



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 951

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-
Venezia Giulia

19/03/2018 - 00:37

Indice

1. DDL S. 951 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	4
1.2.1. Testo DDL 951.	5
1.2.2. Relazione 951 e 1082-A.	9
1.2.3. Testo approvato 951-1082 (Bozza provvisoria).	13
1.2.4. Testo 1.	14
1.2.5. Testo 2.	17
1.3. Trattazione in Commissione.	20
1.3.1. Sedute.	21
1.3.2. Resoconti sommari.	24
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).	25
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 61 (pom.) del 22/10/2013.	26
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 76 (pom.) del 04/12/2013.	34
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77 (pom.) del 10/12/2013.	46
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom.) del 17/12/2013.	52
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 85 (pom.) del 09/01/2014.	261
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 87 (pom.) del 15/01/2014.	264
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 333 (pom.) del 21/10/2015.	349
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334 (pom.) del 22/10/2015.	351
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 364 (pom.) del 02/02/2016.	354
1.4. Trattazione in consultiva.	361
1.4.1. Sedute.	362
1.4.2. Resoconti sommari.	365
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio).	366
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 320 (ant.) del 27/11/2014.	367
1.4.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 444 (ant.) del 04/08/2015.	372
1.4.2.1.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 465 (pom.) del 14/10/2015.	378
1.4.2.1.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 466 (pom.) del 20/10/2015.	382
1.4.2.1.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 520 (pom.) del 26/01/2016.	389
1.4.2.1.6. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 521 (ant.) del 27/01/2016.	394
1.4.2.1.7. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 15/03/2016.	398
1.4.2.1.8. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 749 (ant.) del 31/05/2017.	407

1.5. Trattazione in Assemblea	411
1.5.1. Sedute	412
1.5.2. Resoconti stenografici	414
1.5.2.1. Seduta n. 583 (pom.) del 01/03/2016	415
1.5.2.2. Seduta n. 593 (ant.) del 16/03/2016	469
1.5.2.3. Seduta n. 834 (pom.) del 31/05/2017	518
1.5.2.4. Seduta n. 850 (pom.) del 04/07/2017	576
1.5.2.5. Seduta n. 853 (ant.) del 06/07/2017	627
1.5.2.6. Seduta n. 855 (pom.) dell'11/07/2017	736
1.5.2.7. Seduta n. 880 (pom.) del 20/09/2017	817
1.5.2.8. Seduta n. 881 (ant.) del 21/09/2017	885

1. DDL S. 951 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 951
XVII Legislatura

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

approvato con il nuovo titolo

"Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia"

Titolo breve: *comune di Sappada*

Iter

21 settembre 2017: approvato in testo unificato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.951

T. U. con [S.1082](#)

approvato in testo unificato

[C.4653](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [182/17](#) del 5 dicembre 2017, GU n. 292 del 15 dicembre 2017.

Iniziativa Parlamentare

Isabella De Monte ([PD](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Relazione tecnica richiesta il 27 novembre 2014; pervenuta il 20 ottobre 2015.

Presentazione

Presentato in data **16 luglio 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 70 del 17 luglio 2013.

Classificazione TESEO

TERRITORIO DELLE REGIONI , REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA , REGIONE VENETO , SAPPADA

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), PROVINCIA DI UDINE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Giovanni Mauro** ([GAL](#)) (dato conto della nomina il 4 dicembre 2013) .

Sostituito da Sen. **Patrizia Bisinella** ([Misto](#)) (dato conto della nomina il 21 ottobre 2015) .

Facente funzioni Sen. **Salvatore Torrisi** ([AP-CpE-NCD](#)) il 31 maggio 2017 .

Relatore di maggioranza Sen. [Patrizia Bisinella](#) ([Misto](#), Fare!) nominato nella seduta pom. n. 364 del 2 febbraio 2016 (proposto nuovo testo unificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 5 febbraio 2016; annuncio nella seduta pom. n. 574 del 9 febbraio 2016.

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 22 ottobre 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 129 del 22 ottobre 2013.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 951

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 951

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **DE MONTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2013

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge ordinaria che si propone si inserisce nel procedimento previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, integrato dalla disciplina referendaria del titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352, mediante il quale si dispone la separazione del comune di Sappada dalla regione Veneto e la relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia. La scelta di proporre un progetto di legge di natura ordinaria, e non costituzionale (contrariamente a ciò che alcuni sostengono) si fonda nella Costituzione e precisamente nel secondo comma dell'articolo 132. Infatti tale articolo non pone una riserva di legge costituzionale dato che afferma «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, ...» e non legge costituzionale, e a chiarirne ulteriormente la natura è l'articolo 46, terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970, in cui, definendo le caratteristiche dell'atto normativo con cui si dispone l'aggregazione del comune ad altra regione, si stabilisce che tale atto debba essere una legge ordinaria.

A chi affermi che per la modifica dei confini della regione Friuli-Venezia Giulia sia necessaria una legge costituzionale, essendo tale ente dotato di uno statuto approvato con legge costituzionale, è corretto obiettare che l'articolo 132, secondo comma, non distingue le regioni ordinarie da quelle speciali, ma detta una comune disciplina.

Con delibera del consiglio comunale di Sappada n. 33 del 13 luglio 2007 veniva formulata richiesta di *referendum*, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, per il distacco dalla regione Veneto e l'aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia del comune di Sappada e avente per oggetto il seguente quesito: «Volete che il territorio del comune di Sappada sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Friuli-Venezia Giulia?».

Contestualmente venivano nominati il signor Maurizio Venier e il signor Riccardo Breusa, rispettivamente, come delegato effettivo e delegato supplente ai sensi dell'articolo 42, quarto comma, della citata legge n. 352 del 1970, affinché, previa elezione di domicilio in Roma, depositassero la suddetta richiesta di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nessun'altra documentazione o deliberazione veniva richiesta o prodotta, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione e della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 10 novembre 2004, con la quale la stessa Corte dichiarava la parziale illegittimità dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Arrivati a questa fase i membri del Comitato hanno dunque assunto l'iniziativa affinché il disegno di legge giunga quanto prima all'approvazione del Parlamento.

Era prevedibile che la scelta dei sappadini avrebbe sollevato, indipendentemente dall'esito della consultazione popolare, il problema del disagio che vivono le zone di montagna e che alcuni avrebbero preso lo spunto per rilanciare il tema del federalismo fiscale, ma l'obiettivo del *referendum* era un altro: quello espresso con il semplice quesito referendario.

Sono state seguite le forme costituzionalmente previste, il comune di Sappada è una realtà che soddisfa i requisiti previsti dalla legge (contiguità geografica, stessa struttura economica e sociale, vicinanza storico-culturale), è stato superato il difficile doppio *quorum* del *referendum*: questo è ciò che davvero conta. Alcuni sono preoccupati di non creare un precedente applicando peraltro la Costituzione e la legge italiana (paradosso grottesco: le istituzioni della Repubblica italiana temono di applicare la Costituzione e la legge italiana); altri non vogliono mettere in difficoltà certe formazioni politiche, leggendo erroneamente l'esito del *referendum* come un atto di sfiducia contro un determinato schieramento politico, mentre si è trattato di un pronunciamento popolare al di là di qualunque appartenenza politica.

I cittadini di Sappada, tramite questo disegno di legge di iniziativa parlamentare, confidano nel buon esito in Parlamento della richiesta «plebiscitaria» di passaggio del comune di Sappada dalla regione Veneto alla regione Friuli-Venezia Giulia, per non rischiare che la felicità che da aprile si respira per le strade di Sappada si trasformi in sfiducia verso le istituzioni, inadempimenti rispetto ai propri doveri costituzionali.

Tutti i cittadini italiani ambiscono in generale a quello che, riferito nello specifico alla presente proposta, è la speranza dei sappadini, ovvero che la volontà popolare prevalga sui calcoli di opportunità politica, soprattutto in presenza di una disposizione costituzionale volta in tale senso.

Oltre alle ragioni di carattere costituzionale, che motivano la presentazione di questo disegno di legge, è opportuno completare la presente relazione anche con le motivazioni di carattere geografico, storico-culturale e socioeconomico, contenute nel documento di sintesi predisposto dal Comitato di Sappada, che viene integralmente riportato qui di seguito.

Un risultato che ha destato molta sorpresa, nessuno credeva che il *quorum* potesse essere raggiunto, immediatamente si è sollevato un clamore amplificato da giornalisti sinceramente incuriositi che intervistano sappadini tranquilli e per nulla stupefatti. Non c'è niente di nuovo; da sempre in paese si sa che siamo molto vicini ai friulani confinanti, che condividiamo da tempi non sospetti gli stessi modi di vita, le stesse leggi consuetudinarie, le stesse montagne, la stessa economia e le stesse prospettive e speranze per il futuro. No, l'esito del *referendum* non poteva proprio stupire i cittadini di Sappada.

Analisi geografica

Sappada è situato nel confine orientale del Veneto e del Bellunese, unico paese veneto alle fonti del fiume Piave, collegato con il resto della provincia da un'unica via d'accesso attraverso il valico dell'Acquatona. La penalizzante collocazione geografica ha nei secoli impedito la comunicazione con la pianura a valle e indotto costanti rapporti con le vicine popolazioni. Per il futuro auspichiamo un riassetto amministrativo che rispetti la naturale configurazione geografica.

Analisi storica

Le origini di Sappada non sono certe, l'ipotesi più probabile è che nell'undicesimo secolo alcune famiglie provenienti dalla vicina Austria (secondo la leggenda dal paese di Innervillgraten) si insediarono nella valle con l'autorizzazione del patriarca di Aquileia e dietro pagamento di una somma annuale. Le famiglie provenienti dalla vicina Austria si insediarono in parte a Sappada ed in parte nelle altre due isole germanofone carniche di Sauris e Timau, con le quali ad oggi i sappadini hanno fortissimi legami etnici, linguistici e culturali.

La valle all'epoca era disabitata e incolta e i sappadini iniziarono una paziente opera di disboscamento e coltivazione; in breve nacque un piccolo borgo costituito da caratteristiche case in legno adagate nel soleggiato versante nord della valle. Intorno al paese verdi pascoli per l'allevamento dei bovini, campi

di segale, avena, orzo e legumi e oltre ad essi boschi ricchi di selvaggina.

Nel 1500, oltre alle attività agricole e di pastorizia prosperava anche il commercio del legname grazie alla forte richiesta del legno per barche da parte di Venezia. Fu un periodo prospero e tranquillo.

Dopo una breve parentesi di dominazione francese nel 1814 Sappada fu dominata dagli austriaci cui si devono le prime scuole di opere pubbliche.

Nel 1852 Sappada passava dalla provincia di Udine a quella di Belluno che a sua volta, qualche anno dopo, veniva annessa all'Italia (1866). Il passaggio di provincia non fu per nulla ben accolto dai sappadini, che infatti, tre anni dopo chiesero la riannessione alla provincia di Udine.

Durante la prima guerra mondiale furono combattute molte battaglie sulle montagne circostanti e si possono ancora oggi trovare i reperti risalenti a tali scontri. Molte donne sappadine inoltre furono portatrici carniche, donne che volontariamente compivano centinaia di metri di dislivello per diverse volte al giorno per rifornire di viveri e munizioni i soldati italiani al fronte. Dal 1916 al 1917 il paese fu evacuato perché gli abitanti erano sospettati di simpatie filo-austriache a causa del loro dialetto: la popolazione fu dispersa nelle Marche, in Toscana (presso il comune di Arezzo fu istituita la sede provvisoria del comune di Sappada), in Campania ed in Sicilia. Nella seconda guerra mondiale il paese fece parte della Repubblica libera della Carnia e fu teatro di scontri tra partigiani e tedeschi. Alcuni sappadini furono condotti ai campi di concentramento, tra cui Dachau. Nel dopoguerra a causa della carenza di lavoro molti sappadini emigrarono all'estero, in particolare in Svizzera e Germania. Dopo la seconda guerra mondiale lo sviluppo del turismo cambiò anche l'economia del paese, e molti emigrati tornarono a casa per dedicarsi all'attività terziaria.

Nel luglio 2007, il consiglio comunale ha deliberato l'indizione di un *referendum* popolare, la cui richiesta era stata sottoscritta da oltre 400 cittadini, per il passaggio di Sappada alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della provincia di Udine. La votazione si è tenuta il 9 e 10 marzo 2008, su un totale di 1.199 aventi diritto si sono recati alle urne 903 elettori pari al 75 per cento, di questi per il sì hanno votato 860 pari al 95 per cento, per il no 41.

Analisi etnico-culturale

Il plebiscito sappadino dimostra come la popolazione si ritenga più affine alle vicine comunità carniche, con cui i sappadini condividono da sempre idee, valori, territorio, destino e disagi. Si alza dunque forte una domanda di autogoverno e di amministrazione alpina.

Analisi socio-economica

La peculiare collocazione geografica di Sappada implica che il suo naturale sviluppo socioeconomico si collochi logicamente nell'area-sistema Carnia-Val Degano, oltretutto l'intera area carnica confinante con Sappada fa da sempre riferimento al nostro paese quale vettore trainante dal punto di vista turistico. Una annessione di Sappada alla provincia di Udine favorirebbe ulteriormente lo sviluppo di una zona, la Carnia, che sta attraversando forti disagi, fungendo da traino anche per un maggiore sviluppo turistico di tutta la Val Degano.

Con riferimento all'esito del *referendum*, è opportuno poi sottolineare come il successo sappadino sia stato consentito da una sostanziale omogeneità dell'elettorato, che non si è quindi diviso in gruppi portatori di interessi e obiettivi contrapposti.

È quindi lecito concludere che il successo dell'iniziativa è dipeso dalla simultaneità difficilmente ripetibile di tre condizioni: una proposta adeguata in un momento storico favorevole in un paese unito. Noi sappadini siamo consapevoli delle difficoltà che dovremo affrontare e dell'impegno che ci verrà richiesto per adeguarci al nuovo stile amministrativo; non le viviamo come un sacrificio bensì come l'opportunità che da sempre andiamo cercando.

Sulla base delle precedentemente esposte ragioni di carattere istituzionale e costituzionale, in attuazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, e sulla base delle sovraespresse motivate argomentazioni di carattere geografico, storico-culturale e socio-economico, a seguito dell'esito straordinariamente positivo del *referendum*, l'approvazione parlamentare del presente disegno di legge, che prevede il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua

aggregazione alla regione Friuli Venezia-Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, appare urgente. L'attesa dei cittadini di Sappada, affinché la loro volontà popolare sia rispettata, non richiede ulteriori motivazioni, ma la responsabilità che le Camere elette possono e devono assumere, affinché, come ebbe modo di sostenere il proponente, «i cittadini di Sappada, che hanno rispettato alla lettera la Costituzione e la legge» non vedano «incrinata la propria fiducia nelle istituzioni».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

1.2.2. Relazione 951 e 1082-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 951 E 1082-A

Relazione Orale

Relatrice Bisinella

**TESTO PROPOSTO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 5 febbraio 2016

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (n. 951)

d'iniziativa della senatrice **DE MONTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2013

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (n. 1082)

d'iniziativa dei senatori **BELLOT**, **BITONCI**, **ARRIGONI**, **BISINELLA**, **CALDEROLI**, **CANDIANI**, **CENTINAIO**, **COMAROLI**, **CONSIGLIO**, **CROSIO**, **DAVICO**, **DIVINA**, **MUNERATO**, **STEFANI**, **STUCCHI** e **VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2013

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Santini)

sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti

27 gennaio 2016

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge e i relativi emendamenti, esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «bilancio triennale 2015-2017» con le parole: «bilancio triennale 2016-2018» e delle parole: «anno 2015» con le parole: «anno 2016».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: *deputata* Simoni)

sui disegni di legge nn. 951 e 1082

8 gennaio 2014

La Commissione,

esaminati congiuntamente i disegni di legge S. 951 e S. 1082, in corso di esame presso la 1^a Commissione del Senato, i quali, con identica formulazione, dispongono il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine;

rilevato che:

l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione prevede che «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra»;

la popolazione interessata, nel *referendum* svoltosi il 9 e 10 marzo 2008, ha approvato la proposta di distacco-aggregazione con la prescritta maggioranza, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2008;

i consigli regionali delle regioni interessate si sono espressi a favore del distacco-aggregazione: in particolare, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il 23 novembre 2010 un voto alle Camere e al Governo affinché «procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'art. 132 della Costituzione italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL) che, in maniera inequivocabile ha richiesto, in modo omogeneo e plebiscitario, il passaggio di Sappada dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia»; a sua volta il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 28 giugno 2012 una mozione che «dà mandato al presidente del Consiglio regionale del Veneto e alla Giunta regionale di intervenire nei confronti del Parlamento e del Governo affinché procedano prontamente all'esame e all'approvazione di una legge, nelle forme previste dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione italiana, quale effetto del pronunciamento della popolazione del Comune di Sappada (BL), che in modo omogeneo e plebiscitario ha richiesto il passaggio dalla Provincia di Belluno a quella di Udine e conseguentemente dalla Regione Veneto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia»;

rilevato altresì che:

la Commissione affari costituzionali della Camera, discutendo, nella XV e nella XVI legislatura, la richiesta di distacco-aggregazione del comune di Lamon da una regione a statuto ordinario, il Veneto, ad una regione a statuto speciale, il Trentino-Alto Adige, ha esaminato progetti di legge costituzionale (XV legislatura, C. 1359; XVI legislatura, C. 455 e C. 1698) e che, nella XV legislatura, il Governo ha ritenuto di presentare, per il distacco-aggregazione di Lamon, un disegno di legge costituzionale (C. 1427);

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2007, in sede di conflitto di attribuzione promosso dalla regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato, ha chiarito che per la variazione dei confini delle regioni a statuto speciale si applica la disciplina procedurale di cui al secondo comma dell'articolo 132, e non quella prevista dallo statuto speciale per la revisione dello statuto stesso, senza peraltro affrontare la questione del tipo di fonte da utilizzare (se la legge ordinaria o costituzionale);

il secondo comma dell'articolo 132, a differenza del primo comma, che disciplina la creazione di nuove regioni, non prevede espressamente l'utilizzo della legge costituzionale;

la questione del tipo di fonte da utilizzare per il distacco-aggregazione rientra nella competenza della Commissione affari costituzionali, che l'ha valutata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 1.

1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla provincia di Udine.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 4. Qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 951

D'iniziativa della senatrice De Monte

Art. 1.

1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1082

D'iniziativa dei senatori Bellot ed altri

Art. 1.

1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultano strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.3. Testo approvato 951-1082 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 951-1082

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 21 settembre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 951, d'iniziativa della senatrice De Monte, e n. 1082, d'iniziativa dei senatori Bellot, Bitonci, Arrigoni, Bisinella, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani, Stucchi e Volpi:

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

Art. 1.

1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

11 marzo 2016

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e
relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia
(951 e 1082-A)**

EMENDAMENTO

Art. 1.

1.100

PICCOLI

Al comma 3, dopo le parole: «ad adottare», inserire le seguenti: «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

€ 1,00

1.2.5. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

4 luglio 2017

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

**Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e
relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia
(951 e 1082-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100

PICCOLI

Al comma 3, dopo le parole: «ad adottare», inserire le seguenti: «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

1.200

TORRISI

Al comma 4, sostituire le parole: «a decorrere dal 2016» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017», le parole: «bilancio triennale 2016-2018» con le seguenti: «bilancio triennale 2017-2019» e le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per l'anno 2017».

Sopprimere il comma 5.

€ 1,00

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 951
XVII Legislatura

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

approvato con il nuovo titolo

"Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia"

Titolo breve: *comune di Sappada*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 61 \(pom.\)](#)

22 ottobre 2013

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 76 \(pom.\)](#)

4 dicembre 2013

Congiunzione di
[S.1082](#)

[N. 77 \(pom.\)](#)

10 dicembre 2013

Adottato testo
base T.U. del
relatore.
(allegato testo al
resoconto di
seduta)
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 12
dicembre 2013
alle ore 13:00

[N. 80 \(pom.\)](#)

17 dicembre 2013

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 85 \(pom.\)](#)
9 gennaio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.1082](#)
Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
da parte di
componenti della
Commissione
Sull'esame dei ddl

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 87 \(pom.\)](#)
15 gennaio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.1082](#)
Adottato testo
base nuovo T.U.
del relatore.
(allegato testo al
resoconto di
seduta)

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 333 \(pom.\)](#)
21 ottobre 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.1082](#)

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 334 \(pom.\)](#)
22 ottobre 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.1082](#)
Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti
all'emendamento
della relatrice:
26/10/2015, h.
13.00.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 26
ottobre 2015 alle
ore 13:00
(Emendamenti al
nuovo T.U.
allegati al
resoconto)

[N. 364 \(pom.\)](#)
2 febbraio 2016

Approvati
emendamenti
Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto Esito:
concluso l'esame
proposto testo
unificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 61 (pom.) del 22/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
61ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di inserire nell'ordine del giorno, per l'esame in sede referente, i disegni di legge n. [951](#) (Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia) e n. [1082](#) (Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia), non appena assegnati. Inoltre, si è deciso che una ulteriore seduta della Commissione potrà essere convocata giovedì 24 ottobre, alle ore 9, per proseguire l'esame dei documenti di bilancio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, propone di esprimere un parere non ostativo a condizione che, all'articolo 9, sia soppresso il comma 3, che abroga una disposizione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: infatti, appare improprio ricorrere a un atto legislativo per apportare modifiche ad atti non aventi forza di legge. Segnala, inoltre, che l'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, potrebbe ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale. In riferimento all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, sottolinea l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. Quanto all'articolo 14, riferendosi a destinatari determinati e determinabili, esso potrebbe risultare carente sotto i profili della generalità e dell'astrattezza e pertanto incompatibile con il principio di uguaglianza e, conseguentemente, con il canone della ragionevolezza. Tuttavia, nella Sottocommissione per i pareri non vi è stato consenso sulla proposta, avanzata da alcuni senatori, di assumere tale profilo nella forma della condizione anziché come osservazione.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*) illustra uno schema alternativo di parere coincidente con quello del relatore, ma condizionato alla soppressione dell'articolo 14, per le medesime ragioni esposte dal relatore a sostegno di una osservazione critica su quelle disposizioni. Chiede, inoltre, che la proposta di parere avanzata dal relatore sia messa in votazione per parti separate, con una deliberazione specifica sull'articolo 14.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato, a esclusione dell'osservazione riferita all'articolo 14.

Successivamente è approvata anche l'osservazione riferita all'articolo 14.

La proposta alternativa di parere, presentata dal senatore Endrizzi e da altri senatori, pubblicata in allegato, risulta quindi preclusa.

IN SEDE REFERENTE

(687) GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Inizia la discussione generale.

Il senatore **GIACOBBE** (PD), primo firmatario del disegno di legge in titolo, in considerazione dell'evoluzione della legislazione sull'acquisto della cittadinanza in particolare negli Stati Uniti d'America e in Australia, sottolinea la necessità che siano nuovamente aperti i termini per la presentazione delle dichiarazioni ai fini del riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che, già cittadini italiani prima dell'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, l'abbiano perduta per naturalizzazione.

Inoltre, ricorda l'opportunità di riconoscere la cittadinanza alle donne, cittadine per nascita, che l'abbiano perduta per effetto della legge n. 555 del 1912 - successivamente dichiarata incostituzionale - in quanto coniugate con cittadini stranieri, anche quando il matrimonio sia stato contratto anteriormente al 1° gennaio 1948.

Il senatore **MICHELONI** (PD), in relazione alla necessità di stabilire un limite generazionale all'acquisto della cittadinanza italiana, propone di svolgere alcune audizioni per acquisire elementi informativi sulle richieste di acquisto della cittadinanza presentate, in misura abnorme, nei Paesi dell'America Latina. Ricorda che sono stati denunciati gravi abusi e che è stata segnalata la predisposizione di documentazione falsa per l'acquisto della cittadinanza.

Il senatore **CRIMI** (M5S) interviene per un chiarimento e invita ad approfondire la nuova formulazione dell'articolo 4 della legge n. 91, proposta dal disegno di legge, che non pone alcun limite all'acquisto della cittadinanza.

Il senatore **MICHELONI** (PD) prosegue confermando la necessità che sia individuato un limite per l'acquisto della cittadinanza. Infatti, secondo quanto si deduce dai flussi di migrazione di cittadini italiani verso la Spagna, è di tutta evidenza il fenomeno di persone provenienti dall'America Latina che, al solo scopo di recarsi in quel Paese, acquistano la cittadinanza italiana, potendo così circolare liberamente nell'area Schengen. Analoga problematica è quella degli intensi flussi dall'America Latina agli Stati Uniti di persone che avevano acquisito la cittadinanza italiana.

Il senatore **GIACOBBE** (PD), a sua volta, conviene sull'opportunità di fissare un limite generazionale al diritto all'acquisto della cittadinanza: il disegno di legge intende sanare alcune ingiustizie palesi e indicare un limite congruo all'acquisto della cittadinanza.

Il senatore **BRUNO** (PdL) invita il Governo a fornire informazioni sul numero di persone potenzialmente interessate dalle norme in esame.

Il sottosegretario MANZIONE osserva che la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è diretta a riconoscere il diritto di acquisire la cittadinanza italiana, in particolare a un numero limitato di donne, già cittadine, che l'abbiano perduta per matrimonio con stranieri contratto tra il 1912 e il 1948. Un numero maggiore di persone è rappresentato dai loro eredi, che ugualmente avrebbero il diritto di acquisire la cittadinanza italiana. Quanto alla lettera *b*), la riformulazione dell'articolo 4 della legge n. 91 riguarda solo i genitori o gli ascendenti in linea retta di secondo grado. Si riserva, infine, di fornire ulteriori e più dettagliati dati.

Ricorda che alla Camera dei deputati sono in corso d'esame disegni di legge in materia di cittadinanza, dei quali, a suo avviso, è opportuno tenere conto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013/2017 ([n. COM \(2013\) 525 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 25)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 agosto.

Il relatore [CAMPANELLA](#) (*M5S*), nel ribadire le considerazioni già svolte in sede di illustrazione della proposta di regolamento, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'abrogazione della decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio ([n. COM \(2013\) 580 definitivo](#))

(Esame, ai sensi ai sensi, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 26)

Il relatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL*) illustra la proposta di decisione che abroga il programma di prevenzione e lotta contro la criminalità (programma specifico ISEC), in considerazione dell'inserimento, nel quadro generale del Fondo sicurezza interna, dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (ISF - Polizia). Invece, il programma specifico di prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi collegati alla sicurezza (CIPS), dovrà essere abrogato con un distinto atto, a motivo delle diverse regole di voto previste dalla sua doppia base giuridica (CE- Euratom).

Dopo aver sottolineato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all'articolo 9 sia soppresso il comma 3, recante l'abrogazione di una disposizione contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto appare improprio ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche ad atti non aventi forza di legge.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, si segnala che la disposizione ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale;
- all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, appare opportuno che la norma, nel prevedere adempimenti e prescrizioni, sia formulata come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni;
- all'articolo 14, si rileva che le disposizioni ivi previste, riferendosi a destinatari determinati e determinabili, appaiono carenti dei caratteri della generalità e dell'astrattezza, presentando pertanto profili di incompatibilità costituzionale in riferimento al principio di uguaglianza e, conseguentemente, al canone della ragionevolezza.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI E MORRA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all'articolo 9 sia soppresso il comma 3, recante l'abrogazione di una disposizione contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto appare

improprio ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche ad atti non aventi forza di legge, e che sia soppresso l'articolo 14, in quanto le disposizioni ivi previste, intervenendo su giudizi di responsabilità amministrativo-contabile in corso, si riferiscono a destinatari determinati e determinabili. Pertanto, esse appaiono prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, caratteri propri di ogni proposizione normativa, in tal modo presentando profili di incompatibilità costituzionale in riferimento al principio di uguaglianza e, conseguentemente, al canone della ragionevolezza.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, si segnala che la disposizione ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale;
- all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, appare opportuno che la norma, nel prevedere adempimenti e prescrizioni, sia formulata come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 525 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 25)**

La Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio,
premessi che:

essa ribadisce che l'attuazione delle politiche dell'Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche comparabili e attendibili sulla situazione economica, sociale e ambientale nell'Unione europea e sui diversi aspetti a livello nazionale e regionale e rileva, inoltre, come le statistiche europee siano indispensabili per avvicinare i cittadini all'Europa e permettere loro di partecipare al processo democratico e al dibattito sul presente e sul futuro dell'Unione;

considerato che:

la proposta in esame definisce la dotazione finanziaria relativa ai quattro anni del programma statistico europeo 2013-2017 che rientrano nel periodo di programmazione 2014-2020 (QFP);

la proposta modifica l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 che stabilisce la dotazione finanziaria, inclusa nel periodo di programmazione 2007-2013, per l'attuazione del programma statistico europeo solo con riferimento all'anno 2013, per un ammontare pari a 57,3 milioni di EUR, prevedendo una dotazione finanziaria per il periodo compreso fra il 2014 e il 2017, pari a 234,8 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2014-2020;

essa specifica, inoltre, che il sostegno finanziario dell'Unione dovrà essere attuato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, mentre le altre disposizioni del regolamento n. 99/2013 rimangono invariate;

rilevato che:

la base giuridica della proposta in esame è costituita dall'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale, fatti salvi i compiti del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, in base alla definizione di programma statistico europeo pluriennale, basata sull'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2011, l'istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e dunque la Comunità può intervenire;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, dal momento che le modifiche al regolamento (UE) n. 99/2013 si limitano all'obiettivo prefisso,

si pronuncia in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 580 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 26)**

La Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio,
premessi che:
essa intende abrogare il programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza" ("Programma CIPS"), istituito nell'ambito del quadro pluriennale 2007-2013 e del programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà", i cui obiettivi principali erano quelli di garantire una cooperazione operativa ed efficace nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la criminalità comune;
la disparità delle basi giuridiche e dei quadri normativi relativi alla lotta contro la criminalità e a quella contro il terrorismo aveva portato all'adozione di due strumenti distinti: il programma ISEC per la prevenzione e la lotta contro la criminalità (Decisione 2007/125/GAI), e il suddetto programma CIPS in materia di terrorismo (Decisione 2007/124/GAI);
considerato che:
all'interno del quadro pluriennale 2014-2020, le risorse economiche per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera, incluso il terrorismo, la protezione della popolazione e delle infrastrutture nevralgiche da incidenti inerenti alla sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e le crisi, saranno fornite da un nuovo strumento di sostegno finanziario ("ISF-Polizia"), inserito nell'ambito del Fondo sicurezza interna; appare pertanto necessario che i due programmi ISEC e CIPS - poiché gli obiettivi in essi previsti sono interamente ricompresi nel nuovo strumento - siano abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatto salvo un regime transitorio per il completamento degli interventi ammessi a finanziamento (fissato al 31 dicembre 2017);
mentre il programma ISEC è abrogato dal regolamento istitutivo dello strumento "ISF-Polizia", l'abrogazione del programma CIPS richiede un distinto atto giuridico in ragione delle diverse regole di voto (unanimità in Consiglio) previste dalla sua doppia base giuridica (CE/Euratom);
l'articolo 3 della proposta in esame prevede esplicitamente che il suddetto atto giuridico entri in vigore lo stesso giorno del regolamento che istituisce lo strumento "ISF-Polizia" e che abroga il precedente programma ISEC, in modo che l'abrogazione dei due programmi ricompresi nel quadro pluriennale 2007-2013 si verifichi contestualmente;
rilevato che:
la proposta di decisione non comporta alcuna implicazione diretta per il bilancio dell'Unione;
il rispetto del principio di sussidiarietà è assicurato dall'avvenuta trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali, oltre che dal fatto che le misure adottate - consistendo nella mera creazione di uno strumento finanziario - non prevedono alcuna armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto

strettamente necessario per l'attivazione di uno strumento di sostegno finanziario entro i limiti temporali previsti dal nuovo quadro pluriennale, si pronuncia in senso favorevole.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 76 (pom.) del 04/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013
76ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)
indi del Vice Presidente
[MORRA](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Alfano e per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 356 E CONNESSI (MATERIA ELETTORALE)

Il senatore **[CALDEROLI](#)** (*LN-Aut*) preannuncia una riformulazione dell'ordine del giorno n. 2, riferito ai disegni di legge n. **[356](#)** e connessi. Inoltre, avverte che non insisterà, come ha fatto nelle sedute precedenti, per la votazione di quell'ordine del giorno, a eccezione della parte in cui si ribadisce la volontà di approvare senza indugio la riforma elettorale e di concludere la prima lettura presso il Senato. Ciò anche allo scopo di corrispondere alle sollecitazioni del Presidente del Senato.

La **[PRESIDENTE](#)** prende atto della rinuncia del senatore Calderoli a discutere la votazione del suo ordine del giorno nella parte relativa ai contenuti della nuova formula elettorale. Un pronunciamento della Commissione in ordine alla volontà di concludere la prima lettura presso il Senato sarebbe di conforto nel caso in cui il Presidente del Senato chieda di conoscere lo stato dell'esame e le prospettive per il seguito dei lavori.

Il senatore **[COLLINA](#)** (*PD*) ritiene improprio che la Commissione, che già si occupa della

materia elettorale da diversi mesi, sospenda di fatto l'esame ma, contestualmente e in modo contraddittorio, confermi la volontà di approvare senza indugio la riforma della legge elettorale. A suo avviso, il rinvio della votazione degli ordini del giorno, su cui la Commissione ha convenuto nelle sedute precedenti, è invece funzionale alla necessità di un ulteriore approfondimento, anche all'interno dei Gruppi parlamentari.

La proposta di votare una dichiarazione per sottolineare la volontà della Commissione di proseguire nell'esame, rappresenta, a suo avviso, una decisione impropria con evidenti finalità dilatorie.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) ricorda che la Commissione era stata convocata lunedì 2 dicembre, alle ore 20, per la votazione degli ordini del giorno ed è stata inopinatamente sconvocata senza che i suoi componenti potessero pronunciarsi sull'opportunità di proseguire l'esame. La proposta di ribadire la volontà di proseguire nell'esame rischia di complicare ulteriormente le possibilità di un accordo fra i Gruppi parlamentari.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*), relatore sui disegni di legge nn. [356](#) e connessi, ricorda l'*iter* che ha portato a proporre alla Commissione le linee guida per la redazione di una riforma elettorale. Successivamente, la presentazione di altri ordini del giorno ha determinato un ostacolo insormontabile al seguito dell'esame, fino a rendere all'opinione pubblica l'immagine di una Commissione che non è in grado di perseguire lo scopo che si era prefissa.

Pertanto condivide la proposta di ribadire la volontà della Commissione di approvare la riforma elettorale in questo ramo del Parlamento, ricercando un'ampia maggioranza tra le forze politiche. A tal fine, prospetta l'opportunità di costituire un comitato ristretto che svolga un esame preparatorio. Si tratta di un tentativo che consentirebbe di verificare l'intendimento dei Gruppi parlamentari e che potrebbe agevolare il successo dell'iniziativa.

Il senatore [AUGELLO](#) (*NCD*) giudica non strumentale la proposta del senatore Calderoli, in particolare in un momento in cui la riforma della legge elettorale rappresenta un tema prioritario nel dibattito politico e istituzionale. Di qui le dichiarazioni del Presidente del Senato a cui si è riferito lo stesso senatore Calderoli. La rinnovata dichiarazione di volontà della Commissione e la costituzione di un Comitato ristretto che renda concreto quell'intento avrebbero un significato politico di grande rilievo.

La senatrice [DE MONTE](#) (*PD*) chiede se la votazione di una parte dell'ordine del giorno presentata dal senatore Calderoli sia una procedura percorribile, anche in considerazione del fatto che il voto sulla proposta del senatore Calderoli dovrebbe essere prima valutato, nei modi e nei tempi, dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Infatti, nella riunione di ieri dello stesso Ufficio di Presidenza, la Presidente ha dichiarato che non avrebbe più convocato la Commissione per il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia elettorale in mancanza di un chiaro accordo tra i Gruppi che, al momento, non sussiste.

Quanto al possibile trasferimento dell'esame all'altro ramo del Parlamento, ricorda che è stata la Camera dei deputati ad approvare per prima la dichiarazione di urgenza e che l'*iter* ha avuto inizio al Senato solo perché, per iniziativa del senatore Calderoli, la Commissione ha immediatamente avviato i propri lavori in materia.

A suo avviso, preso atto della situazione che si è determinata, i Presidenti delle Camere dovrebbero definire le modalità per l'ulteriore percorso della riforma elettorale. La costituzione di un comitato ristretto, invece, sembra essere un rimedio puramente strumentale.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*M5S*) osserva che l'eventuale trasferimento dei disegni di legge

elettorale alla Camera dei deputati si concluderebbe in ogni caso con una trasmissione del testo di riforma al Senato, per cui sarebbero replicate le difficoltà incontrate finora. Pertanto, condivide l'opinione del senatore Calderoli, che sia preferibile proseguire il lavoro in questo ramo del Parlamento, con una rinnovata esortazione a perseguire una sintesi delle diverse opzioni.

La senatrice [LO MORO](#) (PD), relatrice sui disegni di legge nn. [356](#) e connessi, intervenendo a nome del suo Gruppo, esprime il suo imbarazzo per gli interventi resi finora da alcuni senatori del medesimo Gruppo. Pur apprezzando l'articolazione delle opinioni, ritiene che esse possano formare oggetto di dibattito nelle sedi politiche opportune. Invece, in sede parlamentare, è auspicabile che i Gruppi osservino un comportamento rispettoso dei vincoli istituzionali: nel momento in cui la Corte costituzionale è impegnata nella verifica della costituzionalità della legge vigente e sta per essere compiuto un importante evento congressuale del suo partito, come relatrice esprime con responsabilità l'auspicio che la Commissione prosegua nel suo lavoro.

Nel merito, ritiene che la Commissione ha la possibilità di risolvere la situazione che si è determinata e osserva che al momento attuale non vi è la possibilità di approvare indirizzi legislativi con una maggioranza adeguatamente ampia. È quindi condivisibile la proposta del senatore Calderoli, di ribadire la volontà della Commissione di approvare in questo ramo del Parlamento un testo di riforma elettorale.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (GAL) condivide la proposta avanzata dal senatore Calderoli e auspica che la costituzione di un Comitato ristretto sia utile per superare le difficoltà che si sono determinate nell'esame.

Il senatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) reputa importante fissare comunque un termine entro il quale verificare la reale possibilità di approvare la riforma elettorale. Pertanto, nell'esprimersi favorevolmente sulla proposta del senatore Calderoli, ritiene che il comitato ristretto debba ricevere un mandato con un termine certo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritiene che sia evidente il fallimento del progetto di riformare la legge elettorale. Infatti, coesistono posizioni eterogenee e contrapposte anche all'interno delle singole componenti della maggioranza, per cui non è possibile conseguire il successo dell'iniziativa con il metodo utilizzato finora.

Il senatore [DELLA VEDOVA](#) (SCpI) esprime insoddisfazione per la condizione di perplessità che si è determinata nell'esame. Ricorrendo a tutte le energie intellettuali e politiche, si può accogliere la proposta del senatore Calderoli e quella del senatore Bruno, di costituire un comitato ristretto, solo se si fissa anche il termine per riferire alla Commissione.

Il senatore [PIZZETTI](#) (PD) ritiene che la proposta delineata dai senatori Palermo e Della Vedova sia ragionevole. Sottolinea l'opportunità di un esame in prima lettura al Senato, in considerazione della necessità di assicurare un consenso ampio delle forze politiche e della circostanza che la particolare distribuzione del premio di maggioranza in Senato non determina uno squilibrio nella rappresentanza delle forze politiche. Ove la riforma della legge elettorale fosse approvata dalla Camera dei deputati vi sarebbe comunque il rischio di un insuccesso al Senato. A suo avviso, la scelta migliore è quella di attendere il pronunciamento della Corte costituzionale, in modo da orientare l'esame per soddisfare le indicazioni che proverranno da quella sede. Votare in questa fase meri indirizzi, ignorando la circostanza che la legge elettorale è oggetto di giudizio da parte della Corte costituzionale, a suo avviso non avrebbe alcun significato.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ricorda che, nell'elaborazione dell'ordine del giorno n. 2 (testo 6), ha potuto consultare tutte le forze politiche: ne deriva la convinzione che, ove l'esame si concentri in un ambito più ristretto e informale, si possa giungere a una soluzione, in particolare dopo che saranno stati superati i passaggi politici critici dei prossimi giorni.

Conviene sull'opportunità di fissare un termine entro il quale dovrà concludersi il lavoro del comitato ristretto.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) richiama l'attenzione sull'esigenza di riconsiderare l'attribuzione dell'incarico ai due relatori, originariamente affidato in ragione della loro appartenenza a due Gruppi della maggioranza, anche qualora si decida di costituire un comitato ristretto.

Inoltre, esprime perplessità sulla reale volontà dei Gruppi parlamentari di realizzare la riforma elettorale. In proposito, ricorda che per molte sedute era stata sollecitata da tutti una conclusione dell'esame, nell'imminenza della pronuncia della Corte costituzionale. La costituzione di un comitato ristretto appare ancora una volta come strumentale e dilatoria.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*), considerate le osservazioni di natura politica appena svolte dalla senatrice De Petris, rimette alla Presidente il suo incarico di relatore sui disegni di legge nn. [356](#) e connessi.

La [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il senatore Bruno per la disponibilità appena dimostrata, ritiene che il richiamo proposto dall'ordine del giorno del senatore Calderoli sia appropriato. Quanto ai rilievi formulati dalla senatrice De Monte, fa notare che i disegni di legge in materia elettorale sono iscritti all'ordine del giorno e ricorda che quando vi è concomitanza di iniziative sulla stessa materia nelle due Camere, in caso di intesa tra i Presidenti, si prende come riferimento, di norma, l'inizio effettivo dell'esame e non altre evenienze, come ad esempio le rispettive dichiarazioni d'urgenza.

Il comitato ristretto può essere costituito in ogni fase dell'*iter* e, per prassi consolidata, in quella sede i relatori conservano la loro funzione. Si tratta di una sede nella quale, senza procedere a votazioni, si approfondisce la materia per poi riferire alla sede plenaria. È una forma tipica di elaborazione dei testi base. Infine, nel comitato ristretto, tutte le forze politiche sono rappresentate e ai suoi lavori possono partecipare tutti i componenti della Commissione, che saranno avvisati in occasione della sua convocazione.

IN SEDE REFERENTE

[\(356\)](#) *Anna FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

[\(396\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario*

[\(406\)](#) *FRAVEZZI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della*

Repubblica e della Camera dei deputati

(432) Stefano ESPOSITO ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(559) CALDEROLI. - Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(661) Giovanni MAURO e Mario FERRARA. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(685) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

(1017) ASTORRE e COLLINA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1029) SUSTA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali per la Camera e dei collegi uninominali

- e petizioni nn. 57, 153, 155 456 560, 602, 673, 721 e 976 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) presenta una riformulazione dell'ordine del giorno n. 2 (testo 6), pubblicato in allegato.

La [PRESIDENTE](#), tenuto conto del dibattito svolto sull'esame dei disegni di legge in titolo e l'intento manifestato dalla maggioranza dei senatori di tutti i Gruppi, considera ribadita la volontà della Commissione di approvare senza indugio la riforma elettorale e di concludere la prima lettura presso il Senato; propone, quindi, di costituire un comitato ristretto che riferirà alla Commissione in sede plenaria, entro il prossimo mese di gennaio, sulla possibilità di conseguire un consenso ampio su una proposta di riforma della legge elettorale vigente, con la conseguente predisposizione di un testo unificato. In tal caso si intendono accantonati gli ordini del giorno n. 2 (testo 6) e n. 3.

Posta in votazione, è approvata la proposta della Presidente.

La [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi parlamentari a designare i rispettivi rappresentanti in seno al comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1190) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [Giuseppe ESPOSITO](#) (NCD) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 114 del 10 ottobre 2013, assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Sebbene la Camera dei deputati abbia apportato modifiche al decreto-legge, che saranno oggetto di analisi durante l'esame in sede referente presso le Commissioni competenti, l'esame, in questa fase, ha ad oggetto il testo del decreto-legge così come è stato emanato dal Governo.

Il provvedimento in esame, composto da 9 articoli, suddivisi in 3 capi, reca la proroga, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

In particolare, l'articolo 1 provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia, prevedendo le relative autorizzazioni di spesa. L'articolo 2 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni disciplinate dal presente decreto, con riferimento al trattamento giuridico, economico e previdenziale. Gli articoli 3 e 4 recano norme in materia penale e contabile. L'articolo 5 è dedicato alle iniziative di cooperazione allo sviluppo in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi. L'articolo 6 reca una serie di autorizzazioni di spesa per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

L'articolo 7 disciplina il regime degli interventi; dispone la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione e distribuisce tra i Ministeri della difesa e degli affari esteri gli oneri per il trattamento economico del personale comandato presso l'Unità per le autorizzazioni di materiali d'armamento (UAMA). Infine, gli articoli 8 e 9 riguardano, rispettivamente, la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

L'intervento legislativo appare necessario e urgente ai fini di un'adeguata copertura giuridica e finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalle missioni internazionali e dagli interventi sopra menzionati, data la scadenza al 30 settembre 2013 del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento.

Propone, pertanto, alla Commissione di formulare un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Si apre la discussione.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*) si pronuncia in senso contrario sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, censurando il ricorso alla decretazione d'urgenza su una materia che richiederebbe, per un esame più approfondito, lo strumento di una legge ordinaria. L'imminenza della scadenza del decreto, peraltro, limita ulteriormente la potestà del Parlamento nell'esercizio delle sue prerogative.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) rileva criticamente che il Senato è costretto ad esaminare il decreto-legge senza il necessario approfondimento, in ragione dell'imminente scadenza del termine per la sua conversione. Evidenzia, inoltre, la mancanza di omogeneità nel contenuto, segnalando in particolare che, oltre alle disposizioni volte a prorogare la partecipazione dei militari italiani alle missioni internazionali e a quelle relative alla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sono presenti anche norme per l'erogazione di contributi in favore di associazioni combattentistiche. Appare evidente, a suo avviso, che queste ultime disposizioni sono anche carenti dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*), pur ritenendo condivisibili i rilievi sulla mancanza di omogeneità del contenuto, giudica indispensabile l'emanazione del provvedimento. Oltre a ritenere sussistenti i presupposti di necessità e urgenza, si dichiara favorevole ai contenuti e alle finalità del decreto. Auspica, però, che il Governo non ponga la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea la necessità di approvare le norme di proroga delle missioni internazionali, ma preannuncia che si asterrà dalla votazione per sottolineare le difficoltà che il Parlamento incontra nell'esame dei disegni di legge di conversione, soprattutto quando i tempi di esame risultano così ristretti.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*M5S*) ribadisce la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto e la disomogeneità del suo contenuto. Il Parlamento, a suo avviso, dovrebbe essere posto nelle condizioni di esaminare in modo più approfondito il testo, che oltretutto non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL*), dopo aver sottolineato la necessità e urgenza delle disposizioni riguardanti la proroga delle missioni internazionali, censura l'inserimento di norme non omogenee, nonostante i rilievi in più occasioni avanzati dalla Commissione.

Il senatore [GOTOR](#) (*PD*), pur condividendo i rilievi critici sulla disomogeneità del provvedimento, ritiene indispensabile approvare il provvedimento, ormai prossimo alla scadenza, in segno di solidarietà e rispetto nei confronti dei militari italiani impegnati nelle missioni internazionali.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) esprime la propria contrarietà, segnalando l'assenza di omogeneità del provvedimento, con il quale sono prorogate missioni di natura diversa, che dovrebbero essere oggetto di specifici e distinti interventi normativi.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, rammaricandosi per il ritardo con cui è stato emanato il decreto-legge, ribadisce l'impegno del Governo a pervenire alla definizione di una legge generale sulle missioni internazionali. Ritiene che le questioni specifiche potranno essere discusse durante l'esame presso le Commissioni di merito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia

(Parere alla 6a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

La senatrice **BISINELLA** (LN-Aut) sottolinea che, nonostante le ripetute sollecitazioni della Commissione, il Governo emani ancora decreti-legge disomogenei. Il provvedimento all'esame, in particolare, contiene anche norme sulla Banca d'Italia e sulla dismissione di edifici pubblici, del tutto estranee rispetto alle misure fiscali relative all'abolizione dell'IMU.

Ricorda, inoltre, che il carattere di omogeneità, peraltro espressamente richiamato dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, è stato recentemente e in più occasioni richiamato dalla Corte costituzionale.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali avanzata dal relatore è posta in votazione e, dopo prova e controprova, non è approvata.

(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il presidente **MORRA** ricorda che nella seduta di ieri il relatore, senatore Palermo, ha proposto di esprimere un parere non ostativo.

Si apre il dibattito.

Il senatore **SCIBONA** (M5S) ricorda le motivazioni politiche e tecniche che inducono la sua parte politica a opporsi alla costruzione della linea ad alta velocità e quindi a contrastare il disegno di legge

di ratifica. In particolare, esprime valutazioni critiche su alcuni contenuti dell'accordo, segnatamente nella parte in cui si prevede che la contrattazione, la realizzazione e la gestione dell'opera siano soggette all'ordinamento francese. Segnala, in proposito, che anche per la disciplina degli appalti dei lavori relativi alla tratta ferroviaria comune, pur incidente sul territorio italiano, si osserva la legislazione francese. Non troverà, pertanto, applicazione la normativa italiana in materia di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (M5S) ritiene che il disegno di legge sia caratterizzato da rilevanti profili di irragionevolezza, oltre che da una più generale incompatibilità col dettato costituzionale. Inoltre, osserva che l'Accordo internazionale da ratificare costituisce espressamente "protocollo addizionale" di un Accordo quadro del 2001, il cui presupposto è la piena saturazione della linea storica esistente, evento che - come noto - non si è verificato.

Rileva altresì che le disposizioni contenute in ogni accordo internazionale, così come le norme internazionali generalmente riconosciute - anche alla luce della giurisprudenza costituzionale - incontrano il limite dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato e dei diritti inalienabili della persona.

Segnala, inoltre, che, in base a una previsione dell'Accordo, per quanto concerne le condizioni di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti relativi ai lavori, alle forniture e ai servizi e ad altri aspetti della sua attività, il Promotore pubblico soggiace all'ordinamento francese, oltre che alla normativa comunitaria, con specifico riferimento alla direttiva 2004/17/CE. Sembrerebbe quindi abbastanza evidente che al promotore pubblico - esecutore e gestore finale della sezione transfrontaliera dell'opera - non sarà applicabile la normativa italiana, in particolare quella di contrasto al fenomeno della penetrazione delle associazioni mafiose negli appalti di opere pubbliche.

Allo stesso modo, l'articolo 10 del disegno di legge di ratifica stabilisce che l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture conclusi dal Promotore pubblico siano disciplinate dal diritto pubblico francese e che i relativi contenziosi siano di competenza della giurisdizione francese. Anche per questo aspetto, si esclude di fatto la sovranità dello Stato italiano a seguito della sostanziale e illegittima sospensione dell'efficacia delle sue norme, comprese quelle di rango costituzionale.

Peraltro, la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto, incomprimibile da altre discipline di settore. Nel valutare l'impatto dell'opera, occorre muovere, a suo avviso, dall'assunto che la tutela dell'ambiente comprende anche la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti, come oltretutto previsto dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972. Giova, a questo proposito, ricordare che la Corte Costituzionale configura l'ambiente come sfera di competenza che investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. Ne deriva un valore costituzionalmente protetto, riferito a una materia trasversale che, oltre ad avere un rilievo nazionale, coinvolge interessi locali funzionalmente collegati a quelli propriamente ambientali.

La Corte costituzionale ha anche sancito che l'attribuzione delle funzioni amministrative, il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale, può essere disposta dalla legge statale nei soli limiti dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Allorché interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato riguardino l'uso del territorio - ed in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree - è necessaria, attraverso opportune forme di collaborazione, la partecipazione degli enti sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi. Sotto questo fondamentale profilo, a suo avviso, l'opera in oggetto appare oltremodo carente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(951) Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(1082) Raffaella BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL*) illustra i disegni di legge n. [951](#), d'iniziativa della senatrice De Monte, e n. [1082](#), d'iniziativa dei senatori Bellot e altri, i quali dispongono il distacco del comune di Sappada dalla provincia veneta di Belluno e la conseguente aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, delegando il Governo ad adottare i relativi decreti legislativi, nonché le necessarie disposizioni regolamentari.

Dopo aver ricordato che, nella scorsa legislatura, un disegno di legge, che si prefiggeva il medesimo obiettivo non giunse a conclusione dell'*iter* parlamentare, segnala che il provvedimento all'esame si inserisce nel procedimento previsto dall'articolo 132, comma secondo, della Costituzione, in base al quale le province e i comuni che ne facciano richiesta sono distaccati da una Regione e aggregati a un'altra quando la richiesta dell'ente interessato, previo *referendum* popolare e sentiti i Consigli regionali, sia approvata con legge della Repubblica. Appare utile ricordare che la disposizione costituzionale non distingue in base alla natura ordinaria o speciale della Regione, tema che assume un particolare interesse per il caso in esame, in quanto il comune di Sappada chiede il distacco dalla regione Veneto e l'annessione alla regione Friuli-Venezia Giulia, il cui statuto è stato approvato con legge costituzionale.

La necessità di una legge costituzionale - da alcuni sostenuta - è da escludersi anche in base all'articolo 46 della legge n. 352 del 1970, il quale, definendo le caratteristiche dell'atto normativo con cui si dispone l'aggregazione del comune ad altra regione, ne stabilisce la natura di legge ordinaria.

Tale interpretazione è confermata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2007, riguardante il distacco del comune di Noasca dalla regione Piemonte e l'aggregazione alla Valle d'Aosta. In base a questa sentenza, infatti, le disposizioni dell'articolo 132 si riferiscono a tutte le Regioni, anche qualora una delle Regioni interessate sia ad autonomia speciale.

Reputa opportuno, infine, ricordare che nel 2008 il comune di Sappada ha svolto, con esito ampiamente favorevole, il prescritto *referendum* e che la richiesta soddisfa i requisiti previsti dalla legge di continuità geografica, di omogeneità economica e sociale, nonché di vicinanza storico-culturale del comune rispetto alla Regione di aggregazione.

La senatrice [DE MONTE](#) (*PD*), dopo aver ringraziato il relatore, conferma che la volontà della popolazione di Sappada è ampiamente favorevole al distacco dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

La senatrice [BELLOT](#) (*LN-Aut*), prima firmataria del disegno di legge n. 1082, esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame.

Il relatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL*) si riserva di individuare quale dei disegni di legge in titolo sia da assumere quale base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

ORDINE DEL GIORNO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [356](#), 396, 406, 432, 559, 661, 674, 685, 1017, 1029

G/356-396-406-432-559-661-674-685-1017-1029/2/1 (testo 6)

[CALDEROLI](#), [BISINELLA](#)

La 1a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge in materia elettorale;

esaurita la discussione generale;

preso atto dell'ipotesi di lavoro elaborata dai relatori e della relativa discussione;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

considerato, tuttavia, che tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;

al fine di definire i criteri di riferimento per la predisposizione di un testo unificato da parte dei

relatori, nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo;

considera già delineati i seguenti criteri:

1) garanzie appropriate per una scelta informata e consapevole degli eletti e per promuovere la loro responsabilità diretta verso gli elettori;

2) garanzia della rappresentanza per le formazioni politiche che ottengono un consenso elettorale consistente ma concentrato in parti limitate di territorio, con popolazione residente significativamente rilevante, oltre alle regole speciali per i territori di insediamento delle minoranze linguistiche riconosciute;

3) garanzia per la rappresentanza di genere, nella composizione delle liste e dei gruppi di candidati;

4) capacità della formula elettorale di perseguire, oltre alla rappresentatività del sistema, anche la determinazione elettorale della maggioranza di governo;

nel presupposto che la gran parte dei disegni di legge in esame propone di ripristinare il sistema elettorale previgente;

ribadisce la ferma volontà di approvare senza indugio la riforma elettorale e di concludere la prima lettura presso il Senato e assume le seguenti linee d'indirizzo:

- definire un dispositivo elettorale che riproduca il modello già sperimentato dal 1994 al 2001, con gli opportuni adattamenti, concernenti in particolare:

a) la delimitazione dei collegi uninominali anche in ragione dell'ultimo censimento generale della popolazione residente;

b) una modalità di voto, sia per il Senato sia per la Camera, che nella scelta - da parte di ciascun elettore - di un contrassegno o di un gruppo di contrassegni tra loro collegati, comporta anche la scelta del candidato nel collegio uninominale, a sua volta collegato a quel contrassegno o gruppo di contrassegni;

c) al fine di garantire la governabilità, prevedere la possibilità di attribuire una parte dei seggi destinati alla "quota proporzionale", sia per il Senato sia per la Camera, quale "premio di maggioranza", a

integrazione del numero dei seggi conseguito a livello nazionale con il medesimo contrassegno o gruppo di contrassegni, a condizione che questi abbiano ottenuto una consistenza complessiva minima in voti o in seggi;

- disporre, nella stessa legge elettorale, che la relativa disciplina sia applicata solo in caso di mancata entrata in vigore, prima delle prossime elezioni, di una legge di revisione del Titolo I della Parte II della Costituzione e della conseguente formula di elezione per le due Camere;
- predisporre le condizioni per un sistema elettorale che - in nuovo assetto bicamerale - promuova, alla Camera dei deputati, la formazione di maggioranze stabili, attraverso una formula di elezione che - in uno o due turni di votazione - consenta agli elettori di scegliere i singoli deputati e di determinare direttamente la maggioranza di governo.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77 (pom.) del 10/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2013
77ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(951\)](#) **Isabella DE MONTE.** - *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

[\(1082\)](#) **Raffaella BELLOT ed altri.** - *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il relatore [Giovanni MAURO](#) (GAL) illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, da adottare quale base per il seguito dell'esame.

Su proposta della [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare per le ore 13 di giovedì 12 dicembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo unificato proposto dal relatore, che s'intende adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (n. 47)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice **DE PETRIS** (*Misto-SEL*) illustra lo schema di decreto legislativo, che recepisce una direttiva dell'Unione europea riguardante l'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. Sono anche previste norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

La normativa europea è diretta a elevare ulteriormente il livello di protezione - in linea con gli strumenti internazionali che regolano la materia - e a uniformare gli *status* giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria.

L'articolo 1 contiene le disposizioni occorrenti per allineare il decreto legislativo alle nuove previsioni della direttiva 2011/95/UE. In particolare, il provvedimento interviene sulla durata del permesso di soggiorno, sul ricongiungimento familiare, sulla esclusione della cessazione dello *status* quando, pur essendo venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento della protezione, sussistano motivi che legittimano il perdurare della protezione internazionale, sulla disciplina del diniego, dell'esclusione e della revoca dello *status* di beneficiario di protezione internazionale, nonché sull'inclusione tra le persone vulnerabili dei minori non accompagnati, delle vittime di tratta e delle persone con disturbi psichici.

Con riferimento alla lettera *b*) dell'articolo 1, che amplia la categoria dei familiari al genitore o altro adulto al quale sia stata attribuita la tutela del minore beneficiario, la relatrice propone di includere anche il familiare a carico non minore. Inoltre, propone che, alla lettera *e*) dell'articolo 1, tra gli atti persecutori che fondano il riconoscimento dello *status* di rifugiato sia prevista la sanzione penale per renitenza alla leva, quando questa sia motivata da obiezione di coscienza verso un impiego contrario al senso di umanità.

L'articolo 2 reca una modifica al testo unico in materia di immigrazione, con riferimento ai ricongiungimenti familiari. In proposito, ricorda che la Commissione per i diritti umani del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il Governo a riformare il sistema di accoglienza, al fine di garantire il sostegno ai rifugiati anche nelle fasi successive al riconoscimento di tale *status*, e di consentirne l'integrazione. Inoltre, sarebbe opportuno che, nel redigere il Piano nazionale che individua le linee di intervento per l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Governo fornisca una stima del numero dei richiedenti asilo, in modo da consentire una programmazione nell'ambito delle risorse economiche disponibili.

L'articolo 3 contiene una disposizione che aggiorna i riferimenti normativi alla direttiva da recepire.

Infine, l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice sottolinea che, nell'uniformare lo *status* di rifugiato e quello di beneficiario di protezione sussidiaria, si è tralasciato di equiparare il requisito del numero di anni di permanenza in territorio italiano per richiedere la cittadinanza.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*), pur condividendo le osservazioni della relatrice a proposito delle persecuzioni per la renitenza alla leva, invita a una definizione più precisa, per evitare un'applicazione indiscriminata anche a soggetti che non siano vittime di persecuzione.

Inoltre, chiede un chiarimento sulla interpretazione della lettera *c)* dell'articolo 1.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) segnala che il regime giuridico riguardante l'accoglienza dei richiedenti asilo rischia di produrre effetti paradossali. In particolare, si può constatare che lo straniero in attesa di ottenere il riconoscimento beneficia di un'assistenza primaria compatibile con i principi fondamentali del diritto umanitario, mentre la stessa persona, appena ottenuto lo *status* di rifugiato, viene di fatto privata di ogni sostegno materiale e morale, anche della più elementare assistenza alimentare. Al fine di rimuovere gli effetti più intollerabili di tale lacuna e considerando che essa è causata dalla scarsità di risorse a disposizione, ritiene opportuno favorire una accelerazione delle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Ciò potrebbe consentire significativi risparmi da destinare all'assistenza degli immigrati beneficiari del riconoscimento affinché possano essere accompagnati a un possibile inserimento nel tessuto sociale.

Chiede quindi che siano accolte le osservazioni della relatrice, in particolare condividendo anche quanto rilevato circa la condizione di coloro che subiscono atti persecutori a seguito del rifiuto di prestare servizio militare motivato da obiezione di coscienza qualificata.

La [PRESIDENTE](#) rileva che l'ipotesi della renitenza alla leva come causa di atto persecutorio è già prevista all'articolo 7, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 251 del 2007.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) propone di tenere conto delle indicazioni del Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello *status* di rifugiato, adottato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite.

Il sottosegretario MANZIONE si riserva di rispondere alle questioni poste dalla relatrice e dagli altri senatori. Sottolinea che il decreto tende a elevare la tutela riconosciuta ai rifugiati: la disposizione di cui alla lettera *c)* dell'articolo 1 propone solo un criterio per valutare le dichiarazioni rese dal minore non suffragate da prove.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro ([n.](#)

[61\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relattrice [DE.PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra lo schema di decreto legislativo.

La direttiva oggetto di attuazione impone agli Stati membri di esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel proprio territorio, nell'ambito di una procedura unica di domanda, e di rilasciare, in caso di esito positivo, un'unica autorizzazione. Persegue, inoltre, l'obiettivo di garantire ai lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro un insieme comune di diritti, analoghi a quelli dei lavoratori nazionali.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dal testo unico in materia di immigrazione, che prevede uno "sportello unico" per l'intero procedimento di assunzione di cittadini stranieri. Sotto il profilo del diritto alla parità di trattamento con i cittadini italiani, in materia di condizioni di lavoro, salute e sicurezza, formazione professionale, accesso ai pubblici servizi e diritti previdenziali, le norme vigenti sono in linea con quelle europee.

Il provvedimento modifica l'articolo 5, prevedendo di segnalare l'esercizio di attività di lavoro subordinato anche quando il permesso sia rilasciato a titolo diverso. In conformità alla direttiva, tale disposizione non si applica per i permessi rilasciati ai lavoratori autonomi, stagionali o "alla pari", ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai titolari di protezione internazionale o di protezione temporanea, ai soggiornanti di lungo periodo, nonché ai soggiornanti per motivi di studio per i quali l'ordinamento nazionale consente lo svolgimento di attività lavorative solo entro determinati limiti.

Inoltre, si estende a sessanta giorni il termine per il rilascio del permesso di soggiorno, in considerazione della prescrizione del formato elettronico e dei tempi di produzione materiale, di "personalizzazione" e di trasporto del documento. La relattrice giudica eccessivo tale nuovo termine. Nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno sono comunque fatti salvi per il lavoratore straniero il legittimo soggiorno e la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

Con la modifica dell'articolo 22 del testo unico, anche il termine per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro è esteso da quaranta a sessanta giorni, coerentemente a quanto indicato dalla direttiva europea, che stabilisce il termine di quattro mesi per la decisione sulla domanda, escluso il tempo necessario per il rilascio del nulla osta. Sempre all'articolo 22, si prevede l'avvio della trattazione delle sole domande che rientrano nelle quote prefissate. Le domande eccedenti saranno trattate nell'ambito delle quote che si renderanno disponibili successivamente.

Osserva, infine, che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario MANZIONE chiarisce che il prolungamento dei termini è motivato dal rilascio di un'unica autorizzazione.

La [PRESIDENTE](#) chiede che il Governo fornisca i dati sui tempi effettivi di rilascio del permesso di soggiorno.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) chiede che siano forniti anche i dati relativi al numero delle persone impiegate per il rilascio dei permessi di soggiorno, precisando quante unità siano assunte a tempo determinato.

Il sottosegretario MANZIONE assicura che fornirà al più presto i dati richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE concernente modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo.

La direttiva oggetto di attuazione interviene sulla disciplina del diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in un altro Stato membro. Il Trattato dell'Unione europea riconosce il diritto di votare (elettorato attivo) e di candidarsi (elettorato passivo) alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui il cittadino risiede. Con riferimento a fattispecie di esclusione dell'elettorato passivo sancite dall'ordinamento dello Stato membro di residenza o di origine, la direttiva del 1993 aveva previsto che l'interessato presentasse un attestato per certificare che il cittadino non avesse perduto il diritto di eleggibilità. Tale disposizione ha trovato scarsa applicazione per le difficoltà a individuare le autorità competenti a rilasciare l'attestato e a riceverlo nei termini congrui al procedimento elettorale. Ciò ha ostacolato l'esercizio dell'elettorato passivo.

La direttiva del 2013, pertanto, ha soppresso l'obbligo di presentare l'attestato, sostituendolo con una dichiarazione che confermi che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo. Il procedimento prevede che lo Stato di residenza notifichi allo Stato d'origine la dichiarazione presentata, per una verifica. In caso di mancato ricevimento delle informazioni nei termini, il candidato è comunque ammesso, salva la facoltà di cancellazione o di non proclamazione, ove le informazioni ostative giungano successivamente.

Ad avviso del relatore, il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali né emergono criticità in riferimento all'assetto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Esso appare conforme alla direttiva di riferimento e alla delega di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96.

Dichiarandosi disponibile ad accogliere i rilievi che dovessero emergere nel corso dibattito, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [MIGLIAVACCA](#) (*PD*) domanda se il Parlamento europeo si sia espresso sulle nuove modalità di esercizio del diritto di elettorato passivo e chiede di conoscere lo stato di attuazione della direttiva negli altri Paesi membri.

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che la direttiva 2013/1/UE è stata approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [951_1082](#)

**Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e
aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia**

NT1

[GIOVANNI MAURO](#), *relatore*

Art. 1.

1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom.) del 17/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2013
80ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Bocci e Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 settembre e rinviato nella seduta del 12 novembre.

La [PRESIDENTE](#) annuncia che l'elenco degli emendamenti improponibili sarà comunicato in una prossima seduta e, in mancanza di richieste di intervento, ritiene che possano essere date per illustrate tutte le proposte di modifica.

Assicura, comunque, che anche dopo le declaratorie di improponibilità, alcuni casi potranno essere reconsiderati in ragione di specifiche e persuasive motivazioni di semplificazione addotte dai proponenti.

La Commissione prende atto.

Il senatore [MARAN](#) (*SCMpI*) dichiara di voler aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Della Vedova.

La Commissione prende atto.

La [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Berger ha ritirato l'emendamento 11.9. Inoltre, avverte che i senatori Albertini e Di Biagio, a seguito della formazione del nuovo Gruppo parlamentare Per l'Italia, avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, hanno presentato alcune proposte di modifica. Pertanto, in allegato al resoconto odierno sarà pubblicato il fascicolo completo degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA ELETTORALE

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) ritiene necessario fare alcune precisazioni, in qualità di relatrice e di rappresentante in Commissione del Gruppo del Partito democratico, a proposito del trasferimento alla Camera dei deputati dell'esame dei disegni di legge in materia elettorale.

Dopo avere ringraziato la Presidente, i colleghi della Commissione e l'altro relatore, senatore Bruno, per il lavoro svolto negli ultimi mesi, respinge senz'altro le critiche - frutto di semplificazione e di mistificazione - rivolte all'operato del Senato e formulate sia dalla stampa sia in ambito politico. In Commissione tutti i gruppi parlamentari hanno collaborato lealmente per elaborare un testo che potesse raccogliere un consenso il più ampio possibile. La discussione si è svolta nella difficoltà intrinseca di individuare una mediazione adeguata e nelle incertezze, molte e ripetute, determinate dall'incombere di altre vicende, in primo luogo sul Senato: dalla questione inerente al senatore Berlusconi, al sommovimento politico seguito alla sua decadenza, alle stesse vicissitudini di partito che hanno condizionato l'orientamento e l'azione di più gruppi parlamentari, compreso il suo. Se non è stato possibile raggiungere un'intesa, ciò si deve all'incertezza tuttora esistente tra i partiti politici e al loro interno, compreso il suo stesso partito, sulle scelte fondamentali che dovrebbero guidare la riforma elettorale.

IN SEDE REFERENTE

(951) Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(1082) Raffaella BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Si procede all'esame dell'unico emendamento riferito al testo unificato dei disegni di legge nn. [951](#) e [1082](#).

Il relatore [Giovanni MAURO](#) (GAL) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1.

Il sottosegretario BOCCI si rimette alla valutazione della Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1 e rileva l'opportunità di rendere espliciti i principi e i criteri direttivi della delega conferita al Governo dal comma 2 dell'articolo 1.

Il relatore [Giovanni MAURO](#) (GAL), riservandosi di proporre eventuali proposte di modifica in tal senso, sottolinea tuttavia che ulteriori precisazioni sembrano superflue, considerato che la procedura per il distacco di un comune da una Regione e la sua aggregazione ad altra Regione è già prevista dettagliatamente.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(579) DI BIAGIO. - Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti

(687) GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

- e petizione n. 777 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Si procede all'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. [687](#), e pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente.

La [PRESIDENTE](#) invita la proponente, senatrice Bisinella, a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.4, in quanto ampliano in misura impropria l'ambito di applicazione del disegno di legge.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*) prende atto della richiesta della Presidente e della sua motivazione. Gli emendamenti potrebbero comunque essere inseriti in un altro provvedimento che modifica in forma più ampia le disposizioni in materia di cittadinanza. Risolve, quindi, di ritirare i suoi emendamenti.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*PI*) illustra l'emendamento 1.5, che propone di ampliare il riconoscimento del diritto alla cittadinanza sia ai cittadini italiani che lo abbiano perduto in applicazione di norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, sia ai discendenti in linea retta entro il quarto grado, che dimostrino di conoscere la lingua italiana.

La relatrice [DE MONTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2 e manifesta la sua perplessità sull'emendamento 1.5, in particolare perché estende il diritto ai discendenti fino al quarto grado e prevede l'obbligo di dimostrare la conoscenza della lingua italiana, che sembra in concreto di difficile adempimento.

Il sottosegretario MANZIONE, a nome del Governo, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, in quanto estendono eccessivamente la platea dei destinatari del provvedimento.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 1.5, sia perché non è indicata l'autorità che dovrebbe verificare e certificare la conoscenza della lingua italiana, sia perché il riconoscimento del diritto alla cittadinanza a una platea di beneficiari troppo ampia comporterebbe problemi di copertura finanziaria. Rileva infine che i requisiti richiesti con l'emendamento 1.5 dovrebbero essere inseriti anche nelle disposizioni già contenute nell'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*PI*) si dichiara disponibile a modificare la propria proposta emendativa nel senso di riconoscere il diritto alla cittadinanza ai discendenti entro il secondo grado, ma insiste sull'opportunità di prevedere tra i requisiti la conoscenza della lingua italiana.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La **PRESIDENTE** avverte che l'ordine del giorno è integrato, dalla seduta successiva, con l'esame in sede consultiva, per osservazioni alla Commissione igiene e sanità, dell'Atto del Governo n. 50 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), su cui riferirà alla Commissione la senatrice De Petris.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. **958**

G/958/1/1

TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, IUURLARO, ZIZZA, AMORUSO, LIUZZI, BRUNO

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 958 recante «Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo»;

premessi che:

le frodi nel settore agricolo e agroalimentare rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera costante;

come riportato spesso dal Corpo forestale dello Stato, che nella lotta alla contraffazione agroalimentare è sempre in prima linea, sono numerosissimi i casi di pirateria agroalimentare presenti nel territorio ed il fenomeno della contraffazione è, purtroppo, un fenomeno in ascesa che colpisce non solo i produttori ma anche i consumatori. In questi anni sono state tante le operazioni condotte dal Corpo forestale dello Stato contro tale fenomeno a tutela dei consumatori;

considerato che:

sono sempre di più le specialità alimentari nostrane sottoposte a forme di contraffazione; per citarne solo alcuni ricordiamo: il parmigiano reggiano e grana padano, il prosciutto di Parma e san Daniele, la mozzarella di bufala, l'extravergine di oliva;

è importante che l'etichetta di un prodotto non possa essere contraffatta al fine di garantire che il prodotto italiano possa essere riconosciuto in tutto il mondo senza possibilità di effettuare falsificazioni o imitazione dell'etichetta;

pertanto, si rende particolarmente urgente, l'emanazione da parte del Ministero dell'agricoltura del regolamento attuativo dell'articolo 59-*bis* del decreto 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede la definizione della modalità per l'etichettatura dei prodotti agroalimentari al fine di assicurare la tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale attraverso la predisposizione di sistemi di etichettatura atti ad ostacolare le pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità;

nello specifico è stata introdotta una norma allo scopo di arrivare ad un sistema di etichettatura che consenta di contrastare tutte le pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità (Dop, Igp, Stg, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole Ocm);

tale norma dispone inoltre che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali emanasse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 134 del 2012, un regolamento per consentire l'integrazione delle etichette con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto

poligrafico e zecca dello Stato, quale unico organo pubblico competente per la produzione di sistemi ufficiali ed istituzionali di sicurezza;

le finalità generali dell'articolo 59-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 nel testo vigente, sono indirizzati alla tutela del *Made in Italy*, soprattutto per contrastare il fenomeno delle contraffazioni alimentari e nascono dal lodevole intento di difendere produttori e consumatori da un uso scorretto delle denominazioni;

impegna il Governo:

ad emanare entro 30 giorni il regolamento previsto dall'articolo 59-*bis* del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, visto che il termine di sei mesi indicato dalla norma per l'emanazione dello stesso è già decorso;

a prevedere che i settori ed i relativi produttori interessati dagli obblighi recati dal decreto, siano individuati con progressività e secondo ordini maggiori di importanza e di valore economico, ad ogni modo non applicandolo inizialmente e fino a che il nuovo sistema non sia consolidato e verificato anche sotto l'aspetto dei suoi costi di applicazione, al settore vitivinicolo ed a quello in cui sia preponderante l'aspetto della produzione manuale o artigianale e del consumo fresco;

a valutare la possibilità di prevedere, anche a causa della crisi economica congiunturale in atto, l'introduzione di incentivi economici per sostenere le imprese nel perseguimento gli adempimenti richiesti dall'articolo 59-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012.

G/958/2/1

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#)

Il Senato,

premesso che:

tutti i titolari di partita Iva sono stati obbligati ad essere titolari di un indirizzo d'imposta certificata (Pec);

considerato che il Ministero dello sviluppo economico si occupa, tra l'altro, di raccogliere gli indirizzi Pec che sono stati comunicati al registro imprese ed ordini professionali;

visto che la maggior parte delle comunicazioni spedite dalla pubblica amministrazione avvengono utilizzando la posta ordinaria oppure tramite raccomandate,

impegna il Governo:

a prevedere che tutte le comunicazioni che vengono inviate da uffici della pubblica amministrazione tramite posta ordinaria o raccomandata, vengano trasmesse agli indirizzi Pec dei contribuenti titolari di partita Iva, come già succede per alcune comunicazioni effettuate dalle Camere di commercio e dall'Inail. In questo modo si ridurrebbero i costi di spedizione e si migliorerebbe la tracciabilità delle comunicazioni inviate.

G/958/3/1

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#)

Il Senato,

premesso che:

per essere iscritti nell'elenco degli Enti ai quali i contribuenti possono decidere di assegnare il 5 per mille dell'Irpef è prevista la seguente procedura: iscrizione telematica tramite Entratel o Fisconline, e l'invio con raccomandata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nel caso di omissione o invio tardivo anche di uno solo degli adempimenti di cui sopra si viene esclusi dall'elenco dei beneficiari del 5 per mille. Il controllo viene effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate che verificano anche l'iscrizione nel registro Onlus ed enti del volontariato;

nel disegno di legge di stabilità 2014, l'articolo 7 comma 5 estende all'esercizio finanziario 2014 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies* del decreto-legge n. 40 del 2010. Si prevede nuovamente, quindi, la possibilità di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in base alle scelte del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;

considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006 di attuazione dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria) prevedeva per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle università, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, e stabilisce che «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate;

l'iscrizione si effettua in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it;

l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recita: «Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2»;

i due adempimenti per l'iscrizione degli enti, previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, vengono confermati con scadenze aggiornate ogni anno da decreti *ad hoc* del Presidente del Consiglio con l'introduzione della possibilità dell'invio tramite Pec;

la circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 ha come oggetto: «Articolo 1, comma 337, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ? Chiarimenti». Al punto 10 si stabilisce la modalità di esclusione dei soggetti non in possesso dei requisiti dagli elenchi dei beneficiari. «Al riguardo si rammenta che, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, occorre adottare la procedura dettata dall'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 7 agosto 1990; pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, occorre comunicare tempestivamente all'ente istante i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda. In tal modo l'interessato potrà produrre ? entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione ? eventuali osservazioni e documentazione. Si precisa, altresì, che l'atto con cui si procede all'esclusione dall'elenco deve contenere, tra le motivazioni, anche le ragioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente pervenute. Sia la comunicazione relativa ai motivi ostativi sia il successivo provvedimento definitivo vanno notificati, a mezzo raccomandata a.r., al legale rappresentante dell'Ente;

quindi, oltre al doppio onere imposto agli Enti interessati, anche il controllo e l'esclusione comportano impiego di risorse pubbliche, che potrebbero, invece, essere utilizzate per un controllo più approfondito nel merito piuttosto che nella forma,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, già dal prossimo anno, di modificare la disciplina relativa al doppio invio: quello telematico e cartaceo ? considerata anche la necessità procedere a sburocratizzazioni ? e confermare l'obbligatorietà della sola iscrizione telematica, eliminando, quindi, l'obbligo della trasmissione del modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà cartaceo.

emendamenti

Art. 1

1.1

[BOCCHINO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BIGNAMI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Entro due anni» con le seguenti: «Entro dodici mesi».

1.2

[MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.3

[CAMPANELLA](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [CRIMI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 3 per le relative materie, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono comunque adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni già oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento formale delle disposizioni, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;

e) consolidamento formale della disciplina, nella misura necessaria ad assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle procedure, la semplificazione dell'accesso del pubblico alle informazioni, anche mediante utilizzazione delle tecnologie dell'informazione;

f) consolidamento formale della disciplina, nella misura necessaria ad assicurare effettività ed efficacia al sistema sanzionatorio vigente e del sistema di controllo pubblico;

g) protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che si pronunciano rispettivamente nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi. I predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

1.4

[BONERISCO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.5

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CATALFO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «schemi dei decreti» aggiungere le seguenti:*

«accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione»;

b) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati»;

c) *dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* «Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

1.6

[MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Entro due anni» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi».

1.0.1

[DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale)

1. Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, nonché da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228».

1.0.2

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [CANTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione in materia di autenticazione delle sottoscrizioni)

1. L'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione territoriale, anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio».

Art. 2

2.1

[TOCCI](#), [PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [ZAVOLI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «I decreti legislativi» *fino alle seguenti:* «università e ricerca» *con le seguenti:* «I decreti legislativi di cui all'articolo 1, contenenti disposizioni, anche modificative, della disciplina vigente ai soli fini del riordino, ? dell'armonizzazione e del coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di università e ricerca per garantire loro coerenza giuridica, logica e sistematica».

2.3

[PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «istruzione».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compresi gli

organi collegiali della scuola».

2.4

[PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.5

[PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché per assicurare» sino alla fine della lettera.

2.6

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compresi gli organi collegiali della scuola e dei procedimenti».

2.7

[PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compresi gli organi collegiali della scuola».

2.8

[RUTA](#)

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) innalzamento dell'obbligo scolastico da dieci a dodici anni e introduzione delle discipline giuridiche ed economiche nel biennio delle scuole secondarie superiori a partire dall'anno scolastico 2014/2015.»

2.9

[SANTANGELO](#), [BOCCHINO](#), [FUCKSIA](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) adeguamento dello stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca alla Carta Europea dei Ricercatori contenuta nella raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005.»

2.10

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) semplificazione e riordino in materia di reclutamento del personale docente della Scuola».

2.11

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) adozione di misure adeguate a:

1) valorizzare in ogni modo le potenzialità della cultura umanistica nel suo complesso e ad ampio spettro quale elemento fondante dei valori e dei principi dello Stato, provvedendo ad ampliare, entro il piano dell'offerta formativa, le competenze storiche, geografiche, linguistico-letterarie, artistiche, ma anche giuridiche ed economiche quale parte integrante ed essenziale per comprendere la realtà politica e sociale;

2) promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana al fine di prevenire la dispersione scolastica e istituire percorsi specificamente mirati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;

3) trasformare la disciplina "religione" in "storia delle religioni", al fine di favorire e promuovere i processi di integrazione degli studenti provenienti dall'estero appartenenti a tradizioni e culture differenti da quella italiana».

2.12

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) adozione di misure adeguate a valorizzare in ogni modo le potenzialità della cultura

umanistica nel suo complesso e ad ampio spettro quale elemento fondante dei valori e dei principî dello Stato, provvedendo ad ampliare, entro il piano dell'offerta formativa, le competenze storiche, geografiche, linguistico-letterarie, artistiche, ma anche giuridiche ed economiche quale parte integrante ed essenziale per comprendere la realtà politica e sociale».

2.13

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di misure adeguate a promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana al fine di prevenire la dispersione scolastica e istituire percorsi specificamente mirati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2».

2.14

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di misure adeguate a trasformare la disciplina "religione" in "storia delle religioni", al fine di favorire e promuovere i processi di integrazione degli studenti provenienti dall'estero appartenenti a tradizioni e culture differenti da quella italiana».

2.15

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [MORRA](#), [CATALFO](#), [CRIMI](#),
[SANTANGELO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di disposizioni volte all'individuazione e al rafforzamento della responsabilità civile e penale, per tutti i soggetti istituzionalmente delegati a valutare la fruibilità e a certificare l'agibilità e la sicurezza degli edifici scolastici, in funzione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, della sua ubicazione, delle sue parti eventualmente deteriorate e della necessità di lavori di ristrutturazione, bonifica o messa in sicurezza, a fronte dell'oggettiva possibilità del verificarsi di eventi calamitosi».

2.16

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CATALFO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) riordino della disciplina concernente la certificazione di agibilità degli edifici scolastici con particolare riferimento ai seguenti punti:

- 1) il certificato di agibilità degli edifici scolastici deve essere aggiornato con cadenza triennale;
- 2) l'aggiornamento di cui al punto 1) è obbligatorio in ogni caso qualora si verificano eventi calamitosi e/o di mutamento sul territorio su cui la struttura è allocata;
- 3) il certificato di cui al punto 1) e 2) deve essere reperibile e consultabile *on-line*».

2.17

[SANTANGELO](#), [BOCCHINO](#), [CATALFO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adeguamento dello stato giuridico dei ricercatori universitari e degli Enti pubblici di ricerca alla Carta europea dei ricercatori contenuta nella raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005».

2.18

[BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di misure adeguate a ripristinare la composizione massima di dodici alunni nelle pluriclassi della scuola elementare, così come previsto nell'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, al fine di individuare soluzioni adeguate a ciascuna realtà scolastica e offrire un ambiente favorevole alla crescita e al processo di formazione evolutivo degli

studenti».

2.19

[BIGNAMI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere misure volte a favorire l'adozione gratuita nelle scuole primarie di libri di testo nella versione digitale o mista, adeguati alle esigenze degli alunni diversamente abili, in particolare per le categorie DSA (disturbi specifici di apprendimento) e BES (bisogni educativi speciali)».

2.20

[PUGLIA](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [MONTEVECCHI](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di misure volte a prevenire l'insorgenza di disturbi funzionali e, nei casi più gravi, di alterazioni anatomiche strutturate, talvolta evolutive, a carico della colonna vertebrale dei bambini e degli adolescenti, con riferimento al peso, al trasporto e all'uso dei libri di testo nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado».

2.21

[BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa consultazione obbligatoria di appositi tavoli tecnici di confronto, istituiti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia rispettivamente di istruzione primaria e secondaria e di università e ricerca, ai quali partecipano i rappresentanti di tutte le istanze interessate ai settori oggetto del presente articolo».

2.0.1

[PUGLIA](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [MONTEVECCHI](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Delega al Governo in materia di corsi di primo soccorso
nelle scuole primarie, secondarie di primo grado)*

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di garantire una preparazione adeguata nell'affrontare situazioni di emergenza tramite l'apprendimento delle tecniche elementari di primo soccorso, il Governo è delegato a organizzare, coordinare e promuovere ? nell'ambito dell'attività didattica degli istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado, e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica ? corsi di primo soccorso rivolti alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado.

2. I corsi di primo soccorso di cui al comma 1, sono suddivisi per argomenti, con parti teoriche, eventualmente integrate da parti pratiche, e sono effettuati con l'ausilio di materiale didattico su supporto informatico (DVD), allo scopo di fornire agli studenti un'istruzione omogenea. Le attività didattiche di primo soccorso possono essere proposte attraverso giochi, proiezione di diapositive e simulazioni di emergenze con approccio alle tecniche rianimatorie.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, gli istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado devono dotarsi di un laboratorio multimediale attrezzato con manichini, in numero non inferiore a uno ogni due allievi partecipanti alla seduta di addestramento, e attrezzato, altresì, per la proiezione di filmati di assistenza alle manovre rianimatorie allo scopo di guidare gli alunni.

4. La consulenza tecnica per la parte sanitaria, la formazione e la supervisione degli insegnanti che assistono gli alunni nei corsi di cui al comma 1, sono affidate a personale del servizio di emergenza territoriale 118, in possesso di *curriculum* idoneo all'insegnamento dell'emergenza medica. A tal fine, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con i servizi di emergenza territoriale 118.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero

della salute, una commissione tecnica, con lo scopo di garantire l'omogeneità, su tutto il territorio nazionale, del materiale didattico utilizzato per i corsi di cui al comma 1, cui partecipano i rappresentanti di tutte le istanze interessate ai settori oggetto della presente delega.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'attuazione della presente legge, che in ogni caso sono contenuti nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla presente legge, si provvede, per l'anno 2014, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.0.2

GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.

2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare regolamenti alla università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza».

2.0.3

GIOVANNI MAURO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato».

2.0.4

PELINO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

2. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 564 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014-2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

3. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 564 serie speciale del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

4. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al

concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 564 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014-2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 2, 3 e 4, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

6. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 e di euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede: a) quanto, a euro 300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria"; b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Dalle somme di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità, o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle

risorse occorrenti».

Art. 3

3.1

[ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2», inserire le seguenti: «di quelli di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308».

3.4

[CALEO](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principi e criteri direttivi di cui» inserire le seguenti: «l'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, di quelli di cui».

3.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.6

[ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.7

[CALEO](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «da esso vigilati», inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

3.8

[CALEO](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso la puntuale modifica della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel rispetto dell'attività legislativa e di indirizzo posta in essere dalle competenti commissioni parlamentari;».

3.9

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 7), dopo la parola: «desertificazione» aggiungere le seguenti: «nello specifico intendendo per suolo: lo strato superficiale della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Esso, grazie alla propria fertilità fisica, chimica e biologica, produce insostituibili funzioni e servizi ecosistemici nella produzione di alimenti e di altre biomasse, nell'immagazzinare e trasformare minerali, materia organica, acqua, energia e sostanze chimiche, nel filtrare le acque e gli inquinanti. Il suolo rappresenta la piattaforma dell'attività umana, oltre a costituire l'habitat di gran parte degli organismi della biosfera; esso è fonte di materie prime ed è testimone degli ambienti del passato; esso inoltre è componente essenziale della Zona Critica della Terra, cioè dello strato che si estende dal limite più esterno della vegetazione fino alla zona in cui circolano le acque sotterranee. Il suolo è una risorsa soggetta a processi di formazione estremamente lenti e pertanto è da considerarsi una risorsa non rinnovabile».

3.10

[FUCKSIA](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

3.11

[DLBIAGIO](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

3.12

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: «depenalizzazione degli illeciti» fino a: «vigente sanzione dell'ammenda».

3.13

[DE PETRIS](#)

Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole da: «depenalizzazione degli illeciti ambientali» fino alle parole: «quali illeciti di natura penale».

3.14

[FEDELI](#), [SOLLO](#), [PUPPATO](#), [MANASSERO](#)

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: «depenalizzazione degli illeciti» fino alle seguenti: «illeciti di natura penale».

3.15

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [MORRA](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «ai soli fini statistici e di monitoraggio» con le seguenti: «al fine di compilare un albo dei soggetti condannati per reati ambientali da rendere pubblico anche ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di cui alla lettera i)».

3.16

[CALEO](#), [VACCARI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «procedura di cui all'articolo 1, comma 3», con le seguenti: «procedura di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308»,.

3.17

[ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «con la procedura di cui articolo 1, comma 3,» con le seguenti: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308»,.

3.18

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 4, dopo le parole: «previa consultazione pubblica» inserire le seguenti: «che coinvolga almeno le associazioni di tutela ambientale maggiormente rappresentative a livello nazionale».

3.19

[DE PETRIS](#)

Al comma 4, dopo le parole: «previa consultazione pubblica», inserire le seguenti: «in particolare delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative».

3.20

[CALEO](#), [VACCARI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «previa consultazione pubblica» inserire le seguenti: «le cui modalità di svolgimento sono definite tramite apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

3.21

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 60 giorni dal termine delle consultazioni, il MATTM rende pubbliche sul proprio sito le valutazioni sulle osservazioni eventualmente ricevute nel corso della consultazione pubblica e, se del caso, le modalità del loro recepimento».

3.22

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere

parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

3.0.1

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, sopprimere le seguenti parole: «quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide».

3.0.2

[DLMAGGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 14 (Iniziativa per la promozione economica e sociale) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo l'Ente parco può affidare la gestione di beni e servizi in favore di imprese sociali e cooperative sociali, purché i relativi progetti siano finalizzati a realizzare, nel rispetto del decreto legislativo n. 155 del 2006 e della legge n. 381 del 1991 e s.m.i., inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, con priorità per quelli di età compresa fra i 18 ed i 35 anni. Per le finalità di cui al presente comma trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 e s.m.i".

2. Al comma 1 articolo 19 (Gestione delle aree protette marine) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché alle imprese sociali, alle cooperative sociali e alle Onlus per finalità di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2006 e della legge n. 381 del 1991 e s.m.i., con priorità per quelli di età compresa fra i 18 e 35 anni.

3. All'articolo 25 (Strumenti di attuazione) aggiungere i seguenti commi:

"6. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge gli Enti gestori delle aree naturali protette possono affidare parte dei servizi alle cooperative sociali per finalità di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381 del 1991 e s.m.i., con priorità per quelli di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

7. Per le finalità del presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 e s.m.i".».

Art. 4

4.1

[MARAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.5

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.2

[PAGLIARI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.3

[BISINELLA, CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.4

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 39,» inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza Unificata».
Art. 5

5.1

[DE PETRIS](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [CONTE](#), [COLLINA](#), [DE MONTE](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 137 del 2002, con riferimento ai seguenti specifici ambiti tematici:

- a) definizione più specifica degli strumenti di tutela applicabili nelle aree e per gli immobili compresi nella lista del Patrimonio dell'umanità della Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972;
- b) coordinamento delle disposizioni del Codice con la giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori;
- c) coordinamento e corretta sistematizzazione delle modifiche normative apportate al Codice successivamente all'approvazione dei decreti legislativi correttivi nn. 62 e 63 del 2008, anche mediante l'abrogazione delle norme incompatibili con il complessivo sistema di tutela;
- d) coordinamento degli istituti e degli strumenti giuridici di tutela con quelli generali di semplificazione amministrativa, in modo da assicurare che la semplificazione non determini in nessun caso una diminuzione dei livelli di tutela e sia sempre assicurata una valutazione preventiva della compatibilità degli interventi con la tutela del patrimonio culturale».

5.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137",», inserire le seguenti: «, previa consultazione obbligatoria di appositi tavoli tecnici di confronto, istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a cui partecipano i rappresentanti di tutte le istanze interessate ai settori oggetto della presente delega, concernenti beni d'interesse artistico, storico, archivistico, librario, archeologico o etnoantropologico».

5.4

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione del criterio relativo al coinvolgimento delle fondazioni bancarie tra gli organismi di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 10 della legge 137/2002».

5.5

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni

opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.6

[TOMASELLI](#), [FILIPPI](#), [ASTORRE](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [COLLINA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [MARGIOTTA](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.7

[GIBINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.8

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.9

[MARAN](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.14

[ALBERTINI](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.10

[ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o

parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.11

DLBIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministero dei beni culturali e del turismo in accordo con le regioni e gli enti locali provvede a censire attraverso una specifica mappatura, i parchi archeologici nazionali che sono a rischio degrado architettonico ed ambientale e che necessitano di interventi urgenti di bonifica, di riqualificazione ambientale e valorizzazione turistica, e delinea un piano di interventi di natura straordinaria da attuare entro la fine del 2014».

5.12

BONERISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, il comma 1-bis è soppresso».

5.13

BONERISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, al comma 1-bis, in fondo, aggiungere il seguente periodo: "In ogni caso devono essere considerate le posizioni degli esercenti legittimamente autorizzati. I provvedimenti delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e delle sovrintendenze, finalizzati alla tutela del patrimonio culturale, sono adottati d'intesa con gli enti locali e le organizzazioni sindacali di categoria"».

5.0.1

PIGNEDOLI, BERTUZZI, ELENA FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo finalizzato al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agro alimentare, di accrescere le sinergie con altri Ministeri ed enti da essi controllati, ed eliminare le sovrapposizioni negli interventi attraverso la fusione, incorporazione o unificazione strutturale di enti o loro rami di attività appartenenti allo stesso settore.

2. Il Governo opera la riorganizzazione di cui al comma 1 in sintonia con gli obiettivi indicati dall'agenda digitale italiana, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e provvede alla modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese agricole e allo snellimento degli adempimenti a carico delle medesime imprese attraverso la attivazione della Carta dell'impresa agricola. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rilascio della Carta dell'impresa agricola, i dati informativi ed identificativi del titolare contenuti nella stessa, le modalità di funzionamento ed utilizzo nonché i servizi digitali operabili.

3. Nella predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare i

seguenti principi e criteri diretti vi:

a) revisione e contenimento della spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) riduzione a non più di quattro, attraverso soppressione, fusione o incorporazione degli enti esistenti e loro rami di attività, del numero degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui:

1) un ente cui siano attribuite funzioni di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agro alimentare, e che eserciti l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di *spin-off* universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;

2) un ente cui siano attribuite le funzioni di trattamento delle informazioni e l'analisi dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;

3) un ente per la gestione efficace dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, attraverso la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e delle analoghe agenzie regionali, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e regioni a mezzo della Carta dell'impresa agricola di cui al comma 2, nonché attraverso lo scorporo delle funzioni di controllo attribuite all'Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura (AGECONTROL), che garantisce effettive caratteristiche di terzi età ed operi in collegamento con gli organi di controllo e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;

4) un ente responsabile delle attività economiche e dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole, con limitata gestione diretta dei servizi economico-finanziari attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, in particolare al fine di favorire i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, e, attraverso un processo di concentrazione delle risorse, lo sviluppo e il sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare;

c) integrazione delle attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese agricole e di assistenza all'estero attraverso la specializzazione di un ramo dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed il coordinamento con agenzie, enti e strumenti di promozione di livello regionale;

d) potenziamento delle misure per la valorizzazione e il sostegno alle imprese operanti nel settore agro alimentare;

e) definizione della struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente, con particolare riguardo ai presidenti degli enti medesimi;

f) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la valorizzazione delle professionalità esistenti;

g) utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati per politiche per la mobilità, la ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori dei suddetti enti, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali;

h) razionalizzazione del sistema dei controlli da operare sulle imprese agricole e agroalimentari.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato tecnico per l'elaborazione del Piano di riordino del sistema degli enti vigilati. Il Comitato è composto da sei esperti di rilevanza nazionale nella ricerca concernente i settori agricolo, ittico ed agro alimentare, nonché nelle materie giuridiche, gestionale, economiche e dell'analisi statistica. Attraverso il Piano di riordino, che deve contenere le linee guida sulla base delle quali procedere alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Comitato evidenzia le aree di attività di ciascun ente esistente, le sovrapposizioni operative e organizzative e le eventuali duplicazioni delle funzioni e delle attività, anche con riferimento alle strutture di livello regionale che svolgono compiti analoghi; imposta il progetto esecutivo su cui procedere alla riforma del sistema degli enti; valuta e definisce i necessari scorpori ed accorpamenti di rami di attività degli enti vigilati; definisce modalità e tappe della transizione al nuovo sistema di enti vigilati, nonché i rispettivi ruoli dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Il Comitato, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, monitora il rispetto delle linee guida elaborate nel Piano di riordino e segue, per i primi tre anni, l'andamento qualitativo e quantitativo derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

5. Lo schema di decreto, previa intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, anche sulla base del monitoraggio operato dal Comitato tecnico di cui al comma 4».

5.0.2

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura)

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche-agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con gli altri Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi della legislazione vigente, con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme in materia.

2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per la semplificazione, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora

non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlu' l'entari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali».

Art. 6

6.1

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, capoverso «5», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014».

6.2

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, capoverso «5», primo periodo, sostituire le parole: «dei Ministri competenti» con le seguenti: «sentiti i Ministeri interessati e le associazioni imprenditoriali.».

6.3

[SOLLO](#), [BRUNI](#), [DE MONTE](#), [D'ONGHIA](#), [FUCKSIA](#), [CAMPANELLA](#), [SAGGESE](#), [CUCCA](#), [CENTINAIO](#), [PAGLIARI](#), [ANGIONI](#)

Al comma 1, capoverso «5», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti di delegificazione di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 sono sottoposti al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta».

6.4

[BARANI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 83-bis, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole "che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto"».

6.0.1

[FISSORE](#), [ZANDA](#), [MARTINI](#), [LEPRI](#), [MATURANI](#), [TONINI](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [ASTORRE](#), [BIANCO](#), [BORIOLI](#), [CALEO](#), [CANTINI](#), [CAPACCHIONE](#), [CARDINALI](#), [CIRINNÀ](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [DE BIASI](#), [DEL BARBA](#), [DE MONTE](#), [STEEANO ESPOSITO](#), [FABBRI](#), [FAVERO](#), [FEDELI](#), [ELENA FERRARA](#), [FILIPPIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [RITA GHEDINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLO](#), [LAI](#), [LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [MANASSERO](#), [MARGIOTTA](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [MATTESINI](#), [MICHELONI](#), [MIGLIAVACCA](#), [MIRABELLI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRÙ](#), [PADUA](#), [PARENTE](#), [PEGORER](#), [PIZZETTI](#), [RANUCCI](#), [RICCHIUTI](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [RUSSO](#), [SAGGESE](#), [SANGALLI](#), [SCALIA](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [SONEGO](#), [SPILABOTTE](#), [TOCCI](#), [TOMASELLI](#), [TURANO](#), [VACCARI](#), [VATTUONE](#), [ZANONI](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [ARACRI](#), [BENCINI](#), [BERGER](#), [BISINELLA](#), [BOCCA](#)

, [BRUNI](#), [BUEMI](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CARIDI](#), [CENTINAIO](#), [CERVELLINI](#), [CONSIGLIO](#), [CONTE](#), [CONTI](#), [COTTI](#), [DALLA ZUANNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [D'ANNA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [DE PIETRO](#), [DELLA VEDOVA](#), [DI BIAGIO](#), [D'ONGHIA](#), [FLORIS](#), [FRAVEZZI](#), [GAMBARO](#), [GASPARRI](#), [GIANNINI](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [LANZILLOTTA](#), [LEZZI](#), [LIUZZI](#), [MARAN](#), [LUIGIMARINO](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [NACCARATO](#), [NENCINI](#), [NUGNES](#), [OLIVERO](#), [ORELLANA](#), [PALMA](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PERRONE](#), [PETRAGLIA](#), [PICCOLI](#), [RAZZI](#), [ROMANO](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [SACCONI](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [SUSTA](#), [TARQUINIO](#), [TAVERNA](#), [TORRISI](#), [URAS](#), [VOLPI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è soppresso.

2. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, viene meno per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.0.2

[ZIZZA](#), [AMORUSO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazione degli oneri e certezza dell'identità in merito alla risoluzione consensuale del rapporto e alla richiesta di dimissioni volontarie)

1. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 16 è sostituito dal seguente: "Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: 4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere effettuate su moduli resi disponibili presso i rivenditori autorizzati alla rivendita dei documenti aventi valenza fiscale di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Tali moduli, numerati progressivamente con le stesse modalità dei documenti aventi valenza fiscale, dovranno riportare i dati del distributore autorizzato ed i dati dello scontrino e/o documento fiscale di acquisto. Il modulo non dovrà avere data di acquisto anteriore a 15 giorni rispetto alla data delle dimissioni. Il modulo sarà redatto in triplice copia (copia datore di lavoro, copia lavoratore e copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio). La copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio potrà essere consegnata a mano o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento a cura del lavoratore che dovrà conservare copia del modulo di avvenuta ricezione insieme alla prova attestante la ricezione da parte del datore di lavoro (firma in calce alla copia del lavoratore o copia della ricevuta postale di avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro). Le dimissioni si ritengono presentate alla data attestata sulla ricevuta dell'avvenuta consegna a mano, o sull'avviso di ricevimento in caso di invio per raccomandata, al datore di lavoro. L'acquisizione dei dati identificativi dell'acquirente da parte del rivenditore autorizzato avvengono secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, per i rivenditori di documenti aventi valenza fiscale. La trasmissione di tali dati da parte del rivenditore autorizzato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avviene secondo quanto disposto dallo stesso decreto o su richiesta da parte dello stesso Ministero";

b) i commi 17-23 sono sostituiti dal seguente: "17. La risoluzione consensuale del rapporto o la

richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice e dal lavoratore, pena la sua nullità, è presentata tramite le stesse modalità di cui al comma 16".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.0.3

[BISINELLA, CALDEROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati", e sono premessi i seguenti commi:

"2. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: "44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni. 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.";

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei responsabili dell'omissione.";

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.".

3. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246."».

6.0.4

[GIOVANNI MAURO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

? all'articolo 4, comma 1, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente punto:

"3) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.";

? all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole "10 per cento" sono sostituite con le parole "15 per cento";

? all'articolo 5, comma 1, lettera c) le parole "5 per cento" sono sostituite con le parole "10 per cento";

? all'articolo 5, comma 3, lettera b) le parole "un contratto servizio energia ?Plus' ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di

qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche" sono soppresse;

? all'articolo 6, comma 2, la lettera *a*) è soppressa;

? all'articolo 6, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita."».

6.0.5

[GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 16 del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 e dall'articolo 12, comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *q*) e *s*) del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale."».

6.0.6.

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni per le imprese)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle attività di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228"».

Art. 7

7.1

[ASTORRE](#), [TOMASELLI](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «e sentite le organizzazioni dei settori economici interessati».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni precedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni».

7.2

[SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIOFFI](#), [CATALFO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di semplificazione».

7.3

[SOLLO](#), [BRUNI](#), [DE MONTE](#), [D'ONGHIA](#), [FUCKSIA](#), [CAMPANELLA](#), [SAGGESE](#), [CUCCA](#), [CENTINAIO](#), [PAGLIARI](#), [ANGIONI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda entro 45 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri».

7.4

[PICCOLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «a carico dei comuni verso altre pubbliche amministrazioni, autorità ed istituzioni di controllo» con le seguenti: «tra le pubbliche amministrazioni, autorità ed istituzioni di controllo, ivi comprese le Sezioni di Controllo della Corte dei Conti».

7.5

[DE PETRIS](#)

Al comma 4, dopo le parole: «comunicazioni a carico» inserire le seguenti: «delle Regioni e».

7.6

[PICCOLI](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di invio di dati e informazioni da e per gli enti locali da parte di soggetti terzi».

7.7

[DE PETRIS](#)

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «enti locali» con: «amministrazioni regionali e locali».

7.8

[PICCOLI](#)

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) razionalizzazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, degli obblighi di invio dei dati e informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, innanzitutto preventivamente comparando i costi derivanti dall'assolvimento dell'obbligo di invio da parte degli uffici e delle amministrazioni con i benefici generali provenienti dallo stesso adempimento in favore del buono svolgimento dell'attività amministrativa e inoltre prevedendo la comunicazione ad un unico soggetto, nonché garantendo l'accessibilità delle informazioni agli altri soggetti interessati».

7.9

[DE PETRIS](#)

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «amministrazioni regionali e locali».

7.10

[PICCOLI](#)

Al comma 4, alla lettera c), sostituire, in fine, le parole: «dei comuni» con le seguenti: «delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali».

7.11

[DE PETRIS](#)

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e delle Regioni».

7.12

[PICCOLI](#)

A comma 4, alla lettera d), dopo le parole: «dati ed informazioni», inserire le seguenti: «favorendo in particolare forme di cooperazione applicativa e di accesso diretto certificato agli archivi di dati».

7.13

[PICCOLI](#)

Al comma 4, alla lettera e), dopo le parole: «entro i quali le rilevazioni» inserire le seguenti: «o le procedure di interscambio».

7.14

[PICCOLI](#)

Al comma 4, alla lettera f), dopo le parole: «al fine di evitare duplicazioni», aggiungere le seguenti: «nella raccolta dei medesimi dati».

7.15

DE PETRIS

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «alle Regioni, al Centro interregionale Studi e documentazione (Cinsedo),».

7.16

PICCOLI

Al comma 4, alla lettera g), dopo le parole: «resi disponibili agli enti locali» inserire le seguenti: «in forma singola o associata ai sensi del Capo V del Titolo II del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267».

7.17

PICCOLI

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) le procedure di interscambio dei dati e di cooperazione applicativa devono essere previste in modo da garantirne agli utenti la più semplice ed efficace fruizione, senza determinare nuovi oneri a carico dei vari soggetti interessati».

7.18

PICCOLI

Al comma 5 dopo le parole: «le province autonome e gli enti locali» inserire le seguenti: «, in forma singola o associata ai sensi del Capo V, del Titolo II, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267,».

7.19

PICCOLI

Al comma 9, sostituire le parole: «le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte degli amministratori procedenti» con le seguenti: «le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica, anche in modalità di interscambio e cooperazione applicativa, alle banche dati stesse da parte degli amministratori e dei pubblici ufficiali procedenti»

7.20

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione.».

7.21

PICCOLI

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «accessibili mediante mezzi elettronici» inserire le seguenti: «e sistemi di interscambio e cooperazione applicativa».

7.22

ALBERTI CASELLATI, AUGELLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche digitali e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di infrastrutture fisiche, logistiche e piattaforme tecnologiche integrate per l'erogazione dei servizi, su scala nazionale, delegati della pubblica amministrazione che necessitano della identificazione personale degli aventi diritto. L'interessato oltre al servizio standard potrà chiedere servizi aggiunti vi nonché l'effettuazione dei servizi anche digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio per i quali corrisponderà direttamente al concessionario il relativo onere, reso preventivamente noto attraverso apposita informativa all'utenza. L'interessato provvederà al pagamento dei servizi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e successive modificazioni. All'attuazione delle predette disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione e dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, che possono essere oggetto delle succitate convenzioni, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma precedente devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni».

7.23

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche digitali e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di infrastrutture fisiche, logistiche e piattaforme tecnologiche integrate per l'erogazione dei servizi, su scala nazionale, delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto. L'interessato oltre al servizio standard potrà chiedere servizi aggiuntivi nonché l'effettuazione dei servizi anche digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio per i quali corrisponderà direttamente al concessionario il relativo onere, reso preventivamente noto attraverso apposita informativa all'utenza. L'interessato provvederà al pagamento dei servizi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione e dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, che possono essere oggetto delle succitate convenzioni, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

7.0.1

GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Senza ulteriori oneri per lo Stato è istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».

7.0.2

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Semplificazione dell'accesso ai servizi on-line
della Pubblica Amministrazione)*

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente comma:

"9. Gli *account* ed i servizi *on-line* della Pubblica Amministrazione che richiedono un accesso tramite credenziali di tipo alfanumerico, prevedono l'accesso da parte del cittadino in relazione al proprio *account* anche tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato".

2. Per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre l'accesso alternativo tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato, le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

7.0.3

CANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione territoriale, anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio».

7.0.4

SOLLO, BRUNI, DE MONTE, D'ONGHIA, FUCKSIA, CAMPANELLA, SAGGESE, CUCCA, CENTINAIO, PAGLIARI, ANGIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di funzioni della
Commissione parlamentare per la semplificazione)*

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.";

b) dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

"21-bis. Alla Commissione sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza in materia di semplificazione normativa e amministrativa. In particolare, la Commissione effettua un monitoraggio

della normativa vigente, formulando le proposte ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato in materia di semplificazione normativa ed amministrativa. A tal fine, il Governo presenta alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che indica in forma sintetica:

- a) l'implementazione degli interventi di semplificazione, con specifico riguardo all'attuazione data all'Agenda per la semplificazione ed ai procedimenti di delega aperti;
- b) i risultati conseguiti nell'anno solare precedente, specificando gli oneri regolatori oggetto di misurazione, quelli semplificati e quelli eliminati, nonché i nuovi oneri eventualmente introdotti;
- c) gli obiettivi perseguiti, con la specificazione dei tempi necessari per il loro conseguimento.

21-ter. I progetti di legge contenenti misure di semplificazione sono sottoposti al parere della Commissione con le modalità, le procedure ed i termini determinati dai regolamenti parlamentari"».

7.0.5

[SOLLO](#), [BRUNI](#), [DE MONTE](#), [D'ONGHIA](#), [FUCKSIA](#), [CAMPANELLA](#), [SAGGESE](#), [CUCCA](#), [CENTINAIO](#), [PAGLIARI](#), [ANGIONI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.7-bis.

*(Modifica dell'articolo 11-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in materia di testi unici compilativi)*

1. All'articolo 17-bis, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascun testo unico, sentita la Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, è emanato con decreto del Presidente' della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri"».

7.0.6

[VACCARI](#), [CALEO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 21, comma 1, lettera m) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola "Alpi," sono inserite le seguenti: "e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati,"».

7.0.7

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Perentorietà dei termini)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo"».

7.0.8

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di semplificazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

7.0.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

7.0.10

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accesso diffuso ai poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)

1. All'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui al presente articolo sono attivabili, entro trenta giorni, anche mediante segnalazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti ovvero da qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. In tal caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data della segnalazione"».

7.0.11

[CATALEO](#), [FUCKSIA](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro)

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e alle note circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746, compresi i datori di lavoro, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e di trasmettere tutti i dati elaborati in loro possesso relativi agli utenti.

2. I soggetti di cui al precedente comma procedono all'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro reperendo i lavoratori dalla Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».

7.0.12

[CATALEO](#), [FUCKSIA](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro)

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo dei soggetti disoccupati, dei soggetti percettori di ammortizzatori sociali e di tutti i soggetti coinvolti nell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro, vengono attribuite le seguenti competenze:

a) le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di prendere in carico l'utente, di ricevere l'anagrafica e l'informativa utente dei soggetti di cui al precedente comma. I centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività di tutti gli enti che si occupano a vario titolo di incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro;

b) i comuni hanno il compito di implementare i dati relativi all'anagrafica utente e tutti i dati

loro richiesti utili a supportare le procedure per l'efficace incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro;

c) le regioni hanno il compito di favorire, in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le regioni attraverso l'Osservatorio del mercato del lavoro e delle politiche di *welfare* a livello regionale monitorano la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e forniscono le statistiche su disoccupati, inoccupati, occupati;

d) le direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate alimentano la banca dati di cui al comma 2;

e) le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari;

f) le agenzie formative accreditate ai sensi: dell'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, dell'Accordo 131/2003 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'Accordo Stato Regioni 1° agosto 2002, del decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001, n. 166, dell'Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, legge 24 giugno 1997, n. 196, forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolta dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata;

g) le Università e gli istituti di alta formazione alimentano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

h) l'INPS condivide, mediante la Banca dati di cui al comma 2, con i centri per l'impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione.

2. Le strutture di cui al comma 1, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella quale confluiscono almeno: dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione isee, dati in possesso dell'INPS, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.

3. Tutti i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, e alle note circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746, compresi i datori di lavoro, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e di trasmettere tutti i dati elaborati in loro possesso relativi agli utenti.

4. I soggetti di cui al precedente comma procedono all'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro reperendo i lavoratori dalla Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».

7.0.13

[MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "ad uno dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "ad un farmacista iscritto all'albo";

b) al comma 4-*bis*, la parola: "quattro" è sostituita dalle seguenti: "dieci"».

7.0.14

[MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. All'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

7.0.15

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. L'articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 68. ? 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denuncia di cui agli articoli da 60 a 67 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000"».

7.0.16

[MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. All'articolo 12, comma 8, della legge 2 aprile 1968, n. 475 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

7.0.17

[MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. L'articolo 11, comma 17, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso».

7.0.18

[MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. ? 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

7.0.19

[MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. Fermo restando quanto stabilito in regime di Servizio Sanitario Nazionale, i servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e di cui all'elencazione dei relativi decreti ministeriali di attuazione nonché ogni altro servizio conforme alla normativa vigente sono erogabili dalle farmacie con oneri interamente a carico del cittadino».

7.0.20

[MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale. La sentenza definitiva di condanna comporta di diritto la decadenza dalla titolarità della farmacia».

7.0.21

[MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

7.0.22

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Decadenza dalla titolarità della farmacia)

1. All'articolo 443 del codice penale le parole: "detiene per il commercio," sono soppresse».

Conseguentemente il comma 3 dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da ' 500 ad euro 1.500».

7.0.23

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accesso al Servizio Sanitario Nazionale)

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sostituire il comma 4 con 1 seguenti:

"1. L'attività del direttore di farmacia privata aperta al pubblico, risultante da atti formali, è valutata, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di direttore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

2. Il servizio prestato in qualità di collaboratore presso farmacie private aperte al pubblico,

risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e il servizio prestato presso aziende farmaceutiche in qualità di informatore-scientifico del farmaco, risultante da atti formali, sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate"».

7.0.24

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la parola: "dipendono" aggiungere le seguenti: "ovvero alle farmacie"».

7.0.25

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia alimentare)

1. All'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 11-bis, è aggiunto il seguente:

11-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari stipulati tra gli operatori della filiera del farmaco».

7.0.26

[MANDELLI, BERNINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Delega al Governo in materia di contrassegni di legittimazione
della circolazione dei tabacchi lavorati)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dell'articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere alla dematerializzazione dei contrassegni di cui all'articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e la loro sostituzione tramite apposizione sui singoli condizionamenti delle sigarette di un codice alfa-numerico- univoco per ciascun condizionamento e generato da apposito sistema informatico centralizzato gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) definire le caratteristiche e la funzionalità del codice alfa-numerico di cui alla lettera a), che deve consentire l'autenticazione di ogni singolo condizionamento, compresa l'identificazione della data, del luogo e del macchinario di produzione, nonché del soggetto titolare della fabbrica di produzione;

c) definire la tempistica relativa alla graduale applicazione del codice alfa-numerico di cui alla lettera a) in sostituzione dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati di Stato.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.27

[DLMAGGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al decreto ministeriale 28 maggio 1993 "Individuazione ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane" sono aggiunte le prestazioni previste dall'articolo 22 (*Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) della legge 8 novembre 2000, n. 328"».

Art. 8

8.1

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

Al comma 1, dopo la parola: «inglese» inserire le seguenti: «francese, tedesca e spagnola».

Art. 9

9.1

[DELLA VEDOVA, MARAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Non può essere concessa la residenza ai richiedenti nei confronti dei quali sia stato avviato, in relazione all'immobile oggetto della richiesta, il procedimento penale per il reato di occupazione abusiva di cui all'articolo 633, primo comma, del codice penale.

1-ter. Ove la residenza sia stata concessa, l'Ufficiale di stato civile, nel caso di cui al comma 1-bis, procede alla cancellazione della stessa».

9.0.1

[ZANDA, FINOCCHIARO, DI GIORGI, FEDELI, RITA GHEDINI, LO MORO, TONINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Norme in materia di luogo legale di nascita)

1. A tutti gli effetti anagrafici, di stato civile, statistici si considera luogo di nascita della persona il comune in cui la madre ha residenza e stabile dimora, ancorché il parto sia avvenuto in un comune diverso;

2. Qualora la madre non intenda riconoscere il neonato e vi provveda invece il padre si considera luogo di nascita il comune di residenza e stabile dimora del padre.

3. In mancanza del riconoscimento di entrambi i genitori luogo di nascita è il comune in cui è avvenuto il parto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nati all'estero.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 30 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n.396, disponendo che la dichiarazione di nascita venga resa direttamente all'ufficiale di stato civile del luogo legale di nascita, ovvero che a questi venga trasmessa per la trascrizione la dichiarazione resa alla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto».

9.0.2

[CIOFFI, PUGLIA, SCIBONA, BLUNDO, MORRA, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.9-bis

(Adempimenti per facilitare la partecipazione popolare)

1. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge».

Art. 10

10.1

[ENDRIZZI, CRIMI, CAMPANELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[CROSIO, BISINELLA, COMAROLI, CALDEROLI](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[FILIPPI](#)

Sopprimere l'articolo.

10.4

[MARAN](#)

Sopprimere l'articolo.

10.32

[ALBERTINI](#), [DLBIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

10.5

[GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Sopprimere l'articolo.

10.6

[ENDRIZZI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Misure di semplificazione del regime giuridico dei veicoli*

e soppressione del PRA) - 1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli i rimorchi, sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per l'efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2644 del codice civile. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.

3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente articolo ed è soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni.

4. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, assicurando in ogni caso al Ministero delle infrastrutture le risorse umane necessarie all'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

5. Il personale dipendente di cui al comma 4 che mantiene il trattamento economico in atto al momento della soppressione del pubblico registro automobilistico, è trasferito presso l'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 36 del presente decreto.

6. Il personale dipendente di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto o di area, può essere ricollocato attraverso passaggio diretto mediante specifiche intese con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché mediante specifici accordi nella Conferenza Unificata di cui al Capo III del decreto-legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

7. Entro il termine di cui al comma 1, con uno o più decreti regolamentari, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, sono dettate disposizioni attuative della disciplina di cui al medesimo comma 1 e, in particolare, è disciplinato il trasferimento all'Archivio nazionale dei veicoli,

entro i successivi novanta giorni, dei dati già acquisiti al pubblico registro automobilistico. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati gli importi delle tariffe applicabili alle annotazioni di cui al comma 1, garantendo comunque l'invarianza del gettito».

10.7

[CROSIO](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico*) - 1. Le richieste per lo svolgimento delle formalità d'ufficio di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, sono inoltrate al pubblico registro automobilistico (PRA) da parte delle pubbliche amministrazioni o dell'autorità giudiziaria competente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata o, senza oneri e costi a carico delle medesime, attraverso l'utilizzo di apposita procedura telematica predisposta dall'Automobile Club d'Italia (ACI), quale ente gestore del PRA. Analogamente si procede per l'invio in formato digitale al PRA della copia conforme del provvedimento amministrativo, della sentenza o di altro provvedimento giudiziario a supporto della richiesta. A decorrere dal 1° luglio 2014, non sono più eseguite le richieste di aggiornamento degli archivi del PRA trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente comma.

2. Gli uffici del PRA provvedono alla conservazione sostitutiva in formato digitale, per il periodo minimo previsto dalla legge, dei documenti di cui al comma 1 in sostituzione del documento originale cartaceo. Tali documenti costituiscono prova legale al pari degli originali cartacei.

3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i comuni trasmettono agli uffici del PRA, in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi all'avvenuto trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. I predetti dati possono essere acquisiti dal PRA mediante idonee soluzioni di interoperabilità delle banche dati, sulla base di un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L'annotazione nel PRA della perdita di possesso del veicolo per furto e del relativo rientro in possesso, per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è curata d'ufficio dall'autorità che ha ricevuto la denuncia, secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI.

5. Il PRA comunica con posta elettronica o con altra modalità telematica, ai soggetti che ne facciano preventiva richiesta e senza oneri a carico degli stessi, le informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati.

6. Le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo previste dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono sostituite da atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente.

7. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documento analogico originale presentato al PRA, formate ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, sono conservate con valore sostitutivo dell'originale cartaceo.

8. Per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell'imposta di bollo è assolto esclusivamente con modalità virtuali ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.8

[GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Delega per il riordino della normativa e prassi automobilistiche*) - 1. Il Governo è

delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quarantacinque giorni, un decreto legislativo di riforma della circolazione giuridica dei veicoli, secondo i seguenti criteri:

a) consolidamento, nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), delle pertinenti informazioni sui veicoli stradali contenute nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

b) individuazione della carta di circolazione, definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, quale unico documento dei veicoli stessi;

c) revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di quanto previsto alle lettere a) e b).

2. Con lo stesso decreto legislativo sono disciplinati tutti i profili strutturali, organizzativi, operativi e tecnici necessari o conseguenti alla suddetta riforma.

3. Entro dodici mesi dall'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, secondo le medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi correttivi, modificativi o integrativi.

4. Dall'attuazione del disposto del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.9

MARAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - *(Delega per il riordino della normativa e prassi automobilistiche)* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quarantacinque giorni, un decreto legislativo di riforma della circolazione giuridica dei veicoli, secondo i seguenti criteri:

a) consolidamento, nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), delle pertinenti informazioni sui veicoli stradali contenute nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

b) individuazione della carta di circolazione, definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, quale unico documento dei veicoli stessi;

c) revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di quanto previsto alle lettere a) e b).

2. Con lo stesso decreto legislativo sono disciplinati tutti i profili strutturali, organizzativi, operativi e tecnici necessari o conseguenti alla suddetta riforma.

3. Entro dodici mesi dall'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, secondo le medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi correttivi, modificativi o integrativi.

4. Dall'attuazione del disposto del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.33

ALBERTINI, DI BIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - *(Delega per il riordino della normativa e prassi automobilistiche)* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quarantacinque giorni, un decreto legislativo di riforma della circolazione giuridica dei veicoli, secondo i seguenti criteri:

a) consolidamento, nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) di cui all'articolo 226, commi 5,

6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), delle pertinenti informazioni sui veicoli stradali contenute nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

b) individuazione della carta di circolazione, definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, quale unico documento dei veicoli stessi;

c) revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di quanto previsto alle lettere a) e b).

2. Con lo stesso decreto legislativo sono disciplinati tutti i profili strutturali, organizzativi, operativi e tecnici necessari o conseguenti alla suddetta riforma.

3. Entro dodici mesi dall'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, secondo le medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi correttivi, modificativi o integrativi.

4. Dall'attuazione del disposto del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.10

FILIPPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Delega per il riordino della normativa e prassi automobilistiche*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quarantacinque giorni, un decreto legislativo di riforma della circolazione giuridica dei veicoli, secondo i seguenti criteri:

a) consolidamento; nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), delle pertinenti informazioni sui veicoli stradali contenute nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

b) individuazione della carta di circolazione, definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, quale unico documento dei veicoli stessi;

c) revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di quanto previsto alle lettere a) e b).

2. Con lo stesso decreto legislativo sono disciplinati tutti i profili strutturali, organizzativi, operativi e tecnici necessari o conseguenti alla suddetta riforma.

3. Entro dodici mesi dall'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, secondo le medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi correttivi, modificativi o integrativi.

4. Dall'attuazione del disposto del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.11

GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, SCAVONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Riforma della disciplina amministrativa dei veicoli*) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta di circolazione viene a costituire l'unico documento del veicolo e quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché gli altri eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli, si registra nel solo archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo stesso, attraverso procedure e modalità stabilite con idonee modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. Sono abrogate le previsioni del Codice Civile che trattano i veicoli stradali quali beni mobili registrati, ed in particolare l'articolo 2683, primo comma, numero 3), del Codice Civile stesso.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'implementazione dell'archivio di cui al comma 1 con i pertinenti dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'assetto del personale centrale periferico di quest'ultimo ente».

10.12

[CROSIO](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 - (*Riforma della disciplina amministrativa dei veicoli*) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta di circolazione viene a costituire l'unico documento del veicolo e quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché gli altri eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli, si registra nel solo archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*) e 226, comma 5, del decreto legislativo stesso, attraverso procedure e modalità stabilite con idonee modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. Sono abrogate le previsioni del Codice Civile che trattano i veicoli stradali quali beni mobili registrati, ed in particolare l'articolo 2683, primo comma, numero 3), del Codice Civile stesso.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'implementazione dell'archivio di cui al comma 1 con i pertinenti dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'assetto del personale centrale periferico di quest'ultimo ente».

10.13

[GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Nuova disciplina giuridico-amministrativa dei veicoli*) - 1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è riformata la disciplina, nonché sono individuati documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa dei veicoli, indicando inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.

2. In attuazione del comma 1, il personale del PRA, senza pregiudizio per lo status maturato fino alla soppressione, passa ad altre Pubbliche Amministrazioni secondo il piano stabilito dal Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali».

10.14

[FILIPPI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Carta di circolazione e archivio unici dei veicoli*) ? 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, e le operazioni di cui agli articoli 93, 94 e 103 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le formalità di cessazione dalla circolazione dei veicoli e gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli stessi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera *b*) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso e delle procedure del primo periodo, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle due strutture o; comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione».

10.15

[MARAN](#)

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

10.34

[ALBERTINI](#), [DI BIAGIO](#)

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

10.16

[CROSIO](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#)

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

10.17

[GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Sopprimere i commi 4, 6 e 8.

10.18

[MARAN](#)

Al comma 4, dopo le parole: «secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI», aggiungere le seguenti: «anche in relazione al ruolo delle Polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.35

[ALBERTINI](#), [DI BIAGIO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI», aggiungere le seguenti: «anche in relazione al ruolo delle Polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.19

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI», aggiungere le seguenti: «anche in relazione al ruolo delle Polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.20

[PAGLIARI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI», aggiungere, in fine, le seguenti: «anche in relazione al ruolo delle Polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.21

[DE PETRIS](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «anche in relazione al ruolo delle polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.22

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, fermo restando che l'annotazione deve essere effettuata non oltre tre giorni feriali dalla presentazione della medesima denuncia».

10.23

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 5, dopo le parole: «preventiva richiesta», inserire le seguenti: «, anche a mezzo posta elettronica certificata, ».

10.24

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere il comma 6.

10.25

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 6.

10.26

[PAGLIARI](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

*«8-bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale";

b) al comma 1, dopo le parole: "polizia municipale", sono inserite le seguenti: "e provinciale";

c) al comma 1, dopo la parola: "accede" è inserita la seguente: "gratuitamente";

d) al comma 1, dopo le parole: "ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile" sono inserite le seguenti: "e della Camera di Commercio";

e) al comma 1, dopo le parole: "documenti d'identità rubati o smarriti", sono inserite le seguenti: "nonché quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone"».

10.27

[MARAN](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire la rubrica con: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale";

al comma 1, dopo le parole: "polizia municipale", è aggiunta la seguente: "e provinciale";

al comma 1, dopo la parola: "accede" aggiungere la seguente: "gratuitamente";

al comma 1, dopo le parole: "ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile" aggiungere le seguenti: "e della Camera di Commercio";

al comma 1, dopo le parole: "documenti d'identità rubati o smarriti", aggiungere le seguenti: "nonché quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone"».

10.36

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire la rubrica con: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale";

al comma 1, dopo le parole: "polizia municipale", è aggiunta la seguente: "e provinciale";

al comma 1, dopo la parola: "accede" aggiungere la seguente: "gratuitamente";

al comma 1, dopo le parole: "ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile" aggiungere le seguenti: "e della Camera di Commercio";

al comma 1, dopo le parole: "documenti d'identità rubati o smarriti", aggiungere le seguenti: "nonché quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone"».

10.28

[BISINELLA, CALDEROLI](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire la rubrica con: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale";

al comma 1, dopo le parole: "polizia municipale", è aggiunta la seguente: "e provinciale";

al comma 1, dopo la parola: "accede" aggiungere la seguente: "gratuitamente";

al comma 1, dopo le parole: "ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile" aggiungere le seguenti: "e della Camera di Commercio";

al comma 1, dopo le parole: "documenti d'identità rubati o smarriti", aggiungere le seguenti:

"nonché quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone"».

10.29

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nella regione autonoma Valle d'Aosta la gestione del P.R.A., istituito dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, è attribuita alla regione alla quale l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico. Regione e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell'archivio regionale, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione dello stesso con l'archivio nazionale del P.R.A.».

10.30

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nelle province autonome di Trento e di Bolzano la gestione del P.R.A., istituito dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, è delegata alle medesime province alle quali l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico. Le province autonome di Trento e di Bolzano e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli archivi provinciali, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione degli stessi con l'archivio nazionale del P.R.A. Salvo che non sia diversamente disposto con normativa delle predette province autonome, A.C.I. continua ad esercitare la-predetta funzione con oneri a proprio carico sulla base di direttive della rispettiva provincia autonoma».

10.31

[AMORUSO](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai conducenti delle auto ambulanze e dei veicoli del Sovrano militare ordine di Malta (SMOM)"».

10.0.1

[RUTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 185, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del propulsore meccanico," sono inserite le seguenti: "dell'impianto interno per la conservazione degli alimenti e dell'impianto di riscaldamento"».

10.0.2

[FUCKSIA](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 l'avvio di ogni attività endo-procedimentale di natura istruttoria entro 15 giorni dal suo inizio, al fine di garantire la piena partecipazione al procedimento amministrativo in corso. L'amministrazione, fermo restando la disposizione prevista al comma 3 dell'articolo 7, provvede a darne comunicazione personale, con data certa, preferibilmente per via telematica"».

10.0.3

[BORIOLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di esercizio della professione di avvocato presso gli enti pubblici)

1. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2013, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Gli enti provvedono affinché, nel contratto di lavoro, agli avvocati inquadrati presso i rispettivi uffici legali sia garantita l'autonomia di giudizio intellettuale e tecnica nell'esercizio delle funzioni di avvocatura per conto della pubblica amministrazione di appartenenza";

b) al comma 2, il periodo: "la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale" è soppresso;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La responsabilità dell'ufficio legale è affidata a un avvocato iscritto nell'elenco speciale, che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. L'inottemperanza di tale condizione da parte degli enti presso cui sono istituiti gli uffici legali non costituisce motivo di esclusione dall'elenco speciale degli avvocati inquadrati nell'organico dei medesimi uffici, che presentino istanza documentando la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2"».

10.0.4

[ALBERTI CASELLATI](#), [AUGELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione servizi agli utenti)

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche digitali e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di infrastrutture fisiche, logistiche e piattaforme tecnologiche integrate per l'erogazione dei servizi, su scala nazionale, delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, di cui al comma precedente, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. L'interessato oltre al servizio standard potrà chiedere servizi aggiuntivi nonché l'effettuazione dei servizi anche digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio per i quali corrisponderà direttamente al concessionario il relativo onere, resopreventivamente noto attraverso apposita informativa all'utenza. L'interessato provvederà al pagamento dei servizi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.0.5

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 9, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione";

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione".

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.

4. All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato".

5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di

reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 11

11.1

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). All'articolo 21, comma 2, lettera b), le parole: "all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 37 e 73"».

11.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). All'articolo 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4. Ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto il credito formativo di cui all'articolo 37, comma 14-bis del presente decreto».

11.3

[PAGLIARI](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a). All'articolo 37 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. La formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni sia generale che specifica può essere svolta anche per via telematica"».

11.4

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a). All'articolo 37, il comma 7-bis è sostituito con il seguente:

«7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, presso le uffici delle Direzioni territoriali del lavoro addetti alle ispezioni o dalle Aziende sanitarie locali».

11.5

[GATTI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.6

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.7

[BONERISCO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

«a). Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a)-bis. All'articolo 41, comma 2, lettera *e-ter*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "precedente alla" sono sostituite dalle seguenti: "entro 15 giorni dalla";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente comma: "1-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera 5), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: 'consultare', sono aggiunte le seguenti: 'anche in forma telematica'";

c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis). L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è soppresso";

d) dopo il comma 2 inserire il seguente comma: "2-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: 'per iscritto' sono soppresse"».

11.8

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 41, comma 2, lettera *e-ter*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "precedente alla" sono sostituite dalle seguenti: "entro 15 giorni dalla";

al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è soppresso»;

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera 5), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: "consultare", sono aggiunte le seguenti: "anche in forma telematica";

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole "per iscritto" sono soppresse».

11.9

[BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 71, comma 11, al secondo periodo, le parole: "dalla messa in servizio dell'attrezzatura", sono sostituite dalle seguenti: "dalla richiesta"».

11.10

[BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'articolo 52 è abrogato».

11.11

[CATALEO, CIOFFI, BENCINI, DONNO, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «Per le costruzioni», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «Per i requisiti di stabilità e solidità di cui al periodo precedente per le costruzioni si seguono le indicazioni delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008».

11.12

[BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). All'allegato VII, verifiche di attrezzature, dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" ? "Verifica annuale", è inserito il seguente:

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di frutta in agricoltura	Verifica triennale

11.13

[CATALEO, BENCINI, DONNO, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "obblighi di informazione e formazione", sono inserite le seguenti, "relativi al proprio settore di attività"».

11.14

[MARAN](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis "la formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica"».

11.18

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis "la formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica"».

11.15

[BISINELLA, CALDEROLI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica"».

11.16

[PUGLIA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per mille";

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: ", che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative," sono abrogate».

11.17

[MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La formazione e l'aggiornamento dei datori di lavoro nonché dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori, previsti dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere effettuati interamente a distanza in modalità telematica, anche per quanto riguarda le verifiche intermedie e finali di apprendimento».

11.0.1

[GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. All'articolo 190, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore *standard* individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.2

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 190, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.3

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 190, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.4

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 190, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.10

[ALBERTINI](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 190, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.5

[TOMASELLI](#), [FILIPPI](#), [ASTORRE](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [COLLINA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [MARGIOTTA](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 190, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.6

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Ulteriori semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

"b-*bis*) la nomina del medico competente per l'effettuazione dei compiti previsti dalla legge";

b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è abrogata;

c) all'articolo 25, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha facoltà di chiedere al medico competente copia conforme della cartella sanitaria e di rischio, in formato elettronico o cartaceo, ovvero chiedere un suo estratto sintetico che evidenzii lo stato globale di salute, con particolare riferimento all'insorgenza di problematiche lavoro-correlate, nonché segnalazione di MP ed infortuni gravi o con esiti invalidanti avvenuti nel corso dell'attività lavorativa cessata, ovvero di rinunciare ad acquisire qualsiasi documento a lui riferito. Durante gli ASPP il medico competente avrà cura di spiegare al lavoratore i possibili effetti dei rischi lavorativi associati alla mansione specifica, sul suo stato di salute, le misure preventive consigliate o obbligate per tutelare la salute dello stesso lavoratore, il significato degli esami effettuati in corso di ASPP, l'utilità di conservazione la documentazione sanitaria prodotta durante gli ASPP. Il datore di lavoro ha l'obbligo per 5 anni di conservare i giudizi di idoneità emessi in corso di ASPP atte stanti l'effettuazione delle visite mediche e l'idoneità alla mansione lavorativa svolta";

2) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

"o-*bis*) in caso di impedimento per motivate ragioni il medico competente, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato, può conservare la nomina come Medico Competente Coordinatore, comunicando al Datore di Lavoro il nominativo di un sostituto di sua fiducia, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 38. Il titolo di Medico Competente Coordinatore, non esime il medico competente stesso dalle responsabilità dell'incarico, anche per quanto effettuato in sua assenza o collaborazione da medici competenti sostituiti o coordinati";

d) all'articolo 39, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. L'incarico di medico competente non può essere affidato mediante ricorso a gare a ribasso d'asta";

e) l'articolo 40 è sostituito con il seguente:

"Art. 40. - *(Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale)*. ? 1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale. La comunicazione dei dati tra MC e SSN deve rispondere a criteri di utilità e semplicità, non deve creare aggravii o di spesa né ai MC, né alle Aziende, né al SSN. Inoltre i dati non devono comprendere informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, non possono essere utilizzati ai fini della vigilanza di cui all'art. 13 e devono avere finalità esclusivamente di natura statistica, epidemiologica e di programmazione. L'allegato 3B è abrogato.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le

modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati. Entro lo stesso termine andranno ridefiniti i contenuti e le modalità dell'Allegato 3A";

f) all'articolo 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) nei casi in cui ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi";

2) al comma 2 la lettera e-ter è sostituita dalla seguente:

"e-ter) visita medica all'atto della ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute, prima di adibire il lavoratore alla mansione specifica precedentemente svolta, su richiesta del lavoratore, al fine di verificarne l'idoneità";

3) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Nei casi di lavoratori stagionali o di lavoratori con contratti di lavoro temporaneo o flessibile, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva e successive visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico competente, con periodicità di solito annuale. Dette visite preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo di prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, la mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso imprese diverse, fino alla data di scadenza del giudizio di idoneità. Il Medico competente acquisita l'idoneità precedente ne avalla o meno l'idoneità in base al profilo di rischio per mansione associato";

4) al comma 4, quanto le parole: "alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti" sono sostituite con le seguenti: "e/o tossicodipendenza";

5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Entro il 31 dicembre 2015, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali e sentite le società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento delle condizioni di tossicodipendenza e di alcolodipendenza";

6) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. Nell'esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, il medico competente tiene conto delle condizioni di salute del lavoratore che possono comportare rischi per la sicurezza propria e la incolumità di terzi.

6-quater. Il giudizio di idoneità di cui al comma 1 ha validità fino alla data di scadenza anche nei casi in cui cambia la ragione sociale dell'azienda titolare del rapporto di lavoro, purché non si sia modificata la mansione specifica e il relativo profilo di rischio del lavoratore";

g) all'articolo 43, comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "verificandone l'idoneità psico-fisica attraverso il medico competente";

h) l'articolo 58 è abrogato».

11.0.7

[FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SIMEONI](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [BLUNDO](#), [MORRA](#), [CATALFO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 37, dopo il comma 14-bis è aggiunto il seguente:

"14-ter. A partire dal 1° ottobre 2014, gli istituti di istruzione, professionali e universitari rilasciano agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), gli attestati di frequenza e di superamento delle verifiche degli apprendimenti ai corsi di formazione generale e specifica di cui al comma 1 del presente articolo. Gli attestati sono rilasciati su richiesta dell'allievo, anche ai fini della consegna alle aziende che intendano attivare contratti di lavoro, sia di assunzione, sia di tirocinio, *stage* o altra tipologia ammessa dalla legge. A questo fine, gli attestati rilasciati dagli

Istituti costituiscono, per le parti conformi, credito formativo ai fini della non ripetitività della formazione prevista dal presente decreto a carico dei datori di lavoro che attivano i contratti di lavoro. Gli istituti garantiscono la formazione degli allievi nell'ambito dei percorsi curriculari degli allievi, nella normale attività didattica e senza costi aggiuntivi"».

11.0.8

[FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [BENCINI](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'articolo 40 è sostituito con il seguente:

"Art. 40. - (*Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale*). ? 1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale".

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società e Associazioni scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati;

al comma 1 dell'articolo 58 la lettera e) è abrogata;

l'allegato IIIB è abrogato».

11.0.9

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Art. 12

12.1

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "INAIL", sono aggiunte le seguenti: ", entro due giorni in caso di infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni ovvero entro ventiquattrore in caso di infortuni mortali,"».

12.2

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965, n. 1124, le parole: "presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL", sono sostituite con le seguenti: "comunicazione dell'INAIL"».

12.3

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "procede," sono aggiunte le seguenti: "d'ufficio o"».

12.0.1

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

Ferme, restando le disposizioni vigenti sull'impiego di medicinali per terapia cellulare somatica e per terapia genica, è consentito l'impiego di tali medicinali su singoli pazienti in mancanza di valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute, nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, sotto la responsabilità del medico proscrittore e, per quanto concerne la qualità del medicinale, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio di produzione di tali medicinali purché: siano disponibili dati scientifica, che ne giustifichino l'uso, pubblicati su accreditate riviste internazionali;

sia stato acquisito il consenso informato dei-paziente;

sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato etico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 2011, con specifica pronuncia sul rapporto favorevole tra benefici ipotizzabili ed i rischi prevedibili del trattamento proposto, nelle particolari condizioni del paziente;

siano utilizzati, non a fine di lucro, prodotti preparati in laboratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, anche nei casi di preparazioni standard e comunque nel rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica approvati dalle Autorità competenti, qualora il medicinale sia stato precedentemente utilizzato per sperimentazioni cliniche in Italia; se il medicinale non è stato sperimentato in Italia, dovrà essere assicurato il rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica approvati dall'Istituto superiore di sanità, secondo modalità da stabilirsi con provvedimento del Presidente del medesimo Istituto».

12.0.2

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Semplificazione della normativa in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. I commi da 16 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

12.0.3

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Delega al Governo per la semplificazione della normativa in materia di stupefacenti per uso personale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un decreto legislativo contenente modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, secondo il principio della semplificazione della disciplina in materia di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e in base al principio della non punibilità della coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore».

12.0.4

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«12-bis

(Istituzione del Repertorio dei presidi protesici ed ortesici a carico del SSN)

1. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali».

12.0.5

[FUCKSIA](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Semplificazioni in materia di contratto di rete)

1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

"4-ter.0.1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 4-ter, il contratto può essere sottoscritto digitalmente e trasmesso al Registro delle imprese ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater".

12.0.6

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Semplificazioni in materia di contratto di rete)

1. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le nuove adesioni o i recessi anticipati non importano modificazione del contratto a condizione che essi siano oggetto di comunicazione da parte delle imprese interessate secondo le modalità previste dal presente comma, corredata da formale atto di accoglimento della richiesta da parte del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune della rete ovvero, in sua assenza, di tutte le imprese partecipanti, secondo i criteri previsti dal contratto,"».

12.0.7

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Semplificazioni in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. il modello di comunicazione unica, definito con il decreto di cui al successivo comma 7, primo periodo, è composto da una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Il modello è ispirato al criterio di massima semplificazione e contiene dati ed informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione"».

12.0.8

[BRUNO](#), [ARACRI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Semplificazione concernente la banca dati del Casellario Centrale
Infortuni presso l'INAIL)*

Al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, apportare le seguenti modificazioni:
all'articolo 15 sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti, nonché, per gli infortuni derivanti dalla circolazione di automezzi, attraverso l'accesso del Casellario stesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, alla banca dati sinistri e all'anagrafe danneggiati istituite presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

sostituire l'articolo 17 con il seguente:

"Art. 17. - *(Utenti del Casellario)*. ? 1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:

gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
gli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi di infortunio soggetti al controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).».

12.0.9

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Semplificazione concernente la banca dati del Casellario Centrale
Infortunati presso l'INAIL)*

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, apportare le seguenti modificazioni:

"a) All'articolo 15 sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti, nonché, per gli infortuni derivanti dalla circolazione di automezzi, attraverso l'accesso del Casellario stesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *h*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, alla banca dati sinistri e all'anagrafe danneggiati istituite presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

b) Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

"Art. 17. - (*Utenti del Casellario*). ? 1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:

gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
gli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi di infortunio soggetti al controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).».

12.0.19

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Semplificazione concernente la banca dati del Casellario Centrale
Infortunati presso l'INAIL)*

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, apportare le seguenti modificazioni:

"a) All'articolo 15 sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti, nonché, per gli infortuni derivanti dalla circolazione di automezzi, attraverso l'accesso del Casellario stesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *h*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, alla banca dati sinistri e all'anagrafe danneggiati istituite presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

b) Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

"Art. 17. - (*Utenti del Casellario*). ? 1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:

gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
gli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi di infortunio soggetti al controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).».

12.0.10

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 58)

All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le parole: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" sono soppresse».

12.0.20

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 58)

All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le parole: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" sono soppresse».

12.0.11

[MARAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 85, il comma 3 è soppeso;
all'articolo 86, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, utilizzano la documentazione antimafia in corso di validità anche per le altre ipotesi di cui all'articolo 83, comma 1, diverse da quella per cui la documentazione è stata espressamente acquisita.";

c) all'articolo 92, comma 3, le parole: "decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "anche immediatamente dopo la richiesta»".

12.0.21

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 85, il comma 3 è soppeso;
all'articolo 86, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, utilizzano la documentazione antimafia in corso di validità anche per le altre ipotesi di cui all'articolo 83, comma 1, diverse da quella per cui la documentazione è stata espressamente acquisita.";

c) all'articolo 92, comma 3, le parole: "decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "anche immediatamente dopo la richiesta»".

12.0.12

[FAVERO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A ? Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus - nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.0.13

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono soppresse le seguenti parole: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale."».

12.0.22

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono soppresse le seguenti parole: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale."».

12.0.14

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono soppresse le seguenti parole: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

12.0.15

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Dopo l'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente:

"Art. 298-bis. *(Principio di determinatezza)*. 1. Ai fini del presente decreto legislativo, le misure tecniche e organizzative obbligatorie relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro sono quelle accolte negli *standard* di produzione industriale o quelle specificamente prescritte dalla legge o dalle norme tecniche di cui all'articolo 2 del presente decreto, ove specificamente richiamate dalla norma di legge"».

12.0.23

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Dopo l'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente:

"Art. 298-bis. *(Principio di determinatezza)*. 1. Ai fini del presente decreto legislativo, le misure tecniche e organizzative obbligatorie relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro sono quelle accolte negli *standard* di produzione industriale o quelle specificamente prescritte dalla legge o dalle norme tecniche di cui all'articolo 2 del presente decreto, ove specificamente richiamate dalla norma di legge"».

12.0.16

[FISSORE, COLLINA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: "Articolo 298-

bis (Principio di determinatezza). 1. Ai fini del presente decreto legislativo, le misure tecniche e organizzative obbligatorie relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro sono quelle accolte negli standard di produzione industriale o quelle specificamente prescritte dalla legge o dalle norme tecniche di cui all'articolo 2 del presente decreto, ove specificamente richiamate dalla norma di legge.».

12.0.17

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81)

Dopo l'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: "Articolo 298-bis (Principio di determinatezza). 1. Ai fini del presente decreto legislativo, le misure tecniche e organizzative obbligatorie relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro sono quelle accolte negli standard di produzione industriale o quelle specificamente prescritte dalla legge o dalle norme tecniche di cui all'articolo 2 del presente decreto, ove specificamente richiamate dalla norma di legge."».

12.0.18

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le parole: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" sono soppresse».

Art. 13

13.1

[FUCKSIA](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [SANTANGELO](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, anche attraverso il completamento del processo di informatizzazione, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante modifiche alla normativa in materia di sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volte unicamente a garantire la standardizzazione dei servizi offerti su tutto il territorio nazionale».

13.3

[PAGLIARI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un *tutor* d'impresa».

13.4

[MARAN](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza

dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un *tutor* d'impresa».

13.18

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un *tutor* d'impresa».

13.5

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per i procedimenti» fino alla fine del comma.

Consequentemente, al comma 2 sopprimere le parole: «dall'avvio alla conclusione dei procedimenti».

13.6

[BISINELLA, CALDEROLI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso».

13.7

[MARAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dall'avvio alla conclusione dei procedimenti».

13.19

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dall'avvio alla conclusione dei procedimenti».

13.8

[PAGLIARI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dall'avvio alla conclusione dei procedimenti».

13.9

[MARAN](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis: Il *tutor* di impresa può avvalersi nella sua attività della collaborazione di soggetti esterni, quali Associazioni datoriali, eccetera».

13.20

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis: Il *tutor* di impresa può avvalersi nella sua attività della collaborazione di soggetti esterni, quali Associazioni datoriali, eccetera».

13.10

[PAGLIARI](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il *tutor* di impresa può avvalersi nella sua attività della collaborazione delle Associazioni datoriali».

13.11

[PAGLIARI](#)

Al comma 5, lettera b) capoverso «2-bis» sostituire le parole: «non assicuri la funzione del» con le seguenti: «non abbia nominato il».

13.12

[MARAN](#)

Al comma 5, lettera b), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «non assicuri la funzione del» con le seguenti: «non abbia nominato il».

13.21

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Al comma 5, lettera b), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «non assicuri la funzione del» con le seguenti: «non abbia nominato il».

13.13

[BISINELLA, CALDEROLI](#)

Al comma 5 lettera b), punto «2-bis» sostituire le parole: «non assicuri la funzione del» con le seguenti: «non abbia nominato il».

13.14

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I comuni sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), di cui al comma 1, previsti dal decreto legge n. 112 del 2008, sono tenuti a conferire, nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite ai SUAP alle Agenzie per le imprese, attive nel territorio, e costituite ai sensi del decreto del Presidente n. 159 del 2010. A tal fine procedono, attraverso accordi e intese, con i comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni, con l'obiettivo di ridurre i costi di attivazione ed organizzazione delle funzioni dei SUAP, sulla base delle esigenze di area vasta. Le regioni monitorano il tempestivo adeguamento dei comuni, garantendo che il servizio sia attivato e presente, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale».

13.15

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I comuni sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), di cui al comma 1, previsti dal decreto legge n. 112 del 2008, sono tenuti a conferire, nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite ai SUAP alle Agenzie per le imprese, attive nel territorio, e costituite ai sensi del decreto del Presidente n. 159 del 2010.

A tal fine procedono, attraverso accordi e intese, con i comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni, con l'obiettivo di ridurre i costi di attivazione ed organizzazione delle funzioni dei SUAP, sulla base delle esigenze di area vasta.

Le regioni monitorano il tempestivo adeguamento dei comuni, garantendo che il servizio sia attivato e presente, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale».

13.16

[SANTINI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I comuni sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), di cui al comma 1, previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008, sono tenuti a conferire, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite ai SUAP alle Agenzie per le imprese, attive nel territorio, e costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. A tal fine procedono, attraverso accordi e intese, con i comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni, con l'obiettivo di ridurre i costi di attivazione ed organizzazione delle funzioni dei SUAP, sulla base delle esigenze di area vasta. Le regioni monitorano il tempestivo adeguamento dei comuni, garantendo che il servizio sia attivato e presente, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale».

13.17

[BISINELLA, CALDEROLI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli sportelli unici per le attività produttive mettono a disposizione degli utenti, presso le proprie sedi, le strumentazioni e le apparecchiature elettroniche strettamente necessarie a garantire lo svolgimento degli adempimenti richiesti per l'esercizio dell'attività di impresa. Per l'utilizzo di tali

strumenti possono essere applicate specifiche tariffe che devono essere apposte in forma chiara e leggibile presso i medesimi sportelli unici».

13.0.1

[CAMPANELLA](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [MORRA](#), [CRIMI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazione degli oneri e certezza dell'identità in merito alla risoluzione consensuale del rapporto e alla richiesta di dimissioni volontarie)

All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 16 è sostituito dal seguente: "Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: '4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere effettuate su moduli resi disponibili presso i rivenditori autorizzati alla rivendita dei documenti aventi valenza fiscale di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Tali moduli, numerati progressivamente con le stesse modalità dei documenti aventi valenza fiscale, dovranno riportare i dati del distributore autorizzato ed i dati dello scontrino e/o documento fiscale di acquisto. Il modulo non dovrà avere data di acquisto anteriore a 15 giorni rispetto alla data delle dimissioni. Il modulo sarà redatto in triplice copia di cui una per il datore di lavoro, una per il lavoratore e una per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. La copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio potrà essere consegnata a mano o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento a cura del lavoratore che dovrà conservare copia del modulo di avvenuta ricezione insieme alla prova attestante la ricezione da parte del datore di lavoro. Le dimissioni si ritengono presentate alla data attestata sulla ricevuta dell'avvenuta consegna a mano, o sull'avviso di ricevimento in caso di invio per raccomandata, al datore di lavoro. L'acquisizione dei dati identificativi dell'acquirente da parte del rivenditore autorizzato avvengono secondo le modalità previste dal decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, per i rivenditori di documenti aventi valenza fiscale. La trasmissione di tali dati da parte del rivenditore autorizzato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, avviene secondo quanto disposto dallo stesso decreto o su richiesta da parte dello stesso Ministero";

b) il comma 17 è sostituito dal seguente: "17. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore, pena la sua nullità, è presentata tramite le stesse modalità di cui al comma 16";

i commi da 18 a 22 sono abrogati;

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.0.2

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dopo l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 Luglio 2010, n. 139, inserire il seguente: "1-bis. Per gli interventi di natura stagionale previsti dall'Allegato 1, punto n. 8, che si ripetono nell'anno o negli anni successivi alla prima autorizzazione con le medesime caratteristiche di quello della stagione precedente il proponente è tenuto a presentare una mera comunicazione"».

13.0.3

[FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [FATTORI](#), [CASALETTO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia controlli sanitari per le PMI)

1. All'articolo 1, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1."».

13.0.4

[CONSIGLIO](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo italiano di investimento)

1. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro».

13.0.5

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni burocratiche per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque)

1. Ai fini della semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese con un numero di addetti non superiore a cinque, entro 120 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua un elenco di certificazioni a cui si applica il meccanismo dell'autocertificazione».

13.0.6

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ad eccezione delle imprese individuali e delle imprese familiari le quali, in alternativa alla modalità telematica, possono utilizzare la forma cartacea"».

13.0.7

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

13.0.8

[CIOFFI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "anche professionali" sono sostituite dalle seguenti: "ad esclusione di quelli di natura professionale".

Consequentemente, al Capo II, titolo, dopo le parole: "imprese" aggiungere le seguenti: "e per i professionisti"» .

13.0.9

[CIOFFI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "ai soggetti interessati", inserire le seguenti: ", alla tipologia prevalente di clientela, alla prevalenza del carattere contestuale del pagamento rispetto alla fornitura della prestazione, al numero di fatture emesse nel corso dell'anno".

Consequentemente, al Capo II, titolo, dopo le parole: "imprese" aggiungere le seguenti: "e per i professionisti"».

13.0.10

[CONSIGLIO](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Zone a burocrazia zero)

1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 37-bis, della legge 19 dicembre 2012, n. 179, è nominato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e per un periodo strettamente necessario all'attivazione delle suddette procedure, un commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione di ogni intervento necessario alla conclusione dei procedimenti amministrativi.».

13.0.11

[FUCKSIA](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di Agenzie per le Imprese)

1. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-bis", sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159"».

13.0.12

[COLLINA](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agenzie per le Imprese)

1. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-bis", sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159"».

13.0.13

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Società a responsabilità limitata)

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese e la semplificazione burocratica per la costituzione delle stesse, al Capo VII, all'articolo 2463 del Codice civile, le parole: "atto pubblico" sono sostituite dalle parole: "scrittura privata"».

13.0.14

[ORELLANA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [BLUNDO](#), [DE PIETRO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni per le società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2421 del codice civile, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis, il libro indicato nel primo comma, numero 1), deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione» .

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche alla disciplina vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi al fine di adeguarla a quanto previsto dal comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

4. A decorrere dal periodo di imposta incorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-ter) a d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

5. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto.

6. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

13.0.15

[ORELLANA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [BLUNDO](#), [DE PIETRO](#), [CRIMI](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni per le società a responsabilità limitata semplificata)

1. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi come stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";
alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";
alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";
alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";
alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

13.0.16

[PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di apprendistato presso le imprese artigiane)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) gli artigiani regolarmente iscritti da almeno cinque anni presso l'Albo delle Imprese Artigiane sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma, 1 lettera *a*). Nel caso l'iscrizione di cui al precedente periodo sia avvenuta da meno di cinque anni, sono computati gli eventuali periodi svolti come operaio qualificato presso un'impresa esercente attività simile"».

13.0.17

[PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazione in materia di apprendistato presso le imprese artigiane)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) gli artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano iscritti da almeno cinque anni presso l'Albo delle Imprese Artigiane. Nel caso l'iscrizione di cui al precedente periodo sia avvenuta da meno di cinque anni, sono computati gli eventuali periodi svolti come operaio qualificato presso un'impresa esercente attività simile;

2) abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore al 70 per cento dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443;».

13.0.18

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di apprendistato presso piccole e medie imprese)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. In caso di assunzione presso microimprese o piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, la durata del periodo di prova è di almeno novanta giornate di effettivo lavoro salvo maggiore periodo fissato dai contratti collettivi. Nel caso di *part-time* verticale o ciclico o comunque che preveda periodi di sospensione del lavoro durante il periodo di prova, i novanta sono proporzionalmente ridotti"».

13.0.19

[PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazione in materia di conciliazione)

All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione la stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro"».

13.0.20

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

Al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), le parole da: ", che sia immediatamente", fino alla fine della lettera, sono abrogate.

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: " nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo", fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "in qualsiasi ambito territoriale dello Stato".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.21

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

All'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, le parole da: ", che sia immediatamente", fino alla fine della lettera, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.22

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 2, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza".

all'articolo 2, il comma 2 è abrogato;

all'articolo 2, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici-economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.";

d) all'articolo 2, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A richiesta dagli interessati lo stato di disoccupazione è comprovato con certificazione rilasciata dai Servizi competenti.";

e) all'articolo 4-*bis*, il comma 4 è abrogato.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.23

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza."

il comma 2 è abrogato;

il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitari età e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale."

il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato dai servizi competenti deducendo la condizione attraverso le comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza, ovvero con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.24

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza."

il comma 2 è abrogato;

il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale."

d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A richiesta dagli interessati lo stato di disoccupazione è comprovato con certificazione rilasciata dai Servizi competenti."

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.25

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza."

il comma 2 è abrogato;

il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale."

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta

di prestazioni e servizi».

13.0.26

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), deve essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza".

il comma 2 è abrogato.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonchè verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.27

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), deve essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonchè verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.28

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, le parole: "nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo", fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "in qualsiasi ambito territoriale dello Stato".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.29

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 2 è abrogato.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.30

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.31

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato dai servizi competenti deducendo la condizione attraverso le comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza, ovvero con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.32

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

1. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A richiesta dagli interessati lo stato di disoccupazione è comprovato con certificazione rilasciata dai Servizi competenti".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.33

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Semplificazione in materia di conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari)*

Al decreto legislativo 5 dicembre 2002, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 8, comma 7, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"*b*) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a*) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.";

all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: ", n. 3)", sono abrogate».

13.0.34

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Semplificazione in materia di conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari)*

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 8, comma 7, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"*b*) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a*) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) fermo restando quanto previsto dalla lettera *a*), in caso di assunzione presso microimprese o piccole imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, il TFR maturando del

lavoratore rimane presso il datore di lavoro;

2) qualora non sia applicabile la disposizione di cui al numero 1), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS."; all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "lettera b), n. 3)", sono sostituite dalle seguenti: "lettera b), n. 2)».

13.0.35

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Accesso dei cittadini ai dati previdenziali e pensionistici)

1. È fatto obbligo a tutti gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, anche qualora costituiti sulla base di accordi o contratti collettivi, di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o dal datore di lavoro dello stesso o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».

13.0.36

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Spese legali)

1. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza non possono procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati se gli importi di tali spese non sono stati preventivamente comunicati al soggetto interessato».

13.0.37

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Accredito automatico di contributi figurativi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INPS procede in via automatica all'accredito sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:

- a) malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
- b) infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
- c) periodi di congedo di maternità e paternità di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- d) periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- e) periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- f) permessi mensili per figli con *handicap* gravi, di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- g) permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lavoratore con *handicap* grave;
- h) permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di *handicap* grave, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i) congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l) congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- m) riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

n) riposi giornalieri per figli con *handicap* gravi, di cui dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

o) congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

13.0.38

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica della legge 9 marzo 1989, n. 88)

All'articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Istituto fornisce a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati"».

13.0.39

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazione in materia di assunzione)

1. In caso di assunzione di un lavoratore, qualsiasi documentazione o dichiarazione del lavoratore o del datore di lavoro non soggetta a scadenza e relativa al rapporto di lavoro e a dati previdenziali o assistenziali che sia già disponibile presso un ente o gestore, deve essere acquisita d'ufficio dall'ente o gestore che ne faccia richiesta».

13.0.40

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni per le imprese soggette a registrazione)

1. I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'articolo 2556, c.c. (LIBRO QUINTO. Del lavoro ? TITOLO OTTAVO. Dell'azienda ? Capo primo) possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma».

Art. 14

14.1

Il Governo

Sopprimere il comma 1.

14.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, capoverso «d-bis», sostituire le parole: «che non può essere superiore a dieci anni, rinnovabili una sola volta», con le seguenti: «che non può essere superiore a tre anni, rinnovabili esclusivamente per un solo biennio».

14.3

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2001, n. 311, le parole: "un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri" sono sostituite dalle seguenti:

"professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, nei limiti delle rispettive competenze,"».

14.4

[MARAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 del, le parole: "un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri» sono sostituite dalle seguenti: «professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, nei limiti delle rispettive competenze,"».

14.5

[ALBERTINI](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 del, le parole: "un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri» sono sostituite dalle seguenti: «professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, nei limiti delle rispettive competenze,"».

14.0.1

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il secondo periodo è così sostituito "11 parere del soprintendente non è richiesto qualora il Ministero abbia valutato positivamente, su richiesta della regione interessata, l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)"».

14.0.2

[COLLINA](#), [ORRÙ](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione"».

Art. 15

15.1

[SANTANGELO](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere il comma 1.

15.2

[BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [CASALETTO](#), [MOLINARI](#), [LUCIDI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) alla adeguata differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione.»;
- b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo i parametri di cui al comma 4.»;
- c) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera *d*), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.».

15.3

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di inizio lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e il permesso di costruire rilasciato, in assenza di modifiche o varianti al progetto, mantiene la sua validità fino all'ultimazione dei lavori, ferma restando la tempistica dei pagamenti degli oneri dovuti al Comune dai titolari del permesso di costruire».

15.4

[PAGLIARI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.5

[MARAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.32

[ALBERTINI](#), [DI BIAGIO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.6

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.7

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.8

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15.9

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'articolo 2-bis è abrogato.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le eventuali disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché le disposizioni assunte ai sensi dell'articolo 2-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente 6 giugno 2001, n. 380, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

15.10

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sedime e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;"

*b-ter) all'articolo 10, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: "*c*) gli interventi di*

ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, comportino mutamenti della destinazione d'uso.";

b-*quater*) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo, le parole da: «qualora sottoposto» a «successive modificazioni», sono soppresse.».

15.11

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 6, comma 2, la lettera e-*bis*) è abrogata».

15.12

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo"».

15.13

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 20, comma 9, al terzo periodo, le parole: "cinque giorni" sono sostituite alle seguenti: "dieci giorni"».

15.14

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 23-*bis*, comma 4, al terzo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"».

15.15

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 25, i commi 5-*bis* e 5-*ter* sono abrogati».

15.16

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

15.17

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere il comma 2.

15.18

[PAGLIARI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Sono realizzabili mediante segnalazione» con le seguenti: «Sono considerate varianti in corso d'opera realizzabili mediante segnalazione».

15.19

[DE PETRIS](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo parola: «sono» inserire le seguenti: «considerate varianti in corso d'opera».

15.20

[MARAN](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «sono» inserire le seguenti: «considerate varianti in corso d'opera».

15.33

[ALBERTINI](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «sono» inserire le seguenti: «considerate varianti in corso d'opera».

15.21

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «segnalazione certificata» con la seguente: «dichiarazione». Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «Tali segnalazioni» con le seguenti: «Tali dichiarazioni».

15.22

[DE PETRIS](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi della normativa statale e regionale,» aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,».

15.23

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere il comma 3.

15.24

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i commi da 3 a 5 sono abrogati».

15.25

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, in particolare per la creazione di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti e di duplici vie di fuga e di accesso al campo, è riservata una quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

15.26

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, è riservata una quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a quegli impianti sprovvisti di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti, oltre che di duplici vie di fuga e di accesso al campo, e di un sistema di videosorveglianza attraverso telecamere che copra interamente l'area parterre nonché di tornelli per l'accesso automatizzato all'impianto».

15.27

[COLLINA](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: "di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse;
b) al comma 3 dell'articolo 6, le parole: "negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse;
c) al comma 3-bis dell'articolo 6, le parole: "agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono

soppresse; le parole: "pena la nullità degli stessi contratti" sono sostituite dalle seguenti: "pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 192 del 2005";

d) all'articolo 15 dopo il comma 10, in fine, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica, di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa pari a 500 euro. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica al contratto di nuova locazione di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* il locatore è punito con la sanzione amministrativa pari a 250 euro.";

e) all'articolo 15 i commi 8, 9 e 10 sono soppressi».

15.28

[MILO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 39 comma 16 della legge n. 724 del 1994, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera *m*), legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. Di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale».

15.29

[ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

15.30

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 2810 del codice civile, dopo il capoverso 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. i diritti edificatori comunque denominati previsti da normative statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale"».

15.31

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Ove ricorra nel testo, la parola: "certificazione" è sostituita dalla seguente: "attestato di prestazione". Conseguentemente ove ricorra nel testo la parola: "certificatori" è sostituita dalla seguente:

"attestatori";

b) All'articolo 2, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il tecnico abilitato di cui alla lettera *b*) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici, intesa come comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio, e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.";

c) All'articolo 2, comma 3, dopo la parola: "termotecnica," sono aggiunte le seguenti: "metallurgia, industrie metalmeccaniche, elettronica industriale, elettronica e telecomunicazione, costruzioni

aeronautiche, fisica industriale, energia nucleare, industria navalmeccanica,";

d) All'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "del presente comma," sono aggiunte le seguenti: "iscritto ai relativi ordini e collegi professionali";

e) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3. - *(Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione attestazione di prestazione energetica degli edifici)*. ? 1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica, dichiarano: a) nel caso di attestazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento economico, diretto o indiretto nel processo realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado; b) nel caso di attestazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado, non necessariamente estraneo alla progettazione o direzione lavori per la realizzazione dell'edificio.";

f) All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono: a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di attestazione di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti attestatori e degli utenti finali; c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori; d) monitorare l'impatto del sistema di attestazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini; e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di attestazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio; f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di attestazione di prestazione energetica degli edifici".».

15.0.1

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "e non oltre" sono soppresse;

b) le parole: "l'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "i tre anni successivi";

c) dopo le parole: "l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione" e prima delle parole: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio" è inserito il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del periodo di efficacia dell'autorizzazione, quest'ultima decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo legittimante l'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanza imputabile all'interessato";

d) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il termine di cui al precedente periodo è esteso per

ulteriori due anni se, per le caratteristiche o lo complessità dell'intervento ovvero per l'incidenza di circostanze estranee alla volontà dell'interessato, non sia stato possibile ultimare l'intervento nel termine indicato al periodo precedente. Almeno sei mesi prima della scadenza del termine triennale indicato, l'interessato presenta una dichiarazione alla regione o ad altro ente da essa delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del successivo comma 6, con lo quale attesti e specifichi le circostanze che hanno impedito il rispetto del suddetto termine. Nel caso vengano dedotte circostanze relative alle caratteristiche o alla complessità dell'intervento occorre allegare una relazione in cui si indicano le ragioni del necessario superamento del termine, secondo un criterio di normalità di mezzi e risorse. La regione o altro ente da essa delegato ai sensi del successivo comma 6 può vietare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'estensione del termine per lo continuazione dell'intervento qualora rilevi l'insussistenza dei presupposti indicati. Decorso il termine di sessanta giorni l'estensione si intende concessa."».

15.0.13

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "e non oltre" sono soppresse;

b) le parole: "l'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "i tre anni successivi";

c) dopo le parole: "l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione" e prima delle parole: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio" è inserito il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del periodo di efficacia dell'autorizzazione, quest'ultima decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo legittimante l'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanza imputabile all'interessato";

d) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il termine di cui al precedente periodo è esteso per ulteriori due anni se, per le caratteristiche o lo complessità dell'intervento ovvero per l'incidenza di circostanze estranee alla volontà dell'interessato, non sia stato possibile ultimare l'intervento nel termine indicato al periodo precedente. Almeno sei mesi prima della scadenza del termine triennale indicato, l'interessato presenta una dichiarazione alla regione o ad altro ente da essa delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del successivo comma 6, con lo quale attesti e specifichi le circostanze che hanno impedito il rispetto del suddetto termine. Nel caso vengano dedotte circostanze relative alle caratteristiche o alla complessità dell'intervento occorre allegare una relazione in cui si indicano le ragioni del necessario superamento del termine, secondo un criterio di normalità di mezzi e risorse. La regione o altro ente da essa delegato ai sensi del successivo comma 6 può vietare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'estensione del termine per lo continuazione dell'intervento qualora rilevi l'insussistenza dei presupposti indicati. Decorso il termine di sessanta giorni l'estensione si intende concessa."».

15.0.2

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e non oltre" sono soppresse;

- b) e parole: "l'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "i tre anni successivi";
- c) dopo le parole: "l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione" e prima delle parole: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio" è inserito il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del periodo di efficacia dell'autorizzazione, quest'ultima decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo legittimante l'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanza imputabile all'interessato";
- d) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il termine di cui al precedente periodo è esteso per ulteriori due anni se, per le caratteristiche o la complessità dell'intervento ovvero per l'incidenza di circostanze estranee alla volontà dell'interessato, non sia stato possibile ultimare l'intervento nel termine indicato al periodo precedente. Almeno sei mesi prima della scadenza del termine triennale indicato, l'interessato presenta una dichiarazione alla regione o ad altro ente da essa delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del successivo comma 6, con lo quale attesti e specifichi le circostanze che hanno impedito il rispetto del suddetto termine. Nel caso vengano dedotte circostanze relative alle caratteristiche o alla complessità dell'intervento occorre allegare una relazione in cui si indicano le ragioni del necessario superamento del termine, secondo un criterio di normalità di mezzi e risorse. La regione o altro ente da essa delegato ai sensi del successivo comma 6 può vietare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'estensione del termine per la continuazione dell'intervento qualora rilevi l'insussistenza dei presupposti indicati. Decorso il termine di sessanta giorni l'estensione si intende concessa."».

15.0.3

[MARAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il parere del soprintendente non è richiesto qualora il Ministero abbia valutato positivamente, su richiesta della regione interessata, l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).".».

15.0.14

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il parere del soprintendente non è richiesto qualora il Ministero abbia valutato positivamente, su richiesta della regione interessata, l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).".».

15.0.4

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il parere del soprintendente non è richiesto qualora il Ministero abbia valutato

positivamente, su richiesta della regione interessata, l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).».

15.0.5

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione."».

15.0.15

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. All'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione."».

15.0.6

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. All'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione."».

15.0.7

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. All'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, stipulano intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine, che in ogni caso non può essere superiore a novanta giorni, entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora

all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo ovvero entro novanta giorni, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro."».

15.0.16

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. All'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, stipulano intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine, che in ogni caso non può essere superiore a novanta giorni, entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo ovvero entro novanta giorni, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro."».

15.0.8

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. All'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, stipulano intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine, che in ogni caso non può essere superiore a novanta giorni, entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo ovvero entro novanta giorni, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro."».

15.0.9

[FUCKSIA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazioni in materia di sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo)

All'articolo 11 del decreto ministeriale del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, sono apportate

le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole da: "deposita" fino a: "presso lo" sono sostituite dalle seguenti: "trasmette telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, allo";
- b) al comma 2, le parole da: "deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo" sono sostituite dalle seguenti: "trasmette telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il progetto degli impianti da realizzare allo";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.";

d) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2013, fermo restando l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di consentire l'adempimento in via telematica ai sensi del presente articolo, i soggetti privati possono utilizzare la procedura cartacea prevista dalle disposizioni previgenti."».

15.0.10

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", è soppresso».

15.0.11

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: "di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse;
- b) al comma 3 dell'articolo 6, le parole: "negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse;
- c) al comma 3-bis dell'articolo 6, le parole: "agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse; le parole: "pena la nullità degli stessi contratti", sono sostituite dalle seguenti: "pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 10bis, del presente decreto";
- d) all'articolo 15, dopo il comma 10, infine, è aggiunto il seguente:

"10-bis. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica, di cui all'articolo 6, comma 3-bis, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa pari a 500 euro"».

15.0.12

[DLMAGGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Affidamento della gestione dei beni culturali a soggetti non lucrativi)

1. Gli immobili di appartenenza pubblica sottoposti a tutela ai sensi del presente codice, non destinati a scopi istituzionali, attualmente non aperti alla fruizione pubblica o non adeguatamente valorizzati, per i quali si verificano circostanze di fatto tali da rendere oggettivamente non praticabili, a breve o medio termine, forme di gestione diretta o indiretta attuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 115, possono essere affidati in gestione, nel rispetto della vigente normativa e senza alcun corrispettivo a

carico dell'amministrazione, a imprese sociali, cooperative sociali, Onlus, che hanno tra i propri fini, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

2. L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, previa pubblicazione, esclusivamente sul sito dell'amministrazione interessata, di un avviso pubblico con la fissazione di un termine per la proposizione di candidature da parte dei soggetti interessati. La convenzione di affidamento in gestione potrà prevedere l'istituzione di un biglietto d'ingresso ed eventualmente il diritto del soggetto gestore di trattenere in tutto o in parte i proventi della bigliettazione, al solo scopo di coprire i costi di gestione e salvo riversamento dell'eccedenza all'amministrazione.

3. Decorso il termine di durata della convenzione, non superiore in ogni caso a otto anni, l'amministrazione potrà rinnovare l'affidamento al medesimo soggetto non lucrativo, previa puntuale verifica in merito alla perdurante inesistenza delle condizioni per procedere alla gestione diretta ovvero indiretta ai sensi dell'articolo 115."».

Art. 16

16.1

[GIBINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti provvede all'aggiudicazione definitiva che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.2

[FILIPPI](#), [TOMASELLI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

1) al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti" e dopo la parola "definitiva" sono aggiunte le seguenti: " che, in tal modo, diviene efficace".

2) il comma 8 è abrogato».

16.3

[MARAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

1) al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti," nonché dopo la parola "definitiva" aggiungere le seguenti: "che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.50

[ALBERTINI](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

1) al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti," nonché dopo la parola "definitiva" aggiungere le seguenti: "che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.4

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

1) al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti," nonché dopo la parola "definitiva" aggiungere le seguenti: "che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.5

[CROSIO](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

1) al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti," nonché dopo la parola "definitiva" aggiungere le seguenti: "che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.6

[GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis. ? *Istituzione della Struttura Speciale per la promozione dei partenariati pubblico-privati ? 1.* È istituita, nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Struttura speciale per lo sviluppo e la promozione dei partenariati pubblico-privati (SPPP), operante in collaborazione con gli Osservatori regionali dei contratti pubblici, ovvero con altri uffici delle Regioni e delle Province autonome allo specifico scopo preposti, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, nel campo delle piccole e medie infrastrutture.

2. Alla Struttura Speciale sono attribuite le seguenti competenze operative:

- a) promuove e supporta la costituzione e la formazione delle Centrali di Committenza regionali, delle Stazioni Uniche Appaltanti e delle strutture consortili, con riguardo al *procurement* pubblico in operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati;
- b) promuove e supporta accordi con le associazioni rappresentative del settore delle costruzioni e dei servizi per la formazione delle piccole e medie infrastrutture, con riguardo al *procurement* pubblico in operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati;
- c) promuove, in accordo con le Regioni e le Province autonome, la costituzione e l'attivazione di fondi rotativi per il supporto e l'avvio di operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, monitorandone l'attuazione tramite gli Osservatori regionali dei contratti pubblici;
- d) nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, compie l'istruttoria al fine di presentare i progetti all'approvazione del CIPE, previo parere del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS), che accedono alla defiscalizzazione in luogo del contributo pubblico con riguardo alle opere non ricadenti nella Delibera CIPE 18 febbraio 2013;

e) nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati non ricadenti nella competenza del CIPE e del NARS, può prestare assistenza alle stazioni concedenti e alle centrali di committenza per la verifica del riequilibrio del piano economico-finanziario, a seguito di variazioni apportate dalla stazione appaltante, nonché da norme legislative e regolamentari che hanno stabilito nuovi meccanismi tariffari, modificando i presupposti o le condizioni di base del piano economico-finanziario;

f) promuove e approva le convenzioni pubblico-pubblico, da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui un soggetto aggiudicatore può farsi supportare nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, senza delegare le funzioni di stazione concedente/appaltante;

g) cura la redazione di schemi tipo delle clausole contrattuali da inserire nei contratti di promozione dei partenariati pubblico-privati, sia di carattere finanziario, sia relative agli indennizzi,

risarcimenti o compensazioni per la cessazione del contratto per cause di forza maggiore o per il riequilibrio del piano economico-finanziario.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le risorse umane necessarie per l'immediata operatività, individuate tra esperti di provata professionalità nel settore della finanza di progetto.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.7

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis. ? *Istituzione della Struttura Speciale per la promozione dei partenariati pubblico-privati ? 1.* È istituita, nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Struttura speciale per lo sviluppo e la promozione dei partenariati pubblico-privati (SPPP), operante in collaborazione con gli Osservatori regionali dei contratti pubblici, ovvero con altri uffici delle Regioni e delle Province autonome allo specifico scopo preposti, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, nel campo delle piccole e medie infrastrutture.

2. Alla Struttura Speciale sono attribuite le seguenti competenze operative:

- a) promuove e supporta la costituzione e la formazione delle Centrali di Committenza regionali, delle Stazioni Uniche Appaltanti e delle strutture consortili, con riguardo al *procurement* pubblico in operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati;
- b) promuove e supporta accordi con le associazioni rappresentative del settore delle costruzioni e dei servizi per la formazione delle piccole e medie infrastrutture, con riguardo al *procurement* pubblico in operazioni di promozione dei partenariati pubblicoprivati;
- c) promuove, in accordo con le Regioni e le Province autonome, la costituzione e l'attivazione di fondi rotativi per il supporto e l'avvio di operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, monitorandone l'attuazione tramite gli Osservatori regionali dei contratti pubblici;
- d) nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, compie l'istruttoria al fine di presentare i progetti all'approvazione del CIPE, previo parere del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS), che accedono alla defiscalizzazione in luogo del contributo pubblico con riguardo alle opere non ricadenti nella Delibera CIPE 18 febbraio 2013;
- e) nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati non ricadenti nella competenza del CIPE e del NARS, può prestare assistenza alle stazioni concedenti e alle centrali di committenza per la verifica del riequilibrio del piano economico-finanziario, a seguito di variazioni apportate dalla stazione appaltante, nonché da norme legislative e regolamentari che hanno stabilito nuovi meccanismi tariffari, modificando i presupposti o le condizioni di base del piano economico-finanziario;
- f) promuove e approva le convenzioni pubblico-pubblico, da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui un soggetto aggiudicatore può farsi supportare nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, senza delegare le funzioni di stazione concedente/appaltante;
- g) cura la redazione di schemi tipo delle clausole contrattuali da inserire nei contratti di promozione dei partenariati pubblico-privati, sia di carattere finanziario, sia relative agli indennizzi, risarcimenti o compensazioni per la cessazione del contratto per cause di forza maggiore o per il riequilibrio del piano economico-finanziario.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le risorse umane necessarie per l'immediata operatività, individuate tra

esperti di provata professionalità nel settore della finanza di progetto.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.8

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile."

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte."

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'onori, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».

16.9

[CROSIO](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile."

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte."

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'onori, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».

16.10

[MARAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile."

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte."

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'onori, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».

16.51

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis)* all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile."

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte."

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'onori, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».

16.11

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis)* all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.";

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.";

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-*quater*) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'onori, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9."»

16.12

[FILIPPI](#), [TOMASELLI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b- bis) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente: "9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo *internet* presso il quale tale documentazione è accessibile;"

2) il comma 10, è sostituito dal seguente: «10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte»;

b-*ter*) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-*quater*) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'onori, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9."».

16.13

[CROSIO](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-*bis*) all'articolo 66, comma 7, il secondo e terzo periodo sono sostituiti con il seguente:

«Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti da cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.».

16.14

[CANTINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 82, il comma 3-*bis* è abrogato».

16.15

[MARAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) All'articolo 82, il comma 3-*bis* è abrogato».

16.52

[ALBERTINI](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) All'articolo 82, il comma 3-*bis* è abrogato».

16.16

[PAGLIARI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis), all'articolo 82, il comma 3-bis è soppresso».

16.17

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) 1. all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nel l a mater i a dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non si ano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionar i di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.

2. conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 8» , sono sostituite dalle parole: «comma 9»

;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, letto c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice».

16.18

[GIBIINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà

universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8."

Conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

- a) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle parole: «comma 9»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice."».

16.19

MARAN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) 1. all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.».

2. conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

- a) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 8», sono sostituite dalle parole: «comma 9»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice.

16.53

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) 1. all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.».

2. conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 8», sono sostituite dalle parole: «comma 9»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice.

16.20

[CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

8-bis. Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

8-ter. Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere

i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.".

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8."».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

- a) al comma 3, primo periodo, le parole: "comma 8", sono sostituite dalle seguenti: "comma 9";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice."».

16.21

[FILIPPI](#), [TOMASELLI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 84:

- 1) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

8-bis. Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

8-ter. Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.";

- 2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.".

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, primo periodo, le parole: "comma 8", sono sostituite dalle parole: "comma 9";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'imporro inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice,».

16.22

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 118, il comma 6-bis è soppresso.».

16.23

[CROSIO](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 122, comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ? serie speciale ? relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono, altresì pubblicati, non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante.

Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.».

16.24

[CIOFFI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

c-bis) all'articolo 161, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

«1-*quinqüies*. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il documento di economia e finanza individua l'elenco delle opere infrastrutturali di impatto significativo sotto il profilo socio-economico, ambientale o dell'assetto del territorio, sulle quali attivare la procedura di consultazione pubblica di cui all'articolo 162-*bis*.»;

c-ter) dopo l'articolo 162 è inserito il seguente:

«Art. 162-*bis*. - (*Consultazione pubblica*). ? 1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, al fine di individuare le soluzioni ottimali e di promuovere l'accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate dalla realizzazione dell'opera, si procede alla consultazione pubblica secondo la disciplina prevista dal presente articolo.

2. Oltre alle opere inserite nell'elenco di cui all'articolo 161, comma 1-*quinqüies*, sono sottoposte alla procedura di consultazione pubblica le infrastrutture, qualora ne facciano richiesta il soggetto aggiudicatore, ovvero il promotore di cui all'articolo 175, ovvero un consiglio regionale, ovvero un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150.000 abitanti, ovvero 50.000 cittadini residenti nel comune o nei comuni interessati.

3. In ogni caso sono da intendersi sottoposte alla disciplina di cui al comma 2 le opere, ricomprese nell'elenco di cui al comma 4, il cui valore sia superiore all'importo di 100 milioni di euro.

4. Al fine di garantire la sicurezza e l'integrazione dei sistemi a rete, la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture e degli impianti strategici a iniziativa privata, costituiscono attività di preminente interesse nazionale e sono sottoposte alla disciplina di cui al presente articolo, gli interventi, il cui valore di investimento è superiore a 100 milioni di euro, aventi ad oggetto:

- a) la creazione o l'allargamento di autostrade e di superstrade a doppia corsia;
- b) la costruzione di linee ferroviarie;

- c) la costruzione o l'allargamento di vie navigabili;
- d) la costruzione, l'allargamento o il prolungamento di aree e di piste aeroportuali;
- e) la costruzione o l'estensione di infrastrutture portuali;
- f) la costruzione di infrastrutture elettriche;
- g) la costruzione, l'ammodernamento o la riconversione di centrali elettriche;
- h) la costruzione di gas dotti, di oleodotti o di piattaforme di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianti di stoccaggio;
- i) la costruzione o l'ammodernamento di reti e di impianti di comunicazioni elettroniche, ad esclusione delle reti a banda larga e a banda ultralarga che rimangono regolate dalla disciplina speciale;
- l) la costruzione di impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti.

5. La consultazione pubblica è avviata e diretta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, in coordinamento con il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia capoluogo della Regione interessata e si svolge secondo un programma preventivamente definito e reso pubblico. In caso di opere che insistono sul territorio di più Regioni, il Provveditore interregionale si avvale di una struttura di supporto costituita da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, uno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dello Sviluppo economico. Ai componenti della struttura di supporto di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza per la partecipazione ai lavori dell'organismo medesimo.

6. La consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell'*iter* di individuazione delle caratteristiche dell'infrastruttura e ha per oggetto, di regola, lo studio di fattibilità dell'opera. Se la consultazione pubblica è attivata su un'opera già dotata di progetto preliminare, il procedimento è avviato prima della convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 165, comma 4. La consultazione pubblica non può essere attivata su opere infrastrutturali dotate di progettazione, già approvata, di livello di approfondimento superiore al preliminare.

7. La procedura di consultazione si svolge in modo tale da assicurare la completa e tempestiva informazione sull'intervento e costituisce lo strumento attraverso il quale è preliminarmente verificata la percorribilità della scelta realizzativa e del grado di accettazione dell'opera da parte delle collettività interessate. Nell'ambito della procedura di consultazione, possono essere richieste informazioni aggiuntive sull'opera infrastrutturale e segnalate criticità in ordine allo studio di fattibilità o al progetto preliminare sulla base anche di motivate ipotesi alternative, sia progettuali che di localizzazione.

8. La consultazione ha durata predefinita, comunque non superiore ai centottanta giorni e si chiude con l'approvazione e la pubblicazione del documento conclusivo di cui al comma 8 sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Il soggetto decisore pubblico, ferma restando la sua autonomia nella scelta tra le diverse opzioni tecniche, adotta la propria decisione tenendo conto dei risultati derivanti dalla attività di consultazione dei soggetti interessati.

10. La consultazione pubblica è condotta sul territorio, individuando le metodologie più idonee e assicurando che tutte le amministrazioni che hanno poteri decisionali e autorizzatori sull'opera partecipino alle varie fasi del procedimento di consultazione. Al termine del procedimento di consultazione pubblica, il Provveditore interregionale per le opere pubbliche in coordinamento con il Prefetto predispose un documento conclusivo nel quale è riportata una descrizione della consultazione svolta e delle ipotesi alternative emerse. In particolare, il documento contiene una relazione sugli esiti della consultazione e sul grado di consenso raggiunto. Il documento può, altresì, contenere una proposta in merito alla istituzione di un meccanismo permanente di comunicazione e dialogo pubblico, nonché di patti a valenza territoriale, che accompagnino l'intervento anche nelle fasi successive di progettazione e realizzazione. Il documento è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla pubblicazione del documento di cui al presente

comma, il proponente dichiara pubblicamente se intende:

- a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
- b) proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare;
- c) sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, argomentando le ragioni di tale scelta.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della pubblica amministrazione sono ulteriormente definite le modalità e i tempi di svolgimento della consultazione pubblica e di redazione del documento conclusivo.»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La procedura di cui all'articolo 162-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica comunque alle opere il cui valore sia superiore all'importo di 100 milioni di euro per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora aggiudicata la gara per l'esecuzione delle medesime.».

16.25

[DE MONTE](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-bis) Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, non è considerata subappalto la ripartizione di lavori e prestazioni, da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), da parte dell'assegnatario del consorzio, ad aggregazione di imprese che abbiano stipulato, con l'aggiudicatario o assegnatario, un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 e che non abbiano partecipato, in qualunque forma, alla gara. La stazione appaltante autorizzerà tale ripartizione, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:

a) la ripartizione dei lavori e prestazioni all'aggregazione delle imprese da parte dell'aggiudicatario o assegnatario del consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) sia effettuata ai prezzi e alle condizioni di contratto e nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto; resta ferma la responsabilità solidale dell'aggiudicatario o del consorzio nei confronti della stazione appaltante o concedente in relazione ai lavori e alle prestazioni eseguite dall'aggregazione;

b) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le prestazioni che intendono ripartire con l'aggregazione;

c) l'aggiudicatario, o il consorzio di cui di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), provveda al deposito, presso la stazione appaltante, di copia autentica del contratto di rete e del contratto di ripartizione lavori e prestazioni, stipulato dall'aggiudicatario o dall'assegnatario con l'aggregazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni stesse;

d) al momento del deposito del contratto di ripartizione lavori e prestazioni presso la stazione appaltante, il consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) trasmetta la dichiarazione attestante il possesso da parte dei componenti dell'aggregazione dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 38 del presente codice, nonché, nel caso in cui l'aggiudicatario non sia un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), la certificazione del possesso, da parte dell'aggregazione, dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata"».

16.26

[FILIPPI, MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato»

16.27

[MARAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

il comma 26-*bis* è abrogato».

16.54

[ALBERTINI](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

il comma 26-*bis* è abrogato».

16.28

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato».

16.29

[CROSIO](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato».

16.30

[GIBINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato».

16.31

[TOMASELLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere lo seguente:

«d-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.32

[MARAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere lo seguente:

«d-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.55

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere lo seguente:

«d-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.34

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.33

[CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è abrogato».

16.35

[GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, SCAVONE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 7, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpreta nel senso che è vietata la conferma automatica dei componenti dell'UTFP al terzo mandato, mentre è consentito ogniqualvolta sia preceduto da bando pubblico di valutazione comparativa delle professionalità».

16.36

[COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.37

[FILIPPI, MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.38

[MARAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.56

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.39

[GIBIINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.40

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 il comma 35 è abrogato».

16.41

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "1° gennaio 2013", inserire le seguenti: ", qualora il Comune in cui è localizzata la stazione appaltante abbia una popolazione inferiore a 15.000 abitanti,"».

16.42

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte le seguenti: "fatte salve quelle relative all'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010».

16.43

[MARAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve quelle relative all'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010».

16.57

[ALBERTINI](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve quelle relative all'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010».

16.44

[FILIPPI](#), [MARGIOTTA](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 35, dell'articolo 34, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 le parole: "entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso compensazione, fino alla concorrenza dell'importo, sui pagamenti effettuati all'aggiudicatario del contratto"».

16.45

[FILIPPI](#), [MARGIOTTA](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, caratterizzati da una elevata componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nonché di una stima indicativa dei costi della progettazione definitiva. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto dal concorrente per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

b) al comma 3-bis sostituire le parole: "può indicare" con le parole "indica"».

16.46

[MARGIOTTA](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla lettera g) dopo la parola: "h" è inserita la seguente: "h-bis)" e dopo la lettera "h)", aggiungere la seguente: "h-bis)" da consorzi ordinari di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e) ai quali si applicano le norme in materia di raggruppamenti di progettisti».

16.47

[MARGIOTTA](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Una somma non inferiore al 25 per cento del totale dell'incentivo di cui al comma 5, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, in qualità di incentivo all'efficienza, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva che sarà erogata esclusivamente in caso di opera portata a termine nei tempi contrattualmente previsti e nei limiti delle somme previste dal contratto, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, nonché alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i ritardi dovuti a sospensioni per cause derivante da sorpresa geologica e non si tiene conto delle maggiori spese dovute alla medesima causa. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri"».

16.48

[MARGIOTTA](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [RANUCCI](#),
[SONEGO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23-bis è aggiunto il seguente:

"23-ter. Fino al 31 dicembre 2015, l'affidatario di un contratto avente ad oggetto servizi di ingegneria e architettura, qualora non sia stato emesso il certificato di pagamento nei termini previsti dal contratto e l'importo del corrispettivo sia almeno pari al 15 per cento dell'importo netto contrattuale, può agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla costituzione stessa, promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. In ogni caso restano salvi gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni"».

16.49

[MARGIOTTA](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [RANUCCI](#),
[SONEGO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1, dell'articolo 26-ter del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le seguenti: "e a servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.1

[GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per favorire una maggiore aggregazione fra le imprese edili In questo momento di crisi del comparto delle costruzioni all'articolo 37, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, "codice dei contratti pubblici", viene aggiunto il seguente comma: "7-bis. I consorzi di cui all'articolo 34 comma 1, lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) possono indicare in sede di gara, quali affidatari dei lavori, eventuali consorzi della stessa natura ma di minore dimensione e quest'ultimi debbono indicare, sempre in sede di gara, l'impresa consorziata che materialmente eseguirà i lavori. Anche in questo caso è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi e sia il consorziato che materialmente eseguirà lavori; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».

16.0.2

[GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il Comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:
"862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completata entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi. Sono da ritenere sempre ammissibili titoli di spesa saldati oltre sei mesi dalla data di chiusura del l'investimento a condizione che non vengano superati i diciotto mesi dalla data di chiusura dell'investimento stesso"».

16.0.3

[MILO](#), [PICCOLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Procedure amministrative per l'acquisto in economia di beni e servizi)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nel rispetto della potestà regolamentare attribuita ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane dalle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, la determinazione delle procedure amministrative per l'acquisto in economia di beni e servizi aventi ad oggetto contratti di importo inferiore a euro 40.000 è riservata in via esclusiva all'autonomia degli Enti locali"».

16.0.4

[PICCOLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Procedure amministrative per l'acquisto in economia di beni e servizi)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nel rispetto della potestà regolamentare attribuita ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane dalle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, la determinazione delle procedure amministrative per l'acquisto in economia di beni e servizi aventi ad oggetto contratti di importo inferiore a euro 40.000 è riservata in via esclusiva all'autonomia degli Enti locali"».

16.0.5

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, caratterizzati da una elevata componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nonché di una stima indicativa dei costi della progettazione definitiva. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto dal concorrente per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

b) al comma 3-bis le parole: "può indicare" sono sostituite con la parola: "indica"».

16.0.6

[MARAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163)*

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, caratterizzati da una elevata componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nonché di una stima indicativa dei costi della progettazione definitiva. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto dal concorrente per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

b) al comma 3-bis le parole: "può indicare" sono sostituite con la parola: "indica"».

16.0.15

[ALBERTINI](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163)*

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, caratterizzati da una elevata componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nonché di una stima indicativa dei costi della progettazione definitiva. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto dal concorrente per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

b) al comma 3-bis le parole: "può indicare" sono sostituite con la parola: "indica"».

16.0.7

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Anticipazione per contratti di servizi
di ingegneria e architettura)*

1. All'articolo 26-ter, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le parole: "e per i servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.8

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Anticipazione per contratti di servizi
di ingegneria e architettura)*

1. All'articolo 26-ter, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le parole: "e per i servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.16

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Anticipazione per contratti di servizi
di ingegneria e architettura)*

1. All'articolo 26-ter, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le parole: "e per i servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.9

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Anticipazione per contratti di servizi
di ingegneria e architettura)*

1. All'articolo 26-ter, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le parole: "e per i servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.10

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "hanno effetto" aggiungere le seguenti: ", salvo il caso di validazione da parte degli enti previdenziali interessati,"».

16.0.17

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "hanno effetto" aggiungere le seguenti: ", salvo il caso di validazione da parte degli enti previdenziali interessati,"».

16.0.11

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "hanno effetto" aggiungere le seguenti: ", salvo il caso di validazione da parte degli enti previdenziali interessati,"».

16.0.12

[FABBRI](#), [FISSORE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

16.0.13

[MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [DE PIETRO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16-bis.

*(Semplificazioni per i servizi di linea
per il trasporto di persone)*

1. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "lunghezza massima di 18 m" con le seguenti: "lunghezza massima di 18,75 m"».

16.0.14

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
dei lavoratori del settore ferroviario)*

1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di: addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghetamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghetamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

Art. 17

17.0.1

[GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 31 dicembre 2009, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

2. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previ o assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1 e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica».

17.0.2

[NACCARATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Azienda in un giorno)

1. Con decreto il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministro degli affari regionali e delle autonomie, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita la Carta aziendale.

2. La carta aziendale è un documento che indica gli obblighi cui devono adempiere i soggetti che intendono qualunque attività economica, sia nel settore della produzione che in quello dei servizi. La compilazione della carta sostituisce ogni altra autorizzazione o nulla osta da parte delle autorità competenti.

3. Chiunque intenda intraprendere un'attività economica è tenuto esclusivamente a dichiarare che l'attività stessa rispetta gli obblighi indicati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento debitamente compilato e alla comunicazione di inizio attività, ad un apposito ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti al competenti uffici regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle leggi vigenti.

4. Qualora gli organi di controllo dovessero riscontrare la mancata ottemperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è tenuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 90 giorni. Qualora il mancato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei

consumatori, l'attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetto, l'interessato non adegui l'attività medesima alle prescrizioni della Carta».

17.0.3

[LEPRI](#), [CANTINI](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUOMO](#), [DEL BARBA](#), [DE MONTE](#), [DI GIORGI](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [RITA GHEDINI](#), [MARCUCCI](#), [MORGONI](#), [PADUA](#), [SCALIA](#), [SPILABOTTE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Funzione di riconoscimento delle persone giuridiche)

1. L'articolo 14 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - *(Atto costitutivo)* ? 1. Le associazioni che intendono chiedere il riconoscimento e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento".

2. L'articolo 16 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - *(Atto costitutivo, statuto e patrimonio)* ? 1. L'atto costitutivo e lo statuto di una associazione devono contenere:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza degli associati;
- 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede dell'associazione e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'indicazione dello scopo e delle attività con le quali si intende perseguirlo;
- 4) l'ammontare del patrimonio, la descrizione e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti in natura;
- 5) il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quale tra di essi ha la rappresentanza dell'associazione;
- 6) il numero dei componenti dell'eventuale organo di controllo e i poteri ai medesimo attribuiti;
- 7) la nomina dei primi amministratori e dei membri dell'organo di controllo se previsto, nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se previsto;
- 8) la durata dell'associazione, se prevista;
- 9) i criteri e le modalità di ammissione degli associati e della loro esclusione;
- 10) diritti ed obblighi degli associati.

2. L'atto costitutivo e lo statuto di una fondazione devono contenere:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun fondatore;
- 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della fondazione e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'indicazione dello scopo e delle attività con le quali si intende perseguirlo;
- 4) l'ammontare del patrimonio, la descrizione e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti in natura;
- 5) il sistema di amministrazione adottato, il numero dei rispettivi membri, le modalità di nomina ed i loro poteri;
- 6) il numero dei componenti dell'organo di controllo e i poteri loro attribuiti;
- 7) la nomina dei primi amministratori indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della fondazione e la nomina dei membri dell'organo di controllo, nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile, se non affidata all'organo di controllo;
- 8) le norme che garantiscano la continuità dell'amministrazione e del controllo per la durata della fondazione.

L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e delle fondazioni possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

3. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica l'associazione o la fondazione devono disporre di un patrimonio di importo non inferiore ad euro 50.000, salvi i casi di organismi di volontariato che intendano richiedere il riconoscimento, per i quali il suddetto limite è ridotto ad euro 25.000, e di enti aventi per scopo la ricerca scientifica per i quali il limite è elevato ad euro 100.000. Possono essere conferiti a patrimonio tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Per il conferimento di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del patrimonio e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

Chi conferisce denaro deve consegnare al notaio che procede alla costituzione dell'ente ricevuta bancaria attestante il versamento dell'intera somma su un conto corrente bancario intestato all'ente costituendo. La banca potrà rendere disponibile la somma predetta all'ente solo dopo aver ricevuto attestazione dell'avvenuta iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche".

3. L'articolo 33 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 33. - (*Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione*) ? Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nella Sezione dedicata alle persone giuridiche nel Registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione, entro trenta giorni, verificato che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge per la costituzione dell'ente e che lo scopo sia possibile e lecito, ne richiede l'iscrizione contestualmente al deposito dell'atto, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 16, III comma".

4. L'articolo 34 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Registro delle persone giuridiche*) ? Nel registro delle persone giuridiche devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, la denominazione con l'indicazione della forma giuridica dell'ente, lo scopo, il patrimonio, la sede ed il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, e dell'organo di controllo del soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominati.

Nel registro devono altresì essere pubblicati i bilanci annuali ed i successivi atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominati, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti fa cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza".

5. Con regolamento del Governo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad armonizzare il DPR 10 febbraio 2000, n. 361, con la presente legge in modo da attribuire ai notai la competenza sul riconoscimento delle persone giuridiche e mantenere a regioni e prefetture l'attività di controllo sull'attività dei predetti enti secondo le disposizioni vigenti».

Art. 18

18.1

[VACCARI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo";

1a) all'articolo 10 è aggiunto infine il seguente comma:

"5-bis. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-bis del presente decreto. In tale ambito, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II, come specificati all'articolo 6 del presente decreto, la medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso."

b) alla lettera l), numero 2, dopo le parole: "provvedere alla riparazione" aggiungere le seguenti: "dell'eventuale" e dopo le parole: "danno ambientale" aggiungere la seguente: "residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) alla lettera c), dopo le parole: 'matrici ambientali,' inserire le seguenti: 'comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,'";

2) al numero 3, sopprimere il seguente periodo: ", dopo le parole: 'per le persone e per l'ambiente' sono inserite le seguenti: ", qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti";

d) alla lettera n):

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

'2-bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.'";

2) dopo il numero 2, inserire il seguente:

"2-bis. il comma 13 è sostituito con il seguente:

'13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di

servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.";

3) al numero 3, ultimo periodo, le parole: "delle matrici ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "delle acque" e le parole: ", a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monito raggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi" sono soppresse;

e) dopo la lettera n) inserire la seguente:

"n-bis) all'articolo 252, il comma 7 è sostituito con il seguente:

7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni';

f) alla lettera o), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinnea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato";

2) dopo l'alinnea 4 è aggiunta la seguente:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle

attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque"».

18.2

MARAN

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo»;

1a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-bis del presente decreto. In tale ambito, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II, come specificati all'articolo 6 del presente decreto, la medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso."

b) alla lettera l), numero 2, dopo le parole: "provvedere alla riparazione" aggiungere le seguenti: "dell'eventuale" e dopo le parole: "danno ambientale" aggiungere la seguente: "residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) alla lettera c), dopo le parole: 'matrici ambientali' inserire le seguenti: 'comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,'";

2) al numero 3, sopprimere il seguente periodo: "dopo le parole: 'per le persone e per l'ambiente' sono inserite le seguenti: ', qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile lo rimozione delle fonti'";

d) alla lettera n):

I. prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

'2-bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.'";

II. dopo il numero 2, inserire il seguente:

"2-bis) il comma 13 è sostituito con il seguente:

'13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata

ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.";

Consequentemente, all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni";

III. al numero 3, ultimo periodo, le parole: "delle matrici ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "delle acque" e le parole: "; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi" sono soppresse;

e) alla lettera o), sono apportate le seguenti modificazioni:

I. all'alinnea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area

interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato";

II. dopo l'alinea 4 è aggiunta la seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque"».

18.40

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo»;

1a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-bis del presente decreto. In tale ambito, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II, come specificati all'articolo 6 del presente decreto, la medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso."

b) alla lettera l), numero 2, dopo le parole: "provvedere alla riparazione" aggiungere le seguenti: "dell'eventuale" e dopo le parole: "danno ambientale" aggiungere la seguente: "residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) alla lettera c), dopo le parole: 'matrici ambientali' inserire le seguenti: 'comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,'";

2) al numero 3, sopprimere il seguente periodo: "dopo le parole: 'per le persone e per l'ambiente' sono inserite le seguenti: ', qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile lo rimozione delle fonti'";

d) alla lettera n):

I. prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

"2-bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.";

II. dopo il numero 2, inserire il seguente:

"2-bis) il comma 13 è sostituito con il seguente:

"13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La relativa documentazione può

essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.";

Conseguentemente, all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni";

III. al numero 3, ultimo periodo, le parole: "delle matrici ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "delle acque" e le parole: "; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi" sono soppresse;

e) alla lettera o), sono apportate le seguenti modificazioni:

I. all'alinea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Decorso inutilmente il termine per lo validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto lo propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato";

II. dopo l'alinea 4 è aggiunta la seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque"».

18.3

GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo»;

1a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-bis del presente decreto. In tale ambito, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II, come specificati all'articolo 6 del presente decreto, la medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso."

b) alla lettera l), numero 2, dopo le parole: "provvedere alla riparazione" aggiungere le seguenti: "dell'eventuale" e dopo le parole: "danno ambientale" aggiungere la seguente: "residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) alla lettera c), dopo le parole: 'matrici ambientali' inserire le seguenti: 'comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,'";

2) al numero 3, sopprimere il seguente periodo: "dopo le parole: 'per le persone e per l'ambiente' sono inserite le seguenti: ', qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile lo rimozione delle fonti'";

d) alla lettera n):

I. prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

'2-bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.'";

II. dopo il numero 2, inserire il seguente:

"2-bis) il comma 13 è sostituito con il seguente:

'13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli

altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.";

Conseguentemente, all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni";

III. al numero 3, ultimo periodo, le parole: "delle matrici ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "delle acque" e le parole: "; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi" sono soppresse;

e) alla lettera o), sono apportate le seguenti modificazioni:

I. all'alinea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Decorso inutilmente il termine per lo validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto lo propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato";

II. dopo l'alinea 4 è aggiunta la seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque"».

18.4

MALAN

All'articolo 18, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli Interventi di emergenze di cui al Titolo 10 Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo";

1a) all'articolo 10 è aggiunto infine il seguente comma: "6. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi Indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-bis del presente decreto. In tale ambito, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II come specificati all'articolo 6 del presente decreto, lo medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso."»;

b) alla lettera l), numero 2, sostituire le parole: "del danno ambientale" con le seguenti: "dell'eventuale danno ambientale residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

i. prima del numero 1, inserire il seguente:

«01) alla lettera c), dopo le parole: "matrici ambientali," inserire le seguenti: "comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,"»;

ii. al numero 3, sopprimere le seguenti parole: dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: ", qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti"»;

d) alla lettera n):

i. prima del numero 1, inserire il seguente:

«01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma: "2-bis. la rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo"».

ii. dopo il numero 2, inserire il seguente:

«*2-bis*) il comma 13 è sostituito con Il seguente: "13. la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie, alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, Convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la relativa documentazione può essere, eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione, integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione, provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale, è "autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano presa parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno, essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento, della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni."».

iii. al numero 3, ultimo periodo, sostituire le parole da "delle matrici ambientale al termine del numero, con le seguenti: "delle acque";

e) alla lettera *a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

i. all'alinnea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi i costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato»;

ii. dopo l'alinnea 4 è aggiunta la seguente:

«*4-bis.* le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di

consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e dove pervenire al componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto al/e opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Ove la procura di approvazione richieda, in tutto o in parte, lo valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne lo partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce lo valutazione di Impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, ove allo conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni;"

18.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 6, comma 17, terzo periodo, sono soppresse le parole da: «fatte salve le attività» fino a «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» .

18.6

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5.», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sentito il parere del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari».

Consequentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti parole: «e acquisito il parere del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali».

18.7

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1 lettera b) capoverso «5.», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro 48 ore dall'emissione del provvedimento».

18.8

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «autorità interessate», inserire le parole: «entro 48 ore dalla sua adozione»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro lo stesso lasso di tempo.».

18.9

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) Al punto 1, al comma 2) ivi richiamato, al primo periodo aggiungere in fine: «nonché di quelli della Regione, Provincia e Comune entro cui ricadono le opere entro 48 ore dal ricevimento»;

b) al punto 2, al comma 7), ivi richiamato al primo periodo aggiungere in fine: «nonché di

quelli della Regione, Provincia e Comune entro cui ricadono le opere entro 48 dalla sua adozione».

18.10

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29-*nonies*, comma 1, le parole: "sessanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"»;

18.11

[DELLA VEDOVA](#), [MARAN](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire il punto 1) con il seguente:

1) Al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, non soggette a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

18.12

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).

18.13

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al punto 2), al secondo capoverso sostituire le parole: «prevenire, eliminare e ridurre» con le seguenti: «prevenire ed eliminare».

18.14

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 1).

18.15

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) le parole: "ripristino ambientale", sono sostituite dalle seguenti: "ripristino e riqualificazione ambientale".»

18.16

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il numero 2)
- b) al numero 3) sopprimere le parole: «a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale»,
- c) sopprimere il numero 4).

18.17

[TOMASELLI](#), [FILIPPI](#), [ASTORRE](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [COLLINA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [MARGIOTTA](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«l-bis) ai comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso, che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute."»;

b) dopo il numero 2 inserire i seguenti:

"2-bis) al comma 12 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica" è inserito il seguente periodo: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.18

[ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.19

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.20

[MARAN](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera

n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.41

ALBERTINI, DLBIAGIO

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.21

GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.22

GIBIINO

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.23

[GIBIINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti"».

18.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera m), numero 3), sopprimere le parole: «a costi sopportabili e».

18.25

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera n), numero 1), sostituire l'alea 7-bis) con la seguente:

«7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa, ove i relativi elaborati progettuali siano stati presentati nell'ambito del procedimento sono acquisite anche la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale da parte delle amministrazioni competenti. se necessarie, nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

18.26

[VACCARI](#)

Al comma 1, lettera n), numero 1), capoverso «Art. 17-bis)», sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono";
- b) dopo le parole: "in coerenza con la stessa," sono aggiunte le seguenti: "ove relativi elaborati progettuali siano stati presentati";
- c) le parole: "è acquisita" sono sostituite con le seguenti: "sono acquisite";
- d) dopo le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono inserite le seguenti: "e l'autorizzazione integrata ambientale", conseguentemente la parola: "necessaria" è sostituita con "necessarie";

e) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"».

18.27

[MARAN](#)

Al comma 1, lettera n), numero 1), alinea 7-bis), sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono»; dopo le parole: «in coerenza con lo stesso;» aggiungere le seguenti: «ove i relativi elaborati progettuali siano stati presentati»; sostituire le parole: «è acquisita» con le seguenti: «sono acquisite» e dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e l'autorizzazione integrata ambientale», conseguentemente sostituire la parola: «necessaria» con la seguente: «necessarie», e aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

18.42

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Al comma 1, lettera n), numero 1), alinea 7-bis), sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono»; dopo le parole: «in coerenza con lo stesso;» aggiungere le seguenti: «ove i relativi elaborati progettuali siano stati presentati»; sostituire le parole: «è acquisita» con le seguenti: «sono acquisite» e dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e l'autorizzazione integrata ambientale», conseguentemente sostituire la parola: «necessaria» con la seguente: «necessarie», e aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

18.28

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Al comma 1, lettera n), numero 1), alinea 7-bis), sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono»; dopo le parole: «in coerenza con lo stesso;» aggiungere le seguenti: «ove i relativi elaborati progettuali siano stati presentati»; sostituire le parole: «è acquisita» con le seguenti: «sono acquisite» e dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e l'autorizzazione integrata ambientale», conseguentemente sostituire la parola: «necessaria» con la seguente: «necessarie», e aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

18.29

[GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI](#)

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute"».

18.30

[GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI](#)

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 2), inserire i seguenti:

«2-bis) al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti";

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.31

[DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 3).

18.32

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di messa in sicurezza di impianti e reti tecnologiche, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, eventuali interventi di gestione degli impianti e del sito necessari all'operatività degli impianti produttivi. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità titolare del procedimento di bonifica, al fine di verificare che essi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle matrici ambientali; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi"».

18.33

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera n), numero 3), al comma 13-bis ivi menzionato, al secondo periodo, dopo le parole: «autorità titolare del procedimento di bonifica» inserire le seguenti: «e dalla stessa autorizzato».

18.34

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [URAS](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

18.35

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera o), all'articolo 242-bis ivi menzionato, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della documentazione tecnica dalla quale risulti» aggiungere le seguenti: «l'assenza di ulteriori rischi ambientali e sanitarie»;

al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «autorizza» con le seguenti: «può autorizzare»;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il piano è approvato» con le seguenti: «il piano può essere approvato»;

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «decorso il predetto termine, l'operatore» sostituire la parola: «esegue» con le seguenti: «può eseguire»;

al comma 3, sopprimere l'intero sesto periodo compreso tra le parole: «Trascorso» e: «legittimi».

18.36

[DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera o), capoverso 242-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«L'amministrazione competente si pronuncia con adeguata motivazione entro 90 giorni, decorsi i quali il progetto si intende rifiutato».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

18.37

[DE.PETRIS](#)

Al comma 1, lettera o), capoverso 242-bis, comma 3, sopprimere le parole: «Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare

l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi».

18.38

[DELLA VEDOVA, MARAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) all'Allegato II, alla Parte II, punto 4-*bis*) sono soppresse le seguenti parole: "ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «c) e d)» con le seguenti: «c), d) e o-bis)».

18.39

[BISINELLA, CALDEROLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, all'esito della Conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzi dette, in sede di Conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte».

18.0.1

[CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le regioni, attraverso lo strumento dell'accordo di programma, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito *internet* istituzionale di ciascuna regione.

2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, ai soggetti neo assunti si applicano le aliquote dell'Irpef stabilite dal comma 1, dell'articolo 11, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, ridotte di:

- a) 15 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
- b) 12 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
- c) 9 punti percentuali nel terzo anno di assunzione;
- d) 6 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
- e) 3 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione.

2. la deduzione dell'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è elevata di duemila euro.

3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in alternativa alle misure di cui al comma 6-*ter*, le seguenti agevolazioni.

a) a decorrere dal 1° gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la sospensione, per il quinquennio successivo all'insediamento, del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Ai lavoratori neo assunti dalle imprese di cui al presente articolo spetta per la durata di ventiquattro mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, garantendo comunque al lavoratore l'ammontare contributivo dovuto.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

18.0.2

MORGONI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure di compensazione)

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere esclusivamente monetario. In caso di inosservanza delle suddette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

18.0.3

RANUCCI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: "con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito," sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: "o, in alternativa, conettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico" sono soppresse».

18.0.4

DE PETRIS

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera t), comma 1 dell'articolo 2, le parole: ", con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito," sono soppresse;

b) alla lettera b), comma 2 dell'articolo 10 le parole: "o, in alternativa, conettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico" sono soppresse».

18.0.5

RANUCCI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, comma 2, lettera b), dopo le

parole: "del medesimo soggetto giuridico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di società controllate, controllanti, controllate dalla medesima controllante"».

18.0.6

[DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. Al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "del medesimo soggetto giuridico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di società controllate, controllanti, controllate dalla medesima controllante"».

Art. 19

19.1

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.2

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 6, il comma 14 è sostituito dai seguenti:

"14. Per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti ricompresi in un'installazione per la quale è necessaria l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica e produce altresì gli effetti di cui all'articolo 208, comma 6, secondo periodo. A tal fine: a) la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5, è estesa ai partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 208, comma 3; b) l'autorità competente, specifica in conferenza di servizi le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g), che devono essere prestate a favore della regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia.

14-*bis*. Al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 14, al fine di assicurare l'unicità del relativo procedimento, provvede l'autorità competente di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152/06"».

19.3

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «14.», al secondo paragrafo, dopo le parole: «di cui all'articolo 208, comma 3» aggiungere i seguenti periodi: «È consentito ai rappresentanti di associazioni di tutela ambientale a carattere nazionale o di comitati locali che abbiano mostrato interesse nei progetti all'esame della conferenza dei servizi di potervi assistere e di poter presentare memorie e documenti tecnici relative ai progetti in valutazione. L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito le valutazioni sulle osservazioni eventualmente ricevute e, se del caso, le modalità del loro recepimento entro 60 giorni dal loro ricevimento e comunque prima del rilascio definitivo delle autorizzazioni».

19.4

[MORGONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 124, comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio, ad esclusione di quella relativa agli scarichi contenenti sostanze pericolose, la cui validità è di quattro anni"».

19.5

[MORGONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 183, comma 1:

1) alla lettera *d*), dopo le parole: "in modo differenziato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché

rifiuti originati da imballaggi compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002";

2) alla lettera e), dopo la parola: "domestiche" sono inserite le seguenti: "e non domestiche"».

19.6

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 185, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura nonché il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfisi i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

2) alla lettera f), le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato"».

19.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 185, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, anche utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomasse mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfisi i requisiti di cui all'articolo 184-bis, anche utilizzato per la produzione di energia da biomasse, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

19.8

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi" sono aggiunte le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi" e dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio".

a-ter) all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

"9-ter. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"».

19.9

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con particolare riferimento ai seguenti: a) separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; b) diffusione del compostaggio domestico; c) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; d) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; e) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio possono essere conferiti anche a titolo oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio"».

19.10

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 205, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1"».

19.11

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al capo IV del titolo I della parte quarta, dopo l'articolo 213 è inserito il seguente:

"Art. 213-bis. (Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico

e digestione anaerobica) - 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);

d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42"».

19.12

[VACCARI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 214, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con decreto direttoriale si provvede ogni anno all'aggiornamento delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate"».

19.13

[MORGONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 228, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detto contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell'importo vigente alla data della rispettiva cessione».

19.14

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

19.15

[VACCARI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"6 L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. L'iscrizione alle categorie sopra indicate da parte delle imprese registrate EMAS o certificate ISO14001 è effettuata attraverso un'autodichiarazione. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.";

2) il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. Per le imprese che risultano registrate EMAS o certificate ISO 14001 l'iscrizione sarà rinnovata rispettivamente ogni 10 e 8 anni, attraverso autodichiarazione, come previsto all'articolo 209, comma 1.";

3) il comma 8 è sostituito con il seguente:

"8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti originati da qualsiasi attività legittimante svolta e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi senza eccedere la quantità di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i

successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

- a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'iscrizione delle imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 ha una validità rispettivamente di 20 e 15 anni. Le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 possono provvedere a comunicare la propria iscrizione e qualsiasi tipo di variazione anche attraverso autodichiarazione.";

4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Fermo restando quanto disposto al comma 8, l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano le modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1999"».

19.16

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

"ff-bis) 'digestato da non rifiuto': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis, che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia"».

19.17

[VACCARI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere, infine, le seguenti:

«c-bis). all'articolo 187, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime"».

c-ter). all'articolo 216-bis il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze"».

19.18

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 190, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. Per i cantieri di durata inferiore ai 6 mesi le scritture avvengono su un unico registro tenuto presso la sede legale. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione"».

19.19

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) All'articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) da parte di coloro che aderiscono a convenzioni o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 comporta l'automatica iscrizione all'Albo, senza necessità di ulteriori adempimenti amministrativi .";

c-ter). All'articolo 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata .";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa europea e possono prevedere semplificazioni amministrative e agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto della normativa europea ed il ricorso a strumenti economici"».

19.20

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 212, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 2f del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi già soggetti ad iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui al comma 5 non necessitano di iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi e non pericolosi ed inoltre non sono soggetti alle limitazioni indicate precedentemente"».

19.21

[VACCARI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dai Regolamenti europei in materia, i rifiuti perdono la qualifica di rifiuto al termine delle operazioni di recupero indicate nell'autorizzazione ordinaria o nella comunicazione di cui all'articolo 216, se non diversamente prescritto nell'autorizzazione o nei provvedimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3».

19.22

[MARAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dai Regolamenti comunitari in materia, i rifiuti perdono la qualifica di rifiuto al termine delle operazioni di recupero indicate nell'autorizzazione ordinaria o nella comunicazione di cui all'articolo 216, se non diversamente prescritto nell'autorizzazione o nei provvedimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3».

19.25

[ALBERTINI](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dai Regolamenti comunitari in materia, i rifiuti perdono la qualifica di rifiuto al termine delle operazioni di recupero indicate nell'autorizzazione ordinaria o nella comunicazione di cui all'articolo 216, se non diversamente prescritto nell'autorizzazione o nei provvedimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3».

19.23

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dai Regolamenti comunitari in materia, i rifiuti perdono la qualifica di rifiuto al termine delle operazioni di recupero indicate nell'autorizzazione ordinaria o nella comunicazione di cui all'articolo 216, se non diversamente prescritto nell'autorizzazione o nei provvedimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3».

19.0.1

[NENCINI](#), [FEDELI](#), [MATTEOLI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [LANIECE](#), [CHITI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni in materia di vita tecnica degli impianti funiviari)

1. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 1, le parole: "proroga di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di sei anni" e, conseguentemente, al comma 3 le parole: "limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di sei anni"».

19.0.2

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [NENCINI](#), [PALERMO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni in materia di vita tecnica degli impianti funiviari)

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto dell'Inistro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio

1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno 2014».

19.0.3

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Ai fini dello smaltimento delle carcasse di animali morti in allevamento nei territori disagiati individuati dall'articolo 3, punto 23) del regolamento CE 1069/09, in assenza di impianti di incenerimento, le autorità locali individuano luoghi di smaltimento comune».

19.0.4

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni in atmosfera di allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'allegato IV alla parte quinta, nella parte I, numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera z) è inserita la seguente:

"z-bis) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella, e che dispongono di terreni sui quali è effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti in base a quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, e alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2000 a 4000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Altro pollame	Da 30000 a 40000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7000 a 40000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Allevamenti di struzzi	Da 700 a 1500

Art. 20

20.1

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

20.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile», con le seguenti: «effettuati direttamente da imprese».

20.3

[CATALFO](#), [DONNO](#), [BENCINI](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#), [PAGLINI](#), [CRIMI](#),
[CAMPANELLA](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al comma 3-ter, dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "50 per cento", sono sostituite con le seguenti: "40 per cento"».

20.4

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Al comma 4 premettere il seguente:

«04. All'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di cui al comma 1, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo"».

20.5

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Al comma 4, alinea 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «alla sua tenuta» aggiungere le seguenti: «un libero professionista abilitato»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «in tal caso» aggiungere le seguenti: «il libero professionista o»;*

c) *alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «ciascun socio» con le seguenti: «ciascuno di essi».*

20.6

[MARAN](#)

Al comma 4, alinea 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «alla sua tenuta» aggiungere le seguenti: «un libero professionista abilitato»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «in tal caso» aggiungere le seguenti: «il libero professionista o»;*

c) *alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «ciascun socio» con le seguenti: «ciascuno di essi».*

20.48

[ALBERTINI](#), [DI BIAGIO](#)

Al comma 4, alinea 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «alla sua tenuta» aggiungere le seguenti: «un libero professionista abilitato»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «in tal caso» aggiungere le seguenti: «il libero professionista o»;*

c) *alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «ciascun socio» con le seguenti: «ciascuno di essi».*

20.7

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti rmodificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno"».

20.8

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009. A partire dal 1° gennaio 2014 possono essere disposti specifici finanziamenti finalizzati all'adeguamento ed alla sostituzione delle macchine agricole"».

20.9

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli".

5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

20.10

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Si intendono organizzazioni professionali agricole anche le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione agricola e agroalimentare facenti parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro».

20.11

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Si intendono organizzazioni professionali agricole anche le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione agricola e agroalimentare facenti parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e

presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro».

20.12

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Si intendono organizzazioni professionali agricole anche le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione agricola e agroalimentare facenti parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro».

20.13

[PAGLIARI](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Si intendono organizzazioni professionali agricole anche le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione agricola e agroalimentare facenti parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro».

20.14

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358».

20.15

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci».

20.16

[BERTUZZI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fatti salvi i limiti indicati dalla normativa comunitaria, le imprese agricole organizzate con contratto di rete hanno titolo ad accedere ai finanziamenti previsti dalle misure dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionali per il periodo 2014-2020».

20.17

[ARACRI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fatti salvi i limiti indicati dalla normativa comunitaria, le imprese agricole organizzate con il contratto di rete hanno titolo ad accedere ai finanziamenti previsti dalle misure dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionali per il periodo 2014-2020».

20.18

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

20.19

[BERTUZZI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

20.20

[ARACRI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

20.21

[SERRA](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma precedente abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, nonché i disoccupati che, pur non essendo imprenditori agricoli, abbiano i requisiti di cui all'articolo 7, comma secondo della legge 3 maggio 1982, n. 203, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi"».

20.22

[BERTUZZI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. Gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di atte stata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento».

20.23

[ARACRI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole

devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. Gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di atte stata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento».

20.24

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 45-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, dopo le parole "macchine agricole" sono inserite le seguenti: "e delle attrezzature di lavoro impiegate nelle imprese agricole singole ed associate"».

20.25

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro oltre il primo che impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore a partire dal secondo rapporto di lavoro si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intende prorogata, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto instaurato"».

20.26

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge n. 12 del 11 gennaio 1979, al 4 comma è aggiunto il seguente periodo: "Le imprese considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma alle associazioni dei datori di lavoro agricolo che possono gestire gli adempimenti direttamente o tramite servizi o centri di assistenza fiscale da loro stesse istituiti"».

20.27

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, dopo le parole "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi» sono inserite le seguenti: «i lavoratori agricoli stagionali con contratto a tempo determinato fino a nove mesi"».

20.28

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni, nella legge n. 81 del 11 marzo 2006, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "A

seguito della comunicazione, l'Istituto Previdenziale non può emettere avviso di addebito o iscrivere a ruolo i contributi previdenziali scaduti comunicati all'AGEA e agli altri organismi pagatori prima che siano decorsi diciotto mesi dall'invio della comunicazione medesima. Decorsi i diciotto mesi dall'invio della comunicazione, AGEA e gli altri organismi pagatori non possono effettuare compensazioni. In caso di contenzioso amministrativo o giurisdizionale la compensazione non potrà aver luogo sino definizione del giudizio"».

20.29

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali individua le misure di buona tecnica e buona prassi, per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole ed agro alimentari e le relative misure di prevenzione, protezione e la gestione delle emergenze, nel rispetto dei criteri di semplificazione con particolare riferimento alle aziende agricole classificate a rischio medio e basso (ed agli impianti di distribuzione del gasolio). Sono confermate le direttive tecniche contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 36 dell'11 dicembre 1985, con particolare riferimento all'applicazione dei controlli antincendio agli impianti di essiccazione dei cereali ed ai depositi di paglia e fieno"».

20.30

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto i contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole"».

20.31

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 34, comma 48, secondo periodo, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole "dal 10 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2016"».

20.32

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-bis) ai fini del calcolo dei limiti quantitativi di cui al numero precedente, il deposito temporaneo effettuato da imprenditori agricoli presso il sito messo a disposizione dalla cooperativa agricola di cui sono soci è considerato distinto ed altro rispetto al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla cooperativa stessa";

b) all'articolo 193, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, per il caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è

socio"».

20.33

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 188-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modificazioni, è inserito, in fine, il seguente periodo: ", ed escluse le imprese agricole, le attività commerciali e di servizi che conferiscono i propri rifiuti a centri di raggruppamento o nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta"».

20.34

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 188-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " nonché gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi nel limite di trecento chilogrammi o trecento litri l'anno e che aderiscono ad un circuito organizzato di raccolta"».

20.35

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di accertamento e di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1";

b) al comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e le eventuali connesse attività di verifica ai fini previdenziali".

5-ter. Al fine dell'uniforme applicazione della normativa statale relativa all'imprenditore agricolo professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004».

20.36

[BERTUZZI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consorzi di bonifica, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, sono assimilati alle imprese a forte consumo di energia elettrica».

20.37

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le agenzie per le imprese di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, possono indire la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni per l'istruttoria dei procedimenti di interesse agricolo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale ipotesi, le agenzie per le imprese forniscono supporto organizzativo e gestionale alla conferenza stessa partecipandovi in rappresentanza dell'imprenditore agricolo che abbia a tal fine conferito mandato».

20.38

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"».

20.39

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"d-bis). L'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole di cui al comma 3 del presente articolo, compiuta dall'impresa agricola che effettua produzione primaria e non trasforma il prodotto, costituisce altresì adempimento all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004"».

20.40

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il modello di comunicazione unica individuato dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, comprende una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione. Con apposito decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma sono apportate le conseguenti modifiche al decreto di cui al comma 7"».

20.41

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il riferimento alle cooperative di lavoro si interpreta nel senso che sono suscettibili di ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale anche le cooperative forestali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

5-ter. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative agricole e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

5-quater. Il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 194 del 2008 si interpreta nel senso che sono esclusi dal campo di applicazione di tale provvedimento gli imprenditori agricoli comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzando i prodotti prevalentemente forniti dai soci».

20.42

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1, riguardano:

a) il controllo igienico-sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

b) il controllo relativo agli aspetti ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, ed alla sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) il controllo relativo alle autorizzazioni rilasciate dal comune per le industrie insalubri.»;

b) il comma 4 è abrogato».

20.43

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto delle frodi agro alimentari, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, per potenziare l'attività di coordinamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione di riunioni del Comitato tecnico con cadenza almeno mensile, al fine di individuare, attraverso la realizzazione di sotto gruppi specifici per filiere agroalimentari, tavoli di lavoro permanenti per il coordinamento dell'attività di prevenzione e contrasto delle frodi e per la sicurezza agroalimentare;

b) previsione che il Comitato tecnico eserciti una attività di pianificazione annuale delle attività da espletare, con suddivisione dei compiti tra gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, al fine di semplificare l'azione di contrasto alle frodi, evitando sovrapposizioni e duplicazioni dei controlli;

c) condivisione delle informazioni e dei dati a disposizione degli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 282 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del 1986, anche per singole filiere o singole operazioni.

5-ter. Il Comitato tecnico di cui al comma 5-bis redige una relazione annuale sulla propria attività e sui risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, da sottoporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

5-quater. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole, in particolare quella finalizzata al contrasto delle frodi agroalimentari, e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale:

a) gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;

b) gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.

5-quinquies. Al fine di garantire la trasparenza e la semplificazione del sistema dei controlli e delle attività ispettive espletati nei confronti delle imprese agricole, il Comitato tecnico di cui al comma 5-bis predisponde la strategia operativa finalizzata alla creazione di una banca dati unica, che raccolga i dati e le informazioni riguardanti controlli ed attività ispettive, da rendere accessibile a tutti i soggetti interessati.

5-sexies. Dall'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

20.44

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di semplificare le procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari, all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni interessate informano adeguatamente in merito i soggetti richiedenti i contributi, promuovono ed attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative ed applicative correlate";

b) al comma 8, la parola: "prioritariamente" è soppressa».

20.45

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi».

20.46

[ORRÙ](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso».

20.47

[ASTORRE](#), [TOMASELLI](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.

5-quater. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo le parole: "all'articolo 2135 del codice civile" sono aggiunte le seguenti: "nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1.1"».

20.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Semplificazioni in materia di importazione temporanea
di armi comuni da sparo)*

1. All'articolo 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«L'importazione temporanea di armi da sparo, limitatamente alle armi fabbricate anteriormente al 1950 e alle loro repliche ad avancarica, è ammessa anche per gli aderenti alle associazioni tradizionali e culturali riconosciute ai quali, in occasione di rievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche o commemorative, in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della presente legge, ne sono consentiti l'esibizione, il porto e l'uso con cartucce a salve, previo rilascio all'associazione interessata di apposita autorizzazione da parte dell'autorità locale di pubblica sicurezza sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Sono parimenti consentiti, in tali casi, l'importazione temporanea, l'esibizione e il porto di sciabole».

20.0.2

[MILO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, in materia di produzione della "mozzarella di bufala campana" (DOP))

1. Al decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 l'articolo 4-*quinquiesdecies* è sostituito dal seguente:

Articolo 4-*quinquiesdecies* ?1. A decorrere dal 1° luglio 2014 la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107 del 1996 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 aprile 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Sono escluse dall'obbligo previsto al primo comma del presente articolo tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP.».

20.0.3

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

(Disposizioni in materia di contratti di rete)

1. Dopo il comma 4 *ter*, dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33, è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. 0.1: Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma precedente, il contratto può essere sottoscritto digitalmente e trasmesso al Registro delle imprese ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*."».

20.0.4

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)

1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: "entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*"».

20.0.28

[ALBERTINI](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)

1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: "entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*"».

20.0.5

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: "entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater"».

20.0.6

[CERONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.20-bis

(Semplificazioni in materia di carburanti)

1. A partire dal 1 gennaio 2014 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma».

20.0.7

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Semplificazioni in materia di carburanti)

1. A partire dal 1° gennaio 2014 la quota minima di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è determinata in una misura percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico si provvede ad aggiornare i criteri, le condizioni e le modalità per l'attuazione dell'obbligo, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma.».

20.0.8

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Semplificazioni in materia di carburanti)

1. A partire dal 1 gennaio 2014 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma».

20.0.9

PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Semplificazioni in materia di separazione societaria)

1. Alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (*imprese pubbliche e in monopolio legale*). - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

2-bis Le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi, operano mediante società separate ovvero mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli da 2447-*bis* a 2447-*decies* del codice civile.

2-ter L'obbligo di cui al comma *2-bis* non si applica alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, di cui sono risultate aggiudicatarie.

2-quater Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al precedente comma *2-bis* rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi ovvero utilizzino al fine delle attività svolte mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma *2-bis*, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-quinquies L'Autorità, d'ufficio o su denuncia, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai commi *2-bis* e *2-quater*. All'istruttoria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14.

2-sexies Nei casi di accertate infrazioni ai commi *2-bis* e *2-quater*, l'Autorità fissa alle imprese il termine per l'eliminazione delle infrazioni e applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro."».

20.0.10

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di installazione di impianti: fatturazione e dichiarazione conformità)

1. La dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 è rilasciata, previa accettazione dell'opera da parte del committente, contestualmente all'emissione del relativo documento fiscale.

2. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* ed *h)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice trasmette telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso allo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

3. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse

ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

4. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Fino alla data del 31 dicembre 2013, fermo restando l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di consentire l'adempimento in via telematica ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, soggetti privati possono utilizzare la procedura cartacea prevista dalle disposizioni previgenti.»

20.0.11

[FUCKSIA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Semplificazioni in materia di certificazione F-Gas)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma: *5-bis*. Per le persone rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale o di società, l'iscrizione nella sezione "persone" del Registro produce effetti anche ai fini dell'iscrizione della sezione "imprese" che viene effettuata d'ufficio dalla competente Camera di Commercio senza ulteriori oneri a carico dell'interessato;

b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le parole "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".».

20.0.12

[GIACOBBE](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [ORRÙ](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Semplificazioni in materia di certificazione F-Gas)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: *5-bis*. Per le persone rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale o di società, l'iscrizione nella sezione "persone" del Registro produce i propri effetti anche ai fini dell'iscrizione della sezione "imprese" che viene effettuata d'ufficio dalla competente Camera di Commercio senza ulteriori oneri a carico dell'interessato.

b) all'articolo 9, comma 5, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".».

20.0.13

[RUTA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione in materia di funzioni ed organizzazione degli enti e delle società vigilate dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali nell'intento di istituire "Verdissima")

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema degli enti e organismi pubblici vigilati dal

Mipaaf, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'Istituzione dell'Agenzia nazionale di ricerca in Agricoltura e per lo sviluppo Agroalimentare e Forestale denominata "Verdissima", con sede legale a Roma.

2. L'Agenzia, con personalità giuridica di diritto pubblico, ente di ricerca in agricoltura e sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha come propri compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici, alimentari italiani e delle relative filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali ed ittici anche ai fini statistici e socio economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione, dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto ed il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall'ISMEA, dall'AGEA, dall'INEA, dal CRA, da ISA, dal SGFA srl, da ISI srl, dal SIN e da AGECONTROL, in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni normative.

3. L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti ad autonome aree funzionali, così composte:

VERDISSIMA RICERCA che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agro alimentare, e che esercita l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di *spin-off* universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi dati in materia agricola, ittica e agro alimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;

VERDISSIMA CONTROLLA che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese agricole e agro alimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;

VERDISSIMA EROGA che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e regioni;

VERDISSIMA PROMUOVE che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e del sistema produttivo delle filiere agroalimentari, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria.

4. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei revisori. Il Presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità, di alta qualificazione professionale anche in materia di politiche agricole, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia e presiede il Consiglio. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità oltre che di elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia. In particolare il Consiglio adotta

il regolamento organizzativo dell'Agenzia; delibera in ordine al trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il relativo regolamento; adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei dipendenti, conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; esamina e approva il bilancio; esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno su designazione del Ministro dell'Economia e delle finanze che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

5. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'Agenzia è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in particolare stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia; disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali; stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi; definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia. Entro i successivi quindici giorni sono nominati gli organi dell'Agenzia.

7. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, gli enti vigilati ISMEA, AGEA, INEA, CRA, ISA, SGFA srl, ISI srl, AGECONTROL sono soppressi, mentre per il SIN, l'Agenzia subentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa possedute. L'Agenzia succede in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico, economico e previdenziale in essere. La dotazione organica dell'Agenzia è pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti soppressi. Entro 60 giorni dalla data di subentro dell'Agenzia nelle funzioni degli enti soppressi il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto e dall'articolazione territoriale.

8. Il Governo è delegato ad adottare prima dell'entrata in vigore dello Statuto dell'Agenzia, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che risultassero necessari, finalizzati all'organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

20.0.14

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro nel settore agricolo)

1. All'articolo 45-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "macchine agricole", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "attrezzature di lavoro nel settore agricolo"».

20.0.15

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche

agricole e forestali, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza».

20.0.16

[PEPE](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1065/73, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificata mente, nell'allegato 4 del decreto ministeriale 7588 del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri e/o Repressione Frodi del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

20.0.17

[RUTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 ? Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ? sono estesi ai servizi ambientali effettuati in convenzione con le associazioni nazionali riconosciute della pesca dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10 per cento di tali risorse è destinato alle finalità di cui al presente articolo».

20.0.18

[PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [VALENTINI](#), [ALBANO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è premesso il seguente:

"03. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività amministrative in agricoltura ivi comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle imprese del settore agricolo ed agroalimentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale per ciascuna impresa, le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al relativo controllo, la data, la tipologia, i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti e l'eventuale programmazione di visite in loco cui l'impresa sarà assoggettata, compatibilmente con le tempistiche e con le modalità previste dai singoli procedimenti amministrativi, fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese e, nel caso di imprese del settore agricolo e agroalimentare, a sviluppare e attuare un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in ambito nazionale e regionale, interconnesso con l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali.";

c) al comma 4:

1) all'alinea, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) programmazione e rafforzamento del coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate alle attività di controllo, anche attraverso l'istituzione di un comitato tecnico-operativo con funzioni dirette, che si riunisca con cadenza regolare, al fine di assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e di recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate»;

3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) partecipazione attiva all'implementazione del sistema informativo unitario dei controlli del settore agricolo e agro alimentare degli enti pagatori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione della normativa europea e nazionale sull'esercizio delle funzioni degli organismi pagatori, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, delle Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03 del

decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dei servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali (ASL);";

4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative e promozione di accordi di collaborazione ed interscambio tra le amministrazioni pubbliche, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

5) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) accessibilità alle informazioni contenute nel sistema informativo unitario dei controlli del settore agricolo e agro alimentare da parte delle imprese agricole o dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e di tutte le amministrazioni interessate;";

6) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) riduzione dei costi dell'attività ispettiva nelle imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto delle produzioni di qualità che beneficiano di denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), di specialità tradizionali garantite (STG), e che sono realizzate con metodi di produzione biologica e con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea."».

20.0.19

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di farmaci)

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.

2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-bis, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa";

b) all'articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA";

c) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "un termine per l'adempimento" sono aggiunte le seguenti: "nonché, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio";

d) all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: "La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1" sono inserite le parole: "e di cui al comma 2-bis)" e sostituire le parole da: "Con decreto del Ministro della salute" fino alla fine del periodo con le parole: "Su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente".

e) all'articolo 101, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

"2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis)";

f) all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio";

g) all'articolo 130, comma 4, le parole: "articolo 111" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 126";

h) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza"».

20.0.20

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

20.0.21

BONERISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Sanzioni in materia di società cooperative)

1. All'articolo 12, comma 5-ter, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le parole: "la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000"».

20.0.22

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

1. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate le parole da: "e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente" fino alla fine del comma».

20.0.23

[MALAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente;

«Art. 20-bis

(Comunicazione antimafia)

1. All'articolo 88 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 alla fine del comma 4 inserire il seguente periodo: "In caso di mancato rilascio della comunicazione antimafia nel termine previsto di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, possono comunque procedere alla stipula dei contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, fermo restando il recesso dai contratti stessi in caso di sopravvenuti impedimento all'esito delle verifiche antimafia da parte della competente Prefettura"».

20.0.24

[MALAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Informazione antimafia)

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "di cui al comma 2" con le seguenti: "di quarantacinque giorni";

Inoltre all'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma 3, abrogare le parole: ", ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta,"».

Conseguentemente, dopo le parole: "procedono anche in assenza dell'informazione antimafia." inserire le seguenti: "Nei casi di urgenza i soggetti di cui sopra procedono senza dover attendere alcun termine".

20.0.25

[MALAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Validità comunicazione antimafia)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. La comunicazione antimafia e l'informazione antimafia nel lasso di tempo delle loro validità come indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere utilizzate per tutti i contratti da stipularsi con il medesimo soggetto per il quale si dispone di certificato valido"».

20.0.26

[MALAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Applicabilità normativa antimafia)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1 sostituire la parola "subcontratti" con la seguente: "subappalti"».

20.0.27

[MALAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Verifiche documentazione antimafia)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2 dopo le parole: "anche al socio di maggioranza" aggiungere le seguenti: "persona fisica" e dopo le parole: "ovvero al socio" inserire le seguenti: "persona fisica"».

Art. 21

21.1

[MARAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 48, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano, diversi dai soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'articolo 12, lettere *d*) ed *e*).

4. Le società e gli enti, diversi dai soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione"».

21.7

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 48, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano, diversi dai soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'articolo 12, lettere *d*) ed *e*).

4. Le società e gli enti, diversi dai soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione"».

21.2

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 331 del 1993 e successive modificazioni, sono esclusi dagli accertamenti in materia di imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633 qualora gli stessi decidano di versare per cinque esercizi finanziari consecutivi le imposte dovute, così come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, maggiorate del 15 per cento.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

3-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i benefici fiscali di cui al comma 3-bis, nonché le modalità attuative delle citate disposizioni».

21.3

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Agenzia delle Entrate provvede a fornire, all'inizio del periodo d'imposta in corso, ai soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, delle dichiarazioni IVA e di qualsiasi altra comunicazione annuale dei dati, il prodotto *software* aggiornato con le modifiche normative per il quale l'applicativo si rende necessario».

21.4

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In materia di ritardati versamenti per i soggetti che devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa tutti i percipienti, si applicano le disposizioni sul ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

21.5

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca forme di ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per i ritardati versamenti, errori burocratici e di minore entità per i soggetti che devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa tutti i percipienti».

21.6

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Governo individua e definisce chiaramente, anche con criteri oggettivi, la autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)».

21.0.1

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cento. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le Banche, la Società Poste Italiane S.p.A e gli altri prestatori di servizi di pagamento non possono imporre sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico, alcun tipo di commissione od onere aggiuntivo, né a carico dei clienti, né degli esercenti"».

21.0.2

[FUCKSIA](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le Banche, la Società Poste Italiane S.p.A e gli altri prestatori di servizi di pagamento, non possono imporre sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico, alcun tipo di commissione od onere aggiuntivo né a carico dei clienti, né degli esercenti"».

Art. 22

22.1

[MARAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile richiamata al primo periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, deve intendersi come imposta dovuta».

22.14

[ALBERTINI](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile richiamata al primo periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, deve intendersi come imposta dovuta».

22.2

[MARAN](#)

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

"12-ter. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12-bis non si applicano agli operatori finanziari tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 per le operazioni intercorse con non residenti, in esecuzione di ordini e disposizioni ricevuti dalla clientela"».

22.15

[ALBERTINI](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

"12-ter. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12-bis non si applicano agli operatori finanziari tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 per le operazioni intercorse con non residenti, in esecuzione di ordini e disposizioni ricevuti dalla clientela"».

22.3

[ZANETTIN](#)

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

"12-ter. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12-bis non si applicano agli operatori finanziari tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 per le operazioni intercorse con non residenti, in esecuzione di ordini e disposizioni ricevuti dalla clientela"».

22.4

[MARAN](#)

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le comunicazioni sono dovute, da parte dei soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione in base a tali norme"».

22.16

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le comunicazioni sono dovute, da parte dei soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione in base a tali norme"».

22.5

[ZANETTIN](#)

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le comunicazioni sono dovute, da parte dei soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione in base a tali norme"».

22.6

[FABRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

«9-bis. All'articolo 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è soppresso.

9-ter. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.

9-quater. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".

9-quinquies. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare"».

22.7

[BISINELLA, CALDEROLI](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è soppresso».

22.8

[FUCKSIA](#), [MOLINARI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è abrogato».

22.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

22.10

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro"».

22.11

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare"».

22.12

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*quater*. È data facoltà ai contribuenti di indicare i dati richiesti nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1 del presente articolo analiticamente secondo le singole fatture di ciascun cliente e fornitore e di inserire tutte le fatture emesse e ricevute. In tal caso, la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1 assolve anche l'obbligo della conservazione dei registri previsto dal comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

22.13

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».

22.0.1

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazione delle comunicazioni a carico dei comuni)

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate

nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla PA, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

22.0.2

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interpretazione autentica in materia di DURC)

1. La norma di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, comma 29, si interpreta nel senso che dal momento dell'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, non si applica la fattispecie di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

22.0.5

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interpretazione autentica in materia di DURC)

1. La norma di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, comma 29, si interpreta nel senso che dal momento dell'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, non si applica la fattispecie di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

22.0.3

[BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale" sono inserite le seguenti: "o con il piccolo imprenditore a norma dell'articolo 2083 codice civile"».

22.0.4

[BONERISCO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Omogeneizzazione scadenze fiscali)

1. Sostituire il comma 1, dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 917/86 con il seguente:

"1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 16 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono"».

Art. 23

23.1

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato ai produttori agricoli, di cui all'articolo 34 del presente decreto, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non abbia superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non sia stato superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai produttori agricoli che optino per l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del presente decreto.

Per le prestazioni di servizi imponibili effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del presente decreto, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3 e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427"».

23.2

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 19-bis1, lettera i), il primo periodo è sostituito dal seguente: "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relative alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, per i fondi immobiliari di *social housing* e per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il primo periodo è sostituito dal seguente: 'I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, né immobili posseduti da Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero.'";

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. La lettera c-bis) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, è sostituita dalla seguente: 'Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria e loro consorzi.'";

"3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo 23 producono la loro efficacia per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

23.3

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con i seguenti:

«1) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), l'Agenzia delle Entrate entro quindici giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o della manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, può emettere provvedimento di revoca

dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al titolo II, capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427".

2) al comma 7-ter le seguenti parole: "diniego o" sono soppresse».

Conseguentemente, alla lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «di inclusione o».

23.4

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Nella Tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente:

128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nei verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella».

23.5

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera c, aggiungere la seguente:

«c-bis) a decorrere dal 10 gennaio 2014, il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "127-bis) somministrazione di gas metano e di gas di petrolio liquefatti usati per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 mila euro annui a decorrere dall'anno 2014.».

23.6

MORGONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi di piccola manutenzione ordinaria effettuati sulle singole unità immobiliari, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dallo gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione e quantificati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvedere mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal medesimo comma e riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

23.7

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Le spese per l'imposta sul valore aggiunto sostenute per i lavori e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori su immobili situati nel territorio dello Stato, eseguiti dallo gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, sono detraibili dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo di euro 1.500.

2-ter. La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere di cui al comma *2-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23.8

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, sostituire le parole: «anche professionali» con le parole «ad esclusione di quelli di natura professionale».

23.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 15, dopo il comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, è aggiunto il seguente comma:

È prevista l'esclusione dagli obblighi di cui al comma 4 per i professionisti che realizzano meno del 50 per cento del proprio fatturato da prestazioni erogate ai consumatori finali.».

23.10

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 15, dopo il comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, è aggiunto il seguente comma:

È prevista l'esclusione dagli obblighi di cui al comma 4 per i professionisti che emettono un numero massimo di 40 pagamenti l'anno.

23.11

[ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* Ferma restando la limitazione alle prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, l'articolo 25-*bis*, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 si interpreta nel senso che tra le aziende ed istituti di credito e le società finanziarie cui non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, rientra anche Poste Italiane S.p.A.».

23.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 23-bis.

(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)

«1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"*1-bis.* Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai

concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia;"

2. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 400 mila euro a decorrere dal 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.».

Art. 24

24.1

[NACCARATO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso.».

24.0.1

[MARGIOTTA](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Interpretazione autentica in materia di obblighi contributivi a carico di imprese e professionisti operanti all'estero)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, è aggiunto infine il seguente: "Il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale ad un soggetto passivo non stabilito, non rileva ai fini dell'applicazione ai soggetti destinatari delle disposizioni in materia di contributi previdenziali facenti capo alle Casse Nazionali di previdenza e assistenza di liberi professionisti."

2. Al comma 2 dell'articolo 90, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "Detto contributo" aggiungere le seguenti: ", concernente attività prestate sul territorio nazionale a committenti residenti in Italia e per le quali è previsto l'obbligo di forma da parte di un iscritto all'albo professionale," e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Detto contributo dovrà essere versato a favore della Cassa di previdenza cui appartengono in misura prevalente detti firmatari del progetto.";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali" con le seguenti: "Rispetto alle attività soggette ad obbligo di firma da parte di soggetti iscritti all'albo professionale, svolte a favore di committenti residenti in Italia," e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Detto contributo dovrà essere versato a favore della Cassa di previdenza cui appartengono in misura prevalente detti firmatari del progetto"».

24.0.2

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei

diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità non superano il cinque per cento per ciascuna voce tariffaria delle merci dichiarate.

3. Se a seguito di differenze relative a qualità, quantità e valore i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata:

in misura non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa, qualora si tratti di differenza di qualità o di quantità;

Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento, con provvedimento motivato del direttore della dogana, la sanzione amministrativa è determinata in misura non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa.».

24.0.3

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Termini di iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)

1. All'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "30 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2014"».

Art. 27

27.1

[ALBERTI CASELLATI](#), [AUGELLO](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, il n. 5) è sostituito dal seguente:

"5) le operazioni relative ai versamenti di imposte e contributi effettuati per conto dei contribuenti dai soggetti a ciò abilitati a norma di specifiche disposizioni di legge;"».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «riscossione» sono inserite le seguenti «e per le operazioni relative alla riscossione dei tributi».

27.2

[BONERISCO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «si applica,» inserire le seguenti:

«su opzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 115, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986,».

27.3

[FABRI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il punto 3), comma 4-ter) articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, si interpreta nel senso che la redazione ed il deposito della situazione patrimoniale, sono obbligatori solamente per i contratti di rete iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese».

27.4

[MORGONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) che, per il periodo di imposta, i familiari partecipanti all'impresa per la stessa attività lavorativa risultino nominativamente iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ovvero diano preventiva comunicazione dell'inizio della collaborazione nell'impresa familiare alla competente sede territoriale della Agenzia delle Entrate."

4-ter. Le comunicazioni alla sede territoriale di cui al comma 4-bis devono essere effettuate secondo modalità definite con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'emanazione del provvedimento, sono ritenute valide le comunicazioni avvenute mezzo posta elettronica certificata e contenenti le informazioni utili ad individuare i soggetti interessati».

27.0.1

[BERTUZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione fiscale per il gasolio agricolo)

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, il terzo capo verso è sostituito con il seguente:

"L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

27.0.2

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione fiscale per il gasolio agricolo)

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."

2. Il decreto attuativo di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

27.0.3

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Esercizio dell'attività di vendita da parte di aziende agricole)

"1. La rivendita di beni agricoli-acquistati da altri imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata dagli imprenditori agricoli, costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario"».

Art. 28

28.1

[ALBERTI CASSELLATI, AUGELLO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, si interpreta nel senso che l'istanza di rimborso di cui al comma 1 del medesimo articolo può essere presentata anche nel caso in cui le ritenute versate dal sostituto d'imposta all'atto dell'erogazione di somme e valori soggetti a ritenuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, risultino non più dovute per effetto di legge, provvedimento giudiziario, provvedimento amministrativo o accordo tra le parti, anche di natura transattiva e, inoltre, che nei casi previsti dal medesimo comma 1, il termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dalla data in cui la legge è entrata in vigore, il provvedimento giudiziario è stato emanato, il provvedimento amministrativo è stato adottato e l'accordo tra le parti, anche di natura transattiva, si è concluso».

Art. 29

29.1

[BISINELLA, CALDEROLI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. "All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ultimo periodo, dopo la parola ammontare sono aggiunte le seguenti: fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili"».

29.2

[MARAN](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ultimo periodo, dopo la parola ammontare sono aggiunte le seguenti: fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili».

29.3

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ultimo periodo, dopo la parola ammontare sono aggiunte le seguenti: fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili».

Art. 30

30.0.1

[SCALIA, COLLINA, DE MONTE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "A decorrere dal 1 o gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative".

2. All'articolo 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre

2014".

3. All'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014";

b) al comma 3, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

4. Le zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 8 maggio 2009, sono riconosciute come zone a burocrazia zero e le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero».

30.0.2

[TOMASELLI, FISSORE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) al comma 0, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15 mila euro";

b) al comma 7, lettera a), la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50 mila euro";

d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

e) al comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole "1 per cento" con le seguenti: "2 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

f) al comma 8, le parole "il 100 per cento" sono sostituite da "il 150 per cento".

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567:

a) al comma 1, primo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento" e al secondo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma 9».

30.0.3

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

- a) al comma 0, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15 mila euro";
- b) al comma 7, lettera a), la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";
- c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50 mila euro";
- d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";
- e) ai comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole "1 per cento" con le seguenti: "2 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";
- f) al comma 8, le parole "il 100 per cento" sono sostituite da "il 150 per cento".

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567:

a) al comma 1, primo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento" e al secondo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma 9».

30.0.35

ALBERTINI, DLBIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

- a) al comma 0, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15 mila euro";
- b) al comma 7, lettera a), la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";
- c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50 mila euro";
- d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";
- e) ai comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole "1 per cento" con le seguenti: "2 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";
- f) al comma 8, le parole "il 100 per cento" sono sostituite da "il 150 per cento".

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567:

a) al comma 1, primo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento" e al secondo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi

inferiori all'anno di cui all'articolo 38-*bis*, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-*bis*, comma 9».

30.0.4

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

1. All'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) al comma 1, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite da: "non superiore a 15 mila euro";

b) al comma 7, lettera a), la parola: "cinque" è sostituita da: "tre";

c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole: "10 per cento" sono sostituite da: "20 per cento" e le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite da: "50 mila euro";

d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: "5 per cento" con "10 per cento", le parole: "cento milioni di lire" con "50 mila euro" e le parole: "un miliardo di lire" con "500 mila euro";

e) al comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole: "1 per cento" con "2 per cento", le parole: "cento milioni di lire" con "50 mila euro" e le parole: "un miliardo di lire" con "500 mila euro";

f) al comma 8, le parole: "il 100 per cento" sono, sostituite da "il 150 per cento".

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567:

a) al comma 1, primo periodo le parole: "dieci per cento" sono sostituite da: "venti per cento" e al secondo periodo le parole: "dieci per cento" sono sostituite da "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-*bis*, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-*bis*, comma 9.».

30.0.5

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)

1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: "entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*".».

30.0.6

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Estensione del regime fiscale della cedolare secca sui canoni)

di locazione a finalità turistica)

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili a scopo turistico, a decorrere dal periodo di imposta in corso, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
5. Il reddito assoggettato a cedolare:
 - a) è escluso dal reddito complessivo;
 - b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
 - c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Ad eventuali oneri, non compensati dal maggior gettito atteso, derivanti dall'applicazione della presente norma, si provvede per un importo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2014 mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

30.0.7

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
 - a) al comma 1, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite da "non superiore a 15 mila euro";
 - b) al comma 7, lettera a), la parola: "cinque" è sostituita da: "tre";
 - c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole: "10 per cento" sono sostituite da: "20 per cento" e le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite da: "50 mila euro";
 - d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: "5 per cento" con "10 per cento", le parole: "cento milioni di lire" con "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con "500 mila euro"«;
 - e) al comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole: "1 per cento" con "2 per cento", le parole "cento milioni di lire" con "50 mila euro" e le parole: "un miliardo di lire" con "500 mila euro";
 - f) al comma 8, le parole: "il 100 per cento" sono sostituite da "il 150 per cento",
2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567:
 - a) al comma 1, primo periodo le parole: "dieci per cento" sono sostituite da "venti per cento" e al secondo periodo le parole: "dieci per cento" sono sostituite da "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-*bis*, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detrai bile ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-*bis*, comma 9».

30.0.8

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

L'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

30.0.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è modificato come segue: "Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota vigente per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti."».

30.0.10

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge».

30.0.11

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Risposta "veloce" all'interpello fiscale)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: "centoventi" è sostituita dalla parola: "novanta".

2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole: "centoventi" e "sessanta" con le seguenti: "novanta"».

30.0.12

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esenzione fabbricati rurali)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e) , dell'articolo 9 del citato decreto-legge 30 dicembre 199, n. 557».

30.0.13

[BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica alla disciplina sull'uso del contante)

1. Le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come adeguate all'importo di euro mille dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tali casi, si applica il limite di euro duemilacinquecento».

30.0.14

[BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica alla disciplina sull'uso del contante)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tal caso, si applica il limite di euro duemilacinquecento».

30.0.15

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Indeducibilità interessi passivi su strumenti di debito
emessi da società non quotate)*

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 è soppresso.».

30.0.36

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Indeducibilità interessi passivi su strumenti di debito
emessi da società non quotate)*

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 è soppresso.».

30.0.16

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Indeducibilità interessi passivi su strumenti di debito
emessi da società non quotate)*

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 è soppresso.».

30.0.17

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Addizionali comunali e regionali Irpef)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le delibere di variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce".

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e neri oltre quello relativamente al quale le ritenute sono 'versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."».

30.0.18

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Addizionali comunali e regionali Irpef)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le delibere di variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce".

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e neri oltre quello relativamente al quale le ritenute sono 'versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."».

30.0.37

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Addizionali comunali e regionali Irpef)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le delibere di variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce".

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e neri oltre quello relativamente al quale le ritenute sono 'versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."».

30.0.19

[MARAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito con il seguente comma I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione

del fondo (...). Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. (...) Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

30.0.38

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva
sulla rivalutazione del TFR)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito con il seguente comma I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo (...). Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. (...) Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

30.0.20

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva
sulla rivalutazione del TFR)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito con il seguente comma «I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo (...). Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. (...) Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

30.0.21

[MARAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Soppressione della riliquidazione dell'imposta sul TFR)

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso».

30.0.39

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Soppressione della riliquidazione dell'imposta sul TFR)

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso».

30.0.22

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Soppressione della riliquidazione dell'imposta sul TFR)

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso».

30.0.23

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Tassazione del trattamento di fine rapporto)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è modificato come segue: "Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota vigente per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti"».

30.0.40

[ALBERTINI, DLBIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Tassazione del trattamento di fine rapporto)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è modificato come segue: "Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota vigente per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti"».

30.0.24

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Tassazione del trattamento di fine rapporto)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è modificato come segue: "Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota vigente per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti"».

30.0.25

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

30.0.41

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

30.0.26

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

30.0.27

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Eliminazione visto di conformità per compensazione crediti IVA)

1. L'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7) del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

30.0.42

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Eliminazione visto di conformità per compensazione crediti IVA)

1. L'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7) del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

30.0.28

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Eliminazione visto di conformità per compensazione crediti IVA)

1. L'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7) del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

30.0.29

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione elenchi servizi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di

cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqües* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

a) nel primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-*ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse».

30.0.30

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione elenchi intrastat servizi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-*ter* dell'articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqües* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

a) nel primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-*ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse».

30.0.43

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione elenchi intrastat servizi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-*ter* dell'articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqües* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

a) nel primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso

articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse».

30.0.31

[FABBRI](#), [FISSORE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione elenchi intrastat servizi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

a) nel primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse».

30.0.32

[TOMASELLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat)

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente comma: "5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta"».

30.0.33

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat)

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente comma: "5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta"».

30.0.44

[ALBERTINI](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat)

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente comma: "5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta"».

30.0.34

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat)

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente comma: "5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta"».

Art. 31

31.1

[BISINELLA, CALDEROLI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «tra il 30 e il 100 per cento» con le seguenti: «tra il 10 ed il 70 per cento»;
alla lettera a), sostituire la parola: «30 per cento» con la seguente: «15 per cento»;
alla lettera b), sostituire la parola: «50 per cento» con la seguente: «30 per cento»;
alla lettera c), sostituire la parola: «75 per cento» con la seguente: «60 per cento»;
alla lettera d), sostituire la parola: «100 per cento» con la seguente: «70 per cento».

31.0.1

[MORGONI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifica all'articolo 82 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 82, primo comma, del Codice di procedura civile, sono soppresse le seguenti parole: "nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100"».

31.0.2

[FILIPPI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Disposizioni di razionalizzazione amministrativa
per l'autotrasporto di cose)*

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 7) del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 dicembre 2000 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, a partire dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'autorità competente, oltre che per l'autorizzazione, anche per le verifiche e il mantenimento di tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, nonché per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ? Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ? attraverso i propri Uffici periferici della Motorizzazione civile.

2. Presso gli Uffici indicati al comma 1 sono tenuti di conseguenza gli albi provinciali previsti dall'articolo 1, secondo comma della legge 6 giugno 1974, n. 298, e la lettera *h*) di cui al comma 3 dell'articolo 102 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppressa. Con lo stesso decreto del comma 1 sono stabilite, sentita la Conferenza unificata, le disposizioni strutturali ed organizzative per il passaggio ai predetti Uffici, da parte delle Amministrazioni provinciali, del relativo materiale e dell'eventuale personale».

31.0.3

[CALEO](#), [VACCARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Contributo ordinario agli enti parco nazionali)

1. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti parco nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, fino a trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio, di ricevere il contributo ordinario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ridotto di una quota pari al 5 per cento rispetto al contributo stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Nei casi di diminuzione del contributo di cui al comma 1, il medesimo contributo può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 1, commi 138 e 141, della legge 24 dicembre 2012, nonché delle disposizioni in materia di risparmi di spesa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 agosto 2013, come convertito dalla relativa legge di conversione, purché tale allocazione non comporti impegni di spesa di carattere pluriennale.

3. Quota parte dei risparmi di cui al comma 1 è assegnata ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi diretti alla conservazione dell'ambiente. La restante quota è destinata alla riduzione del debito pubblico.

4. I termini per la gestione contabile stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, per quanto attiene alla loro applicazione agli enti parco nazionali, sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso disposta nel medesimo decreto costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge».

31.0.4

[CALEO](#), [VACCARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Contributo ordinario agli enti parco nazionali)

1. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti parco nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, fino a trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio, di ricevere il contributo ordinario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ridotto di una quota pari al 5 per cento rispetto al contributo stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Nei casi di diminuzione del contributo di cui al comma 1, il medesimo contributo può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, e

all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 1, commi 138 e 141, della legge 24 dicembre 2012, nonché delle disposizioni in materia di risparmi di spesa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 agosto 2013, purché tale allocazione non comporti impegni di spesa di carattere pluriennale.

3. Quota parte dei risparmi di cui al comma 1 è assegnata ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi diretti alla conservazione dell'ambiente. La restante quota è destinata alla riduzione del debito pubblico».

31.0.5

[MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Semplificazioni in materia di ordini professionali)

1. All'articolo 2, comma 3, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, le parole: "in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo" sono sostituite con le seguenti: "in un giorno festivo"».

31.0.6

[MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Semplificazioni in materia di ordini professionali)

1. All'articolo 2, comma 5, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 la parola: "tre" è sostituita con la seguente: "quattro"».

31.0.7

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle deleghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43".

2. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

31.0.8

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Delega al Governo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio al momento dell'approvazione della presente legge, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, relativamente a fissazione delle retribuzioni tenendo conto:

1) del costo della vita, delle condizioni del mercato del lavoro locale, dell'anzianità di servizio, dei parametri di crescita del paese, dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti dal lavoratore. Gli emolumenti dovranno comunque essere sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

2) la retribuzione è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare il diritto di opzione sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa venga corrisposta in valuta locale o in euro. La conversione della valuta sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento del Ministero dell'economia e delle finanze;

3) in ogni caso, la retribuzione non potrà mai essere inferiore a quella fissata a livello locale per professionalità analoghe nonché allo stipendio metropolitano erogato ai pari grado appartenenti alle aree funzionali del Ministero degli affari esteri.

b) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando nei casi di personale assunto a contratto comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

c) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

31.0.9

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"20-sexies. Il presente articolo si estende al personale a contratto del Ministero affari esteri in servizio all'estero presso le Ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura compatibilmente e nel rispetto della legge regolante il rapporto di lavoro di tale personale"».

Art. 32

32.1

MARAN

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «L'autorizzazione all'installazione di apparecchiature a risonanza magnetica (RM) di cui al presente articolo da parte della regione o della provincia autonoma territorialmente competente deve tenere conto di una mappatura precisa delle apparecchiature RM sul proprio territorio nel rispetto dei limiti fissati dal Ministro della salute, previo

parere del Consiglio superiore di sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

32.2

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «L'autorizzazione all'installazione di apparecchiature a risonanza magnetica (RM) di cui al presente articolo da parte della regione o della provincia autonoma territorialmente competente deve tenere conto di una mappatura precisa delle apparecchiature RM sul proprio territorio nel rispetto dei limiti fissati dal Ministro della salute, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

32.0.1

CALEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al Codice della strada in materia di lanterne semaforiche)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 234 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis del citato articolo 41".

32.0.2

CASTALDI, GIROTTO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'allacciamento alla rete del gas)

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.

2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

32.0.3

ANITORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

"Al fine di alleggerire i gravosi adempimenti richiesti ai portatori di patologie gravi, trattate con terapie particolarmente debilitanti e invasive somministrate in strutture sanitarie specialistiche, è disposto che il referto medico è rilasciato al momento in cui viene accertata la patologia o sulla base del piano terapeutico prescritto, ed è trasmesso direttamente in via telematica dal sanitario

responsabile, sia al datore di lavoro del paziente sottoposto a terapia sia a tutte le altre istituzioni alla quali lo stesso paziente deve rivolgersi per ottenere di poter usufruire, senza ulteriori procedimenti burocratici, delle prerogative di legge previste, a tutela dei pazienti di tali patologie»).

Art. 33

33.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [TARQUINIO](#), [BRUNO](#), [PERRONE](#), [IURLARO](#), [ZIZZA](#), [AMORUSO](#), [LIUZZI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le assunzioni in servizio presso gli Atenei di professori di I e II fascia già in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, si deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e si destina a tal fine quota parte dei fondi già previsti dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

33.2

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Sopprimere il comma 2.

33.3

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca dovranno emanare un regolamento per le missioni estere concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR.

2-ter. Decorsi i sessanta giorni, di cui al precedente comma, in mancanza di un regolamento delle missioni estere, le amministrazioni non potranno autorizzare missioni all'estero del personale, fino all'emanazione del regolamento».

33.4

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca dovranno emanare un regolamento per le missioni estere concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR.

2-ter. Decorsi 60 giorni, in mancanza di un regolamento delle missioni estere di cui al comma precedente, le amministrazioni non potranno autorizzare le missioni all'estero del personale».

33.5

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

33.6

[MARCUCCI](#)

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla richiesta».

33.7

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4 è sostituito con il seguente:

"Art. 4 ? (Finanziamento degli enti di ricerca) ? 1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina una quota minima di almeno il 2 per cento delle risorse a esso assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

2. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e

progetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.

3. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati».

33.8

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. A decorrere dall'anno 2014, la quota di cui al comma 1, determinata in sede di ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca, è calcolata al netto del contributo destinato all'Agenzia spaziale italiana, in quanto contributo destinato, nella quasi totalità, a trasferimenti vincolati ad altri soggetti nazionali, europei e internazionali per speciali programmi e progetti di ricerca«».

33.9

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «destinato all'Agenzia spaziale italiana,», inserire le seguenti: « ? che non partecipa alla ripartizione del fondo per specifici programmi e progetti di cui al medesimo comma ? ».

33.10

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 4, lettera d), dopo il capoverso «3.», inserire il seguente:

«3-bis. Le modifiche agli statuti e ai regolamenti, prima di essere sottoposti all'autorizzazione del Ministero, dovranno essere sottoscritti dalle Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie del CCNL degli EPR».

33.11

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 4, lettera d), dopo il capoverso «3.», inserire il seguente:

«3-bis. Le modifiche agli statuti e ai regolamenti, prima di essere sottoposti all'autorizzazione del Ministero, dovranno essere sottoscritti dalle Amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR».

33.12

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere il comma 5.

33.13

[MARCUCCI](#)

Sopprimere il comma 5.

33.14

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è ambito che deve ritenersi di spettanza regionale. Trattandosi di ambito di competenza concorrente, allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali, e la norma in questione non può esserne espressione. I Dirigenti scolastici e i DSGA sono assegnati non solo in base ai soli parametri numerici, ma devono essere tenute presenti le caratteristiche del territorio, la domanda dell'utenza scolastica, l'uniformità dell'offerta didattica».

33.15

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 7, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie del CCNL degli EPR».

33.16

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

Al comma 7, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del CCNL degli EPR».

33.17

[BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA](#)

Al comma 7, lettera a), numero 2), dopo le parole: «un comitato ordinatore», inserire le seguenti: « - in cui deve essere presente almeno un rappresentante nominato dalla consulta dei presidenti degli Enti pubblici di ricerca (EPR) - ».

33.18

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

Al comma 7, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis). L'utilizzo di personale dipendente dell'INFN presso il GSSI, può avvenire solo dopo aver sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR, per l'utilizzo del personale nel rispetto dei PTA approvati».

33.19

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

Al comma 7, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis). L'utilizzo di personale dipendente dell'INFN presso il GSSI, può avvenire solo dopo aver sottoscritto un accordo per l'utilizzo del personale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR, nel rispetto dei PTA approvati.».

33.20

[BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA](#)

Al comma 7, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nel quale è previsto un passaggio di responsabilità a un consorzio all'uopo costituito formato da rappresentanti degli Enti di ricerca interessati».

33.21

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

Sopprimere il comma 8.

33.22

[PAGLIARI](#)

Sopprimere il comma 8.

33.23

[MARAN](#)

Sopprimere il comma 8.

33.29

[ALBERTINI, DI BIAGIO](#)

Sopprimere il comma 8.

33.24

[BISINELLA, CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 8.

33.25

[ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

A partire dall'anno scolastico 2014-2015, nella Provincia autonoma di Bolzano, l'accertamento della seconda lingua, ovvero della lingua alternativa, potrà essere effettuato tramite quarta prova scritta definita a livello provinciale. I punteggi della terza e della quarta prova scritta, espressi ciascuno in quindicesimi, sono sommati e convertiti in un unico voto espresso in quindicesimi.».

33.26

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di Musica e/o Istituti Musicali Pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, di cui al comma 1 del presente articolo, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'eventuale immissione automatica in ruolo *ex lege*.».

33.27

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla lettera: c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: »in modo che comunque le pluriclassi siano costituite da non meno di 6 e non più di 12 alunni.».

33.28

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "di norma" sono soppresse.».

33.0.1

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Norme di semplificazione in materia di intermodalità)

1. Al fine di garantire l'effettiva integrazione, interoperabilità e interconnessione tra le diverse reti di trasporto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mezzi acquistati per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari, nonché della flotta marittima, fluviale e lacuale, destinati al trasporto pubblico locale, devono essere attrezzati per il servizio di trasporto biciclette.

2. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni si adeguano a quanto previsto al comma 1.».

Art. 34

34.0.1

[FEDELI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

"1. Al fine di contrastare la diffusione attraverso reti telematiche o di telecomunicazione di pratiche commerciali scorrette e di tutelare in tale ambito i consumatori ed il mercato, con uno o più provvedimenti dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, sono stabilite le modalità per procedere alla sospensione della diffusione di informazioni, offerte di prodotti o servizi promossi attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, che comportino la violazione delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari e della direttiva 2000/31/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

34.0.2

[ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Servizi di tesoreria e di cassa nei piccoli comuni)

"1. I Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 210 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla società Poste Italiane S.p.A."».

Art. 35

35.0.1

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al comma 171-bis. all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
- b) alla lettera a) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";
- c) alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";
- d) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
- e) alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"»;

35.0.2

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
- b) alla lettera a) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";
- c) alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";
- d) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
- e) alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"»;

35.0.3

[BONERISCO](#), [OLIVERO](#), [MALAN](#), [ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

*(Liberalizzazione dei corsi obbligatori di tiro a segno
e della certificazione dell'idoneità al maneggio delle armi)*

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero da un campo di tiro o poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno

1931, n. 773".

2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

b) al secondo comma, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

3. Le modalità per il rilascio del certificato di idoneità di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110 sono definite con il regolamento di cui all'articolo 57, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

35.0.4

[BONERISCO](#), [MALAN](#), [ALBERTI](#), [CASELLATI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al fine semplificare i procedimenti e ridurre i tempi, senza alcun pregiudizio per i livelli di controllo e di tutela della sicurezza, alla legge 6 dicembre 1993, n. 509, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. I ricorsi avverso tutti i provvedimenti adottati dal Banco Nazionale di Prova sono decisi dal consiglio di amministrazione dell'ente";

b) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi al consiglio di amministrazione del Banco Nazionale di Prova".

c) all'articolo 8:

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito da seguente:

«3. Al Banco nazionale di prova è attribuito il compito di:

a) determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso;

b) rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7;

c) procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse".

4) al comma 4, le parole: "La Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "Il Banco Nazionale di Prova";

5) il comma 5 è abrogato;

6) il comma 6 è abrogato».

Art. 36

36.1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Alle erogazioni liberali in denaro effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le seguenti disposizioni fiscali:

a) le detrazioni di cui all'articolo 15, lettera h), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono fruite nel limite del 60 per cento delle erogazioni effettuate secondo le modalità previste dal citato articolo 15;

b) le deduzioni previste dall'articolo 100, comma 2, lettera m), del Testo unico delle imposte

sui redditi di cui al Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nella misura massima del 60 per cento dell'erogazione effettuata, nei limiti di fatturato vigenti e secondo le modalità previste dalla citata lettera m).

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

36.0.1

BONERISCO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

*(Modificazioni al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante Codice dei beni culturali e del paesaggio)*

1. Dopo l'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

"Art. 115-bis. - *(Affidamento della gestione dei beni culturali a soggetti non lucrativi)*. ? 1. Gli immobili di appartenenza pubblica sottoposti a tutela ai sensi del presente codice, non destinati a scopi istituzionali, attualmente non aperti alla fruizione pubblica o non adeguatamente valorizzati, per i quali si verificano circostanze di fatto tali da rendere oggettivamente non praticabili, a breve o medio termine, forme di gestione diretta o indiretta attuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 115, possono essere affidati in gestione, nel rispetto della vigente normativa e senza alcun corrispettivo a carico dell'amministrazione, a imprese sociali, cooperative sociali, Onlus, che hanno tra i propri fini, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

2. L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, previa pubblicazione, esclusivamente sul sito dell'amministrazione interessata, di un avviso pubblico con la fissazione di un termine per la proposizione di candidature da parte dei soggetti interessati. La convenzione di affidamento in gestione potrà prevedere l'istituzione di un biglietto d'ingresso ed eventualmente il diritto del soggetto gestore di trattenere in tutto o in parte i proventi della bigliettazione, al solo scopo di coprire i costi di gestione e salvo reversa mento dell'eccedenza all'amministrazione.

3. Decorso il termine di durata della convenzione, non superiore in ogni caso a otto anni, l'amministrazione potrà rinnovare l'affidamento al medesimo soggetto non lucrativo, previa puntuale verifica in merito alla perdurante inesistenza delle condizioni per procedere alla gestione diretta ovvero indiretta ai sensi dell'articolo 115.».

Art. 38

38.1

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'eventuale mobilità interna del personale, anche dirigenziale, mediante riqualificazione all'interno dei ruoli del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo avviene non solo usufruendo di graduatorie ancora in corso di validità e riconosciuta anzianità di servizio, ma anche sulla scorta del curriculum e dei titoli dei candidati, individuati con criteri di pubblicità e trasparenza. Entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo nomina una apposita commissione di esperti, accuratamente selezionati tra soggetti appartenenti alle Amministrazioni statali di elevata professionalità e comprovata esperienza che procede alla selezione».

38.0.1

RITA GHEDINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazioni in tema di sanzioni nei confronti di società cooperative)

1. All'articolo 12, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le parole: "la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

38.0.2

[SERRA](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 68, è aggiunto il seguente:

«Art. 68-bis. - *(Permessi per collaborazione ad attività di soccorso)*. ? 1. In caso di delibera in una regione di stato di emergenza, ed esclusivamente per gli interventi urgenti volti al ripristino dei servizi essenziali, ai pubblici dipendenti impiegati in servizi pubblici non essenziali nella regione interessata, sono concessi, su loro richiesta, permessi per collaborazione alle attività di soccorso alle popolazioni. L'attestazione della partecipazione del dipendente alle attività in oggetto viene rilasciata dagli impiegati della protezione civile, delle forze dell'ordine, dagli operatori delle associazioni di volontariato riconosciute, che sono impegnati nelle stesse attività e nella stessa aTea, nonché dagli impiegati dei comuni interessati.

2. I permessi vengono concessi, salvo diversa richiesta, per l'intera giornata. La durata della collaborazione alle attività di soccorso deve essere svolta per un periodo equiparato all'orario di lavoro, includendo il tempo necessario per gli spostamenti.

3. La partecipazione ad attività di soccorso può consistere altresì nella gestione dei dati a distanza, in collaborazione con gli operatori pubblici e privati sopra indicati. In tal caso si svolge nel normale orario di lavoro e con l'utilizzo delle attrezzature comunemente usate dal dipendente.

4. La partecipazione ad attività di soccorso come regolata dal presente articolo non costituisce titolo per il trasferimento presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza».

38.0.3

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Assunzioni da parte dell'Ice-agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto.

38.0.4

[GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2013, è aggiunto il seguente periodo:
"L'incaricato della funzione apicale di ragioniere capo, in seno all'Ente locale, non può svolgere alcuna funzione amministrativa all'interno dello stesso Ente, ovvero in altri locali della stessa Regione».

38.0.5

[GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2013, è aggiunto il seguente periodo:
"L'incaricato della funzione apicale di comandante della polizia locale, in seno all'Ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, non può svolgere alcuna funzione amministrativa all'interno dello stesso Ente, ovvero in altri locali della stessa Regione».

38.0.6

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.38-bis.

(Sospensione della procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge n. 135, del 7 agosto 2012, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale SpA)

1. Al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa».

38.0.7

[GIOVANNI MAURO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BIANCONI](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della P.A. da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

38.0.8

[GIOVANNI MAURO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BIANCONI](#), [MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6/2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

38.0.9

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

38.0.10

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

38.0.11

[MORGONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)

1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di risorse a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito internet istituzionale del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

38.0.12

[PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole: "patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale"».

38.0.13

[PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "con le parti sociali" sono aggiunte le seguenti: "oltre che con l'ANCI limitatamente alle condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale,"».

38.0.14

[PUGLISI](#), [VACCARI](#), [IDEM](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 in materia di pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche è soppresso».

38.0.15

[PUGLISI](#), [VACCARI](#), [IDEM](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si applica anche alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49 ed alle Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

38.0.16

[PUGLISI](#), [VACCARI](#), [IDEM](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritte al registro di cui alla Delibera del Consiglio Nazionale del CONI dell'11 novembre 2004, n. 1288, sono esonerate dall'invio del modello di cui all'articolo 30 del decreto legge del 29 novembre 2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2».

38.0.17

[PUGLISI](#), [VACCARI](#), [IDEM](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. In riferimento agli adempimenti di comunicazione previsti dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le associazioni con opzione per il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono esonerate dalla comunicazione delle operazioni passive.

2. L'esonero di cui al comma 1 si applica a partire dalla comunicazione relativa all'anno 2012».

38.0.18

[PUGLISI](#), [VACCARI](#), [IDEM](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Considerato che per sport si deve intendere qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica della persona, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli e considerato che il CONI, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modifiche dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, la verifica in merito alla qualificazione della natura sportiva delle attività promosse da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI è allo stessa demandata.

2. Gli accessi, le ispezioni o le verifiche di natura fiscale e previdenziale nei confronti dei soggetti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI qualora vertano anche sulla natura sportiva delle attività promosse dal sodalizio, non possono pertanto essere avviati fintanto che il CONI, avvalendosi della collaborazione degli Enti cui il sodalizio risulti affiliato non accerti l'attività concretamente posta in essere da detti sodalizi. Il CONI è tenuto ad esprimersi anche in merito agli accessi, alle ispezioni o alle verifiche già avvenuti, in relazione ai quali non sia ancora stata pronunciata sentenza passata in giudicato».

38.0.19

[PUGLISI](#), [VACCARI](#), [IDEM](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Considerato che per sport si deve intendere qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica della persona, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli, le attività sportive si distinguono, a prescindere dalla circostanza che siano organizzate o meno da organismi riconosciuti dal CONI, in attività ludico motorie, sportive non agonistiche e sportive agonistiche.

2. La distinzione tra le tre tipologie di attività è rimessa all'Ente organizzatore e ? con riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI ? alla Federazione, Disciplina sportiva Associata ed Ente di promozione sportiva cui il sodalizio è affiliato.

3. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare

i cittadini e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, non è richiesta l'acquisizione della certificazione medica con riferimento alle attività ludico motorie e amatoriali. Resta fermo l'obbligo di certificazione per l'attività non agonistica presso il medico, ivi incluso il medico di medicina sportiva, o il pediatra. Sono i medici e pediatri a stabilire dopo l'anamnesi e visita se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.

4. Con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità, il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva sono definite le linee guida per promuovere l'uniformità degli indirizzi sia rispetto alla qualificazione delle attività come ludico-motorie, sportive non agonistiche e sportive agonistiche, sia rispetto agli eventuali accertamenti medici da consigliare.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

38.0.20

[PUGLISI](#), [VACCARI](#), [IDEM](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata esclusivamente delle addizionali di compartecipazione IRPEF rispettivamente deliberate nelle modalità previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 20.000 euro ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo».

38.0.21

[PUGLISI](#), [VACCARI](#), [IDEM](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto Ministro della salute è modificato l'Allegato E, punto 4.2 Formazione del decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 al fine di permettere che i soggetti accreditati a svolgere corsi da una regione secondo specifici criteri e svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 siano autorizzati ad operare su tutto il territorio nazionale. Per il personale formato deve essere prevista l'attività di *retraining* ogni due anni».

38.0.22

[IDEM](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [LAI](#), [DI GIORGI](#), [VACCARI](#), [D'ADDA](#), [SOLLO](#), [ALBANO](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [PUGLISI](#), [ASTORRE](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LO GIUDICE](#), [CALEO](#), [AMATI](#), [CUOMO](#), [MATURANI](#), [COLLINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 1, lettera *m*) dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: "anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" inserire le seguenti: "concernenti la pulizia, la custodia, la manutenzione degli impianti in cui si esercita l'attività sportiva e"».

38.0.23

[FAVERO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, le assegnazioni temporanee del personale di II e III Area presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per il personale appartenente al compendio scuola, possono essere prorogate di un ulteriore anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato».

38.0.24

[DE MONTE](#), [COLLINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di buoni locali)

1. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire in una percentuale da definire ogni anno con il bilancio di previsione e potrà afferire a tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale, canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e ogni altro servizio a pagamento che il comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengano idonea agli scopi suddetti».

38.0.25

[DLMAGGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Sostituire l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con il seguente:

"Art. 14. ? 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, convenzioni quadro su base territoriale, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro per la fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali medesime e ai consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate e delle cooperative sociali e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Qualora i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, non procedano entro 60 giorni dalla stipula della convenzione quadro all'individuazione dei disabili, le cooperative sociali e i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, hanno facoltà di procedere attraverso scelta nominativa;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati e disabili inseriti al lavoro in cooperativa;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e gli eventuali costi previsti del piano

personalizzato di inserimento lavorativo che potranno essere coperti anche con risorse derivanti dai fondi regionali di cui all'articolo 13 della legge 68 del 1999;

e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguarda i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d). La stipula della convenzione è ammessa nei limiti del 30 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge del 12 marzo 1999, n. 68, con arrotondamento all'unità più vicina. Tali limiti non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Tra le modalità di assunzione o avviamento che possono essere convenute vi è anche l'assunzione con contratto di lavoro a termine».

38.0.26

DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Sostituire l'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, con il seguente:

"Art. 12-bis. ? 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro per la fornitura di beni e servizi.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 30 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) con arrotondamento all'unità più vicina. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di servizi o beni. Qualora gli uffici competenti attestino l'impossibilità di un utile collocamento al lavoro della persona disabile nella struttura di destinazione, essi stipulano un protocollo di corresponsabilità con i soggetti conferenti e i soggetti destinatari previsti al successivo comma 4. Tale protocollo prevede il trasferimento di risorse dal soggetto conferente alla cooperativa sociale in misura tale da permettere

una congrua collocazione lavorativa della persona disabile nelle attività produttive del soggetto destinatario attraverso un piano personalizzato di inserimento lavorativo approvato dai servizi territoriali competenti;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario;

e) le modalità di contestuale assunzione da parte del soggetto destinatario, ivi comprese quelle previste all'articolo 11, comma 2 della presente legge.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di *tutor*.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse;

c) prolungare la convenzione, previo consenso del lavoratore ai sensi del comma 3 lettera a) del presente articolo, nel caso di lavoratore disabile di cui al comma 1, lettera a), articolo 13 della presente legge. Contestualmente il soggetto conferente tenuto all'obbligo di assunzione si impegna ad affidare congrue commesse di lavoro per la fornitura di beni e servizi o all'attuazione dell'accordo di corresponsabilità come previsto ai commi 2 e 3.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo».

38.0.27

[ZANETTIN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "dagli articoli" inserire la seguente: "2441"».

38.0.28

[ZANETTIN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere il seguente comma 7:

"7. In deroga all'articolo 2847 del codice civile le ipoteche a garanzia dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 6 e per i quali non sia intervenuta l'estinzione dell'obbligazione garantita ai sensi del comma 1 non devono essere rinnovate"».

38.0.29

[ZANETTIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "assistito dall'avvocato" sono inserite le seguenti: "ovvero da procuratore speciale in possesso del requisito del diploma di laurea in giurisprudenza.".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, terzo periodo, dopo le parole: "con l'assistenza dell'avvocato" sono inserite le seguenti: "ovvero a mezzo di procuratore speciale in possesso del requisito del diploma di laurea in giurisprudenza"».

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 85 (pom.) del 09/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2014
85ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si sono appena concluse.

Nella prima riunione si è convenuto che alle ore 9 di martedì 14 gennaio, saranno svolte le audizioni informali di esperti e rappresentanti di enti e associazioni proposte dai Gruppi parlamentari sui disegni di legge nn. [1212](#) e [965](#) sulle Città metropolitane, le Province e le unioni e fusioni di Comuni.

In ordine alle audizioni informali sull'Atto del Governo n. 67, che hanno avuto luogo nella seconda riunione, comunica che i rappresentanti delle associazioni intervenute in audizione hanno depositato documenti, che sono disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 951 E 1082 (DISTACCO DEL COMUNE DI SAPPADA DALLA REGIONE VENETO E RELATIVA AGGREGAZIONE ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA)

La [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione la proposta, avanzata dal senatore Giovanni Mauro, relatore sul testo unificato per i disegni di legge n. [951](#) e [1082](#) (Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia), di richiederne, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento in sede deliberante.

A nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, manifestano il proprio consenso i senatori [PIZZETTI](#) (PD), [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [MARAN](#) (SCpI) e [BISINELLA](#) (LN-Aut).

La [PRESIDENTE](#) si riserva di inoltrare la richiesta al Presidente del Senato dopo avere acquisito, per le vie brevi, il consenso degli altri Gruppi parlamentari.

Informa, al riguardo, che è pubblicato in allegato l'emendamento 1.0.1, presentato al testo unificato dai senatori Bellot, Bisinella e Calderoli.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1213 E CONNESSI (FINANZIAMENTO DEI PARTITI)

La [PRESIDENTE](#) propone, su richiesta del senatore Giuseppe Esposito, che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. [1213](#) (finanziamento dei partiti) sia prorogato alle ore 13 di mercoledì 15 gennaio.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [951, 1082](#)

Art. 1

1.0.1

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

1.3.2.1.6. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 87 (pom.) del 15/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2014
87^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La **PRESIDENTE** dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 (prima parte), 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47 (seconda parte), 1.48, 1.49, 1.51, 1.55, 2.3, 2.5 (seconda parte), 2.10, 2.12, 3.9, 3.14, 3.15, 3.16, 4.15 (seconda parte), 4.16 (seconda parte), 4.20 (seconda parte), 4.25, 4.35 (seconda parte), 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.44, 4.45, 4.50, 4.0.1 (seconda parte), 5.3, 5.4, 5.5 (seconda parte), 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.0.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.0.1, 6.0.2, 7.2, 7.5,

7.6, 7.7, 7.10 (seconda parte), 7.11 (seconda parte), 7.12 (seconda parte), 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.20, 8.21, 8.30, 8.31, 8.0.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.24 (ad eccezione di prima e terza parte), 9.26, 9.27 (seconda parte), 9.34, 9.47, 9.48, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53 (seconda parte), 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65 (prima parte), 9.68, 9.69, 9.70, 9.76, 10.5 (seconda parte), 10.12 (prima parte), 10.18, 10.19, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 13.6, 13.10 e 13.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PIZZETTI](#) (PD) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri. In proposito, anche in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale e dei recenti moniti del Capo dello Stato, sottolinea l'esigenza il contenuto del decreto sia quanto più possibile omogeneo, conservando tale carattere anche all'esito dell'*iter* parlamentare di conversione. Segnala, inoltre, che sono riproposte nel decreto alcune disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 126 del 2013, profilandosi in tal modo alcune perplessità di natura costituzionale in riferimento al divieto di reiterazione.

In riferimento all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, ritiene necessario verificare se le misure di semplificazione amministrativa ivi previste siano tali da garantire in ogni caso il rispetto dei principi di pubblicità dei procedimenti, nonché delle esigenze di sicurezza, di identificazione e di idoneità degli immobili

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) esprime valutazioni molto critiche sulla costituzionalità del decreto-legge, proprio condividendo alcuni profili di illegittimità evidenziati dal relatore. In particolare, censura la scelta del Governo consistente nel riproporre il contenuto di un decreto-legge già decaduto per sanare i disavanzi di bilancio del Comune di Roma.

Ritiene, pertanto, che la Commissione affari costituzionali dovrebbe coerentemente esprimere un parere contrario.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dalla senatrice Bisinella, ritiene necessario formulare un parere contrario, in ragione dei segnalati profili di illegittimità costituzionale.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*), pur condividendo la proposta di parere formulata dal relatore, invita ad attenuare il rilievo riferito al profilo della reiterazione, dal momento che soltanto alcune disposizioni del decreto-legge n. 126 del 2013 sono state riprodotte nel decreto all'esame. La scelta del Governo trova la sua giustificazione nella persistente necessità e urgenza di provvedere alla risoluzione di situazioni particolarmente critiche e già gravemente compromesse.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*), nel condividere le osservazioni del senatore Pagliari, osserva che il Presidente della Repubblica, nella lettera inviata ai Presidenti delle Camere, con riferimento all'*iter* parlamentare di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, ha sottolineato la possibilità della parziale reiterazione del decreto-legge in via eccezionale e in considerazione di nuove ed aggravate ragioni di indifferibilità, cui si fa riferimento anche nel preambolo del decreto-legge n. 151.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) critica il tentativo di giustificare l'ammissibilità della reiterazione decreto-legge, nonostante la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. Inoltre, ribadisce che il carattere eterogeneo del decreto-legge dovrebbe indurre la Commissione a esprimersi in senso negativo.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone che nel parere siano richiamate le ragioni di indifferibilità che giustificano la parziale reiterazione del contenuto del decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito.

Il senatore [AUGELLO](#) (*NCD*), associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Palermo, osserva che un puntuale richiamo alle rinnovate ragioni di urgenza che hanno motivato l'emanazione del decreto-legge con la parziale riproposizione di alcune disposizioni di un precedente decreto non convertito può fugare ogni perplessità di ordine costituzionale.

Il relatore [PIZZETTI](#) (*PD*), raccogliendo i rilievi emersi nel corso del dibattito, formula una nuova proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*) e il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole, sottolineando le circostanze che hanno reso necessario e urgente l'intervento del Governo, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il Comune di Roma e alle misure urgenti per la Regione Sardegna.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo, con osservazioni, proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

La **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Blundo ha sottoscritto l'emendamento 10.1 a prima firma del senatore Endrizzi e che il senatore Di Biagio ha sottoscritto l'emendamento 35.0.3 a prima firma della senatrice Bonfrisco.

Si pronuncia, quindi, sull'improponibilità, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, degli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 39 del disegno di legge, dichiarando improponibili gli emendamenti 11.2, 11.13, 11.0.9, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.10, 12.0.20, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.22, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.23, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.18, 13.2, 13.15, 13.16, 13.17, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.7, 13.0.18, 13.0.20, 13.0.21, 13.0.22, 13.0.23, 13.0.24, 13.0.25, 13.0.26, 13.0.27, 13.0.28, 13.0.29, 13.0.30, 13.0.31, 13.0.32, 13.0.33, 13.0.34, 13.0.35, 13.0.36, 13.0.37, 13.0.38, 13.0.39, 14.4, 14.5, 15.24, 15.25, 15.26, 15.28, 15.30, 15.31, 15.0.1, 15.0.13, 15.0.2, 15.0.7, 15.0.16, 15.0.8, 15.0.10, 15.0.12, 16.6, 16.7, 16.18, 16.19, 16.53, 16.20, 16.21, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.54, 16.28, 16.29, 16.30, 16.32, 16.55, 16.34, 16.33, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.56, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.57, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.15, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.16, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.17, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.13, 16.0.14, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 18.1, 18.2, 18.40, 18.3, 18.4, 18.39, 18.0.1, 18.0.5, 18.0.6, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.12, 19.13, 19.16, 19.17, 19.21, 19.22, 19.25, 19.23, 19.0.4, 20.4, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.24, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.36, 20.37, 20.41, 20.42, 20.43, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.4, 20.0.28, 20.0.5, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.15, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.26, 20.0.27, 21.1, 21.7, 21.2, 21.6, 21.0.1, 22.14, 22.0.3, 22.0.4, 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.11, 23.0.1, 24.1, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 27.0.3, 28.1, 30.0.2, 30.0.3, 30.0.35, 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 30.0.7, 30.0.9, 30.0.10, 30.0.17, 30.0.18, 30.0.37, 30.0.19, 30.0.38, 30.0.20, 30.0.23, 30.0.40, 30.0.24, 30.0.32, 30.0.33, 30.0.44, 30.0.34, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.7, 31.0.8, 31.0.9, 32.1, 32.2, 32.0.1, 32.0.2, 33.1, 33.3, 33.4, 33.14, 33.25, 33.26, 34.0.1, 38.0.1, 38.0.2, 38.0.3, 38.0.4, 38.0.5, 38.0.6, 38.0.7, 38.0.8, 38.0.9, 38.0.10, 38.0.11, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.20, 38.0.22, 38.0.23, 38.0.24, 38.0.25, 38.0.26 e 38.0.27.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(951) Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(1082) Raffaella BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2013.

Il relatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL*), dopo aver illustrato una proposta di nuovo testo unificato, pubblicata in allegato, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante, adottando come testo base la nuova proposta, appena formulata, nella quale non sono presenti disposizioni di delegazione legislativa, che, invece, figurano nei disegni di legge in titolo.

La [PRESIDENTE](#), acquisito il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, comunica che inoltrerà la richiesta al Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) ([n. 23](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo. Esame. Parere favorevole con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti)

La [PRESIDENTE](#), relatrice, informa che il Consiglio dei ministri ha deliberato la proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica del professor Pietro Carlo Padoan; in proposito, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) si esprime in senso critico sulla procedura adottata dal Governo. Infatti, per una nomina di alto interesse pubblico sarebbero state opportune le necessarie consultazioni al fine di valutare i profili di altre personalità che abbiano i requisiti per assumere l'importante incarico di presidente dell'ISTAT. Una condotta orientata a maggiore prudenza avrebbe potuto fugare il dubbio che, nella scelta del professor Padoan, abbiano potuto prevalere ragioni di appartenenza politica, considerando che, come emerge dal *curriculum*, risulta che il candidato ha ricoperto incarichi rilevanti nella fondazione Italianieuropei, notoriamente riferibile all'onorevole Massimo D'Alema.

Il senatore [MORRA](#) (*M5S*) ritiene che, prima dell'espressione del parere sulla proposta di nomina, sarebbe stato opportuno procedere all'audizione della persona designata.

La [PRESIDENTE](#) precisa che il Governo, nell'avanzare la proposta di nomina, dispone di ampia discrezionalità, e che, in ogni caso, il *curriculum* del professor Padoan è di altissimo profilo.

Al fine di consentire la partecipazione alla votazione anche dei senatori al momento assenti, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,05.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, cui partecipano i senatori [AUGELLO](#) (NCD), [BERNINI](#) (FI-PdL XVII), [BISINELLA](#) (LN-Aut), [BRUNO](#) (FI-PdL XVII), [CAMPANELLA](#) (M5S), [CASTALDI](#) (M5S) (in sostituzione del senatore Crimi), [DE MONTE](#) (PD), [ENDRIZZI](#) (M5S), [Giuseppe ESPOSITO](#) (NCD), [FAZZONE](#) (FI-PdL XVII), [FINOCCHIARO](#) (PD), [LO MORO](#) (PD), [MANASSERO](#) (PD) (in sostituzione del senatore Gotor), [MARAN](#) (SCpI), [Giovanni MAURO](#) (GAL), [MIGLIAVACCA](#) (PD), [MINEO](#) (PD), [MORRA](#) (M5S), [PAGLIARI](#) (PD), [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [PIZZETTI](#) (PD), [RUSSO](#) (PD) e [ZANETTIN](#) (FI-PdL XVII).

La proposta di parere favorevole ottiene 17 voti favorevoli, 5 voti contrari e una scheda bianca.

La [PRESIDENTE](#), proclamando il risultato della votazione, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, finalizzato a contrastare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale.

A tal fine, il provvedimento integra la legislazione vigente in materia di discriminazione per motivi razziali o religiosi ed estende le tutele previste anche per le ipotesi di discriminazione determinate da comportamenti dettati da omofobia o transfobia. A tale proposito, evidenzia che l'intervento normativo appare conforme ai principi costituzionali, proprio considerando che compete al legislatore qualificare gli interessi meritevoli di tutela e, attraverso un'opportuna ponderazione, realizzare un opportuno equilibrio tra diritti e valori costituzionali.

Riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, anticipa il suo avviso favorevole, evidenziando la necessità che l'ordinamento assista, con particolari garanzie, i diritti di quanti subiscono ingiustificate e irragionevoli discriminazioni, allo scopo di rimuovere ogni ostacolo alla piena affermazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-PdL XVII) manifesta le sue perplessità di natura costituzionale, segnalando, in particolare, l'indeterminatezza dei concetti di omofobia e transfobia: ciò potrebbe determinare, a suo avviso, dubbi interpretativi in sede giurisdizionale, pregiudicando il diritto,

costituzionalmente riconosciuto, di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Il senatore [AUGELLO](#) (*NCD*), associandosi alle osservazioni del senatore Zanettin, rileva che la norma presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'intento di sanzionare atteggiamenti discriminatori potrebbe compromettere la tutela della libertà di manifestazione del pensiero; inoltre, l'indeterminatezza delle condotte perseguibili attribuisce un margine eccessivo di discrezionalità all'interpretazione del giudice.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) si esprime in senso favorevole sulla costituzionalità del disegno di legge, ritenendo che l'obiettivo della norma è prevedere tutele adeguate contro ogni forma di discriminazione, compresa quella fondata sull'orientamento sessuale. Ritiene erroneo caricare di contenuti ideologici le disposizioni in esame e precisa che il concetto di omofobia e transfobia trova la propria declinazione nell'esperienza concreta, al pari di altre nozioni che pure hanno trovato ingresso nell'universo giuridico.

Infine, ritiene opportuno che sia in ogni caso riformulata in modo più chiaro la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1, che introduce un comma *3-bis* all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati appare coerente con il quadro costituzionale di tutela dei diritti fondamentali e corretto sul piano sistematico, in quanto considera un'ulteriore causa di discriminazione oltre a quelle già previste dalla legge n. 654 del 1975 e dalla legge n. 205 del 1993, riferite a discriminazioni fondate sull'appartenenza religiosa o per motivi razziali. Ritiene non fondati i rilievi formulati in ordine alla libertà di manifestazione del pensiero, considerando che, alla lettera *c*) del comma 1, è pienamente garantita la libera espressione e manifestazione di convincimenti e opinioni da parte dei cittadini anche riuniti in associazioni. Manifesta, pertanto, il proprio orientamento favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1215

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando - in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale e ai recenti moniti del Capo dello Stato - l'esigenza che il decreto-legge presenti contenuti omogenei e che tale vincolo, peraltro espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, sia esteso anche alle modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione.

Osserva, inoltre, che il decreto - nel riproporre in parte il contenuto del decreto-legge n. 126 del 2013 non convertito in legge - può essere considerato compatibile con il divieto di reiterazione solo per la

sua natura di eccezione specificamente motivata.

Inoltre, all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, si invita a verificare se le misure di semplificazione amministrativa ivi previste siano tali da garantire in ogni caso il rispetto dei principi di pubblicità dei procedimenti, nonché delle esigenze di sicurezza, di identificazione e di idoneità degli immobili.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1214](#)

ordini del giorno

G/1214/1/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

La 1a Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 1214, recante Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 1 dà facoltà di prorogare per un anno le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale che opera presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

il provvedimento opera dichiaratamente nelle more delle procedure di mobilità entro un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato;

è in atto un processo di razionalizzazione e ridefinizione dei ruoli e delle competenze che coinvolge ad ampio raggio l'intera struttura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

impegna il Governo:

a provvedere celermente ? anche con interventi a carattere normativo ? affinché non venga ulteriormente estesa la proroga dei termini e, dentro la più generale attuazione del processo di razionalizzazione e ridefinizione dei ruoli ora citato, venga predisposto al più presto in via definitiva e senza deroghe ulteriori il piano di revisione in oggetto dell'utilizzo del personale comandato.

G/1214/2/1

[STEEANO](#), [DE PETRIS](#)

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 1, comma 9,

premessi che:

? il D.M. 9 agosto 2013, n. 713 recante «criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2013» che ha definito la distribuzione del contingente di risorse, espresso in termini di Punti Organico (PO), riportati nella Tabella 1 allegata al citato Decreto, ha determinato un'evidente disparità di trattamento fra gli atenei, condannando il sistema universitario meridionale ad un destino di marginalità e insignificanza;

? I decreti attuativi del Miur di attribuzione di Punti organico non tengono in alcun modo conto delle cessazioni intervenute nelle singole università nei periodi precedenti, ripartendo i PO spalmandoli sull'intero «sistema delle università statali», col risultato che, soprattutto alcune università meridionali, possono assumere in una percentuale irrisoria rispetto alle quote alle stesse singolarmente spettanti, come previste nel comma 13 dell'articolo 66 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui efficacia è stata depotenziata, determinando l'attuale insostenibile situazione, con l'introduzione, nel 2012, del comma

13-*bis* allo stesso Decreto;

? Il 23 ottobre scorso il Consiglio universitario nazionale così si esprimeva, relativamente alla ripartizione dei PO 2013: «[con tali criteri si favoriscono] in maniera considerevole gli Atenei che si trovano in una situazione economico-finanziaria molto solida, andando però a penalizzare un ampio numero di Atenei che si trovano in una situazione combinata di costo del personale e indebitamento comunque ritenuta positiva dallo stesso Decreto Legislativo 49/2012.»;

? gli indicatori utilizzati per il computo dei punti organico, basati sul rapporto tra le entrate complessive delle università, tra cui la contribuzione studentesca, e i costi fissi, sono molto condizionati dal contesto socio-economico di ubicazione dei singoli atenei tenendo conto, in particolare, dell'elevato numero di studenti in condizioni di disagio che fruiscono di esenzioni o riduzioni della tassazione. Di conseguenza, anche alla luce dei cospicui tagli al Fondo di Funzionamento Ordinario delle università, già effettuati negli anni precedenti, non sarà più possibile garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale standard qualitativi per consentire ai cittadini di fruire dello stesso diritto all'istruzione ed alla conoscenza, violando in tal modo il principio di uguaglianza;

? ai fini della distribuzione di punti organico tra le differenti università, l'utilizzo di indicatori legati al bilancio di ateneo determina inevitabilmente un collegamento con la contribuzione studentesca e con la sua entità: tale parametro si scontra, in generale, con la difficile situazione economica del paese e, in particolare, con quella delle aree socioeconomiche più deboli;

? nel rapporto, approvato dalla settima commissione del Senato il 30 ottobre 2013, «si auspica che la distribuzione delle poche risorse disponibili per il rimpiazzo delle cessazioni non penalizzi pesantemente intere aree del paese aggravando gli squilibri territoriali proprio in un campo strategico come l'alta formazione e la ricerca»;

impegna il Governo:

? nella ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 29 marzo 201Z, n. 49, a prevedere nel DPCM di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, un costo standard unitario di formazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai «differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera ogni singolo ateneo», come previsto dall'articolo 8, dello stesso Decreto Legislativo 49/2012; a prevedere l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione sociale elaborati dall'Istat; a ripristinare la cosiddetta clausola di salvaguardia che disponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente, in conformità all'articolo 2, comma 1, *sub a*), del D.M. 297/2012.

G1214/3/1

[SANTANGELO, CAMPANELLA](#)

La 1a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime;

secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che nel corso dell'anno 2014 dovranno essere completati gli interventi affidati dai provvedimenti citati al coordinamento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di Commissario delegato. In particolare, sempre secondo la relazione, riguardo alla rimozione del relitto, al momento devono ancora essere ultimate le fasi successive alla rotazione del relitto medesimo, per il definitivo

completamento degli interventi previsti nel progetto del Raggruppamento Titan Salvage/Micoperi s.r.l.;

considerato che:

nel corso di una conferenza stampa a Roma, il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, ha affermato che il Governo preferirebbe una destinazione nazionale e ha indicato i quattro i porti italiani che potrebbero ospitare e smantellare il relitto della Concordia. I porti indicati dal Ministro sono: Piombino, Genova, Palermo e Civitavecchia, ossia porti che, comunque, per la loro vicinanza, assicurerebbero un minor rischio ambientale per il trasporto della nave;

l'utilizzo della nave-sottomarino Vanguard consentirà di prelevare il relitto, e di spostarlo in sicurezza in qualsiasi porto italiano senza alcun rischio per i cittadini e per l'ambiente. Di conseguenza, la scelta relativa al porto di smantellamento e demolizione della nave non può essere orientata dal criterio della vicinanza, ma piuttosto da quello della capacità della struttura portuale di operare un intervento di tale portata;

secondo quanto riportato da un articolo del quotidiano La Repubblica.it, pubblicato il 10 gennaio 2013, intitolato «Costa Concordia da smantellare? il porto di Palermo in pale position», il sottosegretario allo Sviluppo economico, on. Simona Vicari, ha dichiarato che: «Palermo è il sito più idoneo, visto che presenta tutte le attrezzature necessarie, ma soprattutto non necessita di alcun intervento di ristrutturazione, così come dichiarato da Fincantieri. Quindi smantellare la Concordia a Palermo si può fare e non comporta spese aggiuntive». Sono convinta che lo smantellamento della Concordia possa avvenire a Palermo. Non solo abbiamo un bacino di carenaggio storico, ma anche le competenze e l'entusiasmo necessari per compiere questa difficile operazione»;

considerato, inoltre, che:

relativamente all'ipotesi di portare il relitto a Piombino, occorre ricordare che, secondo lo studio elaborato per il Ministero dello sviluppo economico da Fincantieri nel mese di aprile 2013, contenente un'analisi tecnico-economica delle ipotesi di gestione del relitto della Concordia, la tempistica usuale per la realizzazione di un grande bacino e di infrastrutture del tipo di quelle ipotizzate *ex novo* per Piombino, incluso un cantiere di demolizione nel sito, si aggira in non meno di 3 anni;

è comunque da tenere presente che Fincantieri - Cantieri navali italiani SpA è uno dei maggiori gruppi industriali, per fatturato e numero di addetti, esistenti in Europa, attivo nel settore della cantieristica crocieristica, militare e mercantile e che rappresenta, pertanto, una delle più importanti realtà produttive del Paese. È il cantiere navale di Palermo che si sta occupando della realizzazione dei cassoni di galleggiamento che serviranno a mettere in equilibrio la nave per spostarla dall'isola del Giglio;

l'assegnazione delle operazioni di smaltimento e smantellamento del relitto ai cantieri navali di Palermo comporterebbe quindi oneri inferiori a carico del bilancio dello Stato, perché non si renderebbero necessari lavori di adeguamento, e garantirebbe al contempo il ripristino dei livelli occupazionali,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, in coordinamento con la Regione Toscana e le altre autorità coinvolte, al fine di assicurare che la nave Concordia sia trasportata in un luogo idoneo per caratteristiche tecniche ed infrastrutturali a garantirne la demolizione e lo stoccaggio dei relativi rifiuti speciali derivanti dalla demolizione in condizioni ottimali e di massima sicurezza, dal punto di vista sia ambientale che degli operatori addetti, valutando a tal fine l'opportunità di indirizzare la medesima nave verso i cantieri navali Fincantieri di Palermo.

G/1214/4/1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BERNINI](#)

Il Senato,

in sede di esame di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga dei

termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che l'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce che «a decorrere dallo gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica»;

considerato che il termine del 1° gennaio 2013, previsto dal richiamato articolo 15, è stato prorogato prima al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, c. 388 della legge n. 228 del 2012, successivamente ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, come consentito dall'articolo 1, c. 394 della medesima legge n. 228 del 2012 ed infine prorogato dall'articolo 7 del decreto-legge in esame;

considerato che lo schema di decreto interministeriale di cui alla norma sopra riferita, nel corso del precedente Governo è stato sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni ma non ha mai raggiunto la prescritta intesa, in considerazione anche della circostanza che le misure che si intendevano introdurre penalizzavano fortemente tutti gli operatori della filiera del farmaco,

impegna il Governo ad avviare in tempi rapidi ogni opportuna iniziativa finalizzata alla ormai irrinviabile adozione del decreto in parola, previo accordo con i rappresentanti della filiera del farmaco e avendo cura contestualmente di ritirare il precedente schema rimasto inattuato.

G/1214/5/1

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che;

il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura;

considerato che:

la società Italia Lavoro S.p.A. è stata costituita al fine di creare occupazione rivolgendosi in particolare alle categorie contrattualmente poco tutelate su tutto il territorio nazionale e riassorbire i lavoratori socialmente utili in categorie contrattuali stabili;

la proliferazione di forme di precariato nel mercato del lavoro è un fenomeno in costante espansione come dimostrato dai rapporti ISTAT sull'occupazione;

gli stessi impiegati della società Italia Lavoro S.p.A. sono stati assunti con contratti parasubordinati che nascondevano rapporti di lavoro dipendente e nel 2009 la società è stata condannata a reintegrare 6 lavoratori convertendo i contratti a progetto con cui erano stati assunti in contratti subordinati a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

ad operare una riduzione delle risorse attualmente previste dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame;

ad effettuare il versamento delle citate risorse con cadenza semestrale subordinandolo alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.

G/1214/6/1

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

La 1a commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

il comma 15 dell'articolo 9 del decreto in esame concerne la cosiddetta carta acquisti;

in particolare, tale comma reca uno stanziamento, pari a 35 milioni di euro per il 2013, destinato a finanziare, per gli ultimi mesi del 2013, l'istituto originario della carta acquisti disciplinato dai decreti attuativi dell'articolo 81, commi 32-33, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112;

ai fini della copertura finanziaria, relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di esodati;

considerato che:

l'introduzione della c.d. *Social-Card* non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza-sociale;

è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il c.d. reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1

1.1

[COMPAGNA](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 40 comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2014;

1-ter. Il termine di cui all'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2014;

1-*quater*. Il termine di cui all'articolo 50, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è prorogato al 31 dicembre 2016».

1.2

[CASTALDI](#), [CATALEO](#), [GAETTI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

1.3

[LANZILLOTTA](#)

Sopprimere il comma 2.

1.4

[ENDRIZZI](#)

Soppimere il comma 2.

1.5

[CATALEO](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#), [PUGLIA](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il comma 6-*septies*, dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è sostituito dal seguente:

"6-*septies*. Fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni"».

1.6

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quelli relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze».

1.7

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Allo scopo di incentivare l'insufficiente flusso dei reclutamenti del personale volontario destinato a soddisfare il fabbisogno dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e delle disposizioni relative agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione, propedeutici alla selezione degli aspiranti, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sospesa lino al 31 dicembre 2016. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo-di euro 500.000 annue negli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze».

1.8

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Sopprimere il comma 3.

1.9

[ALBANO](#), [RITA GHEDINI](#), [GATTI](#)

Al comma 3 dopo le parole: «al comparto scuola,» inserire le seguenti: «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro della situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,».

1.10

[ENDRIZZI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata predisposizione del piano costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare, contabile e amministrativa nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione e degli incentivi di risultato».

1.11

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di mantenere inalterate le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi fiscali, l'efficacia delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, è prorogata al 31 dicembre 2016. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area, tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.».

1.12

[ALBANO](#), [PADUA](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di mantenere inalterate le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi fiscali, l'efficacia delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, è prorogata al 31 dicembre 2016.».

1.13

[PADUA](#)

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

1.14

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

1.15

[PADUA](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 10 maggio 2013, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 855 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 luglio 2011, è prorogata al 31 dicembre 2016. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle entrate, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, prosegue nell'iter concorsuale avviato dalla stessa Agenzia con la selezione pubblica di cui sopra attingendo, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente».

1.16

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'ISPRA è autorizzata a prorogare per gli anni 2014, 2015 e 2016 i contatti a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2013, e, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare il 90 per cento del turn over ad invarianza di spesa e di contingente di personale in ruolo».

1.17

[D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Si intendono prorogate al 31 dicembre 2017 la validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, e la validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

1.18

[ENDRIZZI](#)

Sopprimere i commi 6 e 7.

1.19

[MUSSINI, ORELLANA](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'articolo 7 del DPR 3 luglio 1991, n. 306 è abrogato».

1.20

[CATALEO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA](#)

Sopprimere il comma 7.

1.21

[LANZILLOTTA](#)

Sopprimere il comma 7

1.22

[LANZILLOTTA](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:

"10-ter.1. Le riduzioni di spesa nonché le riduzioni di personale, ivi comprese quelle riguardanti l'eventuale riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale derivanti dai processi di riorganizzazioni introdotti con i regolamenti di cui ai commi 10, 10-bis e 10-ter del presente articolo non possono essere in ogni caso utilizzati per incrementare le spese, il personale e i posti di livello dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri"».

1.23

[ENDRIZZI](#)

Sopprimere il comma 8.

1.24

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Fino al 2019 la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri continua a essere di nove anni. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in 204.591,20 euro per l'anno 2015, 202.266,30 euro per l'anno 2016, 216.215,70 euro per l'anno 2017 e 155.768,30 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese di cui all'art. 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allo scopo utilizzando le risorse relative alla missione n. 5, programma n. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa».

1.25

[DE PETRIS, STEFANO](#)

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, deve prevedere un costo standard unitario di formazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera ogni singolo ateneo, in applicazione dell'articolo 8, del decreto legislativo 49/2012; l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione sociale elaborati dall'Istat; nonché la clausola di salvaguardia che disponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente, in conformità all'articolo 2, comma 1, sub a), del D.M. 297/2012».

1.26

[BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI](#)

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento*). ? 1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle Università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilito quanto segue:

a) gli Atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore alla metà del vigente limite di legge del *turn-over*;

b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore al vigente limite di legge del *turn-over*;

c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua compresa, in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, tra il vigente limite di legge del *turn-over* e lo stesso limite maggiorato di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle

spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

c-bis) nel caso in cui, a seguito del calcolo dei punti organico teorici risultanti dall'applicazione dei criteri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, si renda a qualsiasi titolo necessaria una ulteriore ripartizione delle quote di spesa annua così calcolate, questa dovrà essere effettuata in modo tale da non violare in modo tassativo i limiti di cui alle sopra menzionate lettere *a)*, *b)* e *c)* per ciascuna e rispettiva Università;

d) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;

e) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'Ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

2. Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;

b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera *e)*, predisposto dall'Ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'Ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.

4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* comunicando gli esiti alle Università e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1 determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'Ateneo che le hanno disposte e comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'Ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verifica.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e della semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale.

9-ter. Il MIUR, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, emana un decreto ministeriale volto a compensare le decurtazioni di spesa subite da 21 Università in seguito al D.M. 713 del 9 agosto 2013, pur soddisfacendo i criteri di cui al punto *c)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale decreto prevede, per la ripartizione delle spese del personale risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7 ora citato, il riconoscimento in favore di queste Università di una quota compensativa pari alla differenza fra i punti organico precedentemente attribuiti nel d.m. n. 713 e quelli calcolati in base al comma 9 del presente provvedimento. Tale ripartizione ulteriore dovrà essere effettuata a saldo invariato"».

1.27

[BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [CIOFFI](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al primo periodo, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento", nonché, al secondo periodo, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2016"».

1.28

[VATTUONE](#), [LO MORO](#)

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: «2016», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «2020»;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2018».

1.29

[BATTISTA](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#),
[BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Sopprimere il comma 13.

1.30

[VACCIANO](#), [PUGLIA](#)

Sopprimere il comma 14.

1.31

[BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 14.

1.32

[BISINELLA](#)

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

1.33

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#), [VACCIANO](#)

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «30 aprile 2014».

1.34

[BISINELLA](#)

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».

1.35

[LANZILLOTTA](#)

Al comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle more non possono essere attribuiti nuovi incarichi ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012 nè prorogati gli incarichi già attribuiti».

1.36

[NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Il termine annuale della conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è prorogato fino ad un triennio e i soggetti destinatari dei predetti incarichi per il corrente anno scolastico sono inquadrati nel ruolo di dirigente scolastico, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate annualmente per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni di appartenenza, per ciascun anno scolastico, purché siano già stati titolari della conferma per i suddetti incarichi da almeno un triennio.

14-ter. L'inquadramento e l'assunzione, da aversi su base regionale, sono subordinati al

superamento di una apposita procedura concorsuale riservata, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, da organizzarsi su base regionale, analogamente, nelle forme e nelle modalità, a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2.

L'immissione in ruolo avviene in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011.

14-*quater*. Per l'organizzazione e l'attuazione della procedura di cui ai commi 15 e 15-*bis* si provvede mediante l'utilizzo di risorse umane interne, ossia mediante l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche sedi concorsi, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute, e di commissioni giudicatrici, alle quali è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito dal decreto interministeriale 12 marzo 2012, i cui membri non abbiano già partecipato, con le medesime funzioni giudicanti, ad altre procedure concorsuali.

Conseguentemente è autorizzata la spesa di un massimo di euro 100.000, agli oneri della quale si provvede mediante corrispondente riduzione, unicamente per l'anno 2014, a partire dalle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria», nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti"».

1.37

[PANIZZA](#), [ZIN](#), [NENCINI](#), [PAGLIARI](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In deroga all'articolo 66, comma 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università per l'anno 2013 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

1.38

[NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono prorogate per il triennio 2014-2016 con una dotazione di 3 milioni di euro annui per il funzionamento di base del medesimo destinatario ed a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, e con modalità analoghe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale

di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.39

DLBIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è così modificato:

"3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle deleghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

1.40

DLBIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *Made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE ? Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ? è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

1.41

DLBIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *Made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE ? Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 3, 7 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

1.42

DLBIAGIO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del "made in Italy" e della relativa creatività a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, il termine di cui all'articolo 12, comma 59 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 è fissato al 1° gennaio 2016 ed il termine di cui al successivo comma 60 è fissato al 30 giugno 2016».

1.43

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562 lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 136, relativa a alla società Retitalia Internazionale S.p.A e sospesa».

1.44

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».

1.45

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "Per l'anno 2013" aggiungere le seguenti: "e 2014"».

1.46

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

1.47

[ALBERTINI](#)

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

14-bis. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

14-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1° gennaio 2014.

1.48

GIBIINO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile-2006, n.163, comma 1, sostituire le parole "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una gara siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente-decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.»

1.49

ALBERTINI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.»

1.50

ALBERTINI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dai 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.»

1.51

DE PETRIS

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: "nell'anno 2009" sono aggiunte le seguenti parole: "con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale."».

1.52

DE PETRIS

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. «L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3 bis, comma 8-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.»

1.53

LO MORO, PAGLIARI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis: «L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.»

1.54

CERONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis: «L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio».

1.55

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«45-bis. Entro il 31 gennaio 2015, gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa sono tenuti a recepire, con proprio regolamento, sulla base delle relative peculiarità, i principi generali di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

Art. 2

2.1

[CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 2.

2.2

[SCIBONA, CIOFFI](#)

Sopprimere il comma 2.

2.3

[CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2-bis. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-ter. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità dj personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti».

2.4

[ARRIGONI, CROSIO, BISINELLA](#)

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che le competenti Commissioni parlamentari si esprimano favorevolmente alla relazione sulla rendicontazione dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati che il commissario ad acta deve presentare al Parlamento entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.5

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e, in fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Sono comunque fatte salve le competenze dell'autorità ambientale della Regione Siciliana in ordine all'accertamento della conformità rispetto al parere di compatibilità ambientale di cui all'articolo 2 del decreto Il luglio 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

2.6

[CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO](#)

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 settembre 2014».

2.7

[BISINELLA](#)

Al comma 2, dopo le parole: «è prorogato», inserire le parole: «inderogabilmente».

2.8

[BISINELLA](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «31 marzo 2014» con le parole: «28 febbraio 2014».

2.9

[BLUNDO](#)

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nel centro storico».

2.10

[BLUNDO, CASTALDI](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. L'articolo 1, comma 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente: "5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di sei anni".

7-ter. 1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente: "3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e di Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"».

2.11

[BLUNDO](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, i termini di cui al comma 3, dell'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono differiti di tre anni».

2.12

[CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I comuni montani della Provincia dell'Aquila con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che alla data del 31 dicembre 2013 abbiano rispettato i vincoli del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013, possono derogare per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai vigenti limiti assunzionali, dotando i propri uffici di personale adeguato alla gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti agli eventi sismici del 2009. Le predette assunzioni sono consentite nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei bilanci degli interessati, e purché sia comunque rispettato, a seguito delle assunzioni, - il limite, inerente l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti, di cui all'art. 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008».

2.13

[MUSSINI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, CASTALDI](#)

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di tre anni».

2.14

[BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI](#)

Al comma 8, primo capoverso sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di tre anni».

Art. 3

3.1

[DE PETRIS, URAS](#)

Sopprimere il comma 1.

3.2

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi 8 mesi del 2014"».

3.3

[GIBIINO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi otto mesi del 2014"».

3.4

[FILIPPI, MARGIOTTA, RANUCCI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2014"».

3.5

[D'ALÌ, MANCUSO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sostituire le parole: "nel primo semestre 2014" con le seguenti: "entro il 31 agosto 2014"».

3.6

[ALBERTINI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2014"».

3.7

[MARAN](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n.147, le parole: "nel primo semestre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2014"».

3.8

[FORNARO, DE MONTE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e ai sensi dall'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.9

[DE MONTE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente:

"3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal 31 dicembre 2014"».

3.10

[LANZILLOTTA](#)

Sopprimere il comma 4.

3.11

[MALAN](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".».

3.12

[MALAN](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".».

3.13

[MALAN](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "1° luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".».

3.14

[PICCOLI, ZANETTIN](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 9 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 139 dell'8 marzo 2006 è prorogata al 31 dicembre 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".».

3.15

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui all'articolo 1 comma 464 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui a comma 4 lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 464 della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

3.16

[D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 468 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito con il seguente:

"468. Le assunzioni di cui al comma 464 devono essere riservate, prioritariamente, al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate che sia stato dichiarato idoneo al termine di una procedura concorsuale per lo stesso ruolo ed Amministrazione e che sia attualmente inserito in una delle graduatorie finali di merito vigenti. Ove presenti più graduatorie utilizzabili, si procederà a partire dalla più recente al fine di garantire i principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa e di contenere i costi gravanti sull'Amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento e di attualizzazione degli accertamenti dei requisiti d'idoneità psico-fisica richiesta da ciascun bando di concorso. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni".».

3.0.1

[PEZZOPANE](#), [CHIAVAROLI](#), [CUCCA](#), [BUEMI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei Tribunali de L'Aquila e Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni" e al secondo periodo le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni".».

3.0.2

[PELINO](#), [BERNINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia di Giustizia)

1. Al comma terzo dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, nel primo periodo sostituire le parole: "tre anni" con le parole: "dieci anni" e, nel secondo periodo sostituire le parole: "due anni" con le parole: "nove anni".».

Art. 4

4.1

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».

4.2

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

Sopprimere il comma 3.

4.3

[DE PETRIS](#)

Sopprimere il comma 4.

4.4

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «30 giugno 2014».

4.5

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».

4.6

[MARGIOTTA](#), [FILIPPI](#), [RANUCCI](#)

Dopo il comma 4, inserire, il seguente:

«14-bis. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "131 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".».

4.7

[FILIPPI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-*ter*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

"4-*ter*. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data

dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta"».

4.8

[MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014".

4-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta"».

4.9

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una gara siano stati pubblicati a partire dal "1° gennaio 2014" e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a partire dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

4.10

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#)

Sopprimere il comma 5.

Consequentemente, sopprimere il comma 6.

4.11

[CIOFEI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

Consequentemente, al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

4.12

[SCIBONA](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».

Consequentemente, al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «15 marzo 2014».

4.13

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indica una gara siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

4.14

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. «Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

4.15

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a partire dal 1° gennaio 2014».

4.16

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. «All'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

6-ter «La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1° gennaio 2014».

4.17

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

4.18

[PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni".

4.19

[MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni".

4.20

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#), [LO.MORO](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. ? All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sostituire le parole: "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° gennaio 2015";
- b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, ed in particolare delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità è tenuta a definire modalità e termini per l'acquisizione di dati coerenti con una progressiva applicazione delle nuove disposizioni, garantendo alle piccole imprese ed alle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di minori dimensioni

modalità graduale e semplificate nello svolgimento degli adempimenti a loro carico. Nella predisposizione di interventi che coinvolgano le piccole imprese, l'Autorità è tenuta a sentire preventivamente le associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative delle PMI».

4.21

[NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#)

All'articolo 4, comma 7, sostituire le parole: «non superiore a sei mesi» con le seguenti: «non superiore a 24 mesi».

4.22

[PAGLIARI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due anni».

4.23

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

4.24

[ENDRIZZI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

4.25

[PAGLIARI](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di proroga può essere avanzata anche per gli impianti che abbiano beneficiato di proroghe che risultino scadute da non più di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La proroga decorre dal giorno della rimessa in esercizio dell'impianto».

4.26

[BERNINI](#), [BONFERISCO](#)

Al comma 8, prima delle parole: «È prorogato» inserire le seguenti: «Nei comuni capoluoghi di regione».

4.27

[CAMPANELLA](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti: «3,5 milioni di euro».

4.28

[DE PETRIS](#), [URAS](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti: «3,4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «13 milioni» con le seguenti: «11,3 milioni».

4.29

[BERNINI](#), [BONFERISCO](#)

Al comma 8, dopo le parole: «30 giugno 2014» inserire le seguenti: «, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti,».

4.30

[BERNINI](#), [BONFERISCO](#)

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La proroga si applica esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia».

4.31

[CAMPANELLA](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono sospese fino al 30 giugno 2014 le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro»;

c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "di un'aliquota del 21 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un'aliquota del 23 per cento"».

4.32

[TARQUINIO, BRUNI, IURLARO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2016"».

4.33

[MATTESINI, DIGIORGI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

4.34

[AIELLO, VICECONTE, GUALDANI, MANCUSO, BIANCONI, GENTILE, BILARDI, CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 83 (*decreto Sviluppo*) del 22 giugno 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2012, convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

4.35

[GIBIINO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2014". La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a partire dal 1° gennaio 2014».

4.36

[TARQUINIO, BRUNI, IURLARO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244/2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001».

4.37

[TARQUINIO, BRUNI, IURLARO](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi

pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007».

4.38

[CERONI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4-ter comma 16 legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto-legge 02.03.2012 n. 16, il periodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285" è soppresso».

4.39

[CROSIO, BISINELLA](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4-ter comma 16 legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, il periodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285" è soppresso».

4.40

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4-ter, comma 16 della legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, sopprimere il periodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285"».

4.41

[CERONI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014».

4.42

[LO MORO, PAGLIARI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014».

4.43

[CROSIO, BISINELLA](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014».

4.44

[PANIZZA, PALERMO, FAUSTO, GUILHERME, LONGO, FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, sostituire le parole: "fino a sessantotto anni" con le seguenti: "fino a settanta anni"».

4.45

[MILO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2, comma 37, lettera m), legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere

interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale».

4.46

[NACCARATO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 800 mila euro a decorrere dall'anno 2017 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

4.47

[BRUNO, ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 800 mila euro a decorrere dall'anno 2017 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307. Per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

4.48

NACCARATO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritta, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto all'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016- al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

4.49

BRUNO

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2015 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e quanto all'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

4.50

[MATTEOLI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [CERVELLINI](#), [CANTINI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [BORIOLI](#), [CARDINALI](#), [CIOFFI](#), [DAVICO](#), [DIGIACOMO](#), [FILIPPI](#), [GIBIINO](#), [PAGNONCELLI](#), [RANUCCI](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [SONEGO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine per l'aggiornamento dei software utilizzati dalle officine di revisione dei veicoli al protocollo di comunicazione MCTCNet2, fissato al 31 marzo 2014 da ultimo con le circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti RU 23840 del 23 settembre 2013 ed RU 27040 del 4 novembre 2013, è prorogato al 31 ottobre 2014».

4.0.1

[MARAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in-materia di revisione triennale dell'attestato SOA)

1. All'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1° gennaio 2014».

4.0.2

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Fonti rinnovabili in edilizia)

1. L'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è così modificato:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" dalle parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" dalle parole: "1° gennaio 2015".».

Art. 5

5.1

[STEFANO, DE PETRIS](#)

Sopprimere il comma 1.

5.2

[GAETTI](#), [ENDRIZZI](#), [DONNO](#)

Sopprimere il comma 1.

5.3

[PEPE](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008; n. 205, è abrogato».

5.4

[MILO](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

dicembre 2008, n. 205 l'articolo 4-*quinqüesdecies* è sostituito dal seguente:

"Art. 4-*quinqüesdecies* ?1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107 del 1996 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 aprile 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP".».

5.5

[MILO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
- b) aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 1 tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP)".».

5.6

[FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° luglio 2014».

5.7

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° luglio 2014».

5.8

[ARACRI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° luglio 2014».

5.9

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° luglio 2014».

5.10

[CASALETTO](#), [GAETTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2013» con le seguenti: «30 giugno 2014».

5.11

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2016».

5.12

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Al comma 2, le parole: «30 giugno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1° gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016».

5.13

[ARACRI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2016».

5.14

[CASALETTO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014».

5.15

[DLMAGGIO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «30 giugno 2015» e le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2016».

5.16

[PAGLIARI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «10 gennaio 2016».

5.17

[DE PETRIS](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° gennaio 2016».

5.18

[GAETTI, DONNO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

5.19

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'art. 39, comma 9, del D.Lgs. n. 205/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono soppresse;
- b) le parole: "quattro volte l'anno" sono sostituite con le seguenti: "dieci volte l'anno";
- c) le parole: "cento" sono sostituite, ovunque ricorrano, con: "trecento"«.

5.20

[MARAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.21

[STEEANO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.22

[DALLA TOR](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.23

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.24

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014».

5.25

[TARQUINIO, IUURLARO, BRUNI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di razionalizzare i costi della spesa pubblica, considerata la particolare rilevanza economica sociale e della protezione civile nella gestione delle dighe per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Meridionali, rivestita dalle funzioni in capo del ex Eipli, decorsi i termini di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 21, comma 11 della legge 6 dicembre 2011, n. 201 in seguito all'adozione e per effetto delle misure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 15, comma 1 trasformato in "Agenzia idrica Puglia, Lucania ed Irpinia costituita ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, n. 8", entro 180 giorni dalle misure di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono trasferite tutte-le funzioni e tutti i rapporti attivi e passivi e risorse- umane al nuovo soggetto giuridico. Inoltre al fine del completamento degli schemi idrici del mezzogiorno "Il Soggetto giuridico sopraindicato è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale per il completamento degli schemi idrici del mezzogiorno della legge Obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443"».

5.26

[TARQUINIO, IUURLARO, BRUNI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stabilisce le norme per l'organizzazione, il funzionamento e il finanziamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31».

5.27

[TARQUINIO, IUURLARO, BRUNI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trasforma il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2007, in Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede principale ed amministrativa in Foggia sotto la vigilanza del Ministero della salute, se del caso mantenendo specifiche funzioni istituzionali e di collegamento con l'Unione Europea presso il Ministero della salute, come allo scopo previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44».

5.28

[PIGNEDOLI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti a circuiti organizzati di raccolta e per una maggiore adeguatezza e proporzionalità nell'applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) alle imprese agricole, il termine di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è prorogato al 31 gennaio 2016».

5.0.1

[PEPE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione- d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto-legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificatamente, nell'allegato 4 del decreto Ministeriale 7588 del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri e/o Repressione frodi del Ministero politiche agricole alimentari e forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 6

6.1

[MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI](#)

Sopprimere il comma 1.

6.2

[PUGLISI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «1° gennaio 2015».

6.3

[MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI](#)

Sopprimere il comma 3.

6.4

[PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4-novies, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al primo periodo, le parole: "a nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dodici anni"».

6.5

[CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4a serie speciale ? n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori, di tutti gli idonei e di tutti i soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale.

I candidati sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, le cui modalità saranno definite con successivo decreto ministeriale».

6.6

[PELINO, BERNINI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4a serie speciale ? n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale. Questi sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.7

[PEZZOPANE, PUGLISI, DIGIORGI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4a serie speciale ? n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono prorogate fino all'anno scolastico 2015-2016».

6.8

[TOCCI](#)

Al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole: «Dette somme sono mantenute in bilancio»

aggiungere: «nel medesimo capitolo di provenienza 7236 Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» e sopprimere le parole da: «nell'anno 2015» fino alla fine del comma.

6.9

[BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero», con le seguenti: «al capitolo relativo alle assegnazioni ordinarie del Fondo ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca dello stesso Ministero».

6.10

[FAVERO, PAGLIARI, PADUA, SCALIA](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il

personale della scuola ? Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 10, del 6 febbraio 2004, è prorogata fino al 31 agosto 2019».

6.11

[MUSSINI, SERRA](#)

Sopprimere il comma 6.

6.12

[D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "conseguimento del relativo titolo di studio" aggiungere le seguenti: "o abilitazione professionale"».

6.13

[SPILABOTTE, DE MONTE, PUPPATO, PEGORER, SAGGESE, FABBRI, SOLLO, LIUZZI, AMATI, PADUA, CUOMO, CANTINI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera *b*) del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è differita allo gennaio 2016».

6.14

[PUGLISI, PAGLIARI, DIGIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La durata delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno di vigenza».

6.15

[GASPARRI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'idoneità ottenuta dai docenti universitari ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, già chiamati dalle Facoltà, che non hanno potuto prendere servizio a causa dei divieti e dei limiti alle assunzioni posti dal decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2014».

6.16

[DLMAGGIO](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera *c*), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11».

6.17

[DLMAGGIO](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera *c*), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.

Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono

disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2014-2015».

6.18

[NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma del rincarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

6-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 7-ter, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura ai cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4a serie speciale ? del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma 7-bis, da concludersi entro il 31 agosto 2014, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali non potranno far parte soggetti che sono stati già membri di commissioni concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici, e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

6-quinquies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 7-bis e 7-ter si provvede per l'anno 2014 prioritariamente attraverso il contributo di cui al comma 7-bis e mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché della parte del fondo di cui all'articolo 1-bis della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

6.0.1

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.6-bis.

1. Onde ripristinare equità e giustizia e dirimere il contenzioso in atto, viene prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi per dirigenti scolastici indetti nel novembre 2004, compresa la successiva rinnovazione in Sicilia per l'effetto della legge 202/2010 e nel 2006. I soggetti non collocati in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 ? 4 serie speciale ? del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 4 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, dopo i soggetti di cui ai precedenti commi. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità del corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, di durata non superiore a quattro mesi, organizzato compatibilmente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento dei quali è previsto l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute; nonché i contenuti delle prove, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui al predetto comma, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

All'attuazione delle procedure si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre

2009 n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

6.0.2

[NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di termini in materia di assunzioni dei dirigenti scolastici)

1. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, analogamente, nelle forme e nelle modalità, a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

2. I candidati, che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1 gennaio 2011, con esclusione della procedura di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, in coda alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttori aie 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4a serie speciale ? del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'art. 14 del CCNL per l'Area V, 11-4-2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo della stessa, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura ovvero del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del

predetto art. 14, per come modificato dall'articolo 8, comma primo, del CCNL per l'Area V, 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

3. I soggetti non già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 ? 4 serie speciale ? del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 3 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5-6, 4 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, dopo i soggetti di cui ai precedenti commi. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati

a) le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 529-*quater*, di durata non superiore a quattro mesi, organizzati compatibilmente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento dei quali è previsto l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche sedi dei corsi, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute;

b) le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, alle quali è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito dal decreto interministeriale 12 marzo 2012 e le modalità di espletamento delle procedure di cui al presente articolo, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a valere sulle facoltà assunzionali a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.

5. Al fine di attuare le procedure di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 300.000, agli oneri della quale si provvede: mediante corrispondente riduzione, a partire delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Dalle somme di cui al presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste.

6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 95. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione».

Art. 7

7.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BERNINI](#), [MANDELLI](#)

Sopprimere l'articolo

7.2

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, sono apportate le seguenti modifiche le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 1° gennaio 2015».

7.3

[TAVERNA](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014»

7.4

[MATTESINI](#), [DE BIASI](#), [DIRINDIN](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLO](#), [MATURANI](#), [PADUA](#),
[SILVESTRO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «10 gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014».

7.5

[TAVERNA](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "distintamente per i farmaci equivalenti e" sono abrogate.

7.6

[MILO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 17-bis, ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "all'eventuale aggiornamento" con le seguenti: "all'aggiornamento".

7.7

[MAURIZIO ROMANI](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sostituire le parole: "entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV" con le seguenti "entro il termine perentorio di dieci anni nel caso di vaccinazioni, di epatiti post-trasfusionali e nei casi di infezioni da HIV"».

7.8

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sostituire le parole: "31 maggio 2013" con le seguenti: "30 giugno 2014"».

7.10

[MAURIZIO ROMANI](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-*undecies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2018";

1-*ter*. All'articolo 52, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere infine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l'acconto di euro 25 di cui al primo periodo, la somma di euro 150 a titolo di secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)».

7.11

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BERNINI](#), [MANDELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-*undecies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, apportare le seguenti modifiche le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018" e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Entro il 30 giugno 2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l'acconto di Euro 25 di cui all'articolo 52, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la somma di Euro 150 a titolo di secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)».

7.12

[BIANCONI](#), [AIELLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-*undecies*, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Entro il 30 giugno 2014, le imprese produttrici devono versare, per ogni medicinale che intendono rinnovare e per il quale sia già stato corrisposto l'acconto di Euro 25 di cui all'articolo 52, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la somma di Euro 150 a titolo di secondo acconto sulle tariffe dovute in sede di rinnovo. A ciascun medicinale di cui al periodo precedente è attribuito un numero provvisorio di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)».

7.13

[MAURIZIO ROMANI](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-*undecies*, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018».

7.14

[DIRINDIN](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-*undecies* del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

7.15

[BIANCONI](#), [AIELLO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 8-*undecies* della legge 26 febbraio 2007, n. 7, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

7.16

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito in regime di Servizio Sanitario Nazionale, i servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e ai relativi decreti di attuazione sono altresì erogabili dalle farmacie con oneri a carico degli utenti».

7.17

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito in regime di Servizio Sanitario Nazionale, i servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e di cui all'elencazione dei relativi decreti ministeriali di attuazione nonché ogni altro servizio conforme alla normativa vigente sono erogabili dalle farmacie con oneri interamente a carico del cittadino».

7.18

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire la lettera t) con la seguente:

"t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».

7.19

[GIUSEPPE ESPOSITO, RELATORE](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino alle parole: "di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 501 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».

Art. 8

8.1

[CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.2

[FABBRI, TOMASELLI, LO MORO, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto

comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».

8.3

[PUGLIA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso che l'istanza della lavoratrice si considera validamente ricevuta anche qualora sia stata trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata».

8.4

[CHIAVAROLI](#)

Dpo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: "nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

8.5

[CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA](#)

Sopprimere il comma 2.

8.6

[CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.».

8.7

[CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro».

8.8

[DE PETRIS, BAROZZINO](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «13 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 15 sostituire le parole «35 milioni di euro» con le seguenti «38 milioni di euro».

8.9

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, lo stanziamento che l'INPS ha destinato nel 2012 per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato nella medesima misura per gli anni 2014 e 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.10

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, lo stanziamento che l'INPS ha destinato nel 2012 per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, è prorogato nella misura-non inferiore all'ottanta per cento per gli anni 2014 e 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.11

[MARAN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 2014, al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, l'INPS è tenuto a prorogare, con destinazione vincolata per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, un importo non inferiore all'ottanta per cento di quello attribuito alla stessa voce nel bilancio 2012. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.12

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 2014, al fine di poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, l'INPS è tenuto a prorogare; con destinazione vincolata per le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che sono quindi escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1 comma 108 legge 24 dicembre 2012 n. 228, un importo non inferiore all'ottanta per cento di quello attribuito alla stessa voce nel bilancio 2012. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.13

[MARAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è aggiunto, in fine, il

seguinte periodo: "Nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

8.14

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 339, legge 27 dicembre 2013 n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

8.15

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 339, legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nelle more dell'avvio del processo di unificazione e armonizzazione del controllo sullo stato di inabilità temporanea al lavoro, al fine di conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio, le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, si avvalgono parimenti anche dei medici di cui al successivo comma 340, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

8.16

[PICCOLI](#), [ZANETTIN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è prorogato di ulteriori 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.17

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. È prorogata, sino al 31 dicembre 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

8.18

[ZANETTIN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2012, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2014 o, se anteriore, alla data di definizione dell'adeguamento in parola, di cui all'art. 3, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92».

8.19

[MARAN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2012, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2014 o, se anteriore, alla data di definizione dell'adeguamento in parola, di cui all'art. 3, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92».

8.20

[SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 110 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 è sostituito dal seguente:

"110. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) a c), non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, gli enti provvedono attraverso la riduzione, non inferiore all'80 per cento, della quota di risorse destinate ai progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, ed eventualmente mediante ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

8.21

[LANZILLOTTA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla lettera a) del comma 1) dell'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire le parole: "entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità" con le seguenti: "prima che il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità abbia termine"».

8.22

[SACCONI](#), [AUGELLO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni sopprimere le parole: "per l'anno 2013,"».

8.23

[SANTINI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al terzo periodo, le parole: "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2013 e 2014"».

8.24

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [LO MORO](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "Per l'anno 2013" aggiungere le seguenti: "e 2014"».

8.25

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "Per l'anno 2013" aggiungere: "e 2014"».

8.26

[PAGANO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine da ultimo previsto dal comma

23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».

8.27

[ALBERTINI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla Legge n. 236 del 1993 e S.m., il termine da ultimo previsto dal comma 23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».

8.28

[FILIPPI, MARGIOTTA, RANUCCI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine previsto dal comma 23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».

8.29

[MARAN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 e s.m., il termine da ultimo previsto dal comma 23 dell'art. 33 della legge n. 183 del 2011 è prorogato sino al 31 dicembre 2014».

8.30

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

8.31

[GATTI, RITA GHEDINI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, è prorogato per l'anno 2014 nel limite di 10 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni».

8.0.1

[BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga in materia di pagamenti)

1. All'articolo 15, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle

seguenti: "1° gennaio 2015"».

8.0.2

[RUTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le regioni Molise e Sicilia sono autorizzate a prorogare al 31 dicembre 2014 i termini di scadenza dei contratti di lavoro stipulati, ivi compresi quelli in scadenza nel 2014, in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 9

9.1

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».

9.2

[GIBIINO](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai trasferimenti di immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, fino al 31 dicembre 2014, si applica l'imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

9.3

[ALBERTINI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sino al 31 dicembre 2014, ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, si applica l'imposta di registro con aliquota pari all'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

9.4

[MARAN](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Sino al 31 dicembre 2014, ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, si applica l'imposta di registro con aliquota pari all'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

9.5

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai trasferimenti di immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, attuativi di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, fino al 31 dicembre 2014, si applica l'imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento».

9.6

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Tra le lavoratrici di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale».

9.7

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire le parole: "entro il trentaseiesimo" dalle seguenti: "entro il quarantottesimo mese successivo" e sostituire la lettera e) con la seguente:

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità-successivi a precedente Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

3-ter. Tra le lavoratrici di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale.

3-quater. All'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," inserire le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e";

b) al comma 15-bis, dopo le parole: "In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 e senza alcun vincolo di occupazione alla medesima data e"».

9.8

[BENCINI](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla

prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di fruizione intervento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o dalla fine dei periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente intervento straordinario di integrazione salariale o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1991, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;».

Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

9.9

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire la lettera e) con la seguente:

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa».

9.10

[MUNERATO, BISINELLA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera e) del comma 194 è sostituita dalla seguente:

"e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine di periodi di CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente CIGS o a periodi di disoccupazione, o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data d'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;"».

9.11

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27, dicembre 2014, n. 147 sostituire le parole: "entro il trentaseiesimo" dalle seguenti: "entro il quarantottesimo mese successivo"».

9.12

[FUCKSIA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«d-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "entro il trentaseiesimo mese successivo" sono sostituite da: "entro il quarantesimo mese successivo"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per Cento"».

9.13

[MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il trentaseiesimo mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il quarantesimo mese successivo"».

9.14

[BENCINI](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«d-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22-ter dell'articolo 18 del decreto-legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

9.15

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, inserire, il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," inserire le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e"».

9.16

[MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e"».

9.17

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 e senza alcun vincolo di occupazione alla medesima data e"».

9.18

[FUCKSIA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "settore privato" aggiungere, "pubblico, autonomo e parasubordinato che alla data del 28 dicembre 2011 senza alcun vincolo di essere ancora occupati al 28 dicembre 2011"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».

9.19

[MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "del settore privato" inserire le seguenti: ", pubblico, autonomo e parasubordinato, che alla data del 28 dicembre 2011 senza alcun vincolo di essere ancora occupati alla medesima data del 28 novembre 2011 e"».

9.20

[FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [BENCINI](#), [CATALEO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito con il seguente:

«Art. 40.

Art. 40 ? Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale

1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società e Associazioni scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati.

b) al comma 1 dell'articolo 58 la lettera e) è abrogata;

c) l'allegato IIIB è abrogato.

9.21

[BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 6.

9.22

[BISINELLA](#)

All'articolo 9, al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le parole: «28 febbraio 2014».

9.23

[BISINELLA](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le parole: «31 gennaio 2014».

9.24

[PAGANO](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il termine per l'adozione del decreto previsto ai sensi dell'articolo dell'articolo 62-*quater*, comma 4, del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è prorogato al 28 febbraio 2014. Per gli stessi prodotti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori. I commi da 10-*ter* a 10-*decies* dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 sono abrogati. A decorrere dallo stesso termine, al fine di potere riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, con decreto del Ministro- dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.25

[RANUCCI](#), [MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015"».

9.26

[MICHELONI](#), [DLBIAGIO](#), [TURANO](#), [GIACOBBE](#), [ZIN](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti. Tali disposizioni si applicano altresì, ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia; fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea».

9.27

[MICHELONI](#), [DLBIAGIO](#), [TURANO](#), [GIACOBBE](#), [ZIN](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

9.28

[SCALIA, LO MORO](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014» e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative».

6-ter. All'articolo 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

6-quater. All'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2014»;

b) al comma 3, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

9.29

[BISINELLA](#)

Al comma 7, prima delle parole: «31 dicembre 2014» inserire le parole: «inderogabilmente al».

9.30

[BISINELLA](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le parole: «30 Giugno 2014».

9.31

[LANZILLOTTA](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 marzo 2014».

9.32

[LANZILLOTTA](#)

Sopprimere il comma 8.

9.33

[BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 8.

9.34

[ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi 12 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle stesse da parte degli altri enti».

9.35

[BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 9.

9.36

[BISINELLA](#)

Al comma 9, sopprimere dalle parole: «possono essere utilizzate» fino alla fine del periodo.

9.37

[BISINELLA](#)

Al comma 9, dopo le parole: «possono essere utilizzate» aggiungere le parole: «fino ad una percentuale massima del 30 per cento».

9.38

[MARAN](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

«10-bis - All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012";

b) alla lettera a) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

d) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2014"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis si provvede mediante maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 574, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

9.39

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"

b) Alla lettera a) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014".

c) Alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014";

d) Alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) Alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"».

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui sopra si provvede mediante maggiori entrate previste dall'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

9.40

[BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 11.

9.41

[LANZILLOTTA](#)

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo" sono soppresse».

9.42

[BISINELLA](#)

Al comma 11, sostituire le parole: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014» con le seguenti: «negli esercizi finanziari 2012 e 2013».

9.43

[BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 12.

9.44

[BISINELLA](#)

Al comma 12, sostituire le parole: «può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014» con le seguenti: «può essere esercitata esclusivamente ed inderogabilmente fino all'esercizio 2014».

9.45

[BISINELLA](#)

Al comma 12, sopprimere le parole: «e 2014».

9.46

[LANZILLOTTA](#)

Sopprimere il comma 13.

9.47

[MARAN, SUSTA](#)

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

9.48

[ALBERTI CASSELLATI](#)

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

9.49

[BISINELLA, COMAROLI](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 29 febbraio 2015";

b) al comma 2 le parole: "entro il 30 settembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2015" e le parole: "31 maggio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2015"».

9.50

[GIUSEPPE ESPOSITO, RELATORE](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

9.51

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'art. 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.

14-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge

6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "1.400 milioni" sono sostituite con le seguenti: "1.420 milioni"».

9.52

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

14-ter. Agli oneri di cui al comma 14-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

14-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni».

9.53

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, dopo le parole: "per l'anno 2013" sono aggiunte le seguenti: "e 2014";
- b) il comma 8 è abrogato.».

9.54

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.55

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis), sostituire le parole: "80" con le parole: "160"».

Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizioni sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.

9.56

BISINELLA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che per l'anno 2014, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella

classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro».

All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9.57

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai Comuni è attribuito dal Ministero dell'Interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2013 e rientranti nelle disposizioni contenute all'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.58

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. È differito al 28 febbraio 2014 il versamento della maggiorazione *standard* della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013».

9.59

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

9.60

[BISINELLA](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi».

9.61

[DE PETRIS, BAROZZINO](#)

Al comma 15 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

9.62

[D'AMBROSIO LETTIERI, BERNINI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies*, della legge n. 248 del 2005 è sostituito dal seguente:

"12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

12-ter. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono disconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'art. 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-sexies. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti».

9.63

AUGELLO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1 settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

15-ter. La delega dei servizi-di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.».

9.64

[BRUNO, ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

15-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

9.65

[BIANCONI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sopprimere le parole: "per una sola volta".

15-ter. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

9.66

[PAGLIARI, LO MORO](#)

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "per una sola volta" sono soppresse e le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"».

9.67

[AUGELLO, MANCUSO](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di Pos, all'articolo 15, comma 4, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, sostituire le parole: "gennaio 2014" con le seguenti: "gennaio 2015"».

9.68

[BRUNO](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono-apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno".».

9.69

[COMPAGNA](#)

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno".».

9.70

[MILO](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino o ad un massimo di trentasei mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici».

9.71

[DLBIAGIO](#), [MICHELONI](#), [GIACOBBE](#), [TURANO](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".».

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 11 Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

9.72

[AUGELLO](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, comma 1, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

9.73

[AUGELLO](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 1, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014».

9.74

[LATORRE](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo all'acquisizione esclusiva della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure, è prorogato al 30 giugno 2014».

9.75

[BRUNO, ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, relativo all'acquisizione esclusiva della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è prorogato al 30 giugno 2014».

9.76

[PICCOLI, ZANETTIN](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 10 ottobre 2012 sono sostituiti dal seguente:

"3. Il contributo straordinario di cui al precedente comma 1 è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata emanata la legge regionale istitutiva della fusione"».

9.77

[CANDIANI](#)

Al comma 15 aggiungere il seguente comma:

«15-bis. Al comma 1, articolo 62-*quater*, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire le parole: "1° gennaio 2014" con le seguenti: "1° giugno 2014"».

Ai maggiori oneri conseguenti si provvede come segue:

augli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

9.78

[BISINELLA, CONSIGLIO](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 139, lettera d), capoverso 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015"».

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

9.79

[BISINELLA, CONSIGLIO](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), capoverso 1, lettera a), la parola: "2014" è sostituita dalla parola: "2015";
- b) alla lettera b), capoverso 2, lettera a), le parole: "30 giugno 2015", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2015";
- c) alla lettera b), capoverso 2, lettera b), le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2016";
- d) alla lettera d), capoverso 1, lettera a), la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015";
- e) alla lettera d), capoverso 1, lettera b), la parola: "2015", è sostituita dalla parola: "2016";
- f) alla lettera d), capoverso 2, lettera a), la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015";
- g) alla lettera d), capoverso 2, lettera b), la parola: "2015", è sostituita dalla parola: "2016";
- h) alla lettera d), capoverso 3, la parola: "2014", è sostituita dalla parola: "2015"».

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

9.80

[PEZZOPANE, CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Nelle more del riordino del regime delle agevolazioni tributarie applicabile ai trasferimenti di immobili gravati da diritti d'uso civico, già esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e dell'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, limitatamente ai suddetti trasferimenti, è prorogato allo gennaio 2015».

9.81

[BERTUZZI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

9.82

[DLMAGGIO](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

9.83

[ARACRI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sostituire le parole "1° gennaio 2014" con le seguenti "1° gennaio 2015"».

9.0.1

[PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga dei termini in materia di contenzioso minore)

1. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9" sono abrogate, le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2013";

b) alla lettera a), le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera b), le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014»;

d) alla lettera c), primo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2014" e all'ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2014";

e) alla lettera d), primo periodo, le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2014", al secondo periodo, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2015", al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2015».

Art. 10

10.1

[DE.PETRIS](#)

Sopprimere il comma 1.

10.2

[MORGONI](#)

Sopprimere il comma 1.

10.3

[NUGNES](#), [CRIMI](#), [CIOFFI](#)

Sopprimere il comma 2.

10.4

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Sopprimere il comma 2.

10.5

[NUGNES](#), [CRIMI](#), [CIOFFI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2014";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in materia di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, i comuni che abbiano

meno di 300.000 abitanti devono consorzarsi tra loro con uno o più comuni limitrofi al fine di realizzare l'autosufficienza e la minor movimentazione possibile dei rifiuti e di ottimizzare la gestione e i costi dei servizi, nonché di ridurre la produzione dei rifiuti, realizzare una raccolta differenziata di qualità e avviare ad effettivo riciclo tutti i materiali post consumo raccolti. I comuni così consorziati, eventualmente ed esclusivamente a tal fine consorziandosi con altri comuni o consorzi di comuni limitrofi, devono dotarsi di impianti per il riciclo ed il trattamento dei rifiuti raccolti finalizzato al recupero di materia prima seconda"».

10.6

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [BISINELLA](#)

Sopprimere il comma 3.

10.7

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. «All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "«31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2015"».

10.8

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#), [LO MORO](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore allo gennaio 2000;».

10.9

[DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato-provvisorio," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000».

10.10

[MARINELLO](#)

1. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: "entro 6 mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio," sono sostituite dalle

seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

3-ter. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, le parole: «entro 6 mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

3-quater. All'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;».

10.12

MARINELLO

1. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 667 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per la definizione di una tariffa di misurazione puntuale dei rifiuti, i Comuni continuano ad applicare il medesimo tributo TARSU o la medesima tariffa TIA relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013.

3-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2015».

b) Al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data dello ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano», è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione».

10.13

ARACRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015"».

10.14

DLMAGGIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

10.15

DLMAGGIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»;

b) al comma 3-bis, le parole: «dieci mesi», sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».

10.16

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";

b) al comma 3-bis, le parole: "dieci mesi", sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi"».

10.17

[ARACRI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "3 marzo 2014", sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2015";

b) al comma 3-bis, le parole: "dieci mesi", sono sostituite dalle seguenti "venti mesi"».

10.18

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2013, n. 1, l'adeguamento delle linee guida diventa operativo nei termini stabiliti dal decreto di adozione dell'adeguamento e, comunque, non prima del 1° gennaio 2015. È inoltre prorogata alla data del 1° gennaio 2015 la scadenza, di cui al medesimo articolo 6, comma 2, oltre la quale avranno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. Nelle more dell'adozione delle linee guida è comunque garantito l'accesso al sistema dei Certificati Bianchi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai progetti relativi interventi di miglioramento dell'efficienza energetica entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2012. Tempi e modalità di presentazione dei progetti devono essere conformi con le linee guida vigenti al momento della presentazione del progetto medesimo».

10.19

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, e comunque fino alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, a prescindere dalla natura degli stessi».

10.20

[TOMASELLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014"».

10.0.1

[COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di produzione di energia rinnovabile)

1. All'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b) le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b) le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015"».

10.0.2

[ALBERTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015"».

10.0.3

[MARAN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del punto 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2015»;

b) alla lettera a) del punto 3, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2015"».

10.0.4

[GIBIINO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fonti rinnovabili in edilizia)

1. L'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è così modificato:

a) alla lettera a) del punto 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" con le parole: "1° gennaio 2015";

b) alla lettera a) del punto 3, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le parole: "31 dicembre 2014" e, alla successiva lettera b), le parole: "1° gennaio 2014" con le parole: "1° gennaio 2015";».

Art. 11

11.1

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [D'ALÌ](#)

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 11 ? 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito; con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 30 giugno 2015 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio

1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

11.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 ? 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

11.3

[BISINELLA](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

11.4

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

Art. 12

12.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.»

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno

2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.2

[STEFANO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.3

[CROSIO, BISINELLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.4

[PAGANO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle

suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.5

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4-giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.6

[STEEANO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014; l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.7

[CROSIO, BISINELLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«4-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente

in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.8

[PAGANO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*l-bis.* In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.9

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*l-bis.* In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Alla copertura dell'onere, pari a 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di l'arte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

12.10

[STEFANO, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*l-bis.* In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere

dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.11

CROSIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24-dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.12

PAGANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle 'suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

12.13

AUGELLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al 31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo-previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78,4 milioni di euro, nella misura di

15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia.

Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma per il triennio 201-5-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio.

1-ter. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al precedente comma, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio.

Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione Europea.

1-quater. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la riduzione dell'onere derivante dalla fornitura del servizio postale universale, anche ai sensi del comma *1-bis*, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "5 giorni a settimana" inserire le seguenti: "salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'Autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea".

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Al fine di contenere l'onere per la fornitura del servizio postale universale, è autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un piano di attuazione progressiva concordato tra il fornitore del servizio universale ed il Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere non vincolante espresso dall'Autorità di regolamentazione del settore postale entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso, la fornitura a giorni alterni in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e

comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale".

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Salvo quanto stabilito dal comma 7, ai fini del contenimento dei costi del servizio universale, nel contratto di programma di cui al comma 12 possono essere previsti, in presenza di situazioni di strutturale squilibrio economico interventi di riduzione della frequenza settimanale di raccolta e recapito".

Art. 13

13.1

[LANZILLOTTA](#)

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 aprile 2014».

13.2

[CANTINI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove » aggiungere le seguenti: «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole: «abbia già avviato le procedure di affidamento» aggiungere le seguenti: «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo,».

13.3

[LO MORO, PAGLIARI](#)

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 21, le parole: "31 dicembre 2013", ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

13.4

[CERONI](#)

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, al comma 21, le parole: "31 dicembre 2013", ove ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2014"».

13.5

[LANZILLOTTA](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il presente articolo non si applica ai servizi di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

13.6

[CERONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 569 è abrogato».

13.7

[LO MORO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi».

4-ter. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi».

13.8

[CERONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi.

4-ter. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi».

13.9

[GIBIINO](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, sostituire le parole: "31 dicembre 2013" con le seguenti: "30 giugno 2014". Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi con i quali si indice una- gara siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, nel caso di contratti senza la previa pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accnamenti relativi a tutte le rubriche.

13.10

[IURLARO, BRUNI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni attualmente svolte dalle Provincie, i contratti di appalti servizi e fornitura in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre la naturale scadenza e, comunque, fino al completo riordino delle funzioni delle Provincie e delle città metropolitane».

13.0.1

[MARAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine in materia entrata in vigore della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici)

1. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, comma 1, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014".

2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

13.0.2

[MARAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga in materia di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)

1. Al decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all'articolo 5-ter, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

13.0.3

[STEFANI, BISINELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 4 è introdotto il seguente:

"Art. 4-bis.

1. A sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'art. 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'art. 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà".

b) dopo l'art. 5, comma 1, è inserito il comma:

"2. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta".

c) all'art. 9, comma 1, dopo le parole: "per se" è aggiunta la frase: "o per il proprio coniuge".

d) all'art. 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria", è aggiunta la frase: "o del proprio coniuge".

e) introdurre il seguente articolo:

"Art. 13-bis.

(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

1. Il comma 2, dell'articolo 13, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali avvenuti in qualunque procedure esecutiva".

f) all'art. 17, comma 2 sostituire le parole: "quindici anni" con le parole: "trenta anni".

g) all'art.17 sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122".

h) Art. 12 ,comma 2, ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31/12/2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche;

g) Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti modifiche».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [958](#)

Art. 11

11.16 (testo 2)

[PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [CAMPANELLA](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: ", che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative," sono abrogate».

Art. 22

22.1 (testo 2)

[MARAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine della semplificazione degli adempimenti tributari e di registrazione relativi agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile, l'imposta di cui al primo periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, deve intendersi come imposta dovuta e da versare.».

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [951](#), [1082](#)

**Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e
aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia**

NT2

GIOVANNI MAURO, *RELATORE*

Art. 1.

1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.
2. Ogni riferimento al comune di Sappada, contenuto in disposizioni di legge che lo considerano quale parte della regione Veneto e della provincia di Belluno, si intende riferito rispettivamente alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare, anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3.2.1.7. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 333 (pom.) del 21/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
333^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno i disegni di legge n. [98](#), [248](#), [1832](#) e [1894](#) (istituzione di una giornata della memoria per le vittime delle mafie) e di iniziarne l'esame nella seduta di domani, giovedì 22 ottobre.

Si è deciso altresì che, sempre nella seduta di domani, proseguirà l'esame in sede referente del nuovo testo unificato per i disegni di legge n. [951](#) e [1082](#) (comune di Sappada), per il quale era stato precedentemente richiesto, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento in sede deliberante. Per il seguito dell'esame, è stata nominata relatrice la senatrice Bisinella, in sostituzione del senatore Giovanni Mauro.

Si è concordato, inoltre, di iniziare quanto prima l'esame dei disegni di legge n. [583](#) e n. [1976](#) (modifica normativa porto d'armi), nonché del disegno di legge n. [795](#) (scioglimento ASL infiltrazioni mafiose) e, su richiesta del senatore Endrizzi, del disegno di legge n. [1313](#) (inchiesta parlamentare costi enti partecipati o controllati).

Si è convenuto, quindi, di riprendere quanto prima l'esame del disegno di legge n. [1522](#) e connessi (attività di rappresentanza interessi) e del disegno di legge costituzionale n. [1561](#) e connesso (diritto di accesso a Internet).

Si è concordato, altresì, di iscrivere all'ordine del giorno, a partire dalla prossima settimana, il disegno di legge n. [2092](#) (disposizioni in materia di cittadinanza), già approvato dalla Camera dei deputati e di iniziarne l'esame nella seduta che sarà convocata per martedì 27 ottobre.

Infine, è stata data comunicazione della lettera con cui il Presidente del Senato informa che la Presidente della Camera dei deputati ha promosso l'avvio della procedura di intese, al fine di stabilire quale ramo del Parlamento debba esaminare, in prima lettura, i provvedimenti in materia di disciplina dei partiti politici. E' stata data altresì comunicazione della lettera trasmessa per conoscenza dallo stesso Presidente del Senato, in cui la Presidente della Camera dei deputati informa della proposta, avanzata dal Presidente della Commissione affari costituzionali di quel ramo del Parlamento, di dare priorità alla Camera nell'esame di quei progetti.

In proposito, avverte che l'orientamento maggioritario espresso in Ufficio di Presidenza è stato nel senso di consentire che l'esame dei provvedimenti in materia di disciplina dei partiti politici prosegua presso l'altro ramo del Parlamento.

Provvederà, pertanto, ad informare il Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE APPARTENENTI FORZE DELL'ORDINE)

La **PRESIDENTE** informa che il senatore Gasparri ha fatto pervenire una lettera per chiedere di posticipare il seguito dell'esame del disegno di legge n. [1307](#) e connessi, in materia di identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine. Infatti, pur essendo particolarmente interessato al tema in discussione, ha comunicato di non poter partecipare ai lavori della Commissione programmati per la settimana corrente, a causa del concomitante congresso del Partito popolare europeo, in corso di svolgimento a Madrid.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334 (pom.) del 22/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015
334ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(98\)](#) LUMIA. - *Istituzione della Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie*
[\(248\)](#) MINEO ed altri. - *Istituzione della Giornata della legalità e della memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie*

[\(1832\)](#) Vilma MORONESE ed altri. - *Istituzione della "Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa" e disposizioni per l'affissione delle immagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado*

[\(1894\)](#) Nerina DIRINDIN ed altri. - *Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie"*

- e petizione n. 644 e voto regionale n. 63 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), in assenza del relatore Campanella, riferisce sui disegni di legge n. [98](#), d'iniziativa del senatore Lumia, n. [248](#), d'iniziativa del senatore Mineo e altri, e n. [1894](#), d'iniziativa della senatrice Dirindin e altri, volti a istituire una Giornata della memoria in ricordo di

tutte le vittime delle mafie, nonché sul disegno di legge n. [1832](#), d'iniziativa della senatrice Moronese e altri, che propone di istituire una Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa.

Rileva che tutte le proposte in esame hanno l'obiettivo di creare un'occasione per restituire centralità al tema della lotta alle mafie, per alimentare e diffondere la cultura della giustizia e della legalità, per responsabilizzare i giovani e stimolarli a un impegno personale nella difesa dei valori della convivenza civile.

In particolare, i primi tre disegni di legge propongono di istituire la Giornata della memoria il 21 marzo, data a cui l'associazione antimafia Libera ha già assegnato un valore simbolico, ricordando ogni anno tutte le vittime delle mafie. In tale occasione, potranno essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, iniziative volte a costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche.

Il disegno di legge n. [1832](#), invece, individua la Giornata nazionale per la legalità nel 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. Tale data è stata preferita al 19 luglio, giorno dell'attentato di via D'Amelio, in quanto le iniziative previste sono rivolte essenzialmente agli studenti. Oltre allo svolgimento di incontri, dibattiti e visite sui campi di lavoro realizzati in aree confiscate alla mafia, infatti, è prevista l'affissione negli istituti scolastici pubblici e privati di un'immagine raffigurante i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(951\)](#) **Isabella DE MONTE.** - *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

[\(1082\)](#) **Raffaella BELLOT ed altri.** - *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio 2014.

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) presenta l'emendamento 1.1, pubblicato in allegato. Nella proposta di modifica, si quantificano in 705.000 euro gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e si individua la relativa copertura finanziaria, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015.

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 13 di lunedì 26 ottobre il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento della relatrice, nonché di ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [951_1082](#)

Art. 1

1.1

[BISINELLA](#), *RELATRICE*

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, valutati in 705.000 euro, a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-*ter*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3-*bis* del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 364 (pom.) del 02/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016
364ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(951\)](#) **Isabella DE MONTE.** - *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

[\(1082\)](#) **Raffaella BELLOT ed altri.** - *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre 2015.

La [PRESIDENTE](#) chiede di conoscere l'orientamento della relatrice e dei Gruppi parlamentari circa la possibilità di insistere nella richiesta di trasferimento in sede deliberante, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, già formulata con lettera del 15 gennaio 2014.

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) ritiene che sia ormai indifferibile l'approvazione di un

provvedimento da lungo tempo atteso dai cittadini e dal comitato referendario di Sappada.

Propone, quindi, di proseguire l'esame in sede referente, auspicando una conclusione in tempi brevi.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) osserva che la riflessione sul provvedimento è stata sufficientemente approfondita. Ritiene preferibile, quindi, proseguire l'esame in sede referente. Pertanto, auspica che l'*iter* si concluda quanto prima con l'approvazione in Assemblea.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) ritiene incomprensibile la decisione di concludere l'esame in sede referente. A suo avviso, sarebbe stato opportuno approvare il disegno di legge in sede deliberante, al fine di favorire una più rapida e positiva conclusione dell'esame.

La [PRESIDENTE](#), non ravvisando un consenso unanime sulla proposta di trasferimento in sede deliberante, conviene sulla opportunità di proseguire e concludere l'esame in sede referente.

Avverte quindi che l'emendamento 1.1 è stato riformulato in un nuovo testo (1.1 testo 2), pubblicato in allegato, per riferire la riduzione del fondo speciale del Ministero dell'economia al bilancio triennale 2016-2018, in coerenza con il parere espresso dalla Commissione bilancio.

Comunica che è stato altresì presentato l'emendamento coord.1, pubblicato in allegato, per una mera finalità di coordinamento formale del testo.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (testo 2) e coord.1 della relatrice.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento coord.1 è accolto.

La Commissione conferisce quindi alla relatrice Bisinella il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del nuovo testo unificato per i disegni di legge nn. 951 e 1082, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

[\(302\)](#) **DE POLI.** - *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

[\(1019\)](#) **Nicoletta FAVERO ed altri.** - *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana*

[\(1151\)](#) **PAGLIARI ed altri.** - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere*

[\(1789\)](#) **CONSIGLIO.** - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il*

ricoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

(1907) AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il ricoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

- e petizione n. 765 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre 2015.

Non essendovi richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [RUSSO](#) (PD) si riserva, in una prossima seduta, di proporre uno dei disegni di legge in titolo quale base per il seguito dell'esame ovvero di presentare una proposta di testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

(17) Ignazio MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello ius soli

(202) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(255) DI BIAGIO e MICHELONI. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(271) MANCONI e TRONTI. - Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana

(330) CASSON ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

(604) GIOVANARDI e COMPAGNA. - Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana

(927) Stefania GIANNINI ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(967) Laura BIANCONI ed altri. - Modifiche alla legge 9 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza

- e petizioni nn. 147, 324, 428 e 1030 e voto regionale n. 38 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) formula un giudizio complessivamente positivo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, in quanto esso costituisce un primo passo per l'evoluzione del concetto di cittadinanza che - a suo avviso - dovrebbe essere enucleato in termini più avanzati, nonostante il clima sfavorevole dal punto di vista culturale e politico.

Ritiene indifferibile, infatti, una modifica della disciplina del 1992, orientata secondo il principio dello *ius sanguinis*, per rispondere all'esigenza del riconoscimento della cittadinanza ai figli degli italiani emigrati all'estero.

La situazione attuale appare profondamente mutata: i dati rilevati dall'ISTAT mostrano che le nascite di bambini da genitori stranieri, sul territorio nazionale, sono ormai pari al 15 per cento del totale. Occorre, pertanto, una riflessione approfondita, anche a fronte dell'evidente calo demografico della popolazione italiana.

A suo avviso, appaiono mature le condizioni per l'introduzione del principio dello *ius soli*, sebbene in una forma attenuata, proprio nei termini previsti dal disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento. Infatti, il provvedimento è limitato ai minorenni e il riconoscimento della cittadinanza non è automatico, ma subordinato alla richiesta dei genitori dell'interessato e soggetto ad alcune condizioni.

Rileva, tuttavia, la necessità di un'ulteriore riflessione su due aspetti che sono stati introdotti in prima lettura. Innanzitutto, ritiene inopportuno prevedere che uno dei due genitori del richiedente debba essere titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo. Infatti, il rilascio di questo permesso è subordinato, fra l'altro, alla disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. In tal modo, si rischia di collegare il diritto della cittadinanza al reddito individuale.

In secondo luogo, dopo l'approvazione del provvedimento con cui si riconoscono alcuni diritti ai minori stranieri ammessi in società sportive, che potrebbe favorire i minori di sesso maschile, si rischia di introdurre un ulteriore elemento di discriminazione con il requisito del completamento di un ciclo scolastico, obiettivo che non tutti i figli di immigrati sono in condizione di poter conseguire.

Su tali aspetti, quindi, preannuncia la presentazione di emendamenti, al fine di evitare disparità irragionevoli tra minori, in parte derivanti dal differente *status* sociale dei genitori.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene non condivisibile la proposta di estendere il riconoscimento della cittadinanza in base ai principi dello *ius soli* e dello *ius culturae*. Osserva, in primo luogo, che il provvedimento non appare rispondere a finalità urgenti nell'interesse del Paese, che avrebbe bisogno piuttosto di misure efficaci per la ripresa economica.

Inoltre, sarebbe inopportuno cercare di favorire l'integrazione dei cittadini extracomunitari con un permissivismo acritico, attraverso un approccio multiculturalista. Al contrario, a suo avviso, occorrono, regole chiare e certe, per valutare il grado di adesione dell'individuo ai principi e ai valori della comunità che lo ha accolto. Del resto, è noto che i responsabili dei gravi attentati a Parigi erano cittadini di seconda e terza generazione, i quali tuttavia avevano rifiutato di condividere i modelli culturali occidentali, diventando così facilmente strumentalizzabili dal terrorismo di matrice islamica. Sottolinea, quindi, i rischi per la convivenza sociale che deriverebbero dalla presenza, anche in alcune città italiane, di comunità straniere che rifiutano di integrarsi.

Ritiene che la normativa vigente, ispirata a un principio inclusivo, sia sufficientemente equilibrata, come dimostra il crescente numero di giovani immigrati e ragazzi di seconda generazione che hanno acquisito la cittadinanza italiana negli ultimi anni. Anche le procedure burocratiche, a suo avviso,

risultano più celeri. Critica, quindi, il tentativo di modificare l'assetto normativo, probabilmente con l'intento di conseguire consensi alle prossime consultazioni elettorali.

Secondo Forza Italia, occorre garantire la sicurezza dei cittadini italiani, che invece sarebbe compromessa dalle misure in esame, che peraltro non potranno che determinare un pesante aggravio per le forze dell'ordine e per il sistema di accoglienza.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda di essersi espresso con favore, già in passato, sulla modifica della norma per l'acquisizione della cittadinanza, ritenendo che, nell'ipotesi in cui il richiedente avesse completato l'intero ciclo d'istruzione, fosse eccessivamente rigoroso il requisito della permanenza sul territorio italiano per un determinato periodo di tempo, variabile a seconda delle diverse tipologie definite dall'articolo 9 della legge n. 91 del 1992.

Tuttavia, ritiene non condivisibile il principio dello *ius culturae*, nella forma in cui è stato declinato nella proposta all'esame. Infatti, sarebbe incomprensibile il riconoscimento della cittadinanza, all'esito del solo ciclo di istruzione primaria, al figlio di immigrati i quali, invece, non intendano acquisirla. Si dovrebbe allora concludere, a suo avviso, che la cittadinanza è percepita dagli stranieri solo come uno strumento per poter assicurare ai propri figli il godimento di diritti e privilegi connessi allo *status* di cittadino italiano.

Il minore che abbia ottenuto la cittadinanza, tuttavia, potrebbe trovarsi in una situazione di grave disagio, poiché la famiglia continuerebbe a trasmettergli valori e principi del Paese di origine, mentre a scuola dovrebbe confrontarsi con modelli culturali occidentali.

Peraltro, come prevede l'articolo 14 della legge n. 91, egli potrebbe rinunciare alla cittadinanza solo una volta divenuto maggiorenne e se in possesso di altra cittadinanza. A suo avviso, si tratta di condizioni eccessivamente restrittive, che finirebbero per costringere il ragazzo a mantenere la cittadinanza impostagli dai genitori. Sarebbe opportuno, invece, lasciare al minore l'opportunità di compiere una scelta autonoma, eventualmente anticipando a 16 anni il limite di età per effettuare la rinuncia.

Il senatore [ARACRI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene sufficientemente equilibrata la normativa vigente in materia di cittadinanza. Sottolinea, comunque, la disponibilità del Gruppo di Forza Italia a un confronto ragionevole e costruttivo, volto a individuare la soluzione più adeguata per favorire una reale integrazione degli immigrati.

Critica, quindi, l'atteggiamento della maggioranza, che sembra al contrario intenzionata a procedere in completa autonomia, approvando un provvedimento che molto probabilmente avrà gravi ripercussioni sul tessuto sociale. A suo avviso, infatti, il modello del multiculturalismo è inappropriato, in quanto determina la formazione di comunità etniche separate all'interno delle città italiane.

Ritiene necessario, invece, regolare in modo più stringente l'ingresso di cittadini extracomunitari sul territorio italiano e la possibilità per essi di richiedere la cittadinanza a favore dei propri figli.

Tale riconoscimento, infatti, dovrebbe essere subordinato a un lungo processo di interiorizzazione dei principi e valori italiani, anche da parte dei genitori. In caso contrario, i minori potrebbero vivere situazioni di grave disagio, divisi tra il contesto familiare, nel quale assimilano usi e costumi del Paese d'origine, e quello scolastico e sociale, in cui condividono i valori del mondo occidentale.

Peraltro, l'aumento improvviso del numero di cittadini potrebbe mettere a rischio la tenuta del sistema di *welfare*, già attualmente in grave difficoltà.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1434) GASPARRI e SCOMA. - Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico

(1715) DI BIAGIO ed altri. - Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

- e petizioni nn. 91 e 715 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2015.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore **GOTOR** (PD) si riserva di presentare, in una prossima seduta, una proposta di testo unificato da adottare come base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [951_1082](#)

Art. 1

1.1 (testo 2)

BISINELLA, relatrice

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3-bis. Qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Coord.

Coord.1

BISINELLA, relatrice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine.»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 1».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 951
XVII Legislatura

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

approvato con il nuovo titolo

"Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia"

Titolo breve: *comune di Sappada*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 320 \(ant.\)](#)

27 novembre 2014

Attività

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

Discusso

congiuntamente:

[S.1082](#)

Parere destinato alla Commissione

1^a (Affari Costituzionali)

Richiesta relazione tecnica

Nota: Su testo unificato

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 444 \(ant.\)](#)

4 agosto 2015

Discusso

congiuntamente:

[S.1082](#)

[N. 465 \(pom.\)](#)

14 ottobre 2015

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 466 \(pom.\)](#)
20 ottobre 2015

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**
Discusso
congiuntamente:
[S.1082](#)

[N. 520 \(pom.\)](#)
26 gennaio 2016

Parere destinato alla Commissione **1^a (Affari Costituzionali)**
Pervenuta
relazione tecnica

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

[N. 521 \(ant.\)](#)
27 gennaio 2016

Esito: Non ostativo con condizioni **su nuovo testo**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
Esito: Non ostativo con condizioni **su emendamenti**

[N. 544 \(pom.\)](#)
15 marzo 2016

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
Esito: Non ostativo **su nuovo testo**

Parere destinato all'Assemblea
Esito: Non ostativo **su emendamenti**

[N. 749 \(ant.\)](#)
31 maggio 2017

Esito: Non
ostativo con
condizioni **su**
nuovo testo

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Commissione parlamentare questioni regionali
8 gennaio 2014
(ant.)

Esito: Favorevole

Discusso
congiuntamente:
[S.1082](#)
Parere destinato
alla Commissione
**1^a (Affari
Costituzionali)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 320 (ant.) del 27/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 2014
320ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428-B) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende la parola per dare riscontro alla questione emersa sul testo, e in particolare sull'introduzione di meccanismi *standard* per la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione. Al riguardo precisa che tale normalizzazione ha un carattere esclusivamente amministrativo e non altera i requisiti per la concessione dei trattamenti né i tetti di spesa correlati a tale tipo di uscita.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (NCD), in qualità di relatore, prende atto del chiarimento offerto e considera dunque possibile pervenire ad un parere di nulla osta sul testo, accompagnato da un presupposto che raccolga le assicurazioni fornite dal Governo.

Si passa, dunque all'esame degli emendamenti illustrati nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE considera necessario esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.15, 1.16, 1.29, 1.53 e 1.73, cui erano stati iscritti maggiori oneri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, concordando con il relatore, si esprime altresì in senso contrario anche sulla proposta 1.5, dal momento che tramite il meccanismo delle anticipazioni potrebbero prodursi rivelanti effetti di cassa.

Il PRESIDENTE considera necessario esprimere un parere contrario anche sui seguenti emendamenti 1.6 e 1.7 per analoghe ragioni.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) evidenzia come l'emendamento 1.8 porti a un considerevole allargamento del campo di applicazione dell'istituto, con i conseguenti effetti finanziari negativi.

La rappresentante del GOVERNO considera onerosa anche la proposta 1.10 di analogo tenore.

Il PRESIDENTE prende la parola sull'emendamento 1.22, evidenziando come l'introduzione di un libretto formativo del cittadino possa significare una rilevante complicazione dal punto di vista dell'attività degli enti pubblici preposti, ma, allo stato, non possa affermarsi che esista un rilevante onere diretto. La Commissione potrebbe, dunque, limitarsi ad un parere di semplice contrarietà. Quanto, invece, alle proposte 1.68, 1.69, 1.70, 1.71 e 1.72, esse hanno un carattere manifestamente agevolativo e comportano, dunque, maggiori oneri non coperti.

Concorda il sottosegretario Paola DE MICHELI.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [AZZOLLINI](#) (NCD), in qualità di relatore, sulla scorta del dibattito intervenuto, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 7, rivesta un carattere procedurale e non comporti un aumento delle risorse necessarie a finanziare gli ammortizzatori sociali, atteso che i meccanismi standardizzati ivi disciplinati sono relativi soltanto alle modalità di concessione dei trattamenti, nell'ottica della razionalizzazione delle procedure amministrative, fermi restando, invece, i requisiti per l'accesso ai trattamenti medesimi. Per quanto attiene agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 1.29, 1.53, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72 e 1.73. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 1.22. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo. "

I senatori Silvana [COMAROLI](#) (LN-Aut), [URAS](#) (Misto-SEL), Giovanna [MANGILI](#) (M5S), [MILO](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) e [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, voto contrario sulla proposta di parere, anche in relazione alla posizione politica assunta sul provvedimento nel suo complesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(344) DE POLI. - Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia

(359) RANUCCI. - Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico

(1009) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie

(1073) Magda Angela ZANONI. - Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo unificato. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI informa che i chiarimenti del Ministero della salute a proposito dell'emendamento 5.1 (testo 2) sono stati vagliati anche dal Dicastero economico e che il Ragioniere generale dello Stato ha positivamente verificato le relative argomentazioni, cosicché è possibile l'espressione di un parere definitivamente favorevole sull'emendamento e sulla sua possibilità di risolvere i profili problematici emersi a proposito dell'articolo 3 del testo unificato. Sottolinea poi la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria finale, che ritiene necessaria e compatibile con l'assetto dell'articolato, concepito secondo una logica di bilanciamento tra nuovi oneri e minori spese.

Il PRESIDENTE, preso atto che la formulazione dell'emendamento 5.1 (testo 2) risolve i problemi emersi sul testo, considera possibile un pronunciamento favorevole della Commissione sullo stesso, esplicitando la necessità di eliminare l'articolo 3 e di approvare l'emendamento 5.1 (testo 2) in sostituzione dell'articolo 5 del testo unificato. Dichiaro inoltre di condividere la proposta di introdurre una clausola di invarianza sia finanziaria che amministrativa.

Si passa, dunque, all'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 3.0.3, 4.0.1, 5.1, 5.10 e 5.0.2. Risulta, altresì, necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.2, 4.0.2, 5.0.3, 5.0.5 e 6.2. Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.2 e 1.6. Risulta, infine, necessario verificare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI conferma l'onerosità degli emendamenti 3.0.3, 4.0.3, 5.1, 5.10 e 5.0.2.

Il PRESIDENTE sottolinea come le proposte 3.0.2, 4.0.2, 5.0.3, 5.0.5 e 6.2, già segnalate dalla relatrice nella seduta del 20 novembre scorso, non possano essere valutate favorevolmente in assenza di una dettagliata relazione tecnica, anche in considerazione del loro carattere aggiuntivo rispetto ai contenuti del disegno di legge originario. Esprime poi un avviso contrario anche sui seguenti emendamenti 1.2 e 1.6.

La senatrice **PADUA** (PD), prendendo la parola sull'emendamento 1.2, rammenta che esso garantisce uno *status* di invalidità permanente a coloro che abbiano ricevuto una diagnosi di disturbo dello spettro autistico per il semplice fatto che, ad oggi, non esistono terapie in grado di determinare una completa scomparsa della malattia.

Il PRESIDENTE chiarisce che la valutazione negativa dell'emendamento dal punto di vista finanziario non ha a che vedere con il carattere purtroppo permanente della malattia, bensì con la necessità di omogeneo trattamento rispetto agli altri tipi di invalidità, anche gravi, e con l'operatività di un sistema di controlli sui trattamenti assistenziali. Evidenzia, in seguito, che l'emendamento 3.0.1 è formulato con una copertura finanziaria a carico del fondo per interventi strutturali di politica economica, della cui consistenza in relazione al tipo di spesa non può aversi certezza in assenza di una relazione tecnica positivamente verificata.

La relatrice **ZANONI** (PD), alla luce di quanto emerso, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: venga soppresso l'articolo 3; venga approvato l'emendamento 5.1 (testo 2); si inserisca, in fine, il seguente articolo: «Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»». Sugli emendamenti esprime parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.3, 4.0.1, 5.1, 5.10, 5.0.2, 3.0.2, 4.0.2, 5.0.3, 5.0.5, 6.2, 1.2, 1.6 e 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

(951) Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(1082) Raffaella BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare le conseguenze sulla finanza territoriale connesse al provvedimento in esame.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della richiesta e assicura che sarà fornita una relazione tecnica nei tempi più rapidi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 444 (ant.) del 04/08/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015
444ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ([n. 177](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame e rinvio)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la legge-delega (articolo 1, comma 12 della legge n. 183 del 2014) dispone che dall'attuazione delle deleghe non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È inoltre previsto, per il caso di decreti attuativi che determinino effetti onerosi non compensati al loro interno, che tali decreti possano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziavano le relative risorse finanziarie. Ricorda, in proposito, che la legge di stabilità per il 2015, legge n. 190 del 2014, ha istituito ? all'articolo 1, comma 107 ? un Fondo appositamente destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. La dotazione del Fondo in base alla legge n. 190 del 2014 è pari a 2.200 milioni di euro per ciascun esercizio del biennio 2015-2016 e pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Una quota del predetto Fondo concorre alla compensazione di una parte

degli oneri determinati dallo schema di decreto in esame. Segnala inoltre che il testo è corredato di relazione tecnica.

Per le parti di competenza all'articolo 4 la norma prevede l'istituzione ? senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ? dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (comma 1). L'Agenzia subentra nelle funzioni della direzione generale per le politiche attive del Ministero del lavoro, di cui si dispone contestualmente la soppressione (comma 5) e, in parte, in quelle dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui si prevede la riorganizzazione. È demandata a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei beni, dei rapporti contrattuali in corso e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero e dall'ISFOL all'Agenzia (comma 9). Sottolinea che il quadro di riassetto organizzativo delle politiche attive del lavoro è, inoltre, caratterizzato dalla previsione di una gestione commissariale, da parte del presidente dell'ANPAL, della società Italia Lavoro SpA, da condurre «in un'ottica di convergenza con le finalità e le funzioni dell'ANPAL» (comma 13). Stante l'assenza, nella relazione tecnica, di indicazioni di dettaglio sugli oneri connessi alla costituzione del nuovo organismo e sui risparmi derivanti dalla soppressione delle strutture ministeriali e dell'ISFOL che si intendono far confluire, rileva che occorre chiarire se la determinazione dell'organico dell'Agenzia (comma 5) sia in grado di garantire l'invarianza della spesa. Ciò anche in relazione al criterio di delega (articolo 1, comma 3, lettera l)), il quale fa espresso riferimento alla «determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima».

Segnala che occorre confermare che la modifica dell'assetto organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, necessaria per l'attività di vigilanza sull'ANPAL (comma 11), avvenga ad invarianza di costi. In merito alla gestione commissariale della società Italia lavoro S.p.A., fa presente che non appare chiara la finalizzazione di tale gestione, mancando un riferimento alla sua eventuale soppressione o riorganizzazione. Riguardo all'articolo 5, che riguarda le risorse finanziarie dell'ANPAL, rileva che appare necessario acquisire un quadro di dettaglio delle risorse individuate dalla norma quali fonti di finanziamento dell'ANPAL a decorrere dal 2016 ed effettivamente disponibili. In merito all'articolo 6, comma 6, che prevede di far fronte agli oneri connessi alla costituzione degli organi di direzione e controllo dell'ANPAL con i risparmi derivanti dalle cessazioni di personale del Ministero del lavoro e dell'ISFOL, evidenzia che la copertura appare non completamente in linea con le tipologie previste della legge di contabilità. Inoltre la relazione tecnica indica il quadro delle cessazioni di personale ed il corrispondente dato finanziario per il solo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre va precisato il quadro dei risparmi dell'ISFOL, non solo in termini di mancate assunzioni ma anche di cessazioni di personale. Per quanto riguarda gli articoli 11 e 28, comma 1, lettera a), che prevedono l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri con riferimento alla norma in esame, ritiene opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale potrà essere effettivamente svolta, nei termini definiti dall'articolo, nell'ambito delle risorse esistenti e, quindi, in condizioni di neutralità finanziaria. Ciò, in particolare, tenuto conto che l'articolo 28 qualifica gli adempimenti previsti dall'articolo 11 come livelli essenziali delle prestazioni. In merito all'articolo 12, che prevede l'istituzione dell'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro e la sua interconnessione obbligatoria con il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, osserva che occorre confermare della effettiva neutralità finanziaria di tale istituzione. Riguardo all'articolo 14, fa presente che occorre altresì confermare che l'interconnessione sistematica delle banche dati in tema di lavoro e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore possano avvenire senza ulteriori oneri. Gli articoli 15 e 16, che affidano all'ANPAL funzioni relative alla gestione dell'albo nazionale degli enti accreditati di formazione - anche in vista della creazione del fascicolo elettronico del lavoratore - nonché al

monitoraggio e valutazione delle politiche attive e all'organizzazione di banche dati informatizzate pubbliche anonime, utilizzabili a scopo di ricerca scientifica. Fa presente che risulta necessario avere conferma (alla luce tra l'altro della duplice clausola di neutralità di cui agli articoli 15 e 16) che la struttura prevista per l'ANPAL sia di per sé in grado di svolgere tali compiti, sia a regime sia soprattutto in fase di avvio del nuovo sistema.

In merito ai profili di copertura finanziaria osserva che va considerata l'opportunità di riformulare l'articolo 15, comma 7, in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, nel senso di prevedere che «dall'attuazione delle disposizioni del presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». In merito agli articoli 18 e 28, comma 1, lettera *b*), che recano norme sui servizi e sulle misure di politica attiva del lavoro, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri, ritiene opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione atti a confermare che l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale, potrà essere effettivamente svolto, nei termini definiti dall'articolo, in condizione di neutralità finanziaria. Tali chiarimenti appaiono necessari tenuto conto che le attività in questione costituiscono livelli essenziali delle prestazioni. Per quanto riguarda gli articoli 19, 20 e 28, che disciplinano lo stato di disoccupazione e il patto di servizio personalizzato, rileva che va appurato che gli adempimenti relativi a soggetti pubblici (centri per l'impiego, ANPAL, altre amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 19, comma 8), dal momento che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, possono effettivamente essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Analogamente, riguardo agli articoli 21 e 22, va chiarito se il nuovo sistema di condizionalità relativo ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito è effettivamente gestibile da parte dei soggetti pubblici coinvolti (ANPAL, centri per l'impiego, INPS e altre amministrazioni interessate) con le risorse date. In merito agli articoli 23, 24 e 28, comma 1, lettera *d*), che prevedono un assegno di ricollocazione, finanziato con Fondo per le politiche attive del lavoro e con le risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, va accertato se sia possibile configurare il nuovo istituto come subordinato ad un limite di spesa, stante la difficoltà di identificare in modo affidabile una platea di beneficiari e la durata dello stato di disoccupazione, con conseguente ostacolo a prevedere una ripartizione *ex ante* delle risorse disponibili per l'erogazione dell'assegno. Va, inoltre, chiarito quale sia la proporzione tra le fonti di finanziamento, in relazione all'attuale consistenza dei fondi e alla presenza di eventuali altre destinazioni già individuate.

Per quanto riguarda l'articolo 26, che reca norme sull'utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, segnala che risulta necessario chiarire se a fronte di tali prestazioni debba essere corrisposta una retribuzione e su quali soggetti gravino i relativi oneri, inclusi quelli connessi ai profili assicurativi. Tali chiarimenti appaiono necessari anche tenuto conto che l'articolo 28 qualifica gli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 come livelli essenziali delle prestazioni. Per quanto attiene alle attività svolte da lavoratori disoccupati con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato (comma 5), osserva che è prevista invece la corresponsione di un assegno pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore. In tal caso, non appare chiaro se per i suddetti lavoratori sia comunque prescritto il requisito di ricevere trattamenti di integrazione al reddito. Ciò premesso, si prende atto che gli oneri ivi compresi quelli assicurativi sono a carico delle amministrazioni regionali o provinciali stipulanti e che le disposizioni configurano facoltà per le predette amministrazioni. Con riferimento al riconoscimento d'ufficio per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno limitato ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, appare necessaria una conferma che dalle disposizioni in esame non discendano oneri relativi a contribuzione figurativa, corrisposti da amministrazioni pubbliche, come attualmente previsto dall'articolo 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991.

Per quanto riguarda l'articolo 29, che abroga taluni incentivi facendo confluire le relative risorse nel Fondo sociale per l'occupazione, osserva che va chiarito se l'abolizione del credito d'imposta previsto

dal decreto-legge n. 76 del 2013 sia effettivamente in grado di garantire risorse aggiuntive, dal momento che si applicava alle assunzioni entro il 30 giugno 2015 e che gli effetti già prodotti sono fatti salvi.

Rispetto all'articolo 32, in tema di incentivi per le assunzioni con il contratto di apprendistato, fa presente che sarebbe opportuno chiarire, con riferimento alla durata degli incentivi, se essi continuino ad applicarsi anche dopo il 2016 e se riguardino anche i contratti stipulati prima della suddetta data di entrata in vigore, qualora la decorrenza del rapporto decorra da tale data o successivamente. Infatti, sebbene il comma 1 faccia riferimento al 31 dicembre 2016, la tabella degli oneri allegata alla relazione tecnica arriva fino al 2020.

In relazione agli oneri conseguenti alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, osserva preliminarmente che andrebbe chiarita l'origine dell'ipotesi, assunta dalla relazione tecnica, di una riduzione del 15 per cento della retribuzione media mensile. Con riferimento allo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro previsto dalla lettera *c)* del comma 1, segnala che andrebbe chiarito l'intero ambito dei contributi oggetto di sgravio oltre a quelli menzionati espressamente dalla norma. In relazione alla copertura sul fondo previsto per l'attuazione della delega (art. 1, comma 107 della legge n. 190 del 2014, richiamato dal comma 5 dell'articolo 32), segnala che andrebbe confermato che nel verificarne le disponibilità si sia tenuto conto della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 56, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che ha disposto in via preventiva l'accantonamento di determinate somme. Per quanto concerne la clausola di salvaguardia, affinché essa sia pienamente idonea ad evitare conseguenze finanziarie, osserva che appare necessario garantire che la rideterminazione dei benefici contributivi avvenga sempre prima che si verifichino gli scostamenti e non nel caso in cui essi si siano già verificati, come ammette la norma in via principale. Segnala, infine, che per ulteriori approfondimenti fa rinvio alla Nota di lettura n. 98 del Servizio del Bilancio.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), evidenziando la complessità e l'importanza del tema affrontato, chiede che non si proceda immediatamente alla votazione di un parere, al fine di poter disporre di un tempo minimo per l'analisi dei contenuti dello schema.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si procederà alla votazione di un parere non prima della seduta pomeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una Nota della Ragioneria dello Stato, con la quale si rendono taluni chiarimenti sui profili sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione ([n. 185](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 3, comma 1, lettera *a)*, 6, comma 5, 9, comma 1, lettera *l)*, e 10, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

Il relatore [BROGLIA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 1, la soppressione del termine di 60 giorni previsto per

rispondere al debitore in merito alla richiesta di sospensione potrebbe determinare un allungamento dei tempi di riscossione, con conseguenti effetti negativi sul gettito fiscale in termini di cassa.

Quanto all'articolo 9, il quale, nel ridefinire la misura dell'aggio in favore degli agenti della riscossione, riconosce il ristoro degli oneri legati al costo di funzionamento del servizio ma non rapporta la remunerazione anche all'importo delle somme riscosse, come previsto dalla vigente normativa, andrebbe valutato se siano prefigurabili effetti di maggior onere per la corresponsione dell'aggio a carico delle amministrazioni creditrici. Fa presente che occorrerebbero, inoltre, chiarimenti dal Governo in merito alla possibilità che il meccanismo di remunerazione prefigurato dalla disposizione in esame sia effettivamente in grado di consentire la compensazione dei costi dell'attività di riscossione.

Per quanto riguarda l'articolo 13, comma 6, volto ad assicurare la neutralità finanziaria delle norme recate dall'articolo 13 in materia di razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, segnala che andrebbe specificato, conformemente alla prassi contabile, che dall'attuazione del citato articolo non devono derivare "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO assicura che il Governo sarà in grado, nelle prossime sedute, di dare riscontro alle osservazioni sollevate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1559) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica riguardante l'emendamento 1.20 del relatore, interamente sostitutivo del testo.

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) prende atto della produzione documentale e si riserva di predisporre una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) chiede al Governo notizie circa la possibilità di proseguire l'esame del testo unificato dei disegni di legge nn. 951 e 1082, riguardante il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Ricorda, infatti, che è stata depositata una relazione tecnica non positivamente verificata dal Ragioniere generale dello Stato ma con elementi contraddittori in relazione a tale esito negativo. Chiede pertanto al rappresentante del Governo un approfondimento di tutte le questioni finanziarie non affrontate in relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che la relazione tecnica prodotta è esaustiva su taluni profili ma carente su altri. Il diverso trattamento fiscale del comune una volta passato alla regione Friuli-Venezia Giulia, la quale beneficia di una garanzia di trattenimento del gettito regionale deve tuttavia essere esaminato in relazione alle spese sanitarie a totale carico della Regione Friuli-Venezia Giulia. Il comune ha senza dubbio dimensioni e popolazione contenuti, tuttavia non può mancare una adeguata quantificazione dell'onere ovvero una giustificazione della neutralità finanziaria dell'articolato.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ricorda che la relazione tecnica era stata chiesta dalla Commissione e che si era in attesa di un più compiuto approfondimento da parte del competente Dipartimento delle finanze. Auspica, dunque, che tale supplemento di analisi pervenga in tempi brevi.

Il vice ministro MORANDO assicura che si attiverà con gli uffici coinvolti per un celere completamento dell'analisi tecnica.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 465 (pom.) del 14/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2015
465ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2054) Deputato BOCCADUTRI. - Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata, come previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, anche in considerazione della circostanza che nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento non è stata acquisita una relazione tecnica sul provvedimento. Occorre, tra l'altro, che in tale sede sia svolto un adeguato approfondimento sulle norme che prevedono l'utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) interviene chiedendo al vice ministro se la modifica di uno stanziamento effettuata a posteriori non possa pregiudicare un diritto soggettivo già attribuito con la disposizione originaria, creando il presupposto di un eventuale contenzioso.

Il vice ministro MORANDO dichiara di concordare con il relatore in merito all'onerosità degli emendamenti segnalati. Quanto ai restanti emendamenti citati dal relatore, ritiene si possa procedere ad una riformulazione che preveda che la riassegnazione delle risorse avvenga con un provvedimento legislativo anziché con atto amministrativo. Concorda, tuttavia, con l'osservazione formulata dalla senatrice Comaroli che rappresenta a suo avviso l'aspetto principale che fa propendere per un parere contrario sulle riformulazioni segnalate.

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD), alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.37, 1.171, 1.0.3, 1.164, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.0.6, 1.42, 1.43, 1.44, 1.49, 1.50, 1.74 e 1.77. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

[\(2070\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO comunica di poter fornire alcuni elementi informativi in merito alle osservazioni formulate dal relatore, pur riservandosi di mettere a disposizione una relazione tecnica formalmente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato nel corso di una prossima seduta. In merito alla previsione di gettito, l'Agenzia delle entrate ha stimato un incasso pari a circa 1,9 miliardi di euro sulla base delle istanze presentate dai soggetti interessati alla data del 30 settembre. La cifra di 1,4 miliardi di euro a cui si fa riferimento nella relazione tecnica allegata al decreto-legge riguarda, invece, la stima di gettito relativa alle istanze presentate al 28 settembre. Quanto agli effetti finanziari della prevista rateizzazione dei versamenti, è possibile prevedere che le risorse risultino sufficienti anche nell' ipotesi in cui tutti i contribuenti interessati accedano alla rateizzazione. Per quanto riguarda il riferimento ai parametri del Patto di stabilità e crescita, fa presente che il rientro di capitali derivante dall'adesione al programma di *voluntary disclosure* comporta un inserimento stabile di nuovi cespiti patrimoniali nella base imponibile nazionale, facendo prevedere che una parte del gettito stimato rimanga anche a regime in relazione al prelievo ordinario sul rendimento dei capitali rientrati. In relazione al regime di tassazione speciale per i lavoratori italiani frontalieri, riferisce che la quantificazione del gettito è stata effettuata con riferimento alla retribuzione al lordo dei contributi obbligatori dovute per legge, e risulta pertanto, a suo parere, attendibile.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ricorda che il gettito rinvenibile dalla misura sullo *split payment* non si limitava all'anno corrente, mentre il decreto-legge in esame produce i suoi effetti soltanto nel 2015. Chiede al rappresentante del Governo come si intenda intervenire sul gettito relativo all'anno

successivo al 2015.

Il vice ministro MORANDO riferisce che tali aspetti saranno affrontati con il disegno di legge di stabilità.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 2.10, 2.11, 2.16, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6. Segnala, poi, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 2.3. Occorre valutare altresì gli emendamenti 2.2, 2.5 (in relazione al testo), 2.6, 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17 e 2.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro MORANDO riferisce che, in merito ai disegni di legge 951 e 1082, relativi al distacco del comune di Sappada, in base agli elementi tecnici fin qui acquisiti, risulta risolvibile il problema relativo al gettito fiscale, per il quale è stato quantificato un onere di 700.000 euro, dei quali deve essere trovata adeguata copertura. Rimane da risolvere il problema relativo al finanziamento del servizio sanitario. Fa presente che, essendo il finanziamento per le regioni a statuto ordinario calcolato su base capitaria, il Veneto rimarrebbe sostanzialmente in equilibrio, in quanto alla riduzione del fondo corrisponderebbe una riduzione di servizi sanitari offerti. Il passaggio al Friuli Venezia-Giulia, invece, dovrebbe comportare nelle valutazioni del Governo un effetto parzialmente positivo sulla finanza pubblica in relazione al diverso meccanismo di finanziamento del servizio sanitario delle regioni a statuto speciale. Si riserva di fornire una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato per la prossima settimana.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) richiama l'attenzione del Governo sulle difficoltà finanziarie in cui si trovano numerosi enti locali a causa dell'incremento dei risarcimenti dovuti, chiedendo di valutare adeguate misure di intervento in occasione della stesura del disegno di legge di stabilità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [SANGALLI](#) avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani,

giovedì 15 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 466 (pom.) del 20/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015
466ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1728-A) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto dell'accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, ritiene presentino maggiori oneri le proposte 5.2, 16.200 (già 16.100/1), sulle quali era già stato reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito. Presentano altresì maggiori oneri gli emendamenti 4.201, 10.200, 10.201, 10.252, 10.253, 10.202, 16.0.200 e 18.200. Occorre poi valutare l'emendamento 3.203 in relazione alla sussistenza delle risorse per l'anno 2016, gli emendamenti 8.201 e 8.201 (testo 2) quanto alla compatibilità con l'invarianza finanziaria, nonché la proposta 15.0.2 in relazione all'assenza di una clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene con la relatrice sulla opportunità di ribadire il giudizio già espresso a proposito degli emendamenti 5.2 e 16.200. Conviene inoltre sull'onerosità delle proposte 4.201 e seguenti. Quanto alla proposta 3.203 non ritiene sufficientemente chiaro se vi siano le disponibilità finanziarie da essa impegnate.

Il presidente SANGALLI propone quindi di esprimere un parere di contrarietà anche sulla proposta 3.203 per motivi prudenziali.

Il rappresentante del GOVERNO considera non influenti dal punto di vista finanziario gli emendamenti 8.201 e 8.201 (testo 2).

Si associano al giudizio da ultimo espresso i senatori FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e URAS (*Misto-SEL*).

Il vice ministro MORANDO ritiene opportuna la proposta della relatrice di inserire una clausola di invarianza finanziaria all'emendamento 15.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2, 16.200 (già 16.100/1), 4.201, 10.200, 10.201, 10.252, 10.253, 10.202, 16.0.200, 18.200 e 3.203. Il parere non ostativo sull'emendamento 15.0.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(951) Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(1082) Raffaella BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2014.

Il vice ministro MORANDO comunica che sono stati svolti articolati approfondimenti su tutte le conseguenze finanziarie del passaggio del comune di Sappada alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La Ragioneria generale dello Stato ha quantificato in 705.000 euro la cifra da inserire come copertura al provvedimento. Deposita quindi una relazione tecnica verificata negativamente, in attesa della necessaria copertura.

Il PRESIDENTE prende atto dell'analisi compiuta dagli uffici del Governo e sottolinea che la Commissione competente nel merito dovrà provvedere a redigere un emendamento correttivo dei profili finanziari.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota di chiarimenti sui profili sollevati dal relatore sul testo.

Il relatore **SANTINI** (PD) assicura che esaminerà la documentazione pervenuta ai fini di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore **FRAVEZZI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti 2.1 e 4.1, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Osserva, tuttavia, che le proposte andrebbero più correttamente riferite all'emendamento 1.1, al cui accoglimento la Commissione ha condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo del disegno di legge in esame.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore sia riguardo al giudizio sugli emendamenti che sull'osservazione formulata.

Il RELATORE propone dunque di esprimere un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 e 4.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con l'osservazione che le proposte andrebbero più correttamente riferite all'emendamento 1.1, al cui accoglimento la Commissione ha condizionato, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo del disegno di legge in esame.".

La Commissione approva la proposta di parere.

(1676-A) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sull'articolo 22, limitatamente alle parole «o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi» ovunque ricorrono; sul medesimo articolo 22, relativamente alla sostituzione, al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera a), delle precedenti parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti», con le attuali: «dai rifiuti»; sull'articolo 22, comma 2, lettera a), relativamente alla sostituzione delle precedenti parole «attività imprenditoriali», ovunque ricorrevano, con le attuali: «di produzione e» e delle parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti» con le parole: «dai rifiuti»; sull'articolo 22, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, lettera b), limitatamente alle parole «ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione»; sull'articolo 22, capoverso «Art. 206-ter», comma 3; sull'articolo 28, comma 5; sull'articolo 32, comma 1, lettera b); sull'articolo 36; sull'articolo 37, comma 1; sull'articolo 38; sull'articolo 53; sull'articolo 58, comma 4. Risulta necessario altresì ribadire che il parere non ostativo sull'articolo 51, comma 2, capoverso «Art. 63», comma 5, terzo periodo, e comma 9, secondo periodo, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione espressa che siano esclusi, per la partecipazione alle conferenze ivi previste, emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Fa presente che occorre valutare la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'articolo 51, comma 3, derivante dall'approvazione di emendamento sul cui primo testo la commissione aveva espresso un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica. Non vi sono osservazioni sulle restanti parti del testo.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore circa la necessità di ribadire il parere di semplice contrarietà sulle corrispondenti parti del testo ora all'attenzione dell'Assemblea. Conviene altresì sull'onerosità dell'articolo 51, comma 3. Si riserva, invece, di fornire il giudizio del Governo sulle restanti parti del testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1827) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che occorre esplicitare che le risorse necessarie all'attivazione della clausola di salvaguardia siano relative a spese rimodulabili. Occorre altresì acquisire conferma che la previsione del numero di trasferimenti annui sia contenibile nel numero di 200 unità, considerato che i marocchini ristretti in Italia alla data del 31 marzo 2014 sono 3.777 in base a quanto riportato nella relazione tecnica. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'opportunità che la clausola di salvaguardia coinvolga spese di carattere rimodulabile. Quanto al chiarimento circa il numero di detenuti trasferibili in ragione d'anno, precisa che la quantificazione di 200 soggetti interessati non ha carattere di tetto di spesa, ma rappresenta invece una stima basata sulle dinamiche registrate negli ultimi anni. Conclude, pertanto, che, ove si ponesse il caso di un sensibile incremento del perimetro di applicazione della norma, sarà necessario provvedere tramite un apposito stanziamento.

Il RELATORE conclude riservandosi la formulazione di una proposta di parere che tenga conto delle precisazioni fatte dal Governo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1966) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche alla luce delle modifiche apportate all'articolo 3 presso l'altro ramo del Parlamento e volte a precisare la distinzione tra le spese a tetto e quelle stimate, nonché a completare la clausola di salvaguardia, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'assenza di criticità finanziarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1972) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

La senatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è munito di relazione tecnica, con la quale si assicura che l'accordo comporta impegni solamente a carico del bilancio dell'Unione, ad eccezione dell'articolo 41, comma 2, lettera *d*), in materia di equiparazione di navi vietnamite al naviglio nazionale ai fini delle tasse di ancoraggio. Posto, tuttavia, il coinvolgimento anche degli Stati membri in qualità di parti contraenti nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 61 dell'Accordo, occorre conferma dal Governo che i numerosi riferimenti a forme di cooperazione, assistenza, fornitura di beni e scambio di esperienze hanno un carattere meramente programmatico per ciò che attiene alle sfere di competenza degli Stati nazionali e che, pertanto, qualsiasi impegno con conseguenze di carattere finanziario necessita di ulteriori provvedimenti normativi, con relativo stanziamento di risorse. Analogamente occorre conferma che gli articoli 53, in tema di messa a disposizione di risorse finanziarie, e 58, in materia di agevolazioni ai funzionari impiegati nella cooperazione, abbiano eguale carattere programmatico nonostante la formulazione più prescrittiva. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma il carattere programmatico delle diverse disposizioni dell'Accordo e sottolinea che eventuali azioni concrete coinvolgenti il nostro Paese necessiteranno comunque di un apposito provvedimento legislativo e di una specifica copertura finanziaria.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) chiede che il Governo confermi che, ad oggi, l'Accordo non comporta oneri e che pertanto non necessita di copertura finanziaria ulteriore.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che, a parte i riflessi sulle tasse di attracco accennati dalla relatrice, non vi sono oneri immediatamente scaturanti dall'Accordo.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*), rilevando come vengano sottoscritti numerosi accordi internazionali, i quali comportano ampi vincoli per il nostro Paese, chiede che il Governo fornisca ai Parlamentari una relazione circa le principali linee di azione e gli obblighi più rilevanti assunti nel settore dei trattati bilaterali.

Il vice ministro MORANDO ritiene che il competente Ministero degli affari esteri possa essere invitato a fornire elementi di sintesi sull'attività negoziale di maggior rilievo dell'ultimo periodo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli impegni assunti con l'Accordo quadro non comportino impegno finanziario immediato e che, qualora si intenda attuare una o più disposizioni tramite programmi che coinvolgano anche lo Stato italiano si provvederà con apposita norma legislativa ai necessari stanziamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2057) Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche alla luce delle precisazioni rese dal Governo in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento in punto di spese di viaggio per il personale interessato dalle operazioni congiunte, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda circa l'assenza di profili problematici dal punto di vista della finanza pubblica.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 520 (pom.) del 26/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 GENNAIO 2016
520ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

LANGELLA

indi del Vice Presidente

MANDELLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2195) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che il disegno di legge non è munito di relazione tecnica aggiornata alle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento. Per quanto di competenza, segnala che sul testo occorrono chiarimenti riguardo al meccanismo di finanziamento previsto dal comma 6-bis, al fine di appurare - anche in relazione alle interrelazioni con i precedenti interventi - l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica. Bisogna considerare, al riguardo, le notazioni contenute nella Nota di lettura n. 118 del Servizio del bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.6, 1.7, 1.15, 1.18, 1.19,

1.20, 1.21, 1.26, 1.38, 1.40, 1.46, 1.48 e 1.81. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.16, 1.29, 1.32, 1.39, 1.45, 1.47, 1.51, 1.52, 1.53, 1.58, 1.80 e 1.82. Occorre valutare le proposte 1.17, 1.22, 1.23 e 1.57. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Aggiunge una considerazione circa gli effetti del meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 1, ai commi 6-*bis* e seguenti: dal momento che le somme originariamente stanziare per l'amministrazione straordinaria dell'ILVA risultano scontate a bilancio nella misura di un loro parziale utilizzo, ritiene che la nuova forma di reperimento dei capitali non produca effetti finanziari, né in termini di fabbisogno né, quindi, in termini di aggravio dell'indebitamento.

La relatrice [ZANONI](#) (PD), osservando come la relazione tecnica diffusamente fornisca riscontro alle obiezioni sollevate nella Nota del Servizio del bilancio, propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo, sulla base dei chiarimenti pervenuti.

Il vice ministro MORANDO, passando alla valutazione degli emendamenti, si dichiara d'accordo con la relatrice sia sulle proposte qualificate come onerose sia su quelle per le quali si è ritenuta necessaria una relazione tecnica. Aggiunge il proprio parere contrario sugli emendamenti 1.17, 1.22 e 1.23. Precisa, poi, che le proposte 1.16 e 1.82, sulle quali la relatrice aveva espresso la necessità di valutazione previa relazione tecnica, sono da ritenersi prive di copertura per mancata capienza dei fondi impegnati. Conclude con la valutazione sull'emendamento 1.57, in relazione al quale esclude l'insorgenza di oneri finanziari diretti.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)) interviene incidentalmente per chiedere al Governo, nei tempi consentiti, di fornire un quadro complessivo delle risorse disponibili per le esigenze dell'ILVA, anche alla luce dei recenti provvedimenti giurisdizionali che, si apprende, avrebbero reso indisponibili le somme liquide depositate all'estero e riconducibili alla precedente proprietà dell'azienda.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà gli approfondimenti richiesti.

La RELATRICE propone, dunque, un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.57, al fine di segnalare i possibili effetti indotti della norma.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, preso atto dei chiarimenti resi dal Governo, parere non ostativo sul testo. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 1.15, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.26, 1.38, 1.40, 1.46, 1.48, 1.81, 1.16, 1.29, 1.32, 1.39, 1.45, 1.47, 1.51, 1.52, 1.53, 1.58, 1.80, 1.82, 1.17, 1.22 e 1.23. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 1.57. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **GUERRIERI PALEOTTI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il disegno di legge è sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, appare necessario acquisire conferma che le amministrazioni pubbliche interessate siano in grado di effettuare l'integrazione dell'archivio informatico antifrode dell'IVASS con il casellario giudiziale e con le ulteriori banche dati indicate nell'articolo 14, comma 5, con le risorse disponibili a legislazione vigente. In merito alla modifica, introdotta dall'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del diritto di anticipo delle prestazioni pensionistiche complementari nel caso di cessazione dell'attività lavorativa, occorrono precisazioni in merito alle modalità e al trattamento tributario, che, secondo la relazione tecnica riferita al testo originario, sarebbero allineati a quanto previsto per l'anticipo del trattamento di fine rapporto. Quanto all'estensione dell'applicazione delle modalità di pagamento elettronico disposto dall'articolo 22 per favorire la fruizione di servizi culturali e turistici, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 30 assegna all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di monitorare i mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas con riferimento a una serie di obiettivi. Andrebbe in proposito acquisita conferma che l'Autorità possa svolgere tale compito avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto all'articolo 41, occorrono chiarimenti in merito agli effetti finanziari dell'abrogazione dell'articolo 4, comma 3, quarto periodo della legge n. 247 del 2012, il quale dispone che l'attività professionale svolta dai soci delle associazioni tra avvocati dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. Si veda, infine, per approfondimenti, la Nota n. 117 del Servizio del bilancio. Ritiene non vi siano ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO premette che la relazione tecnica aggiornata non è allo stato ancora disponibile, ma lo sarà a breve. Si è, infatti, in attesa degli elementi istruttori da parte del ministero competente per materia, da sottoporre al vaglio della Ragioneria generale dello Stato. Quanto alle osservazioni formulate dal relatore, conferma che l'anticipazione di cui all'articolo 16 seguirà le regole fiscali già in vigore per il trattamento di fine rapporto, che hanno notoriamente carattere prudenziale, quanto al trattamento fiscale, per la finanza pubblica. Rispetto alle norme di cui agli articoli 22 e 30, ritiene di escludere in radice l'insorgenza di nuovi oneri. Più complessa appare la questione evidenziata in rapporto all'articolo 41, sulla quale fa rinvio alle puntuali indicazioni che saranno contenute nella relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2017) Deputato Luisella ALBANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'emendamento 1.0.1, in relazione a possibili effetti finanziari sulle pubbliche amministrazioni quali datori di lavoro. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO osserva che la proposta emendativa si presenta poco chiara, dato che manca un riferimento temporale, ossia se si intenda anticipare o posticipare la data di pagamento degli stipendi. Dal momento che, nel testo attuale, sembra più probabile una volontà di anticipazione, va considerato in tal caso il rilevante effetto per la finanza pubblica derivante dalla liquidazione generalizzata ad inizio mese dei trattamenti retributivi nel settore pubblico.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni emerse, propone quindi di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.1, mentre un avviso non ostativo sulle restanti proposte.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 gennaio.

Il senatore **LAI** (PD), in sostituzione della relatrice Zaroni, chiede se vi siano novità sui profili di copertura emersi nel corso dell'ultima seduta di trattazione.

Il vice ministro MORANDO dà atto della circostanza che sono stati depositati alcuni emendamenti del relatore presso la Commissione di merito, che riducono l'onere delle disposizioni, ma che impegnano fondi comunque non capienti. Sarà dunque necessario proseguire l'approfondimento volto ad individuare una copertura idonea per il testo nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è dunque, rinviato.

(951) Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(1082) Raffaella BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre 2015.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) ricorda che la Commissione aveva espresso un parere sul testo non ostativo, condizionato all'inserimento di una quantificazione degli oneri e ad una loro corrispondente copertura. La Commissione competente nel merito ha trasmesso un emendamento volto a introdurre gli elementi segnalati. Propone, pertanto, che a partire dalla seduta di domani si proceda all'esame anche degli emendamenti al disegno di legge.

Il presidente [MANDELLI](#) conviene con la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 521 (ant.) del 27/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2016
521ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[MANDELLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(951\)](#) Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

[\(1082\)](#) Raffaella BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame del testo unificato, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **[MANDELLI](#)** rappresenta che l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito propone una formula di copertura degli oneri soddisfacente purché ne sia aggiornata la cadenza temporale in coerenza con il bilancio di previsione 2016-2018.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore **[SANTINI](#)** (PD) propone quindi l'approvazione

del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.1. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "bilancio triennale 2015-2017" con le parole: "bilancio triennale 2016-2018" e delle parole: "anno 2015" con le parole: "anno 2016"."

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati ([n. 252](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Esame e rinvio)

Il relatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) osserva preliminarmente che lo schema di decreto presentato dal Governo risulta incompleto in quanto l'allegato riporta esclusivamente lo schema di stato patrimoniale passivo. Chiede pertanto che la documentazione sia integrata al fine di poter riferire compiutamente sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE riferisce che l'integrazione dell'allegato allo schema è pervenuta nella serata di ieri.

Il vice ministro MORANDO conferma che l'allegato è stato completato con la trasmissione da parte del Governo della parte mancante.

Il RELATORE si impegna a riferire alla Commissione nel corso della seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce che l'Amministrazione competente ha assicurato che provvederà all'invio di elementi tecnici di risposta alle osservazioni del relatore entro il pomeriggio di oggi. Ritiene pertanto che la relazione tecnica aggiornata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato potrà essere posta all'attenzione della Commissione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre 2015.

La senatrice **BULGARELLI (M5S)** chiede notizie sulle risposte del Governo ai rilievi del relatore e sui tempi della presentazione della relazione tecnica di passaggio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che l'Amministrazione competente ha provveduto a inviare alla Ragioneria generale dello Stato una bozza di relazione tecnica che, tuttavia, è stata verificata negativamente. Gli Uffici rimangono pertanto in attesa di ulteriori elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro MORANDO fornisce i chiarimenti richiesti del senatore Azzollini in merito alle somme liquide riconducibili alla precedente proprietà dell'ILVA, riservandosi di inviare successivamente una nota. Riferisce che le somme oggetto dell'iniziativa giudiziaria erano state destinate dal Governo alla disponibilità dei Commissari per risolvere i problemi connessi all'impatto ambientale del sito di Taranto. Successivamente, in forza di alcuni interventi dell'Autorità giudiziaria, le stesse somme sono risultate indisponibili per il bilancio dello Stato e di qui la necessità del decreto-legge appena approvato. Qualora tali risorse fossero messe a disposizione dello Stato, potrebbero essere destinate a sostituire quelle impiegate a copertura degli oneri del decreto-legge.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)) ringrazia per i chiarimenti resi e sottolinea che la relazione tecnica di passaggio al decreto-legge n. 191, in via di conversione, risulta in proposito confusa. Rinnova pertanto la richiesta di una relazione scritta che chiarisca ulteriormente gli aspetti richiamati. Avanza poi la richiesta di audizione dei rappresentanti della Cassa depositi e prestiti facendo presente che, secondo notizie di stampa, una delle aziende possibile concorrente dell'ILVA potrebbe fare ricorso ai finanziamenti della Cassa medesima. Ritiene, infatti, necessario chiarire se il risparmio postale verrà impiegato in operazioni soggette al rischio di mercato.

Il PRESIDENTE si impegna a soddisfare la richiesta di tale audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 15/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
544ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(951 e 1082-A) Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni né sul testo né sull'unico emendamento presentato.

Il vice ministro MORANDO rappresenta di condividere la valutazione del relatore, aggiungendo solo una duplice osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato. Da un lato si fa notare che il fondo speciale di parte corrente, quanto all'accantonamento del Dicastero dell'economia, sarebbe volto ad altre finalità. Dall'altro lato la clausola di salvaguardia potrebbe risultare ultronea, dal momento che l'innovazione legislativa verte in tema di trasferimenti finanziari tra Stato ed enti locali.

Il relatore **SANTINI (PD)**, appurata l'assenza di elementi di criticità dal punto di vista dell'equilibrio finanziario del testo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) dichiara il proprio voto favorevole, esprimendo apprezzamento per gli sforzi volti a garantire la corretta copertura del provvedimento, ricordando il faticoso *iter* dello stesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1581-A) Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.0.100 (analoga alla proposta 5.0.1 esaminata dalla Commissione di merito e sulla quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Occorre altresì valutare le proposte 01.100, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104 al fine di escludere effetti onerosi anche indiretti. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO considera il testo privo di oneri, condividendo la valutazione del relatore. Conviene con la relazione anche circa l'onerosità dell'emendamento 2.0.100, considerando forieri di maggiori costi anche i successivi 01.100, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104.

Da ultimo, segnala l'emendamento 1.105, oltre a quelli menzionati dal relatore, evidenziando che lo stesso potrebbe comportare maggiori costi.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni emerse, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.100, 01.100, 1.100, 1.101, 1.102, 1.104 e 1.105. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 266)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il vice ministro MORANDO comunica che le osservazioni del relatore sono state analizzate dal proprio Dicastero e, al momento, è disponibile uno schema informale di risposta, che mette a disposizione dei senatori.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) ricorda che le osservazioni inserite nella relazione svolta riguardavano esclusivamente le modalità attuative del nuovo ente e non attenevano a difetti di quantificazione o di copertura. Ritiene, pertanto, possibile già procedere alla votazione di un parere di nulla osta.

I senatori [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) e Elisa [BULGARELLI](#) (M5S) preannunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS

(Parere alla 12ª Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica che, in relazione all'articolo 1, chiarisca come la donazione (presumibilmente da parte delle case farmaceutiche o dai grossisti o dalle farmacie) alle ONLUS di medicinali scaduti si armonizzi con il sistema di tariffazione dei rifiuti speciali in cui i medicinali sono inseriti al fine di chiarire quale disciplina sia applicabile alle ONLUS medesime che dovessero a loro volta smaltire tra i rifiuti questi medicinali. Fa presente che occorre altresì chiarire la portata dell'articolo 3 che potrebbe comportare, per i soggetti donatori di tali medicinali scaduti, uno sgravio contributivo che andrebbe quantificato e coperto ove si ritenesse che tali donazioni sono equiparabili alle erogazioni liberali previste dalla normativa fiscale.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con l'opportunità di procedere alla redazione di

una relazione tecnica. Riferisce che allo stato sono disponibili solo informazioni parziali da parte del Dicastero di settore e, pertanto, saluta favorevolmente la prospettiva di una richiesta di relazione tecnica da parte della Commissione, anche al fine di accelerare l'*iter* già in atto.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1328-B) *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle numerose modifiche approvate dalla Camera al testo licenziato dal Senato, alcune delle quali di diretto impatto sulla finanza pubblica (si veda a titolo di esempio l'articolo 9 in materia di indennità espropriative giacenti, o l'articolo 15 nella parte del riassetto del settore ippico e del prelievo sulle scommesse) si ritiene necessario acquisire una relazione tecnica aggiornata che ne giustifichi i profili finanziari.

Il vice ministro MORANDO conviene con le osservazioni del relatore e preannuncia che fornirà una relazione tecnica in debita forma, munita di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(119) D'ALI. - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) PANIZZA ed altri. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che lo stesso è sprovvisto di relazione tecnica, che sarebbe necessario acquisire in ordine alla valutazione, per le parti di competenza della Commissione, molte delle norme contenute nella proposta. In

particolare, appare indispensabile in ordine alla valutazione dell'articolo 1 per le disposizioni contenute nei commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies che prevedono l'inserimento delle aree marine protette in alcuni parchi nazionali. Appare altresì indispensabile acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 3, comma 1, riguardo alla possibilità dei comuni delle isole minori di istituire contributi di sbarco per i passeggeri, con i quali si intende finanziare servizi a regime, mentre per quanto riguarda l'articolo 5, al comma 8 la relazione tecnica dovrebbe chiarire la materia delle indennità di incarico agli organi dell'Ente parco e le innovazioni introdotte rispetto alla disciplina vigente. Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 9 circa la devoluzione di una percentuale dei canoni di concessione di derivazione d'acqua alle aree marine protette. La relazione tecnica appare poi necessaria in ordine alla valutazione dell'articolo 11 che sembra istituire un nuovo organismo di amministrazione dei parchi geologici nazionali. Chiarimenti dovrebbero essere forniti anche in ordine all'articolo 14 che nel ridisegnare il rapporto finanziario dello Stato con gli Enti parco pone a carico del Ministero dell'ambiente gli oneri del personale (commi 11 e 12). Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 17 nel quale viene soppressa la norma che prevede la presenza di un revisore del ministero del Tesoro tra la rosa dei revisori dei conti. Infine, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri in ordine all'articolo 20, comma 2 circa l'istituzione di Comitato nazionale per le aree protette.

Il vice ministro MORANDO ritiene utile l'approfondimento richiesto e assicura che verrà fornita una completa relazione tecnica. Al momento sono già stati svolti diversi approfondimenti, dai quali però sono emerse alcune criticità.

Il senatore **D'ALI** (*FI-PdL XVII*) invita a un celere esame dei profili di competenza, ricordando che il testo unificato comprende anche la propria originaria proposta, per la quale era stata deliberata l'urgenza ben due anni or sono.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre 2015.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il relatore aveva segnalato che il provvedimento è sprovvisto di relazione tecnica aggiornata.

Il rappresentante del GOVERNO informa che allo stato è disponibile una bozza di relazione tecnica, da sottoporre alla necessaria verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Conclude, quindi, con l'auspicio di poter fornire il documento completo nel corso della corrente settimana.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, va chiarito il rapporto tra la novella di cui all'articolo 5, che sembra sopprimere la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno, con la prima parte dell'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che rimarrebbe in vigore e che permette la predetta deducibilità, riferita a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, entro il 75 per cento. Inoltre vanno acquisiti elementi aggiuntivi sull'articolo 8, che consente la percezione dell'indennità di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro: la platea dei beneficiari è stata, infatti, calcolata in un incremento medio del 10 per cento sia del numero dei soggetti interessati che dell'ammontare della prestazione unitaria. Tuttavia, la stima non appare improntata a criteri di compiuta prudenzialità, dal momento l'attuale prestazione media di circa 1.000 euro fa presumere che siano numerose le lavoratrici che oggi preferiscono rinunciare all'indennità in parola per proseguire l'attività di lavoro autonomo. La norma di cui all'articolo 9, che eleva arco e durata dei congedi parentali, è stata collegata ad un onere finanziario dimezzato, facendo conto sull'entrata in vigore della norma a metà dell'anno 2016. Tuttavia va chiarito come si sia tenuto conto della possibilità che nella prima fase si aggiungano coloro che hanno avuto figli nel biennio precedente, dal momento che la norma consente loro di beneficiare del diritto aggiuntivo. L'osservazione vale anche per il precedente articolo 8. L'articolo 10 comporta una rilevante modifica alla normativa in tema di gravidanza, malattia ed infortunio, consentendo un prolungamento dei rapporti di prestazione d'opera fino a centocinquanta giorni per anno qualora si verificassero tali eventi. Stante l'assenza di qualsiasi limitazione al tipo di sinistri ammissibili, non è chiaro come si sia pervenuti ad una quantificazione della platea di soli 65 casi per anno. Analogamente all'articolo 11, che equipara - per gli iscritti alla gestione separata - i periodi successivi al trattamento oncologico alla degenza ospedaliera, è ricondotta una platea di soli 100 beneficiari per anno, non immediatamente intelligibile, stante la rilevante diffusione delle patologie tumorali. Un chiarimento è necessario anche a proposito dell'articolo 19, che estende la copertura contro gli infortuni sul lavoro a tutti gli spostamenti da e verso i luoghi in cui possono essere rese prestazioni di lavoro "agile", ossia fuori dai locali aziendali. La genericità della previsione normativa, che considera idonei tutti i luoghi nei quali il lavoratore possa conciliare le proprie esigenze di vita, comporta una conseguente dilatazione delle fattispecie risarcibili, mentre la relazione tecnica non intravede alcun onere.

Quanto alle disposizioni finanziarie, di cui all'articolo 21, osserva che in caso di scostamento dagli oneri previsti, a partire dal 2018 non è più prevista la riduzione delle spese rimodulabili del Dicastero del Lavoro ma solo la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204 della legge n. 208 del 2015. Il fondo ivi previsto, però, è impegnato in maniera rilevante dalla copertura principale del provvedimento, di cui allo stesso articolo 21, comma 1; si potrebbe quindi creare un concreto rischio di insufficienza delle risorse.

Da ultimo, osserva che la destinazione delle somme accantonate e non utilizzate al Fondo sociale per l'occupazione risulta rappresentare una deroga alla legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla Nota di lettura n. 122 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO, preso atto delle diverse richieste di approfondimento del relatore, si riserva di fornire le relative risposte.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino
(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che è stata predisposta una relazione tecnica aggiornata e verificata, che consegna alla Commissione. La verifica è condizionata all'introduzione di alcune modifiche testuali.

La senatrice ZANONI (PD), in sostituzione del relatore Brogna, propone che i senatori prendano visione dei contenuti della relazione e che si proceda alla formulazione di uno schema di parere nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI, facendo seguito alla richiesta del senatore D'Alì in tal senso, riferisce di aver contattato il ministro Padoan per una audizione sul tema delle recenti comunicazioni della Commissione europea con cui si danno le prime valutazioni sul bilancio italiano per l'anno in corso. Al riguardo, il Ministro ha fatto notare che la comunicazione finora pervenuta ha carattere tecnico e meramente preliminare e che essa segna l'inizio di un negoziato con il Governo del nostro Paese, senza rappresentare alcuna determinazione di carattere definitivo. Sulla scorta di queste considerazioni, il Ministro ha proposto di posporre l'audizione ad un successivo e più avanzato momento di tale negoziato.

Il senatore D'ALI (FI-PdL XVII) prende atto della proposta del Ministro, sottolineando però

come sia necessario garantire una tempestiva informativa dei parlamentari, i quali non dovrebbero apprendere i fatti istituzionali di maggior rilievo per le scelte di finanza pubblica dalle cronache giornalistiche.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara non soddisfatto della risposta del Ministro, evidenziando che era stata richiesta una mera informativa sullo stato dell'arte dei negoziati, che non presuppone la conclusione del confronto con le istituzioni europee. D'altra parte quando le interlocuzioni saranno terminate ben ci si potrà documentare sui documenti ufficiali adottati.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle perplessità espresse, evidenzia come il Ministro non abbia dato una risposta negativa, ma abbia, invece, formulato una proposta di metodo animata dall'intento di rendere un'informativa il più completa possibile. D'altra parte, invita a considerare come il Governo, in sede di negoziato, senta la necessità di astenersi da una comunicazione pubblica eccessivamente diffusa, che potrebbe risultare pregiudizievole per il prosieguo delle negoziazioni stesse.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) riferisce circa l'iniziativa in atto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati di audire il Commissario straordinario per la gestione del debito pregresso di Roma Capitale. Ricorda la precedente audizione, già svolta presso questa Commissione, e invita quindi a valutare l'opportunità di condividere l'iniziativa dell'omologo organo dell'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE assicura che acquisirà informazioni rispetto all'iniziativa della Commissione V della Camera dei deputati e alle sue modalità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno si intende integrato con l'esame degli atti del Governo n. 264 e 265 recanti, rispettivamente, "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato" e "Gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio dello Stato".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 749 (ant.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
749ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(968-A) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, atteso che le Commissioni riunite competenti nel merito hanno approvato solo proposte emendative sulle quali era stato espresso parere di nulla osta.

In relazione agli emendamenti, segnala, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.6, già espresso per l'esame in sede referente. Occorre altresì valutare la proposta 3.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA concorda con le valutazioni del relatore sul testo e sulla proposta emendativa 3.6. Quanto all'emendamento 3.100, ritiene che lo stesso abbia carattere ordinamentale.

Il RELATORE, alla luce degli elementi emersi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,

per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2770-A) ARRIGONI ed altri. - Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Comunica inoltre che non sono stati presentati emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il presidente [TONINI](#) osserva che la votazione ha avuto esito unanime.

(2093-A) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di definire un tetto di spesa, come per tutte le altre Commissioni d'inchiesta già istituite, ancorché gli oneri siano a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento. L'articolo 7, comma 2, infatti, non ne definisce alcuno.

Comunica inoltre che allo stato non sono stati presentati emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con le osservazioni della relatrice.

La RELATRICE propone dunque l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 7, comma 2, sia fissato un limite alle spese di funzionamento della Commissione d'inchiesta."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(951 e 1082-A) Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **SANTINI** (PD) ricorda che la Commissione bilancio si era già espressa sia sul testo che sugli emendamenti il 15 marzo 2016, segnala tuttavia che, per quanto di competenza, appare necessario aggiornare la decorrenza temporale degli oneri e la relativa copertura in quanto riferita, appunto, all'anno 2016 ormai trascorso. Appare altresì opportuno sopprimere il comma 5 dell'articolo 1 in virtù delle modifiche apportate alla legge di contabilità e finanza pubblica in tema di clausole di monitoraggio e salvaguardia. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

Non vi sono altresì osservazioni sull'unico emendamento 1.100.

Il sottosegretario **BARETTA** concorda sulla necessità di aggiornare i riferimenti temporali e la formulazione relativa alle clausole di salvaguardia.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 1, comma 4, le parole: "a decorrere dal 2016" siano sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2017"; che le parole: "bilancio triennale 2016-2018" siano sostituite con le seguenti: "bilancio triennale 2017-2019" e che le parole: "per l'anno 2016" siano sostituite con le seguenti: "per l'anno 2017"; che all'articolo 1 sia soppresso il comma 5. Sull'emendamento 1.100 esprime parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 24 aprile n. 17, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, con ogni probabilità perverrà al Senato nel corso della corrente settimana. Ove il disegno di legge fosse assegnato alla Commissione bilancio fa presente, sin d'ora, la necessità di tenere una seduta nella giornata di martedì 6 giugno prossimo, al fine di svolgere le relazioni e la fase della discussione generale. Il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno potrebbe collocarsi nella giornata di venerdì 9 giugno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 951
XVII Legislatura

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

approvato con il nuovo titolo

"Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia"

Titolo breve: *comune di Sappada*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 583 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

1 marzo 2016

Discusso congiuntamente: [S. 951](#), [S. 1082](#)

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 10 marzo 2016 alle ore 13:00

[N. 593 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

16 marzo 2016

Calendario dei lavori

[N. 834 \(pom.\)](#)

Discussione generale

31 maggio 2017

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **T.U. della Commissione**.

[N. 850 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

4 luglio 2017

Calendario dei lavori

[N. 853 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

6 luglio 2017

Discussione e reiezione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

[N. 855 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

11 luglio 2017

Sull'ordine dei lavori

[N. 880 \(pom.\)](#)

Discussione generale

20 settembre 2017

Conclusa la discussione generale.

[N. 881 \(ant.\)](#)

Trattazione articoli

21 settembre 2017

(Repliche della relatrice e del Governo) Esame art. 1 (approvati emendamenti).

Voto finale

Esito: **approvato in T.U.**

T.U. con [S.1082](#)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 168, contrari 1,
astenuti 8, votanti 177, presenti 178.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 583 (pom.) del 01/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

583a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 1° MARZO 2016

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 584 e 587 del 2 e 8 marzo 2016

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Sul conferimento del premio Oscar al musicista Ennio Morricone

PRESIDENTE. Colleghi, desidero esprimere i sentimenti miei personali, anche a nome dell'Assemblea, ad Ennio Morricone (*L'Assemblea si leva in piedi. Generali applausi*). Finalmente è stato conferito il premio Oscar al maestro Ennio Morricone, straordinario compositore, orgoglio dell'Italia intera, che con le sue musiche ha accompagnato la storia di noi italiani, sin da ragazzi.

Sulla pronuncia della Corte di cassazione in merito alla vicenda giudiziaria del senatore Margiotta

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, vorrei comunicare all'Assemblea che la Suprema Corte di Cassazione ha assolto, con sentenza irrevocabile, senza rinvio, il senatore Salvatore Margiotta (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AL-A, AP (NCD-UDC) e del senatore Candiani*), che era stato condannato, con decisione che oggi possiamo dire ingiusta. Voglio altresì comunicare all'Assemblea che il senatore Margiotta è senatore del Gruppo del Partito Democratico.

Per l'acquisizione di un documento dell'Avvocatura dello Stato

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori, rinnovando al Presidente la sollecitazione già avanzata in Commissione giustizia, affinché sia richiesta al Governo la memoria presentata alla Corte costituzionale e decisa mercoledì scorso, che riguarda argomenti di grande attualità, ovvero il tema delle adozioni e quello della *stepchild adoption*.

Poiché il Governo si è pronunciato in quella memoria e ha dato indicazioni precise, credo che i rappresentanti della Nazione, i senatori, abbiano il diritto di conoscere qual è l'opinione del Governo presentata alla Corte costituzionale e ciò è importante anche per il prosieguo dei nostri lavori.

In Commissione giustizia avevo capito che il ministro Orlando, presente, si era impegnato a consegnare questa memoria; oltretutto il procedimento si è già concluso mercoledì scorso e ritengo sia un atto pubblico. Pertanto, chiedo nuovamente al Presidente del Senato di richiedere al Governo questo atto e di metterlo a disposizione dei senatori.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 17 marzo.

La seduta di oggi sarà dedicata all'esame dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

A partire da domani saranno discussi i seguenti disegni di legge: omicidio stradale, delega riforma della magistratura onoraria, legge quadro sulle missioni internazionali.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 3 marzo si svolgerà il *question time* con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito dei disegni di legge non conclusi, saranno discussi i disegni di legge istitutivi, rispettivamente, della giornata di ricordo delle vittime dell'immigrazione e delle vittime delle mafie. In relazione alla richiesta di un'informativa del Governo sulla situazione in Libia, sarà acquisita la disponibilità del Presidente del Consiglio o del Ministro degli affari esteri.

Il calendario della settimana dal 15 al 17 marzo prevede inoltre l'esame dei disegni di legge sul distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto, sulla promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo, nonché - ove conclusi dalle Commissioni competenti - dei disegni di legge sul terzo settore e sull'istituzione del sistema delle agenzie ambientali.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 16 marzo, il Presidente del Consiglio renderà comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo dei giorni successivi.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 marzo si svolgerà il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016:

- Disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D - Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 1738 - Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

- Disegno di legge n. 951 - Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e relativa aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia

- Disegno di legge n. 1581 - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- Disegno di legge n. 1870 - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

- Disegno di legge n. 1458 - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 17 marzo 2016:

Martedì	1°	marzo	pom.	h. 16,30	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Mercoledì	2	marzo	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D - Norme penali sull'omicidio stradale (<i>Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>)

"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegni di legge n. 1738 e connessi - Delega riforma magistratura onoraria (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	3	"	ant.	h. 9,30-14	- Seguito disegno di legge n. 1917 - Legge quadro sulle missioni internazionali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	3	marzo	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D (Norme penali sull'omicidio stradale) e n. 1738 e connessi (Delega riforma magistratura onoraria) dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 1° marzo.

Martedì	8	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	9	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegni di legge n. 1878 e connesso - Giornata memoria vittime immigrazione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegni di legge n. 1894 e connessi - Giornata memoria vittime mafie
Giovedì	10	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	10	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1878 e connesso (Giornata memoria vittime immigrazione) e n. 1894 e connessi (Giornata memoria vittime mafie) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 3 marzo.

Martedì	15	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	16	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegni di legge n. 951 e connesso - Distacco comune di Sappada dalla regione Veneto
"	"	"	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge n. 1581 - Promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto
Giovedì	17	"	ant.	h. 9,30-14	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016 (<i>mercoledì 16, pom.</i>) - Disegno di legge n. 1870 - Terzo settore (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) Disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	17	"	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 951 e connesso (Distacco comune di Sappada dalla regione Veneto) e n. 1581 (Promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 10 marzo.

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1870 (Terzo settore) e n. 1458 (Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione

**sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016**

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	34'
FI-PdL XVII	17'
M5S	16'
AP (NCD-UDC)	15'
Misto	14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	12'
AL-A	12'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id)	11'
LN-Aut	10'
CoR	10'
Dissenziati	5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, credo che tutta l'Assemblea sarebbe d'accordo con me nel ragionamento che abbiamo provato a fare in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Signor Presidente, nel momento in cui si rincorrono notizie sempre più precise e anche preoccupanti sulla Libia, nonché su un'eventuale guida italiana per un intervento in quel Paese, non credo sia accettabile che l'Assemblea non abbia una informativa da parte del Presidente del Consiglio o del Ministro degli affari esteri e che quindi non abbia la possibilità di poter apprendere notizie, e anche di poterlo fare rapidamente. Sembra assurdo che io dica questo, dal momento che soltanto il Parlamento dovrebbe decidere su eventuali interventi, sulle missioni, perché le prerogative del Parlamento su questi temi sono assolutamente chiare e precise. Per tale motivo siamo preoccupati.

Sappiamo tutti che ci troviamo in questa situazione internazionale, anche con riferimento al terrorismo (mi riferisco al pericolo ISIS) per delle scelte sbagliate, che non riguardano solo l'Iraq e l'Afghanistan, ma anche la Libia.

Quindi, riteniamo urgente che il Parlamento possa affrontare questa discussione e disporre di tutti gli elementi e le determinazioni. Non è tollerabile apprendere le notizie soltanto dalla stampa e dai giornali. Per questo le chiedo di inserire giovedì mattina l'informativa del presidente del Consiglio Renzi. Sappiamo che il ministro Gentiloni è a New York, quindi a maggior ragione può venire qui il presidente Renzi. Credo peraltro sia necessario che proprio il Presidente del Consiglio debba fornire le informazioni ed ascoltare il dibattito e le indicazioni di quest'Assemblea.

Signor Presidente, ricordo che abbiamo posto varie volte la questione dei disegni di legge delle opposizioni, che hanno fatto una rapida comparsa qualche tempo fa, come prevede il nostro Regolamento, ma poi sono stati immediatamente tolti dall'Assemblea e giacciono ora in Commissione. Credo sia arrivato il momento di riportarli in Aula, nella settimana che va dall'8 al 10 marzo. Mi riferisco in particolare all'identificativo delle Forze dell'ordine, inserendo inoltre nella stessa settimana o in quella successiva (su questo non abbiamo problemi), anche la questione del reddito di cittadinanza e due mozioni: la prima, sulle Ferrovie dello Stato, perché è assurdo che continuiamo a non discutere di una questione strategica per il nostro Paese, e la seconda, la n. 505 a prima firma della senatrice Bellot, relativa a tutte le vicende bancarie e più specificamente la questione dell'omessa vigilanza da parte del Governatore della Banca d'Italia. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

[CATALEO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, il Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha presentato il 21 gennaio scorso un atto di sindacato ispettivo indirizzato al Ministero dell'interno in cui si chiedeva di sapere i motivi del trasferimento del prefetto Fernando Guida da Enna ad Isernia e la sua mancata sostituzione. Il prefetto Guida ha rivestito un ruolo nelle inchieste relative alla Fondazione Kore e nella vicenda relativa alla facoltà di medicina rumena Dunarea ed il Fondo Proserpina. Il MIUR ha già emanato tre diffide e diversi avvisi dichiarando l'illegittimità della facoltà stessa; inoltre, per il ministro Stefania Giannini questa facoltà è fuori legge.

Cinque persone, tra le quali l'ex senatore Crisafulli, sono state iscritte dalla procura nel registro degli indagati per abuso d'ufficio, invasione di edificio pubblico e falso per soppressione. Mi dispiace - e lo dico qui in quest'Aula - essere venuta a conoscenza che qualche deputato regionale e nazionale sia andato addirittura all'inaugurazione della facoltà dichiarata illegittima e fuori legge dal ministro Giannini.

È notizia di pochi giorni fa che il ministro dell'interno Angelino Alfano è stato indagato per abuso d'ufficio.

Al seguito del trasferimento, la città di Enna è rimasta stranamente priva del prefetto per quasi sessanta giorni poiché il 10 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri ha indicato la persona destinata a svolgere le funzioni prefettizie che si è poi effettivamente insediata solo il 22 febbraio scorso.

Ora, è particolarmente grave il fatto che il Ministro dell'interno si trovi nella condizione di persona indagata, tanto più in un caso come quello di Enna nel quale l'attività di indagine appare fondata su atti e documenti, testimonianze e intercettazioni. Il ministro Alfano ha dichiarato, dopo l'annuncio della presentazione della mozione di sfiducia, che questo caso è superato e smentito dai fatti. Il fatto è, invece, che il Ministro ha lasciato la città di Enna senza prefetto per più di 60 giorni, rimuovendo in modo particolarmente strano il prefetto Guida.

Inoltre, dalle fonti di stampa sappiamo anche di intercettazioni che riguardano Ugo Malagnino, che è capo della segreteria del vice ministro Bubbico al Ministero dell'interno, nelle quali Crisafulli dice che bisogna risolvere questa cosa prima che il Ministro parta per la vacanza. Per gli inquirenti, in questa telefonata Crisafulli si riferisce proprio al trasferimento del prefetto Guida.

In altre dichiarazioni, quelle dell'ex procuratore ennese Calogero Ferrotti del 30 dicembre 2015, pochi giorni prima di andare in pensione, si dice che vi sono stati dei contatti tra Crisafulli e gli ambienti romani per far trasferire con grandissima urgenza il prefetto Guida.

Ora, noi riteniamo che questo sia un fatto gravissimo e chiediamo pertanto che venga inserita in calendario la mozione di sfiducia al ministro Alfano. (*Brusio*).

Chiedo ai colleghi di darmi la possibilità di parlare.

Oltre a questo, chiediamo che la mattina di venerdì 11, visto che il ministro Gentiloni si trova fuori d'Italia, l'Assemblea possa riunirsi per l'informativa del ministro Gentiloni sulla questione della Libia. Nella Conferenza dei Capigruppo, il capogruppo del PD Zanda ha detto che giovedì 10 o venerdì 11 non può garantire la presenza dei senatori. Io credo che questo sia un tema assolutamente sentito da tutti i senatori e quindi sono sicura che anche i senatori colleghi del Partito Democratico sarebbero d'accordo nell'inserire un'informativa anche di giovedì o venerdì mattina, quando l'Aula normalmente non si riunisce.

Per quanto riguarda i disegni di legge delle opposizioni, mi unisco alla richiesta della senatrice De Petris di inserire, nella settimana dall'8 al 10 marzo, il disegno di legge sulla identificazione delle Forze dell'ordine. Ricordo ancora a quest'Aula, e a lei presidente Grasso, che dei disegni di legge delle opposizioni, in questi tre anni, non ne è stato discusso neanche uno.

A questo mi ricollego per ribadire la richiesta di inserimento del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che giace in Commissione da ben tredici mesi. Credo che questo sia assolutamente vergognoso. Inoltre, chiedo l'inserimento in calendario delle mozioni n. 1-00421, sull'ecobonus, e n. 1-00525, sull'euribor. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo sottolineato quanto stia diventando urgente lo svolgimento dell'informativa del Governo sul problema della Libia.

Leggiamo sui giornali della presenza di agenti britannici, francesi e statunitensi nel territorio libico e sappiamo che gli alleati dovrebbero riservare all'Italia il ruolo guida dell'eventuale intervento, successivamente alla richiesta da parte del Governo libico, laddove questo dovesse ottenere la fiducia del Parlamento di Tobruk, o addirittura dopo il via libera (che, per certi versi, è già avvenuto) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Di queste cose non sappiamo nulla e leggiamo sui giornali che quanto scritto dovrebbe avvenire in tempi ravvicinati.

Ritengo assolutamente importante che il Parlamento sia informato di quanto sta per accadere o delle decisioni che il Governo intende assumere. Anche a noi risulta evidente l'estrema delicatezza del problema in questione. Inoltre, intervenendo il Presidente del Consiglio in Assemblea il 16 marzo in vista del Consiglio europeo che si svolgerà nei due giorni successivi, non conoscendone ancora l'ordine del giorno e non sapendo se in quella sede ci sarà la possibilità di discutere anche del problema della Libia, il *premier* Renzi dovrebbe intervenire anche su questo problema qui in Senato. Quindi, non sappiamo nulla nel merito, né con riferimento alle procedure che dovrebbero presiedere ad un'eventuale decisione.

Tenuto conto della delicatezza del problema e con il senso di responsabilità che sempre ci appartiene quando sono in gioco gli interessi del nostro Paese, riteniamo utile e fondamentale, a questo punto, che il Governo proceda ad un'informativa più precisa sul problema della Libia.

Conosciamo gli impegni internazionali del ministro Gentiloni e siamo al corrente della sua impossibilità ad essere presente nei prossimi giorni. Ciò nonostante, signor Presidente, la solleciterei a prevedere lo svolgimento di un'informativa del Ministro su questo problema nel primo pomeriggio di giovedì 10 marzo, in quanto mi risulta che il Ministro tornerà nella mattinata di quel giorno.

Mi pare che la presidente De Petris sia già intervenuta su questo tema, che riguarda tutti. Ribadisco che, laddove non ci fosse certezza e contezza del fatto che il Governo prenderà posizione su questo argomento nel dibattito in sede di Consiglio d'Europa, è obbligatorio che, questa volta, il Parlamento prenda in esame il problema con lo svolgimento dell'informativa del Ministro degli affari esteri.

[SCHIFANI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, intervengo per avanzare la richiesta di una piccola modifica al calendario dei lavori approvato oggi a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, con riferimento alla calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

Premetto che nel merito ritengo che, come ha dichiarato lo stesso ministro Alfano, la vicenda sia morta prima di nascere, perché quando egli ebbe a dichiarare i fatti erano conclamati, ossia il commissariamento dell'università Kore era già stato realizzato dal prefetto vicario che svolgeva le funzioni del prefetto trasferito. Ulteriori e qualificanti elementi di merito si sono aggiunti alle considerazioni del ministro Alfano in occasione delle dichiarazioni del prefetto Guida, il quale ha pubblicamente affermato come quel trasferimento fosse concordato e condiviso vuoi per l'esigenza di avvicinamento alla propria sede, vuoi per il fatto notorio - mi rivolgo agli addetti ai lavori e sicuramente anche a noi legislatori - che la prefettura di Enna è in fase di abolizione nella logica di riordino dei costi dei presidi di Governo sul territorio.

Signor Presidente, fatta questa premessa di merito, vorrei formulare la seguente richiesta. Lo stato degli atti è regolato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1: come lei mi insegna, signor Presidente, questi eventi vengono esaminati dal Tribunale dei ministri, il quale ha novanta giorni di tempo perentori per valutare la fondatezza o meno dell'indagine, archiviare o eventualmente trasmettere alla procura le proprie valutazioni per l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio o il venir meno della richiesta di autorizzazione a procedere.

È già trascorso un mese, signor Presidente, perché gli atti sono stati trasmessi il 1° febbraio; quindi ci sono soltanto altri due mesi perché il Tribunale dei ministri si possa pronunciare su questa vicenda (noi

siamo certi che si pronunzierà per l'archiviazione). Dico questo anche per un'economia dei lavori parlamentari e per evitare dibattiti che, se dovessero essere necessari, si faranno senz'altro (nessuno vuole sottrarsi a questo), ma eventualmente a tempo debito e con un evento più maturo nel caso in cui dovessero acclararsi eventuali responsabilità, che sicuramente non verranno acclamate, perché il caso si è sgonfiato da sé.

Vengo alla richiesta, signor Presidente. Chiedo che la calendarizzazione della mozione di sfiducia possa essere presa in esame non prima di due mesi a partire da oggi, in maniera tale da prenderla in esame quando il Tribunale dei ministri avrà doverosamente compiuto i propri adempimenti ed avrà manifestato la propria opinione in ordine all'eventuale archiviazione. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo allieve, allievi, docenti ed accompagnatori dell'Istituto alberghiero «Severo Savioli» di Riccione, in provincia di Rimini, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, anche noi volevamo chiedere un'integrazione, più che una modifica. Abbiamo letto tutti ieri le agenzie ed oggi le testate dei nostri quotidiani nazionali, in cui si dice sostanzialmente che gli americani hanno deciso di operare un intervento in Libia. L'Italia si trova suo malgrado reclutata, in quanto le è stata affidata la guida del contingente plurinazionale di intervento in quell'area. La domanda che noi ci poniamo e che il cittadino italiano si pone è se siamo entrati in guerra senza neanche saperlo e senza neanche accorgercene. Poiché la dichiarazione di guerra dovrebbe spettare alle Camere, queste dovrebbero quanto meno sapere che tipo di intervento i nostri militari andranno a fare in quelle zone, giusto o non giusto che sia. Ognuno avrà opinioni diverse in merito e magari la Lega può anche essere d'accordo su un intervento militare di sicurezza nazionale, in quanto davanti a noi si trova uno Stato in subbuglio, con una presenza di terroristi che deve preoccupare tutti quanti noi. Ci dobbiamo chiedere però chi decide per gli italiani quando è il caso di mobilitare la propria difesa e i propri eserciti. Decide il Parlamento italiano o il Presidente degli Stati Uniti d'America? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. È stata chiesta, da parte del Presidente di Forza Italia, la presenza del ministro degli affari esteri Gentiloni. Ma, vista la complessità della questione e la rilevanza della stessa, noi pensiamo che debba essere addirittura il presidente Renzi a venire e relazionare in Aula. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, colleghe e colleghi, è nota la posizione del mio Gruppo parlamentare in ordine alle mozioni di sfiducia. Noi siamo sempre uguali a noi stessi, indipendentemente dal fatto che si tratti di persona appartenente alla maggioranza o all'opposizione; certamente non influisce sulla nostra decisione il fatto che vi sia un ruolo di Governo. Io credo che, se e quando l'esito delle determinazioni del tribunale dei Ministri produrrà delle informazioni utili a formarsi un convincimento più adeguato, il problema verrà affrontato.

Semmai, signor Presidente, colgo l'occasione per rappresentare a lei e all'Assemblea, parlandosi del Ministro dell'interno ed essendosi fatto riferimento anche al ministro Gentiloni, la necessità e l'opportunità, che poi tramite il Gruppo, unitamente ai colleghi, formalizzerò nei modi di rito, di audire in Aula il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno.

Ieri - anzi, per essere più precisi, avantieri - il ministro Alfano è stato a Bari in relazione alla grave, gravissima emergenza che si sta determinando in ragione dei rischi connessi con i flussi migratori.

Signor Presidente, non apro qui una discussione sui principi e sui valori della solidarietà e dell'accoglienza, che hanno sempre trovato la Puglia con le braccia aperte; tuttavia, non vorrei che quella Regione, che ha il perimetro costiero più esteso di tutta Italia, si trovasse da sola a fronteggiare un'emergenza particolarmente grave, soprattutto approssimandosi il periodo di più alto impegno sul versante turistico.

Credo che, per parlare di argomenti che riguardano l'economia reale del Paese e i profili di sicurezza e di legalità dei territori, forse sarebbe più opportuno concentrare la nostra attenzione su audizioni di questo genere, che gioverebbero anche alla nostra azione legislativa a tutela dei territori e della nostra comunità nazionale. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. Non ho ben capito la proposta di modifica del calendario.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Chiedo la possibilità di audire, eventualmente anche di concerto, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno in relazione al rischio, di cui oggi parlano tutti i quotidiani, in particolare quelli del Sud, determinato dalla pressione esercitata sul confine macedone e alla possibilità che approdino, presumibilmente anche sul territorio pugliese, decine di migliaia di profughi che scappano dalle guerre, dalla povertà e dalle dittature. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

PRESIDENTE. Visto che nel calendario è già prevista un'informativa sulla situazione in Libia, considerato che siamo in attesa di acquisire la disponibilità del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri e che sono state proposte varie soluzioni (giovedì, venerdì, Presidente del Consiglio o ministro degli affari esteri Gentiloni), tenuto presente che, comunque attendiamo una risposta su questo tema e che, appena pervenuta, si provvederà a calendarizzare l'informativa, metto ai voti la proposta di modifica al calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire, con data certa, l'audizione del Governo sul tema della Libia.

Non è approvata.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Restiamo comunque in attesa dell'acquisizione della disponibilità del Presidente del Consiglio o del ministro Gentiloni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a calendarizzare i disegni di legge concernenti l'identificativo per le Forze dell'ordine e il reddito di cittadinanza, presentata sia dalla senatrice De Petris, sia dalla senatrice Catalfo.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di altre mozioni.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Presidente, mettiamo ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. Senatore, è stato deciso di non inserire nel calendario la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Secondo me, Presidente, la mia proposta era diversa.

PRESIDENTE. Lo comprendo, però lei dice di calendarizzarla «non prima di». Già c'è la proposta di non calendarizzarla.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Scusi, Presidente, ma non è la stessa cosa.

PRESIDENTE. Lo capisco, ma è un'ulteriore specificazione.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). La mia proposta era chiara. Io la invito a metterla in votazione, poi veda lei. La mia proposta è diversa, e credo - spero, Presidente - di averla motivata ampiamente.

PRESIDENTE. Certamente, ma la proposta di non calendarizzarla contiene in sé quella di calendarizzarla tra due mesi.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). No, Presidente, perché può esserne chiesta la calendarizzazione tra una settimana e ogni settimana. In questo caso invece l'Assemblea decide di prendere in esame la calendarizzazione quando il Tribunale dei ministri avrà esaurito il suo compito. Aveva un senso. (*Commenti dai Gruppi LN-Aut e del senatore Santangelo*).

PRESIDENTE. Si decide indipendentemente dall'esito del Tribunale dei ministri; non possiamo calendarizzare la discussione a condizione di un esito del Tribunale dei ministri: è questo il punto, senatore Schifani. Mi dispiace ma siccome lei ha detto, all'esito della pronuncia del Tribunale dei ministri...

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Nel momento in cui il Tribunale dei ministri si pronunzierà prenderemo in esame l'eventuale calendarizzazione; è una sospensiva.

PRESIDENTE. Vorrà dire che la prenderemo in esame.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Chiedo il voto su questo, Presidente, perché altrimenti ogni settimana ci troveremo a votare questa richiesta. La mia istanza credo fosse abbastanza razionale. Se poi lei non vuole metterla in votazione, se ne assumerà la responsabilità. (*Commenti dei senatori Crimi e Santangelo*).

PRESIDENTE. La voteremo ogni volta che sarà richiesto.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Dissento, però ne prendo atto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'audizione dei Ministri dell'interno e degli affari esteri sull'emergenza profughi in Puglia.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Saluto ad una delegazione di funzionari della House of Lords

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che sta assistendo ai nostri lavori una delegazione di funzionari della House of Lords in Senato per un periodo di studi e di cooperazione amministrativa. Li salutiamo e auguriamo loro buon lavoro. (*Applausi*).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 2) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti (ore 17,14)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-*quater*, n. 2, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti, procedimento civile pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Treviso».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Non essendo presente in aula il relatore, senatore Giarrusso, chiedo al relatore facente funzioni, senatore Stefano, se intende intervenire.

STEFANO, f. f. relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sostituisco il relatore Giarrusso, che non era stato avvertito e oggi risulta assente, per evidenziare preliminarmente che, come precisato anche dall'ex senatore Stiffoni nella memoria scritta depositata il 21 maggio 2015, per i medesimi fatti la professoressa Faion ha presentato formale querela presso il tribunale di Padova, a seguito della quale è stato attivato il procedimento penale n. 8026/11, conclusosi con richiesta di archiviazione del pubblico ministero del 23 giugno 2011 e, a seguito di atto di opposizione, con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del 18 giugno 2013.

Nel predetto decreto di archiviazione, adottato dal giudice per le indagini preliminari, è stata ritenuta l'operatività dell'articolo 68 della Costituzione.

Atteso che nel procedimento penale n. 8026/11 del giudice per le indagini preliminari l'autorità giudiziaria ha ravvisato d'ufficio l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex senatore Stiffoni nei confronti della professoressa Faion, avvalendosi della facoltà prevista al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 e archiviando conseguentemente le indagini, l'unico procedimento oggetto del sindacato della Giunta e oggi dell'Aula rimane quello civile n. 3804 del 2013, inerente ai medesimi fatti, in relazione al quale il predetto ex senatore chiede il pronunciamento del Senato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

La giurisprudenza della Corte costituzionale richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ma solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, basato su due presupposti. Il primo presupposto consiste nella sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle Aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna.

L'atto di sindacato ispettivo 4-00077, a firma del senatore Stiffoni, del 29 maggio 2008 contiene una critica molto accesa nei confronti della preside Faion (in occasione degli episodi di spaccio di droga verificatisi) rispetto alla quale si legge testualmente: «l'interrogante chiede di sapere: (...) alla luce dei gravi fatti avvenuti e delle carenze nella vigilanza da parte del dirigente scolastico, evidenziate in premessa, se non ritenga necessario interessare gli organi competenti al fine di sollevare dall'incarico la preside del liceo classico Canova di Treviso».

La corrispondenza di contenuto tra le dichiarazioni *extra moenia*, oggetto del procedimento civile in questione, e il predetto atto di sindacato ispettivo risulta quindi evidente, anche alla luce della circostanza che, come ha precisato la giurisprudenza della Consulta non è in alcun modo necessaria una puntuale e pedissequa corrispondenza dei testi, essendo sufficiente una corrispondenza sostanziale, ossia di significato, tra le espressioni usate *extra moenia* e le opinioni espresse *intra moenia*.

Rispetto al requisito del cosiddetto legame temporale, si rileva che il predetto atto di sindacato

ispettivo è successivo di circa due mesi rispetto al primo articolo di stampa del 21 marzo 2008 e comunque successivo anche rispetto all'articolo apparso su «La tribuna di Treviso» del 25 maggio 2008.

In occasione dell'esame da parte della Giunta del documento relativo al senatore Gentile, è stato osservato dal relatore che la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del legame temporale, purché tale atto risulti prevedibile sulla base della specifica situazione.

Per tali ed altri motivi - Presidente, considerato che è molto faticoso parlare con questo brusio in Aula - la Giunta ha deliberato, su proposta del relatore, senatore Giarrusso, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 17,25)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 10, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 17067/12 RGNR)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti.

Chiedo alla relatrice, senatrice Lo Moro, se intende intervenire.

LO MORO, relatrice. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta, nella sua integralità, mentre oralmente mi limiterò a riepilogare qual è il punto della questione, anche per chi non avesse avuto il tempo di leggerla.

Signor Presidente, lei ha già detto che è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli a chiedere l'autorizzazione e ha già dato informazioni sufficienti su quanto deciso dalla Giunta. Quindi partirò dalle premesse, in fatto e in diritto, per poi dire qual è la proposta della Giunta.

Innanzitutto, la precisazione su quale sia l'autorità giudiziaria precedente, in questo caso non è una mera formalità, ma un elemento di sostanza, perché si tratta di intercettazioni telefoniche autorizzate nei confronti di terzi non parlamentari da altro giudice per le indagini preliminari e in particolare da quello presso il tribunale di Firenze. Il procedimento in cui sono state raccolte e acquisite queste intercettazioni telefoniche è dunque un altro procedimento, per la verità a carico sempre di Marcello Dell'Utri, oltre che di altri imputati, per un altro reato, che è il concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. In questo caso siamo davanti ad un'altra richiesta, perché queste intercettazioni sono state trasmesse alla procura di Napoli, che ne ha chiesto l'utilizzo per un altro procedimento penale, per fatti completamente diversi, in relazione ai quali è contestato un altro reato rispetto alla corruzione e, in particolare, il concorso in peculato.

Dunque, si tratta di due autorità diverse, c'è una parziale identità soggettiva, perché in entrambi i casi è imputato Marcello Dell'Utri, ma i fatti sono completamente diversi. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli ha ritenuto le conversazioni intercettate rilevanti e la loro intercettazione casuale, considerando le stesse sottoposte ad autorizzazione successiva delle Camere, come disposto dall'articolo 6 della legge n.140 del 2003. La richiesta di autorizzazione - a titolo di informazione per i colleghi - riguarda 49 conversazioni telefoniche su 52 che vedono coinvolto l'ex senatore Dell'Utri, registrate in un periodo che va dal 23 gennaio al 21 maggio 2012. È vero che le conversazioni telefoniche sono 49, ma si tratta di un numero che va rapportato con il numero complessivo, che è di 12.878 intercettazioni.

Salto tutta la parte riguardante la descrizione che abbiamo fatto per chiarire che si tratta di fatti diversi e di autorità giudiziarie che procedono in maniera differenziata, una presso il tribunale di Firenze e l'altra - quello che ci riguarda - presso il tribunale di Napoli. Passando quindi al piano metodologico, occorre preliminarmente evidenziare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 390 del 2007, ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la direzione dell'atto di indagine, ossia se lo stesso sia rivolto sul piano funzionale nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni o, viceversa, se sia finalizzato a carpire elementi indiziari a carico del parlamentare, tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione.

In questo caso, per la verità, la decisione non è molto difficile da prendere, perché, per ciò che riguarda il fatto che ci sia una diversità, quello che stiamo esaminando è un caso di scuola, dal momento che c'è una totale diversità anche nei fatti per cui si procede. Quindi, l'idea che si possa procedere per questi fatti e che l'intercettazione sia stata decisa in maniera indiretta, per carpire qualcosa in relazione a questo processo, è un'idea fantasiosa, perché i fatti per cui si procedeva presso il tribunale di Firenze erano completamente diversi. L'occasionalità delle intercettazioni è dunque del tutto evidente: il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, nell'ambito del procedimento n. 17337 del 2011, a carico di Marcello Dell'Utri e Marino Massimo De Caro, procedeva per concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inutile che mi dilunghi sul contenuto dei fatti contestati, in quanto anche l'imputazione ne attesta la diversità. Del procedimento presso il tribunale di Firenze, comunque, il Senato non è stato investito dalla competente autorità giudiziaria, quindi non se ne deve occupare. L'ambito conoscitivo della Giunta è necessariamente circoscritto, sul piano sostanziale ma anche procedurale, alle richieste di utilizzo in titolo trasmesse da un giudice diverso e per un diverso fine.

A parte questa considerazione anche sulla occasionalità che emerge in maniera obiettiva dagli stessi documenti, e che tra l'altro non è stata contestata neanche dall'interessato che non ha presentato alcuna memoria pur avendo avuto la possibilità di farlo, l'altro elemento che va indagato è quello sulla necessità, o meglio sulla non implausibilità della intercettazione. Anche in relazione a questo mi pare che non ci siano dubbi di alcun genere.

Naturalmente per tutto questo dobbiamo richiamare il contenuto dell'ordinanza del giudice e sotto questo profilo posso evidenziare che in essa si fa ampiamente riferimento alla necessità di queste intercettazioni. In particolare l'autorità giudiziaria scrive che «gli esiti delle intercettazioni sopra ricordate rendono indispensabile l'utilizzo delle conversazioni casualmente intercettate, perché dalla loro lettura emerge come il Dell'Utri mostrava un particolare interesse per il contenuto della biblioteca partenopea di cui l'amico De Caro era direttore». E ancora, a pagina 25 dell'ordinanza si chiarisce, rispetto alle ulteriori intercettazioni, che «le stesse appaiono rilevanti per ricostruire il rapporto tra Dell'Utri e De Caro; costituiscono la prova degli stretti rapporti, anche di carattere fiduciario, intercorrenti tra i due e sono illuminanti del ruolo avuto da Dell'Utri nella vicenda relativa alla nomina di De Caro». In conclusione, nel caso di specie la necessità dell'intercettazione è evidente così come la occasionalità.

Per queste ragioni io ho proposto alla Giunta, che ha votato a maggioranza queste conclusioni che ripropongo all'Assemblea, che sia concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al documento in discussione.

Ho già detto - e quindi mi limito a ribadirlo - che non abbiamo elementi diversi provenienti dall'interessato e aggiungo, perché è un'argomentazione suggestiva ed è più che motivata nella relazione scritta, che in questo caso non dobbiamo fare alcun riferimento all'eventuale legittimità o illegittimità, perché non siamo la Corte di cassazione, ma il Senato e gli elementi che dobbiamo valutare sono quelli della occasionalità e della necessità. Questo perché? Cosa succederebbe se nell'altro processo, quello presso il tribunale di Firenze, venisse sancita l'illegittimità delle intercettazioni, ovviamente per via giudiziaria? Chiaramente, se le intercettazioni sono illegittime non sono utilizzabili, ma questo non interferisce sul giudizio di oggi che è riferito all'altro procedimento. Allo stato non siamo stati informati di nulla di tutto questo, quindi ci limitiamo ad osservare gli aspetti di nostra competenza. Per queste ragioni non penso che si possa evitare di confermare la votazione che c'è stata in Giunta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, premettendo che vorrei rappresentare il fatto che il collega Giarrusso è a casa in malattia e non assente per altri motivi, come qualcun'altro ha specificato, e che non eravamo al corrente di dover trattare gli argomenti che sono stati introdotti nella Conferenza dei Capigruppo di oggi, vado ad affrontare la questione legata al documento ora in esame.

Stiamo parlando dell'ex senatore Dell'Utri. Forse la vicenda potrebbe sembrare marginale, perché stiamo parlando di sottrazione di libri antichi da una biblioteca. Però la questione è importante e non va sottovalutata perché fa capire qual è la misura della persona, che rapporto ha con la pubblica amministrazione, che rapporto ha con la cosa e con i beni pubblici.

Nella richiesta del giudice per le indagini preliminari viene precisato che il De Caro, il direttore della biblioteca, «dopo aver assunto le funzioni di direttore della biblioteca, grazie anche alle protezioni politiche di cui da tempo godeva (...)» - ecco un altro meccanismo che purtroppo ancora esiste - «acquisiva il controllo totale della biblioteca (...) e consentiva l'accesso abusivo e incontrollato». Questo dà un po' il quadro nel quale si muoveva l'ex senatore dell'Utri e in cui si muove, purtroppo ancora adesso, gran parte della politica italiana, anche di quella presente in questa Camera e nell'altra.

Il dottor Dell'Utri avrebbe «consentito l'attività di spoliazione della biblioteca», avrebbe favorito «l'ascesa del De Caro ai vertici dell'amministrazione statale» anche in vista della possibilità di incarichi ministeriali e della loro compatibilità con funzioni «di direttore di una biblioteca famosa» appunto per quelle raccolte che erano invidiate in tutto il mondo e che è stato consentito sottrarre e portare altrove.

Credo che tale vicenda non vada sottovalutata ed ho voluto intervenire in sede di dichiarazione di voto per evidenziare quale sia il rapporto che c'è sempre stato tra la politica, le nomine, gli incarichi affidati, gli scambi e tutto ciò che ne consegue. Sappiamo che nei confronti dell'ex senatore Dell'Utri sono state avanzate accuse ben più pesanti: di organicità alla criminalità organizzata e alla mafia. Ebbene, questa può sembrare una cosa irrilevante, ma invece dà l'idea di come la cultura mafiosa, sia insita talvolta in alcune persone e di come difficilmente venga meno; una cultura che prevede che la cosa pubblica non sia tale ma a disposizione di chi ne ha l'accesso.

Per questo motivo voteremo a favore dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni. Stiamo parlando dell'articolo 68 della Costituzione, che forse sarebbe il caso di affrontare una volta per tutte, per eliminare il privilegio di cui gode la classe politica di dover ricevere un'autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza che finisce per bloccare l'attività giudiziaria in caso di intercettazioni, sequestro o arresto; e tutto ciò affinché la casta possa continuare a tutelare se stessa rispetto alle accuse che le vengono avanzate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[DE BIASI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, mi pare che si stia prendendo un po' troppo il vizio di avere le primazie etiche in quest'Assemblea. Voglio ricordare, a prescindere dalla vicenda di Dell'Utri su cui non intervengo, che la vicenda della biblioteca dei Girolamini è stata sollevata alla Camera dei deputati da me quando ero nella Commissione cultura. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Crimi)*, quindi non è il caso di dire che anche in quest'Aula c'è l'andazzo comune della politica. Per cortesia, non parliamo di cose che non si conoscono.

Inoltre, vi sono anche delle imprecisioni nelle cose testé dette dal collega Crimi, per cui non usiamole per farci propaganda. Quella della biblioteca dei Girolamini è una vicenda squallida di questo Paese. Si è trattato di nominare direttore della biblioteca chi non aveva neanche i requisiti per ricoprire tale incarico; parliamo della biblioteca di Giambattista Vico e vi sono coinvolti anche ordini monacensi. La faccenda è quindi un po' più complicata di quella che potrebbe riguardare semplicemente una nomina. Dato che, com'è noto, ci sono più cose in cielo e in terra che non nella filosofia del senatore Crimi, chiederei almeno un po' di sobrietà. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Battista, D'Anna e Zuffada)*.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, di cui al documento IV, n. 10, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

(Segue la votazione).

CASTALDI (M5S). Verdini, devi votare verde!

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione del documento:

[\(Doc. IV, n. 13\)](#) **Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura**

cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Domenico De Siano, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (ore 17,42)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 13, recante: «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Domenico De Siano nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 56502/2010 RGNR - n. 33575/2015 RG GIP) per i reati di cui agli articoli: 1) 416, primo, secondo e quinto comma, del codice penale (associazione per delinquere); 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 3) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 4) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 5) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 6) 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Stefano, se intende integrare la relazione scritta.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, credo che sia utile a tutti che io rappresenti sul piano metodologico il ragionamento che ho proposto alla Giunta e sul quale quest'ultima ha deliberato a maggioranza, poiché trattasi di un provvedimento di custodia cautelare e quindi restrittivo della libertà personale di un nostro collega.

Inizio allora precisando, sul piano meramente metodologico, che nell'istruttoria della richiesta di arresti domiciliari in questione (come di ogni altra richiesta di arresti domiciliari) tutte le valutazioni vanno ricondotte e circoscritte nel perimetro dei poteri della Giunta, ed oggi dell'Assemblea, che, per un principio di separazione di poteri, non possono sostanzarsi in un giudizio di riesame di identica portata rispetto a quello contemplato dall'articolo 309 del codice di procedura penale spettante invece all'esclusiva competenza del cosiddetto tribunale della libertà, né tantomeno può connotarsi secondo modalità concrete atte a farlo assurgere ad un improprio quarto grado di giudizio per le misure cautelari aggiuntivo rispetto al predetto secondo grado e alla fase processuale successiva dinanzi alla Cassazione.

Ritengo pertanto imprescindibile attenerci rigorosamente a tale impostazione metodologica senza sconfinare in campi riservati all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, atteso che tale approccio consentirebbe alla Giunta di assumere un ruolo giurisdizionale improprio, suscettibile di sovrapporsi indebitamente con quello spettante al tribunale del riesame come pure con quello spettante alla Cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma settimo, della Costituzione. Ciò si porrebbe, peraltro, in contrasto con il profilo funzionale, ossia con la tutela della funzione parlamentare che costituisce il substrato giustificativo di tutto il sistema delle inviolabilità previsto dalla Costituzione le quali rappresentano deroghe al principio di uguaglianza ed in quanto tali sono ammesse in tale valenza derogatoria solo in relazione agli stretti limiti della tutela della funzione parlamentare, l'unica soggetta a valutazione del Senato attraverso il sindacato sul cosiddetto *fumus persecutionis*.

A questo proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010, nel prevedere che il sindacato della Giunta si estenda non solo al requisito per così dire negativo dell'assenza di *fumus persecutionis*, ma anche a quello positivo della necessità dell'atto, ha precisato tuttavia che il sindacato

non deve consistere in un riesame dei presupposti di necessità già vagliati dall'autorità giudiziaria quanto in un potere di riscontro, attraverso la motivazione dell'atto, la mera non implausibilità dello stesso sotto il profilo dell'assoluta necessità.

Alla luce di tale approccio, evidenzio, in relazione ai profili di cui alla sopracitata sentenza della Consulta n. 188 del 2010 (che richiamerò più volte), che la motivazione dell'atto esplicita le esigenze cautelari e sostiene, con specifico riguardo alle fattispecie di cui all'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale, che il senatore De Siano potrebbe, in base ad un giudizio prognostico, reiterare i reati contestati con particolare riferimento (sottolineato in modo pregnante nella motivazione) al reato di associazione a delinquere. Credo che su tale motivazione andasse svolta, così come abbiamo fatto, la verifica di non implausibilità richiamata nella sopracitata sentenza della Corte costituzionale.

Chiarisco che sicuramente non sono emersi elementi atti a configurare un *fumus* di primo grado, inteso come la soggettiva intenzione persecutoria del magistrato. Parimenti, a mio avviso non sono emersi nemmeno elementi atti a connotare il *fumus* di secondo grado, ossia le modalità particolari dell'azione promossa dai magistrati atti a far trapelare, da elementi oggettivi, il *fumus*.

Gli elementi degni di approfondimento riguardano soprattutto il cosiddetto *fumus* di terzo grado, il quale attiene alla manifesta infondatezza dell'attività dell'autorità giudiziaria. A tal proposito, va ancora ribadito che la Giunta non può sostituirsi al giudice per le indagini preliminari nella valutazione della sussistenza o meno delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, non potendo quindi estendere il proprio sindacato agli eventuali profili di infondatezza dell'ordinanza. L'unica eccezione ammessa a tale approccio è quella relativa agli aspetti di infondatezza caratterizzati da una parvenza manifesta e macroscopica, percepibile *ictu oculi* e in maniera indubbia e idonei quindi a connotare un *fumus persecutionis* oggettivo.

Nel caso di specie, l'annullamento da parte del tribunale del riesame del capo relativo all'associazione a delinquere può fornire elementi di riflessione in tal senso, atteso che la motivazione delle esigenze general-preventive contenuta nell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari fa riferimento soprattutto a tale reato. Ad utilità di tutti i colleghi dell'Assemblea, evidenzio che a pagina 89 dell'ordinanza (pagina 92 del documento) si legge testualmente: «Tale prognosi circa il futuro comportamento degli indagati a cui è contestato il delitto di cui al capo A), si fonda innanzitutto sull'inserimento degli stessi in una struttura associativa tuttora operativa». Il delitto di cui al capo A), ossia l'associazione a delinquere, assurge quindi a perno per indicazione stessa del magistrato procedente, su cui poggia il pericolo di recidiva.

A conferma di tale impostazione seguita dal giudice delle indagini preliminari, a pagina 91 dell'ordinanza (pagina 94 del documento) si legge: «Orbene, quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere, non può che predisporre lo strumento cautelare degli arresti domiciliari, idoneo a preservare le esigenze special preventive (...)». Da questa ricostruzione, quindi, appare evidente che la misura degli arresti domiciliari è stata commisurata dal magistrato procedente in relazione al capo di imputazione relativo all'associazione a delinquere. Non avrebbe infatti avuto senso l'*incipit* della sopracitata frase: «quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere».

Evidenzio altresì che il capo A) relativo all'associazione a delinquere è stato caducato ad opera del tribunale del riesame. Conseguentemente, sempre in virtù di un approccio di separazione dei poteri, non rientra sicuramente nei compiti della Giunta e dell'Assemblea quello di sindacare tale decisione giurisdizionale, essendo noi obbligati a prenderne atto, anche in virtù della circostanza che l'annullamento del capo di imputazione in questione comporta la caducazione dello stesso, non più efficace e non più esistente e conseguentemente non più soggetto alla nostra valutazione. È il giudice (in particolare il tribunale del riesame) che, nella propria autonomia di giudizio, ha caducato il capo relativo all'associazione a delinquere; ma, se noi dobbiamo necessariamente prendere atto di tale caducazione, allo stesso modo siamo obbligati, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010, a verificare la non implausibilità riguardo alla motivazione dell'atto.

Evidenzio anche, pregando i colleghi di concedermi ancora tre minuti ...

PRESIDENTE. Glieli do anche io tre minuti, senatore Stefano.

STEFANO, *relatore*. Non pensavo di avere il tempo contingentato.

In relazione al documento De Siano, assume rilievo la questione della gravità dei reati contestati (che inizialmente comprendevano anche l'associazione a delinquere), presupposto necessario, secondo una prassi parlamentare ampia, per la concessione dell'autorizzazione all'arresto di un parlamentare, atteso che l'applicazione allo stesso di una misura cautelare detentiva è suscettibile di modificare la composizione numerica dell'Assemblea, alterandone il *plenum*. La finalità precipua sottesa alla garanzia dell'inviolabilità deve essere necessariamente orientata nella direzione della salvaguardia della funzione parlamentare e a conferma di tale impostazione basti rilevare il dato - sancito anche dalla Corte costituzionale - dell'irrinunciabilità di tale prerogativa da parte dell'interessato, atteso che la salvaguardia della funzione parlamentare riveste natura di diritto indisponibile da parte del senatore inquisito ed è quindi rimessa alla nostra esclusiva valutazione.

Alla luce di tale approccio funzionale, in passato le Camere hanno autorizzato l'arresto solo per undici volte ed esclusivamente per otto parlamentari. In particolare, la giurisprudenza parlamentare ha ritenuto costantemente, fino alla XV legislatura, che l'esigenza di tutela del *plenum* dell'Assemblea potesse subire una deroga, ancorata a parametri di ragionevolezza, esclusivamente nelle ipotesi nelle quali il reato fosse di particolare gravità ed efferatezza. E il reato depotenziato dalla caducazione parziale del tribunale del riesame credo che potrebbe non essere più idoneo a giustificare la riduzione del *plenum* dell'Assemblea conseguente alla misura cautelare.

Aggiungo velocemente, sull'impianto complessivo, che gli altri coindagati del senatore De Siano per gli stessi reati rispetto ai quali oggi, a seguito del riesame, il senatore De Siano risulta indagato non sono stati soggetti ad alcuna misura restrittiva. E, quindi, questa nostra valutazione giunta che oggi rimetto all'Assemblea porta a parificare una posizione che - secondo noi - è allo stesso livello di altri coindagati.

Infine, per i due reati presunti rispetto ai quali il senatore De Siano è indagato insieme ad altri, esistono delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno voluto evidenziare la legittimità dei procedimenti amministrativi di aggiudicazione.

Per tutto questo insieme di ragioni, la mia proposta alla Giunta è stata approvata a larga maggioranza e io la rimetto all'autorevole esame di quest'Assemblea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo allieve, allievi e docenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Mandralisca» di Cefalù, in provincia di Palermo, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del [documento IV, n. 13](#) (ore 17,55)

[PRESIDENTE](#). Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Signor Presidente, non ci siamo. La componente del Movimento 5 Stelle rappresentata nella Giunta per le immunità è stata l'unica ad aver votato in senso diverso da tutte le componenti degli altri Gruppi, respingendo la proposta oggi illustrata dal presidente Stefano. Provo allora a sintetizzare molto brevemente le ragioni che ci hanno spinto a questa determinazione e che oggi motiveranno il nostro voto contrario.

Vorrei partire da una considerazione su quanto avvenuto in Aula proprio poco fa, come spunto di riflessione che poi condurrà a un certo ragionamento. Il capogruppo del Partito Democratico, il senatore Zanda, all'inizio di questa seduta, ha dato una comunicazione relativa alla assoluzione in via

definitiva di un nostro collega, il senatore Margiotta, alla fine della quale è scattato l'applauso. Noi ovviamente non possiamo che essere contenti che un senatore, un membro di quest'Assemblea, sia stato assolto in via definitiva. Immagino, però, che tutti noi si possa condividere l'idea che, se è giusto felicitarsi in maniera pubblica così esteriorizzata per un'avvenuta assoluzione di un parlamentare, allo stesso modo dovremmo essere pronti - e quest'Assemblea dovrebbe essere pronta - a compiere gesti pubblici e massimamente esteriorizzati tutte le volte che è successo o, eventualmente, succederà che membri di quest'Assemblea o dell'altro ramo del Parlamento siano invece attinti da sentenze definitive di condanna.

Signori, o ci mettiamo in testa che dobbiamo dare un segnale al Paese che sta là fuori e che ci guarda, che la politica vuole veramente riconquistare la fiducia e che i parlamentari non sono una casta, oppure non ce ne sarà per nessuno; o, almeno, non ce ne sarà per chi alle parole non fa seguire i fatti. Sul punto mi aspetto che, in futuro, qualora malauguratamente dovesse accadere che un parlamentare sia attinto da una sentenza di condanna, si alzi qualcuno in quest'Aula e proponga - che so - un fischio collettivo invece di un applauso.

Ma veniamo al caso che ci occupa.

Dalla relazione del presidente Stefano si è ricostruito l'*iter* che ha condotto la maggioranza dei membri della Giunta alla proposta di respingimento dell'autorizzazione alla misura coercitiva personale degli arresti domiciliari nei confronti del senatore De Siano. Si è detto che, poiché il tribunale del riesame ha fatto caducare il capo di accusa di associazione a delinquere per mancanza di gravi indizi - evidentemente, come sappiamo, non è un giudizio assolutorio in senso pieno quello del tribunale del riesame - non persistevano le esigenze cautelari in tema di gravi indizi di colpevolezza che giustificavano il mantenimento della misura cautelare disposta dal gip, venendo meno, appunto, le giustificazioni in relazione al reato di associazione a delinquere. Occorre, però, ricordare che permangono le imputazioni per fatti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nonché di concorso in perturbata libertà degli incanti.

Non è che in questa sede si voglia indossare la veste di giustizialisti ad ogni costo, ma nel momento in cui diciamo - ed è stato detto anche nella relazione - che il Senato non vuole costituire un tribunale speciale, un giudice di quarto grado, che interferisca con la normale attività giudiziaria, dobbiamo anche considerare che comunque la misura cautelare, ad oggi, permane, limitatamente ai reati di corruzione e turbativa d'asta. Se facciamo finta di non vedere che è questa la realtà, non solo continuiamo a dare il messaggio, anche all'esterno, che applaudiamo chi viene assolto; non solo stiamo zitti zitti quando qualcuno viene condannato ma, ancora una volta, il cittadino normale non riesce a vedere i membri del Parlamento come suoi degni rappresentanti.

Il filtro di questo tipo di immunità - per carità - in via astratta è ragionevole: è una misura di protezione introdotta all'inizio per mettere un filtro a un'azione giudiziaria che potrebbe essere distorta e che potrebbe veramente rappresentare un *fumus persecutionis*, un caso in cui il potere giudiziario potrebbe intervenire in maniera mirata a colpire un politico o una forza politica.

Se il principio è giusto, come lo sono tanti che regolano l'attività parlamentare, nel corso del tempo si è distorto, e ancora oggi - questo è l'ultimo esempio - se questa Assemblea dovesse approvare la proposta della Giunta, continuerà su questa strada.

Rispetto al fatto, richiamato anche dal presidente Stefano, che la giurisprudenza parlamentare, ancorata a parametri di ragionevolezza, ha nella maggior parte delle volte riconosciuto che le misure limitative della libertà dei parlamentari valgono esclusivamente nelle ipotesi nelle quali il reato sia di particolare gravità o efferatezza, bisogna essere pronti a spiegare fuori, a tutte le persone che oggi sono in carcere o agli arresti domiciliari o attinte da misure limitative della libertà - o che lo saranno da domani in poi - perché loro sì e noi no. Ogni ragionamento non sembra trovare alcun convincimento rispetto a quanto è stato rappresentato nella proposta del Presidente della Giunta. Questa è una giurisprudenza parlamentare che vorremmo respingere cambiando il suo corso, fermo restando, ovviamente, il sacrosanto diritto-dovere (in questo caso del senatore De Siano) di difendersi opportunamente davanti all'autorità giudiziaria.

Noi non stiamo parlando dell'innocenza o della colpevolezza di qualcuno, ma del ruolo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari deve svolgere in questo Parlamento. Altrimenti dovremmo spiegare perché è venuta meno l'accusa, o meglio sono venuti meno i gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione a delinquere. Dovremmo spiegare per quale motivo chi oggi è agli arresti domiciliari, o magari in carcere, per fatti di corruzione o turbativa d'asta non può godere di quello che ormai sembra essere un privilegio indifendibile, e che speriamo nel prossimo Senato - semmai vedrà la luce il "Senatarellum" *monstrum* che verrà fuori dalla riforma costituzionale - verrà abrogato, a maggior ragione, proprio perché l'immunità astrattamente ragionevole non diventi strumento di ricovero di quella classe politica, certo non la migliore - mi riferisco ai Consigli regionali - che troverà usbergo trincerandosi dietro scudi di tal genere.

Il Movimento 5 Stelle, quindi, voterà no alla proposta di respingimento della richiesta degli arresti domiciliari (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, francamente mi lascia molto perplesso l'intervento del senatore Buccarella, due volte collega, una volta come senatore e l'altra come avvocato che è persona che ho sempre stimato anche per la sua preparazione specifica nei temi che stiamo trattando. Mi lascia perplesso perché oggettivamente o non ha fatto una buona lettura degli atti oppure non ha ascoltato in maniera attenta le motivazioni portate dal relatore Stefano quando ha proposto di respingere la richiesta formulata di sottoporre il senatore De Siano agli arresti domiciliari. Io ascolto e gradirei anche essere ascoltato.

Il collega Buccarella probabilmente non ha approfondito molto i temi. La risposta che si può dare alla domanda che ha fatto è semplicissima, a prescindere dal fatto che è stato spiegato in maniera esaustiva il motivo per cui essa è stata formulata, che trova riscontro nella semplice lettura degli atti.

Noi non possiamo paragonare il fatto del quale ci stiamo oggi occupando ad un caso per cui, con medesimi capi di imputazione, c'è gente che sta in galera. Nessuno contesta che si debba stare in galera a determinate condizioni, a patto che sussistano quei requisiti che la legge prevede e impone. E, quindi, parlare di fatti che non conosciamo, per i quali sono stati disposti degli arresti, effettivamente ci indurrebbe a parlare di cose delle quali non conosciamo gli esatti contorni.

Nella fattispecie, debbo dire che la relazione del collega Stefano è stata addirittura molto stringata, perché tanti elementi potrebbero essere portati all'attenzione dell'Assemblea. La relazione scritta è stata, invece, assolutamente esaustiva.

Mancano oggi tutti quegli elementi che avevano indotto inizialmente il giudice a richiedere la misura cautelare, e, non ultimo, anche il fatto che è stato già depositato l'avviso di conclusione di indagini, che significa cristallizzazione delle prove. E questo è uno degli elementi essenziali da considerare, perché le prove che sono agli atti sono ormai cristallizzate, e noi viviamo in un sistema in cui la privazione della libertà di un individuo deve essere sempre l'*extrema ratio*.

La riprova è data dalla circostanza che nessuno dei coimputati, pur avendo i medesimi capi d'imputazione, è sottoposto ad alcuna misura restrittiva, e mi sembra che la misura più grande sia quella dell'obbligo di firma per qualcuno di essi.

In base a questi elementi si spiegano le motivazioni per cui il relatore Stefano ha formulato la proposta di respingere la richiesta di autorizzazione agli arresti domiciliari per il collega De Siano.

Infine, voglio richiamare il contenuto delle dichiarazioni svolte in precedenza. Noi non accettiamo lezioni di alcun genere, anche per il fatto che rispettiamo le decisioni della magistratura, di qualunque segno esse siano. In quest'Aula abbiamo dimostrato sempre il massimo rispetto per quelle decisioni, e di recente anche con provvedimenti che sono stati smentiti dalle decisioni di altri organi della stessa magistratura.

In questo senso, abbiamo svolto, anche in Giunta, un lavoro di approfondimento, che ci consente agevolmente di sostenere la proposta formulata. E, pertanto, il Partito Democratico voterà a favore

della proposta del collega Stefano.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di negare l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SILVESTRO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, domenica scorsa, cittadini e professionisti di Bologna e dell'Emilia-Romagna hanno appreso da un quotidiano che, a seguito di una sanzione comminata dallo specifico Ordine, alcuni medici sono stati sospesi dall'esercizio professionale per aver predisposto protocolli di *team* che prevedono, per particolari, specifiche e puntualmente dettagliate situazioni, che gli infermieri operativi sulle ambulanze del Servizio sanitario di urgenza ad emergenza medica-118 possano somministrare farmaci salvavita.

Quei medici sono stati sanzionati perché hanno previsto un utilizzo pertinente e mirato di competenze infermieristiche certificate e acquisite dopo anni di studio accademico; di abilità tecnico-scientifiche mantenute costantemente nel tempo; di esperienze professionali pluriennali: tutti elementi che hanno dimostrato nel loro insieme integrato di produrre risultati ed esiti per gli assistiti e la collettività assolutamente positivi.

I medici sono stati direttamente sanzionati, ma sono stati indirettamente sanzionati anche gli infermieri che, con quei medici, si impegnano per curare ed assistere. Sono stati tutti sanzionati perché insieme hanno coltivato e tradotto concretamente la diffusa convinzione che abilità, conoscenze ed esperienze di un intero *team* multiprofessionale debbano integrarsi per un risultato comune ed essere, in quel modo, rese fruibili dalla collettività tutta. I medici sanzionati, ma anche tanti altri loro colleghi, hanno preso atto delle competenze e capacità degli infermieri e gli infermieri indirettamente sanzionati hanno dato atto, consapevolmente, di essere capaci e pronti ad operare così come operano i loro colleghi in Europa e nel mondo.

Lo sconcerto dell'intera collettività professionale sanitaria è stato enorme, e non solo per il fatto che i protocolli in questione acclarano una modalità comportamentale certificata da società scientifiche del settore dell'emergenza-urgenza sanitaria, ma anche per il fatto che la loro correttezza e validità giuridica erano e sono state riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i propri uffici legali. Sconcerto, ma anche rabbia e frustrazione hanno trovato espressione in migliaia di commenti che hanno coinvolto tutto l'universo sanitario del Paese e fatto esplodere i *social network*.

Il fatto, oltretutto, è particolarmente grave anche perché un ente ausiliario dello Stato, quale è un ordine e collegio professionale, non ha manifestato le proprie eventuali osservazioni e dubbi in una logica di leale collaborazione tra istituzioni - in questo caso ordine professionale e Regione - ma ha ritenuto di procedere in maniera completamente decontestualizzata, con procedure sanzionatorie che si richiamano ad autodefinita superiorità professionali e a ipotetici *shifting* diagnostici e prestazionali. Le sanzioni sono state comminate ignorando evidentemente direttive europee e leggi dello Stato,

indicazioni regionali e pronunciamenti di diverse procure della Repubblica. D'altra parte, è anche necessario dire che è comunemente acclarato che il rilevamento della perdita o dell'alterazione delle funzioni vitali e i conseguenti interventi salvavita sono effettuati da medici e infermieri - e questo avviene nel mondo - senza che siano indicate prestazioni di tipo esclusivo per gli uni o gli altri, perché è così che viene raggiunto un obiettivo primario: non perdere vite umane e mantenere alta l'efficacia dell'intero sistema.

Proprio in questa logica e obiettivo, internazionalmente riconosciuti, si è strutturato il sistema di emergenza sanitaria della Regione Emilia-Romagna, che vuole assicurare la migliore risposta possibile alle e nelle situazioni in cui una o più persone si trovino in grave e vitale difficoltà, utilizzando al meglio le risorse professionali (medici e infermieri) e non professionali (tecnici, volontari del soccorso e semplici cittadini), disponibili nell'ambito di una rete che integra e ottimizza il pronto soccorso e gli ospedali. Può essere ritenuta paradossale l'arma utilizzata dall'Ordine dei medici della Provincia di Bologna: un'arma impropria brandita per imporre la propria unilaterale visione nel vivace dibattito attualmente in corso nel Paese sulle relazioni professionali fra medici, infermieri e tutte le altre professioni sanitarie. «Un'arma impropria ed esagerata» - come anche altri hanno già detto - evidenzia l'incapacità dell'Ordine dei medici di Bologna di accettare quello che avviene in tutte le moderne organizzazioni sanitarie: la collaborazione, l'interazione, l'integrazione, il riconoscimento della pari dignità professionale e del rispetto tra tutti senza obsolete scale gerarchico-professionali.

Intervengano, dunque, Ministero, Regioni e chiunque ha a cuore la qualità del nostro sistema salute. Intervengano per porre fine a queste situazioni paradossali che rischiano di far esplodere il contenzioso tra i professionisti e contenere le risposte sanitarie dovute ai cittadini. Intervengano per riconoscere e valorizzare le competenze di tutti i professionisti e gli operatori. Intervengano per dare sostegno e forza a quel lavoro di squadra in cui medici, infermieri e gli altri componenti del *team* possono ottimizzare, integrandole, le loro competenze e capacità ad unico vantaggio dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini).*

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Faccio presente che la Presidenza all'inizio della seduta è intervenuta sul maestro Morricone e l'Assemblea ha tributato un lungo applauso.

Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ringrazio l'Assemblea per aver celebrato la bella vittoria del maestro Ennio Morricone, che sicuramente dà lustro all'Italia intera, ma colgo questa bella occasione di festa per porre all'attenzione dell'Assemblea un tema che, sabato 13 febbraio, ha portato ad una manifestazione nazionale dei conservatori statali e non statali.

Mi faccio portavoce della richiesta contenuta in una nota, giunta ai membri della Commissione cultura, in cui c'è scritto che le Conferenze nazionali dei presidenti, dei direttori e dei presidenti delle consulte degli studenti dei conservatori statali e non statali, riunite congiuntamente a Roma nella sede del MIUR, il 27 gennaio 2016, esprimono la più grande preoccupazione per la situazione del sistema dei conservatori statali e non statali italiani e, più in generale, per la formazione musicale nel nostro Paese. In particolare, ormai da anni viene lamentato il blocco del processo di riforma del sistema, avviato dalla legge n. 508 del 1999, cui si accompagna una grave carenza di risorse pubbliche, nonché una problematicità costante nell'interlocuzione con il livello politico e istituzionale. Le Conferenze denunciano il persistere di un'assenza di progettualità politica e culturale, che riguarda il sistema formativo, nel contesto di una costante sottovalutazione di fatto del valore della musica nell'intero contesto culturale e sociale complessivo del Paese.

Il mio appello al Governo è, dunque, che si dia seguito al cosiddetto cantiere AFAM, che era stato avviato nell'estate del 2014, di cui non vediamo ancora gli esiti, in una proposta governativa di riforma complessiva del settore dell'alta formazione musicale e artistica, riguardando quindi anche l'Accademia di belle arti, e che quindi si festeggino, in modo concreto, la bellezza e l'eccellenza che Ennio Morricone rappresenta per la nostra collettività e si proceda concretamente a lavorare ad un progetto di riforma dell'intero comparto. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bocchino,*

Cardinali e Liuzzi).

[MICHELONI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire qualche secondo per segnalare all'Assemblea che domenica scorsa il popolo svizzero si è pronunciato in una votazione popolare di estrema importanza per tutti gli stranieri che vivono in Svizzera e, dunque, anche per il mezzo milione di italiani. Domenica, il popolo svizzero è stato chiamato a pronunciarsi su un'iniziativa dell'estrema destra, che proponeva di introdurre nella Costituzione svizzera un elenco di reati che avrebbe obbligato i giudici a pronunciare l'espulsione di chi li avesse commessi, reati che andavano dai più gravi ai più banali.

Sono stati mesi difficili per noi: abbiamo contribuito alla campagna elettorale e c'è stata una grandissima mobilitazione civile in Svizzera. Anche da qui, dall'Aula del Senato, senza poterne parlare prima perché sarebbe stata un'ingerenza, ma a titolo personale, i senatori del collegio estero, il collega Di Biagio e il sottoscritto hanno fatto appello ai nostri doppi cittadini.

Mi preme sottolineare che il popolo svizzero ha respinto quell'iniziativa a larghissima maggioranza, contrariamente ai sondaggi e a quello che ci aspettavamo - il 58,9 per cento degli svizzeri ha detto di no - perché spesso gli abbiamo incollato l'etichetta di xenofobo (regolarmente è chiamato a votare su temi di tal genere, perché in Svizzera vige il sistema della democrazia diretta). Il popolo svizzero, però, ha quasi sempre dato grandissime risposte.

In questa specifica tornata eravamo preoccupati, perché quanto sta accadendo in Europa è benzina per le forze di destra in Svizzera. Era difficile argomentare, nei dibattiti che abbiamo sostenuto, che quella iniziativa era inaccettabile, quando ci veniva risposto che la Svezia annuncia 80.000 espulsioni, che in Francia si rimette in discussione la doppia cittadinanza e in Macedonia ci sono chilometri di filo spinato.

In questo momento la Svizzera ha problemi, perché su una popolazione di otto milioni di abitanti conta due milioni di stranieri e sono circa 300.000 i clandestini che lavorano in nero. Non è vero che tutto è perfetto in quel Paese, no, malgrado queste difficoltà, quel popolo ha detto no. E io ho voluto ricordarlo in questa sede e ringraziare il popolo svizzero per il voto espresso, sperando che sia utile all'Europa affinché rifletta su come adesso si sta comportando nei confronti dei flussi migratori che è chiamata a gestire.

Come ho avuto occasione di dire il 30 agosto dell'anno scorso nel ricordare i 56 italiani morti a Mattmark cinquant'anni fa, sono orgoglioso di essere italiano, sono orgoglioso di questi Governi che salvano vite nel Mediterraneo e oggi sono anche orgoglioso di essere cittadino svizzero, e per questo ne ho voluto parlare a quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bocchino e Campanella).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 2 marzo 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 2 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 18,21).

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Doc. IV-quater, n. 2:

sulla votazione riferita alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Comaroli, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Giarrusso, Guerrieri Paleotti, Lanzillotta, Lezzi, Lucherini, Marino Mauro Maria, Martini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rossi Gianluca, Rubbia, Serra, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Margiotta ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC) e di aderire al Gruppo parlamentare Partito Democratico.

Il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 26 febbraio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 26 febbraio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM (2015) 667 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 109).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare per la semplificazione, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, con lettera in data 24 febbraio 2016, ha inviato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 24 febbraio 2016 (*Doc. XVII-bis*, n. 5).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Bressa Gianclaudio

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (2258)

(presentato in data 29/2/2016).

C.275 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.1059, C.1832, C.1969, C.2339, C.2634, C.2652, C.3426).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme

Disposizioni in materia di negoziazione assistita (2135)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 01/03/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Ginetti Nadia ed altri

Introduzione dell'articolo 570-bis del codice penale e modifica all'articolo 315-bis del codice civile, in

materia di obblighi di mantenimento dei genitori (2212)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 01/03/2016);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Santangelo Vincenzo

Delega al Governo in materia di partecipazione al Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia (2180)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 01/03/2016);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme

Disposizioni sulla segnalazione erronea alla centrale dei rischi (2136)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 01/03/2016);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (1328-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.1328 approvato dal Senato della Repubblica

C.3119 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 01/03/2016);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Aracri Francesco ed altri

Disposizioni concernenti il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (2127)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/03/2016).

Inchieste parlamentari, deferimento

E' stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Barani ed altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori" (*Doc. XXII, n. 30*), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione permanente.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 definitivo) (Atto comunitario n. 103), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM (2016) 54 definitivo) (Atto comunitario n. 104), alla 10ª Commissione permanente

e, per il parere, alle Commissioni 3^a, 13^a e 14^a;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (COM (2016) 6 definitivo) (Atto comunitario n. 105), alla 2^a Commissione permanente e, per il parere, 1^a, 3^a e 14^a.

Affari assegnati

In data 29 febbraio 2016 è stato deferito all'8a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle questioni attinenti ai lavori per la realizzazione della seconda canna del traforo del Frejus (Atto n. 714).

E' stato deferito alla 7a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sullo stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (Atto n. 715).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (n. 277).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stata deferito - in data 26 febbraio 2016 - alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 26 aprile 2016. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 aprile 2016. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione che esprimerà il proprio parere entro il medesimo termine del 26 aprile 2016.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 24 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113 - la tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (n. 278).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è stato deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 21 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo 2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 280).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo 2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 281).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo 2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 marzo 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera pervenuta in data 24 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione - aggiornata al mese di settembre 2015 - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca (*Doc. CLIV*, n. 6).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la nomina per la durata di un anno a decorrere dal 30 dicembre 2015, del Prefetto dottor Vittorio Piscitelli a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1ª Commissione permanente.

Con lettere in data 25 e 26 febbraio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Dormelletto (Novara), San Pietro in Lama (Lecce), Zapponeta (Foggia), Arienzo (Caserta), San Giovanni in Persiceto (Bologna), Otricoli (Terni), Quagliuzzo (Torino), Piode (Vercelli), Borgia (Catanzaro), Rotondi (Avellino), Cosenza, Villa di Tirano (Sondrio), Castel Grogio (Terni), Brindisi, Calice Ligure (Savona), San Pietro Mosezzo (Novara), Ariccia (Roma), Lago (Cosenza), Viggianello (Potenza), Brescello (Reggio Emilia), Boscotrecase (Napoli), Gragnano (Napoli), Zambrone (Vibo Valentia), Teggiano (Salerno), Sulmona (L'Aquila), Cassinetta di Lugagnano (Milano), Rondanina (Genova), Laino Borgo (Cosenza), Montaldo Roero (Cuneo), Nucetto (Cuneo).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 11, 17 e 19 febbraio 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 21 del 26 gennaio 2016, n. 28 del 13 gennaio 2016, n. 30 e n. 31 del 27 gennaio 2016, e n. 36 del 13 gennaio 2016, con le quali la Corte stessa ha dichiarato, rispettivamente:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 237, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 167*);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 168*);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 3, della legge della regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 169*);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 170*);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-*bis*, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 171*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Automobile club d'Italia (ACI) e dei 106 Automobile club Provinciali e Locali (A.C.), per l'esercizio 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 358*).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Ginetti e il senatore Berger hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00522 della senatrice D'Adda ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Albano, Amati, Astorre, Bignami, Borioli, Conte, Cucca, Cuomo, D'adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, Di Biagio, Di Giacomo, Fasiolo, Elena Ferrara, Favero, Fucksia, Ginetti, Lai, Mastrangeli, Moscardelli, Orellana, Orrù, Pagliari, Pegorer, Pezzopane, Puppato, Gianluca Rossi, Sangalli, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Ruta, Vaccari, Vacciano e Vattuone hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00354, della senatrice Idem; a norma dell'articolo 156-*bis* del Regolamento del Senato, l'interpellanza 2-00354, della senatrice Idem, deve intendersi con procedimento abbreviato.

I senatori Cucca, Puppato e Idem hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00359 della senatrice Padua ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02599 della senatrice Moronese ed altri.

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02608 del senatore Santangelo ed

altri.

I senatori Dirindin, Albano, Amati, Cantini, Cucca, Cuomo, Dalla Zuanna, Giacobbe, Ginetti, Idem, Mauro Maria Marino, Moscardelli, Orrù, Pignedoli, Puppato e Sollo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02610 della senatrice Favero.

Il senatore Russo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05287 della senatrice Fasiolo.

Le senatrici Cantini, Ferrara, Pezzopane e Saggese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05320 della senatrice Fabbri ed altri.

I senatori Molinari, Vacciano, De Petris, Mastrangeli, Maurizio Romani, Bencini, Simeoni, De Pietro e Bignami hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05359 della senatrice Mussini.

I senatori Buccarella e Puglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05365 della senatrice Bertorotta ed altri.

Mozioni

[ROMANO](#), [SOLLO](#), [CUOMO](#), [CONTE](#), [SPILABOTTE](#), [FRAVEZZI](#), [SCALIA](#), [ORELLANA](#), [MASTRANGELI](#), [LIUZZI](#), [ASTORRE](#) - Il Senato,

premesse che:

la crisi economica sta incidendo notevolmente nei vari settori professionali, in particolare in quello forense;

lo stato di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti-avvocati appare imputabile anche a scelte che, nel nome della libera concorrenza, hanno inciso nel settore delle prestazioni professionali esponendo l'attività forense ad improprie logiche di mercato; il tutto a discapito di una difesa libera ed indipendente, da attuare anche attraverso la tutela di prestazioni professionali i cui compensi non siano soggetti in assoluto alla logica del massimo ribasso;

la Costituzione italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica e un diritto essenziale della persona;

nella nozione di "lavoro" deve senz'altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro autonomo di cui i professionisti sono espressione;

affinché la professione forense possa adempiere alla sua funzione sociale di garante dell'eguaglianza sostanziale delle parti nelle relazioni sociali, necessita di un quadro normativo che tuteli la dignità dell'avvocato, la quale passa anche attraverso la misura del compenso che deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione come sancito dall'articolo 2233 del codice civile;

considerato che:

il compenso dell'avvocato è regolato dal codice civile all'articolo 2233 il quale, al comma 1, stabilisce che, se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, esso è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;

il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2014, n. 77, parla di parametri, non di tariffe (abolite dal cosiddetto decreto Bersani, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario); i parametri hanno valore solo nell'ipotesi di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale e non nei casi di compensi pattuiti tra le parti, per il valore preminente attribuito all'autonomia privata;

l'avvocatura denuncia che a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari si riscontra un ripetuto *vulnus* alla dignità del professionista, obbligato alla stipula di convenzioni da clienti con astratta capacità di imporre condizioni di contratto per prestazioni professionali a carattere fiduciario, spesso indecorose;

il rapporto intercorrente tra le dette imprese e l'avvocato non è qualificato come rapporto commerciale tra imprese, sebbene tale sia considerato dal diritto comunitario il professionista intellettuale (nella sentenza della Corte di giustizia europea 19 febbraio 2002 in causa C-35/99 il Consiglio nazionale forense è stato qualificato come associazione di imprese);

la stessa disciplina interna milita in tale implicito riconoscimento: i professionisti intellettuali sono

considerati come imprese ai fini dell'applicazione della tutela dei consumatori; beneficiano infatti della disciplina sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e accedono ai fondi europei riservati alle piccole e medie imprese;

considerato inoltre che:

manca un espresso riconoscimento che consentirebbe la sottoposizione dei professionisti allo statuto di impresa, sia *in malam partem*, con l'imposizione di obblighi *antitrust* e di correttezza commerciale, sia *in bonam partem*, ai fini della tutela e del sostegno, volto ad impedire che si integri abuso del diritto e/o di dipendenza economica a danno dell'avvocato, parte debole del rapporto contrattuale, in ragione di un preteso rapporto fiduciario;

i medesimi principi devono ritenersi validi per qualsiasi tipo di rapporto con la clientela, anche di tipo privato, al fine di limitare la concorrenza sleale;

va pertanto proposta la modifica dell'art. 2233 del codice civile prevedendo una clausola di nullità per le pattuizioni stipulate in violazione del comma 2 del medesimo articolo, che palesino uno squilibrio di diritti ed obblighi,

impegna il Governo a porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche presso tutte le sedi competenti, per la modifica dell'art. 2233 del codice civile, con il possibile inserimento di un comma 4 secondo cui: sono nulli tutti i patti nei quali il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma 2. Criteri di valutazione della sproporzione del compenso sono costituiti dai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall'organo giurisdizionale, con diritto del cliente di trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo.

(1-00524)

[BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [PETROCELLI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 4 dicembre 2013 la Commissione europea, con la decisione C(2013)8512/1 relativa al caso AT.39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro gli istituti di credito Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS, JP Morgan, Citigroup e RP Martin per aver manipolato il tasso Euribor (Euro interbank offered rate) tra il 2005 e il 2008 e il tasso Libor (London interbank offered rate), nel periodo dal 2007 al 2010;

la decisione C(2013)8512/1 non è stata pubblicata dalla Commissione europea e gli elementi che hanno portato alla condanna delle banche risultano, quindi, inaccessibili sia ai risparmiatori che ai tribunali italiani;

considerato che:

dopo quasi tre anni, la Direzione Concorrenza della Commissione europea non è stata ancora in grado di esitare una versione non confidenziale della decisione C(2013)8512/1, cioè una versione che non contenga segreti aziendali o altre informazioni riservate dei soggetti coinvolti;

alla richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte di uno studio legale italiano, rubricata GESTDEM 2015/5464, il direttore generale della Direzione Concorrenza, Johannes Laitenberger, ha rigettato l'istanza, eccependo che la divulgazione della decisione C(2013)8512/1 rischia di pregiudicare le indagini in corso e gli interessi commerciali dei soggetti coinvolti, ma ha aggiunto che "In base all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, l'eccezione al diritto di accesso non deve essere applicata se esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione", un interesse cioè "che sia primario rispetto all'interesse protetto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001";

considerato, inoltre, che:

la manipolazione dei due tassi interbancari Euribor e Libor riguarda migliaia di risparmiatori italiani

che, nel periodo considerato, avevano debiti a tasso variabile e che, quindi, potrebbero aver pagato interessi superiori a quelli effettivamente dovuti;
a quanto risulta ai proponenti numerosi tribunali italiani stanno affrontando cause civili per le richieste di risarcimento avanzate dai risparmiatori e, presso la Procura della Repubblica di Trani, sarebbe stata aperta un'indagine che ipotizza il reato di truffa;
dalla manipolazione dei tassi Euribor e Libor, potrebbero essere derivati ingenti danni anche allo Stato italiano, in relazione alla remunerazione da questo corrisposta sui titoli di Stato a tasso variabile e sugli altri strumenti finanziari sottoscritti collegati ai tassi Euribor e Libor;
preso atto che nel corso della seduta della Camera dei deputati n. 571 del 17 febbraio 2016, rispondendo all'interrogazione 3-02021, a prima firma L'Abbate, il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha affermato: "Si ritiene quindi opportuno attendere il corretto e completo espletamento dei lavori della Commissione per valutare le eventuali implicazioni per l'interesse nazionale";
ritenuto che, da quanto appena esposto circa il coinvolgimento di migliaia di risparmiatori italiani e delle stesse finanze pubbliche, è lapalissiana la sussistenza sia di un "interesse pubblico prevalente" alla conoscenza della decisione C(2013)8512/1, che delle "implicazioni per l'interesse nazionale" citate dal ministro Padoan,

impegna il Governo ad adottare ogni misura necessaria:

- 1) a sostenere, nelle opportune sedi europee, la sussistenza dell'interesse pubblico prevalente, richiamato dal direttore generale della Direzione Concorrenza, Laitenberger, che consente la rimozione della riservatezza che copre la decisione C(2013)8512/1, nonché per accelerare la conclusione delle indagini il cui svolgimento impedirebbe di pubblicare la decisione stessa;
- 2) a sollecitare, nelle opportune sedi europee, la divulgazione di una versione non-condizionale della decisione C(2013)8512/1;
- 3) a quantificare i danni derivati allo Stato o agli enti locali dalla manipolazione dell'Euribor e del Libor, in relazione all'emissione di titoli, come ad esempio i CCT (certificati di credito del tesoro), o alla sottoscrizione di strumenti finanziari la cui remunerazione sia correlata, anche indirettamente, ai due tassi interbancari;
- 4) a richiedere il risarcimento dei danni eventualmente cagionati allo Stato o agli enti locali.

(1-00525)

[CATALFO](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - Il Senato,

premessi che:

in data 26 febbraio 2016 si è appreso che il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, è indagato per abuso d'ufficio dalla procura di Roma, unitamente al viceministro Filippo Bubbico e ad altre 3 persone, tra le quali figurerebbe il presidente dell'università "Kore" di Enna. Il reato sarebbe stato commesso il 23 dicembre 2015, giorno in cui il Consiglio dei ministri approvò il trasferimento ad altra sede dell'allora prefetto di Enna, Fernando Guida;

stando alle notizie di stampa, nell'avviso notificato agli indagati, che vale come informazione di garanzia, si comunica che il Ministro e gli altri indagati risultano sottoposti ad indagini per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, commesso a Roma nella data riportata;

il reato di abuso di ufficio, di cui all'art. 323 del codice penale, si configura allorché "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";

la procura della Repubblica di Roma ha trasmesso il procedimento in questione al competente Collegio per i reati ministeriali, al quale gli indagati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Il provvedimento risulterebbe firmato dal sostituto procuratore Felici e dal procuratore aggiunto Caporale;

l'inchiesta, secondo quanto si apprende, riguarda il trasferimento da Enna del prefetto Guida, il quale, in data 28 ottobre 2015, aveva avviato le procedure e gli accertamenti che si sono conclusi, dopo il suo trasferimento, con il commissariamento dell'università Kore. Il 1° febbraio 2016 la prefettura di Enna, con un decreto, ha infatti sciolto gli organi amministrativi dell'ateneo ed ha nominato 3 commissari, per un periodo di 6 mesi, prorogabili. La procedura era stata avviata dopo la proposta, avanzata dalla Fondazione per la libera università della Sicilia centrale Kore, di modificare il proprio statuto;

nell'ambito dell'indagine, emergerebbe, altresì, un'intercettazione telefonica in cui l'ex senatore Crisafulli, fortemente preoccupato per la sorte dell'ateneo, sembrerebbe far presente al capo della segreteria del viceministro Bubbico: «Angelino sta dormendo, questa cosa [il trasferimento del Prefetto] bisogna farla prima che vada in vacanza»;

considerato che:

la gravità dell'atto di trasferimento del prefetto Guida è già stata denunciata dal Movimento 5 Stelle mediante un'interrogazione parlamentare presentata il 21 gennaio 2016 a prima firma Nunzia Catalfo (4-05122) nella quale si chiedeva di sapere se proprio il ministro Alfano fosse a conoscenza dei fatti posti alla base della rimozione del prefetto, di conoscere quali fossero state le ragioni ed i motivi di tale immediato allontanamento di un figura così autorevole e che sino ad allora aveva assunto un ruolo fondamentale nel processo di legalità nel territorio;

nell'atto di sindacato ispettivo, si ricostruiva dettagliatamente la vicenda, a partire dalla sottoscrizione, da parte dell'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Enna, di un accordo con la fondazione "Proserpina" per fornire il supporto logistico alle attività accademiche connesse alla futura attivazione di corsi di laurea in medicina e in professioni sanitarie promossi dall'università della Romania "Dunarea de Jos di Galati" e la successiva sottoscrizione, da parte della Regione Siciliana di un protocollo d'intesa con la fondazione Proserpina, l'università Kore e la suddetta università rumena per sostenere l'iniziativa accademica. Nell'interrogazione, che qui si richiama solo per sommi capi, si rilevava come la Prefettura di Enna avesse poi accertato che la fondazione proserpina non esiste e che nel registro prefettizio non risultavano registrate fondazioni diverse dalla Kore. La procura della Repubblica ha quindi sequestrato i locali dell'azienda sanitaria utilizzati dagli organizzatori delle attività accademiche romene per invasione di patrimonio pubblico e per falso in atto pubblico. La procura ha successivamente sequestrato i locali utilizzati dal fondo Proserpina presso l'ospedale di Enna in data 11 novembre 2015 ed un mese dopo ha disposto il sequestro del conto corrente della fondazione Kore per uso inappropriato di un contributo economico, ipotizzando il reato di malversazione. Venivano pertanto indagati tutti i componenti della fondazione Kore. Il 18 dicembre 2015, il prefetto di Enna ha comunicato ai componenti della fondazione l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al commissariamento della fondazione per gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio della funzione di controllo e vigilanza. Il 22 dicembre, è stato notificato al prefetto di Enna dottor Guida il suo trasferimento presso la sede di Isernia. Riportando notizie di stampa, si chiedeva conto di possibili tentativi, ipotizzati anche da autorevoli esponenti togati, di bloccare un'indagine della magistratura e di delegittimare, con una denuncia per fatti inesistenti, chi stava conducendo quelle indagini nel pieno rispetto delle regole e senza alcun clamore mediatico;

considerato, altresì che:

il prefetto, organo con competenza generale e funzioni di rappresentanza governativa a livello territoriale, ricopre una funzione chiave nell'organizzazione periferica dell'amministrazione statale e svolge i propri compiti in ambiti molto vari e complessi: l'ambito socio-economico, quello dell'ordine e sicurezza pubblica, la protezione civile, le emergenze ambientali, oltre all'ambito puramente istituzionale, quale riferimento in periferia per gli altri uffici statali periferici, per le autonomie locali ed in generale per tutte le istituzioni pubbliche e private. Il prefetto è altresì investito di funzioni che,

ancorché non codificate, risultano strettamente connesse alla sua posizione funzionale, oltre a funzioni amministrative che spaziano dall'attività paragiurisdizionale ad attività specifiche in materia di cittadinanza, espropriazioni e polizia amministrativa, solo per citarne alcune. Ne deriva, logicamente, la necessità di un'attenta e scrupolosa osservanza, da parte del vertice politico dell'amministrazione dell'interno, dei doverosi principi di rispetto della legalità e della legittimità degli atti nei rapporti con gli organi periferici dello Stato e con gli uffici territoriali del Governo. Peraltro, a seguito del trasferimento, la città di Enna è rimasta priva del prefetto per quasi 60 giorni, poiché il 10 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri ha indicato la persona destinata a svolgere le funzioni prefettizie, che si è poi effettivamente insediata soltanto il 22 febbraio;

è particolarmente grave ed inusitato (risultano infatti pochissimi precedenti) il fatto che un Ministro dell'interno si trovi nella condizione di persona indagata, tanto più in caso, come quello di Enna, nel quale l'attività di indagine appare fondata su atti, documenti, testimonianze ed intercettazioni. È stata già rilevata, nell'opinione pubblica, l'anomalia rilevante di un Ministro dell'interno, responsabile della sicurezza pubblica, indagato da quelle stesse forze dell'ordine che, di fatto, da lui dipendono. Ma, a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti, che sarà valutata dagli organi competenti, il trasferimento di un prefetto, nelle circostanze esposte e asseritamente su richiesta di un esponente politico locale, configura di per sé un grave abuso di potere ed un pessimo esempio, sia per la fiducia dei cittadini nella legge che per i pubblici dipendenti chiamati ad applicare, imparzialmente, quella stessa legge. Se non si vuole accrescere il *vulnus* già recato alla credibilità delle istituzioni, l'unica via risulta quella delle dimissioni ovvero della revoca del mandato ministeriale;

valutato, inoltre, che:

il Gruppo parlamentare "Movimento 5 Stelle" ha già presentato in Senato altre mozioni di sfiducia individuale nei confronti del Ministro dell'interno. L'ulteriore vicenda che lo vede indagato dimostra, inequivocabilmente, la totale inadeguatezza del Ministro nel ricoprire un così delicato incarico istituzionale;

i numerosi fatti ed atti di cui si è reso protagonista, tra i quali gli eventi di Enna sono solo gli ultimi in ordine temporale, non consentono la sua ulteriore permanenza in una carica di così grave responsabilità ed impegno, incidente sulla tutela di diritti costituzionalmente garantiti che sembrano in antitesi con i comportamenti, anche istituzionali, del Ministro in carica;

considerato, inoltre, che:

l'art. 54, secondo comma, della Costituzione recita solennemente che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». I comportamenti attribuiti al Ministro in più occasioni non assicurano infatti (tanto più in una fase nella quale la garanzia del corretto andamento della pubblica amministrazione e del rapporto tra istituzioni deve rappresentare un elemento imprescindibile della legittimità delle azioni pubbliche di fronte ai cittadini) che le importanti funzioni di vertice politico dell'amministrazione dell'interno, da cui dipendono la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i prefetti, possano essere efficacemente svolte dall'attuale Ministro, la cui condotta denota la totale inadeguatezza a ricoprire un incarico istituzionale di così particolare delicatezza;

a prescindere, inoltre, dall'effettiva responsabilità penale dell'on. Alfano, che rimane costituzionalmente non colpevole sino a condanna definitiva, appare tuttavia necessario che il nostro Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di «onorabilità» per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche;

il Ministero dell'interno è, come sopra evidenziato, l'organo di attuazione della politica interna dello Stato e le sue principali funzioni riguardano la tutela dei diritti civili, dell'ordine e della sicurezza pubblica, tramite il coordinamento delle forze di polizia, la garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e degli enti locali e l'amministrazione e la rappresentanza del Governo entro lo stesso territorio. Pertanto, ragioni di opportunità e di precauzione dovrebbero indurre ad evitare che un soggetto sottoposto ad indagini penali possa continuare ad esercitare le proprie funzioni di governo, tanto più se i fatti in questione sono connessi alla funzione svolta;

la totale inidoneità oggettiva e soggettiva del Ministro dell'interno risulta, dunque, del tutto incompatibile con la delicatezza dell'incarico a lui affidato, ed il compimento di un abuso di potere, inteso come atto illegittimo ed esorbitante rispetto alla responsabilità politica ed amministrativa del suo dicastero, impongono al Parlamento repubblicano di esprimere la definitiva revoca dal suo incarico, ricoperto peraltro con grave incompetenza, imperizia ed inabilità. Il sereno e corretto esercizio delle delicatissime funzioni ministeriali è del tutto inconciliabile con la contemporanea veste di soggetto coinvolto in un procedimento penale, oltre tutto nell'ambito di delitti contro la pubblica amministrazione;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro dell'interno, Angelino Alfano, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.

(1-00526)

Interrogazioni

CROSIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il comma 21 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha esentato dall'IMU i macchinari fissi, ossia i macchinari e gli impianti ancorati al suolo che, allo stesso tempo, possono essere smontati e trasferiti in un altro sito oppure ceduti per essere sostituiti;

la nuova normativa è stata resa operativa dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 2016 che specifica come, dal 1° gennaio 2016, «i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo» non saranno computati nel calcolo della rendita catastale;

la nuova misura riguarda i fabbricati di categoria catastale D ed E, ossia «le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare», per cui, «nel processo estimativo, per esempio, di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell'unità immobiliare, indipendentemente dalla loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione»;

per lungo tempo la disciplina riguardante i macchinari imbullonati è stata fonte di problematiche interpretative: l'articolo 10 del regio decreto-legge n. 653 del 1939 prevedeva che la redditività media ordinaria degli immobili ad uso produttivo, ai fini della rendita catastale, fosse individuata mediante stima diretta per ciascuna unità immobiliare al fianco del metodo indiretto;

il metodo diretto, applicandosi attraverso la comparazione con beni simili di cui si conoscono le caratteristiche tecniche ed economiche, trovava però difficile applicazione, quindi, è stato comunemente utilizzato il metodo indiretto, che faceva invece riferimento ad una valutazione in base al valore di ricostruzione, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 4T/2009, che prevedeva l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, operando la valutazione degli impianti fissi, ossia dei macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria;

di rimando, diverse difficoltà interpretative ed applicative si sono riscontrate riguardo alla rilevanza di macchinari ed impianti situati all'interno degli immobili ai fini della determinazione della rendita: i macchinari imbullonati, infatti, secondo l'interpretazione del regio decreto, non avrebbero dovuto costituire veri e propri immobili suscettibili di rientrare nella determinazione della rendita catastale;

la stessa incertezza normativa si potrebbe riscontrare oggi, anche dopo la disciplina introdotta nella legge di stabilità: allo stesso modo, infatti, questa nuova formulazione potrebbe dare adito a dubbi interpretativi, in quanto non definisce con certezza cosa siano gli «elementi strutturalmente connessi» ai fabbricati che sono computati nella rendita e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo che non sono invece valorizzati;

neanche la circolare dell'amministrazione finanziaria sembra chiarire in maniera definitiva la questione, poiché in questa si specificano, quali elementi strutturalmente connessi, gli «impianti elettrici e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili», ma sussistono comunque

dubbi nell'applicazione della norma ai singoli casi concreti;
una simile incertezza interpretativa si riscontra soprattutto nel caso delle centrali elettriche, per le quali la distinzione tra simili "elementi strutturalmente connessi" e gli impianti serventi alle linee produttive non è del tutto chiara e per le quali la riduzione della rendita catastale risulterebbe sicuramente molto vantaggiosa;
un simile quadro normativo, quindi, oltre a creare la base per un futuro contenzioso di natura tributaria, costituirà un notevole pregiudizio anche per le entrate dei bilanci comunali, in particolare, per i Comuni montani che potrebbero arrivare a perdere fino all'80 per cento dell'introito IMU, a maggior ragione in considerazione della nuova normativa sul contenzioso tributario che rende immediatamente esecutive le sentenze in materia catastale;
è noto come, nelle zone di montagna, gli abitanti spesso sono già oberati di spese ulteriori rispetto al resto del Paese, in ragione del basso livello di vantaggio delle zone abitate a causa delle condizioni climatiche ed ambientali che spesso influenzano in maniera rilevante anche l'economia di queste zone;
i comuni montani, poi, in ragione della morfologia del territorio, sono molto piccoli e si trovano, anch'essi, a dover sostenere maggiori spese per assicurare i servizi, quali, ad esempio, quelli di trasporto pubblico o manutenzione delle strade, di più difficile erogazione ed elevato costo;
la normativa vigente riconosce le zone di montagna quali zone "climaticamente ed economicamente svantaggiate" che, a rigor di logica, non sarebbe opportuno spogliare di un così importante contributo alle finanze comunali: la compensazione statale, infatti, non risulta sufficiente a saldare il mancato gettito che i Comuni non riceveranno più dalle centrali elettriche;
infatti, se per l'anno 2016 la stessa legge di stabilità prevede un contributo di 155 milioni di euro a compensazione del mancato gettito, a partire dal 2017 sarà invece un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a stabilire la metodologia di calcolo per l'assegnazione del contributo, rendendo assolutamente incerto, per i Comuni, il mantenimento delle stesse entrate fiscali;
oltre tutto, la metodologia che sarà adottata come criterio di ripartizione del contributo potrebbe non essere rispondente alle esigenze di entrata garantite finora ai Comuni montani,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire a salvaguardia dei Comuni di montagna, garantendo loro, attraverso specifiche iniziative normative, la certezza di avere a disposizione le stesse entrate fiscali e, laddove questo non fosse possibile, reintrodurre per le centrali elettriche l'inclusione, nel calcolo della rendita catastale, dei macchinari, dei congegni e di tutti gli impianti funzionali al processo produttivo, al fine di evitare gli effetti svantaggiosi in termini interpretativi ed economici.

(3-02626)

[TOSATO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la legge n. 81 del 1993, confluita nel testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ha introdotto nell'ordinamento previsioni relative all'elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia. In particolare, ha stabilito che tali soggetti non siano immediatamente rieleggibili alla medesima carica dopo 2 mandati consecutivi. Un terzo mandato consecutivo è consentito soltanto nel caso in cui uno dei 2 mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a 2 anni, 6 mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie;

la *ratio* della disciplina è solitamente rinvenuta nell'esigenza di bilanciare i nuovi e maggiori poteri riconosciuti al sindaco e al presidente di Provincia dalla legge elettorale del 1993 rispetto a quelli delle Giunte e dei Consigli, attraverso un limite alla permanenza al potere;

da parte della giurisprudenza, in particolare, la *ratio legis* è stata individuata nell'esigenza di favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministrazione locale, in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto per sostituire alla personalità del comando l'impersonalità ed evitare clientelismo (in questo senso la Corte di cassazione, I Sezione civile, nella sentenza 20 maggio 2006, n. 11895);

l'art. 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014 ha stabilito la rieleggibilità per un terzo mandato consecutivo alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

stando a quanto si apprende dagli organi di stampa, sembra che il Governo stia valutando l'ipotesi di presentare un disegno di legge per introdurre la rieleggibilità per un terzo mandato anche per i sindaci con popolazione superiore ai 3.000 abitanti,

si chiede di sapere se risponda al vero che il Governo stia valutando l'ipotesi di intervenire con propria iniziativa legislativa per novellare la normativa vigente, al fine di sopprimere il divieto di rieleggibilità al terzo mandato per i candidati sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

(3-02627)

[DLBIAGIO](#), [TOMASELLI](#), [VALDINOSI](#), [Luigi MARINO](#), [FABBRI](#), [ASTORRE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

venerdì 19 febbraio 2016, nell'ambito delle operazioni di recupero di un cadavere nelle acque del Brenta, un sommozzatore-ispettore della Polizia di Stato, Rosario Sanarico, è deceduto a seguito di un incidente di cui non sembrano ancora essere note le dinamiche ufficiali;

stando a quanto riportato dai *media* e, in particolare, stando a quanto emerge da un video pubblicato sul sito *on line* de "Il Gazzettino", che riprende le concitate fasi che precedono il recupero del corpo dell'operatore subacqueo, emergono alcuni dettagli di natura tecnico-operativa, che sollevano alcuni dubbi circa la carenza di garanzie di sicurezza operativa, entro cui si sono svolte le attività degli operatori;

infatti, stando a quanto risulta, sembra che il sommozzatore fosse collegato alla superficie da una semplice braga, mentre sarebbe risultata assente la braga telefonica in grado di assicurare una comunicazione a voce con il supporto di superficie;

il sommozzatore *stand-by*, che dovrebbe svolgere attività di monitoraggio delle condizioni di sicurezza, pur restando in superficie, non sarebbe apparso pronto, in termini di equipaggiamento ed attrezzatura, al fine di un'immediata immersione di soccorso al compagno in immersione;

vale la pena, inoltre, segnalare che la prassi, le consuetudini e le procedure di sicurezza richiedono che il sommozzatore *stand-by* sia vestito ed attrezzato per immergersi immediatamente in caso di problemi relativi al recupero o riemersione in superficie del sommozzatore e che venga previsto l'utilizzo di un sistema di respirazione alimentato dalla superficie (ombelicale) e casco o maschera integrale per il sommozzatore in immersione;

la morte del sommozzatore, stando alle notizie di stampa, risulta essere avvenuta per asfissia, per mancanza di gas di respirazione; pertanto, qualora fosse stato nelle sue disponibilità un sistema di respirazione, alimentato dalla superficie, tramite un ombelicale, è verosimile che l'evento avverso non si sarebbe verificato;

l'evento descritto sottolinea ancora una volta, e con maggiore forza, l'esigenza di procedere in tempi celeri ad una razionalizzazione dell'intera materia, afferente alla sicurezza, nell'ambito delle attività subacquee ed iperbariche, in riferimento alle quali è stato depositato un disegno di legge (AS 320), recante "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" e attualmente in 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, in attesa di un parere del Governo,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano avviare al fine di colmare la palese e pericolosa lacuna normativa ed organizzativa, attualmente sussistente sul versante delle tutele della sicurezza nell'ambito delle attività subacquee ed iperbariche;

se si intenda considerare occasione valida di intervento di rettifica ed approfondimento il provvedimento già oggetto di confronto e analisi presso le competenti Commissioni in Senato.

(3-02629)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che: l'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato "Disposizioni urgenti per Roma capitale", ha previsto il subentro dello Stato, per il tramite di un commissario straordinario, quale organo di governo, nella gestione delle

passività del Comune di Roma, risalenti fino alla data del 28 aprile 2008, con l'impegno a ripianarle senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

tali passività risalenti fino alla data del 28 aprile 2008 sono state quantificate in 16,97 miliardi di euro quale debito accertato e 5,49 miliardi di euro quale debito in attesa di accertamento definitivo a fronte di un credito accertato, ma largamente inesigibile, di 5,62 miliardi e un credito in attesa di accertamento definitivo di 0,08 miliardi di euro;

l'ultima "Relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale", di cui l'articolo 14, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, presentata dall'ex commissario straordinario Varazzani, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 7 maggio 2015, alla tabella 6, "Riepilogo contratti di servizio (rectius finanziamento) a valere sul contributo statale ex legge 122/2010 e contributi residui", pagina 41, indica alla data del 2 dicembre 2014 l'aggiudicazione della gara per il secondo contratto di servizio, *tranche* attualizzazione;

tale contratto di servizio stima il finanziamento complessivo in 5,02 miliardi di euro per il 2016 a fronte di un contributo assorbito stimato in 7,68 miliardi euro, finanziamento ottenuto da Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari a euribor 6 mesi, aumentato di 200bp;

non si rinvencono le condizioni di convenienza di tale contratto di servizio dato che l'anticipazione dovrebbe essere "tirata" interamente nel 2016, quando il flusso dei pagamenti previsto non supera i 900 milioni di euro, ampiamente coperti dalla disponibilità già in cassa della gestione commissariale o dovuta dal Ministero dell'economia e delle finanze;

le caratteristiche e la data di attivazione del finanziamento implicano extra costi per le finanze pubbliche di circa 500 milioni di euro rispetto ad un finanziamento strettamente calibrato sui flussi di pagamento;

tra il 13 giugno 2007 e il 22 febbraio 2008 il Comune di Roma ha sottoscritto 9 contratti derivati per i quali non vi è una valutazione disponibile sulle caratteristiche della stipula e della chiusura né vi sono notizie sull'ammontare sottostante al derivato sottoscritto;

parte dei contratti derivati sottoscritti sono stati chiusi anticipatamente dal commissario straordinario Varazzani a un costo di circa 220 milioni di euro a fronte di un *mark to market* per l'intero insieme di derivati stimato in 147 milioni di euro;

secondo accurate notizie riportate dalla stampa e non smentite, l'attuale commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, dottoressa Silvia Scozzese, ha presentato al Governo una relazione dai contenuti estremamente preoccupanti, in riferimento in particolare a un debito residuo di circa 13,4 miliardi di euro a carico della gestione commissariale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non considerino necessario verificare l'effettivo tiraggio della seconda *tranche* di attualizzazione e, qualora il tiraggio non fosse ancora avvenuto, intervenire in autotutela per bloccare il previsto tiraggio e conseguentemente verificare l'esistenza di penali per danno erariale;

qualora il tiraggio fosse avvenuto, se non considerino necessario verificare le caratteristiche del contratto di servizio della seconda *tranche* di attualizzazione quale fonte di danno erariale;

se non ritengano urgente trasmettere al Parlamento la relazione predisposta dal commissario governativo dottoressa Silvia Scozzese;

se non considerino utile, ai fini della trasparenza e dell'accertamento di eventuali responsabilità, la costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione delle passività del Comune di Roma, risalenti fino alla data del 28 aprile 2008.

(3-02628)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SUSTA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

fino al 1972 gli operai e impiegati forestali erano alle dirette dipendenze del Corpo forestale dello Stato;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni riguardanti la gestione dei boschi, le attività di rimboschimento, le attività silvo-pastorali e le attività di bonifica montana comprensive delle sistemazioni dei bacini montani al fine di ridurre il dissesto idrogeologico;

il decreto prevede all'art. 15, comma 8, che: "Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge";

secondo quanto definito dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica il totale del personale statale di ruolo e non da trasferire alle Regioni a statuto ordinario, in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative statali, corrispondeva al tempo a 5.825 unità lavorative, comprensive di livelli dirigenziali, amministrativi, di concetto, operai e personale ausiliario;

successivamente al decreto, gli operai e impiegati forestali venivano ancora gestiti dal Corpo forestale dello Stato anche se già retribuiti con fondi di pertinenza regionale;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito in via definitiva alle Regioni le competenze sul loro coordinamento e utilizzo e le Regioni si sono dotate in tempi diversi di servizi predisposti alla gestione degli operai e impiegati forestali, assunti con contratto idraulico-forestale e non parte della pubblica amministrazione;

in conformità con quanto stabilito dal decreto, le Regioni hanno approvato normative relative ai compiti da attribuire agli addetti forestali, che avrebbero dovuto occuparsi dei lavori inerenti alla prevenzione e alla sistemazione dei danni causati dal dissesto idrogeologico, della protezione dagli incendi e del ripristino delle aree percorse dal fuoco, della pulizia dei corsi d'acqua, dei miglioramenti boschivi, dell'ottimizzazione della funzione protettiva fino alla manutenzione dei sentieri;

la circolare n. 40/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quadro del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita e di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha segnalato alle amministrazioni centrali l'esigenza di adottare criteri volti al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per quelle non obbligatorie e inderogabili. Pertanto, gli enti interessati dovranno impostare i bilanci di previsione tenendo conto sia delle disposizioni previste nel decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sia delle norme di contenimento della spesa pubblica;

la circolare ha precisato che le norme devono trovare applicazione anche da parte delle Regioni e Province autonome e riguardano tutti i dipendenti pubblici, indipendentemente dal fatto che il relativo rapporto di lavoro sia un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di tipo privatistico, nel caso specifico con contratto idraulico-forestale. Infatti nel decreto-legge n. 78 del 2010 si fa riferimento per l'applicazione al personale contrattualizzato, nel quale ricade anche quello idraulico-forestale;

ad oggi il sistema di reclutamento del personale operaio e impiegato forestale da parte delle Regioni non segue in alcun modo le procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni in quanto le selezioni sono avvenute senza alcun tipo di concorso o ricerca pubblica di professionalità, in manifesto contrasto con l'articolo 97 della Costituzione;

attualmente in molte realtà regionali, come risulta all'interrogante, il selezionatore e responsabile degli operai e impiegati forestali non è l'ente regionale, ma un singolo dirigente di un assessorato o, in alcuni casi, di un ente collegato alla Regione stessa, al quale viene delegato il compito di gestire il personale suddetto, compresi l'assunzione a tempo indeterminato o determinato e il licenziamento;

esistono disparità molto grandi tra il numero di unità assunte a tempo determinato e indeterminato da una Regione all'altra, che non paiono corrispondere in alcun modo alle differenze di superficie a bosco presenti in ciascuna regione italiana, ma piuttosto ad esigenze di natura clientelare e puramente assistenzialistica;

da notizie di stampa si apprende che nella Regione Sicilia vi sono in organico 3.500 unità con condanne penali: di questi circa 1.000 hanno sentenze per reati contro il patrimonio, compreso per

alcuni l'incendio doloso, 200 per reati contro la pubblica amministrazione e 600 per reati contro la persona,
si chiede di sapere:
quale sia il numero di operai e impiegati forestali di ogni Regione italiana, suddivisi per contratti a tempo determinato e indeterminato, e quale sia la superficie forestale complessiva per ogni regione;
quale sia la spesa complessiva di ogni Regione per operai e impiegati forestali e quella dell'INPS, considerando che in molti casi si tratta di personale a tempo determinato, che lavora solo per una parte dell'anno;
quale sia la modalità di selezione, quando presente, e di gestione individuata da ciascuna Regione a statuto ordinario e speciale;
nel caso in cui a procedere alle assunzioni e ai licenziamenti di operai e impiegati forestali sia direttamente un dirigente dell'amministrazione regionale o di un ente pubblico strumentale controllato e dette assunzioni siano operate senza concorso o bando pubblico, se tali procedure non contrastino con l'articolo 97 della Costituzione;
se operai e impiegati forestali delle Regioni siano da ritenersi dipendenti della Regione di appartenenza e in che modo ciò si concili con un contratto di natura privatistica (idraulico-forestale);
in che modo le Regioni considerino la spesa per gli operai e impiegati forestali nel proprio bilancio e se la Corte dei conti sia mai stata interpellata o si sia mai espressa sul punto;
come si concili, in Sicilia, la presenza di migliaia di operai e impiegati forestali condannati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione o per incendio doloso con le attività di protezione del territorio a cui sono assegnati;
se anche in altre Regioni vi sia presenza in organico di operai e impiegati forestali condannati in via definitiva per i medesimi reati e a quante unità questi corrispondano.

(4-05373)

[MANCONI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CANTINI](#), [CASSON](#), [CHITI](#), [CORSINI](#), [D'ADDA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DE PIN](#), [DEL BARBA](#), [DI MAGGIO](#), [DIRINDIN](#), [FASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPI](#), [FORNARO](#), [FRAVEZZI](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [GUERRA](#), [LAI](#), [LO MORO](#), [MANASSERO](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MIRABELLI](#), [PAGLIARI](#), [PANIZZA](#), [PETRAGLIA](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [ROMANO](#), [SCALIA](#), [STEFANO](#), [VACCARI](#), [DE PIETRO](#), [IDEM](#), [ORRU'](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

(4-05374)

(Già 3-02625)

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 24 febbraio 2016, è stato sgomberato il canile rifugio ex Poverello, a Vitinia (Roma), con un'operazione violenta ed uno sproporzionato dispiegamento delle forze dell'ordine, che ha condotto alla deportazione di tutti gli animali presenti nella struttura, ossia cani anziani e in molti casi malati. Alcuni tra gli animali erano prossimi all'adozione, con tanto di documenti sottoscritti dai futuri proprietari;

i cani, al momento dello sgombero, erano in un terreno di proprietà privata, acquistato dall'associazione, per consentire la piena funzionalità del parco canile. Molto preoccupante, dunque, l'abuso di potere configurato dalle forze dell'ordine, che si sarebbero introdotte senza una specifica autorizzazione in una zona privata, prelevando gli animali presenti;

il rifugio ex Poverello, parco canile di Vitinia, è uno dei canili comunali di Roma (ex Poverello, Muratella, Ponte Marconi ex Cinodromo, area felina di Portaportese) gestiti dall'associazione AVCPP, associazione volontari canile porta portese, che, dal 1997, si impegna per il benessere degli animali e la loro adottabilità, tanto da arrivare nel 2014 a consentire l'uscita di 1.400 cani su 1.400 in ingresso. Il Comune di Roma, nel corso degli anni, non è stato in grado di procedere all'apertura di una gara regolare che oggi viene fortemente richiesta dall'associazione, ed ha provveduto, invece,

all'affidamento diretto della gestione all'AVCPP;

l'azione di sgombero, che ha comportato la chiusura del canile, si inserisce nel contesto di una più ampia criticità della questione relativa alla gestione dei canili comunali di Roma, emersa negli ultimi mesi, grazie alla mobilitazione di lavoratori e volontari, che hanno denunciato forti perplessità sul futuro delle strutture;

nel corso degli ultimi mesi, a partire dalla delibera della Giunta capitolina del 22 maggio 2015, che ha previsto la chiusura di 3 canili-gattili e il depotenziamento del canile di Muratella, passando per il bando-ponte della fine dell'estate 2015, che ha visto l'esclusione dell'associazione AVCPP (tra dubbi e ricorsi al TAR), la situazione concernente le strutture comunali di accoglienza ha condotto a frequenti tentativi di sgombero e conseguenti proroghe. Da ultima, la proroga al 30 aprile, datata fine gennaio 2016, per il solo canile di Muratella, che ha escluso, invece, il rifugio ex Poverello;

il canile ex cinodromo, attualmente chiuso agli ingressi e che da mesi vive in un regime di autogestione, grazie ai volontari che si prendono cura degli animali presenti nella struttura, teme un prossimo tentativo di sgombero;

è evidente a giudizio dell'interrogante la volontà dell'amministrazione capitolina, attualmente gestita dal Commissario Francesco Paolo Tronca, di procedere ad una frettolosa privatizzazione dei canili e rifugi comunali. Una prospettiva inaccettabile che, come dimostrano i numerosissimi casi di maltrattamenti e condizioni igienico-sanitarie intollerabili, non garantisce in alcun modo il benessere degli animali né l'occupazione dei lavoratori (di cui 17 risultano essere stati già licenziati), che da due decenni acquisiscono esperienza e professionalità nella gestione delle strutture di accoglienza;

nonostante esistano, indubbiamente, associazioni che si occupano degli animali con passione e impegno, è evidente come possano non essere nell'interesse di un privato attività quali la massima promozione delle adozioni per i cani ospitati nelle strutture, essendo proprio la presenza degli animali nelle stesse a garantire l'ingresso di risorse da parte dello Stato. La dispersione degli animali, tra varie strutture sparse per il territorio laziale, che non sempre garantiscono l'accesso al pubblico, impedisce, inoltre, di monitorare le condizioni di vita e di salute degli animali;

da anni volontari e lavoratori richiedono l'internalizzazione del servizio, che consentirebbe decisivi risparmi per la pubblica amministrazione e garanzie occupazionali per i lavoratori, nonché la sospensione delle convenzioni in essere con speculatori privati,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga che, oltre a configurare ad avviso dell'interrogante un vero e proprio abuso di potere, data la violazione della proprietà privata, un tale dispiegamento di forze dell'ordine non risulti inopportuno per lo sgombero di 19 cani anziani, soprattutto quando nella Capitale risultano essere ben altre le situazioni e le zone in cui la presenza delle forze dell'ordine potrebbe risultare utile ed efficace;

se i Ministri in indirizzo non abbiano intenzione di accertare quali siano le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione capitolina a procedere con tale velocità e violenza allo sgombero del rifugio ex Poverello, come risulta dai filmati girati dai volontari presenti la mattina del 24 febbraio 2016, invece di procedere a una proroga, che avrebbe consentito un ragionamento condiviso con i lavoratori, i volontari e i cittadini che si occupano dei canili comunali da vent'anni;

se il Ministro della salute non abbia intenzione di attivare la *task force* per la "Tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo e ai maltrattamenti e ai canili lager" per monitorare la destinazione dei cani trasferiti, le attuali condizioni di vita e la loro piena adottabilità;

se i Ministri non intendano sollecitare le amministrazioni interessate, affinché venga al più presto convocato un Tavolo per la gestione condivisa della fase transitoria, fino all'espletamento di una regolare gara europea per la gestione di tutti i canili.

(4-05375)

[PUPPATO](#), [DALLA ZUANNA](#), [FILIPPIN](#), [SANTINI](#), [CUCCA](#), [SOLLO](#), [Gianluca ROSSI](#), [RUTA](#), [ALBANO](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [SCALIA](#), [MORGONI](#), [IDEM](#), [DIRINDIN](#), [CALEO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

recentemente, il segretario regionale della Lega Nord Veneto, Gianantonio Da Re, ha pubblicamente invitato i sindaci eletti con liste del suo partito a non collaborare alla gestione dell'ospitalità dei profughi presenti in Veneto;

nel corso del vertice che si è tenuto presso la Prefettura di Treviso il 19 febbraio 2016, a cui si è presentata poco più della metà dei sindaci della provincia, il prefetto Laura Lega ha richiamato le amministrazioni comunali alla responsabilità e alla collaborazione, mettendole a conoscenza delle conseguenze a cui si sarebbero esposte nel caso in cui avessero persistito nel loro atteggiamento di chiusura, paventando anche l'adozione di provvedimenti estremi in linea con quanto ventilato anche da altri prefetti, come quello di Udine Zappalorto in un'intervista rilasciata al "Corriere del Veneto" e pubblicata il 24 febbraio;

la linea adottata dal prefetto Lega ha scatenato violente reazioni da parte della segreteria nazionale della Lega Nord, di alcune testate giornalistiche e di alcuni sindaci del territorio che hanno avviato una vera e propria campagna di diffamazione nei suoi confronti;

sul punto si è espresso anche il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che durante la trasmissione "Pomeriggio 5" ha dichiarato "Caro prefetto, vai a casa e cambia lavoro. Pensa agli italiani e poi agli stranieri. (...) si chiama Lega di cognome. Una che si chiama Lega pensa prima ai trevigiani e agli italiani e poi a chi sbarca domani mattina", mentre Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha richiesto spiegazioni direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

lo stesso Ministro in indirizzo, intervenendo nel programma "La Telefonata" di Canale 5 ha sottolineato che il problema lo creano "i comuni che dicono di no, non certo il Prefetto di Treviso";

secondo le stime della Prefettura i 1.865 profughi presenti in provincia di Treviso suddivisi in gruppi da 20 o meno persone potrebbero essere distribuiti in tutti i comuni della provincia trevigiana, con la conseguente chiusura dei cosiddetti *hub* che attualmente accolgono centinaia di profughi;

considerato che:

il Titolo V della Parte II della Costituzione, con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 48), all'articolo 114, delinea la pari ordinazione di tutti gli enti territoriali, Comuni, Province, Città metropolitane e Stato, introducendo così le fondamenta del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione tra istituzioni della Repubblica, esplicitamente richiamati dal comma secondo dell'art. 120;

detto principio trova altresì fondamento nell'art. 5 della Costituzione (si veda la Corte costituzionale nella sentenza n. 21 del 2016);

la Corte costituzionale, che già nella sentenza n. 49 del 1958 parlava di "ovvia esigenza di collaborazione" e nella sentenza n. 35 del 1972 di "spirito di necessaria collaborazione fra tutti gli organi centrali e periferici che, pur nella varia differenziazione di appartenenza, sostengono la struttura unitaria dello Stato", ha più volte auspicato l'impiego del principio di collaborazione e cooperazione, già prima della legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, per utilizzarlo quale criterio regolatore ai fini del corretto svolgimento dell'azione di Stato e Regioni;

lo stesso principio è stato riaffermato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 175 del 1976, n. 219 del 1984, n. 359 del 1985, n. 151 del 1986, n. 214 e n. 302 del 1988, fino alle più recenti n. 408 del 1998 e n. 303 del 2003;

in considerazione del ruolo cardine svolto da tale principio nel regolare i rapporti fra i vari enti della Repubblica, lo stesso deve considerarsi alla stregua dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale;

l'immigrazione è materia di legislazione esclusiva da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *b*), della Costituzione, che la esercita anche tramite le prefetture dislocate sui territori; considerato, inoltre, che:

per la Regione Veneto, sulla base di un'intesa Stato-Regioni, è prevista una quota di accoglienza di 8.612 persone, mentre, al momento, ne sono presenti 7.585, ripartite in maniera proporzionale alla popolazione tra le province;

la mancanza di un coordinamento regionale e l'assenza di collaborazione da parte di alcuni sindaci ha

comportato, in provincia di Treviso, la concentrazione di numerosi ospiti in caserme e altre strutture, con gravi conseguenze sul piano della sicurezza per i cittadini di Casier, Treviso, Fonte, Oderzo e Vittorio Veneto e sul piano della gestione dei programmi sanitari e di integrazione per i profughi; la stessa Regione, nella premessa al rapporto dell'Osservatorio sull'immigrazione del 2015, a firma dell'assessore Lanzarin, scrive "i fenomeni migratori (...) necessitano di capacità di governo, se non si vuole che essi si trasformino in fonte di problemi piuttosto che di risorse per l'intero sistema sociale"; ne consegue che i Comuni che rifiutano di collaborare, sollecitati in tal senso anche dagli organi del Governo regionale, rinunciano a "risorse per l'intero sistema sociale" e alimentano la "fonte di problemi";

con l'arrivo della primavera e dell'estate e, dunque, di condizioni meteorologiche favorevoli, è necessario che il Paese sia preparato all'aumento dei flussi migratori nel Mediterraneo; considerato, infine, che:

ai sensi del comma 1, lett. *b)*, *c)* e *d)*, dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i sindaci, in qualità di ufficiali del Governo, sovrintendono "b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto"; nell'esercizio di tali funzioni, i sindaci sono sottoposti al controllo ed al potere sanzionatorio del prefetto;

il comportamento di alcuni esponenti politici volto ad ostacolare la leale collaborazione fra le istituzioni territoriali riguardo alla gestione dei flussi migratori non gode di alcuna legittimazione istituzionale, né giuridica;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se non ritenga di dover adottare gli opportuni provvedimenti, anche di tipo sanzionatorio, nei confronti di quelle amministrazioni che vengono meno al principio di leale collaborazione tra istituzioni sancito dalla Costituzione italiana.

(4-05376)

[DONNO](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [TAVERNA](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

secondo quanto riportato nella tabella dei siti "sensibili" territoriali, presente nella pagina *web* istituzionale della Provincia di Lecce, nel Comune di Cavallino sono situati 3 diversi impianti attivi nella gestione dei rifiuti. In località "Masseria Guarini", l'impianto complesso trattamento rsu (rifiuti solidi urbani) residuali da raccolta differenziata (selezione, biostabilizzazione), autorizzato con AIA (autorizzazione integrata ambientale) n. 598 del 24 settembre 2008 della Regione Puglia e gestito da Ambiente e Sviluppo S.c.a r.l., nonché l'impianto produzione combustibile da rifiuti (CDR), autorizzato con decreto del Commissario delegato 37/CD del 31 luglio 2007 e alla cui voce è indicato quale gestore: "Progetto Ambiente Provincia di Lecce". Infine, in località "Le Mate" è presente una discarica autorizzata con AIA determina dirigenziale n. 695 dell'11 marzo 2009 della Provincia di Lecce e gestita da Ambiente e Sviluppo S.c.a r.l.;

la suddetta tabella, inoltre, riporta un'ulteriore discarica, sita ugualmente a Cavallino, in località "Masseria Guarini", entrata in fase di inattività, a seguito di provvedimento di chiusura della determina dirigenziale n. 2647 del 29 novembre 2012;

in riferimento alla discarica sita in località "Le Mate", l'atto di determinazione n. 48 dell'11 marzo 2009 della Provincia di Lecce riporta che "i rifiuti ammessi in discarica sono quelli corrispondenti ai codici CER riportati al precedente punto 5.1", ovvero, rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi, parte di rifiuti urbani e simili non compostata, rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in *pellet*) non specificati altrimenti, metalli ferrosi, altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce "19 12 11". "In particolare si tratta della frazione umida di rifiuti urbani o assimilati ai sensi di legge, residuali da attività di raccolta differenziata, provenienti dalla raccolta comunale dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ATO LE/1, preventivamente biostabilizzati (RBD ed RBM). Per quanto concerne i rifiuti identificati con CER 19 12 12, si tratta degli scarti non processabili provenienti dal centro di produzione CDR";

considerato che:

con ordine del giorno a prima firma della senatrice Donno, G/2237/29/1e5, al disegno di legge n. 2237, di conversione in legge del decreto-legge n. 210 del 2015 cosiddetto "proroga termini", con precipuo riferimento agli impianti deputati alla gestione e al trattamento dei rifiuti nella città di Cavallino, il Governo si impegna a "sollecitare, nelle opportune sedi e nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, l'adozione di un tempestivo provvedimento che realizzi in maniera efficace un quadro di pianificazione della gestione dei rifiuti in Italia";

in data 15 febbraio 2016, in occasione della presentazione del "Report Ambiente e Salute in provincia di Lecce", predisposto da RePOL (Rete per la prevenzione oncologica leccese) oggi CSA Lecce (Centro salute ambiente provincia di Lecce), la relazione del direttore generale di A.R.P.A. (Agenzia regionale per l'ambiente) Puglia, evidenziava, nei territori della menzionata provincia, la "netta (...) preponderanza della contaminazione associata alla presenza di discariche". Veniva, inoltre, segnalato il rilievo costante di sostanze odorigene da Arpa "attraverso sistemi passivi di campionamento denominati "Radiello" al perimetro degli impianti di biostabilizzazione e discarica di Poggiardo e delle altre discariche presenti nella provincia di Lecce in loc. Masseria Guarini a Cavallino, in loc. Le Mate e presso la discarica di Ugento";

dalla menzionata relazione, inoltre, in riferimento all'impianto di biostabilizzazione di Cavallino, veniva evidenziata "una criticità (mesi di gennaio, febbraio e aprile 2014), legata alle emissioni di sostanze organiche volatili odorigene derivanti dai rifiuti "freschi", di cui il limonene può essere considerato un "tracciante";

nella medesima occasione, la relazione del dottor Giovanni De Filippis, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce, evidenziava, tra i vari allarmanti contenuti, un aumento dei tumori vescicali nella popolazione leccese, a cui seguivano le seguenti raccomandazioni: "a) l'adozione da parte della Regione Puglia di un piano organico di monitoraggio nelle acque destinate al consumo umano dei residui di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura, al passo con le nuove evidenze scientifiche come l'inclusione di alcuni pesticidi e insetticidi tra i sospetti cancerogeni IARC, come ad esempio il glifosate (o suoi metaboliti) nelle analisi dell'acqua emunta dai pozzi AQP, di cui la ASL Lecce provvede alla campionatura; b) non derogare da parte della Regione Puglia al criterio idrogeologico previsto dal piano di tutela delle acque, alla luce delle possibili criticità dovute alla morfologia carsica del Salento qualora venisse utilizzato un mero criterio geometrico (distanze di 200 metri dai pozzi di captazione) per la protezione della falda salentina (particolarmente critico il caso di Corigliano d'Otranto); c) l'esecuzione da parte di ARPA Puglia di monitoraggio straordinario "una tantum" di PCBs e diossine nelle acque emunte dai pozzi AQP in aree *cluster* per patologie neoplastiche; d) il rispetto dei tempi di attuazione del "Progetto Maggiore" già deliberato dalla Regione Puglia per il monitoraggio delle acque superficiali e profonde";

nel corso degli anni, nella città di Cavallino, nella provincia di Lecce, nonché nell'intera regione Puglia, si sono succedute numerose emergenze rifiuti, recando notevole nocimento alla salute dei cittadini e all'ambiente;

considerato che per quanto risulta agli interroganti:

in data 9 marzo 2007 veniva sottoscritto un accordo di programma quadro, siglato tra Regione Puglia, Comando regionale Puglia Guardia di finanza, Comando tutela ambiente dei Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, A.R.P.A. Puglia e C.N.R. - I.R.S.A., finalizzato all'aggiornamento continuo di un quadro chiaro ed esaustivo dei livelli di degrado e di contaminazione ambientale presenti sul territorio regionale;

ad oggi, non sono chiari i dati relativi al reale impatto dei vari impianti deputati alla gestione dei rifiuti

nel comune di Cavallino,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se, sulla base della descritta situazione e considerato il vigente dettato normativo, non ritengano opportuno assumere, nell'ambito delle rispettive competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, le opportune iniziative di monitoraggio e conseguente divulgazione dell'informazione ambientale riguardante l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo e il territorio circostante il comune di Cavallino, nonché delle singole aree esposte a rischio dell'intera regione Puglia;
se non intendano attivarsi con urgenza, sollecitando le amministrazioni locali competenti ed i singoli enti coinvolti, affinché sia reso operativo un immediato piano di controllo, di bonifica e di contrasto al dannoso fenomeno di emergenza rifiuti e, di rimando, al perdurante allarme ambientale, nella città di Cavallino e nelle aree limitrofe, allo scopo di tutelare lo stato della salute e della sicurezza umana, nonché il paesaggio, le coltivazioni, i terreni ed i siti d'interesse circostanti le aree in questione;
se non ritengano imprescindibile adottare idonee iniziative di competenza, che definiscano un appropriato quadro di pianificazione della gestione dei rifiuti in Italia, nonché misure che evitino la sistematica violazione delle vigenti norme in materia ambientale, di trattamento dei rifiuti e di tutela del territorio.

(4-05377)

[MUNERATO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che: ripetutamente, le cronache di giornali riportano casi di soggetti "deboli" (malati, anziani, bambini) vittime di maltrattamenti da parte di coloro che, invece, avrebbero dovuto averne cura;
si cita, a titolo di esempio, l'episodio accaduto in una scuola del basso Polesine (il fatto accadde tra il 2013 ed il 2014, ma il 1° febbraio 2016 ha avuto inizio il processo, si veda un articolo de "Il Resto del Carlino" del 2 febbraio) dove una maestra di 50 anni sarebbe andata ben oltre i metodi educativi consentiti, ricorrendo agli schiaffi sul viso, sulle mani e sul sedere e urlando in più di un'occasione nei riguardi di una bambina con difficoltà psicomotorie;
le indagini del caso, ma anche di tanti altri, evidenziano, puntualmente, comportamenti degli insegnanti degli asili nido o scuole dell'infanzia vessatori verso i bambini, fisicamente e psicologicamente;
altrettanto allarmanti sono gli episodi di maltrattamenti nei confronti degli anziani in strutture sanitarie o case di cura, in cui si registrano costrizione fisica dei pazienti, negazione della dignità (ad esempio lasciandoli in condizioni di sporcizia), negligenza nella somministrazione di farmaci, fino addirittura alle vere e proprie contusioni, lesioni e fratture ossee;
purtroppo, però, tali episodi vengono alla luce solo dopo le denunce dei familiari, quando cioè il danno fisico o psicologico sui bambini e sugli anziani oramai è stato fatto,
si chiede di sapere se e quali misure i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare per una politica di prevenzione efficace dei rischi e dei danni da maltrattamenti su minori e anziani.

(4-05378)

[DI BIAGIO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [BILARDI](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [NACCARATO](#), [Giuseppe ESPOSITO](#), [CONTE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, della difesa e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
nell'ambito della conversione del decreto cosiddetto milleproroghe 2016 (decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016), recentemente discussa in Parlamento, sono state previste alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina della riorganizzazione dell'associazione della Croce rossa italiana, in particolare per quanto riguarda la configurazione dell'ente strumentale che sarà operativo fino al 1° gennaio 2018 (quando sarà soppresso); *in primis*, viene esteso anche all'ente strumentale della CRI il diritto a fruire dell'Avvocatura dello Stato. In secondo luogo, viene sancita un'anticipazione di liquidità allo stesso ente strumentale, rispetto a quanto sancito dall'articolo 49-*quater* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 98 del 2013, che prevedeva tale disposizione soltanto per l'associazione della CRI. Inoltre, nell'ambito delle medesime modifiche operate alla Camera è previsto che la riduzione dei finanziamenti, attualmente previsti, sia vincolata al rimborso dell'anticipazione di liquidità;

le disposizioni, sebbene rispondano ad un'esigenza di pragmatismo operativo in capo alla struttura *in fieri* della CRI, di fatto sviliscono la *ratio* delle dinamiche di privatizzazione, preferendo derogare rispetto all'originario progetto, soltanto quanto "di comodo", esorcizzando un'ipotesi di proroga più ampia e sistemica che avrebbe consentito un approfondimento ulteriore segnatamente sul fronte della collocazione del personale civile e militare;

il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha disposto la riorganizzazione della Croce rossa italiana, prevedendo la totale privatizzazione dell'ente pubblico e la smilitarizzazione del personale militare, comportando una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e gestionale in capo alla struttura (già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo e proposte di rettifica), che hanno richiesto, dal 2012 ad oggi, ripetuti interventi di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni al fine di garantire gli opportuni approfondimenti per una più ragionata definizione del processo di riorganizzazione;

alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche dalla difficoltà di allineare la particolare configurazione dell'ente pubblico CRI con le dinamiche e la configurazione di un ente privato, si aggiungono ulteriori problemi in relazione alla deriva dei costi che la già parziale privatizzazione dell'ente ha definito nell'ultimo triennio, caratterizzata da un aumento incontrollato del *deficit* di bilancio con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave nocumento anche dei lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre al mancato rispetto delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal decreto legislativo n. 178 del 2012 che, ad oggi, risultano ampiamente disattese;

è opportuno ricordare che l'ente Croce rossa italiana, oltre ad essere ausiliario delle forze armate e dei pubblici poteri, rappresenta uno strumento efficace che sinora ha potuto consentire una serie di interventi di alto profilo in Italia ed all'estero che solo la sua natura pubblicistica ha potuto garantire, visto che questo ente umanitario, oltre che per il funzionamento dell'apparato volontaristico, ha bisogno indiscutibilmente di contare anche sui dipendenti per il necessario supporto logistico, amministrativo e operativo e che la componente militare si avvale di qualificato personale in servizio continuativo in grado di rispondere immediatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con unità sanitarie semplici o complesse ad eventuali emergenze o pubbliche calamità, laddove necessiti la prima risposta per il salvataggio di vite umane;

in questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è inserita a pieno titolo, quale ente pubblico non economico, nell'articolato della legge n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, essendo compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio di protezione civile, ed anche in questo contesto garantisce una serie di servizi, di supporti e di competenze acquisite che il privato per varie ragioni economiche e di opportunità non è grado di fornire;

una soluzione potrebbe essere rappresentata da un'ipotesi di revisione della riforma che, di fatto, blocchi lo *status quo* attualmente definito dal decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni. Si concretizzerebbe, in tal senso, un'articolazione composta da un comitato centrale e di vari comitati regionali che permarrebbero in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura privatistica dei comitati provinciali e locali per effetto dell'intervenuta parziale applicazione della normativa. Tale articolazione si avvarrebbe di personale dipendente, militare e civile, il cui organico è indispensabile per assicurare *in primis* i compiti istituzionali e statutari, nonché quelli connessi al funzionamento della struttura territoriale ed emergenziale;

allo stesso tempo il corpo militare CRI consentirebbe al personale in servizio di continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti della Comunità europea per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;

in particolare, l'art. 27 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014) reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativa utilizzazione dei fondi europei. In tale prospettiva, considerato l'accoglimento da parte del Governo di uno specifico ordine del giorno del primo firmatario del presente atto sul tema, il primo interrogante ha presentato al Ministro della difesa un progetto di revisione della configurazione del corpo militare di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2015, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 115, secondo cui "Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE";

in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (poi diventato legge n. 208 del 2015) alla Camera è stato approvato un emendamento che interviene sulle disposizioni tracciate nel decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di funzionamento della Croce rossa (emendamento 24.19 all'AC 3444); in particolare nella proposta è previsto che non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria dell'ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia, annullando pertanto gli atti esecutivi. Prevede, ulteriormente, disposizioni di tipo tamponativo riferite allo *status* di alcune categorie professionali operanti nell'ambito della CRI, non orientandosi, di contro, verso misure risolutive sistemiche;

per quanto concerne, nello specifico, la funzionalità del corpo militare, la proposta correttiva approvata alla Camera conferma il *trend* della smilitarizzazione e la dispersione delle sue potenzialità che paradossalmente si colloca in controtendenza rispetto all'implementazione della capacità di sicurezza e di risposta alle minacce terroristiche intorno a cui sono andate strutturandosi specifiche misure di intervento sollecitate dal Governo;

emerge, nella proposta emendativa, una sottesa consapevolezza dell'insostenibilità delle vigenti dinamiche di privatizzazione, confermata proprio dal blocco delle azioni esecutive in ragione dell'impossibilità dell'ente di far fronte al dovuto, data la sussistenza di un *deficit* di cassa che, sebbene sussistente a monte, è stato ulteriormente amplificato da quanto sancito dal decreto legislativo n. 178 del 2012;

in particolare, i dubbi sui cosiddetti risparmi ventilati sin dall'emanazione del decreto legislativo, che prevedeva ottimistici risparmi in 4-5 anni pari a 42 milioni di euro, confliggono con una realtà che vede questo progetto caratterizzato da un *deficit* valutabile per le casse erariali di non meno di 200-300 milioni di euro;

per limitare tale *deficit*, nel testo dell'emendamento risultano preclusi ogni sorta di "azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto tesoreria della CRI, dell'Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia", essendo tutti gli atti esecutivi resi nulli;

inoltre, si palesano non trascurabili dubbi di costituzionalità delle misure introdotte, allorché si priva di un diritto essenziale il cittadino ed il lavoratore, ovvero quello della difesa dei suoi diritti e dei suoi interessi attraverso il ricorso alla giustizia ed il diritto al legittimo ristoro in caso di accoglimento di istanza: diritto che è un principio inderogabile della Costituzione;

la proposta emendativa, sebbene nasca dall'esigenza di trovare soluzioni volte a tamponare l'*impasse* che al momento condiziona l'ente, è ben lontana dall'individuare un percorso che riveda in modo sostanziale il processo di privatizzazione di un ente pubblico fondamentale del sistema assistenziale italiano, sempre in prima linea per lenire i bisogni dei più deboli e più indifesi con un modello organizzativo che ha portato prestigio all'Italia e che si è distinta anche all'estero, attualmente oggetto di una discutibile opera di ridimensionamento al rango di un'associazione che non avrà più un ruolo pregnante ed incisivo come sino ad oggi è stato indissolubilmente riconosciuto;

con un ordine del giorno al disegno di legge di stabilità per il 2016, il Governo si è impegnato a

rivedere quanto sancito nella suddetta norma, introdotta alla Camera, per quanto concerne, *in primis*, la nullità degli atti esecutivi, al fine di esorcizzare la compromissione dei diritti dei creditori della CRI, segnatamente lavoratori che hanno ottenuto riconoscimenti in sede giudiziale, di rivedere ulteriormente i termini della riforma della Croce rossa di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova configurazione dell'ente, rivedendo, eventualmente, la configurazione del corpo militare inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge n. 115 del 2015,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda prevedere un piano di intervento a sostegno dei lavoratori della CRI, segnatamente per quanto attiene nei profili in mobilità, per garantire un equo percorso e la giusta ricollocazione di dipendenti che hanno nel tempo maturato professionalità e qualifiche che non meritano di essere disperse, non disgiunta dalla conservazione dei relativi livelli acquisiti e la relativa conservazione degli emolumenti economici attribuiti o dovuti in forza del lavoro svolto;

se intenda attivarsi per rivedere, eventualmente, la configurazione del corpo militare, inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile;

se intenda consentire un rinnovo dell'impegno della Croce rossa italiana alla luce dei 7 principi ispiratori che, attualmente, risulterebbero parzialmente sviliti da un'organizzazione totalmente privatistica che rischia di non rispondere alle aspettative dei cittadini in considerazione della contrazione sistematica che le sedi territoriali e periferiche stanno subendo, anche alla luce degli impedimenti economici legati al reperimento delle risorse economiche e vista l'impossibilità di garantire in futuro quei servizi sempre più richiesti dalla fascia di persone vulnerabili e meno abbienti.

(4-05379)

[SONEGO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da lungo tempo, le cooperative di consumo hanno istituito il "prestito soci" per mezzo del quale raccolgono risparmio che utilizzano per la crescita della propria attività mutualistica a condizioni migliori di quelle del mercato finanziario remunerando, a loro volta, i soci prestatori a condizioni più convenienti di quelle del mercato;

tale istituto ha sin qui funzionato con reciproca soddisfazione delle cooperative e dei soci;

recentemente, in particolare in Friuli-Venezia Giulia, si sono verificati casi di cooperative che hanno fatto un uso inappropriato ed imprudente del prestito soci danneggiando gravemente questi ultimi e il buon nome della cooperazione di consumo e del prestito soci;

tali casi risultano essere manifestazioni circoscritte di una gestione cooperativistica inappropriata ed imprudente, come si è già detto; tuttavia, per quanto circoscritti, sollecitano un'adeguata attenzione da parte di Governo e Parlamento con lo scopo di meglio tutelare i soci risparmiatori;

inoltre i medesimi episodi negativi dovrebbero sollecitare il mondo della cooperazione di consumo a meglio autodisciplinare l'attività dell'istituto del prestito soci di modo tale da dare più forti garanzie ai prestatori;

tale più adeguata attenzione di Governo e Parlamento, così come quella delle stesse cooperative di consumo, si rende ancor più impellente a seguito di processi di aggregazione per mezzo di fusione ed incorporazione di già grandi cooperative di consumo che in questo modo danno vita a società mutualistiche di dimensione nazionale con impatto economico e sociale sistemico e con milioni di soci,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che, anche considerata la dimensione sistemica delle società mutualistiche, sia il caso di meglio disciplinare l'istituto del prestito soci delle cooperative di consumo, allo scopo di tutelare il risparmio dei soci da utilizzi impropri ed imprudenti;

se non ritengano che sia il caso di introdurre specifiche forme di vigilanza effettuate da un soggetto terzo, autorevole e competente;

se non ritengano che, tra le garanzie da offrire ai prestatori, vi debba essere anche quella dell'esigibilità del danaro prestato.

(4-05380)

SONEGO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

con decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004, è stato istituito presso l'Inps il fondo speciale del trasporto aereo (FSTA) con lo scopo di assicurare la disponibilità di ammortizzatori sociali ai dipendenti del settore (ne erano sprovvisti) nel corso di un molto consistente processo di ristrutturazione industriale del comparto;

il fondo agisce sulla base di disponibilità economiche attinte in ragione di 3 euro ciascuno dai biglietti aerei emessi;

il fondo ha operato utilmente sino alla fine dell'anno 2015 quando, in virtù delle disposizioni della riforma del sistema previdenziale (cosiddetta legge Fornero, legge n. 92 del 2012), si è stabilita la cessazione dei fondi speciali e la loro conversione in fondi di solidarietà;

alla data odierna il Ministero competente non ha ancora provveduto a perfezionare gli adempimenti necessari ad assicurare l'operatività del nuovo fondo di solidarietà sostitutivo del FSTA;

in virtù di tale mancanza, le erogazioni in favore dei lavoratori disoccupati non vengono più effettuate con gli intuibili effetti sociali e familiari,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per attivare senza indugio l'operatività del fondo di solidarietà ex FSTA di modo tale da riattivare l'erogazione degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 249 del 2004.

(4-05381)

CARIDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 21 febbraio 2016 dalle ore 10 alle ore 13 si è svolta, a Catanzaro lido, area lungomare, un'iniziativa del partito di Forza Italia, finalizzata alla distribuzione di volantini per sensibilizzare la cittadinanza sul pericolo di perdita dei finanziamenti per il completamento del porto e per la sistemazione della strada provinciale 25;

l'iniziativa, largamente annunciata dalla stampa locale e dal *web*, è stata correttamente segnalata alla Digos, con Pec del 15 febbraio 2016 indirizzata al questore di Catanzaro, così come la successiva variazione del luogo della manifestazione, dunque nei termini previsti dall'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

il coordinatore cittadino di Forza Italia, avvocato Ivan Cardamone, in data 15 febbraio 2016, ha richiesto al Settore patrimonio del Comune di Catanzaro l'autorizzazione ad installare un gazebo, e tale autorizzazione è stata successivamente concessa;

ciò nonostante, gli organizzatori del volantinaggio hanno deciso comunque di non montare il gazebo e di limitarsi a distribuire volantini ai passanti in un'area (terrazza ex lido Pineta) assolutamente irrilevante rispetto al regolare fluire del traffico veicolare;

una pattuglia di agenti della Polizia locale per ben 2 volte è intervenuta, a giudizio dell'interrogante irrualmente, una prima volta per chiedere copia dell'autorizzazione, una seconda volta per identificare i promotori dell'iniziativa, tra cui il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, avvocato Ivan Cardamone, e il consigliere regionale Domenico Tallini;

si presume che la stessa pattuglia abbia filmato le operazioni di volantinaggio, ma non si ha notizia sull'utilizzo di tali immagini;

considerato che:

spetta al questore la competenza sulle pubbliche manifestazioni e il potere di sanzione o di scioglimento delle stesse per ragioni di ordine pubblico in base al dettato del testo unico;

la richiesta di autorizzazione rivolta al Settore Patrimonio del Comune era da considerarsi superata dalla rinuncia degli organizzatori a montare il gazebo;

l'intervento della Polizia locale appare, per le sue modalità, come un tentativo di delegittimare, indebolire o comunque condizionare, attraverso tecniche che violano apertamente la *privacy* e il diritto di riunione, il libero svolgimento di un pacifico volantinaggio su una problematica politico-

amministrativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivolgersi al prefetto e al questore di Catanzaro perché aprano un'inchiesta sulla delicata vicenda, che sembra configurarsi come una palese violazione dei diritti costituzionali sanciti negli articoli 17 e 21 della Carta costituzionale.

(4-05382)

[MARCUCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e superiori della valle del Serchio, in provincia di Lucca, in data 17 febbraio 2016 hanno presentato un documento alla conferenza zonale per l'istruzione della valle del Serchio relativo alla proposta di ripartizione in ambiti territoriali della provincia di Lucca, *ex* comma 66 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015;

in tale documento, i sottoscrittori esprimono perplessità rispetto alla proposta di accorpamento tra valle del Serchio e Versilia sia perché detta ripartizione non terrebbe conto della complessità del territorio, unendo aree geografiche separate da una catena montuosa e prive di fatto di viabilità di collegamento diretto, sia perché la diversità delle due aree soggette all'accorpamento impedirebbe la formulazione di un'offerta educativa e formativa adeguata;

constatato altresì che la conferenza dei sindaci, nella seduta del 17 febbraio, ha prodotto un ordine del giorno che segnala come la proposta avanzata dall'ufficio scolastico regionale raggiungerebbe il solo obiettivo dell'equivalenza della popolazione scolastica dei due proposti nuovi ambiti, ma non terrebbe conto dei criteri espressamente richiamati alle lettere *b)* e *c)* del comma 66, ovvero la prossimità delle istituzioni scolastiche e le caratteristiche del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della proposta formulata in sede regionale e quali iniziative intenda eventualmente porre in essere, al fine di scongiurare l'adozione di un provvedimento i cui effetti comporterebbero reali disagi per studenti, insegnanti e personale scolastico, pregiudicando l'adeguatezza dell'offerta formativa ed educativa.

(4-05383)

[Mario MAURO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", figlio della *spending review*, è volto alla riduzione del numero dei dirigenti penitenziari;

i posti di funzione dirigenziale dovranno scendere da 500 unità a 300 e per ottenere questo risultato si è deciso di accorpare una quarantina di istituti penitenziari in tutta Italia, trasformando le strutture accorpate in sezioni distaccate delle sedi principali;

i direttori di istituto che non hanno un contratto di categoria da circa 10 anni, e che nel frattempo si sono visti applicare la disciplina prevista per i dirigenti della Polizia di Stato, non sono stati considerati, non hanno avuto voce in capitolo: sulla carta è stato disegnato un nuovo assetto, che tiene conto solo della presenza numerica dei detenuti, accorpando realtà territorialmente differenti, sia per cultura, per circuiti detentivi (alta e media sicurezza) e tradizioni territoriali;

a giudizio dell'interrogante il nuovo assetto disegnato per l'accorpamento delle case circondariali si rivela approssimativo, superficiale, poco attento ai temi della detenzione e con scelte disastrose, basta soffermarsi sul carcere di Sondrio, accorpato a quello di Bergamo, a 120 chilometri di distanza con attraversamento delle Prealpi;

i direttori, a seguito degli accorpamenti, sembrano essere destinati ad assumere la carica di vicedirettori o di direttori aggiunti rispetto al collega, definito coordinatore dell'istituto accorpante;

i direttori-coordinatori si troveranno ad affrontare ogni tipo di decisione sia in materia di spesa, che di sicurezza, di igiene e di trattamento, di provvedimenti disciplinari, dal rilascio dei colloqui fino all'autorizzazione delle uscite e dei ricoveri urgenti. Un eccessivo cumulo di responsabilità per chiunque, aggravato dall'impossibilità di essere fisicamente presente nella sezione distaccata del carcere. Egli sarà, quindi, costretto a delegare molte competenze: una delega obbligatoria ed un modo per spogliarlo delle sue funzioni;

nel contesto di riordino e di accorpamento vi è il fondato timore che la Polizia penitenziaria acquisti

sempre più spazio all'interno degli istituti di pena. Nel panorama europeo la Polizia penitenziaria è pensata per rimanere al di fuori dei perimetri strettamente detentivi (le sezioni): deve presidiare all'esterno e svolgere azioni di sicurezza al di fuori dello spazio interno riservato a educatori, psicologi, volontari,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'accorpamento degli istituti penitenziari sotto un'unica direzione, come quello della casa circondariale di Sondrio con quella di Bergamo, non trovi giustificazioni né nella logistica della sede, né nella funzionalità organizzativa;

se non ritenga che la funzione del direttore, in una realtà multiforme e complessa come quella carceraria, svolga un fondamentale ruolo di mediazione tra le molteplici istanze delle differenti componenti (Polizia penitenziaria, area educativa, detenuti, familiari, operatori sanitari, volontari, tutti quelli che a vario titolo svolgono le loro attività in carcere) e che, di contro, il riordino e l'accorpamento e l'affidamento della conduzione di un carcere alla Polizia penitenziaria rompendo un equilibrio creato negli anni, grazie soprattutto ai direttori, provocando inevitabilmente uno slittamento verso una logica custodiale, di contenimento, a scapito della funzione rieducativa che dovrebbe essere il fine della pena restrittiva;

se non ritenga, altresì, che lo schema di decreto predisposto dal dicastero, non operi in modo contrario a quanto riportato nella raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle regole penitenziarie europee, che, nel 2006, stabilivano che ogni istituto deve avere un "direttore" e che questo "deve essere incaricato a tempo pieno e deve dedicare tutto il suo tempo ai propri compiti istituzionali";

se non ritenga necessario ed urgente studiare un nuovo ed efficace modello organizzativo per l'amministrazione penitenziaria, ascoltando anche le proposte che arrivano dai sindacati, dai tavoli di studio e dagli operatori del settore;

se non ritenga che, prima di effettuare tagli secondo criteri "intricati e poco lineari", sia necessaria una redistribuzione ed una razionalizzazione delle risorse.

(4-05384)

[SCAVONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il comma 543 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che "in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'art. 4, comma 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, gli enti del servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541";

il comma 543 continua stabilendo che: "Nell'ambito delle delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratto a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti";

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

alcuni enti del Servizio sanitario nazionale presenti in diverse regioni sembrerebbe vogliano erroneamente escludere l'espletamento di procedure concorsuali riguardanti i farmacisti, pur in presenza di conclamate esigenze assunzionali di tali figure;

il farmacista è il professionista sanitario specialista del farmaco, che, disponendo di una specifica competenza tecnico-professionale, si occupa della preparazione, fabbricazione e del controllo dei

medicinali, nonché della corretta dispensazione, della giusta posologia, aderenza alla terapia ed effetti collaterali dei farmaci,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario intervenire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di chiarire ed esplicitare che il contenuto del comma 543 della legge n. 208 del 2015 riguarda anche la categoria professionale dei farmacisti ed evitare quindi che possano verificarsi situazioni disomogenee e che taluni enti del Servizio sanitario nazionale perseverino nell'errore.

(4-05385)

ZIZZA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

dalle ultime notizie di stampa, si apprende degli imminenti e più che probabili sbarchi di profughi, provenienti dai Balcani, che potrebbero verificarsi sulle coste della Puglia;

l'allarme destato dal nuovo esodo è stato oggetto di dibattito fra il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nonché di riunioni fra il Ministro dell'interno italiano e i prefetti pugliesi;

per fronteggiare l'emergenza pare che numerosi soldati siano stati trasferiti a Brindisi e a Bari e sarebbero già stati avviati incontri informali con le autorità albanesi e montenegrine, per evitare situazioni di emergenza;

i numeri di questo esodo spaventano: si parla già di 150.000 rifugiati, che attualmente si trovano in Kosovo e in Albania e che sarebbero pronti ad arrivare nel nostro Paese. A questi andrebbero aggiunti i migliaia che ogni giorno chiedono asilo e ospitalità;

la situazione appare grave se vengono considerati i numeri degli arrivi previsti, che appaiono spropositati per un territorio come quello della Puglia;

la situazione appare ancora più allarmante, se si considera il fatto che la "rotta balcanica" sembra ormai essere tracciata verso la penisola italiana anche a causa della chiusura dei confini in altri Paesi;

si preannuncia, quindi, un nuovo esodo, come quello degli anni '90, ma con una differenza: l'Italia dal 2011 ha dovuto fronteggiare, in quasi completa solitudine, il flusso di migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana, da Libia e Siria e da altri Paesi colpiti da sanguinosi conflitti;

a destare ulteriore allarme sarebbero le dichiarazioni del generale Guglielmo Luigi Miglietta, comandante della missione Kfor in Kosovo, che ha rappresentato il rischio enorme che, insieme alle migliaia di rifugiati, potrebbero approdare sulle coste italiane, magari a bordo di mezzi militari chiamati a intervenire per il trasferimento dei migranti, miliziani dell'Isis;

alla Conferenza regionale per l'ordine e la sicurezza che si è svolta in Puglia, il ministro Alfano, alla presenza del prefetto di Bari, ha sdrammatizzato la situazione, dichiarando che il Ministero starebbe lavorando per la prevenzione, a livello internazionale, e che si starebbe attrezzando per attuare la strategia europea sugli "hotspot", ovvero l'allestimento di strutture per identificare rapidamente, registrare, fotosegnalare e raccogliere le impronte digitali dei migranti. Una strategia che dovrebbe riguardare, in particolar modo, tutti quei Paesi molto esposti ai nuovi arrivi, come appunto l'Italia,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti descritti e dell'allarme, sotto il profilo della sicurezza, che ne deriva, il Governo intenda riferire in Aula in merito alle strategie da adottare;

come e in quali tempi sarà data attuazione alla strategia degli *hotspot* e in quali strutture attrezzate dovrebbero essere ricollocati i migranti regolari;

in quale modo saranno organizzate le strutture di accoglienza: se si tratterà di aree di accoglienza con l'obiettivo di trasferire chi ha diritto di asilo in altri Paesi, oppure se saranno dei luoghi di detenzione per gli immigrati irregolari in attesa di un rimpatrio;

quali procedure saranno attivate, e con quali tempi, per garantire l'espatrio dei migranti non regolari;

quali siano le modalità con le quali il Ministro in indirizzo intenderà fronteggiare l'emergenza e quali precauzioni intenda adottare per debellare il rischio di infiltrazioni terroristiche nel territorio italiano;

quali richieste il Governo intenda presentare all'Unione europea, affinché l'Italia non venga, anche questa volta, lasciata sola ad affrontare questo nuovo esodo migratorio e quali proposte intenda avviare

per far sì che il nostro Paese non diventi "l'unica spiaggia" per i migliaia di rifugiati e che le nostre coste non siano l'unico sbocco naturale, a causa del fatto che altri Paesi chiudono le proprie frontiere; quali provvedimenti intenda adottare, al fine di non scaricare sui singoli territori e sui sindaci dei comuni costieri le problematiche dovute all'accoglienza dei migranti e in quale modo, come da dichiarazione dello stesso Ministro, si eviterà di lasciare sola la Regione Puglia.

(4-05386)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#) - *Ai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio (e delle successive direttive modificative 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE), in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e regola l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina e chirurgia;

il suddetto decreto, in particolare, definisce la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione medica (articolo 35) e prevede la stipulazione di uno specifico "contratto di formazione" per ciascuno specializzando (articolo 37), predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro, per ciascun anno di formazione specialistica;

successivamente, l'art. 8 della legge n. 401 del 2000 ha esteso la programmazione delle scuole di specializzazione, prevista per i laureati in medicina, ad un'ampia categoria di laureati, comprendente anche i farmacisti;

la direttiva comunitaria 82/76/CEE (che modifica la direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico) ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri dell'Ue di fornire una "adeguata remunerazione" ai partecipanti ai corsi di specializzazione medica;

il nostro Paese ha recepito tali disposizioni comunitarie, solo nel 1999, con la legge n. 370, a seguito della condanna per inadempimento della Corte di Giustizia europea, nell'ambito della procedura di infrazione contro l'Italia, prevedendo per i dottori ammessi alle scuole di specializzazione in medicina, dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, la corresponsione di una borsa di studio annua, per tutta la durata del corso;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 1° agosto 2005, ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e con successivo decreto del 29 marzo 2006 ha determinato la definizione degli *standard* e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2006, supplemento ordinario n. 115);

il citato decreto ministeriale del 2006 ha individuato, nella necessaria copertura economico-finanziaria, il presupposto comune a tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria e ha previsto, inoltre, un comune denominatore organizzativo, introducendo, altresì, un osservatorio nazionale unico per le discipline mediche e non mediche;

con la sentenza n. 6037 del 17 dicembre 2013, emessa dalla Sezione VI del Consiglio di Stato, è stato ordinato al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di estendere, gli effetti dell'art. 8 della legge n. 401 del 2000 e dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ai non medici, iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria (che, al pari dei medici, necessitano del diploma di specializzazione ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale); in particolare, il Consiglio di Stato ha imposto la riapertura dei bandi per le scuole di specialità e la retribuzione degli specializzandi non medici, chiedendo, inoltre, che fossero reperiti, con urgenza, i finanziamenti necessari a dare piena applicazione alla citata sentenza;

tale pronuncia giurisprudenziale è rimasta, a tutt'oggi, priva di concreta attuazione;

la normativa da ultimo in vigore, di cui al decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 di

riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ha previsto l'applicazione di un ordinamento didattico unico, valido sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati di area sanitaria, e regolato l'ordinamento di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria in modo tendenzialmente omogeneo in termini di impegno didattico, durata dei corsi e tirocini pratici;

considerato che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, alla luce della normativa vigente, avviene esclusivamente tramite concorso pubblico, sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione sanitaria;

la preparazione professionale per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di elevato livello, cui non può non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a quello riservato ai medici;

i laureati in medicina vincitori di concorso, in particolare, sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico, nonché di copertura previdenziale e maternità;

i laureati non medici, anch'essi vincitori di concorso, non godono della medesima posizione contrattuale, né di alcun trattamento economico e sono comunque tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi, nonostante i numerosi interventi normativi e giurisprudenziali, sia di livello comunitario che di diritto interno, appare tutt'altro che realizzata l'equiparazione delle categorie degli specializzandi medici e non medici;

considerato, inoltre, che:

nell'atto di indirizzo 1-00320 del 9 ottobre 2014 erano state già denunciate le molteplici problematiche, relative alla ingiustificata discriminazione fra gli specializzandi medici e "non medici" e si chiedeva che il Governo si impegnasse per garantire il dovuto trattamento economico di questi ultimi;

nell'atto di sindacato ispettivo 3-01469, presentato il 26 novembre 2014, il primo firmatario della presente interrogazione aveva chiesto ai Ministri in indirizzo se avessero intenzione di adottare specifiche azioni, volte all'equiparazione dello *status* contrattuale ed economico dello specializzando "non medico" a quello dello specializzando medico;

nel medesimo atto si chiedevano i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'economia e delle finanze le ragioni che avessero, già allora, impedito loro di adempiere gli obblighi imposti dalla citata sentenza n. 6037 del 2013 del Consiglio di Stato;

la 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016, di cui alla legge n. 208 del 2015), ha accolto l'ordine del giorno G/2111/8/12, impegnando, così, il Governo a valutare l'opportunità di promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati non medici, inclusi nel decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, del trattamento contrattuale di formazione specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni;

in data 3 febbraio 2016, in sede di trattazione in 12a Commissione permanente del disegno di legge n. 1324, è stato presentato ed accolto l'ordine del giorno G/1324/6/12, che ha impegnato ancora una volta il Governo a valutare l'opportunità di promuovere l'effettiva equiparazione tra il trattamento economico e contrattuale degli specializzandi medici e non medici;

preso atto, infine che a giudizio degli interroganti, risulta necessario fare chiarezza sulle disposizioni che coinvolgono le scuole di specializzazione mediche e "non mediche", di cui al decreto interministeriale n. 68 del 2015, affinché si possa delineare definitivamente un quadro dettagliato degli interventi da mettere in atto, anche con particolare riferimento ai farmacisti in formazione specialistica che hanno un corso di studi e di tirocinio a tempo pieno, nonché uno sbocco professionale del tutto analogo a quello dei medici in formazione specialistica,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla ingiustificata e perdurante discriminazione a cui sono sottoposti gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al citato decreto interministeriale n. 68 del 2015; in quali tempi intendano adempiere agli obblighi derivanti dalla citata sentenza n. 6037 del 2013 del Consiglio di Stato, nonché all'impegno di cui agli ordini del giorno citati in premessa.
(4-05387)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02627, del senatore Tosato, sull'eleggibilità oltre il secondo mandato per i sindaci;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02626, del senatore Crosio, sugli effetti per i Comuni montani dell'esenzione dall'Imu dei "macchinari fissi";

10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02629, del senatore Di Biagio ed altri, sulla disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 582^a seduta pubblica del 25 febbraio 2016, a pagina 76, nell'intervento del senatore Caliendo, all'ultima riga del primo capoverso, sostituire le parole: "quell'atto di stato civile" con le seguenti: "l'unione ove non costituita con atto di stato civile".

1.5.2.2. Seduta n. 593 (ant.) del 16/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

593a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCLEDÌ 16 MARZO 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente GASPARRI,
del presidente GRASSO
e della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 596 del 17 marzo 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 10 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1878) Deputato BENI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1203) MANCONI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare (ore 9,35)

Approvazione del disegno di legge n. 1878

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1878, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1203.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha integrato la relazione scritta e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MAZZONI, relatore. Signor Presidente, dopo il lungo e articolato dibattito di ieri mi preme prima di tutto precisare che la bozza di questo disegno di legge è stata predisposta dal Comitato 3 ottobre, presieduto da Tarek Brhane, un rifugiato politico fuggito della coscrizione obbligatoria in Eritrea che, come altre decine di migliaia di migranti, ha affrontato un viaggio disumano nel Mediterraneo, è stato incarcerato a Malta e poi è riuscito avventurosamente ad arrivare in Italia. Questo per dire che questo disegno di legge è nato prima di tutto fuori dalle Aule parlamentari. È nato sull'onda di una delle più grandi tragedie del mare, sulla quale speravo non si rinfocolassero in questo dibattito le polemiche, cosa che però puntualmente purtroppo è avvenuta.

Ringrazio tutti i colleghi intervenuti in discussione generale, a cominciare dal senatore Micheloni, che ha svolto un intervento appassionato e molto documentato, frutto anche dalla sua esperienza personale.

La senatrice Albano ha giustamente auspicato coesione e solidarietà nell'affrontare questo provvedimento che non deve trasformarsi in un'inutile passerella di vanità politiche. E - aggiungo io - non deve essere neanche un modo per lavarsi la coscienza senza far seguire l'assunzione di responsabilità politica.

Sento infine il dovere di rispondere agli interventi problematici che sono stati pronunciati, ossia a quei colleghi che legittimamente si sono detti scettici o contrari alle finalità di questo disegno di legge.

Il senatore Liuzzi, ad esempio, ha parlato di pratiche farisaiche, di atteggiamento ipocrita della politica, di questa legge come uno specchietto per le allodole. Lo posso anche riconoscere: il rischio c'è, ma sta anche a noi, ad ognuno di noi, fare in modo che questa norma altamente simbolica diventi qualcosa di più e di diverso nella coscienza collettiva. L'unica cosa certa è che non possiamo limitarci ad assistere da spettatori a un fenomeno epocale come quello delle migrazioni dall'Africa e dal Medio Oriente.

Al senatore Tosato, che ritiene questo disegno di legge e l'individuazione della data del 3 ottobre una mera operazione propagandistica, dico solo che, se anche fosse così, non sarebbe comunque nulla rispetto a chi la propaganda sugli immigrati la fa tutti i giorni dell'anno.

Ripeto, signor Presidente: c'è bisogno in questo momento di coesione e di solidarietà e non deve essere questo provvedimento un modo per lavarsi la coscienza. Lo ripeto volentieri questo concetto. Ma dico no al populismo della paura, che parte dai problemi reali per passare a proposte tanto demagogiche quanto irrealistiche. Chiudere le frontiere e fare blocchi navali sono *slogan* che fanno sicuramente presa, ma la storia ha abbondantemente dimostrato che movimenti di popoli possano essere regolati

ma non totalmente impediti e che non è stato ancora inventato un confine davvero invalicabile.

Si dice poi di sospendere Schengen, ma è una prospettiva che sarebbe drammatica per la stessa esistenza dell'Unione europea e che per l'Italia si rivelerebbe disastrosa perché ci troveremmo nelle condizioni in cui si trova adesso la Grecia, dove sono bloccati decine di migliaia di rifugiati senza sbocco. Un'ipotesi del tutto realistica, visto che la chiusura delle frontiere macedoni sta per produrre un flusso verso l'Albania in direzione dell'Adriatico e quindi dell'Italia. Le immagini che le televisioni ci trasmettono dal campo profughi di Idomeni non sono degne di un'Europa civile.

In questi giorni il confine tra Macedonia e Grecia è segnato dai mezzi blindati dell'esercito per fermare quella massa di migliaia di persone che proviene soprattutto dalla Siria, dall'Iraq e dall'Afghanistan; persone che hanno viaggiato per mesi, che hanno perso per strada figli, mogli e mariti, che sono state rinchiusi nei campi profughi in Turchia, che hanno raggiunto le coste e attraversato il mare con piccoli canotti a remi.

In Europa ciò che prevale sono il sentimento dell'indifferenza e l'innalzamento dei muri. Mi chiedo come mai quando c'è un terremoto si muovono le protezioni civili di tutto il mondo, mentre nel campo profughi di Idomeni non sta arrivando nessuno.

L'Europa quindi si trova di fronte a un compito che peserà su un'intera generazione. Non ci sono mai state come oggi tante persone in fuga da persecuzioni politiche e guerre, molte delle quali cercano protezione proprio in Europa. Dobbiamo metterci nell'ordine di idee che, considerando le crisi in atto nei Paesi vicini, la situazione non cambierà nemmeno nei prossimi anni.

Noi europei dobbiamo a noi stessi e al mondo una soluzione all'altezza della sfida che queste persone in cerca di aiuto rappresentano. Una cosa è emersa chiaramente: la risposta fornita finora non è all'altezza delle aspettative. L'Unione europea, a partire dal vertice di giovedì e venerdì prossimi, non può continuare a esitare e deve dimostrare prima di tutto di esistere. Ci deve essere uno *standard* di accoglienza di migranti che valga per ogni Stato membro dell'Unione e serve una politica di asilo europea. I profughi devono essere redistribuiti in maniera equa in tutta Europa. Una situazione come quella attuale, in cui pochi Stati membri devono gestire tutte le responsabilità dell'accoglienza, è insostenibile, in quanto si tratta di un sistema che fa gravare il peso in modo sbilanciato solo sui Paesi di confine. Abbiamo bisogno, dunque, di criteri vincolanti per una distribuzione dei rifugiati in base alla capacità degli Stati di gestirli.

Signor Presidente, mi accingo a terminare la replica. L'unica cosa certa è che non possiamo limitarci ad assistere da spettatori a quello che sta avvenendo. Possiamo accoglierli tutti? Sicuramente no e per questo dobbiamo incoraggiare nuove iniziative politiche e misure per combattere le ragioni alla base dell'emigrazione dai Paesi del Medio Oriente e dall'Africa. La stabilizzazione della situazione di Stati che si stanno decomponendo e, poi, la creazione di reali prospettive economiche e sociali sono l'unica strada percorribile. Sembrano utopie (in effetti, in questo momento lo sono), ma se non si comincerà a ragionare e a operare fuori dalla logica emergenziale, l'Europa finirà sepolta sotto la propria impotenza.

Signor Presidente, mi sia consentita un'ultima precisazione. In alcuni interventi di ieri è stata messa sotto accusa l'operazione Mare nostrum, che è terminata il 1° novembre 2014. Secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, nei primi quattro mesi del 2015, 900 persone sono morte nel canale di Sicilia. Nello stesso periodo del 2014, quando era in atto l'operazione Mare nostrum, i morti erano stati 96. Non solo, nei primi tre mesi del 2015, sono sbarcati 22.979 migranti contro i 20.899 del 2014. Si tratta in tutta evidenza di una cifra che smentisce un luogo comune molto diffuso, ossia che l'immigrazione era aumentata perché l'operazione Mare nostrum garantiva un passaggio sicuro ai migranti dal Nord Africa. Infine, nel primo mese dopo la fine dell'operazione, gli arrivi aumentarono del 485 per cento rispetto al novembre 2013, quando invece l'operazione Mare nostrum era operativa.

Concludo, signor Presidente, rivolgendomi al senatore D'Alì, il quale ha presentato due emendamenti, che hanno sicuramente un senso, perché richiamano ai precedenti storici delle migrazioni degli italiani verso l'estero. Si tratta di pagine di storia che l'Italia non ha adeguatamente valorizzato e che meritano

di essere ricordate. Questo disegno di legge è però nato, non dico in un contesto diverso, ma con una sua *ratio* e ci siamo impegnati con i promotori del Comitato 3 ottobre ad approvarlo in tempi congrui. Sono già passati più di ottocento giorni da quando la proposta è stata fatta. Ed io credo che un nuovo rinvio alla Camera, una nuova navetta, sarebbero uno schiaffo in faccia ai promotori, che ci hanno così pressantemente chiesto che questo disegno di legge venisse approvato. Per questo chiedo al senatore D'Alì di ritirare i due emendamenti presentati, dei quali condivido le finalità ma non il contesto in cui si muovono. Ciò al fine di pervenire ad un'approvazione il più possibile condivisa di questo provvedimento. (*Applausi dei senatori Manconi e Lo Moro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, quello che il Senato sta per approvare è un atto importante, come testimonia del resto la qualità degli interventi che ci sono stati. Si è detto che è un simbolo, ma io penso che la democrazia abbia bisogno di simboli e di punti di riferimento in cui riconoscersi e l'accoglienza è un simbolo di una democrazia aperta. Per questo è importante l'istituzione di questa giornata e siamo grati ai presentatori della proposta.

Si è sentito parlare in quest'Aula di buonismo. Io credo che sia un termine del tutto inappropriato: non si tratta di buonismo, né di pietà; non c'è alcuna rilassatezza dal punto di vista della capacità di controllo, ma, al contrario, questo testo testimonia consapevolezza, legalità e senso civico, tre aspetti che sono tra i pilastri delle nostre democrazie. Dall'accoglienza rispettosa della legge si misura il grado di civiltà delle Nazioni. Per questo è importante che nelle scuole e a partire da esse questa consapevolezza venga affrontata e diffusa.

Rispetto a ciò che accade, la risposta sta nel controllo dei confini europei e non negli sbarramenti ai confini nazionali. Per questa ragione e per la qualità delle democrazie, Schengen deve vivere e non morire. Vorrei dire al senatore Liuzzi che ciò che ha affermato nel suo intervento, richiamando la necessità di una politica comune di accoglienza, è esattamente quello che si immagina anche con l'approvazione di questo testo di legge. Per cui davvero lo invito a ripensare e a sostenere in modo convinto questo provvedimento.

Abbiamo bisogno di un'Europa politica e di un'Europa sociale. È giusto ripensare in chiave europea il Trattato di Dublino: anche questo aiuta a far vivere Schengen. Credo che questo sia appunto il tema che affronteremo anche oggi pomeriggio, con il Presidente del Consiglio, in attesa del nuovo appuntamento del Consiglio europeo sul grande tema del governo dei processi migratori. Credo che ci siano davvero tutte le condizioni perché, come sostenuto dal relatore, questo Parlamento a grandissima maggioranza possa dare un'ulteriore testimonianza della qualità del nostro sistema democratico. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1878, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, io per la verità sono molto sorpreso. Da più parti si conviene sull'opportunità che questa giornata della memoria riguardi anche i temi dell'emigrazione italiana verso altri Paesi e poi, nella sostanza, al momento dell'approvazione degli emendamenti, non si consente che ciò accada, per motivi di urgenza. Non so chi abbia preso impegni anche nei tempi. L'impegno che qualcuno ha preso con un'associazione era quello di portare la legge in Parlamento; ma il Parlamento poi è sovrano nelle sue determinazioni e ha l'obbligo di ricondurre il tema ad un equilibrio complessivo, nei confronti soprattutto dei giovani.

Il Ministro della pubblica istruzione, a seguito di questa norma, dovrà emanare degli indirizzi di

attività per la celebrazione di questa giornata. Potrebbe stabilire, per esempio, che gli alunni delle scuole svolgano un tema, ma questo senza l'approvazione delle mie proposte, verterà solamente sui temi dell'immigrazione verso il nostro Paese e non sarà l'occasione per poter ricordare ai nostri giovani un fenomeno straordinariamente importante nella nostra storia, che è quello dell'emigrazione italiana.

Credo che abbiamo il dovere di reggere con equilibrio tutte le questioni, al di là degli impegni che qualcuno può avere preso al di fuori di questa Aula. L'Assemblea è tale perché deve, con assoluto equilibrio, esaminare tutte le vicende. Istituire una giornata non è una cosa secondaria. È accaduto in un dibattito sui temi dell'immigrazione che si sia divagato o profittato di cose che hanno un loro circoscritto ambito per dibattere di massimi sistemi. Purtroppo è stato fatto un po' da tutti.

Voglio ricondurre, come ho detto in sede di discussione generale, ad un'equilibrata presenza di questa materia nella celebrazione del Paese e nell'educazione presso i nostri giovani. Non è ammissibile, secondo me, che il Parlamento dia un indirizzo celebrativo e pedagogico nelle nostre scuole riguardo ai temi dell'immigrazione e trascuri i temi della grande epopea dell'emigrazione italiana, come l'ha chiamata il senatore Manconi. Perché non dobbiamo varare un provvedimento equilibrato e ogni volta dobbiamo prendere derive non dico demagogiche - non condividerei questo tema - ma unilaterali, solo perché qualcuno fuori ha preso degli impegni? Questo Parlamento ha l'impegno di rappresentare l'intero Paese.

Non ritiro i miei emendamenti e chiedo che vengano messi ai voti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[MAZZONI](#), *relatore*. Invito il presentatore al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

[MICHELONI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, ho chiesto di parlare in quanto Presidente del Comitato per le questioni degli italiani agli esteri e vorrei segnalare al senatore D'Alì che questo tema è veramente di grande importanza. Lo abbiamo affrontato nel Comitato già nel 2007 e lo abbiamo ripreso ultimamente con il ministro Giannini. C'è una discussione in corso su questo tema.

Con convinzione e con umiltà suggerirei al senatore D'Alì di ritirare gli emendamenti e propongo che da domani io metta il Comitato al lavoro per elaborare una mozione da discutere in Aula al fine di portare il Governo ad attuare la proposta da egli avanzata. Fare pesare su questo tema di grandissima importanza, che condivido pienamente, un voto negativo su un emendamento credo non sia di aiuto. Io suggerisco e insisto con il senatore D'Alì affinché faccia lo sforzo di ritirare le sue proposte ma non nell'ottica di chiudere il discorso su questo tema. È altrettanto logico il discorso del relatore secondo cui sarebbe bene evitare per un provvedimento di questo tipo una navetta tra le due Camere. Davanti a queste due argomentazioni giuste c'è una strada per affrontare seriamente questo tema ed è quella di un dibattito in Assemblea.

Veramente insisto perché il senatore D'Alì faccia lo sforzo di ritirarli.

[LO MORO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (PD). Signor Presidente, prendo la parola per segnalare un elemento che in questa nostra discussione potrebbe risultare decisivo. Stiamo infatti parlando del testo che ci è stato inviato dalla Camera dei deputati e quindi prevalgono sentimenti di fastidio, che in qualche modo ci accomunano, per il fatto che non possiamo modificare o rimodificare i testi, che sarebbero poi nuovamente sottoposti alla navetta parlamentare. In questo caso, però, siamo in presenza di un testo a cui è collegato un altro disegno di legge, assolutamente identico nel contenuto, a prima firma del senatore

Manconi e firmato da tanti altri colleghi senatori, che proponeva la stessa cosa, ovvero l'istituzione della giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare: leggo testualmente ciò che proponevano il senatore Manconi e i colleghi sottoscrittori. L'ho voluto ricordare, perché questo elemento ha in sé una sua ragionevolezza e il disegno di legge ha una sua identità. Dunque, voler insistere per trasformarlo in un'altra cosa, mi sembra una fatica sbagliata.

Anche io, dunque, auspico che il collega D'Alì ritiri l'emendamento, pur comprendendone le ragioni, e non ci costringa a votare contro.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MAZZONI](#), relatore. Signor Presidente invito al ritiro dell'emendamento, altrimenti esprimo parere contrario.

[PIZZETTI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRIMI](#) (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Nel chiedere il voto elettronico, approfitto per avanzare una proposta. Visto che oggi sono tre anni da quando siamo arrivati in questa Assemblea e abbiamo finalmente introdotto la prassi del voto elettronico, forse sarebbe il caso, per questa volta, di convocare la famosa Giunta per il Regolamento e modificare quella parte del Regolamento che dice che il Senato vota per alzata di mano. Al giorno d'oggi, davvero, non si può più leggere una norma del genere e quando qualcuno la legge, rimane a bocca aperta e si chiede come mai sia scritto che si vota per alzata di mano. Visto che votiamo con il voto elettronico, sarebbe il caso di dire che il voto viene effettuato regolarmente con il voto elettronico e, in casi eccezionali viene effettuato per alzata di mano. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei invitare tutti a riflettere, prima di votare l'emendamento 2.1. Mi rivolgo in particolare al relatore, il senatore Mazzoni, e al rappresentante del

Governo.

Non ho chiesto di intervenire sul primo emendamento presentato dal senatore D'Alì, l'emendamento 1.1, perché esso, intervenendo sull' articolo 1, avrebbe potuto alterare la filosofia del provvedimento in esame.

Condivido invece l'emendamento 2.1, che interviene sul secondo comma dell'articolo 2, che non ne altera la filosofia. In tale proposta emendativa si prevede infatti che, in quella giornata, nelle scuole si dovrà discutere e si dovrà illustrare il problema dell'immigrazione. Mi chiedo, allora, come sia possibile non richiamare l'attenzione dei giovani sul problema dell'emigrazione del nostro Paese, su quanto vissuto dai nostri connazionali che è molto utile per comprendere l'immigrazione nel nostro Paese. I nostri connazionali sono emigrati secondo le regole di un ingresso legale negli Stati Uniti d'America e negli altri Paesi e noi dobbiamo pretendere di realizzare questo obiettivo nel nostro Paese per l'immigrazione; intendo dire che noi non possiamo mai pensare di combattere o di risolvere il problema dell'emigrazione senza creare un ingresso legale nel nostro Paese. Come si fa quindi a sostenere che nell'ambito del dibattito e dell'approfondimento scolastico non sia opportuno discutere anche di questo tema rispetto a questa materia? Per tale ragione credo che vada fatta una riflessione.

Forse l'emendamento 1.1 poteva apparire (anche se non lo era) come un'ipotesi di stravolgimento della filosofia del testo; l'emendamento 2.1 serve invece a garantire un approfondimento culturale necessario nelle scuole e in tutti gli organismi già deputati a tale scopo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Colleghi, prima di passare alla votazione finale, comunico che al termine del voto sul provvedimento in esame sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo e pertanto, per la durata della stessa, la seduta dell'Assemblea verrà sospesa.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [1878](#) e [1203](#) (ore 10,04)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BRUNI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, nei giorni scorsi si è ricordato il venticinquesimo anniversario del primo grande esodo degli albanesi sulle coste pugliesi. Tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo del 1991 il Basso Adriatico e il canale d'Otranto registrarono il passaggio di circa 27.000 albanesi che, fuggiti dal regime ormai vacillante di Ramiz Alia (erede del dittatore Enver Hoxha), cercavano nel nostro Paese la loro terra promessa.

L'Italia scoprì in quei giorni di essere diventata terra di immigrazione. I pugliesi nei decenni precedenti avevano abbandonato la propria terra e le loro famiglie alla volta delle città nel Nord dell'Italia e dell'Europa. Prima abbiamo sentito alcuni colleghi parlare di Marcinelle: quanti pugliesi, quanti meridionali morirono in quella miniera? Ebbene, quei pugliesi si trovarono invece a fronteggiare l'arrivo dei profughi albanesi, dimostrando le proprie capacità di accoglienza, che furono apprezzate...
(*Brusio. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Colleghi, chi non fosse interessato potrebbe abbandonare l'Aula per consentire al senatore Bruni di svolgere il suo intervento senza questo sottofondo che è veramente mortificante per l'oratore.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,05)

BRUNI (CoR). Signor Presidente, stavo dicendo che quei pugliesi, quegli stessi cittadini meridionali, che erano stati protagonisti di pagine anche tristi di emigrazione, invece in quegli anni e nel 1991 scoprirono di trovarsi di fronte a un altro fenomeno, che era quello dell'immigrazione sulle nostre coste, dando prova delle proprie capacità di accoglienza che furono apprezzate in Italia, in Europa e in tutto il mondo occidentale. Se ricordate, addirittura ci fu chi propose il premio Nobel per le popolazioni pugliesi.

Come dicevo, il nostro Paese, da sempre terra di migrazione, dovette cimentarsi con un fenomeno totalmente nuovo. Il Governo, il Parlamento, le nostre classi dirigenti furono quasi costrette dagli eventi di quel 1991 a dover organizzare un sistema di accoglienza e gestione dei profughi e dei clandestini fino a quel momento mai predisposto. Solo qualche mese prima era stata approvata dal Parlamento la legge n. 39 del 1990, la legge Martelli, con la quale si cercò di regolamentare un fenomeno inedito, rispetto al quale il nostro Stato, nelle prime fasi, non diede una gran prova di efficienza.

Chi non rammenta il successivo episodio dell'8 agosto 1991, l'arrivo della nave Vlora nel porto di Bari e l'imbarazzante scenario dello Stadio della Vittoria? Questo è a dimostrazione di una Nazione e di un Governo che non avevano ancora capito di fronte a quale scenario e a quale fenomeno si trovavano, che dovevano essere per forza gestiti.

Sono trascorsi venticinque anni e oggi, in quest'Aula, ci troviamo ad esaminare e ad approvare il disegno di legge per l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. L'intento di tale iniziativa è certamente nobile. Non si può non ricordare che in questi venticinque anni i nostri mari e le nostre coste hanno registrato eventi tragici e luttuosi come quello del 3 ottobre 2013 - già ricordato - a largo di Lampedusa, con 366 vittime e 20 dispersi, o come quello del 18 aprile 2015, nel Canale di Sicilia, con oltre 700 vittime. Si potrebbe, quindi, considerare la *ratio* del presente disegno di legge nell'intento di rendere sempre vivo nelle nostre comunità il ricordo di quelle e altre tragedie legate agli esodi dei migranti di tutta l'area mediterranea, così come dell'area mediorientale. Ricorderemo, infatti, che molti profughi arrivati soprattutto da Est pervenivano dalle zone del Kurdistan e del Medio Oriente, prima ancora della guerra in Siria.

Tuttavia, non si possono non considerare, anche in questa occasione, tutti i problemi irrisolti e le questioni ancora aperte riguardo alla gestione dei flussi migratori e all'organizzazione dell'accoglienza. Il nostro Paese, nel quarto di secolo appena trascorso, non sempre ha affrontato questo problema nel modo migliore, garantendo le soluzioni più idonee agli stessi profughi e ai propri cittadini. Lo

spontaneismo che contraddistinse quella prima fase del 1991 è rimasto la cifra della macchina dell'accoglienza italiana, con gli inevitabili effetti collaterali.

Dopo la citata legge Martelli, si sono succedute le leggi Turco-Napolitano e Bossi-Fini, ma i risultati concreti sono stati invero esigui e insoddisfacenti. Contemporaneamente l'Italia e, in particolare, i Governi degli ultimi anni non sono riusciti a coinvolgere appieno l'Europa, chiedendo ai Paesi membri una maggiore solidarietà e vicinanza per la soluzione di un problema divenuto ormai cronico, che non può riguardare solo noi. Proprio in queste ore si registra l'ennesimo *flop* dell'Unione europea; l'accordo con la Turchia stenta ad essere concluso; né, d'altronde, si riesce a sensibilizzare i Paesi nel Nord Europa sulla necessaria rivisitazione del regolamento di Dublino.

Sono questi i giorni delle immagini eloquenti e raccapriccianti del campo profughi di Idomeni, del filo spinato alla frontiera macedone. Ci interroghiamo smarriti sul possibile perverso effetto domino di profughi che, dai Balcani, potranno indirizzarsi nuovamente verso il basso-adriatico e l'alto-ionio, andando ad interessare di nuovo Puglia e Calabria ionica.

Ebbene, di fronte a questo scenario preoccupante e angosciante, il presente disegno di legge non ha altro effetto che quello di un banale placebo. Servirà sicuramente a diffondere una maggiore sensibilizzazione nelle nostre comunità e tra i nostri studenti, ma contemporaneamente rischia di sviare la nostra attenzione dalle questioni fondamentali tutt'ora irrisolte, cui facevo cenno prima, che restano senza risposta e generano tante domande. Potremmo chiederci: quante strutture pubbliche destinate a una vera accoglienza sono oggi presenti nel nostro Paese? Qual è la qualità del nostro sistema di accoglienza? Qual è l'affidabilità del nostro sistema di pubblica sicurezza nella gestione dei flussi? Perché non si riesce ad organizzare un sistema efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati? E potrei continuare.

Ma prima di concludere, un pensiero doveroso va agli operatori delle Forze armate, della Marina militare, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, che hanno affrontato, spesso nelle condizioni più estreme, i momenti più difficili dell'accoglienza, risolvendo nei limiti del possibile, a volte anche dell'impossibile, le situazioni più disperate. Ad essi non può non andare il nostro sentito ringraziamento e la nostra totale vicinanza. Anch'essi meriterebbero riconoscimenti formali per la loro attività. Altro che giornate nazionali, ormai sin troppo inflazionate.

Anche per questi motivi e per le ragioni evidenziate all'inizio del mio intervento, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti non potrà esprimere il proprio voto favorevole, limitandosi a un voto di astensione, perché altro non si può fare di fronte alle questioni irrisolte prima accennate, e che solo qualche giorno fa il senatore D'Ambrosio Lettieri aveva riproposto chiedendo un'informativa urgente da parte dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Ma ancora oggi siamo senza risposta. (*Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Scilipoti Isgrò*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Stanno seguendo i nostri lavori gli studenti e i docenti del Liceo artistico «Via di Ripetta» di Roma, che salutiamo dandogli il benvenuto al Senato (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1878 e 1203 (ore 10,12)

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, non mi unirò ai peana che ho sentito ieri, ma vorrei richiamare un po' tutti i colleghi al tema su cui stiamo discutendo, ovvero l'istituzione della

Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.

Ieri ho sentito parlare di tutto, soprattutto e solo di immigrazione: di Giornata della memoria ho sentito parlare poco. Cosa voglio dire?

Innanzitutto, l'istituzione di una Giornata nazionale è assolutamente inutile, perché ritengo completamente inflazionata la materia. Dovrebbe essere considerato offensivo istituire un'altra giornata quando ci si riferisce a delle vittime, a dei poveretti morti in mare. Lo dico perché - per chi non lo sapesse - le nostre giornate più o meno ufficiali dedicate a qualcosa sono 253: brilliamo per la giornata dedicata al gatto; alla difesa della rana, alla lentezza, agli UFO, e non può mancare la giornata degli angeli custodi. E probabilmente avremmo bisogno anche qui di angeli custodi per evitare di istituire l'ennesima giornata! Con quelle ufficiali, partendo proprio da oggi e arrivando fino al 2 giugno, praticamente ce n'è una ogni due o tre giorni. Anche stamattina c'è una cerimonia commemorativa della strage di via Fani, dove sono sempre presenti ogni tre giorni il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, il Capo di Stato maggiore. Mi chiedo se, in un momento in cui l'ISIS minaccia i Paesi occidentali, forse non sarebbe il caso di mandarne uno a rappresentare il Paese. Se dovesse infatti intervenire un attacco in quell'occasione, tutti sarebbero alla giornata di commemorazione e nessuno difenderebbe i patri confini.

D'altra parte, questa giornata non è solo inutile. Credo che anche il costo non debba essere dimenticato: diciamo sempre che tutto è senza oneri a carico dello Stato, ma poi ovviamente gli oneri ricadono sulle scuole, sui Comuni, su Province e Regioni. E, quindi, qualcosa ci costa. Io la considero non solo inutile, ma addirittura dannosa nella fase storica che stiamo vivendo.

Assistiamo in questo momento alla chiusura della rotta balcanica; a 75 chilometri di distanza abbiamo le coste da cui potrebbe riaprirsi la migrazione attraverso il Canale di Otranto e noi, differentemente da tutto il resto del mondo, andiamo a istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. È come dire: venite qui perché la strada giusta è quella del Canale di Otranto.

D'altra parte, credo sia la politica - è sempre stata sottesa, dal Governo Monti a quelli di Letta e Renzi - ad aver portato a questi risultati, perché ho sentito numeri che possono essere ampiamente contraddetti anche da parte del relatore, senatore Mazzoni.

Io ho visto solo una cosa: fra Mare nostrum, Triton e Poseidon abbiamo portato a casa, andandoli a prendere, dei clandestini fra i quali c'era anche qualche rifugiato. Ieri ho sentito qualcuno citare il tono negativo attribuito al termine "clandestino", ma chi entra senza rispettare le regole nel nostro Paese si chiama clandestino. Punto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Non ci sono altri termini. Lo avete inventato voi il termine migranti.

E cosa è successo grazie a quelle preziose missioni? Nel 2014 abbiamo avuto 175.000 ingressi. In 60.000, tra coloro che sono entrati, hanno richiesto lo *status* di rifugiato, ma solo il 5 per cento di loro si è visto riconosciuto tale *status*, il che vuol dire che per la maggior parte si trattava di clandestini. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

E noi ce li siamo andati a prendere invece di fare quello che dovevamo, cioè respingerli, e ce li siamo portati a casa. Si dice, però, che abbiamo fatto un'operazione umanitaria e abbiamo salvato delle vite. È esattamente vero il contrario. Infatti, le vittime del Mediterraneo nel 2011 sono state circa 1.500; nel 2012 sono state circa 500; nel 2013 circa 600; nel 2014 circa 3.500; nel 2015 sono state 3.771 e, nei primi mesi del 2016, sono state 410, ovvero 35 volte il numero dei morti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi, non veniteci a dire che queste operazioni hanno ridotto quella mortalità, perché è accaduto esattamente il contrario.

Mi spiace di vedere, poi, anche una certa ipocrisia perché noi, adesso, facciamo una corsa e addirittura non si accettano modifiche al testo perché bisogna essere pronti almeno per il 3 ottobre dell'anno prossimo per i morti di Lampedusa. Tutti sono a favore - probabilmente voteremo solo noi contro questa proposta - a causa di quei poveri morti. Ma io vedo tanta ipocrisia da parte di chi si preoccupa dei morti di Lampedusa e si dimentica di tutti quelli che in questi giorni stanno morendo in Grecia e negli altri Paesi contigui. Di quelli non frega niente a nessuno. Vale meno la vita di coloro che

muoiono nell'Egeo rispetto a quella di coloro che sono morti a Lampedusa? Io credo proprio di no. È ora di finirla sia con l'ipocrisia sia con il continuare ad addossare la responsabilità a qualcun altro. Prima, infatti, addirittura era colpa della cosiddetta legge Bossi-Fini, poi era colpa del decreto-legge Maroni e poi siamo arrivati a dire che è tutta colpa dell'Europa. No, i conti non tornano più.

Ho qui un bell'articolo della settimana scorsa, che ho conservato, uscito non sul quotidiano "la Padania" ma su "la Repubblica" (quindi a prova di bomba), che riporta un'analisi di Ilvo Diamanti, secondo cui il rapporto sulla sicurezza non lascia molti dubbi, soprattutto con due cifre rivelatrici: solo il 32 per cento degli italiani ha ancora fiducia nell'Unione europea, mentre il 56 per cento vorrebbe chiudere di nuovo e subito tutti i confini nazionali. Si tratta di due numeri sorprendenti nel Paese che, solo qualche anno fa, credeva ciecamente nelle magnifiche sorti e progressive dell'unificazione del vecchio continente.

Secondo il professor Ruggiero, professore di psicoterapia cognitiva alla "Sigmund Freud" di Milano, un tempo eravamo quelli che all'Europa credevano più di tutti, quasi in un modo romantico, sentimentale: eravamo innamorati dell'Europa, ma adesso la gente capisce che il governo europeo non c'è. C'è la Germania che cerca di essere umanitaria, c'è la Francia che decide di essere rigorosa, c'è una Commissione europea che stabilisce delle regole per l'accoglienza dei rifugiati, ma poi nessun Paese le rispetta.

La sfiducia nell'Europa e la voglia di rimettere le guardie alle frontiere portano alla luce un dato interessantissimo, la terza cifra che non ti aspetti. Il 40,2 per cento dei simpatizzanti del Partito Democratico che si schiera contro Schengen riuole i confini. Certo, è un numero inferiore a quello dei leghisti e dei forzisti, ma riuole i confini. Come si spiega? Dalla destra - come dice Barbagli, l'ex direttore dell'Istituto Cattaneo - te lo aspetti, dalla sinistra no. Certo, un peso hanno i *media* che dipingono ogni giorno un'Europa nel caos. Ma la cruda verità è che le stesse persone che si sforzano di dimostrare che quello degli immigrati non è un problema - parlo degli italiani di sinistra - in realtà pensano che lo sia. Non hanno il timore di perdere il posto di lavoro, ma sentono l'allarme per una nuova criminalità che, purtroppo, i dati reali confermano e c'è la paura che gli immigrati siano loro concorrenti nel *welfare*, nell'assegnazione delle case - per esempio - o nelle file al pronto soccorso.

La sinistra ha risolto il problema non affrontandolo: semplicemente non ne ha parlato. Ha dato tutta la colpa all'Europa e stop. Queste cose le scrivono «la Repubblica» e credo illustri professori.

Ma è finito il tempo di dare la colpa all'Europa, perché in questo momento ha assunto un atteggiamento completamente diverso dal nostro: sta reagendo. Mentre noi siamo qui a parlare di queste cose, undici Paesi, dell'area Schengen e non, hanno sospeso Schengen o ne hanno limitato la portata; sette Paesi hanno costruito o intendono costruire delle barriere, dei muri, degli ostacoli col filo spinato. Come li chiamate voi se non respingimenti? Solo che, quando di respingimenti e di rimpatri ne parlava la Lega, eravamo dei razzisti, mentre oggi sono razzisti la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna, l'Austria. Questi sono i Paesi razzisti o siamo noi dei matti? Noi siamo dei matti perché, nel momento in cui tutti si difendono da questa ondata, noi creiamo le giornate della memoria.

Ricordo, tra l'altro, che c'è già la Giornata del rifugiato. Quindi, se si istituisce quella dei migranti e della memoria dei migranti, evidentemente stiamo parlando dei clandestini e non di coloro che vengono qui sfuggendo alle guerre. Ma quando gli altri Paesi mettono dei limiti numerici oppure bloccano le frontiere, noi ci inventiamo di andare a prenderli sotto le coste libiche; ci siamo inventati l'abolizione del reato di immigrazione clandestina; qualcuno cerca di far passare anche l'espansione della cittadinanza applicando lo *ius soli*, ovvero lo *ius culturae*. Ieri ho sentito qualcuno dire che erano cittadini francesi e belgi quelli che hanno fatto gli attentati a Parigi. Sono diventati cittadini europei, francesi e belgi, grazie allo *ius soli*, e noi in questo momento cerchiamo di introdurlo a casa nostra. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Non solo e non basta, perché ci si è inventati lo *ius culturae*, che rappresenta veramente il rischio di qualcosa che viene meno nella nostra identità e della sicurezza a casa nostra, perché noi intendiamo dare la cittadinanza non a coloro che sono venuti nel nostro Paese entro una certa età e hanno studiato: la diamo anche a chi non ha conseguito un titolo di studio, come nel caso della formazione

professionale. Quindi, sarà non lo *ius culturae*, ma lo *ius ignorantie*, perché potrebbero anche non parlare italiano e noi gli daremmo la cittadinanza comunque. Certo, sempre meglio questo che quanto sta avvenendo a Bologna dove, per integrare meglio i migranti, istituimo corsi di arabo in modo che noi possiamo meglio socializzare con i bambini che vengono a casa nostra. Qui stiamo veramente rasentando la follia.

Concludo il mio intervento ricordando una questione. Oggi stiamo parlando di questo disegno di legge - voi ve lo voterete - mentre dieci giorni fa abbiamo parlato dell'immigrazione e del Consiglio europeo. Quest'oggi tornerà in Senato ancora Renzi in vista del prossimo Consiglio europeo. Mi fa rabbrivire l'idea che noi siamo qui a far questo, mentre Renzi sarà a dialogare in sede europea con un Paese come la Turchia che va con l'ISIS, che si permette di chiudere i giornali dell'opposizione e di controllare completamente l'informazione: sarà a dialogare con dei ricattatori che chiedono dei soldi oppure dei vantaggi per il loro ingresso in Europa per potersi far carico dei migranti: 6,4 miliardi per cosa? Per tenerli a casa loro e farli morire di fame e di freddo? Non vi sentite un po' ipocriti nel girarvi dall'altra parte e stare qui oggi a festeggiare?

Oggi c'è solo da festeggiare una sconfitta: la sconfitta di tutta la politica migratoria e immigratoria dell'Europa. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il mio intervento sarà sicuramente di diverso tenore rispetto a quello che mi ha preceduto. In ogni caso, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo, pur nella esiguità di questa giornata e di quello che significa una giornata nazionale, che non ha alcun effetto civile e non diventerà una di festa, per i ragazzi dalla scuola o per le persone dal lavoro.

Sarà, piuttosto, un momento in cui, tutti gli anni, gli italiani avranno un momento di riflessione attraverso - come dice il testo di legge - iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti e del rispetto della dignità umana. Sono valori fondanti dell'Italia, dell'Europa e anche della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

È dunque un momento importante. È importante anche il giorno scelto, il 3 ottobre, che ricorda il 3 ottobre 2013 e la strage dei 366 migranti che, a largo di Lampedusa, persero la vita nel tentativo di sbarcare in Italia.

Per me è importante anche che si ricordi chi ha tentato di emigrare verso il nostro Paese «per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e anche alla miseria». In questo caso noi, con l'istituzione di una Giornata della memoria, non facciamo la distinzione, che pure va fatta, ma per altri motivi, tra il migrante "economico" che fugge per miseria e il migrante che ha il titolo per chiedere il diritto di asilo al nostro Paese.

Su questo punto, ricordo a tutti che noi abbiamo in Costituzione l'articolo 10, che recita: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».

È molto importante questo passaggio, perché garantisce allo straniero il diritto di asilo in Italia, e non per le persecuzioni che subisce nel suo Paese, ma per il fatto che nel suo Paese non gli vengono garantite le stesse libertà democratiche che ha un italiano, che ha una persona che vive in Italia.

Quindi, prendiamo come riferimento e come modello - ed è giusto che sia così - le nostre libertà democratiche e cerchiamo di darle a tutti quelli che, non potendole avere nel loro Paese, arrivano da noi in qualche modo, anche nelle maniere più diverse, più difficili e rischiose, come sta succedendo per i migranti che muoiono cercando di arrivare sul nostro territorio.

Si tratta dunque di una visione molto estensiva del diritto di asilo, maggiore rispetto a quella di altri Paesi. Secondo me, però, chi, anche in quest'Aula, riteneva di difendere la Costituzione da una realtà che, invece, ha tutt'altri motivi e riguarda la sua bellezza e la sua validità, deve concentrarsi sui suoi

primi articoli, tra cui l'articolo 10.

D'altra parte, per noi italiani, una celebrazione di una giornata, riferita a persone che, appunto, hanno rischiato la vita e, in alcuni casi, l'hanno persa per venire da noi, è in fondo un riconoscimento di ciò che è diventata l'Italia: un modello per i Paesi del mondo, e non solo di natura economica - sappiamo, infatti, quanto siamo in crisi economica e quanto faticosamente ne stiamo uscendo - ma un modello effettivo, soprattutto per i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e, in generale, per tutti i Paesi africani, che potrebbero vedere in altri Paesi, con i quali hanno sicuramente una maggiore affinità culturale, dei modelli verso cui fuggire. Invece questo non avviene, e vedono nell'Italia un Paese da raggiungere.

Da ultimo, anche altri Paesi hanno fatto scelte simili alle nostre e mi piace ricordare che un Paese, lontano da noi geograficamente ma molto vicino dal punto di vista dell'affinità culturale e della nostra migrazione, l'Argentina, già nel 1995 ha istituito il 3 giugno come Giornata dell'immigrante italiano. Quindi, abbiamo un Paese lontano geograficamente, come l'Argentina, che ricorda l'epopea di tutti gli italiani che sono scappati per motivi puramente economici, e in pochi casi politici, durante il secolo scorso e anche quello precedente dall'Italia, facendo la loro fortuna ma, soprattutto, il progresso di quella Nazione.

Questo spirito di ricordo di una situazione che ha un valore sicuramente storico - e questi momenti, purtroppo, per vari motivi, non finiranno a breve - va pertanto a favore dell'istituzione della Giornata del ricordo del migrante che tenta di entrare nel nostro territorio.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, la componente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto voterà convintamente a favore del disegno di legge in esame, e non perché non si nega mai il voto a favore dell'istituzione di giornate di ricordo e memoria, ma perché credo che l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione risponda a questioni che dovremo affrontare, a cominciare dal pomeriggio di oggi, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo. Si tratta, quindi, non di una giornata di celebrazione e festeggiamento - come ha detto poc'anzi il senatore Calderoli - ma di una giornata in memoria che sia di monito.

Vorrei ricordare che, a seguito della tragedia dei 366 profughi morti davanti all'isola di Lampedusa il 3 ottobre 2013, tutti - mi riferisco anche a rappresentanti delle istituzioni europee - si recarono lì per dire mai più. Davanti a quelle bare fu assunto il solenne impegno a cambiare e modificare le politiche dell'immigrazione europee e italiane. Purtroppo, da allora ci sono state molte altre vittime.

Il disegno di legge per l'istituzione di questa giornata rappresenta, quindi, tutt'altro che un passaggio puramente retorico, essendo un modo per ricordare a tutti noi i valori dell'accoglienza e rappresentando un monito e l'assunzione di un impegno per affrontare temi assolutamente urgenti sia per il nostro Paese, che per le politiche europee.

Vorrei ricordare brevemente che - ahimè - quello che è avvenuto negli ultimi anni e si sta continuando a verificare dopo la tragedia di Lampedusa ha visto mutare profondamente anche il quadro europeo. Mi riferisco all'affermarsi in moltissimi Paesi - penso alle ultime elezioni nei *Land* tedeschi - di forze xenofobe che stanno cercando di utilizzare la questione contro l'immigrazione e sfruttare i sentimenti di paura. Mi riferisco altresì agli approcci non positivi da parte della Comunità europea che si sono registrati nel non applicare gli impegni assunti solennemente, magari verso l'Italia, su cui, in tutta una fase, è ricaduto il peso dell'arrivo degli immigrati.

Più in generale, vi invito a riflettere sulla situazione attuale della Grecia. Vi sono stati impegni assolutamente disattesi, il primo dei quali - vorrei ricordarlo in questa sede, perché ogni volta ne parliamo, ma poi non accade nulla - attiene alla modifica del regolamento di Dublino. Si tratta di una delle questioni che abbiamo affrontato in Commissione e che, ogni volta che il presidente del Consiglio Renzi interviene in questa sede, viene da noi posta come una delle questioni fondamentali,

su cui però in Europa si continua a tergiversare e - anzi - si sta andando verso una situazione e prese di posizione - ahimè - opposte.

Stiamo assistendo - questo dovrebbe essere anche il luogo della riflessione nel momento in cui ci apprestiamo a votare il disegno di legge in esame - alla creazione in Europa di muri e filo spinato alle frontiere. Ciò che sta accadendo al confine tra la Macedonia e la Grecia ci dice che l'Europa sta modificando profondamente i suoi valori e le basi ideali su cui è nata l'idea della costruzione europea.

Sappiamo tutti cosa questo stia comportando, anche per quanto riguarda Schengen. Vi è quindi uno sviluppo nelle ultime settimane, nell'approccio alla questione dei migranti in Europa, che si sta materializzando solo nelle politiche della chiusura, del respingimento e nella fredda indifferenza verso la vita di milioni di persone. I drammi che si succedono e i morti annegati nel fiume che segna il confine tra la Macedonia e la Grecia sono stati purtroppo accolti nell'indifferenza generale. Vi è un approccio che traspare senza pudore dalle parole attraverso cui il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk si è espresso proprio qualche giorno fa, a conclusione della riunione dei Capi di Stato e di Governo europei con la Turchia il 7 marzo. Ha detto che tutte le decisioni «lanciano un messaggio chiaro: sono finiti giorni dell'immigrazione clandestina» verso l'Europa.

Tutte le questioni di cui abbiamo ampiamente discusso, e quindi un incardinamento vero di serie politiche di accoglienza e dell'immigrazione e anche alcuni punti molto chiari sull'agenda europea, non solo vengono disattese, ma in realtà l'approccio che si sta portando avanti è molto diverso ed è il contrario. Le parole di Tusk che ho testé citato ci inquietano e, di fronte ad esse, è evidente che non si tratta di un problema di gestione dei flussi migratori da un Paese all'altro. Si continua a non comprendere che ci troviamo di fronte a un esodo di massa e il fatto che l'Europa possa nascondersi dietro le politiche di respingimento e di chiusura delle frontiere è un'idea che non solo respingiamo dal punto di vista politico, etico e valoriale, ma è anche irrealistica, perché non vuole assolutamente fare i conti in modo chiaro e preciso con quello che è davanti a noi.

Il fenomeno dell'immigrazione è strutturale. Oggi emigrano per la guerra, ma sapete perfettamente che la questione dell'immigrazione per motivi economici e ambientali, che sarà la vera questione su cui ci dovremo confrontare in modo strutturale, è tutta davanti a noi. Quindi, la giornata che intendiamo istituire ha anche questo compito, che riguarda pure l'Italia.

Vorrei ricordare che, nonostante le indicazioni della magistratura, stiamo ancora discutendo sulla questione dell'abolizione del reato di clandestinità, che voglio qui richiamare con forza, per un motivo molto semplice: una delle questioni che facciamo finta di non vedere è che in Italia e in Europa non c'è più modo di entrare in modo legale. Quali sono i canali? Vi è un esempio: abbiamo parlato varie volte di canali umanitari e di organizzare in modo serio l'ingresso in Europa e nel nostro Paese, ma su questo non ci si vuole confrontare e l'Europa mostra una chiusura totale. Qui ancora si richiamano i clandestini, ma io rivolgo a tutti noi una domanda: quali sono oggi i canali di ingresso legale nel nostro Paese e in Europa?

Vi è stato un esempio, che vorrei qui ricordare. Da parte della Comunità di Sant'Egidio e della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia è stata portata avanti un'esperienza concreta: sono 93 gli immigrati entrati in modo legale, a dimostrazione che si può costruire con serietà una politica di ingressi attraverso i canali umanitari. Queste sono le questioni su cui ci dovremmo confrontare.

La giornata che si vuole istituire non è soltanto di monito o ricordo, e non deve solo richiamare a tutti noi i valori dell'accoglienza. Una società come la nostra non può non misurarsi con questo. Serve anche per assumerci degli impegni e per una sensibilizzazione. La giornata significa anche assumerci degli impegni come Paese e come Parlamento, per porre la questione in modo chiaro e definitivo all'Europa. L'Europa deve dare vita finalmente a una politica seria anche di accoglienza e di gestione dell'immigrazione, altrimenti non solo avremo tradito i valori europei, ma essa stessa dimostrerà anche di non essere assolutamente in grado di gestire in modo realistico questo fenomeno con cui - è inutile che facciamo finta di niente - ci dovremo misurare per molti anni ancora.

Per tutti questi motivi esprimiamo un voto favorevole al disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e dei senatori Campanella e Gatti).*

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, sono un parlamentarista e credo che la fase del dibattito in Assemblea di un provvedimento sia importante perché, nel momento in cui c'è un confronto dialettico, si chiariscono anche le posizioni.

Sono entrato in Aula, dove è all'esame il disegno di legge per l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, senza avere particolari pregiudizi sul testo. Alla luce, però, del dibattito svolto e della votazione degli emendamenti non lo voterò.

Si apre una questione di fondo politica, morale e culturale che è stata sottolineata ieri in maniera esemplare dal collega Micheloni. In un bellissimo intervento egli ha infatti sottolineato come le tragedie dell'immigrazione e delle persone che perdono la vita in mare - di questo si tratta - abbiano connotato tutta la fase dell'emigrazione italiana verso l'estero. Ha citato circa sei naufragi in cui dai 200 ai 500 connazionali hanno perso la vita mentre migravano all'estero e ha documentato un fenomeno migratorio che ha interessato 60 milioni di italiani andati all'estero e che oggi interessa milioni di persone che cercano salvezza da situazioni di guerra o per ragioni economiche.

I due emendamenti al provvedimento (che andrà anche nelle scuole, dove ai ragazzi si deve insegnare non solo il fenomeno dell'emigrazione degli ultimi tre anni, ma anche quello che è stato storicamente) semplicemente chiedono di ricordare coloro che sono annegati in mare venendo verso l'Italia e anche coloro che sono annegati in mare mentre emigravano dall'Italia; l'emendamento 2.1, presentato dal senatore D'Alì, stabilisce che nelle scuole, quando si parla di migrazione, si devono ricordare le tragedie dell'immigrazione e anche dell'emigrazione: non posso per l'ennesima volta sentirmi rispondere che se modifichiamo il provvedimento questo deve tornare alla Camera. Esiste ancora il bicameralismo e tutti sappiamo che, un provvedimento di questo tipo, se c'è la volontà politica, pur se torna alla Camera, può essere approvato in quindici giorni e nei successivi quindici giorni diventa legge. Vorrei sapere perché per l'ennesima volta - questa è arroganza - ci si sente rispondere che l'emendamento è giusto, l'osservazione è fondata, ma occorre ritirarlo perché il provvedimento deve diventare legge anche se è sbagliato.

Se fosse stato solo come ha detto il collega Micheloni, posso capirlo. La collega Lo Moro, però, ha detto che non è così: si tratta di un errore perché c'è anche il disegno di legge presentato dal senatore Manconi che, come scelta, vuole dedicare la giornata solo agli immigrati, a quelli che hanno perso la vita in mare venendo in Italia. Questo peggiora di gran lunga la situazione.

Vorrei chiedere ai colleghi, anche sulla base dell'articolo 3 della Costituzione, che differenza esiste tra un emigrato italiano che andava in giro per il mondo e ha perso la vita per mare e un immigrato che viene in Italia e perde la vita per mare. Che differenza c'è dal punto di vista storico e culturale tra i nostri emigrati e gli immigrati di oggi? Istituiamo la Giornata della memoria solo per gli immigranti e non ricordiamo i nostri emigrati?

Se tale questione fosse passata inosservata, lo potrei anche capire, ma essa è stata sollevata a livello parlamentare e sono stati presentati degli emendamenti. Scriverò e domanderò - retoricamente, perché è in questa sede che si sarebbe dovuto correggere il testo - perché mai una maggioranza del Parlamento ha bocciato gli emendamenti che parificavano i nostri emigranti con gli immigrati.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 10,46\)](#)

(*Segue GIOVANARDI*). Perché si sono voluti ricordare solo quelli che hanno perso la vita in mare, venendo in Italia e, dopo che nel dibattito parlamentare sono state citate le vittime italiane dell'emigrazione e i loro naufragi, nel disegno di legge non c'è neanche una riga su di loro? Perché si dice che nella scuola si deve parlare solo del fenomeno dell'immigrazione e non lo si intende inserire in un fenomeno più vasto che ha interessato l'Italia, che è stato un Paese di emigranti? Si dirà che durante l'anno ci sono altre giornate che li ricordano; è vero, ma non nella specificità di questo tipo di emigrazione e delle tragedie in mare: questo è il luogo in cui collocare, giustamente, il ricordo e la prospettiva storica del fenomeno, se vogliamo dire ai giovani che quello che oggi tocca alle persone

che vengono dall'Africa o dall'Asia, un giorno era toccato ai nostri emigranti, che per necessità dovevano andare all'estero.

Provo dunque una grande delusione nel vedere che, per l'ennesima volta, davanti ad osservazioni ed emendamenti che si riconoscono fondati e che si ritiene siano giusti invece di approvare una piccola modifica e rimandare il testo alla Camera dei deputati, si licenzia un testo che è culturalmente, moralmente e politicamente indifendibile, perché non riconosce questa parità di condizioni, che è essenziale. Naturalmente ciò fa nascere una serie di considerazioni, come quelle sollevate dai colleghi della Lega. Siamo davanti ad un'unilateralità della decisione: non a caso il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati è stato firmato solo da colleghi del PD e da nessuno di altri Gruppi. Invece di farne un'occasione di unitarietà del Senato su un determinato argomento, che si sarebbe potuta trovare, il disegno di legge diventa dunque un fattore di divisione. Complimenti! La divisione la volete voi, perché davanti ad una ragionevolezza condivisa, invece di svolgere la funzione propria della Camera che interviene in seconda lettura, in questo caso il Senato, che è quella di emendare ciò che non va, come al solito ci si chiude nell'arroganza del «no, perché no!», sostenendo poi che magari in un altro provvedimento e in un altro momento si vedrà di correggerlo, prevedendo ciò che lo stesso senatore Micheloni ha detto essere una cosa giusta. Ora però non si modifica il testo in questo senso e questa è la ragione per la quale non voterò il disegno di legge in esame.

[MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, mi pare che i contenuti di questo disegno di legge nella discussione odierna siano stati volutamente travisati. Credo che non ci siano grandi controindicazioni nel condividere un disegno di legge che ha degli obiettivi assolutamente meritori. Chi lo vuole contestare - compreso lei, signor presidente Calderoli, quando si trovava in questa parte dell'emiclo - ha utilizzato delle motivazioni artificiose e surrettizie, perché ha voluto evidentemente travisare il vero obiettivo del disegno di legge, che è molto più semplice rispetto agli argomenti, sia pur valoriali, che sono stati esposti oggi da chi mette in discussione il provvedimento.

Ritengo che, come è stato detto, la decisione di ricordare un dramma umano, che ha riguardato migliaia e migliaia di persone morte in mare per sfuggire alla povertà, alle persecuzioni, alla paura e all'odio, sia cosa buona e giusta. Ritengo anche che vada assolutamente ricostruito il filo conduttore tra la realtà attuale e le condizioni passate di noi italiani che - com'è stato detto - siamo stati colpiti dal fenomeno dell'emigrazione, in maniera drammatica dal 1850 in poi, quando i nostri avi emigravano verso le coste americane e morivano nell'Oceano Atlantico. Mi pare sia assolutamente utile e formativo per le future generazioni ricordare ai nostri figli, ai nostri nipoti e ai figli dei nostri nipoti, che nella data del 3 ottobre quasi 400 migranti perirono nel Canale di Sicilia, lasciando alla storia questo ricordo e questa memoria. Non possiamo tradire quello che stiamo vivendo, ma dobbiamo renderlo imperituro nei ricordi e nella storia.

D'altronde si tratta di un disegno di legge che non prevede una celebrazione, non prevede feste, interruzioni lavorative o interruzioni delle lezioni scolastiche; prevede soltanto che, sulla base delle direttive ministeriali, quel giorno le istituzioni, soprattutto quelle scolastiche, si muovano e si adoperino per ricordare questa triste vicenda umana. Non siamo qui, signor Presidente, per lavarci la coscienza, ma per riempire le coscienze di ognuno di noi e per sensibilizzare la coscienza collettiva su un tema che storicamente, culturalmente e socialmente è nostro, ovvero quello dell'accoglienza, dell'ospitalità e della solidarietà, in cui noi italiani - grazie a Dio - ci siamo sempre distinti. Anzi, questa è un'occasione per coinvolgere molti Stati dell'Unione europea che fino ad ora sono stati sordi, riluttanti e non ci hanno aiutato e che soltanto ora hanno preso coscienza di quanto questo fenomeno sia pericoloso per la nostra integrità sociale.

I dati che ci forniscono i nostri istituti sono veramente terribili. Le tristi vicende degli ultimi tempi hanno indotto i Paesi europei ad un atteggiamento di maggior risolutezza nell'affrontare questo fenomeno ed è stato predisposto un meccanismo di ricollocazione dei migranti, che però stenta ad avviarsi nella maniera dovuta. L'Italia sta facendo la propria parte nel costruire le strutture di prima

identificazione e nella rilevazione delle impronte digitali dei migranti e nell'accoglienza, ma ancora siamo assolutamente in ritardo, infatti i dati sulla ricollocazione in Europa sono veramente sconcertanti. A livello territoriale, secondo i dati del Ministero dell'interno, le Regioni italiane che contribuiscono maggiormente all'accoglienza dei migranti sono la Lombardia, la Sicilia, il Lazio, il Piemonte, la Campania e il Veneto ma chiaramente c'è bisogno che l'Europa faccia di più. Infatti, secondo gli ultimi dati della Commissione europea, sui 160.000 posti che avrebbero dovuto essere messi a disposizione dagli altri Stati dell'Unione europea nel meccanismo di ricollocazione, attualmente sono stati forniti posti solo per 6.900 migranti.

Dalle cifre richiamate capiamo quindi che l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione rappresenta un monito per una profonda riflessione su un fenomeno che ancora oggi assume proporzioni difficilmente governabili, ma che solamente attraverso l'unione di tutti i Paesi europei sarà possibile affrontare nel rispetto della dignità della vita umana e del diritto alla vita. Per queste ragioni il Gruppo Area Popolare voterà a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Ipocrisia, falsità e complicità: sono queste le parole che mi vengono in mente quando sento parlare di istituire una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Potevamo impiegare questo tempo per tentare di risolvere i problemi legati alla gestione dell'accoglienza degli immigrati e invece il tempo lo stiamo perdendo per istituire una giornata della memoria che non risolve niente e non serve ai cittadini; non serve a nessuno: neanche alle vittime e ai familiari delle vittime o ai loro parenti e amici. Serve solo ad imbastire il vostro teatrino dell'ipocrisia: da una parte ci sono quelli che «immigrati a casa, sempre e comunque» (anche se una casa non ce l'hanno più, perché gliel'abbiamo distrutta); dall'altra quelli che pensano di lavarsi la coscienza con le giornate della memoria.

Fatevela da soli questa legge. Noi non siamo complici di chi blocca il Parlamento a fare cose inutili e poi si presenta in tv a fare la parte degli statisti. Questa è una legge alla memoria dei disperati, ma mangiate sulle cooperative che quei disperati cercano di accogliere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Approvate queste inutili leggi per celebrare la memoria delle vittime dell'immigrazione, quando Alfano è ancora il ministro dell'interno, quando le cooperative, da destra a sinistra, mangiano sugli immigrati. È solo un modo per pulirvi la coscienza con il sangue dei disperati, di quei disperati che voi per primi avete contribuito a rendere tali bombardando i loro Paesi.

Lo fate per nascondere Mafia Capitale, lo fate per nascondere le vergogne dei CARA e dei CIE, sui quali avete speculato, elettoralmente e non solo. L'ipocrisia della propaganda riguarda anche colleghi della Lega, che dicono «40 euro a immigrato» quando quei soldi sappiamo che poi se li fregano le cooperative (o di destra o di sinistra, non importa).

È vergognoso che il Parlamento della Repubblica, al posto di una legge sul conflitto di interessi, di una legge sull'anticorruzione, di una legge per affrontare il problema delle imprese, dove gli imprenditori e gli operai si ammazzano, di un reddito di cittadinanza, che possa creare quelle condizioni di vita tali da rendere questo Paese più accogliente, utilizzi il tempo per l'istituzione di una giornata della memoria. Abbiamo perso due giorni della settimana. Ieri un altro pomeriggio inutile, di discussione inutile: diciamolo.

Un dibattito ridicolo in questi anni su come risolvere il problema dell'immigrazione, su come contrastarla, su chi se ne approfitta di più, su chi è più sensibile alle vittime e chi meno. Si affronta l'immigrazione come un problema da combattere per qualcuno e una manna dal cielo per qualcun altro; una bandiera elettorale su cui far convergere i propri elettori, i buonisti da una parte e i cattivi dall'altra, per etichettare quelli di una parte e quelli dell'altra, e ciascuno fa la sua parte.

Dove stavate durante il semestre europeo, quando dicevate che avreste risolto il problema dell'immigrazione? Così lo risolvete, con la giornata in memoria delle vittime? L'ipocrisia perbenista

uccide questo Paese. Più dei corrotti e più dei ladri, il dramma sono i disonesti intellettuali, quelli che poi prenderanno voti dicendo che hanno affrontato il problema dell'immigrazione con inutili leggi come questa.

L'Italia è travolta dalla corruzione, dai conflitti d'interesse, dalla burocrazia, dalle *lobby*. Non passa giorno che non arrestino qualcuno di voi per mazzette, tangenti, abuso d'ufficio e chi più ne ha più ne metta. (*Applausi dal Gruppo M5S*). C'è un Paese dove appena piove crollano strade, ponti e case. Ci sono cittadini che si ammazzano perché perdono il lavoro, la casa e non hanno più un reddito. Ci sono scuole in cui i ragazzi sono accampati. E voi sprecate tempo e soldi pubblici ad istituire giornate della memoria.

Servono le leggi; serve il sequestro di chi ci campa, di chi lucra sugli immigrati, il sequestro di quei terreni dove gli immigrati lavorano in nero e ci lavorano grazie ad accordi politici di destra e di sinistra. (*Applausi della senatrice Bottici*).

Serve trasparenza in quelle cooperative che mangiano sul disastro dell'immigrazione e sono cooperative cielline, falsamente cattoliche, e cooperative rosse, falsamente comuniste. Oggi stiamo parlando dell'istituzione di una giornata della memoria e non di soluzioni alla immigrazione e ai morti in mare; quelli li risolviamo se iniziamo a rispettare ciò che anche voi avete votato alla Camera nella mozione del 18 dicembre scorso, in cui il Movimento 5 Stelle ha presentato sette punti chiari su come risolvere il problema. Quindi noi abbiamo presentato le proposte e le soluzioni voi solamente la propaganda e l'ipocrisia. (*Applausi della senatrice Bottici*).

La verità, signori, è che nessuno di voi vuole risolvere il problema, nessuno lo vuole affrontare veramente. Il tema dell'immigrazione deve rimanere irrisolto per permettervi di raccattare voti in campagna elettorale, da una parte e dall'altra. Se si affrontasse seriamente, molti di voi perderebbero la poltrona. Per questo ci asterremo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia non voterà favorevolmente questo provvedimento. Mi rivolgo anche al collega Crimi: non è scandaloso che il Parlamento occupi due sedute per esitare un disegno di legge su una giornata della memoria; è scandaloso che ciò accada su un *input* esterno per un accordo fuori dal Parlamento e che lo stesso Parlamento, pur riconoscendo l'opportunità di doverlo modificare, non riesca a farlo. Così è stato detto dal relatore. Quindi questa è una Giornata della memoria dimezzata.

Noi vogliamo che i nostri giovani abbiano una parziale visione del fenomeno dell'immigrazione, fenomeno storico assolutamente collegato soprattutto alla nostra storia (e parlo, come ho detto in discussione generale, da siciliano), e si vuole pure ostentatamente evitare che in un unico contesto venga decisa una cosa che poteva essere decisa serenamente e - vorrei dire anche - quasi con l'accordo di tutti. La solita logica dei numeri che prevale sulla logica del ragionamento, della razionalità, sulla logica di ciò che sarebbe più corretto fare. Ma a forza di andare avanti con questo sistema - stiamo parlando *de minimis*, come tutti possono comprendere - prima o poi troverete sicuramente il punto di difficoltà, e non vi basterà la logica dei numeri, sia quelli originariamente scelti dal popolo italiano sia quelli occasionalmente catturati nell'ambito dei corridoi e dei palazzi parlamentari. Prima o poi questo vi capiterà, e allora questo vostro atteggiamento di assoluta chiusura alla possibilità di un ragionamento un po' più complessivo verrà censurato dagli italiani nel momento in cui saranno chiamati a esprimere una valutazione sul vostro operato come Governo e come maggioranza.

La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione era una questione assolutamente semplice e piana. L'avete voluta ridurre, dimezzare. Nel corso del dibattito, nonostante le dichiarazioni che avete fatto, avete poi voluto mortificare uno dei temi principali che riguarda la nostra storia. È vero, c'è un episodio drammatico tant'è che questa Giornata la fissate - e questo nessuno ve l'ha contestato - nella ricorrenza di quel giorno, ma è da quei temi che poi si traggono fuori le caratteristiche generali di interesse veramente complessivo dell'educazione da dare ai nostri giovani.

Volete che tutto sia ricondotto in quest'ambito: non avrete il nostro voto favorevole.

LO MORO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (PD). Signor Presidente, colleghi, sono qui per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Le ragioni di un voto favorevole sono state già espresse negli interventi assolutamente brillanti e molto ben argomentati dei colleghi del Partito Democratico, quindi mi potrei rifare a loro. D'altra parte, la stessa relazione e anche la replica del relatore ci convincono totalmente: dunque gli argomenti sono stati svolti pienamente in quest'Aula.

Colgo piuttosto questa occasione per esprimere il mio pensiero sulle cose che sono state dette in dichiarazione di voto, che non mi possono lasciare indifferente per la loro aggressività e perché mi sembrano assolutamente sbagliati gli argomenti usati e inopportuni gli atteggiamenti adottati da alcuni Gruppi politici.

Voglio ricordare a tutti che questa doveva e vuole essere una giornata contro l'indifferenza; una giornata in cui l'Italia (quella parlamentare, l'Italia del Governo, l'Italia delle istituzioni), anche a seguito dello stimolo dato dal Comitato 3 ottobre - che, partendo da Lampedusa, ha raccolto 30.000 firme - vuole dire una cosa molto semplice: che quei 368 morti in mare non ci lasciano indifferenti. Certo, di morti in mare prima e dopo ce ne sono stati tanti altri, quindi noi cogliamo quello che è stato un evento simbolo, nell'accezione che del simbolo ha dato il collega Manconi. Siamo consapevoli che gli immigrati morti in mare non finiscono il 3 ottobre del 2013. Siamo consapevoli di questo, ma cogliere l'occasione di un evento così tragico e cercare di sforzarsi, anche in quest'Aula, di ricordare, anche mentalmente, con l'atteggiamento giusto, quei 368 corpi che sono stati raccolti in mare e sono stati distribuiti per essere seppelliti in tutta Italia, è un dovere ed è anche l'occasione per un Paese come il nostro per dimostrare, come ha detto il sottosegretario Pizzetti, il grado di civiltà del Paese stesso.

Questa mattina non stiamo discutendo di politica dell'immigrazione e di flussi migratori: di questo discuteremo nel pomeriggio. Certo, la politica dell'immigrazione è un argomento molto vicino a questa Giornata, tant'è che non siamo rimasti indifferenti: il relatore ha ricordato Mare nostrum con il Governo Letta, io posso aggiungere il provvedimento successivo, Triton, che è ispirato agli stessi principi, ma tante altre cose sono accadute anche fuori dalle istituzioni elette. Penso, ad esempio, alla condanna a trent'anni - che ha retto nelle sue argomentazioni ineccepibili - inflitta allo scafista che è stato riconosciuto. C'è stata, quindi, un'attenzione molto forte anche da parte della magistratura che ha portato poi alla condanna degli organizzatori di questo viaggio.

Ma allora di che cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando di dividere i morti in mare tra immigrati ed emigrati; stiamo parlando del dovere di uno Stato come il nostro che, rispetto ad un'Europa civile, si pone come un Paese in cui la civiltà ha radici molto antiche, fondate sull'accoglienza, sulla sofferenza e anche sul fatto che il nostro è stato un popolo di emigranti, come giustamente ricordano tanti. Ci sono momenti in cui bisogna avere la capacità di ricordare - e si è civili se lo si fa - anche gli eventi di cui sono stati vittime altri.

Forse i presenti erano pochi, ma il dibattito che si è svolto in Aula sull'immigrazione mi ha fatto soffrire perché mi ha costretto a fare i conti, dentro di me, con un episodio della mia vita, o meglio con il fatto che la mia vita, e prima ancora quella di mio padre, è stata condizionata dal fatto che un piroscifo - il Nova Scotia - è stato affondato in mare. Sul quel piroscifo c'era mio nonno che lasciò una famiglia in cui il più grande era mio padre che aveva tredici anni. Figuratevi, quindi, se non sappiamo che cosa significa morire in mare o morire da prigionieri di guerra mentre si veniva portati nei campi di concentramento (o in altre circostanze). Ci sono momenti in cui, anche accostando i propri sentimenti, i propri sentimenti di vittime, bisogna avere la civiltà, la lungimiranza e la sensibilità, anche come Paese oltre che come soggetti, di guardare verso gli altri. In questo momento non stiamo parlando di emigrazione ma stiamo guardando, con la sensibilità di un Paese che conosce

l'emigrazione e la sua sofferenza, all'immigrazione di altri che, lasciando miseria e guerra, si sono accostati al nostro Paese.

Dov'è allora la contraddizione? Io ho approfittato dell'ostinata volontà del collega D'Alì di modificare il testo per cercare di dire una cosa molto importante ai miei occhi, e cioè che c'è una scelta politica di fondo. Non è vero che ci siamo dimenticati degli emigrati. Nessuno può dimenticarsi degli emigrati e non è un caso che il Gruppo del PD abbia affidato una delle dichiarazioni più importanti ad un collega che sull'emigrazione ha costruito la sua storia e la storia della sua famiglia. Essere consapevoli della sofferenza che provoca l'emigrazione ci rende più ricchi, più sensibili, più accoglienti. Ci consente, cioè, di avere quel grado di civiltà e di consapevolezza che, davanti all'episodio di Lampedusa, ci fa aprire non solo il nostro cuore e la nostra sensibilità ma ci fa considerare quello come un momento fondante della civiltà di un Paese.

Ieri, per conto del Senato, ho accolto alcuni studenti per discutere con loro della Giornata del 17 marzo in cui si ricorda l'Unità nazionale. Durante il dibattito a quei ragazzi del liceo scientifico Stanislao Cannizzaro di Roma (ai quali ho promesso che li avrei ricordati in quest'Aula poiché sono stati qui di mattina e non hanno potuto essere salutati dal Presidente) ho posto questa domanda: hanno senso le giornate della memoria? Ha senso questa Giornata? Ha senso la Giornata dell'Unità nazionale? Ha senso la Giornata, di cui parleremo subito dopo, in ricordo delle vittime di mafia? E mi sono sentita dire da tanti di quei ragazzi: «Sì, ha senso, perché noi la nostra storia spesso non la conosciamo, perché i fatti diventano fatti di cronaca e di storia tanti anni dopo, e noi delle cose che succedono in Italia sappiamo poco perché nelle scuole ci avete tolto anche la possibilità di approfondire».

Queste giornate indirizzate all'approfondimento servono allora a questo: a trasmettere il senso di una memoria che ci rende popolo più civile, soprattutto perché accogliente, perché sofferente, perché capace di apprezzare e di capire sino in fondo le sofferenze degli altri. Quelle persone non vanno dimenticate, anche perché la nostra politica ne deve tenere conto e perché l'educazione dei nostri studenti non può prescindere dal ricordo in queste Giornate. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico «Guido Piovene», in provincia di Vicenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1878 e 1203 (ore 11,14)

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1878.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1203.

Collegli, come comunicatovi in precedenza, sospendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 11,14, è ripresa alle ore 12,34).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Sui lavori del Senato Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 7 aprile.

Questa mattina, subito dopo la definizione del calendario dei lavori, si passerà all'esame del disegno di legge sulla giornata della memoria delle vittime delle mafie, fino alle ore 14. Ove non conclusa, la discussione generale su tale provvedimento proseguirà questa sera, dopo il voto sulle risoluzioni concernenti le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo.

Nella seduta antimeridiana di domani, oltre al seguito del disegno di legge sulle vittime delle mafie, inizierà l'esame del disegno di legge sul terzo settore. Al fine di concludere la discussione generale, per la seduta antimeridiana di domani non è previsto orario di chiusura. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 12 di domani.

Nella seduta di *question time* di domani pomeriggio il Ministro della salute risponderà a quesiti su aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e prevenzione vaccinale e profilassi.

L'esame degli emendamenti al disegno di legge sul terzo settore inizierà a partire dalle ore 15 di martedì 22 marzo, con prosieguo fino al voto finale del provvedimento nella seduta unica di mercoledì 23. Entrambe le sedute della prossima settimana non prevedono orario di chiusura.

Dopo le festività pasquali, l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalle ore 10,30 di mercoledì 30 marzo. Il calendario di quella settimana prevede la discussione delle relazioni della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, nonché delle mozioni sulla sottrazione internazionale di minori, su Boko Haram, sulla stabilizzazione degli *ecobonus*, sulla privatizzazione delle ferrovie e sul sindacato ispettivo. Sarà inoltre esaminato, ove concluso dalla Commissione, il disegno di legge sul reato di negazionismo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Nel pomeriggio di giovedì 31 marzo si svolgerà il *question time* con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Nella settimana dal 5 al 7 aprile saranno discussi il decreto-legge sulla riforma delle banche di credito cooperativo, in corso di esame presso la Camera dei deputati, nonché, ove conclusi dalle Commissioni competenti, i disegni di legge sulle agenzie ambientali e sulla concorrenza.

Infine, il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di cinema.

Durante le discussioni generali in Aula le Commissioni potranno convocarsi, in particolare la 5a Commissione per esprimere i pareri sul disegno di legge sul terzo settore.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016.

- Documento XXIII, n. 7 - Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse
- Documento XXIII, n. 8 - Relazione territoriale sulla Regione Liguria, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
- Documento XXIII, n. 9 - Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera
- Documento XXIII, n. 11 - Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il "Quadrilatero del Nord" (Venezia - Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna)
- Disegno di legge n. 54-B - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 7 aprile 2016:

Mercoledì	16	marzo	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 1894 e connessi - Giornata memoria vittime mafie
"	"	"	pom.	h. 16,30	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016 (mercoledì 16, pom.)
Giovedì	17	"	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1870 e connesso - Terzo settore <i>(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)</i>
Giovedì	17	marzo	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro della salute su: - aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - prevenzione vaccinale e profilassi

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1870 e connesso (Terzo settore) dovranno essere presentati entro le ore 12 di giovedì 17 marzo.

Martedì	22	marzo	pom.	h. 15	- Seguito disegno di legge n. 1870 e connesso - Terzo settore <i>(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)</i>
Mercoledì	23	"	ant.	h. 9,30	
Mercoledì	30	marzo	ant.	h. 10,30-13	- Discussione congiunta dei documenti: - <i>Doc. XXIII, n. 7 - Relazione della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia</i>

"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- <i>Doc. XXIII</i> , n. 8 - Relazione della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sulla Liguria
Giovedì	31	"	ant.	h. 9,30-14	- <i>Doc. XXIII</i> , n. 9 - Relazione della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sulla bonifica di Porto Marghera - <i>Doc. XXIII</i> , n. 11 - Relazione della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sulla bonifica dei poli chimici del Quadrilatero del Nord - Mozioni sulla sottrazione internazionale di minori - Mozioni sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'Isis e Boko Haram - Mozione n. 421, Girotto, sulla stabilizzazione degli ecobonus - Mozione n. 496, De Petris, sulla privatizzazione parziale di Ferrovie dello Stato Italiane - Mozione n. 487, Amidei, sugli atti di sindacato ispettivo dei parlamentari - Disegno di legge n. 54-B - Reato di negazionismo (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	31	marzo	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 54-B (Reato di negazionismo) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	5	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 18, riforma banche credito cooperativo (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 15 aprile</i>)
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9,30-13	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	7	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	7	aprile	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 18, riforma banche credito cooperativo) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1458 (Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali) e n. 2085 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 2287, collegato alla manovra di finanza pubblica, in materia di cinema, audiovisivo e spettacolo.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri**

in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	34'
FI-PdL XVII	17'
M5S	16'
AP (NCD-UDC)	15'
Misto	14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	12'
AL-A	12'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)	11'
LN-Aut	10'
CoR	10'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. ...**

(Decreto-legge n. 18, riforma banche credito cooperativo)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2085 -**

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'

AP (NCD-UDC)	42'
Misto	38'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	34'
AL-A	33'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)	31'
LN-Aut	29'
CoR	28'
Dissenzienti	5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, intervengo per richiamare la sua attenzione - ma lei lo sa perfettamente - su alcune questioni che abbiamo posto anche nella Conferenza dei Capigruppo.

Intanto do un'informazione: come i colleghi senatori avranno notato, la discussione del disegno di legge sul Comune di Sappada è scomparso dal nostro calendario. Vorrei ricordare che si tratta di una vicenda di autodeterminazione di un Comune che chiede di poter transitare in un'altra Regione con tanto di *referendum*. Peraltro, il disegno di legge era stato approvato all'unanimità in Commissione affari costituzionali e, quindi, onestamente continuiamo a non comprendere per quale motivo - è una questione che dura da molto tempo - non si voglia procedere nel senso di ratificare una decisione di un'amministrazione e di una comunità locale che si è espressa secondo le norme. La questione è stata anche affrontata nella Conferenza della Regione Veneto e della Regione Friuli-Venezia Giulia. Le chiederò dunque - interverranno anche altri colleghi del Gruppo sulla questione - la ricalendarizzazione di tale provvedimento.

Vengo ora alla seconda questione. Ripropongo con forza la questione dei disegni di legge delle opposizioni. Adesso è stata inserita la mozione che impegna il Governo e tutti noi ai tempi previsti dal nostro Regolamento per rispondere a tutti gli atti di sindacato ispettivo, che è una questione molto grave qui al Senato perché il Governo non risponde praticamente mai. Per di più, vorrei ricordare sempre ai colleghi senatori che il nostro *question time* non è come quello della Camera perché qui i Ministri rispondono soltanto alle domande a cui fa piacere rispondere e non a quelle che noi liberamente poniamo. Onestamente tutti noi vorremmo sapere come possiamo svolgere fino in fondo la nostra funzione anche rispetto ai cittadini che rappresentiamo.

La stessa questione riguarda i disegni di legge dell'opposizione, che abbiamo posto varie volte. Ormai abbiamo perso il conto delle volte in cui abbiamo chiesto la calendarizzazione del disegno di legge sull'identificativo delle Forze dell'ordine, che è scomparso. Chiederemmo, quindi, una sessione, così come è stato previsto giovedì 31 marzo per le mozioni (ma in questo caso rischieremmo avendone cinque o sei, di non fare niente); proponiamo che vi possa essere dedicata la seduta pomeridiana di mercoledì perché la discussione dei documenti della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, a nostro avviso, può svolgersi tranquillamente nella mattinata di mercoledì. Quindi, mercoledì, prorogando la seduta, potremmo inserire i disegni di legge dell'opposizione e il disegno di legge sull'identificativo delle Forze dell'ordine e immagino, come chiederà la collega Catalfo, quello sul reddito minimo garantito (secondo la nostra proposta) o reddito di cittadinanza.

Signor Presidente, questi sono i temi che sottoponiamo all'attenzione dell'Aula, con la preghiera - torno a ripetere - di affrontare una volta per tutte con serietà la questione del rispetto dei tempi - non basterà solo la mozione - per le risposte alle interrogazioni e alle interpellanze. Credo sia necessaria una decisione anche formale, oltre alla nostra richiesta di inserimento dei disegni di legge dell'opposizione, che stabilisca che una o due volte al mese la seduta sia dedicata ad affrontare le questioni poste dall'opposizione. Per adesso le chiedo l'inserimento di quei disegni di legge nella giornata che ho citato e, soprattutto, il reinserimento nel calendario dei lavori del disegno di legge sul Comune di Sappada (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

[CATALEO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (*M5S*). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle continua a rilevare, sia nella Conferenza dei Capigruppo che in Assemblea, la difficoltà degli onorevoli senatori e colleghi di riunirsi in seduta nei giorni da essi non preferiti. Riguardo alle già ripetute proposte di modifica del calendario, e ricollegandomi anche a ciò che ha ribadito il Presidente Napolitano, ora senatore a vita, secondo cui l'Assemblea dovrebbe lavorare dal lunedì al venerdì, rilevo che nel calendario approvato per le prossime settimane, non solo non sono previsti lavori d'Assemblea nelle giornate di lunedì e venerdì ma che, mentre tutti i cittadini italiani non usufruiscono di alcuna vacanza e rimangono a lavorare (perché la loro settimana lavorativa è composta da trentasei-quaranta ore settimanali), il Senato "chiude" da giovedì 24 a martedì 29. Sono ben sei giorni, in cui l'Assemblea decide di interrompere i propri lavori.

Rilevo anche come ci sia una grande efficienza nel prolungare i lavori di Assemblea anche oltre gli orari di chiusura previsti, fino ad arrivare alle ore 23, 24, o a chissà quale altro orario, per la discussione di disegni di legge che sono prioritari per il Governo e la maggioranza. Mi riaggancio, dunque, a quanto detto dalla senatrice De Petris e a quanto denunciato ormai da tre anni e non solo da me in Conferenza dei Capigruppo. Ripeto, non soltanto i disegni di legge proposti dalle opposizioni non vengono calendarizzati, ma si ha grande difficoltà ad allungare i tempi, per consentirne - semmai - la discussione. Rilevo ciò non soltanto con riferimento al tempo dedicato alla discussione delle mozioni e di un solo disegno di legge dell'opposizione. Anche noi, a questo punto, chiediamo l'inserimento, con urgenza, dopo quindici mesi dalla sua presentazione, del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, affinché sia discusso il giorno 31 marzo; chiediamo anche che non sia previsto orario di chiusura per tale seduta e che l'Assemblea si riunisca anche venerdì primo aprile. Facciamo un bel "pesce d'aprile" ai colleghi senatori, che normalmente vogliono andare a casa.

Inoltre, proprio perché le urgenze non devono essere previste solo per accontentare le richieste e i cosiddetti proclami della maggioranza, ma dovrebbero essere utilizzate soprattutto per venire incontro alle richieste dei cittadini, chiedo di calendarizzare la mozione sull'ISEE, in quanto, a seguito di varie sentenze del TAR, il ministro Poletti ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e c'è stata una sentenza, con cui si è stabilito che, tra i redditi computati ai fini dell'ISEE, non può essere inserito l'assegno di accompagnamento dei disabili. Dato che tanti senatori in questa Assemblea sono molto vicini ai problemi dei disabili e delle loro famiglie, almeno a parole, da quanto è stato detto in questi tre anni, chiediamo che venga immediatamente calendarizzata tale mozione.

Chiediamo inoltre che vengano immediatamente tolti dal calcolo dell'ISEE l'assegno di accompagnamento dei disabili e tutte le prestazioni assistenziali e vengano rimborsati tutti quei cittadini italiani e quelle famiglie che a fatica riescono a vivere. Venga quantomeno a loro non tolto un diritto che deve essere riconosciuto, acquisito e che non può essere ricompreso all'interno del calcolo dell'ISEE.

Comprendo anche che il Governo abbia qualche difficoltà nell'inserire una previsione del genere, dato che nel disegno di legge sulla povertà, in questo momento in discussione alla Camera, si pensa di andare a collegare al calcolo dell'ISEE le pensioni di reversibilità o gli assegni sociali o l'integrazione al minimo. Quindi, le intenzioni sono sempre quelle di andare a colpire i più deboli e i più poveri.

È dunque arrivato il momento che quest'Assemblea dimostri davvero - non a parole, non quando si va a parlare con un singolo cittadino, non nei TG, non nelle trasmissioni televisive, ma con i fatti - di tenere ai cittadini italiani, ai disabili e a tutti coloro che in Italia sono attualmente in serie difficoltà.

(*Applausi dal Gruppo M5S*).

BELLOT (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, è veramente inconcepibile quello che è accaduto questa mattina, quando si è deciso di espungere dal calendario un provvedimento che, tra l'altro, ha ricevuto dalle Commissioni pareri favorevoli, senza nulla che potesse frenarne la calendarizzazione.

Capiamo chiaramente che siano state fatte delle forzature, *in primis* attraverso un'esternazione del

governatore della regione Veneto Zaia, comparsa l'altro giorno sulla stampa, e poi dalla Provincia di Belluno con un ordine del giorno telecomandato a distanza, dal Governo che ha suggerito a entrambi, con un accordo, di portare avanti questa scelta scellerata. Ciò può solo dimostrare la volontà di parlare di autonomia, di federalismo, di temi che non sono assolutamente più nel DNA di certi partiti.

Considero tutto ciò veramente vergognoso e chiedo che il provvedimento sia nuovamente calendarizzato, per rispettare il volere di un territorio e di una popolazione che, nel 2008, ha votato un *referendum* in maniera plebiscitaria.

Signor Presidente, non so se si rende conto di quale portata possa avere la proposta da lei fatta. È vergognosa. Siamo arrivati in Aula per dare risposte ad una popolazione e, invece, si è deciso di stralciare il suo volere. A questo punto, a nome di quel territorio, le chiedo fortemente di calendarizzare subito quel provvedimento e di dare le risposte dovute. Torno a ripetere che non c'è alcun parere o appiglio per cui non lo si possa portare in Aula. È un atto dovuto. Il disegno di legge era calendarizzato, deve rimanere in calendario e questo lo chiedo fortemente a nome di chi, in tutti questi anni, ha supportato e combattuto per un provvedimento legittimamente votato.

Se per voi il *referendum* ha ancora un valore, vi chiedo di rispettarlo e di calendarizzare nuovamente il provvedimento in questione. (*Applausi dal Gruppo Misto-Fare!*).

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei unirmi anche io a quanti finora hanno espresso il proprio disappunto per il fatto che dall'ordine del giorno del Senato è sparito un punto importante che riguarda il passaggio del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia.

Signor Presidente, in questa maniera si sono create delle aspettative che fanno capo a una comunità che attende questo momento da più di otto anni: infatti, il *referendum* che ha visto il 95 per cento dei cittadini di Sappada votare a favore del distacco dal Veneto e dell'annessione al Friuli-Venezia Giulia è datato 2008, mentre oggi siamo nel 2016.

Certo, colleghi, io mi rendo conto che, quando si parla di *referendum*, nasce un certo fastidio in molti partiti che sono rappresentati in quest'Aula e in Parlamento. Le parole *referendum* e sovranità popolare danno fastidio. Dà fastidio - ad esempio - rispettare il *referendum* sull'acqua pubblica, come abbiamo visto qualche giorno fa. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Dà fastidio: 26 milioni di italiani si sono espressi per l'acqua pubblica, ma dà fastidio votare una legge che stabilisce che l'acqua non possa essere privatizzata.

Darebbe fastidio il *referendum* sulle trivelle se fosse tenuto lo stesso giorno delle elezioni amministrative. Si risparmierebbero 300 milioni di euro, signor Presidente, ma è meglio buttarli dalla finestra che rischiare di perdere un *referendum* che incide su vantaggi indebiti in capo ai petrolieri. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Certo, in questo caso parliamo di un *referendum* di minori dimensioni, che riguarda un Comune, anche piccolo, del Veneto. Ma rispetto a questo si erano espresse favorevolmente anche le Province di Belluno e di Udine e si erano espressi favorevolmente anche i Consigli regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

Qualcuno potrebbe sostenere, nel merito del provvedimento, che mancano i presupposti di tipo geografico, storico, culturale, economico, religioso, politico o linguistico. Ebbene, non è vera alcuna di queste motivazioni; anzi, sono tutte a favore di quanti, a questo punto, pretendono e richiedono che venga dato il giusto riconoscimento all'istanza di una comunità locale che, per quanto piccola, si è espressa con una grande percentuale di consenso rispetto all'unione con il Friuli-Venezia Giulia.

Chiaramente la mia richiesta è prevedibile. Il Movimento 5 Stelle è favorevole al riconoscimento dei diritti di autodeterminazione di quelle comunità e alle manifestazioni di democrazia diretta e, *in primis*, al *referendum*.

Per questo motivo vengo a chiederle il mantenimento e la reintroduzione all'ordine del giorno di questo importante punto, che inspiegabilmente è venuto meno questa mattina. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PEGORER \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, intervengo solo per associarmi alle parole che sono state pronunciate dalle senatrici Bellot e De Petris e dallo stesso senatore Cappelletti, che mi ha preceduto. Le segnalo che è discutibile e non comprensibile lo stralcio del provvedimento, che aveva trovato un suo giusto *iter* concernente appunto il distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto al Friuli-Venezia Giulia.

Voterò, quindi, a favore della proposta che prevede il reinserimento in calendario di questo disegno di legge. *(Applausi dal senatore Candiani)*.

[PICCOLI \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, innanzitutto ringrazio per l'inserimento della mozione del collega Amidei relativa al sindacato ispettivo, con il suo portato del 19 per cento di risposte contro i centoventisei giorni di attesa media.

Invece, mio malgrado, prendo atto della inqualificabile volontà della maggioranza di posticipare la trattazione dell'argomento concernente il trasferimento del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia. Anzi, mi pare di poter dire che prendo atto della volontà del Partito Democratico di procrastinare *sine die* la trattazione dell'argomento, evitando in ogni modo la possibilità di approdo in Assemblea, con ciò esprimendo una posizione politica incapace di dare le dovute risposte, positive o negative che siano, alle popolazioni interessate; con ciò esprimendo, tra l'altro, una posizione politica non trasparente e - a mio avviso - decisamente arrogante.

Sarebbe stato meglio che il Partito Democratico non avesse calendarizzato affatto questo disegno di legge, senza generare attese e illusioni negli abitanti dei territori interessati, e senza, tra l'altro, incursioni del Governo fuori dalla logica istituzionale, come dimostrano le prese di posizione sulla stampa di oggi di autorevoli rappresentanti locali.

Le risposte attese dalle popolazioni interessate, che peraltro hanno seguito il prescritto *iter* di legge, riguardano in estrema sintesi la relazione esistente tra territori cosiddetti ordinari e territori a Statuto speciale, con tutto il carico di disparità di trattamento economico e sociale, assurdamente e anacronisticamente garantito in Costituzione, che questo porta con sé.

Proprio per cercare di affrontare e limitare le forti sperequazioni esistenti, soprattutto nei territori e nei Comuni confinanti con i territori speciali - in questo caso 28 Comuni del Veneto confinanti con il Friuli-Venezia Giulia - propongo di avviare la trattazione, il prossimo mercoledì, del disegno di legge n. 2279, concernente azioni e progetti a favore dei territori dei Comuni della Regione Veneto confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia, augurandomi che la maggioranza voglia affrontare almeno questa ineludibile azione di riequilibrio. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[DIVINA \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, l'unica variante che lei ha annunciato in Assemblea come decisione della Capigruppo rispetto al precedente calendario riguarda l'estromissione di due provvedimenti. Il primo concerne le promozioni militari di lungo corso, e la decisione presa va benissimo. Tutti i Capigruppo in Commissione difesa hanno, infatti, congiuntamente preso l'accordo di trattare la questione in sede deliberante cosicché, se la Presidenza darà l'autorizzazione, non graveremo neanche l'Assemblea di questa discussione. Il secondo provvedimento che viene a mancare nel nuovo calendario - l'hanno evidenziato tutti i colleghi appena intervenuti - è il disegno di legge n. 951, concernente il distacco di Sappada dalla Regione Veneto.

Il calendario procede con estrema regolarità. Abbiamo anche potenziato gli orari - ora andremo avanti fino alle ore 14 e la settimana prossima addirittura non avremo nemmeno gli orari di chiusura per le prime due giornate di seduta - e, quindi, non si capisce perché estrapolare l'unico testo frutto di una indicazione territoriale successiva a dei *referendum* popolari che chiedono di modificare dei confini.

A quest'Assemblea spetta soltanto una presa d'atto, e cioè l'atto finale dell'approvazione di una legge

dello Stato come conclusione di un *iter* che è già partito, che ha già visto le consultazioni popolari e le delibere delle Regioni (di distacco e di annessione). Sono, pertanto, d'accordo i cittadini di una realtà territoriale; sono d'accordo le Province che perdono e acquisiscono un Comune; sono d'accordo le due Regioni (chi cede e chi accetta un territorio). Non si capisce, quindi, perché quest'Assemblea debba mettere dei paletti e frapporsi alla volontà popolare nel momento in cui si continua a parlare di scollamento tra politica e territorio e tra il Parlamento e la popolazione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Nel momento in cui arriva un atto chiesto dal basso, quest'Assemblea fa di tutto per portarsi una gogna, a questo punto, sulle spalle.

Il collega Pegorer ha fatto capire che probabilmente, anche all'interno della maggioranza, non c'è la convinzione di procrastinare *sine die*, e speriamo che all'interno del PD tante persone rispettino almeno le volontà dei territori ai quali appartengono. Chiediamo anche noi come Lega Nord di non modificare e fare rimanere inalterato il vecchio calendario, e che pertanto il provvedimento concernente Sappada rimanga all'ordine del giorno.

Si tratta di un provvedimento che si discute senza emendamenti (non si potrà emendare). Ci si limita semplicemente ad una presa d'atto e a dare corpo legislativo a questa volontà, ragion per cui in termini temporali, se vogliamo - a parte la discussione generale - potremmo esaurirne la trattazione in poche ore.

Abbiamo le ore di oggi. Abbiamo le ore di questa sera: che si incardini questa sera sul tardi o si incardini il terzo settore martedì mattina, non avremmo neanche gli emendamenti pronti perché li dovremmo presentare entro le ore 12 di domani. Pertanto anche la discussione, se la volessimo completare, non potrà svolgersi prima di domani dopo le ore 12 e, dunque, ci sarebbero i tempi per trattare il disegno di legge relativo al comune Sappada nel corso di questa seduta.

Vorremmo chiedere, inoltre, una seconda aggiunta oltre a non stralciare il disegno di legge su Sappada, mi riferisco all'inserimento della discussione di una mozione presentata dalla Lega questa mattina, relativa alla grande questione della cessione di acque territoriali dall'Italia alla Francia. Il Parlamento non è stato minimamente informato. La Regione Liguria non è stata minimamente informata e men che meno lo sono state le attività economiche, e cioè i pescatori del posto, i quali si sono visti calare sulla testa un provvedimento che, stante la cogenza, nel momento in cui vanno a pescare dove sono sempre andati, fa loro rischiare sanzioni o addirittura la confisca dei mezzi.

Noi chiediamo che questa mozione venga trattata con una certa urgenza, perché non possiamo aspettare che la cosa vada troppo avanti. Chiediamo che la mozione presentata stamattina dalla Lega per una discussione sulla cessione di sovranità delle acque territoriali del nostro litorale, confinante con la Francia, venga inserita in calendario perché - secondo noi - ha carattere di estrema urgenza. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[TOSATO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, com'è stato chiarito dal nostro vice Capogruppo, la Lega Nord voterà a favore di qualsiasi proposta che preveda il mantenimento in calendario del disegno di legge che prevede il distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Vorrei, però, capire se la motivazione dello stralcio di tale disegno di legge dal calendario è legata al fatto che la maggioranza ritiene che vi siano provvedimenti più urgenti che meritano un'attenzione particolare o se, invece, la scelta della maggioranza e del capogruppo Zanda, a nome del Partito Democratico, è politica e allora avanzo la seguente proposta.

Se si tratta solo di un problema di tempo e spazio, chiedo che la discussione di tale proposta di legge venga inserita in calendario per martedì 29, in una seduta pomeridiana, perché credo che la pausa pasquale prevista sia eccessiva. Credo, inoltre, che ci sia tutto il tempo perché il Parlamento si esprima su una proposta di legge partita da lontano, dal 2007, prima con una raccolta di firme dei cittadini di Sappada, poi con un voto del Consiglio comunale, con un *referendum* plebiscitario, con un voto del Consiglio regionale del Veneto, con un voto del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e con il

voto delle Commissioni competenti del Senato della Repubblica. È inaccettabile che, di fronte alla manifesta volontà popolare degli organi istituzionali del nostro Paese, la Conferenza dei Capigruppo, per volontà della maggioranza, escluda l'esercizio di un diritto fondamentale, un diritto democratico che è quello delle comunità, sancito dall'articolo 132 della Costituzione, di poter appartenere ad un territorio o un altro in piena libertà. Io credo sia stata una scelta vergognosa calendarizzare questo provvedimento, creando speranze e aspettative in una popolazione che ha seguito le regole del vostro gioco, le regole del gioco dello Stato italiano, e che oggi si vede tradita in modo vergognoso dal comportamento della maggioranza.

Se voi non credete politicamente alla bontà del provvedimento, non avreste dovuto inserirlo in calendario. Se non credete politicamente a questa proposta di legge, avete la possibilità e la facoltà di votare contro. Ma gettare il sasso e ritirare la mano è la cosa più vergognosa che i rappresentanti dei cittadini possano fare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

La vera risposta alle istanze autonomiste sarebbe l'autonomia della Regione Veneto, ma almeno si conceda a chi ha seguito le regole del gioco di poter vedere rispettata la propria volontà.

Chiedo veramente ad ogni singolo senatore di rivedere la decisione assunta nella Conferenza dei Capigruppo e di votare liberamente affinché il provvedimento venga democraticamente e responsabilmente votato in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Colleghi, salutiamo allieve, allievi e docenti del Liceo scientifico statale «Bonaventura Rescigno» di Roccapiemonte, in provincia di Salerno, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, desidero associarmi alla richiesta avanzata da tanti colleghi, appartenenti a tutti i Gruppi, volta a reinserire il provvedimento su Sappada nel calendario dei nostri lavori.

Colleghi, come sapete, più Comuni, nel Montefeltro, sono transitati dalla Regione Marche alla Regione Emilia passando dalla Provincia di Pesaro a quella di Rimini e non vi è stato alcun trauma, né è successo nulla di particolare. È stata una scelta democratica e legittima di quei Comuni.

Oggi c'è un piccolo Comune che ha svolto tutte le procedure democratiche per arrivare a una risposta e sinceramente non si capisce perché il Senato non debba votare e ratificare la scelta di chi, credendo nelle istituzioni, ha fatto tutto quello che doveva fare per determinare la libera volontà dei cittadini.

Mi associo quindi alla richiesta di reinserire il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

[SONEGO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONEGO (*PD*). Signor Presidente, da uomo di confine, anzi, dei confini, credo sia giusto richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla delicatezza di interventi in questa materia.

Ritengo che mettere mano ai confini delle Regioni e, in particolare, ai confini di quella Regione, che sono stati, per molti aspetti, tormentati e frutto di una storia in alcuni casi e per lungo tempo persino violenta, richieda una discussione e un approfondimento del tutto particolari.

Sulla base di questa premessa, dico che condivido senza riserve la decisione della Conferenza dei Capigruppo, che propone una pausa di riflessione sull'argomento in questione.

Si tratta di una posizione, la mia, che è frutto di un'antica esperienza politica e istituzionale. Mi considero un vecchio regionalista e anche un cultore della virtù della specialità dell'istituto regionale,

che per lungo tempo ho contribuito a governare, stando sui banchi del Consiglio e anche intorno al tavolo della Giunta.

Per tutte queste ragioni, mi pare che si debba apprezzare la decisione della Conferenza dei Capigruppo e anche la posizione che mi pare aver inteso sia del Governo, che propone sulla materia un'adeguata riflessione politica ed istituzionale.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Ma cosa propone?

BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, mi unisco ai colleghi che mi hanno preceduto chiedendo l'esame del provvedimento sul distacco di Sappada, un testo presentato dalla nostra ex collega Isabella De Monte, il cui *iter* è iniziato in Commissione il 22 ottobre 2013.

Chi ha partecipato ai lavori della Commissione conosce le problematiche che abbiamo riscontrato anche per trovare una semplice copertura dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Qui si tratta di una crisi non soltanto politica, ma anche istituzionale: se non siamo capaci di dare una risposta alla volontà popolare, ci poniamo in una posizione per cui sarà sempre l'astensionismo il primo partito.

Noi dobbiamo riuscire a dare una risposta alla richiesta che viene dal territorio. Sono allibito nel vedere lo stralcio di questo semplice disegno di legge per il quale credo che basterebbe mezza giornata dei lavori dell'Assemblea per la sua trasmissione all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea di reinserimento del disegno di legge sul trasferimento del Comune di Sappada dalla Regione Veneto alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Verifica del numero legale

CANDIANI (*LN-Aut*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Prego i senatori Segretari di verificare se vi siano tessere abbandonate nelle postazioni. Prego altresì gli assistenti parlamentari di recuperare le tessere eventualmente abbandonate, dopodiché a richiesta saranno restituite.

Annullo la precedente verifica e invito nuovamente il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea di reinserimento del disegno di legge sul trasferimento del Comune di Sappada dalla Regione Veneto alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea di inserimento nel calendario dei lavori di altri disegni di legge.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea di inserimento nel calendario dei lavori di altre mozioni.

Verifica del numero legale

CANDIANI (*LN-Aut*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea di inserimento nel calendario dei lavori di altre mozioni.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Discussione dei disegni di legge:

[\(1894\)](#) *DIRINDIN ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie»*

[\(98\)](#) *LUMIA e BENCINI. - Istituzione della Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie*

[\(248\)](#) *MINEO ed altri. - Istituzione della Giornata della legalità e della memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie*

[\(1832\)](#) *MORONESE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa» e disposizioni per l'affissione delle immagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino negli istituti scolastici di ogni ordine e grado (ore 13,15)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1894, 98, 248 e 1832.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Campanella, ha chiesto di integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

[CAMPANELLA](#), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è possibile una pace onorevole con il nemico in armi all'interno dei propri confini.

È questa la situazione del nostro Paese, dove le mafie ancora oggi martoriano tanti cittadini, a Nord e a Sud, gestendo o proteggendo militarmente attività illecite e dannose come la creazione e il rogo delle discariche abusive in Campania (penso alla terra dei fuochi) o sostituendosi allo Stato come garanti dei rapporti sociali ed economici nei quartieri degradati, fino a imporre comportamenti o a taglieggiare imprenditori.

Ho sentito cittadini che hanno sporto denuncia contro reati comuni o finanziari o legati all'attività commerciale. A costoro è stato chiesto di ritirare le proprie denunce all'autorità giudiziaria e, di fronte al rifiuto, hanno iniziato un vero e proprio calvario.

Lo Stato ha ancora molto da mettere in campo per accompagnare e sostenere chi denuncia. Chi ha denunciato spesso si sente solo di fronte alle organizzazioni criminali.

Vedete, colleghi, la stragrande maggioranza delle nostre forze di polizia e della magistratura fa il proprio dovere ogni giorno, ma lo fa con fondi e mezzi scarsi, e le loro difficoltà si avvertono. La persona minacciata dalle mafie, pur protetta, sente tali limiti operativi, sente sulla propria pelle la carenza di efficacia.

Questo stato di cose deve essere superato al più presto. Come al più presto devono essere portati in Aula i progetti di legge, come il disegno di legge n. 455, già presentato, per impedire di fare propaganda politica a persone sottoposte a sorveglianza per associazione mafiosa, disegno di legge che aspetta in Commissione dall'aprile 2016.

Come al più presto deve essere rivisto il sistema di gestione dei beni confiscati alla mafia, a cominciare dalle liquidità e dal loro impiego, che devono essere messi, con urgenza e trasparenza, a disposizione della collettività per dimostrare che sono più fruttuosi se gestiti nella legalità.

Ma, oltre all'operatività concreta, è fondamentale l'isolamento culturale delle mafie, sottrargli le coscienze dei giovani.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) (ore 13,19)

(Segue CAMPANELLA, relatore). È importante la produzione di senso civico e di appartenenza alla comunità; la consacrazione di valori positivi, a fronte dell'individualismo sfrenato e della sopraffazione che sottendono la cultura mafiosa.

Chi ha avuto modo di stare in mezzo alla gente in un quartiere povero di qualche grande Città - come Palermo, Roma, Napoli e Milano - sa che lì spesso lo Stato è percepito solo come vessazione.

La scuola e il supporto sociale, attento e rispettoso, sono fondamentali in luoghi come questi. Sono i primi avamposti dello Stato, quanto e più delle stazioni dell'Arma dei carabinieri e dei commissariati di polizia, com'è fondamentale l'opera di tante associazioni impegnate in questi contesti difficilissimi. Libera coordina tante di queste realtà e da venti anni celebra la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, realizzando attività volte a mantenere vivo il ricordo e la consapevolezza della velenosa concretezza delle mafie.

Questo disegno di legge, che propone di istituire la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, può costruire una sutura importante tra l'impegno della società civile e l'impegno istituzionale su questo tema. Nel giorno del 21 marzo, data di inizio della primavera e per ciò stesso simbolo, nell'immaginario collettivo, di rinascita e di speranza, l'istituzione della giornata rappresenta un'occasione per restituire centralità nel dibattito pubblico al tema della lotta alle mafie, per promuovere la cultura della giustizia e della legalità, per responsabilizzare i giovani e stimolarli a un impegno personale nella difesa dei valori della convivenza civile.

In questa giornata potranno essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, iniziative volte a costruire una memoria delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e le migliori pratiche poste in essere dallo Stato nella politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie.

Dobbiamo acquisire una consapevolezza: questo provvedimento può essere molto utile. Ma, perché l'azione dello Stato sia sufficiente, esso deve farsi carico anche di tutte quelle azioni concrete che descrivevo prima, dalla gestione dei beni confiscati, fatta in modo trasparente fino all'estremo, fino al parossismo. Deve essere chiaro a tutti che legalità è ricchezza e pace civile, mentre illegalità è povertà ed è quella sorta di guerra civile sotterranea che di tanto in tanto affiora e si vive in tanti posti del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini).*

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

[ALBANO](#) (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, con immenso piacere, affettuosa partecipazione emotiva e alto senso di responsabilità siamo qui riuniti oggi, con l'obiettivo comune di istituire una Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

È stato proposto, per questa importante occasione, il giorno 21 marzo, anche per dar seguito alla ventennale celebrazione organizzata da Libera, che scelse, nel lontano 1996, il primo giorno di primavera, quando il risveglio della natura diventa metafora di rinnovo di una primavera di verità e giustizia sociale, che dà fine ad un inverno di sofferenza e lutti.

L'elenco, composto da oltre novecento nomi di vittime innocenti, che ogni anno, in una città diversa,

viene letto in una solenne e commovente cerimonia, è servito per tenere vivo il ricordo, nei nostri cuori come in quelli di tante vedove, vedovi, genitori, figli senza padri, madri e fratelli, di vittime più conosciute, i nomi delle quali richiamano un'emozione forte, e meno conosciute, per le quali sentiamo il dovere civile e morale di ricordarli e tramandarli a futura memoria, offrendo inoltre sostegno morale ai loro familiari, in un momento condiviso di intensa riflessione.

Voglio quindi rivolgere anzitutto un pensiero a tutti i familiari che con affetto e trasporto hanno contribuito a raccontare, in tutti questi anni, le storie di impegno civico e sacrificio proprie e dei loro cari. Dobbiamo far sì che questi straordinari esempi entrino definitivamente a far parte della nostra memoria collettiva.

Un saluto inoltre anche alle tante associazioni, alle quali esprimo profonda gratitudine e riconoscenza, per l'incessante opera di difesa della memoria delle vittime.

L'Italia - in particolare il suo Mezzogiorno - ha offerto un tributo di sangue e sacrificio continuo, dai primi del Novecento sino ad oggi. Ci sono le tante vittime cadute nell'esercizio del proprio lavoro o mentre erano alla ricerca della verità: membri delle Forze dell'ordine e della magistratura, che a testa alta, sprezzanti della paura e del pericolo, non si sono arresi alle minacce e alle intimidazioni, ma hanno rappresentato un baluardo dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, un fulgido esempio di virtù morale e passione civile. Ci sono poi tanti nomi di giornalisti, politici e membri della società civile che, non volendo piegarsi a regole non scritte di sottomissione e paura, hanno pagato con la vita l'aver tenuto la schiena dritta e l'aver raccontato, denunciato e combattuto un sistema che sembrava invincibile.

Come non ricordare poi, tra le vittime di mafia, tutti i morti di tumore e altre patologie associate allo sversamento di rifiuti pericolosi e ai roghi di materiale tossico avvenute in Campania, in quella zona ormai tristemente nota come terra dei fuochi? I dati recentemente pubblicati dall'Istituto superiore di sanità mettono in luce l'alto tasso di incidenza di tumori tra i bambini e gli adolescenti: a loro va la nostra solidarietà, ma anche la promessa che una cosa del genere non possa accadere mai più nel nostro Paese.

Infine, voglio ricordare - anche loro non vanno dimenticati - i tanti cittadini caduti perché colpevoli solamente di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, durante un regolamento di conti o al momento dell'esplosione di un ordigno intimidatorio. Anche a loro dobbiamo mandare un ricordo affettuoso perché nel nostro Paese non si muoia più colpiti a sangue freddo perché lo Stato non riesce ad impedire faide e sparatorie alla luce del giorno e nei luoghi pubblici.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, da cittadina, da senatrice e da membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, voglio ribadire che solo attraverso un'incessante operazione di recupero della memoria, di rafforzamento culturale e civile e di sostegno alle leggi e alla Costituzione del nostro Paese, riusciremo - finalmente e definitivamente - a sconfiggere dal basso ogni manifestazione di criminalità organizzata.

Tramite l'istituzione di questa Giornata ritengo che sarà più facile trasmettere, raccontare e far conoscere molte di queste storie ai cittadini, come ai giovani nelle scuole. Si tratta di fatti che, a distanza di anni, non possono e non devono essere dimenticati. È infatti fondamentale educare le nuove generazioni alla legalità e alla giustizia e introdurre misure di buona amministrazione per prevenire la delinquenza, combattendo il problema a livello territoriale e sociale.

Poiché la peggior sconfitta per lo Stato avviene quando chi denuncia, chi non si volta dall'altra parte, chi urla ad alta voce che la mafia deve sparire, si sente solo ed abbandonato, questa Giornata deve essere un monito per ricordare a tutti che lo Stato c'è e fa il suo dovere prima di tutto e tutti. L'omertà, che troppo spesso è un ostacolo in questa lotta, diventa automaticamente un'alleata della mafia ed è contro di questa che dobbiamo batterci tutti, in un Paese che è ancora imbevuto di cultura mafiosa, quella che molti commentatori definiscono sottocultura. Peccato, però, che chiamarla sottocultura non ci semplifica il compito, ma - anzi - lo rende ancor più angosciante.

Come soleva dire Peppino Impastato, un'altra vittima eccellente che voglio ricordare (lasciata sola

dietro i microfoni della sua Radio Aut, quando denunciava gli intrecci mafiosi della sua terra): «La mafia uccide, il silenzio pure».

Poiché non vogliamo essere uccisi individualmente, né come comunità, nel nome e nella memoria delle tante vittime, sosteniamoci a vicenda in questa battaglia e teniamo la schiena dritta, come dritta è stata la schiena delle tante vittime che vogliamo ricordare. Se ogni cittadino manterrà vivo il ricordo, la mafia non avrà futuro. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Campanella).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, in controtendenza in questo dibattito, vorrei dire che sono molto preoccupato dal rischio che corriamo di farci fagocitare dal politicamente corretto. Devo dire che il Parlamento esagera, secondo me, in una specie di santificazione laica dei giorni della memoria; ormai passiamo dal giorno del ricordo al giorno della memoria, alla giornata di quello e alla giornata di quell'altro. Non posso dimenticare, nel mio passato giovanile, quando la stessa cosa si cominciò a fare con la Resistenza: si sentiva alla radio «Bella ciao», mentre prima non era in uso, ma quello è stato proprio il periodo (la seconda metà degli anni '60) in cui forse la nostra Repubblica e la nostra Costituzione hanno rischiato di più, dal generale De Lorenzo alla strage di piazza Fontana, fino al tentativo di golpe di Junio Valerio Borghese.

Dico questo per dire che non dobbiamo correre il rischio di fare la stessa cosa con la mafia. Cerchiamo di essere chiari: oggi l'antimafia è in crisi. Oggi, se andate in giro o guardate attentamente i giornali, scoprirete che le polemiche sull'antimafia sono persino più forti del contrasto alla mafia. Il sospetto investe alcuni personaggi; ci sono imprenditori che sollecitano il distintivo antimafia e che però sono in odore di mafia (è successo in Sicilia). Lo stesso scioglimento - ne abbiamo parlato ieri in Commissione - di alcuni Comuni diventa oggetto di battaglia politica e l'accusa «tu non hai le carte in regola» anch'essa diventa oggetto di battaglia politica. In certi momenti anch'io, che lo criticai all'epoca, sento riecheggiare nella mia testa le parole di Leonardo Sciascia sui professionisti dell'antimafia. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

Ho chiesto ad un giovane coraggioso e bravo, Pierfrancesco Diliberto (in arte Pif), cosa pensasse di queste polemiche: Pif mi ha risposto che è difficile che un dirigente antimafia non abbia un forte carattere e che poi, certo, è quasi impossibile metterne due o tre insieme. Quindi siamo semmai in un periodo in cui la celebrazione non giova, mettiamola così. E non giova neanche far finta di avere tutte le carte in regola. Ho sentito il procuratore antimafia, in una recente occasione, dire che a questo punto corriamo il rischio di contenere il fenomeno e non di combatterlo. Penso che in cuor loro alcuni dei protagonisti della lotta alle mafie (che c'è stata e che è stata importante) degli ultimi venti o venticinque anni oggi si chiedano, ad esempio, se abbia ancora senso una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso. Sapete, colleghi, le Commissioni parlamentari di inchiesta dovrebbero durare fino a chiarire qual è il fenomeno e a proporre delle iniziative straordinarie per contrastarlo. Se diventano permanenti, le Commissioni parlamentari bicamerali d'inchiesta diventano un'altra cosa. Si fanno le audizioni e chi viene audito dice «Vi ringrazio molto perché mi state ascoltando. Io sono con le carte in regola, qualcun altro no» eccetera.

Ho sentito in Commissione varie cose. Ve ne racconto una, senza alcuna intenzione di fare polemica politica. Un sindaco - non dirò quale, per evitare lo scontro di un partito contro un movimento, che potete immaginare - è stato chiaramente oggetto di un'intimidazione mafiosa con ricatto, perché è venuto un suo consigliere e gli ha detto: «Qui c'è la prova di un abuso. Mettila in cassaforte e assumi questo». Questo sindaco ci ha detto: «Ma, sai, non c'erano le minacce esplicite e quindi non c'era la fattispecie del reato». Capite che noi continuiamo a parlare di mafia, anche all'interno della Commissione antimafia, cancellando tutta l'esperienza dello studio e del contrasto alla mafia. È evidente, infatti, che la minaccia si fa proprio così.

Diceva sempre Pif, in questo pezzo che pubblico sulla rivista «Left»: «Noi eravamo seduti per strada a Palermo, il tavolo molto vicino alle macchine. Ad un certo punto uno, un po' più arrogante, si è messo a suonare il clacson. Il mio amico di Reggio Emilia ha detto: "È quello il mafioso". E noi palermitani gli abbiamo detto: "No, no, non è quello il mafioso. Il mafioso sarebbe stato gentilissimo, mai

arrogante, e avrebbe chiesto scusa"». Ecco, vedete, è evidente. Chi conosce la mafia sa che la mafia è un potere intollerabile ed assurdo, ma non è da confondersi con il bullo. E il fatto che non ci sia la fattispecie del reato non vuol dire assolutamente niente, perché l'intimidazione di mafia si sa e si deve riconoscere. Questo lo dico perché le celebrazioni mi lasciano molto perplesso.

Se fossi in questo Parlamento, invece di riempirmi la bocca con l'antimafia starei a sentire le parole sante del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, ogni volta che parla, inascoltato, pone la questione su un altro fenomeno, che è generatore della mafia, la corruzione. Una Commissione d'inchiesta sulla corruzione sarebbe molto più efficace contro le mafie, anche militari e anche contro i *killer*, rispetto a quanto stiamo facendo tuttora. Invece, è troppo facile prendersela con i *killer*, che carichiamo di ergastoli, che teniamo in quelle condizioni, senza poi vedere, invece, chi sfrutta una certa retorica dell'antimafia per continuare a fare i suoi affari. Ci sono stati casi che non cito. C'è stato anche un sindaco antimafia che dava i soldi ai parenti dei mafiosi perché parlassero con i loro congiunti in carcere, anche superando le normative di restrizione e altri esempi di questo genere.

Faccio questo intervento perché ritengo che in Parlamento bisogna dire la verità. Non ci si schiera soltanto; bisogna dire la verità perché quello che si è detto qua, anche se siamo pochissimi ad ascoltare, qualcuno lo leggerà e resta. È allora molto importante dire la verità. Ciò detto, sono primo firmatario di una di queste tante proposte, quella per istituire la Giornata della legalità e della memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie.

Mi si potrebbe dire: «Ma allora sei in contraddizione con te stesso?». No, perché, ciò detto, c'è qualcosa che si salva. Questo qualcosa l'ho visto crescere nel corso degli anni ed è almeno il tentativo di far camminare l'antimafia sulle gambe di tanti ragazzi e delle famiglie che sono state spesso dimenticate dallo Stato, non ascoltate e non valorizzate quando erano disposte a evocare il sacrificio dei loro congiunti per fare qualcosa. Parlo di tutte le famiglie e non soltanto di quelle delle vittime illustri della mafia; di tutte le vittime della mafia.

Ogni anno il 21 marzo, il primo giorno di primavera, c'è questa manifestazione che Luigi Ciotti organizza. È stata bellissima nel 2015; ora sarà un po' diversa e quest'anno sarà a Messina. Il primo giorno di primavera degli italiani e delle italiane normali scendono in piazza in tanti non avendo la verità e la soluzione ma ponendo il problema. Nonostante tutto, ricordare anche noi questa Giornata è un modo - nella mia testa almeno - di uscire dal palazzo, di aprire le porte e far entrare un po' di aria e, quindi, voterò a favore di questa istituzione. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Signora Presidente e onorevoli colleghi, oggi discutiamo un disegno di legge breve e forse anche solo simbolico: istituisce la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. È una legge importante, pur se simbolica. Con la mafia siciliana, la 'ndrangheta calabrese, la camorra campana e le altre mafie italiane i simboli sono importanti. Servono a ricordare e a ribadire dove sta il bene e dove sta il male. Sono manichea? Ebbene sì. Con le mafie non c'è scelta: si combattono o si sceglie la complicità. Potrei parafrasare Tolstoj, nell'inizio di Anna Karenina; mentre la lotta alla mafia si fa in modi che si somigliano tutti, dicendolo e facendolo tutti i giorni, inflessibilmente, la contiguità e la complicità hanno molte manifestazioni diverse, quali l'omertà, l'oblio, la sciatteria amministrativa e intellettuale, l'opportunismo. Leggi come queste servono a distinguere chi si è battuto con coraggio e schiettezza contro la criminalità ed è stato ucciso dalle mafie da chi invece è rimasto a guardare, per indifferenza, codardia o per convenienza. Isaia Sales, nel suo recente e bel libro «Storia dell'Italia mafiosa» ricorda come Giulio Andreotti non andò al funerale di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quando gliene chiesero conto lui rispose: «Preferisco i battesimi ai funerali». Ecco, una legge come questa intesta a quelli che non risero di quella a dir poco infelice battuta il merito storico - postumo, purtroppo - di farci da guida e da faro nei tempi bui del grigiore burocratico che offusca la memoria del male mafioso e del bene di chi lo combatte.

Però c'è un però: all'importanza dei simboli e delle ricorrenze dobbiamo aggiungere altro. Perché l'Atto Senato n. 2134, che fa seguito all'approvazione da parte della Camera dei deputati della proposta di legge d'iniziativa popolare n. 1138, non fa passi in avanti? Avremmo disperato bisogno di aggiornare e

di adeguare ai mutamenti il codice antimafia e il sistema delle misure di prevenzione e avremmo bisogno di fare manutenzione legislativa sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per consentirle una migliore gestione dell'immenso patrimonio sottratto alle mafie. Perché - Presidente e Governo - quella proposta è ferma in Commissione giustizia? Perché non fa passi in avanti la riforma, pur compromissoria, della prescrizione? Perché consentiamo agli avvocati dei mafiosi di tirare a guadagnare l'estinzione del reato per prescrizione fino in Cassazione, in modo da assicurare loro l'impunità?

Vedete, Presidente e colleghi, il 22 dicembre 2015 la Corte di cassazione ha depositato la sentenza su Rosario Perri, il direttore dell'ufficio tecnico del mio Comune, che aveva rapporti con la locale di 'ndrangheta di Desio e con il suo vertice, Annunziato Moscato, condannato a sua volta nell'ambito dell'indagine denominata Infinito. Il reato di Perri è stato dichiarato prescritto, pur avendo la Cassazione scritto parole inequivoche e definitive che egli abbia commesso quel fatto-reato. Ora, il Comune di Desio ha deciso di proporre azione civile per il danno da reato per ben 7 milioni di euro. Penso che in un Paese civile un reato grave contro la pubblica amministrazione non possa prescrivarsi così facilmente, tanto più se questi reati sono il brodo di coltura degli interessi delle mafie. Ecco perché il Senato dovrebbe presto prendere in esame la riforma della prescrizione dei reati.

Sono dunque lieta di sostenere questo progetto di legge, che individua nel 21 marzo la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, giornata peraltro già celebrata dall'associazione Libera, con la partecipazione di migliaia e migliaia di persone. Non è quindi un caso che anch'io abbia firmato il disegno di legge e che abbia un parallelo alla Camera dei deputati, nella proposta a firma dei deputati Speranza, Mattiello e altri. Ma non possiamo fermarci qui! *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-Si-SEL, e della senatrice Bulgarelli).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, discutiamo oggi della proposta di istituire una giornata nazionale per ricordare le vittime innocenti delle mafie e il loro impegno. Credo che questo argomento non possa mai essere considerato sopito: si tratta di qualcosa che deve portarci ad avere attenzione tutti i giorni.

Oggi e ogni giorno, nel nostro Paese, c'è una storia da ricordare: una storia intrisa di dolore, che racconta di vite spazzate via dalla mano vile di chi utilizza la violenza per ottenere vantaggi personali in modo prepotente e illegale. Si tratta di storie di uomini e donne che hanno scelto di stare dalla parte della legalità, pagando magari un prezzo altissimo. Per i familiari che hanno vissuto tali situazioni ogni giorno è un riaffiorare di dettagli e di ricordi che uccidono ancora: nomi, fotografie, articoli sui giornali, processi nelle aule dei tribunali. Storie di una quotidianità, di famiglie, di affetti annullati per sempre. È un dovere morale, per chi resta, mantenere viva la memoria di chi non c'è più, ma lo è ancora di più per le vittime innocenti di mafia. Diventa una sorta di "urgenza", signor Presidente, per i familiari delle vittime mantenere viva almeno la memoria di chi è stato ucciso in nome della dignità, dell'onestà e per affermare la legalità.

Come esponenti della Lega Nord non possiamo non ricordare, tra le vittime della mafia, anche le vittime della tratta di esseri umani, compiuta da trafficanti senza scrupoli, che hanno trovato appoggi e collusioni con esponenti della criminalità organizzata nel nostro Paese. Il Gruppo si è già espresso contro l'approvazione del disegno di legge votato in precedenza dall'Assemblea; per lo stesso motivo sottolineo che sarà opportuno ricordare al Governo che anche in questo caso contro la mafia si sta facendo poco. In questa giornata tutte le vittime di mafia saranno uguali e urleranno la stessa sete di giustizia; servirà a far vergognare esecutori materiali e mandanti, servirà a trasmettere un po' di forza e di coraggio ai tanti magistrati che ogni giorno subiscono tutte le difficoltà della lotta contro la criminalità organizzata e servirà ai tutori dell'ordine che a mani nude combattono contro queste belve sempre più feroci. Ricordo sempre che qualche volta qualcuno si aspetta ancora il mafioso come l'uomo che indossa la coppola e la lupara, ma non è più così.

Ricordare è importante, ma lo è ancora di più conoscere la verità sulle stragi che hanno insanguinato questo Paese e che restano ancora senza risposta e senza responsabili. Finora sono state circa 1.120 le

vittime innocenti di mafia che lacerano, come un profondo taglio, oltre cento anni di storia di questo Paese. Sono donne, ragazzi, bambini, pensionati che per sbaglio o per precisa volontà delle cosche finiscono trucidati per questioni ben più grandi di loro. Chissà quanti di cui non si ha memoria saranno finiti nell'oblio di un archivio polveroso in un remoto paese di provincia o saranno covati o tenuti nascosti dai famigliari come un dolore troppo grande da rendere pubblico.

Si deve rendere onore alla memoria dei caduti in servizio di tutte le Forze dell'ordine, cioè di coloro che hanno sacrificato la loro vita, rimanendo vittime di atti terroristici o di azioni criminali per mantenere alto lo spirito democratico di libertà. Sono da considerare vittime del dovere gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia penitenziaria, alle Polizie municipali e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È necessario rendere giustizia a tutti quei morti e ai loro famigliari. Tuttavia, signor Presidente, chi ha sbagliato deve pagare e lo deve fare con pene certe, senza condoni. Solo così potremo davvero onorare chi ha sacrificato, spesso consapevolmente, la propria vita per un futuro migliore e per affermare con coraggio la legalità. Lo Stato deve essere in grado di compiere azioni per riconoscere e ricordare in modo degno quanti hanno sacrificato la loro vita per la società civile e per la nostra sicurezza.

Il calo degli omicidi di mafia e di conseguenza del numero di vittime innocenti registrato a partire dagli anni Duemila è una buona notizia, ma questo dato non deve far illudere, perché la mafia uccide meno, ma entra nelle istituzioni e rimane profondamente collusa, come testimoniano i 130 Consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose negli ultimi quindici anni. La mafia non esita a uccidere donne e bambini: la morte è l'unica legge che conta e di cui è padrona. Sono 124 le donne innocenti uccise da mani mafiose in Italia e 105 sono stati i minorenni, tra cui bambini e a volte bimbi piccoli di pochi mesi. Per molti anni si è venduto il cosiddetto codice d'onore mafioso come qualcosa di parallelo e di positivo, ma forse questa positività era più degna delle pellicole cinematografiche; poi si analizzano i dati, si piange e si arriva alla conclusione che la criminalità mafiosa non risparmia nessuno. Pensiamo a tutti quei casi in cui donne e bambini si sono trovati a essere vittime casuali, ma in cui in realtà la casualità era invece un'altissima probabilità di essere uccisi; una probabilità molto alta, perché si metteva un ordigno in un isolato (quindi era possibile che innocenti morissero) oppure, come in alcuni attentati, si sparava nel mucchio.

Come è stato appena ricordato da chi mi ha preceduto, per non dimenticare le vittime innocenti della mafia è stato scelto il 21 marzo, istituzionalizzando così l'iniziativa di Libera, che già da anni ha adottato il primo giorno di primavera come simbolo della battaglia sociale per mantenere vivo il ricordo delle vittime innocenti della criminalità organizzata.

Noi sappiamo o dovremmo sapere che non è consentito a nessuno di restare neutrale quando da una parte c'è chi infligge la violenza e, dall'altra, chi la subisce; quando da una parte c'è chi uccide e, dall'altra, chi è ucciso.

Signora Presidente, dovremmo probabilmente recuperare il senso originario della parola «vittima», che abbiamo dimenticato. «Vittima» indicava l'essere vivente puro e innocente, sacrificato agli dei, ed esprimeva la storia di chi subisce la violenza senza colpa, in modo imprevisto e imprevedibile, soprattutto senza possibilità di sottrarsi. È vittima non solo chi subisce la violenza sulla sua carne, ma anche chi gli sta accanto e patisce la perdita e la conseguenza dell'ingiustizia.

I nostri esperti antimafia si sono convinti negli anni che la migliore lezione di legalità - e quindi di antimafia - sia far funzionare la Repubblica. Tanto meglio funziona la Repubblica, tanto meno c'è bisogno di mafia. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa disse che la battaglia che dobbiamo combattere è complessa. «Lo Stato batterà la mafia quando assicurerà come diritti ciò che i mafiosi elargiscono come favori». Dall'altra sponda, da quella mafiosa, le parole del boss Pietro Aglieri, che disse a un magistrato: «Vede, dottore, quando voi andate nelle scuole e parlate ai nostri ragazzi, quelli, sì, vi ascoltano. Ma quando poi escono e cercano un lavoro, da chi vanno? Vengono da noi».

Questa storia racconta e dice che la memoria è importante e l'impegno nel ricordo lo è altrettanto: vanno entrambi tenuti vivi. Cosa sapremmo dell'Olocausto se a raccontarlo fosse stato qualche boia tedesco e non il deportato 174 517. È così anche per le vittime innocenti della mafia e del terrorismo e

di ogni grave ingiustizia. (*Applausi dei senatori Dirindin e Divina*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (*M5S*). Signora Presidente, la commemorazione e la memoria credo non bastino più. Non basta più affidare ai singoli, tra l'altro spesso lasciati soli, la lotta alle mafie. Le mafie si possono sconfiggere: va detto soprattutto in queste Aule; va detto da tutte le istituzioni e in ogni intervento. Va usato il potere che abbiamo di legiferare per dire che le mafie si possono sconfiggere. È una cosa che ormai non viene più presa in considerazione: sembra che le mafie esistano, si debbano lasciare esistere e, anzi, si debba scendere a compromessi con loro. Invece è ora di dire basta ai compromessi e ai giochi al ribasso. Le mafie si possono sconfiggere e deve diventare un *mantra*.

Noi abbiamo qui il dovere e il potere di dimostrare che le mafie si possono sconfiggere. Non basta più la commemorazione e la memoria: dobbiamo fare qualcosa per evitare di dover poi commemorare le vittime di mafia, alle quali ovviamente va il nostro ricordo e il sostegno alle famiglie. Ma in queste Aule dobbiamo tenere presente che le mafie si possono e si devono sconfiggere. Noi le possiamo sconfiggere e quindi dobbiamo fare in modo, con il potere di legiferare che abbiamo, di sconfiggerle ogni giorno, in tutte le nostre azioni compiute in queste Aule. Basta con le commemorazioni: atti concreti. Sconfiggiamo le mafie.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signora Presidente, ritengo utile accennare alla Commissione di valutazione impatto ambientale (VIA), poco conosciuta, ma non per questo meno importante. La suddetta Commissione, posta a tutela, in chiave preventiva, dei beni ambientali fu voluta dall'Unione europea dopo l'approvazione di un analogo atto, verso la fine del 1969, dal Congresso degli Stati Uniti.

Nello specifico, la valutazione di impatto ambientale nazionale viene introdotta in Italia sulla base di norme transitorie che traggono origine da quanto definito dall'articolo 6 della legge n. 394 del 1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente e conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 1985, modificata ed integrata dalla direttiva CEE n. 97 del 2011.

Secondo la normativa comunitaria, i progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente, inteso come ambiente naturale e ambiente antropizzato, devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Questa può essere nazionale o regionale in base a determinate categorie progettuali. Essa si struttura su più livelli: la VIA vera e propria, la VAS (valutazione ambientale strategica), l'AIA (autorizzazione ambientale integrata), la VIA speciale (valutazione opere della cosiddetta legge obiettivo, le grandi opere della legge Lunardi n. 443 del 2001). La sua funzione, pertanto, è assolutamente strategica, soprattutto per quei territori, come l'Italia, soggetti ad uno strutturale ed endemico pericolo di dissesto idrogeologico per la particolare conformazione dei propri luoghi e delle proprie coste.

La commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007) è costituita da 50 membri, ivi inclusi il presidente ed il segretario, nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra liberi professionisti ed esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche con adeguata qualificazione in materie tecnico-ambientali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 luglio 2007, poi, sono stati stabiliti il funzionamento e l'organizzazione della commissione medesima. Nella sostanza, la commissione VIA è l'organo pubblico che decide se un'opera si può fare

o no.

Vi è, però, un problema. È noto come, infatti, molti dei suoi componenti lavorino per aziende private i cui affari dipendono direttamente dai pareri dei commissari: un'anomalia che il Governo non ha risolto, nonostante più volte sollecitato sul punto. Pertanto, risulta alquanto difficile, se non impossibile, parlare d'imparzialità. Non sembra, infatti, plausibile che i commissari VIA, chiamati ad esprimere i pareri su grandi opere pubbliche, quali - a titolo meramente esemplificativo - la TAV, possano nutrire interessi privati.

Al riguardo, dalle informazioni ricavate sul tema, emerge come almeno due commissari siano stati allontanati dalla commissione in quanto indagati (Walter Bellomo e Luigi Pelaggi).

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice.

BENCINI (*Misto-Idv*). Il ministro dell'ambiente Galletti tuttavia, ad oggi, non ha fornito alcuna risposta né intrapreso alcuna azione, così come del resto il presidente del Consiglio Renzi. Pertanto, ritengo utile accendere i riflettori sulla commissione in questione, sottolineando la necessità di procedere al rinnovo della medesima, in quanto la stessa, più volte prorogata e scaduta ormai dal giugno 2014, si ritrova ad oggi in *standby*, e al contempo di dotare la stessa di professionisti senza alcun conflitto di interesse

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,59*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (**1878**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

EMENDAMENTO

1.1

D'ALI, **Paolo ROMANI**, **BERNINI**, **FLORIS**, **PELINO**

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nel tentativo di emigrare», inserire le seguenti: «da e».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all'integrazione e

all'accoglienza.

2. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza.

EMENDAMENTO

2.1

[D'ALI](#), [Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [FLORIS](#), [PELINO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «i giovani sui temi», inserire le seguenti: «dell'emigrazione e».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1878

Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare (**1203**)

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 3 ottobre quale «Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare», al fine di promuovere la memoria dei naufragi nei quali hanno perso la vita i migranti, nel tentativo di raggiungere le coste italiane.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

1. In occasione della «Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare» sono organizzati incontri e iniziative, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare i cittadini in ordine alla dignità dei migranti, all'importanza della loro integrazione e al diritto di asilo. Presso la città di Lampedusa è organizzata, in particolare, una specifica commemorazione del naufragio del 3 ottobre 2013.

Art. 3.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 1878 e 1203

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, D'Onghia, Donno, Endrizzi, Esposito Stefano, Gentile, Galdani, Lezzi, Manassero, Martini, Migliavacca, Minniti, Monti, Mussini, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Stucchi, Turano, Verducci, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Giacobbe, per attività della 10ª Commissione permanente; Cervellini, Gasparri e Gotor Facello, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro; Giarrusso, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bertorotta, Lanzillotta e Maturani, per attività di rappresentanza del Senato; Berger, Bottici, De Poli e Malan, per partecipare a una visita istituzionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha trasmesso, in data 15 marzo 2016, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta dell'8 marzo 2016, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva "sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali" (*Doc. XVII, n. 6*).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bonfrisco Anna Cinzia, Bruni Francesco, Compagna Luigi, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Di Maggio Salvatore Tito, Liuzzi Pietro, Milo Antonio, Perrone Luigi, Tarquinio Lucio, Zizza Vittorio
Modifica dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di garanzia di legalità delle imprese (2285)

(presentato in data 15/3/2016);

senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive (2286)

(presentato in data 15/3/2016);

Ministro beni e att. cult.

(Governo Renzi-I)

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma della normativa in materia di attività culturali (collegato alla legge di stabilità 2016) (2287)

(presentato in data 16/3/2016).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 11 marzo 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in merito alle problematiche concorrenziali rilevate in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 727).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Spilabotte, Micheloni, Lucherini, Mirabelli, Mattesini, Angioni, Morgoni, Liuzzi, Romano, Bianconi, Moscardelli, Fornaro, Lo Moro, Pezzopane, Amati, Sollo, Scalia, Fasiolo, Astorre, Puppato, Cirinnà, Orrù, Chiti, Giacobbe, Dirindin, Cantini, Manassero e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02665 della senatrice Valdinosi ed altri.

Le senatrici Pezzopane e Ricchiuti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05460 della senatrice Albano ed altri.

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[RAZZI](#), [SIBILIA](#), [CARDIELLO](#), [EASANO](#), [DE SIANO](#), [FLORIS](#), [AMIDEI](#), [BERTACCO](#) - *Ai*

Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: il primo firmatario della presente interrogazione, con precedente atto di sindacato ispettivo, 4-04497, presentata il 15 settembre 2015, ad oggi senza risposta, ha denunciato l'annosa situazione che coinvolge i lavoratori della società RDB SpA, operante nel settore dei laterizi e dei prefabbricati; in data 12 settembre 2015, per quanto risulta agli interroganti al punto 9.1 dell'atto notarile di vendita della società, è stato sancito che: "non viene trasferito con i complessi aziendali nessun dipendente, ai sensi dell'accordo sindacale sub m"; tale accordo sindacale, invece, prevedeva assunzioni con modalità in esso disciplinate, al solo fine di usufruire di benefici fiscali e/o previdenziali. Forse, ad avviso degli interroganti, attraverso tali accordi, si è posto in essere un "abuso del diritto", con risparmi fiscale e previdenziale dell'acquirente non previsti nei bandi di gara; da tali fatti, perciò, emergerebbe un'"anomalia" nella gestione della vendita dei complessi aziendali della citata società, con modalità che hanno permesso di usufruire di indebiti vantaggi, utilizzando le fattispecie contrattuali previste dal "Jobs act" (di cui alla legge n. 183 del 2014); a quanto risulta agli interroganti le anomalie riguarderebbero l'attività condotta dal Tribunale di Piacenza ed in particolare la composizione del collegio fallimentare del medesimo, in virtù del quale si evidenzia quanto segue: un magistrato del Tribunale di Piacenza, dopo aver svolto la carica di giudice fallimentare in Piacenza per oltre 10 anni (termine massimo per svolgere tale delicata funzione) ed essere stato quindi assegnato alla funzione di giudice delle indagini preliminari, di fatto continuerebbe a far parte del collegio fallimentare; tale giudice risulterebbe coniugato con un avvocato che svolge la propria attività professionale presso il Foro di Piacenza; il magistrato, altresì, avrebbe dichiarato al Consiglio superiore della magistratura l'assenza di profili di incompatibilità, poiché la moglie, avvocato si occuperebbe soltanto di diritto civile e diritto di famiglia, mentre il giudice esclusivamente di diritto penale; a prescindere dalla circostanza che la partecipazione del predetto avvocato ai collegi della sezione fallimentare esula dall'ambito penale e rientra nell'ambito civile, sembrerebbero tuttavia emergere diversi elementi che contraddicono la limitazione di attività del coniuge al settore civile; nell'elenco dei professionisti abilitati disponibili al gratuito patrocinio, a far fede la data del 29 gennaio 2016, il coniuge del magistrato risulterebbe anche presente nell'elenco del settore penale; alla data del 4 gennaio 2016 nell'elenco telefonico pagine bianche, quale settore di attività dell'avvocato citato, risulterebbe indicato "Diritto civile e penale"; da una semplice ricerca su *internet* risulterebbe che l'avvocato, moglie del giudice del Tribunale di Piacenza, in qualità di esperto sembrerebbe essere stata relatrice dei seguenti convegni a Piacenza: in data 21 febbraio 2015, avrebbe partecipato al convegno, presso il Consorzio Coap, con la propria relazione "Le azioni penali all'interno delle procedure concorsuali" "Le azioni penali del fallimento e del concordato, e gli eventuali sviluppi patrimoniali sulla proprietà delle aziende"; in data 7 febbraio 2015, presso la CNA di Piacenza, avrebbe tenuto la propria relazione avente ad oggetto "Le azioni penali e loro conseguenze nelle procedure concorsuali"; in data 18 ottobre 2014, sempre presso la CNA di Piacenza, avrebbe tenuto la propria relazione nel corso di un convegno organizzato con la FITA (Federazione italiana trasporti) di cui non si dispone del programma, ma, secondo quanto dichiarato dal responsabile di quest'ultima, "Si è parlato di fallimento e procedure concorsuali"; ancorché risalente nel tempo, sempre da una semplice ricerca su *internet* sarebbe emerso che, nell'agosto 2007, si sarebbe tenuto un processo nel quale l'avvocato sarebbe stato il difensore dell'imputato e il coniuge di quest'ultima sarebbe stato il magistrato giudicante; da una ulteriore ricerca *on line*, sarebbe emerso altresì che l'avvocato risulterebbe aver ricevuto incarichi dal presidente della sezione civile e fallimentare, in data 24 ottobre 2012 (*Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 147 del 18 dicembre 2012) e in data 20 febbraio 2013 (*Gazzetta Ufficiale*, parte

seconda, n. 64 del 1° giugno 2013; si veda l'all. 12); dal profilo pubblico sul *social network* "Facebook" dell'avvocato, emergerebbe che tra gli amici vi sia un collega legale che, oltre a ricevere incarichi di curatore fallimentare, farebbe parte dello studio di altro professionista, che avrebbe ricevuto diversi incarichi, tra i quali quello di curatore fallimentare delle società RDB Hebel e RDB Terrecotte; recentemente, a corollario di quanto descritto, sarebbe stato depositato un esposto (istanza per la revoca di un curatore la cui condotta è stata stigmatizzata) di seguito brevemente riportato: "Si evidenzia come da parere del 19.1.16 indirizzato al Giudice delegato del fallimento RDB S.p.A. a firma dei curatori fallimentari emergerebbe l'affidamento a 3 professionisti di incarichi legali per l'esercizio di azioni revocatorie in numero esorbitante e comunque eccedente il limite previsto e consentito dalle procedure per l'assegnazione in essere nel Tribunale di Piacenza n. 9 azioni revocatorie nei confronti dei principali istituti di credito italiani sono state affidate al medesimo avvocato del Foro di Piacenza (già liquidatore di RD Hebel S.p.A. ed ora Curatore, nonché Curatore di RDB Terrecotte S.r.l.) n. 1 azione revocatoria nei confronti di Banco Desio S.p.A. è stata affidata al collega di studio del predetto professionista, sempre del Foro di Piacenza e peraltro già componente del comitato dei creditori di RDB Terrecotte S.r.l. n. 148 azioni revocatorie nei confronti dei fornitori sociali sono state affidate ad un avvocato del Foro di Milano"; a giudizio degli interroganti, vi sarebbe la celere e reale necessità di avviare un'istruttoria, che potrebbe fornire ulteriori elementi di valutazione, anche per quanto riguarda le sole compatibilità ambientali, si chiede di sapere: se quanto riportato in premessa corrisponda al vero e, in caso affermativo, se i Ministri in indirizzo, ciascuno in base alle proprie competenze, intendano attivare i propri poteri ispettivi volti ad accertare le situazioni esposte; quali orientamenti intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa, e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, circa la situazione della società RDB SpA e delle controllate RDB Hebel SpA e R.D.B. Terrecotte Srl; se intendano assumere provvedimenti di propria competenza volti alla tutela dei lavoratori coinvolti dai menzionati licenziamenti.

(3-02682)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PAGLIARI](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

secondo quanto riferito da fonte sindacale, sarebbe in corso di perfezionamento il decreto ministeriale 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire, nell'ambito degli uffici centrali periferici dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

tale decreto ministeriale disporrebbe una riorganizzazione delle scuole di formazione e aggiornamento del personale penitenziario, istituendo le sedi di San Pietro Clarenza, Cairo Montenotte, Portici e Roma, quali articolazioni territoriali della Direzione generale della formazione, il cui funzionamento e coordinamento sarebbe affidato ad un'unità dirigenziale non generale;

le scuole di formazione e aggiornamento di Verbania, Parma e Sulmona verrebbero invece costituite articolazioni territoriali non dirigenziali della citata Direzione;

una riorganizzazione siffatta delle scuole di formazione e aggiornamento del personale, diversa rispetto a quella ipotizzata nelle prime bozze circolate nelle scorse settimane, nelle more dell'adozione di un successivo provvedimento, istituirebbe una differenziazione tra gli organismi di direzione delle scuole;

apparentemente incomprensibile a giudizio dell'interrogante pare essere il provvedimento nei confronti della scuola di formazione, con sede a Parma, la quale, in un primo momento, avrebbe dovuto

accorpate a sé le sedi di Verbania e Cairo Montenotte e che invece, nel provvedimento in corso di perfezionamento, risulterebbe addirittura declassata, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nelle more dell'adozione in via definitiva del provvedimento citato, non ritenga di riconsiderare l'assetto delle articolazioni territoriali della Direzione generale della formazione, ed, in particolare, delle scuole di formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria con sede a Parma, considerando di annoverare, anche questa tra le sedi, il cui funzionamento e coordinamento sarà affidato a personale di livello dirigenziale.

(4-05473)

GASPARRI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

partecipando alla trasmissione televisiva "Quinta Colonna", in onda su Rete 4, lunedì 14 marzo 2016, l'interrogante ha appreso che, in Sicilia, le strutture territoriali che si occupano di riscossione tributaria avrebbero chiesto a numerosi esponenti politici il pagamento di ingenti cifre, evidentemente dovute, a vario titolo, alle casse pubbliche;

tra questi esponenti politici vi sarebbe anche un politico del Movimento 5 Stelle, che secondo i dati forniti nel corso della trasmissione televisiva e confermati dall'avvocato Fiumefreddo, presidente di Riscossione Sicilia SpA, la società incaricata di gestire la riscossione dei tributi e delle altre entrate nella Regione Sicilia, dovrebbe effettuare pagamenti per una cifra di 60.000 euro,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quali siano i personaggi pubblici tenuti ad effettuare pagamenti, e a quale titolo (imposte, tributi o obblighi di qualsiasi natura) gli stessi siano dovuti;

se sia noto per quali ragioni sia stato rimosso dal suo incarico l'avvocato Fiumefreddo;

se risulti che le personalità pubbliche, citate nel corso della puntata di "Quinta Colonna" di lunedì 14 marzo, e in analoghe trasmissioni, stiano adempiendo regolarmente ai pagamenti dovuti.

(4-05474)

BERNINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

recentemente, il Tribunale di Faenza, riunitosi in sede penale, ha condannato il professor Ezio Foschini, che già si trova in carcere a Forlì per scontare la condanna a 3 anni per molestie sessuali nei confronti di una sua ex alunna del liceo, Elisa Zaccarelli, in seguito suicidatasi all'età di 22 anni, ad un ulteriore anno di reclusione per aver tentato di diventare nullatenente, occultando il proprio patrimonio che ammontava a circa 160.000 euro, mediante trasferimento dei soldi nel conto corrente degli anziani genitori e, successivamente, prelevandoli al fine di non pagare il risarcimento alla famiglia della ragazza violentata;

precedentemente a tale sentenza di condanna, il professor Foschini, in sede civile, era stato dichiarato innocente e, paradossalmente, con l'obbligo di essere risarcito dalla famiglia della vittima per danni morali;

la sentenza di condanna, nei confronti della famiglia della defunta Elisa Zaccarelli, era stata inflitta dal giudice del Tribunale di Faenza, dottoressa Flavia Mazzini, sulla base di una perizia elaborata dal ragioniere Alessandro Bentini;

da notizie apparse sugli organi di informazione, il giudice Mazzini risulterebbe aver affidato negli anni le consulenze peritali, dei casi di sua competenza, al citato ragioniere faentino in palese violazione delle norme che impongono la rotazione degli incarichi a livello di pubblica amministrazione e di quanto indicato dal presidente di ogni singolo Tribunale;

sempre dagli organi di informazione, è emerso che tra la dottoressa Mazzini e il ragioniere Bentini ci sarebbe stata una relazione clandestina di tipo sentimentale;

la dottoressa Mazzini avrebbe affidato al ragioniere faentino, tra il 2011 e il 2012, 9 dei 13 incarichi di consulenza peritale assegnati. Inoltre, il 21 ottobre 2010, il giudice affidò sempre al ragioniere Bentini la perizia relativa alla vicenda che ha visto coinvolta la famiglia Zaccarelli, malgrado 3 giorni prima avesse ricevuto un richiamo formale dal presidente del Tribunale di Faenza in merito all'importanza

delle rotazioni degli incarichi;

in seguito alla vicenda, che ha visto coinvolto il magistrato, è stata avviata un'inchiesta da parte della Procura di Ancona che, per ragioni ancora non del tutto chiare, si è conclusa con l'archiviazione, sebbene gli atti processuali riconoscessero che intercorreva una relazione amorosa fra il giudice e il consulente peritale;

il giudice per le indagini preliminari non ha ritenuto tale questione penalmente rilevante, adducendo che il dettame sulla rotazione degli incarichi verrebbe ignorato dalla generalità dei giudici del Tribunale di Ravenna e che non sussisterebbero elementi sufficienti per ritenere che la ragione prevalente che ha indotto la dottoressa Mazzini a nominare il ragioniere Bentini potesse individuarsi nella volontà di avvantaggiare economicamente il proprio compagno;

a giudizio dell'interrogante, la vicenda presenta numerosi lati oscuri sui quali sarebbe necessario ed opportuno fare la dovuta chiarezza in tempi rapidi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della situazione;

se non ritenga opportuno avviare una serie di ispezioni presso il Tribunale di Ravenna, nonché nelle rispettive sedi distaccate, per monitorare se venga rispettato il principio di rotazione degli incarichi di consulenza assegnati dai magistrati e, in caso negativo, quali misure di competenza voglia adottare;

se non creda che rappresenti un grave episodio quello che i moniti del presidente del Tribunale di Ravenna non siano stati adeguatamente recepiti dai magistrati delle sezioni del Tribunale medesimo in merito all'importanza di rispettare la rotazione degli incarichi nell'affidamento delle consulenze tecniche;

se ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi per verificare la correttezza dell'operato degli uffici del Tribunale di Faenza.

(4-05475)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in considerazione del processo di riorganizzazione, ottimizzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, il comma 334 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) prevede la revisione, con decreto interministeriale, di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, per una riduzione del numero di posti e della relativa spesa;

per la realizzazione di tale progetto, si dovrà procedere alla revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA con una riduzione del numero di posti pari a 2.020 unità ed una conseguente riduzione di spesa pari a 50,7 milioni di euro;

tuttavia, nonostante l'auspicabile ottimizzazione di tutte le procedure e la conseguente diminuzione dell'organico del personale ausiliario, vi sono ancora alcuni punti da esaminare con maggiore attenzione per evitare danni e malfunzionamento nei nostri istituti, per il corretto andamento dell'anno scolastico;

una criticità da non sottovalutare che potrebbe sfociare nel deterioramento, se non addirittura del blocco, della erogazione delle attività didattiche nei prossimi anni è comunque la difficoltà di rispettare il termine del 31 agosto 2016 per lo spostamento del personale tramite la procedura comparativa prevista dal comma 133 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi negoziali e legislative, affinché sia consentito il corretto svolgimento dei prossimi anni scolastici.

(4-05476)

[DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

secondo quanto diffuso dal sito *internet* "il fattoalimentare" del 13 marzo 2016, l'azienda Ferrero procedeva al ritiro in Germania di 2 lotti di crema spalmabile "Nutella". Nello specifico, "l'azienda ha

diramato un avviso per informare i consumatori che sulle etichette dei vasetti di Nutella da 1 kg mancano le indicazioni corrette riferite a tre ingredienti allergenici (nocciole latte in polvere e soia)"; nel sito tedesco "nutella-info", contenente l'avviso, veniva inoltre specificato che i lotti di crema alle nocciole ritirati risultavano essere 2, ovvero: L032 con data di scadenza: 31 gennaio 2017 e L033 con data di scadenza: 2 gennaio 2017;

durante l'esercizio 2013-2014, il gruppo Ferrero registrava un fatturato consolidato in crescita pari a 8,4 miliardi di euro. Il prodotto, dunque, risulta essere ampiamente consumato, anche dalle fasce giovani di età, evidentemente esposte a gravi rischi;

considerato che:
secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, "per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano";

inoltre, all'articolo 9 del regolamento, riguardo all'elenco delle indicazioni obbligatorie, viene menzionato "qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata";

nella pagina *web* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico è riportato che: "il Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti mentre troverà applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale"; all'uopo, riguardo alle modalità di indicazione degli allergeni, è specificato che "qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo" e che quale soggetto responsabile "viene individuato l'operatore responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l'operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione";

secondo quanto precisato dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, rientrano tra gli allergeni: i cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro); i crostacei e prodotti a base di crostacei; le uova e prodotti a base di uova; il pesce e prodotti a base di pesce; le arachidi e prodotti a base di arachidi; la soia e prodotti a base di soia; il latte e prodotti a base di latte; la frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti); il sedano e prodotti a base di sedano, la senape e prodotti a base di senape; i semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; l'anidride solforosa e solfiti; i lupini e prodotti a base di lupini; i molluschi e prodotti a base di molluschi;

considerato, inoltre, che nel "Piano di lavoro pluriennale 2014-2016" dell'Efsa (European food safety authority), tra i punti salienti in ambito di valutazione del rischio per il 2014, risulta essere inserita la "valutazione del rischio dagli allergeni negli alimenti",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano, nelle competenti sedi europee, sollecitare un adeguato piano di controlli alimentari, nonché un potenziamento del collegato apparato sanzionatorio, in un'ottica di rafforzamento delle prescrizioni racchiuse nella vigente normativa, al fine di tutelare la salute dei consumatori, specie delle fasce più giovani, nonché la qualità e la trasparenza informativa dei prodotti immessi in commercio in Italia e nell'intero territorio comunitario;

se non considerino, nell'ambito delle proprie competenze, di dover intervenire affinché si scongiuri, in Italia come nel resto d'Europa, la sistematica violazione delle vigenti norme in materia di sicurezza alimentare, in spregio dell'imprescindibile azione di salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

(4-05477)

[SANTANGELO](#), [NUGNES](#), [MORRA](#), [DONNO](#), [MARTELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

le *slot machine* sono divenute una presenza comune e capillarmente diffusa nei locali pubblici su tutto il territorio italiano, infatti alla fine del 2015 erano presenti circa 328.000 *slot machine* per 120.000 esercizi, 51.000 videolotterie e 46.000 sale da gioco (in media una per ogni 145 abitanti);

la sentenza n. 300 del 2011 della Corte costituzionale riconosce ai Comuni la legittimità di interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, al fine di contrastare il diffuso fenomeno del gioco compulsivo e di tutelare i soggetti psicologicamente più vulnerabili o immaturi, e quindi più esposti all'illusione di vincite e facili guadagni;

in Italia alcune Regioni, tra cui la Lombardia, con legge 21 ottobre 2013, n. 8, recante "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico", pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Lombardia n. 43, supplemento del 22 ottobre 2013, e la Puglia, con legge regionale del 13 dicembre 2013, n. 43, recante "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", pubblicata sul bollettino regionale n. 169 del 20 dicembre 2013, hanno introdotto un limite di distanza dei 500 metri dai luoghi sensibili, a cui devono attenersi i locali, in cui si possa praticare il gioco d'azzardo;

da dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Aams), in Puglia si contano 2,5 sale *slot machine* ogni 100.000 abitanti, ovvero il 5,75 per cento delle macchine da gioco italiane. Ciò contribuisce a farne la quarta regione per numero di studenti con patologie legate al gioco d'azzardo, pari a circa il 3,8 per cento dei giocatori;

in Puglia, in diverse città, tra le quali San Severo (Foggia) con una popolazione residente di 54.293 abitanti circa, si riscontra un elevato numero di attività, in cui viene svolto l'esercizio del gioco d'azzardo. Si tratta di sale scommesse, luoghi in cui si gioca con superenalotto, bingo, *slot machine*, scommesse "Big Match", nuovi giochi via *sms* e *on line* in solitario, *videolottery*, lotto istantaneo. Nella sola città di San Severo risulterebbero 41 attività in cui sono installati apparecchi per il gioco, di cui 17 con *slot machine* o addirittura con saletta dedicata, 19 sono agenzie di scommesse, 4 svolgono sia l'attività di scommesse che quella di sala *slot machine*, uno, invece, è un circolo privato per il *poker* ;

a quanto risulta agli interroganti i locali, a San Severo, si trovano a distanze inferiori ai 500 metri da luoghi "sensibili", quali scuole, chiese, oratori, centri giovanili e sociali, ospedali. Misurati per la distanza pedonale più breve, molti risultano essere distanti tra i 100 e i 200 metri da scuole o luoghi di culto e in alcuni casi anche 30, 40 o 70 metri;

considerato che:

a parere degli interroganti, tra gli obiettivi da raggiungere, ci sarebbe quello di limitare il proliferare o meglio arrivare alla completa eliminazione delle *slot machine* dalle attività prossime a istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, proprio a tutela delle fasce deboli;

a San Severo molti cittadini, al pari dei cittadini residenti in molte altre località italiane, sono fortemente preoccupati per la crescente diffusione del gioco d'azzardo che porta, inevitabilmente, le

persone e le famiglie della comunità a rischiare forme di vera e propria dipendenza ludopatica, con gravi ripercussioni economiche e sociali;

a giudizio degli interroganti l'adozione di una distanza su tutto il territorio nazionale consentirebbe la limitazione alla facile accessibilità al gioco d'azzardo, peraltro riconosciuta come uno dei fattori di maggior rischio per la dipendenza patologica nella popolazione;

l'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, assegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, la pianificazione di forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi che risultano territorialmente prossimi a istituti di istruzione primaria e secondaria, a strutture sanitarie e ospedaliere, a luoghi di culto, a centri socio-ricreativi e sportivi;

il comma 9 demanda una pianificazione di 5.000 controlli su base annua da parte degli organi preposti, specificatamente destinati al controllo del gioco minorile, specie in attività di giochi prossimi ad edifici scolastici, strutture sanitarie e ospedaliere e a edifici di culto;

recenti operazioni di polizia e fonti giudiziarie documentano ampiamente l'interesse della criminalità organizzata per la distribuzione e gestione degli apparecchi elettronici da intrattenimento, meglio conosciuti come *videolottery*, che, collocati all'interno di bar, tabaccherie e centri commerciali, garantiscono buoni introiti nonché, soprattutto, la possibilità di riciclare ingenti somme di denaro, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se il Ministro dell'interno intenda adottare ogni iniziativa utile per l'istituzione, presso la Prefettura di Foggia, di un tavolo tecnico sulla tematica "gioco d'azzardo e centri scommesse a San Severo";

quali misure intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché sia stabilito su tutto il territorio nazionale, anche nelle Regioni che non hanno legiferato in materia, il rispetto di una più ampia fascia di distanza delle attività legate al gioco d'azzardo dai luoghi sensibili, previa mappatura di tutti gli esercizi e attività esistenti e ferma restando la possibilità, da parte degli enti territorialmente competenti, di adottare misure ancora più restrittive alla luce delle specifiche caratteristiche del territorio.

(4-05478)

1.5.2.3. Seduta n. 834 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

834a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 836 del 13 giugno 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,33*).

Discussione dei disegni di legge:

(951) DE MONTE. - *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

(1082) BELLOT ed altri. - *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

(Relazione orale) (ore 16,33)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 951 e 1082, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Il relatore facente funzioni, senatore Torrisi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

TORRISI, f. f. relatore. Signora Presidente, il testo proposto dalla Commissione all'Assemblea prevede il distacco del Comune di Sappada dalla Provincia veneta di Belluno e la conseguente aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della Provincia di Udine.

Il testo proposto, approvato dalla Commissione il 2 febbraio 2016, si inserisce nel procedimento di cui all'articolo 132, comma 2, della Costituzione, che prevede che Province e Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra quando la richiesta dell'ente interessato, previo *referendum* popolare e sentiti i consigli regionali, sia approvata con legge della Repubblica.

Appare utile ricordare che la disposizione costituzionale non distingue in base alla natura ordinaria o speciale della Regione, tema che assume particolare interesse per il caso in esame, in quanto il Comune di Sappada chiede il distacco dalla Regione Veneto e l'annessione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, il cui Statuto è stato approvato con legge costituzionale.

La necessità di una legge costituzionale è esclusa anche dall'articolo 46 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione sulla iniziativa legislativa del popolo), laddove, definendo le caratteristiche dell'atto normativo con cui si dispone l'aggregazione del Comune ad altra Regione, si stabilisce che tale atto debba essere una legge ordinaria. Tale lettura è confermata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2007 riguardante il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e l'aggregazione alla Valle D'Aosta. In base a questa sentenza, infatti, le disposizioni del citato articolo 132 si riferiscono a tutte le Regioni, senza deroghe alla procedura qualora una delle Regioni interessate sia dotata di uno statuto approvato con legge costituzionale.

È opportuno ricordare che nel 2008 il Comune di Sappada ha svolto con esito ampiamente favorevole il prescritto *referendum* e che la richiesta soddisfa i requisiti, previsti dalla legge, di continuità geografica, omogeneità economica e sociale e vicinanza storico-culturale del Comune di Sappada alla Regione di destinazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, il Parlamento non ha certo brillato per efficienza nel dare risposte ai territori. Posso anche sbagliarmi, ma mi pare che nelle ultime due legislature siamo riusciti a rispondere solo ai cittadini dell'Alta Valmarecchia, spaccata in più zone, una in Provincia di Arezzo e l'altra sul versante emiliano, e abbiamo ricomposto l'unità della valle. Dovremmo aver finito i percorsi

di Cinto Caomaggiore, Magasa e Valvestino, però mancano ancora i provvedimenti governativi, cioè l'atto cui deve provvedere il Governo e noi speriamo che anche Sappada possa vedere la fine di questo percorso. Vorrei ricordare che i provvedimenti di competenza locale, già esauriti, si sono definiti per l'altopiano di Asiago e i sette Comuni; per Pedemonte e Casotto, Comuni che da sempre hanno gravitato nell'area trentina, appartenuti fino al 1918 al Tirolo storico e fino al 1929 alla Provincia di Trento, che oggi si trovano nella Provincia di Vicenza e chiedono di ritornare alla loro storia e collocazione precedente; per Lamon e Sovramonte, altri due Comuni dell'area bellunese che sono sostanzialmente una *enclave* che gravita attorno alle sponde del torrente Cismon, per cui nell'area trentina. Addirittura per passare da una valle trentina a un'altra valle trentina, cioè dalla Valsugana al Primiero, si attraversa questa piccola gola che però si trova nelle Province attigue: anche questi Comuni hanno già concluso, dal 2005, quindi ben dodici anni fa, tutte le procedure e stanno aspettando che il Parlamento faccia la sua parte.

Vorrei ricordare che la nostra Costituzione ha individuato e ha posto come base la libertà dei cittadini di riconoscersi nell'ente che più ritengono opportuno. Questa libertà spesso non è rispettata dagli stessi enti, che scavalcano addirittura la Costituzione, perché la nostra Carta fondamentale stabilisce che la maggioranza degli abitanti di un Comune possa decidere con un *referendum*, una consultazione libera, popolare e democratica, di venire aggregata a un altro Comune, a un'altra Provincia o a un'altra Regione. Espleta il *referendum*, quindi la legge prevede che siano sentiti i Consigli regionali delle due Regioni, quella di distacco e quella di aggregazione, laddove il termine «sentiti» sta a significare che il parere della Regione neanche dovrebbe essere vincolante, dopo di che, con legge dello Stato, si stabilisce la nuova geografia.

La nostra Costituzione stabilisce che i cittadini sono liberi di stare con chi vogliono, finché vogliono e dove vogliono, e di passare da una Provincia all'altra, da una Regione all'altra e anche di costituire nuove Province. La Costituzione dà questa grande libertà alle comunità e non può essere il Parlamento a negarla.

Comitati promotori che da dodici, quindici anni hanno esaurito le procedure, rispettando le tappe previste dalla Costituzione, trovano poi l'ente Stato - mi riferisco al Parlamento e al Governo - che non recepisce le loro volontà. Colleghi, tirate voi le conclusioni su che tipo di rispetto può esserci in quei paesi verso uno Stato che non ne ha affatto verso di loro.

In conclusione, signora Presidente, sono intervenuto per dire che siamo più che d'accordo nel chiudere la partita e lasciare che trovi attuazione la decisione assunta dai cittadini di Sappada di lasciare il Veneto e aggregarsi alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Noi rispettiamo la loro decisione, però - mi rivolgo sia al Parlamento, che al Governo - dobbiamo rispettare anche tutte le altre comunità, frazioni e Comuni che hanno chiesto in altra maniera di fare trasferimenti simili a quello di Sappada. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[TORRISI](#), *f. f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRISI, *f. f. relatore*. Signora Presidente, data l'assenza della relatrice titolare, senatrice Bisinella, impedita per ragioni elettorali, chiederei che, qualora convengano tutti i Gruppi parlamentari, il prosieguo della discussione generale sia rinviato ad altra seduta.

[GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signora Presidente, posso concordare con la richiesta avanzata dal senatore Torrasi. Tuttavia, per esperienza, ricordando che quando ero Ministro per i rapporti con il Parlamento ottenni dopo anni che venisse risolta una questione analoga, che aveva visto il rispetto di tutta la procedura amministrativa e riguardava le Province, so che c'è un modo con cui le istituzioni possono non rispondere alle esigenze dei cittadini: non dire né sì, né no a una proposta. Sono quindi d'accordo se la proposta avanzata dal senatore Torrasi è propedeutica a un rinvio della discussione di quindici giorni affinché sia presente la relatrice, ma faccio un appello a tutti affinché i cittadini di

Sappada ricevano dal Parlamento una risposta - che auspico positiva, per ragioni di principio - e questa vicenda non si perda nel nulla fino alla fine della legislatura.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signora Presidente, anche noi confermiamo la disponibilità a rinviare la discussione, come richiesto dal relatore senatore Torrisi.

È però importante anche per noi che non ci siano dimenticanze nel calendario e organizzazioni dei lavori che portino ad allungare i tempi di esame del provvedimento. Il rinvio di oggi ci vede in linea, ma a condizione che ci sia l'impegno a portare a completamento l'esame del provvedimento, con relativo voto finale.

Ricordo che, relativamente alla vicenda di Sappada, nel 2008 si è svolto il *referendum* promosso dai comitati, peraltro con delibera consigliare del 2007. Si è pertanto seguito un *iter* procedurale che non pecca in nulla, nemmeno sui numeri: il *referendum* ha visto una risposta plebiscitaria, con il *quorum* doppiamente superato. Si tratta di un lavoro assolutamente impeccabile, anche con riferimento ai pareri espressi dalle Commissioni del Senato.

Quindi, con forza chiediamo che venga svolto l'esame del provvedimento e si arrivi al voto finale, dando così finalmente risposta ai cittadini che un anno fa - il 16 marzo 2016 - hanno purtroppo ricevuto un grosso sgarbo da parte di quest'Assemblea, con il ritiro del provvedimento prima ancora che avesse inizio la discussione.

In conclusione, l'impegno che chiedo anche a lei, signora Presidente, è di monitorare affinché la discussione del provvedimento riprenda quanto prima e si arrivi al voto finale.

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, lo faremo anche nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo.

RUSSO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (*PD*). Signora Presidente, intervengo solo per ribadire, anche a nome del Partito Democratico, la richiesta che, non appena la senatrice Bisinella sarà disponibile, avendo evidentemente concluso l'impegno elettorale, si possa tornare ad esaminare il provvedimento in Assemblea. Credo davvero, infatti, che la richiesta dei cittadini di Sappada, che si è manifestata anche attraverso un *referendum*, quasi plebiscitario, debba trovare adeguata eco in quest'Aula. Prego la Presidenza di far sì che, nel primo momento opportuno e possibile, si ricalendarizzi e si porti in Aula il provvedimento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rinvio la discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Francesco Saverio Nitti» di Potenza, che assistono ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2093) BOTTICI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» (Relazione orale)(ore 16,46)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2093.

La relatrice, senatrice Capacchione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

CAPACCHIONE, *relatrice*. Signora Presidente, il disegno di legge n. 2093, di iniziativa della senatrice Bottici e di altri senatori, reca la proposta di istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta - per la durata di dodici mesi - sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto, centro di accoglienza per minori disagiati sottoposti alla vigilanza del tribunale, con annessa cooperativa agricola.

Prima di procedere all'esame del provvedimento è opportuno dare conto, seppure sinteticamente, dei fatti sottesi alla proposta di inchiesta, rinviando per ogni approfondimento alla dettagliata relazione del disegno di legge.

La cooperativa agricola Il Forteto, comunità di recupero per minori disagiati, sita nel Comune di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni Settanta, culminata nel 1985 con una prima condanna definitiva dei cofondatori e conclusasi nel 2016 con un'ulteriore condanna (non ancora definitiva, ma confermata in sede di appello) a circa sedici anni di reclusione per gli stessi fondatori.

Nonostante i gravissimi capi di imputazione, nel 1997 uno dei cofondatori risultava ancora a capo della comunità e, come si precisa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, il tribunale dei minorenni avrebbe continuato ad affidare minori alla struttura.

Proprio per il trattamento subito da due bambini affidati dal tribunale alla comunità, l'Italia è stata condannata nel luglio 2000 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - adita dalle madri alle quali i minori erano stati tolti - a pagare una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali.

È necessario segnalare all'Assemblea che la situazione della cooperativa è stata già oggetto di attenzione da parte delle istituzioni: da un lato, da parte della Regione Toscana, attraverso l'istituzione di ben due Commissioni di inchiesta (che hanno depositato le proprie relazioni finali nel 2013 e nel 2016) e, dall'altro, da parte del Ministero dello sviluppo economico che, chiamato a valutare i profili amministrativo-gestionali della cooperativa agricola, nell'agosto 2013 ne ha chiesto il commissariamento (richiesta successivamente respinta dall'assemblea della cooperativa stessa).

Passando al merito del disegno di legge, il testo consta di nove articoli. L'articolo 1 prevede che sia istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui predetti fatti accaduti presso la comunità Il Forteto. I compiti della Commissione, enunciati nello stesso articolo 1, sono poi puntualmente indicati nell'articolo 2. La Commissione è chiamata ad accertare i fatti e le ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità Il Forteto, anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della comunità; nonché a verificare i presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura Il Forteto inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento.

Il disegno di legge attribuisce poi alla Commissione il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

Negli altri articoli è regolamentata la nomina dei componenti della Commissione bicamerale e vengono indicati i compiti istitutivi della stessa, così come previsto dal Regolamento della Camera e del Senato e dalla stessa legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signora Presidente, finalmente posso esprimere il mio ringraziamento a

quest'Assemblea, perché dal 2013 ho cominciato a chiedere informazioni al Ministero, mi sono battuta e ho cercato veramente di capire e di far capire agli altri che in quella cooperativa qualcosa non aveva funzionato e che, nonostante il fondatore e il cofondatore fossero stati condannati, mancava ancora un pezzo per comprendere come mai si era impiegato così tanto per arrivare a una condanna. Chi abita in quel territorio, infatti, ha sempre saputo e detto in qualche modo che le cose non andavano.

Comprendo che la cooperativa agricola tiene un tessuto sociale grande: ha un altissimo fatturato, quindi non deve essere sprecata per alcuni fatti che vi sono avvenuti. Va salvaguardata e distaccata dai fatti, perché mantiene un tessuto sociale. Se ne è chiesto il commissariamento, alcune ispezioni sostenevano che andava commissariata, altre che non andava fatto. È vero che è stato anche un luogo in cui diversi personaggi andavano a fare campagna elettorale, perché era un bacino di voti.

La situazione è complessa e quindi una Commissione parlamentare d'inchiesta è proprio l'istituzione che può portare alla comprensione dei fatti, perché non sempre si parla di reati, ma occorre capire realmente cosa non ha funzionato nelle istituzioni e nello scambio delle informazioni.

Sappiamo benissimo che la legislazione sull'affidamento dei minori e tutto il controllo e la sorveglianza di come vengono gestite queste cooperative sono frammentarie. Mi auguro quindi che da un fatto brutto e veramente atroce si riesca a ristabilire quella verità che è propria di uno Stato che si occupa dei più deboli, dei più disagiati e bisognosi. Noi abbiamo avuto minori maltrattati per anni e che, appena usciti, non hanno retto al confronto con la vita esterna perché erano additati dal contesto sociale e si sono tolti la vita.

Ringrazio quindi l'Assemblea per aver appoggiato la richiesta di urgenza. È stato un percorso lungo, io vi ho stressato al massimo delle mie capacità per portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea. Concludo il mio intervento con l'auspicio di fare presto, per passarlo il prima possibile all'esame della Camera per la seconda lettura, in modo di avere almeno la possibilità di cominciare a raccogliere documenti e testimonianze per portarle poi in questa Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (ALA-SCCLP). Signora Presidente, credo che la vicenda della comunità Il Forteto, sulla quale sinceramente non esistono aggettivi adeguati per descriverne l'enormità, debba essere raccontata cronisticamente dal suo inizio per cercare di comprenderne a pieno le complicità politiche e i suoi relevantissimi aspetti penali. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Prego i senatori Formigoni e D'Anna di abbassare il volume della voce, così da riuscire ad ascoltare l'oratore.

MAZZONI (ALA-SCCLP). Grazie, Presidente.

Come dicevo, la comunità del Forteto nasce nel 1977. Appena un anno dopo vengono denunciati i primi abusi che portano all'arresto del suo fondatore Roberto Fiesoli. Misura cautelare disposta dall'allora magistrato Carlo Casini. Nel giugno del 1979 Fiesoli torna in libertà. Il giorno stesso il tribunale dei minori assegna, incredibilmente, al Forteto un bambino affetto da sindrome di Down: una chiara sconfessione della misura cautelare disposta da Casini. Nel 1980 un consigliere regionale della Democrazia Cristiana presenta una interrogazione per chiedere informazioni sul Forteto, sollevando dubbi concreti sulle pratiche condotte nella comunità e ipotizzando alcune forme di plagio.

Ma gli affidi da parte del tribunale dei minori di Firenze proseguono senza sosta. Nel 1985 viene emessa una sentenza di condanna per maltrattamenti e atti di libidine nei confronti di Fiesoli e del suo vice Goffredi. Nonostante la sentenza, il rapporto di collaborazione tra tribunale dei minori e comunità del Forteto non si interrompono mai. Andiamo al 1999. «Il Mulino» pubblica il primo libro sul Forteto e ne seguiranno molti altri.

Nel 2000 la Corte europea dei diritti dell'uomo emette una sentenza di condanna a carica dello Stato dopo il ricorso di una madre che aveva visto affidare i propri figli proprio al Forteto. Vi si legge: «Questa situazione e i precedenti penali di Fiesoli e Goffredi avrebbero dovuto indurre il tribunale dei minori ad esercitare una maggiore sorveglianza riguardo al controllo dei bambini all'interno del Forteto, che non sembra sottoposto a un effettivo controllo da parte delle autorità competenti». Ma gli

affidi continuano e, anzi, nel corso degli anni successivi numerosi sono stati gli attestati di stima, i riconoscimenti istituzionali, le iniziative a sostegno del Forteto e - soprattutto - fiumi di denaro di finanziamenti pubblici: dalle visite istituzionali e politiche di esponenti del centrosinistra a quelle di piacere (pranzi o spesa nella cooperativa) di alcuni magistrati, dalle presentazioni di libri di Fiesoli, alle ospitate pubbliche dello stesso Fiesoli (la più eclatante nel novembre 2011 a Palazzo Vecchio).

E fino al 2009 il tribunale dei minori ha continuato implacabilmente ad inviare ragazzi disagiati al Forteto. Nel dicembre del 2011 Fiesoli viene nuovamente arrestato con l'accusa di violenza sessuale, violenza privata e maltrattamenti contro minori. Per il gip le testimonianze rese sono credibili e coerenti: violenze, vessazioni, abusi, obbligo al lavoro sui campi prima di andare a scuola. Poi il rinvio a giudizio per Fiesoli, Goffredi e altre 22 persone. Nel giugno 2012 si aprono i lavori della Commissione d'inchiesta regionale, trasversale ma solo perché battezzata con un titolo abbastanza vago, altrimenti qualche consigliere di sinistra si sarebbe opposto.

Alla luce di questi fatti viene da domandarsi come sia e sia stato possibile che un tribunale dei minori - tramite gli uffici comunali - abbia continuato per anni (e con diversi presidenti) ad affidare minori in difficoltà ad una comunità guidata da due persone condannate in via definitiva per reati a sfondo sessuale.

Com'è possibile che un tribunale dei minori - un'istituzione dello Stato - abbia per anni affidato minori in difficoltà ad una comunità il cui *guru* teorizza pubblicamente, in libri e convegni, forme di famiglia *contra legem* (la cosiddetta famiglia funzionale)?

Com'è possibile che, nonostante la legge preveda la durata massima degli affidi in due anni più due, gran parte dei bambini del Forteto vi siano rimasti ben oltre i quattro anni?

Com'è possibile, inoltre, che nel corso quantomeno degli ultimi quindici anni non un assistente sociale si sia accorto delle anomalie - per usare un eufemismo - come, ad esempio, bambini affidati a coppie reali ma di fatto assegnati ad altre.

Com'è possibile che da parte degli enti preposti non ci siano stati controlli accurati a carico di una comunità che accoglieva decine di minori in difficoltà, quando una coppia che avvia l'*iter* per un'adozione o un affido deve seguire un *iter* lungo e complesso e, successivamente, controlli periodici?

Com'è possibile, infine, che le istituzioni abbiano continuato a sostenere economicamente e simbolicamente Il Forteto, nonostante le lunghe ombre che da anni gravavano su quella comunità?

Com'è possibile che le istituzioni abbiano concesso un finanziamento per un progetto di scolarizzazione, nonostante sia facilmente provabile che al Forteto la maggior parte dei bambini lasciava la scuola dopo le medie?

Domande la cui risposta non può che essere a dir poco inquietante. Certo è che alla base di questo scandalo c'è stata una rete di amicizie e relazioni che spesso si è trasformata in un reticolo di connivenze e di complicità politiche, sodalizi di matrice ideologica e culturale che hanno permesso il perpetuarsi di fatti come quello - sconcertante nella sua unicità - de Il Forteto: un presidente del tribunale dei minori che affida bambini e ragazzi disagiati a una comunità che incarna - seppur in maniera distorta - le sue convinzioni, tanto da spingerlo a proseguire gli affidi anche dopo una denuncia e la disposizione di una misura cautelare. Qui il garantismo non c'entra: in discussione non c'era e non c'è la decisione di scarcerare Fiesoli in attesa del giudizio, ma quella di continuare ad inviargli bambini in difficoltà, senza prendere nessuna cautela nei confronti dei minori. Che i fatti abbiano dimostrato che quella decisione era sbagliata è irrilevante: interrompere gli affidi sarebbe stato in ogni caso il provvedimento più giusto a tutela dei minori. Evidentemente lo spirito di appartenenza e la condivisione del medesimo apparato ideologico ha prevalso su tutto, perfino sulla tutela di bambini già costretti a vivere una situazione di disagio.

Giudici minorili, uffici comunali, assistenti sociali, esponenti politici e sindacali: in tanti hanno avuto contatti con Il Forteto nel corso di questi decenni, in tanti sarebbe potuto sorgere almeno un dubbio. Così non è stato. In tanti non hanno visto o non hanno voluto vedere, non hanno capito o non hanno voluto capire. Oltre agli affidi, i mancati controlli, con i servizi sociali comunali, che - per stessa

ammissione degli assistenti sociali - in occasione delle verifiche periodiche conferivano deleghe talmente specifiche da impedire ispezioni approfondite: controlli che peraltro venivano preannunciati alla comunità, quasi a voler dare il tempo di mettere ordine, di nascondere i panni sporchi. Infine, esponenti politici che facevano spesso tappa al Forteto in quanto soggetto sociale ed economico rilevante, uscendone spesso - come hanno raccontato i ragazzi - con buste della spesa piene di prodotti della cooperativa.

Ricordo le istituzioni che hanno continuato a finanziare la comunità e sono state in *partnership* con Il Forteto: la Regione e la stessa università, con importi anche di 670.000 euro, o ancora il sindaco cui era giunta la richiesta di incontro da parte di una maestra che aveva riscontrato anomalie nei comportamenti di un bambino del Forteto, che ottenne un appuntamento ma vi trovò Fiesoli anziché un rappresentante del Comune.

Ritengo quindi sia un dovere del Parlamento attivarsi finalmente per fare piena luce su questa vicenda, figlia di un apparato ideologico tardo-sessantottino, basato sulle utopie comunitarie, sul rifiuto della società borghese e dei suoi legami, della famiglia, vista come gabbia oppressiva da cui fuggire, che ha ispirato la nascita del Forteto. Quello che preme qui è cercare di capire le ragioni di un silenzio durato quasi trent'anni e creare le condizioni e gli anticorpi perché nessuno in futuro rimanga più impigliato nella stessa ragnatela. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, nei mesi scorsi la II sezione penale della corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna per dieci imputati della comunità-setta Il Forteto, dove per quasi quarant'anni più di ottanta ragazzi hanno convissuto con violenze sessuali e maltrattamenti.

Nelle motivazioni della sentenza, rese pubbliche - cari colleghi - nel gennaio scorso, i giudici si soffermano soprattutto sulla figura di Rodolfo Fiesoli, fondatore de Il Forteto, al quale è stata confermata dalla Corte la condanna a quindici anni e dieci mesi, nonché sulla natura dei maltrattamenti e delle violenze consumatesi nella stessa comunità.

Su Fiesoli i giudici utilizzano parole precise e crude: «Dai modi bruschi e scurrili, con uomini e donne, sempre pronto a usare le mani». Ma il passaggio che dovrebbe farci riflettere di più è quello sui maltrattamenti e le punizioni che venivano inflitte ai minori. I maltrattamenti - si legge nelle motivazioni - «non si compendiano esclusivamente in aggressioni fisiche o offese, ma si applicavano vieppiù in condizioni umilianti, sminuenti, castranti tese a comprimere la psiche della vittima». Parole, quelle dei giudici, che hanno un significato ben preciso e non lasciano dubbi sulle violenze aberranti perpetrate nei confronti di bambini e ragazzi indifesi all'interno della comunità Il Forteto.

Molti sono però gli interrogativi su come si sia potuto verificare tutto questo e su come sia potuto continuare nel tempo. Nessuno in questi anni ha sentito mai il dovere e la necessità di intervenire mentre i maltrattamenti segnavano per sempre la vita di bambini e ragazzi? Sembra proprio che sia così, se facciamo riferimento al *dossier* prodotto dalla Commissione d'inchiesta della Regione Toscana, in cui si denunciavano compiacenze e coperture della politica regionale su questa vicenda.

Proprio questo è uno degli aspetti sui quali la Commissione d'inchiesta dovrà fare chiarezza: accertare i fatti e le ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità Il Forteto, anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte poste in essere all'interno della comunità.

Anche in questa agghiacciante vicenda la volontà di nascondere la polvere sotto il tappeto ha avuto il sopravvento sulla volontà di fare chiarezza, che ha dimostrato al contrario la collega Bottici. Se non viene immediatamente adottata una strategia capace di garantire il costante monitoraggio delle strutture di accoglienza, è chiaro che questa terribile storia non ci avrà insegnato nulla. Se non mettiamo in campo una serie di iniziative volte a verificare il reale funzionamento di tutte le strutture presenti sul territorio nazionale, comprese quelle che ospitano gli immigrati, significa che non

vogliamo individuare e risolvere eventuali situazioni simili a quelle del Forteto, che potrebbero essere presenti sul territorio nazionale.

Concludo: ben venga, quindi, la possibilità riconosciuta da questo disegno di legge alla Commissione d'inchiesta di formulare proposte circa l'adozione di nuovi strumenti di controllo sulle comunità d'alloggio presenti sul territorio nazionale.

Se non faremo questo, se non procederemo in questa direzione, a pagare un prezzo carissimo sono e saranno sempre i minori e le famiglie d'origine, che subiscono sempre di più l'allontanamento frettoloso e inopportuno dei propri figli. Lo scarso rispetto per la famiglia d'origine emerge anche nel caso del Forteto e sono gli stessi giudici d'appello a rilevarlo nelle pagine delle motivazioni della sentenza nei confronti di Fiesoli: «Rigide regole di separazione dalla famiglia d'origine» - si legge - «denigrata e calunniata». Parole sulle quali, colleghi, dovremo seriamente riflettere e che testimoniano ancora un volta quanto sia necessaria e urgente una riforma complessiva e sostanziale dell'istituto dell'affido e dell'articolo 403 del codice civile, volta alla tutela e al supporto della famiglia d'origine, all'incentivazione dell'affido familiare e al sensibile ridimensionamento delle strutture di accoglienza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, la vicenda del Forteto è inquietante e purtroppo non è un caso isolato, o meglio, è il caso estremo di una situazione che purtroppo è nazionale e rivela carenze enormi nella gestione dei minori fuori famiglia.

È inquietante e orribile ciò che è accaduto all'interno del Forteto, con sistematici abusi sessuali compiuti da parte di coloro che avevano i ragazzi in custodia, al fine di tenerli lontano dalla famiglia d'origine, che si riteneva avesse un'influenza negativa - e in molti casi era vero - su questi giovani, ragazzi o bambini. Proprio lì tali abusi venivano perpetrati in modo sistematico e ideologico, in modo da condizionare pesantemente questi poveretti, giorno dopo giorno, in un clima di totale impunità. Questa è solo una parte di ciò che preoccupa della vicenda. La parte più preoccupante è che, nonostante le numerose denunce, nonostante addirittura gli arresti del protagonista, del *guru*, del santone che guidava questa comunità, a tale persona continuavano ad essere affidati dei minori fuori famiglia. Proprio il giorno in cui questo criminale è tornato a casa - e già questo non sarebbe dovuto accadere - dopo un arresto avvenuto a seguito delle denunce per abusi sessuali, un tribunale gli affidava un minore in più da violentare, da rovinare e da ridurre in stato di schiavitù.

Sono cose incredibili ed è incredibile che si debba arrivare ad uno degli ultimi atti della legislatura - seppure essa arrivasse al suo termine naturale, il tempo a disposizione sarebbe indubbiamente molto scarso - per avere chiarezza su questi fatti. La chiarezza si sarebbe già dovuta fare e questa vicenda dovrebbe essere all'attenzione dei mezzi di informazione, che sì, per carità, ne hanno parlato. Un breve servizio, per poter dire che ne hanno parlato, lo hanno fatto non dico tutti, ma parecchi grandi mezzi di informazioni, ma si tratta delle classiche finte. Si è fatto un piccolo servizio o un articoletto per poter dire che se ne è parlato, mentre i grandi mezzi di informazione dedicano grandi energie ad altre stupidaggini, su cui c'è un martellamento giornaliero, perché si ritiene che su tali stupidaggini si giochino le sorti della moralità del Paese. Quando i ragazzi vengono abusati sistematicamente, invece, viene fatto solo un articoletto e via! Questo vale naturalmente per tutti i mezzi di informazione: vale per la carta stampata - per le coraggiose testate della stampa - e vale per i programmi trasmessi via radio o in televisione, che, salvo rarissimi casi, quando è andata bene hanno proposto giusto un assaggio del rendiconto di questa situazione: questo è davvero preoccupante.

Aggiungo, perché è importante, che non è preoccupante solo quello che è avvenuto dentro Il Forteto, ma lo è ancora di più ciò che a è accaduto fuori, nei tribunali, che hanno completamente assecondato questa organizzazione. Ci sono tribunali che non hanno agito, magistrati di altissimo rango - dal punto di vista della carriera nella magistratura - che andavano in visita in questi posti, non si accorgevano di nulla e davano a questo signore uno spazio straordinario, come maestro di moralità e uomo di cui tutti avrebbero dovuto seguire l'esempio. Anche esponenti politici di grande rilievo, come l'ex Presidente del Consiglio, sono andati in visita nel famigerato Forteto, spendendo naturalmente tante parole in

complimenti. Tutto ciò è particolarmente preoccupante, ma occorre capire che esiste uno spazio per cui queste cose possono avvenire, perché l'intero sistema della gestione dei minori fuori famiglia ha delle carenze enormi. Sia nei tribunali dei minori, sia nei servizi sociali, sia nelle comunità che ospitano i minori fuori famiglia, accanto a persone che svolgono con grande impegno, abnegazione e coscienza il proprio lavoro, ci sono tanti casi quantomeno di incuria e a volte di oggettiva sinergia con chi va contro l'interesse dei minori stessi.

Ci sono stati casi, che io ho denunciato con una serie di interrogazioni (ovviamente senza risposta) e con conferenze stampa, che, trattandosi di minori abusati fuori famiglia, non possono riscontrare l'interesse dei grandi *media*, che si occupano d'altro. Si interessano di ciò che loro ritengono fondamentale, cioè difendere, direttamente o indirettamente, gli interessi delle grandi forze finanziarie che stanno dietro questi mezzi di informazione. Ma la realtà resta.

La realtà, ad esempio, è che dal 2011 il Governo dell'epoca (ma il Governo ha una sua continuità) si era impegnato ad allestire una vera anagrafe, un vero registro dei minori fuori famiglia. Tutto ciò che abbiamo oggi non è l'anagrafe dei minori fuori famiglia, che vorrebbe dire che di ogni minore si sa dov'è, quanti sono in ogni struttura e quali sono i piani messi in atto dai tribunali e dai servizi sociali per dare una prospettiva a questi giovani, cioè il loro ritorno alle famiglie di origine, quando è possibile, oppure la loro adozione da parte di altre famiglie. Questo *database* e questa anagrafe non ci sono; tutto quello che c'è è una sorta di sondaggio fatto a campione dall'Istituto degli innocenti di Firenze, i cui dati sono completamente inattendibili in quanto contrastano con ciò che si può rilevare in alcuni casi andando sul posto. Faccio un esempio: quando dicono che in una provincia non c'è neanche un minore fuori famiglia e poi si scopre che ce ne sono, è evidente che questi dati sono inattendibili. Tutto quello che c'è è questo. Lì c'è lo spazio per cento strutture come Il Forteto.

Naturalmente, la speranza di tutti è che le persone che hanno tenuto i criminali e inaccettabili comportamenti del Forteto siano rare; ma possono esserci, e realtà come Il Forteto possono perseverare e prosperare in molti posti nel nostro Paese, perché non c'è questa banca dati, in molti casi c'è un'assenza di attenzione da parte dei tribunali e infine c'è una mancanza di attenzione da parte dei servizi sociali o addirittura una collaborazione, quanto meno oggettiva, con chi si comporta male.

Concludo facendo un accenno all'articolo 403 del codice civile; quella sì che sarebbe stata una legge da fare (ma purtroppo c'erano altre cose da fare). L'abbiamo sollecitata parecchie volte. L'articolo 403 del codice civile è una disposizione per cui, su decisione di una persona dei servizi sociali (non di un magistrato o di un collegio di persone, ma di una singola persona dei servizi sociali, magari supplente, magari neolaureata, magari assunta temporaneamente), un bambino può essere strappato alla sua famiglia. E sapete come funziona? Non è che si porta la vicenda in tribunale e si possono opporre le proprie ragioni. No, la tipica modalità è andare a scuola quando i genitori non ci sono. I genitori hanno portato i bambini a scuola, fiduciosi che fossero al sicuro: vengono i carabinieri in uniforme, prendono questi bambini e li portano lontano da dalla loro abitazione, perché non ci sia possibilità di interazione con i loro genitori, in condizioni paragonabili ai sequestri fatti dai regimi di certi Paesi del Sudamerica (spero del passato, ma temo anche del presente).

Questo è l'articolo 403 del codice civile. In alcuni casi è giusto applicarlo, perché ci sono certe famiglie che sono dei piccoli Forteto. Ma in molti casi così non è. Ci sono casi di bambini sottratti alle famiglie solo perché la casa non era abbastanza decorosa o abbastanza pulita; vengono portati lontano dai genitori e i genitori non possono sapere dove si trovano i loro bambini. Ci sono casi, testimoniati nelle mie interrogazioni, dove dei genitori, ai quali non è mai stato addebitato alcun comportamento scorretto, possono vedere i loro bambini solo mezz'ora al mese, sotto la sorveglianza dei servizi sociali, colpevoli di questo sequestro di persona.

Allora, ben venga la Commissione d'inchiesta, anche se avrà la possibilità di fare solo un atto simbolico. Ma questo problema va affrontato. Spesso i bambini vengono maltrattati, purtroppo, da singole persone, da singoli criminali, ma è un orrore che, a volte, sia lo Stato ad essere Il Forteto, la prigionia, colui che priva dei diritti questi bambini, li toglie alle famiglie, li rovina e poi li cede alle famiglie magari quando questi bambini sono già tossicodipendenti e con reati a carico. (*Applausi dal*

Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La relatrice e la rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

CANDIANI (*LN-Aut*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

LUMIA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signora Presidente, vorrei segnalare un malfunzionamento del dispositivo di votazione che mi ha impedito di esprimere il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Lumia.

Prego gli assistenti di controllare la postazione del senatore Lumia.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

CANDIANI (*LN-Aut*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, sull'emendamento 3.500 (testo corretto) presentato dalla relatrice esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.500 (testo corretto).

CANDIANI (*LN-Aut*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.500 (testo corretto), presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei segnalare un malfunzionamento del dispositivo di votazione che mi ha impedito di esprimere il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Caliendo.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio e che si intende illustrato, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.500.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.500, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

LO MORO *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, il Gruppo Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista voterà a favore del provvedimento in esame. Mi sembra scontato; sicuramente ci sarà un'ampia convergenza su questo voto.

Vorrei anzitutto ringraziare la senatrice Bottici di questa proposta. Non è la prima volta che l'Assemblea se ne occupa; il problema è già stato posto quando ne è stata dichiarata l'urgenza, e devo dire con molta franchezza che il tema e anche la vicenda concreta posti alla nostra attenzione hanno dell'inverosimile. Ma tutto questo non basta. Bisogna andare oltre lo sdegno, oltre il giudizio, che sembrerebbe immediato, visto che ci sono anche condanne penali, e proprio a questo, per andare oltre, servono le Commissioni di inchiesta.

Voglio essere sincera fino in fondo: io credo nelle Commissioni d'inchiesta, credo nelle inchieste parlamentari, perché il singolo o più parlamentari, al di là degli atti di sindacato ispettivo che richiedono la collaborazione del Governo, hanno il potere di fare atti d'indagine, soprattutto quando i fatti hanno un loro rilievo e una loro importanza politica, sociale e anche in termini di diritto, al di là del singolo caso. Questo, del resto, mi sembra un caso emblematico.

Ho sentito gli interventi dei colleghi, tutti molto informati perché molti di coloro che hanno preso la parola in discussione generale sono anche della zona. Il fatto è conosciuto, è durato troppo tempo ed è veramente inquietante - lo hanno detto in tanti - che sia stato possibile mantenere in vita sul territorio

l'operatività della cooperativa Il Forteto come comunità-alloggio dopo tutte le vicende che hanno riguardato il fondatore o comunque il suo rappresentante mediatico, il loro profeta. Ho guardato un po' su Internet e ho visto che viene chiamato in tanti modi. Quello che inquieta di più però è proprio il termine «profeta».

Ben venga, quindi, la Commissione d'inchiesta, perché questa ha l'obiettivo di andare al di là delle singole vicende giudiziarie che hanno trovato uno sbocco. Tuttavia occorre capire come sia stato possibile, nonostante le vicende giudiziarie abbiano trovato uno sbocco, mantenere un rapporto strano sia con l'autorità giudiziaria, che ha continuato a fare gli affidamenti, sia con le pubbliche amministrazioni, che hanno continuato a finanziare, a foraggiare cooperative che sicuramente hanno a loro disposizione soci e lavoratori degni di questo nome, ma che comunque non hanno reagito, non hanno avuto la forza di essere al di sopra di ogni sospetto. Infatti, fosse anche vero che ci sono operatori degni di questo nome, le vicende giudiziarie sono state acclarate proprio nell'ambito della vita e dell'attività di questa cooperativa.

Ringrazio quindi la senatrice Bottici, che ha avanzato la proposta, perché il vero obiettivo posto dall'istituzione della Commissione d'inchiesta va anche molto al di là della comunità e del caso singolo, che pure merita attenzione. Lo dico subito e senza infingimenti. Nel nostro Paese sono troppi i casi di questo genere. La senatrice Blundo parlava dell'affidamento degli immigrati, ma è di questi giorni un altro caso nazionale, quello della Misericordia di Isola Capo Rizzuto. Troppi sono i casi di organizzazioni intorno alle quali c'è un vociare - e qui c'era molto di più perché c'erano sentenze - ma che continuano a ingrossare i loro affari con i quali si auto accreditano. Esibire, infatti, un *curriculum* all'amministratore di turno in cui compaiono varie esperienze in quel settore e una specializzazione per i tanti affidamenti significa avere un *curriculum* apparentemente anche valido, che, quindi, consente di auto accreditarsi e di porsi come soggetti idonei a continuare l'attività e a ingrandirla. Allora, ben vengano i compiti affidati alla cooperativa di turno.

Mi sarebbe piaciuto molto lavorare su tale vicenda. Siamo fuori tempo massimo per fare qualsiasi cosa, ma ben venga che l'Assemblea si pronunci perché è un atto politico fondamentale, soprattutto se la vicenda sarà esaminata anche dalla Camera. Ben venga l'approvazione di questa inchiesta che riguarderà non solo questa comunità perché, attraverso la vita e l'analisi di quanto si è potuto verificare nel nostro Paese in una Regione apparentemente tranquilla e in cui addirittura la civiltà è un elemento qualificante, si potrà capire che tipo di controlli servono. Se, infatti, succedono queste cose, c'è qualcosa che non funziona nel sistema. Non si può fare sempre affidamento sul singolo amministratore che potrebbe non essere informato o colluso e complice. Dipende dai casi: ci sarà stato chi era informato e chi non lo era. Non siamo in grado ora di fare una valutazione finale su quanto successo. Ben vengano i controlli e un'inchiesta che faccia luce su ciò che non funziona nel nostro Paese perché non basta affidare. Quando si affidano non solo minori, ma soggetti deboli - richiamando l'altro caso cui si è riferita la collega Blundo ? si affidano persone e si stanziavano somme da spendere. Questo evoca un altro problema che riguarda i controlli sulla gestione delle cooperative.

Credo che in questo mondo ci siano esempi positivi e credo che il terzo settore e queste cooperative abbiano fatto dell'Italia un Paese civile, ma sono assolutamente consapevole che dare questo giudizio in generale su questo mondo non significa sostenere che tutto vada bene. Anzi, per la mia diretta esperienza di amministratore locale e di osservatore delle vicende successe in Italia, penso che il sistema dei controlli serva soprattutto ad evitare gli abusi che si sono verificati e a fare in modo che la buona amministrazione e la buona pratica sia comune e diffusa in tutto il Paese e non affidata al singolo profeta di turno. Ringrazio quindi la collega.

Noi voteremo favorevolmente. Sicuramente saremo parte diligente anche nell'essere parte di questa Commissione, se avrà vita, e questo sarà un segnale per la futura legislatura e per chi tornerà in queste Aule. Infatti, l'aver lasciato questo segno di attenzione servirà anche nel futuro per riprendere il cammino da dove sarà stato interrotto per la fine di questa legislatura. (*Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Bottici e Paglini*).

[MAZZONI](#) (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Signora Presidente, come ho anticipato nel mio intervento in discussione generale, c'è assoluta necessità dell'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla comunità Il Forteto.

La ormai purtroppo nota comunità del Mugello nel corso degli anni si è sviluppata su tre direttrici - è utile saperlo -, la comunità propriamente detta, che si riconosce nell'associazione del Forteto e dove sempre si pratica l'accoglienza dei minori in affidamento presso le cosiddette famiglie funzionali, un concetto del tutto autoctono del Forteto, che indica individui spesso tra loro in relazioni appena superficiali, ma individuati quale nucleo per la sola funzione dell'affido. Poi la cooperativa agricola, un volano consistente con un fatturato che si aggira sui 16 milioni di euro, i cui soci sono componenti della comunità. Infine, la fondazione, che si dovrebbe occupare di diffondere la filosofia del Forteto con particolare riferimento all'attività educativa - lo dico ovviamente tra virgolette - dei minori nelle scuole e all'interno della comunità stessa.

Nel 2002 avvenne un fatto che credo sia utile ricordare a quest'Assemblea. Del caso del Forteto e delle sentenze che non avevano sortito effetti sulla catena di affidamenti di minori alla comunità si occupò Bruno Vespa in una puntata della trasmissione «Porta a Porta». Nel corso della trasmissione Vespa fece una denuncia molto esplicita, che riporto testualmente: «In sei anni di "Porta a Porta"» - ricordo che era il 2002 - «ci siamo occupati tante volte di minori, ma non abbiamo mai subito tante pressioni come quelle per non occuparci di questa vicenda del Forteto; pressioni quotidiane che sono avvenute con una sistematicità che francamente ci ha sconcertato. Noi ci siamo sempre occupati con grande prudenza dei minori, nessuno ha mai avuto nulla da obiettare e adesso si vorrebbe sostenere che il solo fatto di pronunciare questo nome proibito, Il Forteto, possa nuocere a questi bambini e, quindi, si vorrebbe sostenere che una trasmissione di informazione non possa dar conto di una vicenda per la quale lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Questo francamente ci pare eccessivo». A me pare invece emblematico del clima che si respirava in quegli anni e che si è continuato purtroppo a respirare fino a poco tempo fa. Mi riferisco al clima di complicità che ha avvolto tutta la vicenda del Forteto.

Ma andiamo avanti. Nel giugno del 2012 il Consiglio regionale della Toscana istituì la prima Commissione di inchiesta per far luce sulla vicenda del Forteto. La Commissione concluse i lavori nel gennaio 2013, con una relazione, approvata all'unanimità, che, attraverso numerose testimonianze dai contenuti drammaticamente univoci e concordanti, ricostruì, al pari di quanto rilevato dai magistrati nella loro attività inquirente, un quadro raccapricciante. Nella relazione si legge che l'abuso era la prassi: le pratiche abusanti rilevate dai commissari vanno dall'abuso fisico a quello sessuale, dall'impiego del lavoro dei minori a varie pratiche di coercizione fisica e mentale, fino all'abuso psicoemotivo e affettivo, in particolare attraverso la rescissione totale dei legami con la famiglia di origine.

A seguito dei lavori della Commissione fu sollevata la necessità dell'invio al Forteto di ispettori del lavoro da parte del Ministero competente. Nell'aprile 2013 gli ispettori furono effettivamente inviati e nell'agosto successivo conclusero il loro lavoro con una relazione molto dettagliata in cui chiesero il commissariamento della cooperativa, purtroppo mai avvenuto.

Io presentai un'interrogazione al Ministro dello sviluppo economico per avere informazioni sulla richiesta di commissariamento del Forteto avanzata dagli ispettori ministeriali. L'8 ottobre 2013 il Ministero dello sviluppo economico fece sapere, attraverso una lettera ufficiale, di aver concluso che sussistevano le condizioni per accettare la proposta di commissariamento avanzata dagli ispettori e di aver inviato il fascicolo alla direzione competente per l'eventuale adozione del provvedimento. Il provvedimento è rimasto eventuale.

Una seconda Commissione di inchiesta regionale istituita nel settembre 2015 chiese di nuovo il commissariamento del Forteto, lo scioglimento dell'associazione e della fondazione e l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta. Vi cito alcuni passi. «È emersa chiara la responsabilità enorme del tribunale di Firenze. C'erano già state delle sentenze contro i capi del Forteto, ma il

tribunale ha continuato ad affidare bambini prima all'associazione, poi a cosiddette famiglie interne a quella comunità». Ci sono state gravissime responsabilità individuali, con nomi e cognomi di magistrati che hanno fatto le assegnazioni o che non hanno controllato come avrebbero dovuto, e responsabilità anche ideologiche, soprattutto nei primi anni.

Responsabilità pesantissime, dunque, che coinvolgono anche i servizi sociosanitari che avevano l'obbligo di fare le verifiche e di riferire al tribunale, ma che spesso l'hanno fatto molto male. La Commissione regionale ha esplicitamente messo sotto accusa anche la politica locale, in particolare il centrosinistra, che - cito ancora testualmente - avrebbe agito «superficialmente, con molti passaggi al Forteto anche di personaggi importanti che hanno contribuito ad accreditare una immagine idilliaca di quella esperienza».

Ci sono, insomma, tutti gli estremi per approvare e mettere immediatamente al lavoro questa Commissione d'inchiesta parlamentare, anche se la legislatura è vicina al suo termine. Ogni giorno sarà utile per fare finalmente luce su questo che è, a mio parere, uno scandalo nazionale. Lo dobbiamo soprattutto ai bambini vittime del Forteto, ma lo dobbiamo anche alla nostra coscienza di parlamentari.

È chiaro che ci sono state immani complicità politiche in questa oscura vicenda; complicità di una vecchia sinistra ideologica, accecata dal comunitarismo anni Settanta, che vedeva nel rifiuto dell'istituto familiare e nella collettivizzazione di beni e lavoro l'affermazione di un nuovo modello di socialità. Sulla base di questo *totem* quella sinistra ideologica ha assecondato, magnificato, giustificato, accreditato e anche finanziato con fondi pubblici il delirio privato per il quale il capo carismatico del Forteto e i suoi complici accoglievano in affidamento minori in difficoltà per sottoporli a ogni tipo di vessazione e di abuso fisico, emotivo, sessuale, affettivo e psicologico.

E allora: anche noi, come la senatrice Bottici - che ringrazio per questa iniziativa e per la tenacia con cui l'ha portata avanti - vogliamo che sia fatta piena luce in Parlamento e si attivi una Commissione d'inchiesta sulla vicenda del Forteto e sul ruolo che la politica ha avuto in questa drammatica vicenda andata avanti per trent'anni. La giustizia dei magistrati farà il suo corso; per quella politica ci batteremo fino in fondo, affinché ciascuno si assuma le proprie responsabilità. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, arriva finalmente in approvazione il provvedimento sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti della comunità Il Forteto, che noi abbiamo sempre ritenuto urgente; si è, invece, troppo tergiversato, soprattutto alla luce della gravità dei fatti.

I massimi esponenti e fondatori della comunità, che accoglieva minorenni, sono stati in più occasioni condannati - condannati! - per abusi, maltrattamenti, condotte di plagio, violenze verso i minori affidati loro dal tribunale. I primi arresti sono datati fine anni Settanta e sono continuati sino ai giorni d'oggi, con i due padri fondatori, Fiesoli e Goffredi, condannati a più riprese a scontare sentenze sino a diciassette anni.

Nonostante le denunce, gli arresti, le condanne e nonostante, addirittura, una sentenza della Corte di Strasburgo, che ha condannato l'Italia a un risarcimento, all'epoca, di 200 milioni di lire, il tribunale dei minori di Firenze ha continuato per decenni ad affidare bambini e adolescenti alla comunità, allontanandoli dalle famiglie in modo irrecuperabile e contribuendo a sottoporli a violenze fisiche e psicologiche gravissime.

Resta da capire come mai nessuno degli attori coinvolti e responsabili (servizi sociali, Regione, servizio sanitario) sia stato in grado di tutelare i minori da un contesto che avrebbe quantomeno dovuto fare emergere seri dubbi, date le continue condanne di Fiesoli; autorità pubbliche, quindi, che sono venute meno ai loro compiti istituzionali, contribuendo ad affidare bambini e adolescenti a tale luogo degli orrori.

Le ricostruzioni ci raccontano di un crimine perpetuato sotto l'egida delle istituzioni, con una colpa diluita nella generalità del sistema, in modo che fosse quasi impossibile da individuare.

Vorrei ricordare che anche durante le indagini della Commissione di inchiesta della Regione Toscana vi è stato un continuo scaricare le responsabilità e barricarsi dietro le affermazioni: non mi competeva, era competenza di altri. È evidente, quindi, che uno degli scopi principali della Commissione di inchiesta parlamentare dovrà essere quello di venire a capo di tali processi, di come tutto questo sia potuto accadere, contribuendo alla definitiva emersione della verità su quanto successo al Forteto, al di là delle responsabilità individuali, che sono state e dovranno ancora essere ulteriormente accertate dalla magistratura. Ricordo infatti come gli affidamenti di minori al Forteto risultano essersi interrotti solo nel 2012 a causa di un nuovo, ulteriore, arresto di Fiesoli. Nel processo che ne è seguito il pubblico ministero Ornella Galeotti ha affermato che per alcuni decenni in Toscana si è verificato un fenomeno rispetto al quale le leggi dello Stato hanno subito una sospensione. Addirittura si accampavano giudizi e valutazioni, quasi di stampo ideologico, per avallare l'interpretazione di una sentenza di condanna chiarissima come una pronuncia di tipo politico. Ci si è barricati in molti casi dietro a questo proprio per continuare a perpetuare gli affidamenti. In questo alone di consenso è subentrata una *routine* che ha determinato l'omissività nel monitoraggio e nei controlli, nei doveri istituzionali, nonché l'assenza di qualsiasi forma di approfondimento e l'abbandono anche di un rigore serio e scientifico che non avrebbe dovuto accreditare forme di affidamento praticamente fuori da ogni logica.

È quindi necessario che la Commissione accerti la verità e che sia preso ogni provvedimento affinché tutto ciò non capiti nuovamente, senza ovviamente cadere nella tentazione di accusare genericamente i servizi, o i servizi sociali in generale, ma individuandone i meccanismi sbagliati e le responsabilità, l'incapacità di comprendere e di discernere di tutti i sistemi di controllo.

Certamente la Commissione avrà questi compiti molto precisi. Ovviamente noi siamo molto preoccupati perché la sua istituzione arriva quasi alla fine della legislatura, quindi chiediamo a tutti uno sforzo perché le poche settimane o i pochi mesi che rimangono alla fine della legislatura possano essere resi produttivi per fare in modo che la Commissione sia subito operativa e possa svolgere il proprio lavoro.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole dei senatori di Sinistra Italiana all'istituzione della Commissione d'inchiesta. Lo dobbiamo a tutte le vittime della comunità Il Forteto, sperando che questa Commissione possa accertare finalmente la verità e le responsabilità per impedire che altri casi del genere possano verificarsi nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

ALBERTINI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, nell'ultima occasione in cui presi la parola in questa sede, cioè la settimana scorsa, nella circostanza delle dichiarazioni di voto a favore del provvedimento che inaspriva le pene e argomentava ulteriormente casi di illecito operati dai custodi della giustizia (siano essi magistrati, cancellieri, avvocati), la corruzione in atti giudiziari e fatti consimili, concludevo l'intervento di allora con una famosissima citazione tratta dalla VI Satira di Giovenale che oggi torna di estrema attualità e riparto da quella: «*Quis custodiet ipsos custodes? Cauta est et ab illis incipit uxor*». Chi sorveglierà i sorveglianti? La moglie astuta comincerà proprio da quelli. La satira riguardava un attacco feroce al malcostume delle donne romane di allora, siano esse ricche o povere, nobili o plebee, e ha in questo contesto un riferimento alla tragica attualità di questa vicenda. Cioè, gli stessi organi di sorveglianza, anche quelli della giurisdizione, in un percorso quasi quarantennale, hanno consentito, per compiacenze, ignoranza, indiligenza, forse connivenze di varia natura che avvenisse questo scempio del diritto e che questa tutela dei deboli, questa nobile missione di tutelare i minori minacciati da angherie, da abusi sessuali e quant'altro, invece che essere causa di salvazione, fosse circostanza nelle quali questi gravi fatti venivano reiterati e ripetuti.

Il primo episodio di arresto del responsabile di questa comunità risale nientemeno che al 1978, quando il giudice Carlo Casini (che io ebbi modo di conoscere come deputato europeo molti anni dopo) lo incriminò di reati sessuali. Egli viene incarcerato ma, dopo poco tempo dalla prima carcerazione, lascia il carcere per tornare alla comunità Il Forteto; lo stesso giorno gli viene affidato, dal tribunale

per i minorenni, il primo bambino Down. E il Presidente del tribunale di allora, grande amico di Don Milani, afferma (e cito dalla relazione le frasi del provvedimento) di non credere nell'indagine del giudice Casini e di ritenere Il Forteto una comunità accogliente e idonea.

Nel 1982 questa comunità allarga i confini, anche patrimoniali, della propria realtà. Acquista una proprietà di 500 ettari intorno a Firenze, si trasferisce in questo luogo ameno, sviluppa, in tempi più recenti, un fatturato dai 18 ai 20 milioni di euro all'anno e occupa 130 dipendenti. Nel 1985 il responsabile della comunità viene condannato per la prima volta, con una sentenza poi passata in giudicato, per gravi reati. Nel 1997 il Fiesoli risulta, però, ancora capo della comunità nonostante questo increscioso precedente.

Nel 1998 abbiamo un caso che raccoglie l'attenzione della Corte di giustizia europea, che nel 2000 condanna lo Stato italiano al pagamento di 200 milioni di euro per danni morali. Ma l'attività continua ancora e arriviamo rapidamente ai nostri giorni, perché questo stato di cose non si interrompe. Nel frattempo, è stato riscontrato che è stato versato denaro pubblico per 1,2 milioni di euro, dal 1997 al 2010, per la realizzazione di queste attività illecite.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,54)

(Segue ALBERTINI). Insomma, è un caso veramente tragico, drammatico e per certi versi grottesco, in cui le istituzioni di vigilanza, quelle della giurisdizione, quelle dei territori, quelle dello Stato (sia la Regione Toscana che il Ministero dello sviluppo economico) hanno aperto delle azioni ispettive con esiti evidentemente non soddisfacenti.

Ebbene, in questi quasi quarant'anni si è lasciato che questo scempio si perpetrasse. Quindi, ben venga, finalmente, da parte dell'organo legislativo, il Parlamento italiano, una Commissione d'inchiesta bicamerale che possa, non solo fare luce su quanto successo relativamente ai reati commessi e sulle circostanze, quasi inspiegabili, per cui c'è stata questa connivenza e questa incapacità di riconoscere gli illeciti e di interrompere questo scempio, ma che possa soprattutto ricavare, da queste esperienze e dalla conoscenza di questi fatti, utili argomenti, tracce, aspetti di funzionale applicazione di condotte che possano in futuro impedire il ripetersi di fatti del genere.

Ci auguriamo davvero che la Commissione possa svolgere il suo compito e lasciare alle istituzioni della Repubblica dei segnali e degli indirizzi che possano consentirci di non dover ripercorrere questa incresciosa strada. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD)*.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, era l'11 luglio del 2013 quando presentavamo la prima interrogazione in cui chiedevamo se i Ministri della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno non intendessero adoperarsi presso le amministrazioni competenti affinché fossero motivate le ragioni per cui la comunità, anzi la cooperativa Il Forteto, anche a seguito della condanna di Fiesoli per abusi sessuali e maltrattamenti, continuasse a ricevere in affidamento dei minori, anche perché quello che stava accadendo al Forteto poteva verificarsi altrove. Ebbene, il disegno di legge è del 9 ottobre 2015 e oggi siamo a fine maggio 2017: finalmente, anche questo Parlamento si è svegliato. Poi ci meravigliamo che le istituzioni locali non si siano svegliate in tempo, quando anche il Parlamento ha dormito, perché potevamo intervenire prima.

Non voglio fare polemiche, perché voglio andare subito al sodo e voglio che questo provvedimento che istituisce la Commissione sia soggetto realmente ed immediatamente ad un doppio esame parlamentare. Vi invito quindi, come Capigruppo, a mettervi d'accordo con gli altri Capigruppo alla Camera per far sì che l'*iter* alla Camera dei deputati sia veloce, quindi convocando subito i componenti per stabilire l'ordine ed il calendario dei lavori.

Mi auguro anche, visto che oggi mi sembra che tutto il Parlamento si sia svegliato, che si riconosca a chi dal 2013 si occupa di questa vicenda e riporta costantemente in quest'Aula quello che stava accadendo ed il pericolo che potesse accadere anche in altre situazioni - quindi a me, alla senatrice Bottici, che ogni giorno vi ha stressati - il ruolo di Presidente della Commissione d'inchiesta. Alcune

persone infatti capiscono solo oggi, perché siamo in Aula (come vi ho chiesto stressando voi e la Conferenza dei Capigruppo), che c'è un'urgenza.

Il nostro voto sarà favorevole. Come membro della Commissione, che mi auguro si istituisca presto, porterò questo fascicolo che in questi anni mi sono studiata, perché quando si parla bisogna leggere, bisogna comprendere quello che accade. Vi ricordo che nel 2005-2006 il Fiesoli ha fatto un percorso educativo con le scuole elementari, medie e superiori in accordo con l'Università di Firenze e alcuni soggetti coinvolti ancora operano nelle scuole e nelle università.

Credo quindi che, a seguito dell'avvio immediato della Commissione d'inchiesta, questi soggetti debbano abbandonare tali istituzioni lasciando libere queste persone. Vi ringrazio anche a nome delle vittime ed auspico che questa Commissione sia subito avviata. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore della istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto. Ringrazio la senatrice Bottici per aver insistito e per aver continuamente messo sotto i riflettori lo scandalo inaccettabile avvenuto nell'ambito di quella cooperativa.

Quello che è accaduto è un racconto da lager, da film degli orrori, ragion per cui si deve assolutamente far luce sul muro di omertà che da anni e anni è intorno a questo abominio di violenze su minori e bambini disabili, che ha rovinato la vita di molti ragazzi e portato alcuni di loro al suicidio.

Quella comunità ricevette un finanziamento, dal 1996 al 2010, di oltre 1,2 milioni di euro dalla Regione Toscana, nonché fondi dalla Comunità europea. Già trent'anni prima si sperimentava omosessualità, pedofilia e zoofilia: tutto quello che era la negazione della natura, come se regnasse un'anarchia morale.

Si sarebbe potuto fermare tutto questo un anno dopo l'apertura, quando un magistrato arrestò il fondatore Roberto Fiesoli per violenza sessuale. Ma non servì. Venne scarcerato e ci fu una presa di posizione politica e fortemente ideologica della comunità che lo sosteneva, con l'affermazione che le denunce di violenza erano solo frutto di malelingue.

Fiesoli si faceva chiamare «il profeta». Riuscì - non si sa bene come, vista la scarsa credibilità che avrebbe dovuto avere - a organizzare conferenze. Antonio Di Pietro tenne persino una conferenza contro la pedofilia al Forteto; lì passarono Livia Turco, Rosy Bindi e Fassino, ma nessuno si accorse di quanto succedeva e delle denunce sporte. Addirittura, nel febbraio 2010, il Gruppo del Partito Democratico presentò al Senato un libro scritto da Fiesoli.

Vorrei citare una parte della motivazione della sentenza della seconda sezione penale della corte d'appello di Firenze, quando ha condannato a quindici anni e dieci mesi questo mostro: «Dai modi bruschi e scurrili, con uomini e donne, sempre pronto a usare le mani e abbassarsi i pantaloni mostrando il proprio membro, non si sa bene per quale fine propedeutico o educativo». E ancora, sui maltrattamenti: «Non si compendiano esclusivamente in aggressioni fisiche o offese, ma si applicavano vieppiù in condizioni umilianti, sminuenti, castranti tese a comprimere la psiche della vittima». Mi chiedo dunque come mai - ed è la domanda che molti ci poniamo in quest'Aula e fuori - i giudici minorili, gli assistenti sociali e i servizi sociali continuavano ad affidare i minori alla comunità Il Forteto, anche dopo la condanna di Fiesoli, arrestato per la prima volta - come è stato giustamente ricordato - nel 1978.

Spero che con questa Commissione si squarci il velo di omertà che da quarant'anni copre la comunità Il Forteto. Non è chiaro nemmeno come mai la Regione Toscana abbia voluto escludere dal Salone del libro di Torino, conclusosi pochi giorni fa, il libro inchiesta sulle vicende del Forteto, intitolato «Setta di Stato», come d'altronde si evince dagli atti del Consiglio regionale della Toscana, quando fu respinta la proposta di risoluzione, sottoscritta da vari Gruppi, con cui si sosteneva la presentazione di questo libro a tale Salone.

Fiesoli è stato condannato in primo grado per questi fatti gravissimi nel 1981 (ma già nel 1980 un

consigliere regionale aveva denunciato la situazione di violenza), ma un giudice molto famoso fece poi dimenticare il verdetto e tutto rimase come prima.

Dal 1985 ci fu un dominio incontrastato di Fiesoli al Forteto. Fiesoli venne arrestato nuovamente per pedofilia nel 2011, appena un mese dopo che era stato invitato da Renzi a Palazzo Vecchio, al TEDxFirenze, come esperto di educazione minorile. Ma il tribunale per i minori continuò ugualmente ad affidare questi poveri ragazzi alla comunità Il Forteto.

Già la seconda commissione d'inchiesta della Regione Toscana ha formulato delle condanne e cominciato a riconoscere un minimo di giustizia alle vittime di violenza, ammettendo quello che era successo in tutti questi anni. Spero che emergano tutte le responsabilità, anche di alcuni dirigenti della cooperativa, che deve comunque continuare un'attività commerciale. Auspicio per questo che il Governo emani un decreto *ad hoc*.

Sono molto rammaricata del ritardo con cui si dà il via libera alla Commissione d'inchiesta, nonostante le ripetute richieste in Consiglio di Presidenza. Spero veramente che ci sia un rapido esame del testo da parte della Camera dei deputati, per poter cominciare a lavorare al più presto, altrimenti questi ulteriori ritardi farebbero pensare maliziosamente, come diceva il nostro Andreotti. Voglio invece pensare che si intendano smentire questi dubbi, cominciando a lavorare al più presto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, colleghi, il Partito Democratico non ha avuto dubbi a sostenere e a consentire oggi l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto.

In Commissione Giustizia abbiamo esaminato il testo con cura e lo abbiamo arricchito in alcune sue parti. I richiamati, già esposti dalla relatrice e via via supportati da diversi interventi sono gravissimi, per alcuni versi terribili: bambini allontanati dalle famiglie d'origine, bambini sottoposti ad abusi fisici, sessuali e psicologici. Come mai? Perché è successo? Quali responsabilità ci sono state? Quali controlli sono andati a vuoto? Perché non si è colta subito la drammaticità della situazione, dopo la prima condanna dei fondatori? Si tratta di responsabilità diverse e ripetute, ma che non possono più andare a vuoto. La magistratura penale ha agito, ci sono state due commissioni di inchiesta a livello della Regione Toscana. Si indaghi con i poteri tipici di una Commissione d'inchiesta, non si guardi in faccia a nessuno e si agisca con rigore e serietà, senza richiami strumentali alle culture politiche o alle nostre rispettive appartenenze.

La Commissione parlamentare d'inchiesta ha anche un altro compito importante, che riguarda la situazione generale delle comunità nel nostro Paese. Il disegno di legge in esame dice infatti che «la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale e al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori». I minori meritano il meglio del Paese, soprattutto quando sono in difficoltà, sia di tipo sociale che familiare. Si vadano a verificare le varie responsabilità e si gettino le basi per sostenere le comunità oneste, che nei territori lavorano in silenzio, con professionalità e amore, tra mille difficoltà e ostacoli. Allo stesso tempo siamo chiamati a rimuovere tutte le collusioni e tutte le protezioni e complicità, che proteggono i vari Forteto ancora presenti in Italia.

Collegli, daremo il nostro contributo con impegno e passione, insieme a tutti i parlamentari pronti a fare un lavoro d'inchiesta, come la nostra coscienza detta e la Costituzione comanda. Il Partito Democratico voterà a favore della costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti della comunità Il Forteto.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). *(Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII e dei senatori De Poli, Fucksia e Sangalli).*

Inserimento all'ordine del giorno del documento XVI-bis, n. 11

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è pervenuta alla Presidenza, dal prescritto numero di senatori, la richiesta, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento, di inserire all'ordine del giorno della seduta in corso la discussione della relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (Doc. XVI-bis, n. 11).

Sulla predetta proposta può parlare un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

La deliberazione è adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti e avrà luogo mediante procedimento elettronico.

Poiché nessuno chiede di intervenire, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di inserire all'ordine del giorno la discussione del documento XVI-bis, n. 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). I voti favorevoli sono ben più dei due terzi.

Discussione del documento:

(Doc. XVI-bis, n. 11) Relazione all'Assemblea della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (ore 18,12)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XVI-bis, n. 11.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta la relatrice, senatrice Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ, relatrice. Signor Presidente, la relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, approvata lo scorso 10 maggio, giunge al termine di un'approfondita riflessione sullo stato del regionalismo e, più in generale, sull'assetto degli enti territoriali del nostro Paese. Si tratta di una riflessione che tiene conto delle principali criticità nel sistema di raccordo tra Stato ed enti territoriali, nell'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale e nel processo di riordino degli enti locali, secondo le indicazioni emerse nel corso delle indagini conoscitive concluse dalla Commissione, in particolare quella sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al sistema delle Conferenze; nonché quella sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

Prima di entrare nel merito dei contenuti della relazione, permettetemi di rivolgere un ringraziamento

al presidente, onorevole D'Alia, per la modalità con cui ha condotto i lavori della Commissione, e a tutti i colleghi, che hanno contribuito alla stesura di un documento ampiamente condiviso, secondo una logica *bipartisan* tesa ad evidenziare criticità e a proporre soluzioni concrete nell'esclusivo interesse del Paese.

Richiamo solo due numeri, che fanno comprendere l'impegno profuso dalla Commissione: considerate congiuntamente le due indagini conoscitive e l'ulteriore breve procedura informativa condotta durante l'esame della relazione, la Commissione ha svolto ben 49 sedute e audito oltre cento personalità, fra rappresentati del Governo centrale, delle autonomie territoriali, della magistratura amministrativa e contabile, del mondo accademico e dirigenti della pubblica amministrazione.

Un ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno contribuito ai lavori, a partire proprio dai numerosi rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore, che hanno indubbiamente arricchito i lavori della Commissione con i loro contributi e le loro riflessioni. La Commissione si è altresì avvalsa della proficua collaborazione di consulenti, svolta a titolo gratuito. Infine, un apprezzamento e un sentito ringraziamento va alle due amministrazioni di Camera e Senato, che hanno fortemente sostenuto l'attività della Commissione, mettendo a disposizione personale di qualità in un'ottica di messa a sistema delle rispettive risorse. In particolare, insieme agli uffici della Commissione, voglio ringraziare i funzionari, la dottoressa Martuscelli e il dottor Fucito.

Entrando nel merito, la relazione enuclea una serie di indicazioni concrete per la ridefinizione volte a completare il quadro istituzionale delineato dalla riforma costituzionale del 2001.

Il primo tema affrontato riguarda l'esigenza di procedere all'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali. I soggetti auditi hanno, infatti, convenuto sulla necessità di riconoscere una sede parlamentare di dibattito e confronto sulle questioni relative agli enti territoriali, individuata nella Commissione parlamentare secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Al riguardo, ricordo che l'articolo 11 demanda ai Regolamenti parlamentari l'integrazione della Commissione con rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali e stabilisce una particolare valenza procedimentale al parere reso dalla Commissione, se riferito a disposizioni di legge che incidano sulle materie assegnate alla competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) o sull'autonomia finanziaria delle autonomie (articolo 119 della Costituzione). Nel caso in cui la Commissione di merito non si adegui al parere, «sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

L'integrazione della Commissione era delineata come una soluzione-ponte in attesa di una più ampia riforma costituzionale che trasformasse il Senato in una Camera delle autonomie. Con la mancata entrata in vigore sia della riforma costituzionale del 2006, sia di quella del 2016, tale soluzione non si può considerare neanche più transitoria; piuttosto, essa costituisce l'unica forma di raccordo fra Stato ed autonomie territoriali prevista a livello costituzionale, in un assetto che può oramai ritenersi consolidato.

Il ritardo nell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ha costituito per il Parlamento una sostanziale rinuncia ad una funzione essenziale nell'attuale sistema di *governance* multilivello: la funzione di coordinamento tra i diversi livelli di governo. Le Assemblee parlamentari costituiscono infatti la sede naturale per la realizzazione del principio di leale collaborazione (soprattutto, ma non solo, nell'ambito del procedimento legislativo); sede che consente di riportare nel circuito della democrazia rappresentativa l'adozione di scelte di fondamentale importanza per la vita dei cittadini. È lo stesso articolo 5 della Costituzione, del resto, a richiedere alla Repubblica di adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. L'attuazione dell'articolo 11, lungi dal costituire una soluzione anacronistica, risulta dunque quanto mai urgente nella fase attuale, per superare l'*impasse* dovuta all'assenza di uno spazio parlamentare per la composizione degli interessi degli enti costitutivi della Repubblica.

Occorre porre rimedio all'assenza di una sede istituzionale e trasparente dove le istanze provenienti dai territori possano confrontarsi con lo Stato centrale al fine di elaborare soluzioni comuni e condivise.

La partecipazione delle autonomie territoriali al procedimento legislativo consentirebbe, per così dire, di anticipare a monte il confronto fra Stato ed enti territoriali sulla legislazione; un confronto che oggi è relegato in gran parte a valle, ovvero in sede di attuazione delle leggi presso il sistema delle Conferenze o nell'ambito della Corte costituzionale, chiamata fin troppo spesso a risolvere i continui conflitti tra Stato e Regioni, finendo di fatto con lo svolgere un ruolo che va oltre quello proprio di un giudice delle leggi. L'elevato contenzioso costituzionale sul Titolo V costituisce il segno più evidente della crisi dell'attuale sistema di raccordo fra Stato e autonomie, presidiato solo dal sistema delle Conferenze.

Più in generale, il sistema delle Conferenze è stato chiamato a svolgere, oltre al ruolo che gli è proprio (di sede di confronto fra esecutivi sull'attuazione delle leggi e di collaborazione sul piano amministrativo), anche un ruolo di sostanziale supplenza del Parlamento.

È proprio la Corte costituzionale ad aver più volte fatto riferimento, nelle sentenze in cui richiamava il rispetto della leale collaborazione al fine di dirimere i conflitti tra Stato e Regioni, alla «perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi - anche solo nei limiti di quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

L'urgenza di procedere all'integrazione della Commissione si lega anche alla recente sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale. Mutando il proprio precedente orientamento, la Corte ha esteso l'applicabilità del principio di leale collaborazione all'ambito del procedimento legislativo: nei casi in cui «il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa». In altri termini, nel processo di approvazione dei decreti legislativi occorre acquisire l'intesa da parte del sistema delle Conferenze, e non più il solo parere, finendo peraltro per rendere marginale l'esame parlamentare dei decreti legislativi.

Nella relazione si propone, nello specifico, di valorizzare gli esiti dell'ampio lavoro istruttorio che è stato svolto nel corso della XIV legislatura dalle Giunte per il Regolamento dei due rami del Parlamento per l'integrazione della Commissione. Un lavoro istruttorio successivamente interrotto anche in considerazione dell'avvio dell'*iter* legislativo della riforma costituzionale, poi respinta a seguito del *referendum* del giugno 2006. Un lavoro che la Commissione ha ulteriormente arricchito facendo tesoro dei circa sedici anni trascorsi dalla riforma del titolo V della Costituzione e della cospicua giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha concretamente ridisegnato il quadro del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Gli approfondimenti recati nella relazione (cui si fa necessariamente rinvio) riguardano in particolare: l'individuazione della fonte cui ricorrere per l'attuazione dell'articolo 11; la composizione e l'integrazione della Commissione; le competenze della Commissione in composizione integrata; le modalità di deliberazione e di funzionamento; gli effetti dei pareri nell'ambito del procedimento legislativo.

Tenuto conto della tempistica necessaria per la completa attuazione dell'articolo 11, anche in relazione alla durata dell'attuale legislatura, la relazione suggerisce una rapida attivazione delle sinergie tra la Commissione parlamentare e i rappresentanti di Regioni ed enti locali, tanto per l'urgenza con cui si impongono le questioni relative all'assetto ordinamentale e finanziario degli enti territoriali, quanto per l'opportunità di porre le basi, anche metodologiche, del lavoro della futura Commissione in composizione integrata.

Altro tema importante della relazione, peraltro connesso con il precedente, riguarda l'esigenza di una razionalizzazione del sistema delle Conferenze. Fra le principali criticità delle Conferenze intergovernative, dalle audizioni è emersa l'eterogeneità delle materie all'ordine del giorno e la conseguente necessità di concentrare l'attività sugli ambiti propri del confronto fra Governo nazionale ed esecutivi degli enti territoriali. Si segnala inoltre l'opportunità di sostituire le tre Conferenze con una Conferenza unica, articolata in una sede plenaria e in due distinte sezioni (regionale e locale). Nell'ambito delle Conferenze, dovrebbe essere poi favorita una maggiore bilateralità, attenuando la

posizione di supremazia del Governo con la previsione di forme di rotazione nella Presidenza o di una co-Presidenza ed assicurando una maggiore partecipazione degli enti territoriali alla formazione dell'ordine del giorno. È emersa altresì l'esigenza di più ampie forme di trasparenza e pubblicità degli atti e delle sedute delle Conferenze, al fine di rendere più agevolmente conoscibile la posizione dei vari soggetti per una corretta assunzione di responsabilità.

Sotto diverso profilo, si rileva l'assenza di una vera sede politica in cui il Governo nazionale e gli esecutivi territoriali si confrontino sulle grandi scelte strategiche per il Paese. Si suggerisce, quindi, l'istituzione di una Conferenza degli esecutivi, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con il compito di delineare un'agenda politica condivisa tra Governo centrale e territori.

Il terzo tema affrontato dalla relazione riguarda le Regioni a Statuto speciale. Il lavoro della Commissione si è articolato su due versanti: la revisione degli Statuti speciali e l'attuazione delle norme statutarie. Si tratta di due aspetti fra loro connessi: per un verso, infatti, l'esito non confermativo del *referendum* costituzionale del dicembre 2016 non ha fatto venir meno l'esigenza di una organica revisione degli Statuti speciali; per altro verso, appare ineludibile una regolamentazione del procedimento di attuazione al fine di eliminare le evidenti distonie che hanno fin qui caratterizzato i procedimenti nelle diverse Regioni a Statuto speciale. In questo ambito una specifica attenzione è stata dedicata alla questione dell'ordinamento finanziario delle Regioni ad autonomia speciale.

L'ultimo tema affrontato dalla relazione è quello del riordino degli enti di area vasta: Province e Città metropolitane. All'indomani del *referendum* costituzionale, si è avviato un dibattito sulle possibili conseguenze della mancata entrata in vigore della riforma della Costituzione sulla legge n. 56 del 2014, con cui si è operato il riordino. In proposito, rimane immutata la collocazione nell'ordinamento delle Province, che continuano a essere enti costitutivi della Repubblica assieme allo Stato, le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni e a vantare una propria autonomia anche in termini finanziari. Ed è proprio alla luce della posizione di equiparazione agli altri enti territoriali delle Province che deve essere rapportata ogni ipotesi di intervento ulteriore che incida sugli enti di area vasta. La relazione ritiene auspicabile che ogni riflessione in proposito non possa non tener conto delle trasformazioni a livello territoriale nel frattempo intervenute, e in particolare della rilevante attività legislativa posta in essere dalle Regioni in attuazione della legge n. 56 (peraltro esaminata in dettaglio da un'analisi del Servizio studi del Senato).

Le Regioni hanno proceduto, infatti, ad una complessiva ed estremamente articolata ridefinizione delle funzioni e degli assetti degli enti locali, che si è accompagnata a una riorganizzazione delle strutture amministrative regionali e degli enti di area vasta (che ha riguardato anche procedure di mobilità di personale, ormai definite). Si tratta di un processo, in fase molto avanzata, che sembrerebbe opportuno non rimettere completamente in discussione, al fine di non introdurre elementi di incertezza in ordine all'esercizio delle funzioni appena riordinate e all'erogazione dei servizi ai cittadini.

Più che ad una rivisitazione della legge n. 56, l'attenzione dovrebbe essere posta in particolare su alcune misure che, come sostenuto anche dalla Corte dei Conti in audizione, hanno inciso significativamente sull'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti di area vasta e che fondavano la loro legittimità proprio nella prospettiva della riforma costituzionale.

È stata l'esiguità delle risorse, risultante dalla contestualità del taglio dei trasferimenti statali e del ritardo nell'attuazione del federalismo fiscale, che ha fatto sì che non fosse sempre pienamente assicurata la corrispondenza fra funzioni affidate e risorse assegnate, principio peraltro riconosciuto dalla Corte costituzionale. Solo superando in modo strutturale le condizioni di difficoltà finanziaria, si potrà ottenere un efficace governo di area vasta. In questo senso ritengo apprezzabili gli sforzi che Governo e Parlamento stanno compiendo in questa direzione, da ultimo anche nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 50 del 2017, che il Senato si appresta a discutere la settimana prossima. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Le proposte di risoluzione al documento in esame dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, interverrò solo in sede di dichiarazione di voto, rinunciando ad intervenire in discussione generale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cotti. Ne ha facoltà.

[COTTI](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, come componente della Commissione parlamentare per le questioni regionali ho seguito attentamente l'*iter* delle audizioni e delle discussioni sull'argomento in esame.

Il documento contiene sicuramente le risultanze di esigenze condivise da tutte le forze politiche nella Commissione. In particolare, mi voglio riferire, per esempio, alla necessità di superare i contenziosi ancora diffusi e presenti che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni. La Commissione per le questioni regionali ha riconosciuto che continuano a essere valide in alcuni ambiti le Conferenze Stato-Regioni, anche se bisogna sottolineare che esse intervengono a conciliare le esigenze di entità governative - vi partecipano i Governi regionali e statali - mentre non esiste - purtroppo questo è un limite del nostro ordinamento - un luogo dove intervenire nella fase legislativa già per conciliare diverse esigenze tra Stato e poteri locali. Da qui nasce la necessità di mettere mano alle norme per cercare una sempre maggiore armonia tra lo Stato e le Regioni.

Il documento appare però ancora troppo generico perché si possa prendere una posizione chiara e condivisa da parte della nostra forza politica e, presumo, anche delle altre. Nonostante contenga degli elementi positivi, contiene anche degli aspetti che fanno venire dubbi sul futuro assenso che può essere dato o meno a una riforma che preveda una diversa funzione e composizione innanzitutto della Commissione per le questioni regionali. Stiamo parlando dell'ipotesi di allargare questa Commissione a rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. È un'indicazione che ci perviene dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che, al suo articolo 11, prevede che la partecipazione alla Commissione parlamentari per le questioni regionali si possa allargare ai rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali.

Vorrei fare alcuni esempi che inducono perplessità e prudenza nel dare assenso alla relazione. Ad esempio, l'ipotesi di allargamento a rappresentanti degli enti locali della Commissione comporterebbe ovviamente la presenza di rappresentanti delle Regioni. E fin qui nessuna obiezione. Tuttavia, si avrebbe così anche la presenza di rappresentanti degli altri enti locali; si parla esplicitamente di Province, Città metropolitane e Comuni. Dal momento che i componenti delle Città metropolitane e delle Province non vengono eletti direttamente dal cittadino, si avrebbe la situazione paradossale per cui delle persone nominate non da cittadini, ma da loro colleghi, ossia consiglieri comunali, si troverebbero addirittura, in un'elezione indiretta di secondo grado, a dover nominare dei componenti di una Commissione parlamentare. Quindi, avremmo componenti di una Commissione parlamentare eletti da persone che non sono elette dal popolo. Questo, soprattutto per chi fa parte del Movimento 5 Stelle, è una cosa abbastanza discutibile e bizzarra.

Per questo motivo, bisognerà valutare quali saranno i testi proposti per operare l'eventuale modifica del funzionamento della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che poi influenzerà i lavori del Parlamento. Infatti, si prevede che questa Commissione abbia anche un potere interdittivo nei riguardi di provvedimenti legislativi che dovrebbero essere approvati non più a maggioranza dei presenti dalle due Camere, ma a maggioranza assoluta qualora la maggioranza della Commissione per le questioni regionali lo chiedesse.

L'ipotesi è di una Commissione formata da 60 membri. Ce ne sono anche altre che ne farebbero qualche cosa di elefantiaco, quasi una terza Camera. Io credo che vada assolutamente evitata un'ipotesi del genere, cercando di limitare il numero dei componenti. C'è anche da dire che la legge costituzionale del 2001 attribuisce ai Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la possibilità di prevedere una partecipazione allargata. Quindi, si dovrebbe procedere con una modifica ai Regolamenti parlamentare e la cosa sembrerebbe quindi abbastanza semplice e rapida.

In realtà, per avere dei meccanismi di elezione da parte delle Regioni e di altri enti locali è ovvio che ci vorrà anche un passaggio di tipo legislativo e non solo regolamentare.

Per tale motivo, credo che si dovrebbe prendere posizione su un progetto di questo genere quando ci saranno delle proposte molto più precise. La relazione in esame pone infatti dei problemi e ipotizza delle soluzioni, ma di fatto non dà alcuna precisa soluzione al problema del coinvolgimento delle Regioni nell'attività legislativa statale. La posizione del Movimento 5 Stelle è dunque di attesa, data l'indeterminatezza di molte questioni. Dovremo aspettare di avere delle norme precise e concrete davanti ai nostri occhi per poterci pronunciare in senso positivo o negativo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico all'Assemblea che è stata presentata la proposta di risoluzione n. 1, dalla senatrice Orrù e da altri senatori. Il testo è in distribuzione.

Poiché la relatrice non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il proprio parere sulla proposta di risoluzione presentata.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il lavoro svolto dalla Commissione è stato certamente intenso e importante. Come Esecutivo, vi abbiamo concorso con le audizioni cui hanno partecipato diversi rappresentanti del Governo nella fase di indagine e di stesura. Da questo testo scaturiscono indicazioni utili e - aggiungo - ragionevoli, a tal punto da poterle considerare persino tardive; è questo un elemento di critica nei confronti del nostro lavoro nel corso degli anni. Le norme, infatti, sono attese da molto tempo, ma sono rimaste a lungo ferme, a partire da quelle sulla piena composizione della stessa Commissione bicamerale, peraltro unica ad avere protezione costituzionale. Proprio questo elemento, che è stato suggerito e posto con evidenza nella riforma del Titolo V del 2001, è lì a dimostrare quanto tempo sia passato da quell'atto ai giorni nostri.

La mancata riforma costituzionale mette ancora più in evidenza l'obbligo di dare piena attuazione a quei dispositivi e alle previsioni costituzionali che ne derivano. In particolare, nei diversi interventi dei senatori, ma anche dalla relatrice, è stato citato quanto disposto dall'articolo 11 della legge di riforma costituzionale n. 3 del 2001.

Tra l'altro, questo passaggio prevede in sé un atto semplice, cioè l'attivazione dei Regolamenti parlamentari, e non grandi riforme. Penso che, tanto più dopo il 4 dicembre scorso, sia utile che la Camera e il Senato pongano mano al tema dei Regolamenti parlamentari e, in tale circostanza, diano piena attuazione alla composizione della Commissione. Questo passaggio non compete al Governo, perché la tematica è tipicamente parlamentare, ed è quindi una forma di auto sollecitazione parlamentare, su cui, peraltro, il Governo è d'accordo.

Il rapporto che viene individuato nella risoluzione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali è un tema centrale: quel rapporto è il fulcro nevralgico della Repubblica. È chiaro che, se quell'elemento si inceppa, tutto rischia di essere molto più difficile, sia sul fronte della disarticolazione, sia nella capacità di dare risposte alle questioni che man mano si pongono.

Il lavoro svolto dalla Commissione e le sollecitazioni che ne derivano è importante anche per quanto riguarda il sistema delle Conferenze da riformare; sotto questo profilo il Governo può fare di più come concorso e come contributo.

Analogamente, il tema delle revisioni e delle attuazioni delle specialità è stato discusso, proprio in quest'Aula, ai tempi della riforma e indubbiamente richiede un aggiornamento in relazione ai mutamenti intervenuti.

Apprezzo, altresì, l'attenzione che è stata posta in merito alla questione degli enti di area vasta, non in termini di cancellazione, ma di attuazione. È questo un tema di grande rilevanza nella fisionomia della Repubblica e ritengo che, da questo punto di vista, dare attuazione alla legge Delrio sia responsabilità anche del Governo sul fronte delle leggi di bilancio. Infatti, le difficoltà che si lamentano non derivano tanto dalla riforma strutturale, quanto dalle condizioni in cui i bilanci degli enti locali, a causa della

crisi e dell'alto debito, si trovano.

Allo stesso modo mi sembra significativa la sollecitazione all'ulteriore attuazione del disegno relativo al tema del federalismo fiscale, su cui peraltro sta lavorando un'apposita Commissione parlamentare.

In conclusione - lo dico a margine, se non altro per la mia esperienza - ritengo che una parte importante di tutto questo lavoro dovrebbe essere dedicata, in questo caso nei rapporti tra Stato, Regioni e Parlamento, alla piena attuazione dell'articolo 116 della Costituzione in relazione a tutta la partita del federalismo differenziato, che è stato introdotto nel 2001 ma assai poco perseguito; infatti se ne fa spesso l'oggetto di iniziativa politica, che però con difficoltà si traduce in un'iniziativa dal punto di vista legislativo o comunque relazionale tra le Regioni e lo Stato. Penso invece che questo elemento sia assolutamente utile e da sollecitare.

Pertanto la proposta di risoluzione n. 1 è indubbiamente autoapplicativa per una parte su cui, pur dichiarando il nostro parere favorevole, ci rimettiamo alla volontà del Parlamento; per l'altra parte di sollecitazione al Governo, per ciò che ci compete, circa i richiami che fa alla piena attuazione all'impianto della Repubblica, insisto nel dire che la Repubblica non è lo Stato, ma lo Stato insieme alle Regioni e agli enti locali. Spesso infatti si confonde la Repubblica con lo Stato ed è un gravissimo errore dal punto di vista delle culture politiche e istituzionali.

Ciò detto dichiaro il parere favorevole del Governo sulla proposta di risoluzione n. 1. (*Applausi del senatore Russo*).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

***QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Commenti del senatore Candiani*). Senatore, la prego.

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, sono qua.

PRESIDENTE. Stavo invitando il senatore Candiani a non fare commenti vocali.

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). I commenti del senatore Candiani sono sempre ben accetti.

PRESIDENTE. Però devono essere conformi al Regolamento.

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Questo, signor Presidente, è compito suo e non mio.

PRESIDENTE. Infatti.

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, colleghi senatori, la relazione al nostro esame può essere considerata un testo di transizione, come è stato già evidenziato dal senatore Cotti, e per questo ha delle volute incompiutezze e delle indefinitezze, frutto anche del fatto che questa è la prima relazione che viene dopo il fallimento della riforma costituzionale e dunque orienta il dibattito su un tema cruciale, cioè il rapporto tra Stato, autonomie e sistema delle Conferenze.

Più che indicare delle soluzioni, la relazione sottolinea l'esigenza di non smarrire questo tema che rimane centrale, forse il più importante tra quelli concernenti la riforma delle nostre istituzioni. Non c'è dubbio che la riforma delle istituzioni richiede una visione organica e credo proprio l'assenza di questa visione sia stata uno dei limiti della riforma che abbiamo affrontato; tuttavia, se si immagina di segmentare i diversi capitoli - esercizio sicuramente sbagliato -, forse il più importante è proprio quello che riguarda la revisione del rapporto tra autonomie e Stato.

Signor Presidente, lasciando da parte le problematiche dei Comuni, che molto spesso stanno diventando degli uffici esattoriali dello Stato, e limitandoci agli aspetti che sono stati presi in considerazione dalla relazione, noi ci troviamo in una situazione nella quale - per procedere con l'accetta e certamente per stigmatizzare alcune posizioni - abbiamo delle Province che dovevano essere superate e che, come è stato giustamente rilevato dalla relazione, rimangono in Costituzione tra gli organi fondamentali dello Stato. Queste Province sono diventate organi di secondo grado, sono state esautorate di gran parte delle loro risorse ma non delle loro funzioni, con il risultato che quelli che erano compiti primari, come la manutenzione delle strade e delle scuole, sono compiti sempre più dimenticati.

Esse convivono oggi con enti di area vasta che non sono stati ben definiti e, soprattutto, ben distinti da

quelle che erano appunto le Province, in una situazione nella quale le Città metropolitane, anch'esse citate in Costituzione, restano - se ne osserviamo il funzionamento - una sorta di mistero glorioso. Le Città metropolitane avrebbero dovuto rappresentare il connubio tra i grandi centri e la cinta degli altri Comuni che in qualche modo li circondavano. Questo nella prospettiva di creare delle sinergie che avrebbero dovuto determinare da una parte dei risparmi e, dall'altra, un miglioramento dei servizi.

Nella loro attuazione, le Città metropolitane non si sono rivelate nulla di tutto ciò! Sono, nel migliore dei casi, delle super Province che vengono affidate al sindaco del capoluogo, il quale, tra l'altro, è l'unica figura che in caso di sfiducia vede andare a casa coloro i quali lo hanno sfiduciato mentre lui rimane in carica, perché in quasi tutte le città metropolitane la funzione del Presidente è una funzione stabile. Evidentemente, con questi presupposti è difficile pensare a un organismo che possa in qualche modo avere una ragione e una efficienza.

La situazione è molto indefinita anche per quanto riguarda l'ente Regione, che non è più l'ente irresponsabile disegnato dalla riforma degli anni Settanta, irresponsabile anche sotto l'aspetto economico-finanziario. Questa irresponsabilità è stata una delle ragioni che ha provocato la crisi del bilancio del nostro Stato: la Regione non è riuscita ad essere quell'organo dotato di responsabilità legislativa e finanziaria che rispondesse in qualche misura ai cittadini.

Il centrodestra ci ha provato nella scorsa legislatura. Il federalismo fiscale era il tentativo di incarnare questo ideale. Siamo rimasti a metà strada, sicché oggi noi ci ritroviamo con un ente fondamentale situato in una sorta di limbo, sospeso tra un passato che è bene dimenticare ed un futuro che non si è riuscito ancora a inventare.

Signor Presidente, lungo questa strada ci si presenta nei prossimi mesi, anche politicamente, una grande occasione. Noi sappiamo che in autunno si svolgeranno *referendum* sull'autonomia in Lombardia e in Veneto. Questa occasione, che poi è maturata e anche dal punto di vista costituzionale ha determinato un capitolo importante nello svolgimento della vita materiale delle nostre istituzioni, può essere interpretata in due modi diversi: o quasi come una richiesta di tipo corporativo di due Regioni, ovvero come la grande occasione per ripensare il rapporto tra Stato e Regioni, facendola fare diventare una grande occasione nazionale.

Signor Presidente, se noi interpretassimo correttamente il concetto di autonomia, dovremmo arrivare alla conclusione che questo è il metro che potrebbe guidare il rapporto Stato-Regione non soltanto per Veneto e Lombardia, ma per tutte le Regioni italiane. E alla luce di questa impostazione potremmo riaprire il dibattito sulla specialità, che pure è stato citato nella relazione, evidenziando come il superamento di questa specialità - d'altra parte alcuni elementi ci sono stati forniti dalla senatrice Orrù in questo senso - può avvenire non attraverso l'abrogazione, ma attraverso il riconoscimento del fatto che il rapporto tra ogni singola Regione e lo Stato dovrebbe essere speciale, se in qualche modo governato da una corretta concezione di autonomia.

Ogni Regione, infatti, ha proprie esigenze diverse da quelle delle altre Regioni, e dunque l'autonomia dovrebbe essere un concetto a geometria variabile, perché quello di cui ha bisogno la Lombardia è diverso da quello di cui ha bisogno la Sicilia e quello di cui ha bisogno il Nord è diverso da quello di cui ha bisogno il Mezzogiorno. Prendiamo soltanto per un istante ad esempio il tema della sanità: esso ci chiarisce molto bene come il concetto di geometria variabile nel rapporto tra Stato e Regioni potrebbe essere alla base di una profonda riforma.

D'altra parte queste non sono idee originali: si tratta di considerazioni già emerse nel dibattito costituente. Basti pensare alla riflessione di quegli anni di un politico come don Sturzo per comprendere come, tornando a quella radice, noi potremmo fare un passo in avanti.

In conclusione, signor Presidente, il nostro voto sarà favorevole ed è un voto di incoraggiamento; è il voto di chi ritiene che si sia fatto lo sforzo di tematizzare la transizione ma che ora sia necessario andare avanti e non mettere assolutamente sotto il tappeto un tema che è fondamentale per la vita del nostro Paese e del nostro Stato per i prossimi decenni. (*Applausi del senatore Berger*).

[CANDIANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non posso condividere quanto appena dichiarato dal senatore Quagliariello, cui peraltro mi lega un rapporto di stima, perché onestamente lo ricordo quando era seduto ai banchi del Governo come Ministro per le riforme ed oggi lo ritroviamo invece a fare una dichiarazione di voto favorevole su un provvedimento che ha pochissimo spessore, come ammetterà lui stesso. (*Applausi del senatore Carraro*). Il provvedimento ha pochissimo spessore rispetto all'importanza e al peso dei temi che dovrebbe trattare: il rapporto tra le autonomie e lo Stato centrale.

Signor Presidente, noi ci saremmo aspettati una presa d'atto più coscienziosa e più forte, ovviamente da parte della politica che sostiene la maggioranza, dei guasti generati dalle scelte del Governo Renzi, che andavano nel senso di non assentire alla voglia di libertà e di autonomia che ormai da troppo tempo scuote il nostro Paese senza trovare un punto di arrivo reale. Ci siamo invece trovati di fronte prima alla legge Delrio, con tutti i guasti che ne derivano, e poi di fronte alla riforma costituzionale, di cui conosciamo bene i devastanti risultati.

Nella relazione troviamo delle affermazioni rispetto alle quali non possiamo che essere contrari, a partire dalle considerazioni che nella relazione vengono fatte riguardo al riordino degli enti di area vasta, perché non si può non prendere atto del fatto che i guasti causati dalla legge Delrio devono essere superati di slancio, andando semplicemente a rimuovere la modifica di un assetto che, prima ancora di essere costituzionale, è stato ordinamentale. Hanno cominciato a smontare la casa dalle fondamenta, non facendo attenzione al fatto che il tetto poi è rimasto pericolante, nel momento in cui la stessa casa è rimasta pericolosamente in bilico. Oggi ci troviamo con le Province che continuano a esistere e con la sovrapposizione degli enti di area vasta, con la definizione delle città metropolitane che non troveranno mai una loro compiuta attuazione, in un sistema che sta invece depredando gli enti locali, nel caso specifico le Province, delle risorse che dovrebbero essere alla base di qualsiasi politica amministrativa.

Questo per dire che la relazione al nostro esame - come si dice al mio paese - *taja e medega*: da una parte taglia e dall'altra ricuce. Nella relazione si dice infatti che ci sono alcuni problemi, ma si considera che possano essere risolti con strumenti che non necessitano di una riforma costituzionale. In essa si parla di Conferenze unificate e di integrare i rapporti che oggi già esistono con la Conferenza Stato-Regioni: tutte misure insufficienti.

Signor Presidente, stamattina abbiamo approvato in pochi minuti una legge che consente al Comune di Torre de' Busi di spostarsi dalla Provincia di Lecco a quella di Bergamo, assentendo al favore che quei cittadini, a più riprese e con l'espressione più forte della democrazia, quella del *referendum*, avevano espresso. Contemporaneamente quest'oggi il Senato ha nuovamente rinviato l'approvazione del passaggio del Comune di Sappada da una Regione all'altra, e guarda caso da una Regione a Statuto ordinario a una a Statuto speciale.

In questa relazione è dedicato pochissimo spazio al rapporto tra le Regioni a statuto ordinario e quelle a Statuto speciale, quando le disequazioni ormai sono evidenti, in un Paese che non ha trovato, attraverso il regionalismo differenziato, l'opportunità di una maggiore unità. Questo è un Paese in cui la politica ha utilizzato il regionalismo differenziato per creare ulteriore disparità a livello regionale, con Regioni che fanno fatica a far quadrare i proprio bilanci e altre che non hanno alcun problema, perché, in ogni caso, l'autonomia loro garantita consente loro di ripianare sempre i debiti contratti.

Ci saremmo aspettati qui dentro indicazioni importanti sul fatto che tutte le Regioni debbono avere quei margini di manovra e autonomia che garantiscono ai loro cittadini di poter riconoscere negli amministratori eletti degli amministratori responsabili, oppure colpevoli defraudatori del bilancio pubblico da poter cacciare. Di tutto questo non c'è nulla qua dentro.

Nella stessa proposta di risoluzione, signor Presidente, che la invito a leggere (sono quattro righe scarse), la maggioranza si accontenta di dire al Governo di fare proprio il contenuto della relazione, tenendo conto delle indicazioni in essa contenute.

Avremmo voluto che nella relazione si fosse parlato diffusamente della voglia di libertà e autonomia

che contraddistingue i cittadini lombardi e veneti, che il prossimo 22 ottobre saranno chiamati a esprimersi, con un *referendum* libero, sul loro diritto a chiedere al governo regionale di portare la loro Regione ad avere più autonomia. È una rivendicazione di principio che, nel momento in cui sarà attuata in Lombardia e in Veneto, potrà essere seguita in altre Regioni italiane, perché questa è la differenza che sta tra noi e voi: chiamare il popolo a esprimersi per noi è un valore aggiunto, mentre per voi è un problema da cui uscire.

Di fronte a questo, signor Presidente, succede che la richiesta del Comune di Sappada non possa ancora trovare risposta, perché la politica di maggioranza che sostiene il Governo non vuole consentire che un Comune passi da una Regione a statuto ordinario ad una a Statuto speciale. Altrimenti - quello che non viene detto, ma è scritto tra le righe - quanti altri Comuni seguirebbero il suo esempio?

Voi state semplicemente impedendo la democrazia e il rispetto dell'espressione democratica di un popolo, di un Comune, di una realtà e di una comunità.

Voteremo contro questa relazione, perché è ipocrita nel contenuto e vuota nelle prospettive che offre. Le uniche serie prospettive che possono essere date al Paese per uscire dalla crisi, che ancor prima che economica è politica, sono quelle di riconoscere i livelli di autonomia a cui i cittadini di tutte le Regioni, oltre a quelli lombardi e veneti, hanno diritto ad ambire e aspirare.

Con questi presupposti voteremo contro la relazione e invitiamo il Governo ad una seria riflessione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Desidero pregare i colleghi che intendono intervenire in dichiarazione di voto di tenere conto del fatto che dobbiamo concludere i nostri lavori entro le ore 20 e che è stato richiesto di anticipare alla seduta odierna l'esame di questo punto all'ordine del giorno.

PEGORER (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (Art.1-MDP). Signor Presidente, innanzitutto voglio evidenziare il significativo lavoro svolto dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali in ordine ai rapporti fra Stato ed enti territoriali. Si tratta di un lavoro complesso, articolato, che ha fra l'altro previsto l'audizione dei soggetti interessati, che credo sia sinonimo della vitalità della nostra democrazia rappresentativa.

Con la relazione della Commissione, approvata il 10 maggio 2017, si intende così portare a compimento il percorso intrapreso negli ultimi due anni con lo svolgimento di due indagini conoscitive sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle Conferenze», e sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

A parere del nostro Gruppo è opportuno evidenziare in questa sede alcuni temi di particolare rilievo.

Va sottolineata innanzitutto la mancata attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Da questo punto di vista l'attuazione del citato articolo risulta dunque quanto mai urgente, per superare la complessa situazione causata dall'assenza di uno spazio parlamentare per la composizione degli interessi degli enti costitutivi della Repubblica.

Sotto questo profilo, infatti, emerge dalla relazione che la Commissione parlamentare per le questioni regionali in composizione integrata potrebbe avere un ruolo fondamentale per la prevenzione del conflitto costituzionale tra Stato e Regioni. Si ricorda a tale proposito che attualmente l'unico organo in grado di assicurare il coordinamento tra i diversi livelli di governo è rappresentato dal sistema delle Conferenze (Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città e autonomie locali e Conferenza unificata), che sono sicuramente un luogo di concertazione degli esecutivi dei vari enti territoriali, ma non certamente la sede più adatta qualora si intenda intervenire sul piano della funzione legislativa. La relazione fa poi emergere una possibile soluzione a questa problematica, attribuendo alla Commissione in composizione integrata potere consultivo su tutti i progetti di legge di interesse per gli enti territoriali, mantenendo dunque una competenza inalterata rispetto a quella della attuale Commissione parlamentare per le questioni regionali. In tal modo la Commissione in composizione integrata potrebbe pronunciarsi su materie di fondamentale importanza per il governo territoriale, come

l'ordinamento degli enti locali, che risulta attribuito alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della nostra Costituzione.

Sul fronte poi della revisione e dell'attuazione degli Statuti ad autonomia speciale la relazione ci consegna senza dubbio un campo di future attività, che mirano

nella sostanza a determinare un assetto tra Stato e autonomie speciali improntato ad un maggior coordinamento sulle decisioni da assumere e sulle prerogative da rispettare. In particolare, nell'apposita indagine conoscitiva, deliberata il 25 febbraio 2015 e conclusa appunto con l'approvazione del documento finale nella seduta del 4 novembre 2015, si sono evidenziate criticità nel funzionamento delle Commissioni paritetiche, chiamate ad elaborare gli schemi di decreti legislativi di attuazione delle norme statutarie. Come detto, ciò rappresenta un terreno su cui promuovere una iniziativa al fine di realizzare una nuova stagione nei rapporti tra Stato e le singole autonomie speciali.

Infine, signor Presidente, sul delicato tema dei rapporti finanziari, con riferimento ancora all'autonomia finanziaria delle Regioni speciali, la Commissione evidenzia l'opportunità di valorizzare l'esperienza di coordinamento infraregionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il sistema regionale integrato di finanza pubblica delineato in quella Regione può essere inteso per le autonomie differenziate come uno strumento di ricomposizione dei rapporti tra gli enti, a fronte della sostanziale mancata attuazione del disegno di federalismo fiscale previsto dalla riforma costituzionale del 2001 e sancito dal pluralismo autonomistico e dalla equiordinazione degli enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli articoli 114 e 119 della Costituzione.

Per quanto sopra esposto, il Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista esprimerà un voto favorevole sulla risoluzione proposta dalla relatrice. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pegorer per aver dimezzato i tempi massimi dell'intervento.

[LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, cogliendo le sollecitazioni ad essere stringato provenienti da più parti, cercherò di sintetizzare il nostro pensiero di autonomisti su questa indagine conoscitiva, alla quale abbiamo partecipato attivamente in tutte le sedute.

Ringrazio la senatrice Orrù, che ha già ampiamente delineato e spiegato il contenuto di questa indagine conoscitiva. Mi piace iniziare sottolineando l'ultima parte dell'intervento del sottosegretario Pizzetti, soprattutto perché egli rappresenta il Governo; due giorni prima della festa della Repubblica, sentire un rappresentante del Governo che dice che la Repubblica non è solo lo Stato, ma è rappresentata dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali (Città metropolitane e Comuni) fa piacere, perché questo è un po' il cuore di questa indagine conoscitiva, cioè quello di ristabilire e cercare di armonizzare meglio i rapporti tra i componenti della Repubblica. E ogni componente (Stato, Regioni ed enti locali) deve avere la stessa dignità.

Cogliendo una suggestione del senatore Quagliariello, quando parlava di un federalismo fiscale che è stato attuato a metà, faccio notare che siamo a metà strada non solo in questo caso, ma anche nel caso della riforma degli enti locali e delle Province e della riforma del 2001. Siamo in un momento storico in cui effettivamente l'assetto del territorio e dello Stato si trova in difficoltà, perché tutta una serie di riforme legittime non si sono concluse. Ci troviamo in momenti di difficoltà, come quello già citato dalla senatrice Orrù e da altri colleghi per quanto riguarda la situazione delle Province.

Questa indagine, che la Commissione parlamentare ha voluto portare avanti proprio in seguito all'esito non confermativo del *referendum* costituzionale del 2016, ha inteso esaminare attentamente gli aspetti del rapporto tra lo Stato e gli enti della Repubblica, cercando di suggerire anche alcune soluzioni pratiche.

Molti hanno enfatizzato la non attuazione dell'articolo 11 della riforma del 2001. Credo sia giusto sottolineare il fatto che quest'articolo non sia ancora stato attivato; si tratta di un articolo che prevede? com'è già stato detto più volte? l'armonizzazione dei rappresentanti parlamentari in seno alla Commissione affari regionali con i rappresentanti delle Regioni, degli enti locali e dei Comuni. Non

vorrei tanto enfatizzarlo, perché questo era un articolo che prevedeva la possibilità di far partecipare gli enti locali alla fase legislativa insieme al Governo in vista della riforma costituzionale e quindi di una modifica del Senato in senso più territoriale, dove potevano essere rappresentati anche gli enti locali e le Regioni. Se si arriva ad applicare questo articolo 11, ciò sicuramente può essere un bene, però in proiezione futura; quindi questo documento può e credo debba servire per preparare il dibattito sulla prossima riforma della Costituzione, che ritengo debba essere nell'agenda del Governo nella prossima legislatura.

È chiaro che, come rappresentante di una Regione a Statuto speciale, mi interessano in particolare i punti riguardanti la revisione e l'attuazione degli Statuti speciali.

A proposito della revisione, è già stata sollevata la necessità di rivedere molte norme che non sono più attuabili. Vi è dunque la necessità di rivedere gli Statuti speciali. Faccio un esempio: lo Statuto della Valle D'Aosta prevede una zona franca ma tale norma, così com'è scritta, non è più applicabile, considerate le nuove norme dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'attuazione degli Statuti speciali, come il senatore Pegorer ha ben ricordato, le commissioni paritetiche, che devono prevedere la preparazione dei decreti legislativi che devono essere approvati dal Governo sulle materie che poi saranno di competenza delle Regioni a Statuto speciale, non funzionano effettivamente così bene. C'è tutta una serie di criticità alle quali questa relazione cerca di dare delle soluzioni.

Concludendo, credo, a differenza di qualcun'altro, che questa relazione e questa indagine serviranno come base al dibattito che comunque fra pochi mesi (elezioni anticipate o no) la nuova legislatura dovrà affrontare e cioè il tema della riforma costituzionale, che è ancora lì, e dell'ammodernamento della nostra Costituzione e degli Statuti per cercare, lo dico da federalista convinto, di avvicinare sempre di più la Repubblica agli enti locali e alle Regioni, per dare maggiori possibilità ai territori. *(Applausi del senatore Berger).*

[MANCUSO](#) (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANCUSO](#) (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, certamente il voto negativo del popolo italiano dello scorso 4 dicembre 2016 ha nuovamente posto all'attenzione dei costituzionalisti l'ormai decennale problema delle forme di raccordo fra Stato ed enti territoriali.

Il superamento del bicameralismo perfetto e la configurazione del Senato quale Camera delle autonomie avrebbe consentito un più rapido ed efficace raggiungimento di posizioni condivise fra i diversi livelli territoriali, una semplificazione del quadro dei relativi rapporti ed il superamento del contenzioso istituzionale che ha subito un'implementazione notevole nel periodo postriforma del 2001.

Credo che non si possa non convenire con i risultati a cui è giunta la Commissione bicamerale per le questioni regionali, che ha svolto un ottimo lavoro: l'unica soluzione percorribile per garantire una maggiore partecipazione degli enti territoriali al procedimento legislativo e, di conseguenza, avere benefici notevoli in tema di deflazione del contenzioso costituzionale, è quello di attuare la soluzione ponte che fu individuata nell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ossia l'attuazione di una Commissione bicamerale per le questioni regionali in forma integrata, che avrebbe consentito alla stessa di essere una sorta di laboratorio per il confronto istituzionale tra lo Stato e gli enti territoriali.

È necessaria questa soluzione prospettata, perché il principio della leale collaborazione non deve costituire unicamente il cardine dell'attività degli esecutivi, ma anche il riferimento costante del legislatore. Le Assemblee parlamentari costituiscono, invece, la sede naturale per la realizzazione del principio di leale collaborazione, in quanto consentono di riportare nel circuito della democrazia rappresentativa l'adozione di scelte di fondamentale importanza per la vita dei cittadini.

Bisogna superare l'*impasse* dovuta all'assenza di uno spazio parlamentare per la composizione degli interessi degli enti costitutivi della Repubblica. Il confronto istituzionale della pluralità degli interessi in campo consentirebbe anche di evitare interventi disorganici e disomogenei che spesso sono stati adottati senza l'inclusione nella discussione dei destinatari delle norme.

Altro beneficio indiretto sarebbe la prevenzione del conflitto costituzionale tra Stato e Regioni. Il riparto di competenze legislative delineato dall'articolo 117 della Costituzione ha infatti ben presto dimostrato la sua insufficienza nella composizione degli interessi nazionali, regionali e locali. Con l'integrazione della Commissione bicamerale si consentirebbe di assicurare a monte del processo, nell'ambito del procedimento legislativo, il rispetto del quadro delle competenze delineato dal Titolo V della Costituzione.

L'integrazione della Commissione bicamerale, in ogni caso, non è sufficiente. È necessario delineare con precisione chirurgica anche i relativi competenze e poteri, soprattutto per evitare dannose sovrapposizioni con il sistema delle Conferenze, le quali costituiscono peraltro un luogo di concertazione degli esecutivi e non risultano la sede più appropriata laddove si tratta di incidere sulla funzione legislativa.

Auspichiamo come Gruppo una rapida e proficua discussione di tutti i Gruppi in tal senso. Pertanto, voteremo a favore della relazione proposta dalla Commissione bicamerale.

[CERVELLINI](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, colleghi, per brevità mi permetterete di affrontare solo alcuni punti, evidenziati in particolare dal senatore Cotti, con il quale ho condiviso molte delle considerazioni fatte in sede di discussione. Le esalterò condividendole salvo precisarne alcune, una in particolare.

Mi riferisco alla forte criticità, che veniva ricordata dal senatore Cotti, circa le Province e le Città metropolitane: una criticità anzitutto di stampo propriamente democratico, avendo con la legge Delrio determinato un ente di secondo livello. Noi osteggiammo quel provvedimento quando fu discusso e approvato, ma poteva avere una *ratio* e una tenuta dentro la controriforma che il Governo si accingeva a discutere, approvare e poi sottoporre al *referendum*. Tuttavia, com'è stato detto, il *referendum* ha puntualmente smentito quel disegno, il che non consente di "fare spallucce" di fronte a un'idea di riordino di tutta la materia, non solo sul piano dell'assetto democratico, ma sul piano proprio dell'equilibrio rispetto agli enti locali.

È del tutto evidente, infatti, che la non presenza di voto direttivo e quindi di eletti a suffragio universale e la concomitante composizione del consiglio (a partire dai consiglieri, eletti dai consiglieri stessi, al Presidente, che è il sindaco del capoluogo) ha determinato - lo dico in base a una breve verifica fatta in questi anni - indipendentemente dal colore politico, che l'*hinterland* di una grande città o addirittura di una metropoli è diventato il tappeto sotto cui mettere tutta la spazzatura. E quando parlo di spazzatura, molto spesso mi riferisco proprio alla spazzatura, perché è del tutto evidente che in assenza di un confronto democratico ogni problema di una città media, tanto più di una metropoli, troverà nella Provincia, nel territorio degli altri Comuni il luogo di risoluzione, non pagando prezzi di natura elettorale se non nello specifico Comune. Allora, qui doveva essere dato un segnale più forte. Ovviamente ci sono aspetti positivi che non ci sfuggono, come Sinistra Italiana, ma doveva essere dato un segnale più forte e, cioè, il pasticcio della legge Delrio doveva essere il primo aspetto ad essere affrontato in termini di cambiamenti profondi e di controtendenza legislativa profonda, perché altrimenti il rischio sarà che nelle prossime aperture di anno scolastico piuttosto che sul piano della viabilità e della difesa del territorio, che erano le competenze storiche delle Province tradizionali *ante* legge n. 56 del 2014, avremo seri problemi di corto circuito. La necessità di mettere mano a livello legislativo, anche nel poco tempo che rimane a questa legislatura, in maniera cogente era un segnale che doveva essere contenuto nella risoluzione.

Per questo, dichiariamo il voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

[COTTI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (*M5S*). Signor Presidente, come già ampiamente espresso nella discussione, le nostre perplessità sulla vaghezza di questo documento ci indurranno a esprimere un voto di astensione.

Voglio solo aggiungere due motivazioni a questo voto di astensione, che vuole essere un incoraggiamento a trovare delle soluzioni per un migliore rapporto tra Stato e Regioni, ma anche una critica. Noi voteremo su un documento che impegna il Governo, per quanto di propria competenza, a dare corso alle indicazioni contenute nella relazione. Le indicazioni sono vaghe, quindi praticamente si sta dando al Governo la facoltà di scegliere tra le indicazioni scritte, alcune anche in contrasto, quali ritiene debbano essere prese in considerazione.

Vedo poi la risoluzione, che reca la prima firma della senatrice Orrù, siciliana con origini in parte anche sarde, e è sottoscritta dal senatore Laniece della Valle d'Aosta e leggo nella relazione una frase molto ambigua che, a proposito della specialità regionale, dice che «paradossalmente, in alcune realtà sembra essere superata». In tutto il lavoro della Commissione per le questioni regionali non ho rilevato questa considerazione.

Chiudo augurandomi - e mandando un messaggio in tal senso al rappresentante del Governo - che la superata specialità regionale voglia significare che non si è riusciti ad attuare appieno le forme di specialità regionale, tant'è che, come dice la relazione, addirittura ci sono Regioni come il Veneto e Lombardia che premono per andare verso una maggiore autonomia. Spero che su questo punto non ci sia un tornare indietro alle pretese di un *referendum* costituzionale bocciato, che tagliava tantissime competenze alle Regioni, perché per il polso che ho nelle Regioni a Statuto speciale, se è superata la specialità regionale, dietro questa arriva l'esigenza dell'indipendenza. Non vedo altre soluzioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PELINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione al nostro esame è il frutto del lavoro di una delle quattro indagini conoscitive svolte nell'ambito della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il lavoro della Commissione è iniziato e fortunatamente si è concluso con la stessa Carta costituzionale in quanto il *referendum* costituzionale del 4 dicembre è stato sonoramente bocciato e oggi non si può fare finta che le norme che prevedevano un enorme passo indietro sulle disposizioni che riguardano le competenze delle Regioni non siano state respinte dagli italiani. Quindi, per fortuna, ci troviamo con la Costituzione vigente così come è stata modificata nel 2001, almeno nella parte che riguarda le autonomie regionali.

Da questo stato di fatto parte la relazione al nostro esame, con considerazioni iniziali a nostro avviso completamente sbagliate, innanzitutto perché nella riforma costituzionale proposta non c'erano le soluzioni ai problemi che hanno portato al contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni degli ultimi anni. Quindi, la risoluzione dei problemi passa anche dalla Commissione che ha redatto questa relazione. Tuttavia, per continuare a essere autorevole, dato l'alto compito che le è attribuito, tale Commissione non può prendere posizioni troppo sbilanciate politicamente, ma deve essere un organismo che lavora nell'interesse del titolo che le è proprio, appunto, per la risoluzione delle questioni regionali.

Semmai, se proprio dobbiamo rimproverarci qualcosa come membri del Parlamento, lo dobbiamo fare rammaricandoci di non aver integrato prima, secondo le previsioni dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Commissione bicamerale con i rappresentanti delle autonomie.

Proprio quel contenzioso possibile tra Stato e Regioni potrebbe infatti essere risolto con un esame preventivo dei motivi di conflitto, in nome di quella leale collaborazione che deve esserci tra i diversi livelli di governo. Sinora un luogo di compensazione delle controversie è certamente stato il complesso sistema delle Conferenze, fornendo un ruolo di supplenza rispetto alla mancata attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 11. Si tratta, quindi, di un potere importante di cui la Commissione per le questioni regionali non ha potuto avvalersi, il quale avrebbe condizionato l'*iter* di molti provvedimenti legislativi, probabilmente riuscendo ad evitare il contenzioso poi verificatosi.

Abbiamo evidenziato che non siamo d'accordo sulle premesse, mentre possiamo esserlo sulle modalità di individuazione delle più opportune forme per integrare la Commissione per le questioni regionali

con i rappresentanti delle autonomie. Così come si può trovare un percorso condiviso per il riordino del sistema delle Conferenze.

Per quanto riguarda la revisione degli Statuti speciali, molte delle conclusioni della Commissione sono condivisibili, in quanto rappresentano un percorso di buon senso, che ovviamente deve essere condiviso con le stesse autonomie speciali. Nella prossima legislatura, chiunque vinca le elezioni, bisognerà anche fare tesoro di alcune indicazioni che emergono in questa relazione sul come integrare la Commissione per le questioni regionali. Così com'è sarà necessario studiare i modi per dare agli enti del territorio quell'autonomia di risorse che è il fondamento per inquadrarli nel modo più efficace nell'ambito di un regionalismo efficiente da tutti auspicato.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Considerato che non condividiamo larga parte degli assunti di tipo politico della relazione, ma apprezziamo buona parte del lavoro istruttorio fatto in un consesso autorevole e con personalità di tutto rispetto come la Commissione per le questioni regionali, il voto di Forza Italia sulla proposta di risoluzione della maggioranza presentata dalla senatrice Orrù sarà di astensione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

BORIOLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIOLI (PD). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico alla proposta di risoluzione che fa propria la relazione della senatrice Orrù, che ringrazio per il lavoro che abbiamo fatto insieme e che lei in particolare ha curato presentandolo all'Assemblea, mi limiterò a svolgere due considerazioni.

Quanto alla prima, è evidente che la relazione in esame, così come l'indagine conoscitiva ad essa sottesa avevano il compito di fornire al legislatore (quindi, in qualche modo, a noi stessi) alcune indicazioni di carattere regolamentare e, per alcuni aspetti, di carattere legislativo, al fine di intervenire a valle della mancata conferma della riforma costituzionale per dar corso a quanto contenuto nelle previsioni di cui all'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, rimaste lungamente in sospeso, anche nelle ultime legislature, in attesa della riforma, che peraltro la stessa legge costituzionale n. 3 indicava quale approdo conclusivo del processo riformatore delle relazioni e dei rapporti tra lo Stato e il sistema delle Regioni e delle autonomie locali.

Da questo punto di vista, credo che sia l'indagine conoscitiva, sia la relazione diano un buon compendio e ci forniscano un materiale utile e molto importante per poter svolgere il nostro lavoro.

Credo, signor Presidente, che non ci sia bisogno di precisare ai colleghi che anche le incompletezze e forse le mancanze di precisione nell'indicare alcuni punti debbano essere ricondotte al fatto che questa non era una relazione di accompagnamento a un disegno di legge - che non compete alla Commissione bicamerale per le questioni regionali licenziare, ma caso mai, per quanto ci riguarda, a chi si occupa di Regolamenti e alla prima Commissione - ma aveva semplicemente la funzione di indicare alcune ipotesi di soluzione di una questione che la mancata riforma ha lasciato aperta e credo che questo lo abbia fatto in maniera molto soddisfacente.

Sono molto d'accordo, peraltro, con la sollecitazione che veniva dall'intervento del sottosegretario Pizzetti, rispetto al fatto che, nella gamma delle ipotesi risolutive che la relazione propone, abbia un particolare rilievo il tema di come ricostruire un nesso, che poi è molto rilevante anche per il buon funzionamento delle istituzioni della democrazia, tra le funzioni e le competenze dello Stato e le funzioni e le competenze delle Regioni e degli enti locali. Da questo punto di vista, evidenzio la sollecitazione rivolta al Governo - ma che credo dobbiamo rivolgere anche a noi stessi per impegnare utilmente ciò che rimane della legislatura - di cominciare, soprattutto nell'integrazione della composizione della Commissione bicamerale, con l'assunzione, magari in una prima fase di carattere sperimentale, di quella rappresentanza delle Regioni e delle autonomie locali che era prevista nell'articolo 11 della legge n. 3 del 2001. Credo che questo sia il compito al quale, al di là dei diversi punti di vista che oggi si sono messi in gioco anche nella nostra discussione, dovremmo auspicabilmente cercare di lavorare per senso di responsabilità nei confronti del Paese e del

funzionamento delle istituzioni democratiche, anche di quelle territoriali, che erano la *ratio* sottesa al tentativo di riforma costituzionale.

Nel ribadire con convinzione che è stato fatto un buon lavoro, che mette a disposizione di tutti noi strumenti su cui discutere (e mi auguro che si possa utilizzare anche la parte finale della legislatura per avviare questo tipo di lavoro), desidero sottolineare un aspetto, con il massimo rispetto delle opinioni di chiunque. Sappiamo chiaramente che, in questo momento, dobbiamo cercare di comporre, attraverso la Commissione per le questioni regionali, una riduzione del danno; è evidente, infatti, che il pieno compimento di quella che il sottosegretario Pizzetti evocava come la Repubblica fatta di parti costitutive, rappresentate non solo dallo Stato, ma anche dalle autonomie locali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), si era affidato a un generoso tentativo di risolvere la questione trasformando questa Assemblea parlamentare in un'assemblea che avesse proprio il compito di assumere al massimo livello costituzionale le funzioni delle autonomie locali e delle Regioni in una sede parlamentare.

Siccome si è parlato di mortificazione delle spinte autonomistiche e regionaliste, forse dovremmo fare una riflessione comune su questo aspetto. Infatti, aver buttato alle ortiche - certamente con il responso inappellabile della maggioranza dei cittadini italiani - un'occasione che avrebbe potuto dare al regionalismo una sede istituzionale propria in cui esprimersi rappresenta un'occasione mancata, su cui dovremmo riflettere tutti quanti per cercare di superare positivamente, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, questo *gap*. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dalla senatrice Orrù e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 19,55.

(La seduta, sospesa alle ore 19,35, è ripresa alle ore 19,55).

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 1, presentata dalla senatrice Orrù e da altri senatori.

È approvata.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 1° giugno 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 1° giugno, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,55)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (2093)

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti sulle responsabilità e complicità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

Art. 2.

Approvato

1. La Commissione esamina la gestione della comunità «Il Forteto» dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo:

- a) all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all'interno de «Il Forteto»;
- b) alla verifica dei presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura «Il Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisori in favore delle vittime.

2. Al fine di impedire il riprodursi del fenomeno di inadempimenti dei principi di tutela delle vittime di illegalità nonché di evitare che quanto accaduto ne «Il Forteto» possa ripetersi, la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:

- a) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale;
- b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. I Presidenti delle Camere assicurano che non vengano nominati parlamentari che abbiano ricoperto ruoli processuali durante i fatti di cui all'articolo 2.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.
6. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

EMENDAMENTO

3.500 (testo corretto)

La Relatrice

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I componenti della commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non aver ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta»;

b) *sopprimere il comma 6.*

ARTICOLI DA 4 A 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.

Art. 5.

Approvato

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica altresì l'articolo 203 del codice di procedura penale.
3. La Commissione può richiedere, sulle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.
5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copia di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
6. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
7. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia.
9. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Il rifiuto ingiustificato

di ottemperare agli ordini di esibizione di documenti o di consegna di atti, di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Art. 6.

Approvato

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 5.

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

EMENDAMENTO

7.500

La Relatrice

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «della Commissione» inserire le seguenti: «sono stabilite nel limite annuo massimo di 50.000 euro e».

ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi della sua costituzione.
2. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 9.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DOCUMENTO

Relazione all'Assemblea della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali ([Doc. XVI-bis, n. 11](#))

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(6-00247) n. 1 (31 maggio 2017)

[ORRU'](#), [LANIECE](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [BORIOLI](#), [PIGNEDOLI](#), [DALLA ZUANNA](#), [GATTI](#), [PEZZOPANE](#).

Approvata

Il Senato,

esaminata la relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di

raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali, approvata nella seduta del 10 maggio 2017 (Doc. XVI-bis, n. 11), la fa propria ed impegna il Governo, per quanto di propria competenza, a dare corso alle indicazioni in essa contenute .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2093

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 7, comma 2, sia fissato un limite alle spese di funzionamento della Commissione d'inchiesta.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2093:

sulla votazione finale, i senatori Blundo e Castaldi avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Astorre, Bencini, Bertuzzi, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Chiti, Compagna, Cucca, Cuomo, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Endrizzi, Fattori, Favero, Fazzone, Gentile, Giacobbe, Galdani, Ichino, Martini, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Padua, Pepe, Petraglia, Piano, Pizzetti, Romani Maurizio, Rubbia, Santangelo, Schifani, Sciascia, Stucchi, Tomaselli, Turano, Valentini, Vattuone, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Palermo, per partecipare a un incontro internazionale; Corsini e Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Orellana e Sonogo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa centro europea (INCE); Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Campanella ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Articolo 1 - Movimento democratico e progressista.

La Presidente del Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 31 maggio 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente, approvata nella seduta del 24 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM (2016) 881 definitivo) (Doc. XVIII, n. 204).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 30 maggio 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente, approvata nella seduta del 24 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM (2016) 882 definitivo) (Doc. XVIII, n. 205).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 30 maggio 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente, approvata nella seduta del 24 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM (2016) 883 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 206).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 24 maggio 2017, ha inviato la relazione - approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 24 maggio 2017 - in tema di assetto normativo del settore delle Casse previdenziali private (*Doc. XVI-bis*, n. 12).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Fucksia Serenella

Disposizioni in materia di agevolazioni economiche su farmaci e cure veterinarie (2846)
(presentato in data 31/05/2017);

senatori Fasiolo Laura, Favero Nicoletta, De Poli Antonio, Spilabotte Maria, Panizza Franco, Mastrangeli Marino Germano, Conte Franco, Liuzzi Pietro, Gambaro Adele, Astorre Bruno

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di caccia al cinghiale (2847)
(presentato in data 22/05/2017);

senatori Verducci Francesco, Maturani Giuseppina, Amati Silvana, Cociancich Roberto, Esposito Stefano, Giacobbe Francesco, Ginetti Nadia, Morgoni Mario, Moscardelli Claudio, Orru' Pamela Giacomina, Pagliari Giorgio, Pezzopane Stefania, Puglisi Francesca, Puppato Laura, Scalia Francesco, Spilabotte Maria

Disposizioni per il recupero degli edifici storici ed architettonici danneggiati o distrutti dal sisma del 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (2848)

(presentato in data 29/05/2017);

Ministro aff. esteri e coop.

Presidente del Consiglio dei ministri

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016;

b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune (2849)

(presentato in data 31/05/2017).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 26 maggio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 422).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 20 giugno 2017.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 24 maggio 2017, ha

trasMESSO - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Antonino Caleca a Presidente dell'Ente parco nazionale Isola di Pantelleria (n. 107).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 20 giugno 2017.

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 25 maggio 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Magliano in Toscana (Grosseto), Perito (Salerno).

Mozioni

[FAVERO](#), [DIGIORGI](#), [MARCUCCI](#), [Elena FERRARA](#), [DE BIASI](#), [BIANCONI](#), [SUSTA](#), [PADUA](#), [FASIOLO](#), [D'ADDA](#), [ZANONI](#), [GIANNINI](#), [PEZZOPANE](#), [TRONTI](#), [ALBANO](#), [GINETTI](#), [Mauro Maria MARINO](#), [PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [LUCHERINI](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [VALDINOSI](#), [SPILABOTTE](#), [DALLA ZUANNA](#), [SAGGESE](#), [FATTORINI](#), [ASTORRE](#), [ANGIONI](#), [CANTINI](#), [CHITI](#), [CARDINALI](#), [GIACOBBE](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [RANUCCI](#), [TURANO](#), [BERGER](#), [LIUZZI](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [MASTRANGELI](#), [PAGANO](#), [ANITORI](#), [CONTE](#) - Il Senato,

preMESSO che:

i cammini e percorsi storico-devozionali sono vie di comunicazione culturali che accolgono attività ludiche e turistiche e che si snodano in aree in gran parte poco sviluppate dal punto di vista turistico, unendole a destinazioni e mete conosciute dal punto di vista storico, religioso e turistico;

il programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, nato nel 1987, promuove gli itinerari europei a carattere tematico rivolti a migliorare la consapevolezza di un'identità culturale comune e di una cittadinanza europea, fondata su un insieme di valori condivisi, che diventano tangibili attorno ad itinerari che ripercorrono la storia delle influenze, degli scambi e dell'evoluzione delle culture in Europa;

tali itinerari promuovono il dialogo fra le culture e le religioni attraverso una migliore comprensione della storia europea e attribuiscono una maggiore rilievo al turismo culturale, nell'ottica dello sviluppo sostenibile;

i percorsi tutelano e valorizzano il patrimonio culturale e naturale inteso come fattore di miglioramento della qualità della vita e fonte di sviluppo sociale, economico e culturale;

l'Italia si caratterizza per la presenza di percorsi storico-devozionali riconosciuti a livello europeo e mondiale, ed alcuni di questi annoverati tra gli itinerari culturali europei del Consiglio d'Europa;

tra i più conosciuti a livello nazionale, si ricordano la via Amerina, il cammino francescano della Marca, la via di san Francesco, il cammino dell'arcangelo Michele, la via del Volto santo, il cammino di san Benedetto e la via Francigena, parte integrante del percorso europeo, dichiarata nel 1994 "itinerario culturale del Consiglio d'Europa", assumendo così dignità sovranazionale;

alcune associazioni, come la Rete dei cammini e l'Associazione europea delle vie francigene, promuovono la conoscenza degli itinerari dei pellegrini; altre di carattere culturale, turistico e sportivo organizzano manifestazioni, amatoriali e non, sugli itinerari di importanza storica anche allo scopo di portarli a conoscenza di un pubblico ancora più vasto di quello tradizionalmente legato al turismo culturale e devozionale;

le associazioni hanno contribuito in maniera sostanziale al recupero della memoria storica dei cammini e del loro percorso e continuano ad intervenire con un'incisiva azione di promozione attraverso attività a carattere culturale, ludico e sportivo;

tali attività hanno contribuito a diffondere la cultura e la riscoperta dei territori e del loro patrimonio culturale e paesaggistico, generando un interesse diffuso anche nella movimentazione del turismo *slow* e culturale; tale segmento turistico ha forti ricadute economiche nei territori a bassa vocazione

turistica ed è in grado di generare redditi di sostegno in aree periferiche dove insistono situazioni di criticità legate allo spopolamento ed alla crisi dei settori produttivi tradizionali;

le associazioni diffondono, inoltre, una cultura partecipativa positiva di valorizzazione e promozione culturale dal basso, con un forte coinvolgimento della popolazione locale e con attività di volontariato e a carattere sociale diffondendo buone pratiche di partecipazione democratica alla cultura, progetti e metodi partecipativi di valorizzazione territoriale e di riscoperta identitaria del patrimonio culturale locale;

considerato che:

per riconoscere tale importante patrimonio storico e culturale del nostro Paese, nel 2016, attraverso una direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stato indetto "l'anno dei cammini d'Italia";

l'intento indicato nella direttiva era quello di valorizzare il patrimonio costituito dagli itinerari escursionistici pedonali o comunque fruibili con altre forme di mobilità dolce sostenibile, di livello nazionale e regionale, che rappresentano una componente importante dell'offerta culturale e turistica del Paese;

considerato, inoltre, che:

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha promosso una serie di azioni coordinate per la realizzazione di studi, approfondimenti ed iniziative, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale associato ai cammini nonché allo sviluppo ed implementazione di modelli di fruizione e gestione adeguati di tale patrimonio, favorendo ogni azione volta a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e turistico-culturali;

la legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 640) ha destinato per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati "cammini", la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

nell'ultimo anno, il piano cultura ha stanziato un miliardo di euro del fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per realizzare 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale, di cui 60 milioni sono stati destinati ai cammini storici suddivisi in: 20 milioni per i cammini religiosi di san Francesco e santa Scolastica con interventi strutturali e infrastrutturali nei tracciati dei percorsi francescani in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche, 20 milioni per Appia regina viarum con la valorizzazione dell'antico tracciato romano fino a Brindisi e 20 milioni per la via Francigena;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107", all'articolo 5 prevede l'adozione di un "piano delle arti"; in particolare, il comma 2, lettera e), dello stesso articolo prevede la promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno e qualità del *made in Italy*;

le misure promosse da Governo e Parlamento rappresentano un primo fondamentale passo per l'approfondimento e la valorizzazione della conoscenza e della pratica dei cammini;

rilevato che:

come già avviene in numerosi progetti, adottati da diversi istituti scolastici italiani che prevedono la loro pratica (come nel progetto "Salute in Cammino, diecimila passi per stare bene", che vede la collaborazione di diversi Comuni del territorio biellese e dell'Azienda sanitaria locale), la conoscenza dei cammini è propedeutica a diffondere tra i giovani i valori connessi alle materie oggetto di studio scolastico come la geografia, la storia, le scienze e l'arte;

i cammini permettono agli studenti di conoscere le caratteristiche del paesaggio geografico attraverso l'esplorazione dell'ambiente naturale per promuovere una sua migliore salvaguardia e tutela;

consentono lo studio dell'intervento umano sul territorio e degli aspetti storico-geografici connessi, che possono essere approfonditi dal punto di vista delle scienze fisiche, chimiche e naturali;
sono, inoltre, un mezzo per interpretare la realtà del passato, attraverso il puntuale e continuo riferimento storico alla concreta realtà nella quale lo studente è inserito, garantendo quindi un'adeguata conservazione della memoria collettiva e dell'insieme delle tradizioni nazionali e locali;

l'osservazione diretta e lo studio di questi antichi percorsi consente ai bambini e adolescenti anche di fruire maggiormente del patrimonio artistico nazionale, materiale e immateriale, arricchendo il loro bagaglio culturale;

inoltre, tale conoscenza offre ai giovani interessanti opportunità che possono garantire nel futuro migliori condizioni di vita sotto il profilo sociale ed economico;

lo sviluppo dei cammini e del movimento turistico generato si sta delineando come un'occasione occupazionale per le giovani generazioni che possono usufruire delle opportunità generate dal sistema di accoglienza e dei servizi turistici;

è quindi utile promuovere la conoscenza dei cammini nell'ambito della formazione scolastica anche per le materie turistiche legate alla ricettività ed alla produzione di servizi turistici per i territori, e di gestione dei beni culturali;

i cammini rappresentano inoltre uno strumento efficace di benessere e prevenzione per la salute;

la modifica degli stili di vita e, in particolare, dei livelli di attività fisica della popolazione è un obiettivo messo ai primi posti delle attuali e future politiche sanitarie dall'Organizzazione mondiale della sanità, per migliorare le condizioni di salute e rendere economicamente sempre più sostenibile, in rapporto al progressivo invecchiamento della popolazione, il nostro *welfare*;

l'OMS raccomanda per uno stato di salute ottimale di praticare ogni settimana almeno 150 minuti di attività fisica ad intensità moderata come camminare a passo svelto 30 minuti al giorno per raggiungere possibilmente ogni giorno 10.000 passi;

secondo un'indagine della Commissione europea, l'Italia risulta essere tra gli ultimi Paesi europei per la pratica dell'attività fisica, a scuola e non. Per quanto riguarda l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole, la situazione è fortemente migliorabile;

per migliorare lo stile di vita degli studenti, il cammino rappresenta l'attività fisica più naturale, semplice ed economica, accessibile a tutti e ideale per migliorare la salute del corpo e della mente;

per questo i cammini rappresentano un importante strumento di prevenzione dei rischi alla salute che possono insorgere fin dall'infanzia, come l'obesità infantile, o sopraggiungere in età adulta come tumori, patologie cardiovascolari e altre malattie croniche e degenerative;

ritenuto che:

vi sono enormi margini di miglioramento per la valorizzazione della conoscenza e della pratica dei cammini all'interno del sistema scolastico ed universitario italiano;

i cammini rappresentano un'importante occasione di apprendimento per bambini, ragazzi e giovani e possono incidere sul loro futuro occupazionale e sociale, oltre ad essere un incentivo per migliorare le proprie condizioni di salute mantenendo un corretto stile di vita,

impegna il Governo:

1) a favorire, a partire già dal sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 anni, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e successivamente nel prosieguo del percorso scolastico, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, l'adozione di progetti per bambini e adolescenti che prevedano la conoscenza, la pratica e la promozione turistica dei cammini e dei percorsi storico-devozionali e del loro patrimonio di beni materiali e immateriali, attraverso iniziative come azioni di *storytelling*, animazioni e giochi di scoperta, uscite di cammino su percorsi di interesse locale e di valore tradizionale e l'uso dei *social media*;

2) a promuovere progetti ed iniziative atti a favorire la conoscenza dei principi e valori fondanti che sono alla base del programma degli itinerari culturali europei, diffondendo tra i giovani una maggiore consapevolezza del comune patrimonio culturale europeo e del senso di cittadinanza europea;

3) a promuovere progetti che prevedano incontri e *stage* presso associazioni o enti impegnati nella

valorizzazione e esperienza di cammini locali, nazionali ed internazionali, per approfondire la loro importanza storica e la funzione di motore di sviluppo sostenibile del territorio;

4) a favorire, a livello universitario, la realizzazione di convenzioni con tali associazioni o enti per effettuare seminari, incontri, *stage* per lo studio, la tutela e la promozione dei cammini, prevedendo, in tale ottica, corsi di studio e assegni di ricerca dedicati;

5) a promuovere l'adozione di progetti scolastici che sviluppino gli effetti benefici sulla salute derivanti dalla pratica dei cammini, in modo da consentire a bambini e adolescenti di evitare, attraverso tale attività fisica, il rischio di malattie infantili e prevenire patologie che in età adulta possono compromettere le loro condizioni di salute e ridurre le aspettative di vita.

(1-00793)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con la legge n. 148 del 2011 e con i relativi decreti legislativi n. 155 del 2012 e n. 156 del 2012 è stata ridisegnata la geografia giudiziaria di primo grado e sono stati soppressi numerosi tribunali, sezioni distaccate e molti uffici del giudice di pace;

per la provincia di Belluno gli interventi hanno comportato la soppressione della sezione distaccata di Pieve di Cadore del tribunale di Belluno e la soppressione degli uffici del giudice di pace di Agordo, Cortina d'Ampezzo, Feltre e Pieve di Cadore, residuando per tutta la provincia di Belluno il solo ufficio del giudice di pace presso il capoluogo, con conseguenti gravi disagi per i cittadini residenti nei comuni montani, che distano oltre 60 chilometri da Belluno, ambiente in cui peraltro la viabilità è problematica, soprattutto nella stagione invernale;

come noto, il progetto di riforma ha contorni ben più ampi. In continuità con il progetto tracciato dal Governo, il Ministro della giustizia ha infatti recentemente trasmesso al Consiglio superiore della magistratura, per il previsto parere, il progetto di revisione degli organici delle corti di appello e delle procure generali;

nel contempo è in fase di conclusione la riforma organica della magistratura onoraria, prevista dalla legge n. 57 del 2016, che prevede il trasferimento dei giudici onorari di tribunale nell'ufficio del giudice di pace, con l'istituzione dei giudici onorari di pace, ai quali verranno attribuite nuove e maggiori competenze, con conseguente riduzione del contenzioso civile del tribunale;

attraverso una serie di comunicati e numerose notizie stampa, l'ordine degli avvocati di Belluno ha espresso forte preoccupazione circa l'eventualità di ulteriori chiusure e ridimensionamenti. I legali hanno inoltre denunciato la pesante carenza di personale amministrativo, superiore al 30 per cento, con probabile aggravio per i prevedibili ed ordinari pensionamenti dei prossimi anni del personale dipendente più anziano;

ad avviso delle interroganti, chiusure e ridimensionamenti danneggerebbero in maniera tanto significativa, quanto ingiusta, la provincia di Belluno. Il tribunale infatti, grazie all'impegno di giudici, personale e avvocati, pur con poche risorse, funziona e garantisce un servizio fondamentale in una zona disagiata di montagna;

la Costituzione richiede che la giustizia sia amministrata a misura d'uomo, abbastanza vicino ai cittadini, perché questi possano raggiungere la sede del tribunale dalla loro abitazione con "limitati sacrifici". Tale conclusione comporta una conseguenza di rilievo: la geografia giudiziaria non può essere semplicemente considerata una variabile al servizio di altri scopi, ma costituisce in sé un obiettivo, poiché solo con un'attenta ed equilibrata distribuzione degli uffici sul territorio lo Stato può svolgere adeguatamente una funzione fondamentale, quella giurisdizionale, che non è la mera fornitura di un servizio, ma che tocca, contemporaneamente, la sovranità, la tutela e l'effettività dei diritti e la coesione della società,

si chiede di sapere:

se siano in programma, anche nel lungo periodo, ulteriori soppressioni o accorpamenti di uffici giudiziari, con particolare riferimento al tribunale di Belluno;

se e quali interventi il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto, al fine di garantire il corretto

funzionamento del Tribunale e della Procura della Repubblica di Belluno, anche attraverso l'assegnazione di nuovo personale amministrativo.

(3-03791)

[GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [CATALEO](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [AIROLA](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

secondo quanto riportato dalla agenzia "AdnKronos", il 19 maggio 2017, il procuratore capo di Palermo, Lo Voi, nel corso di una conferenza stampa relativa ad una serie di arresti avvenuti in Sicilia, avrebbe affermato che un deputato regionale del Movimento 5 Stelle avrebbe aiutato uno degli arrestati ad impedire la nomina di un consulente della Commissione ambiente a questi sgradito;

in particolare, l'agenzia di stampa ha pubblicato che il procuratore capo di Palermo avrebbe affermato che "Per bloccare la nomina Montalto ha ottenuto l'appoggio del M5S" e a seguire che "risulta, ad esempio, che i Cinque stelle avevano fatto mancare il numero legale durante una seduta per decidere la nomina del consulente";

quanto riportato dall'agenzia è immediatamente riscontrabile dall'ascolto di alcuni brani della conferenza stampa del dottor Lo Voi, pubblicati *on line* da "Radio Radicale" e riportati dal sito "laspiapress";

il procuratore capo di Palermo, quindi, in una conferenza stampa convocata per commentare un'importante operazione contro la corruzione, che ha visto coinvolti politici ai massimi livelli, sia del Governo regionale che del Governo nazionale, arrivando a causare le dimissioni del sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Vicari, avrebbe rilasciato dichiarazioni a parere degli interroganti gravissime in ordine a quello che a suo dire sarebbe stato il comportamento di alcuni deputati regionali siciliani del Movimento 5 Stelle, anche relativamente alla nomina di un consulente sgradito ad alcuni soggetti raggiunti da provvedimenti restrittivi della libertà personale, emanati dalla Procura di Palermo, attribuendo addirittura al Movimento stesso la volontà di favorire i disegni criminosi di uno degli arrestati;

a giudizio degli interroganti forse il procuratore capo di Palermo non è a conoscenza del fatto che le sedute delle commissioni dell'Assemblea regionale siciliana (ARS) sono tutte videoregistrate e pubblicate *on line* dal sito dell'ARS, visto che, se si fosse premurato di verificare, come era suo preciso dovere, dato l'importantissimo ufficio che ricopre, il video della seduta della Commissione in cui è mancato il numero legale, avrebbe potuto agevolmente accertare che non solo tutti e tre i membri della Commissione appartenenti al Movimento 5 Stelle erano presenti, ma che addirittura, dopo alcuni minuti dall'inizio della seduta, se ne era aggiunto un quarto;

dal video della seduta, che portava all'ordine del giorno la nomina del consulente, si può notare che, sulla destra, sono seduti i deputati Trizzino, Ciancio e Zito e cioè tutti i rappresentanti del M5S componenti la Commissione, a cui, dopo pochi minuti, si unisce anche un'altra deputata regionale M5S, Angela Foti;

considerato che, a parere degli interroganti:

quanto affermato dal dottor Lo Voi in conferenza stampa, in ordine alla mancanza del numero legale determinata dai parlamentari siciliani del Movimento 5 Stelle, al fine di favorire un soggetto arrestato, risulta completamente falso e destituito di qualsiasi fondamento;

malgrado poi questa gravissima circostanza sia stata evidenziata da oltre 10 giorni, prima attraverso i *social network* e poi ripresa dalla stampa, il procuratore della Repubblica di Palermo non ha ritenuto in alcun modo di rettificare le sue dichiarazioni, ad avviso degli interroganti gravi, infamanti ed infondate, con cui ha inteso coinvolgere il Movimento 5 Stelle in un'inchiesta per corruzione, di cui è invece completamente ed evidentemente estraneo;

risulta difficile comprendere come sia possibile che in una conferenza stampa un procuratore della Repubblica accusi falsamente di atti infamanti persone e gruppi politici, che non sono nemmeno indagati, e che il capo di una delle procure più importanti d'Italia ignori fatti e circostanze (le sedute delle commissioni ARS sono videoregistrate e i relativi video sono pubblici) di dominio pubblico e

che chiunque può verificare,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga coerente la condotta del procuratore capo di Palermo rispetto alle sue funzioni istituzionali;

se non intenda avviare con la massima urgenza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, approfondite indagini ed attività ispettive, affinché siano verificate tutte le circostanze indicate e soprattutto i motivi del comportamento, a parere degli interroganti gravissimo ed ingiustificato, del procuratore capo di Palermo.

(3-03792)

[CASTALDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

con delibera di Giunta comunale n. 36 del 12 febbraio 2016 il Comune di Vasto (Chieti) ha approvato la presentazione della domanda di accesso alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il biennio 2016-2017, in relazione al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2015 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 2015);

la partecipazione del Comune di Vasto all'avviso pubblico era tesa ad ottenere un "finanziamento utile alla realizzazione della proposta progettuale prevista per n. 50 posti complessivi, individuando le strutture già in uso del Consorzio Matrix"; nella stessa delibera si indica "il Consorzio Matrix quale ente attuatore deputato alla realizzazione delle attività progettuali";

il consorzio Matrix aveva presentato, prima, di sua spontanea iniziativa, una manifestazione di interesse in data 19 ottobre 2015 e, successivamente, un progetto completo per la partecipazione all'avviso pubblico in data 5 febbraio 2016, dando la propria disponibilità a dedicare 50 posti dei centri di accoglienza attualmente gestiti, per il servizio SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e *status* di rifugiato);

come si può leggere sul sito dell'ente, «Il Consorzio "Matrix" nasce da una indovinata idea di "INSIEME" di Cooperative Sociali che hanno intuito la valenza potenziale di fondere le proprie forze per sviluppare un progetto comune, pur conservando ognuna la propria identità. Le attività prevalenti sono quelle assistenza residenziale per minori, diversabili (Comunità alloggio ed educative) ed anziani (Case protette, case di riposo) ed erogazione di servizi semiresidenziali e domiciliari in favore di fasce deboli nonché servizi di assistenza scolastica ed educativi presso Asili nido, assistenza semiresidenziale ai minori, segretariato sociale, supporto ai servizi sociali équipe multidisciplinare abuso e maltrattamento e soprattutto servizi di formazione professionale». Inoltre, «Il Consorzio Matrix gestisce inoltre il sito informaimmigrati che si prefigge come obiettivo prioritario lo sviluppo su rete nazionale delle iniziative in favore di cittadini immigrati nel nostro paese e il continuo collegamento tra questi ultimi e l'accesso ai servizi attraverso anche sportelli Informativi territoriali fisici e virtuali»; il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero, con decreto del 30 maggio 2016, ha ammesso al riparto del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo la domanda (PROG. 284) presentata dal Comune di Vasto per l'importo di 374.500 euro per l'annualità 2016 ed 601.598 euro per l'annualità 2017, indicando con successiva nota del 18 giugno 2016 la data del successivo 14 luglio quale termine iniziale delle l'avvio delle attività progettuali;

nella riunione di Giunta comunale di cui alla delibera citata era presente, in qualità di assessore, anche l'attuale consigliere comunale (dal giugno 2016) Marco Marra, eletto nella lista "Sì per Vasto". Marra è stato assessore, a partire dal 2009 e fino alla scadenza nel 2016 della precedente consiliatura, per le politiche sociali e poi per i lavori pubblici, ed ancora per i servizi e manutenzioni, per i parchi e riserve naturali, per la mobilità; successivamente è stato assunto per 4 mesi da parte della cooperativa sociale "Incontri" facente parte del consorzio Matrix, consorzio che lo ha assunto definitivamente il 31 dicembre 2016 con tipologia contrattuale lavoro a tempo indeterminato;

nella delibera di Giunta comunale della città del Vasto n. 409 del 26 ottobre 2016 avente ad oggetto "Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) - Provvedimenti", si legge che

data "la particolare complessità delle procedure connesse all'accesso ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA) per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale, in altri termini per l'accesso al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (...) inducono, pertanto, l'Ente a valutare la possibilità di non dar corso alla prosecuzione del progetto sopra richiamato, possibilità condivisa con il Servizio Centrale S.P.R.A.R e l'Ufficio III - Asilo, protezioni speciali e sussidiarie del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, all'uopo interpellati e sentiti in occasione di un apposito incontro tenutosi in data 18.10.2016". In sostanza con tale deliberazione il Comune rinuncia "all'assegnazione dei fondi S.P.R.A.R di cui al D.M. del 30 maggio 2016 per le annualità 2016/2017" per gli importi prima citati;

con il decreto ministeriale 10 agosto 2016 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 200 del 27 agosto 2016) sono state introdotte nuove modalità di accesso alla rete SPRAR e approvate le nuove linee guida per il funzionamento del sistema, prevedendo un sistema di accesso permanente per gli enti locali che consente di presentare le domande in qualsiasi periodo dell'anno;

con delibera di Giunta comunale n. 539 del 28 dicembre 2016, con riferimento al bando del fondo nazionale per le politiche e servizi dell'asilo (FNPSA), finalizzato al sostegno finanziario di progetti di accoglienza nell'ambito dello SPRAR, di cui al decreto 10 agosto 2016, il Comune di Vasto decide di aderire al sistema SPRAR;

tra le motivazioni che inducono il Comune ad aderire al progetto ministeriale si legge che: "sul territorio del Comune di Vasto, ad oggi la Prefettura di Chieti ha già avviato diversi CAS, Centro di Accoglienza Straordinaria, presso varie strutture private e affidate a diverse realtà cooperative e associative, in grado di accogliere oltre 150 migranti richiedenti asilo"; ed ancora: "aderire alla rete del sistema S.P.R.A.R porta ad alcuni vantaggi obbiettivi: la presenza di migranti richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria con già un buon livello di integrazione, di conoscenza della lingua e della cultura italiana, con una biografia degna del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione umanitaria; pertanto già riconosciuti meritevoli di un processo stabile di integrazione all'interno della comunità locale";

tra le ulteriori motivazioni addotte si rileva che "per il suo ruolo di Ente proponente, in caso di approvazione del progetto, ricevendo il finanziamento per lo S.P.R.A.R direttamente dal Ministero dell'Interno, il Comune di Vasto ha un controllo diretto della gestione in quanto stipulerà apposita convenzione con l'Ente attuatore, individuato secondo norma di legge, per disciplinare insieme la realizzazione, la gestione ed erogazione dei servizi di accoglienza di richiedenti e titolari protezione internazionale";

con determinazione dirigenziale n. 33 del 20 febbraio 2017 avente ad oggetto "Determinazione a contrarre per la individuazione di un soggetto per la progettazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata nell'ambito dello S.P.R.A.R del comune di Vasto per il triennio 2017-2019", dove si evidenzia che il settore Affari generali e servizi alla persona ha trasmesso *brevi manu* in data 17 febbraio 2017 il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto, viene avviata la procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare la progettazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata previsti nello SPRAR del Comune di Vasto;

tra i requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico, il fatturato specifico fissato dall'amministrazione, per "la gestione di servizi eseguiti di accoglienza integrata nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati conseguito negli ultimi tre esercizi disponibili (ultimo triennio documentabile), in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico", è stato fissato ad un importo complessivo almeno pari a 1.600.000 euro, e cioè sostanzialmente pari al valore dell'appalto;

mentre, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto ministeriale 10 agosto 2016, viene chiesto il "possesso di pluriennale (3 anni) e consecutiva esperienza, per un importo non inferiore ad 1.600.000, nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il

rispettivo nucleo familiare, comprovata da attività ed servizi in servizi in essere", come si legge sul bando di gara d'appalto mediante procedura aperta, CIG 6989337759, prot. n. 8474, sulla *Gazzetta Ufficiale* 5ª serie speciale, contratti pubblici n. 24 del 27 febbraio 2017;

gli enti attuatori devono possedere, nella presa in carico di richiedenti o titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché, nel caso di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, la pluriennale e comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di soggetti; per ammissione dello stesso Comune di Vasto, come riportato nella delibera di Giunta n. 539 del 28 dicembre 2016, "il Comune non dispone di risorse finanziarie, né immobili di proprietà da destinare all'accoglienza e alla soluzione alloggiativa, per cui intende che la quota di cofinanziamento del 5 %, in caso di approvazione del progetto sia a carico del Soggetto collaboratore, individuato secondo norma di legge" e che pertanto "Si rende necessario procedere, nel rispetto della normativa, all'individuazione dell'ente attuatore sia per la fase di co-progettazione sia per la fase successiva di gestione";

risulta agli interroganti che, in data 9 novembre 2016 in risposta ad una richiesta del sindaco di Vasto del 13 ottobre 2016 conseguente ad un'interrogazione di un consigliere comunale nella quale si mirava "a conoscere il numero degli immigrati presenti a Vasto, attenzionando le strutture autorizzate da codesta Prefettura ad ospitarli, nonché le cooperative affidatarie di tale servizio, nonché di dare notizia dell'eventuale conoscenza dell'arrivo di nuovi immigrati e di quale numero", il prefetto di Chieti, mostrando a parere degli interroganti scarso rispetto istituzionale, avrebbe negato tali informazioni rimandando alla "gara affidamento servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri" per l'anno in corso, "il cui esito è stato pubblicato sul sito della Prefettura e nel quale sono contenuti tutti i dati richiesti", precisando inoltre che "in merito alla notizia riguardante l'arrivo di nuovi richiedenti asilo (...) tali informazioni vengono fornite nei tempi resi possibili dal breve preavviso che perviene a questa prefettura";

con avviso del 21 febbraio 2017 e con scadenza 16 marzo la centrale di committenza associazione di Comuni patto territoriale Trigno Sinello annuncia, per conto del Comune di Vasto, il bando di gara d'appalto mediante procedura aperta (CIG 6989337759) del valore di 1.599.500 euro per l'esecuzione, progettazione e gestione dei servizi di accoglienza, tutela ed integrazione a favore dei soggetti richiedenti asilo e rifugiati;

a seguito di avviso pubblico del 28 febbraio 2017, pubblicato sul sito *web* dell'ente e all'albo pretorio *on line*, è stata avviata un'indagine esplorativa per la ricerca, individuazione e la successiva selezione, tramite sorteggio pubblico, di 2 candidati per l'affidamento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice;

entro la scadenza del 15 marzo 2017 fissata dall'avviso per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, è pervenuta una sola candidatura (a fronte delle due richieste), quella della dottoressa Lidia Carlucci di Vasto, sociologa, dottoressa in Scienze politiche internazionali e dichiarata "operatore socio-legale per l'accoglienza, orientamento e assistenza ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale";

anche in assenza della seconda candidatura esterna, è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura aperta giusta ratifica con determinazione dirigenziale n. 125 del 23 marzo 2017, ritenuto dallo stesso dirigente che non "sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dalla istruttoria condotta" dal responsabile unico del procedimento;

nel 2015 la dottoressa Lidia Carlucci ha lavorato per 4 mesi con la cooperativa sociale Incontri, impresa sociale con sede legale a Castellamare di Stabia (Napoli) e facente parte del consorzio Matrix, di cui un'altra società aderente, Pianeti diversi società cooperativa sociale, risulterà aggiudicataria della gara di cui all'avviso del 21 febbraio 2017 relativa all'esecuzione, progettazione e gestione dei servizi di accoglienza, tutela ed integrazione a favore dei soggetti richiedenti asilo e rifugiati;

con determina n. 126 del 29 marzo 2017 si decide di affidare, quindi, la progettazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata nell'ambito dello SPRAR nel Comune di Vasto per il triennio 2017-

2019 alla società cooperativa sociale Pianeti diversi, piazzale Smargiassi n. 10, 66054 Vasto, che ha ottenuto, in base al criterio di aggiudicazione adottato, il punteggio complessivo pari a 73,20 su 100, nonché unico operatore concorrente; la società Pianeti diversi ha al suo attivo la gestione di altri servizi per conto dell'amministrazione comunale di Vasto, come l'asilo nido del quartiere San Paolo e il servizio di assistenza scolastica per alunni diversamente abili;

infine, a parere degli interroganti, in relazione alle suddette richieste di informazioni necessarie alla comprensione dei fenomeni relativi a soggetti richiedenti asilo e rifugiati, il comportamento assunto dal prefetto di Chieti non appare ispirato alla necessaria collaborazione che deve realizzarsi tra i diversi livelli dell'amministrazione dello Stato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, presso l'Autorità nazionale anticorruzione affinché sia valutata la legittimità dei fatti ed in particolare quelli relativi alla composizione della commissione di gara, all'elaborazione del capitolato di gara ed alla partecipazione di un unico concorrente alla gara stessa, nonché le dinamiche gestionali succedutesi e che hanno poi visto assegnare i fondi per l'esecuzione, progettazione e gestione dei servizi di accoglienza, tutela ed integrazione a favore dei soggetti richiedenti asilo e rifugiati agli stessi soggetti che avevano manifestato iniziale interesse, poi reso nullo dalla rinuncia dal Comune di Vasto;

se ritenga consona e adeguata la condotta delle autorità preposte in ordine alla necessaria collaborazione tra diversi livelli di amministrazione dello Stato rispetto a richieste di informazioni necessarie alla comprensione dei fenomeni;

se intenda attivarsi affinché siano verificate le ragioni che hanno indotto il Comune di Vasto, con decisione condivisa, secondo quest'ultimo, con il servizio centrale SPRAR e l'ufficio III - Asilo, protezioni speciali e sussidiarie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, a non dar corso all'iniziale progetto per l'assegnazione dei fondi SPRAR di cui al decreto ministeriale 30 maggio 2016 per le annualità 2016-2017 per l'importo di 374.500 euro per l'annualità 2016 e 601.598 euro per il 2017;

se ritenga che sia corretta l'applicazione da parte dell'amministrazione, in qualità di stazione appaltante, dell'art. 83, rubricato "Criteri di selezione e soccorso istruttorio", del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici".

(3-03793)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [MARTON](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [BOTTICI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che: il 21 marzo 2015, Fabio e Filippo Galassi, padre e figlio, venivano arrestati a Bata, in Guinea equatoriale, nel contesto di un'intricata vicenda in cui venivano accusati di traffico illecito di capitali; in data 26 gennaio 2016, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Della Vedova, in risposta all'interrogazione 5-06370 presentata sul tema alla Camera precisava che «Fabio e Filippo Galassi, (...) sono accusati di appropriazione indebita, truffa, riciclaggio, falsificazione di documenti, stoccaggio e vendita fraudolenta di beni» e che in data 10 dicembre 2015, «si è conclusa la fase dibattimentale del processo a loro carico avviato il 25 novembre presso il Tribunale di Bata e si è ora in attesa della decisione della magistratura locale. Le udienze si sono svolte senza particolari criticità, nel rispetto delle procedure locali. Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna a 15 anni di reclusione per Fabio Galassi (per la sua posizione ritenuta più influente all'interno della società General Works) e a 10 anni per Filippo, mentre la difesa ha chiesto la piena assoluzione per insussistenza delle accuse e delle prove a loro carico»;

come riportato nel resoconto sommario n. 113 del 14 luglio 2016 della 3ª Commissione permanente del Senato, il sottosegretario Della Vedova, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-02179, forniva nuovi elementi, evidenziando che «i connazionali Fabio e Filippo Galassi, padre e figlio, detenuti in Guinea Equatoriale dallo scorso anno con l'accusa di mancato pagamento di salari e per altre presunte

irregolarità nella gestione della loro azienda, sono stati condannati in primo grado rispettivamente a 33 e 21 anni di reclusione, oltre al pagamento dei danni. A seguito della sentenza, il loro legale ha presentato, il 6 aprile scorso, ricorso alla Corte Suprema e il relativo procedimento, non ancora iniziato, potrebbe concludersi nell'arco di sei mesi». Inoltre, «Il Governo ha interessato della vicenda sia il Servizio Europeo per l'Azione Esterna a Bruxelles sia l'Ambasciata spagnola in Guinea Equatoriale, che esercita la Presidenza di turno dell'Unione Europea *in loco*, perché intervengano a garanzia di un processo giusto e rapido per i nostri connazionali»;

la condizione dei connazionali detenuti all'estero desta sempre più preoccupazioni. La maggior parte di loro ha una famiglia residente in Italia a cui viene negato il diritto ad un supporto economico per le spese legali e di gestione da affrontare. I detenuti sono esposti alle malattie a cui, però, non seguono appropriate cure, anche a causa di difficoltà legate al recapito di medicinali e alla sottoposizione a visite specialistiche;

a ciò, si aggiungono le difficoltà legate alla comprensione della lingua locale, spesso fortemente penalizzanti per la comunicazione con le autorità nelle fasi di accusa e di difesa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga fondamentale adoperarsi affinché nei loro confronti nonché di tutti i connazionali detenuti all'estero siano garantiti tutti i diritti in materia di difesa e di giusto processo previsti a livello internazionale e siano assicurate adeguate condizioni di protezione, assistenza e di detenzione, nel pieno rispetto della dignità dell'uomo;

quali iniziative siano state assunte e quali intenda assumere in relazione alla vicenda, nell'ottica di un costante monitoraggio e controllo circa la condizione dei connazionali detenuti all'estero;

come intenda facilitare i contatti tra i familiari e i detenuti e se non ritenga fondamentale predisporre ogni supporto utile, ivi compresi quelli di natura linguistica e psicologica;

quali misure intenda adottare al fine di tutelare, anche dal punto di vista economico, coloro che non sono in grado di provvedere autonomamente al pagamento di un'adeguata difesa.

(4-07605)

[COTTI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

da notizie di stampa ("l'Espresso" del 30 maggio 2017) si apprende degli abusi perpetrati dall'esercito di Baghdad sui civili sospettati di avere avuto rapporti con i jihadisti;

secondo la dettagliata cronaca giornalistica, le persone verrebbero picchiate e seviziate nella casa delle torture della *task force* antiterrorismo dell'armata di Baghdad denominata Erd (Emergency response division);

il fotografo iracheno Ali Arkady, 34 anni, sarebbe stato "autorizzato" a seguire il lavoro dei soldati iracheni, documentando gli orrori di una guerra, che in Iraq dura ormai da 14 anni;

in particolare, i soldati iracheni autori delle torture, come riportato nel servizio giornalistico citato, avrebbero dichiarato ad Ali Arkady di essere stati addestrati anche dagli italiani;

con riferimento al periodo in cui sarebbero state registrate le torture, risulta che l'Italia facesse parte di una coalizione multinazionale operante in Iraq, partecipando così a diverse missioni e a specifiche attività di addestramento delle forze militari irachene, principalmente a Erbil e a Baghdad, con l'impiego di circa 200 militari, 120 dei quali istruttori;

più precisamente, a Baghdad e a Kirkuk, risulta che gli uomini delle forze speciali italiane abbiano addestrato i militari iracheni dell'antiterrorismo "Counter terrorism service" (CTS) e le forze speciali delle forze di sicurezza curde, e che alla fine del giugno 2015 sarebbe stata attivata nella capitale irachena una *task force* dei Carabinieri di circa 90 unità, con il compito di addestrare gli agenti della polizia federale irachena destinati ad operare nei territori liberati dall'Isis,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dei fatti esposti;

quali interventi di addestramento delle forze militari e di polizia irachene, in dettaglio, siano stati compiuti dai militari italiani impegnati in Iraq e se l'addestramento sia ancora in essere e da quali reparti italiani sia condotto;

se intenda smentire le dichiarazioni e le risultanze di cui alla suddetta cronaca giornalistica;
se non ritenga opportuno avviare un'inchiesta interna, atta a verificare la correttezza della condotta di addestramento delle forze militari e di polizia irachene;
se non ritenga opportuno sospendere le attività di addestramento delle forze militari e di polizia irachene, laddove ancora in essere.

(4-07606)

[MORONESE](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MARTON](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con decreto del 18 novembre 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22 novembre 2016, 4^a serie speciale n. 92, è stato indetto dal Ministero della giustizia un concorso pubblico per 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero;

la richiesta di partecipazione ha superato di 5 volte il numero di posti banditi, per cui sono state indette le prove preselettive, che si sarebbero dovute svolgere dall'8 al 24 maggio 2017;

secondo fonti stampa il concorso è costato circa 4,5 milioni di euro, come riporta "il Sole-24 ore" dell'8 maggio;

le prove preselettive si sono svolte da postazioni informatiche: ogni concorrente ha utilizzato, infatti, un *computer* per effettuare la prova, e il tempo assegnato a ciascuno era di 45 minuti per rispondere a 50 domande;

ad ogni concorrente è stato assegnato un codice numerico, che sarebbe dovuto servire ad identificare la prova in modo univoco;

considerato che:

risulta agli interroganti che durante l'esecuzione delle prove numerosi concorrenti avrebbero riscontrato problemi nel visualizzare le domande in quanto apparivano tronche e, dunque, non avendo un senso compiuto non potevano ricevere adeguata risposta;

il 26 maggio 2017 il direttore generale del personale e della formazione del Ministero ha deciso il rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico;

con decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 26 maggio 2017, 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 40, veniva disposto per il giorno 31 maggio 2017, in due sessioni (antimeridiana e pomeridiana), il rinnovo delle prove preselettive per tutti i concorrenti che avevano riscontrato problemi nella visualizzazione delle domande, con i "quesiti tronchi";

dal *file* pubblicato sul sito del Ministero della giustizia i riconvocati per la prova preselettiva del 31 maggio 2017 sarebbero 5.072, un numero molto elevato che, a parere degli interroganti, lede l'affidabilità del sistema utilizzato per le selezioni;

inoltre, tra i riconvocati ci sarebbero dei candidati che non avrebbero subito alcun malfunzionamento nel corso della prova precedente. A giudizio degli interroganti, ciò giustificerebbe l'elevato numero di partecipanti, ben al di sopra di coloro che avrebbero riscontrato un problema tecnico; molti candidati, quindi, avranno una seconda opportunità non dovuta;

considerato inoltre che:

il *forum* "mininterno" il 26 maggio ha diffuso un elenco contenente decine di migliaia di risultati delle prove preselettive svolte dai concorrenti, e da quanto risulta agli interroganti il *file* sembrerebbe riportare correttamente i risultati;

ogni concorrente, successivamente alla prova preselettiva, accedendo al sito del Ministero avrebbe potuto visualizzare il risultato finale del *test* ed anche il testo della prova svolta;

risulta agli interroganti che nel *social network* "Facebook", durante i giorni dello svolgimento delle prove preselettive, sono nati vari gruppi di discussione dedicati al concorso, ed in uno di questi alcuni utenti hanno lamentato il fatto che il loro *test* non sarebbe stato disponibile per la consultazione, dichiarando poi di essere stati contattati telefonicamente da personale del Ministero, a seguito di numerose segnalazioni inviate allo stesso, e che lo stesso personale avrebbe ammesso il problema e dichiarando che nel caso in cui la prova non fosse visualizzabile *on line* da parte del concorrente anche

per questi sarebbe stato previsto un nuovo *test* di preselezione da effettuare il 31 maggio 2017, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga che il sistema di selezione non fosse affidabile, considerate le varie problematiche occorse, e che si sia determinata una condizione di pregiudizio circa l'esito delle prove a danno di numerosi concorrenti;
se intenda attivarsi, al fine di verificare e accertare eventuali responsabilità circa la pubblicazione degli esiti delle prove sul sito del Ministero in data 26 maggio 2017, prima del completamento delle prove del 31 maggio 2017, e se pertanto siano stati rispettati i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di rispetto della *privacy* e sicurezza informatica;
quale azienda, società o ente abbia sviluppato il *software*, che ha causato i problemi durante le prove del concorso;
a quanto ammontino il costo specifico del solo *software* nonché i costi complessivi sostenuti dal Ministero per lo svolgimento del concorso;
quale sia l'algoritmo di calcolo con il quale sono state distribuite le domande ai concorrenti e se intenda renderlo pubblico;
quali azioni intenda intraprendere, affinché fatti quali quelli descritti non si ripetano.

(4-07607)

[COTTI](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

da notizie stampa apparse su "l'Espresso" *on line* del 30 maggio 2017, in un articolo dal titolo "MaltaFiles, così le armi di Finmeccanica sono finite in Iran nonostante l'*embargo*", si apprende delle nuove rivelazioni dell'inchiesta internazionale sulle società con sede nell'isola e sul commercio di armamenti verso il regime degli Ayatollah, che vedrebbe coinvolta l'ex società italiana a controllo pubblico Finmeccanica, ora Leonardo SpA, con la mediazione di un uomo di Hezbollah;

secondo la dettagliata cronaca giornalistica, Mohsen Rezaian, 56 anni, ufficialmente commerciante in tappeti, da anni residente a Napoli, e Annamaria Fontana (arrestata a inizio anno dalla Procura antimafia di Napoli con l'accusa di aver venduto materiale bellico a Paesi sotto *embargo*), insieme al marito, l'ingegner Mario Di Leva, avrebbero fatto da intermediari, con un'architettura societaria complessa e triangolazioni in Paesi che non rispettano gli obblighi di *embargo* militare, per la vendita a Iran e Libia di armi fabbricate non solo in Ucraina, ma anche in Italia, e più precisamente di componenti dell'AW139 Agusta Westland (società controllata da Finmeccanica), un elicottero *dual use* utilizzabile per scopi civili e militari, la cui vendita all'Iran era ed è ancora proibita;

alle richieste di chiarimento inviate dal settimanale "l'Espresso" al gruppo Leonardo, l'azienda avrebbe risposto che dalle "verifiche del caso negli archivi contabili di Agusta Westland non risultano riferimenti ai fatti contestati";

tuttavia, i documenti in possesso della stessa testata giornalistica indicherebbero che la vendita verso il Paese su cui vige l'*embargo* militare avrebbe avuto luogo;

durante le perquisizioni avvenute a casa di Di Leva, i finanziari italiani avrebbero trovato prova di altri affari, avvenuti recentemente e con destinazione finale sempre in Iran e Libia, ovvero i Paesi più coinvolti nel traffico internazionale d'armi sull'asse Italia-Malta. In particolare, dai documenti analizzati da "l'Espresso" in tre mesi di lavoro sarebbe emerso, tra l'altro, anche un traffico di 50.000 *kalashnikov* e 105.000 mitragliatori prodotti in Cina e destinati, via Libia, ad alimentare i conflitti in corso in Iraq e in Congo. Un affare, scrive "l'Espresso", "gestito dagli imprenditori toscani Ermete Moretti e Massimo Bettinotti, che conducevano le trattative dall'Italia tramite società maltesi costituite allo scopo di schermare conti bancari in Svizzera e in altri Stati";

il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento è disciplinato dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ed integrata dal regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 2013, n. 19;

l'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), facente capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali di armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla legge n. 185 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni;

l'autorità nazionale UAMA, fra l'altro, adotta atti di indirizzo, d'intesa con il Ministero della difesa, nelle materie di interesse di quest'ultimo, effettua l'attività di controllo nella fase preliminare e successiva all'esportazione dei materiali di armamento, anche attraverso verifiche ed ispezioni, esercitando poteri di vigilanza e sanzioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano opportuno accertare i fatti e la veridicità di quanto denunciato dalla stampa;

se gli armamenti e la componentistica, anche *dual use*, cui fa riferimento l'articolo di stampa abbiano ottenuto la regolare "licenza" all'esportazione;

come intendano intervenire, al fine di assicurare la dovuta trasparenza e il rispetto della legge n. 185 del 1990;

come sia giustificabile l'arrivo di componenti dell'AW139 Agusta Westland in Paesi sotto *embargo* militare.

(4-07608)

PEPE - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:

all'interrogante è stato segnalato il caso della ricerca finalizzata alla cura dell'infarto mediante cellule staminali che ha vinto il concorso per il finanziamento del Ministero della salute con pubblicazione della graduatoria in data 9 giugno 2011;

l'importantissima ricerca finalizzata anno 2009, bandita dal Ministero della salute, ha visto il ricorrente professor Giuliani, nella qualità di *principal investigator*, aggiudicatario del progetto, in fase preclinica, finalizzato al trattamento dell'infarto mediante cellule cardiache primarie differenziate. La ricerca rubricata al n. RF 2009-1504427 ha ottenuto un finanziamento pari a 442.058 euro ed assume un ruolo di rilievo per la tutela della salute, laddove la ricerca stessa vede impegnati illustri esponenti del mondo scientifico (tra cui il premio Nobel Luc Montagnier) e numerosi enti di ricerca di livello universitario ed istituzionale. E si pone l'obiettivo concreto di contenere la prevalenza crescente dell'insufficienza cardiaca, che si prevede che aumenti del 50 per cento entro 15 anni;

il progetto prevede dopo una fase di sperimentazione completa con cellule staminali, l'utilizzo di staminali cardiache prelevate da pazienti;

la ricerca ha visto ritardi continui e non imputabili ai ricercatori che per renderla effettiva si sono visti costretti ad adire più volte le autorità giudiziarie (si vedano: il ricorso TAR Lazio RG n. 2433/13 che ha emanato l'ordinanza di riconoscimento del diritto soggettivo dei ricercatori; il giudizio presso il Tribunale civile di Roma Sez. II R.G. n. 76951/2015 che con ordinanza del 12 ottobre 2016 decideva di trasmettere gli atti alla procura della Corte dei conti riscontrando nella gestione della ricerca, da parte delle pubbliche amministrazioni "elementi di possibile danno erariale"; il ricorso al Consiglio di Stato RG n. 955/17 conclusosi con tre ordini giudiziari), che hanno imposto la "prosecuzione della ricerca";

nelle more del giudizio di appello sulla scia delle già contestate condotte ostruzionistiche pregresse, si è rilevato come INAIL e Ministero della salute, anziché adoperarsi per consentire la prosecuzione, l'abbiano ostacolata con l'emanazione di un provvedimento di diniego della richiesta di proroga della ricerca scientifica, in cui non si è in alcun modo operato alcun giudizio sull'utilità della ricerca stessa; tenuto conto del contenuto dei provvedimenti emessi dal Consiglio di Stato e, quindi, del permanere del diritto dei ricercatori a proseguire la ricerca e, pertanto, del dovere di INAIL e Ministero di consentirla tenuto conto del nuovo cronoprogramma approvato in sede civile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto denunciato e se non ritengano, vista

l'importanza sanitaria del progetto, l'autorevolezza dei partecipanti e il ritardo più che triennale nell'erogazione dei fondi, di attivarsi per quanto di competenza affinché il progetto di ricerca possa essere adeguatamente e prontamente sviluppato;

di quali elementi dispongano in relazione a quanto esposto e se non ritengano necessario assumere iniziative normative volte a dare immediata esecuzione agli ordini del giudice, consentendo l'ordinata e serena attività di ricerca scientifica e consentendo l'erogazione dei mezzi e fondi necessari in esecuzione del cronoprogramma approvato e discusso nel contesto del giudizio civile;

quali iniziative intendano adottare per prevenire il perdurare di illegittimità, possibili danni all'erario e ai privati (anche alla luce dell'ordine di trasmissione degli atti della ricerca alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disposto dal Tribunale civile di Roma, con l'ordinanza del 17 ottobre 2016, con la quale si rilevava a carico di INAIL e Ministero della salute l'esistenza di condotte gravissime in ordine alla gestione del progetto e del relativo finanziamento ministeriale, rilevando la sussistenza di "elementi di possibile danno erariale");

quali azioni intendano adottare per contrastare le abnormi azioni di ostacolo frapposte da INAIL alla crescita della ricerca italiana, all'immagine del nostro Paese anche verso i premi Nobel coinvolti, tra i quali il professor Luc Montagnier, e alla cura dei malati.

(4-07609)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(4-07610)

(Già 3-03516)

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

notizie di stampa riportano di una lettera aperta scritta da un gruppo di precari che lavorano nei 4 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircs) pubblici lombardi: Istituto nazionale dei tumori, neurologico Besta, policlinico e "San Matteo". Si tratta di 4 enti con 73.000 ricoveri e oltre 6 milioni di prestazioni ambulatoriali all'anno offerte a cittadini da tutta Italia;

nella lettera i ricercatori specificano come "Questi Ircs sono tra i migliori istituti ospedalieri italiani soprattutto in virtù del grande spazio che danno alla ricerca scientifica. Il particolare tipo di ricerca realizzata in questi enti è definita come traslazionale (intesa come la trasformazione dei risultati ottenuti dalla ricerca di base in applicazioni cliniche). Questo tipo di ricerca ha permesso agli Ircs lombardi di diventare fondamentali nelle cure di eccellenza per patologie molto diffuse (tra cui il diabete, l'Alzheimer, le malattie cardiovascolari, la sclerosi multipla, diverse forme tumorali come quelli di mammella, colon, fegato e pancreas) e insostituibili per alcuni pazienti, provenienti da tutto il mondo, perché centri di riferimento per molte malattie rare se non rarissime";

i dati riportati ricordano come in questi istituti lavorano circa 1.500 tra ricercatori e personale di supporto alla ricerca (personale amministrativo vario, *study coordinator*, *data manager*, eccetera), tutti con contratti atipici (contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, borsisti, con partita Iva), molti dei quali si protraggono da lungo tempo (addirittura 15-20 anni). Questi lavoratori atipici hanno una formazione di altissimo livello costata anni di impegno e hanno prodotto risultati scientifici riconosciuti in ambito internazionale con un notevole investimento economico per le stesse strutture. Queste persone sono il cardine della ricerca traslazionale degli Ircs pubblici lombardi;

gli scriventi rimarcano come il particolare tipo di contratto che hanno dovuto fino ad ora accettare, pur di dare continuità al loro lavoro, comporta una serie di limitazioni dei diritti (ferie, malattia, maternità, contributi, eccetera) e soprattutto mina le basi per la continuità delle loro ricerche, costrette di anno in anno a continue restrizioni finanziarie nonché alla precarietà del personale. In questa situazione risulta molto difficile una programmazione, lo svolgimento di progetti a medio e lungo termine e risulta seriamente ostacolata la formazione dei più giovani che si affacciano per la prima volta a questo mondo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e se non intendano intervenire al fine di assicurare adeguate risorse per un programmato fabbisogno organico di

ricercatori, risolvendo il problema legato al mancato riconoscimento del ruolo dei lavoratori oggi atipici della ricerca sanitaria pubblica, al fine di evitare la "fuga di cervelli" che negli ultimi due anni ha raggiunto punte fino al 30 per cento all'interno di questi enti considerati tra i primi dieci Irccs nel panorama italiano.

(4-07611)

[QUAGLIARIELLO](#), [BILARDI](#), [MALAN](#), [COLUCCI](#), [ALBERTINI](#), [Mario MAURO](#), [DLMAGGIO](#), [SERAFINI](#), [MANDELLI](#), [CONTI](#), [PICCINELLI](#), [FALANGA](#), [GIOVANARDI](#), [DAVICO](#), [AUGELLO](#), [BONERISCO](#), [COMPAGNA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

in data 4 maggio 2017, il giudice per l'udienza preliminare di Bari ha pronunciato sentenza di assoluzione con formula piena, e per la riconosciuta insussistenza dei fatti, nei confronti di Manuela Petescia, direttore dell'emittente televisiva "Telemolise", e Fabio Papa, magistrato, già sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Campobasso, accusati di concorso in tentate concussione ed estorsione dal presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura, oltre che di rivelazione di segreto d'ufficio ed altro;

sullo sfondo dei fatti contestati, si è appreso che il dottor Papa era titolare, a Campobasso, di un'inchiesta proprio a carico di Paolo di Laura Frattura, con l'accusa di malversazione e appropriazione indebita (l'inchiesta "Biocom", successivamente conclusasi con l'archiviazione) e che, successivamente, aveva iniziato ad indagare anche sul questore di Campobasso, Gian Carlo Pozzo, con l'ipotesi di abuso di ufficio e favoreggiamento nei confronti del presidente della Regione Molise;

nello stesso periodo, sempre a Campobasso, la squadra mobile della locale Questura conduceva un'indagine sul "sistema Iorio" (dal nome di Michele Iorio, predecessore del presidente Frattura), per vicende di diversa natura fra le quali un presunto scambio di utilità tra la dottoressa Petescia e il presidente *pro tempore* Iorio (entrambi imputati nel procedimento oggi giunto a dibattimento), il quale, secondo l'accusa, avrebbe garantito a "Telemolise" l'erogazione di fondi regionali destinati agli organi di informazione del territorio, in cambio di un trattamento compiacente da parte dell'emittente; considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:

nel periodo delle indagini sul "sistema Iorio", condotte dalla squadra mobile di Campobasso, il ruolo di vice questore e capo di gabinetto della Questura era ricoperto dalla dottoressa Giuliana di Laura Frattura, sorella del presidente della Regione Molise;

secondo quanto riferito agli organi di stampa dalla dottoressa Petescia, per ottenere il coinvolgimento della medesima nell'indagine, e, in particolare, un provvedimento di intercettazione della sua utenza telefonica, sarebbero state poste in essere ad opera di personale della Questura manipolazioni e alterazioni di elementi di indagine;

la squadra mobile di Campobasso, all'epoca diretta da Giuseppe Annichiarico, dall'intercettazione di alcune utenze avrebbe estrapolato e artefatto alcune telefonate funzionali alla costruzione dell'accusa, mentre, solo successivamente, per iniziativa della difesa della Petescia medesima, sarebbero state individuate numerose telefonate dal contenuto compromettente, e comunque rilevanti secondo l'impostazione accusatoria, riguardanti Paolo di Laura Frattura;

un avvenimento di particolare gravità riguarderebbe alcune conversazioni telefoniche intercorse tra la dottoressa Petescia e l'intercettato Ignazio Annunziata (editore della "Gazzetta del Molise"), nonché tra Annunziata ed altri interlocutori, utilizzate, sia a Campobasso, sia nel procedimento svoltosi a Bari sulla base dei medesimi atti di indagine, quando una conversazione sull'ipotetica e, nel contempo, denegata possibilità di divulgare sul *freepress* dello stesso Annunziata particolari riferiti a una relazione sentimentale tra la dottoressa Petescia e il pubblico ministero Fabio Papa veniva trasformata dagli investigatori in una tentata estorsione, avente ad oggetto una presunta relazione della stessa con l'ex presidente della Regione Michele Iorio e, con questa ipotesi, veniva chiesta e ottenuta l'intercettazione telefonica del direttore di Telemolise, in qualità di parte offesa;

successivamente, altre conversazioni della Petescia (risalenti alla stessa data, stessa ora e con gli stessi interlocutori) risulterebbero, dapprima, riferite a foto o registrazioni comprovanti la relazione

sentimentale al tempo intercorrente tra la dottoressa Petescia e il dottor Papa, e in seguito artificiosamente riferite alla presunta estorsione ipotizzata, sostituendo il nome di Fabio Papa con quello di Michele Iorio, così che una foto mano nella mano con Papa diventava un inesistente filmato girato in una stanza d'albergo di Bruxelles con Iorio. Alle stesse identiche intercettazioni, in sostanza, i medesimi investigatori attribuivano (e commentavano) due significati diametralmente opposti, sicché la stessa persona, la dottoressa Petescia, veniva individuata, a Bari, come persona coinvolta in una relazione con il pubblico ministero Papa, e a Campobasso come vittima di un'estorsione relativa a un filmato che la ritrarrebbe assieme a Michele Iorio, e ciò al fine di qualificarla a Campobasso come parte offesa e ottenere dall'autorità giudiziaria l'intercettazione della sua utenza telefonica, dopo aver ripetutamente e vanamente tentato di raggiungere in altro modo lo stesso risultato, così pertanto, ad avviso degli interroganti, alterando, manipolando e distorcendo strumentalmente il contenuto delle intercettazioni telefoniche;

alcune di queste intercettazioni sarebbero state trascritte e peraltro rese leggibili anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio, benché fossero indiscutibilmente di tipo privato, relativo anche solo ad aspetti familiari della dottoressa Petescia, e del tutto prive di qualsiasi pertinenza e utilità con l'indagine e benché, reiteratamente, gli avvocati della dottoressa Petescia ne avessero tempestivamente chiesto la distruzione;

benché le intercettazioni dell'utenza telefonica della dottoressa Petescia fossero autorizzate fino all'11 aprile 2013 e in tale data siano terminate, come risulta dal "verbale di fine servizio", redatto in data 12 aprile 2013, agli atti figurerebbero registrazioni effettuate in epoca successiva, alcune peraltro di contenuto esclusivamente privato, dunque assolutamente inconferenti;

atteso che:

gli atti di indagine compiuti a Campobasso sono stati trasmessi all'attenzione della Procura della Repubblica di Bari, competente *ex* articolo 11 del codice di procedura penale per tutti i fatti riguardanti magistrati in servizio nel distretto del capoluogo molisano, nonché al procuratore generale della Corte di cassazione, che promuoveva azione disciplinare, e al Consiglio superiore della magistratura, che trasferiva in via cautelare d'ufficio e di funzioni il magistrato;

gli stessi atti, successivamente, sono stati di nuovo prodotti a Bari dallo stesso presidente della Regione Molise, Paolo Frattura, in una denuncia che nel dicembre 2014 lo stesso avrebbe presentato presso quella Procura;

in questa denuncia, egli avrebbe prospettato gravi ipotesi di reato, sia a carico della direttrice Petescia, che in quel periodo trasmetteva servizi televisivi a lui sfavorevoli e compromettenti, sia nei confronti del detto magistrato che lo aveva sottoposto ad indagine, a seguito di un fascicolo regolarmente assegnatogli in Procura;

a suffragio delle sue ipotesi accusatorie, in base alle quali il dottor Papa avrebbe acceduto a presunte pressioni della dottoressa Petescia, accelerando l'inchiesta "Biocom" e avviando un'indagine a carico dei vertici della Questura di Campobasso, Questura dalla quale era originata l'inchiesta sul "sistema Iorio", il presidente della Regione Molise, Paolo Frattura (ben 14 mesi dopo il presunto fatto) riferiva alla magistratura barese di un'asserita cena a quattro, che si sarebbe svolta presso l'abitazione del dottor Papa, alla presenza del padrone di casa, della dottoressa Petescia, del presidente Frattura e del suo avvocato Salvatore Di Pardo. Frattura, e con lui il testimone, non sapevano indicare, neanche successivamente, la data in cui tale cena si sarebbe consumata, se non con un generico riferimento all'autunno 2013, ma sostenevano che, nel corso della serata, Papa e la Petescia avrebbero minacciato un'accelerazione dell'inchiesta "Biocom" e una sfavorevole campagna mediatica, se egli non avesse fatto approvare una norma regionale che assicurasse a "Telemolise" un finanziamento di 400.000 euro; questo racconto a giudizio degli interroganti, monco, contraddittorio e inspiegabilmente tardivo, riposava quasi esclusivamente sulle risultanze del "Sistema Iorio", per sollecitare la suggestione che la dottoressa Petescia, sottoposta ad indagini a Campobasso per il presunto reato di "corruzione attraverso la linea editoriale", così come configurato dalla Questura diretta ai tempi da Giancarlo Pozzo e dalla sorella del presidente della Regione denunciante, fosse personalità criminale tale da

commettere altri e più gravi illeciti;
un'approfondita consulenza tecnica, effettuata nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero di Bari, ha accertato, fra l'altro, che, in tutto il periodo indicato dal presidente Frattura, latamente inteso, e dunque effettuata in relazione a periodo ancor più esteso rispetto alle pur generiche indicazioni fornite dagli accusatori, in nessuna occasione i cellulari dei 4 presunti commensali si sono trovati agganciati alla medesima cella telefonica, con ciò escludendo che tale cena abbia mai potuto avere luogo;
sottoposti a rinvio a giudizio, all'esito del processo celebrato con rito abbreviato, la dottoressa Manuela Petescia e il dottor Fabio Papa sono stati assolti da ogni accusa con formula piena, per accertata insussistenza dei fatti, dal giudice per l'udienza preliminare di Bari, dottor Antonio Diella;
constatato che:
le asserite numerose falsificazioni, forzature, artificiose ricostruzioni, di cui la dottoressa Petescia ha riferito a seguito della sentenza di assoluzione, sono state nel tempo reiteratamente segnalate e denunciate alle autorità preposte, tanto in sede penale, presso le diverse procure competenti, quanto in sede disciplinare e di autogoverno della magistratura;
nell'ambito del processo di Bari, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto di dare mandato all'Avvocatura dello Stato per la costituzione di parte civile, poi avvenuta;
a conclusione del giudizio, qualora si riscontrasse una responsabilità per calunnia in capo al presidente della Regione Molise, si tratterebbe di un comportamento di gravità tale da integrare, ad avviso degli interroganti, probabilmente gli estremi per valutare la sua rimozione, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione,
si chiede di sapere:
quali iniziative, per quanto di propria competenza, intenda intraprendere il Ministro della giustizia, al fine di accertare quanto accaduto, assicurare il corretto esercizio della giurisdizione e del procedimento disciplinare, e rassicurare i cittadini che le loro segnalazioni e denunce non restino inevase;
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per accertare la congruità e la liceità dei comportamenti della squadra mobile dell'epoca della Questura di Campobasso, rispetto alle vicende esposte;
se il Ministro dell'interno sia a conoscenza dei gravi addebiti sollevati nei confronti del personale dirigente della squadra mobile e della Questura di Campobasso all'epoca dei fatti riportati, constatato anche il rapporto di parentela molto stretto tra il capo di gabinetto *pro tempore* della Questura e il presidente della Regione Molise, dottor Frattura;
quali iniziative il Ministro dell'interno intenda intraprendere, per quanto di competenza, al fine di accertare l'accaduto e adottare i provvedimenti conseguenti;
se la Presidenza del Consiglio dei ministri, prima di dare mandato all'Avvocatura dello Stato per la costituzione di parte civile, abbia compiuto un'istruttoria preliminare, onde verificare l'opportunità di tale iniziativa.

(4-07612)

Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione, già assegnata per lo svolgimento alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-03558, del senatore Barozzino ed altri, sul programma di investimenti del gruppo automobilistico FCA.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 832a seduta pubblica del 30 maggio 2017, a pagina 8, alla penultima riga del primo riquadro del prospetto del Calendario dei lavori dell'Assemblea, sostituire le parole: "(Doc. XVII-bis, n. 11)" con le seguenti: "(Doc. XVI-bis, n. 11)".

1.5.2.4. Seduta n. 850 (pom.) del 04/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

850a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 853 del 6 luglio 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. In attesa che termini la Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,56).

Presidenza del presidente GRASSO

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,56)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 3 agosto.

Oggi pomeriggio proseguirà fino alla sua conclusione il disegno di legge di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

A partire da domani mattina si svolgerà la discussione generale del disegno di legge in materia di cittadinanza. Sono state ripartite tra i Gruppi dieci ore, comprensive delle questioni incidentali.

Il decreto-legge in materia di prevenzione vaccinale sarà esaminato dall'Assemblea non appena concluso dalla Commissione.

Nella seduta pomeridiana di domani, alle ore 18,30, il Ministro dell'interno riferirà sulla gestione dei flussi migratori. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno.

Seguirà il disegno di legge di delega per il codice dello spettacolo, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre al seguito dei disegni di legge non conclusi, i seguenti provvedimenti: celebrazione duemila anni dalla morte di Ovidio; piccoli Comuni; fornitura servizi rete Internet; lingua italiana dei segni; decreto-legge sulla crescita economica del Mezzogiorno.

Nella settimana dal 18 al 20 luglio saranno esaminati la legge di delegazione europea 2016 e la connessa relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016.

Giovedì 20 luglio, alle ore 14, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale; pertanto la seduta di sindacato ispettivo non avrà luogo.

Il calendario della settimana dal 25 al 27 luglio prevede i decreti-legge in materia bancaria, ove trasmessi dalla Camera dei deputati; il disegno di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento, ove concluso dalla Commissione; ratifiche di accordi internazionali e documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Nella settimana dal 1° al 3 agosto, ove conclusi dalle Commissioni competenti, saranno esaminati i disegni di legge su mercato e concorrenza; rendiconto e assestamento; smaltimento fanghi in agricoltura.

Il calendario prevede sedute dedicate alla discussione di mozioni nelle mattine di martedì 18 (proliferazione armi nucleari) e di martedì 25 luglio (agricoltura).

Il calendario sarà inoltre integrato con la discussione del rendiconto e del bilancio interno del Senato.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017.

- Disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2092 e connessi - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2287-bis e connessi - Delega al Governo per il codice dello spettacolo (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2304 - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone
- Disegno di legge n. 2541 - Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2484 - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete Internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 302 e connessi - Riconoscimento della lingua italiana dei segni
- Disegno di legge n. 2834 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Documento LXXXVII, n. 5 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
- Disegno di legge n. 2801 e connessi - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2085-B - Legge annuale per il mercato e la concorrenza (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2323 - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Rendiconto delle spese del Senato per l'anno 2016 e progetto di bilancio interno per l'anno 2017
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e approvazione di proposta di modifica della senatrice Bellot; discussione e reiezione di ulteriori proposte Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario

dei lavori dell'Assemblea fino al 3 agosto 2017:

Martedì	4	luglio	pom.	h. 16,30	- Seguito disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	5	"	ant.	h. 9,30-13	- Seguito disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Informativa del Ministro dell'interno sulla gestione dei flussi migratori (mercoledì 5, ore 18,30)
Giovedì	6	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 2856 - Decreto-legge n. 73, disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (<i>Voto finale entro l'8 luglio</i>) (<i>Scade il 6 agosto</i>)
Giovedì	6	luglio	pom.	h. 16	- Disegno di legge n. 2287-bis e connessi - Delega al Governo per il codice dello spettacolo (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	6	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	11	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	12	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 2304 e connesso - Celebrazione duemila anni dalla morte di Ovidio
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2541 - Piccoli Comuni (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 2484 - Fornitura servizi rete Internet (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	13	luglio	pom.	h. 16	- Disegno di legge n. 302 e connessi - Lingua italiana dei segni
Giovedì	13	luglio	pom.	h. 16	- Disegno di legge n. 2860 - Decreto-legge n. 91, crescita economica nel Mezzogiorno (<i>Voto finale entro il 22 luglio</i>) (<i>Scade il 19 agosto</i>)
Giovedì	13	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2541 (Piccoli Comuni) e 302 (Lingua italiana dei segni) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 6 luglio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2860 (Decreto-legge n. 91, crescita economica nel Mezzogiorno) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 10 luglio.

Martedì	18	luglio	ant.	h. 11-13	- Mozioni sulla proliferazione delle armi nucleari
Martedì	18	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 2834 - Legge di delegazione europea 2016 (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) e documento LXXXVII, n. 5 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2016
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	20	"	ant.	h. 9,30-13,30	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2834 (Legge di delegazione europea 2016) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 20 luglio, alle ore 14, per l'elezione di un Giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi i Senatori.

Martedì	25	luglio	ant.	h. 11-13	- Mozioni in materia di agricoltura
---------	----	--------	------	----------	-------------------------------------

Martedì	25	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 89, settore creditizio (<i>Scade il 16 agosto</i>) (<i>Ove trasmesso dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. - Decreto-legge n. 99, liquidazione coatta amministrativa Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca (<i>Scade il 24 agosto</i>) (<i>Ove trasmesso dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì	27	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 89, settore creditizio) e al disegno di legge n. (Decreto-legge n. 99, liquidazione coatta amministrativa Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca) saranno stabiliti in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2801 e connessi (Disposizioni anticipate di trattamento) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	1°	agosto	ant.	h. 11-13	- Seguito argomenti non conclusi
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2085-B - Legge annuale mercato e concorrenza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Mercoledì	2	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegni di legge nn. - Rendiconto 2016 e Assestamento 2017 (<i>Votazioni finali con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove conclusi dalla Commissione</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2323 - Delega smaltimento fanghi in agricoltura (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	3	"	ant.	h. 9,30	

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2085-B (Legge annuale mercato e concorrenza), ai disegni di legge di Rendiconto 2016 e Assestamento 2017 e al disegni di legge n. 2323 (Delega smaltimento fanghi in agricoltura) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il calendario sarà integrato con la discussione del rendiconto delle spese del Senato per l'anno 2016 e del progetto di bilancio interno per l'anno 2017.

**Ripartizione dei tempi per le questioni incidentali
e la discussione generale del disegno di legge n. 2092 e connessi
(Disposizioni in materia di cittadinanza)**

Gruppi 10 ore, di cui:		
PD	2h.	
FI-PdL XVII	1h.	9'
M5S	1h.	
Misto		56'

AP-CpE-NCD		51'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		44'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		43'
Art. 1-MDP		41'
ALA-SCCLP		40'
LN-Aut		39'
FL (Id-PL, PLI)		37'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2856
(Decreto-legge n. 73, disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	24'
FI-PdL XVII		48'
M5S		42'
Misto		39'
AP-CpE-NCD		35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		31'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		30'
Art. 1-MDP		29'
ALA-SCCLP		28'
LN-Aut		27'
FL (Id-PL, PLI)		26'
Dissenziati		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2287-bis e connessi
(Delega al Governo per il codice dello spettacolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	24'
FI-PdL XVII		48'
M5S		42'
Misto		39'
AP-CpE-NCD		35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		31'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		30'
Art. 1-MDP		29'
ALA-SCCLP		28'
LN-Aut		27'
FL (Id-PL, PLI)		26'

Dissenzienti		5'
--------------	--	----

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2860
(Decreto-legge n. 91, crescita economica nel Mezzogiorno)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	24'
FI-PdL XVII		48'
M5S		42'
Misto		39'
AP-CpE-NCD		35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		31'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		30'
Art. 1-MDP		29'
ALA-SCCLP		28'
LN-Aut		27'
FL (Id-PL, PLI)		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2834
(Legge di delegazione europea)
e del documento LXXXVII, n. 5
(Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2016)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	24'
FI-PdL XVII		48'
M5S		42'
Misto		39'
AP-CpE-NCD		35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		31'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		30'
Art. 1-MDP		29'
ALA-SCCLP		28'
LN-Aut		27'
FL (Id-PL, PLI)		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 89, settore creditizio)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
----------	--	-----

Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	
FI-PdL XVII		34'
M5S		30'
Misto		28'
AP-CpE-NCD		25'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		22'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		22'
Art. 1-MDP		21'
ALA-SCCLP		20'
LN-Aut		19'
FL (Id-PL, PLI)		18'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 99, liquidazione coatta amministrativa
Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	
FI-PdL XVII		34'
M5S		30'
Misto		28'
AP-CpE-NCD		25'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		22'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		22'
Art. 1-MDP		21'
ALA-SCCLP		20'
LN-Aut		19'
FL (Id-PL, PLI)		18'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2085-B
(Legge annuale mercato e concorrenza)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 3 ore, di cui:		
PD		36'
FI-PdL XVII		21'

M5S	18'
Misto	17'
AP-CpE-NCD	15'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	13'
GAL (DI, GS, MPL, RI)	13'
Art. 1-MDP	12'
ALA-SCCLP	12'
LN-Aut	12'
FL (Id-PL, PLI)	11'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Rendiconto 2016 e Assestamento 2017)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	
FI-PdL XVII		34'
M5S		30'
Misto		28'
AP-CpE-NCD		25'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		22'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		22'
Art. 1-MDP		21'
ALA-SCCLP		20'
LN-Aut		19'
FL (Id-PL, PLI)		18'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, come lei sa, noi abbiamo posto in Conferenza dei Capigruppo una questione molto precisa e molto seria. Abbiamo chiesto, visto che nella settimana dal 25 al 27 luglio è stata ipotizzata la ratifica dell'accordo economico-commerciale tra l'Unione europea e il Canada (il cosiddetto CETA), di rinviare l'arrivo in Aula di questa ratifica, per motivi di merito e anche in qualche modo di metodo.

Signor Presidente, lei sa che noi non siamo d'accordo con questa ratifica e che abbiamo già esposto tutte le nostre motivazioni in Commissione esteri: riteniamo che questo accordo rappresenti un grave danno per i diritti ambientali e sociali e per tutto il nostro sistema agroalimentare. Le abbiamo chiesto di togliere dal calendario tale ratifica per attendere almeno il pronunciamento della Corte costituzionale francese. Alcuni parlamentari in Francia - loro lo possono fare - hanno fatto ricorso direttamente alla Corte costituzionale ed è evidente che, qualora la Corte costituzionale francese ne dichiarasse l'incostituzionalità, l'accordo salterebbe, dal momento che basta che un Paese non lo ratifichi perché questo non possa andare avanti. Quello sospensivo sarebbe un atteggiamento, cui invitiamo ancora l'Assemblea, almeno di prudenza, oltre che di ulteriore riflessione, perché sono in

gioco interessi rilevanti dal punto di vista della tutela del sistema dei diritti. Solo per dirne uno, vorrei ricordare in questa sede che con questo accordo una serie di sostanze chimiche, vietate nel nostro Paese addirittura dagli anni Settanta, potrebbero entrare liberamente attraverso l'accordo sui prodotti. La cosa ancora più grave è che la sovranità di questo Parlamento sarebbe messa in discussione, perché qualsiasi legge che questo Parlamento approvasse che potesse essere ritenuta lesiva di una serie di interessi di multinazionali potrebbe essere portata davanti all'arbitrato internazionale. Vi è quindi anche un problema costituzionale molto rilevante e pesante e, a maggior ragione, crediamo serva una pausa di riflessione e chiediamo che il provvedimento sia tolto dal calendario almeno per adesso, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale francese.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, «La modifica che si vuole approvare al codice antimafia non è né utile, né opportuna e rischia persino di essere controproducente. Non è utile nei confronti delle organizzazioni mafiose che utilizzano la corruzione, perché in tali casi può certamente già utilizzarsi la normativa vigente; non è opportuna e non serve nemmeno per le altre vicende di corruzione, perché, come ha già sperimentato con successo la procura di Roma, anche in questo caso la confisca di prevenzione può essere adottata a legislazione vigente, in presenza, però, di episodi reiterati che dimostrino che il soggetto trae risorse in via non episodica dalla corruzione». Questo non lo dice un senatore di Forza Italia, lo dice Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Noi abbiamo cercato, nella Conferenza dei Capigruppo che si è testé conclusa, di informare il Parlamento che si è aperto un dibattito del quale, con colpevole ritardo, prendiamo atto e che ci sono esponenti non politici, ma studiosi, costituzionalisti e autorità nazionali che dicono anche di non essere stati auditi in Commissione riguardo un argomento che è diventato oggetto di dibattito. Mi rendo conto che siamo in ritardo anche per richiedere un ritorno in Commissione, ma in ventiquattro anni di attività parlamentare, a memoria, non ricordo un dibattito così aperto e acceso, rispetto a un argomento non irrilevante, che si è aperto con colpevole ritardo sul provvedimento dibattuto e approvato alla Camera, lungamente dibattuto in Commissione giustizia e che arriva all'Assemblea con una posizione del nostro Gruppo chiaramente, fermamente e fortemente contraria.

Alle volte, la maturità della classe politica risiede anche nella capacità di acquisire la sensibilità che il Paese esprime attraverso i suoi più autorevoli esponenti, alcuni dei quali sono investiti di un incarico fondamentale e importante che questo Governo e questa maggioranza hanno voluto affidare loro. Ribadisco quindi che non parliamo di esponenti del nostro partito, ma di studiosi, di costituzionalisti ed ex presidenti della Corte costituzionale che aprono un dibattito acceso nel Paese e che dicono di stare attenti, perché questo provvedimento rischia di essere notevolmente peggiorativo, invece di essere migliorativo, rispetto alla lotta alla mafia, sulla quale siamo tutti perfettamente d'accordo.

La richiesta che faccio e che reitero in quest'Aula è dunque quella di rimandare il provvedimento in Commissione. Manca ancora un articolo, ma probabilmente un momento di riflessione sul codice antimafia vale la pena che vi sia. Forse è accaduto qualcosa; forse non ce ne siamo accorti in tempo; forse qualcuno, la maggioranza, nella sua determinazione di portare a conclusione un provvedimento approvato alla Camera, non ha voluto fare una riflessione ulteriore. Può capitare; non c'è niente di male. Può darsi che coloro che sono delegati alla percezione culturale del Paese l'abbiano registrata veramente con ritardo o non se ne siano accorti. Può essere che sia accaduto qualcosa. E la nostra parte politica in quest'Aula, responsabilmente, chiede che questo provvedimento ritorni là dove è stato dibattuto lungamente: forse un ulteriore momento di riflessione su questo argomento varrebbe la pena che ci fosse. Quindi, chiediamo che il prossimo provvedimento che ci attende nel calendario annunciato dal Presidente ritorni in Commissione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Senatore Romani, mi corre l'obbligo di avvisarla che il ritorno in Commissione in questa fase non è possibile. Voteremo la sua proposta come richiesta di modifica al calendario per un eventuale rinvio. Non possiamo accedere a quel tipo di richiesta, comunque la voteremo.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, credo ci sia stata una dimenticanza ingenua - ma a questo punto è solo in senso ironico se uso queste parole - per quanto concerne l'elenco degli argomenti non conclusi.

Se non ricordo male, il 31 maggio quest'Assemblea ha incardinato il provvedimento che sancisce il passaggio di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia ed è addirittura iniziata la discussione generale, con una chiara volontà di proseguirla in un momento successivo, nel momento in cui si fossero affrontati gli argomenti non conclusi. Ebbene, lei ha fatto un elenco dei provvedimenti non conclusi ma questo io non l'ho assolutamente sentito menzionare.

Credo che l'apertura della discussione generale di fatto abbia dato inizio a un *iter* che solitamente deve essere rispettato. C'era un chiaro accordo da parte di tutte le forze in quest'Assemblea - forse qualcuno meno e qualcun altro più corretto - nell'esprimere questa volontà. Oggi con la Capigruppo si è visto che alla fine probabilmente tutta questa disponibilità non c'era, non c'è e non vuole esserci.

Abbiamo assistito un anno fa, nel mese di marzo, a un episodio abbastanza increscioso, ovvero al ritiro del disegno di legge dall'ordine del giorno. Il 31 maggio è stato incardinato, si è aperta la discussione generale, si è quindi dato inizio all'esame del provvedimento. Credo quindi che ci sia ora un comportamento scorretto e ingiustificato nei confronti di questo disegno di legge.

Chiediamo fortemente che l'esame venga ripreso al più presto come prossimo argomento all'ordine del giorno affinché perlomeno quel poco di fiducia nelle istituzioni - che potrebbe essere determinata da questa conferma - possa essere rinnovata. Credo che siate poco credibili e questo calendario ne è la conferma.

Signor Presidente, chiedo a chi si era impegnato in quella sede, in quella data, di continuare la discussione del disegno di legge al termine del provvedimento di modifica al codice delle leggi antimafia. Nel caso in cui quest'ultimo venga posticipato, chiedo addirittura che si passi subito all'esame del disegno di legge sul passaggio di Sappada al Friuli-Venezia Giulia. Che ci sia veramente la coerenza, la volontà e la correttezza di mantenere ciò che qui dentro si è deciso.

***QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, prendo atto che in questa sede non è possibile chiedere il ritorno del provvedimento in Commissione. Lo faremo in sede propria, nel caso in cui la proposta di modifica del calendario che vado ad avanzare non sarà accolta.

Credo che quanto accaduto, colleghi, sia sotto gli occhi di tutti e abbia qualcosa di imprevedibile e anche di straordinario.

Se noi scorgessimo, un giorno, i tifosi della Roma e quelli della Lazio parlare all'unisono; se sentissimo i tifosi del Torino e quelli della Juventus schierarsi nello stesso modo o quantomeno esprimersi nello stesso modo; se i tifosi del Milan e quelli dell'Inter avessero le stesse sensazioni, diremmo: beh, qualcosa sta accadendo. Ora, quello che è successo in questi giorni che hanno separato l'ultima nostra sessione di lavoro sul codice antimafia dalla giornata di oggi, è qualcosa di paragonabile agli esempi che ho portato. Non voglio dire che il dibattito pubblico italiano sia fatto da tifosi, ma da giuristi e da operatori del dritto con diverse sensibilità certamente sì. C'è una parte che ha una sensibilità più garantista e una parte che invece ha più a cuore, per così dire, la repressione del crimine. Senza dare un giudizio di merito, si direbbe più giustizialista che garantista.

Ora, è accaduto qualcosa di straordinario: sul provvedimento in discussione abbiamo visto i garantisti e i giustizialisti essere d'accordo nel dire che questo provvedimento non va bene. Io credo che ognuno di noi avrebbe pensato di sognare se avesse un giorno dovuto immaginare che Cantone, Violante, Flick, Mirabelli, Tesauo, Fiandaca, Cassese, Nordio, il procuratore di Messina De Lucia e le Camere penali avrebbero usato gli stessi argomenti per dire che un provvedimento del Parlamento è sbagliato. Mi pare che il Parlamento si dovrebbe interrogare: in caso contrario ci comporteremmo come coloro i quali, invece che stare in un'istituzione a contatto con la società e con il dibattito che la società

produce, sta in una torre d'avorio insensibile a qualsiasi sollecitazione e a qualsiasi stimolo. Alcuni di questi che ho citato sono non soltanto degli illustri giuristi, ma anche degli operatori alla testa di importanti istituzioni che dovrebbero essere la controparte. Francamente, mi ha stupito leggere in un'intervista su un giornale di Napoli che il presidente Cantone, che molte volte e su molti temi è stato evocato - devo dire talora anche a sproposito - abbia detto che su questo provvedimento non è stato nemmeno audito in Commissione. Di fronte a una realtà come questa, credo che un attimo di riflessione, un momento di ponderazione da parte del Parlamento e del Senato sia un atto dovuto, un atto di buonsenso.

Signor Presidente, mi scusi, ma mi pare che le argomentazioni che sono state portate in Conferenza dei Capigruppo per evitare questo approfondimento non reggano. Da una parte si è detto - cosa assolutamente vera - che in realtà il provvedimento è in discussione da un lasso di tempo molto lungo e che queste obiezioni sono venute soltanto alla fine. Noi avremmo preferito sentir dire eventualmente che le obiezioni che sono state portate non sono fondate, perché se le obiezioni arrivano alla fine, anche un minuto prima che il provvedimento venga adottato, e hanno un effettivo fondamento, se i dubbi sulla sua costituzionalità e sulla sua utilità sono fondati, è bene intervenire anche all'ultimo minuto piuttosto che andare dritti, per coerenza, nel burrone.

L'altra cosa che è stata detta è che fortunatamente c'è un meccanismo bicamerale e quindi la Camera provvederà a modificare il provvedimento. Lei, signor Presidente, molte volte ha detto che per fortuna c'è il Senato e questa volta probabilmente sarebbe stato portato a dire che per fortuna c'è la Camera. Ma siamo quasi alla fine della legislatura e immaginare che il provvedimento debba avere un passaggio parlamentare in più, che potrebbe portarci anche oltre il tempo massimo, soltanto perché non si può tornare indietro, soltanto perché non si può valutare quello che alcune opposizioni hanno detto (alcune delle argomentazioni usate dagli illustri giuristi sono esattamente quelle usate da alcuni esponenti delle opposizioni, soprattutto in sede di Commissione); insomma, pensare di poter mettere a rischio questo provvedimento soltanto per non prendersi una pausa di riflessione a me sembra francamente un atteggiamento incomprensibile dal punto di vista logico ancor prima che dal punto di vista politico.

Questa, signor Presidente, è la ragione per la quale noi chiediamo di modificare il calendario. E anche sotto questo aspetto mi permetta di fare un'altra piccola notazione di carattere metodologico.

Tra i temi in discussione c'è la legge sulla lingua italiana dei segni, un provvedimento arrivato in Assemblea e rimandato in Commissione. Non ne conosco l'*iter*, ma dal punto di vista metodologico, se i problemi sono stati risolti, un provvedimento che è giunto all'esame dell'Assemblea ed è stato rinviato in Commissione, nel momento in cui si risolvono i suoi problemi formali o si arriva ad un suo maggiore approfondimento, evidentemente merita di avere la precedenza. Per questo io le chiedo di anticipare la discussione di questo provvedimento. È anche un modo, signor Presidente, per dirle che in questo intervento non c'è alcuna volontà ostruzionistica nei confronti del provvedimento sul codice antimafia, ma semplicemente quella di cercare di far prevalere il buon senso e di non far passare il nostro Senato come il luogo dove vi sono persone avulse dalla realtà che non si accorgono di un dibattito esterno, di critiche provenienti da persone che di solito non sono d'accordo; un luogo di persone che preferiscono chiudersi all'interno di una torre d'avorio dove in realtà chi fa politica non dovrebbe mai stare. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)*).

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, interveniamo sul provvedimento di modifica al codice delle leggi antimafia, giunto all'esame dell'Assemblea subito dopo la sospensione dei lavori. Si tratta sicuramente di una normativa estremamente complessa e il dibattito che c'è stato in Assemblea ha confermato che si tratta di un elaborato assolutamente difficile.

Signor Presidente, colleghi, dobbiamo tener presente che parlando di una materia come questa, in cui si va ad incidere su uno dei fenomeni criminali più gravi del nostro Paese, dobbiamo approvare una normativa non solo efficace, ma non opinabile, che non dia cioè adito a perplessità o comunque a

valutazioni che possono inficiarne la portata. Durante l'esame in Commissione giustizia sicuramente sono state fatte alcune elaborazioni da parte dei colleghi per cercare di migliorare il testo approvato dalla Camera, ma si sono evidenziate moltissime problematiche, tanto che il lavoro fatto in Commissione (con tutto il rispetto per quel lavoro cui ho partecipato anche io) è stato forse un po' confuso: sono stati presentati degli emendamenti, di alcuni altri abbiamo sospeso l'esame, si è intervenuti in maniera sostanziale su altri. Sicuramente si è rivelato che la materia è assolutamente difficile.

Rivolgo pertanto un invito rispetto a questo testo, perché nessuno di noi può negare che ci siano state argomentazioni e considerazioni che non vengono certo da chi non conosce la materia, ma da chi l'ha vissuta e la conosce bene, anche nei suoi aspetti più tecnici. Bisogna inoltre cercare di approvare una norma il più possibile condivisa: il codice antimafia non può essere approvato da quest'Aula con una maggioranza di Governo strettissima, ma deve essere condiviso da tutti noi. La lotta alla mafia riguarda tutti e tutti dobbiamo essere uniti. Rivolgo dunque un invito a tutti, affinché ci si riservi un momento di riflessione in ordine a questo disegno di legge con un rinvio della sua trattazione, al fine di poter trovare o magari di riuscire a elaborare o a sanare delle incongruenze o delle perplessità che possono inficiarne l'autorevolezza una volta approvato da quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Bilardi).*

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il calendario dei lavori prevede da domani la discussione del disegno di legge n. 2092 e connessi, recante disposizioni in materia di cittadinanza. La mia impressione è che il calendario dell'Assemblea del Senato sia dettato più dalle direttive giornalistico-editoriali che non dalla maturazione delle discussioni parlamentari. È noto che c'è un quotidiano che fa la tabella di ciò che il Senato e la Camera debbano fare e non fare, che riporta i provvedimenti che devono essere approvati, citati uno per uno, con il calendario e l'esito: questo è approvato e questo no. Ad esempio, la Camera deve esaminare il disegno di legge sulla tortura, di cui abbiamo discusso a lungo al Senato, introducendo anche delle modifiche che ritenevamo assolutamente ragionevoli. Ora quel testo non piace più a nessuno, non piace ai fautori di quella legge, che lo ritengono insufficiente, e certo non piace a chi, come noi, ritiene che l'intenzione sostanziale non sia tanto e solo quella di recepire una convenzione internazionale, opinabile, ma sia quella di creare ostruzione all'azione delle forze di polizia. Poi c'è il disegno di legge di modifica al codice delle leggi antimafia, di cui hanno già parlato il presidente del nostro Gruppo Romani e altri colleghi, rispetto ad una questione che non riprenderò perché la mia proposta di modifica del calendario riguarda il disegno di legge sulla cittadinanza. È stato già osservato da più parti, se ne saranno accorti tardi o forse il Parlamento avrà sottovalutato la questione sia alla Camera che al Senato, non lo so, che insigni giuristi di questo Paese, nessuno dei quali è riconducibile alla nostra area di pensiero, hanno avanzato delle contestazioni sulla costituzionalità di quel provvedimento, anche nella versione modificata che in quest'Aula è arrivata pressoché in dirittura d'arrivo, al voto finale dell'ultimo articolo. Poi andrà alla Camera e Dio vedrà. Ma insomma, ci sono i richiami di Cantone che, secondo la maggioranza di Governo, un giorno è un eroe (parlo del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione) e un altro giorno non viene ascoltato in alcun modo quindi ha giorni felici e giorni sfortunati, ma anche di Sabino Cassese, che nei confronti dell'area politica cui appartengo è stato sempre un critico molto deciso e determinato (ricordo i suoi articoli contro la mia legge di riforma del sistema delle telecomunicazioni e tanti altri interventi) il quale ha detto in queste ore delle cose molto chiare. Quindi si tratta di un problema che poi il Parlamento valuterà. Lo vedremo quando discuteremo nuovamente nel merito del codice antimafia, perché poi discuteremo comunque sulle procedure e sui problemi.

Ad un certo punto, però, si decide di proporre, con tempi contingentati, il disegno di legge sullo *ius soli*. La mia proposta è di non calendarizzare domani questo provvedimento ma di rinviarlo al termine dell'esame in Commissione.

Vorrei motivare la mia richiesta, signor Presidente, che non avanzo per principio, perché sono all'opposizione e quindi sono contro questo disegno di legge per ragioni quasi automatiche. Voglio dire ai colleghi di quest'Assemblea che noi non abbiamo urgenza di approvare questo disegno di legge e che quindi è bene che la Commissione ne possa discutere. Il mio Gruppo, il Gruppo di Forza Italia, non ha presentato decine di migliaia di emendamenti, ne abbiamo presentati un numero limitato perché vogliamo andare nel merito della discussione; riteniamo che la legge sia sbagliata e vogliamo discuterne per convincere il Senato, non il Paese, perché il Paese, cari colleghi, è già convinto che questa legge sia sbagliata. Alle elezioni amministrative recenti, con tutto il rispetto dei candidati sindaci di questo e di quel partito, del traino di Tizio e di Caio, la gente ha votato sì per le proprie città e per i sindaci, ma ha votato anche guardando agli sbarchi in massa di immigrati e al fatto che si risponde a questi sbarchi pensano di dare la cittadinanza rapidamente ad altre 800.000 persone.

Quella al nostro esame è una legge-manifesto che rischia di moltiplicare gli arrivi in Italia e della quale non si avverte la necessità intanto perché la nostra Costituzione distingue i diritti del cittadino da quelli della persona e quasi tutti i diritti sono riconosciuti alla persona. I costituenti, quando hanno scritto la Costituzione, non usavano le parole a caso: ci sono diritti che sono da riconoscere a chiunque, professare la propria religione, avere la propria libertà di pensiero sono diritti che appartengono alla persona, a chiunque arrivi in Italia da qualsiasi parte del mondo; quei diritti sono collegati alla sua natura di persona. La cittadinanza estende altri diritti come, ad esempio, il diritto di voto alle elezioni politiche mentre altri diritti, come l'assistenza sanitaria o l'istruzione, sono garantiti alle persone. Poi si deve considerare il permesso di soggiorno e quant'altro. Quindi non è vero che ci sono diritti negati a chi non ha la cittadinanza.

Per quanto riguarda il disegno di legge sulla cittadinanza, informo i colleghi che negli ultimi due anni, con le leggi vigenti sulla cittadinanza, hanno acquisito la cittadinanza italiana 400.000 stranieri. Sono pochi 400.000 stranieri che diventano cittadini in due anni? Sono una percentuale significativa: è l'uno per cento della popolazione di cittadini in più, che nel dettaglio sono stati 178.000 nel 2015 e 202.000 nel 2016. Si tratta di 400.000 nuovi cittadini.

Non è un Paese xenofobo il nostro, né un Paese blindato. Se uno straniero risiede in Italia un certo numero di anni può presentare la domanda di cittadinanza; chi è nato in Italia e raggiunge la maggiore età può presentare la domanda di cittadinanza; chi contrae matrimonio con un cittadino italiano può avere la cittadinanza. Quindi, non siamo in una torre d'avorio, ma in una realtà che concede la cittadinanza in base a norme che sono state poi nel tempo modificate e ritoccate. Lo *ius soli* è praticato da pochi Paesi. L'esempio degli Stati Uniti viene a volte fatto a sproposito, visto che negli Stati Uniti si fanno addirittura delle verifiche, dei veri e propri esami per capire se una persona ha aderito ai principi costituzionali fondamentali.

Non ho visto insorgere molti esponenti della sinistra. La Presidente della Camera - gliene va dato atto - è sensibilissima alle questioni dei diritti, ma quando abbiamo avuto il caso di quella donna italiana di Bologna, che ha sposato un marocchino (la madre di Youssef, il terrorista che poi è rimasto ucciso a Londra), era una donna italiana che è stata ripudiata dal marito del Marocco perché non ha accettato la poligamia. Quella signora è stata picchiata, è finita in ospedale due mesi in Marocco, poi è tornata in Italia, dove vive, si era convertita all'Islam (sua libera scelta) e poi ha incontrato poligamia e ripudio. Ebbene, non ho sentito nemmeno una parola da parte di alcune personalità delle nostre istituzioni che della questione dei diritti fanno una bandiera. Bisogna essere coerenti e anche la mamma di Youssef meritava una parola da parte di alcuni esponenti delle nostre istituzioni che invece hanno taciuto totalmente di fronte a quelle vessazioni. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Allora direte: che c'entra questo? C'entra, perché quel ragazzo, Youssef, che poi è morto perché la polizia inglese è intervenuta mentre sgozzava delle persone nei ristoranti (non è morto perché è stato compresso nei suoi diritti; uccideva e le forze dell'ordine inglesi sono intervenute dopo che purtroppo aveva già seminato morte), era un cittadino italiano, perché figlio di un'italiana e di uno straniero.

Quindi, le leggi sulla cittadinanza sono fin troppo generose. Semmai dovremmo introdurre norme per la revoca della cittadinanza a chi ha sposato il fondamentalismo e si radicalizza, vuole la *sharia* e

vuole affermare principi che sono contrari alla Costituzione repubblicana. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). E di questo non si discute in Parlamento, di come semmai togliere la cittadinanza a chi non la merita. E quando si obietta che ci sono anche i mafiosi, io propongo di levare anche a loro la cittadinanza, ad alcuni condannati. Se si levasse la cittadinanza a Totò Riina e ad altri personaggi sarei il primo ad applaudire, perché non credo che la cittadinanza debba essere negata a chi demerita, se ha origini etniche di altri Paesi o se è di confessioni religiose diverse da quella prevalente. Credo che andrebbe negata a tutti coloro che si pongono fuori dal consesso civile, democratico e costituzionale. Quindi, questo disegno di legge non è affatto urgente, non è necessario e andrebbe discusso nelle Commissioni, così come lo *ius cultura* e altri provvedimenti collegati. Vediamo che cosa si deve discutere.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Concludo, signor Presidente. State facendo un errore e vi state scavando la fossa. Non so quando si voterà e con quale legge elettorale. Noi speriamo che questo disegno di legge non venga approvata, ma Forza Italia sarà in prima linea a proporre un *referendum* abrogativo. Siccome si voterà nel 2018, il *referendum* sarà - lo sappiamo - nel 2019, ma le elezioni del 2018 verteranno su questo tema e chi sostiene questa legge folle le perderà. Vi state scavando la fossa, peccato che la scavate anche all'Italia. Non ve lo consentiremo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Quindi, chiediamo di non calendarizzare questa proposta. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[CAPPELLETTI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei ribadire quanto già detto in Conferenza dei Capigruppo. In questo calendario dei lavori ci sono provvedimenti importanti, altri meno e alcuni completamente ignorati.

Con riferimento al CETA, associandoci a quanto è già stato detto da alcuni colleghi, ci chiediamo perché dobbiamo occupare il lavoro del Parlamento sulla ratifica di un Trattato che con tutta probabilità verrà bocciato ad esempio dalla Francia, che ha portato il Trattato commerciale davanti alla Corte costituzionale francese per valutare la sua compatibilità con la Carta francese. Sappiamo che se anche uno solo dei membri dell'Unione Europea non ratificherà questo Trattato, sarà resa vana la ratifica da parte di tutti gli altri Paesi. Allora perché dobbiamo essere noi il primo Paese ad avviare i lavori di ratifica, il primo ovviamente tra i più importanti dell'Unione europea? Propongo di subordinare la calendarizzazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo economico e commerciale globale tra Unione europea e Canada (CETA) all'ottenimento di altre ratifiche di Paesi significativi dell'Unione europea e comunque alla pronuncia della Corte costituzionale francese, non perché facciamo dipendere da questo giudizio la valutazione in merito sul provvedimento, ma perché se ci fosse una bocciatura da parte di tale Corte, evidentemente ci sarebbe una bocciatura da parte della Francia e quindi si andrebbe a ratificare un trattato destinato a morire.

Detto questo, ho presentato in Conferenza dei Capigruppo la richiesta di calendarizzazione di altri due provvedimenti, che sono prioritari per il Movimento 5 Stelle, il primo dei quali riguarda la cosiddetta *class action*. Signor Presidente, proprio in questi giorni tale riforma compie due anni in Senato: essa è infatti approdata in Senato dopo essere stata votata all'unanimità dalla Camera dei deputati due anni fa e per due anni è stata tenuta a prendere polvere nei cassetti delle Commissioni di merito. Non è questa la sede per spiegare i motivi per cui si tratta di una riforma particolarmente importante, ma se non procediamo ad una sua calendarizzazione in Assemblea, non sbloccheremo la situazione in Commissione. Prendiamo atto del fatto che la Confindustria si è pronunciata contro l'approvazione di tale provvedimento e quindi prendiamo anche atto del fatto che in questo Parlamento ci sono forze politiche che, evidentemente, sono molto più sensibili alle indicazioni di Confindustria - o meglio dei suoi vertici - che non agli interessi dei cittadini. Signor Presidente, abbiamo chiesto la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento sul cosiddetto *whistleblowing*. Anche nel caso di tale disegno di legge, ovvero l'Atto Senato 2208, esso è stato già approvato, sostanzialmente all'unanimità, dalla Camera dei deputati. Si tratta delle disposizioni per la tutela degli autori di

segnalazioni di reato, attraverso cui vorremo introdurre una maggiore tutela per gli autori di segnalazioni di reato. Mi dica lei, signor Presidente, se non è attuale una normativa di questo tipo, dopo lo scandalo Consip (*Applausi dal Gruppo M5S*) e il trattamento che è stato riservato a Marroni. Abbiamo poi segnalato due mozioni: la n. 803, a prima firma del senatore Giroto, sui rincari conseguenti alla riforma delle tariffe sulla distribuzione elettrica, e la n. 445, a prima firma del senatore Santangelo, relativa alla zona franca per l'isola di Pantelleria e le isole minori. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, chiediamo di inserire nella settimana dal 1° al 3 agosto il proseguo della discussione del disegno di legge di modifica al codice delle leggi antimafia, ovvero il provvedimento che si dovrebbe esaminare da qui a qualche attimo. Il ritorno in Commissione del provvedimento non è possibile; lo ha detto la Presidenza e lo ha riconosciuto anche il senatore Quagliariello: ciò è tecnicamente impossibile. Il problema lo possono risolvere soltanto i signori relatori del provvedimento. Conoscendo la nota sensibilità dei senatori Lumia e Pagliari, sono convinto che essi non sono affatto insensibili agli "schiaffi" - metaforicamente parlando, si intende - che stanno raccogliendo in queste ore dalla dottrina giuridica italiana, dalla magistratura italiana, da tutto il mondo della cultura italiana e dai cittadini italiani. Non credo che essi siano insensibili a tali "schiaffi" e sono convinto che vorranno avere il tempo necessario per modificare, eventualmente, il provvedimento. Il tempo serve anche al Gruppo di Alternativa popolare, alla senatrice Bianconi, agli amici di Alternativa popolare, che si sono accontentati di un intervento di chirurgia plastica - come dicevo proprio ieri in un'intervista ad un quotidiano - laddove era necessario un intervento di chirurgia oncologica. Non è possibile immaginare di aver risolto il problema con quel collegamento, tra l'altro malfatto, con l'articolo 416 del codice penale, laddove si sono oltre tutto lasciati fuori delitti che possono essere commessi anche senza la forma associativa.

Credo che questi trenta giorni possano essere di aiuto ai signori relatori per tentare un intervento chirurgico al testo in esame, che veda i favori, non dico di tutti, di molti o di questa parte politica, ma quanto meno della dottrina italiana, della magistratura italiana, di Cantone e di tutti quegli esponenti che amministrano la giustizia e si rendono conto che il provvedimento, così come è, andrà a creare sconquasso in quel sistema giurisprudenziale, ormai perfetto, che si è creato negli anni per effetto dell'applicazione delle misure di sorveglianza. Tutti riconoscono che si è creato un assetto equilibrato, puntuale, perfetto, incisivo ed efficace. Vi rendete conto che la norma in esame andrà a incidere sull'equilibrio che si è creato? E come? *In peius*.

Sono convinto - l'ho detto in varie sedi - che in Senato non vi è alcuna forza politica che non voglia collaborare a realizzare un contrasto efficace alla criminalità organizzata. Tuttavia, deve essere messa da parte la gara a chi porta l'asticella più in alto non già per uno scopo di reale contrasto alla criminalità, ma per portare una bandiera che non va nella direzione dell'affermazione dei principi di legalità nel nostro Paese, ma che, anzi, nella confusione potrà favorire ancora di più la criminalità organizzata.

Per queste ragioni, signor Presidente, le chiedo di inserire nel calendario dei lavori dell'ultima settimana il tema che stiamo trattando.

PRESIDENTE. Qual è il tema che stiamo trattando?

FALANGA (ALA-SCCLP). Nei trenta giorni di tempo a disposizione i senatori Pagliari e Lumia avranno la sensibilità di capire che devono correggere il tiro. (*Applausi dai Gruppi Barani, Bernini e D'Anna*).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Avverto che chi parla per la prima volta per il proprio Gruppo ha dieci minuti di tempo a disposizione, mentre chi interviene per la seconda volta per lo stesso Gruppo che ha già avanzato le sue richieste di modifica ha due minuti.

Senatore Caliendo, ha facoltà di parlare.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo in parte quanto già avanzato dal presidente Romani, ma collegandomi al secondo argomento. Credo che tutti noi abbiamo il dovere, morale e politico, di tener conto di quanto è stato detto negli ultimi giorni dal professor Fiandaca, da Sabino Cassese e da Raffaele Cantone. Non mi riferisco a quanto ha già richiamato il presidente Romani. Signor Presidente, noi abbiamo un dovere che ci richiama Violante, il quale ci invita a fermarci a riflettere e ci ricorda il procedimento seguito per l'esame della cosiddetta legge Rognoni-La Torre, durante il quale ci fu un approfondimento per gradi successivi. Qual è la cosa che mi preoccupa e dovrebbe preoccupare tutti noi? Ci sono due aspetti segnalati da Cassese e Cantone, che non rappresentano la mia area politica. Una prima questione riguarda l'incostituzionalità, richiamata da Cassese.

Quel che mi preoccupa di più è il richiamo fatto da Cantone al Parlamento affinché tenga conto che una mancata riflessione e l'approvazione del testo così com'è possono portare a porre in forse o a riconsiderare le affermazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale che hanno salvato le misure di prevenzione antimafia, che invece non possono essere più salvate e potrebbero essere inglobate in una dichiarazione d'incostituzionalità.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Caliendo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Presidente, vorrei dire solo che questo quindi giustifica il ritorno in Commissione, o un rinvio, come lei dice. Mi consenta di dire a proposito - e mi rivolgo anche alla maggioranza - che non si vince con i numeri. Potremmo iniziare sin da oggi l'esame del disegno di legge sullo *ius soli* e avere un tempo necessario che, ancorché contingentato, sia meno drastico di quello che ho sentito: se ho sentito bene, infatti, sono previste dieci ore comprensive delle eventuali questioni incidentali e la discussione generale e cinque ore per l'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Avanzi la sua richiesta, per favore, senatore Caliendo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). La mia richiesta è di anticipare a oggi l'esame del provvedimento sullo *ius soli*, aumentando il tempo draconiano fissato con il contingentamento.

[PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, prendo atto che, a quanto pare, il disegno di legge sul distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e sul suo trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia è scomparso dai *radar* dei lavori del Senato.

Ora, questo disegno di legge - il n. 951 - è già stato largamente istruito e quindi, per così dire, non parte da zero. Vorrei pertanto proporre l'anticipazione rispetto a ogni altro tipo di provvedimento, anche perché, nel formulare questa proposta, ritengo che la conclusione del suo esame potrebbe impiegare l'Aula davvero per poco tempo.

La motivazione di fondo è che, diversamente, da un lato, perderemo una grande occasione di manifestare la credibilità del Parlamento nei confronti dei cittadini e, dall'altro, non onoreremo il nostro impegno di dare una risposta. Qualunque essa sia, è importante che i cittadini di Sappada - e tutti i cittadini della provincia di Belluno insieme a loro - possano avere una risposta precisa.

La mia proposta è quindi di anticipare quella che di fatto è la conclusione della trattazione di quest'argomento rispetto alla prosecuzione dei lavori di oggi pomeriggio.

[DLMAGGIO](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, credo che tutto l'*iter* affrontato dal provvedimento sul codice antimafia racconti quanto sta avvenendo anche in Aula oggi.

Abbiamo provato in tutti i modi a emendare il testo, per fare in modo che il codice antimafia fosse il più condiviso possibile, ma, come avete potuto notare anche voi durante il dibattito che ha avuto luogo in Aula, il sentimento che alberga all'interno della maggioranza è completamente diverso da quello delle opposizioni.

Se i risultati dell'applicazione di questo disegno di legge dovessero ricadere soltanto sulla maggioranza, allora direi di discuterne, parlarne e fare le dichiarazioni di voto; purtroppo, non è così:

l'effettiva applicazione di questo disegno di legge ricadrà sul tessuto sociale del nostro Paese e questa è una cosa che non possiamo assolutamente permettere, anche alla luce del dibattito che si è aperto su questa vicenda, in occasione del quale autorevoli giuristi hanno sottolineato l'inadeguatezza del disegno di legge.

Il nostro Gruppo si associa quindi alla richiesta di rinvio del provvedimento, nelle forme che la Presidenza riterrà eventualmente più opportune. Auspichiamo peraltro che non ci sia soltanto un rinvio - perché se fosse fine a se stesso avrebbe poco significato - ma che questo abbia la forza e la capacità di rivedere tutta la normativa compresa all'interno del disegno di legge in maniera da poterla rendere molto più adeguata al fine che tutti quanti, maggioranza e opposizione, sottoscriviamo.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Chiede di intervenire sull'ordine dei lavori? Avverto che stiamo già cercando di organizzare i lavori.

PALMA (FI-PdL XVII). Infatti, signor Presidente, probabilmente c'è un *misunderstanding*: il mio intervento è un richiamo al Regolamento, non è sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, è già accaduto diverso tempo fa, all'inizio della legislatura, che ella, proprio con riferimento alle discussioni sul calendario dei lavori, abbia immaginato di percorrere una strada simile a quella che ci sta proponendo adesso. A dire la verità, ritengo che i Regolamenti debbano essere rispettati e che le regole stabilite nei Regolamenti e nelle norme siano poste a tutela sia della funzione del senatore, sia, principalmente, della funzione dei senatori di opposizione.

Signor Presidente, non riesco a comprendere bene quale fonte regolamentare assista il suo dire. L'articolo 89, comma 2, del Regolamento dice che «Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti». Il che equivale a dire che ogni senatore, nelle proposte di modifica del Regolamento, ha dieci minuti di tempo per l'illustrazione; tempo, questo, che non può essere in alcun modo compresso, essendo specifica la disposizione «salvi i diversi termini previsti dal Regolamento».

Inoltre, all'articolo 55, se non ricordo male, si dice che, salvo quando il calendario è approvato all'unanimità, cosa che lo fa diventare definitivo, sul calendario vi sono le proposte che vengono avanzate dai singoli senatori. Su queste proposte interverrà un oratore per Gruppo per il tempo di dieci minuti. Il che equivale a dire che siamo in presenza di una fase sdoppiata: la prima, quella delle proposte avanzate dai singoli senatori; la seconda, quella in cui i Gruppi, attraverso l'intervento di un oratore per Gruppo, se lo ritengono, manifestano il loro pensiero.

Pertanto, signor Presidente, nell'illustrazione delle proposte, il Regolamento garantisce a ogni senatore il tempo di dieci minuti; evidentemente è il tempo massimo, lasciando al buon cuore dei senatori la possibilità di limitare i propri interventi a un tempo più ristretto.

D'altra parte, signor Presidente, mi scusi, che senso avrebbe che tre senatori possano parlare per dieci minuti e altri senatori per due minuti, un minuto, tre minuti? E chi stabilisce che sia un minuto, due minuti, tre minuti, quattro minuti?

Personalmente, signor Presidente, credo che lei non possa in alcun modo comprimere il tempo di intervento dei senatori, peraltro in una maniera particolarmente rilevante, portandolo da dieci a due minuti, e che debba consentire a ogni senatore di illustrare la propria proposta per il tempo che gli viene garantito dal Regolamento.

Vede, signor Presidente, mi rendo conto di tutto, ma probabilmente, per l'attività pregressa, penso che se le regole non vengono rispettate o vengono lasciate alla sensibilità discrezionale di taluni, quelle regole sostanzialmente non esistono più. In un consesso come questo, in cui vi è una maggioranza e un'opposizione, la compressione dei tempi va tutta a svantaggio dei senatori delle opposizioni; con un'ulteriore aggravante, essendo il Senato rimasto in vita all'esito del *referendum* del 4 dicembre: che tutto questo vale come precedente. Il che equivale a dire che se, per ipotesi, un domani, nella prossima legislatura, le parti - come io penso - si dovessero invertire, sarà semplice per taluno andare a

comprimere oltre misura i diritti dell'opposizione facendo leva su un precedente anomalo che a me pare essere in contrasto sia con l'articolo 89 che con l'articolo 55 del Regolamento.

Pertanto, signor Presidente, non essendo detto da nessuna parte che ogni senatore che intenderà intervenire utilizzerà fino in fondo il tempo di dieci minuti che gli viene garantito dal Regolamento, ritengo che la sua linea di non concedere più di due minuti sia contraria al Regolamento e conseguentemente le chiedo di revocarla, per consentire che gli interventi possano essere regolarmente corretti.

PRESIDENTE. Senatore Palma, mi ha fatto piacere che lei abbia ricordato il precedente applicato proprio in quest'Aula e in questa legislatura. Ci sono però precedenti che risalgono al 2007, e da allora per dieci anni, in cui anche i miei predecessori hanno utilizzato questo sistema di armonizzazione della discussione. Come lei ha detto, un oratore per Gruppo ha pienamente titolo ai dieci minuti; gli altri invece possono intervenire secondo l'armonizzazione che il Presidente ha l'obbligo di fare per mantenere l'ordine dei lavori. Quindi, poiché ora il tempo ancora di più va armonizzato, soprattutto dopo il suo intervento, i prossimi interventi dello stesso Gruppo saranno di un minuto. *(Commenti e proteste dal Gruppo FI-PdL XVII).*

BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, prima...

PRESIDENTE. La prego di illustrare la richiesta di modifica. Sono ben dieci i senatori dello stesso Gruppo che si sono iscritti a parlare.

Prego, senatrice Bernini.

BERNINI (FI-PdL XVII). Prima di tutto, signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ritengo, mi perdoni, signor Presidente, con tutto il rispetto...

PRESIDENTE. Devo dire che è chiuso l'ordine di iscrizione agli interventi. Il senatore Mario Mauro e il senatore Centinaio, in quanto Capogruppo, sono gli ultimi ad essere iscritti. Non si accettano altre iscrizioni a parlare. *(Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII).*

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, questa ulteriore armonizzazione mi sembra fortemente prevaricante nei confronti dei diritti dell'opposizione. Mi rendo conto del fatto che l'opposizione possa essere sgradevole e possa arrecare ritardi...

PRESIDENTE. No, si tratta di fare un ordine dei lavori, per cui deve intervenire sulla modifica del calendario.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, almeno un minuto ce lo conceda, perché mezzo minuto non ci consentirebbe nemmeno di dirle "grazie, Presidente" e di rivolgerci ai colleghi. Questo mi sembra veramente eccessivo.

Signor Presidente, le ripeto, esistono delle prerogative dell'opposizione rispetto alle quali lei deve fare un equo bilanciamento nella gestione dell'ordine dei lavori e dei lavori d'Aula. Questo, a mio avviso e ritengo anche ad avviso del mio Gruppo, non è un equo bilanciamento. *(Applausi della senatrice Rizzotti).* Dieci interventi possono essere attuati senza alterare i lavori e senza alterare il calendario, soprattutto a fronte di un calendario che prevede domani un draconiano contingentamento dei tempi su un provvedimento importante quale quello sulla cittadinanza.

Signor Presidente, le ripeto ancora una volta, ritengo sia un nostro diritto, in quanto membri dell'opposizione, intervenire non... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Vergogna!

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lasci fare alla maggioranza il suo mestiere, non comprima in maniera eccessiva i diritti dell'opposizione. Questo è veramente troppo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).* Le ricordo, signor Presidente, la sua terzietà. Questo è veramente troppo. Ci consenta di parlare, ci consenta di esprimere quanto vogliamo esprimere, a fronte di provvedimenti, quale quello sul codice antimafia, che sta suscitando - come hanno ricordato i miei colleghi - profonde perplessità, non solamente in *quidam de populo*, cioè in persone che non hanno competenza nella materia, ma anche in persone come presidenti emeriti della Corte costituzionale o giuristi esimi come il professor

Fiandaca.

Si stanno sollevando movimenti fortemente critici su un provvedimento che si sta portando avanti a una velocità supersonica. Basta seguire la letteratura, anche se solo giornalistica, di questi giorni. Presidente, se non faremo qualcosa sul provvedimento, purtroppo ci troveremo a leggere ben altra letteratura nei prossimi mesi e anni e di questo saremo tutti responsabili. Il provvedimento sul codice antimafia e quello sulla cittadinanza saranno fortemente influenzati dalla capacità dell'opposizione di produrre tutti i suoi effetti d'opposizione in questa Assemblea.

Presidente, dove dobbiamo parlare dei provvedimenti se non in questa sede? Ci vuole cortesemente indicare una sede che non sia quest'Aula parlamentare dove parlare con lei e la maggioranza di questi provvedimenti? Dobbiamo scrivere degli articoli sui giornali? A chi ci dobbiamo appellare per esprimere le nostre posizioni? Presidente, questi tempi non sono sufficienti e non considero questa estensione di tempo per parlare legata alla mia persona uno strumento sufficiente per manifestare tutta la nostra contrarietà rispetto a quanto deciso dalla Capigruppo e rispetto a ciò che sarà celebrato all'interno di quest'Aula.

PRESIDENTE. Ha parlato per quattro minuti e non ha fatto che ribadire cose già dette senza un'ulteriore richiesta di modifica del calendario.

BERNINI (FI-PdL XVII). Se mi lascia parlare ancora, vorrei specificare la modifica. (*Applausi del senatore Marin*).

PRESIDENTE. Faccia la proposta, altrimenti le tolgo la parola. Mi dispiace.

CENTINAIO (LN-Aut). Ma cosa vuole dimostrare?

BERNINI (FI-PdL XVII). Presidente, mi scusi, ma crede di gestire un asilo di infanzia? Come si permette di dire che mi toglie la parola? (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Sono quattro anni che il provvedimento è in discussione, prima alla Camera e poi al Senato: un anno e otto mesi in discussione al Senato; dobbiamo discutere del provvedimento nel merito nel momento di modifica del calendario, è questo che lei dice?

BERNINI (FI-PdL XVII). Presidente, visto che lei sta facendo la *negotiorum gestio* della maggioranza, le ricordo che il provvedimento è rimasto fermo in Commissione perché la maggioranza non ha voluto calendarizzarlo.

PRESIDENTE. Io non faccio nessuna *negotiorum gestio*; io applico il Regolamento.

MALAN (FI-PdL XVII). In Commissione non se n'è parlato.

PRESIDENTE. Faccia la sua richiesta di modifica del calendario, per favore.

BERNINI (FI-PdL XVII). Presidente, visto che, come lei giustamente ricordava, ci troviamo di fronte non a un decreto-legge, ma a un disegno di legge che è rimasto fermo per anni in Commissione e sulla cui assenza di necessità e urgenza ritengo che tutti, maggioranza, Commissione e lei medesimo, potremo convenire, vorrei che nel calendario fosse anticipato rispetto al provvedimento sulla cittadinanza quello sui vaccini, che ha anche la caratteristica del decreto-legge e che sicuramente domani sarà pronto in Commissione. Inoltre, rispetto al suo contenuto vi saranno forti influenze e cointeressenze anche con il provvedimento sulla cittadinanza, dal momento che i minori non accompagnati che metteranno piede nel nostro Paese in ogni modo e che potranno accedere all'istruzione primaria e secondaria potranno anch'essi essere vaccinati.

Per questo motivo e vista la natura urgente del decreto che si sta discutendo nella competente Commissione, ritengo che questo debba essere anticipato in calendario sia rispetto al provvedimento sulla cittadinanza sia rispetto al provvedimento definito codice antimafia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Come sa, i decreti-legge non hanno bisogno di essere anticipati perché hanno la precedenza assoluta non appena finiti in Commissione.

BERNINI (FI-PdL XVII). Presidente, le sue precisazioni sono sempre illuminanti. La ringrazio.

PRESIDENTE. Lo sa meglio di me che i decreti-legge non hanno bisogno di essere anticipati.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, mi associo a tutto ciò che ha detto la senatrice Bernini. Vorrei ricordare che il 22 luglio a Salerno ci sarà la giornata mondiale della sindrome di Sjögren, una malattia autoimmunitaria che colpisce più di 20.000 cittadini italiani. Il 17 dicembre, nella seduta n. 153, ho presentato una mozione per la considerazione della sindrome di Sjögren nell'elenco delle malattie rare, che purtroppo non è stata inserita nei LEA.

In Europa l'Eurordis ha inserito questa malattia nel gruppo delle malattie rare (le connettiviti), che comprende sclerosi sistemica, malattie del tessuto connettivo, polimiositi, dermatomiositi, antifosfolipidi, lupus eritematoso sistemico e sindrome di Sjogren.

Come ho detto, la mozione di cui sono prima firmataria risale al 17 dicembre 2013; pertanto, visto che il 22 luglio saranno presenti a Salerno tutte le personalità e le società scientifiche mondiali, mi piacerebbe molto che la discussione di questa mozione venisse anticipata, e quindi calendarizzata, per poter dare un senso di aiuto e di vicinanza alle 20.000 persone che devono pagarsi medicinali costosissimi, senza considerare la qualità terribile della loro vita. Perlomeno che il Senato della Repubblica per il 22 luglio possa riconoscere loro questa grave disabilità e ricordarli. (*Applausi del senatore Romani Paolo*).

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, come ha detto precedentemente la mia collega Bernini, mi dispiace che lei utilizzi il potere che ha in quest'Assemblea per limitare una discussione che noi vorremmo la più pacata possibile sull'argomento *clou* di questa fase della legislatura. Comunque sia, poiché devo avanzare una proposta di modifica del calendario dei lavori, sarei comunque intervenuto per sollecitare la mozione presentata da me come primo firmatario, ma con la firma di tanti altri colleghi, riguardante la scrittrice Grazia Deledda che, come lei sa, è premio Nobel (assegnato nel 1926 e consegnato nel 1927). Quest'anno sono novant'anni che la Deledda ha ritirato il premio Nobel.

Dispiace che all'unica donna italiana premio Nobel per la letteratura non venga dedicato un tempo sufficiente - lo dirò quando si discuterà la mozione in Assemblea - per l'insegnamento nelle nostre scuole, soprattutto nelle scuole medie e superiori, ragion per cui ritengo di doverlo sostenere fortemente in quest'Assemblea, come hanno fatto l'onorevole Centemero e tanti altri colleghi nell'Assemblea della Camera votando all'unanimità una mozione simile. Gradirei che tale mozione venisse inserita prima del 4 agosto per poter poi essere eventualmente discussa in Assemblea e naturalmente presentata al Ministro.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei ricordare che il provvedimento sullo *ius soli* non è stato trattato in Commissione, a meno che per trattare si intenda dire fare quattro chiacchiere, ma la Costituzione dice «esaminato», e l'esame parlamentare o è una pagliacciata - e questo non dovremmo essere noi a propugnarlo - oppure deve essere un esame con votazioni.

Degli emendamenti presentati - pochi o tanti che siano - ne sono stati votati tre, dedicando a questo esame un'ora negli ultimi quindici mesi. Ecco un buon motivo per giustificare la proposta che mi appresto a fare.

Secondo punto: la legge sul codice antimafia sta causando una serie di interventi autorevolissimi che ci informano del possibile pericolo che rappresentano le norme in esso contenute sia per la lotta alla mafia sia per la lotta alla corruzione. Questo è stato detto da autorevolissimi esponenti con grande esperienza nella magistratura, nello studio del diritto, nello studio della Costituzione.

Di fronte al fatto che il Parlamento europeo dedica una seduta alla questione dell'immigrazione - qualcuno curiosamente la ritiene disgiunta dalla questione della cittadinanza per gli immigrati; il senatore Mirabelli dice che non c'entrano nulla: evidentemente la legge sullo *ius soli* è dedicata soltanto agli italiani che, per qualche ragione, non hanno la cittadinanza italiana - che il Governo italiano minaccia di chiudere i porti, che ci si mette in conflitto con l'Europa e si propone all'Unione europea di prendere provvedimenti drastici contro la Polonia, la Repubblica ceca e l'Ungheria, noi qui

vogliamo anticipare questa legge assurda che incentiva un ulteriore aumento del già pauroso numero di persone che vengono sulle nostre coste, fatte prelevare attraverso le ONG, e a volte anche senza questo tramite, dal Comando della nostra Guardia costiera, dimostrando una totale insensibilità ed anche una certa incoerenza: si va in Europa a chiedere una cosa e poi in Parlamento si accelera per ottenerne un'altra.

La mia proposta, signor Presidente, è di posticipare a settembre l'esame di entrambi i provvedimenti che ho citato sia per una questione di merito, sia perché ho l'impressione che qualcuno voglia usare questi due provvedimenti come strumenti per mettere in difficoltà il Governo. Noi dobbiamo approvare le leggi se sono buone e respingerle se sono cattive, e non inserirle in calendario per mettere in difficoltà il Governo: io sono ben contento che il Governo sia in difficoltà, ma non deve essere questo il modo in cui lo si mette in difficoltà. Bisogna metterlo in difficoltà, eventualmente, sulle sue politiche, ma non con disegni di legge che non hanno nessun carattere d'urgenza e che non sono stati esaminati in Commissione - mi riferisco alla legge sulla cittadinanza - o di cui viene denunciata la pericolosità dai più importanti esponenti della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata.

[GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, la mia proposta è di anticipare due provvedimenti che mi sembra abbiano un consenso generale: il disegno di legge sull'aggregazione del Comune di Sappada alla Regione Friuli-Venezia Giulia, una risposta che quelle popolazioni attendono dalle istituzioni, e la legge sulla lingua italiana dei segni. E ciò anche per prendere tempo rispetto ad una questione importante. Quando sento il presidente Luciano Violante (sono stato Vice Presidente della Camera quando lui era Presidente) definire oggi in un'intervista «infantilismo politico» ed «inciviltà del diritto» il testo che ci accingiamo a votare, ho di che preoccuparmi. Non mi risulta, infatti, che Luciano Violante, nella sua storia, sia stato tenero con la mafia o che non si possa considerare uno che ha combattuto in prima linea i fenomeni mafiosi.

Come si suol dire, a pensare male si fa peccato ma quasi sempre ci si prende. Mi viene allora da pensare che nella Sicilia pirandelliana (mi citano sempre delle menti raffinatissime quando si parla di mafia), non ci sia qualche mente raffinatissima che pensa, come è stato sottolineato da tutti questi studiosi e dal Presidente della Corte costituzionale, che estendendo anche ad altre materie e disposizioni per il contrasto alla mafia e le leggi speciali, crollino anche le misure speciali contro la mafia, che è giusto che rimangano.

È una riflessione che affido a questa Assemblea, perché le menti raffinatissime, quando operano, possono raggiungere i loro obiettivi anche giocando con la buona fede di chi crede invece di fare operazioni giuridiche che però - ricordo - sono state bollate come infantilismo politico ed inciviltà del diritto e dovrebbero pesare sulla coscienza di tutti.

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la mia proposta di modifica del calendario si rifà al momento che stiamo vivendo in Senato: stiamo discutendo del provvedimento sui vaccini, quindi abbiamo puntato un faro sulla sanità. Ho presentato, il 26 ottobre, un atto di sindacato ispettivo che accendeva una luce sulla grave emergenza di sanità pubblica rappresentata dal fenomeno delle resistenze batteriche agli antibiotici, che sono in costante aumento e di cui si stanno occupando diversi soggetti, dall'Organizzazione mondiale della sanità al G8.

Si tratta, quindi, di un tema all'ordine del giorno e pensavo che si potesse trovare uno spazio per discutere di questa mia mozione in una delle sedute del martedì dedicate alla discussione di questi temi, proprio approfittando del fatto che in questo momento ci stiamo occupando di un tema di sanità così importante e particolarmente sentito dal Paese, anche per lanciare uno dei principali allarmi della sanità mondiale: nel 2050 si morirà più di infezioni che di tumori. Si potrebbe quindi approfittare di questo momento per calendarizzare nelle sedute del martedì questa mozione che penso, nel momento in cui ci stiamo occupando di un tema di salute così importante, potrebbe avere il rilievo, l'importanza

e la risonanza che rappresentano il primo effetto di una discussione in Parlamento: avvisare i cittadini che questo è un grave problema non solo per l'Italia e per l'Europa ma per il mondo. La mia proposta è quindi di calendarizzare per martedì la mozione n. 674, pubblicata il 26 ottobre 2016. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la mia proposta trae spunto da un richiamo già fatto dai colleghi Quagliariello e Giovanardi, che riflette un passaggio frettoloso sulla condizione di un provvedimento che dalla Commissione affari costituzionali torna all'esame dell'Assemblea e che è stato inserito in calendario per i prossimi giorni. Mi riferisco al provvedimento sulla cosiddetta lingua dei segni; un disegno di legge che era stato riportato in Commissione per evidenti e oggettivi problemi di copertura e di coordinamento tra i Ministeri che afferiscono alla natura del provvedimento stesso. In Commissione, per poter arrivare comunque a un risultato spendibile in termini mediatici, con il supporto della Commissione bilancio, il Partito Democratico ha deciso di svuotare il provvedimento della misura economica e di trasformarlo in una legge di cornice di diritti. *(Applausi della senatrice Rizzotti. Commenti del senatore Russo)*.

È più che legittimo e io plaudo a questa iniziativa; c'è solo un piccolo problema. Senza soldi, quel provvedimento diventa la negazione di un diritto, perché se si applica alla necessità di far utilizzare la lingua dei segni ai ragazzi nelle scuole afferisce al problema di dover ricreare le classi speciali, e quindi fa fare passi indietro al nostro sistema educativo, impedendo nei fatti che quel diritto possa essere fruito da più di una persona per volta.

Per questa ragione credo che, invece di legare in modo ottuso su quel provvedimento o su quello sullo *ius soli*, che non sono pronti per la discussione in Assemblea, sia meglio per noi procedere mettendo in calendario un confronto oggettivo con il Presidente del Consiglio sui risultati disastrosi che in questi giorni il nostro Governo sta collezionando in sede internazionale e segnatamente in sede europea, dove ci stiamo facendo dire no da tutti (Francia, Spagna e Austria) con risultati disastrosi per le prospettive del nostro Paese. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Ho domandato di parlare molto prima del senatore Mauro.

MALAN (FI-PdL XVII). Io voglio farlo sulla proposta del senatore Mario Mauro, che non ho potuto sentire.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, non mi era stato segnalato, adesso però le do la parola.

PALMA (FI-PdL XVII). Anche io ho chiesto di intervenire. Il richiamo al Regolamento è una cosa; abbia la bontà di ascoltarmi.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, faccia parlare il senatore D'Alì, aveva alzato la mano prima di me.

PALMA (FI-PdL XVII). Io prima ero intervenuto sul Regolamento, adesso invece vorrei avanzare una proposta di modifica del calendario.

MALAN (FI-PdL XVII). Anche io voglio intervenire sulla proposta fatta.

PRESIDENTE. Senatore Centineo... senatore Centinaio, scusi, è la seconda volta che sbaglio; avverto che la senatrice Stefani è già intervenuta e che lei come Capogruppo può parlare sul complesso delle proposte di modifica del calendario.

CENTINAIO (LN-Aut). No, io devo fare una proposta; ne ho diritto come tutti gli altri senatori, presidente "Grassi".

PRESIDENTE. Le volevo dire, senatore Centinaio, che la senatrice Stefani ha già fatta una proposta, quindi lei ha due minuti, così come tutti gli altri, per fare la sua proposta.

CENTINAIO (LN-Aut). Infatti, signor Presidente, nei miei due minuti volevo chiederle, pescando nel cestino della tombola, a quanti minuti avrei avuto diritto, visto che alcuni hanno avuto diritto a dieci minuti, altri a due, altri a quattro, altri a cinque; a Centinaio è uscito il numero due, quindi va

benissimo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Presidente, nei miei due minuti, visto che mi ha dato la parola come Capogruppo prima, le pongo la seguente domanda: perché mi ha dato la parola come Capogruppo e non come senatore "Centineo", come dice lei? Perché, se lei mi ha dato la parola come Capogruppo oggi, qualche giorno fa non me l'ha data, nonostante io l'avessi chiesta per ben sei volte quando abbiamo incardinato in Aula lo *ius soli*? Allora, se oggi mi dà la parola come Capogruppo, come ha detto lei, me la doveva dare anche qualche giorno fa. Me la doveva dare!

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, non voglio proseguire polemiche passate. Aveva chiesto la parola il presidente della Commissione Torrisesi e io non avevo notato che lei l'aveva richiesta prima. Le vostre reazioni, comunque, sono state viste da tutti. Non voglio fare polemica inutile e non voglio rivangare il passato.

CENTINAIO (LN-Aut). No, Presidente, anche i filmati mostrano che io avevo chiesto la parola prima del senatore Torrisesi e prima che lei desse la parola al senatore Torrisesi. Però, Presidente, lei purtroppo - ahimè - gestisce l'Assemblea come fosse il salotto di casa sua e, di conseguenza, riduce i tempi degli interventi dei senatori e decide quali senatori intervengono e quali no.

Io quindi, a questo punto, faccio due proposte e sono le stesse che ho avanzato in Conferenza dei Capigruppo, ma anche in quella sede lei non mi ha voluto ascoltare: la prima proposta, cari colleghi, era relativa al fatto che i senatori del Partito Democratico hanno una riunione e ci hanno chiesto, giustamente, di interrompere i lavori dell'Assemblea in anticipo. Io avevo detto, Presidente, che il dibattito sul calendario sarebbe durato tanto, probabilmente troppo, e ha visto quanto è durato. Di conseguenza, tutto il provvedimento sul Codice antimafia, invece che trattarlo a spizzichi e bocconi velocemente questa sera, avevo proposto di rimandarlo direttamente a domani mattina, finendolo alla velocità della luce. Ma lei fa il sapientone e ha voluto andare avanti.

In secondo luogo, visto e considerato che voi siete come il mago Oronzo, prevedete il futuro e sapete già che ci sarà ostruzionismo parlamentare, avete già previsto di contingentare i tempi della discussione sullo *ius soli*. Ma chi ha detto che ci sarà ostruzionismo parlamentare? Chi ha detto che ci saranno decine se non centinaia, come ha detto qualcuno, di senatori che interverranno sullo *ius soli*? Avete deciso di contingentare tutto. Andate avanti così, a me va bene. Noi proponiamo di eliminare il contingentamento perché in questo momento non serve contingentare i tempi, serve buon senso, cosa che lei, nella gestione di quest'Assemblea, non ha. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, come lei sa, la necessità di contingentare i tempi è nata in sede di Conferenza dei Capigruppo dalla richiesta di un Gruppo, che non era il suo, che ha preannunciato, correttamente, qual era l'intenzione del Gruppo su un determinato provvedimento. Lei lo sa benissimo perché era presente quindi non cambi la realtà delle cose.

D'ALI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo di inserire nel calendario della giornata di domani l'audizione del ministro dell'economia Padoan su un fatto gravissimo, che forse i colleghi avranno appreso dalla stampa ma senza dargli la dovuta importanza, che si è verificato la settimana scorsa quando la Corte dei conti siciliana ha bocciato per la prima volta nella storia dell'autonomia regionale siciliana, quindi dal 1946 ad oggi, il bilancio predisposto dalla Regione. Poiché è un fatto che ha rilevanza politica ed economica sostanziale sull'intero Paese, signor Presidente, le chiedo che nella giornata di domani il Ministro dell'economia venga a riferire su quanto accaduto e soprattutto sulle motivazioni per le quali il bilancio della Regione Siciliana è stato redatto a pochi mesi di distanza da una sbandierata convenzione, da uno sbandierato accordo economico tra il Governo nazionale e lo stesso governo regionale.

Ieri la Corte dei conti ha detto che quel bilancio è fasullo. Del resto, quando non si certifica un bilancio, sia che a farlo sia una società di revisione o un organo importantissimo come la Corte dei conti, è chiaro che il bilancio in questione è fasullo. Infatti lo è perché mancano alcune poste che ne avrebbero ulteriormente evidenziato la tragicità. Apprendiamo quindi che i siciliani hanno 8 miliardi di

debiti, circa 1.500 euro ad abitante, e che questo Governo ha aumentato in cinque anni del 41 per cento le passività della Regione Siciliana.

Credo che questo sia un argomento di interesse dell'intera Nazione per le influenze che può avere sul bilancio e sulla politica nazionale, visto che la Regione potrebbe essere immediatamente commissariata. Infatti, se fosse confermato in questa settimana il giudizio di negatività e di non procedibilità per quel bilancio, bisognerebbe immediatamente commissariare la Regione Siciliana e sarebbe una sorta di nemesi storica sulla miriade di commissariamenti con cui questo governo regionale ha gratificato la società e le istituzioni siciliane.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Palma, chiede di intervenire sul calendario dei lavori? Perché prima ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori e poi per un richiamo al Regolamento.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Intanto vorrei essere chiaro, perché la sua ricostruzione non è aderente ai fatti. Ho chiesto di parlare per una proposta di modifica al calendario dei lavori. Successivamente ho chiesto di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Sul richiamo al Regolamento è già intervenuto.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Una cosa non esclude l'altra. Le dico anche, Presidente, che appena ho finito di intervenire sul calendario, probabilmente le chiederò di riparlare sul Regolamento. Ho già accennato a quel precedente dell'inizio della sua Presidenza qui al Senato, perché lo ricordo bene.

PRESIDENTE. Interviene su una proposta di modifica del calendario o sul precedente avvenuto in Senato?

PALMA (*FI-PdL XVII*). Volevo solo ricordarle, Presidente, che ricordavo bene quel precedente, perché, all'esito di una discussione accesa, mi venne inflitta una sanzione inesistente che poi all'unanimità venne revocata.

Detto questo, Presidente, mi pare che per la seduta antimeridiana del 18 luglio sia stata prevista la discussione di una mozione sul nucleare, ma credo che tale mozione, alla luce di quanto sta accadendo nel panorama mondiale, meriti una forte anticipazione. Ritengo quindi che debba essere trattata il prima possibile.

Conseguentemente, la mia proposta di modifica del calendario va nel senso di dare la precedenza alla mozione sul nucleare, inserendone la discussione anche alla fine della trattazione del provvedimento sul codice antimafia.

BIANCONI (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, sono una passista e normalmente mi piace mettere un piede davanti all'altro per riuscire ad arrivare alla meta. Lei avrà capito molto bene - quindi mi appello alla sua saggezza - che in questa maniera non riusciremo più a mettere un passo davanti all'altro. Tra un po' saranno le ore 19 e dovremo interrompere i nostri lavori, perché così è stato chiesto da un Gruppo di maggioranza per una propria riunione, e non saremo riusciti né a votare il calendario, né tantomeno ad approvare - come da intendimento suo e della maggioranza - il codice antimafia.

Allora, signor Presidente, la prego: abbiamo davanti a noi un mese denso di provvedimenti, tra cui decreti molto delicati in scadenza. Se in quest'Assemblea, attraverso la sua saggia gestione, non si ripristina un minimo di serenità e la capacità di portare a termine i diversi provvedimenti, faremo buchi nell'acqua e non ce lo possiamo assolutamente permettere.

La proposta che le faccio, signor Presidente, è la seguente. Intanto questa sera ci faccia votare il calendario dei lavori, concludiamo la seduta d'Aula e domani facciamo quanto previsto, ovvero l'esame del disegno di legge di modifica al codice delle leggi antimafia. Lasciamo il tempo alle Commissioni per compiere il proprio lavoro ed esprimersi sugli emendamenti al provvedimento in materia di vaccini, visto che si tratta di un decreto-legge in scadenza e lasciamo che il ministro Minniti venga a riferire all'Assemblea nella seduta di domani, alle ore 18,30. Dopodiché organizziamo una nuova Conferenza dei Capigruppo, in cui, rasserenati gli animi, possiamo trovare insieme una soluzione possibile per l'Assemblea, per trattare i diversi decreti-legge ed, eventualmente il

provvedimento che sta a cuore anche al Partito Democratico, ovvero il disegno di legge in materia di cittadinanza. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD)*.

PRESIDENTE. Mi pare una proposta ragionevole, che tra l'altro coincide con quella del senatore Centinaio. *(Commenti del senatore Centinaio)*. Senatore Centinaio, le ho dato atto che coincide con quella... *(Reiterati commenti del senatore Centinaio)*. Come Presidente ho l'obbligo di fare un tentativo di andare avanti nell'ordine dei lavori, secondo quanto ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo. Se poi non ci riusciamo, troviamo comunque un modo per andare avanti in maniera serena e saggia, come dice la senatrice Bianconi, ma non come dice lei. *(Applausi del senatore Carraro)*.

Intanto votiamo il calendario.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, su cosa vuole intervenire? Siamo in fase di votazione.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Intendo intervenire sul calendario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Abbiamo concluso gli interventi sul calendario. *(Commenti del senatore Calderoli)*. Senatore Calderoli, abbiamo detto che votiamo soltanto il calendario e poi rinviando: mi pare di essere stato abbastanza chiaro.

Senatore D'Ambrosio Lettieri, dunque su cosa vuole intervenire? Abbiamo concluso gli interventi sulle proposte di modifica del calendario.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire da un quarto d'ora.

PRESIDENTE. Chi ha rilevato la sua richiesta di parlare?

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, allora si assuma lei la responsabilità...

PRESIDENTE. Mi assumo la responsabilità, perché ho la collaborazione degli Uffici e dei senatori Segretari e nessuno mi ha segnalato il fatto che ha chiesto di parlare da un quarto d'ora.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Benissimo, sappia però che ho chiesto di intervenire da un quarto d'ora.

PRESIDENTE. Se i senatori Segretari confermano questa realtà, che non mi è stata segnalata, lei ha ragione di intervenire. Questo è il punto, però non attribuiamo tutte le responsabilità alla Presidenza.

Senatore D'Ambrosio Lettieri, ha facoltà di parlare, per due minuti, per illustrare la sua proposta di modifica del calendario.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, lei ha la responsabilità, ma mi permetta di dirle che ha anche il privilegio della conduzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È un onere più che un privilegio.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, mi consenta di conferire alla seconda carica dello Stato il prestigio che tutti le riconosciamo, e che lei esprime quando è seduto nello scranno della Presidenza del Senato.

Signor Presidente, mi rendo conto che è difficile riuscire a governare l'Assemblea quando ci sono numerosi iscritti a parlare. Abbia però la bontà di convenire su una considerazione. Da ultimo - e lo sottolineo - anche la senatrice Bianconi ha portato degli elementi e delle riflessioni che hanno contribuito a raggiungere un obiettivo, che non è quello di creare, in modo inopinato e irresponsabile le condizioni di una contestazione, di un'opposizione o di un'ostruzionismo irresponsabile: è l'esatto opposto. Signor Presidente, sono molti i saggi e gli opinionisti che hanno discettato sull'arte nobile dell'opposizione in quest'Aula, nella quale i concetti si formano sulla base di un confronto alto, maturo, rispettoso e responsabile. Sulla base di questo, uso trenta secondi per fare la mia garbata proposta, nel convincimento di esprimere in quest'Aula, non un dissenso aprioristico alla calendarizzazione del provvedimento sullo *ius soli*, ma una posizione di sostegno a proposte coerenti con le sensibilità politiche che appartengono alla mia persona, secondo i doveri inerenti all'esercizio della mia funzione.

Mi richiamo a tre articoli della Costituzione: gli articoli 29, 30 e 31, che fanno riferimento al valore

della famiglia. In un momento in cui la famiglia rischia di perdere la sua funzione di prima rete di protezione sociale a costo zero e la politica del *welfare* è fortemente pregiudicata dalle condizioni di crisi, chiedo di inserire nel calendario dei lavori la mozione in tema di famiglia che ho presentato nello scorso mese di dicembre. Con tale mozione si intende impegnare il Governo a destinare una rinnovata attenzione a un istituto costituzionalmente ben individuato e considerato che risente della gravissima situazione di crisi dell'economia del nostro Paese, con risvolti anche di natura demografica, riferiti soprattutto alla natalità. È pertanto auspicabile una rinnovata attenzione da parte di quest'Assemblea nei confronti della tematica. *(Applausi dai Gruppi GAL (DI, GS, MPL, RI), ALA-SCCLP e della senatrice Rizzotti).*

PRESIDENTE. Procediamo con le votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a rinviare la discussione della ratifica dell'accordo economico-commerciale tra l'Unione europea e il Canada (CETA), avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire la discussione del disegno di legge sul distacco del Comune di Sappada dal Veneto e relativa aggregazione al Friuli-Venezia Giulia, avanzata dai senatori Bellot e Piccoli.

Non è approvata.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, ALA-SCCLP e LN-Aut).*

Il provvedimento sarà inserito in coda al calendario dei lavori della settimana.

CROSIO *(LN-Aut)*. Oggi!

PRESIDENTE. Non c'è stata una richiesta specifica. *(Commenti del senatore Falanga)*. Verrà inserito nel calendario dei lavori e, casomai, convocheremo la Conferenza dei Capigruppo.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, credo che la richiesta fosse molto chiara: inserire il provvedimento sul Comune di Sappada al termine dell'esame di quello sul codice antimafia, qualora questo venga discusso; diversamente, se viene rinviato, che venga subito incardinato quello su Sappada. Quindi, se il provvedimento sul codice antimafia dovesse subire un rinvio, un ritardo o una modifica nella sua calendarizzazione, quello su Sappada dovrebbe essere il primo ad essere esaminato dall'Assemblea. Questa era la richiesta, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Quindi, in caso di rinvio del provvedimento sul codice antimafia, chiede venga esaminato quello sul Comune di Sappada; ma ancora dobbiamo votare sul rinvio del disegno di legge sul codice antimafia.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Chiediamo che il disegno di legge sul Comune di Sappada sia il primo argomento utile dopo il provvedimento sul codice antimafia, sia nel caso in cui lo si voti sia nel caso in cui lo si rinvii.

PRESIDENTE. Votiamo la proposta di modifica del calendario della senatrice Bellot, volta a inserire la discussione del disegno di legge sul Comune di Sappada subito dopo il provvedimento sul codice antimafia.

VOCI DAL GRUPPO FI-PdL XVII e LN-Aut. No! No!

PRESIDENTE. Non volete votare?

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in ordine al disegno di legge sul Comune di Sappada, la mia proposta è stata di anticiparne la trattazione - e dunque di concluderne l'*iter*, perché di questo si tratta - rispetto a ogni altro provvedimento *in itinere*: quindi subito. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

PRESIDENTE. Controlleremo. Siccome c'è una diversa proposta... (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*). Si vota, l'Assemblea è sovrana.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Abbiamo già votato!

PRESIDENTE. L'Assemblea ha votato e approvato l'inserimento nel calendario del provvedimento sul Comune di Sappada; il senatore Piccoli ne ha chiesto l'inserimento immediato, mentre la senatrice Bellot ne ha chiesto l'inserimento dopo quello sul codice antimafia, quindi dobbiamo votare. (*Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Scusi Presidente, abbiamo votato i calendari una montagna di volte per quattro anni: l'inserimento c'è o non c'è. Non stiamo parlando di una sospensiva, per cui prima si vota la sospensiva e poi la durata della sospensione. L'Assemblea del Senato ha votato l'inserimento in calendario del provvedimento sul Comune di Sappada: venga inserito senza termini. Il Senato non può tornare a votare su un argomento sul quale ha già votato. (*Applausi del Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni*). Altrimenti, vuol dire veramente ciurlare nel manico. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. Le alternative sono la proposta del senatore Piccoli... (*Commenti del senatore Calderoli*). Quando votiamo l'inserimento di disegni di legge in calendario senza specificare, poi si deve votare come, quando e dove inserirli nel calendario.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, ho chiesto la parola proprio su questo, perché la proposta l'ho fatta io e basta andare a vedere il Resoconto: avevo chiesto di inserire prima i provvedimenti che non suscitano discordie e contrasti, tra i quali ho indicato quello sul Comune di Sappada, sul quale c'è sostanzialmente unanimità, affinché venisse messo all'ordine del giorno prima di quelli che sono divisivi. Questa è stata la mia richiesta.

PRESIDENTE. Ho il Resoconto qui.

GUERRA (*Art.1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, se parliamo tutti un po' più piano si sente, perché qua non si capisce neanche cosa sta succedendo.

Lei ha messo ai voti la proposta di inserimento in calendario: qualunque cosa avessero detto o intendessero dire i colleghi, quella votazione riguardava quello che lei ha detto, cioè l'inserimento nel calendario. Dopodiché, se vogliamo votare qualsiasi altra proposta, si annulla la precedente e se ne fa una nuova oppure la si sovrappone in specificazione, ma sicuramente non si può considerare una votazione che abbiamo fatto a un certo titolo come acquisita a un altro titolo. Mi sembra banale.

PRESIDENTE. Ci sono due proposte diverse secondo il Resoconto. Prima si vota l'inserimento, dopodiché si vota tra le due proposte, che sono diverse. Leggo dal Resoconto che la proposta della senatrice Bellot è di continuare la discussione del disegno di legge sul Comune di Sappada al termine della votazione del provvedimento sulle leggi di modifica al codice antimafia. Il senatore Piccoli, invece, propone di anticipare la conclusione della trattazione di questo argomento rispetto alla prosecuzione dei lavori di oggi pomeriggio. Quindi c'è una votazione preliminare sull'inserimento e una votazione che bisogna fare sulle due proposte. Così risulta dal Resoconto. (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*). È quindi esatta la prima votazione sull'inserimento, non è un tornare indietro.

CANDIANI (*LN-Aut*). Piccoli! Piccoli!

PRESIDENTE. Per favore, non diamo suggerimenti ad altri senatori (*Proteste dal Gruppo LN-Aut*). Queste sono le due proposte, sulle quali si dovrà votare. Siccome è precedente, porrò ai voti per prima la proposta della senatrice Bellot di continuare la discussione del disegno di legge su Sappada al termine della votazione del provvedimento sul codice antimafia.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, credo che sia corretto ripetere ciò che ho detto. Ho detto chiaramente «se»: nel caso in cui il provvedimento sul codice antimafia, visti i problemi che ci sono, si chiuda (mancano pochi articoli e pochi emendamenti, ma mi sembra non ci sia la volontà dell'Assemblea), il primo provvedimento in discussione sia quello su Sappada. Non cambia assolutamente nulla, quindi. Il disegno di legge sul Comune di Sappada deve assolutamente essere - questa è la mia interpretazione - portato avanti qualora si rinvii il provvedimento sul codice antimafia e si passi ad un altro argomento oppure ove si concluda. Il primo provvedimento è Sappada. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. Chiarissimo, senatrice.

Tra le due proposte votiamo... (*Proteste del senatore Maran*).

Ho fatto votare l'inserimento; se l'esito fosse stato negativo non saremmo passati alla seconda votazione. (*Proteste del senatore Caliendo*).

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il *misunderstanding* può essere dovuto al fatto che lei ha detto «votiamo l'inserimento»; forse in quel momento non ricordava che c'erano due proposte di inserimento. Ma abitualmente si vota...

PRESIDENTE. Ma come mi attribuisce questa intenzione?

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Sto cercando di trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Abbiamo verificato. Cosa sta dicendo? Che non sapevo cosa facevo votare?

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Abbiamo verificato che sono state avanzate due richieste: la prima, quella del senatore Piccoli...

PRESIDENTE. Era la seconda.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). La prima, in cui il senatore Piccoli chiedeva di inserire immediatamente il provvedimento su Sappada; la seconda è quella del senatore Giovanardi, che è stata la prima in assoluto. Quindi si votano le richieste di modifica al calendario, non l'inserimento in termini generici... (*Commenti del senatore Giovanardi*). Senatore Giovanardi, sto dicendo la stessa cosa.

Il voto avvenuto era ovviamente riferito alla prima proposta di modifica del calendario, per l'inserimento del provvedimento al primo punto, come ha chiesto Giovanardi, non l'inserimento in termini generali. (*Applausi dal Gruppo FI?PdL XVII*).

PRESIDENTE. Il senatore Giovanardi ha fatto la terza richiesta. La prima proposta è stata avanzata dalla senatrice Bellot, che ha parlato dopo la senatrice De Petris.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Era prima!

PRESIDENTE. È così.

Dopo aver votato l'inserimento in calendario del disegno di legge, metto ora ai voti la proposta volta a discutere il disegno di legge sul Comune di Sappada dopo l'esame del disegno di legge di modifica al codice delle leggi antimafia, avanzata dalla senatrice Bellot.

È approvata.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Un momento. Non abbiamo capito. Cosa abbiamo votato?

BULGARELLI (*M5S*). Non sei capace di tenere l'Assemblea!

PRESIDENTE. Abbiamo votato la proposta della senatrice Bellot di inserire il disegno di legge su Sappada dopo quello sul codice antimafia. Se poi viene rinviato il provvedimento sull'antimafia, rimane per primo. Ancora dobbiamo votare il provvedimento sull'antimafia. (*Applausi ironici dal*

Gruppo LN-Aut).

La votazione è stata effettuata e il Senato ha approvato.

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Scusate c'è una votazione che è stata effettuata. Senatore Romani, non possiamo andare avanti così.

Ha facoltà di parlare, senatore Romani.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, se noi adesso abbiamo votato la proposta della senatrice Bellot, cosa abbiamo votato prima, visto che lei ha sostenuto che la proposta della senatrice Bellot fosse la prima?

PRESIDENTE. L'inserimento.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Scusi, il voto precedente a cosa si riferiva?

[PRESIDENTE](#). È talmente chiaro. Il voto precedente, fra due proposte contrastanti sulla data dell'inserimento e sulla collocazione nel calendario, riguardava l'inserimento generico. Una volta approvato l'inserimento si passa alla specifica; ed è stato approvato l'inserimento secondo la proposta della senatrice Bellot.

Dispongo comunque la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

A questo punto, è preclusa l'altra proposta del senatore Piccoli.

Metto ora ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a rinviare la discussione dei disegni di legge sul codice antimafia e sulla cittadinanza. (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sono due cose diverse!

PRESIDENTE. Sono due rinvii. Va bene, votiamoli separatamente. (*Applausi ironici dal Gruppo M5S*).

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a rinviare la discussione del disegno di legge di modifica al codice delle leggi antimafia.

Non è approvata.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a rinviare la discussione del disegno di legge in materia di cittadinanza.

Non è approvata.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di premettere la discussione del disegno di legge sulla lingua italiana dei segni a quella di altri disegni di legge in calendario. È questa la sua proposta, senatore Quagliariello?

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare la discussione del disegno di legge sulla lingua italiana dei segni.

Non è approvata.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Mi pare che sia evidente, non c'è bisogno di controprova. Prima c'era bisogno, ora no.

Passiamo alla votazione della proposta di anticipare la discussione delle mozioni sulla proliferazione delle armi nucleari. (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*). È stato chiesto in questa maniera generica.

Le mozioni sul nucleare sono già calendarizzate per il 18 luglio. Poi voteremo in merito a quando tale discussione sarà anticipata. La proposta è del senatore Palma.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, per ragioni microfoniche non si è sentito. Anticipo per me vuol dire: immediata trattazione.

[PRESIDENTE](#). D'accordo. Anticipo significa immediata trattazione delle mozioni sulla proliferazione delle armi nucleari.

Metto dunque ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare la discussione delle mozioni sulla proliferazione delle armi nucleari, avanzata dal senatore Palma.

Non è approvata.

Mi pare evidente che non ci sia bisogno di controprova.

Passiamo alla votazione della proposta di inserire la discussione di mozioni. È stata richiesta la discussione di più mozioni. Si vota genericamente sull'inserimento di ulteriori mozioni nel calendario.

[RIZZOTTI](#) (*FI-PdL XVII*). No!

PRESIDENTE. Abbiamo sempre votato così; dopo si passerà alle votazioni in merito all'inserimento in calendario delle singole mozioni richieste.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire la discussione di ulteriori mozioni.

Non è approvata.

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire un'informativa del ministro Padoan, avanzata dal senatore D'Alì.

Non è approvata.

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Abbiamo così esaurito tutte le votazioni.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). C'era la proposta del senatore Mario Mauro, che è stato tra gli ultimi a intervenire, di fare un dibattito su tutto l'argomento dell'immigrazione e della politica estera.

PRESIDENTE. Un dibattito sull'immigrazione? Noi inseriamo disegni di legge o mozioni.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Infatti, questa è un'altra cosa: è un dibattito. Credo che il senatore Mauro sappia esprimerlo meglio di quanto possa fare io.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo per ricordare la proposta del senatore Centinaio e della senatrice Bianconi rispetto al fatto che, votato il calendario, si chiuda la seduta. Dobbiamo votare anche quello.

PRESIDENTE. Non c'è stato dissenso.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, avevo chiesto la parola un po' di tempo.

Ho fatto tante volte richieste di modifiche del calendario e lei, come sa, ma lo ricordo a tutti, ogni volta

faceva votare l'inserimento generico di provvedimenti o di mozioni. Così è sempre stato. È la prima volta che c'è stato il tentativo di dire che si inseriva esattamente al minuto o all'ora specifica. Questo serve a ricordare e riportare nell'ordine la storia di come facciamo le modifiche del calendario. Lo dico a proposito della votazione precedente su Sappada.

PRESIDENTE. Il problema è che quello su Sappada era l'unico disegno di legge e quindi la relativa proposta di inserimento nel calendario è stata votata. Di solito ci sono più disegni di legge. Poi c'erano problemi su due diverse proposte di inserimento, ma a me pare che tutto si sia svolto secondo le regole e che l'Assemblea sia stata sovrana - come al solito - e abbia votato.

Sulla proposta di rinvio della seduta non mi pare ci siano dissensi. Secondo il senatore Calderoli dobbiamo votare. *Nemine contradicente*, ho imparato anche questo. Nella mia formazione alla politica, che sto facendo attraverso l'Assemblea, ho imparato che, *nemine contradicente*, posso rinviare la seduta. Se c'è qualcuno in disaccordo, lo dica, alzi la mano.

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desideravo solo comprendere...

PRESIDENTE. Colleghi, non vi allontanate perché potrebbe esserci una richiesta di votazione. Prego, senatore Mauro, è in disaccordo?

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Presidente, desidero solo capire se, non essendo contraddittorio rispetto alla proposta fatta dalla collega Bianconi e dal collega Centinaio, diamo per scontate non solo la chiusura della seduta ma, dopo il nuovo calendario, una riconvocazione della Capigruppo, come mi sembra di comprendere.

PRESIDENTE. Assolutamente no.

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Dobbiamo votare, allora.

PRESIDENTE. Io ho detto: se c'è qualcuno che non è d'accordo, dobbiamo votare, ma se nessuno contraddice, come sempre avvenuto, non si vota.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, tanto la seduta sarà interrotta: sono allora io che mi oppongo, così votiamo e facciamo prima.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinviare i lavori a domattina.

È approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 5 luglio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 5 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[*\(Vedi ordine del giorno\)*](#)

La seduta è tolta (ore 18,58).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Alicata, Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Endrizzi, Fattorini, Fazzone, Gambaro, Gentile, Giacobbe, Lanzillotta, Marino Luigi, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Compagna, Divina e Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Panizza, per attività parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Biondelli Franca, Antezza Maria, Capone Salvatore, Cardinale Daniela, Carra Marco, Coccia Laura, D'Incecco Vittoria, Grassi Gerolamo, Gullo Maria Tindara, Mariano Elisa, Marzano Michela, Mongiello Colomba, Moscatt Antonino, Rostan Michela, Venittelli Laura, Carnevali Elena
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (2869)
(presentato in data 30/06/2017)

C.913 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.2983, C.3115, C.3483, C.3490, C.3555, C.3556).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Donno Daniela, Taverna Paola, Moronese Vilma, Giarrusso Mario Michele, Santangelo Vincenzo, Puglia Sergio

Disposizioni per la tracciabilità dei pagamenti relativi ai corrispettivi per lavoro dipendente ed assimilato (2870)

(presentato in data 28/06/2017);

senatrice Ginetti Nadia

Disposizioni in materia di impiego farmaceutico e medico della cannabis e legalizzazione della coltivazione, detenzione e consumo personale della stessa e dei suoi derivati (2871)

(presentato in data 29/06/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Ministro economia e finanze

Ministro sviluppo economico

Ministro salute

Ministro giustizia

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085-B)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 12^a (Igiene e sanità)

C.3012 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2437, C.2469, C.2684, C.2708, C.2733, C.3025, C.3060) S.2085 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica C.3012-B

approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 04/07/2017).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7^a Commissione permanente Pubbl. istruzione in data 29/06/2017 la senatrice Di Giorgi Rosa Maria ha presentato la relazione unica 2287-bis, 459 e 1116-A sui disegni di legge:

sen. De Biasi Emilia Grazia

"Legge quadro sullo spettacolo dal vivo" (459)

(presentato in data 10/04/2013)

sen. Bianconi Laura

"Legge quadro per lo spettacolo dal vivo" (1116)

(presentato in data 16/10/2013)
"Delega al Governo per il codice dello spettacolo" (2287-BIS)
(presentato in data 06/10/2016)
Derivante da stralcio art. 34 del DDL S.2287.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 3 luglio 2017, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Conti;
10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Conti.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

La relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2017) 260 definitivo) è deferita, in data 3 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2a, 3ª e 14ª (Atto comunitario n. 404).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 22 giugno 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla X Commissione (Attività produttive), di quell'Assemblea, nella seduta del 21 giugno 2017, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM (2016) 761 final) (Atto n. 1021).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 giugno 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 4 agosto 2016, n. 163 - lo schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (n. 428).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 agosto 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 giugno 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai dirigenti di prima fascia alla dottoressa Silvia Genovese, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aggiornata al 30 aprile 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CLVII*, n. 5).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 30 maggio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato, predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, aggiornata al mese di maggio 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc. CCXV*, n. 4).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 26 giugno 2017, ha inviato un nuovo testo dello schema della determinazione, da adottare ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante linee guida in materia di ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, corredato dalla relativa analisi di impatto della regolamentazione.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1020).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Colucci, Mancuso e Conte hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03838 della senatrice Vicari.

La senatrice Serra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07733 del senatore Lucidi ed altri.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07734 del senatore Giarrusso ed altri.

Interrogazioni

[BATTISTA](#), [GATTI](#), [CAMPANELLA](#), [GOTOR](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il gruppo Wärtsilä Italia, con sede a Trieste, è parte integrante di Wärtsilä Corporation, società finlandese *leader* a livello mondiale nella progettazione, vendita, costruzione ed assistenza tecnica di motori *diesel* e a gas per applicazioni marine ed industriali;

Sasha Colautti, operaio e componente del coordinamento provinciale confederale dell'USB Trieste, è stato trasferito presso lo stabilimento di Taranto, al momento del suo rientro in ruolo presso lo stabilimento di Trieste, dopo aver ricoperto l'incarico di segretario provinciale della Fiom, a seguito della rottura con la Fiom CGIL, per il disaccordo con l'ultimo contratto nazionale, e aver aderito all'USB;

il trasferimento del signor Colautti rappresenta, a giudizio degli interroganti, un precedente pericoloso, perché è un chiaro riflesso del suo operato come dirigente sindacale, incarico per il quale molti lavoratori hanno espresso riconoscenza e approvazione;

considerato che, a parere degli interroganti, la pratica del trasferimento, avvenuta in maniera ambigua, lascia intendere una forma di rivalsa nei confronti di un lavoratore, che non ha accettato i contenuti dell'ultimo contratto nazionale di lavoro, e un intento punitivo, tenendo conto delle difficoltà operative dovute al fatto che i due stabilimenti distano 1.000 chilometri e il lavoratore è sposato ed ha due figli piccoli;

tenuto conto che, secondo quanto risulta agli interroganti:

nelle giornate del 22 e 23 giugno 2017, in diverse città, in cui sono presenti filiali della Wärtsilä, si sono svolte manifestazioni dell'USB in solidarietà con l'operaio;

in particolare, a Napoli, Taranto e Genova, ci sono stati presidi davanti agli stabilimenti, cui poi sono seguiti, nella giornata successiva, manifestazioni nella stessa città di Trieste;

da notizie di stampa, anche la Federazione sindacale mondiale ha annunciato presidi e proteste davanti a tutte le sedi della multinazionale Wärtsilä;

ad oggi, agli interroganti non risulta alcuna iniziativa intrapresa, al fine di risolvere questa incresciosa e grave vicenda, e individuare una possibile soluzione di reintegro dell'operaio nello stabilimento triestino,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non intenda assumere, per quanto di competenza, una forte iniziativa per scongiurare un pericoloso precedente di discriminazione sindacale, che pregiudicherebbe in maniera profonda i diritti sindacali e le tutele dei lavoratori.

(3-03852)

[BATTISTA](#), [FORNARO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1), lettera *d*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante

"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato è confluito in quello dell'Arma dei Carabinieri;

considerato che nella fase di integrazione fra i due gruppi, sono stati segnalati alcuni casi di esclusione di atleti già del gruppo sportivo forestale, in base a criteri di non facile comprensione e che comunque paiono non rispettare le graduatorie di merito stabilite dai *ranking* ufficiali delle diverse discipline, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per garantire che il transito di atleti dal gruppo sportivo forestale a quello dei Carabinieri avvenga secondo criteri di trasparenza ed effettiva coerenza con le rispettive graduatorie di categoria;

come intenda altresì operare, per assicurare la migliore competitività del gruppo sportivo Carabinieri, evitando anche solo l'eventualità di ingiuste promozioni ovvero di penalizzazioni di atleti che per *curriculum* e dedizione sportiva meriterebbero altra considerazione e tutela;

se intenda fornire atti di trasparenza, con l'elenco degli atleti non idonei o comunque esclusi dai gruppi sportivi, motivandone le ragioni.

(3-03854)

MARINELLO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha la competenza in materia di previdenza e, in particolare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, "vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati", nonché "vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale";

il decreto legislativo n. 509 del 1994 di privatizzazione degli enti di previdenza dei liberi professionisti prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze esercitino una funzione di vigilanza e di indirizzo con particolare riferimento alle norme in materia di contribuzione e previdenza;

considerato che:

con l'articolo 1, commi 195 e seguenti, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), si è modificato il comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, estendendo l'istituto del cumulo per gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996;

ad oggi, non sono state ancora adottate disposizioni applicative limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, mentre, per quanto riguarda gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, non è stato chiarito altresì l'impatto economico finanziario dell'applicazione delle norme sul cumulo previdenziale;

visto il regolamento comunitario SEC 2010, le casse di previdenza sono classificate pubbliche amministrazioni dal punto di vista finanziario, concorrendo al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 196 del 2009;

la legge n. 81 del 2017, il "jobs act sul lavoro autonomo", prevede che, al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

considerato, inoltre, che:

molti provvedimenti adottati dalle casse in materia di *welfare* sono ancora bloccati, superando ogni limite temporale previsto dalla legge n. 241 del 1990, presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro;

il tavolo di confronto permanente sul lavoro autonomo previsto dall'art. 17 della legge n. 81 del 2017 con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento a modelli previdenziali, modelli di *welfare* e formazione professionale non risulta ancora istituito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare urgentemente gli atti di indirizzo e esplicativi sugli oneri finanziari, affinché gli enti di previdenza pubblici e privati possano procedere ad emanare le disposizioni applicative delle norme richiamate in materia di cumulo;

quali siano gli intendimenti in merito al completamento dell'*iter* di approvazione degli atti in materia di assistenza, giacenti presso la direzione generale competente;

se non ritenga opportuno imprimere un'accelerazione procedurale per l'adozione dei decreti attuativi in materia di *welfare* dei liberi professionisti previsto dall'art. 6 della legge n. 81 del 2017 e per l'istituzione del tavolo permanente previsto dall'art. 17 della medesima legge.

(3-03855)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ZANDA](#), [LATORRE](#), [PAGLIARI](#), [BORIOLI](#), [MARCUCCI](#), [MATURANI](#), [MIRABELLI](#), [LUMIA](#) -

Ai Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia - Premesso che:

nelle settimane scorse, in più occasioni, la stampa nazionale ha dato notizia di taluni fatti connessi all'attività di ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri (NOE) ed impegnati in un'inchiesta sugli appalti CONSIP inizialmente promossa dalla Procura di Napoli e attualmente affidata alla Procura di Roma, fatti che, secondo la versione diffusa dai *media* e sinora mai smentita, configurerebbero comportamenti particolarmente gravi e di serio nocimento per il regolare andamento della giustizia;

in particolare è stato scritto quanto segue;

ufficiali di polizia giudiziaria avrebbero alterato un'informativa consegnata alle Procure di Napoli e di Roma, al fine di attribuire responsabilità penali al padre del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*;

un ufficiale di polizia giudiziaria avrebbe testimoniato il falso ai pubblici ministeri, negando di avere riferito dell'inchiesta CONSIP a un suo superiore;

ufficiali di polizia giudiziaria avrebbero discusso tra loro dell'opportunità di collocare microspie negli uffici del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e del capo di Stato maggiore;

ufficiali di polizia giudiziaria avrebbero trasmesso informazioni e contenuti degli atti dell'inchiesta coperti dal segreto ad alcuni loro conoscenti in servizio all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, senza esserne stati autorizzati dalla magistratura competente;

queste notizie, sinora mai smentite, suscitano inquietudine e preoccupazione perché, ove rispondessero al vero, al di là delle eventuali responsabilità penali, mostrerebbero che ufficiali di polizia giudiziaria, a cui la magistratura ha affidato grandi responsabilità, si sarebbero mossi in direzioni tuttora da accertare, ma certamente non compatibili col nostro ordinamento democratico e col buon funzionamento di uno Stato di diritto,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo in ordine ai fatti descritti;

se corrispondano al vero le ricostruzioni giornalistiche sui comportamenti posti in essere da ufficiali di polizia giudiziaria del NOE e, in tal caso, quali provvedimenti siano stati adottati o intendano adottare nei loro confronti;

se non ritengano necessario porre in essere iniziative di competenza atte a salvaguardare la correttezza delle indagini in corso e ad assicurare che sia fugato ogni dubbio sulla linearità dei comportamenti di

delicatissimi apparati dello Stato.

(3-03853)

LAI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* -

Premesso che:

l'articolo 4 del decreto del Ministero dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, statuisce l'obbligo di sottoporre il sito interessato da forte inquinamento (in caso di superamento o di pericolo concreto ed attuale dei valori di concentrazione accettabili per le sostanze inquinanti) ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale;

il sito industriale di Porto Torres (Sassari), di proprietà dell'Eni, trovandosi nelle condizioni descritte dal citato art. 4, è stato inserito nel 2002 nella lista dei siti d'interesse nazionale (Sin) del Ministero dell'ambiente; venendo quindi affidato alla società "Syndial" per la realizzazione delle opere di bonifica;

dopo 14 anni è stato finalmente presentato alla popolazione e alle istituzioni locali, oltre che ai Ministri competenti, il progetto di risanamento denominato "Nuraghe", finalizzato alla realizzazione di una piattaforma polifunzionale e di un sito di raccolta per rifiuti speciali non pericolosi;

il sito inquinato, che occupa la metà dell'area comunale di Porto Torres, ha gravemente contaminato l'ambiente sin dagli anni '70 e si è esteso sino all'area marina circostante, cagionando di conseguenza gravi malattie, che hanno colpito direttamente ed indirettamente la popolazione locale;

al giorno d'oggi lo stato del sito permane critico, in quanto le opere di bonifica non sono state ancora realizzate e le falde inquinate sono contenute da semplici barriere fisiche non sufficienti ad evitare lo spostamento di prodotti tossici dal sottosuolo al mare;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

il progetto prevedeva che la costruzione della piattaforma tecnologica polifunzionale costituisse la base di un futuro polo tecnologico per le operazioni di bonifica, attività necessarie anche in altre aree dell'isola;

lo stesso progetto prevedeva inoltre, come richiesto dalle istituzioni locali e regionali, il coinvolgimento di aziende del territorio per almeno il 40 per cento delle attività, anche con il presupposto del trasferimento di competenze specialistiche;

dal momento della presentazione del progetto, risalente a più di un anno fa, non sono state fornite notizie circa l'avvio delle attività di bonifica; operazioni sulle quali dovrebbe vigilare il Ministero dell'ambiente, nonché, indirettamente, il Ministero dello sviluppo economico;

i costi totali dell'attività di bonifica del sito sono stati inizialmente stimati in 700 milioni di euro, accantonati nel bilancio di Eni, di cui risulterebbero già spesi 270 milioni di euro; mentre ammonterebbe a 70 milioni di euro il costo del progetto "Nuraghe", primo passo per la realizzazione completa dell'opera;

tale progetto non rappresenterebbe una mera esigenza di risanamento e messa in sicurezza del territorio, ma costituirebbe anche un'opportunità di lavoro per molte imprese locali nel campo dello sviluppo tecnologico ricollegabile allo smaltimento di residui chimici ed industriali, in una realtà fortemente aggredita dalla crisi e priva di grandi alternative per il rilancio industriale;

il Governo si è dimostrato sollecito nell'intervenire nei confronti di altri siti d'interesse nazionale, come ad esempio nella bonifica dell'aria industriale di Bagnoli-Coroglio, procedendo in maniera spedita e attenta, al fine di restituire nel più breve tempo possibile alla disponibilità di cittadini e imprese, le aree bonificate,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della criticità della situazione ambientale e sanitaria concernente il sito industriale di Porto Torres, nonché dei motivi del grave ritardo nell'inizio dei lavori di bonifica;

quali siano gli organi competenti a vigilare sulla qualità dei progetti, sull'andamento dei lavori e sul rispetto delle tempistiche;

quali misure, in base alle rispettive competenze, intendano adottare per sollecitare l'avvio delle

operazioni di bonifica e per vigilare direttamente sull'andamento dei lavori.

(3-03856)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MANCONI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il 20 giugno 2017 Marco Prato si è suicidato nella casa circondariale di Velletri (Roma), inalando il gas dalla bomboletta utilizzata per cucinare o scaldare vivande;

Marco Prato, insieme a Manuel Foffo, era in carcere a seguito di un reato efferato, l'uccisione di Luca Varani, il 4 marzo 2016, a Roma;

Manuel Foffo, reo confesso, è stato condannato a 30 anni di reclusione il 21 febbraio 2017, all'esito di un processo con rito abbreviato;

il processo a carico di Marco Prato, che sin dall'inizio e anche nella lettera lasciata prima di compiere l'estremo gesto si è dichiarato innocente, sarebbe dovuto iniziare il giorno dopo la sua imprevista e drammatica morte, il 21 giugno, davanti alla Corte d'assise di Roma;

Marco Prato aveva già tentato il suicidio nel 2011, dopo essere rientrato a Roma da Parigi, e una seconda volta due mesi dopo, e ancora poche ore dopo l'orribile omicidio di Luca Varani, ingerendo delle pillole in una camera d'albergo;

dopo essere stato trasferito una prima volta dalla casa circondariale di Regina Coeli a Velletri nell'agosto 2016, Marco Prato era tornato a Regina Coeli, a seguito di una segnalazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

nel marzo 2017 il nuovo trasferimento sarebbe stato disposto perché la permanenza a Regina Coeli, questa la motivazione addotta al provvedimento, avrebbe rappresentato un fattore a favore del soggetto, che gli avrebbe permesso di adattarsi e crearsi un ambiente favorevole;

il trasferimento di Marco Prato, non sulla base di una valutazione di tipo diagnostico delle sue condizioni psicologiche, né affrontando la questione con lo stesso detenuto come previsto dalle regole europee, peraltro richiamate da una circolare del Ministro della giustizia, presentava elementi di forte criticità, trattandosi di una persona con problemi psicologici rilevanti, che aveva manifestato tendenze suicidarie;

Marco Prato avrebbe chiesto la possibilità di svolgere un'attività nel carcere di Velletri, cui era stato destinato, richiesta disattesa dalle autorità dell'istituto;

la Procura di Velletri ha ora aperto un'indagine contro ignoti per istigazione al suicidio, si chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati adottati dall'amministrazione penitenziaria, in particolare dagli istituti di Regina Coeli e di Velletri, per evitare che un soggetto evidentemente a rischio come Marco Prato potesse suicidarsi;

per quali ragioni sia stato disposto il secondo trasferimento di Marco Prato alla casa circondariale di Velletri, dopo che il primo era stato revocato;

quali iniziative siano state adottate per ricostruire l'intera vicenda e se siano stati svolti accertamenti per verificare e sanzionare eventuali responsabilità;

in che modo l'amministrazione penitenziaria abbia dato seguito alle segnalazioni che su questo caso sono state puntualmente effettuate dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

quali misure voglia adottare il Ministro in indirizzo, anche in considerazione del fatto che nei primi 6 mesi di quest'anno vi sono stati 22 suicidi in carcere, per evitare che analoghi episodi si verifichino futuro.

(4-07737)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da recenti notizie di stampa, si apprende che, in seguito al decreto attuativo firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, l'intero porto di Trieste sarà franco e potrà essere gestito autonomamente;

tale decreto, però, lascia fuori Venezia e le sue strutture portuali, ed ormai da 5 anni si assiste al

continuo rimbalzo delle responsabilità per l'annosa questione del transito delle grandi navi; resta fuori, inoltre, anche la questione dell'ampliamento dello scalo, essenziale per la rinascita di porto Marghera;

tale decreto, unicamente incentrato su Trieste, crea a parere dell'interrogante una disparità tra le due città portuali, nonostante l'Unione europea abbia recentemente stanziato 3,2 milioni di euro a sostegno di due progetti per lo sviluppo del *terminal* di Fusina: tutto ciò rappresenta un riconoscimento europeo alla centralità dal punto di vista economico e commerciale del porto di Venezia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative per chiarire la politica industriale riguardo all'estensione del punto franco per porto Marghera, che rappresenterebbe un grande impulso per lo sviluppo delle attività produttive del Veneto.

(4-07738)

[MORRA](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [GAETTI](#), [ENDRIZZI](#), [TAVERNA](#), [CAPPELLETTI](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 13 giugno 2017, l'organizzazione sindacale Confsal (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori), federazione Snals (Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola), università Cisapuni (Confederazione italiana sindacale autonoma personale universitario) depositava un esposto presso la Procura della Repubblica di Roma contenente alcuni profili di dubbia legittimità inerenti ai finanziamenti del SSR (Servizio sanitario regionale) in favore dell'azienda policlinico di Tor Vergata;

secondo il sindacato esponente, la Regione starebbe, in sintesi, illegittimamente finanziando le spese inerenti all'acquisto dei beni immobili dell'azienda policlinico, di proprietà dell'omonimo ateneo, utilizzando le somme a disposizione del Servizio sanitario regionale per i servizi e prestazioni sanitari, nonché si starebbe facendo carico di spese per il personale, che non le competono;

in base alle norme in vigore, risulta che il policlinico di Tor Vergata è di proprietà dell'università degli studi di Roma Tor Vergata e pertanto i dipendenti assunti dall'azienda policlinico rientrano tra il personale universitario, così come chiarito anche dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 16655/2006;

nei bilanci dell'università, l'azienda policlinico non risulterebbe inclusa tra i beni di proprietà dell'università stessa, e ciò in violazione dei criteri di redazione del bilancio richiamati anche dalla legge n. 240 del 2010 ("riforma Gelmini");

risulta invece che l'università di Tor Vergata abbia fatto ricadere sul policlinico di Tor Vergata prima e sulla fondazione policlinico Tor Vergata successivamente, i seguenti costi, che invece sarebbero dovuti essere di sua esclusiva spettanza: 1) rata di mutuo n. 4473067 per un importo di 1.493.16,35 euro; 2) finanziamento per un posto da ricercatore per 30.494,80 euro; 3) rata di mutuo n. 4350827/00 per un importo di 3.615.198,24 euro; 4) altri costi per un importo complessivo di 64.387.596,54 euro, poi rideterminato in 43.382.198,25 euro, come si evince dalle richieste del direttore generale dell'università con comunicazioni in data 4 dicembre 2014 e 20 gennaio 2016;

considerato che:

la Regione Lazio, in pieno piano di rientro, si farebbe carico dello stipendio di 1.056 dipendenti, al 31 dicembre 2016, dell'azienda policlinico di Tor Vergata tutti afferenti al comparto sanità;

a parere degli interroganti, risultando il policlinico di Tor Vergata finanziato al 100 per cento con fondi del Servizio sanitario regionale, la citata non corretta imputazione dei costi si potrebbe tramutare in un ingiusto aggravio per le finanze regionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, affinché siano chiariti i motivi per i quali il servizio sanitario regionale attualmente finanzia l'acquisto dei beni immobili dell'azienda del policlinico e il personale dallo stesso dipendente.

(4-07739)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta

all'interrogante:

a causa del distacco di una frana dalla parete rocciosa, tra le ore 4.30 e le ore 5.00 di giovedì 29 giugno 2017, la Lecco-Bergamo è stata chiusa al traffico, all'altezza del comune di Vercurago, nei pressi della futura centrale di ventilazione della galleria di San Gerolamo, il cui cantiere risulta chiuso, ormai, dal mese di gennaio;

la chiusura al traffico per due giorni in entrambe le direzioni del tratto della Lecco-Bergamo, insistente nel comune di Vercurago, ha creato gravissimi disagi alla viabilità nei territori attorno ai laghi di Olginate e di Garlate e nella città di Lecco, e addirittura blocchi del traffico sulla provinciale nei comuni di Olginate, Garlate e Pescate, rimasta unica strada di collegamento nord-sud tra il bergamasco e il lecchese;

la situazione è poi peggiorata a causa di un forte temporale che si è abbattuto sulla zona e ha interrotto le operazioni di verifica e di disaggio della parete rocciosa da parte dei tecnici, prolungando i tempi della messa in sicurezza della strada e l'apertura al traffico;

maggiormente colpiti dai blocchi e dalle code infinite di traffico sono stati i lavoratori diretti verso Lecco, già provati negli ultimi mesi da estremi disagi per le carenze nella viabilità del territorio, aggravate ultimamente dagli episodi dei crolli e dalle limitazioni di traffico di ponti e viadotti;

la conclusione dei lavori del II lotto, di San Gerolamo, della Lecco-Bergamo è attesa da decenni dai cittadini lecchesi e dalle imprese del territorio. Infatti, la paralisi del traffico del 29 giugno non si sarebbe verificata, se tale opera, fondamentale per l'attività del tessuto produttivo, fosse stata conclusa e funzionante;

il cantiere del II lotto della Lecco-Bergamo, avviato nel 2013, è stato più volte sospeso a causa di problemi e contenziosi, e ora è fermo per l'ennesima volta a causa della necessità di un finanziamento di 18 milioni di euro, indispensabile per completare l'opera; la situazione di stallo creata da tale problema si è aggravata ultimamente a causa della richiesta avanzata dalla Prefettura all'impresa appaltatrice Salc Ics di adesione al protocollo d'intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti dei lavori pubblici, sottoscritto per il territorio provinciale di Lecco, richiesta quest'ultima alla quale l'impresa non intenderebbe ottemperare, poiché tale protocollo non era obbligatorio al momento dell'appalto e l'eventuale adeguamento costerebbe circa 4 milioni di euro;

come evidenziato in una precedente interrogazione, 4-07131 dell'8 marzo 2017, la Provincia ed il Comune di Lecco, dopo vari solleciti avanzati da amministratori e rappresentanti politici locali e dal mondo economico locale, stanno positivamente definendo un accordo con la Regione Lombardia, grazie alla disponibilità di quest'ultima ad impiegare nella realizzazione della galleria di San Gerolamo le risorse disponibili per il territorio lecchese contenute nel patto per la Lombardia, pari a circa 9 milioni di euro;

occorrono a giudizio dell'interrogante risposte concrete da parte del Governo per l'individuazione dell'altra metà delle risorse occorrenti per il completamento dell'opera,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, per garantire al territorio lecchese i 9 milioni di euro mancanti per il completamento del secondo lotto della Lecco-Bergamo ed assicurare lo sblocco dei lavori del traforo di San Gerolamo.

(4-07740)

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [CRIMI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [MARTON](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la legge n. 10 del 2013, recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", ha avuto tra i suoi obiettivi quello di potenziare il preesistente quadro normativo sulla tutela dei "patriarchi verdi", e anche quello di dettare regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;

l'art. 7 reca disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale; il comma 3 stabilisce che le Regioni attuino la raccolta ed il censimento degli alberi monumentali d'Italia, operato dai Comuni, e trasmettano gli elenchi successivamente redatti al Corpo forestale dello Stato;

inoltre, l'art. 2 prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, ciascun Comune doveva provvedere a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica;

a Trapani l'amministrazione comunale non ha provveduto ad oggi al censimento degli alberi secondo quanto disposto dalla legge;

considerato che:

con avviso del 3 aprile 2017, il sindaco di Trapani aveva comunicato: "Si porta a conoscenza della cittadinanza che questa Amministrazione, a seguito dell'incidente verificatosi il 24 febbraio 2015 sullo scorrimento veloce ove perse la vita un operaio di una ditta privata per la caduta di un albero, ha fatto eseguire a professionisti specializzati il controllo fitostatico di un gran numero di alberate cittadine, fra le quali viale Duca d'Aosta, piazza Vittorio Veneto e via Salvatore Calvino. La verifica, iniziata immediatamente degli alberi esistenti all'interno dei plessi scolastici o nelle immediate vicinanze, ha interessato 717 alberi che hanno richiesto interventi di alleggerimento o di abbattimento per rispettare i necessari criteri di sicurezza. Dagli esiti delle analisi specialistiche sono stati individuati 39 alberi Eritrine ubicati nella via Duca d'Aosta (30 alberi) piazza Vittorio Veneto (6 alberi) e via Salvatore Calvino (3 alberi) con compromissione pressoché totale della sezione portante al livello del fusto, del castello o addirittura della ceppaia. Per questi alberi, in conformità con i parametri previsti dal metodo VTA e del protocollo di indagine adottato, il fattore di sicurezza naturale è ormai esaurito, le prospettive future sono gravemente compromesse tali da non consentirne una conservazione anche temporanea, motivo per cui questo Ente, a tutela della pubblica incolumità, procederà a partire dal giorno 03/04/2017 alle operazioni di abbattimento delle Eritrine site nella via Duca d'Aosta per poi proseguire con la piazza Vittorio Veneto e via Salvatore Calvino. Ovviamente si procederà, dopo l'abbattimento, alla piantumazione di analoghe essenze arboree";

i lavori di abbattimento sono stati avviati in viale Duca d'Aosta, in pieno centro storico di Trapani, dalla ditta incaricata dalla medesima amministrazione, in data 4 aprile 2017; durante il primo taglio dell'essenza arborea Eritrina Caffra e prima dell'abbattimento totale del secondo albero un gruppo di cittadini trapanesi, ad operazioni in corso, si è avvicinato al cantiere riuscendo a bloccare i lavori;

il primo firmatario della presente interrogazione, come riportato dall'articolo del giornale *on line* "Sicilia Oggi Notizie" del 5 aprile, dal titolo "Trapani, il Movimento 5 Stelle contro l'abbattimento delle eritrine", si è subito attivato invitando "il Sindaco e la Giunta a fermare questo scempio e dare alla città di Trapani la possibilità di conservare le sue Eritrine attraverso un confronto pubblico dove valutare come salvare gli alberi non compromessi da anni di manutenzione approssimative e distruttive";

l'amministrazione comunale aveva predisposto un progetto relativo "al servizio di Tutela Ambientale con verifica di stabilità alberi mediante metodo V.T.A su alberate poste in aree a verde pubblico Piazze e Ville Comunali e/o lungo le strade della Città di Trapani. Al fine di effettuare rimozioni, abbattimenti e potature a salvaguardia della pubblica incolumità". Detto progetto risulta agli atti della determina dirigenziale n. 2385 del 2016 del 7° settore del Comune;

si apprende dal portale "acquistinretepa", relativamente al "Servizio di verifica della stabilità alberi mediante metodo v.t.a su alberate poste in aree a verde pubblico, piazze e ville comunali e lungo le strade della Città di Trapani", che in data 27 marzo 2017 è stata aggiudicata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con il codice CIG Z951C7F7B5 alla Demetra società cooperativa *onlus* per l'importo di 19.415,77 euro;

la relazione di verifica della Demetra risulta agli atti della stessa amministrazione con determina dirigenziale n. 826 del 23 marzo 2017;

in data 5 aprile, subito dopo l'inizio dei lavori di abbattimento degli alberi, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo inviava istanza all'ex sindaco Vito Damiano al fine di ricevere gli atti in possesso dell'amministrazione dai quali si evincevano le verifiche di stabilità eseguite, nonché l'eventuale nulla osta della stessa Soprintendenza ai beni culturali, monumentali e paesaggistici di Trapani. Inoltre, per sensibilizzare l'amministrazione nei confronti dei tanti cittadini che si sono

mobilitati, invitava la stessa a compiere un'azione di buon senso sospendendo, anche in via temporanea, l'esecuzione dei lavori così permettendo un confronto costruttivo con i cittadini e gli ordini professionali competenti;

similari richieste di sospensione dei lavori sono state inviate dal comitato Pro Eritrine spontaneamente formato dai cittadini trapanesi nonché dall'ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali di Trapani;

detta richiesta di sospensione dei lavori è stata fatta propria dal direttore dei lavori e accettata dall'amministrazione come riportato dal resoconto della conferenza dei servizi del 13 maggio 2017 riguardante la stabilità di 37 piante di Eritrina Caffra "al solo scopo di consentire un'ulteriore verifica sulle piante ad opera di un professionista "di parte" che potesse contro dedurre al giudizio espresso dai professionisti dell'ATI Demetra di Besana Brianza (MB) e PQ 2011 di Bussoleno (TO)";

a giudizio degli interroganti l'ulteriore verifica di stabilità degli alberi, commissionata dal comitato Pro Eritrine al dottor Benanti, è stata condotta in modo parziale e casuale su 9 di 39 alberi, pervenendo alla conclusione che soltanto per 3 di 9 alberi verificati si è ritenuto necessario l'abbattimento;

l'amministrazione comunale a seguito della suddetta perizia di parte, ritenuta la stessa non soddisfacente a contraddire l'intera consulenza e i giudizi espressi dai professionisti, ha ritenuto che: "qualora si voglia persistere nell'intendimento di soprassedere all'abbattimento, l'unica via lecita e legittima per quanti vi abbiano interesse sia quella di richiedere al Tribunale la nomina di un CTU che possa esperire un'ulteriore verifica, all'esito della quale saranno adottati gli interventi necessari ed urgenti";

l'amministrazione comunale aveva, per motivi di sicurezza e per l'incolumità pubblica, provveduto a delimitare e a interdire le aree con presenza di esemplari di Eritrina Caffra di viale Duca d'Aosta e di piazza Vittorio Veneto;

inoltre, l'amministrazione comunale di Trapani tramite il responsabile unico del procedimento (RUP) aveva nello stesso resoconto della conferenza dei servizi del 13 maggio comunicato la ripresa dei lavori a far data del 15 maggio, precisando: "qualora non intervenga da parte di chi ne ha competenza l'assunzione di iniziative utili a tutelare il medesimo RUP e l'A.C., sia in ordine ai gravi danni alle persone e/o cose, oltre che ai danni erariali per le eventuali azioni risarcitorie che potrebbe promuovere la ditta affidataria del servizio di abbattimento, per gli effetti della prolungata sospensione dei lavori";

lo stesso comitato Pro Eritrine ha dato mandato a un legale di fiducia al deposito di un esposto presso la Procura della Repubblica di Trapani per accertare i fatti già accaduti, chiedendo nello stesso tempo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per una perizia probatoria, al fine di chiarire quanto già fatto dalla perizia di parte del Comune, e l'applicazione degli aspetti normativi e omissivi dell'amministrazione comunale, depositando l'esposto in data 15 maggio;

da nota protocollo n. 49251 del Comune del 22 maggio 2017, si riscontra che il 7° Settore ecologia ambiente ha comunicato alla Soprintendenza i seguenti intendimenti: "A) in esecuzione a quanto disposto da codesta Soprintendenza e dal Sindaco, ha avviato il procedimento per l'affidamento dell'incarico di redazione del Piano Esecutivo di reimpianto delle Eritrine nei siti di via Duca d'Aosta e nella piazza Vittorio Veneto, con ipotesi di riutilizzo delle medesime aiuole; B) nelle more della redazione/condivisione dei superiori atti, a partire dal giorno 23 maggio 2017 procederà all'abbattimento secondo le previsioni del servizio appaltato, iniziando dalla via S. Calvino ove insistono diverse attività commerciali e terziarie altamente frequentate";

la mattina del 23 maggio 2017, come citata nota protocollo n. 49251 del Comune di Trapani, in via Calvino, riprendevano i lavori da parte della ditta incaricata all'esecuzione di abbattimento delle Eritrine Craffa. Durante le operazioni del primo taglio di un albero, dopo l'intervento di alcuni rappresentanti del comitato Pro Eritrine, di cittadini trapanesi e dello stesso primo firmatario della presente interrogazione che sui luoghi faceva intervenire i Carabinieri del comando provinciale di Trapani, dopo qualche ora, dopo un lungo confronto con il responsabile unico del procedimento e di altri funzionari del Comune, si procedeva nuovamente all'interruzione dei lavori;

in data 7 giugno presso la Prefettura di Trapani, alla presenza del prefetto Priolo, dell'ex sindaco

Damiano e dei rappresentanti del comitato Pro eritrine, si perveniva alla conclusione che solamente due alberi sarebbero stati abbattuti e che due piante sarebbero state "capitozzate", una in viale Duca d'Aosta e l'altra a piazza Vittorio Veneto, per la loro messa in sicurezza. Inoltre, l'ufficio del verde del Comune avrebbe cercato di trovare soluzioni alternative per tutte le altre 34 piante prima individuate per l'abbattimento, prevedendo l'ipotesi di potature controllate per evitare l'effetto vela, senza danneggiare, o di mettere delle reti, protezioni e sostegni;

considerato inoltre che:

il prefetto ha invitato varie volte le parti interessate a fornire idee e soluzioni meno drastiche, sottolineando che le piante fanno parte della memoria e del patrimonio culturale e storico della città;

lo stesso prefetto aveva invitato tutte le parti ad una riunione tecnica da svolgersi in Prefettura, precisamente per il 21 giugno, per trovare la soluzione alternativa più idonea e giusta per salvare le Eritrine e quindi evitare assolutamente l'abbattimento;

considerato altresì che:

con determina del direttore generale n. 1663 del 1° settembre 2016 del comando Corpo forestale della Regione Siciliana dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, si approvava la convenzione del 5 maggio 2015 stipulata tra la Regione Siciliana e il Corpo forestale dello Stato per l'attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge n. 10 del 2013 e relativo decreto attuativo del 23 ottobre 2014, di cui all'art. 7, comma 2;

l'ex vice sindaco di Trapani ed ex assessore al verde pubblico, nel resoconto della riunione dello scorso 13 maggio, dichiarava: "sul punto afferma che la Legge n. 10/2013, per gli effetti del art. 7, non è stata ancora recepita con apposita legge regionale e che nessun decreto è, per gerarchia delle fonti, idoneo a recepire una legge dello Stato in Sicilia";

risulta agli interroganti che il comando del Corpo forestale, Servizio 5, con nota protocollo n. 0008053 del 25 gennaio 2017, con oggetto: "Legge 14 gennaio 2013 n° 10 - "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e applicazione Decreto Interministeriale 23 ottobre 2014- Principi e criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali - Atto di interpello", demandava ai Comuni siciliani il censimento delle piante monumentali, mediante ricognizione territoriale del patrimonio vegetale con rilevazione diretta e schedatura, che doveva essere comunicato allo stesso comando per la successiva verifica tecnico-amministrativa, per poi procedere a redigere l'elenco regionale degli alberi monumentali d'Italia gestito centralmente dal Corpo forestale dello Stato;

sempre per gli effetti della legge n. 10 del 2013, due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco dovrà rendere noto il bilancio arboreo del Comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza;

con il decreto 23 ottobre 2014 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 268 del 18 novembre 2014, si è pervenuti alla piena attuazione delle disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;

l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013 introduce anche uno specifico regime sanzionatorio per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intendano intraprendere, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di verificare se l'amministrazione di Trapani, salvo che il fatto non costituisca illecito, sia sanzionabile con quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 10 del 2013, per aver effettuato il taglio dell'alberatura lungo viale Duca d'Aosta e via S. Calvino, senza aver precedentemente provveduto alla ricognizione territoriale del patrimonio vegetale con rilevazione diretta e schedatura, nel rispetto del decreto

attuativo 23 ottobre 2014 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e come previsto dallo stesso comando del Corpo forestale della Regione Siciliana con nota protocollo n. 0008053 del 25 gennaio 2017;

se intendano attivarsi, per quanto di competenza, affinché sia sollecitato l'odierno commissario straordinario dottor Francesco Messineo, nominato a presiedere le attività del Comune di Trapani, ad avviare celermente il censimento delle piante monumentali.

(4-07741)

DLBIAGIO, MICHELONI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

risulta agli interroganti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale abbia confermato ai sindacati che il personale a contratto italiano assunto prima del 1997 ed operativo presso le sedi diplomatico-consolari di Germania, Francia e Olanda sarà escluso dal provvedimento di aumenti proposto dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione agli organi di controllo, malgrado fosse stato già previsto un esiguo adeguamento pari al 2 per cento e non risulti un intervento compensativo sulle retribuzioni da ben 14 anni;

il Ministero avrebbe evidenziato che tale risultanza fosse attuativa di quanto deciso dall'ufficio centrale del bilancio, malgrado la sussistenza di specifiche tabelle e dati ad esso forniti dalle rappresentanze diplomatiche presenti nei 3 Paesi che giustificerebbero una decisione di tutt'altro *trend* e percentuali, in ragione del fatto che l'organo di controllo rifiuta a priori la concessione di aumenti a personale a contratto italiano assunto prima del 1° gennaio 1997;

la decisione del Ministero solleva dei dubbi di legittimità in ragione della *ratio* sottesa: *in primis*, perché snatura l'esercizio degli adeguamenti, collocandoli al di fuori di ogni previsione normativa, che, allo stato attuale, prevede la valutazione di specifici parametri, normativamente sanciti e, nel caso di specie, forniti all'amministrazione, nonché una specifica valutazione politico-amministrativa da parte del Ministero come *conditio* indispensabile per il riconoscimento di eventuali adeguamenti;

in secundis, l'approccio prediletto dall'organo di controllo appare pregiudiziale nei confronti di una specifica ed unica categoria di lavoratori dello Stato operativi presso le sedi diplomatico-consolari oltre confine, che, alla luce della normativa di riferimento, hanno già appurato la sussistenza delle condizioni necessarie e propedeutiche al riconoscimento di adeguamenti, anche in ragione del fatto che, nel corso del 2015 e 2016, presso le medesime sedi, sono stati accordati aumenti retributivi rispettivamente per la categoria dei lavoratori con contratto disciplinato dalla legge locale, nonché dalla legge italiana, ma assunto dopo il 1° gennaio 1997;

pertanto, anche alla luce della differenza di approccio che, nell'arco di 2 anni, sembra essere stata attuata per categorie di lavoratori aventi il medesimo contratto, sebbene stipulato in due periodi differenti, con retribuzioni sostanzialmente allineate, ci si trova dinanzi alla legittimazione di una sperequazione che risulta difficile rintracciare nel vigente dettato normativo in materia;

il mancato riconoscimento di un adeguamento retributivo, tra l'altro già concordato con l'amministrazione, ad una categoria di lavoratori a cui, da oltre 14 anni, non è accordata alcuna rimodulazione stipendiale, malgrado esistano i presupposti di legge per giustificarla, si configura, ad avviso degli interroganti, come un discutibile segnale di disattenzione verso una categoria operativa in sedi consolari dove si è anche registrato un incremento esponenziale della mole di lavoro e dei servizi richiesti, e dove si è continuato a garantire un prosieguo fattivo e puntuale delle attività, ragion per cui il dovuto, normativamente sancito, dovrebbe essere inderogabilmente garantito;

si ritiene ulteriormente opportuno segnalare che la sentenza n. 178 del 24 giugno 2015 della Corte costituzionale si è espressa in maniera chiara ed inequivocabile circa il carattere incostituzionale di simili blocchi retributivi,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni ostative al riconoscimento degli adeguamenti stipendiali;

se i Ministri in indirizzo intendano garantire un intervento volto al superamento di eventuali motivi ostativi, al fine di garantire la tutela e l'attuazione del dettato normativo vigente in materia.

(4-07742)

LUMIA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il CETA (Comprehensive economic and trade agreement, ovvero Accordo economico e commerciale globale) è un trattato di libero scambio tra il Canada e l'Unione europea, in fase di ratifica;

i negoziati che hanno portato all'accordo sono durati 5 anni, dal 2009 al 2014; il 29 febbraio 2016, la Commissione europea e il Canada hanno terminato la revisione definitiva dell'accordo, che è stato quindi firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 e approvato dal Parlamento europeo il 15 febbraio 2017; l'accordo porterà all'eliminazione di numerose tariffe doganali (libero mercato) tra Unione europea e Canada (circa il 98 per cento), la possibilità per le imprese europee e canadesi di partecipare alle rispettive gare di appalto pubbliche, il riconoscimento reciproco di alcune libere professioni, l'adeguamento del Canada alle norme europee in materia di diritto d'autore e, come avvenuto per la Cina, la tutela del marchio di alcuni prodotti agricoli e alimentari tipici;

tale accordo, tuttavia, va a parere dell'interrogante a discapito delle produzioni agroalimentari italiane di qualità, aumentando inoltre il rischio di contraffazioni. Ogni anno, infatti, fanno capolino nel nostro Paese prodotti irregolari e pericolosi, per tali ragioni si è arrivati alla stipula dell'accordo tra UE e Canada, che prevede la tutela di 69 marchi DOP e IGP, sui 367 registrati in Italia, ma di questi appena 5 sono quelli meridionali: 3 siciliani, uno campano, uno pugliese;

se il testo entrasse definitivamente in vigore nella versione attuale, l'accordo di libero scambio potrebbe avere un impatto durissimo sugli agricoltori europei e canadesi, favorendo i poteri forti, come le multinazionali, ben più competitive sui prezzi degli agricoltori. Numerose forme di mobilitazione si sono formate contro l'approvazione del CETA. Vengono sollevate dai contestatori diverse problematiche, tra cui, in particolare, vi è la riforma del sistema degli arbitrati: con il Ceta, verrebbero, infatti, creati nuovi tribunali per le controversie tra aziende e Stati. Tribunali che potrebbero diventare un mezzo delle multinazionali per fare causa a uno Stato, tutelando i propri profitti, si chiede di sapere:

quali ulteriori accorgimenti il Governo intenda intraprendere per riportare l'accordo dentro i binari corretti di tutela, anche dei prodotti agricoli di eccellenza presenti nel Sud Italia;

quali iniziative intenda avviare, per promuovere nel mondo i prodotti *made in Italy* in agricoltura, tutelandone la qualità e contro la concorrenza sleale.

(4-07743)

LUMIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

Angelo Niceta, discendente di una storica famiglia della borghesia commerciale palermitana che opera nel settore del tessile, ha cominciato da giugno 2017 uno sciopero della fame che lo sta debilitando e riducendo in gravi condizioni di salute;

circa un anno e mezzo fa, aveva deciso di andare contro la propria famiglia, denunciando possibili collegamenti dei suoi stessi familiari con la mafia, ovvero con i più alti esponenti di Cosa nostra tra cui Bernardo Provenzano, i fratelli Guttadauro, il latitante Matteo Messina Denaro, le famiglie Scaduto e Graviano. Ha depresso inoltre al processo sulla trattativa Stato-mafia, acquisendo per tali ragioni lo *status* di testimone di giustizia, chiesto nel 2015 dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo su proposta dei pubblici ministeri Nino Di Matteo e Pierangelo Padova;

ad oggi Niceta gira libero per Palermo, senza alcuna protezione. Come emerge infatti da numerose notizie di stampa, inspiegabilmente, la commissione centrale del Ministero dell'interno ha inserito Niceta tra i collaboratori di giustizia, che qualifica i soggetti interni all'organizzazione criminale che forniscono notizie in cambio di benefici processuali, sebbene all'imprenditore palermitano non sia mai stato contestato alcun tipo di reato legato alla mafia;

inoltre, una recente delibera proveniente dal Ministero dichiara il caso Niceta coperto da segreto di Stato. Sembra che le dichiarazioni da lui rilasciate gettino accuse rilevanti sul rapporto occulto tra mafia, massoneria, imprenditoria e politica. Nonostante ciò, Niceta e la sua famiglia (moglie e 4 figli) rischiano di essere lasciati soli e senza quelle garanzie di tutela, sia sul piano della sicurezza che sul

piano economico, previste per i testimoni di giustizia;

Angelo Niceta, ad oggi, non ha un lavoro, vive sotto la soglia di povertà, e sopravvive grazie al contributo di alcune persone. Angelo Niceta chiede che lo Stato rispetti le leggi, garantendogli quelle misure di protezione previste in questi casi e attribuendogli lo *status* di testimone e non di collaboratore di giustizia,

si chiede di sapere:

come venga valutata la discrepanza tra il parere della DDA di Palermo che riconosce la qualità di testimone di giustizia e quello della commissione centrale che invece classifica Angelo Niceta come collaboratore;

se il Ministro in indirizzo intenda rivalutare lo *status* di Niceta alla luce di un'ulteriore istruttoria che richiami il parere della DDA di Palermo, al fine di concertare una sola e convergente valutazione.

(4-07744)

DIVINA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

le crescenti difficoltà di bilancio in cui versano i comuni starebbero inducendo una diffusa tendenza ad utilizzare gli agenti delle polizie locali più per elevare multe con cui procurare denaro alle rispettive amministrazioni di appartenenza, che per controllare efficacemente il territorio di loro competenza;

in taluni casi, si lamenterebbero comportamenti vessatori, come quello che concernerebbe le iniziative della Polizia locale del Comune di Vallarsa, in provincia di Trento, sulla strada provinciale 46, percorsa nei fine settimana estivi da molti appassionati motociclisti;

gli agenti della Polizia locale di Vallarsa opererebbero sulla strada provinciale 46 con auto civili, che fermerebbero i motociclisti per effettuare controlli minuziosi, particolarmente fiscali, ma anche piuttosto insoliti, addirittura bloccando interi gruppi di centauri;

in conseguenza di questa politica, si è aperto sui siti *web* frequentati dai centauri un acceso dibattito, dal quale stanno affiorando molti inviti a non frequentare più la provinciale 46, con conseguenti ricadute negative sui consumi locali legati a questo genere peculiare di turismo a due ruote;

alcuni centauri avrebbero affermato in *forum* specializzati *on line* di aver subito contravvenzioni persino per il solo fatto di aver utilizzato a bordo delle proprie moto viti diverse da quelle originali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle modalità attraverso le quali la Polizia locale di Vallarsa agisca nei confronti dei motociclisti sulla strada provinciale 46 durante i *week end* estivi;

se nel comportamento degli agenti della Polizia locale di Vallarsa non ritenga sia configurabile qualche abuso e quali iniziative di competenza possa assumere per eliminarlo.

(4-07745)

PETRAGLIA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

Poste italiane SpA svolge sul territorio nazionale un servizio essenziale per la collettività;

il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la controllata Cassa depositi e prestiti, rappresenta l'azionista pubblico principale di Poste italiane;

i dati sull'occupazione in Poste italiane forniti dal sindacato CGIL hanno dimostrato che i lavoratori a tempo determinato sono vertiginosamente aumentati nel tempo, passando dai 1.844 assunti nel 2012 ai 4.545 nel 2016;

in Poste, mentre il tasso di crescita medio degli ultimi 5 anni dei dipendenti a tempo indeterminato fa registrare un calo dell'1,4 per cento, per i lavoratori a tempo determinato si registra un aumento del 30 per cento;

dai dati emersi risulterebbe che le politiche d'impresa sono centrate sulla precarietà nell'uso dei contratti a tempo determinato e nell'uso della gestione di servizi essenziali dati in appalto;

negli appalti si verificano gare al massimo ribasso, e tra l'altro i vincitori di gara, nella maggior parte dei casi, si aggiudicano appalti, ove risulterebbe che il costo di gestione è addirittura superiore alla gestione dello stesso;

sempre in merito degli appalti risulterebbe in più occasioni l'uso di ditte che spesso non sarebbero

presenti nei registri alle Camere di commercio, lavoratori non professionalizzati nelle mansioni in cui sono occupati, salari che non sono corrisposti regolarmente nelle mensilità maturate. Secondo alcune segnalazioni nelle buste paga, mancherebbero ore o sarebbero mascherate da voci che usufruiscono di detassazioni fiscali e contributive che non sono computabili per il TFR;

Poste italiane SpA risulterebbe condannata per interposizione di mano d'opera;

la gestione di Poste italiane SpA si basa su politiche che risparmiano sulla buona funzionalità del servizio e sull'integrità e i diritti dei lavoratori: in alcune occasioni non vengono forniti i pezzi di ricambio per mantenere ottimale il ciclo produttivo, vengono forniti mezzi di trasporto che non garantiscono una guida sicura e costituiscono un pericolo per i lavoratori e per la viabilità;

i lavoratori precari di Poste italiane sono soprattutto occupati nel settore del recapito e logistica dove, soprattutto in alcuni territori, sembra rappresentino ben oltre il 20 per cento dei dipendenti;

la precarizzazione dei dipendenti riguarda, per scelta dell'azienda stessa, una temporalità del lavoro che spesso si limita a 24 mesi, trascorsi i quali i dipendenti vengono licenziati;

visto che:

i lavoratori a contratto a tempo determinato, per la soglia di accesso al lavoro che richiede Poste italiane SpA, sono figure con professionalità medio-alte, con diploma, laurea, *master*, varie specializzazioni eccetera;

i dati indicano che il servizio universale effettuato da Poste, nonché servizio sociale, viene in gran parte garantito da personale precario;

i lavoratori a contratto a tempo determinato sono lavoratori su cui l'azienda ha investito tempo e denaro, che di conseguenza hanno acquisito competenze e professionalità importanti e dovrebbero rappresentare una risorsa per lo sviluppo aziendale;

la normativa prevede che il contratto a tempo determinato abbia un limite a 36 mesi, e non a 24, dopo di che, alla scadenza, avviene la trasformazione in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

nel rispetto della normativa vigente, un'azienda non può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato oltre il limite del 20 per cento dei lavoratori a tempo indeterminato in un singolo settore aziendale a livello territoriale;

le esternalizzazioni degli appalti costituiscono un danno ai lavoratori e al servizio sociale che Poste italiane SpA dovrebbe erogare;

stabilizzare i dipendenti a tempo determinato, oltre ad essere un'azione di giustizia sociale, rappresenta un investimento per il futuro di Poste SpA al fine di svolgere un migliore servizio nei territori e per i cittadini;

le modalità di occupazione del personale in Poste italiane SpA suscitano non poche perplessità in merito al rispetto della normativa vigente ed appaiono come forme di copertura poco idonee di carenze di organico strutturale su cui si dovrebbe intervenire con contratti a tempo determinato;

rispetto a tale situazione i lavoratori a contratto a tempo determinato hanno richiesto l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento che dovrà tenere conto della data di domanda di lavoro, del tempo di lavoro e della professionalità acquisita. Nel frattempo, è stata avanzata anche la richiesta che, per le esigenze temporanee, si attinga dalla graduatoria, così da superare il termine autoimposto dei 24 mesi, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, vista anche la conclamata esigenza strutturale di personale in determinati settori, abbiano intenzione di intervenire rispetto a Poste italiane SpA, affinché l'azienda provveda, seguendo anche le richieste dei lavoratori, alla massima stabilizzazione dei lavoratori precari e ad applicare ciò che la magistratura ha sancito, con le sentenze sugli appalti, provvedendo ad internalizzare lavoro e lavoratori.

(4-07746)

[MANCONI](#) - *Ai Ministri della difesa e dell'interno* - Premesso che:

come già riportato nell'interrogazione 4-07568, del 24 maggio 2017, del sen. Battista, il 14 maggio 2017, «il peschereccio "Ghibli", iscritto al compartimento marittimo di Mazara del Vallo (Trapani), è stato fermato in acque internazionali antistanti alla Libia intorno alle ore 9,30 a circa 25 miglia nord,

nord-est dalla zona di Bomba, nell'area di Tobruk; il natante, di proprietà della società mazarese "Lumifa", è stato affiancato da un'imbarcazione con a bordo miliziani libici armati, che hanno intimato al comandante e agli altri 6 membri dell'equipaggio (tre italiani e tre tunisini) di arrestare l'attività di pesca e di seguirli»;

sembra che il fermo del peschereccio sia avvenuto con modalità inusuali, come dichiarato dal presidente del distretto della pesca e crescita blu di Mazara del Vallo: l'imbarcazione si trovava nelle acque internazionali antistanti al Protettorato di Tobruk e tali autorità, prontamente contattate, risultavano essere all'oscuro dell'episodio;

il 16 maggio il peschereccio è stato rilasciato, ma rimangono ancora ignote le cause sequestro; considerato che:

il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, hanno previsto per l'operazione "Mare sicuro" 700 unità di personale militare italiano, 4 mezzi navali e di 5 aerei (mentre per il 2016 era autorizzato l'impiego di 5 mezzi navali e di 4 mezzi aerei);

come dichiarato dall'ammiraglio Marzano nel corso dell'audizione del 3 maggio 2017 presso il Senato, la missione Mare sicuro, nel dettaglio, si sostanzia in un'attività di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale, assicurando il libero uso del mare da parte dei mercantili e pescherecci italiani nell'area, garantendo la protezione del personale imbarcato sui mezzi della Guardia costiera intenti a svolgere attività di soccorso in mare (search and rescue, o SAR), dalle possibili azioni delle organizzazioni criminali, esercitando funzioni di sorveglianza e protezione delle fonti energetiche strategiche nazionali ubicate in prossimità della costa libica, in acque internazionali, anche in concessione od operate dall'ENI e supporto all'operazione "Ippocrate" nell'area di Misurata, assicurando la sorveglianza aerea;

le navi in mare dovrebbero essere quindi 5, posizionate per esercitare il compito di controllo marittimo nell'area d'interesse e intervenire tempestivamente;

considerato inoltre che, nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative, da più parti è stato evidenziato come, dopo la fine della missione "Mare nostrum" e il subentro, ognuno con finalità proprie, delle successive missioni italiane ed europee in quell'area ("Triton", "Eunavformed-Sophia", oltre a Mare sicuro), sia cambiato l'assetto e il posizionamento delle imbarcazioni della Marina militare e degli altri Corpi, con il progressivo allontanamento dal limite delle acque territoriali libiche, si chiede di sapere:

quali siano state le modalità di sequestro e quali i motivi per il mancato tempestivo intervento da parte delle navi dell'operazione Mare sicuro a tutela dell'imbarcazione "Ghibli" e del suo equipaggio;

quante siano, ad oggi, le imbarcazioni impegnate nel monitoraggio e nell'ispezione delle acque di propria competenza del Mediterraneo, come previsto dall'operazione Mare sicuro, e a quale distanza dalle coste libiche e dalle relative acque territoriali siano posizionate;

come sia mutato l'assetto e il posizionamento delle navi militari italiane nel Mediterraneo nel corso del 2015 e, successivamente, nel 2016 e nella prima metà del 2017, rispetto alle acque territoriali libiche, e in base a quali elementi si sia proceduto a tale decisione.

(4-07747)

BUEMI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

Giuseppe Mastini, noto anche come il "Biondino o lo Zingaro", ha lasciato il carcere di Fossano (Cuneo), dove stava scontando l'ergastolo per aver commesso una lunga serie di omicidi e rapine. L'evasione è avvenuta nella maniera più semplice, non presentandosi sul posto di lavoro a Cairo Montenotte, dove era impiegato in regime di semilibertà presso la scuola di formazione di Polizia penitenziaria;

Johnny lo Zingaro, tra gli anni '70 e '80, tenne in scacco Roma. Analfabeta, figlio di giostrai lombardi

di etnia sinti, lo "Zingaro" è uno dei personaggi di spicco della criminalità comune romana. La sua "carriera" criminale iniziò a 11 anni, quando divenne noto alle forze dell'ordine perché coinvolto in un furto e in una sparatoria con la Polizia. Il primo delitto che gli fu contestato è l'omicidio di Vittorio Bigi, autista di tram, nel 1975;

prima di questa, due le clamorose evasioni di Johnny lo zingaro: quella dal carcere di Casal del Marmo (Roma), poi la più complessa dal penitenziario sull'isola di Pianosa. Nell'estate del 1983 fu arrestato di nuovo, dopo una sparatoria con la Polizia. Quattro anni più tardi per lui arrivò una licenza premio per buona condotta. Ma fu proprio durante questa licenza, nel febbraio 1987, che Mastini fu protagonista di sanguinose scorribande;

Johnny lo zingaro è stato inoltre indicato, seppure senza comprovati riscontri, come possibile complice dell'omicidio di Pier Paolo Pasolini;

il 12 marzo 2014 ha usufruito di un permesso premio per partecipare al concerto dei "Prodigy" a Roma. In semilibertà, lavora alla scuola di Polizia penitenziaria di Cairo Montenotte. Ma nella mattina del 30 giugno 2017 non si è presentato facendo perdere le proprie tracce;

considerato che:

l'indignazione e la preoccupazione suscitate dal caso di cronaca e da altri casi simili, che hanno visto soggetti in espiazione della pena commettere, non appena ammessi a fruire dei benefici previsti dalla legge penitenziaria, nuovi e spesso gravi delitti, deve indurre a riflettere;

quel che serve, secondo l'interrogante, è modificare una serie di disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1975, n. 354, che, nell'assoluto rispetto della dignità dei condannati e nella consapevolezza dell'esigenza di garantire ad essi un adeguato percorso verso un'effettiva rieducazione, non veda totalmente vanificata la portata dissuasiva delle condanne;

occorre a giudizio dell'interrogante eliminare alcune incoerenze presenti nella citata legge, onde impedire, in particolare, che i benefici da essa previsti siano concessi a soggetti che, con la loro condotta, appaiano non meritevoli di simili agevolazioni. Ciò dovrebbe, tra l'altro, valere a scongiurare, almeno in parte, che si ripetano in futuro alcune tragiche vicende, nelle quali criminali già condannati per gravi episodi di violenza, non appena usciti dal carcere per un permesso premio o per ottenuta ammissione alla semilibertà, si sono recati nuovamente a delinquere,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare, affinché i provvedimenti di ammissione alle misure alternative siano supportati da idonee valutazioni, al fine di impedire che i benefici previsti dalla legge siano concessi a soggetti che, con la loro condotta, appaiano non meritevoli di simili agevolazioni;

se non ritenga di dover disporre un'attività ispettiva sul caso specifico.

(4-07748)

[CAPACCHIONE](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

secondo quanto si apprende dagli organi di informazione, il penitenziario di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), con l'innalzamento delle temperature, è divenuto teatro di frequenti proteste dei detenuti che lamentano carenza di acqua;

la struttura soffre di un sovraffollamento carcerario pari a circa il 17 per cento;

gli stessi agenti di Polizia penitenziaria, per di più in carenza di organico, sono in agitazione da diverso tempo e da giorni si astengono dal mangiare a mensa, come forma di protesta;

il carcere, infatti, è sprovvisto di un allaccio alla condotta idrica pubblica, tanto che l'acqua, non potabile, è razionata e accessibile solo in determinate ore del giorno;

ad aggravare detta situazione si inseriscono anche continui *black out* elettrici, che determinano, tra l'altro, il blocco dell'impianto di pompaggio dell'acqua;

la Regione Campania ha stanziato dei fondi per gli interventi necessari a garantire la continuità idrica, ma, al momento il Comune di Santa Maria Capua Vetere, cui compete la procedura di affidamento dei lavori, è ancora nella fase di selezione dei progetti, facendo immaginare tempi ancora lunghi per l'avvio dei lavori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti in premessa e come li valuti;

se non intenda attivare i propri poteri ispettivi, al fine di appurare con certezza quali siano le effettive condizioni in cui versa il penitenziario, con l'obiettivo di ripristinare una situazione di corretta vivibilità all'interno dello stesso, sia per i detenuti che per gli agenti di Polizia penitenziaria.

(4-07749)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-03537, del senatore Crimi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-03854, dei senatori Battista e Fornaro, sulla confluenza nel gruppo sportivo dei Carabinieri del gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03852, del senatore Battista, sul trasferimento di un dipendente della Wärtsilä dalla filiale di Trieste a quella di Taranto;

3-03855, del senatore Marinello, sulle disposizioni relative alla previdenza dei lavoratori autonomi.

1.5.2.5. Seduta n. 853 (ant.) del 06/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

853a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente DI GIORGI,
indi del presidente GRASSO
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,39*).

Colleghi, vi informo che è in corso il Consiglio di Presidenza. Pertanto, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,23).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Deliberazioni del Consiglio di Presidenza in ordine ai comportamenti tenuti da alcuni senatori nella seduta del 15 giugno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Consiglio di Presidenza si è riunito ai sensi degli articoli 12 e 67 del Regolamento con riferimento ai fatti accaduti nel corso della seduta dell'Assemblea del 15 giugno 2017.

Il Consiglio ha udito i senatori coinvolti che ne hanno fatto richiesta e riscontrato i Resoconti e i video relativi alla seduta, assumendo le seguenti determinazioni.

Il Consiglio deplora in modo fermo tutte le condotte poste in essere dai senatori che hanno turbato l'ordine dei lavori e assunto atteggiamenti e usi di linguaggio censurabili verso l'istituzione, la Presidenza e un Capogruppo della Camera dei deputati.

Per tali ragioni, sono state irrogate all'unanimità, con effetto immediato, le seguenti sanzioni, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento del Senato, nei confronti dei senatori: Calderoli e Volpi, la censura; Arrigoni, Consiglio, Crosio, Divina e Tosato la censura e l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un giorno di seduta; Centinaio la censura e l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per due giorni di seduta.

Discussione e reiezione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

[MALAN \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per proporre l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di trattare in primo luogo il provvedimento riguardante il Comune di Sappada, che ha chiesto, ormai molti anni fa, di passare alla Regione Friuli-Venezia Giulia, posticipando il provvedimento sul codice antimafia.

Abbiamo visto quali problemi ci siano stati a proposito di coordinamenti, poi diventati emendamenti; ci sono ancora dei coordinamenti e nei giorni scorsi sono emersi in modo chiaro dei problemi sul testo. Sul provvedimento inerente al Comune di Sappada è stato presentato un solo emendamento e non ci sono difficoltà, quindi non c'è ragione di posticiparlo.

Invece, rispetto al provvedimento sul codice antimafia, sono emersi senza alcun dubbio vari problemi: al di là delle criticità del contenuto - quello è un altro aspetto - sono emersi problemi di carattere tecnico a proposito della copertura. Ieri c'è stato quasi un dibattito con la Commissione bilancio e il suo Presidente: è sempre buono che in Aula si svolga un dibattito di tale tenore, ove necessario, ma credo che sarebbe più opportuno prima dirimere quei punti che ancora restano dubbi e poi esaminare il provvedimento, a quel punto con le idee più chiare, solo una volta che è stato completato quello su Sappada. Questo Comune, per quanto piccolo, attende da tempo e ha il diritto di vedere riconosciuto quanto deciso da un partecipatissimo *referendum*.

Ritengo pertanto che, per un miglior andamento dei lavori dell'Assemblea, sarebbe più opportuno procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno e, di conseguenza, anticipare l'esame del provvedimento su Sappada.

PRESIDENTE. Sulla proposta d'inversione dell'ordine del giorno possono intervenire un senatore a favore e uno contro.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, parlerò a favore della proposta avanzata dal senatore Malan, perché credo che le motivazioni esposte siano ampiamente condivisibili.

Non solo la vicenda di Sappada ha assunto centralità nel nostro dibattito, tanto da richiedere una decisione rapida (anche se non so quanto guadagnerà dal passaggio alla Regione Friuli-Venezia Giulia, governata per il momento dalla Serracchiani; comunque si voterà a maggio e casomai le cose cambieranno); ma l'intento della proposta avanzata dal senatore Malan all'Assemblea come elemento di riflessione per i colleghi non è strumentale, bensì sensato.

Qui mi faccio davvero serio: questa mattina, leggendo il giornale, come mia abitudine, e non la rassegna stampa, ho letto un articolo che voglio citare a mezz'ora dalla Relazione annuale del presidente dell'Autorità anticorruzione Cantone, che non so se affronterà l'argomento oggi, perché forse, trattandosi di un atto formale e di una cerimonia, si limiterà a riferire i dati dell'attività dell'organismo. L'articolo che ho letto è di Liana Milella, nota giurista di «la Repubblica» che - come i colleghi esperti di giustizia sanno - sui temi della giustizia vale più della Cassazione e della Corte costituzionale: anche qui lo dico senza ironia, perché detta la linea, stabilisce quando si devono approvare i provvedimenti e contribuisce a fare le tabelle delle leggi che si devono approvare, tra le quali questo codice antimafia (che si deve approvare, siamo d'accordo). Dunque, stamattina ho letto la seguente chiosa di Cantone, virgolettata nel suddetto articolo della Milella, a pagina 3 del quotidiano «la Repubblica» di oggi: «Visto? Certo non ho parlato con il salumiere; poi non è colpa mia se in Parlamento sono stato audito perfino sulle mense scolastiche, ma nessuno ha pensato di chiamare il Presidente dell'ANAC quando si stava per fare una modifica devastante» - riferendosi a quella introdotta dal codice antimafia - «che ammazzerà le misure di prevenzione. Non sono solo io a dirlo ma pure Canzio» (che, per chi non lo sapesse, è il primo Presidente della Corte di cassazione), «Fiandaca» (noto giurista), «Cassese» (notissimo principe del diritto italiano, professore, già membro della Corte), «Flick» (già Presidente della Corte), «Rossi, De Lucia. Siamo forse diventati tutti pazzi?». Così dice Cantone.

Questa è di stamattina, la aggiungo perché è fresca fresca, mentre non ricorderò quanto detto nei giorni scorsi in interviste ancora più meditate di Cantone. Ora, Liana Milella, sulla quale spesso ironizzo o alla quale rivolgo critiche, ma dal vivo, è cronista e giornalista attendibile o che comunque, come sa il presidente Zanda, viene considerata una voce autorevole in temi di giustizia. Ebbene, ella ha raccolto questo sfogo ulteriore di Cantone.

Noi vogliamo fare il codice antimafia, ma la proposta del senatore Malan di anteporre il disegno di legge su Sappada rispetto al primo punto all'ordine del giorno ci consente, nelle forme dovute, di realizzare un codice antimafia più forte.

Signor Presidente, lo dico con molta serietà.

Nel 1999 ero già parlamentare - ahimè, credo che questo oggi sia una grave colpa - e fui io a presentare il disegno di legge di proroga del 41-*bis*, che all'epoca era una proposta a termine. Raccolsi un grido d'allarme della procura di Palermo, di cui allora non era lei, Presidente, il procuratore, che ci chiedeva di rinnovarlo. C'erano il Governo Prodi e poi quello D'Alema, e fui io a proporre la proroga. Ho fatto il Ministro nel Governo che ha stabilizzato il 41-*bis*, rendendolo una norma permanente dello Stato italiano. Ero Capogruppo nella scorsa legislatura quando, con unanimità di consensi, abbiamo reso più efficaci le norme di confisca dei beni alle cosche, raccogliendo un dibattito giuridico, politico e morale che nel Paese ha sicuramente visto anche lei, Presidente, tra i protagonisti, per i ruoli e l'esperienza che ha maturato.

Non è quindi che c'è il partito della mafia, che non vuole il codice, e il partito dell'antimafia, che invece lo vuole: deve esserci il partito del diritto che predispone delle norme giuste e severe, che siano

ancora più inesorabili nei confronti della mafia. Se però tutti costoro ci dicono queste cose e oggi Cantone, parlando con «la Repubblica», si chiede «siamo forse diventati tutti pazzi» se facciamo questi rilievi, vuol dire che sono fonti qualificate ed esperte, quanto le nostre. Ognuno di noi, Presidente, pur non essendo stato procuratore o altro, ha dato un contributo alla legislazione del Paese, nel senso di una maggiore severità nei confronti delle cosche e delle organizzazioni criminali. Voglio ribadire tutto questo perché altrimenti, alla fine, sembra che chi fa ostruzionismo voglia favorire chissà chi. Vogliamo favorire il diritto, la certezza della pena, una legislazione che eviti confusioni e contenziosi. Riteniamo infatti che l'ostruzionismo sia poi andare alla Camera, cambiare e poi tornare: fare una legge dicendo che sarà cambiata alla Camera e tornerà al Senato. Siamo al 6 luglio e per quanto la legislatura possa andare avanti, più di sei o sette mesi di orizzonte non ci sono. Chi fa l'ostruzionismo? Chi chiede di guadagnare due giorni per introdurre delle norme più oculate o attente o chi dice di approvarlo, così «la Repubblica» metterà la casellina, il provvedimento tornerà alla Camera, e poi già sappiamo (da Orfini, dal Partito democratico e da tutti quanti) che sarà modificato, per poi ritornare qui? L'ostruzionismo lo fa chi legifera a vuoto, sapendo di fare scelte tecnicamente sbagliate; la legislazione seria la vuol fare invece chi, come noi, chiede un giorno in più di riflessione per fare un errore in meno.

Per tali ragioni condivido la proposta del senatore Malan. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo contro la proposta del senatore Malan, non per prendere o perdere tempo (ho guardato anche dalla parte della maggioranza per vedere se qualcuno sollevasse la mano per opporsi a tale proposta). Io sono contrario all'inversione proposta dal senatore Malan, perché sono curioso di vedere come va a finire il codice antimafia.

È dall'inizio che sono curioso di vedere come finisce. Quello che è avvenuto ieri è un fatto di assoluta gravità; ci siamo legati mani e piedi da soli. Dopo le ultime tre dichiarazioni di voto, arriveremo ad affrontare il famoso coordinamento finale obbligatorio; annuncio già da ora, Presidente, che ritenendo che quel coordinamento non sia tale, perché non armonizza alcunché in contrasto con l'articolo 32, ma va invece ad esplicitare quello che non c'è scritto in tale articolo - che, ricordo, è stato già votato due volte - chiederò una convocazione della Giunta per il Regolamento, al fine di verificare se quel coordinamento sia ammissibile, se sia un coordinamento o non sia, in realtà, un emendamento mascherato. Francamente, fossi stato uno dei relatori, avrei presentato un emendamento con un articolo aggiuntivo, in cui si andasse a specificare ed esplicitare che i 20 milioni stanziati per l'articolo 32 erano 7 milioni per l'anno 2018, 7 milioni per il 2019 e 6 milioni per il 2020. Tutto però alla luce del sole, senza presentare una proposta di coordinamento che non è ovviamente emendabile. Ricordo a tutti però che ciascun senatore può presentare una propria proposta di coordinamento. Non è una minaccia, né un'"istigazione a delinquere", ma se io non la pensassi come la penso sul codice antimafia, lo farei. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Malan.

Non è approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa*

popolare)

[\(456\)](#) **AMATI ed altri.** - *Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) **GASPARRI.** - *Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) **RICCHIUTI ed altri.** - *Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) **FINOCCHIARO.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) **RICCHIUTI ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) **FALANGA ed altri.** - *Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) **MIRABELLI ed altri.** - *Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) **DAVICO.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) **BENCINI ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Relazione orale)(ore 10,36)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2134

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 36 e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, come ella sa molto bene, quasi tutte le leggi sono perfettibili, ma certamente le modifiche al codice antimafia al nostro esame avrebbero avuto bisogno

di parecchi perfezionamenti. Intanto, avrebbero avuto bisogno di una maggioranza e di un'opposizione che si fossero parlate e ascoltate, ma così non è stato. Poi avrebbero avuto bisogno di un maggiore coordinamento tra gli Uffici legislativi di Camera e Senato e si sarebbero probabilmente evitati errori materiali marchiani, cui la Commissione giustizia ha cercato come ha potuto di porre rimedio, e si sarebbe forse evitata anche la scena, che non si è ancora conclusa, di un coordinamento finale, per dare risposta all'obiezione della Commissione bilancio sulla copertura finanziaria. Naturalmente questo coordinamento avrebbe comodamente potuto e dovuto trasformarsi in un emendamento, in Commissione o in Aula.

C'è poi dell'altro e lo voglio dire con franchezza, dandone atto ai colleghi parlamentari della destra, che ne parlano spesso. In quasi tutti i provvedimenti che arrivano dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e che passano per le mani della sua Presidenza c'è una tendenza che definirei pericolosa, che a me sembra quella di coartare il libero convincimento del giudice e di creare automatismi, che nell'azione penale sono molto pericolosi. Ci rendiamo quindi ben conto che si sarebbe potuto fare di meglio e che quello al nostro esame è un compromesso, determinato dal fatto che il Parlamento è stato sviato da "armi di distrazione di massa", come la riforma costituzionale, che è stata poi bocciata clamorosamente dalla grande maggioranza degli italiani, e quella elettorale, cassata dalla Consulta. Mi pare talvolta che i provvedimenti che stanno arrivando al Senato e alla Camera dei deputati, in fine legislatura - tutti provvedimenti sensibili, che spesso hanno a che fare con i diritti - siano stati considerati dalla nostra maggioranza di Governo come i canditi nella cassata siciliana, che sono un po' un condimento barocco, a beneficio dell'immagine e della vista, mentre la sostanza della cassata è la crema di ricotta che c'è all'interno. Così si fa un pessimo servizio alle istituzioni e si rischia di paralizzare il Parlamento in una lotta senza costrutto.

Ciò detto, per onestà mi devo chiedere se sia questa la ragione per cui la destra - abbiamo ascoltato gli interventi dei senatori Malan e Gasparri - sta facendo fuoco e fiamme. Non credo, cari senatori, non credo, caro Presidente. Ho la sensazione che la vera ragione di questa forte ostilità è che le modifiche al codice antimafia colpiscono i reati contro la pubblica amministrazione e la corruzione. Sono reati di cui in Italia sono quasi sempre responsabili i galantuomini, le personalità politiche o i soggetti che con tali personalità hanno rapporti. Sappiamo che si tratta di soggetti che, nel nostro Paese, molto raramente finiscono in carcere, a differenza di Paesi come la Germania o gli Stati Uniti, che spesso amiamo portare ad esempio. Oggi, a protezione dell'impunità di persone che sono spesso responsabili di un pesante danno alla vita economica e democratica del Paese, dovremmo dunque bloccare il provvedimento? Penso che non possiamo farlo. I colleghi della destra chiedono perché si sia voluto intervenire con il sequestro preventivo dei capitali di cui non si può spiegare l'origine, frutto di una corruzione commessa in associazione, all'interno del codice antimafia.

Che c'entra questo con l'antimafia? La risposta è quella che diede Aureliano Buendía: «*Hoc est simplicissimum*»: la mafia, infatti, vede nei reati contro la pubblica amministrazione e la corruzione dei reati ancillari. Le procure di Trapani e di Reggio Calabria ci hanno spesso raccontato che chi in quelle due province d'Italia tiene i soldi per le organizzazioni criminali mafiose molto potenti non è un aderente all'organizzazione. Sono i mafiosi a chiedere di non aderire a chi tiene i soldi perché una volta preso, questo viene accusato di corruzione e scatta a suo favore l'impunità garantita dalla prescrizione. Vogliamo privare i magistrati di Reggio Calabria e Trapani di uno strumento utile? Il sequestro preventivo dei beni, così determinato, è uno strumento importante in mano alla magistratura (e non solo), cui non possiamo rinunciare.

Tuttavia, questo non basta. I senatori della destra sostengono che il provvedimento in esame non passerà il vaglio della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto non si può introdurre come misura preventiva e discrezionale il sequestro del patrimonio. La proprietà non può essere toccata. Francamente non credo che né la Consulta, né la Corte europea dei diritti dell'uomo considereranno oggi il patrimonio come un'estensione consustanziale della persona umana e, quindi, dei suoi diritti inalienabili. La questione però non è soltanto questa. Il punto fondamentale è che se c'è un'emergenza mafia, noi dobbiamo sapere che c'è una fortissima emergenza corruzione. (*Applausi del*

senatore Campanella).

Collegli, vi dicevo di Reggio Calabria e Trapani, ma se voi andaste a Palermo - cosa che vi invito a fare - avreste la sensazione che la mafia non ha più il "fiato" su quella città. In alcuni quartieri del centro i mafiosi e i capimafia chiedono ai commercianti di rilasciare lo scontrino fiscale. I mafiosi, colpiti dal contrasto di magistrati e poliziotti, si sono ridotti a occuparsi di nuovo del traffico di droga, che era un settore che la mafia preferiva evitare, perché il reato è facilmente perseguibile; i mafiosi vogliono quindi che nel quartiere non ci siano noie e che i commercianti rilascino lo scontrino fiscale. Ma a Palermo la mafia c'è ancora, come ci dicono le persone che se ne occupano. Non è una mafia dei colletti bianchi, è una mafia che fa affari e si occupa di finanza. Si tratta di una mafia liquida. Per combatterla dobbiamo colpire il reato che è la condizione del mafiare, ossia i reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione.

C'è una terza considerazione che vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. Negli ultimi anni la corruzione è dilagata nel Paese, perché mentre c'è un pezzo della nostra economia e società che non solo è europea ma è avanti, ce ne è un altro che lavora solo per il mercato interno. Per dirla in chiaro, una parte della nostra economia e società lavora solo, o quasi esclusivamente, di commesse pubbliche, dove la corruzione è il sale del contratto fra corrotto e corruttore, tra imprenditore che vuole per forza l'appalto e politico che lo vuole dare perché così può dimostrare che le cose vanno avanti. La corruzione non solo dilaga, ma - si tratta di un fenomeno nuovo - spesso invoca l'intervento della mafia e, laddove non ci sono le mafie, si ricorre a un'intimidazione di tipo mafioso che i magistrati di Roma hanno definito nuova mafia. Infatti, in sostanza, affinché si possa compiere l'ultimo miglio del contratto corruttivo, con distribuzione di tangenti, conviene avere qualcuno che minaccia e intimidisce. Ci troviamo di fronte al rischio che la corruzione faccia dilagare la mafia ancora di più sull'intero terreno nazionale.

Per queste ragioni, credo che la misura in questione sia utile e la componente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto voterà a favore.

In conclusione, vorrei soffermarmi rapidamente su due altri aspetti. Tra poco commemoreremo il giudice Borsellino. Ogni volta che si parla dei nostri martiri si sprecano gli elogi, ma temo che li si dimentichi nella realtà.

Senatori, quasi cinquant'anni fa è toccato anche a me, allora giovanotto, di scrivere delle cose che al tempo sembravano bizzarre. Scrisse che la mafia non era soltanto *killer* ma principalmente era intermediazione. L'immagine era quella del Giano bifronte, con un volto rivolto al potere romano e un volto rivolto alla Sicilia. Scrisse che era inutile mandare i mafiosi al confino e che bisognava colpirli nel patrimonio, nella «roba», perché quello era il punto. Queste posizioni sembravano allora il delirio ideologico di una minoranza più o meno rivoluzionaria non importabile dentro lo Stato di diritto.

Mon è stato così, cari collegli. Nel 1982 è stata emanata la cosiddetta legge La Torre e Falcone non sarebbe stato Falcone se non avesse seguito la pista del denaro, senza dimenticare il ruolo fondamentale di transizione che ha avuto un magistrato come Chinnici, che fu ucciso per questo. Quando allora ricordiamo le nostre vittime, ricordiamo per che cosa sono morte, perché usare questo tipo di strumenti, avere un'idea della legge e dello Stato dinamica e non bloccata in griglie soltanto formali è stato necessario per combattere la mafia e lo è ancora ora.

Ho detto che voteremo a favore del provvedimento al nostro esame. Aggiungo, però, che su una cosa Gasparri ha ragione: le dichiarazioni del Presidente del PD sono imbarazzanti e molto preoccupanti. Io ora non parlo di Cantone e non parlo di Flick perché con loro discuteremo. Io penso abbia ragione la presidente Bindi, ma se il provvedimento fosse sbagliato avremo tempo per correggerlo. Parlo però di Orfini: perché Orfini scopre solo ora che quel tipo di provvedimento interdittivo e di sequestro non si può usare nei confronti della corruzione? Perché non l'ha scoperto prima? Chi ha seguito l'*iter* di questo provvedimento? Ho la sensazione, come dicevo prima, che queste leggi siano state trattate come i canditi della famosa cassata siciliana e che oggi vengano inopinatamente a galla, perché non si è interrotta la legislatura e perché le famose riforme sono state un insuccesso, e allora ci si preoccupa soprattutto per ragioni di tipo elettorale ed esiste il rischio che, se la cosa andasse avanti e se dopo la

nostra approvazione - che io auspico - la Camera dovesse rimettere mano al provvedimento, esso finirebbe in un binario morto. Questo rischio si corre per questo provvedimento e per molti altri in discussione.

Vorrei, e spero che accada, che dai banchi dell'opposizione e della maggioranza ci fosse uno scatto d'orgoglio e si tentasse di evitare una fine miserabile della legislatura. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e Art.1-MDP*).

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle ha sostenuto questo provvedimento in Commissione anche se ne abbiamo segnalato in più riprese le non poche criticità, per sanare le quali abbiamo presentato e depositato molti emendamenti. Abbiamo anche votato a favore di molti articoli in Assemblea perché condividiamo, a differenza di Forza Italia di altre forze di centrodestra, la necessità e l'urgenza di una riforma del testo unico antimafia. Soprattutto siamo favorevoli, contrariamente al centrodestra, all'estensione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti degli indiziati di reati gravissimi come sono quelli della corruzione e della concussione. Per questo motivo abbiamo tenuto un atteggiamento responsabile che ha consentito al provvedimento di arrivare fino a questo punto.

Certo, noi lo avremmo scritto in maniera diversa perché rimangono tutt'ora molti punti critici fra i quali, in primo luogo, cito l'approvazione dell'emendamento che introduce il vincolo associativo per l'applicazione delle misure di prevenzione a corrotti e corruttori che depotenzia il testo votato in Commissione. Ebbene, l'introduzione di quella norma rappresenta un grave compromesso al ribasso. Vi chiedo, allora, se è accettabile un compromesso al ribasso quando parliamo di mafia e corruzione. Io credo di no. Credo non sia accettabile, tanto più se il rischio è quello di un vero e proprio passo indietro nel contrasto del fenomeno corruttivo nel nostro Paese. Infatti già oggi si possono disporre misure di prevenzione quando sussiste l'abitudine delle condotte illecite, la pericolosità sociale del soggetto o quando si ritenga che viva abitualmente dei proventi di attività delittuose.

Con la vostra introduzione del vincolo associativo il rischio (di tipo interpretativo) è che queste misure di prevenzione non si possano più applicare se non nei casi, del tutto minoritari e difficili da dimostrare, di corruzione in associazione. Il rischio è dunque quello di un clamoroso autogol, di un passo indietro nel contrasto ai fenomeni corruttivi nel nostro Paese. In altre parole, limitando l'applicazione della norma ai cosiddetti corrotti in associazione, si rischia di escludere l'azione di prevenzione nei confronti di coloro che non delincono in forma associativa, seppure siano delinquenti abituali di elevata pericolosità sociale che vivono abitualmente dei proventi di attività illecite. Potrebbe così venire impedita persino la confisca dei beni a quei corrotti che, fuori dai circuiti associativi, utilizzassero sistematicamente la corruzione per arricchirsi.

Come se non bastasse, la norma che introduce le misure di prevenzione nei reati contro la pubblica amministrazione, a differenza di quanto era stato approvato in Commissione, non trova applicazione nei casi di corruzione dove l'aggravante associativa non c'è o semplicemente non è dimostrabile o non è di facile dimostrazione. A questo punto mi chiedo quale sia stato il ruolo di Berlusconi, di Ghedini, di Gianni Letta relativamente alla stesura del citato emendamento; mi chiedo perché questa modifica non sia stata portata in discussione in Commissione, ma al contrario sia stata scritta in qualche segreta stanza (non si sa bene da chi) e presentata in Aula all'ultimo minuto. Signor Presidente, è stata presentata in Aula una modifica sostanziale al provvedimento all'ultimo minuto, dopo tre anni di discussione dello stesso nelle Aule parlamentari. Insomma, siamo alle solite: in Commissione si concorda un testo efficace per contrastare i fenomeni corruttivi nel nostro Paese, fenomeni che sappiamo benissimo essere terreno fertile per il radicamento della mafia; si porta il provvedimento in Aula forti di un'ampia maggioranza, salvo poi cambiare le carte in tavola e presentare un emendamento che rappresenta indiscutibilmente un compromesso al ribasso, un boccone amaro che vorreste farci ingoiare. Noi in materia di lotta alla corruzione e alla mafia non possiamo e non vogliamo accettare compromessi al ribasso. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il provvedimento in discussione, inoltre, contiene anche molte altre criticità. In primo luogo continua ad attribuire ad Invitalia SpA un ruolo strategico nella gestione ed amministrazione delle aziende confiscate. Sappiamo tutti che Invitalia è un carrozzone pubblico, i cui dipendenti non sono stati assunti con le garanzie di un concorso pubblico, ma al contrario sono stati scelti dalla politica secondo logiche clientelari. Ebbene, i dipendenti di Invitalia potranno gestire le aziende confiscate economicamente più rilevanti. Capisco benissimo la *ratio* alla base di questa norma: consentire la gestione di queste aziende a persone vicine al vostro partito, che siano del PD o di Forza Italia non cambia niente. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Secondo voi questa logica risponde agli interessi dei cittadini? Credo di no. Forse risponde al vostro di interesse, quello del partito, ma non certo a quello dei cittadini.

In secondo luogo avete bocciato (anche se sembra per errore, ma il risultato non cambia) gli emendamenti tesi ad aumentare le tutele per i testimoni di giustizia, creando le premesse per una oggettiva disparità di trattamento. Sono state poi cancellate le modifiche introdotte alla Camera dal Movimento 5 Stelle che prevedevano la possibilità per i poliziotti di ristrutturare e usufruire delle abitazioni confiscate alla mafia e che si trovavano in stato di abbandono. Inoltre, non sono state considerate le conseguenze sul piano della responsabilità in capo agli amministratori giudiziari per il caso di nomina di amministratori che si trovassero in situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse.

Infine, avviandomi alla conclusione, con riferimento all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, si sono non poco complicate le procedure per l'attribuzione dei beni, con il rischio di rallentare le procedure.

È stata posta poca attenzione alla trasparenza. Quali potrebbero essere le conseguenze? Quelle di vedere attribuiti questi beni sempre ai soliti soggetti, alle solite cooperative e alle solite organizzazioni.

In conclusione, l'abbiamo già visto con il 416-ter, una riforma quest'ultima animata da buonissime intenzioni ma sbagliata nella sua formulazione, che ha avuto la conseguenza di liberare dal carcere i condannati per voto di scambio politico-mafioso in primo e in secondo grado. L'abbiamo già visto anche con la riforma delle norme anticorruzione, una riforma fallita, inefficace, solo di facciata, un clamoroso appuntamento perso da questo Parlamento con la storia del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ebbene, anche oggi con questo provvedimento, pur riconoscendone e condividendone molti obiettivi, non intendiamo renderci complici dell'ennesimo compromesso al ribasso in materia di contrasto a mafia e corruzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Per questo motivo, dichiaro che il voto del Movimento 5 Stelle sarà di astensione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, qualcuno in questi giorni si chiede il perché del nostro impegno su questo provvedimento e qualcuno parla di ostruzionismo, ma probabilmente dimentica che il Governo Berlusconi ha introdotto il codice antimafia nel nostro Paese in linea di continuità con le prime norme in materia di antimafia di La Torre, come abbiamo fatto con il terrorismo. La continuità riguarda l'impegno a stabilizzare il 41-bis, quello di garantire il sequestro dei beni (la cosiddetta "roba") degli eredi dei mafiosi, quello di aver tolto il gratuito patrocinio agli imputati di mafia per garantirlo alle donne vittime di violenza. Queste sono le regole.

C'era allora la necessità di una correzione del codice? Certamente sì. Perché c'era questa necessità di correzione? Perché è intervenuta più volte, signor Presidente, la Corte europea dei diritti dell'uomo, per tutelare alcune garanzie che sono state introdotte dalla giurisprudenza e che occorreva recepire legislativamente.

Secondo aspetto. C'era una gestione corretta dei beni sequestrati alla mafia? No, perché vi era una responsabilità (o non vi era) dei cosiddetti professionisti dell'antimafia. Ce lo siamo chiesti? Quali indagini ha svolto la Commissione per stabilire se, per ipotesi, nei reati di mafia c'era stata

un'attenzione o vi erano delle modifiche normative da apportare? Perché dico questo? Perché un terzo soltanto dei sequestri arriva alla confisca, mentre gli altri due terzi non è che non arrivano a confisca perché passa il tempo, ma perché vengono bocciati e vengono eliminati dai successivi processi, che riguardano i sequestri che sono stati disposti.

Bisognava anche valutare quali erano gli strumenti perché fosse garantito il rispetto della legalità, da un lato, e la possibilità di utilizzazione dei beni, dall'altro. Eppure avete votato contro un emendamento che prevedeva di dare in affitto i beni confiscati alle forze di Polizia, alle forze dell'Esercito, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco. Non c'era alcuna spesa, ma l'avete saltato dicendo che c'era un problema di bilancio. Nessun problema di bilancio: finanche la ristrutturazione era a carico del povero inquilino, che non doveva superare l'importo complessivo del primo quadriennio dell'affitto.

Abbiamo poi avuto la possibilità di discutere, signor Presidente, una serie di torsioni e di forzature del procedimento legislativo, che pongono in forse la stessa legittimità di questa legge. Ciò porta ad ulteriori conseguenze. Non l'ho detto io: l'ha detto Cantone e l'ha detto Violante. Qual è il problema?

Il problema è che aver esteso le misure antimafia anche ai reati contro la pubblica amministrazione può comportare la possibilità di interventi diversi della Corte europea dei diritti dell'uomo sotto il profilo della legittimità; non dimenticate che sono stati salvati per i capelli. Il presidente Grasso ricorderà che quando abbiamo fatto il codice antimafia non abbiamo parlato di indiziati per quanto concerneva il terrorismo e il partito fascista; significava un'altra cosa: l'indiziato riguardava la mafia, perché quest'ultima e la corruzione sono due cose diverse.

Volete continuare a discutere? Io voglio discutere ancora, dopo quarant'anni di magistratura e dopo aver anche insegnato all'università. Ancora oggi ho rispetto e mi tremano le vene nel momento in cui vedo giuristi di chiara fama che dicono una certa cosa e mi pongo il problema se sia corretto quanto dichiaro. E invece, signor Presidente, in quest'Aula ci sono "giuristi" che se ne fregano di quello che hanno detto (non certo esperti della nostra area o che utilizzano alcune dichiarazioni per strumentalizzazioni politiche).

Vi invito a riflettere. Ieri, da ultimo, è intervenuto anche il primo presidente della Corte di cassazione per condividere quanto ha detto Cantone, il quale ha chiesto di fermarsi, perché c'è il rischio di mettere in forse la stessa lotta alla mafia. È questo ciò che non avete capito: dovevate fermarvi per tentare di valutare le sue considerazioni.

Signor Presidente, state tentando - e mi auguro che non ci riusciate - di modificare una norma già approvata. E allora, se per caso doveste fare anche quest'altra cosa assurda, significherebbe che avreste una responsabilità ulteriore, perché avreste potuto fermarvi a riflettere, come avevano invitato a fare Violante ed altri; come avevano chiesto Cassese, Flick e molti professori della vostra area, i quali vi hanno chiesto di ragionare. Ma voi no. Se aveste voluto modificare un articolo già approvato, avreste dovuto avvertire la sensibilità di farlo immediatamente, perché allora avrebbe avuto ragione Orlando: abbiamo necessità di questa legge, dobbiamo approvare il provvedimento e siamo d'accordo; ma allora perché andare alla Camera per correggerlo? Potevamo farlo in questa sede, ministro Finocchiaro. Si consente di correggere articoli che sono stati già votati per due volte, non si può non tener conto di quelle dichiarazioni.

Se invece qualche "giurista" si permette ancora di prendere in considerazione soltanto quello che fa comodo, io mi chiedo: siete proprio convinti che queste norme, così come sono state scritte, serviranno nella lotta alla mafia? Perché i due terzi dei sequestri vengono prolungati e dov'è la gestione dei beni confiscati? C'è lo zampino di qualcuno che ha sbagliato e che per interessi personali gestisce in un certo modo i beni sequestrati alla mafia? Noi volevamo dare un'attestazione di ritorno alla legalità, da una parte, con l'attribuzione alle forze di polizia; ma, dall'altra, significava anche riaffermare un principio e dire grazie a chi combatte per la legalità tutti i giorni.

L'esperienza di gestione del reale che mi deriva da anni di attività, mi dice allora una sola cosa: voi non potete introdurre ulteriori allargamenti di sistemi che contraddicono i principi di civiltà giuridica del nostro Paese. E quando qualcuno, pur di tener conto di quelli che sono gli ordini di partito sul voto, non tiene conto della propria coscienza, ciò significa non capire di cosa si parla quando si parla di lotta

alla mafia.

Il presidente Grasso sa quanto io fossi vicino ai magistrati di Palermo e ciò significa che ancora oggi io credo che la lotta alla mafia vada combattuta con tutti gli strumenti necessari. Proprio per questo, però, non bisogna mai introdurre norme che possano diminuire l'efficacia della legislazione contro la mafia.

Io poi non ho parlato delle torsioni e delle forzature del procedimento legislativo, che già da sole avrebbero giustificato un voto contrario. Noi voteremo contro questo provvedimento, perché si tratta di una legge che, anziché migliorare quegli strumenti cui noi abbiamo dato la prima attuazione completa, ci farà trovare di fronte a una nuova dimensione che, probabilmente, in sede europea potrà porre in forse quelle norme che abbiamo solo noi tra tutti i Paesi europei.

Non esiste, infatti, un altro Paese europeo che abbia le stesse norme e, se noi le abbiamo, è perché abbiamo un fenomeno unico che non esiste negli altri Paesi: la mafia, che va combattuta come tutte le altre organizzazioni criminali tutti i giorni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, resto convinto che tra poco approveremo un provvedimento importante, che migliorerà l'azione di prevenzione e contrasto alle mafie e la gestione dei beni confiscati. È un provvedimento frutto di un lavoro lungo, che non può essere riassunto con l'articolo 1. Un lavoro lungo, iniziato sui territori, con la presentazione della legge di iniziativa popolare di modifica del codice antimafia, promossa da migliaia di associazioni che oggi ci chiedono di votare il codice in fretta e la cui voce credo abbia la stessa dignità di altre in quest'Aula. Un lavoro proseguito con la presentazione e l'approvazione da parte delle Camere del documento di analisi e proposta prodotto dalla Commissione antimafia. Infine, si è arrivati alla presentazione e alla approvazione alla Camera di questo disegno di legge, con il voto della maggioranza, della Lega e di altri Gruppi. Un provvedimento che oggi abbiamo ulteriormente migliorato e che potrà tornare a Montecitorio per il sì definitivo.

Sono passati trentacinque anni dall'approvazione della legge Rognoni-La Torre, che ha consentito il sequestro preventivo dei patrimoni dei mafiosi, di colpirli lì dove sono più sensibili, restituendo alla collettività ciò che è stato loro sottratto. Quella legge, quell'idea, che qualcuno qui ha definito una follia degna dei regimi del passato, è stata il salto di qualità che ha cambiato la storia della lotta alla mafia e ha consentito di dare colpi durissimi alla criminalità organizzata.

Dopo trentacinque anni c'era l'esigenza di fare un tagliando, come è stato detto, in particolare di riformare l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per evitare distorsioni evidenti, garantire le banche dati, consentire la presenza di personale stabile, qualificato e sufficiente per svolgere le mansioni che gli vengono attribuite, cambiare le procedure di intervento sulle aziende sequestrate per gestire quelle in grado di stare sul mercato, salvaguardando l'occupazione delle persone perbene e liquidando, invece, quelle non in grado di avere un futuro con la delega al Governo della normativa per tutelare i dipendenti.

Il codice antimafia interviene sui sequestri giudiziari per evitare abusi e distorsioni, migliorare la capacità di governo delle imprese. C'è molto altro in questo disegno di legge. Ne hanno parlato i relatori e molti colleghi in discussione generale. Quello che voglio sottolineare è che il provvedimento all'esame mette il Paese nelle condizioni di amministrare al meglio e in modo trasparente un patrimonio che, grazie al grande lavoro di magistrati e Forze dell'ordine, diventa sempre più consistente; una ricchezza per l'Italia che va valorizzata e che non possiamo più permetterci di lasciare inutilizzata cosicché si svaluti.

La legge Pio La Torre nasce da un'intuizione: colpire i patrimoni con i sequestri preventivi e le confische per contrastare e combattere i reati di mafia. Oggi, contrariamente a quello che è stato detto qui più volte, contrariamente a ciò che qualcuno ha teorizzato in quest'Aula, lo stesso Parlamento europeo e molti Paesi europei guardano a quelle stesse misure patrimoniali preventive come a uno strumento indispensabile per la lotta alla criminalità e si propongono di introdurre anche nei loro Paesi,

anche con una direttiva europea.

Io rispetto tutte le idee, ma l'idea che trova applicazione nel disegno legge - e di cui si è molto parlato in queste ore - di usare le stesse misure di prevenzione personali e patrimoniali per i reati gravi contro la pubblica amministrazione non è un'invenzione giustizialista. Significa con la stessa logica prevenire reati odiosi, come la corruzione, che colpiscono la collettività, potendo attivare misure di prevenzione, quelle stesse misure di prevenzione che oggi sono utilizzate non solo per la lotta alla mafia ma - per esempio - per colpire reati come la violenza negli stadi, l'uso della droga e il mancato rispetto del DASPO. Stiamo parlando di misure che per questi reati sono già applicate, e non si capisce perché non debbano essere applicate anche per la corruzione.

Certo, non bisogna consentire l'abuso delle norme in esame, ma è corretto pensare che sia giusto, attraverso il sequestro preventivo dei beni e dei patrimoni che si ritengano di provenienza illecita e sottratti al pubblico, garantire che vengano restituiti alla collettività alla quale sono stati sottratti, senza che sia possibile occultarli. Tra l'altro, i reati contro la pubblica amministrazione, a partire dalla corruzione, sono spesso segno di una situazione di diffusa illegalità, in cui le mafie si insinuano. Aggiungo anche che l'estensione delle misure di prevenzione al terrorismo - contenuta in questo disegno di legge - è decisiva per contrastare i finanziamenti al terrore.

In tema di applicazione delle misure di prevenzione anche per i reati contro la pubblica amministrazione ho sentito in quest'Aula parole forti: rischio di totalitarismo, di regime, attentato ai diritti e alle libertà dei cittadini. Non è così e lo sapete bene. Lo sa bene chi ha usato quelle parole. Altrimenti deve spiegare a quest'Assemblea perché si è arrivati qui senza aver neppure presentato un solo emendamento su questo argomento. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Lo Moro*). Dopo un anno e mezzo di discussione in Commissione non avete presentato un solo emendamento in Assemblea sull'articolo 1. (*Commenti del senatore Giovanardi*). Davvero vi siete accorti solo adesso di queste cose? Davvero vi siete accorti solo all'ultimo momento che ci sono leggi gravissime e liberticide? Dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti?

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). È una bugia! Avete bocciato tutti gli emendamenti.

MIRABELLI (*PD*). È evidente: non sono norme liberticide. Lo sapete tutti, altrimenti questo allarme sarebbe stato sollevato subito.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Fate quello che vi pare!

MIRABELLI (*PD*). Avete raccontato all'Assemblea e ai parlamentari che sarebbe bastato un indizio o un sospetto per procedere al sequestro preventivo di tutti i beni: non è così.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Infatti è così.

MIRABELLI (*PD*). Occorre dimostrare innanzitutto che il tenore di vita di quelle persone, il patrimonio di quelle persone è molto superiore a quello che potrebbe essere garantito dal loro reddito.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Torni a fare il funzionario di partito!

MIRABELLI (*PD*). C'è un'istruttoria; è stata introdotta per la prima volta - come ricordava il presidente D'Ascola - la questione del diritto della prova. C'è la presenza dell'avvocato, e non si possono sequestrare beni superiori a quelli che si ritiene siano stati sottratti alla collettività. Diciamo la verità.

In più, questo provvedimento esce dal Senato migliorato e solo grazie alla maggioranza e ai relatori che, con il loro emendamento, coerente con le osservazioni del procuratore nazionale antimafia, che qualche citazione avrebbe meritato di avere nella discussione svolta (*Applausi dal Gruppo PD*), hanno tolto il peculato d'uso e chiarito che, oltre all'abitudine, è necessario che ci siano reati associativi collegati per applicare le misure preventive. Quindi, non si ha alcuna legge liberticida. È una legge che esce dal Senato, sotto questo profilo, più equilibrata e migliorata rispetto alla Camera.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Ma che dici?

MIRABELLI (*PD*). Mi si consenta un accenno anche al tema delle interdittive e dei certificati antimafia, su cui ho ascoltato diversi interventi critici durante la discussione.

Quella sulle interdittive è un'altra delle norme che si sono rivelate tra le più efficaci nella lotta alla mafia. Credo che, prima della tutela delle imprese, che credo sia giusta e necessaria, si debba in questa sede prendere atto che le inchieste, da quella in Emilia fino a tutte quelle sulle mafie al Nord, ci parlano del tentativo delle mafie di entrare e insediarsi nell'economia legale e ci raccontano di un'impresa chiusa ogni tre giorni perché infiltrata dalle mafie. Se non partissimo da qui, sembreremmo gente che vive sulla Luna. Valorizziamo invece il fatto che proprio grazie alle interdittive, agli accessi ai cantieri, al lavoro delle prefetture, stiamo contrastando con successo i tentativi della 'ndrangheta e soci di penetrare nelle grandi opere: da Expo (92 interdittive) fino al Giubileo. E di fronte a ciò, è interesse anche delle imprese sane, che non vogliono una concorrenza non libera perché condizionata dalle mafie, non indebolire gli interventi per contrastare le infiltrazioni.

Ho già detto che questo provvedimento è importante, modifica il codice antimafia migliorandolo ed aggiornandolo. Altro che indebolire la lotta alla mafia! È un altro atto importante contro le mafie che conferma l'impegno di questa maggioranza e di questo Parlamento contro la criminalità organizzata, un impegno che abbiamo dimostrato in questa legislatura. Voglio fare per gli scettici propagandisti un elenco delle misure approvate in quest'Assemblea che hanno dato più forza e più strumenti allo Stato per la lotta alle mafie: la modifica dell'articolo 416-ter, con l'introduzione del voto di scambio (voti in cambio di favori), che dopo tre anni - come conferma ancora la Direzione nazionale antimafia - ha mostrato di produrre risultati positivi; la reintroduzione del falso in bilancio, la cui abolizione aveva chiaramente reso più difficile combattere corruzione e capitali mafiosi; l'introduzione del reato di autoriciclaggio, la legge anticorruzione ed il codice degli appalti.

Ecco, caro senatore Di Maggio, a lei che ci ha citato ieri una persona che è imputata in tutti i processi per strage, vorrei dire che non è vero quello che dice quella persona, e cioè che la lotta alla mafia in questo Paese si è indebolita. Abbiamo fatto molto; la lotta alla mafia l'abbiamo fatta veramente; il nostro Stato ha le forze, le intelligenze, le competenze per sconfiggere le mafie. La magistratura e le Forze dell'ordine, alle quali va il nostro ringraziamento, sono sempre impegnate e i risultati delle ultime settimane lo confermano: 60 arresti di mafiosi l'altro giorno, 116 arresti di martedì sulla costiera ionica, gli arresti dei capi 'ndrangheta Barbaro a Plati e Giorgi a San Luca. Si è molto parlato del baciavano del *boss*. Ma qui dobbiamo con orgoglio sottolineare l'arresto di due *boss* proprio nei santuari della 'ndrangheta che sembravano inaccessibili per lo Stato. E l'altro giorno un'altra operazione importante, con 116 arresti, proprio in quei territori è stato un segnale forte. Altro che non si fa la lotta alla mafia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Anche per questo, per confermare con orgoglio il nostro impegno contro le mafie, voteremo a favore del provvedimento in esame e ricordo a me stesso che abbiamo preso l'impegno perché venga approvato in via definitiva al più presto.

Questa legge serve, dà strumenti più efficaci per combattere le mafie, valorizza le tante forze civili e sociali che danno un contributo importante per la legalità. E soprattutto dimostra che le istituzioni - il Parlamento in testa - non mollano: guardano come le mafie cambiano, adeguano i mezzi di contrasto e continueranno nei prossimi anni - ne siamo sicuri - a dare colpi sempre più forti alle organizzazioni criminali. *(Applausi dai Gruppi PD e Art. 1-MDP, e della senatrice Repetti. Congratulazioni)*.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, associa la mia all'opinione di molti colleghi e, a nome del progetto «Energie per l'Italia», annuncio che voterò contro questo provvedimento perché vizia ulteriormente un sistema di giustizia già malato.

La speciale possibilità di disporre rilevanti misure cautelari sul patrimonio di persone sole indiziate per reati contro le pubbliche amministrazioni non risulta certo attenuata dall'inserimento del loro carattere associativo. Sono state e sono troppe le indagini temerarie, che ora riguardano anche l'insindacabile attività parlamentare, per non temere l'abuso di misure che produrrebbero danni certi e immediati a fronte di un esito a lungo differito nel tempo, comunque incerto, molto spesso favorevole all'indiziato.

Devono rimanere, quindi, speciali gli strumenti di contrasto del crimine organizzato e del terrorismo, mentre devono collocarsi, anzi, in un più effettivo rispetto delle garanzie quelli relativi ai reati ordinari, per quanto socialmente riprovevoli. Guai a non mantenere distinti i due piani.

Questa legge dovrà cambiare e, sono certo, cambierà. (*Applausi dei senatori Fucksia e Giovanardi*).

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho apprezzato le dichiarazioni e gli interventi del senatore Caliendo. Tuttavia, pur trovando fondate le motivazioni per un voto contrario, personalmente non parteciperò al voto, come ho visto faranno anche altri colleghi; ho letto le dichiarazioni del senatore Casini di ieri, che ha motivato la sua non partecipazione al voto. Io non voglio avallare un modo sbagliato di legiferare e lo dico a vari colleghi.

Leggo questa mattina che Angelino Alfano, ministro degli affari esteri, ha affermato che il suo Gruppo chiederà robusti cambiamenti al testo alla Camera. Voterete a favore di un testo che il *leader* del vostro partito e del vostro Gruppo definisce da cambiare?

Voglio che rimanga agli atti la mia non partecipazione al voto, perché condivido quanto hanno detto persone come Sabino Cassese: sequestri facili, il nuovo codice antimafia uccide diritto e processi; Cantone, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione: «Antimafia, la riforma è dannosa»; Luciano Violante (non devo dire a quest'Assemblea quali siano il suo *curriculum* e la sua competenza): «Mafia e tangenti reati diversi: legge da rifare»; Flick, già presidente della Corte costituzionale: «Il codice antimafia così non funziona». E poi l'articolo su «Il Mattino» di Giuseppe Tesaro, già presidente dell'*Antitrust*, della Corte costituzionale e di qualsiasi cosa abbia avuto a che fare con il diritto in Italia: «Il rimedio è peggiore del male», è il titolo del suo articolo. Cito i titoli perché i tempi sono brevi. Boccia, presidente di Confindustria (il partito di Renzi lo ha utilizzato come *testimonial* in occasione della campagna per il *referendum*, che non ha portato fortuna né a Boccia, né a Renzi, anzi il nome «Boccia» ha portato forse a bocciare la riforma) adesso dice di no alla giustizia del sospetto e a confische: «La giustizia del sospetto fa un grave danno all'economia». E questo lo afferma il presidente di Confindustria.

Poc'anzi in Aula ho citato quanto ha detto Cantone a Liana Milella in un articolo su «la Repubblica» di questa mattina e ora integro la citazione. Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, in quell'articolo ha detto che aveva messo per iscritto le sue motivazioni critiche in una stesura per il ministro della giustizia Orlando redatta insieme a una commissione di giuristi, che cita: Vittorio Manes, Gherardo Colombo e Giuliana Merola. «Il 20 aprile» (ora siamo a luglio) «ho mandato la mia relazione» a Orlando e Orlando, ministro della giustizia, dice, nello stesso articolo, che non ha letto il documento e che non sapeva della sua esistenza: «No, non l'ho ancora vista» - questa relazione - «quel lavoro è *in itinere* e i miei non mi hanno ancora portato nulla». Noi approviamo una legge rispetto alla quale il Ministro della giustizia dice di non aver letto il documento redatto dalla commissione di esperti che, con Cantone, ha mosso delle osservazioni critiche per rafforzare la lotta alla mafia.

Pertanto, non partecipo alla votazione su un codice antimafia che aiuta il crimine, smentisce i maestri del diritto, dovrà essere corretto e qui tornerà. Fate un regalo ai corrotti e alla mafia. Io a questo non ci sto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo, se possibile, un minimo di attenzione.

Qualche mese fa abbiamo licenziato un disegno di legge in tema di programmazione delle demolizioni dei manufatti abusivi, in copia conforme al testo pervenuto dalla Camera, con una sola eccezione: in quel provvedimento c'era scritto che un determinato fondo doveva valere per il triennio 2016-2019. Trovandoci nel 2017, evidentemente la norma meritava una correzione. Si disse all'epoca che non si poteva fare un coordinamento formale e che era assolutamente necessario modificare quell'articolo attraverso un emendamento. Così venne fatto e il testo, nonostante fosse conforme a quello della

Camera, tornò nell'altro ramo del Parlamento per il successivo varo. Teniamo a mente questo precedente: triennio 2016... (*Commenti del senatore Marcucci*). Prego, senatore Marcucci?

CALEO (PD). Parlava con me.

PALMA (FI-PdL XVII). Ah, parlava con lei, bene.

Come dicevo, in questo precedente il triennio 2016-2019 non poteva essere oggetto di una modifica in triennio 2017-2020 attraverso il coordinamento formale.

Adesso ci viene proposto un coordinamento formale che sostanzialmente tripartisce la somma di 20 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020, secondo le previsioni della Commissione bilancio, che potrebbero ben essere del tutto diverse da quelle che ciascun senatore può immaginare o da quelle che magari, con uno studio più approfondito, potrebbero essere più idonee all'attuazione della delega. È questo un coordinamento formale o una modifica sostanziale? Il problema è tutto qua.

Il coordinamento formale, signor Presidente, incide sull'articolo 32, che a sua volta, al di là della questione già posta dal senatore Calderoli (relativa a un articolo votato per ben due volte), era stato oggetto di un coordinamento formale. E con riferimento a quel coordinamento formale, signor Presidente, leggo che quelle condizioni poste dalla Commissione bilancio - parlo all'epoca della Commissione - recavano «modifiche di carattere sostanziale che avrebbero dovuto essere più opportunamente introdotte attraverso la presentazione di veri e propri emendamenti». Questa non è una mia valutazione, signor Presidente, ma è la sua: è esattamente quello che lei ebbe a dichiarare nella seduta pomeridiana del 21 giugno 2017, aggiungendo, per un principio di conservazione degli atti, che, poiché in Commissione non era stata prevista la procedura aggravata e sostanzialmente non vi era una grande differenza tra i coordinamenti della Commissione e i singoli emendamenti, in via del tutto eccezionale si sarebbe potuti andare avanti.

Aggiungeva però, signor Presidente, che il carattere eccezionale di quella procedura non poteva e non doveva costituire in alcun modo una prassi: «Alla luce di tali considerazioni, in forza dei principi di conservazione degli atti e di economia procedurale, fermo restando che quanto accaduto non può comunque costituire precedente, la Presidenza ritiene di poter proseguire l'esame del provvedimento». Il che equivale a dire che ella, signor Presidente, in quel suo intervento ebbe a dichiarare con chiarezza che le condizioni della Commissione bilancio potevano essere frutto non di un coordinamento formale, ma di una fase emendativa. In Commissione la procedura non era aggravata, ma in Assemblea sicuramente sì.

Tanto ciò è vero che sempre ella, signor Presidente, ebbe a dire che, nonostante il carattere del tutto eccezionale della procedura seguita, «senza dubbio il procedimento in sede referente si configura più flessibile e meno formalizzato rispetto alle regole della discussione in Assemblea».

Orbene, signor Presidente, non credo, alla luce del suo dire, di quello che lei ha affermato il 21 giugno 2017, che la proposta di coordinamento formale, avanzata dalla Commissione bilancio, possa essere considerata un vero e proprio coordinamento formale, apportando delle modifiche a un testo nella tripartizione della somma, peraltro al testo dell'articolo 32 che è stato votato autonomamente, quando si è votato quell'articolo, e che si è votato nuovamente - nonostante quello che il senatore Ferrara ha cercato di spiegare nei suoi interventi - con la votazione dell'articolo 36, e prima dell'emendamento che andava a modificare l'articolo 36, così come ricordato dal senatore Calderoli.

Dunque, signor Presidente, considerando il precedente, il triennio 2016-2019, alla luce del suo dire del 21 giugno 2017 e dell'obiettivo incidenza di quel coordinamento formale sul merito dell'articolo 32, peraltro votato ben due volte, credo non si possa procedere ad un coordinamento formale.

Da qui deriva una duplicità di strade. La prima è stata proposta dal senatore Azzollini: presentare un ordine del giorno e provvedere alla Camera alla correzione. La seconda sostiene il ritorno in Commissione.

Presidente, è una ben strana situazione. Ieri il presidente Orfini ha dichiarato che questo testo sarebbe stato modificato alla Camera, dove si sarebbero fatti carico delle obiezioni che l'Autorità nazionale anticorruzione e diversi insigni giuristi hanno mosso su di esso. Oggi il ministro Orlando afferma che

questo testo non deve essere cambiato alla Camera, perché un'eventuale e ulteriore navetta farebbe correre il rischio di una mancata approvazione del provvedimento.

Non abbiamo certezza di tipo politico in ordine al futuro. Verrà cambiato o non verrà cambiato; licenziamo un testo inficiato - senza considerare le questioni tecniche che sono state oggetto della discussione fin qui - sotto il profilo procedurale. Qualcosa dobbiamo fare.

Peraltro, se si dovesse tornare in Commissione, si potrebbe procedere rapidamente e mi auguro questa volta con un accordo pieno della maggioranza. Senatore Zanda, il disegno di legge al nostro esame è strategico per la maggioranza, ma - da quello che leggo - il Gruppo di Alternativa popolare, che sorregge la maggioranza, non mostra un particolare entusiasmo per il testo, avendo lasciato libertà di voto. Mi domando allora se questa maggioranza possa restare in vita anche se, per ipotesi, i voti di Alternativa popolare non ci dovessero essere.

Presidente, credo che la proposta non possa essere considerata un coordinamento formale. In ogni caso, ove la strada dovesse essere questa, mi associo alla richiesta fatta dal senatore Calderoli, relativa all'immediata convocazione della Giunta per il Regolamento.

Presidente, sebbene lei non ne abbia bisogno avendo le spalle larghe - lo dico anche a sua tutela - una tale decisione, atteso quello che è accaduto e i diversi precedenti, non può essere assunta esclusivamente da lei, con riferimento a delle sue precedenti prese di posizione sulla natura sostanziale di determinati coordinamenti e sul fatto che non sono stati accettati analoghi e meno incisivi coordinamenti formali.

Credo, quindi, che la Giunta per il Regolamento debba essere convocata. Poi so bene che nella Giunta per il Regolamento ci sono le maggioranze e le minoranze. Ma, quantomeno, sarà tale Giunta a esprimersi in maniera definitiva su un problema così importante, che tocca un disegno di legge particolarmente delicato e - non nascondiamocelo, perché non lo possiamo fare - che corre il rischio di inficiare l'intera struttura del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare la proposta di coordinamento formale, che avevo già preannunciato informalmente ieri, ai sensi del primo comma dell'articolo 103 del Regolamento, sull'articolo 1 del testo al nostro esame. Intanto la proposta di coordinamento formale - lo ricordo, anche se lo sappiamo tutti - in questo caso viene formulata ai sensi del citato articolo del Regolamento, che consente a ciascun senatore, anche in relazione a disposizioni «già approvate che sembrano (...) inconciliabili con lo scopo della legge» di formulare le conseguenti proposte di coordinamento formale.

La proposta che sottoponiamo innanzitutto all'analisi della Presidenza e poi al voto è quella che riporta il testo dell'articolo 1 a quello previgente all'approvazione dell'emendamento 1.500, a firma dei relatori. Detto in altre parole, vorremmo togliere l'inciso «del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione...» con riferimento ai criteri di ammissibilità dell'applicazione delle misure di prevenzione per i reati di corruzione.

In parole ancora più semplici, per chi ci dovesse seguire al di fuori di questo palazzo, la nostra più grande preoccupazione, già rappresentata dalla dichiarazione di voto del mio Capogruppo, in relazione all'articolo 1, è che l'aver inserito la settimana scorsa, nel corso dell'*iter* in Assemblea, la limitazione della contestazione o contestabilità, seppur a livello indiziario, dell'ipotesi associativa, di cui all'articolo 416 del codice penale - si ha quando almeno tre persone si mettono d'accordo per la realizzazione di una serie di reati - sia un criterio che limita in maniera considerevole la possibilità che sequestri e confische per fatti di corruzione possano trovare ingresso nel nostro ordinamento. E dico questo inserendomi nel complesso dibattito, che sicuramente ha un rilievo tecnico di non poco conto, che si sta sviluppando anche sulla stampa negli ultimi giorni.

Vorrei che rimanesse agli atti che la nostra preoccupazione è che, mentre il criterio della pericolosità sociale oggi permetterebbe alla magistratura di richiedere e applicare misure di prevenzione anche ai

reati contro la pubblica amministrazione, questa novella legislativa potrebbe dare adito a una interpretazione secondo la quale un giudice, in futuro, potrebbe sostenere che il legislatore del 2017, avendo indicato come criterio essenziale l'associazione a delinquere per i fatti di corruzione, ha voluto dire che la pericolosità sociale non debba essere più collegata alla reiterazione dei reati, al tenore di vita o al patrimonio superiore a quello dichiarato o a quant'altro. Il criterio a cui fare riferimento deve essere l'ipotesi associativa, che si porrebbe così in maniera alternativa a quello che già oggi il codice antimafia dispone negli articoli collegati 1, 4 e 16. Capite bene che questa preoccupazione non può essere suffragata da elementi di fatto, perché stiamo parlando di ipotesi e possibili interpretazioni future. Magari ci sbagliamo o magari no, ma nel dubbio vorremmo mantenere l'articolo 1 del disegno di legge in esame, così come l'abbiamo votato in origine e sostenuto in Commissione, insieme all'intero impianto del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per favore, diamoci un'ultima possibilità. Vi stiamo lanciando una scialuppa di salvataggio, per evitare possibili disastri per la maggioranza che voterà il disegno di legge in esame, togliendo l'ipotesi associativa come criterio che deve necessariamente sussistere per poter applicare un sequestro o una confisca come misura di prevenzione, e quindi su meri elementi indiziari, anche per i fatti di corruzione.

Se è vero che nelle intenzioni della maggioranza si è inteso includere implicitamente il fenomeno corruttivo nel disegno di legge e che il suo scopo è combattere anche tale fenomeno, allora questa è la nostra proposta di coordinamento formale, ben sapendo che il Regolamento del Senato è, nella realtà, un elastico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Abbiamo visto quante volte - l'ultima risale forse proprio a ieri - il Regolamento del Senato è un elastico che si può estendere e contrarre a piacimento, magari attingendo al misterioso ruolo delle prassi del Senato, conoscenza di pochi illuminati. Il criterio è molto elastico e ci rendiamo perfettamente conto che il testo della proposta di coordinamento formale in oggetto può assumere le vesti apparenti o concrete di un emendamento e, quindi, soggiacere al vaglio di ammissibilità. Per carità, sarebbe opinabile. Rimettendomi ai criteri di elasticità e opportunità a cui la Presidenza del Senato ha più volte attinto, fornendoci molti elementi per valutare quanto il Regolamento sia elastico, noi sosteniamo l'ammissibilità della proposta.

Invitiamo, quindi, l'Assemblea a considerare ciò che stiamo rappresentando come un sincero contributo volto a migliorare l'efficacia concreta delle misure in materia di anticorruzione, nella consapevolezza che ciò potrebbe addirittura essere determinante per il voto finale del Gruppo Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BONERISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, sarò molto breve, perché penso che molti colleghi vogliano intervenire, anche la luce delle dichiarazioni del collega Buccarella, che abbiamo appena ascoltato.

Collega Buccarella, vorrei rivolgerle una domanda per chiarire meglio la sua strana posizione. Se è vero quello che oggi lei pone all'attenzione dell'Assemblea, perché allora non è stata accolta la proposta, avanzata dai banchi del centrodestra, di tornare in Commissione per un momento di approfondimento, al di là di ogni strumentalizzazione politica o parlamentare?

Quanto al collega Mirabelli, mi spiace doverlo smentire, vista la passione della sua articolata dichiarazione di voto. Vorrei ricordare al collega e a tutti noi che il centrodestra nel suo complesso e, in particolare, i colleghi Sacconi, Di Maggio, Mussini, Giovanardi, Caliendo e Palma hanno depositato proposte di modifica al testo dei relatori (mi riferisco all'emendamento 1.500), che qualche minuto fa il collega Buccarella, a nome del Movimento 5 Stelle, ha chiesto sostanzialmente di riscrivere. In Assemblea sono stati presentati molti emendamenti in occasione della presentazione del testo dei relatori, esattamente come erano stati depositati in Commissione, nell'ambito del dibattito là svolto. E tutti sono stati regolarmente bocciati. Non vorrei essere costretta a leggerglieli, collega Mirabelli.

MIRABELLI (*PD*). È un subemendamento a un emendamento dei relatori!

BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Dicono esattamente quello che lei, oggi, ha provato a negare, e cioè che qua nessuno si è preso la cura di specificare e proporre miglioramenti al testo.

MIRABELLI (*PD*). Ma si è riaperto il dibattito?

BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Questo testo aveva un grande significato e doveva e poteva essere migliorato.

Tutto ciò mi aiuta a dire una cosa, collega Mirabelli, nonostante la sua indifferenza. Ciò è colpevole, collega Mirabelli, ed è esattamente il motivo per cui il mio intervento vuole essere anche una dichiarazione di voto in dissenso, ma dissenso vero. Signor Presidente, la prego di ascoltarmi. Questo dissenso mi porta a dire che la delicatezza e la complessità di questo dibattito, che per altro va avanti da parecchio tempo, devono trovare in quest'Assemblea e dentro l'Aula le buone ragioni non solo per votare a favore o contro, ma anche per discutere e confrontarci sull'obiettivo finale, condiviso da tutti, di migliorare ulteriormente gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata.

È stata voluta una estensione smisurata - a proposito di elastici, collega Buccarella - di una legge speciale. Furono speciali le leggi contro il terrorismo e, giustamente, lo sono quelle contro la mafia, o meglio contro le tante mafie, insidiosissime, che proprio nella pubblica amministrazione rischiano di trovare un vantaggio in virtù di meccanismi e procedure sbagliati che noi stessi contribuiamo a determinare quando alimentiamo continuamente il caravanserraglio della burocrazia: più burocrazia significa più opacità e, quindi, un vantaggio per le mafie che rischiamo di favorire se non alziamo ulteriormente l'asticella del controllo dei gangli vitali del nostro Paese, a partire dall'economia e soprattutto dalla pubblica amministrazione.

Concludo, signor Presidente, perché non vorrei smentirmi. È in quest'Aula che va trovata la soluzione. Le gravi affermazioni del Presidente dell'Autorità anticorruzione mi preoccupano. Il dottor Cantone dichiara di aver depositato in data 20 aprile una sua relazione ove è ripetutamente scritto che non è condivisibile la traslazione *tout court* della normativa antimafia alla corruzione. Trovo che ciò sia preoccupante per un Governo che deve poter mantenere, nel rapporto con la sua maggioranza e con l'intero Parlamento, la totale correttezza e uno scambio di informazioni che finora abbiamo sempre visto garantiti anche nei provvedimenti e nei momenti più difficili o delicati.

Mi riferisco - per esempio - a un provvedimento che può richiamare quanto ho appena detto, cioè il decreto sulle famose banche popolari venete. E stiamo ancora aspettando che il ministro Padoan - bontà sua - venga a illustrare tale provvedimento e a spiegare al Parlamento che cosa si sta realmente facendo, anche ben oltre quel decreto.

Il punto, però, è che questo o l'altro ramo del Parlamento devono assumersi la responsabilità di valutare, soppesare, votare e decidere a prescindere dalle valutazioni di altri, perché quelle valutazioni sono importanti, tutte utili e preziose ma questo è il luogo della sovranità popolare e noi dobbiamo assumerci la responsabilità di votare provvedimenti che siano i migliori possibili. Poi, nel caso in cui il Parlamento, per i motivi più diversi, commetta un errore, è solo il Parlamento stesso che può porvi rimedio. In caso contrario, viene meno il principio per il quale in questa sede ci si assume la responsabilità delle decisioni e le campagne che si organizzano, a seconda dei propri mezzi o della propria autorevolezza, possono essere utilizzate oggi per questo motivo e domani per qualcos'altro, fino a perdere il controllo di una situazione per la quale - secondo me - vi è l'obbligo di riportare il voto in capo alla responsabilità di ciascuno di noi.

L'imbarazzo che provo questa mattina è dovuto al fatto di dover votare sotto dettatura di altri, quando invece noi, in questa sede, dobbiamo votare perché coscienti, consapevoli e responsabili. Noi, e solo noi. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)*).

PRESIDENTE. Collegli, dobbiamo dare ordine al dibattito. Io ho dato la possibilità di svolgere questi interventi, ma intanto devo comunicare all'Assemblea che sono state presentate delle proposte di coordinamento. Oltre all'articolata proposta di coordinamento dei relatori, sono state presentate ulteriori proposte: dei senatori Cappelletti e Buccarella (che l'ha appena illustrata) all'articolo 1, e dei senatori Langella, Malan, Barani, Bernini, D'Anna, Caliendo, Mazzoni, Pagnoncelli Marin e Floris,

alcune delle quali identiche tra loro.

La proposta di coordinamento presentata dai relatori corrisponde al parere espresso dalla Commissione bilancio. In tale parere la Commissione ha integrato quanto espresso in precedenza, confermando il nullaosta sul testo del provvedimento e condizionandolo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una specificazione su base annua della copertura di cui all'articolo 32, comma 4. A questa stregua la proposta di coordinamento dei relatori, analogamente ad altre proposte avanzate da altri senatori, è considerata ammissibile.

Viceversa la Presidenza non considera ammissibile la proposta di coordinamento presentata dai senatori Cappelletti e Buccarella, poiché il contenuto è estraneo alla previsione di cui all'articolo 103, comma 1, del Regolamento.

[FERRARA Mario](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, sulla proposta di coordinamento dei relatori lei non chiederà loro di esprimersi; tra l'altro tale parere era stato già espresso ieri quando poi invece abbiamo votato l'emendamento 36.200.

Io vorrei chiarire all'Assemblea una necessità che ritengo debba essere enunciata da codesta Presidenza. Noi stiamo per mettere ai voti una proposta di coordinamento che trae origine dal parere espresso ieri dalla Commissione bilancio. Gli ottimi Uffici sono stati ben attenti ieri, nel momento in cui hanno inoltrato il parere (estensore il senatore Del Barba), che questo fosse scritto in modo molto attento e che quindi citasse al suo interno la parola: «integrazione» e le parole: «deve intendersi». In questo senso, quindi, la Presidenza sta ammettendo la proposta di coordinamento ai sensi del complesso del significato dell'articolo 103 del Regolamento, che fa riferimento a correzioni di forma e coordinamento finale, introducendo però una fattispecie che, a mia memoria, non era mai stata introdotta prima, cioè la possibilità di effettuare una integrazione del parere *ex* articolo 81 della Costituzione. Tale parere viene espresso, come il Presidente certamente saprà (ritengo infatti che abbia studiato con grande attenzione questa particolarità procedurale), ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. A questo punto non c'è prassi o precedente che possa tenere quando una disposizione è specificamente articolata in Regolamento, il quale afferma che le disposizioni contenute in un disegno di legge che sono contrarie all'articolo 81 della Costituzione: «non sono procedibili». Ciò significa che quando un testo arriva in Assemblea e riceve un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, il Presidente non lo sottopone all'Assemblea o invita i relatori ad aggiungere la condizione, se è contenuta nel parere, o ad espungere il testo, se c'è una contrarietà senza condizione.

Cosa succede a questo punto? Noi abbiamo posto ai voti l'articolo 27 e l'articolo 32 con un parere che di fatto, visto che poi è stata introdotta un'integrazione, aveva una sua contrarietà. Infatti, se sono state necessarie un'integrazione e una correzione del parere della 5a Commissione, ciò significa che l'articolo 32, nel momento in cui l'abbiamo votato, era improcedibile. Quindi ora come facciamo a coordinare qualcosa che dovrebbe essere espunto, perché è stato votato senza che fosse risolto e che fosse osservata una precisa prescrizione regolamentare, cioè quella dell'espunzione senza il parere? Noi oggi non stiamo coordinando, ma stiamo riportando in vita qualcosa che non dovrebbe esistere. Infatti, in assenza del parere della 5a Commissione o, meglio, essendo il parere della 5a Commissione un parere contrario, l'articolo 32 è *tamquam non esset*.

Ora, possiamo fare di tutto e di tutto è stato fatto in quest'Aula. Il senatore Azzollini probabilmente non lo ricorderà nel suo intervento e a questo punto, se mi permette, lo ricordo io. Nelle leggi di bilancio (lo sanno perfettamente gli Uffici quando ne ho parlato ieri, volendomi ricordare che anch'io ho proposto norme di coordinamento, in quanto relatore, che prevedevano un po' di tutto, modifiche di copertura e quant'altro) mai è successo che una norma di coordinamento, che fosse risolutiva di problemi notevoli, fosse fatta in deroga elastica - mi richiamo all'elasticità citata dal collega del Movimento 5 Stelle - rispetto al Regolamento. L'unica possibilità che ha l'Assemblea in questo caso è quella dell'unanimità. Quando occorreva questa unanimità, l'allora Presidente della Commissione

bilancio senatore Azzollini andava dal collega senatore Morando, si otteneva un accordo, lo si sottoponeva a tutte le parti, si raggiungeva l'unanimità e poi si votava. Quando il Presidente della Commissione bilancio è stato il senatore Morando, quest'ultimo andava dal Capogruppo dell'opposizione in Commissione bilancio, gli sottoponeva la proposta di coordinamento, ci si accordava espungendo, correggendo o dicendo «questo non è possibile», «questo non lo possiamo fare», «no, questo lo si faccia», e lo mettevamo ai voti.

Qui ora stiamo per votare una proposta di coordinamento sulla quale parliamo da due giorni. Il Presidente ha un potere assoluto in quest'Aula, che discende dall'articolo 100 del Regolamento. Ma, rispetto al potere assoluto del Presidente, derivantegli dall'articolo 100, c'è anche un potere sovraordinato, quello della legge principale, cioè della Costituzione, e quindi quello dell'osservanza del Regolamento in quanto è direttamente discendente dalla Costituzione.

Ora, signor Presidente, noi possiamo fare tutto, ma prima ancora di farlo e in maniera assolutamente subordinata, essendo d'accordo con quanto detto dal senatore Palma poc'anzi (cioè che questo fosse quantomeno chiarito e introdotto alla Giunta per il Regolamento), avrei gradito - mi scusi, leviamo «gradito», sennò facciamo polemica - le chiedo che la Presidenza pronunci quella famosa formula: «senza che questo costituisca assoluto precedente». Altrimenti, a questo punto, noi introduciamo la fattispecie dell'integrazione dei pareri.

Lei capisce bene cosa significa: ogni volta arriva un parere della Commissione bilancio, noi votiamo e alla fine ci accorgiamo che c'è un errore, che non è a questo punto della spalmatura su un triennio; è una inosservanza rispetto alla legge di contabilità, e non è soltanto un'inosservanza teorica, bensì pratica: senza questo chiarimento, nel fare la legge di bilancio del prossimo anno, quanto si andava ad iscrivere rispetto ai 20 milioni che era il limite massimo? Diciamo che è una inosservanza che ha un fondamento non soltanto teorico, ma pratico. Ma qualora questa riguardi una cifra non di 20 milioni, ma di 2 miliardi, come si farebbe a stabilire? Lo dovrebbe stabilire la Presidenza, ma sulla base di cosa? Sulla base del buon senso?

Ecco perché diciamo che questa deroga è molto forte; troppo forte, ad avviso mio e dei colleghi che mi hanno preceduto, perché sia votata. E ritorno all'ipotesi dell'ordine del giorno. Ma al momento in cui si dovesse votare, che questo non costituisca assolutamente un precedente, perché è un'enorme forzatura - questa sì - che non ha precedente nella storia di quest'Aula del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI)).*

PRESIDENTE. La ringrazio del suggerimento. Dobbiamo però notare che il punto è stato sollevato nella scorsa seduta quando già si erano votati tutti gli articoli con il parere non ostativo della Commissione bilancio. Di questo dobbiamo prendere atto. Ci sarebbe stato tutto il tempo da parte di qualunque componente della Commissione bilancio di accorgersene e di far emergere la questione.

Siamo in una fase in cui dobbiamo dare un coordinamento al testo, cioè dobbiamo dare la possibilità al testo di uscire dall'Aula in maniera che non ci siano contraddizioni: questo prevede l'articolo 103 del Regolamento. Noi lavoriamo su questo punto, pur tenendo presenti tutti gli aspetti che lei correttamente ha messo in evidenza. Vuol dire che diremo ancora una volta, secondo una formula già usata, che ciò non costituisce precedente, però dobbiamo anche sapere che la questione è emersa all'ultimo momento, prima dell'ultimo voto sull'ultimo articolo. Dove c'è stata la possibilità, è stato fatto un emendamento, com'è avvenuto per quanto riguarda l'articolo 36. Questo per ricostruire storicamente quanto accaduto. Ad ogni modo, prendiamo atto dei suoi rilievi, senatore Mario Ferrara.

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, la proposta di coordinamento presentata dal senatore Buccarella del Movimento 5 Stelle sostanzialmente ha aperto la porta, ovviamente sulla base della dichiarazione di ammissibilità della proposta emendativa dei relatori sulla ripartizione dello stanziamento annuale, all'ammissibilità di tutte le eventuali proposte che andrebbero sostanzialmente a modificare il testo. Ovviamente la proposta di coordinamento dei relatori interviene sul bilancio di

ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Non voglio ancora parlare del profilo sostanziale di questa proposta e non già formale, però mi corre l'obbligo di utilizzare anche il paragone che ha segnalato il senatore Palma per avere un metro di valutazione e di misurazione dell'onestà intellettuale di ciascuno di noi. Il provvedimento sulla graduazione degli abbattimenti era a me molto caro perché interessava specificamente gente del mio territorio, e mi rivolsi al senatore Azzollini, esperto di bilancio dello Stato, chiedendogli se quella correzione, ovvero eliminare il 2016 ed inserire nel fondo triennale il 2019, potesse risolversi con un emendamento di coordinamento. Il senatore Azzollini - e qui c'è la misurazione della onestà intellettuale di ciascuno di noi - pur conoscendo la passione che da parte mia aveva accompagnato quel disegno di legge, disse che non era possibile perché, ovviamente, si andava a intervenire sul bilancio annuale e non si poteva fare. Occorreva fare un emendamento che rimandasse il testo alla Camera.

Mi rivolsi allora al senatore Tonini, Presidente della Commissione bilancio, che mi disse che non era possibile fare ciò, perché quell'emendamento incideva sul bilancio annuale del 2016, 2017, 2018.

Ora, questa mattina, come ha detto il senatore Palma si realizza una inversione di opinioni. Il senatore Azzollini continua, correttamente, con la sua tesi per quanto riguarda l'emendamento dei relatori. Il senatore Tonini ha cambiato opinione e afferma che quell'emendamento può essere di coordinamento perché, pur incidendo sul bilancio annuale, comunque non sposta il fondo che, anche in quel caso, non differenziava nello stanziamento del fondo.

Noi abbiamo presentato cinque emendamenti.

PRESIDENTE. Sono proposte di coordinamento, tecnicamente.

FALANGA (ALA-SCCLP). Proposte di coordinamento o anche, nel gergo comune, emendamenti di coordinamento. Seguono, nella sostanza dell'*iter*, il medesimo percorso, signor Presidente. Vengono votati, come vengono votati gli emendamenti. Per questo, probabilmente, c'è la confusione dei due termini.

Ne abbiamo presentati cinque, come ho detto. Ed è chiaro che abbiamo presentato cinque proposte emendative semplicemente per un fine estetico, per esaltare la contraddizione in cui è incorsa la maggioranza quest'oggi. Nel senso che se togliamo sette emendamenti e ne mettiamo cinque o tre, non cambia la storia. Ciò che deve essere registrato in termini chiari è la differenza di comportamento sotto il profilo culturale e dell'onestà da parte di ciascuno di noi.

Concludendo, signor Presidente, voglio solo dire che, quando in Cassazione c'è un orientamento contrastante tra una sezione e l'altra, si va alle Sezioni unite. Ora, mi sembra che il contrasto interpretativo su questo punto sia evidente perché, se per quell'emendamento pochi giorni fa si è deciso che non era sufficiente una proposta emendativa, ma occorreva un emendamento, oggi - per carità, legittimamente - si cambia opinione. Cosa si fa, però, quando ci sono due opinioni contrastanti? Si va a chiedere all'organo supremo, in questo caso la Giunta per il Regolamento.

Signor Presidente, la Presidenza dovrebbe, correttamente, rimettere alla Giunta per il Regolamento la questione, perché dica se questi emendamenti rientrano nella previsione del Regolamento come proposte emendative o no. Per questa ragione, io insisto su questa richiesta e le chiedo di fare in modo che l'organo più legittimato a decidere sulla questione venga compulsato e chiamato a dire la propria opinione.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, mi tolga una curiosità. Dal momento che lei ha fatto la ricostruzione storica dell'emendamento, perché non si è avvalso della consulenza del senatore Azzollini per presentare un emendamento con la ripartizione annuale anziché lasciarla con 20 milioni su base triennale?

Mi rimarrà il dubbio, forse. Mi domandavo perché non si è avvalso dell'esperienza del senatore Azzollini, che ha consultato su questo. Il mio - ripeto - era solamente un dubbio che forse mi rimarrà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Se mi permette, signor Presidente, le chiarisco questo dubbio. In quel caso, si trattava del 2016 che era già passato, ma si interveniva comunque sul bilancio annuale.

PRESIDENTE. Ho capito, ma nel fare l'emendamento si poteva ovviare al problema facendo la

ripartizione anno per anno.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Non sono d'accordo con lei.

PRESIDENTE. Comunque è un dubbio che mi rimarrà certamente.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, premetto che la proposta di coordinamento che ho presentato in riferimento all'articolo 32 era tesa a dimostrare che quella presentata dai relatori in realtà non fosse una proposta di coordinamento in senso proprio. Tuttavia, avendo lei stabilito l'ammissibilità al voto ed essendo tale ammissibilità inappellabile, ne faccio menzione poiché ripartire il limite di spesa di 20 milioni in 7, 7 e 6 è una divisione opinabile tanto quanto le altre: io ho proposto 8, 8 e 4, altri hanno proposto 5, 5 e 10 e così via. Il fatto che sia opinabile dimostra che non è un coordinamento, che dovrebbe essere una proposta sulla quale sostanzialmente si converge tutti a livello di logica; in questo caso è una decisione diversa. Non si può stabilire per coordinamento che nel 2017 o nel 2018 si spende un milioni di più o un milione di meno. Se è così, vanno a monte una serie di norme stabilite dalla legge di bilancio e così via.

Detto questo, vorrei soffermarmi sul fatto che in questa proposta abbiamo una distribuzione arbitraria e noi ne proponiamo altre - io ma vedo che anche altri colleghi del Gruppo propongono soluzioni alternative - con il dubbio che si tratti di un vero coordinamento. In realtà, ritenevamo che non si trattasse di un coordinamento per cui eravamo pronti ad accettare una sua decisione nel senso della non ammissibilità né dei nostri né di quello dei relatori. Questo per quanto riguarda l'articolo 32.

In merito alla proposta di coordinamento presentata dai relatori all'articolo 34, invece - dovrei illustrare la mia proposta, ma per guadagnare tempo affronto questo punto - purtroppo, essa non è stata illustrata dai relatori. Mi permetto di continuare a esprimere rincrescimento per il fatto che i relatori, che pure conoscono molto bene la materia - perché ci hanno lavorato approfonditamente in Commissione e ora in Assemblea - si tengono questa conoscenza per sé. Peraltro, ora un relatore sta parlando con altri, dimostrando di non prendere molto sul serio il suo ruolo; l'altro sta osservando il presidente Latorre che sta parlando con un collega, per cui, siccome i relatori neppure ascoltano gli interventi, è normale. (*Commenti del senatore Lumia*). Bene, visto che adesso mi ascoltano, vorrei ricordare che sarebbe bene che i relatori facessero capire all'Assemblea le cose che propongono, in particolare le proposte di coordinamento. Ebbene, le classiche proposte di coordinamento si presentano quando, per esempio, un articolo tra quelli finali di un provvedimento fa riferimento agli articoli 4, 5 e 6 e, nel corso della discussione, viene soppresso l'articolo 5. In quel caso è ovvio che nel coordinamento si dovranno sostituire le parole «4, 5 e 6» con le parole «4 e 6», perché altrimenti si farebbe riferimento a un articolo inesistente. Queste sono le classiche proposte di coordinamento. Invece questo caso (lasciamo stare l'articolo 32 di cui ho già parlato) all'articolo 34 magari ci sono ragioni straordinarie che non riesco a comprendere ma, così come di solito quando i relatori esprimono parere contrario o favorevole non spiegano il perché, non spiegandone le ragioni, io non lo posso capire, a meno che non sia così chiaro.

La proposta di coordinamento per quanto riguarda l'articolo 34 propone sostanzialmente di sopprimere all'articolo 34 il riferimento all'articolo 27, commi 2-*bis* e 2-*ter* del codice antimafia. Ora, io ho cercato nel resto del testo di vedere se questi commi fossero stati soppressi - può darsi che ciò sia avvenuto - ma non ho trovato tale soppressione, faccio notare che qui non si tratta di un coordinamento formale. Il comma 2 dell'articolo 34, infatti, recita: «le modifiche agli articoli 7, commi 10-*bis* e 10-*quater*, e 27, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione». Non si tratta di un coordinamento: vuol dire che in questo testo, peraltro approvato dall'Assemblea secondo tutti i crismi della regolarità, si è stabilito che i commi 2-*bis* e 2-*ter* si applicano a taluni provvedimenti. Sopprimendoli è evidente che non si applicano più. A me questo non pare un coordinamento formale, ma cosa ben diversa.

Anche se ovviamente non la condivido né sotto il profilo della legittimità, né sotto quello del contenuto, comprendo la proposta del senatore Buccarella, il quale dice che se è tutto coordinamento, allora si può fare una proposta che cancelli un testo che è stato chiaramente approvato dall'Assemblea in quanto quest'ultima, nonostante alla fine, può decidere, se una cosa non le piace, di cambiarla.

Credo che occorra fare attenzione con questi procedimenti perché con tutte le accortezze per non creare precedenti qui in realtà se ne creano. Le regole servono per garantire tutti i soggetti, chi è in maggioranza e chi è in minoranza, perché nessuno in democrazia - si spera - sarà lì per sempre (forse qualcuno starà per sempre all'opposizione, nel senso che poi scomparirà addirittura dal Parlamento) e chi è in maggioranza non è detto che ci stia per sempre. Bisogna stare molto attenti, quindi, dopo aver approvato una norma, a cambiarla in sede di coordinamento.

Francamente, comprendo in qualche modo la logica della questione dell'articolo 32 (si dovevano distribuire 20 milioni in tre anni), ma in questo caso ci sono dei procedimenti che, senza coordinamento, si sarebbero svolti secondo una determinata procedura, con tutte le modifiche tecniche previste da questo provvedimento che stiamo esaminando, mentre con il coordinamento non si applicano più e si applicano delle procedure diverse. Poiché questi procedimenti si svolgono in tribunali dove ci sono persone, come spero ce ne siano anche qui, attente alle procedure, queste andranno a vedere da dove salta fuori la procedura che si applica a un determinato processo e scopriranno che viene fuori da una proposta di coordinamento. Può darsi che io non abbia capito il passaggio, ma poiché la cosa non viene spiegata, credo sia legittimo che qualcuno non la capisca. E leggendo il testo io non trovo alcun elemento che spieghi perché, in sede di coordinamento formale, dobbiamo cambiare in modo sostanziale e tutt'altro che formale una norma che è già stata approvata e tra l'altro è stata approvata anche dalla Camera. È vero, per carità, che possiamo cambiare qualunque norma sia stata già approvata dalla Camera, ma questa mi sembra tutt'altro che una modifica di coordinamento.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, premesso che le questioni regolamentari sono state, a mio avviso, espresse compiutamente dal senatore Palma, io affronterò il problema che abbiamo davanti esclusivamente e sempre dal punto di vista della contabilità pubblica e da questo punto di vista, signor Presidente, è - a mio modestissimo parere - insormontabile la definizione di coordinamento.

Premesso che mi occuperò anche di alcune cose concrete delle quali lei si è occupato poco fa (e mi pare giusto, come sempre, dare risposte puntuali alle sue osservazioni), voglio innanzitutto dire perché l'articolo 103 del Regolamento del Senato - le chiedo scusa, signor Presidente - proprio non c'entra niente. Il concetto dell'articolo 103 è di natura oppositiva. Se all'articolo 12 per esempio fosse scritto che si dà un'agevolazione a tutti coloro che hanno gli occhi celesti e in un altro articolo si desse la stessa agevolazione a coloro che non hanno gli occhi celesti sarebbe palese che si tratta di inconciliabilità.

In questo caso, non c'è alcun concetto oppositivo, ma soltanto un concetto integrativo: c'è una norma alla quale manca un pezzo, la modulazione annuale dell'onere, e bisogna integrarla. Non devo certamente spiegare a lei la notevolissima differenza esistente tra il concetto oppositivo e quello integrativo.

Dunque, noi siamo di fronte a una norma che, così come è, non ha alcun profilo regolamentare; ha un profilo, invece, di sostanza: la mancata aderenza a una norma, peraltro, di diretta derivazione costituzionale, che è quella del principio di annualità del bilancio. Ed è questa.

Dunque, attenzione, signor Presidente, lei sa meglio di me che, così come è, il provvedimento ben può essere approvato, perché, com'è noto, nonostante il parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio, l'Assemblea è sovrana e, se, stante la richiesta di votazione da parte di un numero prescritto di senatori, la approva, quel provvedimento è perfetto. Spetta poi a chi deve

promulgare la legge, al Presidente della Repubblica, l'onere - a lui specificamente attribuito - di verificare se l'articolo 81 della Costituzione è stato osservato, altrimenti, per quella ragione, lo rinvia al Parlamento; il Parlamento può riapprovarlo e le conseguenze sono che la norma è approvata.

Quindi, non c'è alcun concetto di inconciliabilità; vi è un problema di integrazione per una norma di diretta derivazione costituzionale; tale norma potrebbe essere superata, ma, si capisce, a prezzo di un *vulnus* notevole, giustificato da motivi che solo il Governo può esplicitare; pertanto il Parlamento oggi si trova di fronte a questa situazione. Cosa c'entri l'articolo 103 del Regolamento onestamente non riesco a capirlo.

Ma attenzione, signor Presidente, questa questione (cioè che si tratta di una norma integrativa) è stata palesemente espressa, a mio avviso in modo perfetto, dal Presidente della Commissione bilancio, il quale ha detto che ad avviso della Commissione - e io concordo, naturalmente - si tratta di una condizione *ex* articolo 81 della Costituzione. Tale condizione subisce sempre una sorte soltanto: la sorte dell'emendamento o del subemendamento che la Commissione di merito approva prima dell'emendamento, così che l'emendamento viene perfetto, con il parere della Commissione *ex* articolo 81. Si tratta di un emendamento, non c'è altra natura. Che c'entra il coordinamento con l'emendamento? È chiarissimo dal dibattito di quest'Assemblea che si tratta di un emendamento.

Su questo emendamento sorge un ulteriore problema, dal mio punto di vista. Oggi si parla di varie modulazioni. A mio avviso, essendo irricevibile il coordinamento su questo punto, sono irricevibili anche le proposte di modifica. È chiaro che i senatori le hanno presentate perché c'è un coordinamento e ritengono di modificarlo. Ma, signor Presidente, si immagini che io sia un signore che ritiene che 18 milioni di euro di quei 20 li faccio il primo anno e poi uno l'anno successivo e uno l'anno dopo ancora, e che l'Assemblea l'approvi: potremmo trovarci di fronte a una scopertura. Ecco perché le proposte di riformulazione devono essere fatte in Commissione bilancio, perché solo lì una relazione tecnica può dirci quant'è l'onere (mi sono già espresso sulla nota che il Ragioniere generale ha fatto ieri e qui non mi ripeto).

L'onere non è un fatto discrezionale, che risponde a una logica del tipo «ora ci metto otto, quest'anno tre». Niente affatto, l'onere è un qualcosa che uno scrive e viene verificato per anno dalla Ragioneria generale dello Stato, che ci spiega perché va in un modo o nell'altro. Potremmo quindi trovarci di fronte a un onere che per un voto dell'Assemblea sia incoerente con l'articolo 81 della Costituzione.

Signor Presidente, questo allora non c'entra con l'inconciliabilità. Ribadisco che esiste una formula puntuale: la legge viene approvata, si fa un ordine del giorno in cui si dice che il testo non va bene perché l'anno va modulato, la Camera lo corregge e ce lo rimanda.

Di quelle questioni molto gravi di cui si sono occupati altri Presidenti io, che sono un umile senatore della Repubblica, non mi occupo, perché ho capito che uno dice di voler fare la modifica e un altro no; io, però, non leggo i giornali del giorno, ma quelli di molti giorni addietro, quindi sono al sicuro da simili tentazioni. Mi occupo invece di un fatto preciso, ossia che ciò consentirebbe alla norma di andare così com'è.

Qui voglio però rispondere alla sottile questione che lei, signor Presidente, ha posto al senatore Falanga, introducendo il mio nome sul possibile consiglio. Ci sono due problemi, a questo punto. Innanzitutto, non è vero che questa norma è stata introdotta quando non c'era più tempo. Del tutto ingenuamente, perché non conosco bene il Regolamento, dall'inizio le chiesi a quale punto mi avrebbe voluto far intervenire, se sull'articolo 36 o in merito al coordinamento, e seguii il suo consiglio di prendere la parola sull'articolo 36. In quel momento, dunque, c'erano un articolo 36 da votare e un articolo 36 inserito nella proposta di coordinamento, che suggerii sommessamente di far diventare un emendamento. Fu lei a dire - di ciò la ringraziai e continuo a farlo - di fronte ai relatori (che in quel momento sono gli unici a detenere tale facoltà), che sarebbe stato meglio scrivere un emendamento. I relatori dissero esplicitamente che l'avrebbero fatto *oborto collo*, solo perché era lei a chiederlo.

Nel mio intervento, sempre ingenuamente, dissi che vi erano ancora molte possibilità: il subemendamento, l'emendamento e l'ordine del giorno. È chiaro che non avevo la facoltà di suggerire ai relatori di scrivere un emendamento - né mi sarei permesso di farlo - recante una dicitura di tale

tenore: «salvo gli articoli 27 e 32, così integrato». In questo modo, però, avremmo sanato seriamente la cosa: avevamo due articoli, l'uno integrativo dell'altro, e il coordinamento avrebbe esplicitato che, per non essere pleonastici, avremmo fatto una norma sola e l'articolo 32 sarebbe venuto come si deve.

Tutto era possibile, ma ho avuto la sensazione, signor Presidente, che invece vi sia stata una sorta di ostinazione politica a non vedere una questione che, come al solito, è stata presa più come ostacolo procedurale che come tentativo di collaborare, e ora ci troviamo in questa situazione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Pepe, Quagliariello e Volpi*).

Il senatore Calderoli mise tutti sull'avviso che avevamo votato tutto, e si doveva ben capire che ciò era una sorta di ostinazione. Se posso permettermi di farlo, signor Presidente, devo dire che questo era anche in evidente contrasto con i suoi suggerimenti.

In conclusione, se così si è svolta la vicenda, allora seguiamo fino in fondo il Regolamento. Le inadempienze ci sono state, come pure qualche ostinazione, ma adesso seguiamo questo benedetto Regolamento; altrimenti, ha ragione il senatore Buccarella: lui vuole vedere l'articolo 1, io il 2, il senatore Falanga certamente il 3, il 4, il 5 e il 6, e via dicendo. No: la prego, signor Presidente, non introduciamo questo principio. Si faccia un ordine del giorno: la legge, così com'è, è perfettamente aderente al dettato di normazione, quindi si scriva in un ordine del giorno l'esistenza di tale aporia, ci rimandino il testo e finisce là; se poi tornerà anche per altri motivi, allora ne discuteremo.

Signor Presidente, affidandomi a lei che, a mio avviso, ha gestito questa fase in modo assolutamente puntuale, credo sia opportuno continuare con questa stessa puntualità: dichiarare irricevibile quella proposta di coordinamento e conseguentemente tutte le altre; chiedere ai relatori che si faccia un ordine del giorno dicendo che bisogna modulare l'ordine; il Tesoro scriva nella relazione di accompagnamento che c'è questo problema e il tutto sarà risolto in perfetta adesione alla sostanza delle questioni.

Altrimenti la Costituzione, che prima era troppo rigida, ora, come ha detto il senatore Buccarella, è eccessivamente "elastica" e a me, talvolta, non piacciono le cose eccessive; non dovrebbe essere troppo rigida, ma nemmeno troppo elastica. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e ALA-SCCLP, e del senatore Quagliariello. Congratulazioni*).

***QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI))**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, ci sono molte particolarità nel provvedimento legislativo al nostro esame. Ci sono due consigli sul coordinamento che sono venuti sommessamente, uno dal presidente Ferrara e l'altro dal presidente Azzollini. Da una parte, scrivere che tutto ciò non costituisce precedente, dall'altra, fare un ordine del giorno esplicativo che consenta all'altro ramo del Parlamento di sanare la situazione.

Signor Presidente, mi consenta però, poiché questa non è una torre d'avorio, di intervenire in questa sede su un dato sostanziale, e anche questo non deve costituire precedente. Lei sa che d'estate si dorme poco, magari ci si riaddormenta alle sette e non si fa in tempo a leggere i giornali. Non sono così riuscito oggi a compulsare la rassegna stampa prima di arrivare in Aula.

Sono stato molto incuriosito dagli interventi dei colleghi Gasparri e Bonfrisco, che hanno fatto riferimento all'articolo di Liana Milella e l'ho letto. Signor Presidente, i nostri giudizi sono insindacabili e, quindi, in questa sede si può dire qualsiasi cosa; dovremmo evitare però di dire cose non vere. Il collega Mirabelli ha detto che nessuno aveva presentato emendamenti sugli aspetti che sono stati poi criticati ed è stato puntualmente smentito. In altri tempi ci sarebbe stato un giurì d'onore, oggi il Parlamento segue anche in questo le regole del mondo esterno ed è un fatto positivo.

Ieri abbiamo sentito dire dalla bocca dei relatori, del presidente D'Ascola e di molti colleghi della maggioranza, assolutamente uomini d'onore, che in realtà dubbi che hanno una valenza istituzionale (perché non sono dubbi di commentatori, ma sono provenuti dal capo dell'*Authority* anticorruzione, dal presidente della Corte di cassazione e da altri) sarebbero stati formulati troppo tardi e ci si è chiesto come mai essi si siano svegliati solamente ora.

Oggi veniamo a sapere che presso il Ministero della giustizia vi era un tavolo istituzionale su mafia e corruzione, che esso era presieduto dal capo dell'Autorità nazionale anticorruzione, Cantone, che di esso facevano parte, tra gli altri, Vittorio Manes, Gherardo Colombo e Giuliana Merola della Commissione antimafia, e che il 20 aprile è stata consegnata una relazione nella quale tutti i dubbi che sono stati esternati negli ultimi giorni erano già evidenti.

Chiedo al presidente della Commissione giustizia D'Ascola e ai colleghi relatori, che sono uomini d'onore, se erano al corrente di questa relazione e perché il Parlamento non è stato portato a conoscenza di questa relazione per poter intervenire presto.

C'è poi un altro dato. Non dubito dell'onestà intellettuale del ministro Orlando, qui presente, che è stato mio collega; non solo non dubito della sua onestà intellettuale, ma anche della sua puntualità, perché si può non essere d'accordo, ma c'è un rapporto di stima rispetto ai comportamenti umani. Il ministro Orlando ha oggi dichiarato che non aveva mai visto il parere perché i suoi non l'avevano portato a conoscenza che questo parere era stato messo per iscritto, ripeto, signor Presidente, il 20 aprile. Come è possibile una cosa del genere? Come è possibile che all'interno di un Ministero, non del parere espresso dal magistrato Cantone, che francamente di pareri ne ha dati anche troppi (e spero che questo dibattito sia stato anche un vaccino rispetto agli eccessivi pareri dati da Cantone, che si è espresso persino sulla formazione del Napoli: oggi, come tifoso del Napoli, mi sento più sicuro), ma del parere da lui espresso in quanto Presidente della Autorità nazionale anticorruzione su un aspetto che riguarda in maniera precipua il provvedimento in esame, e che ci ha posto tanti dubbi sul fatto che l'estensione delle norme antimafia a tale ambito possa indebolire anziché rafforzare la lotta alla mafia, non siano stati portati a conoscenza il Ministro e, dunque, il Parlamento?

Signor Presidente, ho abbastanza esperienza parlamentare per sapere che oggi non avremo queste risposte, ma è assolutamente essenziale che ciò rimanga agli atti.

Chiedo dunque ai colleghi e anche al Ministro di trovare i modi più consoni per dare delle risposte, perché questa non sia una pagina ancora più grigia e il provvedimento in esame non sia destinato al cestino, facendo venire il dubbio che c'è qualcuno che abbia operato perché in realtà esso non arrivasse mai in porto. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).*

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo anche per illustrare la proposta di coordinamento da me presentata.

Mi ha in parte anticipato il presidente Azzollini, ma vorrei ricordare che, nell'occasione a cui hanno fatto riferimento i senatori Azzollini e Falanga, ero relatore del provvedimento. Quindi, signor Presidente, poiché ha fatto riferimento al senatore Falanga, chiedendo perché non abbiamo presentato emendamenti di coordinamento, vorrei ricordare che abbiamo tentato di tutto e che, come relatore, ho avuto dagli Uffici della Presidenza l'emendamento da presentare, perché il testo doveva essere corretto e non era possibile farlo in sede di coordinamento. Quella era una sua idea, tanto è vero che nella seduta del 21 giugno, a proposito del provvedimento in esame, lo ha ribadito e non è cambiato nulla. Anche in quella sede ha affermato, correttamente, che le proposte di coordinamento approvate in Commissione, pur essendo volte ad adeguare il testo alle condizioni poste dalla Commissione bilancio, recano modifiche di carattere sostanziale, che avrebbero dovuto essere più opportunamente introdotte attraverso la presentazione di veri e propri emendamenti. Che siano modifiche di carattere sostanziale, signor Presidente, lo ha richiamato il senatore Azzollini. Per via dei vincoli costituzionali, sono modifiche di carattere per sostanziale.

Lei, signor Presidente, è diventato l'arbitro di questo ramo del Parlamento, nel senso che, di fronte a qualsiasi richiesta di sottoporre una questione alla Giunta per il Regolamento, tranne l'occasione in cui si sarebbe dovuto modificare il sistema di voto per il caso Berlusconi, non lo ha mai fatto, esercitando un potere che le compete, in base al Regolamento. Ora, poiché lei diventa il faro nell'interpretazione del modo di operare in questa Assemblea, non riesco più a comprendere. Quando leggo, dal Resoconto

stenografico della seduta pomeridiana del 21 giugno, che la Presidenza intende «ribadire il carattere del tutto eccezionale della procedura seguita» e che «senza dubbio il procedimento in sede referente si configura come più flessibile e meno formalizzato rispetto alle regole della discussione in Assemblea», mi dico che finalmente abbiamo fatto chiarezza e che in Assemblea queste cose non si verificheranno mai più. Poi invece, oggi - anche se lo avevo percepito già nella seduta di ieri - ho capito che c'era l'ammissibilità di un emendamento dei relatori, che contraddice tutto ciò che era avvenuto in precedenza. Visto che non lo rimettiamo alla Giunta per il Regolamento, a quel punto abbiamo presentato degli emendamenti correttivi di questo emendamento di coordinamento, che tale non è. Pertanto, l'emendamento è stato presentato ed è stata cambiata l'entità degli importi da spalmare sugli anni.

Caro Presidente, ho molta fiducia nella sua competenza e nel suo valore, anche alla luce dei precedenti, tuttavia spero che, una volta tanto, lei rimetta la questione alla Giunta per il Regolamento, così da avere la possibilità di confrontarsi e garantire un procedimento legislativo certo, con l'adozione di soluzioni che non dipendono dalla giornata o dal tipo di provvedimento in discussione. Per Berlusconi si è fatto ricorso alla Giunta per il Regolamento, mentre per quanto riguarda questo procedimento si dice che è altra cosa, in quanto ci si trova in sede referente, e che in Assemblea non avverrà mai. Ci risiamo un'altra volta, proprio in Assemblea, e mi sembra che ora sia necessario avere certezze.

Signor Presidente, non vuole investire la Giunta per il Regolamento? La invito allora a darci un'interpretazione coerente e immutabile, dal momento che - neanche a farlo apposta - ci troviamo nella stessa situazione di qualche tempo fa. Anche allora fu sollevata la questione del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e vi furono emendamenti di adeguamento a quanto sollevato dalla Commissione bilancio. L'aver aggiunto che si tratta di una specificazione non cambia, perché non è una specificazione. Lo ha detto lei, signor Presidente. Io ero relatore nel procedimento richiamato dal senatore Falanga e mi fu detto che non era una specificazione e andava presentato un emendamento. Io, con ossequio, ho rispettato la sua interpretazione.

Come faccio oggi a dimenticare quanto è avvenuto in quell'occasione e qual è stata l'interpretazione del presidente Grasso, diversa da quella adottata oggi? Abbiamo l'abitudine di ragionare sempre sull'interpretazione delle norme, che però a un certo punto si sedimentano e trovano un'interpretazione coerente da parte della Corte di cassazione. Pertanto, ciascun giudice, nel valutare l'insegnamento della Corte di cassazione, si può discostare solo se dà un'interpretazione diversa.

Lei, signor Presidente, nel giugno scorso ha dato un'interpretazione che è coerente con quella data in precedenza durante l'esame del provvedimento sulle demolizioni. Queste due interpretazioni erano coerenti, mentre quella di oggi è distonica. Io, che devo osservare le regole di quest'Assemblea, a quale delle due interpretazioni mi devo adeguare?

Con molta onestà, signor Presidente, mi auguro che lei inviti i relatori a presentare degli emendamenti, come fece con me. Non lo possiamo fare perché sono stati già votati? Certo, sono stati votati due volte, ma allora non potremmo neanche presentare quelli di coordinamento. O si rinvia il provvedimento in Commissione, oppure ritorniamo all'ipotesi, espressa dal presidente Azzollini, di un ordine giorno, come soluzione più corretta. *(Applausi del Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Falanga).*

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, la mia non è una risposta a quanto lei ha detto, però rilevo che i presupposti di ogni decisione devono prendere atto delle varie situazioni. Una cosa è la Commissione che dà possibilità all'Assemblea di intervenire, altra cosa è quando si è arrivati al punto in cui, come da lei ben rilevato, sono stati votati tutti gli articoli e non c'è altra soluzione.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei un attimo ripercorre la vicenda di questo benedetto emendamento, perché forse non è risultato così chiaro che l'errore iniziale non parte dalla Commissione giustizia. La Commissione bilancio formula un parere non ostativo «a condizione che».

Nelle condizioni - parliamo quindi di una cosa obbligatoria - si specifica che: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2018 - 2020.».

Mi torna in mente l'articolo 40 del Regolamento laddove, al comma 5, si dice che l'eventuale opposizione deve essere motivata dalla: «insufficienza delle corrispettive quantificazioni», e, al comma 8, che: «la verifica delle idoneità della copertura finanziaria ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.». Evidentemente, così com'è stata formulata la condizione da parte della Commissione bilancio, non risulta conforme a quanto previsto dal Regolamento e conseguentemente dall'articolo 81. Al punto che il presidente Tonini dice che la 5a Commissione si è riunita e ha preso in esame il problema posto dal senatore Azzollini, che l'evidenza dimostrava essere un problema fondato, posto che la norma, votata per errore dalla 5a Commissione, nella banale stesura del parere non recava la quantificazione annuale dell'onere e delle relative coperture.

Adesso mi si consenta allora anche una breve lettura politica della vicenda, per come è apparsa a me personalmente. Mi sembra impossibile, infatti, che il Regolamento, al comma 8 dell'articolo 40, dia una determinata indicazione e qualcuno scriva «nel triennio». Sapete come ho letto la vicenda, all'inizio? Francamente pensavo fosse un siluro dei renziani che avevano inserito in questo disegno di legge una polpetta avvelenata destinata al ministro Orlando. È l'unica giustificazione, perché una Commissione così specializzata non può cadere in un errore così macroscopico.

In ogni caso, il parere della Commissione bilancio, che si è nuovamente riunita ed ha ottenuto la relazione tecnica, è molto attento e dice che la Commissione programmazione economica e bilancio, ad integrazione del parere espresso sul testo, conferma il parere non ostativo, e quindi continuerebbe ad attribuirgli una copertura regolamentare *ex* articolo 81, ad una condizione.

È evidente, quindi, non avendo ancora osservato e dato seguito a tale osservazione, che poi si è tradotta in una norma di coordinamento, che l'articolo 32 - che ricordo abbiamo votato due volte - è stato votato, in assoluta buona fede, con la procedura elettronica ma senza la richiesta del superamento della contrarietà dei limiti posti dall'articolo 81 della Costituzione.

Dico questo, Presidente, perché invece che rincorrere norme di coordinamento che, secondo me, con l'articolo 103 francamente non centrano assolutamente nulla, perché qui non c'è da coordinare niente dato che si tratta di una specificazione di ciò che non è scritto nell'articolo 32, potremmo rimediare solo con un emendamento aggiuntivo.

Pertanto, sollecito nuovamente la convocazione della Giunta per il Regolamento per udirne il parere; però le sottopongo, Presidente, anche la possibilità di una soluzione, una via d'uscita. Dal momento che l'Assemblea ha votato in buona fede, non sapendo che c'era un problema *ex* articolo 81 rispetto al voto espresso, non capisco perché non si possa dire che vi è stata una irregolarità nel voto. Si torna a votare l'articolo 32 nel testo integrato con la norma di coordinamento e tutti vissero felici e contenti. *(Applausi dei senatori Comaroli e Volpi)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, bisogna rilevare che le norme del Regolamento che ha richiamato riguardano la sede deliberante.

Comunque ho compreso il senso del suo discorso.

Ribadisco che il parere della Commissione bilancio è una integrazione del parere stesso sul testo ed è una conferma del parere non ostativo con la seguente condizione e cioè che deve intendersi una specificazione di quello che era già contenuto nell'emendamento precedente. Questo è il testo che ci è pervenuto dalla Commissione. Senatore Calderoli, non possiamo aprire un dibattito.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei solo fare una specifica. Anche io lo avevo interpretato in questo senso, cioè come un'estensione del parere favorevole, che quindi rimarcava il parere favorevole. La invito però ad avere la pazienza di leggere il resto: «il parere non ostativo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la copertura di cui all'articolo 32,

comma 4, deve intendersi così specificata:». Pertanto, se viene posta una condizione, il parere iniziale non era favorevole. Questo in buona fede; in cattiva fede è possibile, ma sicuramente, se non viene modificato, è da ritenersi un parere contrario; in questo momento ancora non lo è, perché non abbiamo ancora votato la proposta di coordinamento e pertanto la votazione dell'articolo 32 era irregolare e dovrebbe essere ripetuta. (*Applausi del senatore Caliendo*).

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, io sono presentatrice di una proposta di coordinamento, quindi vorrei commentarla e fare un commento rispetto alla discussione emersa in queste ore in Assemblea. Su questo io mi rivolgo a lei, ai colleghi della maggioranza che stanno continuando con protervia e ai relatori, pur ringraziandoli per il lavoro immane che hanno fatto, un lavoro *monstre*, e mi riferisco soprattutto all'opera di coordinamento formale di contenuti sostanziali.

Uno dei motivi per cui ho presentato una proposta di coordinamento è proprio per dimostrare (sicuramente non ha lei, signor Presidente, perché vista la sua perizia non le sfuggirà questo dato) quanto di sostanziale vi sia in questa formula apparentemente formale. Mi dispiace dover indulgere in questo bisticcio di parole, ma purtroppo il bisticcio sta nel contenuto. Quando esaminiamo gli articoli 32 e 34 ci rendiamo conto, proprio dai contenuti spesi nel testo, che si tratta di emendamenti: la formula è innovativa, è modificativa, e le assicuro, signor Presidente, che ho cercato con assoluta sincerità e onestà intellettuale di confrontarmi su questo contenuto e di capire, soprattutto relativamente all'articolo 34, quale sarebbe stato l'esito finale contenutistico, testuale e quindi di merito applicativo, di questa proposta di coordinamento-emendamento. Mi sono rivolta ai relatori che mi hanno mostrato una serie di emendamenti sul testo formulati *in articulo mortis* da loro stessi (posto che, come tutti sappiamo, solo i relatori possono fino all'ultimo secondo presentare emendamenti sul testo all'attenzione dell'Assemblea), ma è stato difficile anche ai relatori stessi ricostruire la formula finale dell'articolo 34 come modificato dal coordinamento finto formale (collegi, già usando la parola: «modificato» io esco dal perimetro del coordinamento).

Ho presentato una formula di testo che reputo più soddisfacente di quella spesa e proposta dai relatori, ma quello che ora ci sta tenendo impegnati non credo sia una formula meramente ostruzionistica, e mi rivolgo a lei che è particolarmente sensibile sul punto. Noi stiamo parlando di un testo che impatterà fortemente sull'assetto legislativo, ordinamentale, giurisdizionale, cautelare, prevenzionale del nostro Paese; un testo destinato ad avere effetti dirompenti, su cui si sono misurati i principali giuristi del nostro Paese e presidenti emeriti della Corte costituzionale, come abbiamo già detto. Signor Presidente, tutto questo attiene al coordinamento formale del testo.

Io vedo il ministro Orlando presente in quest'Aula.

Noi abbiamo appreso - anche questo è stato parte del dibattito di oggi - e non è stato smentito, che il presidente Cantone ha inviato al ministro Orlando una relazione illustrativa del testo che stiamo per approvare, con un coordinamento finto formale, ma in realtà sostanziale, quindi commettendo violazioni regolamentari su violazioni regolamentari. Il ministro Orlando dice di non aver mai ricevuto tale relazione, evidentemente per disguidi postali o forse per disattenzione o incantamento negativo dei suoi uffici. Ce lo dica, ministro Orlando. La vedo parlare: parli, parli e racconti a tutti noi quello che è successo.

PRESIDENTE. Senatrice Bernini, per favore, faccia il suo intervento. Non può interloquire con un Ministro del Governo.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Perché? Quale articolo del Regolamento me lo impedisce? (*Commenti della senatrice Cardinali*).

PRESIDENTE. Illustri la proposta di coordinamento; è questo il motivo per cui le ho dato la parola.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Lo sto facendo, signor Presidente. Ma, secondo lei, esiste una forma che non sia anche sostanza? Noi stiamo illustrando un testo, come le ho detto, che ha subito in quest'Aula delle mutazioni genetiche assolutamente irregolari. Io, come altri colleghi che già prima di me hanno

avanzato questa istanza, sono membro componente della Giunta per il Regolamento, organo tecnico-giuridico caduto in questa legislatura in desuetudine. Signor Presidente, quante volte l'abbiamo pregata, dall'alto della sua corretta e coerente gestione dell'Aula e di tutto ciò che all'Aula è connesso, compresa l'interpretazione del Regolamento, che muove le azioni di tutti noi, di convocare la Giunta per il Regolamento, l'unica in grado di risolvere il problema che ci sta tenendo tutti oggi in quest'Aula? Se noi continuiamo a discutere, signor Presidente, non è perché siamo opposizione brutta, sporca e cattiva, ma perché abbiamo un problema, un problema di natura regolamentare: noi riconosciamo una valenza non formale, ma sostanziale a questa proposta di coordinamento. Signor Presidente, il senatore Caliendo, che ho ascoltato prima, evocava una sua interpretazione coerente e immutabile del Regolamento. Signor Presidente, lei e la Giunta per il Regolamento - non ho bisogno di dirlo a lei - svolgete due funzioni diverse. La sua interpretazione coerente e immutabile, come la definisce il senatore Caliendo, non può essere sostitutiva dell'attività della Giunta per il Regolamento; altrimenti per quale motivo esisterebbe la Giunta per il Regolamento, se la sua interpretazione coerente e immutabile potesse tenere luogo della stessa? Quindi, signor Presidente, e mi creda, non per perdere tempo, ma per dare un senso al nostro ruolo di legislatori...

VOCI DAI GRUPPI PD e Art. 1-MPD. Nooo!

PRESIDENTE. Silenzio, per favore, fate concludere l'intervento. La invito a concludere, senatrice Bernini, visto che ha già espresso ampiamente il suo pensiero.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, lei è particolarmente intuitivo e l'ha capito da subito, alle prime due parole. Però io vorrei che chi meno di lei è in grado di interpretare il mio pensiero lo capisse compiutamente.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Bernini.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Sì. Molto semplicemente, signor Presidente, la prego, questa volta ci ascolti. Lo dirò molto semplicemente, con parole mie. Visto che oggi in quest'Aula si è manifestato un malessere forte su un provvedimento importante, destinato a produrre effetti cospicui, rilevanti ed eclatanti sul nostro ordinamento, non segua la tradizione che ella stessa ha instaurato di non convocare la Giunta per il Regolamento. La convochi e discutiamo insieme, nell'unica sede competente, su questo testo di coordinamento, che noi riteniamo una violazione regolamentare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Gasparri?

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Su una proposta di coordinamento che sottoscrivo con il senatore Floris.

PRESIDENTE. Lei non ha sottoscritto proposte di coordinamento, senatore Gasparri, e quindi non le do la parola.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Il senatore Floris...

PRESIDENTE. Il senatore Floris non è presente in Aula.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). E io la sto sottoscrivendo e quindi la illustro.

PRESIDENTE. Le do tre minuti per illustrarla, senatore Gasparri, visto che non è la sua.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la ringrazio. Sottoscrivo la proposta di coordinamento del testo del senatore Floris, di cui all'articolo 32, che rapidamente ricordo: «Si provvede all'attuazione della delega di cui al presente articolo, si provvede al limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2020». È il solito tema della scansione dei fondi.

L'occasione di questa illustrazione mi consente di rivolgermi al ministro Orlando, che sta seguendo i lavori. Signor Ministro, prima lei faceva dei segni di diniego mentre la senatrice Bernini citava un fatto importante, di cui oggi abbiamo parlato più volte in Aula. Oggi «la Repubblica» riporta che lei avrebbe dichiarato a Liana Milella... (*Proteste dai Gruppi PD e Art. 1-MDP*).

FORNARO (*Art. 1-MDP*). Presenta la proposta di coordinamento!

PRESIDENTE. Senatore Fornaro, la prego, non intervenga.

CARDINALI (PD). Basta con questa storia di «la Repubblica»!

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, oggi lei in realtà più che intervenire ha fatto la rassegna stampa. Vuole continuare? È stata ripresa anche da altri senatori la sua rassegna stampa.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Mi faccia terminare, sarò breve. Trovo necessario questo coordinamento del testo e trovo grave, signor Ministro, che lei non risponda all'Assemblea. Lei ha dichiarato di non conoscere un rilievo tecnico che le è stato inviato il 20 aprile da Cantone. Lo conosceva oppure no? (Proteste dai Gruppi PD e Art.1-MDP).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, lei deve illustrare la proposta di coordinamento, altrimenti le tolgo la parola.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Confermo la proposta di coordinamento e invito il Ministro ad un atto di dignità: ci risponda. (Applausi della senatrice Rizzotti. Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La convocazione della Giunta per il Regolamento non è necessaria. L'articolo 103, comma 1, del Regolamento, non fa mai riferimento a un'espressione che è stata usata più volte in ogni intervento: «coordinamento formale». Esso prevede diverse tipologie di intervento sul testo prima del voto finale: «correzioni di forma», «modificazioni di coordinamento», rimedi rispetto a «disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro», nonché a disposizioni «inconciliabili con lo scopo della legge».

Quindi, anche alla luce di una costante prassi applicativa, non vi è alcun dubbio sul significato dell'articolo 103 del Regolamento come norma di chiusura dotata di un sufficiente grado di elasticità al fine di dare coerenza al testo della legge. Siamo arrivati a un punto in cui è necessaria, direi indispensabile, questa coerenza del testo della legge e quindi, sotto questo profilo, è certamente ammissibile la proposta di coordinamento.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1 (testo 2). (Il senatore Calderoli alza la mano).

Senatore Calderoli, siamo in fase di votazione. Ha alzato la mano per votare? Nessuno mi ha segnalato la sua richiesta di intervento. Annulliamo la votazione. Senatore Calderoli, lei è già intervenuto più volte. Adesso su cosa interviene?

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, domando di parlare per richiamo al Regolamento e per un'ulteriore richiesta. (Commenti dai Gruppi PD e Art.1-MPD). Scusate, se non mi interrompete ci metterò un minuto, altrimenti, se voi muggite, ne impiegherò dieci.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, Ne ha facoltà. Ha un minuto di tempo.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, richiamo l'articolo 18, comma 3. Lei ha letto l'articolo 103, ma io richiamo l'articolo 18, comma 3: «Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato». L'interpretazione del Regolamento si riferisce a tutto, anche all'articolo 103. Se lei non vuole convocarla, dica che non vuole convocare la Giunta per il Regolamento e se ne assume la responsabilità.

Dopodiché, prima di procedere al voto per alzato di mano, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. È inutile che io ribadisca quanto ho già detto, mi pare sia un'inutile superfetazione.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2134, 456, 799,
1180, 1210, 1225, 1366, 1431,1687, 1690, 1957, 2060 e 2089**

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1 (testo 2).

È approvata.

Risultano pertanto precluse le proposte di coordinamento C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 e C11. Procediamo dunque alla votazione finale.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2134, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). *(Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD, Art.1-MDP e del senatore Campanella).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

BONERISCO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, ho la necessità di specificare, data la mia dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo, che io ho votato in dissenso dal Gruppo, astenendomi su questo provvedimento.

Invece, il senatore Quagliariello, come tutto il Gruppo, ha votato contro questo provvedimento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Saluto ai familiari di Guglielmo Marconi

PRESIDENTE. Sono presenti in Aula i familiari di Guglielmo Marconi, cui rivolgiamo i saluti anche essendo in prossimità della ricorrenza dell'ottantesimo anniversario della scomparsa. *(Applausi)*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, questo intervento purtroppo arriva un po' in ritardo. Però, nonostante il difficile momento politico e la gravità delle questioni che stiamo affrontando, quest'Assemblea deve dedicare un momento per il ricordo e rendere omaggio a un grandissimo artista, attore di cinema e televisione, scrittore e sceneggiatore che ci ha appena lasciati, Paolo Villaggio. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Non bastano tre minuti per raccontare chi fosse, tutta la sua lunga carriera, le sue opere, le sue collaborazioni (con i suoi amici Fellini, Monicelli, Avati, Comencini, Salce, Gassman, Ferreri, De André), e tutte le onorificenze che ha ricevuto durante la sua lunghissima carriera.

In fondo poi lo conosciamo bene tutti, lo citiamo, lo vediamo ancora aggirarsi tra noi, perché nel suo genio ha descritto noi italiani come pochi altri hanno saputo fare. Ultraitaliano, come lo ha definito sul *blog* Beppe: mi pare un aggettivo perfetto. Sì, perché coi suoi personaggi e la sua poetica è stato spietato nel mostrarci come siamo veramente, grottesco se volete, surreale ma pregnante e denso di realismo.

Tanto è vero che continueremo a citarlo per sempre, perché con i suoi personaggi, più di tutti ha centrato in pieno chi siamo, con i nostri difetti e le nostre piccolezze d'animo, senza mai assolverci, senza mai falso buonismo. E ha saputo descrivere quanto possa essere dura, ma anche dolce, la realtà di chi tutti i giorni affronta la vita, magari con una marcia in meno ma con un cuore grande, sempre con grande umiltà e che nonostante tutto reagisce.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 13,09\)](#)

(Segue AIROLA). L'insegnamento più bello sta proprio in quei pochi ma fantastici momenti di rivalse del suo personaggio più famoso, che ci hanno commosso quasi fino alle lacrime per la gioia, come per la famosa battuta alla proiezione del *super* megadirettore malato di cinema *d'essai* o per il sasso tirato alle finestre dell'ufficio dove lavorava dicendo la famosa battuta «Mi avete fregato tutta la vita». Consapevolezza che mi auguro ci accompagni per sempre. ((*Applausi dal Gruppo M5S*)).

Caro Paolo Villaggio, non ti dimenticheremo mai. Sono certo che il tuo messaggio, i tuoi personaggi, la rappresentazione della natura umana e culturale italiana ci resteranno nella mente e nel cuore per sempre, perché sei riuscito a toccarci nel profondo dell'animo. Grazie Paolo! (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Airola. La Presidenza si associa al suo ricordo e condivido con lei che tre minuti non sono assolutamente sufficienti per un ricordo del genere.

[PADUA \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, approfitto di questo momento per me importantissimo, ma non solo per me: per la mia comunità iblea.

Più volte in Aula e in Commissione ho presentato interrogazioni e sono intervenuta circa le condizioni che sta vivendo la sanità iblea da circa tre anni per tante difficoltà, ma certamente uno dei motivi più importanti è legato alla straordinaria sordità di un direttore generale che guida quella direzione e che, chiuso nella sua torre eburnea, ha ridotto - fino ad azzerare praticamente al minimo - ogni rapporto e forma di dialogo con il personale sanitario dell'azienda, con conseguenze facilmente immaginabili sulla salute delle cittadine e dei cittadini di tutta la comunità iblea.

Intervengo in Aula questa mattina perché in questi giorni davvero la misura è colma. Infatti, in quella Provincia, da un punto di vista sanitario, regnano l'ansia, la preoccupazione, la confusione legata al trasferimento dal vecchio ospedale a quello nuovo.

Per chi non conosce questa storia, a Ragusa c'è un vecchio ospedale (ce ne sono due) e ne è stato costruito un altro. Il direttore generale aveva una *mission*, che era quella di chiudere il vecchio ospedale e trasferirne le attività in quello nuovo con la scadenza del 30 giugno. Capite bene che le scadenze e gli obiettivi sono molto importanti, per tanti motivi. Ebbene, è stato deciso un trasferimento da un ospedale all'altro quando ancora quello nuovo non era assolutamente adeguato da un punto di vista funzionale. C'è stata fretta, frenesia di andare per far vedere che si manteneva un impegno. È onorevole che si mantengano gli impegni, ma bisogna che gli ospedali siano adeguati e funzionanti perché lì si curano le acuzie e le persone che stanno male vanno sostenute nella maniera più importante, più giusta, più corretta e più professionale possibile. Bene, è successo che, purtroppo, l'ospedale nuovo non era adeguato; la procura ha messo i sigilli alle sale operatorie e così siamo arrivati a un risultato davvero drammatico, per cui il vecchio ospedale non è più agibile perché sono state dismesse le sale operatorie e trasferite molte attrezzature; quello nuovo non è agibile perché è stato bloccato dalla procura (ed è stato ovviamente bloccato il trasferimento). Succede allora che le chirurgie degli altri ospedali delle due grosse città sono oberate, sono già piene dei loro pazienti, sono sovraccaricate, non hanno personale sufficiente e si chiede ai medici e al personale di sovraccaricarsi

di tutto quello che faceva l'altro ospedale. Questo non è possibile perché non ci sono né i posti letto né il personale.

Siamo nel periodo estivo, quindi il personale dovrebbe andare in ferie; sappiamo che ha bisogno di turni di riposo perché non può essere sovraccaricato e allora c'è la paralisi totale. C'è uno sforzo enorme da parte di tutto il personale che si mette a disposizione, ma c'è l'incapacità di gestire questo momento di confusione che, ad oggi - ringraziando Iddio - non ha determinato conseguenze gravi; ma non sappiamo che cosa potrà accadere nei prossimi giorni.

Ho ricevuto molte sollecitazioni da parte di medici, personale e pazienti che sono scoraggiati e preoccupati. Ho presentato un'interrogazione in cui chiedo un'ispezione urgentissima alla signora Ministro della salute. Chiedo che si rimuova il direttore generale, perché in questo momento non ha più la lucidità e la serenità per guidare una realtà davvero in grande sofferenza.

Siamo in estate, aumenta la presenza delle persone in quella zona, quella di Montalbano e del mare, che è una zona bellissima nella sua completezza. Siamo in un posto vicino a Pozzallo, dove gli sbarchi sono sempre più numerosi e le persone vengono trasportate a Catania perché non c'è spazio per partorire a Ragusa. Non possiamo più tollerare tutto questo. Mi sento in dovere, da cittadina, da rappresentante istituzionale, da medico, di dire queste cose ad alta voce perché non voglio essere corresponsabile. Lo ripeto da anni ma adesso davvero la misura è colma.

[RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, 4 luglio 2017, ore 20,40 di un'altra giornata superata nonostante le difficoltà quotidiane affrontate silenziosamente da tutta l'umanità: proprio nel momento della quiete familiare, mortai e lanciagranate hanno colpito subdolamente un villaggio del distretto Füzuli dell'Azerbaigian distruggendo per sempre due vite e rinnovando il terrore in una comunità alla sola ricerca di pace e progresso,

Chi ha avuto l'ardire di uccidere una nonna e la sua nipotina di due anni e ferire gravemente altre due persone sono le forze armate armene, incuranti della visita dei co-presidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE nella regione e dei relativi inviti al cambiamento dello *status quo* di occupazione tramite negoziati sostanziali e seri.

L'Armenia sta conducendo attacchi sistematici, deliberati e mirati alla popolazione civile specialmente contro donne, bambini e anziani. I video di questi attacchi sono in rete in tutto il mondo; sono attacchi diretti e deliberati, quasi attentati terroristici, contro la popolazione civile azerbaigiana e costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, della Convenzione di Ginevra del 1949, della Convenzione sui diritti del fanciullo e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Esistono, come se non bastasse, molte risoluzioni internazionali, comprese quattro risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che impongono il ritiro dell'Armenia dai territori occupati dell'Azerbaigian e il ritorno dei profughi azerbaigiani (circa un milione di persone) alle loro terre. Tali documenti vengono costantemente ignorati, dimostrando come l'obiettivo di Yerevan coincida con il mantenimento dello *status quo*, con provocazioni sistematiche e sabotaggi lungo la linea di confine.

La soluzione del conflitto non può prescindere dal ritiro delle forze armate dell'Armenia dai territori occupati, la cui presenza è il maggiore ostacolo alla soluzione del conflitto.

Questa violenza deve essere fermata. Il Governo italiano, in considerazione del suo ruolo alla presidenza OSCE nel prossimo anno, e di membro della *troika* dell'OSCE, è chiamato a lavorare in questa direzione, per una soluzione rapida di questo terribile conflitto. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

[BARANI](#) (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (ALA-SCCLP). Signor Presidente, riprendo quanto il presidente del Senato Grasso ha avuto modo di dire alla fine della seduta. Il mio Gruppo vuole oggi ricordare gli ottant'anni dalla scomparsa

di un nostro collega, perché è stato senatore del Regno dal 30 aprile 1914 al 20 luglio 1937. Sto parlando di Guglielmo Marconi.

Sono in tribuna sua figlia, la principessa Elettra, il nipote Guglielmo con la moglie Vittoria, François Rancy, direttore dell'ufficio di radiotelecomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), Gabriele Falciasecca, presidente della Fondazione Guglielmo Marconi, e l'ingegner Baldacci del Ministero dello sviluppo economico.

Il nostro Gruppo ha voluto ricordarlo non solo perché è un collega, ma perché chi vi parla abita una zona cara al senatore Marconi, il nostro primo premio Nobel per la fisica del 1909, che ha dato lustro all'Italia nel mondo: a lui sono intitolate strade, golfi, punti storici (io ne ho visitato uno in Canada, dove ha fatto un famoso esperimento). Nella mia terra della Lunigiana, a La Spezia, è stato addirittura un ufficiale della Marina. In quella zona è stato ricoverato a seguito di un incidente stradale, in una strada che porta al mio paese, in cui ha perso un occhio (è stata a lui intitolata una curva di quella strada). Inoltre, il Golfo del Tigullio è chiamato anche «Golfo Marconi». Ha vissuto con la famiglia in Versilia e so che la figlia continua a frequentarla, perché in estate sono frequentatori abituali dell'alta Toscana.

È stato un fisico, un autodidatta. Suo nipote mi ricordava che è stato bocciato in fisica quattro volte all'Università di Bologna, per poi ricevere 16 lauree *honoris causa* e avere il primo Nobel italiano in fisica. Senza dimenticare le comunicazioni con la telegrafia senza fili, tramite onde radio e il radiotelegrafo, che sono stati sistemi che hanno dato il via alle radiotelecomunicazioni e alla televisione. Lo ricordo in un'immagine televisiva - ci sono ancora, se Dio vuole, dei programmi a lui dedicati - quando con Pio XI ha fondato «Radio Vaticana»: ha fatto parlare per la prima volta il Papa e l'hanno potuto sentire in tutto il mondo contemporaneamente.

Era un nostro collega, ricorrono ora gli ottant'anni dalla sua scomparsa e ci manca.

Grazie a lui milioni di persone, con il famoso SOS, hanno potuto ricevere soccorso ovunque e soprattutto in mare.

Signor Presidente, alle ore 15 ci sarà una conferenza stampa con la famiglia in Sala Nassiriya, cui mi ha dato la disponibilità a partecipare anche il vice presidente Gasparri, da sempre amico della famiglia.

Vorrei ricordare che questo ragazzo, a vent'anni, da autodidatta, non in un garage ma in una stanza vicino a casa, in una notte di dicembre ha svegliato papà e mamma e ha fatto sentire loro che lontano si sentiva il suono di un campanello: riusciva, senza fili, a far suonare un campanello. Avere un figlio che faceva questo credo che per i suoi genitori sia stato motivo di un entusiasmo e una fierezza incredibili. È questo un ricordo umano di questa sua sperimentazione.

Il suo Comune porta il suo nome, Sasso Marconi, ed è famoso non solo per le lunghe file in autostrada, ma anche per il nome di uno dei premi Nobel e più importanti inventori che abbia avuto l'Italia nello scorso secolo.

Con questo ricordo, vogliamo dare un abbraccio, come Gruppo, alla figlia Elettra, che porta ovviamente il nome di un'importante nave su cui sono avvenuti gli esperimenti.

Ricordo anche i superstiti del Titanic, del più grosso disastro che ha avuto una nave: centinaia sono stati salvati grazie al fatto che, con l'SOS, si sono potute raggiungere centinaia di persone che altrimenti sarebbero morte. Ricordo come l'hanno accolto con entusiasmo quando sono arrivati a New York: la loro sopravvivenza si deve a lui.

Signor Presidente, il Gruppo rivolge un saluto affettuoso alla figlia e ai familiari di questo nostro collega senatore, che ha dato lustro all'Italia con un premio Nobel vero, partendo come autodidatta. Aveva ragione qualcuno quando diceva che effettivamente siamo un Paese di navigatori, di inventori, di eroi e di persone che hanno dato lustro all'Italia e al mondo.

PRESIDENTE. Senatore Barani, la Presidenza si associa al suo ricordo e rinnova i saluti alla famiglia. *(Applausi dai Gruppi ALA-SCCLP e FI-PdL XVII).*

[ESPOSITO.Stefano](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (*PD*). Signor Presidente, nella giornata di oggi è in corso uno sciopero del trasporto pubblico locale, che sta paralizzando una parte importante del nostro Paese.

Questo sciopero è stato indetto da alcune sigle sindacali per protestare contro l'abolizione del regio decreto n. 148 del 1931, avvenuta in sede di conversione del decreto-legge n. 50 di quest'anno, soprannominato manovrina; ne abbiamo già discusso in quest'Aula e sono già intervenuto in merito. Credo sia giusto dire a questi lavoratori e alle sigle sindacali che li rappresentano che le loro preoccupazioni e gli impegni che erano stati assunti nell'8^a Commissione del Senato, attraverso il presidente Matteoli e il sottoscritto, hanno trovato una concreta ricaduta.

Questa mattina infatti, in accordo con il relatore del provvedimento sul Mezzogiorno, senatore Tomaselli, abbiamo presentato due emendamenti a firma mia e del senatore Matteoli, che peraltro sono il frutto di un accordo costruito e sancito nella giornata di ieri al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevedono due elementi fondamentali, che riguardano i due grandi elementi di preoccupazione che hanno prodotto questa giornata di mobilitazione e sciopero.

Il primo emendamento contiene una specificazione puntuale della clausola sociale nel settore del trasporto pubblico locale, con un suo rafforzamento rispetto alla norma che è stata abrogata. In particolare, viene garantito il trasferimento di tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti; vengono garantiti il trascinarsi e la conservazione di tutti i diritti maturati dai lavoratori, a prescindere dallo strumento formale del trasferimento; soprattutto, viene garantita l'applicazione del contratto collettivo nazionale di settore e di quello di secondo livello o territoriale applicato dal soggetto gestore uscente.

La seconda modifica, altrettanto importante, contenuta nel secondo emendamento che abbiamo presentato, che ci auguriamo possa essere accolto dalla Commissione competente, riguarda la salvaguardia dei lavoratori delle aziende dichiarate non idonee, facendo sì che la lotta all'evasione tariffaria, prevista dalle norme del trasporto pubblico inserite nella manovrina, passi attraverso il primo utilizzo dei lavoratori non idonei, in modo da evitare qualunque rischio di un loro licenziamento.

Mi sembra importante dire da questi scranni del Senato ai lavoratori che oggi hanno scioperato che siamo a un passo dalla soluzione del problema e che l'8^a Commissione del Senato, così come si era impegnata a fare in sede di audizione delle sigle sindacali, ha preso atto del lavoro svolto dal tavolo del MIT e l'ha trasformato in un'azione parlamentare.

A questo punto, visto che quest'Assemblea voterà a breve tale provvedimento, con l'approvazione di questi due emendamenti saneremo la vicenda che ci ha portato all'abrogazione del regio decreto n. 148 che, come sappiamo molto bene, per i lavoratori del trasporto pubblico locale è sempre stato un punto fermo. Con ciò non solo reinseriamo quello che abbiamo abrogato, ma addirittura, quanto alla clausola sociale, andiamo a rafforzare le tutele per i lavoratori.

[CIOEEI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, desidero intervenire brevemente in quest'Aula per raccontare una piccola storia, che viene ripetuta spesso nella nostra Italia, nella quale si vedono sempre e solo i soliti noti andare a occupare poltrone. Questo mio intervento è quindi rivolto non solo all'Assemblea, ma anche ai cittadini, per informarli di quanto accade.

Succede quanto segue. Stavo per scrivere un'interrogazione da indirizzare al ministro delle infrastrutture Delrio per chiedergli come fosse compatibile la nomina, che abbiamo letto sui giornali, del coordinatore della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture, professor Cascetta, a presidente della Metropolitana di Napoli SpA, che è una concessionaria privata. La struttura tecnica di missione svolge infatti ruoli molto importanti all'interno del MIT in ordine alla pianificazione strategica, all'impulso delle nuove opere, alla progettazione, all'alta sorveglianza e al monitoraggio sulle infrastrutture strategiche. Sembrava allora del tutto strano che venisse fatta questa nomina, ma poi ho letto una notizia secondo la quale il professor Cascetta si è dimesso da coordinatore della struttura tecnica, ma nel contempo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo ha nominato presidente della Rete autostrade del mare, una società *in house* dello stesso Ministero, le cui quote

azionarie sono totalmente detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ci troviamo quindi di fronte ad un professore ordinario - del quale non discutiamo le competenze - a tempo pieno - perché abbiamo il documento nel quale egli dichiara di essere un professore ordinario, a tempo pieno, presso l'Università Federico II, di Napoli, dalla quale riceve anche un emolumento - che fa il presidente di una concessionaria privata, che è nominato presidente delle Rete autostrade del mare e che, oltretutto, così come riportato nella sua dichiarazione, percepisce un vitalizio in qualità di ex assessore della Regione Campania. Tutto questo non viola alcuna norma, non viola alcuna legge. Ciò che succede è molto strano.

Il fatto strano è proprio questo, che ci sono persone che occupano tantissime poltrone e che ciò sia normale. Questa normalità è inconcepibile: il nostro Paese è pieno di persone brave e competenti e non è possibile che siano sempre le stesse persone a ricoprire tantissimi incarichi, tutti a carico delle finanze pubbliche. Questo modo di fare è inaccettabile e bisognerebbe che, per una volta, si iniziasse a capire che è necessario mettere in moto le capacità incredibili ed enormi di questo Paese, evitando che i soliti baroni - perché è di loro che parliamo - continuino a fare il bello e il cattivo tempo. L'Italia può farcela se smantelliamo queste cose. *(Applausi della senatrice Paglini).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,33)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate **(2134)**

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

C1

I Relatori

V. testo 2

Art. 34.

Al comma 2, sostituire le parole: «agli articoli 7, commi 10-bis e 10-quater, e 27, commi 2-bis e 2-ter» con le seguenti: «all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater,».

Art. 36.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 27, comma 1, e 32».

C1 (testo 2)

I Relatori

Approvata

Art. 32.

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» con le seguenti: «7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 34.

Al comma 2, sostituire le parole: «agli articoli 7, commi 10-bis e 10-quater, e 27, commi 2-bis e 2-ter» con le seguenti: «all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater.».

C2

[LANGELLA](#)

Preclusa

Art. 32.

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» con le seguenti: «9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020».

C3

[MALAN](#)

Preclusa

Art. 32

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

C4

[BARANI](#)

Preclusa

Art. 32.

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» con le seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2020».

C5

[BERNINI](#)

Preclusa

Art. 32

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

C6

[D'ANNA](#)

Preclusa

Art. 32.

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» con le seguenti: «6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020».

C7

[CALIENDO](#)

Preclusa

Art. 32

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

C8

[MAZZONI](#)

Preclusa

Art. 32.

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» con le seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020».

C9

[PAGNONCELLI](#)

Preclusa

Art. 32.

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» con le seguenti: «4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 12 milioni di euro per l'anno 2020».

C10

[MARIN](#)

Preclusa

Art. 32

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019 e nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

C11

[ELORIS, GASPARRI](#) (*)

Preclusa

Art. 32

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

C12

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Inammissibile

Art. 1

Al comma 1, lettera d), capoverso «i-bis» sopprimere le seguenti parole: «del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione».

DISEGNI DI LEGGE NN. 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 E 2089
DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N.
2134

Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ([456](#))

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

1. All'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera a), le parole: «di ordine pubblico e di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «di ordine pubblico, di protezione civile e di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza»;
- b) i commi 5, 6 e 7, sono abrogati;
- c) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera c), del predetto decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, sono destinate prioritamente per l'edilizia scolastica e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza».

Art. 2.

1. All'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
«I-bis. Il sequestro sospende il decorso degli interessi convenzionali o legali e i crediti, fermo restando il limite indicato al comma 1, sono soddisfatti dallo Stato nel limite massimo del tasso legale.»;
- b) alla rubrica, dopo le parole: «garanzia patrimoniale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e degli interessi».

DISEGNO DI LEGGE

Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ([799](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 110, coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato»;
- b) al comma 5 dell'articolo 48 il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico, alle fondazioni bancarie e a soggetti privati»;
- c) all'articolo 110 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è un ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa e contabile, ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. La città nella quale l'Agenzia ha sede principale è disposta con decreto del Ministro dell'interno. La sede e gli eventuali uffici distaccati di collegamento dell'Agenzia devono essere collocati in beni immobili sequestrati alla criminalità organizzata»;
 - 2) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; istruzione e programmazione delle richieste di assegnazione e della destinazione dei beni confiscati in raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate nel cui territorio il bene insiste; analisi dei dati acquisiti,

nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione»;

2.2) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) promozione della definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami, trascritti sugli stessi beni, che ne ostacolano la destinazione;

e-ter) predisposizione di procedure semplificate e adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la destinazione tempestiva dei beni confiscati anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*;

e-quater) predisposizione di bandi regionali concernenti beni confiscati alla criminalità organizzata e presentazione di domande per l'uso sociale di tali beni;

e-quinquies) nei territori in cui la disoccupazione e il disagio sociale sono particolarmente elevati promozione della costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali o dei terreni confiscati»;

d) la lettera f) è abrogata;

e) il comma 3 dell'articolo 111 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da un esperto in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) o suo delegato»;

f) all'articolo 113, il comma 4 è abrogato;

g) all'articolo 113-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive,» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in centotrenta unità complessive,»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, è autorizzato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia, ad avvalersi di ulteriore personale tecnico di alta specializzazione da assumersi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità con cui parte delle risorse del Fondo unico giustizia sono destinate all'estinzione delle ipoteche o degli altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali nonché agli oneri di spesa per il personale dell'Agenzia».

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione ([1180](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 48, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinfa è sostituito dal seguente: «L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia e al Fondo di rotazione per la concessione di prestiti a tasso agevolato e di fidejussioni presso istituti di credito, da istituire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui al comma 3, lettera d-bis):»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Con decreto del Direttore dell'Agenzia, sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, è stabilito il reparto delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, alinea.»;

c) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) utilizzati al fine di agevolare, o sostenere, le attività produttive commerciali, artigianali, imprenditoriali, professionali, di nuova costituzione, o già in essere, che si trovino in dimostrabile stato di necessità, non derivante da mala amministrazione, per la sopravvivenza della attività medesima, o che intendano sviluppare significative innovazioni di essa che comportino incremento dei livelli occupazionali e la loro salvaguardia, prioritariamente nello stesso ambito comunale nel quale gli stessi beni sono stati confiscati. Nella utilizzazione del bene e delle somme è data priorità alle attività economiche che comportino incremento o salvaguardia della occupazione o siano poste in essere da giovani o da persone che si trovano in uno stato di disoccupazione da almeno dodici mesi. L'Agenzia, sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, emana, annualmente, l'elenco dei beni immobili e mobili che possono essere utilizzati nei singoli ambiti territoriali. L'elenco è pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia.»;

d) al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero a privati per attività economiche in Italia.»;

e) al comma 15, le parole: «si può disporre» sono sostituite dalle seguenti: «si dispone».

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata ([1210](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

(Istituzione dell'Albo)

1. È istituito l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. L'Albo è tenuto presso il Ministero della giustizia in Roma ed è pubblico.

Art. 2.

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo gli iscritti agli ordini degli avvocati, dei ragionieri e dottori commercialisti, degli ingegneri e degli architetti, le persone fisiche che abbiano esercitato attività d'impresa per almeno 5 anni in imprese, individuali o in forma societaria, di diritto italiano o di altro Paese appartenente all'Unione europea, che abbiano fatturato negli ultimi 2 anni almeno 2 milioni di euro.
2. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161. I soggetti che avanzano domanda d'iscrizione sono tenuti a produrre l'informazione antimafia di cui agli articoli 83 e 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 3.

(Incarichi)

1. Il giudice, all'atto di disporre il sequestro del bene, nomina amministratore giudiziario una o più persone iscritte nell'Albo di cui all'articolo 1. Nel provvedimento il giudice assicura la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni sequestrati e fissa le modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore giudiziario.
2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata affida la gestione del bene o dell'impresa ad una o più persone iscritte nell'Albo di cui all'articolo 1, assicurando la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni confiscati e modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore.

Art. 4.

(Trasparenza e incompatibilità)

1. I compensi degli amministratori incaricati ai sensi della presente legge sono pubblicati sul sito *Internet* del Ministero della giustizia.
2. L'incarico di amministratore ai sensi della presente legge non può essere conferito a persona che abbia il domicilio o la residenza nella stessa regione in cui l'incarico deve essere svolto.
3. Nessun iscritto all'Albo di cui all'articolo 1 può essere destinatario contemporaneamente di più di due incarichi. L'eventuale secondo incarico non può inerire a un bene o un'impresa situati nella stessa provincia in cui è situato il bene o l'impresa oggetto del primo.

Art. 5.

(Abrogazione ed entrata in vigore)

1. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è abrogato.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali ([1225](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto con apposita delibera dell'Agenzia»;
 - b) all'articolo 117, comma 8 primo periodo, le parole da: «qualora si tratti», fino alla fine del periodo, sono soppresse;
 - c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione ([1366](#))

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

1. All'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
 - b) al comma 4, le parole: «del capoluogo della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di distretto».

Art. 2.

1. All'articolo 17 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 2 e 3 sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa (1431)

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivanti da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti ai sensi del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. L'effetto sospensivo o di divieto di cui al secondo periodo non può comunque determinarsi senza che all'interessato sia concesso di prendere conoscenza del fascicolo e della documentazione del procedimento di prevenzione, rendere dichiarazioni avanti al giudice competente e produrre memorie a difesa».

Art. 2.

1. All'articolo 91 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 5 è soppresso;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il prefetto è tenuto a provvedere all'aggiornamento dell'interdittiva su istanza motivata dell'interessato, entro lo stesso termine, comprensivo dell'eventuale proroga, previsto dal comma 4 dell'articolo 88. Il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni o di integrazione documentale.
5-ter. Qualora l'istanza di cui al comma 5-bis prospetti misure organizzative adottate dall'istante allo scopo di prevenire infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, anche ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che possono eventualmente incidere sull'esito dell'aggiornamento, il prefetto può altresì disporre, avvalendosi ove occorra dei gruppi interforze di cui al comma 1 dell'articolo 93 del presente codice, accessi e accertamenti presso l'impresa interessata, volti a verificare l'idoneità e l'effettività delle predette misure organizzative, e, ove necessario, comunica senza ritardo all'istante la proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 88 estendibile a sessanta giorni. Il prefetto mantiene il suddetto potere di accesso e di accertamento sulle misure organizzative anche a seguito dell'esito favorevole dell'istanza di aggiornamento.

5-quater. Il prefetto, comunicandone l'esito all'interessato, provvede d'ufficio all'aggiornamento con immediatezza ove vengano meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed in ogni caso entro due anni dalla data di emissione dell'interdittiva o dalla data dell'ultimo aggiornamento, d'ufficio o su istanza di parte, confermativo dell'interdittiva medesima».

Art. 3.

1. All'articolo 93 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: «eventuale» è soppressa;

b) al comma 7, le parole: «, ove lo ritenga utile» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE

Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (1687)

ARTICOLI DA 1 A 32

Capo I

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, AL CODICE PENALE, AL CODICE CIVILE E AD ALTRI TESTI NORMATIVI PER UN CONTRASTO PIÙ EFFICACE DEL FENOMENO CORRUTTIVO DELLE ACCUMULAZIONI ILLECITE DI RICCHEZZA DA PARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE MAFIOSA. DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO NEI CONTRATTI PUBBLICI E NELL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Art. 1.

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione».

Art. 2.

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniero)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale, in materia di autoriciclaggio, e modifica all'articolo 648-quater del codice penale, in materia di confisca)

1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-ter.1. - *(Autoriciclaggio)*. -- Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la recusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

2. All'articolo 648-quater, commi primo e terzo, del codice penale, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1».

Art. 4.

(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale, se si tratta di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà e si procede comunque d'ufficio.

Nel caso previsto dal secondo comma, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco e da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa, da tre mesi a tre anni».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante*). -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà».

Art. 5.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

d) la lettera c) è abrogata.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL MEDESIMO CODICE, PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE E DI COGNIZIONE CON DETENUTI

Art. 6.

(Procedimento di esecuzione)

1. All'articolo 666 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito personalmente ovvero, nei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, con le modalità ivi previste.

4-ter. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la partecipazione all'udienza ha luogo a distanza, attraverso il collegamento audiovisivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6. In caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4-ter, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione».

Art. 7.

(Partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, la partecipazione al dibattimento, anche per fatti diversi, avviene a distanza nei seguenti casi:

a) quando sussistano gravi ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, anche penitenziaria;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie».

Capo III

MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA

Art. 8.

(Competenza territoriale)

1. Dopo l'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Questioni concernenti la competenza per territorio)*. -- 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado.

2. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo

proponente.

3. Il tribunale procede come previsto dai commi 1 e 2 anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5».

2. All'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello.

2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma 2-bis anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongano la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, non accoglie la richiesta entro dieci giorni dalla sua presentazione, il provvedimento diviene esecutivo; altrimenti, la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito».

Art. 9.

(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)

1. All'articolo 19, comma 4, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere».

Art. 10.

(Registri delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Nei registri» sono inserite le seguenti: «delle procure della Repubblica»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei registri è altresì annotato il provvedimento motivato di archiviazione ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione»;

c) al terzo periodo, la parola: «immediata» è sostituita dalla seguente: «contestuale» e dopo le parole: «della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente» sono aggiunte le seguenti: «, allegandone copia».

Art. 11.

(Sequestro e confisca)

1. All'articolo 20 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nei cui confronti è iniziato il procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «, nei cui confronti è stata presentata la proposta,»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «misura di prevenzione» è inserita la seguente: «patrimoniale»;

2) dopo le parole: «o quando» sono inserite le seguenti: «, nel corso del procedimento,»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri».

2. All'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «direttamente o indirettamente» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2».

3. L'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Sequestro e confisca per equivalente*). -- 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Si procede con le modalità previste dal comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento, con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

Art. 12.

(*Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende*)

1. L'articolo 34 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - (*Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende*). --

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata per non più di due volte, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

2. Al capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34 *bis*. - (*Controllo giudiziario delle aziende*). -- 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 non assume carattere di stabilità, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre:

a) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;

- c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
- d) l'obbligo di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- e) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario».

Art. 13.

(Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito)

1. Dopo il capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente capo:

«Capo V-bis

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-ter. - *(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)*. -- 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura.

3. Con cadenza annuale, il dirigente dell'ufficio comunica al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione prioritaria di cui al comma 1».

2. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

«2-sexies. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, con le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita la copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari».

3. Dopo l'articolo 7 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - *(Termine di redazione del provvedimento)*. -- 1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed in considerazione della complessità della decisione, un termine più lungo, non

superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto di gestione»;

c) all'articolo 38:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis»;

2) al comma 3, dopo le parole: «altri soggetti qualificati,» sono inserite le seguenti: «individuati e»;

3) i commi 4 e 6 sono abrogati;

4) al comma 7, le parole: «ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, e ai coadiutori individuati ai sensi del medesimo comma 3».

Art. 15.

(Misure per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - *(Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)*. -- 1. Al fine di favorire il coordinamento tra istituzioni, associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, con i seguenti compiti:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione della legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere, se richiesto, un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore

giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

- a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;
- b) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
- c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;
- f) un rappresentante delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la partecipazione al tavolo.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dei tavoli permanenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori».

Art. 16.

(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)

1. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «o sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;
- b) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza di lucro»;
- c) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La destinazione dei beni è soggetta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a pubblicità nel sito *internet* dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmetta i dati nel termine richiesto».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSETTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 17.

(Nuove norme in materia di organizzazione e compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 110:

1) al comma 1, dopo le parole: «in Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e la sede secondaria in Roma»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere b) e c), l'Agenzia fornisce supporto all'autorità giudiziaria a partire dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro del bene attraverso attività consulenziale e, per i beni aziendali, procede alla definizione degli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie»;

b) all'articolo 111:

- 1) al comma 1, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:
«*b-bis*) il Comitato consultivo»;
- 2) al comma 3, la lettera *c*) è sostituita dalle seguenti:
«*c*) da un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
c-bis) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dello sviluppo economico»;
- 3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«*4-bis*. Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
a) da un esperto in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la politica di coesione;
b) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
d) da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
e) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
f) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera *c*), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto;
g) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4-ter. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;
- c*) all'articolo 112:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti»;
- 2) al comma 4, la lettera *l*) è abrogata;
- 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«*5-bis*. Il Comitato consultivo:
a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;
b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;
c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell'Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia».

Art. 18.

(Revisione della dotazione organica di personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 113, comma 3, dopo le parole: «Agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e l'Agenzia per la coesione territoriale»;

b) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 113-bis. - (*Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia*). -- 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in sessanta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1. 2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Per il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 sono utilizzate le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia»;

c) dopo l'articolo 113-bis è inserito il seguente:

«Art. 113-ter. - (*Incarichi speciali*). -- 1. Oltre al personale indicato all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore opera, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Capo V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CONFISCA PER SPROPORZIONE AL REDDITO O ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA

Art. 19.

(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del codice antimafia)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del presente decreto, e dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati;

c) al comma 2-*ter*:

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

3) dopo le parole: «e altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

d) i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono abrogati;

e) al comma 4-*bis*:

1) dopo le parole: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati» sono inserite le seguenti: «nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro.»;

2) le parole: «da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2-*ter*»;

3) le parole: «, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale» sono soppresse;

4) dopo le parole: «sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato, o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale.»;

5) le parole: «tale provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tali provvedimenti»;

f) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

«4-*quinquies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo».

Art. 20.

(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, dopo il comma 4-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«4-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-*ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-*septies*. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME E MISURE DI PROTEZIONE

Art. 21.

(Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie)

1. La Repubblica riconosce il 21 marzo come «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie».
2. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata di cui al comma 1 sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria condivisa delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie, anche attraverso forme di collaborazione e partecipazione delle Forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni parlamentari e delle associazioni imprenditoriali, anti-*racket* e antimafia.

Art. 22.

(Permessi straordinari di lavoro)

1. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, che abbiano coinvolto cittadini italiani, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di «testimone della memoria storica» al Ministero dell'interno. Per il personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il possesso dell'attestato dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro, retribuiti e soggetti a recupero, nella misura massima di cento ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo e di testimonianza in memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi sono concessi, fatte salve le esigenze organizzative degli uffici di appartenenza, per:
 - a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
 - b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;
 - c) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché alle iniziative delle associazioni e degli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 23.

(Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui

fatti e testimoni)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: «e 13, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «, 13, comma 5, e 15,».

Art. 24.

(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. L'obbligazione del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c-*ter*) è aggiunta la seguente:

«c-*quater*) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti, desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIoglIMENTO DEGLI ENTI LOCALI CONSEGUENTE A FENOMENI DI CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO O SIMILARE

Art. 25.

(Modifica dell'articolo 101 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. L'articolo 101 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. - *(Obbligo di avvalersi della stazione unica appaltante)*. -- 1. L'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ha l'obbligo di avvalersi, per l'intera durata del periodo di commissariamento e per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi, della stazione unica appaltante per le finalità di prevenzione di cui all'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l'ente si convenziona con i soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero si avvale degli strumenti di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 33.

2. Sono nulli i contratti conclusi dall'ente locale in violazione dell'obbligo di avvalimento di cui al comma 1».

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «tra cui, ove possibile, un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi più gravi, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può essere disposta, in deroga alle norme vigenti, la mobilità obbligatoria presso altro ente o il licenziamento del dipendente stesso»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. I provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono pubblicati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei

dati personali, con le modalità disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto»;
d) al comma 9, le parole: «salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il Consiglio dei ministri, in applicazione delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, non decida diversamente»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per un periodo di sei anni che decorre dalla data in cui il provvedimento giurisdizionale che dichiara l'incandidabilità diventa definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo il decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento e la proposta di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto del tribunale non è soggetto a reclamo. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente ed il ripristino della legalità, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta da tre membri, scelti dal Ministro dell'interno, di cui due individuati tra il personale della carriera prefettizia e uno tra funzionari dello Stato in possesso di specifiche esperienze in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. La commissione resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i componenti della commissione straordinaria appartenenti alla carriera prefettizia sono individuati nell'ambito di un apposito nucleo istituito presso il Ministero dell'interno -- Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A tale nucleo è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a quarantacinque unità, di cui dieci con qualifica di prefetto, a valere sull'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e trentacinque con qualifica fino a vice prefetto. A tal fine è incrementata entro il limite del 4 per cento l'aliquota del personale della carriera prefettizia collocabile in disponibilità ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e la durata dell'assegnazione al nucleo di cui al comma 1-bis, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

1-quater. La nomina a commissario disposta per gli enti di cui al comma 1-bis comporta, per il personale individuato nel nucleo di cui al medesimo comma, l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali.

1-quinquies. Ai fini della composizione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1-bis, nel caso in cui risultino indisponibili unità di personale assegnato al nucleo, l'individuazione dei commissari, per la relativa quota, è comunque effettuata tra gli appartenenti alla carriera prefettizia»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria. Al

comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno, possono essere chiamati a partecipare magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato nonché dirigenti di altre amministrazioni centrali dello Stato. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria, ivi compresi quelli relativi al trattamento indennitario dei componenti della commissione e del personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5;

b) i criteri e le modalità di formazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno e degli altri soggetti che possono ricoprire l'incarico di componente della commissione di accesso di cui all'articolo 143, comma 2, e della commissione straordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i requisiti di professionalità richiesti per il personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5».

Art. 28.

(Modifica dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 145. - *(Gestione straordinaria)*. -- 1. La commissione straordinaria di cui all'articolo 144, comma 1, oltre a provvedere alla ordinaria amministrazione dell'ente, assicura il ripristino della legalità promuovendo, anche sulla base di linee guida elaborate dal comitato di sostegno e di monitoraggio di cui all'articolo 144, comma 2, ogni iniziativa gestionale e organizzativa, prioritariamente nei settori dei tributi, dell'edilizia, dell'urbanistica, del commercio, dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, degli altri servizi pubblici locali e dei servizi sociali.

2. La commissione straordinaria, entro il termine di sessanta giorni dal suo insediamento, definisce un piano di priorità degli interventi nel quale sono indicate, anche sulla base delle risultanze emerse in sede di accesso:

a) le unità organizzative dell'ente per le quali è ritenuto necessario il ricorso a personale esterno di cui si richiede l'assegnazione in via temporanea, con le modalità di cui al comma 5;

b) le vacanze di organico, anche determinate dai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 143, comma 5, per le quali sono attivate le procedure di mobilità in ingresso ovvero quelle concorsuali;

c) le opere pubbliche indifferibili, individuando prioritariamente quelle rimaste incompiute, per le quali è adottata o rinnovata la relativa delibera di approvazione;

d) le prestazioni erogate dai gestori dei servizi pubblici locali e dei servizi sociali il cui livello qualitativo risulti particolarmente compromesso, al fine di ripristinare, anche attraverso il ricorso a modelli associativi o consortili, le condizioni di efficienza gestionale, di equità e universalità.

3. Il piano di cui al comma 2 è comunicato al comitato di sostegno e di monitoraggio e contestualmente al prefetto competente per territorio. Il prefetto, a sostegno dell'attività commissariale, interviene presso le amministrazioni e gli organismi competenti, regionali o statali, e presso la Cassa depositi e prestiti Spa, al fine dell'attivazione delle misure acceleratorie, anche volte a garantire priorità di accesso a contributi, mutui o finanziamenti pubblici, necessarie al completamento o all'attuazione degli interventi indicati nello stesso piano.

4. Ai fini di cui al comma 3, il prefetto può avvalersi degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato, anche di livello regionale, e convoca, ove necessario, apposite riunioni della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alle quali partecipano i dirigenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti interessati.

5. Il prefetto, valutata la richiesta di cui al comma 2, lettera a), può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in posizione di comando o distacco, per un periodo non superiore alla

durata della gestione commissariale, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.

6. Il prefetto, su motivata richiesta della commissione straordinaria, può proporre al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 5 qualora nel corso della gestione commissariale siano emersi, a carico dei soggetti ivi indicati, gli elementi di cui all'articolo 143, comma 1.

7. La commissione, qualora riscontri gravi anomalie, pregiudizievoli dell'interesse pubblico, nelle procedure di aggiudicazione o di affidamento di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, procede con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A tal fine, la commissione, previa motivata richiesta al prefetto, può avvalersi di personale delle Forze dell'ordine e delle amministrazioni competenti nei settori oggetto di verifica, messo a disposizione dallo stesso prefetto ovvero dalle amministrazioni medesime. La commissione adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, la revoca delle deliberazioni già adottate o la rescissione del contratto già concluso.

8. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

9. Gli enti locali, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento, possono richiedere al prefetto, entro sessanta giorni dall'insediamento, di continuare ad avvalersi di personale esterno, con le modalità di cui al comma 5, nonché di accedere alle misure acceleratorie di cui al comma 3. In caso di accoglimento della richiesta, il personale esterno è assegnato all'ente per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 146 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «relativi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle società partecipate e ai consorzi pubblici, anche a partecipazione privata, di tali enti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, con cadenza biennale, una relazione sull'andamento delle gestioni commissariali, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità rilevate, contenente proposte, anche di carattere normativo, finalizzate al miglioramento dell'efficacia delle gestioni medesime».

Capo VIII

MISURE PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO E DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Art. 30.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Comitato di sicurezza finanziaria è l'organismo responsabile della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La valutazione è fornita alle autorità competenti, a supporto delle rispettive attività istituzionali. Il Comitato di sicurezza finanziaria aggiorna periodicamente, ovvero quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la

valutazione e fornisce informazioni sui relativi risultati, agli ordini e colleghi professionali di cui all'articolo 8, a supporto delle decisioni di allocazione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo che esse siano proporzionali ed adeguate al rischio. Il Comitato di sicurezza finanziaria individua quali risultati della valutazione rendere disponibili ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività»;

b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Analisi e valutazione del rischio*). -- 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 adottano sistemi e processi chiari, oggettivi, verificati e aggiornati periodicamente per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività. I sistemi e i processi sono articolati in ragione della natura dell'attività svolta e proporzionati alle dimensioni dei soggetti tenuti all'analisi e alla valutazione del rischio.

2. I soggetti di cui al comma 1 adempiono agli obblighi di adeguata verifica della clientela adottando misure adeguate e proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rilevati in concreto nell'esercizio della propria attività, e devono essere in grado di dimostrare tale adeguatezza e proporzionalità alle autorità di vigilanza di settore e agli ordini e colleghi professionali.

3. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti di cui al comma 1 osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

- 1) natura giuridica;
- 2) prevalente attività svolta;
- 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

- 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) ammontare;
- 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo»;

c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Obblighi del cliente*). -- 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

2. I fiduciari di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, incluse quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario, ove esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust*, e conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari. I fiduciari di *trust* espressi che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale o eseguono una prestazione occasionale, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17, dichiarano il proprio stato ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

3. Le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate all'iscrizione nel registro delle imprese, individuano il titolare effettivo, detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul medesimo e ne danno comunicazione, per il tramite del loro legale rappresentante, per via esclusivamente

telematica e in esenzione da imposta di bollo, al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione. L'accesso alla sezione è riservato, per le finalità di cui al presente decreto, alle autorità di vigilanza di settore, alla UIF, alla Guardia di finanza e alla DIA. L'accesso è altresì consentito ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificati i dati oggetto di comunicazione e stabiliti i termini e le modalità di comunicazione e di consultazione delle informazioni, relative al titolare effettivo, detenute dal registro delle imprese»;

d) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Applicazione di obblighi semplificati*). -- 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando valutano che il rapporto con il cliente o l'operazione presenti un basso grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dell'elenco di cui all'articolo 4 dell'allegato tecnico del presente decreto.
2. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione del rischio.
3. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non esclude che i soggetti di cui al comma 1 esercitino un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni sospette.
4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa in tutte le ipotesi in cui sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;

e) l'articolo 26 è abrogato;

f) all'articolo 36, il comma 6-bis è abrogato;

g) l'articolo 4 dell'allegato tecnico è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Titolo II - capo I - sezione II - (*Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela*). --
1. Il seguente è un elenco non limitativo di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio, di cui al titolo II, capo I, sezione II, in materia di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

2. Fattori di rischio relativi alla clientela:

a) società per azioni ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione, ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi, che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

b) amministrazioni o imprese pubbliche;

c) clienti residenti nelle aree geografiche a basso rischio di cui al punto 4.

3. Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

a) contratti di assicurazione vita a basso premio;

b) forme pensionistiche complementari, a condizione che non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da garanzia di un prestito;

c) regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, per i quali i contributi sono versati tramite deduzione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;

e) prodotti in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà, fra i quali alcuni tipi di moneta elettronica di cui alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

4. Fattori di rischio geografici:

- a) altri Stati membri dell'UE;
- b) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- c) Paesi terzi che fonti credibili riconoscono essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;
- d) Paesi terzi che sono soggetti ad obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI, che hanno effettivamente attuato tali obblighi e che, in conformità con le raccomandazioni, sono soggetti a vigilanza o a controlli efficaci ai fini di assicurare l'osservanza dei medesimi obblighi».

Art. 31.

(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «degli articoli 60 e 301 del Trattato CE» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incluso il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, e successive modificazioni»;

2) alla lettera c), le parole: «possedute anche per interposta persona fisica o giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i proventi da queste derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi,»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per "risorse economiche" si intendono: "le attività di qualsiasi tipo che non sono fondi, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi"»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «a scopo di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della proliferazione di armi di distruzione di massa»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «ed all'attività» sono sostituite dalle seguenti: «e della proliferazione di armi di distruzione di massa nonché all'attività»;

2) al comma 2, le parole: «12 membri» sono sostituite dalle seguenti: «14 membri»;

3) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro degli affari esteri,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro dello sviluppo economico,», le parole: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni» e dopo le parole: «dall'Unità di informazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» e l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: «commi 1, 2, 4 e 5» sono inserite le seguenti: «, del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000»;

3) al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-bis, paragrafo 1, lettera c), del

regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 70.000».

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

(Disciplina transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di diciotto mesi dalla predetta data l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata esercita i compiti di cui all'articolo 110, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai beni confiscati in via definitiva. In tali casi, la competenza in merito all'amministrazione dei beni fino al decreto di confisca definitiva, ivi compresa l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali indicati nel medesimo articolo 110, comma 2, lettera *c)*, è attribuita all'autorità giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle gestioni dei beni confiscati in via non definitiva, assunte dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ([1690](#))

ARTICOLI DA 1 A 59

Art. 1.

(Soggetti destinatari)

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero dei delitti di cui agli articoli 416-*ter* e 418 del codice penale»;

b) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

«*i)* alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione attiva in più occasioni alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dal medesimo articolo 6, siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive»;

c) è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«*i-bis)* ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale che rientrino nelle categorie di cui alle lettere *a)* ed *b)* del presente comma».

Art. 2.

(Titolarità della proposta. Competenza)

1. All'articolo 5 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dal procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-*bis*, commi secondo e terzo del codice di procedura penale,»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta è depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4».

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, letterac), lettera *i)* e lettera *l)*, le funzioni e le

competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo o del distretto sono attribuite altresì al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate altresì dal procuratore della Repubblica proponente».

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, letterac), i) e l), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente».

4. Dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

«4-bis. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il Tribunale circondariale di Trapani e presso il Tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali».

Art. 3.

(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta)

1. Dopo l'articolo 5 del codice è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta)*. -- 1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al Procuratore distrettuale perché formuli il proprio parere entro dieci giorni dalla data della comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può: integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente; formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale; segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2».

Art. 4.

(Tipologia delle misure e loro presupposti)

1. All'articolo 6, comma 2 del codice, le parole: «più Province» sono sostituite dalle seguenti: «più Regioni».

Art. 5.

(Procedimento applicativo)

1. All'articolo 7 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. Il Tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla data deposito della proposta o, laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dal decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «del collegio» sono soppresse e al secondo periodo dopo le parole: «prima della data predetta» sono inserite le seguenti: «e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta»;

c) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Se l'interessato è detenuto o internato in luogo non rientrante nella circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la

partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-*bis*, commi 3, 4, 5, 6 e 7 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto»;

d) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-*bis*, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

e) dopo il comma 10 sono inseriti, infine, i seguenti:

«10-*bis*. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate di ufficio con la decisione di primo grado,

10-*ter*. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-*bis* si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-*quater*. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-*ter*, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dalla data del deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.

10-*quinqies*. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

10-*sexies*. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla data della conclusione dell'udienza.

10-*septies*. Quando la stesura della motivazione è particolarmente, complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-*sexies*, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

10-*octies*. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 6.

(Decisione)

1. All'articolo 8, comma 5 del codice, le parole: «o in una o più province» sono sostituite con le parole: «o in una o più Regioni», e le parole: «,ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori», sono soppresse.

Art. 7.

(Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale)

1. All'articolo 14 del codice, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.

2-*ter*. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione della pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione

della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Art. 8.

(Titolarità della proposta)

1. All'articolo 17, comma 1, del codice la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «devono», e dopo le parole: «ove dimora la persona» sono inserite le seguenti: «dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, commi 2 e 3 del codice di procedura penale».

Art. 9.

(Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto)

1. All'articolo 18, comma 3 del codice sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché nei riguardi di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il soggetto deceduto e nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio il soggetto deceduto risultava poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Il tribunale provvede, in tali casi, ai sensi dell'articolo 26».

Art. 10.

(Indagini patrimoniali)

1. All'articolo 19, comma 4 del codice, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Essi possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

Art. 11.

(Sequestro)

1. All'articolo 20 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «è iniziato il procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «è stata presentata la proposta»; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente, ovvero in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni conseguenti nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente ovvero in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni conseguenti nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese».

Art. 12.

(Esecuzione del sequestro)

1. All'articolo 21 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «l'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «la polizia giudiziaria» e le parole: «con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice delegato alla procedura di cui all'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le eventuali istanze degli occupanti, ove questi non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica».

Art. 13.

(Provvedimento d'urgenza)

1. All'articolo 22, comma 1, secondo periodo del codice, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in mancanza del parere di cui all'articolo 5-bis», e al terzo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, previo parere del procuratore distrettuale ai sensi dell'articolo 5-bis».

Art. 14.

(Procedimento applicativo)

1. All'articolo 23, comma 4 del codice le parole: «o personali» sono sostituite dalle seguenti: «o di garanzia».

Art. 15.

(Confisca)

1. All'articolo 24 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti»;

b) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento».

Art. 16.

(Comunicazioni e impugnazioni)

1. All'articolo 27 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello, qualora riconosca l'incompetenza territoriale del tribunale e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione, annulla il decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2-*quater*. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

2-*quinquies*. Se la corte d'appello, in riforma della decisione del tribunale, dispone il sequestro, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e sull'amministrazione dei beni di cui al presente codice».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chiedi la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva».

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale sono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del

tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale, salvi i casi in cui il procuratore della Repubblica richieda, per giustificati motivi, che gli stessi rimangano segreti».

Art. 17.

(Revocazione della confisca)

1. All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;

b) il comma 4 è così sostituito:

«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Art. 18.

(Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali)

1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la custodia giudiziale dei beni sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «i beni sequestrati»; le parole: «e provvede alla nomina di un nuovo custode» sono sostituite dalle seguenti: «provvede alla nomina di un nuovo amministratore giudiziario» e le parole: «salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;

b) al comma 3, le parole: «ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale» sono sostituite dalle parole: «ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, i compiti del giudice delegato alla procedura di cui al titolo III sono svolti nel corso di tutto il procedimento penale dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro; se l'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto di sequestro è in composizione collegiale, procede alla nomina di un giudice delegato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1 del presente codice».

Art. 19.

(Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali)

1. Al libro I, titolo II, capo IV del codice, dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - *(Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali)*. ? 1. Nei procedimenti penali nei quali è disposto il sequestro e la confisca di beni o aziende, il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III e titolo IV, e di cui al libro III, titolo II».

Art. 20.

(Cauzione. Garanzie reali)

1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo del codice, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle parole: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

Art. 21.

(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende)

1. L'articolo 34 del codice è sostituito dal seguente:

«Art. 34. -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per

verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *i-bis)*, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta, dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7 il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o che ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

Art. 22.

(Controllo giudiziario delle aziende)

1. Al libro I, titolo II, capo V del codice, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis*. - *(Controllo giudiziario delle aziende)*. ? 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario di cui al comma 1 è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1, di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di

dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;

c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dalla data del deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui al comma 2, lettera b), nelle forme previste dal comma 5:

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario di cui al comma 2, lettera b), sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

Art. 23.

(Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 35 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente»;

b) al comma 2 dopo le parole: «amministratori giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dai pubblici uffici» sono inserite le seguenti: «o le

pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»; dopo le parole: «o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione» sono inserite le seguenti: «ovvero nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili», e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono»;

e) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi».

f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 43».

Art. 24.

(Relazione dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 36 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla data della ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

Art. 25.

(Compiti dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 37, comma 3 del codice dopo le parole: «escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende» sono inserite le seguenti: «e dalla amministrazione dei beni immobili» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili».

Art. 26.

(Compiti dell'Agenzia)

1. All'articolo 38 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia effettua le comunicazioni

telematiche con la autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Agenzia, entro un mese dalla data della comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

Art. 27.

(Assistenza legale alla procedura)

1. All'articolo 39 del codice, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«I-bis. Ai fini di cui al comma 1, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

Art. 28.

(Gestione dei beni sequestrati)

1. All'articolo 40 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a)», sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111, e 112».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».

Art. 29.

(Gestione delle aziende sequestrate)

1. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«I. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto le aziende disciplinate dagli articoli 2555 e seguenti del codice civile o le partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari ed è nominato dal tribunale con decreto motivato. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 36, una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività

esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento. Ove non sia possibile predisporre un programma di prosecuzione o di ripresa, l'amministratore giudiziario propone la messa in liquidazione dell'impresa»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestatato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.

1-ter. In ogni caso, entro trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma *1-quater*, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compensi sequestrati.

1-quater. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-quinquies. Non opera la causa di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto e 2482-*ter* del codice civile».

c) al comma 5 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico».;

d) al comma 6, alinea, dopo le parole: «Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie» sono inserite le seguenti: «l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e», e alla lettera *b)* le parole: «, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria», sono sostituite dalle seguenti: «nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro».

Art. 30.

(Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi)

1. All'articolo 42, comma 4 del codice, le parole: «articolo 35, comma 8» sono sostituite dalle parole: «articolo 35, comma 9».

Art. 31.

(Rendiconto di gestione)

1. All'articolo 43 del codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. All'esito della procedura e comunque dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri

fissati dall'articolo 37, comma 5».

Art. 32.

(Gestione dei beni confiscati)

1. All'articolo 44 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «anche in via non definitiva» sono inserite le seguenti: «, in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e nei procedimenti penali,»;
- b) il comma 2 è soppresso.

Art. 33.

(Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato)

1. All'articolo 45, comma 1 del codice, dopo le parole: «a seguito della» sono inserite le seguenti: «irrevocabilità del provvedimento di».

Art. 34.

(Restituzione per equivalente)

1. All'articolo 46 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «assegnati per finalità istituzionali» sono inserite le seguenti: «assegnati per finalità istituzionali»;
- b) al comma 2 le parole: «anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura» sono soppresse;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia».

Art. 35.

(Procedimento di destinazione)

1. All'articolo 47, comma 2, secondo periodo del codice, le parole: «dall'approvazione del progetto di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione del progetto di pagamento di cui all'articolo 61, comma 4».

Art. 36.

(Destinazione dei beni e delle somme)

1. All'articolo 48, comma 3 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio»;
- b) alla lettera c), primo periodo le parole: «della provincia o» sono soppresse, e al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «e a cooperative a mutualità prevalente, senza scopo di lucro».

Art. 37.

(Regime-fiscale e degli oneri economici)

1. All'articolo 51, comma 2 del codice le parole: «è tassato» sono sostituite dalle parole: «è determinato ai fini fiscali».

Art. 38.

(Diritti dei terzi)

1. All'articolo 52 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati»;
- b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compensi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5».

Art. 39.

(Limite della garanzia patrimoniale)

1. All'articolo 53, comma 1 del codice le parole: «risultante dalla stima redatta dall'amministratore» sono sostituite dalle parole: «risultante dal valore di stima».

Art. 40.

(Pagamento di debiti anteriori al sequestro)

1. Dopo l'articolo 54 del codice è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - *(Pagamento di debiti anteriori al sequestro)*. ? 1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa ed a provvedere ai conseguenti pagamenti».

Art. 41.

(Azioni esecutive)

1. All'articolo 55 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene decreto di confisca definitiva. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene»;

b) al comma 3, dopo le parole: «ovvero diritti reali o personali di godimento» sono inserite le seguenti: «o di garanzia», e dopo le parole: «ai sensi degli articoli 23 e 57» sono aggiunte, infine, le seguenti: «; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

Art. 42.

(Rapporti pendenti)

1. All'articolo 56 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti,» sono sostituite dalle seguenti: «all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro debba essere in tutto o in parte ancora eseguito»;

b) al comma 4 le parole: «In caso di scioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto ed», e le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono soppresse.

Art. 43.

(Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti)

1. All'articolo 57 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dei creditori con» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;

b) al comma 2, le parole: «non superiore a novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni» e le parole: «entro i trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i sessanta giorni successivi».

Art. 44.

(Domanda del creditore)

1. All'articolo 58 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «dalla definitività del provvedimento di confisca» sono sostituite dalle parole: «dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo», ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Al procedimento si applica l'articolo 59»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo

rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.

5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

Art. 45.

(Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo)

1. All'articolo 59 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «All'udienza» sono inserite le seguenti: «fissata per la verifica dei crediti», e dopo la parola: «esponendo» è inserita la seguente: «succintamente»;
- b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;
- c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile»;
- d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;
- e) il comma 10 è abrogato.

Art. 46.

(Liquidazione dei beni)

1. All'articolo 60 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia, procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo, in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o dei rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;
- c) al comma 4 le parole: «L'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle parole: «L'Agenzia»;
- d) il comma 5 è abrogato.

Art. 47.

(Progetto e piano di pagamento dei crediti)

1. All'articolo 61 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento»;
- d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Entro dieci giorni dalla data di comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»;

e) al comma 8, le parole: «l'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle parole: «l'Agenzia».

Art. 48.

(Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro)

1. All'articolo 63 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 6 le parole: «Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto» sono soppresse;

d) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca», e dopo le parole: «anche su iniziativa del pubblico ministero» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

e) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48 del presente codice».

Art. 49.

(Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento)

1. All'articolo 64 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, devono essere ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, devono riassumere il giudizio»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61»;

e) al comma 7 le parole: «e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto» sono soppresse.

Art. 50.

(Altre sanzioni penali)

1. All'articolo 76, comma 6 del codice dopo le parole: «all'articolo 34, comma 8,» sono inserite le seguenti: «lettera b), e comma 9, numero 2)».

Art. 51.

(Registro delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81, comma 1 del codice il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore della repubblica circondariale, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare contestuale comunicazione alla procura della Repubblica distrettuale della proposta di misura personale o patrimoniale da depositare presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale ai sensi degli articoli 5 e 5-bis, allegandone copia».

Art. 52.

(Informazione antimafia)

1. All'articolo 91 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa» sono soppresse;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il prefetto è tenuto a provvedere all'aggiornamento dell'interdittiva su istanza motivata dell'interessato, entro gli stessi termini e l'eventuale proroga previsti dal comma 4 dell'articolo 88. Il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni o di integrazione documentale.

5-ter. Qualora l'istanza di cui al comma 5-bis prospetti misure organizzative adottate dall'istante allo scopo di prevenire infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, anche ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, che possono eventualmente incidere sull'esito dell'aggiornamento, il prefetto può altresì disporre, avvalendosi ove occorra dei gruppi interforze di cui al comma 1 dell'articolo 93, accessi e accertamenti presso l'impresa interessata, volti a verificare l'idoneità e l'effettività delle predette misure organizzative, e, ove necessario, comunica senza ritardo all'istante la proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 88, estendibile a sessanta giorni. Il prefetto mantiene il suddetto potere di accesso e di accertamento sulle misure organizzative anche a seguito dell'esito favorevole dell'istanza di aggiornamento.

5-quater. Il prefetto, comunicandone l'esito all'interessato, provvede d'ufficio all'aggiornamento con immediatezza ove vengano meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed in ogni caso entro ventiquattro mesi dalla data di emissione dell'interdittiva o dalla data dell'ultimo aggiornamento, d'ufficio o su istanza di parte, confermativo dell'interdittiva».

Art. 53.

(Poteri di accesso e accertamento del prefetto)

1. All'articolo 93 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, la parola: «eventuale» è soppressa;

b) al comma 7 le parole: «ove lo ritenga utile,» sono soppresse.

Art. 54.

(Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 110 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ha la sede principale» sono inserite le seguenti: «in Roma, la sede secondaria», e le parole: «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

l) alla lettera a), dopo la parola: «acquisizione» sono inserite le seguenti: «, attraverso il proprio

sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233, in particolare»;

2) alla lettera *b*) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione»;

3) la lettera *c*) è così sostituita:

«*c*) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dal giudice dell'esecuzione al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48 comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione»;

4) alla lettera *d*) dopo le parole: «amministrazione e destinazione dei beni» è inserita la seguente: «definitivamente»;

5) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione».

Art. 55.

(Organi dell'Agenzia)

1. All'articolo 111 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis*) il Comitato consultivo di indirizzo»;

b) al comma 2, le parole da: «Il Direttore» fino a «della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore è scelto tra soggetti che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende, nell'ambito delle seguenti figure professionali: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità», e le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri»;

c) al comma 3, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

e) al comma 5 le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal medesimo Ministro;

c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;

d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale sicurezza, designato dal Ministero

dell'interno;

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dallo stesso Ministro;

f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome;

g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

5-ter. Alle riunioni del Comitato consultivo di indirizzo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano.

5-quater. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del presente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ad essi non spetta alcun compenso.»;

g) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 56.

(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)

1. All'articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.»;

b) al comma 2, le parole: «all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. I prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario»;

d) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea, dopo le parole: «L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo» sono aggiunte le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato consultivo di indirizzo»;

2) le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) sono sostituite dalle seguenti:

«a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale, in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

- b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;
- c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;
- d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);
- e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ABI e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;
- f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110 comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);
- g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
- h) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- i) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
- l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
- m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
- m-bis) adotta un regolamento di organizzazione interna»;
- e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:
 - a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;
 - b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;
 - c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria».

Art. 57.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)

1. All'articolo 113, comma 1, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei».

Art. 58.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. Dopo l'articolo 118 del codice, sono inseriti i seguenti:

«Art. 118-bis. - *(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).* ? 1. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "nonché nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta".

Art. 118-ter. - *(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).* ? 1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinquies* è inserito il seguente:

"2-*sexies*. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni, ovvero sono individuati collegi, che trattino in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura"».

Art. 59.

(Deleghe al Governo per la modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di protezione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che, per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e fino alla loro assegnazione, introduca incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorisca l'emersione del lavoro irregolare, consenta, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato:

- a) previa una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, incentivi per l'emersione del lavoro irregolare, incentivi alle imprese;
- b) regolarizzando l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) del presente comma con il citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) realizzando l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate in materia dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo modifica la normativa vigente in materia di gestione delle imprese sequestrate e confiscate coordinandola e armonizzandola in modo organico con le disposizioni della presente legge aventi ad oggetto l'intero sistema di gestione delle imprese sequestrate e confiscate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) che le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché di quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti, in materia fiscale, contributiva e di sicurezza, possano essere richieste solo previa elaborazione ed approvazione del programma di prosecuzione dell'impresa di cui all'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 29 della presente legge;
- b) che dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti che sono oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

- modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti gli affini e le persone con esse conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;
- c)* che anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, possa applicarsi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;
- d)* che a tal fine l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore, al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito; ,
- e)* che il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
- f)* che la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per le persone di cui alla lettera *b)*, tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;
- g)* che sia data comunicazione al Prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'INPS e alla relativa commissione presso l'Istituto per l'attivazione delle procedure della CIG per quanto di competenza;
- h)* che i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscono di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera *b)*;
- i)* che alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41-*bis* comma 1 si applichino le disposizioni di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;
- l)* che chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla destinazione o alla vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;
- m)* che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate o le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
- n)* che sia istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze un Fondo di garanzia per il credito alle aziende sottoposte a sequestro o confisca e sottoposte ad amministrazione giudiziaria e che il Fondo abbia come principali obiettivi in favore delle predette aziende:
- 1)* la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo;
 - 2)* la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - 3)* il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per la ristrutturazione aziendale;
 - 4)* la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, ad esclusione dei lavoratori che siano nelle condizioni di cui alla lettera *b)*;
- o)* che il Fondo di cui alla lettera *n)* sia articolato in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità;
- p)* che il Governo fissi le modalità di accesso al Fondo di cui alla lettera *n)* e di utilizzazione dei finanziamenti richiesti dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività di impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-*ter* e 1-*quater* del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- q) che le spese di funzionamento delle sezioni del Fondo di cui alla lettera n) siano coperte, per una parte, da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia ivi comprese le somme di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), comma 4 e comma 9, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per una parte con un contributo a carico di tutti gli istituti bancari e per una parte a carico della Cassa depositi e prestiti, prevedendo per la restituzione, un tasso agevolato;
- r) che in caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, sia tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo di cui alla lettera n), e che, a garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, sia prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'Erario;
- s) che, compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- t) che nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta, benefici da determinarsi in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;
- u) che le misure di agevolazione indicate alle lettere precedenti non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;
- v) che a seguito del provvedimento di prosecuzione dell'impresa adottato ai sensi dell'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater, e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera s), l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché a decorrere dalla medesima data non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria della azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro;
- z) che le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate e confiscate abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; che possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientrino tra i casi di cui alla lettera b) del presente comma; che non possano accedere ai benefici di cui ai commi precedenti le cooperative che includono fra i soci le persone di cui alla lettera b) del presente comma;
- aa) che le agevolazioni relative al fondo di garanzia e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e le agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate e confiscate si estendano alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto di prelazione.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che rimoduli la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», in armonia con il citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge, con la presente legge delega e con le nuove funzioni di destinazione dei beni confiscati e di ausilio alla autorità giudiziaria nella fase della gestione successiva al sequestro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere una dotazione organica adeguata e proporzionata al numero dei beni e delle aziende in sequestro o già confiscate attualmente in carico all'Agenzia;
- b) ripartire il personale tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire ai

sensi del regolamento di cui all'articolo 113 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo la selezione di professionalità con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

c) prevedere la possibilità di avvalersi di un contingente di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, secondo i criteri di cui alla lettera b) e in numero non superiore al personale di cui alla dotazione organica stabilita ai sensi della lettera a).

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3 è abrogato l'articolo 113-bis del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate ([1957](#))

ARTICOLI DA 1 A 13

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», allo scopo di evitare diseconomie e di acquisire più consistenti risorse finanziarie derivanti dall'utilizzazione dei beni confiscati, anche attraverso l'alienazione dei beni non altrimenti destinati.

Art. 2. (Albo dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», è inserito il seguente:
«Art. 45-bis. -- (Albo dei beni confiscati) -- 1. È istituito l'Albo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominato "Albo", contenente l'elenco dei beni mobili registrati, dal momento del loro sequestro, nonché degli immobili e delle aziende confiscati, con tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per comune nel quale insistono.

2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo forma sulla base degli elementi disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45, l'Agenzia procede entro tre mesi all'inserimento nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.

3. L'Albo è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia. La pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione».

Art. 3. (Modifiche all'articolo 48 del codice)

1. All'articolo 48 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia procede senza indugio dopo l'acquisizione dei beni confiscati:

a) all'alienazione a prezzo corrente di mercato, dopo sei mesi dalla data del sequestro, dei beni mobili registrati, salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l'Agenzia retrocede all'intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della

- procedura risulta antieconomico l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
- b) al recupero dell'importo dei crediti personali o dell'azienda confiscata. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione, anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, o se il debitore risulti insolvente, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
- c) alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ordine agli effetti sul mercato e delle partecipazioni societarie;
- d) all'alienazione degli altri beni mobili);
- b) al comma 1-*bis* dopo le parole: «delle somme» sono inserite le seguenti: «ricavate dalle attività»;
- c) al comma 3:
- 1) la lettera b) è abrogata;
- 2) alla lettera c):
- 2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiarari, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità e che si tratti di beni congeniali alle loro attività di istituto, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è situato, a richiesta dell'ente territoriale, da presentare entro i tre mesi successivi alla scadenza del suddetto termine, trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita»;
- 2.2) al quarto periodo, dopo la parola: «assegnarlo» sono inserite le seguenti: «, se coerente con lo scopo sociale,»;
- 2.3) al sesto periodo, le parole: «non assegnati» sono soppresse;
- d) il comma 4 è abrogato;
- e) al comma 5:
- 1) al quinto periodo, le parole: «e alle fondazioni bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «, alle fondazioni bancarie e ai privati; nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell'articolo 47 è resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dal competente ufficio dell'Agenzia del territorio, che può comunque modificarla»;
- 2) al settimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l'Agenzia dispone la revoca dell'alienazione senza retrocessione del corrispettivo, previa contestazione del fatto all'interessato»;
- f) il comma 7 è abrogato;
- g) al comma 8, lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli enti locali»;
- h) il comma 10 è sostituito dal seguente:
- «10. Le somme confiscate che non debbono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dal presente codice, al netto delle spese per la gestione e per la vendita degli stessi, affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze che le ripartisce e le riassegna ai Ministeri competenti nelle seguenti proporzioni:
- a) il 50 per cento al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per la costruzione di nuove carceri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;
- b) il 50 per cento per il recupero ambientale delle zone colpite da dissesto idrogeologico, per la bonifica dei territori degradati dalle ecomafie, per la tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale e per la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro».

Art. 4.

(Destinazione delle aziende confiscate)

1. Dopo l'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il

seguento:

«Art. 48-bis. -- (*Destinazione delle aziende confiscate*) - 1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato da autonomi decreti legislativi».

Art. 5.

(*Modifica all'articolo 52 del codice*)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 del codice è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle confische divenute definitive prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, può richiedere tale adempimento al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca».

Art. 6.

(*Modifiche all'articolo 110 del codice*)

1. All'articolo 110 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata» sono sostituite dalle seguenti: «è un ente pubblico economico dotato»;

2) dopo le parole: «Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e sei sedi secondarie»;

3) le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) al comma 2, lettere b) e c), le parole: «e custodia» sono soppresse.

Art. 7.

(*Modifiche all'articolo 111 del codice*)

1. Al comma 3 dell'articolo 111 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato».

Art. 8.

(*Modifiche all'articolo 112 del codice*)

1. All'articolo 112 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell'Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili confiscati in via definitiva:

a) accertare lo stato di occupazione dei beni quando l'occupazione risulti abusiva e comunque non disciplinata da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

b) curare l'esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i beni immobili di cui alla lettera a);

c) tenere aggiornato l'elenco dei beni confiscati trasferiti agli enti locali.»;

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: «gli atti di indirizzo e» sono soppresse;

2) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

Art. 9.

(*Modifiche all'articolo 113 del codice*)

1. All'articolo 113 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinnea è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:»;

2) alla lettera b), le parole: «finanziaria ed economico patrimoniale» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole da: «Successivamente» fino a «comma 1,» sono soppresse.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 113-bis del codice)

1. All'articolo 113-bis del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
- b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
- c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dotazione organica dell'Agenzia».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 117)

1. Al comma 5 dell'articolo 117 del codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012 l'Agenzia ha piena competenza».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 118 del codice)

1. Al comma 1 dell'articolo 118 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 5,472 milioni di euro per l'anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
- b) le parole: «per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 1,272 milioni di euro per l'anno 2013 e a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Art. 13.

(Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valutazione, attraverso un apposito ufficio istituito presso l'Agenzia al quale partecipano anche delegati dei Ministeri interessati, delle capacità delle aziende di proseguire l'attività produttiva e a quali condizioni, compresi la riconversione e l'ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, redigendo il relativo piano industriale;
- b) previsione che, in caso di valutazione e deliberazione positive dell'Agenzia, le aziende siano date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti siano assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190; previsione dei tempi, della modalità e dei procedimenti relativi all'assegnazione, compreso l'esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;
- c) previsione che, in caso di valutazione negativa, le aziende o anche i singoli beni siano destinati alla vendita secondo quanto previsto dal quinto periodo del comma 5 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge;
- d) emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro e l'applicazione ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;
- e) istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la

continuazione dell'attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;

f) determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell'attività.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il regime delle aziende confiscate è disciplinato dai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (2060)

ARTICOLI DA 1 A 13

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», allo scopo di evitare diseconomie e di acquisire più consistenti risorse finanziarie derivanti dall'utilizzazione dei beni confiscati, anche attraverso l'alienazione dei beni non altrimenti destinati.

Art. 2. (Albo dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», è inserito il seguente:
«Art. 45-bis. -- (Albo dei beni confiscati) -- 1. È istituito l'Albo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominato "Albo", contenente l'elenco dei beni mobili registrati, dal momento del loro sequestro, nonché degli immobili e delle aziende confiscati, con tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per comune nel quale insistono.

2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo forma sulla base degli elementi disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45, l'Agenzia procede entro tre mesi all'inserimento nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.

3. L'Albo è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia. La pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione».

Art. 3. (Modifiche all'articolo 48 del codice)

1. All'articolo 48 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia procede senza indugio dopo l'acquisizione dei beni confiscati:

a) all'alienazione a prezzo corrente di mercato, dopo sei mesi dalla data del sequestro, dei beni mobili registrati, salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso

- di dissequestro l'Agenzia retrocede all'intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della procedura risulta antieconomico l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
- b) al recupero dell'importo dei crediti personali o dell'azienda confiscata. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione, anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, o se il debitore risulti insolvente, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
- c) alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ordine agli effetti sul mercato e delle partecipazioni societarie;
- d) all'alienazione degli altri beni mobili»;
- b) al comma 1-*bis* dopo le parole: «delle somme» sono inserite le seguenti: «ricavate dalle attività»;
- c) al comma 3:
- 1) la lettera b) è abrogata;
- 2) alla lettera c):
- 2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità e che si tratti di beni congeniali alle loro attività di istituto, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è situato, a richiesta dell'ente territoriale, da presentare entro i tre mesi successivi alla scadenza del suddetto termine, trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita»;
- 2.2) al quarto periodo, dopo la parola: «assegnarlo» sono inserite le seguenti: «, se coerente con lo scopo sociale,»;
- 2.3) al sesto periodo, le parole: «non assegnati» sono soppresse;
- d) il comma 4 è abrogato;
- e) al comma 5:
- 1) al quinto periodo, le parole: «e alle fondazioni bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «, alle fondazioni bancarie e ai privati; nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell'articolo 47 è resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dal competente ufficio dell'Agenzia del territorio, che può comunque modificarla»;
- 2) al settimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l'Agenzia dispone la revoca dell'alienazione senza retrocessione del corrispettivo, previa contestazione del fatto all'interessato»;
- f) il comma 7 è abrogato;
- g) al comma 8, lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli enti locali»;
- h) il comma 10 è sostituito dal seguente:
- «10. Le somme confiscate che non debbono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dal presente codice, al netto delle spese per la gestione e per la vendita degli stessi, affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze che le ripartisce e le riassegna ai Ministeri competenti nelle seguenti proporzioni:
- a) il 50 per cento al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per la costruzione di nuove carceri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;
- b) il 50 per cento per il recupero ambientale delle zone colpite da dissesto idrogeologico, per la bonifica dei territori degradati dalle ecomafie, per la tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale e per la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro».

Art. 4.

(Destinazione delle aziende confiscate)

1. Dopo l'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. -- (*Destinazione delle aziende confiscate*). -- 1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato da autonomi decreti legislativi».

Art. 5.

(*Modifica all'articolo 52 del codice*)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 del codice è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle confische divenute definitive prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, può richiedere tale adempimento al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca».

Art. 6.

(*Modifiche all'articolo 110 del codice*)

1. All'articolo 110 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

- 1) le parole: «ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata» sono sostituite dalle seguenti: «è un ente pubblico economico dotato»;
 - 2) dopo le parole: «Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e sei sedi secondarie»;
 - 3) le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
- b) al comma 2, lettere b) e c), le parole: «e custodia» sono soppresse.

Art. 7.

(*Modifiche all'articolo 111 del codice*)

1. Al comma 3 dell'articolo 111 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico»;
- b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato».

Art. 8.

(*Modifiche all'articolo 112 del codice*)

1. All'articolo 112 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell'Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili confiscati in via definitiva:
- a) accertare lo stato di occupazione dei beni quando l'occupazione risulti abusiva e comunque non disciplinata da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
 - b) curare l'esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i beni immobili di cui alla lettera a);
 - c) tenere aggiornato l'elenco dei beni confiscati trasferiti agli enti locali.»;
- b) al comma 4:
- 1) alla lettera a), le parole: «gli atti di indirizzo e» sono soppresse;
 - 2) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

Art. 9.

(*Modifiche all'articolo 113 del codice*)

1. All'articolo 113 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

- 1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:»;
- 2) alla lettera b), le parole: «finanziaria ed economico patrimoniale» sono soppresse;

- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 3, le parole da: «Successivamente» fino a «comma 1,» sono soppresse.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 113-bis del codice)

1. All'articolo 113-bis del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
- b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
- c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dotazione organica dell'Agenzia».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 117)

1. Al comma 5 dell'articolo 117 del codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012 l'Agenzia ha piena competenza».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 118 del codice)

1. Al comma 1 dell'articolo 118 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 5,472 milioni di euro per l'anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
- b) le parole: «per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 1,272 milioni di euro per l'anno 2013 e a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Art. 13.

(Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valutazione, attraverso un apposito ufficio istituito presso l'Agenzia al quale partecipano anche delegati dei Ministeri interessati, delle capacità delle aziende di proseguire l'attività produttiva e a quali condizioni, compresi la riconversione e l'ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, redigendo il relativo piano industriale;
- b) previsione che, in caso di valutazione e deliberazione positive dell'Agenzia, le aziende siano date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti siano assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190; previsione dei tempi, della modalità e dei procedimenti relativi all'assegnazione, compreso l'esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;
- c) previsione che, in caso di valutazione negativa, le aziende o anche i singoli beni siano destinati alla vendita secondo quanto previsto dal quinto periodo del comma 5 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge;
- d) emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro e l'applicazione ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;

e) istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la continuazione dell'attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;

f) determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell'attività.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il regime delle aziende confiscate è disciplinato dai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ([2089](#))

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

(Soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del presente codice».

Art. 2.

(Soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 16, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) ai pubblici ufficiali indiziati dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis del codice penale» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Capacchione, Cassano, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fattorini, Fazzone, Gambaro, Gentile, Lanzillotta, Longo Fausto Guilherme, Marino Luigi, Molinari, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Vacciano e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Bertorotta, Casini, Corsini, De Cristofaro e Sangalli, per attività della 3a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Compagna, Divina e Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Panizza, per attività parlamentare della NATO.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

In data 5 luglio 2017, su richiesta di un quinto dei componenti la 2a Commissione permanente - a norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento - i seguenti disegni di legge, già assegnati

alla medesima Commissione in sede deliberante, sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea:

Deputati Capelli ed altri. - "Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici" (2719), *approvato dalla Camera dei deputati*;

Uras. - "Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore" (2358);

Nadia Ginetti ed altri. - "Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio" (2424).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Istituzione del Fondo europeo per la Difesa (COM (2017) 295 definitivo) (Atto comunitario n. 405), alla 4^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Settima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM (2017) 261 definitivo) (Atto comunitario n. 406), alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2^a, 3^a e 14^a;

relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione finale sull'indagine settoriale sul commercio elettronico (COM (2017) 229 definitivo) (Atto comunitario n. 407), alla 10^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a, 8^a, 14^a;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n. 4-5/2017 (COM (2017) 317 definitivo) (Atto comunitario n. 408), alla 9^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

relazione della Commissione - Quarta relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea (COM (2017) 325 definitivo) (Atto comunitario n. 409), alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 giugno 2017, ha inviato la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, approvata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, corredata dai volumi I, II, III e IV dell'annessa relazione, nonché dal testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XIV, n. 5*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Idem, Pelino e Centinaio hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03845 della senatrice Blundo ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 29 giugno al 5 luglio 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 173

BENCINI ed altri: sulla realizzazione del progetto TAV con sottoattraversamento nella città di Firenze (4-06117) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CATALFO ed altri: sul potenziamento del servizio effettuato dalla Ferrovia Circumetnea (4-04664) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

ESPOSITO Stefano: sulla possibilità di abbonamento ai treni ad alta velocità per i pendolari (4-06024)

(risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

GASPARRI: su una fotografia che ritrae un gruppo di femministe scattata a Roma l'8 marzo 2017 (4-07201) (risp. ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

PUPPATO ed altri: sulla possibilità di abbonamento ai treni ad alta velocità per i pendolari (4-05942) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

SANTANGELO ed altri: sulla chiusura del centro di selezione dei volontari in ferma prefissata per un anno dell'Esercito di Palermo (4-05149) (risp. ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

STEFANI: sulla situazione dei Vigili del fuoco di Vicenza e provincia (4-06969) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MUSSINI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ("legge Madia"), all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), prevede la delega al Governo, tra le altre, della revisione dei ruoli delle Forze di polizia;

in attuazione della delega ricevuta, il Governo ha adottato lo "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia", concernente, al capo I, la revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

dalla relazione tecnica e dalle relative tabelle dello schema di decreto legislativo, si evidenzia una sensibile diminuzione della dotazione organica, con una differenza di oltre 11.000 unità, mentre la forza effettiva viene indicata in 99.931 unità;

considerato che:

la situazione emergenziale attuale del Paese, gravata da un epico flusso migratorio e da un incremento generale dell'illegalità, non è compatibile con una diminuzione delle forze dell'ordine, in particolare della Polizia di Stato, preposte a garantire sicurezza e legalità,

si chiede di sapere:

quale sia il numero effettivo degli agenti della Polizia di Stato in servizio ad oggi sul territorio nazionale;

quale sia il numero degli assunti non ancora operanti sul territorio e quali siano le previsioni di future assunzioni;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere ad una revisione della diminuzione della dotazione organica della Polizia di Stato prevista dalla "legge Madia".

(3-03862)

[CASTALDI](#), [NUGNES](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con precedente atto di sindacato ispettivo 3-03765, ancora senza risposta, è stato rilevato che il mercato italiano dei prodotti di nuova generazione da fumo è caratterizzato dalla presenza di un unico prodotto, commercializzato da un solo produttore, il quale beneficia di uno sconto fiscale pari al 50 per cento rispetto ai prodotti tradizionali del tabacco da combustione, proprio in attesa che si definisca un quadro regolatorio certo rispetto al quale la valutazione di impatto tossicologico è elemento essenziale; secondo quanto riportato dalla rivista di settore *online* "Agivapenews", in data 7 febbraio 2015, i suddetti tipi di prodotto da fumo "in Italia hanno ottenuto un trattamento fiscale con uno sconto del 50% dell'accisa prevista per i tabacchi tradizionali, e che grazie al discusso sistema di equivalenza previsto del Governo di fatto si ritrova una tassazione che potrebbe impattare in maniera persino minore rispetto alle e-cig - potrebbe arrivare dal Ministero della Salute, visto che da più parti è stata sollevata la questione che le iQOS potrebbero essere a tutti gli effetti fumate";

considerato che:

tale espressione di favore appare essere confermata senza soluzione di continuità dal momento in cui il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Renzi presenziò all'inaugurazione dello stabilimento di Crespellano (Bologna); da allora, a parere degli interroganti, in numerosi casi, il Governo ha inteso favorire la Philips Morris, che in Italia occupa la scomoda posizione di dominante di mercato in un

oligopolio imperfetto;

l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE" definisce che: "Con decreto del Ministro della salute e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dal 20 maggio 2016, sono stabilite le procedure e modalità attraverso le quali il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, procede alle valutazioni delle informazioni e degli studi di cui al comma 2, al fine di riconoscere la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, a parità di condizioni di utilizzo, nonché le relative modalità di etichettatura."; tale decreto non risulta essere stato emanato;

a tutt'oggi, non vi sono studi indipendenti, che attestino un rischio ridotto per il consumatore rispetto alle sigarette tradizionali di tali prodotti; a titolo di esempio, il 22 maggio 2017, è stato pubblicato uno studio importante sul "Journal of the American Medical Association", che sembra confermare tutti i dubbi sulle sigarette "iQOS". Tale studio sottolinea il fatto che sarebbe azzardato affermare, in relazione a tali prodotti, il rischio ridotto per la salute e che non si può parlare di rischio ridotto, alla luce delle componenti registrate nelle emissioni; inoltre, negli USA, la vendita delle Iqos come prodotto a rischio ridotto non è stata ancora autorizzata dalla Food and Drug Administration;

la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (WHO Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), adottata all'unanimità nel maggio del 2003 durante la 56^a Assemblea mondiale della Sanità ed entrata in vigore il 27 febbraio 2005, stabilisce obiettivi e principi, che hanno lo scopo di proteggere le generazioni presenti e future dalle devastanti conseguenze sanitarie, sociali, ambientali ed economiche, causate dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo di tabacco;

la FCTC è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008; la ratifica è stata autorizzata con la legge n. 75 del 2008, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003", pubblicata nel supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91, del 17 aprile 2008;

all'articolo 5, comma 3, la convenzione evidenzia tra gli obblighi generali per gli Stati, anche quello di applicare politiche di salute pubblica in materia di lotta al tabagismo, specificando che le Parti fanno in modo che tali politiche non siano influenzate dagli interessi commerciali e di altro tipo dell'industria del tabacco, conformemente alla legislazione nazionale;

con comunicato ufficiale del 27 giugno 2017, il Ministero dello sviluppo economico, nella figura del Sottosegretario di Stato Scalfarotto, in maniera a giudizio degli interroganti irrituale ed inedita ha inteso esprimere la soddisfazione del Governo per la decisione dell'azienda Philip Morris International (PMI) di raddoppiare l'investimento di Crespellano. Tali impianti, recita il comunicato: "che impiegano oltre 600 persone, producono gli stick per un innovativo dispositivo che riscalda il tabacco, invece di bruciarlo. L'espansione dello stabilimento porterà ad una capacità annuale di circa 100 miliardi di stick e dunque all'incremento della forza lavoro a Crespellano di altre 600 persone entro la fine del 2018";

lo stabilimento di Crespellano si occuperà, in parte, della produzione degli *sticks* di tabacco da utilizzarsi con il dispositivo in questione, trattandosi, come previsto dalla stringente normativa vigente, di un prodotto venduto nelle sole tabaccherie;

a parere degli interroganti, il citato comunicato del Ministero dello sviluppo economico pone inquietanti interrogativi circa la linearità di comportamento dello stesso Governo, visto che da un lato dichiara di tutelare la salute pubblica e di ridurre l'incidenza del tabagismo, e dall'altro promuove e supporta un investimento in prodotti del tabacco fino ad arrivare al dettaglio delle strategie di *marketing* della Philip Morris, sottolineando come "gli sticks sono esportati in 25 paesi e si prevede

che la domanda possa crescere ancora, specie in estremo oriente";
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti il Ministro dello sviluppo economico è stato a lungo il portavoce della Ferrari, e, nel *board* mondiale di Philip Morris, siede Sergio Marchionne; uno dei prodotti di punta della linea "iQos" della Philip Morris riporta il logo della Ferrari ed il tipico colore rosso della scuderia,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se il Ministro dello sviluppo economico abbia autorizzato il comunicato stampa del 27 giugno 2017 anche a nome del Governo e se non ritenga sia inopportuno che esso celebri un prodotto che nuoce alla salute e che crea dipendenza;
se e in quali tempi il Ministro dell'economia e delle finanze intenda completare le valutazioni di competenza del suo Dicastero, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, anche in considerazione del fatto che il prolungarsi dell'assenza di un'adeguata regolamentazione dei prodotti di nuova generazione, già diffusamente disponibili sul mercato, rischia di dar luogo ad una grave violazione degli obblighi di trasparenza in merito alla tossicità dei suddetti prodotti e ai loro potenziali rischi per i consumatori;
a quanto corrisponda il gettito derivante anno per anno dalla tassazione delle "Iqos" e, conseguentemente, a quanto ammonti il risparmio di imposta per la Philips Morris;
se non intendano, in vista della prossima legge di bilancio per il 2018, considerare l'ipotesi di modificare la tassazione sui prodotti del tabacco senza combustione, anche alla luce della discriminazione di mercato che lo sconto fiscale garantito al prodotto "iQos" di Philip Morris sta ormai determinando.

(3-03863)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[URAS](#), [STEFANO](#), [BENCINI](#), [ORELLANA](#), [MOLINARI](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

all'Italia è universalmente riconosciuto in ambito internazionale, e in particolare dalla Commissione europea, il grande impegno profuso nell'azione di soccorso in mare, in cui si è distinta la nostra Marina militare;

è stato apprezzato lo sforzo economico e di organizzazione, anche dei necessari servizi sanitari, somministrati dal nostro Paese all'atto dell'accoglienza gestita con il contributo fattivo di organizzazioni umanitarie e associazioni nazionali e locali del volontariato;

sono stati garantiti, nonostante le oggettive difficoltà, il controllo e l'identificazione, nonché l'assistenza necessaria ai tanti rifugiati e richiedenti asilo, in una fase di disimpegno a giudizio dell'interrogante colpevole ed inaccettabile di tanti altri Stati e della UE nel suo complesso, anche in relazione agli effetti negativi derivanti dagli accordi di Dublino;

considerato che l'intervento del Governo in questa materia ha saputo comunque assicurare la solidarietà verso la sofferenza di tante donne e uomini migranti e nel contempo le necessarie misure di sicurezza ai fini della prevenzione e repressione di reati connessi al fenomeno migratorio;

considerata inoltre l'iniziativa promossa in ambito europeo ai fini di un sostanziale e più ampio coinvolgimento della UE e degli altri Paesi membri;

alla luce del contributo notevole dato all'azione dell'Italia dai Comuni e dalle Regioni insulari e meridionali in particolare, essendo tra le altre quelle in condizioni di maggiori difficoltà economico-sociali,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia dell'istituzione di 6 nuovi *hotspot*, tutti concentrati tra la Sardegna, la Sicilia e la Calabria;

se corrisponda al vero la realizzazione di nuovi CIE (centri di identificazione ed espulsione) e in quali comuni e se tra questi vi siano ipotesi che riguardano la Sardegna;

se i siti interessati dalle nuove istituzioni di *hotspot* e CIE siano stati individuati d'intesa con le Regioni

o con le amministrazioni locali, e qualora questo non sia avvenuto in che modo il Ministro in indirizzo intenda recuperare il necessario dialogo e collaborazione interistituzionale; quali strumenti siano stati previsti a favore delle amministrazioni locali e regionali interessate per sostenere l'impatto di eventuali nuovi arrivi e lo svolgimento di eventuali nuove funzioni e se tali strumenti siano stati valutati e condivisi con le amministrazioni.

(4-07767)

[PADUA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

nel corso di queste ore la sanità iblea sta affrontando momenti drammatici, con l'invio di una triade di ispettori per assicurare la continuità dei servizi sanitari e verificare il funzionamento delle strutture, a seguito delle indagini avviate dalla Procura di Ragusa, la quale ha bloccato l'apertura del nuovo ospedale cittadino "Giovanni Paolo II";

in questo contesto di estrema incertezza in cui il nuovo nosocomio ibleo è chiuso, è stato scelto di ripristinare il funzionamento del vecchio ospedale "Civile", nuovamente operativo dopo il congelamento del trasferimento dei reparti al Giovanni Paolo II;

tuttavia, come emerge anche dalle cronache di stampa, la situazione è realmente delicata: da una parte non è assicurato un funzionamento efficiente di una struttura che, ad oggi, sarebbe dovuta esser chiusa, e per la quale, invece, è stata disposta la sospensione della dismissione (con le inevitabili complicazioni logistiche ed operative), dall'altra si registra un notevole sovraccarico di lavoro per i vicini ospedali di Modica e Vittoria, con conseguenti ripercussioni sulla capacità di affrontare una mole di lavoro ben maggiore rispetto a quella possibile;

d'altra parte, il ripristino della funzionalità dei reparti dell'ospedale Civile dovrebbe essere questione della massima urgenza, ma l'attuale direzione strategica dell'Asp 7 Ragusa, come si evince dalle comunicazioni e dalle note interne, ha deciso di delegare *in toto* le decisioni esecutive da prendere: dagli atti del tavolo tecnico istituito per il ripristino della funzionalità dei reparti emerge in modo palese l'incapacità di gestione da parte della direzione strategica della fase emergenziale in corso, nella quale, alla richiesta di una leale collaborazione per giungere all'individuazione delle migliori strategie da adottare da parte dei direttori medici, è stato replicato, di fatto, con un diniego, equivalente ad un'assoluta, quanto sconsiderata, mancata assunzione di responsabilità;

quindi, al di là delle indagini avviate dalla procura di Ragusa e dell'eventuale accertamento di responsabilità anche in sede penale, si pone l'urgenza immediata di fronteggiare la situazione attuale ed assicurare l'erogazione di servizi sanitari essenziali per la salute di cittadini, i quali stanno vivendo questi giorni, come gli operatori sanitari costretti ad un supplemento ingente di sforzi (considerata anche la mancanza di personale), con estremo disagio e preoccupazione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno intervenire, anche in via suppletiva, al fine di garantire l'erogazione dei servizi sanitari che devono essere forniti dalle strutture pubbliche, onde evitare il verificarsi di eventi drammatici che rischierebbero di non essere gestiti in una situazione del genere;

se non ritenga opportuno, in ogni caso, inviare ispettori ministeriali per fare chiarezza su quanto sta accadendo.

(4-07768)

[MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti, nell'atto di sindacato ispettivo 4-07589, presentato il 25 maggio 2017, che ad oggi non ha ricevuto risposta, si evidenziava la grave situazione determinatasi a causa dell'utilizzo presso l'ATP (ambito territoriale provinciale) di Cosenza, attuata da parte del dirigente Luciano Greco, di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero (A019, discipline giuridiche ed economiche) e di direttori dei servizi generali e amministrativi equiparati al ruolo di funzionari ministeriali, scelta motivata con la carenza di personale in organico presso l'ufficio, in particolare di profili inquadrati nei ruoli funzionari. Quanto descritto è avvenuto in totale assenza di

criteri di scelta del citato personale proveniente dalla scuola;
considerato che:

lo stesso dirigente, pur lamentando tale carenza, in più occasioni, ha esercitato il potere di avocazione e sostituzione in alcuni procedimenti che sono di competenza dei funzionari amministrativi preposti all'unità organizzativa da loro coordinata, come previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 241 del 1990, informalmente e senza alcuna comunicazione preventiva o contestuale, dando luogo ad un vero e proprio "svuotamento" dell'istituto previsto dall'art. 6 della stessa legge e mortificando la professionalità di tutti quegli operatori ministeriali che hanno sempre garantito il funzionamento di tutte le attività;

tra il personale docente che lo stesso dirigente ha ritenuto opportuno utilizzare nel tempo presso l'ATP di Cosenza, elevandone il ruolo a funzionario amministrativo, è presente anche una docente appartenente alla classe di concorso A019 che esercita la libera professione in qualità di avvocato. Tale docente, per effetto dell'organigramma n. prot. 3607 del 14 aprile 2017, riveste il ruolo di responsabile del procedimento per l'unità operativa che si occupa della gestione di conciliazioni, contenzioso e affari penali a carico dell'amministrazione;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

tale circostanza potrebbe essere pregiudizievole sia per quanto concerne l'attività difensiva per conto dell'amministrazione sia per quella di consulenza alle scuole in materia di conciliazione e contenzioso amministrativo;

circostanza ancor più rilevante, la stessa docente ha promosso ricorso avverso la stessa amministrazione, ancora con giudizio pendente, in una controversia in materia di lavoro;

l'eventuale incompatibilità dovrebbe essere vagliata in riferimento alla normativa vigente, che stabilisce chiaramente le condizioni affinché il personale docente possa esercitare la libera professione quando espleta attività di docenza e non puramente amministrative come nel caso in specie (art. 508, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994, art. 18, comma 1, lett. d), della legge n. 247 del 2012, circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 6 del 1997);

considerato infine che da diversi anni vengono utilizzati presso l'ATP di Cosenza dei direttori dei servizi generali e amministrativi, categoria non in esubero a livello provinciale, che sono titolari su scuole normo-dimensionate, presso le quali svolgono servizio solo parzialmente e senza sostituzione, si chiede di sapere:

se il personale docente appartenente a classi di concorso in esubero su altre province possa essere utilizzato presso gli uffici scolastici provinciali ed essere equiparato *de facto* al ruolo di funzionario amministrativo;

se il personale docente che rappresenta l'amministrazione in giudizio sia incompatibile o meno con l'esercizio della libera professione di avvocato, considerando che, in caso di incompatibilità, si potrebbe configurare un difetto di legittimità di tutti gli atti prodotti in giudizio, con conseguente grave e irreparabile danno erariale;

se l'utilizzo dei direttori dei servizi generali e amministrativi presso l'ATP di Cosenza possa dar luogo a perplessità in merito all'assolvimento dei compiti inerenti alla loro funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi;

se il Ministro in indirizzo intenda convocare un tavolo di confronto con le parti interessate, al fine di affrontare la situazione negli aspetti descritti e fornire ogni eventuale contributo utile ad individuare le opportune soluzioni.

(4-07769)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il settore del trasporto aereo italiano sta attraversando una profonda crisi di sistema che ha inciso sull'esistenza stessa di molte aziende e compagnie aeree, da tempo in crisi e alcune chiuse;

si ricorda che, da un recente studio edito dalla Cassa di Risparmio di Cosenza, si calcola che l'impatto del sistema aeroportuale italiano sul PIL, non considerando quindi l'attività delle compagnie aeree, risulta

essere pari al 3,6 per cento; si immagini quindi la dimensione di questo valore assumendo a dato complessivo l'attività di tutto il sistema del trasporto aereo;

di contro, questo settore, che non appare essere omogeneamente regolato anche a causa di asimmetrie competitive, sta subendo inaccettabili contraddizioni e compressioni che stanno determinando criticità strutturali e che, a breve, potrebbero determinarne il totale annichilimento con ulteriori devastanti perdite di posti di lavoro;

le note vicende della società Alitalia, posta in amministrazione straordinaria, ha ulteriormente inciso negativamente sulle aziende del trasporto aereo;

infatti, da un quadro aggiornato oggetto d'incontro tra le organizzazioni sindacali nazionali del comparto e Asshandlers associazione datoriale nazionale, è emersa una situazione preoccupante in particolare per le società che maggiormente operano con il vettore Alitalia, quindi G.H. Italia, Alha group e Airport handling;

si stima che i crediti delle società, vantati nei confronti di Alitalia, *ante* amministrazione straordinaria, sono circa 20 milioni di euro, con serio pregiudizio delle stesse società che rappresentano migliaia di lavoratori su tutti gli scali aeroportuali d'Italia. Corre l'obbligo d'intervenire in maniera efficace e veloce,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano assumere iniziative, affinché si salvaguardino i livelli occupazionali e si tuteli il comparto del trasporto aereo, importante settore della nostra nazione;

se non valutino attentamente di applicare l'APE sociale al settore del trasporto aereo per quei lavoratori che, oltre agli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, svolgono lavoro continuativo di carico e scarico bagagli e spostamento merci, associandoli, per analogia, ai lavoratori previsti nella lettera I della circolare INPS n. 99 del 16 giugno 2017 dove recita "facchini addetti allo spostamento merci ed assimilati".

(4-07770)

[D'ADDA](#), [MANASSERO](#), [LO GIUDICE](#), [PUGLISI](#), [PEZZOPANE](#), [AMATI](#), [MATTESINI](#), [CARDINALI](#), [PADUA](#), [SPILABOTTE](#), [DE BIASI](#), [ORRU'](#), [ANGIONI](#), [FASIOLO](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [Elena FERRARA](#), [DALLA ZUANNA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che dagli organi di stampa, si apprende che il Sindaco di Pimonte (Napoli), Michele Palummo, durante la puntata de "L'aria che tira" andata in onda il 3 luglio 2017, in riferimento ad uno stupro di gruppo avvenuto nel comune di cui è sindaco ai danni di una ragazzina di 15 anni da parte di 12 coetanei, tra cui il fidanzato, ha definito tale fatto una "bambinata";

considerato che:

a seguito della denuncia avvenuta per la violenza sessuale subita, a causa dell'esclusione sociale e della stigmatizzazione perpetrata ai danni della ragazzina, così come constatato anche dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Campania, dottor Cesare Romano, la famiglia è stata costretta a lasciare il paese di Pimonte e trasferirsi in Germania;

quanto avvenuto non è purtroppo un caso isolato; infatti, molte volte avviene che una donna, e spesso una bambina, come in questo caso, oltre all'abuso sia costretta dall'ambiente sociale a vivere tale terribile esperienza anche con il senso di colpa;

considerato inoltre che le scuse poste successivamente dal sindaco, probabilmente a seguito del clamore mediatico suscitato dalle sue gravissime affermazioni, non possono essere sufficienti ad attenuare la sua posizione e a considerare "affermazioni infelici" le gravi parole che ha pronunciato in tali circostanze,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti fin qui esposti e quali iniziative di propria competenza intenda assumere nei confronti del sindaco di Pimonte, in considerazione del ruolo istituzionale che lo stesso ricopre.

(4-07771)

[Mario MAURO](#) - *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'articolo 1914 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010,

riconosce agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno 6 anni ai fondi previdenziali integrativi, di cui all'articolo 1913 dello stesso Codice, che cessano dal servizio con diritto a pensione, un'indennità supplementare;

l'articolo 1919 del citato Codice, al comma 1, prevede che l'indennità è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, iscritti da almeno 6 anni al pertinente fondo, i quali sono: a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo; b) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente;

da tale beneficio sono esclusi ingiustamente il personale dell'Esercito italiano e dell'arma dei Carabinieri;

dal 2010 lo Stato Maggiore della Difesa rigetta le istanze dei militari appartenenti all'arma dei Carabinieri, adducendo le seguenti motivazioni: " la forza armata di appartenenza non è contemplata nella legge quale presupposto per il riconoscimento del beneficio in oggetto";

considerato che:

ai sensi dell'articolo 1913 del Codice, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 74 del regolamento: a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare; c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare; d) fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri; f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare; g) fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare;

l'iscrizione obbligatoria comporta l'onere di assicurare agli iscritti garanzie fondamentali, che non sembrano potersi sottrarre alla legislazione primaria, che attribuisce agli organi statuari solo la facoltà di adottare provvedimenti riguardanti i tempi e le modalità di erogazione della prestazione;

l'articolo 1917 del Codice prevede che ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri, che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali, di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati e che le predette somme sono reversibili;

ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1919, la disposizione di cui all'articolo 1917, si applica al personale, di cui al comma 1 che, prima del compimento di 6 anni di iscrizione al fondo, è: a) trasferito nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato; b) nominato ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3 (I sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente possono chiedere, all'atto di iscrizione al pertinente fondo di previdenza ufficiali, che essa abbia effetto dalla data di iscrizione al pregresso fondo di previdenza sottufficiali previa rinuncia all'indennità supplementare o alla restituzione dei relativi contributi. In tal caso, l'intero importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati, viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali);

sulla base di quanto detto, il decreto legislativo n. 66 del 2010, ha evidenziato una disparità tra le forze armate, prevedendo la restituzione delle somme solo ed esclusivamente per i militari della Marina Militare e dell'Aeronautica, che transitano nei ruoli civili, "dimenticando" il personale dell'Arma dei Carabinieri e dell'Esercito italiano, discriminandoli,

si chiede di sapere:

per quale motivo sia stata creata una disparità di trattamento tra le varie Forze armate;

se i Ministri in indirizzo non intendano adottare disposizioni volte ad integrare il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di equiparare tutte le Forze armate, con riferimento all'erogazione al personale militare all'atto del trasferimento nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato, dell'indennità supplementare, di cui all'articolo 1919 e alla restituzione dei contributi obbligatori di cui all'articolo 1917 del medesimo Codice, con effetto

retroattivo dal 2010.

(4-07772)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il giorno 5 maggio 2017 il gruppo consiliare "Liberamente Foglianise" ha fatto richiesta, a seguito di problematiche sollevate dai cittadini di Foglianise (Benevento) sulla questione idrica-Gesesa e in particolare sull'aumento ingiustificato delle tariffe idriche, di convocare un Consiglio comunale aperto, ai sensi dell'art. 26 e dell'art. 32 del regolamento del Consiglio comunale per rilevanti motivi di interesse della comunità locale;

ai sensi dell'art. 26 del regolamento, il presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare il consiglio entro 20 giorni dalla richiesta;

trascorsi 25 giorni, senza che vi sia stata alcuna convocazione, il 30 maggio 2017 il gruppo consiliare Liberamente Foglianise ha segnalato l'accaduto al prefetto di Benevento, che solo il 23 giugno 2017 ha risposto con la nota n. 0023065, nella quale ha comunicato la volontà di non intervenire, negando di fatto un diritto alle minoranze consiliari;

il 5 luglio 2017 il gruppo consiliare Liberamente Foglianise ha inviato alla Prefettura una richiesta di diffida del presidente del Consiglio comunale ed eventuale commissariamento dello stesso, affinché venga garantito il diritto delle minoranze consiliari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa e se non ritenga di intervenire urgentemente, per quanto di competenza, affinché nel Comune di Foglianise e nel suo Consiglio comunale ritorni il rispetto delle regole e della democrazia.

(4-07773)

FAZZONE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

i cittadini dei comuni del Lazio e della provincia di Latina stanno affrontando i disagi legati alla gravissima crisi idrica che sta creando, soprattutto per la concomitanza con la stagione estiva, problemi anche sul fronte dell'igiene e della sanità pubblica;

tale emergenza sta mettendo in ginocchio, non solo i cittadini, costretti a confrontarsi ogni giorno con rubinetti a secco, ma anche attività commerciali, imprese, settori chiave per l'economia del Lazio e della provincia di Latina come il turismo e l'agricoltura;

in particolare, nei comuni del sud della provincia di Latina l'abbassamento strutturale dei livelli delle centrali di produzione di riferimento, Mazzoccolo e Capodacqua, sta acuendo giorno dopo giorno i disagi a carico dei cittadini costretti a restare diverse ore al giorno in assenza totale di acqua, con l'aggravante che con la stagione estiva le già esigue risorse disponibili diventano inesistenti considerato che la popolazione in questa area costiera raddoppia passando da 100.000 a 200.000 abitanti;

nel sud della provincia di Latina, costituita da comuni costieri, che vivono soprattutto di turismo nel periodo estivo, la crisi idrica sta mettendo in ginocchio un intero comparto con ricadute negative per l'economia, causate dalle disdette imposte alle strutture ricettive ed alberghiere impossibilitate ad offrire servizi efficienti ai propri clienti;

la crisi idrica combina, inoltre, come sottolineato dal gestore del servizio idrico integrato dell'Ato4, Acqualatina SpA, fattori strutturali, quali l'abbassamento dei livelli dell'acqua all'interno delle centrali di produzione, in particolare di Mazzoccolo e Capodacqua e fattori contingenti, e non prevedibili, legati all'anomala ondata di siccità degli ultimi mesi e richiede interventi urgenti, straordinari e risolutivi;

di fronte a tale situazione, la Conferenza dei sindaci dell'Ato4 ha chiesto alla Regione Lazio di richiedere lo stato di calamità, così come previsto dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992;

il 19 giugno 2017 si apprende dalla stampa che per fronteggiare la gravissima emergenza idrica si è ricorso all'utilizzo di navi cisterne approdate al porto di Gaeta per l'approvvigionamento di acqua destinato ai cittadini del sud pontino;

la cisterna galleggiante trasporta 3.000 metri cubi di acqua pagati da Acqualatina SpA, la società che

gestisce le risorse idriche nell'Ato4, 11 euro al metro cubo alla Idra Porto di Napoli Srl controllata dall'Autorità portuale del mar Tirreno centrale, che acquista acqua per forniture nei porti di Napoli, Castellamare di Stabia e Salerno nonché per eventuali altri clienti;

il 3 luglio 2017, a quanto risulta all'interrogante, sul quotidiano "Editoriale Oggi" è stato pubblicato un articolo dal titolo "L'acqua regalata diventa un business. L'altra faccia della siccità - Il viaggio aureo della nave cisterna che deve salvare il sud della provincia dalla crisi. Paga la Regione", che solleva non pochi dubbi rispetto al ruolo e alle responsabilità che in merito dovrebbe avere la Regione Lazio;

stando a quanto riportato nell'articolo, chi vende l'acqua a Idra Porto è la società pubblica di gestione del servizio idrico Abc Napoli, che non distribuirebbe solo acqua derivante da sorgenti proprie;

un terzo circa (29 per cento) dell'acqua, infatti, la Abc Napoli la comprerebbe a sua volta da Acqua Campania, la società per azioni concessionaria di tutti gli acquedotti della Regione Campania che, stando a quanto riportato nell'articolo stampa, preleverebbe acqua in modo gratuito dalla sorgente Gari, che si trova sotto l'Abbazia di Monte Cassino;

Acqua Campania SpA risulterebbe essere titolare del contratto dal 1993, quando a stipulare l'accordo c'era Eni Acqua Campania, dunque una società pubblica, e dall'altra parte la Regione Lazio, un ente pubblico;

da quel momento 3.000 litri al secondo sarebbero stati dirottati dal Lazio verso l'altra regione, convogliati nell'acquedotto occidentale della Campania, che la spinge giù a Napoli per quasi 70 chilometri;

la sorgente Gari, che si trova nel territorio del Comune di Cassino, a 42 chilometri di distanza dal porto di Gaeta, è di proprietà dello Stato italiano, ma sarebbe gestita dalla Regione Lazio;

rispetto alla data in cui fu siglato l'accordo di captazione a titolo gratuito, Eni Acqua Campania è diventata la SpA Campania, partecipata per il 47 per cento da Caltagirone Holding SpA e per un altro 47 per cento da Veolia Italia SpA, le quali sono fornitori (in percentuale) della SpA pubblica Abc Napoli che a sua volta è il venditore di Idra Porto, che è il venditore di Acqualatina, partecipata al 49 per cento da Veolia;

tale situazione, se trovasse riscontro nei fatti, evidenzerebbe il paradosso di una Regione, come il Lazio, che pagherebbe 11 euro al metro cubo l'acqua derivante da una sorgente pubblica, che, come tale, dovrebbe essere messa a disposizione in modo gratuito ai cittadini del territorio;

la gravità dell'emergenza in atto richiede a parere dell'interrogante immediati ed urgenti interventi per dare risposte ai cittadini esasperati dalla situazione in cui sono costretti a vivere;

considerato che:

la società Acqualatina SpA (e Veolia) non ha alcun contatto contrattuale diretto con Acqua Campania SpA (e Veolia), ma indirettamente l'acqua potabile che si sta acquistando per i comuni del sud della provincia di Latina arriverebbe in parte da Veolia medesima;

se le notizie stampa fossero confermate, è evidente che la Regione Lazio, per 25 anni, avrebbe "regalato" all'acquedotto di Acqua Campania SpA quantitativi di acqua, che potevano essere utilizzati per il proprio territorio, evitando la gravissima emergenza in atto;

al danno si aggiungerebbe la beffa, qualora la Regione Lazio concedesse i fondi straordinari necessari a pagare gli interventi dovuti alla siccità, compresa la fornitura delle navi cisterna, poiché andrebbe a pagare 11 euro al metro cubo una risorsa pubblica che, in quanto tale, dovrebbe essere messa a disposizione delle comunità e di cui invece, in modo gratuito, ne starebbe usufruendo la società Acqua Campania SpA;

le sorgenti del Gari rappresentano uno dei bacini idrici sotterranei più ricchi d'Europa;

rilevato che:

già il 9 dicembre 2012, in un'inchiesta comparsa sul quotidiano "la Repubblica", era emerso lo scandalo connesso al "giro dell'acqua", che vedrebbe protagonista la Regione Lazio, la quale donerebbe gratuitamente l'acqua alla società della Campania e successivamente la riacquisterebbe, a discapito dei contribuenti laziali, per una somma che si aggirerebbe intorno a circa 7 milioni di euro anno;

a quanto risulta dalle notizie in possesso, inoltre, la Regione Lazio da 15 anni starebbe già pagando un importo di circa 6 milioni di euro all'anno per l'approvvigionamento idrico derivante dalla fonte del Gari per le isole di Ponza e Ventotene;

il 5 luglio 2017, si apprende dalla stampa, che il presidente della Regione Lazio avrebbe firmato il decreto per la richiesta di riconoscimento dello "stato di calamità naturale", a seguito degli eventi eccezionali di natura meteorologica, che hanno causato la grave emergenza siccità nel Lazio e nella provincia di Latina;

nell'interesse dei cittadini della provincia di Latina e del Lazio risulta essere fondamentale chiarire quanto sta accadendo, facendo luce, una volta per tutte, sull'evidente paradosso di una Regione, che regala di fatto l'acqua, per poi ricomprarla dalla società Acqua Campania SpA e a caro prezzo;

non è più procrastinabile a giudizio dell'interrogante mettere in atto ogni intervento urgente, al fine di dare risposte ai cittadini esasperati e allo stremo, per l'assenza di acqua e per l'economia di un intero territorio che sta subendo già oggi danni concreti e consistenti in settori chiave, quali il turismo e l'agricoltura,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti elencati in premessa e se gli stessi corrispondano al vero;

stante la drammatica situazione in cui versano i cittadini dei comuni del sud della provincia di Latina, esasperati dalla gravissima emergenza in atto, anche in concomitanza con la stagione estiva e gli operatori del settore turistico ed agricolo, visto il decreto contenente la richiesta per il riconoscimento dello "stato di calamità naturale" firmato dal presidente della Regione Lazio il 5 luglio 2017, considerato che la sorgente del Gari dista solo 42 chilometri dal porto di Gaeta e quindi dal sud della provincia di Latina, quali azioni urgenti, immediate e straordinarie, intendano mettere in atto, affinché la Regione Lazio si assuma le proprie responsabilità, mettendo da subito a disposizione, gratuitamente e senza oneri aggiuntivi, delle comunità interessate le risorse idriche derivanti dalla sorgente del Gari, di cui la Regione Lazio risulta proprietaria;

se intendano, considerata la gravità dei fatti esposti, assumere con la massima urgenza ogni provvedimento di loro competenza, per contrastare speculazioni a danno dei contribuenti del Lazio e garantire ai cittadini il diritto di usufruire di beni pubblici di prima necessità.

(4-07774)

GASPARRI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 18 giugno 2017, un grave incendio ha colpito il sito Unesco del parco archeologico di Elea-Velia, in provincia di Salerno, all'interno del Parco Nazionale del Cilento - Vallo di Diano - Alburni;

l'incendio ha riguardato ampie zone centrali e anche aree contigue individuate dalla legge regionale n. 5 del 2005, recante "Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia";

esso ha colpito buona parte del promontorio, lato nord e sud, parte del quartiere settentrionale, il quartiere arcaico, via di Porta Rosa, parte del quartiere occidentale, anche Porta Rosa è stata raggiunta dalle fiamme, ma fortunatamente la Villa degli Affreschi è stata solo lambita;

per motivi di sicurezza, il parco è stato riaperto solo parzialmente, mentre gran parte del sito è rimasto inaccessibile;

le dinamiche dell'incendio non sono chiare, non è facile l'individuazione delle responsabilità, dolosa o colposa; c'è preoccupazione anche per il conseguente aumento dei fattori di rischio idrogeologico in un'area delicata, con una storia di dissesti tuttora in essere;

nella zona sono frequenti i roghi di matrice dolosa, cagionati dalla volontà di rendere più fertile la crescita di asparagi selvatici destinati alla raccolta; ne è stato un esempio quello scoppiato lo scorso settembre; fortunatamente, le strutture maggiori non hanno subito danni e il recente taglio dell'erba è stato provvidenziale, ciò nonostante l'incendio è stato molto violento e ha richiesto l'intervento aereo;

si attende da 12 anni che, riguardo al sito, venga applicata la legge regionale n. 5 del 2005, che ha

istituito, attorno al perimetro del parco, una zona di riqualificazione paesistico ambientale su cui la Soprintendenza e i comuni di Ascea e Casal Velino avrebbero dovuto redigere un piano particolareggiato, che ancora non è stato realizzato;

con decreto dirigenziale del 27 ottobre 2014 sono stati assegnati dal Ministero circa 300.000 euro per interventi definiti urgenti, per i quali è stata fatta una presentazione ufficiale; si attende ancora, tuttavia, il taglio dell'erba, la manutenzione del verde, l'adozione di misure antincendio, l'installazione di telecamere e di altre misure a cui i fondi erano destinati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi adoperare presso la Soprintendenza ABAP (Advanced business application programming) di Salerno e Avellino, prevedendo, se opportuno, l'invio di ispettori ministeriali, in un sito patrimonio dell'Umanità, che subisce numerose azioni da parte di piromani;

se non intenda dotare il parco archeologico di misure antincendio idonee a rendere rapida ed efficace l'opera di soccorso e se non ritenga necessario pianificare un'azione di monitoraggio con l'installazione di un sistema di termocamere;

se non intenda, data la bellezza e l'unicità del parco, prima della fine della stagione estiva, attivarsi per l'apertura dell'intera area archeologica.

(4-07775)

[MANCONI, CORSINI, STEFANO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il 20 giugno 2017, Marco Prato si è suicidato nella casa circondariale di Velletri (Roma), inalando il gas dalla bomboletta utilizzata per cucinare o scaldare vivande;

Marco Prato, insieme a Manuel Foffo, era in carcere a seguito di un gravissimo reato, l'uccisione di Luca Varani, il 4 marzo 2016, a Roma;

Manuel Foffo, reo confesso, è stato condannato a 30 anni di reclusione il 21 febbraio 2017, all'esito di un processo con rito abbreviato;

il processo a carico di Marco Prato, che sin dall'inizio, e anche nella lettera lasciata prima di compiere l'estremo gesto, si è dichiarato innocente, sarebbe dovuto iniziare il giorno dopo la sua imprevista e drammatica morte, il 21 giugno, davanti alla Corte d'assise di Roma;

Marco Prato aveva già tentato il suicidio nel 2011, dopo essere rientrato a Roma da Parigi, e una seconda volta due mesi dopo, e ancora poche ore dopo l'orribile omicidio di Luca Varani, ingerendo delle pillole in una camera d'albergo;

dopo essere stato trasferito una prima volta dalla casa circondariale di Regina Coeli a Velletri nell'agosto 2016, Marco Prato era tornato a Regina Coeli, a seguito di una segnalazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

nel marzo 2017, il nuovo trasferimento sarebbe stato disposto perché la permanenza a Regina Coeli, questa la motivazione addotta nel provvedimento, avrebbe rappresentato un fattore a favore del soggetto, che gli avrebbe permesso di adattarsi e crearsi un ambiente favorevole;

Marco Prato avrebbe chiesto la possibilità di svolgere un'attività nel carcere di Regina Coeli, richiesta disattesa dalle autorità dell'istituto;

la Procura di Velletri ha ora aperto un'indagine contro ignoti per istigazione al suicidio,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati adottati dall'amministrazione penitenziaria, in particolare dagli istituti di Regina Coeli e di Velletri, in ottemperanza alla direttiva ministeriale del 2015, per evitare che un soggetto evidentemente a rischio come Marco Prato potesse suicidarsi;

per quali ragioni sia stato disposto il secondo trasferimento di Marco Prato nella casa circondariale di Velletri, dopo che il primo era stato revocato;

quali iniziative siano state adottate per ricostruire l'intera vicenda e se siano stati svolti accertamenti per verificare e sanzionare eventuali responsabilità;

in che modo l'amministrazione penitenziaria abbia dato seguito alle segnalazioni che su questo caso sono state puntualmente effettuate dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private

della libertà personale;

quali misure voglia adottare il Ministro in indirizzo, anche in considerazione del fatto che, nei primi 6 mesi di quest'anno, si sono verificati 22 suicidi in carcere, per evitare che analoghi episodi si ripresentino in futuro.

(4-07776)

[DLGIACOMO](#), [FUCKSIA](#), [BILARDI](#), [GIOVANARDI](#), [BONERISCO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nel comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) il Governo ha individuato la nascita di un centro *hub*, che dovrebbe accogliere 500 migranti (450 adulti e 50 minori non accompagnati), ma, secondo indiscrezioni, il totale dei migranti accolti dovrebbe aggirarsi intorno alle 1.000 unità;

sulla questione sono state già presentate due interrogazioni parlamentari, tuttora senza risposta (4-03367 del 4 febbraio 2015 e 4-07327 del 5 aprile 2017) nelle quali si evidenziavano le criticità che questo progetto presenta, i rischi ai quali vengono esposte le comunità di quel territorio ed i pericoli per gli stessi migranti;

considerato che:

in Molise, al mese di giugno 2017, il numero dei migranti si aggira intorno a 3.600, divisi 550 nelle 18 strutture comunali dei progetti SPRAR (12 in Provincia di Campobasso e 6 in Provincia di Isernia) e 3.050 nei centri di accoglienza emergenziali gestiti da privati;

il Molise, con una popolazione che rappresenta lo 0,56 per cento di quella nazionale, ha accolto il 2 per cento dei migranti presenti sul territorio nazionale, con un rapporto di 1,1 per 100 abitanti contro lo 0,8 per cento delle altre regioni;

constatato che negli ultimi giorni, il fenomeno dell'immigrazione è diventato una vera e propria emergenza nazionale ed europea, con lo sbarco di decine di migliaia di migranti nei porti italiani, motivo per il quale il Ministro dell'interno, Minniti, ha ipotizzato la creazione di almeno altre due strutture per ogni provincia (edifici pubblici o tendopoli temporanee) per far fronte a questo massiccio esodo verso il nostro Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere la decisione della creazione del centro *hub* di San Giuliano di Puglia, prospettando una soluzione diversa, che salvaguardi le popolazioni interessate, soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza;

quali atti voglia adottare per escludere il Molise da nuovi insediamenti finalizzati all'accoglienza di migranti, dal momento che questa regione risulta già oltre i parametri stabiliti, se confrontata con le altre regioni italiane.

(4-07777)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#) - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

con il decreto legislativo n. 177 del 2016, di attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015, è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e il transito del relativo personale in altre forze di polizia, nonché in altre amministrazioni individuate con appositi decreti attuativi;

alla data del 1° gennaio 2017, la graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 novembre 2011 e graduatoria approvata con decreto del capo del Corpo del 24 luglio 2014), composta da circa 500 giovani idonei, risultava essere l'unica graduatoria di concorso pubblico vigente per il Corpo forestale stesso;

tale graduatoria sarà valida, e quindi utilizzabile, sino al 31 dicembre 2017, in ossequio a quanto previsto dall'art. 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in combinato disposto con l'art. 1, comma 368, della legge n. 232 del 2016;

la legge riconosce espressamente ad ogni singola amministrazione la facoltà di utilizzare le graduatorie relative ai concorsi approvate da altre amministrazioni per profili analoghi o equivalenti, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3-*ter*, del decreto-

legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017, alcune amministrazioni ivi indicate sono state autorizzate ad assumere unità di personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014; in particolare, come si evince dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato e dalle tabelle allegate, sono stati autorizzati ad assumere nuovo personale, tramite "scorrimento di graduatorie approvate da altre amministrazioni", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (tabella 3), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella 4), l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (tabella 11) e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (tabella 13), si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere iniziative urgenti al fine di autorizzare una o più delle suddette amministrazioni a reclutare personale mediante lo scorrimento, totale o parziale, della graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato.

(4-07778)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-07737 del senatore Manconi.

Avviso di rettifica

Nei Resoconti stenografici della 290a seduta del 24 luglio 2014, della 292a seduta del 25 luglio 2014 e della 647a seduta del 28 giugno 2016, rispettivamente alle pagine 48, 1153 e 135 sostituire il titolo: "Corte dei conti, trasmissione di documentazione" con il seguente: "Corte dei conti, trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato".

Nel Resoconto stenografico della 850ª seduta pubblica del 4 luglio 2017, al quarto capoverso di pagina 47, sostituire le parole: "Voci dal Gruppo" con le seguenti: "Voci dai Gruppi".

Nello stesso Resoconto, a pagina 61, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti per il parere", alla quinta riga del primo capoverso, sostituire la parola: "solidale" con la seguente: "sostenibile".

Nel Resoconto stenografico della 852a seduta pubblica del 5 luglio 2017, a pagina 78: sostituire il titolo: "Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, trasmissione di atti" con il seguente: "Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, trasmissione di atti";

sostituire inoltre il primo capoverso con il seguente: "Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, con lettera in data 23 giugno 2017, ha trasmesso il piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Atto n. 1022)".

1.5.2.6. Seduta n. 855 (pom.) dell'11/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

855a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente DI GIORGI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 856 del 12 luglio 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 6 luglio.

Sul processo verbale

TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Sull'ordine dei lavori

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché, leggendo l'ordine del giorno dei lavori di oggi, io mi chiedo se forse qualcosa non sfugga alla Presidenza. La settimana scorsa l'Assemblea, con voto più che favorevole, ha stabilito che si potesse discutere il disegno di legge n. 951 e connessi, sul distacco del Comune di Sappada dal Veneto, subito dopo il provvedimento sul nuovo codice antimafia.

Mi chiedo, signor Presidente, se si continua a giocare con risposte che non vengono mai date e se ci sia la volontà di cambiare le carte in tavola. Questa volta, però, c'è un voto chiaro, netto e definito, che deve essere rispettato. Non so quale sia la volontà dell'Assemblea, ma chiedo veramente ad essa di esprimersi. E chiedo vi sia il rispetto di quello che l'Assemblea attraverso il voto chiede, manifesta e rappresenta.

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, lei sa benissimo, e se non lo sa glielo dico io, che i decreti-legge hanno la precedenza su tutto. Pertanto, noi oggi esamineremo il decreto-legge sui vaccini.

Discussione del disegno di legge:

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (Relazione orale)(ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2856.

La relatrice, senatrice Manassero, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non

facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[MANASSERO](#), *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, affrontiamo oggi in Aula la discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, numero 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (*Brusio*).

Signor Presidente, non riesco a sentirmi.

PRESIDENTE. Senatrice Manassero, spero che se la senta almeno di proseguire. Io inviterò i colleghi ad abbassare il tono della voce in Aula.

Colleghi, se qualcuno ha necessità di discutere può accomodarsi fuori dall'Aula in modo da poter noi svolgere utilmente i nostri lavori.

[MANASSERO](#), *relatrice*. La vaccinazione è considerata una delle più rilevanti scoperte mediche fatte dall'uomo e l'importanza che essa riveste per l'impatto sulla salute è tale da essere considerata, insieme al miglioramento delle condizioni igieniche, dell'acqua potabile, degli antibiotici e dell'alimentazione, tra i fattori che hanno permesso di raddoppiare negli ultimi cento anni l'aspettativa di vita nelle Nazioni più ricche.

Tra tutti gli interventi sanitari, sono stati i nuovi vaccini a permettere di sconfiggere le malattie che hanno provocato in passato gravi epidemie. L'OMS stima che ogni minuto vengono salvate cinque vite, pari a 7.200 vite al giorno, grazie proprio alla somministrazione dei vaccini. Quindi, è da considerarsi un problema globale di giustizia sociale e di salute garantire l'accesso ai vaccini a tutti, in particolare alle Nazioni più povere.

La tutela dello Stato italiano nei confronti della salute dei propri cittadini, attraverso la prevenzione della diffusione delle malattie endemiche, non è certo recente: risale infatti al 1939 la promulgazione della prima legge che istituiva un obbligo vaccinale contro la difterite. Con leggi successive vennero poi introdotti gli obblighi di vaccinazione contro la poliomielite, il tetano e l'epatite B. Nel 1961 si decise di verificare il rispetto delle vaccinazioni prescritte, ponendo il loro assolvimento come condizione essenziale per potersi iscrivere alla scuola dell'obbligo e sostenerne gli esami. Era compito dei direttori scolastici e dei presidi verificare la presenza dei certificati di vaccinazione, senza i quali gli alunni non potevano essere ammessi alla scuola o agli esami. Nel 1999, considerando soddisfacente lo stato delle coperture vaccinali, in seguito ad alcune sentenze a favore di famiglie che avevano ritenuto opportuno fare scelte di non vaccinazione, venne rimosso tale obbligo. Dunque, da quel momento la mancata certificazione non comportava più il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola o agli esami.

Dal 1999 si è quindi lavorato, in sostituzione dell'aspetto coercitivo, verso un'adesione attiva delle famiglie alla prevenzione vaccinale, mettendo a punto il Piano nazionale di prevenzione vaccinale, documento periodicamente rinnovato, del quale a gennaio è stata approvata la pianificazione per il periodo 2017-2019. All'importanza e al valore della programmazione contenuta nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale, per impostazione, obiettivi e metodo, hanno fatto riferimento tutte le audizioni svolte all'interno della 12a Commissione.

Riassumo gli obiettivi principali individuati dal Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019, coerentemente con le linee del Piano d'azione europeo per le vaccinazioni e del Piano globale della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS): mantenere lo stato polio-*free* (la regione europea dell'OMS ha raggiunto lo *status* polio-*free* nel 2002); raggiungere lo stato morbillo-*free* e rosolia-*free*; garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni nelle fasce d'età indicate e nei gruppi di popolazione a rischio; aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale, anche attraverso la conduzione di campagne di vaccinazione per il consolidamento della copertura vaccinale; contrastare le disuguaglianze, promuovendo interventi vaccinali nei gruppi di popolazioni marginalizzati o particolarmente vulnerabili; completare l'informatizzazione delle anagrafi vaccinali, a livello regionale e nazionale, interoperabili tra di loro e con altre basi di dati; migliorare la sorveglianza delle malattie prevenibili con vaccinazione; promuovere, nella popolazione generale e nei

professionisti sanitari, una cultura delle vaccinazioni coerente con i principi guida del Piano nazionale di prevenzione vaccinale.

Il citato documento supera di fatto anche la differenza tra vaccini obbligatori e raccomandati e specifica il calendario nazionale vaccinale; esso è impostato sull'intero ciclo vita delle persone: non vi è solo attenzione ai bambini, ma anche la previsione di copertura per gli anziani rispetto a malattie gravi quali l'influenza, lo zoster e la malattia invasiva da pneumococco.

Pertanto, con il decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, arriviamo oggi alla reintroduzione dell'obbligo vaccinale, vincolante sui requisiti per la partecipazione dei bambini e delle bambine ai nidi, ai servizi e scuole per l'infanzia pubbliche e private e con un regime sanzionatorio per la frequenza della scuola dell'obbligo.

La scelta di agire con un decreto-legge è stata motivata dalla preoccupante diminuzione negli ultimi anni di tutte le coperture vaccinali ed in particolare riguardo al morbillo, malattia di cui è in corso una epidemia. I dati relativi all'epidemia di morbillo dal 1° gennaio 2017 al 2 luglio 2017 parlano di ben 3.346 casi segnalati, tra cui 2 decessi; di questi, l'88 per cento non era vaccinato e il 7 per cento aveva ricevuto solo una dose di vaccino; l'età mediana dei casi è pari a ventisette anni; 200 casi avevano meno di un anno di età; 252 sono i casi segnalati tra gli operatori sanitari. Si tratta di un quadro che giustifica l'intervento di profilassi vaccinale.

Negli anni siamo quindi passati dall'obbligo vaccinale all'adesione e proposizione attiva. Oggi dobbiamo constatare che la copertura vaccinale risulta bassa e in progressiva riduzione rispetto agli obiettivi posti, tali da sollecitare un richiamo da parte dell'OMS.

Ricercando le cause che hanno indotto una parte sempre crescente di cittadini a rinunciare alla prevenzione vaccinale, sono state individuate alcune motivazioni. Le *fake news* e la disinformazione hanno di certo generato una crescita della cultura antivaccino. D'altra parte, la discussione attorno alle vaccinazioni e all'obbligo vaccinale ha una storia antica tanto quanto quella dei vaccini. La scoperta di Edward Jenner nel 1796 del vaccino contro il vaiolo fu accompagnata da subito da un'accesa discussione fra sostenitori e oppositori. Nonostante il vaiolo fosse una malattia gravissima, emersero in allora forti contrapposizioni, dettate sia da motivazioni contrarie all'utilizzo e all'inoculazione nel corpo umano di materiale prelevato da animali (come erano in allora i primi vaccini contro il vaiolo), sia da un fatalismo legato invece a motivi religiosi. Oggi la ricerca ci propone vaccini innovativi, ma resta la difficoltà nelle persone di accettare una somministrazione in tal senso. Una difficoltà che va rispettata e accompagnata da buona informazione e da ragioni convincenti.

Altro motivo è il fatto che nelle giovani famiglie, che vivono fortunatamente una stagione di buona salute collettiva, prevalgono i timori relativi ai rischi e alle reazioni avverse alla vaccinazione, a scapito dei rischi che correrebbero contraendo malattie che per loro risultano lontane e ignote. È proprio sulle reazioni avverse e la farmacovigilanza che ci sono buone ragioni per chiedere e sostenere la massima trasparenza nella pubblicazione dei dati. Non ha funzionato al meglio la suddivisione dei compiti da parte delle Regioni e dello Stato, così come individuati nel piano nazionale vaccini. Già nell'indagine promossa dalla Commissione bicamerale per l'infanzia nella XIV legislatura sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sull'ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive, emergeva che i vaccini raccomandati sono offerti in modo attivo in alcune Regioni, mentre in altre vi è una certa inerzia nell'offerta. Ciò non è cosa priva di importanza, perché ne deriva una diversa estensione della copertura vaccinale. Solo laddove i medici dei centri vaccinali presentano in modo convincente ai genitori la possibilità e i vantaggi (offerta attiva) di immunizzare i propri figli nei riguardi di tutte le malattie prevenibili con i vaccini si ha un'ampia adesione anche alle vaccinazioni raccomandate. Laddove invece i vaccini raccomandati sono forniti solo se esplicitamente richiesti, è immunizzata solo quella quota di bambini i cui genitori hanno avuto autonomamente conoscenza di questa possibilità, grazie al loro livello di istruzione e perché particolarmente attenti alla salute dei propri figli. In questo modo, si viene a determinare uno stato di iniquità a danno dei bambini appartenenti alle fasce di popolazione meno protetta. In ultimo, i servizi territoriali, penalizzati da anni di tagli di risorse e personale, si sono concentrati su altre funzioni ed emergenze, mentre i servizi di

accompagnamento alla prevenzione e alla proposizione attiva si sono depotenziati.

Dobbiamo quindi riconoscere che la responsabilità della riduzione delle coperture vaccinali è articolata. Nel momento in cui si interviene con la decretazione è necessario quindi bilanciare queste responsabilità tra le famiglie e la parte pubblica. Questo è stato il principio che ha motivato il nostro lavoro in Commissione. I punti che reputiamo necessari dunque per il bilanciamento delle responsabilità e che sono stati oggetto di modifica del testo attraverso l'approvazione di emendamenti in Commissione riguardano: la realizzazione di campagne informative ampie e veritiere, un'informazione dedicata a assicurare le famiglie, per portarle a un approccio convinto e sereno alla vaccinazione; la predisposizione di un'anagrafe vaccinale nazionale integrata tra Ministero e Regioni, utile a monitorare sia le vaccinazioni che gli eventi avversi (le malattie), strumento indispensabile sia per le valutazioni scientifiche e statistiche sulle immunizzazioni, sia per il cittadino, per avere memoria del proprio stato di copertura vaccinale; rafforzare la formazione e l'informazione di tutto il personale sanitario; introdurre la farmacovigilanza puntuale, che rafforzi le segnalazioni degli eventi avversi alla vaccinazione, controllandole e rendendole pubbliche in modo trasparente e puntuale; rispettare l'attuazione dei nuovi LEA. Il piano vaccinale, nella sua massima copertura, è totalmente finanziato dai nuovi LEA. Abbiamo ritenuto necessario che la Commissione di monitoraggio e controllo dell'attuazione dei LEA, introdotta con l'approvazione dei medesimi, verificasse anche lo stato di attuazione del Piano nazionale di prevenzione vaccinale e il calendario nazionale vaccinale.

A seguire, l'inserimento della verifica delle coperture vaccinali del personale sanitario e scolastico, con rimando alla legge sulla sicurezza del lavoro per le azioni conseguenti, nonché la semplificazione della parte burocratica a carico di famiglie, scuole e ASL che, con il contributo della tecnologia, può essere oggi facilitato anche per rendere meno invisibile il provvedimento.

Abbiamo voluto ribadire che il decreto-legge si mantiene radicato nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale e nel calendario vaccinale nazionale previsto al suo interno e abbiamo lavorato per rafforzare e qualificare il testo che andremo a discutere.

L'articolo 1, comma 1, del provvedimento, così come modificato dal lavoro di Commissione, dall'emendamento presentato e dal confronto con il Governo affronta il metodo di somministrazione di totali quattordici vaccini così suddivisi: al comma 1 sono indicati i sei vaccini obbligatori, che sono i quattro storici (antipolio, antitetanica, antidifterite e anti-epatite) più antipertosse e anti-*Haemophilus influenzae* tipo B.

Seguono, al comma 1-*bis*, i quattro vaccini contro morbillo, rosolia, varicella e parotite. Per questi vaccini è previsto l'obbligo condizionato a una rivalutazione a cadenza triennale sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla commissione di monitoraggio del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei LEA, istituita con decreto del Ministero della salute nel gennaio 2017.

Il Ministero della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e, successivamente, con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più vaccinazioni di cui al comma 1-*bis*. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto nei termini di cui al precedente periodo, si propone che il Ministro della salute trasmetta alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione, nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

Al comma 1-*quater* si introducono l'antimeningococcica B, l'antimeningococcica C, l'antipneumococcica e l'antitirovirus. Questi vaccini sono raccomandati e la loro valenza è rafforzata dall'inserimento nel provvedimento, che ne assicura l'offerta attiva e gratuita.

Si considerano quindi necessari tutti i quattordici vaccini previsti per la fascia di età compresa tra zero e sedici anni. Per raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale si reputa importante utilizzare contemporaneamente e sussidiariamente due strumenti, quali l'obbligatorietà e la proposizione e adesione attiva, con l'auspicio - aggiungo - di poter raggiungere quella maturità nell'approccio alle

vaccinazioni tale da permettere, quanto prima nel tempo, il superamento dell'obbligo. In tal senso, la valutazione triennale è un'opportunità per questa rivalutazione.

Il comma 4 prevede, in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, l'irrogazione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori della sanzioni amministrative di valore compreso da i 500 e i 3.500 euro. Anche in questo caso, la Commissione ha ritenuto di rimodulare il peso delle sanzioni e si è proceduto a proporre la soppressione del riferimento al ricorso al tribunale per i genitori che non aderissero all'obbligo vaccinale.

L'articolo 2 del provvedimento prevede iniziative di comunicazione sulle vaccinazioni, mentre l'articolo 3 reca misure sugli adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie. L'articolo 4 reca ulteriori adempimenti, l'articolo 5 disposizioni transitorie, l'articolo 6 l'abrogazione di precedenti leggi sull'obbligo e l'articolo 7 disposizioni finanziarie.

Sono convinta che su questo decreto-legge, sulla prevenzione e sull'obbligo vaccinale si sia fatto un grande lavoro in Commissione recependo, oltre alle preoccupazioni per lo stato di salute generale che lo avevano motivato, anche quelle legittime delle famiglie, che devono essere rispettate e a cui abbiamo cercato di dare risposte.

Per questo lavoro ringrazio pertanto - lo faccio subito - l'intera Commissione, la sua Presidente, senatrice Emilia De Biasi, per la conduzione dei lavori, tutti i commissari, perché il confronto tra posizioni anche molto diverse è stato ed è sempre utile, il mio Gruppo, naturalmente, per il sostegno e il Governo nella persona del ministro Lorenzin per la disponibilità al confronto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP1 (testo 2). Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, andiamo ad affrontare la tematica contenuta nel decreto-legge all'esame, che prevede misure per rendere obbligatoria in capo ai genitori la vaccinazione dei propri figli. Riteniamo che vi siano questioni, sia in fatto che in diritto, che fanno dubitare anzitutto che si sia scelto lo strumento costituzionalmente corretto per il caso di specie, nonché che le previsioni contenute nel decreto-legge siano conformi a Costituzione.

In primis, è da rilevare che è stato utilizzato il sistema della decretazione d'urgenza, mostrando con ciò di ritenere che vi siano questioni urgenti tanto da giustificare l'emanazione di un decreto-legge, appunto. In effetti il Presidente del Consiglio ha sostenuto che nel corso degli anni la mancanza di misure appropriate e il diffondersi, soprattutto negli ultimi mesi, anche di comportamenti e teorie antiscientifiche, hanno provocato un abbassamento dei livelli di protezione vaccinale. Questo è quanto sostiene il Presidente del Consiglio. Eppure, lui stesso riconosce che non vi sia un'emergenza sanitaria. Non parliamo, poi, dell'allarmismo diffuso dal Ministro della salute, che ha assunto, a nostro avviso, un comportamento grave dal punto di vista istituzionale e sociale affermando che vi sia una forma di epidemia, che non ha trovato alcuna conferma neppure nei dati riferiti dallo stesso Ministero della salute. Se, infatti, si prende in esame uno degli ultimi bollettini, quello aggiornato al 23 maggio, si registra addirittura un andamento decrescente dei casi - visto che si parla in particolare del morbillo - già dal mese di aprile. E oggi, per certi versi, la stessa situazione è assolutamente migliorata rispetto ai dati di gennaio.

Quindi, non si può assolutamente affermare che allo stato attuale vi sia un'emergenza sanitaria che legittimi l'imposizione di un obbligo di vaccinazione, così come previsto nel decreto-legge. Non si vede quali possono essere altrimenti i requisiti di necessità e urgenza.

Se, poi, come ha sostenuto il ministro Lorenzin, sono state fatte delle valutazioni in base a un dato parametro per cui la percentuale di vaccinati è troppo bassa rispetto a chissà quali requisiti, allora che venga valutato in un disegno di legge e non certo in un decreto-legge che impone tempistiche e modalità, soprattutto su una tematica come questa, assolutamente non conformi a quello che deve

essere uno studio serio, soppesato ed equilibrato che tale materia richiede.

Occorre qui certamente ricordare che un decreto-legge come questo ha alimentato fuori da quest'Assemblea una discussione enorme che ha messo in dubbio gli stessi vaccini. Noi riteniamo che il vaccino sia comunque una questione di civiltà: vi sono state davvero epidemie e malattie sconfitte grazie ai vaccini, ma con l'allarme che avete creato con questo provvedimento, imponendo l'obbligatorietà della vaccinazione, avete smosso un mondo e questo vi si ritorcerà sicuramente contro.

Ritornando alla questione pregiudiziale di costituzionalità che vogliamo sostenere, nel decreto-legge si prevede addirittura che i bambini fino a sei anni non possano nemmeno essere iscritti all'asilo o alla scuola materna se non sono state effettuate tutte le vaccinazioni previste. Dopodiché, esso prevede, nel caso in cui non si rispetti l'obbligo vaccinale, addirittura delle sanzioni (che la Commissione propone almeno di ridurre rispetto all'originaria previsione). Ebbene, riteniamo che sussistano nel caso specifico una discriminazione e una disparità di trattamento. Se è vero, come voi ritenete, che l'obbligo vaccinale rispetti dei requisiti di emergenza sanitaria e vaccinale, allora perché distinguere tra bambini in età prescolare e quelli in età scolare? Se è vero che vi è emergenza, quest'ultima dovrebbe superare anche l'obbligatorietà della scuola. Oppure avete fatto questa norma semplicemente per contemperare questo interesse: da una parte, quello che voi volete imporre, ossia l'obbligo di vaccinazione; dall'altra parte, l'obbligo per i genitori di mandare i figli a scuola. Ma, ripeto, se c'è un'emergenza, questa supera ogni distinzione; se c'è un'emergenza, allora non si dovrebbe andare a scuola se non vaccinati. Ma l'emergenza - lo abbiamo detto - non c'è.

Per quanto riguarda la previsione di sanzioni di tipo economico nel caso in cui non si ottemperi all'obbligo di vaccinazione, la Commissione ha proposto di ridurre a 3.500 euro una sanzione addirittura di 7.500 euro. È vero che stiamo parlando di somme che vanno da un minimo a un massimo, ma stiamo creando una discriminazione per censo, in base alla previsione delle sanzioni pecuniarie. Un genitore abbiente per certi versi può permettersi di violare l'obbligo della vaccinazione, perché sa che potrebbe eventualmente ovviarvi pagando delle somme di denaro a titolo di sanzione. Infatti, originariamente avevate addirittura previsto la decadenza della responsabilità genitoriale o comunque delle previsioni che andavano a incidere su quella che una volta si chiamava patria potestà. È gravissimo aver previsto un tipo di sanzione come questa in modo automatico in relazione alla mancata osservanza di quello che volevate prevedere, quindi un obbligo di vaccinazione *urbi et orbi*. Ma ve ne siete forse resi conto, anche in base alle contestazioni che abbiamo sollevato.

Prevedere addirittura una decadenza o delle ipotesi che vadano ad incidere sulla responsabilità genitoriale per un obbligo vaccinale, è quanto possa essere più estraneo ai principi del nostro ordinamento, perché automatismi del genere non possono e non devono essere previsti. Togliendo questo tipo di sanzione, resta solo la sanzione economica e pecuniaria, che, come abbiamo detto, crea una disparità di trattamento: per il genitore non abbiente è ovvio che lo spettro della sanzione gli imporrà delle condotte diverse da quelle realizzate da parte di genitori molto più abbienti, i quali possono anche affrontare una sorta di rischio.

Non possiamo inoltre sottacere una piccola digressione sul contenuto della norma. Si impongono delle vaccinazioni con un numero cospicuo di dosi somministrate a dei bambini senza alcuna possibilità di fare una diagnostica prevaccinale in modo da evitare o verificare eventuali reazioni avverse. Poi vedremo nella pratica come ciò verrà realizzato nel momento in cui viene sancito l'obbligo di fare la vaccinazione, e nel momento in cui verrà sottoposta al genitore la firma di qualche modulo nel quale egli esonera da responsabilità gli enti o i medici che effettuano la somministrazione. Nel caso in cui il genitore decidesse di sottoporre a vaccinazione, ma di non firmare quel modulo, riversando la responsabilità in capo a chi sta facendo la vaccinazione, allora vi sarà un conflitto che vorremo vedere quali sorti e quale eventuale esito avrà. Comunque ci troviamo sicuramente di fronte a questioni come sempre complesse, perché si sta parlando dei rapporti tra la scienza, l'etica, il diritto. Ma signori, imporre una condotta, prevederne l'obbligatorietà, come in questo caso in campo sanitario deve essere fatto con grande equilibrio e con grande prudenza. La coercizione deve essere legittimata e motivata da valide ragioni.

Noi riteniamo che la soluzione possa essere solo quella che passa attraverso una facoltatività e la possibilità di sottoporre a prevenzione vaccinale, lasciando la libertà di scelta agli individui quando esattamente informati. È quello che sta accadendo con il sistema adottato nella Regione da cui provengo, il Veneto, che ha sortito sempre ottimi risultati.

Per le ragioni sopra esposte, chiediamo di deliberare il non procedere all'esame del disegno di legge in questione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Endrizzi per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, colleghi, ricordiamo innanzitutto che oggi il Governo a guida PD regala 17 miliardi di euro dei cittadini a una banca privata: un anno di reddito di cittadinanza per risanare due delle molte banche che avete spolpato, lasciando i risparmiatori nel baratro.

Detto questo, proviamo a capire perché il Governo interviene sui vaccini peggio di un elefante in una cristalleria. Non mi riferisco solo alla forma del decreto-legge: i presupposti di necessità e urgenza sono smentiti dal piano vaccini di gennaio. L'ha confessato lo stesso presidente del Consiglio Gentiloni Silveri all'atto della presentazione: «non sussiste alcuna emergenza nazionale», non c'è un'epidemia; ma qui ci presentano misure come se dovessimo fronteggiarne dieci. Ma, se è saltato il sistema di sorveglianza epidemiologica italiano intero dovrete immediatamente chiedere le dimissioni del ministro Lorenzin. Ovviamente non è così e lo confessa lo stesso articolo 1, comma 6, del decreto-legge, che vi invito a leggere.

In questo caso parliamo dei diffusi profili di incostituzionalità anche nel merito. Articolo 32 della Costituzione: «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge». Come dovrebbe sapere la ministra Lorenzin, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 258 del 1994, ha ribadito che una legge non può imporre un trattamento sanitario quando esso incide negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato. In questi casi, la tutela della collettività deve essere sempre temperata con la tutela della salute del singolo, che prevede anche il diritto di non assoggettarsi a un trattamento invasivo.

Diviene quantomeno necessaria, in questo caso, la più precisa valutazione possibile sulle complicità derivabili dalla vaccinazione e l'individuazione degli strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità. E questo nel decreto-legge manca del tutto.

Negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione trovano sintesi i diritti fondamentali della persona di autodeterminazione e il diritto alla salute. Il cittadino ha il diritto al cosiddetto consenso informato, ovvero ha diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative e dei rischi connessi; un principio espresso anche dall'articolo 5 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, ratificata dall'Italia, e dall'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. È quello che il Movimento 5 Stelle propugna: un sistema centrato sulla raccomandazione, perché educare e favorire l'adesione consapevole delle famiglie alle campagne di vaccinazione è la via che nei Paesi più avanzati dimostra i migliori risultati di copertura. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Infine, una questione davvero clamorosa: si prevede nel decreto-legge in esame che fino ai sei anni i bambini non vaccinati non possano essere iscritti all'asilo nido, alla scuola materna e alle elementari, con una sanzione da 500 a 3.500 euro a carico dei genitori. E perché mai un bambino di sei anni dovrebbe avere un trattamento diverso da uno di sette? E come si può pensare di togliere ad un bambino le tutele dell'articolo 34, comma 2 della Costituzione: «L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita»? In base al decreto-legge in esame, le famiglie abbienti, in grado di pagare la sanzione e l'istruzione parentale attraverso istituti privati, avranno possibilità di scelta negate alle famiglie meno abbienti. Forse che tutti i cittadini non hanno pari dignità e non sono uguali davanti alla legge?

Vi sono ancora profili di violazione dell'articolo 117 della Costituzione, essendo le competenze

sanitarie ripartite con le Regioni. Non è difficile prevedere ricorsi alla Consulta, come quello già annunciato dalla Regione Veneto.

Torniamo allora alla domanda iniziale: perché il Governo insiste, in spregio alla Costituzione e ai cittadini? Nel preambolo del decreto-legge in esame, il Governo fa riferimento a non ben identificati obblighi, strategie ed obiettivi fissati nell'area europea. È falso! In Francia i vaccini obbligatori sono tre, mentre in Inghilterra e in Germania il numero dei vaccini obbligatori è pari a zero. Non troviamo, dunque, argomenti ragionevoli e costituzionalmente fondati alla protervia del Governo. Tocca credere che davvero Matteo Renzi abbia pronunciato quelle parole: «Ragazzi, dobbiamo inchiodare i grillini sui vaccini. Questa deve essere la loro Banca Etruria». Vi rendete conto?

Signor Presidente, il decreto-legge in esame appare, per tutte le ragioni che ho potuto esprimere e per molte altre che abbiamo depositato, lesivo dell'articolo 3 della Costituzione, oltretutto degli articoli 2, 13, 32, 34, 10, 77, 81 e 117 e di numerose e consolidate sentenze della Corte costituzionale. A nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle chiedo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2856. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore D'Anna per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

D'ANNA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto, ovviamente, hanno citato cose che io dovrei ribadire sugli aspetti dell'incostituzionalità del provvedimento in esame, limitatamente alla Costituzione italiana. Ma, poiché c'è molto grasso che cola, pare si siano violati anche articoli della Costituzione europea e un trattato che l'Italia ha sottoscritto qualche anno fa, ovvero la Convenzione di Oviedo, che vieta la somministrazione di qualsiasi trattamento e di qualsiasi farmaco contro la volontà degli individui. Poiché i vaccini altro non sono che un farmaco - hanno una farmacodinamica diversa dall'aspirina, ma sono sempre un farmaco - evidentemente stiamo violando anche questo trattato internazionale.

Fatto salvo, quindi, il generico richiamo alle violazioni di costituzionalità, va fatta, alla presenza del Ministro che ci onora oggi, un'altra riflessione.

Signor Ministro, noi vacciniamo e intendiamo obbligare i bambini a beccarsi, nel periodo che va dai tre ai dodici mesi di vita, quindi con un sistema immunitario ancora immaturo e approssimativo, un certo numero di vaccini, un bombardamento di questi farmaci, che, in linea generale, oltre che in linea specifica, non potrà che interferire e turbare il fisiologico sviluppo di questi sistemi, rispetto alla fisiologia dei sistemi stessi. Lo facciamo per un eccesso di precauzione, perché, come i colleghi hanno poc'anzi ricordato, non siamo afflitti né siamo minacciati da alcuna epidemia e, anzi, vorrei ricordare al Ministro, che non avendo molto dimestichezza con la materia, credo sia malamente consigliata, che in Italia dal 1990 sono sparite sia la pertosse, che la difterite. Perché, contrariamente a ciò che gli autocrati e i tracotanti della vaccinazione vogliono dare in pasto alla gente, alcune malattie sono sparite senza vaccinazione: cito il colera, cito la peste, malattie che dalle statistiche dello stesso Ministero della salute sono scomparse naturalmente. Ovviamente, in Italia abbiamo cominciato a vaccinare per la pertosse nel 1990, quando la malattia non dava più morti né casi molto gravi.

Devo tranquillizzare anche la collega relatrice del provvedimento che, partendo dalla scoperta di Jenner del vaccino antivaioloso, ci ha ricordato che anche allora c'erano delle controversie. Le voglio rispondere con una frase di Jean Cocteau, il quale, in un epistolario con Jacques Maritain, lo ringrazio perché non lo voleva convertire a colpi di crocifisso sulla testa: è esattamente ciò che state facendo voi con la vaccinazione obbligatoria e la sospensione della patria potestà. *(Applausi del senatore Pagnoncelli)*.

La verità non è che noi siamo dei trogloditi; siamo persone che interpretano la preoccupazione di alcuni scienziati, di alcuni virologi e della maggior parte dei pediatri di libera scelta e di molti medici di medicina generale, che hanno letteralmente paura ad obiettare perché qualcuno è già stato radiato dall'Ordine con somma infamia per essersi opposto alla vaccinazione di massa. Voglio spiegarlo al nostro Presidente, il quale, essendo un giurista, può anche non avere dimestichezza. E vorrei spiegare al nonno Grasso - sono anch'io nonno, qua dentro sono più i nonni che i padri - che i bambini, con la

vaccinazione a tre mesi e il richiamo a dodici mesi, sviluppano un'immunità non naturale, ma artificiale e mantengono gli anticorpi per un periodo che va da due a dodici anni. Altra cosa è l'immunità naturale attiva, che dà il cosiddetto effetto gregge a coloro i quali sono stati contagiati dalla malattia. Qua dentro siete stati contagiati tutti dalla poliomelite e dalla tubercolosi anche se non lo sapete e non lo potete sapere perché non siete stati soggetti alle complicanze di queste malattie.

Quindi, quanto a questa storia che veniamo a contatto con il morbillo e che sono aumentati di 3.000 volte i casi di morbillo, quei bambini non sono morti, si sono solo immunizzati. È una bastardaggine dire che due bambini sono morti perché hanno contratto il morbillo: dei due bambini morti, signor Ministro uno era affetto da leucemia e aveva un'immunodeficienza e l'altro era affetto da una malattia che riguardava il sistema immunitario. La criminalizzazione e la divulgazione di notizie come se alle porte dell'Italia si parassero i lanzichenecchi portatori della peste è un criterio dissennato, perché abbandoniamo il principio di cautela, che invece richiamiamo laddove vogliamo rendere obbligatorie le vaccinazioni.

Cosa sostengono coloro che obiettano? Lo spiegheremo nei successivi interventi, ma dicono una cosa molto semplice e mi rivolgo ai giornalisti: qua nessuno mette in dubbio la bontà delle terapie vaccinali, ma in questi vaccini - è stato dimostrato con il microscopio elettronico - si trovano plastica, metalli pesanti, residuati di tungsteno e acciaio. Perché a questi bambini devono essere somministrati vaccini che non hanno il grado di purezza del 100 per cento? Ce ne è uno solo in commercio ed è un vaccino per i gatti che è immune da qualsiasi tipo di impurità. Sfido chiunque in quest'Aula a dirmi che può mettere la mano sul Vangelo e dire che le impurità contenute molteplici volte in questi vaccini non possono dare né interferenze, né complicanze.

Voglio ricordare in quest'Aula che sono gli stessi soloni, signor Presidente, che per anni hanno inoculato le immunoglobuline antitetaniche, quelle infette dall'HCV; quell'HCV che ha mietuto vittime, decine di migliaia di italiani, tra immunoglobuline e trasfusioni infette da questo virus che noi non conoscevamo, fino a quando finalmente non è stata messa in commercio la cura che eradica la presenza del virus. Cura che in Italia - e il signor Ministro dovrebbe spiegarci perché - costa qualche decina di migliaia di euro, mentre al Cairo costa 900 euro: il Ministro dovrebbe spiegarci perché, allora, non mettiamo su un aereo questi malati per curarli al Cairo anziché a Roma.

Signor Ministro, lei ci deve spiegare qual è il criterio che ci porta a essere così frettolosi e così tracotanti da conculcare il diritto naturale, quello che presiede nel rapporto tra il genitore e il bambino: quale Stato etico può mettere le mani in questo rapporto, quando voi non sapete neanche che cosa ci sia nel vaccino per la cura della meningite C? Voi non lo sapete e non lo potete spiegare. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP e del senatore Pepe. Richiami del Presidente)*.

Concludo, signor Presidente. Ci rivedremo, signor Ministro, perché spero che lei presieda e sia presente, così come gli amici della Commissione sanità, che avranno udito tutto lo scibile umano. Deve sapere infatti, signor Presidente, che la nostra Commissione è una specie di circolo del tè, dove, dalle 15,30 fino alle 17, diamo audizioni a tutta la scienza e al suo contrario.

Allora signor Presidente, non possiamo approvare questo disegno di legge, perché è incostituzionale; non dobbiamo, perché i vaccini sono impuri; non possiamo, perché non possiamo esporre i nostri bambini, dai tre ai dodici mesi, all'alea delle complicanze delle fetenzie che stanno dentro i vaccini. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore D'Anna, anche se devo dirle che si è cercato di convincere il Presidente, giurista e nonno, ma il Presidente non vota. Deve convincere altri.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Petraglia per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, anche noi abbiamo presentato una questione pregiudiziale, perché consideriamo che il decreto-legge non corrisponda ai requisiti di necessità e urgenza su un tema così delicato che avrebbe avuto bisogno invece di ben altri tempi e ben altra discussione, soprattutto una discussione nel merito magari per fare una buona legge.

Il Piano nazionale della prevenzione vaccinale, d'altra parte, dedicava un intero paragrafo all'*iter* per il superamento dell'obbligo vaccinale, in cui si prevedeva un percorso che portava a tale superamento. Che cosa sia accaduto dopo la sola approvazione, pochi anni fa, del piano vaccinale, è tutto ancora da chiarire.

L'adozione di questo provvedimento - è stato ampiamente detto - non è sostenuta da reali condizioni, verificabili da dati scientifici e medici, ma solo dalla volontà prevaricatrice del Governo di sottrarre al Parlamento una delle sue prerogative fondamentali: ancora una volta il Parlamento è scippato della potestà legislativa ordinaria. E tutto questo per coprire le carenze di un'azione che ha scelto linee di intervento non corrette, sacrificando medici e operatori sanitari, scegliendo strategie comunicative fallimentari e non trasparenti, senza un reale coinvolgimento della cittadinanza e senza un controllo reale sugli enti preposti alla vaccinovigilanza e in assenza quasi totale delle garanzie sulle vaccinazioni.

Il dibattito in Aula non è infatti sulla necessità delle vaccinazioni, sulla determinazione di un consenso informato basato sulla trasparenza, sulla correttezza scientifica dei dati, sul dialogo tra famiglie, medici e operatori sanitari, ma si è spostato solo sull'obbligo imposto dal Governo, correlato tra l'altro di sanzioni pecuniarie che, pur se diminuite o dimezzate, sono un elemento di disegualianza e di chiara divisione in classi sociali della nostra società. Chi ha i soldi, infatti, potrà iscrivere i figli a scuola anche senza vaccini.

Tutto questo ha creato un senso di forte contrarietà ma anche una pessima discussione all'interno del Paese, perché è in atto uno scontro tra populismi: quello di Governo e quello che si oppone ad esso. Invece, la questione meriterebbe una discussione seria, perché quello delle vaccinazioni è un tema di rilevante importanza, che tuttavia impatta con la Costituzione, a partire dall'articolo 117.

La Corte costituzionale si è già espressa, dicendo che lo Stato non può arrogarsi il diritto di decidere su una materia concorrente non rispettando o prevaricando la potestà legislativa propria ed esclusiva delle Regioni. Ma questo la Ministra e il Governo lo sanno molto bene, al punto da aver dichiarato e scritto in un emendamento che l'attuazione del decreto-legge spetta poi alle Regioni. Alle Regioni, sì, ma esistono, e lo sappiamo, fortissime differenze e disegualianze in materia di organizzazione sanitaria tra le Regioni.

Questo è un fatto che si riverbera negativamente, ad esempio, anche sul versante vaccinale nella copertura della popolazione interessata, ovvero sul solo riscontro dei dati per cui il Ministero della salute non dispone dei dati di ben quattro Regioni prive di anagrafe vaccinale. Il Governo attiverà una anagrafe nazionale che, di fatto, sarà incompleta, per non parlare della mancanza di risorse previste per l'anno 2019.

In questi anni molte Regioni, tra cui la Toscana e il Veneto, hanno emanato leggi regionali per cancellare l'obbligo delle vaccinazioni per l'età evolutiva mantenendo un'ottima copertura sulle principali vaccinazioni, basandosi sull'acquisizione di una adesione consapevole dei genitori con l'aiuto di un sistema informativo efficace basato su anagrafi vaccinali ben organizzate, sull'organizzazione di un sistema di formazione del personale e dei pediatri di famiglia; sul raggiungimento di un'adeguata copertura vaccinale delle più importanti vaccinazioni raccomandate, sull'avvio di un sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili sensibili e specifico e sulla messa a punto di un sistema di monitoraggio degli eventi avversi a vaccino. Tutto ciò ha portato in breve tempo al miglioramento della qualità dei servizi forniti e, soprattutto, al miglioramento del rapporto tra servizio sanitario regionale, servizio sanitario nazionale e popolazioni. Questi sono stati i dati che hanno fornito gli esperti.

Le vaccinazioni, forse è bene che ce lo diciamo per evitare strane discussioni, rappresentano un mezzo efficace di prevenzione delle malattie infettive, universalmente riconosciuto dalle evidenze scientifiche e dagli stessi cittadini. Le vaccinazioni hanno contribuito e contribuiscono al diritto alla salute dei cittadini, ma questo non può accadere senza rispettare l'articolo 32 della Costituzione.

In Italia non sono previste linee guida univoche a livello nazionale per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini e tutte le procedure relative alla gestione dell'attività vaccinale. Risulta,

quindi, incomprensibile e improponibile lasciare così tanta autonomia ai medici di medicina generale o ai pediatri di libera scelta, che non possono, essi stessi, assicurare che il vaccino non porti danni. Nessun medico firmerebbe mai il consenso informato al fine di procedere alla vaccinazione di un minore a causa del fatto che non esistono analisi o anamnesi che possano garantire che non vi siano danni. E anche su questo ci sono sentenze, come quella della Corte di appello di Napoli, molto chiare in tal senso. E in virtù del fatto che il vaccino è un farmaco biologico, in base alla legge n. 210 del 1992 sono ovviamente previsti indennizzi di danni da vaccino, emoderivati o emotrasfusi; nessuno è quindi in grado di garantire che il vaccino stesso possa portare reazioni lievi o moderate, accettabili per il genitore. Su questo avevamo il dovere di lavorare, per ricostruire culturalmente un legame tra i cittadini e il Servizio sanitario nazionale che evidentemente si è spezzato.

La Corte costituzionale ha affermato che l'obbligo vaccinale è uno di quei trattamenti sanitari obbligatori a cui si riferisce l'articolo 32 della Costituzione, ricordando anche che ogni trattamento imposto deve rispettare i limiti dettati dal rispetto della persona umana. La stessa Corte ha evidenziato dal 1994 come il sistema esclusivamente repressivo non soddisfi i principi costituzionali: il legislatore deve individuare e prescrivere norme specifiche e puntuali, purché entro i limiti di compatibilità con le esigenze di generalizzata vaccinazione, degli accertamenti preventivi idonei a prevedere e a prevenire i possibili rischi di complicanze a seguito di vaccinazioni.

Il decreto-legge in esame non solo non tiene conto delle sentenze richiamate della Corte costituzionale, ma prevede un aumento considerevole del numero di vaccini, senza prevedere risorse adeguate e strumenti efficaci per evitare la lesione del diritto alla salute del singolo. Il provvedimento è inoltre incentrato esclusivamente sugli obblighi, sulla repressione e sulle sanzioni, non contemplando alcun intervento cautelativo e di protezione contro i rischi, la cui esistenza è riconosciuta dallo stesso ordinamento e dallo stesso decreto-legge. Nel provvedimento in discussione, quindi, il diritto del singolo è soccombente e l'articolo 32 della Costituzione non appare rispettato nel suo dettato integrale.

Introducendo un obbligo generalizzato alle vaccinazioni, si aumentano dunque i rischi di ricorsi e richieste di indennizzo. Il provvedimento, però, non prevede coperture finanziarie.

Le vaccinazioni non sono tutte uguali da un punto di vista della protezione individuale. Se si considera il fenomeno in rapporto alla diversa risposta anticorpale individuale e alla sua durata o relativamente alla risposta collettiva, la percentuale di copertura di popolazione ottimale va considerata diversa da vaccino a vaccino, in quanto, a volte, le vaccinazioni possono dare un senso di falsa sicurezza, come nel caso dell'epatite B o del papilloma virus, assumendo i quali si possono trascurare altri tipi di protezione, quali quelli per le malattie sessualmente trasmissibili.

L'approccio di tipo coercitivo non punta sulle campagne di promozione della salute ed è tipico di Paesi arretrati e si pone perfettamente in linea con l'approccio di verticalizzazione autoritaria già posto in essere con i tentativi di modifica della Costituzione e di militarizzazione dei problemi di sanità pubblica, come quelli dei rifiuti in Campania e delle scorie nucleari.

Per non parlare della lesione del diritto all'istruzione, non solo per i bambini che non sono nella fascia dell'obbligo, ma per i ragazzi che sono già nella scuola dell'obbligo.

Per questi motivi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiediamo di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2856 e proponiamo di tornare a dar voce al Parlamento per trovare una soluzione legislativa condivisa anche per superare la frattura tra cittadini ed istituzioni. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Pepe per illustrare la questione pregiudiziale QP5. Ne ha facoltà.

PEPE (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ordinamento giuridico italiano è previsto che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato. Il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà discende dall'articolo 32 della nostra Costituzione, secondo il quale: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di

legge». Tale principio trova ulteriore conferma e specificazione nell'articolo 33 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che stabilisce che gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari; qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civili e politici, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

La Convenzione di Oviedo («Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina»), adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 e ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 145 del 28 marzo 2001, stabilisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico non va considerato solo sotto il profilo della liceità del trattamento, ma deve essere considerato prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, che riguarda il più generale diritto all'integrità della persona. Nel dedicare un intero capo al tema del consenso, quale norma generale, la Convenzione stabilisce che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, revocare liberamente il proprio consenso».

Quindi sono contrario al decreto-legge perché non dispone la somministrazione per dosi singole e impone ai medici di derogare alle proprie responsabilità di esercizio della propria professione in scienza e coscienza, liberi dalla minaccia di radiazione e censura.

Sono contrario al decreto-legge perché non dispone di alcuna procedura di verifica delle componenti che garantisca l'innocuità del farmaco, né prevede un monitoraggio sul paziente che garantisca la sua predisposizione ad eventuali reazioni avverse che, in assenza di indagini specifiche, non siano certamente escludibili, ovvero che non sia certa l'assoluta innocuità della tecnologia imposta dal decreto-legge.

Tutto questo è gravissimo. Chiedo quindi di non votare questo provvedimento anticostituzionale e antidemocratico e vi anticipo che siamo pronti al *referendum* abrogativo.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con grande dispiacere e con grande difficoltà devo dire che la mia posizione è diversa da quella del Gruppo in cui sono collocato, cioè il Gruppo di Forza Italia, perché condivido tutte le perplessità che sono state espresse all'interno di quest'Aula dai colleghi parlamentari, che non sono colleghi parlamentari di Forza Italia, ma sono colleghi parlamentari di altri Gruppi presenti in Aula. Il parlamentare, di fronte a delle situazioni particolari, ha l'obbligo di saper riconoscere quando il partito sta prendendo una posizione che non è perfettamente consona agli interessi dei cittadini italiani.

Io mi permetterei di invitare coloro i quali, sia in maggioranza che in minoranza, stanno per votare contro le questioni pregiudiziali a fare una riflessione e, nel caso in cui non dovessero essere convinti, ad astenersi dalla votazione, perché la cosa giusta è entrare nel merito della discussione, discutere all'interno del Parlamento e prendere una decisione nell'interesse degli italiani e dei nostri figli.

Non è giusto, non è corretto, non è normale che un Governo faccia un decreto-legge su questo argomento. Non è normale che un Governo pensi di mettere il voto di fiducia. È un fatto di grande scorrettezza e coloro i quali sono all'interno dei partiti che stanno chiedendo il voto di fiducia, posso dire con grande rammarico che non appartengono alla mia cultura giudaico-cristiana. Me ne dispiaccio, ma avevo l'obbligo di dirlo con forza e con chiarezza.

Il mio voto è a favore delle questioni pregiudiziali, per aprire, all'interno del Parlamento, un dibattito e una discussione seri e nell'interesse degli italiani.

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ringrazio il senatore Scilipoti per aver anticipato il suo voto in dissenso rispetto a una posizione del Gruppo che non è stata ancora espressa. Adesso sarà quindi mia cura esprimerla.

Signor Presidente, siamo favorevoli a entrare nel merito dell'argomento e, quindi, l'indicazione del Gruppo è di votare in maniera contraria alle cinque questioni pregiudiziali di costituzionalità.

Siamo favorevoli a discutere del provvedimento, perché il dibattito che si è aperto nel Paese è assai ampio e approfondito. Penso che tutti i Gruppi parlamentari stiano ricevendo migliaia di telefonate dai cittadini, giustamente e legittimamente preoccupati per il provvedimento e, quindi, a questo punto dell'*iter*, riteniamo che sia obbligatorio e necessario che l'Assemblea discuta fino in fondo il provvedimento.

In Commissione c'è stata una discussione non esaustiva né esauriente, perché si è comunque fatto in modo che il provvedimento arrivasse in Aula. Ritengo che, a questo punto, sia fondamentale che il dibattito si apra in Assemblea ma l'importante è che il Governo non ponga la questione di fiducia, perché stroncare a questo punto il dibattito rappresenterebbe un insulto al Paese e un calcio in faccia a tutti coloro che vogliono metterci la faccia e discutere apertamente e palesemente del provvedimento, che riguarda tutte le famiglie italiane.

Io appartengo alla categoria di genitori che responsabilmente hanno vaccinato i propri figli, pur in assenza di obbligatorietà. Pertanto, sono convinto che il dibattito sia serio e importante, con posizioni ben definite al suo interno. Tutti noi siamo genitori. Ai miei figli ho fatto l'esavalente, ho fatto quattro vaccinazioni il vaccino contro il meningococco: ho fatto tutto quello che la comunità scientifica mi consigliava di fare. Pur tuttavia, di fronte all'obbligatorietà che, a questo punto, coinvolge il 100 per cento dei cittadini italiani, bisogna aprire un dibattito e mi auguro che ci sia il tempo per farlo. Lei, signor Presidente, ha fornito la documentazione che riparte i tempi del dibattito, mettendo a disposizione del mio Gruppo quarantotto minuti. Mi auguro che ci sia il tempo per discutere in maniera approfondita i 300 emendamenti - tanti sono - presentati al provvedimento. Ribadisco che il provvedimento interessa tutto il Paese e, quindi, deve esserci la possibilità chiara di confrontarsi all'interno di quest'Aula.

Do quindi indicazione di voto contrario a tutte le questioni pregiudiziali e mi auguro che il percorso venga fatto nei termini che ho anticipato, in quanto è importante confrontarsi fino in fondo nel merito del provvedimento.

Certo, c'è il problema dei voti segreti. La maggioranza lo affronterà. Il Regolamento del Senato lo prevede, so che alcuni Gruppi stanno raccogliendo le firme per alcuni - molti - voti segreti, ma si tratta di un problema di coscienza. Ciascuno di noi si confronterà con i propri convincimenti. L'approccio a questo tema deve essere non ideologico, ma responsabile. È a questa responsabilità che mi appello e con questa responsabilità preannuncio che il nostro Gruppo voterà contro le questioni pregiudiziali di costituzionalità. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[QUAGLIARIELLO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, intervengo per motivare il voto del mio Gruppo. Molte delle argomentazioni che abbiamo ascoltato non ci hanno convinto, mentre altre posizioni sono state certamente meglio argomentate e hanno ragioni di verità. All'interno delle questioni pregiudiziali di costituzionalità vi sono anche delle argomentazioni che abbiamo ripreso negli emendamenti. Questa è la ragione per cui ci ritroviamo nell'impostazione data al tema dal presidente Romani: se non votare a favore delle questioni pregiudiziali significa aiutare un'analisi nel merito, che possa portare le opposizioni a concentrarsi su alcuni emendamenti e a discuterli profondamente, allora riteniamo che questo "sacrificio" vada fatto, perché l'apposizione della fiducia su un tema di questo tipo sarebbe una sconfitta, anzitutto del Parlamento. Questo, infatti, non è un

tema da potersi affrontare ricorrendo allo strumento della fiducia.

Per quanto ci riguarda, possiamo anche assumere l'impegno di non chiedere voti segreti, per quanto questi non sarebbero un dramma su un tema come quello in esame.

Per questa ragione, voteremo contro le questioni pregiudiziali, ma chiediamo fortemente che l'appello fatto dal presidente Romani di non ricorrere al voto di fiducia venga accolto e che dai banchi della maggioranza arrivi un segnale in questo senso. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).*

BONERISCO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole alla pregiudiziale, esposta a quest'Assemblea dalla collega Stefani, che ha messo a fuoco il cuore di questa discussione e tutte le possibili implicazioni di un dibattito che anch'io, come già il capogruppo Quagliariello e il collega Romani, auspico possa essere il più ampio, il più serio e il più preciso possibile nell'interesse dei nostri cittadini.

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Pregherei i colleghi di essere molto sintetici negli annunci di voto: favorevoli, contrari, una brevissima illustrazione.

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, credo che da quanto si è ascoltato in relazione all'illustrazione delle questioni pregiudiziali si consolidi il convincimento che un tema particolarmente delicato e complesso quale quello giunto all'esame dell'Assemblea possa finire con il far prevalere valutazioni di tipo ideologico su valutazioni che, a mio sommo avviso, dovrebbero invece, entrando nel merito, lasciare spazio a questioni di carattere tecnico-scientifico ed essere fortemente supportate da valutazioni scientifiche. Temo che questo possa accadere.

Abbiamo una possibilità: quella di superare la fase delle pregiudiziali, per le quali esprimo personalmente il voto contrario, e di concentrarci sugli emendamenti. Nella fase emendativa credo ci sarà la possibilità di individuare una stella polare, supportata dal buon senso e dalla ragionevolezza, che sgomberi il campo da qualsiasi tipo di prevalenza ideologica, restituisca rigore al ragionamento e consenta l'approdo a una decisione collegiale che consegna una posizione di primato del nostro Paese, a livello internazionale, su un versante delicatissimo. Una decisione che ci permetta anche di superare l'*impasse* relativa a graduatorie, per così dire, imbarazzanti che consentono, per esempio, agli Stati Uniti d'America di sconsigliare ai turisti le visite in Italia, ovvero di giungere nel nostro Paese opportunamente attrezzati e vaccinati.

Sulla base di queste considerazioni, Presidente, esprimo il voto contrario alle pregiudiziali con l'auspicio che la fase emendativa possa trovare la buona disponibilità del Governo e un dibattito sereno e adeguatamente argomentato e documentato. *(Applausi del senatore Liuzzi).*

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, in primo luogo chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. La votazione avviene per alzata di mano, senatore Buemi.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sarebbe tuttavia utile che in questo caso restasse memoria dei nominativi di quei colleghi che, con un atteggiamento puramente strumentale, vogliono impedire quello che la mia generazione si aspettava dallo Stato. La mia generazione è quella della poliomelite e non vedevamo l'ora, noi piccoli ragazzi, che lo Stato si occupasse del nostro futuro rispetto a una malattia che in quel momento rappresentava un pericolo effettivo per le giovani generazioni. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e AP-CpE-NCD e del senatore Sonego).*

Alla luce di quella memoria, non posso che votare contro le pregiudiziali di costituzionalità, perché qui non si tratta di limitare la libertà di alcuno, si tratta di responsabilizzare tutti. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Stefani e da altri senatori (QP1 testo 2), dalla senatrice Taverna e da altri senatori (QP2), dal senatore D'Anna (QP3), dalla senatrice Petraglia e da altri senatori (QP4) e dal senatore Pepe (QP5).

Non è approvata.

ENDRIZZI (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approdo in Aula della legge di conversione del decreto Lorenzin permette di compiere alcune riflessioni per cercare di fare chiarezza sull'argomento vaccini. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi che vogliono lasciare l'Aula di farlo in silenzio, in modo da consentire alla senatrice Padua di intervenire.

PADUA (PD). Grazie, signor Presidente.

Anzitutto vorrei premettere una nota. Sino a qualche tempo fa, forse in modo mediaticamente meno martellante rispetto ai canoni odierni, vi era un impegno diffuso da parte della società civile italiana affinché i benefici delle vaccinazioni fossero esportati in molti Paesi del Terzo mondo. Per questo, negli anni, sono state incrementate le raccolte di fondi e le campagne di sensibilizzazione, con un solo obiettivo: dare la possibilità, a bambini che non l'avevano, di potersi vaccinare da malattie che in Italia fanno parte del passato proprio grazie all'azione di prevenzione svolta dai vaccini.

Infatti, è anche grazie ai vaccini che l'aspettativa di vita nelle Nazioni più ricche è raddoppiata negli ultimi cento anni. Si tratta dell'intervento medico a più basso costo che abbia permesso di debellare malattie che provocano epidemie disastrose. Secondo l'OMS, i vaccini salvano nel mondo più di 7.000 persone al giorno: una ogni cinque minuti. Dunque, il fatto che nei Paesi poveri non tutti abbiano accesso ai vaccini costituisce una grave questione di salute globale e un'ingiustizia sociale.

Ora, nonostante penso vi sia unanimità nel ritenere che il mantenimento nel nostro Paese di alti livelli di copertura sia una questione imprescindibile di salute pubblica (un fatto per nulla scontato), ci si permette, con superficialità dilagante ed assoluta, di mettere in discussione il valore di uno strumento di prevenzione formidabile, spesso in nome di presunti interessi economici delle case farmaceutiche. In poche parole: dietrologia e pura propaganda, finalizzate esclusivamente a sostenere un approccio antisistema. Ad esempio, il vaccino contro l'epatite B costa circa 30 euro e la terapia della malattia viene a costare circa 3.500 euro all'anno. Facciamo un po' di conti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,56)

(*Segue PADUA*). Purtroppo la disinformazione è uno dei sintomi più gravi del malessere della nostra società, si accresce sull'onda di false notizie e piega alcuni strumenti di comunicazione, come i *social*, ai propri scopi. Non è un caso che, in materia sanitaria, il vigente Piano nazionale della prevenzione riconosca che, tra le priorità da affrontare per l'area delle vaccinazioni, ci sia tra gli altri l'atteggiamento di sfiducia della popolazione nelle proposte istituzionali, come anche la scarsa adesione del personale sanitario all'offerta vaccinale.

È fondamentale, invece, fidarsi del proprio medico e del proprio pediatra: chi potrà meglio consigliare una giovane coppia, per il bene del proprio figlio, su cosa fare per la sua salute? È assolutamente imprescindibile, perciò, che le autorità sanitarie sappiano ben spiegare, in modo persuasivo e convincente, l'importanza che ricoprono i vaccini, anche in Paesi come il nostro nel quale proprio

grazie ad essi alcune malattie, presenti in altre parti del mondo, sembrano sparite.

Purtroppo questo diffuso sentimento di reticenza comporta problemi piuttosto seri: l'attuale epidemia di morbillo, per esempio, è causata da un accumulo di soggetti suscettibili tra i giovani adulti, rimasti non vaccinati da coperture sub ottimali negli ultimi vent'anni (infatti l'età media dei casi di morbillo è intorno ai ventisette anni).

Nello stesso periodo, però, a parte la flessione fatta registrare ultimamente e che giustifica l'intervento suppletivo del Governo, i risultati ottenuti dalla prevenzione vaccinale sono evidenti: la poliomielite è stata eliminata, la difterite azzerata, il tetano fortemente ridotto ed ora limitato, come purtroppo confermano episodi di cronaca molto recenti, ai non vaccinati.

Basta, quindi, un ragionamento abbastanza semplice, per sorreggere le ragioni del provvedimento: perché mai esporsi al rischio di un possibile ritorno di malattie debellate, restando inermi di fronte al calo vaccinale? Il problema alla base riguarda una scarsa comunicazione nel rapporto medico-paziente, che è il pilastro di un sistema di fiducia in termini di salute pubblica e prevenzione contro pregiudizi e false credenze.

In ogni caso, anche per rimarcare all'interno del decreto-legge l'importanza del ruolo degli operatori sanitari, sia durante la fase di concepimento che in quella successiva di accompagnamento al parto, sono state introdotte alcune modifiche che permettono di aumentare la trasparenza sull'informazione, per condividere con i cittadini le informazioni necessarie e quindi aumentarne la consapevolezza. Ritengo possa essere di grande rilievo la norma sul potenziamento del ruolo dei consultori familiari, che svolgono una funzione di supporto importantissima per moltissime famiglie italiane, spesso le più bisognose. Gli operatori sanitari, dunque, dovranno anche informare sui vaccini, per dare un aiuto e un supporto a mamme e papà dubbiosi e incerti, in modo da aumentare il livello di consapevolezza e sciogliere dubbi e timori non fondati.

Le norme sulla farmacovigilanza hanno la medesima funzione, ovvero strutturare un sistema in cui vi sia più condivisione dei risultati: d'altra parte, oltre a sanzionare comportamenti scorretti, il compito dello Stato è quello di sostenere una responsabilità genitoriale corretta, sana e consapevole. Per questo va affermato con forza che chi non vaccina i propri figli li espone a più alta probabilità di contrarre gravi malattie e aumenta il rischio di contagio per quei bambini, immunodepressi o affetti da patologie tumorali (in Italia sono circa 1.500), che non possono essere sottoposti a vaccinazione.

Non è un mistero, ma è bene ribadirlo: gran parte dell'esitazione vaccinale e della sfiducia dei cittadini è legata al timore degli effetti collaterali delle vaccinazioni, ma gli studi scientifici e la rete di farmacovigilanza dimostrano che gli eventi avversi registrati sono quasi tutti di lieve entità (febbre o eritemi, ad esempio) e che quelli gravi, invece, per fortuna sono molto rari e bisogna anche dimostrarli. Pensate - e questo è un dato scientificamente provato - che un bambino che contraiga il morbillo (la malattia, per capirci) può avere encefalite con una probabilità di uno su 1.500; solo un bambino su un milione di bambini vaccinati può avere un'encefalite, ma in questo caso bisogna verificare che davvero sia stato il vaccino a causarla. Ma se anche fosse, tra uno su 1.500 nel caso della malattia naturale e uno su un milione nel caso della vaccinazione, credo che non debbano esservi dubbi nello scegliere il rischio minore.

Con questo provvedimento otterremo non solo una maggiore consapevolezza ma anche una imprescindibile omogeneità territoriale: questo è l'altro punto fondamentale di una norma che, in linea di continuità con il piano della prevenzione vaccinale, punta al superamento di una delle altre grandi anomalie del nostro Paese, ovvero le differenze territoriali. Omogeneità che implica, quindi, ripercussioni positive in termini sia di *standard* di copertura vaccinale che di qualità dell'offerta, oltre al fatto che il potenziamento delle azioni di prevenzione permetteranno di raggiungere anche i soggetti più a rischio.

Infine, l'ultimo pensiero va alle modifiche introdotte al testo del decreto-legge in Commissione; valga come esempio l'informatizzazione completa delle anagrafi vaccinali regionali, che renderà la diffusione e lo scambio di dati più agevole e veloce, aumentando così la consapevolezza per gli operatori sanitari dei livelli di copertura vaccinale e accrescendo la fiducia dei cittadini e delle

cittadine. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

PEPE (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo insiste sul problema degli ipotetici rischi per la salute causati dalle malattie infettive, peraltro non documentati, mentre non affronta le reali gigantesche epidemie, con milioni di morti, provocate dalle malattie degenerative legate all'inquinamento e (dicono i Ministri) dagli scorretti stili di vita, quelli sì imposti dalle industrie e dai *mass media*, ma anche da uno Stato che scarica i rifiuti pericolosi sotto le scuole, sotto le strade e sotto i centri commerciali.

Detto questo, la mia posizione sulle vaccinazioni è nota, ma penso sia utile riassumerla sinteticamente: non sono contrario alle vaccinazioni in sé, così come non sono contrario agli antibiotici o alla chirurgia. Tuttavia sono contrario a qualunque obbligo in medicina, perché la tutela della salute avviene soltanto con la conoscenza di ciò che si fa e la partecipazione di chi la fa. Sono contrario al decreto-legge Lorenzin perché non sono in atto epidemie, se non quelle, tutte mediatiche, promosse dal Governo: si pensi alla meningite, per cui non si capisce perché non sia stato imposto l'obbligo, a fronte delle ragioni addotte dal Governo. Il provvedimento in esame crea gravissimi problemi organizzativi, sanitari e scolastici e spaventa centinaia di migliaia di genitori.

Si pone poi la questione dei neovaccinati, che, secondo le stesse prescrizioni vaccinali, dovrebbero essere tenuti lontani dai soggetti deboli, che il decreto-legge in esame vorrebbe tutelare. Il provvedimento espropria, di fatto, della patria potestà i genitori (in Commissione abbiamo proposto la soppressione di questa disposizione) e non informa la popolazione in modo da ottenere una corretta partecipazione; anzi, la spinge a trovare *escamotage* e trucchi per salvare i propri figli da un obbligo imposto con un metodo nazista. Ricordo che a Napoli già ci stiamo attrezzando, casomai interessassero delle soluzioni.

Attraverso l'obbligo di frequenza scolastica, si impone di fatto l'obbligo di vaccinazione, in maniera tale da superare la palese violazione dei diritti costituzionali dell'individuo. Gli unici soggetti ad avvantaggiarsi di questa situazione saranno - guarda caso - le multinazionali del farmaco e una marginale frazione del sistema sanitario. Soprattutto si rischia, invece, un'abnorme epidemia di danni da vaccinazione, che esistono e che sono un problema reale e riconosciuto, ma che il Governo nega, nonostante le evidenze e nonostante i fondi stanziati ogni anno a risarcimento dei danneggiati, riconosciuti dallo Stato stesso, che sono tanti, anche se una minoranza, che non sarà più possibile tentare di nascondere, come è avvenuto sino ad oggi, se la situazione degenererà.

Per limitare i danni si dovrebbe prevedere la possibilità di dosi singole - ovviamente con le dosi singole siamo fuori brevetto e quindi le multinazionali non sarebbero tanto contente - e ci si dovrebbe affidare alla responsabilità dei medici, che debbono discriminare caso per caso, perché ogni essere umano è a sé, in scienza e coscienza, liberi dalla minaccia di radiazione e censura. Ricordo che ben altri medici, che hanno praticamente ucciso decine, se non centinaia di persone, non sono stati radiati. È necessario, poi, un sistema di verifica delle componenti, che garantisca l'innocuità del farmaco e un monitoraggio sul paziente, che garantisca quest'ultimo rispetto ad una sua eventuale predisposizione alle eventuali reazioni avverse: si chiama profilo genetico del farmaco.

Con questo concludo, con la speranza che il Governo si possa ravvedere, per ciò che potrà accadere in seguito alle tante reazioni avverse. (*Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI)*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aiello. Ne ha facoltà.

AIELLO (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, ci piace esordire così, per quanto riguarda l'argomento dei vaccini: crediamo di poter affermare con forza che i vaccini rappresentano una delle principali risorse, in termini di salute pubblica ed individuale, dato il loro rilevante impatto, non solo sulla prevenzione di numerose malattie infettive, ma anche sullo stato di salute generale della popolazione. L'Organizzazione mondiale della sanità li considera prodotti medicinali biologici destinati alla profilassi delle malattie infettive e non, contenenti antigeni selezionati in grado di indurre risposte immunitarie specifiche verso agenti patogeni o sostanze da essi prodotti che risultano rilevanti nella

patogenesi delle malattie.

Presidente, sicuramente i processi produttivi sono sempre più sofisticati e gestiti secondo specifici sistemi di qualità. I dati parlano chiaro. Le vaccinazioni evitano ogni anno milioni di decessi per malattie infettive. Però, un bambino su cinque non riceve vaccinazioni salvavita, che potrebbero evitare 1,5 milioni di morti l'anno, causate da malattie prevenibili. Quindi, badiamo bene, la copertura vaccinale è calata in tutta Europa e chi sostiene che ciò non rappresenta un'emergenza è certamente in malafede per quanto ci riguarda, ovvero non si rende conto che siamo al limite e che il rischio è concreto.

Presidente, oltremodo indecente risulta strumentalizzare la questione sottolineando logiche di sfruttamento minorile, che lasciano il tempo che trovano. Altro aspetto esilarante è rappresentato dall'utilizzo a convenienza dell'Organizzazione mondiale della sanità. L'OMS ha precisato più volte la necessità delle vaccinazioni, sottolineando altresì che anche l'aspetto economico e sociale, con adeguate politiche vaccinali, potrebbe portare a significativi ritorni, dati dall'immunizzazione, non solo per quanto riguarda la salute dei bambini e la mortalità infantile, ma anche la riduzione della povertà, l'equità, la produzione, l'istruzione e il rafforzamento dei sistemi sanitari in generale.

Colleghi, ci troviamo di fronte a dati chiari e inequivocabili dal punto di vista epidemiologico. Bisogna avere il coraggio di prendersi le proprie responsabilità e tradurre i dati in norme che possano garantire la maggior copertura possibile e, certamente, allo stesso tempo, dare spazio al confronto scientifico. Sarebbe il caso di non alzare i toni, di non parlare di scontro, ma collaborare affinché le garanzie siano sempre più certe. A tal riguardo ci preme richiamare - perché lo riteniamo interessante - l'attenzione sul calendario per la vita firmato dalla Società italiana di igiene e medicina preventiva (SITI), dalla Società italiana di pediatria (SIP), dalla Federazione italiana dei medici di medicina generale (FIMMG) e dalla Federazione italiana dei medici pediatri (FIMP). Queste categorie rappresentano migliaia di medici e tutte hanno fatto appello agli aspetti organizzativi per garantire un'equa e uniforme copertura su tutto il territorio nazionale. Nel loro documento, inoltre, le quattro società scientifiche più importanti segnalano quanto sia fondamentale un adeguato potenziamento sia dei centri vaccinali che del ruolo attivo di tutti i professionisti dell'assistenza territoriale di base: medici di famiglia, pediatri e specialisti ambulatoriali. Inoltre, per loro, giustamente, risulta basilare che gli operatori siano messi nella situazione ideale per favorire una sempre migliore qualità di immunizzazione vaccinale. Ovviamente nel testo si fa anche il punto sulla modalità di erogazione dei vaccini, che debbono partire dall'attenzione alle soluzioni su misura per i diversi protagonisti sanitari del processo vaccinale, per arrivare ai livelli di copertura previsti dai LEA nei modi indicati su tutto il territorio nazionale.

Tutto questo dinamismo da parte delle società scientifiche la dice lunga su come esse siano impegnate a diffondere e privilegiare la cultura vaccinale nel nostro Paese. Certamente, il decreto-legge in questione è frutto di mediazione, ma resta fermo l'impianto cardine della prevenzione. Crediamo sia importante precisare, a nostro modesto avviso, il fatto che avremmo desiderato più incisività da parte dell'Istituto superiore di sanità. È vero che tecnicamente ha assecondato la mediazione, ma non avrebbe dovuto, se è vero, com'è vero, che anche la meningite, tanto per fare un esempio attuale, è risultata rappresentare un serio problema epidemiologico e - come sappiamo - la raccomandazione, il più delle volte, viene trascurata, con il rischio di eventi epidemici a cascata, come è successo in alcuni territori italiani, proprio per la meningite.

Le logiche di mediazione e concertazione della politica riguardano la politica. Ai tecnici spettano valutazioni scientifiche, epidemiologiche, e dunque non ci si appiattisce a seconda delle esigenze della politica. Bisogna mantenere sempre la capacità di confermare, spiegare, valutare in modo certo i dati, e, quindi, le strategie scientifiche corrette e coerenti.

Comunque non possiamo e non dobbiamo lasciare gli operatori da soli. Quindi, ben venga il decreto-legge e ben venga il lavoro del Ministero, della Commissione sanità e quindi del Parlamento, anche se chi vi parla, a titolo molto personale, nel merito avrebbe preferito una delega al Governo al decreto-legge. Capiamo però che c'è da approvare una norma che riguarda la salute, soprattutto la salute, e

trovare informazioni attendibili spesso non è facile.

A volte, particolarmente quando si parla di vaccini, alcune informazioni sembrano ingannevoli, addirittura allarmanti, e creano timori e sconcerto. Il calo vaccinale, registrato negli ultimi anni, testimonia che l'insorgenza di problemi di sicurezza, veri o presunti, ovvero la sola ipotesi di un rischio ad essi associato, abbia un impatto non trascurabile sui programmi di immunizzazione. Pertanto, assume un ruolo importante la comunicazione corretta e trasparente, su nuove evidenze disponibili riguardanti gli aspetti di sicurezza e i benefici delle vaccinazioni.

Vorrei citare solo una delle notizie false che più preoccupa e cioè quella dell'immunità di gregge. C'è la tendenza a far credere che si possa evitare la vaccinazione in quanto protetti dalla copertura vaccinale della comunità. Questa convinzione sta portando a una diminuzione del numero degli immunizzati, rendendo più facile la circolazione di *virus* che colpiscono anche i tanti e sfortunati bambini che non possono vaccinarsi per problemi di salute. Ciò ha comportato negli ultimi anni tassi di copertura vaccinale ben al di sotto dei limiti richiesti per garantire una protezione di gregge, con grandi rischi, soprattutto per i più deboli.

A tal proposito mi permetto di citare l'appello del presidente della Federazione genitori di oncoematologia pediatrica: «I pazienti oncologici sono bimbi che per non contrarre malattie per loro devastanti, se non mortali, debbono poter contare sulla cosiddetta immunità di gregge, cioè sulla vaccinazione di massa di tutte le persone con cui entrano in contatto». Risulta inutile sottolineare la veridicità di questo appello.

In Italia la soglia *standard* del 95 per cento risulta un'illusione. Ecco perché è giusto e doveroso intervenire; anzi, occorre intervenire al più presto. Quando parliamo di intervento non ci riferiamo solo ed esclusivamente all'introduzione dell'obbligo vaccinale, ma anche a attività di farmacovigilanza *post marketing* che vadano oltre quelle di *routine*, al fine di monitorare e valutare adeguatamente eventuali rischi.

Signor Presidente, quando viene creato un vaccino la sua efficacia viene valutata con studi complessi: ad esempio, il rischio di encefalite a seguito di infezione da morbillo è di circa un caso ogni 1.000 persone ammalate; quello a seguito della vaccinazione è meno di un caso ogni milione di persone vaccinate. Allora, è prerogativa dell'azione politica e parlamentare garantire la tutela della salute, salvaguardando sia il soggetto malato che quello sano. Per far ciò la prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale e di investimento importante attraverso il ruolo delle vaccinazioni. Chi può sottacere il drastico cambiamento in positivo sullo scenario epidemiologico dopo la loro introduzione? Quante risorse sono state risparmiate, in termini di giornate di degenza ospedaliera, trattamenti farmacologici, assistenza domiciliare, perdita di produttività e, soprattutto, quanta sofferenza in meno?

Ma in Italia molti ragionano secondo due pesi e due misure. L'assurdo. Se i *media* enfatizzano gli effetti collaterali dei vaccini, gridiamo al lupo e criminalizziamo il tutto. Se i *media* parlano di recrudescenza di meningiti, corriamo subito a vaccinarci. Allora potremmo chiederci: come mai nel decreto-legge non vediamo obbligatorietà vaccinale contro il meningococco B e C ovvero contro lo pneumococco C? Ci piace ricordare che la meningite rappresenterà un problema globale in futuro.

Per quanto ci riguarda siamo fermamente convinti che sulla salute non vi sia mediazione che tenga. La prevenzione vaccinale rappresenta il cardine della lotta a molte malattie infettive. Bisogna intervenire in modo esauriente e verificare in corso d'opera, acquisendo dati certi dal punto di vista scientifico, che consentano agli esperti di valutare al meglio.

Ma i dati di riferimento si acquisiscono solo e soltanto dopo gli interventi. Altrimenti rimangono solo parole, teorie, tesi, niente di più. Intanto, ci troviamo di fronte a un aumento enorme di *virus* e batteri circolanti, di patologie prevenibili con le vaccinazioni. In sostanza, ciò esalta l'equazione: meno vaccinazione, più agenti circolanti, più patologie infettive, più rischi. E questo non risponde a un buon funzionamento sociale del Paese Italia.

Crediamo che bisogna dare sempre e comunque maggiore rilevanza alle verità scientifiche, alle raccomandazioni che provengono dal mondo della scienza. I contrasti, le amplificazioni mediatiche

proposte e imposte ai cittadini non danno un buon servizio alla comunità.

Per concludere, diciamo che sicurezza vaccinale intesa come zero effetti collaterali non esiste, così come non esiste per nessun farmaco. Realmente, il vaccino o il farmaco risulta sicuro solo se eccezionalmente provoca effetti collaterali seri, che tuttavia sono considerati accettabili perché quel vaccino protegge da un pericolo maggiore e da un danno collettivo maggiore. Dunque, beneficio maggiore del rischio.

Notiamo infine anche delle criticità sul piano della concorrenza. Purtroppo, il tutto è rapportabile essenzialmente alle strutture dell'industria vaccinale, che ad oggi non riesce o non vuole garantire il monodose. Anche qui chiediamo interventi, come sappiamo sta avvenendo da parte del Ministero, per cercare soluzioni compatibili.

Apprezziamo, allora, quanto si sta facendo. Apprezziamo anche il lavoro svolto in Commissione, perché ci siamo trovati a lavorare in sinergia con molti colleghi. E in Commissione siamo stati anche promotori dell'abbattimento delle sanzioni pecuniarie, del dimezzamento delle sanzioni, dell'abolizione del riferimento al rischio di perdere la patria potestà, che non ci stava. Bene anche l'istituzione dell'anagrafe vaccinale.

Quindi, per tutte queste motivazioni, pur rimanendo personalmente dubbiosi sul numero dei vaccini, perché avremmo voluto che soprattutto sulla meningite vi fosse più incisività, siamo comunque fermamente convinti di aver fatto un buon lavoro. *(Applausi dai Gruppi Ap-CpE-NCD e PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puglisi. Ne ha facoltà.

PUGLISI (PD). Signor Presidente, cari colleghi, nel nostro Paese l'adempimento degli obblighi vaccinali fu introdotto nel 1967. Esso prevedeva che i direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non potessero ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovassero, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie.

Tale obbligo è stato poi trasformato in facoltà nel 1999, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 355, prevedendo che il direttore della scuola, nel caso di mancata presentazione della certificazione, abbia il solo compito di comunicare il fatto entro cinque giorni per gli opportuni e tempestivi interventi all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. Il risultato di questa scelta è stato un drastico calo di anno in anno delle vaccinazioni, fino ad arrivare sotto la soglia minima indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità quale soglia necessaria al raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge. Come evidenziato dallo stesso Istituto superiore di sanità, la differenza tra le vaccinazioni obbligatorie e quelle raccomandabili, non prevedibile dai legislatori che introdussero le prime, ha causato problemi crescenti poiché gran parte della popolazione e anche una parte anche degli operatori sanitari si sono dimostrati diffidenti nei confronti delle vaccinazioni raccomandate, come se queste fossero meno importanti di quelle obbligatorie, senza tener conto del fatto che anche queste ultime sono fondamentali per ridurre le relative malattie.

Lo strumento a disposizione per valutare il grado di protezione della popolazione contro alcune malattie trasmissibili, come ben spiegato la relatrice Manassero, è proprio la misurazione periodica delle coperture vaccinali. Il 95 per cento è la soglia raccomandata dall'OMS per l'immunità di gregge. Infatti, se il 95 per cento della popolazione fosse vaccinata, si proteggerebbero anche coloro che non si sono potuti o voluti vaccinare.

Dal 2013 si registra un progressivo calo del numero dei soggetti vaccinati, con il rischio di sviluppo di focolai epidemici di malattie attualmente sotto controllo e addirittura di ricomparsa di malattie considerate debellate nel nostro Paese. Come sottolineato dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019, nel 2015 la copertura media per le vaccinazioni contro la poliomielite, il tetano, la difterite, l'epatite B e la pertosse è stata del 93,4 per cento. Al riguardo vorrei ricordare che purtroppo a Bologna è morta una bambina di un mese per la pertosse, cosa che non si vedeva da decenni. Sebbene esistano importanti differenze tra le Regioni, solo sei riescono a superare la soglia del 95 per cento per la vaccinazione antipolio, mentre 11 sono addirittura sotto il 94 per cento.

Come evidenziato dal Ministero della salute, la vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della sanità pubblica per la prevenzione primaria delle malattie infettive. Questa pratica comporta benefici non solo per effetto diretto sui soggetti vaccinati, ma anche in modo indiretto introducendo protezione in soggetti non vaccinati. Vorrei sottolineare con forza questo punto perché è di cruciale importanza proprio per il dibattito che si è sviluppato attorno all'obbligo scolastico e al diritto all'accesso all'istruzione.

I vaccini hanno cambiato la storia della medicina e si sono affermati come strumento fondamentale per la riduzione della mortalità e morbosità, modificando profondamente l'epidemiologia delle malattie infettive. L'impiego dello strumento vaccinale ha portato a risultati spesso clamorosi come la scomparsa del vaiolo, dichiarato dall'OMS eradicato dall'8 maggio 1980 e della poliomelite, come diceva in modo efficace il senatore Buemi. Peraltro, il successo delle vaccinazioni è paradossalmente uno dei principali problemi della loro accettazione da parte della popolazione, poiché la diminuzione di frequenza delle malattie debellate con i vaccini ha portato ad una diminuzione della percezione della pericolosità di queste malattie, della loro gravità. Così, è stata per prima l'Emilia-Romagna a reintrodurre l'obbligo vaccinale per l'iscrizione nei nidi della Regione, a seguire Toscana e Friuli-Venezia Giulia.

Vorrei ricordare in quest'Aula la sentenza n. 20 del TAR del Friuli-Venezia Giulia del 16 gennaio 2017, che afferma la legittimità della delibera del consiglio comunale di Trieste, avente ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l'età da zero a sei anni, perché il più rispettabile tutelabile interesse individuale, cioè la libertà dei genitori che, ispirandosi ad un principio di precauzione, scelgano di non vaccinare i propri figli, deve regredire rispetto all'interesse pubblico, ovvero l'estensione della copertura vaccinale, in particolare dove si tratti di tutela della salute.

Non c'è solo il beneficio diretto nel vaccinare i propri figli, ma quel prezioso beneficio indiretto che crea una rete di sicurezza a favore dei soggetti non vaccinati. Il diritto dunque all'istruzione e all'accesso a scuola dobbiamo innanzitutto garantirlo a quelle bambine e a quei bambini che, a causa di malattie gravissime, non possono vaccinarsi e che correrebbero seri rischi di vita nel momento in cui dovessero entrare in contatto, a scuola, con bambini non vaccinati. E qui rivolgo il mio appello, da quest'Aula, alle famiglie: fidatevi per favore - lo ricordava prima il senatore Aiello - dei pediatri e non dei santoni, fidatevi degli scienziati e della sanità pubblica, non delle *fake news* che popolano la rete.

Voglio infine ringraziare davvero la Commissione sanità del Senato per il lavoro svolto e per aver accolto alcuni emendamenti proposti dalla Commissione istruzione, di cui ero anche prima firmataria, sull'esonero dall'insegnamento dei vicari del dirigente scolastico e su una serie di provvedimenti che aiuteranno le scuole ad assolvere questo importante compito. Sono mamma di tre figli e li ho vaccinati sempre (vaccinazioni obbligatorie e raccomandate), non solo e non tanto per pensare alla loro salute, ma anche per pensare alla salute dei soggetti più deboli, di quei bambini che, per ragioni gravi, non si possono vaccinare. È a loro che noi innanzitutto dobbiamo pensare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, il decreto-legge Lorenzin nasce per far fronte effettivamente a un problema oggettivo, cioè il calo delle coperture vaccinali osservato ormai da anni, che ha generato almeno un'emergenza, quella del morbillo. Ma sia il metodo, ovvero l'uso del decreto-legge, che il percorso del provvedimento, nonché il suo contenuto, sono stati e sono, a nostro avviso, anche adesso inopportuni e inefficaci.

Veniamo alle cause di questo calo delle coperture vaccinali e analizziamo se il decreto-legge Lorenzin sia la risposta giusta per risolvere il problema. Le cause di questa situazione sono molteplici e si riferiscono a un fenomeno che noi definiamo e che gli esperti definiscono «esitazione da vaccino», un problema complesso, causato da tante componenti. In breve, per aumentare i livelli di copertura vaccinale è necessario operare su tre livelli. Innanzitutto è necessario aumentare la fiducia, cioè rassicurare l'utenza sulla sicurezza e l'efficacia delle vaccinazioni. In secondo luogo, è necessario agire sulla motivazione dell'utenza nei confronti delle vaccinazioni, vincendo cioè quell'ostacolo della

pigrizia o della semplice noncuranza, spesso causata dalla scarsa percezione del rischio delle malattie infettive, di cui non vediamo più i devastanti effetti, perché sono scomparse. Infine, è necessario operare sulla convenienza, cioè sull'abbattimento delle barriere che possono ostacolare la vaccinazione e che in realtà sono tante, come gli orari di apertura degli ambulatori (spesso i genitori lavorano entrambi), il costo delle vaccinazioni, la disponibilità immediata dei vaccini, il *follow-up* dei bambini da parte dei centri vaccinali e le lunghe liste d'attesa, che in realtà ci malversano come genitori.

Il decreto-legge n. 73, attraverso l'introduzione dell'obbligo vaccinale, certamente avrà effetti immediati sulla motivazione, visto che preclude l'accesso al nido e alla scuola materna ai non vaccinati e prevede anche delle multe, ma sarà del tutto inefficace sulla rimozione degli ostacoli oggettivi alla vaccinazione, in quanto stanziava una cifra veramente irrisoria per i centri territoriali e il personale e - quello che ci preoccupa di più - non prevede nessun piano in questo senso. Ma l'obbligo, cari signori, avrà un effetto devastante sulla fiducia. Difatti, ha già inasprito e inasprirà ulteriormente il conflitto da parte di tutti quei movimenti antivaccinisti.

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#) (ore 18,29)

(Segue FATTORI). Ma veniamo al percorso del decreto-legge. Il decreto-legge Lorenzin è stato pubblicato nella sua versione definitiva ben diciotto giorni dopo il comunicato stampa iniziale (19 maggio), che è stato seguito da un profluvio di comunicati stampa; un *gap* temporale inusuale, che ha esasperato gli animi di genitori e operatori scolastici e sanitari, che non sapevano cosa aspettarsi e come prepararsi. Alla sua apparizione nella versione iniziale, con dodici vaccini obbligatori (unico caso in Europa) e misure coercitive esagerate (multe elevatissime e addirittura la sottrazione della patria potestà), ha avuto l'effetto di esacerbare ancora di più gli animi. Nel suo percorso in Commissione il numero di vaccini obbligatori è sceso da dodici a dieci, di cui tre in modalità temporanea; le sanzioni si sono ridotte e l'odiosa questione della revoca della patria potestà è stata eliminata. Insomma, la montagna ha prima minacciato di partorire un elefante e ha creato *caos* e destabilizzazione, per poi generare un minuscolo topolino.

Veniamo ora al contenuto del decreto-legge in esame. Per fronteggiare l'unica epidemia in Italia, il morbillo - effettivamente ha finora fatto registrare più di 3.000 casi nel 2017, mettendo in pericolo la salute dei bambini immunodepressi - sarebbe stato sufficiente fin da subito introdurre misure obbligatorie temporanee, di tre o cinque anni, solo per questa particolare vaccinazione. Riguardo al tipo di obbligo, faccio notare che la Germania ha recentemente scelto per il morbillo un obbligo limitato all'informazione sulla vaccinazione e non già sulla vaccinazione effettiva, per concedere l'accesso alla scuola materna e all'asilo. D'altronde, la scelta di obbligare alla vaccinazione con misure punitive non è in linea con le pratiche predominanti nelle strategie di vaccinazione nei Paesi sviluppati e non segue il gruppo strategico di esperti in immunizzazione.

Tuttavia, la cosa che ci preoccupa di più è che la forte enfasi del cosiddetto decreto Lorenzin sull'allargamento e l'approfondimento dell'obbligatorietà vaccinale in Italia non include alcun piano soddisfacente per migliorare le misure di persuasione o raccomandazione, come proposto dal Movimento 5 Stelle nel disegno di legge a prima firma della senatrice Taverna, depositato in Senato. Si tratta di misure di raccomandazione ampiamente ritenute dagli esperti internazionali la modalità migliore per raggiungere elevati tassi di copertura vaccinale, cui tendiamo tutti, più efficaci di qualsiasi misura obbligatoria. Non ci sono, infatti, risorse adeguate dedicate all'obiettivo di migliorare e ampliare la rete di centri vaccinali e il relativo personale, il cui non rinnovo grava purtroppo sull'efficienza. Non sono previsti poi percorsi di esenzione, più che legittima, in caso di esitazione vaccinale, comprese - per esempio - le esitazioni di tipo religioso o filosofico, che meritano attenzione. Non sono nemmeno previsti programmi per superare l'esitazione e non vengono descritte nel dettaglio le misure che verranno messe in atto per eliminare ostacoli pratici alla vaccinazione, che affliggono le famiglie italiane con lunghissime liste di attesa. Faccio presente che dove abito i primi appuntamenti per vaccinarsi per la meningite sono nel 2019. Insomma, riteniamo che, prima di obbligare a vaccinarsi chi non vuole, sarebbe saggio facilitare la vaccinazione di chi la desidera.

Non è nemmeno chiaro quali misure saranno messe in atto per aggiornare, ampliare e armonizzare i

registri di vaccinazione a livello regionale e nazionale, consentendo così una valutazione in tempo reale del livello di copertura vaccinale e soprattutto la frequenza delle informazioni sugli eventi avversi correlati al vaccino, che tanto preoccupano i cittadini. La trasparenza in questo campo sarebbe stata importante.

Infine, il provvedimento non contiene misure per aumentare il livello complessivo della fiducia nelle vaccinazioni raccomandate, perché alcune vengono obbligate e altre no. Alcune vaccinazioni importanti, come quelle per il meningococco e l'HPV, rimarranno quindi raccomandate, senza che sia chiaro come le raccomanderebbe.

Il cosiddetto decreto Lorenzin non prevede l'istituzione di un organismo indipendente di consultazione, modellato sui gruppi di consulenza tecnica dell'immunizzazione raccomandati dall'OMS - i famosi NITAG - sui quali ho presentato un ordine del giorno, bocciato in Commissione, che spero venga ripreso in considerazione in Assemblea. Questo organismo di consulenza dovrebbe includere nel suo elenco esclusivamente esperti non governativi e non industriali provenienti dai campi della scienza di base, nonché i rappresentanti di associazioni di fornitori di servizi sanitari e gruppi di difesa.

Ricordo che il Piano nazionale di prevenzione vaccinale per il triennio 2014-2016 ha visto un intervento di oltre 600 milioni di euro l'anno, pari al 3,5 per cento della spesa farmaceutica italiana, così raddoppiando i precedenti costi. Tale Piano è stato redatto con la partecipazione al *panel* di esperti di enti pubblici del settore sanitario e rappresentanti di società scientifiche. Tuttavia, le società scientifiche, non essendo tenute alla pubblicazione dei bilanci, possono dare adito a perplessità riguardo alla trasparenza e a eventuali conflitti di interesse con le case farmaceutiche. Ricordiamo anche il caso Pecorelli, presidente dell'AIFA, allontanato proprio per conflitto di interesse con le case farmaceutiche nella redazione del Piano nazionale vaccini.

Un organo di controllo indipendente e privo di conflitti di interessi avrebbe di sicuro un potente effetto sulla fiducia dei cittadini nei confronti di istituzioni che da tempo - proprio per i conflitti di interessi, oltre che per tante altre motivazioni - non sono credibili. Vi chiedo pertanto di rivedere la decisione di bocciare il nostro ordine del giorno.

In conclusione, l'obbligo vaccinale rappresenta per noi la rinuncia a un servizio di qualità. Il decreto-legge Lorenzin rappresenta un'occasione persa per un dialogo costruttivo che, come Movimento 5 Stelle, avevamo sperato di instaurare con il deposito di un disegno di legge dettagliato, basato sulla modalità più civile della raccomandazione/persuasione.

Crediamo che questo sia il fallimento di uno Stato che rinuncia, ancora una volta, a essere autorevole e diventa autoritario. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Signora Presidente, intendo anzitutto chiarire sin da subito qual è la posizione della Lega Nord rispetto al decreto-legge in esame. A differenza di altri Gruppi parlamentari del centrodestra - e faccio riferimento in particolare al Gruppo Forza Italia - riteniamo che questo decreto-legge non possa essere corretto, ma lo stesso debba essere semplicemente ritirato o bocciato, perché sbagliato nei suoi contenuti, nelle sue premesse nonché nei suoi obiettivi.

È stato un errore votare contro la pregiudiziale di costituzionalità; ci stupisce che il Gruppo Forza Italia abbia assunto un tale atteggiamento. Noi vogliamo assolutamente rimarcare la nostra posizione rispetto a un provvedimento, condotto da parte della maggioranza, del Partito Democratico e del Governo, con grande arroganza e irresponsabilità rispetto a un tema molto delicato quale la salute dei bambini e la serenità delle famiglie italiane nei confronti di un provvedimento che riguarda intimamente la vita familiare delle nostre comunità.

Stiamo parlando di un provvedimento che dovrebbe avere l'obiettivo di rendere più sicura la salute dei nostri bambini, delle nuove generazioni. Vorrei, però, chiarire che questo decreto-legge, in realtà, non vede il Parlamento diviso tra coloro che sono favorevoli all'utilizzo dei vaccini e coloro che sono contrari. Questo è un falso problema; le cose non stanno in questi termini. Anche il Gruppo Lega Nord ritiene che l'inserimento di una serie di vaccini nella cultura del nostro Paese sia stata una grande

conquista sociale che ha fatto il bene e la salute dei nostri figli, delle nostre comunità. Non è questo il tema. Il tema è se con questo decreto-legge l'atteggiamento delle famiglie nei confronti della vaccinazione sarà di maggiore fiducia o di maggiore sfiducia. Ebbene, su questo elemento abbiamo le nostre certezze: con questo provvedimento si stabilisce una sfiducia totale delle nostre famiglie nei confronti di una procedura, quella della obbligatorietà, che indurrà a pensare che, dietro la coercizione, dietro un atto di forza, ci siano interessi che vanno al di là della salute dei bambini e che potrebbero rappresentare gli interessi di pochi nei confronti di coloro che, invece, dovremmo tutelare. E questa considerazione può essere dimostrata con le tante manifestazioni spontanee avvenute nell'ultimo mese, da quando è stato emanato il decreto-legge.

Molte famiglie normali, normalissime, non necessariamente antivaccini, hanno sentito la necessità di manifestare il proprio dissenso scendendo in piazza con i propri figli. Lo hanno fatto in tante città e lo hanno fatto recentemente a Pesaro con una grande manifestazione che ha visto il coinvolgimento di decine di migliaia di persone. Questo doveva far riflettere il Parlamento e il Governo e, invece, anche di fronte a questa mobilitazione spontanea, si è andati avanti per la propria strada con grande arroganza, con grande protervia, quasi a voler avvalorare la tesi secondo la quale dietro questo provvedimento ci sono interessi che vanno al di là della salute delle nostre comunità e delle nostre famiglie.

Il tema di fondo è che, dietro questo atteggiamento di coercizione, dietro un provvedimento che intende proibire alle famiglie di iscrivere i propri figli alle scuole materne e agli asili qualora non si ottemperino alla norma che impone di vaccinarli non per quattro tipi di vaccinazione, ma addirittura per dieci, c'è l'arroganza della politica. C'è l'arroganza di chi ha preso una decisione e ha inteso pianificarla in modo cosciente prima con una campagna di allarmismo rispetto a epidemie fantomatiche e fasulle, per preparare il terreno e sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che questo decreto-legge fosse necessario. Questa è stata la prima falsità. È stato il primo atto colpevole del Governo che ha pianificato il provvedimento in esame.

In seconda istanza, il Governo non ha presentato una proposta di legge che poteva essere tranquillamente discussa in Parlamento nei tempi necessari, vista l'importanza dei temi trattati, ma ha agito di forza con un decreto-legge. E probabilmente intenderà concludere il processo legislativo addirittura con la fiducia, con l'ultimo atto di forza rispetto a un Parlamento molto debole, quello attuale, che ha come unico obiettivo protrarre la propria vita al di là dell'effettiva rappresentatività del nostro Paese.

Quali sono le conclusioni? Il decreto-legge in esame non favorirà un atteggiamento di fiducia da parte delle famiglie nei confronti delle vaccinazioni, ma sta risvegliando il dubbio che dietro le procedure previste esistano interessi altri rispetto alla salute dei bimbi; che esistano altri obiettivi e la volontà di realizzare una sorta di sperimentazione di un modello di vaccinazione obbligatorio nel nostro Paese utilizzando le nostre nuove generazioni, i bambini da zero a due anni, come una sorta di cavia, di gruppo sperimentale per verificare l'effetto del tipo di impostazione prevista, che è basato non sul convincimento e sulla fiducia, ma sulla forza. Ma attraverso la forza non potrete mai conquistare la fiducia dei genitori, e questo è il più grave errore che state commettendo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Noi crediamo in un altro modello, quello attuato - ad esempio - dal Veneto a partire dal 2007, che si è concretizzato attraverso la non obbligatorietà, attraverso un'informazione capillare sull'utilità della vaccinazione e un'azione di confronto con le famiglie e le associazioni antivaccini, per far comprendere che, dietro la volontà di proporre la vaccinazione dei bambini, c'è il reale interesse a tutelare la loro salute. Questo era il modello da sposare, il modello vincente che ha permesso al Veneto di arrivare a percentuali molto alte (il 92,6 per cento di vaccinazioni). Ed è evidente anche la malafede del Ministero della salute, perché i dati resi noti che indicano un fantomatico 85 per cento in Veneto sono fasulli, dovendo il calcolo essere effettuato non sui bambini da zero a due anni, ma su tutta la popolazione della Regione, dove la percentuale di vaccinazione ha raggiunto - lo ripeto - il 92,6 per cento.

È evidente che certe famiglie maturano la convinzione che la vaccinazione sia utile anche dopo il secondo anno di età dei propri figli. E quindi le analisi, i numeri, i conti, le statistiche del Ministero della salute sono palesemente e colpevolmente falsi. Dietro questo decreto-legge c'è un'azione di forza sulle convinzioni delle nostre famiglie, che hanno manifestato in più di un'occasione, ma non sono state ascoltate, e non hanno trovato spazio nemmeno sugli organi di informazione. E voi le ignorate e calpestate. Guardate che la rabbia che c'è fuori questo Palazzo è crescente, la sfiducia è crescente e voi state minando un rapporto di fiducia tra le nostre comunità e le nostre famiglie nei confronti della politica e di coloro che qui fanno i legislatori. Siete ciechi e sordi rispetto a quello accade fuori questo Palazzo.

Questa è una colpa gravissima, che voi perpetrate in ogni provvedimento che state approvando in questo periodo. Siete sordi e ciechi; andate avanti per la vostra strada; calpestate i diritti di libertà delle famiglie; mettete in discussione la volontà delle nostre famiglie di tutelare i propri figli: è una follia. Credo che la libertà sia un principio sacrosanto e, ovviamente affidata all'informazione delle nostre Regioni, del nostro sistema sanitario e anche al rapporto di fiducia che deve nascere tra istituzioni e cittadini, doveva rappresentare la via maestra. Voi avete scelto una strada opposta, basata su un atto di forza, di imperio (decreto-legge, fiducia), lasciando inascoltati le proteste e coloro che si oppongono.

In questo Parlamento è triste che, a parte pochi Gruppi parlamentari, tra cui mi onoro di poter annoverare quello a cui appartengo, la Lega Nord, siano pochi i parlamentari che si sono opposti a questa che è una vera e propria follia. Daremo battaglia attraverso l'azione di discussione degli emendamenti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). E lo faremo fino in fondo, perché crediamo che stiate commettendo un gravissimo errore, che va contro la salute dei nostri bimbi e il rapporto di fiducia delle nostre famiglie nei confronti della politica.

Spero che si riesca a fermare quello che è un vero e proprio affronto nei confronti del rapporto di fiducia e vi sia un ripensamento da parte dei Gruppi parlamentari sul decreto-legge, che mi auguro si possa bloccare. La Lega Nord farà tutto ciò che è possibile e che è in suo potere per raggiungere siffatto obiettivo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*ALA-SCCLP*). Signora Presidente, al termine del mandato senatoriale, dopo aver fatto una mezza legislatura come deputato, mi sono più volte chiesto quale fosse l'esperienza che ho tratto, cosa ho imparato, e purtroppo ho fatto considerazioni negative. Ho capito finalmente che il potere ha una sua liturgia, una sua prassiologia e che la democrazia è ovviamente un infingimento. La prassiologia di chi governa è quella di dire: «Ho i numeri e ho la ragione dei numeri», ancorché un fesso come me, che si abbeverava agli scritti liberali, ricorda che secondo Popper in una democrazia non conta sapere chi governa, ma conta sapere come controllare chi governa e che la democrazia non è la tirannia della maggioranza. Ovviamente, tra questo assunto e la pratica che ho potuto vedere applicata sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica vi è una divaricazione abissale.

Mi ispiro alla presenza del senatore Compagna, illuminato maestro di liberalismo, per ricordare a me stesso qual è la differenza - forse in questo risiede la causa di quanto io biasimo - tra la democrazia americana, e cioè tra la Carta di Philadelphia, e il concetto di democrazia che noi abbiamo ereditato da Parigi, dalla rivoluzione francese. Ricordo che uno storico come Nolte fa risalire una sostanziale differenza tra i due tipi di costituzione, sostenendo che la Costituzione nata a Philadelphia immagina uno Stato costruito intorno al cittadino, tant'è che è fatta - scusate l'ignoranza, ma non ricordo quanti - di pochi articoli ed emendamenti. Noi, invece, abbiamo elaborato una corposa Carta costituzionale, fatta di cento e più articoli, e abbiamo sottoposto il cittadino alle prerogative dello Stato, il quale lo vede non come parte di sé, ma come una parte diversa da sé. Tant'è che, per discutere le controversie insorgenti tra lo Stato e il cittadino, si è dovuto inventare il diritto amministrativo, ossia quella serie di norme di diritto positivo che disciplina il rapporto tra il cittadino suddito e lo Stato padrone.

Ci troviamo nella tipica circostanza che lo Stato etico, ovvero uno Stato concepito come entità plurale, indica al cittadino qual è il suo bene e lo obbliga a vaccinare i propri figli, espropriandolo del diritto naturale della patria potestà e, quindi, del diritto e del dovere di provvedere alla cura, all'istruzione e

alla salute del proprio figlio, perché è lo Stato stesso a indicargli come si fa. Ce ne possiamo anche andare noi eletti dal popolo perché, se questo è il modello di Stato, siamo tutti sudditi. Poi ci sarà il suddito che fa il Presidente del Senato, ci sarà il suddito che non comanda niente, quello che farà il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, ma siamo tutti sudditi.

Dico questo, perché reputo che i colleghi che stanno dall'altra parte e non la pensano come me non siano dei mentecatti o dei matti. Evidentemente hanno un concetto dello Stato e dei suoi rapporti con il cittadino diverso dal mio. Io sostengo che l'uomo è portatore di diritti e libertà, che un grande sociologo e filosofo liberale, Isaiah Berlin, chiama libertà negative, ovvero libertà e diritti che non sono nella disponibilità di alcun potere. E la patria potestà è uno di questi, così come lo è il diritto alla libertà di espressione. Ci sono dei diritti di cui siamo portatori al di là del contratto sociale. Lo Stato etico, invece, sostiene che il cittadino non abbia alcun diritto, neanche quelli naturali, perché è lo Stato stesso che gli indica il suo bene. È la logica giacobina: quando Robespierre ghigliottinava una persona, le diceva che era infettata, che la società infetta l'aveva infettata e le tagliava, quindi, la testa per il suo bene, perché occorreva purificare la società.

Perché vogliamo obbligare i genitori a vaccinare i figli, se non c'è un pericolo imminente e imminente, tale da giustificare che, nell'interesse generale, debba ovviamente soccombere l'interesse o il diritto soggettivo? I liberali sostengono che la libertà del tuo pugno finisce dove comincia la libertà del mio naso. Se però non esiste alcun pericolo epidemico; se non ci sono dati di morbilità e di mortalità che si incrementano, perché non abbiamo il tempo per dissuadere i contrari e rassicurare le mamme e i genitori e li prendiamo d'imperio per un orecchio dicendo loro che devono vaccinare i propri figli? Le vaccinazioni obbligatorie sono passate da quattordici a dieci: abbiamo avuto uno sconto, evidentemente perché questo è il periodo dei saldi. Ci spiegherete poi perché avete cancellato quei tre vaccini e non altri tre. Ebbene, si obbliga a vaccinare i propri figli a tre e a dodici mesi di età.

Faccio il biologo e non sono un clinico - qui abbiamo eminenti clinici - ma nella mia pochezza qualcosa ho imparato. Ho imparato - ad esempio - che nell'intestino ci sono solo le placche di Peyer, che producono linfociti di tipo T e B, che intervengono nel caso di infezione o di memoria di lungo periodo. Guarda caso, sono genitore di un ragazzo a cui da bambino fu diagnosticata una panallergia alimentare. Ebbene, se non fosse stato mio figlio, sarebbe morto, perché ha dovuto campare con il latte di capra, la carne di cavallo e i prodotti della Schär, che trenta anni fa erano davvero costosi. Da dove è venuta quella panallergia alimentare che oggi si cura con fermenti lattici e non più con cortisone? Abbiamo visto che alcuni fermenti lattici vanno a stimolare i linfonodi presenti nell'intestino e abbiamo miracolosamente superato la fase acuta della malattia. Erano cose che non conoscevo. Trent'anni fa andai dalla compianta professoressa Luisa Businco, figlia di Lino Businco, scopritore dell'istamina, la quale mi fece una ricetta e mi mandò dal panettiere, e io dissi a mia moglie che era una matta perché, invece di mandarci in farmacia, ci mandava dal panettiere. Mio figlio era allergico anche all'antiallergico. Non le sapevamo queste cose. Oggi le sappiamo e sappiamo che un semplice fermento lattico ha risolto il problema di un bambino che è diventato uomo e può mangiare di tutto.

Dico questo perché, se allora qualcuno mi avesse preso per l'orecchio e mi avesse convinto o obbligato a fare una cosa, mi sarei ribellato, come si ribelleranno migliaia di madri e di padri perché non capiscono quello di cui stiamo parlando. Che ci costa allora usare il principio di precauzione e di buon senso? Che cos'è la scienza senza il dubbio? Non parlo di quello campato in aria. Esiste una medicina che non è basata sull'evidenza? Un collega poc'anzi citava le società scientifiche. Trovatemene una che non prende i soldi da Big Pharma. Trovatemi una sola ricerca di gruppi che non siano stati direttamente o indirettamente finanziati. Noi abbiamo una legge che da cinque anni viaggia tra Camera e Senato: approvata all'unanimità alla Camera, è poi decaduta al Senato per la fine della legislatura; poi è stata approvata in Senato e adesso sta alla Camera. Essa indica il percorso giuridico e scientifico per la ricerca, soprattutto per le nuove patologie. Perché non approviamo questo provvedimento? Chiamiamo tutti gli interlocutori e li mettiamo attorno a un tavolo. A disposizione ci sono 50 milioni; chiamiamo due prestigiose università italiane e avviamo una sperimentazione non sui vaccini, della cui importanza nessuno discute, ma sulla loro innocuità, sulla loro purezza e sulle nano particelle in essi

contenute. Il microscopio elettronico non sbaglia. Mi dispiace per i signori medici, ma i biologi qualche arma hanno. Là dentro ci sono la plastica, l'acciaio, i metalli pesanti e il tungsteno. Inoculate queste sostanze a decine a tre e dodici mesi chi ci può dire qual è il disturbo alla fisiologia dell'apparato immunologico e immunitario di quei bambini? Andiamo di fretta. Non si può aspettare un anno e mezzo? Non possiamo fare una ricerca? Il Ministro si deve affidare per forza alla Glaxo? A chi si deve affidare? Si deve affidare alle relazioni dei professori le cui ricerche sono pagate e finanziate da Big Pharma? Abbiamo l'anello al naso? Si tratta di un affare da qualche miliardo di euro e perché andiamo di fretta? Il grande Andreotti diceva che a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina. Poggiolini e De Lorenzo - quest'ultimo ha fatto la più bella riforma della sanità tuttora esistente, che neanche Rosy Bindi è riuscita a distruggere - furono corrotti - guarda caso - dalla Glaxo per rendere obbligatori i vaccini. Noi ne stiamo rendendo obbligatori una decina.

Io non sono un dietrologo, né un moralista da quattro soldi, ma quale maggiore garanzia si può dare all'opinione pubblica se non la trasparenza? A una madre che ha paura volete portare l'immunità del gregge, quando sapete bene che, dopo dieci o dodici anni, l'immunità artificiale scompare? Faccio l'analista di mestiere e vedo decine, centinaia di casi di bambini vaccinati che, fatto il *test* per gli anticorpi dell'epatite B, risultano non possedere più anticorpi. Questa è l'evidenza, è la pratica - non sono nessuno e non faccio teoria - di un'analista di provincia, una povera persona che parla con la gente.

Perché dobbiamo essere forti con i deboli e deboli con i forti, signor Sottosegretario? Perché non chiamare i virologi e i pediatri? Parlate con le società scientifiche, perché vi conviene. È un circuito economico-finanziario. Si dice a Napoli: «Acquaiò, l'acqua è fresca?». E l'acquaiolo risponde: «È come la neve». Quell'altro dice: «Ma io la volevo calda». E l'acquaiolo: «Allora è come il brodo».

A chi lo domandate? Chiamate i dissenzienti, coloro che hanno i titoli ovviamente per essere tali. Il professor Mantovani, quello del microscopio elettronico, ha invitato i cittadini a leggere il bugiardino del vaccino del meningococco di tipo C per vedere come in esso sia scritto che non si sa che cosa ci sia dentro.

D'altra parte, abbiamo un istituto farmacologico militare. Potremmo fare i vaccini monodose e puri, come quello per i gatti a cui facevo riferimento nel mio intervento precedente. Perché non lo facciamo? Perché dobbiamo comprare i vaccini?

Voi, emuli di quello statalismo e Stato etico, tanto da voler costringere i cittadini e piegarli alla vostra volontà, poi vi rivolgete ai privati perché vi forniscano i vaccini. Perché non li fate voi i vaccini? Siete o meno statalisti? Perché non fate una gara di pubblica evidenza, in cui specificate che i vaccini che devono essere forniti allo Stato italiano non devono contenere impurità? Voi dite che costano di più. Certo! E perché devono rischiare i bambini, scusate?

Quindi - come vedete - potrei fare cento contestazioni e accennare - come ho già fatto prima - che molte patologie sono scomparse senza i vaccini; la pertosse e la difterite sono scomparse nel 1990, l'anno in cui abbiamo cominciato a vaccinare. La peste e il colera sono scomparsi, così come è scomparsa la polio: in questo caso per effetto del vaccino, che però non abbiamo fatto contro la peste e il colera. Sono cambiati il contesto, le condizioni alimentari e igienico-sanitarie; perché si instauri una malattia, tre sono le condizioni: la virulenza batterica, il numero di batteri o virus e la predisposizione organica.

Perché volete far credere agli italiani che, se non somministrano ai loro figli dodici vaccini, a tre e a dodici mesi, rischiano? È vero che la morbilità e la mortalità aumentano nel morbillo, ma quanti casi di danni cerebellari abbiamo avuto in Italia in bambini vaccinati?

Vi riporto la lettera straziante di una madre, in cui racconta che, appena vaccinato, suo figlio ha cominciato ad avere problemi. Il suo medico di famiglia le aveva detto di non preoccuparsi, perché i piccoli disturbi di ordine neurofisiologico non dipendevano dai vaccini. Le ha detto di sentirsi sicura e la madre ha continuato a vaccinare suo figlio. Poi l'hanno indirizzata all'Istituto Carlo Besta di Milano, dove le hanno detto che si trattava di una patologia indipendente e i vaccini non c'entravano. Dopo quattro anni le hanno mandato il certificato: danno cerebellare postvaccino. Che cosa diciamo a questa

mamma, sottosegretario Faraone? Se l'aspetta al Ministero e le dice questo, lei che cosa le risponde? Allora ci vuole il buon senso. Se non ci sono le magagne, si può aspettare, si può discutere, si può ottenere una qualità dei vaccini che superi *d'emblée* ogni eccezione. Ma quali nanopatologie? Qui non esistono più metalli pesanti. Questo è il punto. E, invece, ci siamo alzati una mattina e abbiamo detto che dovevamo spezzare le reni alla Grecia. Ma perché non vi preoccupate del fatto che in Egitto la cura per l'HCV, invece che 25.000-30.000 euro, costa 900 dollari? Come è possibile? Non vi assilla questo problema? In due finanziarie avete detto che avreste valutato le strutture ospedaliere pubbliche, rispetto allo sfondamento tra i costi e i benefici del 10 per cento. Poi, lo avete portato al 5 per cento.

In Campania, dove finalmente vi siete decisi a nominare un commissario, la spesa ospedaliera pubblica è di quattro miliardi e mezzo l'anno. Calcolate ciò che incassano quegli ospedali. Il DRG, cioè il criterio della tariffa usata con il privato, è pari a 1,7 miliardi di euro. Vi sono, cioè, tre miliardi di differenza tra quanto spendiamo e quanto ci rendono. Ripeto tre miliardi. E questa è la situazione della Campania. Dei 110 miliardi che noi diamo come fondo, buttiamo la metà in sperpero.

Il 40 per cento del personale addetto alla sanità non è sanitario. Rendetevi conto della burocrazia, del pachiderma che alimenta se stesso. E, invece, abbiamo il problema dei vaccini e vogliamo mostrare i muscoli alle mamme e ai papà con i vaccini.

Concludo con grande pacatezza, perché veramente rispetto tutti. Quando però vedo che le norme di buon senso non vengono utilizzate dalle persone di buon senso, non credo più all'onestà degli intenti. E non ci credo, perché chi è onesto non perora cause frettolose o cause che possono essere contraddette.

L'affare è grosso e noi dobbiamo essere strumento di nessuno. Noi dobbiamo metterci dalla parte dei cittadini: dalla parte, però, non di quelli che devono essere presi per le orecchie, ma di quelli che devono essere rassicurati sul fatto che lo Stato sono loro e non parte diversa dallo Stato. E non conta ciò che dice la Lorenzin, povera Lorenzin. Conta ciò che dice il popolo.

Noi dobbiamo essere espressione del popolo. E, quando ci mettiamo dalla parte dei più deboli, ci mettiamo sempre dalla parte dei migliori. Brecht diceva: «Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati». (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP e del senatore Compagna*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Silvestro. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (PD). Signora Presidente, non voglio ripercorrere quanto già detto nei loro interventi dalla relatrice e dai colleghi che mi hanno preceduto. Essi, con motivazioni diverse e anche con pensieri e riflessioni interessanti, hanno inteso analizzare il disegno di legge in esame, che io auspico verrà approvato, cercando di rendere evidente qual è stato il percorso, quali sono state le motivazioni e anche i momenti di dubbio e di perplessità. Essi, però, ritengono comunque di dover sostenere un percorso rilevante che, a differenza di quanto sentito poco fa, non è certo quello evidenziato dal senatore D'Anna.

Credo, inoltre, di essere anche un emblema vivente del fatto che, forse, tutti noi vaccinati siamo ancora qui con un impianto neurologico efficiente e uno stato di salute buono, che spero durerà ancora nel tempo.

Voglio non entrare in questo merito, ma evidenziare alcuni punti. Concordo sulla rilevanza per la salute e il benessere individuale e collettivo dei processi preventivi vaccinali. È un fatto importante. Ne abbiamo tanto discusso, parlato e analizzato, e non certo da adesso, ma dai tempi antichi. Concordo sul ruolo più che rilevante che i vaccini hanno avuto e continuano ad avere per eradicare, contenere e minimizzare alcune forme patologiche gravi e devastanti per i singoli, le famiglie e le collettività in cui questi ragazzi e bambini sono inseriti; collettività che peraltro sono le stesse in cui siamo inseriti anche noi e nelle quali desideriamo portare un contributo di competenza, riflessione, logicità e onestà intellettuale.

Evidenzio altresì l'impegno che non solo la 12ª Commissione del Senato ma l'intero Gruppo PD (e non solo) hanno inteso mettere a disposizione per analizzare il tema che stiamo ora dibattendo e per cercare di conciliare due esigenze a mio parere rilevanti che si sviluppano nel provvedimento: la libertà e i

diritti individuali delle persone da una parte e l'interesse e la responsabilità collettiva dall'altra. Credo che questi due elementi siano da rimarcare, che si debba sottolineare questo tentativo di trovare un giusto temperamento tra due valori molto importanti e che si debba dare atto del fatto che diventa un valore aggiunto l'aver trovato una forma di temperamento di questi due grandi principi e valori che abbiamo inteso perseguire nella conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2017.

In questa vicenda numerose persone hanno parlato di scientismo per commentare le scelte, perché basate sul ritenere la scienza come l'unico sapere valido. Mi piacerebbe sapere su quale altro elemento dovremmo poggiare le nostre decisioni, su quale altro elemento di altrettanta validità potremmo basarci e contare. Davvero non capisco su cosa si vogliono indirizzare le riflessioni e i ragionamenti quando si parla di scientismo. Altri hanno parlato di autoritarismo inutile, perché viviamo in uno Stato incapace di governare la complessità. Vorrei davvero che venisse spiegato cosa si intende per autoritarismo inutile e cosa sia invece l'autorevolezza derivante da un'analisi seria e rigorosa delle ricadute e dei contenuti che stiamo analizzando e di quello che è per i nostri piccoli concittadini il significato che diamo alla loro tutela e copertura. Vorrei quindi capire come si fa a parlare di autoritarismo inutile e di uno Stato incapace di governare la complessità. Questa espressione descriverebbe noi, ma non mi sembra che in questo lasso temporale e in tutto il percorso che abbiamo compiuto in questa legislatura si sia evidenziata questa incapacità di governare. Non pensiamo certo di avere sempre il consenso di tutti, ma credo che dovremmo auspicare un'onestà intellettuale da parte di molti. Comunque non capisco perché manchi un pensiero adeguato e appropriato all'entità del problema; mi sembra che stiamo dibattendo e ci stiamo impegnando proprio per trovare una risposta adeguata all'entità di questo problema, che ci piacerebbe venisse aggredito e risolto in una maniera meno ideologica, meno fumosa, meno piena di fuffa e più ricca di contenuti seri e rigorosi.

Non credo che questa vicenda vada posta e gettata nelle antiche antinomie logiche e di pensiero. Non credo proprio che tale argomento si presti a questo tipo di logica, né penso che vada affrontato secondo paradigmi ideologici; ritengo invece che vada delineato, studiato e risolto nella concretezza del decidere. Dobbiamo decidere quale sia il bene maggiore da tutelare: non può essere il bene individuale di 60 milioni di italiani; deve essere un bene per l'intera collettività. Occorre avere la capacità di pensare qual è l'impatto più positivo per la nostra collettività rispetto a questa problematica.

Credo quindi che dobbiamo riflettere, studiare e cercare di essere concreti nel decidere e cercare di capire quanto, con le decisioni che assumeremo attraverso il presente disegno di legge, ci si schieri o meno a tutela di coloro che non hanno altre armi se non quella di fidarsi di uno Stato (che noi in questo momento cerchiamo di rappresentare dignitosamente) che vuole tutelare le criticità di queste persone, le loro debolezze e le loro difficoltà. Uno Stato che si adopera affinché, ad esempio, i bambini che non possono essere vaccinati possano frequentare senza timori e paure le scuole e possano essere parte integrante del tessuto sociale in cui, con le loro famiglie, già sono inseriti. Questo dobbiamo cercare di fare, non affidarci a strane teorie e soprattutto a delle logiche massmediatiche coltivate nei *social*, senza nessuna evidenza scientifica e senza parlare di scientismo.

Qualcuno dice che ci sono stati e ci sono dei soprusi scientifici. A me non pare, visto che nel complesso percorso di analisi e discussione del testo di riconversione molte sono state le modifiche, le integrazioni e le attenzioni al temperamento tra le indicazioni scientifiche e le esigenze valoriali di tanti cittadini, lo stato culturale di altrettanti cittadini, il diffuso bisogno di comprendere, di essere sentiti e accolti. Ed è proprio in tal senso che il testo è stato modificato, temperando la necessità costrittiva dovuta a un abbassamento oggettivo del tasso di copertura vaccinale con la disponibilità, confermata e inserita nel testo, di alcune ridefinizioni per talune obbligatorietà e raccomandazioni, in relazione all'andamento epidemiologico e allo stato generale di evoluzione e di copertura vaccinale.

Ma ancora, l'impegno politico verso la ricerca di un punto mediato e di coinvolgimento non solo delle famiglie, ma anche delle istituzioni coinvolte, ha portato a numerose modifiche del testo, che elimina, fra l'altro, ogni richiamo alla statuizione del precedente testo inerente la potestà genitoriale, che diminuisce significativamente le sanzioni pecuniarie, che pone molta e ulteriore attenzione alle esigenze di ridefinire il calendario vaccinale di un singolo in base alle esigenze dello stesso o della

famiglia, che si richiama a quanto ampiamente e correttamente evidenziato e indicato nel piano nazionale della prevenzione vaccinale.

Ritengo inoltre di particolare significatività la parte del testo che si riferisce alle iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni. È importante che da subito il Ministero della salute promuova iniziative di comunicazione e informazione istituzionale, per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni inerenti l'articolato, come pure che vi sia una ben definita rete relazionale tra le strutture sanitarie contenenti i luoghi vaccinali e le strutture formative, per ottimizzare gli interventi comunicativi e operativi e contribuire così a raggiungere i risultati posti dalla legge che ci apprestiamo a votare.

È noto a tutti e sappiamo bene che tanto più è alto il numero di individui immunizzati, minore è la probabilità che il singolo suscettibile possa entrare in contatto con il cosiddetto patogeno, che di conseguenza, non trovando individui disponibili in quanto recettivi, circola di meno, producendo così una diminuzione del rischio complessivo di gruppo o del gregge. A tal proposito, è importante il richiamo all'immunità di gregge, ancorché qualcuno la sminuisca. L'immunità di gregge, dunque, non può che basarsi sulla cultura della responsabilità, sulla consapevolezza dell'impatto delle proprie scelte e dei propri comportamenti sull'intera collettività.

Credo che l'impegno di tutti per la diffusione della cultura della responsabilità e della cooperazione sociale possa condurre in un tempo breve al superamento di talune obbligatorietà, a favore di comportamenti positivi e liberamente consapevoli, che l'impegno di ognuno produce la libertà di tutti.

Infine, un pensiero di gratitudine professionale ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori che dovranno impegnarsi per garantire i processi di lavoro sottesi al provvedimento che andiamo auspicabilmente ad approvare. Un grazie per quello che stanno già facendo e che ancora di più andranno a fare per questa importante problematica, che deve essere superata in quanto tale, per essere definita come un qualcosa che coinvolge tutta la collettività. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, in merito a questo provvedimento mi sento di sottolineare che qualsiasi posizione antivaccini o provaccini aprioristica e radicale è superficiale e infantile.

L'utilità storica dei vaccini al fine di debellare dal nostro continente malattie che hanno causato in passato migliaia di morti non può essere messa in discussione. Grazie alla vaccinazione di massa sono state eradicte malattie come la poliomielite e la difterite e i benefici di tali profilassi sono di fatto incontestabili.

Detto questo, va rilevato che il metodo imposto dal decreto-legge, ovvero la vaccinazione simultanea per le citate patologie, oltretutto a un'età in cui il sistema immunitario non è neanche pienamente formato, crea sicuramente molte perplessità, sia per il numero dei vaccini (superiore a quanto previsto in qualsiasi Paese europeo), sia per il cumulo, sia per le sostanze metalliche che tale profilassi comporta, sia ancora per i ceppi virali, pur attenuati, che vengono inoculati contemporaneamente. Tale problema avrebbe dovuto essere affrontato in maniera più ponderata, senza preclusioni o accettazioni fideistiche di tale metodo.

Non può poi un partito come quello di cui faccio parte, che fa della legalità costituzionale il suo caposaldo, non stigmatizzare pesantemente il modo con cui si è imposta questa prassi. Ancora una volta, in totale spregio della norma di cui all'articolo 77 della Costituzione, il Governo si è arrogato il diritto di utilizzare lo strumento del decreto-legge senza che vi siano quei presupposti di straordinaria necessità e urgenza che lo legittimano. Non bastasse questo, pone anche la fiducia. Il provvedimento sull'obbligo delle vaccinazioni poteva e doveva essere un disegno di legge da presentare al Parlamento per la necessaria discussione e approvazione, non essendovi alcuna grave situazione da dover immediatamente regolamentare. Ciò rende il provvedimento illegittimo e invalido sotto il profilo formale.

Altra grave questione che coinvolge la democraticità del provvedimento è poi la pesante sanzione che il Governo voleva introdurre, ossia la perdita della patria potestà sul minore non vaccinato. Ora, invece, se ne esce aumentando la disparità, in quanto il ricco potrà scegliere liberamente, mentre chi non ha i mezzi non avrà scelta. Questo Governo di centrosinistra a doppio binario ha una visione punitiva per chi non è ricco, in barba all'articolo 32 della Costituzione, che invece si preoccupa solamente degli indigenti (mi riferisco alle sanzioni ora previste).

In definitiva, il provvedimento adottato dalla ministra Lorenzin sembra più un favore alle multinazionali farmaceutiche, non ben ponderato ed emesso attraverso la forzatura dello strumento della decretazione d'urgenza. Riscossa Italia pretende il rispetto della Costituzione a favore di un *modus operandi* basato su dati scientifici e ampiamente condivisibili, visti i temi così delicati. Signora Presidente, in quest'Aula informo che sarò la prima a ribellarmi a tutto questo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, la discussione è abbastanza importante, eppure - è un paradosso - ci troviamo in un'Aula vuota, come quella degli interventi di fine seduta. Mentre le piazze sono piene, come abbiamo potuto constatare nella manifestazione svoltasi lo scorso fine settimana, il dibattito in Aula avviene con i banchi della maggioranza vuoti. Questo è un peccato, perché dà un po' l'idea della superficialità, ma soprattutto del disinteresse con cui vengono affrontati gli argomenti che vengono portati da chi non è d'accordo sul provvedimento in esame.

Questo ci delude molto perché esso è invece molto importante sia perché impatta in maniera molto forte sulla vita dei cittadini, sia perché il Governo ha deciso di provvedervi con un decreto-legge, ossia attraverso una modalità che gli consente di entrare a gamba tesa nella scelta, definendo dei limiti molto stretti al Parlamento per intervenire e anche ai cittadini per poter agire, tramite i parlamentari, apportando delle modifiche.

Signora Presidente, non credo di essere stato l'unico nei giorni scorsi a raccogliere decine e decine di sollecitazioni, attraverso *e-mail*, telefonate e anche l'incontro diretto per strada di cittadini che mi hanno sollecitato a una riflessione in merito al decreto-legge in esame. Ho avuto l'opportunità di seguire l'*iter* di esame del provvedimento in Commissione e anche in quella circostanza l'amarezza e la delusione sono state purtroppo molto forti.

Ancora una volta ci troviamo di fronte a un provvedimento che viene promosso utilizzando la scusa - chiamiamola pure così - dell'emotività. Non è casuale che nei giorni scorsi gli organi di stampa abbiano enfatizzato alcuni casi drammatici di morbillo e di cattive condizioni di salute di ragazzi non vaccinati per indurre la cittadinanza a chiedere al legislatore di intervenire subito sulla disciplina dei vaccini con l'adozione di un decreto-legge.

A me non piacciono queste cose. Non sono certamente una persona incline a credere a letture chiamiamole pure organizzate, complottistiche di situazioni simili; ma certamente la concomitanza di un'opinione pubblica che, per la parte che interessa, ovviamente, è stata orientata, con casi abbastanza scioccanti, come dicevo prima, a guardare a questo provvedimento con attenzione, non corrisponde alla realtà, perché nei giorni scorsi abbiamo visto anche una piazza riempirsi. Cosa chiedeva la gente che è scesa in piazza? Di poter essere libera nella scelta. La scelta di libertà che si applica in altri campi non può essere meno importante; anzi, deve esserlo ancora di più se si tratta di salute.

L'articolo 32 della Costituzione indirizza specificamente il legislatore in merito a come ci si deve limitare nelle disposizioni di legge che vincolano ai trattamenti sanitari. Questo provvedimento, nonostante le pregiudiziali siano state prima respinte, è oggettivamente incostituzionale.

Dispiace molto aver visto anche alcune acrobazie da parte di qualche Gruppo di opposizione o che tale si definisce - penso a Forza Italia - che dichiara di volere andare a valutare il complesso degli emendamenti votando contro le pregiudiziali di costituzionalità. Ricordiamo ai nostri concittadini, infatti, che se le questioni pregiudiziali presentate in Assemblea da noi e dalle altre opposizioni fossero state approvate, questo provvedimento non avrebbe più avuto luogo, si sarebbe fermato. Dichiarare, invece, come abbiamo sentito prima, che il voto sarebbe stato contrario alle pregiudiziali (quindi

favorevole al Governo) sostenendo l'*iter* di questo decreto-legge è un machiavellismo nonché una forma di falsa opposizione che non comprendiamo proprio perché in questo caso si sta parlando della salute dei cittadini.

Vede, Presidente, sono arrivate tante *e-mail*: da quella drammatica fino a quella importante dal punto di vista politico. C'è chi scrive come madre: «Sono una madre preoccupata: che futuro avrà mio figlio? Quale percorso seguirà? Valutare il mio caso, valutare le circostanze. Valutare le questioni che riguardano la salute». Ecco, non abbiamo visto considerati questi aspetti di libertà nei lavori di Commissione.

Sono *e-mail* indirizzate a tutti i senatori, non solamente al sottoscritto: ce ne sono decine e decine; richieste per votare no: dire no a questo decreto-legge, al di là degli schieramenti politici (che qui sono fuori luogo; qui è in gioco il futuro): «Lo faccia almeno per i suoi figli e per i figli dei suoi figli». Che futuro avranno Michele Bovo e famiglia? Eleonora Pilotto? Tantissima gente, davvero tantissima: li abbiamo ricevuti tutti. A fronte di questo, ci sarebbe da chiedersi perché il Governo ha deciso, ancora una volta, di chiudere il provvedimento con una seduta notturna di Commissione. L'esperienza delle sedute notturne di Commissione non depone a favore della bontà del provvedimento. Ricordo ancora in maniera molto viva l'esperienza della Commissione e poi dell'Assemblea che fu portata a votare nottetempo alcuni provvedimenti importanti. Mi riferisco alla modifica della Costituzione, naufragata per volere degli elettori e alla legge elettorale, dichiarata poi incostituzionale dalla stessa Corte. Penso ad altri provvedimenti di legge su cui avete forzato la mano: al *jobs act* piuttosto che alla buona scuola, alla riforma della pubblica amministrazione; provvedimenti spezzati e demoliti colpo su colpo per incostituzionalità.

Ancora una volta, invece, avete l'arroganza di imporre al Paese un provvedimento. È tipico della sinistra, di un certo tipo di sinistra: lo Stato deve intervenire per tutto quello che i cittadini non comprendono.

Nel caso specifico, poi, ci sono anche questioni che lasciano abbastanza perplessi.

Signora Presidente, è notizia di qualche ora fa che è stata presentata un'interrogazione, mi risulta da parte di qualche collega senatore del Gruppo Art. 1-MDP, con cui si chiede al Governo chiarezza in merito ai rapporti con alcune case farmaceutiche che si sono prodigate in finanziamenti. Questo è purtroppo un *leitmotiv*, quello dei rapporti con le *lobby*, che ha contraddistinto in negativo l'operato del Governo. Trovarci oggi ancora con questo tipo di provvedimento, con questo tipo di obiezioni o, se preferiamo, di fantasmi che stanno dietro, rende il tutto non so se dire grottesco o, peggio ancora, addirittura ipocrita.

In questa interrogazione, di cui ho uno stralcio, si chiede se risponde al vero che il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di sanità pubblica fino al 2015 ed ora Presidente dell'Istituto superiore di sanità (ricordiamo che è l'organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale), che ha svolto un ruolo significativo nella predisposizione del piano di prevenzione vaccinale 2017-2019 ed in particolare all'interno del gruppo di lavoro interistituzionale per le strategie vaccinali, arrivando ad intervenire in maniera molto concreta sul corpo degli emendamenti e sulla stessa predisposizione del decreto-legge, sia la persona che ha un ruolo importante all'interno dell'università Cattolica, nel ruolo specifico per il ramo sanità e, nello stesso tempo - come chiedono gli interroganti - se si creino delle condizioni di conflitto d'interesse tra la funzioni di medico e la funzione in questo caso di rappresentante di altri interessi (penso alle società farmaceutiche).

Signora Presidente, ricordiamo che solo qualche anno fa venivano delineati da parte degli organi di stampa degli scenari apocalittici in merito alle epidemie che sarebbero dovute scoppiare, ad esempio a causa dell'influenza. Leggendo i giornali pareva che avremmo dovuto trovare le persone cadere per strada colpite dall'influenza come fossero mosche. O ricordo ancora l'infezione aviaria: 400 milioni di euro. Centinaia di milioni di euro spesi per nulla.

Signora Presidente, noi non siamo d'accordo e vogliamo che si vada fino in fondo con questo provvedimento perché vogliamo vedere anche in questa sede chi alzerà la mano, chi voterà a favore e chi voterà contro sui singoli emendamenti e sul provvedimento in sé. Quello che deve essere garantito

ai cittadini è la libertà di scegliere consapevolmente cosa fare della propria salute e di quella dei propri figli.

È aberrante che, in base alla stesura preliminare, vi fosse addirittura il rischio di perdere la genitorialità, la patria potestà ai genitori; per non parlare delle sanzioni applicate o addirittura dell'esclusione dei minori dallo studio. Queste cose fanno parte della storia del decreto-legge, le avete scritte, e fanno parte di un modo di governare che non ci appartiene.

In conclusione, lo dico in maniera molto semplice: si vada a votare e vedremo quali saranno le mani che si alzeranno per garantire la libertà di scelta ai nostri cittadini e quali saranno invece le mani che si alzeranno solo per la convenienza politica di garantire al Governo, anche in un ennesimo atto di arroganza, una maggioranza che ormai nel corpo elettorale e nel Paese non esiste più.

PRESIDENTE. Per la concomitanza di una riunione di Gruppo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, ogni giorno in Veneto tanti negozianti sono costretti a chiudere, i nostri centri storici si desertificano e scompaiono posti di lavoro; secondo la CGIA di Mestre, per ogni posto di lavoro creato nella grande distribuzione se ne sopprimono sei tra i piccoli negozianti.

Già nel 2013 in provincia di Padova il rapporto tra superficie di centri commerciali e abitanti era il triplo rispetto agli *standard* europei. Eppure non basta: si parla del raddoppio del centro commerciale Le Centurie a San Giorgio delle Pertiche, che ha attirato le proteste di tanti commercianti; nel Comune di Due Carrare si vorrebbe costruire addirittura un nuovo mostro commerciale, con un'area calpestabile di 65.000 metri quadri (6,5 ettari), disposti su due livelli, per un'altezza di 12 metri (praticamente un condominio di quattro piani), esteso per oltre 3 ettari, su un'area complessiva di 14,5 ettari di terreno pregiato che verranno in gran parte cementificati, in una Regione, il Veneto, che già soffre di insicurezza idraulica.

Sarebbe il più grande centro commerciale del Veneto, con la chiara intenzione di attirare frotte di consumatori da Padova. Ma ci rendiamo conto degli impatti sul traffico e sull'inquinamento? Il danno per l'economia di tutta la provincia, Padova in testa? E il danno paesaggistico?

Il Parco regionale dei Colli Euganei adiacente è il primo e il più grande di tutto il Veneto; le campagne attorno ai Colli Euganei rappresentano una delle zone più intatte dell'intero Veneto, su cui insistono borghi antichi di grandissimo pregio, quali Monselice, Este, Arquà Petrarca e un distretto termale noto nel mondo: Abano, Montegrotto, Galzignano e la confinante Battaglia Terme. A pochi passi sorgono inoltre Villa Dolfin-Dal Martello e l'imponente complesso del Catajo, sontuosa dimora della storica famiglia degli Obizzi, costruita a partire dal XVI secolo e considerata come un preziosissimo bene culturale, storico e artistico, ma anche come centro propulsore del territorio in una zona che ha grandi potenzialità paesaggistiche.

In faccia a questo ambiente - a quanto si legge sul sito di informazione *online* mattinopadova.gelocal.it - la società Deda Srl, finanziata dal fondo d'investimento Orion european real estate fund IV, vorrebbe costruire questo centro commerciale.

Il direttore del Castello del Catajo, Marco Moressa, su numerose fonti di stampa ha definito il progetto «uno sfregio infinito e incomprensibile»; anche i cittadini, i comitati e le associazioni del territorio si starebbero muovendo per contrastare l'apertura di questo mostro.

Ho interrogato dunque il ministro Franceschini per sapere se non reputi opportuno attivare atti ispettivi per verificare e impedire ogni deterioramento e tutelare il bene paesaggistico, artistico e ambientale dell'area dei Colli Euganei interessata dal progetto.

Mi permetto di sollecitare fin d'ora la sua attenzione sull'interrogazione [3-03858](#).

[RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*). Signora Presidente, ho appena presentato un'interrogazione al Ministro dell'interno, sottoscritta da numerosi altri colleghi, sull'inquietante vicenda della spiaggia di Chioggia.

Sembra uno scioglilingua ma in realtà stiamo parlando di fatti gravissimi, che hanno rilevanza penale.

Un concessionario di un bene pubblico, quale è la spiaggia, aveva reso il suo stabilimento un circolo neofascista, un *club* per adepti nostalgici del fascismo, delle leggi razziali, della Repubblica saloina e di tutto il ciarpame del Ventennio.

È già intervenuto il questore di Venezia e meno male.

Nell'atto ispettivo si dà atto della coraggiosa denuncia del giornalista del quotidiano «la Repubblica» Berizzi, che peraltro ha scritto un libro sul neofascismo in Italia.

Con un altro giornalista, pur competente e dinamico, Enrico Mentana, invece questa volta dissento. Egli si è schierato contro il disegno di legge che rafforzerebbe in Italia la tutela contro l'apologia del fascismo (che è già reato), introducendo il reato di propaganda del regime fascista. Mentana ha detto che se si stringe il bullone contro le opinioni vuol dire che esse fanno ancora paura.

No, colleghi, io la penso come Giacomo Matteotti, che disse che il fascismo non è un'opinione ma è un crimine; e come Carlo Levi, che disse che le parole sono pietre e che esse devono essere misurate.

Quando si parla di fascismo, si parla del martirio di Gramsci, Amendola e Matteotti e di centinaia di altri, di migliaia di deportati ebrei, dell'alleanza con Hitler e poi, in epoca repubblicana, di piazza Fontana, della strage di Brescia, delle stragi del treno Italicus e della stazione di Bologna e, ancora, della strage del rapido 904, a Natale del 1984 e di molte altre.

Quando si tratta di fascismo non si può davvero giocare con le parole. È per questo che sollecito non solo la revoca della concessione al titolare della spiaggia, ma anche la risposta alla mia precedente interrogazione, la [3-03842](#), sempre sul medesimo tema. (*Applausi dal Gruppo Art. 1-MDP*).

[PRESIDENTE](#). Non posso che condividere quanto è stato detto dalla senatrice Ricchiuti. Parlo forse al di fuori del mio ruolo, ma alcune cose colpiscono troppo e offendono la nostra democrazia. Ringrazio dunque la senatrice per aver voluto trattare questo tema in Assemblea.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PRESIDENTE](#). Si era prenotato per intervenire il senatore Consiglio, che però non vedo in Aula.

[PAGLINI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGLINI](#) (*M5S*). Signora Presidente, ammalarsi gravemente nei luoghi di lavoro è una delle ingiustizie più inaccettabili. Vedersi riconosciuta una malattia professionale e non ricevere per tempo i propri diritti è atroce. Signora Presidente, con l'amianto non si può scherzare e la burocrazia non può uccidere due volte: non è giusto! La provincia di Massa Carrara ha fatto registrare tassi altissimi di patologie, che sono diretta conseguenza dell'esposizione all'amianto. Il 17 gennaio avevo depositato un'interrogazione sul caso del signor Mario Barbieri: una storia che ha fatto parlare per mesi l'Italia intera.

Oggi c'è un'altra beffa atroce, quella rivolta al lavoratore Gianfranco Giannoni, lavoratore dello stabilimento Sanac SpA di Massa, che ha per anni ricevuto contaminazioni da fibre di amianto, tanto da contrarre la malattia *killer*. Ho depositato un'interrogazione su questo caso, per la quale ritengo sia

urgentissima e doverosa una risposta da parte dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Ho presentato un'interrogazione, perché nonostante il tribunale di Massa abbia riconosciuto la malattia professionale e sebbene dunque il signor Giannoni abbia diritto ad ottenere l'immediato pensionamento, in base all'articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016, l'INPS rifiuta di dare applicazione questa norma, perché sostiene che manchino ancora i decreti attuativi. L'INAIL, non avendo riconosciuto subito l'invalidità, ha costretto il signor Giannoni ad una causa legale prolungatasi per cinque anni, durante i quali ha continuato a lavorare. Tale contenzioso si è concluso soltanto nel gennaio del 2016, quando il tribunale di Massa ha condannato l'INAIL di Massa Carrara. Secondo la sentenza, il lavoratore «è rimasto esposto al rischio di inalazione di fibre di amianto» per un periodo di «almeno dieci anni» e in quel periodo ha contratto la «malattia professionale respiratoria diagnosticata come pneumopatia asbestotica iniziale», che gli determina il riconoscimento dell'invalidità.

È gravissimo, signora Presidente, che un lavoratore che deve convivere con una malattia così invalidante sia anche costretto a sopportare un lungo *iter* processuale e, una volta ottenuta la sentenza favorevole, si veda nuovamente negato il proprio diritto, perché mancano ancora i decreti attuativi. Tali casi dovrebbero indurre gli enti previdenziali coinvolti a rivedere la propria posizione e a migliorare le proprie prassi interne, evitando che questi lavoratori, oltre al gravissimo danno alla propria salute, si trovino anche a subire un lungo e doloroso calvario per ottenere giustizia. Signora Presidente, «per fortuna, i casi di asbestosi non sono tutti casi mortali», dichiara l'Osservatorio nazionale amianto (ONA), ma di certo l'INAIL non potrà non considerare questi nuovi casi e riconoscere la rendita alle vittime e ai loro familiari e si cercherà di verificare se ci sono addirittura responsabilità penali, come dichiara l'avvocato Ezio Bonanni dell'ONA. Auguriamo quindi al signor Giannoni di potersi curare al meglio e di stare bene. Certo è che, se anziché l'operaio avesse fatto il politico, ora dormirebbe tra quattro guanciali.

Forza Gianfranco, le siamo tutti vicini! Ricordo a questa Assemblea e ai ministri Poletti e Lorenzin che chiediamo una risposta, che a questo punto è davvero urgentissima. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, mi scuso per non essere stato presente, ma all'esterno del Senato c'è una manifestazione sui vaccini e quindi ho avuto modo di interfacciarmi con qualche soggetto che era lì a perorare la causa. Stasera parlerò di qualcos'altro. Faccio riferimento ad alcuni articoli di stampa di qualche giorno fa in cui il presidente dell'INPS, Tito Boeri, ha dichiarato in alcune interviste che non abbiamo bisogno di chiudere le frontiere e che, al contrario, proprio chiudendo le frontiere rischiamo di distruggere il nostro sistema di protezione sociale. In questa intervista ha insistito dicendo che gli immigrati offrono un contributo molto importante al finanziamento del nostro sistema di protezione sociale. Ha anche sfoggiato dati e schemi. Senza di loro, il *deficit* per le casse dell'istituto sarebbe di 38 miliardi di euro.

Presidente Boeri, lei deve stare al suo posto. Ognuno faccia il suo mestiere: lei faccia i conti e cerchi di mandare in pensione la gente ad un'età dignitosa e non a cento anni. Alcuni conteggi li doveva fare quando c'è stata la legge Fornero, che non è stata ancora risolta come problematica a livello di pensioni. I suoi conti fanno acqua da tutte le parti e soprattutto i suoi ragionamenti. Ci sono 1,8 milioni di stranieri attivi in questo Paese, ma ce ne sono anche 2,1 milioni a carico del sistema che non fanno nulla. Ricordo al presidente Boeri che l'ISTAT in questi giorni ha segnalato la perdita di 51.000 posti di lavoro, una disoccupazione all'11,3 per cento (un dato, secondo me, molto ottimista) e una disoccupazione giovanile al 37 per cento. Basterebbe far rientrare in Italia la metà dei giovani emigrati all'estero negli ultimi cinque anni per motivi molto spesso legati al lavoro. Basterebbero loro per risolvere i problemi. Quindi, presidente Boeri, non si sostituisca al Parlamento in certe scelte politiche, soprattutto in un momento in cui l'approvazione e il dibattito che c'è sullo *ius soli* sta creando parecchie frizioni sia nelle Aule parlamentari che in tutto il Paese.

Già che ci siamo, approfitto per dirle che forse sarebbe meglio analizzare il perché le coppie italiane non fanno figli; forse bisognerebbe capire perché gli asili non funzionano come dovrebbero. Non si

può demandare tutto alla scuola, ma anche questa forse non ha la possibilità di offrire ai ragazzi il massimo di ciò che potrebbe dare. Bisognerebbe preoccuparsi del fatto che il 29 per cento degli italiani, pari a circa 17,5 milioni di persone, sono a rischio povertà ed esclusione sociale e al Sud si arriva a circa il 47 per cento.

Presidente Boeri, non abbiamo bisogno di nessuno; basterebbe mettere a regime tutti i disoccupati del Paese, richiamare i giovani che hanno rappresentato un costo sociale perché si sono formati in Italia e metteremmo a posto i conti. Se lei è così bravo da riuscire a dare lavoro a 100.000 soggetti che arrivano nel nostro Paese e che costituiscono delle risorse, noi siamo contenti, ma non faccia affermazioni che non le competono, soprattutto in un momento particolare per questo Paese. Abbiamo visto cos'è successo con gli *enfant prodige* della politica europea. Mi riferisco a Macron. Qualcuno diceva che un Macron al giorno toglie l'immigrato di turno, però questo ha risolto i problemi della Francia in una settimana circa di suo operato e li ha scaricati, come hanno fatto la Germania e l'Austria, sul nostro Paese. Se sono risorse, dovrebbero esserlo per tutta l'Europa; invece, lo diventano solo per noi. Ben venga se il lavoro lo troviamo a tutti questi ragazzi. Io credo, piuttosto, che sarebbe il caso di mettere in condizione i nostri disoccupati di trovare un lavoro. Presidente Boeri, ognuno faccia il suo mestiere.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, voglio denunciare al Senato una situazione gravissima: sul Vesuvio è in corso un disastro epocale; brucia da giorni. Oggi ha raggiunto il picco: ci sono più di dieci focolai e in Campania abbiamo pochissime risorse e una grave lentezza nei soccorsi soprattutto per la carenza dei mezzi. Solo oggi, i responsabili del Parco nazionale del Vesuvio hanno finalmente riunito attorno a un tavolo i sindaci dei Comuni vesuviani per definire strategie contro i piromani: troppo tardi. Queste cose si fanno a ottobre, novembre o dicembre, ma certamente non adesso. È troppo tardi.

Le Forze dell'ordine in questo momento dovrebbero aiutarci. Chiedo quindi ai Ministri competenti di rifornirci dei mezzi e delle forze necessarie per affrontare questa emergenza, perché purtroppo i Vigili del fuoco, nonostante il loro immenso lavoro, non riescono ad aiutarci e a spegnere gli incendi che sono arrivati a lambire tantissime abitazioni. Intere comunità sono state sfollate. Non era mai successo prima: è un disastro che definirei epocale.

Purtroppo c'è da rilevare anche un'altro aspetto: guarda caso, signor Presidente, questo è l'anno in cui il Corpo forestale dello Stato è stato debellato dal Governo della maggioranza. È necessario ragionare su questo. Noi abbiamo chiesto in tutti i modi che quel Corpo, quegli uomini e quei mezzi non fossero toccati. Vogliamo anche sapere, a questo punto, se i ritardi, la disorganizzazione e la mancanza di mezzi e di uomini siano anche la conseguenza di questa "schiforma" che è stata voluta da questo Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, in queste ore, come nei giorni e nelle settimane scorse, in Sicilia e in Campania si sta consumando un'ennesima tragedia, quella dei roghi di boschi. Una tragedia che si ripete ogni anno, senza che questo Governo o quelli che l'hanno preceduto siano stati in grado di intervenire, sia in termini di prevenzione, sia nell'affrontare l'emergenza.

Non è possibile assistere ogni anno a incendi dolosi che vengono appiccati quando le condizioni climatiche sono più favorevoli e senza che nessuno sia spesso in grado di identificare o quantomeno risalire ai piromani che si rendono responsabili di questi atti.

Come definire l'incendio dei boschi di qualche settimana fa che in Provincia di Ragusa ha ucciso animali da pascolo, bruciato case e capannoni agricoli industriali, o come quello di due giorni fa a Messina, che ha addirittura costretto le autorità a sgomberare l'università?

Signora Presidente, io li definisco atti di terrorismo, perché creano terrore tra la popolazione, turbano pesantemente l'ordine pubblico, mettono a rischio le vite dei cittadini e degli operatori e creano danni incalcolabili all'ambiente e all'economia.

Per questo mi auguro che questo Governo prenda seriamente in considerazione ciò che sta avvenendo con misure immediate, sia dal punto di vista delle pene da comminare a questi terroristi, ma anche e soprattutto per sostenere i nostri Vigili del fuoco, che ovunque stanno affrontando coraggiosamente le fiamme, quasi sempre senza mezzi adeguati.

È il momento di supportare i nostri soccorritori, stanziando più fondi e creando un coordinamento logistico con le altre forze in campo, ma soprattutto equiparando i reati dei piromani a quelli dei terroristi. Chi incendia un bosco deve essere consapevole che finirà in carcere per molti anni e che non la farà franca.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Bertorotta. Siamo vicini a tutte quelle popolazioni che sia in Campania che in Sicilia stanno affrontando questo grave disastro.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 12 luglio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,54).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (2856)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1 (testo 2)

[STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il testo del decreto-legge sulle vaccinazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 maggio, prevede una serie di misure volte ad ampliare e a rendere effettivo l'obbligo in capo ai genitori di sottoporre a vaccinazione i propri figli. Questioni in fatto ed in diritto fanno dubitare se sia costituzionalmente corretto l'uso dello strumento di normazione scelto, considerando che l'articolo 77 della Costituzione prevede che il decreto-legge possa essere adottato «in casi straordinari di necessità e di urgenza»;

il Presidente del Consiglio ha affermato che, pur non sussistendo, al momento, un'emergenza nazionale, l'obiettivo delle misure è proprio quello di evitare che le difficoltà che oggi si riscontrano in tale ambito si trasformino in vere emergenze sanitarie, poiché, «nel corso degli anni, la mancanza di misure appropriate e il diffondersi soprattutto negli ultimi mesi anche di comportamenti e teorie antiscientifiche hanno provocato un abbassamento dei livelli di protezione». A stare alla dichiarazione del Presidente del Consiglio, non si dà «al momento» una situazione di emergenza nazionale. Appare di tutta evidenza che non sussistano i presupposti fattuali per il ricorso alla decretazione d'urgenza;

l'allarmismo indotto dal ministro della Salute sulla presunta epidemia in Italia di morbillo non trova conferma neppure nei dati pubblicati da EpiCentro e dal Ministero della Salute, in quanto l'ultimo bollettino aggiornato al 23 maggio 2017 registra un andamento decrescente dei casi già dal mese di aprile e, ad oggi, la situazione è migliorata anche rispetto ai dati di gennaio. Dunque allo stato attuale non si può affermare che vi sia un'emergenza in corso nel nostro Paese;

il decreto prevede che i bambini fino a sei anni di età non potessero essere iscritti all'asilo nido o alla scuola materna se non sono state loro effettuate tutte le vaccinazioni previste. La parziale revisione per la scuola dell'obbligo della sanzione da 500 a 7.500 euro, ridotta a un minimo di 500 ad un massimo di 3.500 euro, per padre e madre di chi non è in regola e l'eliminazione della previsione della segnalazione al tribunale per un'eventuale sospensione della potestà genitoriale. La revisione parziale del testo ha permesso di eliminare un punto assai controverso, come la sospensione genitoriale, ma ha lasciato intatta la certezza di una discriminazione per censo nel caso delle sanzioni pecuniarie, chiara violazione dei principi di cui all'articolo 3 della Costituzione. La mancata segnalazione può integrare gli estremi del rifiuto di atti d'ufficio a carico del dirigente scolastico. Tali misure possono ritenersi incompatibili con le disposizioni costituzionali in materia di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanto previsto dall'articolo 34, comma 2 della Costituzione, a norma del quale «l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita». Non è chiara la *ratio* del diverso regime stabilito per asili-nido e materne da un lato, scuola dell'obbligo dall'altra: condizione della iscrizione l'avvenuta somministrazione del vaccino nel primo caso, obbligatoria anche nel secondo caso ma soggetta unicamente a sanzione la sua mancata effettuazione;

due osservazioni appaiono necessarie. La prima è che tanto l'interesse all'istruzione quanto quello alla salute si appuntano in capo ai singoli come pure alla collettività. Non si capisce se e come essi siano stati «bilanciati» nella redazione del decreto. Se c'è infatti il rischio del contagio di malattie diffuse, anche per la scuola dell'obbligo parrebbe necessaria la effettuazione del vaccino quale condizione dell'iscrizione; se, di contro, il rischio non c'è o non è particolarmente elevato, parrebbe comunque meritevole di essere salvaguardato il diritto all'istruzione sin dalle scuole materne, laddove riceve il suo primo, particolarmente rilevante, radicamento. D'altro canto, per i soggetti portatori di malattie diffuse, la sottrazione all'ambiente scolastico per il tempo necessario è, giustamente, considerata compatibile con l'obbligo dell'istruzione. Molto complessa, poi, sarebbe stata, ove fosse rimasta nel testo, la questione della eventuale sospensione della potestà genitoriale, esplicitamente tolta dal testo originario, ma reintrodotta surrettiziamente. La giurisprudenza costituzionale al riguardo ci ha ripetutamente insegnato che ogni automatismo legislativo, quale quello che al ricorrere di talune circostanze di particolare gravità porta alla perdita della potestà suddetta, potrebbe essere in contrasto col preminente interesse del minore. Il timore è, dunque, che, sottraendosi seppur non definitivamente il bambino all'ambiente familiare nel quale è amorevolmente accudito esclusivamente a motivo della sua mancata sottoposizione alle vaccinazioni, possa aversi un danno devastante per la sua equilibrata crescita. Che, in fin dei conti, la questione debba essere demandata al giudice sarebbe inevitabile, come pure risulterebbe estremamente remota l'applicazione della misura suddetta, salvo che ad essa non si aggiungano ulteriori motivi che inducano ad adottarla;

il decreto aumenta il numero dei vaccini obbligatori, che passano da 4 a 10 per l'aggiunta di una parte di quelli che prima erano considerati facoltativi ed ulteriori 4 vaccinazioni «consigliate»: anti-meningococco B, anti-meningococco C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus. La trasformazione delle vaccinazioni facoltative in obbligatorie costringerà a sottoporre i bambini a una dose massiccia di vaccini, senza alcuna possibilità di una diagnostica prevaccinale, con conseguente incremento delle reazioni avverse. Tale circostanza potrebbe pesare in un eventuale controllo di ragionevolezza della normativa, qualora il decreto-legge dovesse essere sottoposto, nelle forme previste, al sindacato della Corte costituzionale. Che la diagnostica prevaccinale debba esser fatta come si deve non sia da mettere in dubbio. È solo all'esito di studi documentati, sui quali si riscuotano i più larghi consensi nel mondo della scienza, che può prescriversi l'obbligo della vaccinazione, per ciascuna delle malattie cui si riferisce e per tutte assieme. La questione è particolarmente complessa, evocando in campo i sofferti

rapporti tra scienza, etica e diritto: imporre un limite al diritto di accettare o meno una cura, garantito a ciascuno dalla Costituzione, può essere legittimo solo se il rifiuto di un trattamento mette concretamente a rischio altri. Nei casi in cui ciò non accade, la coercizione non è più legittimata, e ciò vale anche per diverse vaccinazioni incluse nel decreto;

al posto dell'obbligo la comunità scientifica e civile hanno sempre optato per il consenso informato, soprattutto nei confronti dei genitori, con il quale si informa il destinatario delle cure, di tutti gli effetti collaterali e dei danni,

per tali motivi, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2856.

QP2

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [CAPPELLETTI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTO](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,

considerato che:

l'articolo 1 del provvedimento in oggetto dispone, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, l'obbligatorietà di dieci tipi di vaccinazioni, incrementando drasticamente, dunque, il numero di vaccini obbligatori previsti. I requisiti di necessità ed urgenza dovrebbero, pertanto, avvicinare l'ampio ventaglio dei vaccini menzionati, presupponendo un evento epidemiologico complessivo, concernente le malattie che si intende prevenire e/o contrastare;

al di là del fatto che lo stesso Presidente del Consiglio, all'atto della presentazione del decreto in oggetto, ha dichiarato che «non sussiste alcuna emergenza nazionale», la cogenza di un'epidemia in corso - o, più precisamente, di più epidemie in corso - è confutata dal recentissimo stesso Piano Vaccini, emanato proprio dal Ministero della salute il quale, nel gennaio 2017, non evidenziava alcun tipo di emergenza, né di epidemia. Segnatamente, l'adozione della decretazione d'urgenza risulta incongruente con la natura essenzialmente programmatica che caratterizza il DPCM del 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», con il quale sono state inserite nei livelli essenziali di assistenza e nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica proprio la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e parassitarie, incluso il programma vaccinale;

oltretutto, il citato DPCM 12 gennaio 2017, nel cui ambito è stato incluso il Piano nazionale vaccini, è stato accompagnato dalla prescritta Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, intesa sancita il 7 settembre del 2016 e con la quale, all'articolo 4, in riferimento all'attuazione delle nuove politiche vaccinali, le Regioni garantiscono il raggiungimento delle coperture previste per le nuove vaccinazioni, la maggior parte successivamente inserite nel decreto-legge all'esame, con la gradualità indicata nell'allegato della medesima Intesa;

del resto, l'assenza di una emergenza sanitaria o di igiene pubblica, viene implicitamente ma chiaramente «confessata» dall'articolo 1, comma 6, del decreto in parola: «È, comunque, fatta salva, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale, o dello Stato e delle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza»;

appare difficilmente comprensibile e giustificabile, a distanza soltanto di pochi mesi dalla raggiunta Intesa Stato-Regioni, un intervento d'imperio dello Stato nella materia concorrente della

salute che, peraltro, quanto alla prevenzione collettiva presenta una natura eminentemente programmatica, per sua natura inconciliabile con la decretazione d'urgenza; è quindi ragionevole prevedere sin da ora un giudizio di aperta violazione degli articoli 77 e 117 della Costituzione su questo provvedimento, che non appare supportato dalla necessità di «fronteggiare sopravvenute e urgenti necessità», come invece espressamente richiede il Giudice delle leggi;

i decreti-legge, come è noto, traggono la loro legittimazione da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute, imprevedibili e urgenti necessità. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2007 ha rilevato come non sia sufficiente che la necessità e l'urgenza siano apoditticamente annunciate, bensì rileva l'effettivo e concreto bisogno di intervento normativo urgente;

connesso ai presupposti costituzionali di cui all'articolo 77 della Costituzione è il criterio di ragionevolezza legato, a sua volta, a quello della proporzionalità. Introdurre l'obbligatorietà vaccinale per una quantità abnorme di vaccini, attraverso la decretazione d'urgenza contrasta, infatti, in maniera diretta ed indiretta anche con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione. La previsione di dieci trattamenti vaccinali obbligatori, che non ha eguali nel panorama internazionale, non risulta proporzionata né al risultato annunciato, né al fine perseguito dal legislatore. I presupposti costituzionali per la emanazione di un decreto-legge in materia non risultano quindi adeguatamente supportati dalla realtà fattuale, anche in relazione all'articolo 32 della Costituzione secondo il quale «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Ma la legge è comunque vincolata in questo senso perché in nessun caso possono essere violati «i limiti imposti dal rispetto della persona umana»;

considerato, inoltre, che:

con la sentenza n. 27 del 1998, la Corte costituzionale ha ribadito che «non è lecito, alla stregua degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative». Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte ad un generico interesse collettivo quale parametro per il necessario temperamento;

l'articolo 32 della Costituzione rappresenta non solo la massima tutela del diritto alla salute ma anche la massima espressione di libertà e consapevolezza che si realizza attraverso il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico ed espresso, nel caso di minori, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dai tutori; il consenso informato si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione quale sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative e dei rischi connessi; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione;

la Corte costituzionale si è pronunciata diffusamente sui limiti e le condizioni di compatibilità dei trattamenti sanitari obbligatori con il precetto costituzionale del diritto alla salute dell'articolo 32, ribadendo sempre il necessario temperamento del diritto alla salute del singolo - anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o accettati - con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sent. 1994 n. 218) e con la salute della collettività

(sent. 1990 n. 307). Ed è proprio il bilanciamento dei due diritti sottesi che ha portato il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 258 del 1994, a ritenere che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione solo se siano rispettate talune condizioni, tra le quali «la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili e se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una «equa indennità» in favore del danneggiato (cfr. sent. 307 cit. e v. ora legge 210/1992). E ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria, la quale «trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva del trattamento o di esecuzione materiale di esso non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura» (sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dall'art. 2043 c.c.: sent. n. 307/1990 cit.);

la Corte costituzionale nella medesima sentenza aggiunge che «proprio per la necessità di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, si renderebbe necessario porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico - a livello primario attesa la riserva relativa di legge, ed eventualmente a livello secondario integrativo - che, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individuasse con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione, e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità. Ed al tempo stesso - per evitare che la prescrizione indiscriminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorie rendesse di fatto praticamente impossibile o estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilità dei corrispondenti trattamenti sanitari - si dovrebbero fissare *standards* di fattibilità che nella discrezionale valutazione del legislatore potrebbero dover tenere anche conto del rapporto tra costi e benefici, eventualmente stabilendo criteri selettivi in ordine alla utilità - apprezzata anche in termini statistici - di eseguire gli accertamenti in questione.»;

le anzidette considerazioni della Corte costituzionale portano a ritenere del tutto sproporzionato l'equilibrio dei suddetti diritti laddove nel decreto-legge all'esame non sono rinvenibili misure atte ad individuare «con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione o strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità»; l'equilibrio dei suddetti diritti risulta altresì sbilanciato in considerazione dell'attuale sistema di immissione sul mercato dei prodotti farmaceutici in generale e dei vaccini in particolare che, fin dalla fase della sperimentazione clinica, non appare sempre sostenuto da efficaci disposizioni sull'indipendenza della sperimentazione clinica e sulla trasparenza delle fasi di immissione in commercio del vaccino, sull'economicità dei vaccini immessi sul mercato, venduti e somministrati quasi esclusivamente in forma associata, con susseguente rischio di oligopolio delle aziende produttrici; l'equilibrio dei suddetti diritti e il loro esercizio consapevole e informato è altresì potenzialmente compromesso dalla carente attività informativa e dall'assenza di un sistema pubblico nazionale informatizzato che produca e renda ogni dato utile sugli studi preclinici e clinici e che, anche a distanza di anni, produca tutte le informazioni sugli esiti, anche negativi, concernenti la somministrazione di vaccini, consentendo un'esauriente informazione per tutti i cittadini nonché una scelta consapevole, informata e condivisa, che dia conto chiaro ed effettivo sull'offerta vaccinale;

inoltre l'Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda (*Principles and Considerations for Adding a Vaccine to a National Immunization Programme*, 2014) una puntuale analisi costo/beneficio e rischio nell'introduzione di nuovi vaccini nell'ambito dei programmi vaccinali, diversamente adottati dai diversi Stati; proprio le raccomandazioni e le linee guida dell'OMS rivelano l'incompatibilità della decretazione d'urgenza con un programma di prevenzione che, per la sua migliore efficacia, richiede

invece di essere articolato attraverso uno strumento legislativo o regolamentare totalmente diverso che tenga conto, in particolare, dei profili di costo-efficacia dei diversi prodotti vaccinati, alla luce delle indicazioni e migliori pratiche esistenti a livello internazionale;

valutato, inoltre, che:

l'articolo 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 pone, come regola generale, che «un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato», fatto salvo lo stato di necessità in cui non è possibile acquisire il consenso; la vaccinazione è un trattamento preventivo proposto a persone sane e in questo caso, quindi, non si può configurare lo stato di necessità, cioè l'unica situazione per la quale non è richiesto il consenso del paziente o del suo rappresentante legale;

allo stesso modo l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge»;

considerato, inoltre, che:

il provvedimento in esame prevede, inoltre, che i bambini fino a sei anni di età non possano essere iscritti all'asilo nido o alla scuola materna se non sono state loro effettuate le vaccinazioni previste. Per la scuola dell'obbligo è stabilita una sanzione da 500 a 3.500 euro per padre e madre di chi non è in regola;

tali previsioni appaiono di dubbia compatibilità con le disposizioni costituzionali in materia di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della Costituzione, a norma del quale «l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita». Inoltre non è chiara la *ratio* del diverso regime stabilito per asili-nido e materne da un lato, scuola dell'obbligo dall'altra: condizione della iscrizione l'avvenuta somministrazione del vaccino nel primo caso, obbligatoria anche nel secondo caso ma soggetta unicamente a sanzione la sua mancata effettuazione. Ove, infatti, dovesse sussistere il rischio del contagio di malattie diffuse, anche e soprattutto per la scuola dell'obbligo parrebbe necessaria la effettuazione del vaccino quale condizione dell'iscrizione, tenuto conto del tasso di frequenza (e quindi di contagio) molto più forte rispetto a quello registrato per asili e materne, peraltro con nette differenziazioni a livello regionale; se, di contro, il rischio non c'è o non è particolarmente elevato, parrebbe comunque meritevole di essere salvaguardato - e non ridotto - il diritto del minore all'istruzione sin dalle scuole materne, laddove esso riceve il suo primo, particolarmente rilevante, radicamento;

considerato, inoltre, che:

il riferimento, nel preambolo del decreto-legge, a non ben identificati obblighi assunti e strategie concordate a livello europeo e internazionale e ad obiettivi comuni fissati nell'area europea appare incongruente con il *trend*, ormai consolidato, delle diverse politiche vaccinali che nel mondo e soprattutto in Europa hanno implementato «politiche vaccinali basate su di un approccio incentrato sulla combinazione tra offerta pubblica di vaccini ritenuti essenziali per la salute pubblica e convincimento informato dei soggetti decisori rispetto ai trattamenti vaccinati e la distinzione tra obbligatorietà e raccomandazione ha così perso gran parte della sua rilevanza, persistendo più come un retaggio formale di decisioni politiche ormai risalenti che come espressione delle prassi sanitarie correnti». La tendenza alla raccomandazione dei vaccini, più che alla loro obbligatorietà, è infatti stabilita e ormai consolidata a livello globale. Il quadro di vaccinazione europeo relativo ai programmi vaccinali nazionali, infatti, comprende sia vaccinazioni obbligatorie sia raccomandate: dei 30 paesi (i 28 dell'Unione Europea più Islanda e Norvegia), 15 hanno almeno una vaccinazione obbligatoria all'interno del proprio programma vaccinale, mentre gli altri 15 non hanno alcuna vaccinazione obbligatoria;

pertanto, se da un lato l'obbligatorietà delle vaccinazioni è considerata una strategia per

migliorare l'adesione ai programmi di immunizzazione, dall'altro appare chiaro che molti dei programmi europei risultano efficaci anche se non prevedono alcun obbligo e comunque anche se presentano, come la quasi totalità delle realtà comparabili, un novero di obblighi nettamente inferiore a quello stabilito con il decreto in esame. I paesi che non hanno adottato obblighi per nessun vaccino, risultano essere: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Il Belgio adotta l'obbligatorietà solo per un vaccino, la Francia per tre vaccini, Grecia, Italia (prima del decreto-legge in esame) e Malta per quattro vaccini (tutti riservano l'approccio raccomandato per i rimanenti vaccini). I Paesi che, ad oggi, adottano un programma vaccinale nazionale con un numero di vaccini obbligatori maggiore di quattro sono: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia. Pur essendo il quadro in costante evoluzione, in nessun caso si rinviene un cambiamento di approccio tanto improvviso e radicale quale quello adottato con il decreto in oggetto, che avrebbe postulato un più attento esame preliminare dal punto di vista giuridico, amministrativo e finanziario;

valutato, inoltre, che:

in riferimento all'illustrazione degli oneri connessi al decreto-legge si ricorda che già in occasione dell'esame del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che ha incluso il Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) 2016-2018, ed in relazione agli specifici fondi stanziati dalla legge di bilancio 2017 che ha destinato e vincolato 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni per il 2018 e 186 milioni a decorrere dal 2019, sono state espresse diffuse criticità poiché le risorse stanziare non corrispondono alle stime effettuate nella relazione tecnica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari a 303 milioni di euro (solo per i nuovi vaccini) sulle quali sono state poi operate ulteriori stime al ribasso che, come evidenziato anche dalla nota del servizio di bilancio del Senato, appaiono aleatorie anche sulla base di presunti risparmi derivanti dall'abbattimento dei costi connessi alla gestione delle malattie che con tali vaccinazioni verrebbero debellate; le stime di spesa sull'impatto economico dei nuovi vaccini non sono infatti sorrette da una valutazione, anche sperimentale, dell'impatto avuto, in termini di riduzione dei costi sanitari diretti e indiretti e degli effetti/esiti in termini di salute, in quelle Regioni che li hanno già introdotti; le perplessità già espresse in occasione dell'approvazione dei LEA sono qui rinnovate e ulteriormente rafforzate, tenuto conto che le stime e le risorse allora approvate erano riferite ad una graduale attuazione, da parte delle Regioni, del Nuovo piano nazionale vaccinale, con una copertura vaccinale progressiva nel triennio considerato che ovviamente, con il decreto-legge in questione e stante l'immediata obbligatorietà, non è più applicabile;

preso dunque atto della palese violazione del principio di ragionevolezza, riconducibile all'articolo 3 della Costituzione, oltreché degli articoli 2, 3, 32, 34, 10, 77, 81 e 117, oltreché di numerose e consolidate sentenze della Corte costituzionale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2856.

QP3

D'ANNA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede in sede di esame dell'Atto Senato 2856 recante "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale";

premesso che:

le vaccinazioni costituiscono strumento efficace per evitare le malattie infettive, e attraverso l'adeguata informazione delle famiglie, con la collaborazione dei medici di base, si è registrata certamente l'implementazione delle politiche vaccinali;

che tuttavia in materia di prevenzione vaccinale non risultano sussistenti i presupposti di necessità e di urgenza che possano giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza, dal momento che

non si riscontrano emergenze in corso, nè vi sono segnali che depongono per l'insorgenza di epidemie, appalesandosi, quindi, la chiara violazione dell'articolo 77 della Costituzione;

premessi inoltre che:

numerose sono le violazioni dei principi costituzionali e dell'ordinamento interno ed europeo riscontrabili nel testo del decreto-legge n. 73, a partire da:

- violazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione: la sospensione della potestà genitoriale, che integra una sanzione per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, è una misura eccessiva, che viola i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, nonché limiti imposti dal rispetto della persona umana, previsti rispettivamente dall'articolo 2 e dal secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione. Infatti la corretta interpretazione dell'articolo 32 della Costituzione, secondo cui "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" postula che è possibile essere sottoposti ad un determinato trattamento solo se questo è previsto da una legge ordinaria. La legge peraltro è vincolata ad un ulteriore limite: nel senso che in nessun caso possono essere violati "i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Per pacifica interpretazione, l'articolo 32 della Costituzione tutela una delle massime espressioni della libertà, quella di non essere sottoposti a cure o terapie che non siano liberamente scelte o accettate;

- violazione degli articoli 13 e 14 della Costituzione, laddove si fa riferimento al principio di inviolabilità della libertà personale e del domicilio e al principio che solo in casi eccezionali di necessità e di urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti che debbono avere il carattere della provvisorietà;

- violazione dell'articolo 28 della Costituzione, laddove si prevede che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti;

- violazione dell'articolo 41 della Costituzione, laddove si prevede che l'iniziativa economica privata, pur essendo libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza e alla libertà umana;

- violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione laddove si stabilisce che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni" e che la tutela della salute rientra tra le materie di legislazione concorrente; il medesimo articolo 117 afferma che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; quindi riguardo al tema della prevenzione vaccinale si sarebbe dovuto prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, al fine preciso di evitare inevitabili ricorsi alla Corte costituzionale;

considerato, inoltre, che il provvedimento governativo integra le seguenti ulteriori violazioni:

- violazione dell'articolo II-63 della Costituzione dell'Unione europea, laddove si prevede espressamente che ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica e che nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge e in più si prevede il divieto di fare del corpo umano una fonte di lucro;

- violazione dell'articolo II-84 della Costituzione dell'Unione europea, laddove si prevede che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente;

- violazione dell'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Se i genitori, infatti, a mente di quest'articolo, hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli, a maggior ragione in assenza di ragioni eccezionali di pericolo di epidemie, il loro diritto di priorità nelle scelte sanitarie, deve essere riconosciuto; lo stesso discorso vale per l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

- violazione dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ancora sul diritto all'integrità fisica e psichica della persona;

- violazione dell'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, laddove è previsto che ad ogni persona sia riconosciuto il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

- violazione degli articoli 4 e 5 del Patto internazionale sui diritti economici del 19 dicembre 1966, laddove si prevede che nessuna disposizione del Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti dal Patto medesimo;

- violazione degli articoli 4 e 5 della Convenzione internazionale contro la discriminazione nel campo dell'educazione adottata dalla 11a Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 14 dicembre 1960;

- violazione dell'articolo 2, primo protocollo aggiuntivo del 20 marzo 1982 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;

- violazione degli articoli 2, 4 e 5 della Convenzione di Oviedo del 1997: laddove si prevede il principio fondamentale dell'autodeterminazione in materia di salute. Sicchè l'introduzione della vaccinazione coatta per legge nel nostro ordinamento sarebbe preclusa dalla Convenzione di Oviedo, recepita in Italia con legge n.145 del 2001. Infatti la violazione della Convenzione risiede nel fatto che, essendo la vaccinazione un trattamento preventivo proposto a persone sane, non può sussistere lo stato di necessità che è l'unica situazione per la quale non è richiesto il consenso del paziente o del suo rappresentante legale;

- violazione dell'articolo 4 della Carta europea dei diritti del malato di Bruxelles che ancora una volta sancisce il diritto al consenso per cui ciascun soggetto ha diritto di partecipare attivamente, dopo aver ricevuto esaurienti informazioni, alle decisioni che riguardano la sua salute;

- violazione degli articoli 323 e 658 del Codice penale, potendosi appalesare nei casi di vaccinazione coatta gli estremi per la sussistenza dei reati di abuso d'ufficio e di procurato allarme; inoltre sembrerebbe che nell'*iter* di formazione del decreto-legge n. 73 siano riscontrabili casi di conflitto di interessi tra soggetti che hanno partecipato attivamente alla sua redazione;

considerato ancora che la Corte costituzionale si è occupata diverse volte della materia e con la sentenza n. 27 del 1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica. Poichè il decreto-legge n. 73 non contempla questo risvolto e non si cura di valutare i precedenti della giurisprudenza costituzionale, è verosimile che la Corte costituzionale rischierebbe fondatamente di dover essere investita nuovamente della questione indennizzi;

per tutto quanto sopra esposto, il Senato - ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento - delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2856.

QP4

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
premessi che:

- il decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, non sembra corrispondere ai requisiti di necessità e urgenza, visto che su un tema di tale rilevanza e delicatezza sarebbero necessari tempi congrui e un confronto nel merito e tenuto conto del fatto che già il piano nazionale prevenzione vaccinale dedicava un paragrafo all'*iter* per il superamento dell'obbligo vaccinale in cui si prevedeva un percorso che portava al superamento dell'obbligo vaccinale;

- le argomentazioni addotte, inoltre, nella relazione introduttiva al decreto-legge n. 73 del 2017 ai motivi di straordinarietà e urgenza, imposti dall'articolo 77 della Costituzione, che hanno imposto al Governo l'adozione di tale provvedimento non sono sostenute da reali condizioni verificabili da dati scientifici e medici ma solo dalla volontà prevaricatrice del Governo di sottrarre al Parlamento una

delle sue prerogative fondamentali, l'esercizio della potestà legislativa ordinaria, per coprire le carenze di un'azione, scegliendo linee di intervento non corrette, sacrificando medici e operatori sanitari, scegliendo strategie comunicative fallimentari e non trasparenti, senza un reale coinvolgimento della cittadinanza, senza un controllo reale sugli enti preposti alla vaccinovigilanza e in assenza quasi totale delle garanzie sulle vaccinazioni;

- il dibattito non è sulla necessità delle vaccinazioni, sulla determinazione di un consenso informato basato sulla trasparenza, sulla correttezza scientifica dei dati, sul dialogo famiglie-medici-operatori sanitari, ma si è spostato sull'obbligo imposto dal Governo correlato di sanzioni pecuniarie, che ha determinato un ampio e partecipato schieramento di contrarietà contro il decreto che ha pochi riscontri nel nostro Paese se non nel lontano 1994 quando i tre decreti cosiddetti "Garavaglia", i decreti-legge nn. 8, 164 e 273, tutti del 1994, suscitarono un'opposizione generalizzata tanto che i decreti stessi non furono convertiti in legge e, quindi, decadde;

- la via più corretta è il ritiro del decreto per ridare voce al Parlamento per un'analisi ampia e condivisa, sola via per scongiurare un'ulteriore lacerante e forse definitiva frattura nella fiducia dei cittadini verso le istituzioni;

- il tema delle vaccinazioni è un tema nazionale di rilevante importanza che tuttavia impatta su una materia che la Costituzione, con l'articolo 117, regola come concorrente tra lo Stato e le Regioni. In merito alla decretazione d'urgenza e le relative competenze legislative la Corte costituzionale si è già espressa con la sentenza n. 22 del 2012 decretando che lo Stato non può arrogarsi il diritto di decidere su una materia concorrente non rispettando o prevaricando la potestà legislativa propria ed esclusiva delle Regioni. Che poi esistano fortissime differenze anche in materia di organizzazione sanitaria tra le diverse regioni è un fatto che si riverbera negativamente ad esempio sul versante vaccinale nella copertura della popolazione interessata ovvero sul solo riscontro dei dati per cui il Ministero della salute non dispone dei dati di ben quattro Regioni prive di una anagrafe vaccinale. Vi sono Regioni all'avanguardia, come il Veneto il cui Presidente ha già dichiarato l'intenzione di presentare un ricorso regionale contro il decreto, che hanno emanato leggi regionali che hanno cancellato l'obbligo delle vaccinazioni per l'età evolutiva mantenendo un'ottima copertura sulle principali vaccinazioni basandosi sull'acquisizione di una adesione consapevole dei genitori fondando la loro politica in tale campo sulla predisposizione di un sistema informativo efficace basato su anagrafi vaccinali ben organizzate; l'organizzazione di un sistema di formazione del personale e dei pediatri di famiglia; il raggiungimento di un'adeguata copertura vaccinale delle più importanti vaccinazioni raccomandate; l'avvio di un sistema di sorveglianza della malattie trasmissibili sensibile e specifico; la messa a punto di un sistema di monitoraggio degli eventi avversi a vaccino. Tutto ciò ha portato in breve tempo al miglioramento della qualità dei servizi forniti e soprattutto al miglioramento del rapporto tra servizio sanitario regionale e popolazione;

- le vaccinazioni rappresentano un mezzo efficace di prevenzione delle malattie infettive universalmente riconosciuto dalle evidenze scientifiche e dagli stessi cittadini, le vaccinazioni hanno contribuito e contribuiscono al contrasto delle epidemie e al diritto alla salute dei cittadini, ma questo non può avvenire senza tenere conto e applicare integralmente quanto sancito dall'articolo 32 della Costituzione;

- l'articolo 1 del decreto relativo alle "vaccinazioni obbligatorie" configura una violazione dell'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute dei cittadini italiani e in particolare il comma 3 in cui si afferma che le vaccinazioni dovrebbero essere omesse o differite solo in casi accertati di pericoli per la salute. In Italia, non sono previste linee guida univoche a livello nazionale per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini e tutto le procedure relative alla gestione dell'attività vaccinale. Risulta quindi impensabile e improponibile lasciare così tanta autonomia a medici di medicina generale o pediatri di libera scelta che non possono, essi stessi assicurare che il vaccino non porti danni. Questa affermazione si fonda sul fatto che nessun medico firmerebbe mai il consenso informato al fine di procedere alla vaccinazione di un minore a causa del fatto che non esistono analisi o anamnesi che possano garantire che non vi siano danni, come attesta la sentenza della Corte di

appello di Napoli, Sezione minorenni, aprile 2011. Questo in virtù anche del fatto che essendo il vaccino un farmaco biologico ed esistendo la legge n. 210 del 1992, legge per gli indennizzi di danni da vaccino, emoderivati o emotrasfusi, nessuno è in grado di garantire che il vaccino stesso possa portare reazioni lievi o moderate, accettabili per il genitore;

- la Corte costituzionale con la sentenza n. 307 del 1990 ha affermato che l'obbligo vaccinale è uno di quei trattamenti sanitari obbligatori a cui si riferisce l'articolo 32 della Costituzione, ricordando al contempo che ogni trattamento imposto deve rispettare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, e che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato; qualora vi fosse un rischio di serio danno, il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria, in quanto non è possibile il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri;

- la Corte costituzionale con la sentenza n. 258 del 1994 ha evidenziato come il sistema esclusivamente repressivo non soddisfi i principi costituzionali, nel caso di questa sentenza la Corte costituzionale ha proposto al legislatore l'individuazione e la prescrizione in termini normativi, specifici e puntuali, purché entro i limiti di compatibilità con le esigenze di generalizzata vaccinazione, degli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze a seguito di vaccinazioni;

- la Corte, quindi, con le sentenze richiamate ha teso ad affermare che si può imporre il vaccino solo prevedendo tutti gli strumenti possibili e preventivi per evitare eventuali danni;

- il decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, non solo non tiene conto delle sentenze richiamate della Corte costituzionale, ma al contrario opera un aumento considerevole del numero di vaccini obbligatori, senza prevedere risorse adeguate e strumenti efficaci per evitare la lesione del diritto alla salute del singolo;

- il decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, in quanto incentrato esclusivamente sugli obblighi e sulla repressione, nonché sulle sanzioni, non contemplando alcun intervento cautelativo e di prevenzione contro i rischi, la cui esistenza, come sopra richiamato è riconosciuta dallo stesso ordinamento, appare come un provvedimento nel quale il diritto del singolo appare eccessivamente soccombente e l'articolo 32 della Costituzione non appare rispettato nel suo dettato integrale;

considerato che:

- introducendo un obbligo generalizzato alle vaccinazioni, si aumenta il rischio del ricorso all'applicazione della legge n. 210 del 1992 sugli indennizzi. Tale legge prevede, all'articolo 1, che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. Ora la relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, non menziona questa eventualità che obbligherebbe a prevedere le adeguate coperture finanziarie imposte dal terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione che recita "ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri prevede i mezzi per farvi fronte";

considerato inoltre che:

- le vaccinazioni non sono tutte uguali da un punto di vista della protezione individuale. Se si considera il fenomeno in rapporto alla diversa risposta anticorpale individuale e alla sua durata o relativamente alla risposta collettiva (il cosiddetto effetto "gregge") la percentuale di copertura di popolazione ottimale, da questo punto di vista, va considerata diversa da vaccino a vaccino, in quanto, a volte, le vaccinazioni possono dare un senso di falsa sicurezza come nel caso dell'epatite B o del papilloma virus assumendo i quali si possono trascurare altri tipi di protezione per le malattie sessualmente trasmissibili. Esistono poi una serie di altri vaccini come quelli per la prevenzione della meningite che non proteggono da tutti i ceppi batterici;

- l'approccio di tipo coercitivo, che non punta invece sulle campagne di promozione della salute, è tipico di Paesi arretrati e si pone sciaguratamente in linea con l'approccio di verticalizzazione

autoritaria già posto in essere con i tentativi di modifica della Costituzione, i tentativi di "militarizzazione" dei problemi di sanità pubblica. Accanto a tali sciagurate scelte non si prevedono risorse adeguate per le campagne vaccinali o per i servizi delle ASL addetti;

- le sanzioni amministrative e il blocco dell'accesso agli asili nido e alla scuola d'infanzia, due servizi pubblici forniti poco e male dallo Stato e dagli enti locali, che vedono un sempre più ampio e costoso ricorso al privato o alla obbligata rinuncia, allontaneranno ancora di più le fasce della popolazione marginalizzate da ragioni socio-economiche e culturali. Accanto a tali fenomeni l'approccio coercitivo-autoritario, che il Servizio sanitario nazionale attraverso le ASL e le scuole dovranno adottare, entrerà in contrasto con l'approccio di cura e presa in carico amichevole che questi servizi dovrebbero avere e genererà, oltretutto, sospetto e sfiducia crescente da parte dei cittadini, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato

2856.

QP5

[PEPE](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale";

premessi che:

- nell'ordinamento giuridico italiano è previsto che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato. Il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà discende dall'articolo 32 della nostra Costituzione secondo il quale "Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge";

- tale principio trova ulteriore conferma e specificazione nell'articolo 33 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che stabilisce che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari; qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civili e politici, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura;

- la Convenzione di Oviedo ("Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina") adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 e ratificata dallo Stato italiano con legge 28 marzo 2001, n. 145, stabilisce che:

il consenso libero e informato del paziente all'atto medico non vada considerato solo sotto il profilo della liceità del trattamento, ma deve essere considerato prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, che riguarda il più generale diritto alla integrità della persona;

nel dedicare un intero capo al tema del consenso, quale norma generale, che "un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, revocare liberamente il proprio consenso";

considerato che:

- il decreto contiene disposizioni in contrasto con i dettami costituzionali e con quanto previsto dalla convenzione suddetta in materia di libertà di scelta della persona a seguire o meno un trattamento medico;

- determina gravissimi problemi organizzativi sanitari scolastici e spaventa centinaia di migliaia di genitori, pone la questione dei neo vaccinati che, secondo le stesse prescrizioni vaccinali, dovrebbero essere tenuti lontani dai soggetti deboli che il decreto vorrebbe tutelare;

- espropria della patria potestà i genitori, di fatto, anche se l'intenzione, palese nel testo, sia

stata stralciata dal lavoro della Commissione;

- non informa la popolazione in modo da ottenere una corretta partecipazione, anzi li spinge a trovare modalità per superare l'obbligo di vaccinazione imposto per l'inserimento nel ciclo scolastico;

- espone i cittadini ad una epidemia di danni da vaccinazione, che esistono, che sono un problema reale e riconosciuto che il Governo nega nonostante le evidenze - nonostante i fondi stanziati ogni anno a risarcimento dei danneggiati riconosciuti dallo Stato;

- non dispone la somministrazione per - dosi singole - e impone ai medici di derogare alle proprie responsabilità di esercizio della propria professione in scienza e coscienza, liberi dalla minaccia di radiazione e censura;

- non dispone di alcuna procedura di verifica delle componenti che garantisca l'innocuità del farmaco, né precede un monitoraggio sul paziente che garantisca la sua predisposizione ad eventuali reazioni avverse che in assenza di indagini specifiche, non siano certamente escludibili, ovvero che non sia certa l'assoluta innocuità della tecnologia imposta dal decreto,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2856.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Sul processo verbale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Panizza non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Conte, Corsini, Crosio, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fattorini, Fissore, Gentile, Idem, Maran, Mattesini, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, De Cristofaro e Sangalli, per attività della 3a Commissione permanente; Gasparri, Latorre e Santangelo, per attività della 4a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Carraro, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 10 luglio 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 6 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (COM (2017) 262 definitivo) (Doc. XVIII, n. 210).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro economia e finanze

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (2874)

(presentato in data 07/07/2017);

Ministro economia e finanze

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (2875)
(presentato in data 07/07/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mauro Mario

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero (2862)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 10/07/2017);

5^a Commissione permanente Bilancio

Ministro economia e finanze

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (2874)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/07/2017);

5^a Commissione permanente Bilancio

Ministro economia e finanze

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (2875)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/07/2017);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Marino Mauro Maria ed altri

Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali (2837)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/07/2017);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Dep. Sereni Marina ed altri

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz (2872)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

C.4102 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 10/07/2017);

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Panizza Franco

Disposizioni in materia di accesso anticipato al trattamento minimo pensionistico in favore delle madri che assistono figli gravemente disabili (2845)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 10/07/2017)

12^a Commissione permanente Igiene e sanità'

Dep. Biondelli Franca ed altri

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (2869)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

C.913 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.2983, C.3115, C.3483, C.3490, C.3555, C.3556)

(assegnato in data 10/07/2017).

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 7 luglio 2017 è stata presentata la seguente proposta di proroga di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

Lai, Battista, Cappelletti, Collina, Di Giacomo, Filippi, Floris, Granaiola, Lo Moro, Matteoli, Mussini, Pegorer, Uras. - "Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 22 luglio 2015, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince»" (*Doc. XXII, n. 14-17-18-bis*).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dall'8 febbraio al 2 luglio 2017, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

La relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2017) 330 definitivo) è deferita, in data 7 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2a, 3^a e 14^a (Atto comunitario n. 410).

Affari assegnati

In data 6 luglio 2017 è stato deferito alla 7a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare sulla ricognizione dei finanziamenti europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale (Atto n. 1024).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 28 giugno 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati:

dalla X Commissione (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta del 28 giugno 2017, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final)(Atto n. 1025);

dalla II Commissione (Giustizia) di quell'Assemblea, nella seduta del 27 giugno 2017, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche (COM(2017) 10 final)(Atto n. 1026).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 luglio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (n. 429).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 10 agosto 2017. Le Commissioni 1a e 5a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 31 luglio 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere in data 28 giugno 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi originali sono pervenuti al Ministero degli affari esteri, rispettivamente, entro il 15 dicembre 2016 (Atto n. 1030) e il 15 marzo 2017 (Atto n. 1031).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", copia dell'ordinanza n. 188 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 giugno 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 29).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 7 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la relazione sullo stato dell'ambiente 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc. LX*, n. 1).

Il Ministro della salute, con lettera in data 30 giugno 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all'anno 2015 per l'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita e all'anno 2016 per l'utilizzo dei finanziamenti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. CXLII*, n. 5).

Il Ministro della salute, con lettera in data 4 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della legge concernente "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. CXXXV*, n. 5).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 giugno 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la relazione sulle erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambin Gesù, aggiornata al 12 giugno 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. CCXLI*, n. 2).

Con lettere in data 5 luglio 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto

dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Cannara (Perugia), Ussita (Macerata).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 5 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla normativa che disciplina la cessione di partecipazioni pubbliche di società titolari di concessioni aeroportuali. La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1027).

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con lettera in data 30 giugno 2017, ha inviato la relazione, riferita all'anno 2016, sullo stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di produzione alimentati dalle fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 1028).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettera in data 30 giugno 2017, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 dal Garante del contribuente per la Regione Marche.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 1032).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 3 luglio 2017, ha inviato la deliberazione n. 8/2017/G - Relazione concernente "la gestione del Fondo edifici di culto".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1029).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, la relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 17 del 13 giugno 2017 - sulla gestione finanziaria delle regioni per l'esercizio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XLVII*, n. 4).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Umbria:

risoluzione concernente: "Sessione regionale europea 2017 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Umbria alla fase ascendente e discendente del diritto europeo, con particolare riferimento al programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 (COM (2016) 710 final). Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (n. 130).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 30 giugno 2017, ha inviato il testo di sei risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 31 maggio al 1° giugno 2017:

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici (*Doc. XII*, n. 1226). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/1995 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (*Doc. XII, n. 1227*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 (*Doc. XII, n. 1228*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione degli adulti vulnerabili (*Doc. XII, n. 1229*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo (*Doc. XII, n. 1230*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla conferenza ad alto livello delle Nazioni Unite a sostegno dell'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 14 (Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani) (*Doc. XII, n. 1231*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha inviato, in data 10 maggio 2017, il testo di 4 raccomandazioni e 9 risoluzioni, approvate da quel consesso nel corso della seconda parte della Sessione Ordinaria svoltasi a Strasburgo dal 24 al 28 aprile 2017. Questi documenti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, se non già assegnati alle stesse in sede primaria:

raccomandazione n. 2099 - I diritti umani nel Caucaso settentrionale: che seguito dare alla Risoluzione n. 1738? Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis, n. 65*);

raccomandazione n. 2100 - 25 anni di CPT: risultati raggiunti e margini di miglioramento. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII-bis, n. 66*);

raccomandazione n. 2101 - La protezione dei diritti dei genitori e dei bambini appartenenti a minoranze religiose. Il predetto documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis, n. 67*);

raccomandazione n. 2102 - Convergenza tecnologica, intelligenza artificiale e diritti umani. Il predetto documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7a e alla 12a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis, n. 68*);

risoluzione n. 2156 - Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia. Il predetto documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis, n. 69*);

risoluzione n. 2157 - I diritti umani nel Caucaso settentrionale: che seguito dare alla risoluzione n. 1738 (2010)? Il predetto documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis, n. 70*);

risoluzione n. 2158 - Combattere le diseguaglianze di reddito: un modo per migliorare la coesione sociale e lo sviluppo. Il predetto documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. XII-bis, n. 71*);

risoluzione n. 2159 - Proteggere le donne rifugiate dal violenza di genere. Il predetto documento è

stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 72);

risoluzione n. 2160 - 25 anni di CPT: risultati raggiunti e margini di miglioramento. Il predetto documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 73);

risoluzione n. 2161 - Uso abusivo di internet: il bisogno di garanzie legali più strette. Il predetto documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 74);

risoluzione n. 2162 - Evoluzioni inquietanti in Ungheria: progetto di legge sulle ONG che pone limiti alla società civile e possibile chiusura della Central European University. Il predetto documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 75);

risoluzione n. 2163 - La protezione dei diritti dei genitori e dei bambini appartenenti a minoranze religiose. Il predetto documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 76);

risoluzione n. 2164 - Le possibilità di migliorare il finanziamento delle situazioni d'emergenza riguardanti i rifugiati. Il predetto documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 77).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Angioni, Astorre, Cucca, D'adda, Favero, Moscardelli, Pagliari e Sangalli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03856 del senatore Lai.

I senatori Albano, Amati, Angioni, Bencini, Borioli, Broglia, Caleo, Capacchione, Cucca, D'Adda, Stefano Esposito, Elena Ferrara, Ginetti, Gotor, Idem, Margiotta, Morgoni, Pezzopane, Puppato, Ricchiuti, Ruta, Pagliari, Sangalli, Spilabotte, Sposetti, Tomaselli, Uras, Vaccari e Valdinosi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07707 del senatore Lai.

I senatori Puppato, Capacchione, Ginetti, Albano, Pagliari, Cociancich e Chiti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07771 della senatrice D'Adda ed altri.

I senatori Guerra, Corsini, Gotor, Lo Moro e Ricchiuti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07781 del senatore Campanella ed altri.

Mozioni

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 23 marzo 2017, l'Ufficio di Presidenza della 4ª Commissione permanente (Difesa) ha convenuto, unanimemente, sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative, nell'ambito della quale si è previsto di audire i responsabili delle missioni attive nell'area, magistrati ed esponenti di organizzazioni non governative;

le audizioni, concentrate nell'arco di poche settimane, hanno avuto una durata totale di 20 ore, consentendo così di sentire tutti i soggetti deliberati, rappresentanti di 8 istituzioni pubbliche e 9 organizzazioni non governative;

ha declinato l'invito a presentarsi in Commissione soltanto l'organizzazione non governativa olandese "Boat Refugee", in quanto ormai non più operativa nel Mediterraneo;

al termine dei lavori e di un dibattito interno di alto profilo, il 16 maggio 2017 la Commissione Difesa ha approvato all'unanimità una relazione conclusiva, contenente importanti raccomandazioni concrete, cui sarebbe opportuno dar seguito;

la situazione oggetto dell'indagine deliberata dalla Commissione Difesa del Senato è nel frattempo ulteriormente peggiorata, facendo registrare un forte aumento degli sbarchi, al punto da indurre il Governo a prefigurare l'adozione di misure straordinarie, come il blocco dell'accesso ai porti, che è stato del resto già attuato in Sicilia nel mese antecedente allo svolgimento del vertice del G7 a

Taormina;

autorevoli *leader* stranieri, ed in particolare il Presidente francese, Emmanuel Macron, hanno altresì invitato il nostro Paese a differenziare più nettamente la posizione dei profughi, da accogliere e sostenere, da quella dei migranti economici irregolari, invece da espellere, impegna il Governo:

- 1) a dare attuazione alle raccomandazioni contenute nella relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative, approvata all'unanimità dalla Commissione Difesa il 16 maggio 2017, al termine di una vasta tornata di audizioni;
- 2) in particolare, a porre allo studio una disciplina che regoli l'attività di una nuova categoria di imbarcazioni, quelle "umanitarie", formalmente mercantili, ma, di fatto, dedicate all'esclusivo svolgimento, in via privata e sistematica, di attività di *search and rescue*, apparse negli ultimi tempi nel Mediterraneo centrale, cui mal si applicano le norme previste per la navigazione commerciale civile;
- 3) ad improntare il controllo dei flussi migratori ai due principi cardine della solidarietà e del rigore. Non è infatti in alcun modo tollerabile lasciare perire in mare le persone che lasciano le coste africane nel tentativo di raggiungere l'Europa, a prescindere dalla loro condizione legale, ma, al contempo, va contrastato ogni incentivo all'immigrazione clandestina e, soprattutto, al traffico di esseri umani, con una lotta senza quartiere contro i trafficanti di morte;
- 4) ad assumere iniziative, affinché venga al più presto costituito un centro marittimo di coordinamento dei soccorsi (MRCC) libico, essenziale allo svolgimento delle attività di *search and rescue* all'interno del limite delle acque territoriali della Libia;
- 5) ad assumere in tutte le sedi competenti le iniziative opportune per ridefinire i controversi rapporti con Malta, che da tempo non risponderebbe più alle chiamate di soccorso provenienti da imbarcazioni in difficoltà situate nella zona teorica di propria responsabilità per il *search and rescue*, in modo tale da alleggerire il carico gravante attualmente sulla Guardia costiera italiana, che con il suo centro di Roma (IMRCC) provvede, di fatto, a gestire tutte le operazioni di soccorso dei migranti a sud del nostro Paese, fino al limite delle acque territoriali libiche;
- 6) ad esercitare altresì le pressioni necessarie a convincere Malta a recepire la direttiva IMO in materia di *place of safety*, ponendo fine all'anomalia dello Stato insulare, che è l'unico Paese membro dell'Unione europea a non avervi ottemperato;
- 7) ad avviare altresì un negoziato con la Tunisia per pervenire ad una più equa ripartizione delle responsabilità per il *search and rescue*, dal momento che anche quel Paese risulta non rispondere alle chiamate di soccorso;
- 8) ad assumere i provvedimenti necessari a razionalizzare la presenza delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale, che potrebbe portare a un aumento dell'efficienza dei soccorsi e dei margini per salvare vite, con la contestuale riduzione delle relative imbarcazioni nell'area, peraltro dalle caratteristiche tecniche molto variegata;
- 9) ad assumere le misure idonee ad assicurare la subordinazione delle attività delle imbarcazioni delle organizzazioni non governative ad un coordinamento permanente curato dalla Guardia costiera del nostro Paese, che emani istruzioni anche su tempi e modalità di svolgimento del servizio, oltre che sull'area nella quale posizionarsi;
- 10) a prevedere conseguentemente l'elaborazione e l'introduzione di forme di accreditamento e certificazione che escludano alla radice ogni sospetto di scarsa trasparenza organizzativa e operativa delle organizzazioni non governative, in particolare, obbligando quelle interessate ad operare nel Mediterraneo a rendere pubbliche nel dettaglio le proprie fonti di finanziamento, oltre ai profili e agli interessi dei propri dirigenti e degli equipaggi delle navi utilizzate, spesso prese a noleggio;
- 11) a non consentire la creazione di corridoi umanitari da parte di soggetti privati, trattandosi di un compito che compete esclusivamente agli Stati e alle organizzazioni internazionali o sovranazionali;
- 12) al fine di non disperdere preziosi dati ed elementi di prova utili per perseguire i trafficanti di esseri

umani, ad adeguare l'ordinamento italiano o comunque a prevedere modalità operative tali da consentire l'intervento tempestivo della polizia giudiziaria contestualmente al salvataggio da parte delle organizzazioni non governative;

13) a potenziare la forza e gli strumenti investigativi, favorendo ad esempio l'intercettazione dei telefoni satellitari utilizzati dalle imbarcazioni umanitarie delle organizzazioni non governative;

14) ad invitare tutte le istituzioni internazionali competenti a supportare l'impegno del nostro Paese a governare i flussi migratori, anche rispettando le obbligazioni già assunte, ad iniziare da quelle accettate dalle Nazioni Unite, con l'auspicio che il Consiglio di sicurezza, di cui in questo momento fa parte anche l'Italia, le renda al più presto operative. In tale contesto, si dovrebbe in particolare prevedere di realizzare, in territorio libico, tunisino e maltese, sotto l'egida dell'ONU, dell'UNHCR e dell'OIM, dei *place of safety* in grado di accogliere i migranti soccorsi in corrispondenza delle zone;

15) ad impartire, infine, al centro marittimo di coordinamento dei soccorsi in mare della Guardia Costiera italiana il mandato ad adottare ogni genere di contromisura, inclusa la chiusura dei porti nazionali, al fine di evitare che il naviglio umanitario o mercantile esercente attività di *search and rescue* nel Mediterraneo centrale, segnatamente quello battente bandiera di uno Stato estero, continui a sbarcare nel nostro Paese tutti i migranti che raccoglie in mare.

(1-00808)

[URAS](#), [FLORIS](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MUSSINI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'amianto è un minerale naturale costituito da fasci di fibre molto fini, tanto che in un centimetro lineare si possono allineare fianco a fianco 335.000 fibrille di amianto;

questo materiale ha una elevatissima resistenza termica, nonché eccezionali proprietà di resistenza al fuoco, di isolamento termico ed elettrico e facilità di lavorazione, di resistenza agli acidi ed alla trazione, inoltre è facilmente mescolabile ad altre sostanze come il cemento, ed è dotato di elevate capacità fonoassorbenti;

tali proprietà, legate ad un basso costo di produzione, hanno fatto dell'amianto un materiale estremamente versatile, utilizzato per la fabbricazione di oltre 3.000 prodotti. Ha trovato largo utilizzo nei campi dell'edilizia, dell'industria e dei trasporti, sotto forma di innumerevoli manufatti. La grande diffusione del minerale nelle sue diverse forme, la sua versatilità, unita ad alcune scoperte importanti, quale ad esempio quella del mischiare cemento e amianto, hanno portato ad una sua grande diffusione senza che chi lo estraesse, la producesse e lo commercializzasse si chiedesse se il suo impiego avrebbe potuto portare problemi di salute agli operatori impiegati dalla sua estrazione, alla sua produzione, alla sua messa in opera, fino alla sua riduzione a forma di rifiuto. Inoltre, anche quando a partire dal 1900 si cominciò a constatare la sua pericolosità, si continuò nella produzione anche quando, negli anni 1960-1980, le evidenze di malattia e morte per gli esposti furono importanti e precise;

è dimostrato che la pericolosità dell'amianto consiste nella capacità che il materiale ha di rilasciare fibre inalabili dall'uomo. I materiali più pericolosi sono quelli contenenti amianto friabile, il cemento-amianto (o *eternit*) che ha una pericolosità più bassa fino a che non libera fibre in seguito ad qualunque sollecitazione: meccanica, eolica, da *stress* termico, dilatamento di acqua piovana. Per questa ragione, il cosiddetto amianto friabile, che si può ridurre in polvere con la semplice azione manuale, è considerato più pericoloso dell'amianto compatto, che, per sua natura, ha minore tendenza a liberare fibre;

l'esposizione alle fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi). Esse si manifestano dopo molti anni dall'esposizione: da 10 - 15 per l'asbestosi ad anche 20 - 40 per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma;

l'asbestosi è stata correlata per prima all'inalazione di fibre d'amianto, si manifesta per esposizioni medio-alte ed è, quindi, tipicamente una malattia professionale che, attualmente, è sempre più rara, ma che ha provocato il maggior numero di decessi, mentre il carcinoma polmonare, che è il tumore

maligno più frequente, si verifica anche per esposizioni a basse dosi, anche se maggiore, è l'esposizione, più probabile è la sua manifestazione. Ed ancora più elevata è la sua incidenza, se associata al fumo di tabacco;

il mesotelioma della pleura è fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi. Quindi, anche se le esposizioni negli ambienti di vita sono di norma inferiori a quelle professionali, ciò nonostante non sono da sottovalutarne gli effetti; infatti, nel corso degli anni, sono stati accertati casi riferibili sia ad esposizioni professionali limitate nell'entità e nella durata sia ad esposizioni al di fuori dell'ambito professionale (come, per esempio, per gli abitanti in zone prossime ad insediamenti produttivi, per i conviventi o per i frequentatori di lavoratori esposti);

è stato calcolato che l'amianto miete in Italia circa 4.000 vittime ogni anno;

considerato che:

nel nostro Paese, il maggior utilizzo è avvenuto negli anni che vanno dal 1960 al 1990 e già nel 1983, con la direttiva 83/477/CEE, si vietava anche in Italia l'applicazione dell'amianto spruzzato in edilizia. Solo con la legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, viene definitivamente vietata anche l'attività di estrazione, importazione ed esportazione, produzione e commercializzazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;

a venticinque anni dalla legge n. 257 del 1992 che lo metteva al bando, l'amianto è ancora molto diffuso, sotto diverse forme, su tutto il territorio nazionale. In particolare, secondo dati diffusi da Legambiente, gli edifici pubblici e privati contenenti amianto sarebbero più di 188.000, mentre i siti industriali dislocati su tutto il territorio nazionale e altre strutture contenenti la pericolosa fibra sarebbero 6.913;

la legge n. 257 del 1992 obbligava le Regioni ad adottare entro 180 giorni dalla sua approvazione il Piano regionale amianto, un programma dettagliato per il censimento, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contaminati;

fra le regioni che hanno approvato il Piano regionale, la Sardegna si è posta l'anno 2023 come data entro cui completare le operazioni di bonifica. Nonostante la prossimità del termine suddetto, secondo i dati forniti dalla Regione Sarda, la presenza dell'amianto sul suolo isolano, pubblico e privato, è attualmente di circa 184.000 tonnellate. Secondo dati resi noti dalla Regione nel 2016, nell'isola sono stati censiti 2029 siti contenenti questa fibra, di cui 1.341 edifici pubblici o aperti al pubblico e 688 relativi a siti produttivi attivi o dismessi;

in particolare, ad oggi ben 395 scuole sarde contengono amianto. Di queste, 72 sono state bonificate, mentre 323 ancora aspettano interventi. I dati forniti dalla Regione Sarda indicano che almeno 850.000 sardi (quindi circa la metà della popolazione totale sarda) risiedono e/o lavorano in luoghi nei quali la presenza dell'amianto è certificata e pervicacemente protratta. È stato, altresì, calcolato che, ai ritmi con i quali si sta procedendo, complici i costi elevati di smaltimento, ci vorranno 330 anni per eliminare completamente l'amianto dall'isola;

gli stabilimenti industriali ex Enichem di Ottana (Nuoro), di Porto Torres, il sito del polo di Assemini e della Saras chimici hanno operato per diversi decenni utilizzando l'amianto e, secondo i dati ufficiali relativi alle bonifiche del sito, ammontano a circa 140 le tonnellate di amianto estratto nei diversi reparti del solo stabilimento di Ottana. Anche negli altri siti citati risulta che ci sia stata negli anni una forte presenza di amianto, con la conseguente esposizione degli operai che vi lavoravano. Ad oggi, sono numerosi i casi accertati di lavoratori dell'ex Enichem di Ottana e degli altri siti citati deceduti o affetti da patologie asbesto correlate;

attualmente, la quasi totalità degli ex lavoratori affetti da patologie asbesto correlate non possono accedere ai benefici previdenziali e alla tutela sanitaria; infatti, delle oltre 400 domande presentate in Sardegna all'Inail, soltanto 3 ad oggi sono state accolte; inoltre, le spese relative agli esami diagnostici e di laboratorio, nonché le visite e le terapie specialistiche necessarie per la cura delle patologie asbesto correlate sono a carico dei lavoratori;

considerato, inoltre, che:

a tutt'oggi, il sito di Ottana e i siti dell'ex Enichem di Porto Torres, del polo di Assemini e della Saras

chimici non risultano inclusi tra i siti contaminati dall'amianto, censiti dal Ministero della salute e che, con sentenza del 31 maggio 2017, a favore del signor Salvatore Garau, la Corte dei conti ha dichiarato certa e provata l'esposizione qualificata ad amianto (oltre le 100 ff/l e ultra decennale) subita sia nelle installazioni e infrastrutture militari sia a bordo delle unità navali militari, confermando la tesi che "tutto il personale militare e civile imbarcato su navi o sommergibili militari è stato esposto a medesimo qualificato rischio amianto";

complessivamente, la legislazione vigente in materia di amianto è, ad oggi, complessa, a tratti inefficace ed inadeguata, impegna il Governo:

1) ad attivarsi perché lo stabilimento dell'ex Enichem di Ottana e i siti dell'ex Enichem di Porto Torres, del polo di Assemini e della Saras chimici vengano inclusi tra quelli già individuati dagli atti di indirizzo ministeriale;

2) ad adottare ogni atto necessario per includere i lavoratori di Ottana e degli altri siti esposti all'amianto già individuati nell'ambito del territorio regionale sardo o che risultino da successive azioni di verifica ambientale e/o sanitaria;

3) ad attivarsi, con la massima urgenza, per verificare l'attuale livello di contaminazione da amianto nei siti, predisponendo, ove necessario, gli opportuni interventi di bonifica;

4) a portare a compimento tutto quanto stabilito dal Piano nazionale amianto scaturito dalla conferenza nazionale di Venezia del 2012;

5) ad intervenire in campo previdenziale, per riconoscere indennizzi a coloro ai quali non sono stati riconosciuti i cosiddetti benefici previdenziali perché andati in pensione prima del 1992, oppure perché esposti per un periodo inferiore a 10 anni, sanando la situazione, con un apposito atto di indirizzo governativo ed inoltre perché venga eliminato il termine di decadenza per i congiunti degli ex esposti, in particolare le vedove, che si trovano in grave difficoltà economiche.

(1-00809)

Interpellanze

[GIOVANARDI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

è stato di recente aperto nella casa di Giuseppe Verdi, in località Sant'Agata nel comune di Villanova sull'Arda (Piacenza), un baule nel quale sono stati rinvenuti preziosi documenti nonché 17 cartelle relative ad opere del maestro;

la Soprintendenza e la Direzione generale archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo hanno ottenuto il versamento della preziosa documentazione;

la stessa è stata depositata presso l'archivio di Stato di Parma;

essendo gli archivi di Stato ordinati per competenza territoriale sulla base dei territori delineati ai fini delle Province amministrative, appare incongruo che tale materiale sia stato inviato all'archivio di Stato di Parma anziché a quello di Piacenza,

si chiede di conoscere se, premesso o rettificato quanto sopra, il Ministro in indirizzo non intenda disporre che il materiale venga regolarmente depositato presso l'archivio di Stato di Piacenza, previo, se del caso, interpello dei Comuni interessati del piacentino (Villanova sull'Arda e Piacenza, dove Verdi aveva i suoi migliori amici e dove gestiva i propri affari, anche con il suo avvocato di fiducia), affinché assicurino di impegnarsi al riordino ed alla successiva pubblicazione del materiale archivistico.

(2-00474)

Interrogazioni

[CATALEO, GIARRUSSO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

Coop Sicilia è una società per azioni controllata al 100 per cento da Coop Alleanza 3.0, è presente in 7 ipermercati a marchio Ipercoop a Ragusa, Milazzo (Messina), Gravina di Catania (Catania), Palermo con due punti vendita, San Giovanni la Punta (Catania) e Tremestieri etneo (Catania). È affiancata da 8 supermercati (tra cui un Coop superstore a Bronte) a marchio Coop; la società, ad oggi, possiede 1.068

dipendenti, distribuiti tra tutte le sedi del gruppo in Sicilia;
in data 1° giugno 2017, Coop Sicilia SpA ha dato comunicazione alle sigle sindacali ed all'Ispettorato del lavoro della volontà di chiudere i punti vendita di San Giovanni la Punta e Zafferana etnea (Catania), oltre agli uffici all'interno del centro commerciale "Le Zagare"; contestualmente ha reso nota anche la volontà di pervenire al licenziamento collettivo, tramite procedura *ex lege* n. 223 del 1991, di 273 unità di personale considerate dall'azienda in esubero;
considerato che:

la comunicazione da parte di Coop Sicilia SpA avviene dopo una serie di eventi che hanno portato, a detta dell'azienda, alla decisione di ridurre la dotazione di personale per le sedi nel territorio siciliano;
in data 30 luglio 2013, Coop Sicilia acquisisce un ramo dell'azienda Aligrup SpA, consistente in 6 punti vendita distribuiti tra le province di Catania e Ragusa; Aligrup, al momento dell'acquisizione, era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, portata avanti da un commissario liquidatore;
alla fine del 2013 l'azienda acquirente, Coop Sicilia SpA, dopo l'acquisizione dei punti vendita Aligroup, ha stipulato un accordo di cassa integrazione guadagni straordinaria, che prevede la messa in cassa integrazione a zero ore sulla base di 48 unità di costo (*full time*) e 32 unità di costo. I criteri di applicazione di detto accordo sono fissati sulla base di meccanismi di rotazione, che includono una sospensione dell'attività lavorativa di 4 settimane, con la previsione di rientro dei lavoratori interessati alle sedi produttive originarie, alla fine del periodo di fruizione;
sembra che l'applicazione di tale strumento però sia stato portato avanti da parte dell'azienda in modo distorto; a differenza di quanto previsto nell'accordo, esso viene solamente applicato a circoscritte categorie di lavoratori, come quelli addetti alla vendita ed al magazzino, tralasciando gli impiegati ed i lavoratori del settore amministrativo, come affermato da numerose missive delle rappresentanze sindacali aziendali presenti all'interno dei vari punti vendita inviate in data 28 gennaio 2014 e 18 marzo 2014;

considerato inoltre che:

è di rilevante interesse anche il caso dei servizi di *reception*, nei punti vendita Le Zagare, Katanè e Le Ginestre, dove, a fronte di un accordo di cassa integrazione straordinaria prima ed un contratto di solidarietà poi, tale servizio continua a venire affidato in appalto ad un'impresa esterna, pur avendo all'interno dei punti vendita personale costretto a lavorare ad orario ridotto, che potrebbe coprire tali mansioni; la questione è stata portata a conoscenza della direzione dell'azienda in una missiva della rappresentanza sindacale aziendale UILTuCS (Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi) del 5 maggio 2016;

un altro caso è quello riguardante l'assunzione di 2 lavoratori, con contratto a 38 ore settimanali, in assenza di comunicazioni alle organizzazioni sindacali, come riferito dalla UILTuCS in data 16 maggio 2016. In particolare, tali assunzioni sono avvenute nel punto vendita dell'ipercoop Le Zagare durante il periodo di applicazione del contratto di solidarietà difensivo e queste ultime potrebbero risultare in violazione dello stesso contratto, specificatamente all'art. 6, dove si prevede che per la durata del contratto di solidarietà vi sia il blocco del *turnover*, fatta salva la sola possibilità di assunzione per cessazione di servizio di figure critiche per l'organizzazione del lavoro;

l'applicazione del contratto di solidarietà, come rilevato dalle organizzazioni sindacali in svariate missive recapitate al *management* di Ipercoop, ha portato ad un aggravamento dei carichi di lavoro per gli addetti, abbinato a un conseguente abbassamento della qualità dei servizi offerti all'interno dei punti vendita, con un minor numero di casse aperte ed un allungamento delle file, interi reparti scoperti e altri problemi connessi al fatto che il punto vendita sia costantemente sotto organico;

in data 1° giugno 2017, Coop Sicilia SpA comunica l'avvio della procedura di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 per il collocamento in mobilità del personale in esubero occupato presso tutti i punti vendita di Casteldaccia, Zafferana, San Giovanni la Punta, Palermo Volontari, Ragusa e sede di Catania, per chiusura dell'attività, nonché presso altri punti vendita per eccedenza di personale, motivata da crisi delle vendite, da un risultato operativo scadente e da una riorganizzazione amministrativa che culminerà con l'accorpamento di Coop Sicilia in Coop Alleanza

3.0;

considerato altresì che la società Coop Sicilia SpA, presieduta da Gianluca Faraone, nonostante il massivo utilizzo degli ammortizzatori sociali all'interno dei punti vendita, paga, oltre alla stagnazione del comparto vendite in Sicilia, anche non oculate scelte manageriali e di gestione dell'azienda, come rilevato dalle organizzazioni sindacali, tra le quali spicca la scelta di aver acquisito 6 punti vendita di Aligrup, nonché la mancanza di un piano di ristrutturazione adeguato, come invece promesso e pattuito in sede di stipula degli accordi di cassa integrazione prima e di contratto di solidarietà poi, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adoperarsi affinché vengano salvaguardati i livelli occupazionali e si possa procedere ad un piano di ristrutturazione e di investimenti adeguato.

(3-03865)

MUCCHETTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

le norme recate dall'art. 1, commi 88 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella consapevolezza dell'eccessiva dipendenza dell'economia italiana dal sistema bancario, mirano a far emergere canali alternativi di finanziamento delle attività imprenditoriali, che operano sul territorio italiano e a garantire una stabilità di lungo periodo alle imprese;

tali norme incentivano, quindi, investimenti finanziari in attività localizzate in Italia da parte di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) con stabile organizzazione nel territorio medesimo; si prevede che l'investimento agevolato debba essere fatto in capitale di rischio di società o fondi comuni di investimento (OICR) che investono prevalentemente in partecipazioni in imprese italiane, UE o SEE e che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato debbano essere detenuti per almeno 5 anni;

si prevede, altresì, che soggetti agevolati siano i fondi pensione e gli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali) e che la dimensione dell'investimento agevolato possa raggiungere il 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente;

non sono stabilite prescrizioni di ordine temporale: non si specifica, in particolare, in quale periodo l'investimento agevolabile debba essere effettuato;

considerato che:

le modalità operative, i limiti e i parametri dei soggetti agevolati sono stabiliti dalla legge e dai rispettivi statuti e, se il parametro di una certa tipologia di investimenti è stato già raggiunto, esso non può essere ulteriormente superato (situazione ricorrente per molti soggetti agevolati);

i valori degli attivi patrimoniali e degli investimenti presi in considerazione dal Ministero dell'economia e delle finanze nella relazione tecnica alla legge n. 232 del 2016 sono quelli indicati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

i dati della COVIP attestano l'attivo patrimoniale dei fondi pensione a 140 miliardi di euro e quello delle casse professionali a 78,8 miliardi di euro;

tanto i fondi pensione che le casse professionali hanno già in portafoglio investimenti della stessa tipologia di quelli agevolabili: per i fondi pensione essi rappresentano il 1,8 per cento del totale e per le casse il 4,9 per cento;

se l'agevolazione dovesse riguardare i soli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, a partire quindi dal 1° gennaio 2017, essa avrebbe effetti pressoché nulli per le casse (0,1 per cento del patrimonio) e interessanti, ma limitati, per i fondi pensione (3,2 per cento del patrimonio);

la relazione tecnica alla legge n. 232 del 2016 stima, al contrario, una perdita di gettito misurata su un investimento pieno (cioè 5 per cento) da parte dei fondi pensione e la medesima relazione tecnica, consapevole evidentemente dell'inesistenza di spazi ulteriori per le casse, prevede un disinvestimento sistematico pari a un terzo all'anno del portafoglio oggi posseduto (*turnover*), seguito da un (futuro) investimento agevolabile dello stesso importo;

la relazione tecnica prende atto della revoca degli effetti della precedente analogia agevolazione (il credito d'imposta previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015) ed evidenzia, senza dichiararlo in modo esplicito, un (complessivo) gettito aggiuntivo di 40,7 milioni di euro in 3 anni,

si chiede di sapere:

se si sia considerato che i benefici attesi non possono che restare molto al di sotto delle aspettative e la perdita di gettito computata rivelarsi largamente sovrastimata, nel caso in cui la norma si applichi ai soli nuovi investimenti;

se la mancata espressa previsione della data a decorrere dalla quale l'investimento agevolabile può essere effettuato sia interpretata nel senso di consentire di comprendere fra gli investimenti agevolabili anche quelli già effettuati che il soggetto agevolato vincola al mantenimento per 5 anni: la *ratio legis* sarebbe, in tal caso, pienamente rispettata perché, pur in assenza di un nuovo apporto di liquidità, si garantirebbe il formarsi di compagini sociali più interessate a risultati di lungo periodo rispetto a quelle con obiettivi di natura più contingente e si consentirebbe di mantenere intatta l'agevolazione precedentemente prevista (il credito d'imposta previsto dalla legge n. 190 del 2014), la quale, altrimenti, decadrebbe senza alcuna ragione (in forza dell'abrogazione disposta dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 232 del 2016);

se si sia valutato che, ove l'interpretazione indicata non dovesse essere espressamente recepita, i soggetti agevolati potrebbero essere indotti a dismettere in un colpo solo tutte le partecipazioni agevolabili detenute e a riacquistarle subito dopo, al solo scopo di far emergere le stesse come "nuovi" investimenti, operazione, peraltro, espressamente presa in considerazione e considerata accettabile dalla relazione tecnica.

(3-03866)

[FORNARO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la divisione mercati elettrici di 3M ha annunciato il progetto di uscire a livello globale dal *business* sistemi per l'identificazione dei cavi elettrici e questo in Italia determina la chiusura del sito produttivo di Predosa (Alessandria) con relative conseguenze sulle 43 posizioni di lavoro attualmente presenti. Inoltre, la produzione dello stabilimento si arresterà a novembre 2017, mentre il servizio ai clienti proseguirà sino a fine anno;

la direzione aziendale 3M ha comunicato alle organizzazioni sindacali Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL e alla rappresentanza sindacale unitaria di stabilimento la decisione irremovibile della multinazionale di chiudere lo stabilimento di Predosa, asserendo che le motivazioni sono riconducibili al mancato interesse verso questo *business*, che negli anni non ha avuto la crescita nazionale ed internazionale auspicata;

considerato che la 3M rimane in Italia e la chiusura dell'attività produttiva della 3M a Predosa è stata annunciata via *fax* dagli USA dalla multinazionale senza che vi fossero mai stati problemi di redditività o produttivi particolari. Infatti, lo stabilimento di Predosa, ex Graphoplast, a differenza di altre aziende, non è stato coinvolto in questi ultimi anni in una riduzione del personale o in un utilizzo considerevole di ammortizzatori sociali, elementi questi che avrebbero potuto far ipotizzare eventuali difficoltà,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti illustrati e quali siano le loro valutazioni in merito;

se non ritengano di convocare un tavolo con la 3M per verificare anche la possibilità che la multinazionale si attivi nella ricerca di un acquirente interessato allo stabilimento di Predosa, al fine di evitare la perdita dell'ennesima fabbrica sul territorio, garantendo, al contempo, l'occupazione e riducendo il più possibile l'impatto sociale che deriverebbe da un'eventuale chiusura.

(3-03867)

[DIRINDIN](#), [LO MORO](#), [GUERRA](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#),

[GRANAIOLO](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [CORSINI](#) - *Ai Ministri della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che il 7 giugno 2017, il consiglio della facoltà di Medicina e chirurgia e, successivamente, il 3 luglio il senato accademico dell'università cattolica del "Sacro cuore" di Roma hanno deliberato la chiamata diretta per un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/M1 "Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica", con finanziamento a carico della Merck Sharp & Dohme (ai sensi della legge n. 240 del 2010, art. 24, comma 6);

considerato che:

la Merck Sharp & Dohme (MSD) è una delle maggiori aziende farmaceutiche al mondo. Secondo l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori (Securities and exchange commission) la Merck & Co si colloca al secondo posto nella graduatoria 2017 della *top ten* delle aziende farmaceutiche, sulla base di un *ranking* cui concorrono 7 criteri, con un *focus* sul fatturato e sulla sua crescita nel periodo 2015-2016;

MSD è un'azienda *leader* nella lotta contro le malattie prevenibili con vaccinazione, rispetto alle quali ha svolto storicamente un ruolo cruciale, mettendo a disposizione dei cittadini di tutto il mondo centinaia di milioni di dosi di vaccini e sperimentando nei suoi laboratori soluzioni innovative alle maggiori criticità di sanità pubblica globale;

il settore dei vaccini, altamente competitivo e innovativo, vede l'Italia giocare un ruolo da protagonista con un comparto industriale e di ricerca di eccellenza, come dimostra la presenza di centri che producono in Italia ed esportano in tutto il mondo: secondo Farindustria la crescita dell'*export* dal 2008 al 2014 è stata del 174 per cento;

preso atto che:

l'Istituto di sanità pubblica dell'università cattolica è stato diretto dal professor Gualtiero Walter Ricciardi, professore universitario ordinario di Igiene generale ed applicata;

con decorrenza 1° settembre 2015, il professor Ricciardi è in aspettativa senza assegni a seguito del conferimento di incarico a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dopo un anno (luglio 2014-luglio 2015) in cui ha svolto il ruolo di commissario straordinario dell'Istituto stesso;

l'Istituto di sanità pubblica dell'università non dispone, ad oggi, di alcun altro professore ordinario;

il professor Ricciardi figura ancora ora in alcune pagine del sito "Unicatt" come direttore dell'Istituto;

rilevato che secondo quanto risulta agli interroganti:

l'ISS è un organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute;

l'ISS ha svolto un ruolo significativo nella predisposizione del piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 in particolare all'interno del gruppo di lavoro interistituzionale "Strategie vaccinali" (i cui componenti sono, oltre all'ISS, la Direzione generale della prevenzione Sanitaria del Ministero, il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco);

in particolare, secondo quanto risulta agli interroganti, l'ISS è l'unico organo tecnico-scientifico che si è pronunciato in data 4 luglio 2017 rispetto all'emendamento 1.1000 della relatrice dell'AS 2856 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2017) sulla modifica dell'articolo 1, comma 1, in merito all'obbligatorietà dei vaccini e all'accesso a scuola; la lettera dell'ISS (prot. n. 0019456) si limita peraltro ad affermare la piena rispondenza dell'emendamento rispetto alle problematiche del Paese, senza riportare alcun dato o valutazione tecnico-scientifica, rinviando a quanto rappresentato dall'ISS stesso "negli ultimi tre anni", nonostante il dibattito sulla non coerenza di alcuni dati riportati nella relazione illustrativa del disegno di legge rispetto ai dati pubblicati dallo stesso ISS;

l'emendamento 1.1000 della relatrice non è stato valutato dagli altri organismi facenti parte del gruppo di lavoro interistituzionale;

il professor Gualtiero Ricciardi, in qualità di presidente dell'ISS, ha svolto un ruolo fondamentale, anche in occasione di convegni, interviste, audizioni in Parlamento, nel sostenere le scelte del Governo in merito all'obbligatorietà dei vaccini e, in ultimo, in merito alla necessità di prevedere l'obbligatorietà

della vaccinazione esavalente insieme alla tetravalente,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero quanto riportato;
a quanto ammonti il finanziamento privato messo a disposizione da MSD per la chiamata diretta per un posto di professore di prima fascia;
se le procedure descritte siano state adottate nel pieno rispetto, formale e sostanziale, della normativa in materia di conflitti di interessi e di trasparenza;
in particolare, se le istituzioni abbiano messo in atto ogni possibile azione utile ad evitare il formarsi di situazioni di conflitto fra l'interesse primario della lotta alle malattie prevenibili con vaccinazione e ogni, potenziale o reale, interesse secondario;
se i Ministri in indirizzo non ritengano che, in una materia così delicata come quella dell'obbligatorietà delle vaccinazioni e in un contesto così difficile come quello che si sta creando in relazione alle esitazioni vaccinali, sarebbe stato opportuno evitare almeno la coincidenza temporale di ogni possibile situazione di interessi in conflitto (ancorché solo potenziali);
quali iniziative intendano adottare per evitare ogni possibile effetto sulla credibilità delle decisioni pubbliche in materia di prevenzione vaccinale e di indipendenza degli organi tecnico-scientifici.
(3-03869)

CARDIELLO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nei mesi di febbraio e maggio 2016, i Carabinieri del nucleo operativo ecologico di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, hanno sottoposto a sequestro i depuratori dei comuni di: Ravello, Atrani, Cetara, Amalfi e Praiano, tutti in provincia di Salerno;
a distanza di circa un anno, inoltre, nel mese di maggio 2017 la sezione operativa navale della Guardia di finanza di Salerno, durante una serie di controlli avviati nel 2015, in seguito alla richiesta della Procura della Repubblica, ha sottoposto a sequestro ulteriori due depuratori nei comuni di Ottati (Salerno) e Castaglione dei Genovesi (Salerno), poiché mal funzionanti e sversanti sostanze batteriche ingenti nei torrenti Laura e Reillo, nel cuore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed in quello dei monti Picentini;
situazioni fortemente critiche, con continue segnalazioni della cittadinanza, si registrano nei tratti balneari tra Eboli (Salerno) e Battipaglia (Salerno), dove affluiscono i fiumi Sele e Tusciano;
i depuratori della costiera amalfitana non effettuerebbero una vera e propria forma di depurazione, bensì sverserebbero in mare i reflui urbani, immettendo così nelle acque sostanze tossiche superiori a quanto consentito;
le analisi effettuate dall'Arpac Campania, nel corso dei mesi, hanno confermato un'altissima concentrazione di batteri fecali nell'acqua a ridosso della costa dove, soprattutto d'estate, si affollano ignari turisti. I risultati di laboratorio rivelano sforamenti macroscopici dei limiti consentiti dalla legge, con un eccesso di indicatori tabellari dieci milioni superiore;
tutti gli impianti sottoposti a sequestro sarebbero privi di autorizzazione per lo scarico in mare e le analisi effettuate avrebbero evidenziato l'inefficienza della depurazione;
tale situazione avrebbe provocato l'inquinamento delle acque antistanti i comuni citati, con la formazione di schiuma in superficie, la presenza di ampie chiazze di colore marrone in mare e l'emanazione di odori molesti;
si tratterebbe di un disastro ambientale senza precedenti, che mina la salute dei bagnanti e lede l'immagine ricettiva dell'intera provincia di Salerno;
nonostante la messa a disposizione da parte della Giunta regionale della Campania, nell'anno 2013, dell'importo pari ad 89.000.000 di euro, attraverso fondi CIPE, finalizzati a consentire la costruzione, realizzazione, adeguamento o riqualificazione degli impianti di depurazione e dei corpi idrici, si registra una totale ed ingiustificata assenza di pianificazione e di attivazione da parte dei comuni,
si chiede di sapere:
quali utili provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per porre rimedio all'inerzia dei

comuni;

se intendano nominare commissari *ad acta* per predisporre tutte le iniziative utili a salvaguardare la salute pubblica, il rispetto dell'ambiente e l'immagine ricettiva della provincia di Salerno.

(3-03871)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri della difesa, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 177 del 2016, in applicazione della legge n. 124 del 2015, ha sancito l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri; a parere degli interroganti è singolare che sia stata concepita una fusione tra due comparti dello Stato in cui uno appartiene alle "Armi" ed uno ai "Corpi" con questi ultimi che storicamente sono sempre stati una specialità dei primi;

l'articolo pubblicato da "lifegate" il 2 gennaio 2017, dal titolo "Corpo forestale addio, ammainata la bandiera per l'ultima volta", evidenzia la notizia e riporta le parole del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio del Sette: «Dal passaggio all'Arma per il personale non deriverà nessun tipo di penalizzazione e anzi le strutture dei carabinieri sono in grado di assicurare sostegno e assistenza più di ora. La riorganizzazione prevede poi il trasferimento di circa 750 agenti ex forestale ad altre forze di polizia o amministrazioni e, in particolare, il reparto anti incendi confluirà nei Vigili del fuoco. Con la riorganizzazione del Corpo forestale verranno migliorati i costi di gestione e si potranno generare risparmi già quantificati in 100 milioni di euro in tre anni»;

agli interroganti risulta che il numero dei dirigenti e di ex agenti del Corpo forestale dello Stato transitati dai Vigili del fuoco sarebbe stimato in circa 390 unità a fronte dei 6.754 al netto di quelli passati ai Carabinieri e che sarebbero prossimi all'età pensionabile. In molti hanno intentato ricorso alla giustizia amministrativa rispetto alla propria prima collocazione;

a parere degli interroganti, risulta emergenziale il modo in cui si è intervenuti su un aspetto così delicato, come quello della difesa del territorio. Da quanto evidenziato dalla lettura di comunicati stampa delle associazioni sindacali e dalle proteste degli stessi operatori è possibile ipotizzare che per tale assorbimento sarà necessario impiegare risorse economiche di gran lunga superiori rispetto all'eventuale adozione di idonee soluzioni strutturali nel settore;

considerato altresì che:

precedentemente, le segnalazioni ambientali da parte dei cittadini al Corpo forestale dello Stato potevano avvenire tramite il numero di pubblica utilità 1515;

nella pagina *web* "infodifesa", portale di informazione per la sicurezza e difesa, nell'articolo dal titolo "Nell'Arma dal 1° gennaio venti generali dal Corpo Forestale", in data 7 gennaio 2017, è riportata la notizia che la soppressione del Corpo forestale dello Stato e la nascita del ruolo forestale nell'Arma dei Carabinieri hanno ovviamente comportato molte trasformazioni non solo per i forestali desindacalizzati e militarizzati ma anche per i carabinieri. L'Arma, infatti, ha visto il transito di numerosi dirigenti e in particolare di circa 20 generali di brigata (di cui molti "giovanissimi" rispetto al *trend* dei generali "già nell'Arma") tra i quali 3 generali donne. Una rivoluzione non di poco conto nell'ambito della piramide dirigenziale, se, oltre ai gradi di vertici, si conteggiano le centinaia di ufficiali di ogni grado che dal 1° gennaio vestono la divisa da carabiniere;

in merito all'accorpamento, la rivista *on line* "infodifesa" del 25 ottobre 2016, nell'articolo dal titolo "Carabinieri oggi nasce comando tutela forestale. Sapaf: Non è un matrimonio, ma un funerale", riporta che il Sa.Pa.F che in una nota specifica: «"Vogliono trasformare il funerale in un matrimonio. Ma qui non stiamo girando un film. Stiamo parlando di vita vera, di professionalità annullate, di militarizzazione forzata, di diritti civili cancellati. Mentre alcuni, infatti, celebrano la 'nascita' del nuovo reparto dei carabinieri che assorbirà i forestali, oggi come ieri noi restiamo mobilitati e continuiamo il nostro tour di assemblee in tutta Italia per presentare e illustrare al personale i ricorsi che si abatteranno contro questa assurda, inutile e pericolosa fusione". Lo afferma Marco Moroni,

segretario generale del Sapaf, il maggior sindacato del Corpo forestale dello Stato. "Sono già centinaia i ricorrenti tra i forestali ed il numero aumenta giorno dopo giorno perché, nonostante le rassicurazioni del governo e degli ambienti militari, non ci rassegniamo e combatteremo in ogni modo contro questo assurdo progetto. È fondamentale ribadire due cose che possiamo dimostrare in maniera inconfutabile: la prima è che l'accorpamento non porta risparmi per le casse pubbliche, ma solo oneri maggiori per lo Stato e per i cittadini, oltre ad una minore efficacia nella tutela della sicurezza ambientale. La seconda riguarda la sindacalizzazione dell'Arma dei carabinieri, nel malaugurato caso di attuazione del progetto: si sappia che si tratta di una strada che percorreremo fino in fondo. Se fino ad oggi non si è mai riusciti a dare seguito a questo presupposto di sindacalizzazione dei carabinieri, una volta inglobati, saremo noi ex forestali a far scattare la scintilla e porteremo in tutte le sedi politiche le nostre istanze, fiduciosi che i diritti di oggi ci vengano riconosciuti anche domani, da militari»;

un documento del Conapo (sindacato autonomo dei Vigili del fuoco) del 16 giugno 2017, prot. n. 177/17 a firma del segretario generale Antonio Brizzi, riporta: «Ieri 15 giugno 2017 mi sono recato presso la base elicotteri di Rieti dell'ex Corpo Forestale dello Stato (CFS) per salutare i Colleghi e prendere visione dello stato delle cose, a quasi 7 mesi dall'attuazione della Riforma Madia che ha visto transitare in parte al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) e in parte all'Arma dei Carabinieri i piloti, gli specialisti, gli elicotteri ivi in servizio e parte dello stabile. La prima impressione è stata quella di trovarmi di fronte ad una base elicotteri del CNVVF fantasma, 4 hangar immensi che apparivano totalmente nelle mani dei Carabinieri, anche se 2 hangar avevano all'interno materiale VV.F. A parere del sottoscritto le dimensioni della base potrebbero tranquillamente consentire un uso equamente ripartito e sufficiente ad entrambi i Corpi dello Stato. In servizio vi era un collega elicotterista dei VVF (ex CFS) presumo solo al momento che pareva "abbandonato a se stesso" nonostante fosse capo nucleo elicotteri. Non era agevole comprendere quale divisa indossasse, assomigliava a quella di un fornaio, di sicuro, non indossava nessuna delle uniformi dei Vigili del Fuoco che riferiva non essergli mai state fornite»;

nello stesso documento di denuncia si apprende inoltre: «Non era presente nessun elicottero VVF (e nemmeno dell'ex CFS assegnato ai VVF) nonostante ci troviamo alle porte della campagna antincendi boschiva. Sarebbe inoltre che per poter dividere la base elicotteri tra i due Corpi siano necessari lavori e risorse finanziarie ad oggi non disponibili e che invece sarebbe opportuno trovare poiché questa è una base strategica per gli incendi boschivi in centro Italia. A questo si aggiungerebbe l'assenza di notizie circa l'idoneità antisismica di tutti i locali dai quali, in caso di inidoneità, dovrebbero immediatamente uscire sia i CC che i VV.F. fino alla messa in sicurezza ed a norma di tutti i locali»;

considerato inoltre che:

secondo l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 177 del 2016: "Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) può presentare domanda per il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". Risulta agli interroganti che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato approvato il 21 novembre 2016 e pubblicato sul sito governativo "mobilità" e sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, e che la notifica personale è pervenuta soltanto in data 23 novembre 2016 col termine perentorio di 20 giorni per esercitare la facoltà d'opzione al transito in altre amministrazioni, benché il sito non abbia connotazione giuridica sostitutiva della notifica legale. Successivamente è stato pubblicato anche in *Gazzetta Ufficiale* il 3 gennaio 2017;

il decreto legislativo n. 177 specifica, a parere degli interroganti senza ombra di dubbio, che le competenze del disciolto Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei sono state trasferite al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto non devono sorgere dubbi o interpretazioni fantasiose sulla titolarità ad espletare tali interventi visto che l'art. 9, comma 1, lettere a) e b), attribuisce chiaramente ai vigili del fuoco: a) il concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; b) il

coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB). La competenza in materia è demandata alle Regioni;

nell'ambito dei lavori della 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica si è tenuta, presso l'Ufficio di presidenza in data 8 marzo 2017, l'audizione del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette e dell'ingegner Cesare Patrone sull'accorpamento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma. In tale sede non è stato possibile da parte dei partecipanti ai lavori porre domande per ulteriori delucidazioni sulla relazione presentata; è stato comunicato che sarebbe stato possibile inviare eventuali quesiti in forma cartacea direttamente al comando generale dell'Arma dei Carabinieri e che sarebbero state depositate eventuali memorie documentali;

dalla consultazione di tali memorie si viene a conoscenza di alcune criticità inerenti sia al quadro del personale impiegato nelle 148 stazioni Carabinieri sia alla linea di volo NH500. Si apprende che di 4 aeromobili operativi 3 risultavano in manutenzione periodica obbligatoria e uno, incidentato dal 28 giugno 2016, risultava ricoverato presso una ditta per manutenzione straordinaria di ripristino; considerato altresì che:

"il Fatto Quotidiano" del 15 gennaio 2016, in un articolo a firma di Stefano De Agostini, dà risalto alla notizia della soppressione del Corpo forestale e riporta: «Oltre alle associazioni ambientaliste, anche chi combatte la mafia si dimostra preoccupato dalla scomparsa del Corpo forestale. In un'audizione al Senato, nel novembre 2014, il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha spiegato che "noi siamo contrarissimi alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, perché sarebbe come togliere all'autorità giudiziaria l'unico organismo investigativo in materia ambientale che dispone delle conoscenze, delle esperienze, del know-how e anche dei mezzi per poter smascherare i crimini ambientali"»;

lo stesso articolo evidenzia: «E sullo specifico tema dell'accorpamento, il procuratore ha aggiunto che l'operazione "potrebbe rischiare di stemperare di molto il patrimonio di conoscenze e di esperienze e, quindi, la capacità investigativa di questo Corpo". E ancora più esplicito è stato don Luigi Ciotti, presidente dell'associazione Libera: "Perdere il Corpo forestale dello Stato significherebbe indebolire la forza dello Stato contro le mafie". Infine don Maurizio Patriciello, in prima linea contro la camorra nella Terra dei fuochi, ha chiesto al premier Matteo Renzi di non sciogliere il Corpo forestale dello Stato perché "togliercelo adesso significherebbe tagliarci le gambe". Una decisione del genere, ha spiegato il sacerdote, "sarebbe una tragedia in questi anni, nella Terra dei fuochi, tutto quello che è stato possibile fare lo abbiamo fatto grazie alla Forestale"»;

in data 24 giugno 2015 è stato presentato il disegno di legge AS 1985 in merito alla questione del Corpo forestale dello Stato, recante "Istituzione di un sistema nazionale interforze di controllo ambientale e delega al Governo per la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato". Il disegno di legge, annunciato nella seduta n. 473 del 25 giugno 2015 del Senato e assegnato alle Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), a tutt'oggi non risulta essere stato calendarizzato;

infine, recenti notizie di stampa raccontano della recrudescenza di una serie di incendi che stanno tormentando in ampia misura alcune regioni italiane e in particolare la zona compresa tra Torre del Greco ed Ercolano, all'interno del parco nazionale del Vesuvio. A quanto risulta agli interroganti gli incendi, oltre ad interessare le aree boschive, coinvolgerebbero anche cumuli di rifiuti provenienti dalla filiera illegale e criminale. L'amministrazione comunale di Torre del Greco, a riguardo, ha emesso un'ordinanza, n. 679 del 5 luglio 2017, recante "Dichiarazione Periodo di Massimo Rischio di incendio Boschivo e 2017 - dal 14 luglio 2017 al 30 settembre 2017", in cui sono elencati divieti e obblighi per fronteggiare una tale simile emergenza ambientale, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e di quali ulteriori elementi dispongano; se non ritengano opportuno precisare i motivi che abbiano causato il ritardo nella procedura di notifica

legale del provvedimento che permetteva agli operatori del Corpo forestale dello Stato di presentare richiesta di transito presso altra amministrazione dello Stato e se, di conseguenza, non sia da considerare viziato all'origine l'intero procedimento che ha visto coinvolti numerosi operatori del Corpo;

se non intendano fornire con urgenza un quadro aggiornato della razionalizzazione delle spese e delle risorse umane impiegate per questa fase di integrazione e fusione tra l'Arma e il Corpo;

se siano a conoscenza di quali procedure sono riservate alla cittadinanza per le segnalazioni relative all'ambiente e se il numero 1515 sia stato mantenuto comunque attivo per le sole segnalazioni in tema di tutela ambientale o si preveda l'utilizzo del "112" come numero unico di emergenza;

quale sia l'effettivo utilizzo dei mezzi del Corpo forestale, con particolare riferimento agli elicotteri NH500, che rappresentano un'importante risorsa di contrasto agli incendi boschivi;

quali siano le disposizioni normative di riferimento in attuazione delle quali l'Arma dei Carabinieri possa operare come direttore delle operazioni di spegnimento, considerato che tale compito vede specializzati solo operatori dei Vigili del fuoco e dell'ex Corpo forestale dello Stato;

se non intendano adottare le opportune iniziative per evitare la sovrapposizione tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo dei Vigili del fuoco in merito alle competenze per gli incendi boschivi e per ripristinare con determinazione la titolarità delle funzioni nel settore;

quali siano i tempi previsti per la conclusione della fase di riverniciatura dei mezzi terrestri e aerei, della modifica della cartellonistica stradale nonché, in particolare, della riqualificazione delle risorse umane destinate a compiti non coincidenti con l'esperienza pregressa.

(3-03868)

[RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GUERRA](#)

- Al Ministro dell'interno - Premesso che:

da una recente inchiesta del quotidiano "la Repubblica", è risultato uno sconcertante episodio di apologia di fascismo;

il caso è quello di uno stabilimento balneare denominato "Playa Punta Canna" situato nel comune di Chioggia (Venezia), il titolare del quale, Gianni Scarpa, non solo ha riempito l'intera area dello stabilimento con cartelli e scritte che inneggiano al regime fascista, ne denigrano le vittime e addirittura offendono la memoria della Shoah, ma ha ripetutamente lanciato via altoparlante deliranti messaggi fascisti, razzisti e xenofobi;

lo stabilimento è divenuto luogo di ritrovo di fascisti e nostalgici di ogni tipo, con un concentrato di presenze e un clima corrivo e complice intollerabile per la Repubblica democratica nata dalla Resistenza;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

questo scempio è durato troppo a lungo e solo in seguito alla denuncia giornalistica c'è stata una tardiva attivazione delle competenti autorità di pubblica sicurezza e degli enti locali;

risulta inaccettabile il proliferare di "zone franche" in cui sono possibili manifestazioni di apologia del fascismo e comunque di stampo razzista, senza che, nonostante ripetute denunce in sede politica e parlamentare, la reazione da parte delle autorità amministrative e di governo sia stata tempestiva nell'opera di repressione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover disporre l'immediata chiusura dello stabilimento, per violazione dei divieti di apologia del regime fascista ("legge Scelba", di cui alla legge n. 645 del 1952) e di istigazione all'odio e alla discriminazione razziale ("legge Mancino", di cui al decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993), ma anche per l'ineffabile necessità di tutelare la dignità della nostra democrazia e della nostra vita civile;

se non ritenga di dover intervenire, per sollecitare l'immediata revoca, da parte dell'ente locale, della concessione demaniale al titolare dello stabilimento.

(3-03870)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto riportato dalla stampa, pare che il prefetto di Frosinone abbia recentemente deciso, in completa autonomia e senza consultare l'amministrazione locale, di inviare nel comune di Trevi nel Lazio (Frosinone), e precisamente presso la località degli Altipiani di Arcinazzo, circa 140 immigrati; tali immigrati, di cui non è nota la nazionalità, né se gli stessi abbiano già formalizzato una richiesta di protezione internazionale, dovrebbero essere alloggiati presso l'*hotel* "Caminetto", che sarebbe stato adibito, dunque, a centro di accoglienza temporaneo;

poco prima della decisione del prefetto, il Consiglio comunale di Trevi nel Lazio, all'unanimità, aveva invece espresso parere contrario all'insediamento di immigrati nella zona, avendo già sperimentato in passato situazioni analoghe, negli anni 2008, 2009, 2010, con risultati di notevoli criticità rilevate dai cittadini residenti e non, che avevano portato all'immediata chiusura del centro di accoglienza allora esistente;

considerato che:

il comune di Trevi nel Lazio conta circa 2.000 abitanti, mentre, nella zona degli Altipiani di Arcinazzo, i residenti sarebbero solo 150;

pertanto, è evidente che la decisione del prefetto contravviene al protocollo firmato dallo stesso Ministero con Anci, riguardo al limite del 5 per cento in rapporto alla popolazione, poiché il numero di immigrati alloggiati agli Altipiani di Arcinazzo è di gran lunga al di fuori dei parametri normativi e degli accordi sottoscritti;

la zona degli Altipiani, da sempre definita la "piccola Svizzera", è una zona a vocazione altamente turistica e, pertanto, la decisione avrà gravissime ripercussioni non solo sul tessuto sociale, ma anche economico del territorio,

si chiede di sapere:

quale sia stato il motivo ed il criterio adottato dal prefetto di Frosinone per individuare il centro di accoglienza, nel quale inviare i 140 immigrati, e se lo stesso sia legittimo, avuto anche riguardo all'accordo tra Ministero e Anci;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere all'immediata revoca della decisione assunta dallo stesso prefetto e alla chiusura del centro di accoglienza agli Altipiani di Arcinazzo.

(4-07783)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il nostro Paese è la destinazione della quasi totalità dei migranti irregolari e richiedenti asilo, che arrivano via mare dal nord Africa;

le regioni meridionali sono le aree del Paese sottoposte a maggiori tensioni sociali, visto l'alto numero di presenze registrate;

la dislocazione sul territorio nazionale viene operata dal Ministero dell'interno, anche attraverso l'ausilio di cooperative e associazioni di volontariato, che hanno a loro disposizione strutture idonee all'accoglienza e al soggiorno prolungato;

la Puglia è sicuramente una delle regioni più coinvolte dalla vicenda migratoria di questi ultimi anni;

è fuor di dubbio che, intorno alla gestione dei flussi, ospitalità e distribuzione dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati, vi siano importanti interessi economici, oltre a quelli sociali;

notizie di stampa nazionale e locale pugliese riportano la notizia della nascita di un comitato di cittadini nella città di Monopoli, uno dei centri più importanti dell'area metropolitana di Bari per indicatori economici e importanza turistica, precisamente dei residenti di contrada Sicarico e delle contrade limitrofe, che distano dal centro abitato più di 10 chilometri, dove risiedono circa 400 famiglie, che vorrebbero scongiurare l'arrivo nella piccola contrada di alcune centinaia di migranti da ospitare in una struttura turistica in disuso;

considerato che:

durante gli incontri pubblici del comitato con gli amministratori della città di Monopoli e secondo le notizie riportate a seguito di inchieste giornalistiche locali, sarebbe emerso che l'immobile della struttura turistica dismessa, di proprietà privata, sarebbe oggetto di un accordo preliminare di

compravendita a favore di una cooperativa pugliese operante nel campo dell'accoglienza e ospitalità dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati;
sempre secondo le notizie? di stampa, la compravendita si perfezionerebbe solo a seguito dell'assenso della Prefettura di Bari alla sistemazione nella struttura dei migranti, in ragione della capienza;
il Comune di Monopoli, attraverso il sindaco, ha disposto una verifica sulla struttura, dalla quale è emerso che l'immobile sarebbe inagibile e difforme rispetto alla documentazione depositata presso l'ufficio tecnico comunale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia conoscenza di quanto esposto;
quali misure intenda intraprendere, al fine di verificare se quanto esposto corrisponda a verità e, qualora risulti confermato, per scongiurare tale iniziativa, che creerebbe importanti disagi sociali ad una piccola località isolata di 400 famiglie, costrette a convivere con un numero sproporzionato di migranti;
se ritenga che l'eventuale autorizzazione della Prefettura alla sistemazione dei migranti in una struttura non ancora di proprietà della cooperativa affidataria del servizio, peraltro oggetto di contestazione per quanto riguarda l'agibilità, sia regolare e conforme alla normativa vigente.

(4-07784)

DL BLAGIO - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -
Premesso che:

risulta all'interrogante che in data 5 luglio 2017 in tarda serata, l'ambasciatore eritreo a Roma, Pietros Fessehazion, sia stato vittima di una violenta aggressione, insieme ad una delegazione eritrea, all'uscita di un ristorante romano in zona centrale, dove si stava svolgendo una festa di referenti della comunità eritrea in Italia;

nell'aggressione, l'ambasciatore ha riportato ferite lievi, mentre alcuni referenti della delegazione sarebbero stati colpiti violentemente con gravi ferite ed un trauma cranico;

all'assalitore, un giovane eritreo, già conosciuto alle forze dell'ordine, anche per pregressi episodi di annunciata aggressione nei confronti dello stesso ambasciatore, è stato contestato il reato di tentato omicidio ed il movente, stando alla ricostruzione operata dagli inquirenti, sarebbe da rintracciare in generici motivi politici;

l'aggressione della delegazione dell'ambasciata eritrea è esemplificativa di un clima di ostilità, che coinvolge tanto la comunità eritrea in Italia tanto forze e rappresentanze esterne ad essa, che risulta ulteriormente esasperata dallo scenario di criticità afferenti al versante emergenziale della gestione dei flussi migratori e delle realtà che ne detengono interessi correlati e che per eccesso di sintesi si tende a liquidare come questioni "politiche", tutte interne allo scenario eritreo;

già da tempo l'interrogante ha denunciato, con appositi atti di sindacato ispettivo ed interventi in sede politico-istituzionale, il clima di criticità e la potenziale *escalation* di violenza correlata, che ha assunto un tratto di maggiore emergenza in occasione del *festival* eritreo, svoltosi lo scorso 1° luglio 2017 in occasione del quale, come denunciato dall'interrogante con l'atto 4-07712, pubblicato il 27 giugno 2017, era stata pianificata a soli 70 metri dall'area del *festival* una manifestazione di protesta organizzata da presunti rifugiati eritrei, i cui dubbi sull'opportunità, in termini di sicurezza ed incolumità della platea accorsa, erano stati sollevati nel citato atto ai Ministri in indirizzo;

vale la pena segnalare, a corredo degli elementi meritori di interesse già segnalati, che al *festival* eritreo sarebbero stati poi presenti autorevoli esponenti istituzionali del Governo eritreo, in particolare Yemane Gebreab, consigliere politico del presidente eritreo, nonché con il Ministro degli affari esteri eritreo, Osman Saleh Mohammed, la cui presenza è stata opportunamente segnalata dall'ambasciatore eritreo ai Ministri in indirizzo, a cui era seguita una segnalazione anche da parte dell'interrogante, appositamente orientata alla richiesta di un incremento dei livelli di sicurezza e alla possibilità di impedire la contromanifestazione, in ragione dell'autorevolezza dei personaggi, che avrebbero partecipato all'evento e alla preminente esigenza di garantire l'ordine pubblico;

le proteste e l'ultima aggressione di questi giorni si inseriscono in un *trend* drammatico, di cui si

rinvengono molteplici precedenti, sia in Italia, nello specifico a Bologna, che all'estero, in Olanda, nelle scorse settimane, dove le manifestazioni di protesta sono sfociate in veri e propri picchetti per impedire con la forza e con la violenza la libera partecipazione ad aventi organizzati dalle istituzioni eritree in Italia;

nello specifico, vale la pena sottolineare ulteriormente che i presunti rifugiati o sedicenti oppositori del Governo di Asmara, in realtà non organizzano manifestazioni *motu proprio*, ma sarebbero appositamente organizzati ed in un certo qual modo pilotati da rappresentanti di centri sociali o associazioni in qualche modo correlate alla gestione dei flussi migratori dal corno d'Africa ed in particolare dall'Eritrea in Italia; pertanto appare presumibile e degno di approfondimento che le motivazioni che sottendono all'*escalation* di protesta e disturbo non si rinvengano in scenari meramente politici, ma afferiscono a contesti molto più complessi, in cui si inseriscono interessi economici e strategici di specifici gruppi, interessati a garantire la promozione dell'immagine del Governo eritreo come quella di un "rogue State", al fine di rendere legittima la richiesta di *status* di rifugiato da parte dei migranti, di cui gli stessi gruppi sostengono l'accesso;

le siffatte dinamiche contribuiscono, erroneamente, ad alimentare un'immagine del Paese africano assolutamente distante dalla realtà, esorcizzandone l'elevazione ad interlocutore di bilaterali strategiche con l'Italia anche sul versante della più corretta gestione dei flussi migratori, senza trascurare la sedimentazione di pregiudizi che contribuiscono ad esorcizzare l'ipotesi di progettualità di cooperazione economiche con un Paese storicamente amico e vicino, che, di contro, è già valido *partner* economico e commerciale di molti Paesi europei, *in primis* la Germania, il cui pragmatismo di lungo periodo rimarca la distanza che sussiste con Roma nella capacità di individuare proficue potenzialità economiche e oltre la coltre di preconconcetto geopolitico;

l'interrogante, pertanto, in più occasioni ha denunciato e segnalato la delicatezza dello scenario entro il quale si stanno consumando gli episodi di violenza, evidenziando l'opportunità di un livello di attenzione maggiore da parte delle istituzioni italiane anche in ragione dei profili istituzionali coinvolti, ma stando anche agli ultimi eventi, appare palese quanto si stia ancora sottovalutando la questione, etichettandola come una semplice *querelle* per malumori politici tra connazionali, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza degli eventi descritti e come si sia gestita la questione, anche nella prospettiva di garantire la sicurezza dei profili istituzionali eritrei in Italia;

se intendano elevare il livello di sicurezza verso iniziative promosse dall'ambasciata e dalle istituzioni eritree, per le quali sono previste contromanifestazioni o picchetti di disturbo in ragione del suddetto clima di ostilità, al fine di esorcizzare il ripetersi di eventi spiacevoli e potenzialmente in grado di compromettere la credibilità dei dispositivi di sicurezza e di garanzia dell'ordine pubblico del nostro Paese;

se intendano accertare eventuali responsabilità in capo alle autorità competenti in merito alla mancata attivazione di uno specifico protocollo di sicurezza, malgrado la segnalazione del complesso clima di ostilità descritto, effettuata anche dall'interrogante;

se intendano approfondire lo scenario entro il quale sono attive quelle realtà, associative e non, che sembrano fomentare le ostilità contro il Governo eritreo in Italia, al fine di chiarire quali siano effettivamente le ragioni di questa presunta messinscena e se sussistano ragioni di interesse economico o affini correlate alla stessa, anche nella prospettiva di superare l'immagine che tali scenari sembrano fomentare dell'Eritrea e promuovere una stagione di rinnovato approccio bilaterale con il Governo di Asmara.

(4-07785)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende con costernazione dell'accordo tra la Provincia di Trento e quella di Bolzano per la chiusura del passo Sella per 10 giorni nell'estate 2017;

da diversi anni ormai, si deplora che sui passi dolomitici il traffico sia insostenibile, danneggiando l'ambiente ed il paesaggio, da cui la reiterata richiesta di interrompere il flusso di veicoli in giorni

determinati che è stata espressa più volte, nonostante fossero state avanzate altre proposte, tra cui quella di istituire un pedaggio per i non residenti che, peraltro, punterebbe su un turismo di qualità; secondo gli accordi, la strada di passo Sella rimarrà chiusa alle automobili ogni mercoledì, tra luglio e agosto, il transito sarà consentito solo a mezzi di trasporto pubblico locale, a quelli elettrici, a bici ed a pedoni: l'intento è di abbattere le emissioni inquinanti del 20 per cento: tuttavia, tale chiusura determina una serie di inconvenienti, primo fra tutti un grave danno al turismo sul quale molte località dolomitiche vivono: proprio il terzo tornante prima del passo Sella è diventato famoso per essere uno dei punti panoramici più belli della val di Fassa, raggiungibile facilmente da chiunque, anche da chi non ha capacità escursionistiche o ciclistiche;

nonostante le lodevoli intenzioni, l'iniziativa non sarà risolutiva, perché chiudere un valico non significa fermare la circolazione delle auto, vuol dire solo che gli altri passi saranno intasati e che il turismo della zona ne subirà tutti i contraccolpi negativi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la questione nelle opportune sedi, visto che, da quanto riferisce la stampa, l'interruzione del traffico di passo Sella è stata sì decisa dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ma con l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed escludendo dal processo decisionale sia la Regione Veneto che la Provincia di Belluno: le imprese turistiche del territorio ne saranno danneggiate e questo non può accadere.

(4-07786)

[PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

si apprende da notizie di stampa ("la Repubblica" dell'11 giugno 2017) della grave situazione che vede coinvolto il Comune di Sant'Antimo (Napoli), in riferimento alle situazioni di corruzione elettorale verificatesi in data 11 giugno 2017, durante le elezioni amministrative;

in particolare, vi sarebbe stato un sistema illegale di scambio di voti, avvenuto nel Comune, che ha portato all'arresto di tre persone, trovate in possesso di 321 tessere elettorali di cittadini santantimesi pronte per essere restituite ai legittimi titolari, previo pagamento di una somma variabile tra i 30 e 50 euro, con l'indicazione di voto a favore di Antimo Alfè, capolista della lista "ViVi Sant'Antimo", facente parte della coalizione di centro-destra, in appoggio alla candidatura a sindaco di Corrado Chiariello;

inoltre, da notizie diffuse da fonti stampa ("napoli.fanpage" del 14 giugno) si è appreso che le operazioni elettorali sarebbero state ulteriormente inquinate da pratiche di compravendita di voti espletate nelle immediate vicinanze dei seggi elettorali;

risulta agli interroganti che la comunità santantimese abbia lamentato, attraverso i *social network*, la diffusa pratica corruttiva di compravendita del voto durante l'intero periodo di campagna elettorale, che avrebbe visto protagonisti anche alcuni candidati al Consiglio comunale della lista "Partito Democratico" o della coalizione in appoggio alla lista stessa, tra cui emerge il nome di Edoardo D'Antonio;

considerato che:

sulla vicenda sono state condotte indagini dai Carabinieri, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli nord;

le immagini video girate dalle telecamere di "napoli.fanpage" mostrano chiaramente «alcune persone chiedere agli elettori di fotografare la scheda sulla quale si esprime la preferenza, procedura questa illegale ma molto utilizzata in questo genere di sistemi. "Tu scrivi lui e fai, poi ce la mandi... piglia il telefonino", afferma uno di loro»;

quanto descritto, a parere degli interroganti, configura un episodio di corruzione elettorale ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, che dovrebbe rendere nulli i risultati elettorali, nonché il conseguente ballottaggio elettorale a cui sono chiamati gli elettori per il giorno 25 giugno 2017,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali elementi intenda fornire sui fatti descritti e quali iniziative intenda adottare, al fine di fare chiarezza sull'accaduto e di garantire la massima trasparenza;
quali urgenti iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di ripristinare la legalità delle operazioni elettorali.

(4-07787)

[RUVOLO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze* -

Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna ha stabilito, con una sentenza di qualche giorno fa, che sono completamente esonerate dal pagamento dell'Imu tutte le società agricole in possesso di qualifica di "imprenditore agricolo professionale";

il pronunciamento avviene dopo un periodo di incertezza normativa e a fronte del contenzioso tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che esonerava dal pagamento le società e i Comuni che avrebbero voluto invece riscuotere la tassa;

la norma che esentava dal pagamento dell'Imu le società agricole era chiara per il Ministero, ma non per i Comuni, che la ritenevano "interpretabile";

attualmente ci sono ancora due figure nel settore agricolo che continuano a pagare l'Imu: i coadiuvanti agricoli e i proprietari che concedono in affitto i terreni;

la questione dei benefici Imu/Ici per il coadiuvante agricolo è stata oggetto di interpretazioni differenti e aveva generato un contrasto interpretativo tra il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e l'Anci Emilia-Romagna;

il problema è la presenza o meno dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma. Tale direttiva concede benefici ai coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola, che "possiedono e conducono" il terreno agricolo;

con una pronuncia in merito, la Corte di cassazione il 12 maggio 2017 ha negato tali benefici ai coadiuvanti agricoli;

il settore dell'agricoltura rappresenta un comparto strategico per il nostro Paese e quindi meritevole di un pieno riconoscimento del ruolo economico e per la tutela e la salvaguardia del nostro ambiente, si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno e necessario intervenire, affinché le norme stabilite con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) risultino chiare e non "interpretabili", come succede ora;

se non ritengano, altresì, di dover esentare dal pagamento dell'Imu i proprietari che affittano ai giovani *under 40*, per favorire il necessario ricambio generazionale. È vero che i proprietari non conducono più il fondo direttamente, ma è altrettanto vero che i giovani agricoltori spesso intraprendono l'attività proprio attraverso l'affitto dei terreni;

se non ritengano che l'onere fiscale pagato dai proprietari non finisca con l'incidere sul canone d'affitto, a danno dei giovani.

(4-07788)

[NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali* -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti da un comunicato stampa pubblicato sulla pagina *web* "Pozzuoli online - Portale del Comune di Pozzuoli" del 19 febbraio 2014, si apprende che nella giornata di martedì 18 febbraio 2014 è stato inaugurato ufficialmente il nuovo mercato al dettaglio di via Fasano, a Pozzuoli. La struttura sarebbe stata completamente ristrutturata con uno stanziamento da parte dello stesso Comune di Pozzuoli ed è in grado di ospitare 70 operatori tra l'area ittica e quella ortofrutticola;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

i lavori di ristrutturazione dell'intero mercato sarebbero stati interessati da circa 8 mesi di continui ritardi, che ne hanno posticipato la riapertura al pubblico;

la delibera n. 136 del Comune di Pozzuoli avente ad oggetto "Adeguamento igienico-sanitario del

Mercato al dettaglio di Via Fasano Pozzuoli - Na - Approvazione variante al progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 11.07.2013 - Impegno maggiore spesa di euro 317.000,00 sui Fondi Bilancio Comunale" evidenzia che l'intero progetto è stato finanziato con un primo stanziamento complessivo di 517.000 euro, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 15 maggio 2013, a cui si è aggiunto un maggiore finanziamento per la realizzazione dell'opera di 317.000 euro per la variante al progetto;

considerato inoltre che:

la pagina *web* "pozzuoli21" in data 1° luglio 2017, nell'articolo dal titolo "Esclusivo/Falso e truffa sui lavori: ecco perché l'Antimafia ha sequestrato il mercatino di via Fasano", riporta la notizia del sequestro preventivo dei due mercatini al dettaglio di via Fasano, perché a disposizione della magistratura come "corpo del reato", per "l'accertamento dei fatti". Inoltre, evidenzia che: "Lavori costati circa 1.241.701,92 euro, oltre il doppio rispetto ai 570 mila euro stanziati inizialmente e tra varianti più oneri aggiuntivi, il 30% in più dei 345.267,36 euro dell'importo iniziale dopo il ribasso d'asta". Il provvedimento è stato emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli;

il suddetto articolo riporta che, nonostante i cospicui stanziamenti pubblici, si sarebbero verificati gravi problemi strutturali, sin dai primi giorni della riapertura e per questo il Comune di Pozzuoli, con ulteriori due determine dirigenziali, n. 2505 e n. 2056 del 30 dicembre 2016, ha deciso di stanziare ulteriori 199.550 euro. L'intera somma è stata divisa in 99.700 euro per il mercato ittico e 99.850 euro per il mercato ortofrutticolo al dettaglio;

considerato altresì che:

le attività investigative della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, coordinate dal procuratore aggiunto Filippo Beatrice, sono incentrate ad accertare presunte violazioni della normativa del codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) in favore del circuito economico-mafioso-imprenditoriale presente sul territorio e la sottoscrizione di numerosi contratti e incarichi professionali;

nel caso dei mercatini di via Fasano le indagini sarebbero altresì concentrate sull'assenza delle certificazioni di collaudo dell'intero impianto, nonché sulla sproporzione tra i costi sostenuti per realizzare i lavori di ristrutturazione e quello dei materiali effettivamente utilizzati. A tal fine sarebbero stati disposti anche dei carotaggi nelle strutture portanti delle opere per la verifica dei materiali utilizzati;

considerato infine che:

a parere degli interroganti l'indagine della Procura della Repubblica di Napoli è estremamente delicata sotto il profilo degli intrecci corruttivi da pubblico-privato e potrebbe avere degli sviluppi imprevedibili nei prossimi mesi;

un articolo a firma di Nello Mazzone ed Elisabetta Froncillo riportato dal quotidiano *web* "Il Mattino" del 27 gennaio 2016, dal titolo "Pozzuoli, l'Antimafia ordina perquisizione: carabinieri nella sede del Comune. Indagati dirigenti e funzionari", evidenzia la notizia della notifica ad alcuni dirigenti della conclusione delle indagini preliminari a loro carico, dell'accesso dei militari nella sede dell'Ufficio lavori pubblici. Si legge: "ci sarebbe anche una ditta, che negli anni si sarebbe aggiudicata diversi appalti nel comune puteolano, destinataria anche di interdittive antimafia (...) che avrebbe avuto negli ultimi periodi problemi anche nella vicina Quarto",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e di quali ulteriori elementi dispongano; quali provvedimenti di competenza intendano adottare per sostenere lo sviluppo sano del territorio, promuovere incentivi verso le attività agricole artigianali e commerciali, anche sostenendo la promozione dei diritti sociali e la cultura della legalità;

se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché sia verificata la corretta assegnazione dei lavori pubblici realizzati nel biennio 2014-2015 nel comune di Pozzuoli;

se intendano assumere urgenti iniziative di competenza, affinché sia previsto un percorso finalizzato a garantire la ripresa delle attività in un ambito commerciale da sempre tradizionale per la città di

Pozzuoli e che conta l'impiego di numerose famiglie locali, anche in considerazione del fatto che, a parere degli interroganti, tale circostanza sosterebbe e agevolerebbe le indagini in corso condotte dalla Procura di Napoli;

se non siano a conoscenza della presenza di un cartello di *clan* di camorra o di gruppi di criminalità comune con interessi non solo sugli appalti nell'area della città di Pozzuoli, ma anche nella gestione delle filiere ittiche od ortofrutticole;

se non ritengano necessaria e urgente la sottoscrizione di protocolli di legalità nel settore ittico-ortofrutticolo, al fine di arginare e rafforzare il contrasto della presenza mafiosa nel territorio.

(4-07789)

[LIUZZI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

(4-07790)

(Già 3-03603)

[ARRIGONI](#) - *Ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in un'intervista concessa ad un noto quotidiano bresciano al margine della 69 assemblea di Confartigianato Brescia e poi ripresa da tutta la stampa nazionale, l'ex Ministro degli affari esteri, Emma Bonino, avrebbe dichiarato: "Siamo stati noi a chiedere che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia, anche violando Dublino";

nella stessa circostanza, l'ex Ministro avrebbe aggiunto: "nel 2014-2016", quindi durante il Governo Renzi, "che il coordinatore fosse a Roma, alla Guardia Costiera e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia, lo abbiamo chiesto noi, l'accordo l'abbiamo fatto noi, violando di fatto Dublino";

sempre secondo la stampa, Emma Bonino avrebbe fatto riferimento all'operazione europea "Triton", promossa da Frontex nel 2014, dopo la fine di quella italiana "Mare nostrum";

stando a quanto affermato dall'ex ministro Bonino, malgrado Triton non fosse una missione di salvataggio, ma di controllo delle frontiere, si sarebbe convenuto che le navi dei Paesi europei partecipanti ai pattugliamenti nel Mediterraneo portassero i migranti eventualmente soccorsi in Italia; molti aspetti di queste rivelazioni appaiono compatibili con le risultanze dell'indagine conoscitiva dedicata al ruolo svolto da forze armate ed organizzazioni non governative nella gestione dei flussi migratori, promossa e conclusa il 16 maggio 2017 dalla 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica,

si chiede di sapere se tale ricostruzione fornita dall'ex Ministro degli affari esteri corrisponda al vero e per quali ragioni il Governo non avrebbe comunicato al Parlamento il contenuto delle proprie decisioni, malgrado queste violassero il contenuto di alcuni accordi internazionali vincolanti per il nostro Paese.

(4-07791)

[PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [LEZZI](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti la provincia di Massa Carrara ha fatto registrare tassi altissimi di patologie asbesto-correlate, come dichiarato recentemente dal Presidente di ONA (Osservatorio nazionale amianto) Ezio Bonanni (Notiziario sull'amianto ONA ONLUS, 30 giugno 2017);

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

il signor G. G. ha lavorato dapprima come facchino dipendente della società cooperativa di lavoro "La Victor", svolgendo la propria attività all'interno degli stabilimenti della "Electro - Z S.p.A." e "SANAC S.p.A." di Massa (Massa e Carrara), poi di operaio chimico, con mansioni di addetto alla formatura nel reparto dolomite e quindi nel reparto basici, alle dipendenze della seconda delle società suddette e con la conseguente esposizione all'assunzione di fibre di amianto, sostanza tossica e nociva, regolata dal decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, dalla legge 27 marzo 1992 n. 257 e dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni;

è stato accertato che fibre di amianto erano presenti sia nelle strutture dello stabilimento industriale gestito dall'azienda SANAC SpA, che nei prodotti da essa lavorati, mattoni, refrattari, eccetera;

il signor G. G., come dimostrano i certificati e documenti medici presentati in sede giudiziaria, presenta una forma di patologia respiratoria di tipo asbestotico; il Tribunale di Massa, con sent. n. 13/2016, pubblicata il 25 gennaio 2016 (RG n. 639/2013), ha riconosciuto la malattia professionale e perciò G. G. avrebbe diritto ad ottenere l'immediato pensionamento, in base all'art. 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016, ma l'INPS rifiuta di dare applicazione a questa norma, perché sostiene che mancano ancora i decreti attuativi; risulta agli interroganti che l'Inail, non avendo riconosciuto subito l'invalidità, ha tra l'altro costretto il signor G. a una causa legale prolungatasi per 5 anni, durante i quali lo stesso ha continuato a lavorare. Tale contenzioso si è concluso nel gennaio 2016, quando il Tribunale di Massa ha condannato l'Inail di Massa-Carrara. Secondo la sentenza il signor G. "è rimasto esposto al rischio di inalazione di fibre di amianto" per un periodo di "almeno 10 anni" e in quel periodo ha contratto "malattia professionale respiratoria diagnosticata come pneumopatia asbestotica iniziale", che gli determina al momento un 6 per cento di invalidità. "Con il riconoscimento dell'Inail c'è il diritto al pensionamento. Ma l'Inps non applica la legge perché mancano i decreti attuativi" ("ilfattoquotidiano", del 6 luglio 2017); a parere degli interroganti, il lungo *iter* processuale, gli atti e le numerose perizie mediche prodotte da G., nonché il fatto notorio che presso quegli stabilimenti, dove ha lavorato, venisse utilizzato amianto, a cui si aggiunge la sentenza n. 13/2016 del Tribunale di Massa, dovrebbero condurre gli enti previdenziali coinvolti a rivedere la propria posizione sul caso, evitando che, oltre al gravissimo danno alla salute, il signor G. si trovi costretto ad attendere ulteriori anni per avere quanto gli è stato riconosciuto da una sentenza, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano adottare per fare chiarezza su quanto accaduto.

(4-07792)

[CANDIANI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

il 27 giugno 2017, la Prefettura di Varese ha ricevuto dalla Croce rossa italiana, in quanto responsabile di una struttura di accoglienza per richiedenti asilo situata a Tradate, una segnalazione concernente i "comportamenti non rispettosi delle regole di civile convivenza" tenuti da due migranti irregolari di nazionalità nigeriana, Paul Obays e Michael Osondu, ivi ospitati; stando a quanto rappresentato dalla Croce rossa, i due migranti irregolari di nazionalità nigeriana il 23 giugno sarebbero rientrati nella struttura di accoglienza in stato di conclamata ebbrezza, scatenando per futili motivi in sala mensa una rissa, durante la quale venivano danneggiati tavoli, panche e stoviglie; secondo il prefetto di Varese, la condotta tenuta dai due nigeriani sarebbe "pregiudizievole nei confronti del percorso di integrazione" e concreta "prova del rifiuto da parte dei suddetti di accettazione delle normali minime imprescindibili regole che devono essere rispettate per la convivenza in ambito collettivo", integrando "gli estremi di una condotta gravemente violenta"; malgrado ciò, il prefetto di Varese si sarebbe limitato a decretare la revoca delle misure di accoglienza erogate in favore dei due migranti nigeriani ed il conseguente allontanamento dal centro di Tradate; in questo modo, Obays e Osondu sarebbero stati sostanzialmente posti in circolazione a piede libero, senza dimora e senza servizio alcuno, circostanza che, prevedibilmente, concorrerà a spingerli nella clandestinità e al compimento di reati, invece di prevederne l'espulsione con accompagnamento fuori dal territorio nazionale o comunque almeno associare l'allontanamento dal centro di accoglienza a misure di controllo nei loro confronti, si chiede di sapere: per quali motivi, nel decretare l'allontanamento dei signori Obays ed Osondu dal centro di accoglienza di Tradate, il prefetto di Varese non abbia previsto l'adozione di specifiche misure atte ad assicurare il monitoraggio dei loro movimenti e prevenire l'eventuale commissione di reati; se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno contemplare, tra le sanzioni per questi atti violenti, l'espulsione con accompagnamento alla frontiera dei migranti irregolari richiedenti asilo che se ne rendano responsabili.

(4-07793)

[DONNO](#), [SANTANGELO](#), [LUCIDI](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

in data 6 luglio 2017, il Ministero della salute, nella sezione "richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori", pubblicava due richiami riguardanti la presenza di salmonella in alimenti per animali da compagnia;

nello specifico, per entrambi i richiami, il marchio del prodotto risulta essere "Animal Star", mentre il nome del produttore riportato è "Barf Italia", con sede dello stabilimento a Pizzoli (L'Aquila), via Campo Rendina;

i lotti di produzione interessati risultano essere "114 A 17" e "095 A 17" aventi come data di scadenza il mese di settembre 2018;

come chiarito dal portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica "la salmonella è l'agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche. (...) La salmonella è presente in natura con più di 2000 varianti (i cosiddetti sierotipi) ma i ceppi più frequentemente diffusi nell'uomo e nelle specie animali, in particolare in quelle allevate per la catena alimentare, sono *S. enteritidis* e *S. typhimurium*";

sotto il profilo delle modalità di trasmissione, "l'infezione si trasmette per via oro-fecale, attraverso l'ingestione di cibi o bevande contaminate o per contatto, attraverso la manipolazione di oggetti o piccoli animali in cui siano presenti le salmonelle. I principali veicoli di trasmissione della salmonella sono rappresentati da: alimenti; acqua contaminata; piccoli animali domestici";

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non reputino imprescindibile vigilare sulla sanità e sull'alimentazione animale, nonché sull'igiene dei prodotti alimentari e sulla protezione della salute umana contro le malattie e le infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili;

se non considerino fondamentale sollecitare la cooperazione tra le varie autorità, affinché si prevenga il rischio di focolai di intossicazioni e infezioni alimentari;

se non reputino di dover sollecitare opportuni approfondimenti ed indagini in materia di prevenzione, controllo e sorveglianza anche circa le incidenze, a livello nazionale, di zoonosi e agenti zoonotici negli animali, negli alimenti, nei mangimi e nell'uomo.

(4-07794)

[LUMIA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 16 giugno 2017 il Ministero della salute, a firma del segretario generale, dottor Romano Marabelli e del direttore generale della sanità animale, dottor Silvio Borrello, ha inviato ai direttori dei 10 istituti zooprofilattici sperimentali e ai presidenti dei consigli di amministrazione degli stessi istituti una bozza di "Accordo in materia di One Health e sicurezza alimentare" con l'Organizzazione della sanità animale (OIE), con sede a Parigi;

tale bozza prevede che il delegato italiano presso l'OIE (che risulta essere il dottor Romano Marabelli) e i direttori degli istituti sottoscrivano un impegno a favore dell'OIE dell'entità complessiva di 10 milioni di euro, un milione di euro per ciascuno dei 10 istituti, al fine di avviare un progetto denominato "Miglioramento degli sforzi per affrontare le sfide relative alla One Health e alla sicurezza alimentare" della durata di 4 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2018;

a quanto risulta, il dottor Romano Marabelli, una volta andato in pensione ad agosto 2017 da direttore generale del Ministero della salute, dal 1° settembre 2017 sarà contrattualizzato dall'OIE per svolgere mansioni concordate con il Ministero della salute italiano;

i fondi per tale progetto, che andranno a gravare sui bilanci degli istituti zooprofilattici sperimentali, che sono enti del Servizio sanitario nazionale, saranno versati al fondo mondiale per la salute e il benessere animale dell'OIE, pur risultando donatore/contribuente il solo Ministero della salute (art. 4 dell'accordo);

l'accordo presenta a giudizio dell'interrogante aspetti di incertezza rilevanti. Infatti, l'ammontare dell'investimento complessivo, che in Italia non ha precedenti in questo campo, comporta una certa

cautela e una definizione chiara e trasparente di regole e incompatibilità di ruoli da definire con un organismo extranazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga utile che tale ammontare sia unificato, in modo da rappresentare, per gli istituti zooprofilattici del nostro Paese, una massa economica più adeguata a sostenere le situazioni territoriali più carenti;

se non ritenga errato prevedere una contribuzione di un milione di euro uguale per tutti gli istituti, tenuto conto che esistono istituti diversi nella struttura e nei bilanci e che non tutti sono in grado di sostenere uno sforzo economico, alla luce della necessità più recente di recuperare risorse finanziarie fondamentali per l'esercizio normale delle funzioni, la stabilizzazione dei lavoratori precari e per l'indispensabile innovazione tecnologica;

se non ritenga che un finanziamento di 10 milioni di euro complessivi, che ha necessità dell'avallo del Ministro della salute, sia in grado di garantire un ritorno analiticamente predeterminato e verificabile;

se non ritenga necessario valutare la possibilità che uno o più istituti, non ricevendo alcun beneficio, possano interrompere il finanziamento, considerato che il piano di finanziamento ha una durata di 4 anni;

se infine non ritenga che il dottor Marabelli non si trovi in una condizione di palpabile incompatibilità, visto che lo stesso dirigente è protagonista dell'accordo, proposto ai direttori degli istituti, consistente nel versamento all'OIE di 10 milioni di euro, pur prevedendosi, a breve, una sua assunzione di rilievo, che comprende la gestione di questi stessi fondi.

(4-07795)

[ZIZZA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(4-07796)

(Già 3-02801)

[PETRAGLIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il quotidiano "Il Tirreno" dell'11 luglio 2017 ha pubblicato un articolo dal titolo "Hanno diritto all'asilo ma la prefettura non paga e devono subito lasciare i centri d'accoglienza. Firenze caccia i migranti regolari";

sul sito di informazione *on line* "notiziediprato" il 4 luglio è apparso un articolo dal titolo "Profughi allontanati dalle strutture di accoglienza, duro attacco alla prefettura: 'Procedure sprezzanti'";

visto che:

nell'articolo de "Il Tirreno" si parla di una struttura in provincia di Firenze, gestita dalla cooperativa "Il Cenacolo" di Fiesole, riservata ai richiedenti asilo che attendono di ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari e che, dopo aver ottenuto il parere favorevole della commissione territoriale, rischiano di finire in mezzo alla strada in quanto «secondo la prefettura continuare a pagare la "retta" di 35 euro al giorno a chi ha ottenuto l'ok per rimanere in Italia, entrando nel programma di accoglienza Sprar (il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), costituisce una "spesa ingiustificata"»;

anche nell'altro articolo si fa riferimento al fatto che, secondo la denuncia di "Assemblea sulla stessa barca", la Prefettura di Prato avrebbe «continuato ad accogliere ulteriori arrivi malgrado gli enti gestori non abbiano messo a disposizione un numero sufficiente di alloggi per ospitare nuovi utenti» e che per trovare disponibilità sarebbe ricorsa a «revoche e cessazioni delle misure di accoglienza» nei confronti di «chi non frequenta i corsi di italiano con assiduità e chi rientra nelle strutture dopo le 23» e «nei confronti di titolari di protezione prima che venisse loro rilasciato il regolare permesso di soggiorno da parte della questura, costringendoli così a restare sul territorio senza regolare documento e nell'impossibilità di ottenere un contratto di lavoro o di affitto»;

tale atteggiamento nei confronti dei titolari di protezione ancora non in possesso formale del permesso di soggiorno deriverebbe dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015, comma 4, che spiega come "Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale";

secondo alcuni esperti di diritto dell'immigrazione, l'interpretazione della norma appare forzata ed unilaterale e certamente i percorsi burocratici non possono ledere coloro a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo;

considerato che:

tali episodi non rappresentano purtroppo un caso isolato nel panorama nazionale;

tali modalità da parte delle prefetture rischia non solo di colpire la dignità umana e di creare disagio ingiustificato alle persone a cui spesso è stato anche riconosciuto un diritto, ma di far uscire queste persone da un percorso predefinito di accoglienza, costringendoli ad occupare posizioni di marginalità e a stabilirsi nei pressi di stazioni e giardini pubblici con il rischio di avvicinarsi a situazioni di illegalità;

tale dinamica non fa altro che esasperare una tensione sociale già aspra sul territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire nei confronti della Prefettura di Firenze, di Prato e delle altre prefetture italiane che assumono tali atteggiamenti, per evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quelle descritte.

(4-07797)

[CASSINELLI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica ha espresso parere non ostativo, con condizioni, sullo schema di decreto legislativo n. 415 recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";

sul medesimo provvedimento, la competente Commissione della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole;

la sentenza del 12 dicembre 2013 (causa C-361/12) della Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito l'illegittimità della legislazione italiana in materia di precariato pubblico, accertando che l'Italia e la relativa normativa interna non riconoscono e non garantiscono ai lavoratori pubblici precari le tutele e le garanzie previste dal legislatore europeo;

l'Italia è oggetto della procedura di pre infrazione EU Pilot 7779/15 EMPL, relativa alla magistratura onoraria;

al fine di non incorrere in una sanzione grave da parte dell'Unione europea appare opportuno tenere in considerazione la soluzione prospettata dal parere del Consiglio di Stato n. 854/2017 del 7 aprile 2017, secondo cui si potrebbe, in particolare, ipotizzare, per i giudici onorari in servizio, la mera "conservazione dell'incarico in corso", sino al conseguimento della età pensionabile;

tale soluzione è stata adottata, peraltro, dalla legge 18 maggio 1974, n. 217, con riguardo ai vicepretori onorari incaricati;

notizie di stampa riferiscono che il Ministro della giustizia aderirebbe all'impostazione indicata dal Consiglio di Stato,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, in relazione alla posizione dei giudici di pace, viceprocuratori onorari, giudici onorari di Tribunale in servizio, alla luce del contributo prestato dagli oltre 5.000 magistrati onorari al funzionamento della giustizia.

(4-07798)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-03866, del senatore Mucchetti, su canali alternativi di finanziamento delle attività imprenditoriali;

3-03867, del senatore Fornaro, sulla chiusura dello stabilimento 3M di Predosa (Alessandria);

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03865, della senatrice Catalfo e del senatore Giarrusso, sulla salvaguardia dei posti di lavoro dell'azienda Coop Sicilia SpA;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03869, della senatrice Dirindin ed altri, sulla chiamata diretta di un professore nell'università cattolica del Sacro cuore di Roma;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03871, del senatore Cardiello, sul malfunzionamento di alcuni depuratori in provincia di Salerno.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 851a seduta pubblica del 5 luglio 2017, a pagina 54, sotto il titolo "Corte dei conti, trasmissione di documentazione", all'ultima riga del primo capoverso, sostituire la parola: "2016", con la seguente: "2017".

1.5.2.7. Seduta n. 880 (pom.) del 20/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

880a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IdI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni

qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Sulla scomparsa di Luciano Guerzoni

[GUERRA](#) (*Art.1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, è un grande onore e una grande emozione per me ricordare oggi Luciano Guerzoni, a Modena "il senatore" per antonomasia.

Luciano Guerzoni, che era nato a Modena nel 1935, ci ha lasciati il 10 agosto scorso. La sua vita è stata caratterizzata da un costante impegno, ad un tempo politico, civico e morale, condotto sempre con serietà e rigore, ma anche con passione civile, apertura al nuovo e capacità innovativa. Nei ricordi dei tanti che, molto più di me, hanno avuto l'opportunità di frequentarlo, emerge con forza, come fatto distintivo della sua persona, la capacità di coniugare la volontà di coltivare la memoria, perché è dalla memoria che nasce la consapevolezza anche del presente, l'attenzione al quotidiano, che va interpretato e in cui bisogna costantemente operare, e il progetto per il futuro, che è il traguardo dei nostri valori e della nostra identità. Da questi ricordi emergono anche due tratti costanti alla base della sua azione: la militanza antifascista, fondata sulla acuta consapevolezza che quello che è accaduto potrebbe nuovamente accadere, e l'attenzione ai giovani, alle loro aspirazioni, ai loro diritti, in altre parole, al loro futuro.

È impossibile dare conto dell'intera opera di Luciano Guerzoni. Mi limiterò a ricordare alcuni elementi essenziali della sua azione in quattro campi principali: nel partito, come amministratore, in Parlamento e con l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI). Nel partito Luciano Guerzoni ha operato come militante: una militanza di servizio per la sua costante disponibilità all'ascolto e al confronto e, al tempo stesso, una militanza di responsabilità, per i diversi ruoli direttivi che è stato chiamato a svolgere, sia a livello locale (è stato anche segretario cittadino del PCI di Modena) che a livello nazionale. Fra le costanti della sua azione politica dentro al partito ricordo la volontà di conoscere e approfondire e l'impegno nella formazione dei giovani, a partire da quando era giovane lui stesso.

Come amministratore Luciano Guerzoni è stato consigliere, comunale prima e regionale poi, e alla guida della Regione Emilia-Romagna fra il 1987 e il 1990. Sono anni in cui ha agito come protagonista del riformismo emiliano e del buon governo dei nostri territori. È stata sempre forte in lui la cultura delle autonomie locali e dello stretto legame che deve esistere fra amministrati e amministratori. È lui stesso a ricordare come particolarmente significative di questo periodo due leggi di grande rilevanza sociale e culturale. L'una è relativa alle scuole dell'infanzia, che ha allargato e qualificato il servizio e contribuito ad affermare il particolare modello integrato pubblico-privato che ha garantito una presenza capillare del servizio sul territorio regionale facendo, per citare le sue parole, delle scuole per l'infanzia vere e proprie agenzie educative sul territorio; nell'altra, la legge paesaggistica, si sviluppa una concezione moderna dell'uso del territorio e della tutela delle sue parti più pregiate.

In Parlamento Luciano Guerzoni è stato eletto al Senato nel 1992, per essere poi riconfermato fino al 2006. Quattro legislature in cui ha mantenuto un continuo e fruttuoso rapporto con il suo territorio di provenienza per ascoltarne i bisogni e le domande e farsene interprete a livello nazionale. Nei quattordici anni al Senato ha ricoperto ruoli di responsabilità che gli hanno permesso di sfruttare e al tempo stesso di ampliare le sue competenze. Voglio ricordare, in particolare, sia il suo ruolo di Vice Capogruppo, per il suo Gruppo parlamentare, sia i ruoli che ha ricoperto nelle Commissioni in cui ha messo a frutto le sue conoscenze e la sua esperienza di amministratore, in particolare come Presidente della Commissione sulle questioni regionali e di quella finanze e tesoro. Particolarmente significativo nel suo percorso di coerente antifascista è stato il ruolo svolto come Vice Presidente nella

Commissione di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti. Una Commissione assai importante, che, fra l'altro, condusse all'acquisizione di un materiale documentale di grande importanza relativo alla vicenda nota come "armadio della vergogna", al cui occultamento sembrano aver contribuito, secondo le connessioni riscontrate in sede parlamentare, anche direttive di ordine politico. Un impegno, quello di Guerzoni nella Commissione di inchiesta, in linea con quello che lo ha sempre animato a conoscere e far conoscere, far ricordare, impedire che ci si dimentichi cosa sono stati il fascismo e il nazismo in Italia e in Europa.

Nell'ANPI, l'impegno di Luciano Guerzoni diventa prioritario quando viene eletto nel 2006 tra i componenti del comitato nazionale ANPI e poi, dal 2007, entra nella segreteria nazionale. È qui che mette a prova le sue note capacità organizzative, contribuendo fortemente al rilancio operativo dell'intera associazione, non solo con le sue idee, ma anche garantendo la sua presenza fisica su tutti i territori e aiutando a portare l'ANPI, in un solo anno, a colmare un preesistente vuoto di presenza in 30 Province del Mezzogiorno. Sempre nell'ANPI, Luciano Guerzoni anima e organizza una serie di importanti eventi. Voglio citare fra tutti la manifestazione, organizzata assieme anche alla CGIL, del 1° maggio a Portella della Ginestra, nel 2010, in ricordo della strage del 1° maggio 1947 quando, durante una manifestazione contro i latifondisti, furono uccise undici persone dalla banda di Salvatore Giuliano. Anche nell'ANPI prosegue la sua attenzione e, quindi, la sua attività nei confronti dei giovani. Voglio ricordare, ad esempio, quando, in occasione del 150° dell'unità d'Italia, organizzò un raduno giovanile nei luoghi dell'esilio di Garibaldi, presentandolo con queste parole: «L'incontro tra i giovani avrà il valore umano della conoscenza, sarà occasione di un interscambio culturale e politico, consentirà la possibilità di costruzione di fruttuosi rapporti all'interno dell'associazione». Dal 2012 fu chiamato a ricoprire la carica di vice presidente vicario della Confederazione italiana tra le associazioni combattentistiche e partigiane e non si arresta per niente la sua progettualità. Da ultimo, si è adoperato molto per la informatizzazione di tutti i fascicoli del fondo Ricompart, custodito presso l'Archivio centrale dello Stato, per rendere pienamente fruibile a studenti, docenti e studiosi il materiale del fondo. È un lavoro che l'ANPI, oggi presente con una qualificata delegazione, che saluto, ad assistere a questa commemorazione, intende proseguire con determinazione.

Ho conosciuto personalmente Luciano Guerzoni solo nel 2016, in occasione dell'impegno comune per il no al recente *referendum* costituzionale. Ho potuto apprezzarne le doti di persona equilibrata e appassionata al tempo stesso, diretta nei rapporti, capace di mettere a proprio agio l'interlocutore, disponibile al cambiamento ma fortemente radicata nei valori. Una persona che mancherà tanto alla mia città, a tutti quelli che lo hanno conosciuto e che hanno fatto un poco di strada con lui, e sono tanti. E in tanti si sono stretti in questi giorni attorno ai suoi familiari, come oggi vogliamo fare noi, ringraziandoli per la loro presenza, moglie, figlia e nipoti, qui in quest'Aula, che ha visto Luciano Guerzoni svolgere il suo ruolo di senatore, come richiede la Costituzione che gli è stata tanto cara, con disciplina e onore. (*Applausi*).

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, Luciano Guerzoni per me è stato un avversario politico, con il quale ho convissuto e condiviso l'esperienza del Consiglio comunale a Modena, dal 1975 al 1980, quando in quel Consiglio comunale sedevano ventinove comunisti eletti nel Partito Comunista Italiano e dodici democristiani su cinquanta componenti. Nel 1980, insieme siamo andati in Consiglio regionale, con una analoga situazione: ventinove comunisti e dodici democristiani.

Guerzoni, sia in Consiglio comunale che in Consiglio regionale, già appariva per quello che è sempre stato nella sua vita: una persona seria, appassionata dell'attività che svolgeva e di poche parole ma, come nella tradizione dei suoi grandi colleghi che ho conosciuto, quando una parola la dava, la manteneva. Ricordo, in Regione Emilia-Romagna, due altri grandi protagonisti di quella grande stagione, Decimo Triossi e Giorgio Ceredi, uno di Ravenna e l'altro di Forlì, che forse qualcuno di voi ha conosciuto. Giorgio Ceredi, grande assessore all'agricoltura, diceva: hai ragione, te la posso dare; oppure: ritengo che tu abbia torto; la terza ipotesi era: hai ragione, ma per ragioni politiche non te la

posso dare. Questo, però, con grande trasparenza, con grande chiarezza e con grande autorevolezza. Decimo Triossi ricordava come l'impegno di funzionario del partito fosse allora assunto con spirito di sacrificio, di rinuncia e nella prospettiva (con una battuta che allora andava di moda) di persone che dividevano il mondo in due categorie: chi era comunista e chi lo sarebbe diventato. Vi era sempre, quindi, questa attenzione pedagogica verso gli avversari, per convincerli della bontà delle loro ragioni. E gli avversari di Luciano Guerzoni a Modena non erano persone di poco conto: mi vengono in mente Ermanno Gorrieri, un modenese, e Giuseppe Medici, Ministro per tantissime legislature. Personaggi con i quali il dialogo e il confronto civile e politico era sempre ad altissimo livello.

Ricordo poi quando Guerzoni divenne Presidente della Regione Emilia-Romagna, dal 1987 al 1990, incarico che mantenne con l'usuale serietà, con la disponibilità, però, a parlare con tutti e con un approccio rigoroso e religioso di rispetto delle istituzioni. Lo dico perché quando, nel 1992, ancora una volta insieme, decidemmo di candidarci al Parlamento, poiché le regole dell'epoca stabilivano che bisognava dimettersi sei mesi prima della scadenza della legislatura, il 3 gennaio di quell'anno ci dimettemmo irrevocabilmente e ci subentrarono altri colleghi, in attesa che vi fossero le elezioni. Soltanto dopo scoprimmo (e ne ridemmo, un po' amaramente) che in quasi tutte le Regioni di Italia i nostri colleghi avevano fatto finta di dimettersi e quindi, se eletti, erano entrati in Parlamento, se non eletti, avevano perso in qualche cassetto le dimissioni che avevano prestamente ritirato. Vi assicuro, però, che in Emilia-Romagna a nessuno, maggioranza o opposizione, democristiano o comunista, era passato neanche per l'anticamera del cervello di non rispettare scrupolosamente le regole dettate per le elezioni.

Certo, poi ci siamo un po' persi di vista, nel senso che, per il gioco della politica, come io ero minoranza quando lui era maggioranza in Consiglio comunale e, quando eravamo in Consiglio regionale, lui era Presidente mentre io ero all'opposizione, così a Roma ci siamo alternati nei ruoli. Lo ricordo fino agli ultimi tempi, negli ultimi mesi, quando partivamo insieme con il treno da Modena; oppure lo trovavo al ritorno, sempre impegnato e assorto.

La vocazione che aveva per la politica attiva l'ha trasferita nell'ANPI, perché ci credeva, perché fino all'ultimo ha servito la causa in cui credeva. E allora, come ho detto anche a Modena, quando molti liquidano con superficialità la Prima Repubblica e gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta dico: magari ci fossero nella Seconda e nella Terza Repubblica uomini come Luciano Guerzoni, che onorano la parte politica che hanno servito e di cui hanno fatto parte! (*Applausi*).

VACCARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (PD). Signor Presidente, cari colleghi, cari familiari e amici dell'ANPI presenti in tribuna, non nascondo, come la collega Guerra, sia l'orgoglio che l'emozione di parlare in quest'Aula, dove Luciano ha operato per tanti anni. A Modena Luciano Guerzoni era per tutti "il senatore"; non importa se non ricopriva più quella carica da qualche anno o chi altri in quel momento fosse a Palazzo Madama. Luciano Guerzoni era "il senatore", perché quell'appellativo se l'era guadagnato sul campo, per la sua autorevolezza, per la sua serietà, per la sua passione, per la sua competenza e anche per il suo impegno indefesso. Chi voleva parlargli, per qualsiasi ragione o qualsiasi fosse la sua idea politica, non aveva che da chiedere un appuntamento. Lui in ufficio, nella federazione del PCI di Modena, passava tutte le settimane, sempre, e ne faceva un punto d'onore di trovare il tempo per ascoltare tutti.

Il mio conterraneo, senatore per tre legislature, ma anche Presidente della Regione e vice presidente nazionale dell'ANPI, ci ha lasciato, com'è stato detto, il 10 agosto scorso. Per me, giovane amministratore, è stato un esempio; da parlamentare, un modello. La sua passione per la politica lo ha guidato fin da giovanissimo, quando, già iscritto al Partito Comunista, per pagarsi gli studi universitari aveva lavorato come operaio alla Fiat e alla Maserati, dove divenne programmatore della produzione industriale. Ben presto cominciò a ricoprire incarichi sempre più di responsabilità all'interno del partito modenese: divenne consigliere comunale a Modena, poi consigliere regionale, poi, come si è detto, apprezzato Presidente della Regione, espressione di quel riformismo emiliano che tanto ha dato al nostro Paese.

Nel 1992 si candidò al Senato, con il Partito Democratico della Sinistra; dopo essere stato eletto, divenne Vice Capogruppo del PDS. Le ultime due legislature le svolse nelle file dei Democratici di Sinistra. Da lui, tutti quelli come me, cresciuti a Modena nella FGCI degli anni Ottanta e Novanta e appassionati della politica, hanno imparato cosa fosse il legame con il territorio per un parlamentare: l'essere sempre a disposizione, il rapporto sano con gli interessi che si dovevano rappresentare, anche al di là delle appartenenze e degli steccati politici, per il bene di quella comunità, nel rapporto con tutte le sue rappresentanze. Imparammo anche tanto altro dalle sue azioni e dalle sue parole, perché non si sottraeva mai al confronto e all'incontro, soprattutto con noi giovani.

Nel tempo era diventato anche un amico e - se posso permettermi di sottolinearlo - la stima era diventata reciproca. Assieme al senatore Giuliano Barbolini fece la scelta, allora non certo facile, anche di sostenermi nella sfida per la segreteria provinciale dei Democratici di Sinistra modenesi nel congresso del 2001. La frequentazione è continuata negli anni e il suo senso della politica come servizio per il bene comune, del modo giusto con cui le cose devono essere affrontate, non è mai cambiato, neppure quando non rivestiva più incarichi di partito.

A inizio di questa legislatura, nel nuovo ruolo di vice presidente dell'ANPI, cercò di trasmettere a me e ad altri senatori del Partito Democratico il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze parlamentari sul tema della memoria del Novecento, a partire dai risultati che ottenne con il cosiddetto "armadio della vergogna", che riuscì, assieme ad altri, ad acquisire e ad aprire, scoprendo gli atti e i documenti sulle stragi naziste compiute nel nostro Paese durante il Secondo conflitto mondiale.

Anche quando le posizioni politiche divergevano, com'è stato sul *referendum* del 4 dicembre scorso, non è mai mancato il confronto schietto e sincero. Ricordo che proprio l'anno scorso, in occasione della festa provinciale dell'unità modenese, lo coinvolsi nell'iniziativa di presentazione di un bel libro, scritto da Massimo Cirri, sul figlio di Palmiro Togliatti, Aldo, che visse e venne curato a Modena per tanti anni. Mi disse: «Chiedi prima ad Alfonsina Rinaldi, Stefano. Sai, lei era segretario della federazione del PCI in quegli anni. Poi, se non può, vengo io. Sai, sono un po' stanco, ma vengo volentieri». È vero, era un po' stanco negli ultimi tempi, a causa anche della malattia, ma sempre attentissimo a tutto quanto stava accadendo, all'evolversi della situazione locale come di quella nazionale.

Il senatore Luciano Guerzoni è stato davvero un punto di riferimento per tante generazioni di una comunità politica che è cambiata molto (certo, e non poteva essere altrimenti) in questi anni. Ci manca già. Ci mancheranno tanto i suoi consigli e le sue riflessioni, ma anche i suoi incoraggiamenti e il suo sostegno, e nelle prossime settimane quella comunità, a partire dall'ANPI, so che gli tributerà l'omaggio che gli spetta.

In conclusione, a nome del Gruppo del Partito Democratico, voglio esprimere la vicinanza e le sentite e commosse condoglianze ai familiari qui presenti e dire: ciao Luciano, grazie per tutto quanto ci hai dato e lasciato. (*Applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa ai sentimenti espressi dai colleghi. Anche personalmente ricordo l'impegno, la solidità e la concretezza del senatore Guerzoni che in tante occasioni ho incontrato nelle Aule parlamentari.

In sua memoria invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. (*Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo (*Collegato alla manovra finanziaria*)

(459) DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **(ore 16,56)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2287-bis, con il seguente titolo:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2287-*bis*, 459 e 1116.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione finale.

Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto il senatore Giovanardi, che però vedo impegnato in una conversazione con il senatore Sposetti, che immagino sia una coda del ricordo del senatore Guerzoni.

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, la vita parlamentare è fatta così. Non c'è neanche il tempo di digerire un momento di commozione comune e di ricordo di un collega. È un po' come nel mondo dello spettacolo: lo spettacolo deve andare avanti. Mi scuso quindi se stavo parlando con il collega, continuando privatamente il ricordo comune di un grande personaggio.

Signor Presidente, devo dire che sinceramente è difficile tirare le somme di un dibattito che rischia di essere, alla fine, un po' surreale, lo dico al rappresentante del Governo. Facciamo un gioco: se tu fossi stato al Governo, cosa avresti fatto? Probabilmente, se fossi stato al Governo, nel momento in cui veniva presentato l'emendamento riguardante i cani e i cavalli, mi sarei rimesso all'Assemblea. In questo modo, forse, avrei interpretato la stragrande maggioranza del Senato - io la penso così - che aveva trovato una concordia sull'eliminazione, sia pure progressiva, degli animali selvatici o comunque di animali che per questioni connesse al benessere animale non trovano collocazione nei circhi.

Su quanto si possa dire circa i termini «eliminazione» o «superamento», ho visto le proteste delle associazioni animaliste ma è evidente che quando in Parlamento si pasticcia e non si è chiari si rischia di scontentare tutti e di arrivare a proteste a 360 gradi. Oggettivamente, la norma così com'è è pasticciata, perché se dovessi spiegare (ma dovrebbero essere maggioranza e Governo a farlo) che differenza c'è tra l'«eliminazione» e il «superamento», avrei qualche difficoltà a spiegare le ragioni per cui un termine è stato sostituito con l'altro, sia per le polemiche che questo cambio ha suscitato presso le associazioni ambientaliste, sia per l'associazione Ente nazionale circhi, che invece si è detta pienamente soddisfatta di questo tipo di scelta, che però tutti sappiamo avrà di fronte grandi problemi di tipo esecutivo e amministrativo. Infatti, lo ripeto e lo dico al Governo, vorrei che mi si spiegasse come potrà intervenire quando i cavalli o i cani non potranno continuare a svolgere nel cerchio magico del circo quelle attività che possono fare fuori dal tendone del circo, nelle attività sportive, nelle attività ricreative, nel *trekking*, nelle case private degli italiani. Il circo sarebbe l'unico luogo al mondo dove un cavallo non può fare un giro di pista o dove un cane non può fare un esercizio, pur essendo stato addestrato come avviene per i cani-guida dei ciechi o per quelli utilizzati dopo le valanghe o i terremoti per trovare le persone che sono state travolte dalla neve o dalle macerie. È chiaro che questa loro specializzazione è il frutto del lavoro degli istruttori e di un esercizio continuo che insegna loro a lavorare o che insegna ad altri animali a svolgere attività, come quelle olimpioniche che sicuramente, nella civilissima Inghilterra, vengono svolte anche a scopo ricreativo. Non vi è dubbio, infatti, che gli ippodromi, la caccia dalla volpe, il *cricket* e tutte le attività olimpioniche di quel tipo che si svolgono a cavallo non abbiano un fine filantropico ma di pratica sportiva.

Non ho capito bene, sinceramente, i motivi per i quali il Governo abbia negato l'esclusione di cani e cavalli dalla norma relativa all'attività circense, quando sa benissimo che poi la norma sarà inapplicabile.

Devo anche prendere atto, comunque, che la norma che esce dal Senato è diversa da quella che vi è entrata, che la parola «eliminazione» è stata tolta e sostituita con la parola «superamento». Mi auguro che questo o il prossimo Governo sappiano gestire con intelligenza questa indicazione, operando in maniera tale che venga garantito il benessere animale, facendo più controlli - ci mancherebbe altro, più controlli ci sono e meglio è - ma anche governando la questione senza mettere a rischio il lavoro di 6.000 persone e senza pensare - lo ripeto per l'ennesima volta ed è una delle ragioni della nostra

astensione - che un Parlamento possa cancellare Fellini, possa cancellare il grande Totò, possa cancellare le immagini di migliaia di opere d'arte, libri e decine di film che sono stati costruiti proprio sul circo e il suo fascino, possa cancellare una tradizione sostituendola con il nulla o basandola solo sullo sfruttamento umano, cioè solo sugli uomini e sulle donne. Un Parlamento non può fare questo, perché vorrebbe dire non fare un passo in avanti, ma regredire rispetto ad intere generazioni di persone che si sono appassionati e ancora oggi sono appassionati, per coloro a cui piace il circo, a questo tipo di spettacolo, che è anche un grande insegnamento di come uomini e animali possono collaborare, possono svolgere un lavoro assieme.

Non a caso, anche recentemente, nell'ultima udienza papale, concessa anche dall'attuale Papa e non solo dagli altri, ai lavoratori del circo, l'immagine che ne è derivata è quella del Papa con un animale, selvatico in questo caso, da cui si evince l'esaltazione, sempre fatta dalla dottrina della Chiesa, del fatto che non ci debba essere contrapposizione fra uomini e animali ma un rapporto di collaborazione.

Queste sono le ragioni per le quali noi daremo un voto di astensione su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).*

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, la qualità degli interventi e la passione che molti colleghi hanno messo in discussione generale sono la riprova di quanto siano sentiti il tema e il provvedimento.

Certo, resta il rammarico di una legge delega che giunge all'ultima curva della legislatura. Forse si poteva fare prima, per portare così a compimento il buon lavoro di questi anni, con il quale si è dato un impulso significativo all'intero settore culturale e artistico e che, come ha ribadito più volte il Ministro, deve puntare a essere una delle voci più rilevanti dell'economia del nostro Paese.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 17,04)

(Segue PANIZZA). In questo quadro, restiamo dell'avviso che dobbiamo rafforzare gli strumenti e le risorse anche a favore del volontariato culturale, non solo per le implicazioni di crescita economica, ma anche perché l'impegno del volontariato culturale forma e consolida la coesione di una comunità viva e responsabile, che partecipa e valorizza le relazioni, che favorisce l'integrazione e l'inclusione sociale, anche nei luoghi più piccoli o periferici.

In discussione generale ho già illustrato quelli che, a nostro avviso, sono i punti di forza e gli elementi di criticità della legge. In questa sede, non mi resta che rinnovare l'invito al Governo a farsene carico con la prossima legge di bilancio. In Commissione cultura, anche attraverso gli ordini del giorno che ho sottoscritto e promosso, il Governo ha ribadito un impegno concreto che mi auguro rispetterà; l'ha chiesto con convinzione anche la relatrice Di Giorgi, che ringrazio.

Anzitutto dobbiamo rendere permanente la possibilità per i contribuenti di scegliere le associazioni culturali a cui assegnare il due per mille nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di una possibilità di finanziamento a cui le associazioni e l'intero mondo del volontariato guardano con favore, anche perché le sollecita a lavorare sempre più e meglio, in un rapporto di ancora maggiore sinergia con i cittadini e con il territorio.

Ma occorre anche introdurre agevolazioni fiscali per le realtà bandistiche, corali, filodrammatiche, coreutiche e folkloristiche per l'organizzazione di corsi di formazione, per i compensi da riconoscere ai collaboratori tecnici che effettuano prestazioni a carattere intermittente. E si deve pensare a una qualche forma di detrazione a favore delle famiglie per l'iscrizione dei figli a corsi di formazione, alla stessa stregua di quanto accade per lo sport.

Vi è, infine, la necessità di una revisione della disciplina del diritto d'autore in favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per le iniziative, a scopo benefico, di libera esecuzione dal vivo di brani musicali. A riguardo ho presentato uno specifico ordine del giorno, e ringrazio il Governo e la relatrice per averlo accolto, così come sono stati accolti quelli analoghi presentati dai colleghi.

Può sembrare una piccola lista della spesa, ma non lo è. Chi, come me, conosce da sempre il mondo del volontariato culturale sa bene quanta passione, impegno e competenze vengono messi in campo ogni giorno, e di questo dobbiamo essere grati a tutti coloro che continuano a spendere gratuitamente le loro energie. E so quante siano le difficoltà nel portare avanti attività così meritorie, che hanno una lunga tradizione nel nostro Paese e che sono fondamentali sia per la qualità della vita delle nostre comunità, che per la promozione turistica, che per l'immagine dell'Italia nel mondo.

Per questo l'invito che rivolgo all'intero Governo è di rafforzare questi ambiti, soprattutto sul terreno delle risorse loro destinate. Non ricevono più nulla dal FUS e ben poco dagli enti locali; vivono spesso solo della buona volontà dei loro sostenitori e adesso attendono che alle buone intenzioni seguano i fatti.

Accanto al mondo del volontariato bisogna poi mettere al centro i talenti. C'è una generazione creativa e innovativa che è depositaria di nuovi saperi e conoscenze, che ha competenze importanti, in grado di produrre anche valore economico e occasioni di lavoro qualificato.

Proprio ieri alla Camera è iniziata la discussione su un provvedimento per le imprese culturali e creative, le *start up* giovanili, con cui si prevedono sgravi dal punto di vista tributario e degli ammortamenti. È una proposta interessante e speriamo davvero possa concludere il suo *iter* prima della fine della legislatura.

In conclusione, il nostro auspicio è che questa delega, che affronta davvero tante questioni, che mette ordine e dà una più solida cornice normativa a tanti settori che la attendevano da tempo, sia un ulteriore tassello perché la cultura sia sempre più centrale anche per le ricadute economiche e per aumentare la competitività del nostro Paese. Ma per farlo dobbiamo tenere conto della cultura in tutte le sue espressioni, da quelle più alte a quelle più popolari, da quelle della tradizione a quelle che producono nuovi saperi, creatività e innovazione. Tutte devono essere messe nella condizione di esprimere il loro potenziale, contribuendo così a rafforzare i dati positivi sulla crescita del Paese.

È con questo auspicio, ringraziando ancora la relatrice e i colleghi della Commissione cultura, che dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE al provvedimento. (*Applausi dei senatori Ferrara Elena e Laniece*).

[IURLARO](#) (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IURLARO (ALA-SCCLP). Signor Presidente, il provvedimento in esame interviene in un ambito fondamentale per ogni Paese, avendo quale oggetto il settore della cultura, un mondo in cui l'Italia è storicamente all'avanguardia con le proprie produzioni. Investire in cultura non può che rappresentare motivo di orgoglio, specialmente se ciò avviene in un difficile contesto economico-finanziario, ed è per questo motivo che dispiace particolarmente trovarsi dinanzi all'ennesima occasione sprecata.

Le misure previste da questa legge delega sembrano più mirate a garantire la mera sopravvivenza del settore che non a puntare su un vero e proprio rilancio del mondo dello spettacolo italiano, universalmente noto e ammirato. L'intento di realizzare una disciplina organica dello spettacolo è certamente encomiabile, ma in realtà il provvedimento in esame appare eccessivamente vago nel delineare ambiti e modalità su cui il Governo dovrà cimentarsi con i decreti delegati.

Non si può non ricordare che parliamo di un argomento che è per noi innanzitutto storia e tradizione e dovrebbe quindi essere concretamente e adeguatamente valorizzato. La tradizione, infatti, resta tale se viene continuamente rivitalizzata; se non è incentivata, diventa una leggenda, solamente un ricordo. E questo provvedimento pecca soprattutto per aver mancato la possibilità di fare dello spettacolo e delle varie forme d'arte che esso comprende un settore su cui soprattutto i più giovani potessero investire per il proprio futuro, cosa che invece è stata in parte prevista con la recente approvazione della legge sul cinema e l'audiovisivo, di cui il testo oggi in esame è uno stralcio.

Quello dello spettacolo è un settore in crisi che bisogna risollevarlo con sovvenzioni e incentivi mirati e diretti a sostegno delle attività artistiche, con una programmazione sistemica delle misure e delle modalità in grado di avere effetti concreti nel lungo periodo. Qui si prevede, invece, un'ulteriore

complicazione burocratica per l'accesso ai fondi con la sostituzione della vecchia consulta per lo spettacolo con il consiglio superiore dello spettacolo, cui si affida, tra le altre cose, anche il compito di esprimere pareri al Ministero dei beni e delle attività culturali in merito ai criteri di ripartizione delle risorse.

A questa rigidità si contrappongono poi un'eccessiva superficialità e vaghezza circa gli interventi a favore delle accademie, il cui ruolo è invece storicamente di cruciale importanza per questo settore. Le accademie italiane hanno infatti sempre rappresentato un'avanguardia, anche nel più ampio contesto internazionale, e avrebbero dunque meritato una maggiore attenzione per rilanciarne le attività.

Anche i circhi non hanno trovato la giusta e meritata attenzione in un provvedimento che sembra non tenere minimamente in considerazione un'importante e antica tradizione che, al pari delle altre forme d'arte, richiede impegno e dedizione, oltre che particolari capacità non solo fisiche, sviluppate in scuole e istituti per la formazione nelle singole discipline. Quello dei circhi è, infatti, un universo artistico tra i più ampi, che racchiude dagli attori maestri di comicità agli atleti, dai ginnasti agli illusionisti: insomma una parte decisamente consistente di quello che viene comunemente definito come mondo dello spettacolo.

Le misure adottate per il mondo circense sembrano, invece, destinate esclusivamente a comprometterne l'attività e non vi sono iniziative meritevoli di nota per sostenerne e incentivarne la diffusione. Si è voluto associare i circhi solamente al controverso utilizzo degli animali in determinati spettacoli, ponendosi l'obiettivo di inasprire le normative attualmente in vigore, che sono forse già eccessivamente stringenti. Tutto il resto degli spettacoli che si svolgono sotto i celebri tendoni è stato letteralmente ignorato e nulla è stato previsto per la loro valorizzazione.

La stessa idea di rilanciare lo spettacolo italiano anche all'estero non sembra fare adeguatamente i conti con il contesto multiculturale che si delinea in maniera sempre più marcata nelle società moderne e che dovrebbe essere inteso anche come momento di comune arricchimento, di incontro tra culture differenti.

In conclusione, il testo oggi in esame appare carente nella stessa previsione di rilanciare un comparto che, se adeguatamente incentivato, darebbe un ritorno importantissimo sia in termini economici che culturali. È stato fatto troppo poco e troppo male. Pertanto, dichiaro il voto contrario del Gruppo ALA-Scelta Civica.

[LIUZZI](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LIUZZI](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, quello oggi alla nostra attenzione è un provvedimento di delega, attraverso il quale il Parlamento indica al Governo i principi cui dovrà attenersi nella ridefinizione delle norme che riguardano un settore fondamentale per lo sviluppo culturale e il mantenimento delle tradizioni del nostro Paese, che è il settore dello spettacolo dal vivo. Nel testo rinveniamo principi condivisibili, tratti dalla necessità di aggiornare, regolare, rivedere, svecchiare e innovare un settore multiforme e ricco di creatività.

Per queste ragioni sono grato, Presidente, del lavoro svolto congiuntamente dalla 7a Commissione, di cui faccio parte, e do atto alla relatrice, senatrice Di Giorgi, di aver mostrato grande disponibilità nell'accogliere osservazioni e considerazioni, tutte improntate alla più sicura ragionevolezza, onde pervenire a un provvedimento quanto più condiviso.

Tra l'altro, la mole di audizioni che è stata generata all'interno della Commissione ci mette nella condizione oggi di pensare che la 7a Commissione abbia svolto un buon lavoro, senza tralasciare alcun riferimento e alcun settore interessato da questo provvedimento di delega.

Ho ascoltato con attenzione gli interventi che si sono susseguiti durante la discussione generale e ho potuto giudicare taluni di essi importanti, chiarificatori e pertinenti. Nei pochi minuti a mia disposizione vorrei, però, poggiare l'accento su un aspetto che reputo fondamentale in tema di perpetuazione dei valori della cultura popolare, ovvero le attività circensi. Il testo di delega al Governo interviene con decisione su un tema molto dibattuto negli anni, che ha visto una contrapposizione, dai

toni spesso violenti, tra esponenti dell'animalismo più estremista e i circensi, riguardo l'utilizzo degli animali nei circhi.

Accolgo con favore le istanze dei circhi e del loro personale, che legittimamente sostengono che senza animali un circo non può sopravvivere. Alcune famiglie circensi hanno provato a metter su spettacoli completamente privi di animali, ma hanno toccato con mano quasi l'azzeramento dell'*appeal* dei loro spettacoli. *Ergo*, non basterebbero solamente acrobati, *clown* e giocolieri, ma la tradizione popolare più autentica del circo rende indispensabile la presenza degli animali.

Il pensiero, tuttavia, non va solamente ai lavoratori del circo che in siffatta maniera rischiano la disoccupazione. Il mio ragionamento va oltre e investe l'essenza stessa dello spettacolo circense.

Dovremmo scomodare la nutrita filmografia sulla magia del circo per rammentare a noi stessi il messaggio di grande umanità che ci perviene dalla variopinta tenda del circo, con tutta la semiologia dell'abbandono, della solitudine, dell'alternanza degli stati d'animo tra allegria e tristezza.

Ebbene, il tema non è la presenza o meno degli animali nel circo. La questione riguarda semmai il loro trattamento. Personalmente ritengo che qualunque addestratore abbia necessità di entrare in empatia con l'animale e non abbia alcun interesse - a meno che non si tratti di un bruto ignorante - a trattare male l'animale che si esibisce nei suoi numeri. E allora è lì che bisogna intervenire, ossia sui controlli e sul rispetto delle norme e dei protocolli già esistenti sul punto. Vogliamo inasprire le sanzioni in caso di violazione? Bene, facciamolo. Vogliamo implementare i controlli sui circhi in ogni piazza? Benissimo. Vogliamo puntare su un innovativo protocollo d'intesa fra ASL, enti di protezione e istituzioni per l'utilizzo degli animali nello spettacolo e nello sport che, nel rispetto della normativa vigente, responsabilizzi ulteriormente gli operatori? Non chiediamo di meglio.

Non mi si venga però a dire che non è etico impiegare gli animali nel circo, perché, se così fosse, allora dovremmo bandire l'ippica, il *dressage*, l'addestramento dei cani per ciechi, l'addestramento dei cani per il salvataggio in acqua o tra le macerie di un terremoto o di una slavina. Anche questi animali vengono addestrati e fatti lavorare per lo più in posti disagiati e ricchi di insidie. E che dire degli animali impiegati per le produzioni cinematografiche? A quelli è consentito essere addestrati per lo scopo? Mi pare ci muoviamo in un campo minato da manifesta disparità. Mi sembra quindi che i sostenitori più accesi dell'eliminazione degli animali nei circhi siano anche quelli che forse fanno meno di etologia e addirittura meno conoscono le caratteristiche comportamentali degli animali che nascono in cattività.

Ebbene, non posso non rammentare a quest'Assemblea il carico di ilarità e spesso di ironia, la sufficienza che hanno destato le prese di posizione del senatore Giovanardi, che ha sostenuto ragioni di buon senso e la necessità, in buona sostanza, di prestare attenzione e aprire le orecchie a quanto la scienza, richiamata anche dalla senatrice a vita Elena Cattaneo, ci induce a considerare riguardo, appunto, il comportamento degli animali. Pare che questa Assemblea non abbia voluto ascoltare e, quindi, è sembrata sorda a quegli appelli.

Ci si dimentica di una cosa non indifferente, e cioè che in un mondo così tecnologizzato, urbanizzato, che ha superato la civiltà contadina, che oggi si direbbe postindustriale, il contatto con circhi e zoo (oggi chiamati bioparchi) diventa l'unica possibilità per buona parte della popolazione (specialmente delle fasce giovanili e infantili) di poter vedere dal vivo animali che solo in televisione o nell'immaginazione possono conoscere. E la cosa non mi appare indifferente, tanto più che la globalizzazione, con effetti di mercificazione e omologazione verso il basso, sta colpendo oggi pesantemente anche i settori della cultura, determinando la necessità di riscoprire i valori autentici alla base della tradizione, e quindi della cultura popolare e dell'identità di una comunità nazionale.

Mi sembra allora un accanimento incomprensibile nei confronti di una piccolissima comunità, quella circense, che forse non è adeguatamente difesa, perché non è produttrice di voti come i gruppi animalisti più estremisti, né questa comunità si presta a operazioni commerciali che oggi prevalgono anche nel grande *business* milionario del cibo per animali.

Auspico quindi che sull'argomento la partita non sia chiusa e il Governo utilizzi un discernimento

equilibrato sulle prospettive che tenga conto dell'afflato levatosi in quest'Aula a favore delle attività circensi animate dagli animali, in particolare dai cani e dai cavalli.

Per il resto, il provvedimento è abbastanza positivo, nel senso che contiene elementi apprezzabili attesi dai lavoratori dello spettacolo. Ma - come sempre accade per le leggi delega - dovremo attendere i decreti di attuazione per giudicare l'impatto concreto del provvedimento.

Siamo pertanto compiaciuti del contributo offerto dalla mia parte politica e dalla mia presenza in Commissione sui riconoscimenti che finalmente giungeranno al variegato mondo delle tradizioni popolari, e quindi dei carnevali d'Italia, delle bande da giro con il loro secolare portato di democrazia culturale, rappresentato dal compito fondativo di divulgare i repertori musicali in giro per la Penisola, su e giù per città, paesi e contrade, a beneficio delle popolazioni residenti, che mai avrebbero e tuttora non hanno l'occasione di assistere a grandi esecuzioni lirico-sinfoniche. La delega al Governo comprende anche le rappresentazioni storiche e i cortei storici, la danza, il jazz, la musica giovanile, la prosa e il dramma.

Apprezziamo anche i contenuti della delega sull'estensione dell'Art bonus al settore dello spettacolo. Avremmo voluto, Presidente - mi avvio davvero alla conclusione - che l'Art bonus fosse esteso anche a un settore importante, l'editoria d'arte, perché molti sono gli artisti che vorrebbero farsi conoscere attraverso questo tipo di editoria.

Per queste ragioni, e nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno del Gruppo delle Grandi Autonomie e Libertà, il nostro voto sarà di astensione. (*Applausi dai Gruppi GAL (DI, GS, MPL, RI) e FL (Id-PL, PLI)*).

GOTOR (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOTOR (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, come Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista, sin dall'esame in 7a Commissione di questo provvedimento, ci siamo accostati ad esso con spirito propositivo, nell'obiettivo di migliorare un impianto che abbiamo giudicato nel complesso soddisfacente. In coerenza con questo atteggiamento, abbiamo presentato alcune proposte emendative che sono state accolte e hanno riguardato, *in primis*, la tutela dei lavoratori impiegati nel mondo dello spettacolo, con particolare riferimento agli aspetti retributivi; poi l'insieme di condizioni atte a favorire la diffusione di opere di giovani artisti e compositori emergenti, e infine la più ampia fruizione dei contenuti dello spettacolo dal vivo da parte delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia, in linea con quanto previsto anche dalla legge sul cinema e l'audiovisivo.

Una attenta valutazione delle domande e delle aspettative che vengono dal mondo dello spettacolo - domande che una nuova forza politica, sensibile al mondo del lavoro e alla tutela e allo sviluppo della cultura, quale noi siamo, ha il dovere di raccogliere e di rappresentare - e un confronto approfondito con i sindacati di categoria, in particolare con la segreteria nazionale della CGIL-SLC, settore produzione culturale, ci hanno spinto a sottoscrivere e sostenere otto emendamenti presentati dai senatori Bocchino e Petraglia di Sinistra Italiana, relativi alla situazione e ai problemi delle fondazioni lirico-sinfoniche, che esprimono un orientamento diverso rispetto a quello del Governo che, appunto, ci siamo sentiti di condividere. Stiamo infatti parlando di un'arte, quella lirico-sinfonica, che illustra, forte di una plurisecolare tradizione, il buon nome dell'Italia nel mondo intero e di un comparto professionale che dà lavoro non soltanto agli artisti, ma anche a migliaia di maestranze necessarie ad allestire gli spettacoli.

Com'è noto, una grave crisi ha investito la maggiore parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, che hanno raggiunto un debito complessivo superiore a 300 milioni di euro nel 2012, tanto che nel 2013 è stata disposta la possibilità per le fondazioni di ristrutturare, a certe condizioni, il proprio debito, grazie a un prestito trentennale.

Nel corso degli anni, si sono battute le solite vie neoliberiste per cercare di risolvere la crisi debitoria, a cominciare dalla riduzione dei salari dei lavoratori legati alla trattativa di secondo livello, fino ad

arrivare all'azzeramento dei corpi di ballo di diverse fondazioni. La riduzione di personale è avvenuta, oltre che per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, mediante incentivi e aperture delle procedure di esubero, anche grazie alla continua e crescente esternalizzazione e precarizzazione dei rapporti di lavoro. Si è inoltre attuata, mediante una contrazione degli organici a tempo determinato delle orchestre, un'arbitraria rivisitazione di quanto richiesto dalle partiture dei compositori, laddove gli organici stabili non permettevano l'esecuzione di certi repertori. Insomma, per risparmiare si è arrivati a riscrivere addirittura la storia della musica.

Nonostante tutti gli sforzi e i sacrifici richiesti e compiuti dai lavoratori - anzitutto dai lavoratori - si è registrata un'ulteriore crescita del debito. Rimane, dunque, una preoccupante situazione di criticità con cinque teatri che hanno il dato patrimoniale negativo, mentre per i restanti tre - su un totale di 14 - il debito è comunque di molto superiore al patrimonio disponibile.

Come Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista riteniamo indispensabile aprire una discussione pubblica nel Paese, che parta proprio dal riconoscimento del valore speciale di queste imprese, per poi formulare una proposta atta ad affrontare correttamente le criticità presenti.

Sulla scorta di questa impostazione annunciamo il nostro voto positivo al complesso del provvedimento, ma teniamo fermi e abbiamo quindi sostenuto gli emendamenti sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Si tratta - come dicevo in precedenza - di assolute e incontestabili eccellenze italiane, qualificanti la nostra tradizione culturale, motivo di identità nazionale e di prestigio internazionale; un patrimonio immateriale non valutabile - questo è il punto - con un metro esclusivamente quantitativo, che deve essere tutelato e valorizzato. Tanto più nell'epoca della globalizzazione, uno Stato che abbia il senso della propria dignità e identità non può non impostare la propria politica delle istituzioni culturali attraverso scelte di spesa, intesa in forma non di sostegno e men che meno a fondo perduto, ma di investimento e di scommessa sul proprio futuro, insieme economico, sociale e culturale.

Per noi del Gruppo Articolo 1 il punto di riferimento è il dettato costituzionale, che all'articolo 9 recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». Non si può promuovere senza lungimiranza e investimenti, capaci di mantenere nel loro prestigio le nostre maggiori istituzioni culturali; di riportare al centro la musica, a partire da quella lirica; ampliando il pubblico e curando la sua competenza; puntando sul territorio, ma al tempo stesso secondo una capacità di intervento di respiro nazionale, così da scongiurare provincialismi e chiusure corporative o di tipo localistico.

Ricapitolando - a nostro modo di vedere - bisogna abbandonare una volta per tutte la logica meramente contabile, per non dire mercantile, del pareggio di bilancio; considerare le risorse di un eventuale mecenatismo privato, che deve essere incentivato, come aggiuntive e mai sostitutive dell'impegno pubblico. Bisogna piuttosto procedere con un'oculata e certo sorvegliata politica di investimenti, per rilanciare, nel caso specifico delle fondazioni liriche, al netto dei problemi di controllo delle gestioni, la loro attività. L'obiettivo deve essere la salvaguardia specifica di questi teatri e delle loro capacità artistiche e tecniche, anche tramite la stabilità dei rapporti di lavoro che - lo ripeto - sono sempre più precarizzati ed esternalizzati. D'altro canto, riteniamo si debba cominciare a ragionare in termini di distretti culturali, così da facilitare l'incontro tra musica colta e fruizione di massa, operando al tempo stesso perché straordinarie competenze tecniche, artigianali e artistiche, che rappresentano un *unicum* irripetibile, vengano mantenute all'interno dei teatri, di cui costituiscono una risorsa preziosa e non esternalizzabile.

Da qui la portata sistemica della posizione di Articolo 1-Movimento democratico e progressista rispetto al nuovo codice dello spettacolo: un appoggio all'insieme della manovra, ma tenendo fermo un punto di vista, che riteniamo indispensabile per implementare la valenza positiva dell'insieme del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Art. I-MDP e PD*).

[CONTE](#) (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CONTE](#) (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, egregi colleghi, si conclude oggi il lungo percorso del

disegno di legge sullo spettacolo dal vivo, inizialmente inserito all'interno del provvedimento sul cinema. Ritengo sia stata una proposta opportuna quella della relatrice, senatrice Di Giorgi, volta all'estrapolazione di questo tema da quel provvedimento: tale proposta, fra l'altro, è stata unanimemente condivisa dalla 7a Commissione permanente. All'interno di quel provvedimento, lo spettacolo dal vivo non avrebbe avuto il ruolo e la dignità che ha acquisito con il disegno di legge in esame, come ho già avuto modo di sottolineare nell'intervento in discussione generale.

Spesso si parla di leggi non condivise, ma ritengo che questo sicuramente non si possa dire per il disegno di legge n. 2287-*bis*, perché alla decisione che ho ritenuto opportuno citare è seguito un laborioso *iter* in Commissione istruzione pubblica, beni culturali, con numerose audizioni di rappresentanti di tutte le componenti che, a diverso titolo e con diversi ruoli, sono coinvolte nel variegato mondo dello spettacolo; audizioni che hanno consentito di esaminare a 360 gradi tutte le problematiche del settore nel quale l'Italia vanta delle eccellenze davvero uniche e universalmente riconosciute. Basti pensare - solo per fare qualche esempio - alla tradizione della lirica italiana o della musica sinfonica o del teatro.

Il provvedimento che stiamo per approvare non si limita alle forme maggiormente conosciute in Italia e all'estero, perché dedica grande attenzione ad altre forme che hanno origini meno lontane nel tempo ma che non per questo sono meno valide dal punto di vista della proposta culturale, né meno coinvolgenti dal punto di vista della partecipazione popolare. Mi riferisco al grande sviluppo che hanno avuto negli ultimi decenni le attività artistiche amatoriali come le rievocazioni storiche, i carnevali storici, il teatro, la musica e la danza amatoriali e anche attività non amatoriali ma lavorative come quelle circensi, settori che rischiavano di rimanere emarginati se si fosse proseguito con l'impianto originario della legge delega sul cinema. Tali componenti si sono radicate con il tempo nel territorio e sono rappresentative della cultura popolare diffusa, che identifica l'appartenenza, caratterizza la storia e le tradizioni di ciascun territorio.

Le audizioni hanno consentito anche di mettere a fuoco le criticità del settore ed è su queste che si è ritenuto opportuno lavorare. Sono emerse criticità diverse per i vari settori e generi dello spettacolo. Do atto anche alla relatrice dello spirito di apertura al confronto e di collaborazione nell'affrontare le proposte pervenute da tutte le componenti, anche di minoranza, che hanno portato al testo definitivo, che risponde, se non a tutte, sicuramente alla maggior parte delle problematiche emerse. Rispetto a quello originario, il testo licenziato dalla Commissione presenta significative integrazioni in risposta a un settore che attende una riforma organica da qualche decennio. È del 1985, infatti, la legge n. 163, istitutiva del FUS, che aveva lo scopo di ricondurre a un quadro unitario il sostegno statale ai diversi settori dello spettacolo, disciplinato da specifiche e numerose leggi. A questa legge di carattere generale non è seguita però la riforma organica dei diversi settori prevista dalle stesse disposizioni transitorie. Tale riforma, prevista da più di trent'anni, non ha fino a oggi ancora trovato attuazione.

Vado a sottolineare alcuni aspetti importanti di questo disegno di legge. Si tratta di una legge delega, ma non di una delega in bianco al Governo. Il provvedimento in esame contiene una serie di principi e di criteri direttivi precisi e ben definiti, per cui i decreti legislativi che seguiranno dovranno mirare innanzitutto all'ottimizzazione e alla semplificazione, anche con l'abrogazione di precedenti disposizioni frammentarie e disorganiche, che negli anni di attesa del provvedimento quadro hanno lasciato molto spesso spazio alla gestione casuale e contingente delle iniziative. Anche gli interventi economici a sostegno della promozione e della realizzazione delle iniziative e degli enti attuatori, pur fondamentali, sono stati gestiti per lo più al di fuori di un quadro organico e strategico.

Un secondo aspetto è nell'obiettivo del rilancio e dello sviluppo del settore dello spettacolo dal vivo, in tutte le sue varietà, comprese quelle di più recente affermazione, che altrimenti rischiavano di rimanere escluse e di nuovo prive di adeguato riconoscimento e sostegno. Ne beneficiano la musica contemporanea popolare, la danza, i carnevali storici e le rievocazioni storiche che, oltre al riconoscimento giuridico, avranno per la prima volta la possibilità di accedere al FUS, in quanto parte integrante del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese.

Una terza considerazione riguarda l'aumento progressivo delle risorse destinate alla dotazione del

FUS, che sarà ripartito con nuovi criteri strategici e comprendenti anche i nuovi settori. Il FUS disporrà di una dotazione di ulteriori 9,5 milioni di euro per il 2018 e il 2019, che diventeranno 22,5 milioni a decorrere dal 2020. Per il riparto dovranno essere seguiti criteri di valorizzazione della qualità delle produzioni; di finanziamento selettivo per i progetti dei giovani *under* trentacinque; di conservazione del patrimonio musicale, teatrale e coreutico; di promozione dell'accesso al credito agevolato, con un particolare riferimento ai giovani artisti; di piani straordinari per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico delle strutture destinate allo spettacolo, con particolare riferimento ai Comuni con meno di 15.000 abitanti, ai Comuni di minori dimensioni, quelli su cui maggiormente ricade la limitatezza di risorse destinate alla cultura. Positivo è che il FUS venga destinato per almeno il 3 per cento alle scuole di ogni ordine e grado per la formazione, puntando a creare un sistema virtuoso che, tramite la formazione e l'educazione allo spettacolo dal vivo, porti sul lungo periodo un pubblico maggiore, più qualificato e sensibile; un investimento, dunque, per il futuro.

L'articolo 2 al comma 3 si dedica alle criticità finanziarie in cui versano le fondazioni lirico-sinfoniche. Nel corso di questa XVII legislatura sono intervenute molte disposizioni volte a fronteggiare la crisi del settore lirico-sinfonico, prevedendo il riassetto della *governance* delle fondazioni e relativi piani di risanamento ed erogando risorse che ne hanno consentito la sopravvivenza. In particolare, cito la legge Bray, che ha previsto la possibilità di accedere a un fondo speciale di 75 milioni di euro e la concessione di finanziamenti fino ad un massimo di trent'anni.

Si è trattato, però, di un provvedimento tampone che ha consentito la sopravvivenza per quelle fondazioni che, versando in condizioni di gravissima difficoltà economica, hanno ritenuto di farvi ricorso. Ora vengono previsti nuovi criteri per l'attribuzione del FUS e una nuova disciplina per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali. Nello specifico, si prevede lo scorporo dal FUS delle risorse destinate alle fondazioni e il riordino dei criteri di finanziamento, il rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni e lo spostamento al 31 dicembre 2019 del termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche dovranno rispettare i nuovi parametri organizzativi e finanziari.

Altra sottolineatura voglio fare all'estensione dell'Art bonus all'intero settore dello spettacolo. Il credito d'imposta del 65 per cento per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura, già oggi applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, è esteso anche alle erogazioni in favore di istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei *festival*, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione che svolgono le loro attività esclusivamente nel settore dello spettacolo senza scopo di lucro. È uno strumento, quello dell'Art bonus, che si sta rivelando veramente strategico per dare nuovo apporto di risorse finanziarie al mondo dello spettacolo e della cultura in generale; Art bonus nato per sostenere le erogazioni liberali destinate a interventi su beni monumentali di proprietà pubblica, ma che è bene venga esteso anche alla realizzazione di attività nel campo culturale.

Per assicurare una corretta e sistematica valutazione sull'efficacia degli interventi e indirizzare le politiche del Ministero, viene istituito, analogamente a quanto previsto dalla legge sul cinema, ma con gli opportuni adattamenti dovuti alla specificità del settore, il nuovo organismo del consiglio superiore dello spettacolo.

L'articolo 2, al comma 4, lettera *n*), del disegno di legge, prevede la semplificazione degli *iter* autorizzativi e burocratici per attività di pubblico spettacolo e, in particolare, dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, estendendo a tutte le attività di spettacolo la semplificazione amministrativa attualmente prevista solo per le attività circensi e di spettacolo viaggiante. È un tema delicato, sul quale sono intervenuto anche in fase emendativa.

Molti degli spettacoli ingiustamente definiti minori - ingiustamente perché rappresentativi della cultura e delle tradizioni popolari, quelle diffuse sul territorio - vengono realizzati solo per la grande passione e grazie all'attività volontaria di molti appassionati: il popolo delle *pro loco* e delle associazioni di volontariato. Consentitemi di definirli popolo, proprio perché costituito da una moltitudine di persone che operano solo per la loro grande passione. Ricordo che il testo unico sullo spettacolo risale al 1931

- è un regio decreto - ed è tuttora il riferimento normativo base a cui si ispirano i successivi provvedimenti che regolano l'organizzazione di eventi di varia natura.

Certamente non dobbiamo non ricordare gli incidenti che si sono verificati, come quello di Torino del 3 giugno. Io vengo da una provincia dove il 2 agosto di tre anni fa, durante una festa popolare, a causa di una inondazione del tutto imprevedibile sono decedute quattro persone.

Non dobbiamo sottovalutare nemmeno il rischio attentati, che, se non hanno per nostra fortuna colpito l'Italia, hanno interessato altri Paesi; rischio che ha ispirato recenti circolari del Ministero dell'interno, volte al potenziamento delle misure di sicurezza durante le manifestazioni pubbliche. Su questo tema il Governo dovrà esercitare una delega che consenta a quanti si dedicano alle iniziative, che non sono solo quelle relative allo spettacolo, ma anche al mondo dello sport e, più in generale, a tutte le situazioni in cui c'è assembramento di persone, di garantire la necessaria sicurezza, senza uno stillicidio di norme che molto spesso comportano un ingiustificato ed eccessivo numero di pratiche amministrative.

Prima di chiudere vorrei svolgere una considerazione su un tema, forse l'unico, che ha sollevato, per diversi aspetti e a seconda delle sensibilità individuali, considerazioni e posizioni diverse, talvolta nettamente contrapposte: quello relativo all'utilizzo degli animali nei circhi. L'abbiamo constatato anche durante il dibattito d'Aula. Riteniamo che in questo caso la delega affidata al Governo, senza indicazione di tempistiche, consenta un'ulteriore approfondita analisi delle diverse tesi, cercando, laddove possibile, la mediazione tra le diverse sensibilità, quella di chi nei circhi lavora, anche con gli animali, e che legittimamente difende il proprio lavoro e quella di chi invece ritiene che questo tipo di lavoro debba essere esercitato senza l'impiego di animali.

In questo interventi mi sono limitato a sottolineare solo alcune delle principali caratteristiche del disegno di legge che è sottoposto al voto dell'Assemblea; la vastità e la complessità dei temi affrontati, d'altronde, non consentivano di fare altrimenti. Un testo condiviso dal Gruppo di Alternativa Popolare, che lo voterà con convinzione. *(Applausi dai Gruppi AP-CpE-NCD e PD).*

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, siamo dinanzi ad un ennesimo disegno di legge delega, di cui, a essere sinceri, non avevamo bisogno. Non che non fosse necessario intervenire nel sistema dello spettacolo pubblico in Italia, ma sicuramente sarebbe stato utile evitare una nuova, ennesima delega al Governo e magari investire risorse vere.

I tagli alla cultura in questi anni sono stati pesanti e non indolori e hanno modificato non poco il variegato mondo culturale e dello spettacolo. Questi tagli non sono stati fatti solo dai Governi di destra, da quelli che "con la cultura non si mangia", ma sono proseguiti anche in questa legislatura. La legge di bilancio 2017, infatti, non ha aggiunto risorse al bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che è rimasto inadeguato rispetto alla necessità di far diventare quest'ambito uno dei più importanti per il rilancio dell'Italia.

Il nuovo regolamento per accedere ai fondi del FUS aveva creato aspettative, ma poi sono arrivate le conferme dai numeri. Infatti siamo dinanzi al sostanziale definanziamento del FUS nel triennio 2017-2019: l'ammontare per il 2016 è stato di 406 milioni di euro, mentre per il 2017 siamo a poco più di 362 milioni di euro, per il 2018 a 356 milioni e per il 2019 a 357 milioni. E persino i 9,5 milioni che prevedete con questa legge per il 2018-2019 e i 22 che prevedete per il 2020 non riescono a far raggiungere al FUS, nella migliore delle previsioni, nemmeno l'ammontare del 2016. Quindi i numeri ci riportano alla cruda realtà.

Questi dati sono così reali che non possono essere cambiati nemmeno dal trionfalistico *storytelling* di questa legge. Non basta fare un provvedimento organico, come ci è stato detto negli interventi di maggioranza, per allargare l'accesso al FUS a chi ne è stato fin'ora escluso, se poi non vengono aggiunte risorse. Il mondo dello spettacolo e della cultura si muove in un quadro molto difficile, al punto che l'accesso alla cultura del pubblico è un serio problema. Non è un caso che aumenta la

partecipazione dei cittadini agli eventi gratuiti, quelli ovviamente promossi dal Ministero e da alcuni grandi Comuni. In un periodo di grave crisi occupazionale e riduzione del potere d'acquisto, i consumi culturali vengono tagliati, ma appena è possibile i cittadini cercano di soddisfare la loro curiosità culturale e intellettuale partecipando a ogni incontro gratuito.

Sono in aumento le nuove forme di partecipazione e autorganizzazione dei cittadini e degli operatori culturali a sostegno delle forme d'arte del contemporaneo. Le occupazioni culturali di cinema e teatri, l'apertura di nuovi spazi associativi dedicati alla cultura, il fiorire di progetti di *coworking* spesso legati ad attività creative e culturali sono il segnale che questo mondo ha la forza per ripensarsi e trovare nuovi modelli di *governance* e sostenibilità perché troppo spesso esclusi da finanziamenti e sostegni pubblici.

Anche il terzo settore culturale si rinnova e cerca una terza via tra associazionismo e impresa culturale, ma nemmeno questa volta abbiamo riconosciuto e previsto interventi innovativi fiscali e di maggiore efficienza per alcuni strumenti fondamentali per il funzionamento di questo mondo.

Persino il riequilibrio territoriale (che non basta solo citare) è affidato e garantito, in particolare per il Sud, dai programmi operativi nazionali (PON) cultura per il Sud e non da altre risorse.

Non basta raccontare che si approvano leggi che da tempo si aspettano, se poi non si fanno scelte conseguenti e non si investono risorse. Si è cercato di mascherare i tagli alla cultura annunciando l'arrivo di finanziamenti da parte di privati che, a parte quelli per i grandi eventi, in realtà non sono arrivati. Ieri il Ministro ha parlato di 180 milioni provenienti dall'Art bonus, ma nello stesso tempo vi siete rifiutati di approvare un nostro emendamento in cui si specificava che le risorse private sono da considerare aggiuntive e non sostitutive dei finanziamenti pubblici. Si tratta, dunque, di un alibi per il definanziamento pubblico.

Per l'accesso al FUS, il disegno di legge in esame separa le fondazioni liriche, rispondendo ad una richiesta che da sempre chi si occupa di spettacolo ha fatto alla politica. Si ritorna però al dunque: e le risorse aggiuntive? Siamo al quarto intervento legislativo in questi anni su fondazioni liriche e sono ancora molti i nodi aperti. In questi anni le pessime scelte della politica e dei sovrintendenti sono state pagate con il taglio di posti di lavoro e bilanci insostenibili. È bene che ci siamo posti l'obiettivo di riconoscere le responsabilità, ma sappiamo bene che nella frase: «le responsabilità accertate» può nascondersi un inganno senza fine. In questi anni la politica ha preferito fare altre scelte anche dinanzi all'evidenza.

Oggi è necessario promuovere la musica, attraverso il sostegno pubblico e favorendo il legame con i territori. Sarebbe stato necessario risistemare l'intero sistema musicale (le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistiche orchestrali, i teatri di tradizione) e avremmo dovuto affrontare alcuni nodi, come ad esempio (ne abbiamo parlato spessissimo in Commissione durante le audizioni) quello della ricostituzione dei corpi di ballo dipendenti dalle fondazioni liriche e di tutte le attività tipiche che in questi anni sono state esternalizzate, facendo rientrare al lavoro i lavoratori che attualmente sono dipendenti di ditte in appalto. Il pareggio di bilancio è uno degli obiettivi, ma non può mortificare l'attività delle fondazioni liriche e le capacità artistiche e tecniche di cui il nostro Paese è particolarmente ricco, perché è positivo far quadrare i conti, ma è anche bene dire una volta per tutte che bisogna investire in cultura.

Da anni poniamo il problema della stabilità dei posti di lavoro proprio per valorizzare quelle competenze tecniche, artigianali e artistiche che rappresentano esperienze uniche per il nostro Paese e che devono essere salvaguardate mantenendole - ripeto - all'interno dei teatri, creando un sistema proprio per valorizzare il lavoro. Le risorse devono essere pubbliche e non solo dello Stato: servono risorse vere delle Regioni e degli enti locali. Certo, al netto dei continui tagli di bilancio a cui sono sottoposte.

Come abbiamo visto nelle tante riforme sulle fondazioni liriche di questi quattro anni, le risorse private (Art bonus, interventi diretti con partecipazione nei consigli di indirizzo o di amministrazione) non sono state risolutive perché nessun privato si fa carico dei debiti del pubblico. Dal disegno di legge in esame ci saremmo quindi aspettati un riconoscimento della funzione pubblica dei teatri, chiarendo

bene lo *status* delle fondazioni liriche, garantendo un forte controllo dello Stato sulle stesse.

Vorrei infine dedicare un ultimo passaggio al tema che ha particolarmente animato anche i colleghi che non appartengono alla 7a Commissione: i circhi. Noi avevamo accolto bene la presentazione del provvedimento e la formulazione che il Governo aveva fatto perché avevamo letto una visione lunga da parte del Governo di quello che è la società: la progressiva eliminazione degli animali dai circhi corrispondeva proprio alla necessità di adeguare la nostra legislazione a quella europea in tema di tutela degli animali e la graduale dismissione avrebbe consentito anche un reale rinnovamento della proposta delle attività circensi perché i dati ci dicono che negli ultimi anni anche il circo è sottoposto ad una crisi complessiva di partecipanti agli spettacoli. Quindi sarebbe stata anche l'occasione per ripensare a quella formula tradizionale, per rivolgersi ad un pubblico più ampio e giovane, magari interessato a trovare anche nuove opportunità lavorative, e avremmo colmato un ritardo per metterci in sintonia con le sensibilità dell'opinione pubblica, proprio come ha detto ieri il Ministro nella sua replica. Invece è mancato il coraggio. Avete preferito una lettura del Paese che volge lo sguardo indietro, avete preferito formule vaghe per prendere impegni generici.

Il dibattito ascoltato spesso è stato surreale, pregiudiziale e di posizionamento, rivelando in molti interventi, devo dire, anche poca conoscenza del merito. Non si sono scontrati due estremismi ma due visioni diverse, due letture diverse del Paese e abbiamo visto che la maggioranza ha preferito scegliere la strada più rassicurante, cioè quella della conservazione. Non si trattava di cancellare il circo, ma di creare prospettive di crescita, di innovazione e ricerca nell'arte circense.

Noi continueremo, tuttavia, a seguire l'*iter* di questo provvedimento perché i vaghi impegni presi per i decreti attuativi saranno per noi motivo per proseguire questo lavoro e questa battaglia, perché vogliamo guardare al futuro anche delle arti dello spettacolo, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo di tradizioni e delle arti circensi.

Per tutte le motivazioni qui esposte, Sinistra Italiana voterà contro il provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, innanzi tutto anche noi vorremmo ringraziare la relatrice per la volontà di ascolto che ha dimostrato nel corso dell'esame di questo provvedimento, una volontà che non ci è capitato spesso di sperimentare nel corso di questa legislatura dai banchi dell'opposizione. Poi vorrei fare qualche considerazione generale anch'io sul testo, specificando che anche noi avremmo preferito che non avesse la forma di una delega, anche se il caso del riordino di una materia così ampia forse trova un qualche barlume di giustificazione in più rispetto alla marea di deleghe con le quali siamo stati inondati nel corso di questa legislatura. Ci auguriamo, però, che i decreti attuativi che seguiranno alla delega non facciano la fine né dei decreti attuativi conseguenti alla cosiddetta buona scuola né di quelli conseguenti alla legge di riordino del settore cinema che ancora ci pare navighino nel porto delle nebbie.

Devo dire che il Movimento 5 Stelle, come forza di opposizione, molto ha contribuito, durante i lavori di Commissione e di Aula, all'esame di questo testo e anche al "restringimento", all'apposizione di paletti ad una delega che era veramente tanto, tanto ampia all'origine.

Vorrei fare anche una considerazione sullo spettacolo dal vivo in generale, perché va benissimo questo tentativo di riordino della normativa in materia per renderla più organica e più efficace e va benissimo trovare nuove forme di sostegno come l'Art bonus esteso allo spettacolo dal vivo anche se, come ha rilevato prima di me la collega Petraglia, non vorremmo che questa misura mascherasse poi la volontà di demandare al privato il sostegno di questo settore e quindi si riducessero sempre di più gli interventi pubblici a sostegno. Vanno bene anche le risorse fresche che sono state trovate, anche se poi in realtà il Fondo non ha un'entità tale da poter costituire un vero sostegno. Però ricordiamoci che bisogna mantenere anche gli impegni per inserire nelle scuole attività tese alla promozione delle arti e allo sviluppo di una sensibilità e di una passione che sono fondamentali per creare una società non solo

intellettualmente e culturalmente più elevata, ma anche fruitrice e, così facendo, creare nuovo pubblico. Parallelamente si poteva cogliere l'occasione, con un nostro emendamento, per approvare la nostra proposta di riduzione dell'IVA sulla bigliettazione. Sappiamo, infatti, che questo sarebbe andato sicuramente a beneficio di una maggiore frequentazione dei luoghi della cultura non solo da parte dei giovani e degli studenti, ma anche da parte degli adulti, perché oggi la crisi, ahimè, colpisce tutti.

Ci sono aspetti positivi in questo disegno di legge e sono state accolte proposte del Movimento 5 Stelle, che elencherò velocemente e con soddisfazione. Innanzitutto, è stata accolta la proposta di istituire un tavolo programmatico per promuovere l'inserimento dello spettacolo dal vivo nei programmi turistici, pratica che, in realtà, c'è già, ma non è coordinata e non è efficace, ossia tale da garantire un circuito turistico che prenda in considerazione anche lo spettacolo dal vivo come forma di attrattiva per i turisti che vengono a visitare il nostro Paese e, chiaramente, per i cittadini italiani, soprattutto se pensiamo alla barriera linguistica.

Abbiamo poi proposto l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione e alla vigilanza delle scuole di danza e all'individuazione dei criteri e dei requisiti per l'abilitazione all'insegnamento, con un emendamento che porta la firma della senatrice Blundo; anche se, rispetto alla danza, permane la nota fortemente critica che, a fronte della delega alla ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo e alla promozione della produzione artistica e della sperimentazione, abbiamo paradossalmente, nella realtà, lo smantellamento di un corpo di ballo, quello dell'Arena di Verona, la chiusura di compagnie storiche e il fatto che progressivamente si è arrivati in Italia ad avere solo due corpi di ballo stabili: quello della Scala di Milano e quello del Teatro dell'Opera di Roma. Ci chiediamo dove andranno poi tutti questi nostri giovani che vorranno intraprendere la carriera di danzatori se in Italia non abbiamo un bacino di assorbimento di tutti questi talenti. Del resto anche il nostro Bolle dice che la danza rimane ignorata e maltrattata in Italia.

Nel campo delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Movimento 5 Stelle molto si è battuto per rivedere il sistema di controllo sulla gestione economico-finanziaria e artistica delle fondazioni, perché la *mala gestio*, finora, ha avuto ripercussioni solo sulle masse artistiche e tecniche. Siamo riusciti a far introdurre tra i criteri per l'assegnazione del Fondo unico per lo spettacolo la responsabilizzazione del sovrintendente per la gestione economica e finanziaria e anche la considerazione dei risultati artistici e gestionali del triennio precedente, con la speranza che questo porti ad avere una maggiore qualità, ma soprattutto che porti all'eliminazione del famigerato algoritmo.

Infine, siamo riusciti a ottenere in Assemblea il cosiddetto Daspo per i sovrintendenti che dimostreranno di non aver saputo gestire bene e accuratamente da un punto di vista economico e finanziario le fondazioni e che quindi non potranno più essere rinominati per ricoprire lo stesso ruolo all'interno delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Siamo anche riusciti a inserire un pezzettino di una risoluzione che abbiamo fatto approvare all'unanimità un paio di anni fa: la cosiddetta mappa dell'abbandono. Nel testo infatti è previsto che vi sia una collaborazione tra enti locali per individuare immobili in stato di abbandono o confiscati, soprattutto di valore storico e culturale, da destinare allo svolgimento di attività da parte di giovani, ma anche meno giovani, relative allo spettacolo dal vivo. È, infatti, importante anche la diffusione, oltre che la promozione.

In ultimo, stamane il Governo si è impegnato, nell'ambito delle risorse disponibili, a portare avanti misure di credito d'imposta per sostenere l'iscrizione o l'abbonamento a scuole di danza, di musica o di teatro per i giovani tra i cinque e i diciotto anni e spero davvero che in legge di stabilità questo impegno sia onorato; noi tutti ci impegniamo affinché il Governo trovi queste risorse.

Passiamo alle note dolenti. Per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche siamo rimasti fermi al palo della selezione dei sovrintendenti e dei direttori artistici con bandi pubblici anche internazionali; e dire che il Ministro è così affezionato a questi bandi pubblici anche internazionali, ma evidentemente, in questo settore, sono altre le logiche che prevalgono.

È rimasto al palo anche il conflitto d'interesse per i componenti degli organi di gestione delle fondazioni, oltre che per i sovrintendenti e i direttori artistici. Quindi, anche qui continueranno a

perpetrarsi quelle dinamiche per cui talvolta, a seguito di questi conflitti d'interesse, forse non canterà il miglior tenore o la migliore soprano in uno spettacolo o forse saranno acquistati degli allestimenti che probabilmente potevano non essere acquistati, nonché materiali e quant'altro.

Per quanto riguarda i teatri nazionali, ci dispiace molto che non siano passate le nostre proposte di riordino della normativa relativa all'organizzazione e al funzionamento delle scuole di teatro, dato che sono tante, molte non regolamentate, a scapito della qualità della formazione, quindi anche del nostro buon nome in quei settori a livello nazionale e internazionale. Ci dispiace che non sia stata presa in considerazione neanche la proposta di revisione di modalità di nomina degli incarichi dirigenziali, per le stesse motivazioni per cui tanto c'eravamo battuti per le fondazioni lirico-sinfoniche.

Anche il consiglio superiore per lo spettacolo, a nostro avviso, è un organismo destinato a lavorare nell'opacità, perché la nostra proposta di trasparenza sulle nomine e sui lavori non è stata accolta, come non è stata accolta la selezione, anziché la nomina, dei suoi componenti.

Infine, non c'è nulla di concreto per il riconoscimento giuridico professionale dei lavoratori del settore né per il trattamento previdenziale. Invece, si è data giustificazione normativa alla mobilità.

Concludo con tre punti ancora critici. Non è stato fatto nulla e non sono state accolte le nostre proposte per porre rimedio al fenomeno del *secondary ticketing*. È stato fatto un timido tentativo, con l'approvazione di un emendamento, sul progressivo abbandono della bollinatura SIAE sui dispositivi musicali, ma nulla si è fatto per sanare la situazione in cui ancora oggi la SIAE opera, di effettivo monopolio, a dispetto di una direttiva comunitaria che invece ci impone di fare altro. Infine, non è stato ascoltato il mondo dello spettacolo viaggiante e abbiamo assistito a una clamorosa retromarcia sull'utilizzo degli animali all'interno delle attività circensi.

Per tutte queste ragioni, valutando il fatto che ci troviamo al primo passaggio parlamentare e che questo provvedimento approderà alla Camera, noi esprimeremo un voto di astensione, unicamente perché speriamo che durante l'esame da parte della Camera ci sia ancora la buona volontà per fare uscire da questo Parlamento il miglior testo possibile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[GIRO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, dichiaro subito che Forza Italia esprimerà un voto di astensione su questo provvedimento.

Ringrazio anch'io la relatrice Di Giorgi per l'impegno che ha profuso per migliorare un testo che era arrivato in Commissione molto diverso. Sono il primo a riconoscere i miglioramenti apportati a un articolato prima pletorico, ripetitivo e poco concreto. Tuttavia, abbiamo scelto, come Forza Italia, di sospendere il nostro giudizio perché purtroppo questa legislatura, come ho già ricordato in discussione generale, verrà ricordata come la legislatura dei voti di fiducia e delle deleghe assegnate al buio al Governo.

Il dibattito sul codice per lo spettacolo è stata anche l'occasione per promuovere una ricostruzione storica dell'intervento pubblico amministrativo, di Governo e parlamentare in favore della cultura. Il Ministro, ieri in Aula, ha avuto la cortesia di ammettere che i risultati conseguiti da questo Governo sono il frutto di un lavoro nato da lontano. Lo ringrazio di questa cortesia che veniva incontro ad alcune mie perplessità, ma voglio rassicurare e tranquillizzare i miei colleghi di partito sul fatto che siamo molto diversi dai Governi Letta, poi Renzi, oggi Gentiloni Silveri.

Siamo molto diversi perché noi per lo spettacolo dal vivo non abbiamo esercitato una delega nel 2010, ma abbiamo proposto alle Commissioni di merito, prima, e all'Assemblea, dopo, una legge di sistema dove c'era scritto tutto. Non abbiamo delegato il Governo a fare, dopo, la sua cucina nelle segrete stanze del palazzo. Abbiamo affrontato le Commissioni di Camera e Senato e l'Assemblea con una seduta notturna, chiedendo il voto. Potevamo anche pretendere il voto di fiducia, che è l'*extrema ratio* per approvare un provvedimento controverso. No, noi abbiamo invece affrontato, se non ricordo male, circa venti ore di seduta continua, per arrivare all'approvazione della legge n. 100 del 2010, la famosa legge Bondi sulle fondazioni lirico-sinfoniche.

Ricordo questo passaggio perché nel codice dello spettacolo, che è costituito da sette articoli, in buona sostanza, come si dice a Roma, la ciccia si trova solo nell'articolo 2, comma 1. Potevamo scrivere l'articolo 2, comma 1 in due periodi e avremmo chiuso la faccenda in cinque minuti. È infatti nell'articolo 2, comma 1, che c'è scritto tutto. Tale comma prevede infatti la delega al Governo per la redazione di nuovi decreti legislativi per rendere attuativa la n. 160 del 2016 sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Quindi all'articolo 2, comma 1, non si parla di codice dello spettacolo, ma delle fondazioni lirico-sinfoniche. Lo stesso Governo nel testo che ci ha proposto e che la Commissione ha approvato ammette subito, all'articolo 2, comma 1, che il vero problema sono di nuovo le fondazioni lirico-sinfoniche, prevedendo una nuova delega al Governo per scrivere altri decreti legislativi attuativi in merito alla legge n. 160 del 2016, sulle fondazioni lirico-sinfoniche.

Nel secondo periodo - sempre del comma 1 e sempre dell'articolo 2 - si fa riferimento alla delega per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi e poi si aggiunge, come novità, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Si tratta cioè di una maxi delega al Governo su tutto il resto.

Prima il bubbone, le fondazioni lirico-sinfoniche: delega per attuare la famosa legge n. 160, quindi niente di nuovo sotto il sole. Poi, secondo bubbone: la riforma, assegnata a scatola chiusa al Governo, di tutto il resto, danza, musica, teatro, circo, spettacoli viaggianti, carnevali storici, tradizioni e rievocazioni storiche, di tutto e di più. Questa seconda parte viene presentata al Parlamento con la suggestiva definizione di codice dello spettacolo. Si tratta invece di una maxi delega al Governo per legiferare su tutti i settori citati.

I criteri adottati sono generici: favorire la promozione internazionale delle opere e dello spettacolo italiano, aiutare i giovani, favorire la cittadinanza, l'integrazione culturale, il credito agevolato, l'accesso della disabilità nello spettacolo, l'associazionismo, la musica popolare contemporanea la partecipazione del privato, il 3 per cento per le scuole di ogni ordine e grado. Tutti principi importanti, che sono però tutta poesia. La verità è data dalla distribuzione dei fondi esistenti, che vengono implementati fino a 22,5 milioni di euro nell'anno del signore 2020. Quindi noi abbiamo un grande stanziamento che raggiungerà la capienza di 350-360 milioni e bisogna decidere come spendere tutti questi soldi.

L'unica novità - che riconosco non è irrilevante - è che i famosi decreti del Ministro che sono nella libera prerogativa delle autorità di Governo decidere e pianificare, devono essere concertati con le Regioni in sede di conferenza unificata. C'è quindi una più stringente collaborazione con le Regioni. Si tratta di un elemento importante. Finalmente si stabilirà - ma bisogna sempre aspettare i criteri che verranno normati dal Ministro con i decreti legislativi - una sinergia più forte fra lo Stato centrale e le Regioni: prima non si sapeva bene chi facesse cosa.

Siamo però molto diversi - lo ripeto - da chi ci ha preceduti, perché noi abbiamo deciso nel 2010 di affrontare l'Assemblea e lo abbiamo fatto cercando, come ricorderete bene, di risolvere alla radice il problema delle fondazioni lirico-sinfoniche, che rappresentano oltre il 50 per cento delle spese sostenute dal Fondo unico per lo spettacolo; quindi, quando parliamo della lirica dobbiamo avere questa consapevolezza. Che sia giusto o meno, questa è la realtà e chi fa teatro, chi fa danza, chi organizza concerti in tutta Italia sa che la lirica ha la prevalenza sia nelle strategie del Governo, sia nella spesa che il Governo, l'amministrazione centrale e le Regioni dovranno sostenere per favorire lo spettacolo in Italia.

Noi, con la legge n. 100 del 2010, la cosiddetta legge Bondi, avevamo favorito una spinta verso l'efficienza, l'economicità, l'imprenditorialità e l'autonomia di tutte le fondazioni ed avevamo imposto alle stesse di aderire al contratto nazionale di lavoro e di eliminare tutti quei contratti integrativi aziendali che avevano prodotto una miriade di privilegi che erano assolutamente ingestibili e che avevano lasciato sul terreno oltre 300 milioni di debiti. Oggi mi accorgo che questi debiti faticano ad essere riassorbiti, che il Governo ci chiede un'ulteriore delega e che addirittura nell'ordine del giorno del senatore Marcucci, Presidente della Commissione cultura, che io francamente ritengo incomprensibile, si chiede al Governo altro tempo per fronteggiare la questione. Ricordo che abbiamo

varato la legge Bondi per sanare, il decreto Bray per sanare, il decreto Franceschini per sanare; addirittura il decreto Bray ha regalato - chissà perché? - un sacco di milioni al Maggio musicale fiorentino. Mi domando perché dobbiamo continuare a penalizzare il teatro italiano, la danza italiana, le accademie, avendo sempre sulle nostre spalle questo problema delle fondazioni. O le fondazioni vengono gestite con trasparenza ed efficienza, oppure è meglio chiuderle perché vuol dire che non sono fondazioni efficienti (secondo il diritto privato) perché non riescono - come ricordava nel lontano 2010 Bondi - a reperire fondi dai privati. Cito Bondi: «Se non fossimo intervenuti, davvero avremmo lasciato perire l'opera lirica in questo Paese. Ho proposto questo provvedimento per salvare l'opera lirica, non per metterla in difficoltà. Non ho mai considerato questo provvedimento come chiuso al confronto e blindato, anzi» - e l'ho ricordato, siamo andati in Aula - «l'ho sempre considerato un provvedimento legislativo aperto» (non una delega) «non solo al confronto parlamentare tra maggioranza e opposizione, ma anche, fuori da quest'Aula, con le organizzazioni sindacali». Quindi noi siamo molto diversi da questo Governo.

Concludo dicendo al ministro Franceschini che non mi voglio paragonare a lui, perché non posso dimenticare - e voglio richiamare l'attenzione dei miei colleghi - che Franceschini, oggi Ministro della cultura, che sta facendo la riforma del Ministero attraverso atti amministrativi, depotenziando le sovrintendenze, che ha fatto la riforma del cinema con una delega e sta facendo la riforma della spettacolo con una delega, è lo stesso uomo che, Capogruppo del PD, chiese nell'Aula della Camera dei deputati le dimissioni del ministro Bondi dopo i fatti di Pompei. E Pompei oggi rinasce perché il Governo Berlusconi ed il ministro Bondi hanno sviluppato una grossa attività di recupero ottenendo 110 milioni dall'Unione europea, grazie ai quali i Governi successivi hanno aperto 35 cantieri che hanno salvato Pompei. *(Applausi del senatore Floris)*.

Quindi, noi non facciamo demagogia sulla cultura, non chiediamo le dimissioni del ministro Franceschini per i crolli a Pompei, che sono continuati. Siamo persone serie, ci confrontiamo nelle Commissioni; non chiediamo deleghe, andiamo in Aula, ci mettiamo la faccia *(Applausi del senatore Floris)* e approviamo i provvedimenti che riteniamo opportuni per salvare davvero - e non per finta - tutto e non parte dello spettacolo in Italia.

Per tutte queste motivazioni, esprimeremo su questo provvedimento un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, quest'Assemblea sta per votare un disegno di legge che si occupa di cultura in una legislatura che, per fortuna, è stata molto ricca di provvedimenti e - aggiungo - di finanziamenti per un settore vitale del nostro Paese. Dico «per fortuna», ma in realtà si tratta di una precisa volontà politica.

In questo caso esaminiamo il disegno di legge delega sul codice dello spettacolo, che, come ricorderete, fu stralciato dalla legge sul cinema e oggi trova finalmente attuazione dopo circa trent'anni di attesa. Uno stralcio, benché criticato da molti colleghi, opportuno e utile, voluto dal Senato della Repubblica perché c'era bisogno di andare nel dettaglio delle deleghe che conferivamo al Governo, e la dialettica all'interno della Commissione e del Parlamento in generale credo abbia dato buona prova di sé.

Un provvedimento particolarmente virtuoso, secondo noi, perché il Parlamento ha esercitato, questa volta davvero fino in fondo, il suo ruolo. Nella 7a Commissione, che mi onoro di presiedere, sono stati auditi una quarantina tra personalità e associazioni del settore, per recepire le volontà degli operatori, capirli, comprenderne le necessità. Sono stati poi discussi, e in molti casi approvati, emendamenti e pareri di senatori sia della maggioranza che dell'opposizione. Un lavoro importante che ha dato i suoi frutti, in questo disegno di legge composto da sette articoli, che nasce con l'obiettivo di dare supporto allo spettacolo dal vivo, che noi riteniamo essere una grande ricchezza per il nostro Paese.

Voglio sottolineare uno dei passaggi che mi appare più significativo: quello che riguarda la definizione

del Fondo unico per lo spettacolo. Fino a oggi il FUS era unico; con questo provvedimento si distingue tra le risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche e le risorse destinate a tutto il resto del mondo dello spettacolo. Questo serve a fare chiarezza e a dare equilibrio e responsabilità agli operatori, incluse, e forse soprattutto, le fondazioni lirico-sinfoniche.

Viene poi riconosciuto il valore educativo e formativo dello spettacolo, con interventi specifici per la scuola: il 3 per cento del FUS andrà alla scuola con un accordo preciso, perché gli spettatori di domani vengono formati sui banchi di scuola. Insieme a 18App, questo testimonia di quanto si crede nei giovani per il nostro futuro.

Il codice dello spettacolo per la prima volta riguarda anche i carnevali e le rievocazioni storiche, ammessi all'erogazione del FUS. È il coronamento di una battaglia, anche personale, per riconoscere dignità culturale e valore economico a manifestazioni tipiche del nostro Paese e che contribuiscono alla specificità italiana e alla produttività di tante economie locali.

All'inizio dicevo che questo è solo l'ultimo di tanti provvedimenti che i Governi, Renzi prima e Gentiloni Silveri oggi, hanno definito e finanziato. Voglio solo ricordare i più importanti: la legge sul cinema con la creazione di un fondo di 400 milioni, con il potenziamento delle sei misure che riguardano il *tax credit*; l'introduzione nella legge di bilancio del 2015 del *bonus* da 500 euro per i consumi culturali dei neo maggiorenni. Una misura importante - tra l'altro avviata nuovamente per la seconda annualità proprio in questi giorni - che riguarderà anche tutti coloro che compiranno diciotto anni il prossimo anno.

È stata usata da una platea dell'80 per cento degli aventi diritto e ha riguardato prevalentemente l'acquisto di libri. Un passaggio importante, e rispetto ai decreti attuativi ministeriali della legge sul cinema diciamo che quanto è stato riferito in Aula non è così preciso: molti decreti sono stati non solo annunciati ma emanati e credo che quel provvedimento, così come questo che ci accingiamo ad approvare, sia un'ottima legge per il nostro Paese.

Nuovi fondi per la tutela del patrimonio e i grandi progetti culturali: 150 milioni di euro nel 2016, 170 milioni nel 2017; fondi in crescita.

La senatrice Petraglia ha detto che in questi anni i fondi per la cultura in Italia sono stati drammaticamente tagliati, ahimè non è vero: con questi Governi e grazie a questo Parlamento, negli ultimi anni i fondi per la cultura sono aumentati e anche in maniera consistente, tanto che il bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è aumentato dell'8 per cento nel 2016 e del 10 per cento nel 2017: un grande risultato per il ministro Franceschini, per il Governo e per il Parlamento.

Vogliamo ricordare poi l'Art bonus, che ha reso permanente il credito d'imposta del 65 per cento per il finanziamento di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali, per il sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, per le fondazioni lirico-sinfoniche, per i teatri di tradizione, nonché per la realizzazione, il restauro e il potenziamento di strutture e di enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo, esteso proprio con il provvedimento che ci accingiamo a votare oggi a tutte le forme di spettacolo e quindi anche ai festival e a tutti i soggetti e alle varie attività. Si tratta di un passaggio importante: con il disegno di legge in esame chiediamo ai cittadini e agli imprenditori italiani di aiutare le nostre attività dello spettacolo e di supportarle nelle forme e con la libertà necessarie, e lo facciamo dando loro un'importante agevolazione fiscale. È un invito a tutto il Paese a credere nelle nostre attività culturali.

Concludo questa sintetica carrellata con il provvedimento che ha reso autonomi 20 grandi musei italiani, con il bando internazionale che ha selezionato 13 italiani, tre tedeschi, due austriaci, un britannico e un francese alla loro direzione e che sta dando ottimi risultati: lo posso dire anche a seguito della recente visita, svolta con i colleghi della Commissione la scorsa settimana, a Pompei e alla Reggia di Caserta.

Quella in corso è una legislatura particolarmente ricca e felice per la cultura, coronata dalla legge delega sullo spettacolo che stiamo votando. Si tratta di un provvedimento atteso da decenni, che è stato

migliorato dal lavoro costante del Parlamento e dalla relatrice, senatrice Di Giorgi, che ringrazio particolarmente e - lo ripeto - da molto altri colleghi della maggioranza così come delle opposizioni. Oggi, ad esempio, a proposito della questione relativa alla SIAE, è stato introdotto un piccolo passaggio importante che faciliterà gli operatori culturali su tutto il territorio. Inoltre, la questione dei circhi, che ha occupato, per ore, gran parte della discussione in Assemblea, secondo me è stata definita in maniera molto chiara, semplice e rispettosa della nostra tradizione e con un indirizzo di prospettiva molto preciso, nel rispetto delle tradizioni circensi, ma anche virtuoso per il futuro e per la modernità della nostra tradizione circense.

In Commissione in sede referente è stato fatto un buon lavoro, a stretto contatto con il Governo, dando una risposta seria alle giuste aspettative dei lavoratori della cultura, che da troppo tempo aspettano la corretta tutela dei loro diritti: un' apposita delega va esattamente in questa direzione e siamo molti orgogliosi di averla scritta. È un atto politico chiaro, che segue una giusta traccia di continuità, che fa della cultura una priorità assoluta dell'attività di Governo. L'Italia è cultura, è attività culturale e produzione culturale: avevamo il dovere di occuparcene nella nostra veste istituzionale e sono quindi orgoglioso del lavoro svolto insieme e sono felice di annunciare il convinto voto favorevole al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che è stata già distribuita, che invito la relatrice ad illustrare.

DI GIORGI, relatrice. Signor Presidente, la proposta è brevissima. Semplicemente, al comma 4 dell'articolo 2, così come modificato dall'emendamento 2.218 (testo 2), si sostituiscono soltanto le parole: «*f-bis*) previsione del progressivo superamento», con le seguenti: «5) il progressivo superamento». La formulazione è quindi più stringente.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2287-*bis*, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 459 e 1116.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(951) DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(1082) BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(Relazione orale) (ore 18,31)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 951 e 1082.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 31 maggio il relatore facente funzioni ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare, in assenza dei rappresentanti del Gruppo della Lega, il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non ambisco a sostituirmi al Gruppo della Lega.

PRESIDENTE. Siccome nell'elenco degli iscritti a parlare c'erano senatori della Lega, volevo solo precisare che, in loro assenza, iniziamo da lei come iscritto a parlare. So che non è un intervento

sostitutivo.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, utilizzerò l'opportunità di parlare su un disegno di legge che può sembrare marginale o irrilevante per dire cose che da tempo ho cercato di far presente ai colleghi dell'Aula in ordine al tema degli enti locali.

Il disegno di legge può sembrare irrilevante, ma è estremamente significativo. Noi trattiamo della volontà di una comunità municipale di passare dalla Regione di appartenenza a un'altra Regione, però, guarda caso, il passaggio è da una Regione a statuto ordinario a una Regione a statuto speciale, dove sappiamo che l'agibilità complessiva degli enti locali è trattata sicuramente in maniera più oculata.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,34)

(*Segue D'ALI'*). Con ciò intendo dire che le Regioni a statuto speciale godono sicuramente di maggiore autonomia nei rapporti con gli enti locali; hanno la possibilità di determinare trasferimenti erariali in maniera diversa dalle Regioni a statuto ordinario: hanno, insomma, una possibilità diversa di interlocuzione con gli enti locali.

Noi, ancora una volta, pur avendo adesso una piccola "patata calda" tra le mani, non vogliamo affrontare il grande tema del governo del territorio, della frantumazione del governo del territorio in un numero a mio giudizio eccessivo di Comuni e di Regioni, e il grande tema della continuità dell'esistenza di Regioni a statuto speciale.

Per questo motivo ho chiesto d'intervenire: non tanto per avanzare giudizi sulla comunità di Sappada, che legittimamente utilizza le previsioni normative per potere meglio decidere della sua collocazione istituzionale, ma perché quest'Assemblea e il Parlamento in generale continuano a rifiutarsi di affrontare il grande tema del governo del territorio e, soprattutto, degli enti locali. È un tema che avevo chiesto venisse affrontato quando abbiamo discusso della riforma costituzionale; richiesta che è stata respinta dal Governo e dalla maggioranza come parte non essenziale di una riforma costituzionale. Ritengo, invece, che la riforma del governo del territorio sia l'argomento principe di una possibile riforma costituzionale, perché il nostro Paese, che viene additato come uno dei Paesi che impiega maggiori risorse nel mantenere un apparato politico e burocratico parcellizzato sul territorio, non può, a mio giudizio, continuare nel tempo a sostenere i costi di una così elevata parcellizzazione e di una così difforme autonomia degli enti locali e delle Regioni nell'ambito dello stesso contesto nazionale.

La nostra, purtroppo, ormai non è più una Nazione ma è un agglomerato di Regioni: di fatto ventuno (troppe), assolutamente in numero esorbitante, tutte tra loro scollegate e tutte tra loro in grado di trattare in maniera diversa i rapporti con i Comuni e con gli enti locali, tant'è che nascono questo tipo di richieste. Richieste - lo ripeto- assolutamente legittime dal punto di vista dell'impianto normativo del Paese, ma sulle quali noi ci dobbiamo interrogare. Non possiamo non interrogarci del perché un Comune chieda di passare da una Regione all'altra e, in questo particolare caso, da una Regione a statuto ordinario a una Regione a statuto speciale. Non possiamo non interrogarci del perché nel nostro Paese le fusioni volontarie tra Comuni siano ancora così poche; del perché gli strumenti di incentivazione della semplificazione amministrativa in tema di Governo locale non esistano; del perché per quanto riguarda la sanità, per fare un esempio, abbiamo ancora ventuno "sistemi regionali" per sessanta milioni di abitanti, alcuni dei quali riguardanti poche centinaia di migliaia di cittadini, con apparati e normative e spesso con incapacità di dialogo l'uno con l'altro. Diviene così quasi una sorta di fortuna per il cittadino il nascere in un Comune o in una Regione piuttosto che in un'altra per la diversità del trattamento che può ricevere a seconda del suo luogo di residenza o di nascita. Quindi, nascono anche questi momenti di trasferimento: una volta si trasferivano i servi della gleba da un feudo all'altro, adesso si trasferiscono i Comuni da una Regione all'altra, naturalmente cambiando anche lo *status* di agibilità riguardo ai servizi dei cittadini.

Questo disegno di legge sicuramente passerà. Ripeto, esso rientra nell'assoluta legittimità dell'impianto normativo del nostro Paese e, quindi, è una richiesta che abbiamo il dovere di esaminare. Naturalmente non ci interroghiamo sul perché in queste ore una situazione molto più complessa e sicuramente più profonda, come l'indipendenza della Catalogna, sia oggetto addirittura di arresti da parte del Governo spagnolo, solo per evitare il *referendum* sulla separazione (o sull'indipendenza, come meglio vuol dirsi

per questo tipo di situazioni da parte di chi le propone). Non ci interroghiamo, ma continuiamo a tenere in piedi un Paese ormai disgregato dal punto di vista istituzionale.

La nascita delle Regioni a statuto speciale aveva una sua logica nell'immediato Dopoguerra ed ha avuto anche una sua logica in alcuni episodi legati all'esistenza del blocco occidentale contro il blocco comunista, per quanto riguarda le Regioni di confine, e nella difesa di alcune etnie e di alcune comunità linguisticamente diverse da quella nazionale. Ma adesso, in un'Europa alla quale continuiamo a fare riferimento e che dovrebbe essere composta da realtà sempre più ampie e sempre più omogenee, è difficile continuare a pensare a questi impianti. A meno che non si voglia pensare che l'Europa delle cosiddette regioni sia poi finalizzata, nel senso che abbia come sbocco finale la possibilità di non essere più l'Europa delle Nazioni, ma di essere solamente l'Europa dei territori.

Spero che queste mie riflessioni, che forse qualcuno riterrà banali, divengano invece presto oggetto di una riflessione complessiva da parte del Parlamento e di questo suo ramo in particolare, dove, non per fare campanilismo istituzionale, credo che si ragioni un po' di più rispetto all'altro ramo, soprattutto su fatti profondi come quello che sottende questo disegno di legge. Spero che presto potremo discutere di una riforma del cosiddetto Titolo V, che però non riguarda solamente l'aspetto organizzativo, ma anche i principi fondamentali della Repubblica. Bisognerebbe chiarire esattamente cosa noi intendiamo per federalismo, ove mai se ne continui a parlare, visto che mi pare una parola un po' andata in decadenza, e soprattutto dovremmo approfondire l'impianto complessivo del governo del territorio, nell'individuazione dell'area vasta di governo.

Avete fatto una riforma delle Province che grida vendetta al cospetto di Dio, oltre che degli uomini. Pur avendo approvato l'ordine del giorno Ranucci, durante il dibattito costituzionale, non volete entrare nell'ottica della revisione dell'impianto delle Regioni, perché è quello il punto dolente, anche dal punto di vista del bilancio del Paese. Noi abbiamo ventuno entità fuori controllo: fuori controllo nella spesa, fuori controllo nella dinamica e nella qualità di questa spesa. Continuiamo, nello stesso Mezzogiorno d'Italia, ad avere la parcellizzazione dei fondi europei per Regioni; quindi non si fanno grandi piani infrastrutturali che siano veramente interregionali. Queste cose non le dico solo io; prima di me le hanno dette anche illustri economisti dell'area della sinistra, come Nicola Rossi, che ha più volte lanciato l'allarme sul cattivo utilizzo dei fondi europei, in assenza di una strategia complessiva di territorio vasto.

Da questi piccoli episodi, prendiamo spunto per un grande dibattito in ordine al riordino vero del governo del territorio del Paese, nell'ottica di ridurre i costi, migliorare i servizi e assicurare ai cittadini un trattamento egualitario, ovunque risiedano in questa nostra Nazione, perché siamo veramente in presenza di una diversità e di una disparità di trattamento nei servizi essenziali al cittadino, che credo non abbia pari in altre Nazioni d'Europa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pegorer. Ne ha facoltà.

PEGORER (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, credo non possa sfuggire all'Assemblea l'attenzione con la quale la comunità di Sappada e gran parte della popolazione friulana guardano ormai da molto tempo all'*iter* legislativo relativo al passaggio del Comune dolomitico alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Tale attenzione sottende, in particolare, numerose motivazioni storiche, culturali e linguistiche, che vanno al di là di ogni considerazione di natura strettamente politica.

Come ricordato dalla relatrice, l'*iter* istituzionale per il passaggio del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia è stato avviato nel luglio del 2007, quando il Consiglio comunale della località montana deliberò l'indizione di un *referendum* consultivo. Tale *referendum* si svolse nei giorni 9 e 10 marzo 2008 e, a fronte della partecipazione di 903 elettori su 1.199 aventi diritto, il risultato fu di ben 860 elettori favorevoli, cioè il 95,2 per cento dei votanti, contro appena 41 voti contrari. Ricordo ancora che il 18 marzo 2009 il Consiglio provinciale di Udine approvò un ordine del giorno favorevole alla richiesta della cittadinanza di Sappada e che il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, il 23 novembre 2010, e quello del Veneto, il 28 giugno 2012, espressero medesimo parere favorevole. Questi, in estrema sintesi, sono stati i passaggi istituzionali di un *iter* ormai decennale, che nasce dal sentimento largamente diffuso nella comunità del Comune di Sappada di far parte dell'ambito

amministrativo del Friuli, territorio verso il quale si sentono maggiormente affini e legati da profonde ragioni storiche e culturali. Sono passaggi e procedure che, a ben vedere, senza dubbio segnano l'espressione di una precisa volontà e il conseguente perseguimento di un ben definito obiettivo politico condiviso, che a mio avviso, signor Presidente, quest'Assemblea non può assolutamente negare.

Ricordo ancora che Sappada è collocata nell'area geografica delle Dolomiti orientali, in quel territorio montano che si estende dalla Provincia di Belluno al Friuli, ed è proprio nel territorio montano del Friuli che si protende verso la Carnia che Sappada ha sempre trovato il suo naturale e storico punto di riferimento. Se dal punto di vista geografico e naturalistico sono evidenti i contatti con l'area friulana, anche sul piano storico i legami con il Friuli sono forti e radicati. Nel corso dei secoli, infatti, il territorio di Sappada è stato legato a quello friulano sul piano amministrativo a partire dall'XI secolo, quando ai primi abitanti di Sappada, provenienti dal Tirolo, su invito dei conti di Gorizia, il patriarca di Aquileia concesse di poter risiedere in quel territorio dove ancora oggi vivono. Tale legame politico e amministrativo rimase intatto con la Repubblica di Venezia, a partire dal 1500, e, dopo una breve dominazione francese, si mantenne sotto il governo degli Asburgo. Solo alla fine dell'Ottocento la cittadina fu staccata dalla Provincia di Udine per passare a quella di Belluno. Tale passaggio, tuttavia, lasciò intatti diversi legami con il Friuli, a partire dall'appartenenza della parrocchia cittadina all'arcidiocesi di Udine. Merita infine ricordare come durante la Seconda guerra mondiale Sappada fece parte della Repubblica libera della Carnia, condividendo, anche in occasione della Resistenza e della lotta di Liberazione, il destino della vicina Carnia e del Friuli.

Signor Presidente, tratto peculiare della comunità di Sappada è la lingua: i sappadini, infatti, parlano un dialetto germanico, il quale rappresenta il maggiore elemento identitario di quella comunità. Si tratta dello stesso tipo di dialetto di ceppo germanico parlato nelle comunità di Sauris e Timau nel Friuli-Venezia Giulia. Anche su questo piano, dunque, il passaggio di Sappada al Friuli-Venezia Giulia si configurerebbe come la naturale ricomposizione di una storica oasi linguistica che troverebbe ulteriori possibilità di promozione e tutela nell'ambito delle norme esistenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

È evidente, signor Presidente, come la richiesta dei cittadini di Sappada di ritornare nel loro naturale territorio del Friuli-Venezia Giulia sia il sentimento di una comunità che intende collocarsi nell'ambito territoriale e amministrativo che sente più proprio per ragioni storiche e culturali. Si tratta, dunque, di dare una risposta adeguata ad una richiesta del tutto fondata sul piano storico e culturale, come dicevo, che ha percorso tutto l'*iter* previsto dal dettato legislativo vigente in materia. Una richiesta, è bene ribadirlo, che ha ricevuto l'assenso, lo dicevo poco fa, dei Consigli regionali di entrambe le Regioni interessate: il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia.

Credo che dare una risposta positiva in questo senso sia doveroso, tanto per la comunità di Sappada, che ormai da un decennio aspetta il raggiungimento di questo obiettivo, che per la montagna del Friuli che vedrebbe così ricomporsi quella naturale unità storica, culturale e linguistica che potrà essere uno dei fattori di possibile rilancio dello stesso territorio montano friulano, territorio del quale i cittadini di Sappada intendono far parte a pieno titolo. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame è costituito da un unico articolo che disciplina la procedura per il distacco del Comune di Sappada dal Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli.

Ovviamente la previsione contenuta nel testo in esame segue un *referendum* presso la locale comunità di Sappada che, in modo plebiscitario, ha scelto di aderire alla Regione con cui confina, lasciando la Regione Veneto, cui sinora appartiene, nel puntuale rispetto della previsione costituzionale in materia e delle procedure ad essa legate.

Sappada è un piccolo comune - solo 1.317 abitanti - a ridosso della omonima cima, sulle prealpi Carniche, attraversato dal fiume Piave. Pochi giorni fa è assurta all'onore delle cronache perché sulla strada principale è passato il Giro d'Italia. È governata da un sindaco, due assessori e dieci consiglieri

che compongono il Consiglio comunale. La storia di Sappada, che parte nel X secolo, è tutta legata alla provincia di Udine, che lasciò nel 1853, per passare a quella di Belluno che poi, nel 1866, venne annessa all'Italia.

Nel paese, che è una località a forte vocazione turistica cui sono legati molti miei ricordi d'infanzia, essendo a ridosso di un patrimonio ambientale straordinario, sono presenti anche tre differenti musei (Museo etnografico Giuseppe Fontana, Casa Museo della civiltà contadina e Piccolo Museo della grande guerra) e una grandissima varietà di iniziative culturali, artistiche e turistiche. Insomma, una realtà viva che, considerata la propria origine e la propria storia, si riconosce certamente di più nella realtà friulana che in quella veneta.

Nella ricerca della propria tradizione e della propria cultura e nel riconoscimento di Sappada come isola linguistica germanofona è stato elaborato persino un vocabolario del dialetto sappadino, nato dall'esigenza di uniformare la scrittura del dialetto e di creare uno strumento alla portata di chiunque voglia consultarlo. Tantissime altre sono le iniziative culturali che evidenziano la ricerca delle proprie origini e la valorizzazione del proprio territorio. Tante sono le consuetudini e i modi di vita che i sappadini condividono con i friulani, oltre a dividerne il modello economico, il fiume e le montagne.

La loro scelta va rispettata e, per noi che siamo parlamentari, onorata, considerato che la procedura prevede che debba essere il Parlamento a sancirla in modo ufficiale, attraverso l'approvazione di un'apposita legge, così come previsto dall'articolo 132 della Costituzione. Dobbiamo, però, chiederci profondamente il perché di questa volontà, di questo desiderio di piccoli Comuni limitrofi a Regioni a statuto speciale quali il Friuli o la Provincia di Trento e Bolzano di richiedere quello che Sappada probabilmente otterrà. Certo: sanno che potrebbero offrire servizi migliori e in quantità superiori rispetto agli altri Comuni italiani che, in questi ultimi anni di Governi non eletti, si sono visti tagliare risorse e, nello stesso tempo, responsabilizzare ad erogare servizi e maggiori prestazioni per provvedimenti legislativi. Mi riferisco, ad esempio, al meritorio provvedimento sulle persone autistiche la cui attuazione ricade sugli enti locali, così come alla tutela dei minori non accompagnati; potrei fare un lungo elenco, compreso il fatto che si devono occupare, sempre con i fondi tagliati dal Governo centrale, dell'accoglienza dei migranti.

Comunque, è giusto assecondare la volontà dei cittadini di Sappada, anche se, purtroppo, penso che ciò scatenerà l'invidia di molti Comuni vicini. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Langella).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sonogo. Ne ha facoltà.

SONEGO (Art. 1-MDP). Signor Presidente, cari colleghi, prendo la parola su questo provvedimento rivolgendomi in primo luogo al Governo, al quale, in realtà, mi sono già rivolto nelle settimane scorse; e mi rivolgo al Governo ancorché si tratti di un provvedimento di iniziativa parlamentare (la cosa non mi sfugge). Mi sono rivolto al Governo con una corrispondenza indirizzata al Presidente del Consiglio, con la quale sollecitavo l'Esecutivo ad adoperarsi affinché questo provvedimento potesse essere ritirato.

Se i passi che ho compiuto sono questi, va da sé che vi sono, da parte mia, sul disegno di legge in parola, delle riserve che ora cercherò di illustrare. Sono riserve che attengono a un profilo di carattere costituzionale e che sollevano e rimandano a questioni politiche, anche di carattere internazionale, su cui è bene che il Senato sia avvertito. Vengo alla questione di carattere costituzionale, precisando, in primo luogo, che non mi sfugge affatto che su una materia identica - quella che concerne il passaggio di un Comune piemontese alla Valle d'Aosta - il giudice delle leggi si è già pronunciato stabilendo che non vi è alcuna violazione del dettato costituzionale, né dello statuto della Regione Valle d'Aosta, nel provvedere a questo passaggio per il tramite di una legge ordinaria. Su quella sentenza vi fu una discussione dottrina di un certo interesse e intensità che io credo sia bene non trascurare.

In ogni caso, ritengo che il Senato e poi la Camera, nel caso il provvedimento dovesse avere il disco verde da quest'Aula, e il Parlamento in generale è bene che si rendano conto della grande delicatezza istituzionale e costituzionale - e conseguentemente anche politica - della manomissione della

circoscrizione territoriale di una Regione a statuto speciale per il mezzo di un provvedimento legislativo ordinario. La prima grande critica che rivolgo a questo disegno di legge è il fatto che il passaggio viene provveduto attraverso una procedura legislativa ordinaria, anziché quella di carattere costituzionale con quattro letture.

Ma - si dirà - ho appena detto che la Corte costituzionale ha espresso parere favorevole. Rammento al Governo che, quando è stato il Consiglio dei ministri ad assumere l'iniziativa legislativa per mandare avanti il passaggio di un Comune di una Regione ordinaria in direzione di una Regione a statuto speciale, lo stesso Consiglio dei ministri si è cautelato - e non a caso - proponendo un disegno di legge di carattere costituzionale e non uno di carattere ordinario. Questo è accaduto in numerosi casi nel corso degli anni: per Livinallongo, per Lamon e potrei citare altri casi ancora. Dobbiamo considerare che la casistica alla quale fare riferimento in queste vicende non è di uno o due Comuni; diciamo che c'è una lista d'attesa molto consistente, in particolare nella Regione Veneto, per il transito al Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento o di Bolzano.

Dunque, tornando alla questione di carattere costituzionale, prudenza e attenzione avrebbero voluto che si scegliesse il percorso del disegno di legge costituzionale. Ciò perché noi dobbiamo sapere che con un provvedimento di natura ordinaria si apre una porta di carattere procedurale che, nelle relazioni tra le Regioni ordinarie, le Regioni a statuto speciale, le Province autonome e lo Stato, apre un percorso che si inizia ma oggettivamente non si sa dove e come può terminare.

C'è una seconda questione. La motivazione per la quale la comunità sappadina decide di volersi ricongiungere al Friuli - è già stato fatto notare che si tratta di una comunità di stampo germanico che vuole ricongiungersi alla comunità nazionale o etnica del Friuli - poggia sulla base del criterio della riunificazione dell'etnia o della riunificazione della nazione. Pongo allora un problema all'Assemblea, e lo pongo all'Assemblea volendolo porre alla Repubblica. Se la Repubblica e, per essa, quest'Assemblea decidono che il criterio ispiratore e motore per il passaggio di un Comune da una Regione all'altra, indipendentemente dal fatto che si tratti di Regioni autonome o ordinarie, è quello della riunificazione etnica o della nazione, credo che la Repubblica apra nuovamente un percorso denso di importanti punti interrogativi.

Mi spiego meglio. Noi stiamo parlando qui di confini interni, ma se il criterio è questo e se la Repubblica lo fa proprio, è difficile non sostenere - anzi, a maggior ragione - che l'unitarietà dell'etnia e della nazione non deve ispirare anche la definizione dei confini internazionali. E questo criterio contrasta con tutti i motivi ispiratori dell'intera storia repubblicana nella definizione dei confini. Il Trattato fra l'Italia e l'Austria per la soluzione della questione altoatesina è fondato sul presupposto opposto; il Trattato di Osimo, che lascia di là dal confine, nella Jugoslavia di allora, nella Slovenia e nella Croazia di oggi, comunità italiane, è fondato sul presupposto opposto, ed è un presupposto contrario anche a quello in base al quale nella nostra Regione Friuli-Venezia Giulia ci sono comunità slovene e comunità nazionali tedesche, austriache. Se la Repubblica fa proprio questo criterio apre una strada pericolosa, che io credo non dobbiamo percorrere.

Concludo dicendo che, sulla base di quel ragionamento, in Friuli-Venezia Giulia noi potremmo sì accogliere nel nostro territorio il Comune di Sappada, ma dovremmo dare Tarvis e Pontafel all'Austria, che noi oggi chiamiamo Tarvisio e Pontebba. E dovremmo dare - non restituire - alla Slovenia un Comune i cui componenti (sono cittadini italiani di nazionalità slovena), chiamano Repentabor, ma che in Italia chiamiamo Monrupino. Analogamente, dovremmo chiedere la restituzione di Capodistria, che in Slovenia oggi viene chiamata Koper, e la restituzione anche della croata Pola, che i croati chiamano Pula.

Sulla base di questi ragionamenti, sollecito nuovamente il Governo ad adoperarsi affinché il provvedimento venga ritirato. Nel far questo, esprimo anche un giudizio politico, che non è fondato soltanto su un approccio localistico e regionalistico, ma tiene conto di come è l'Italia oggi nel contesto europeo e di quali siano le relazioni, fortunatamente molto positive e collaborative, con Stati nazionali confinanti, nei quali ci sono anche cittadini austriaci con nome italiano, cittadini austriaci di nazionalità slovena, e via di seguito.

È un pezzo di storia che abbiamo deciso di superare, accantonando l'idea che i confini fossero o debbano essere definiti sulla base del criterio dell'omogeneità etnica o nazionale. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, quella odierna è una giornata che non esito a definire storica, tanto per l'importanza del provvedimento che siamo chiamati ad esaminare, quanto per l'*iter*, a dir poco travagliato, che questo disegno di legge ha affrontato, rischiando di restare impantanato in Parlamento a causa, come specificherò meglio in seguito, di veti incomprensibili e poco lungimiranti strategie politiche.

È quindi con grande emozione che intervengo in questa Aula, a più di un anno da quel 16 marzo del 2016, che ha visto compiersi un atto increscioso nei confronti non di chi ha presentato questo disegno di legge, ma dei sappadini stessi, che fiduciosi confidavano nell'inizio di un *iter* istituzionale che portasse loro quelle risposte che ad oggi non sono mai state date. Risposte che attendono dal lontano 2008. Risposte che volutamente avete scelto di rinviare.

È stato un anno durante il quale io non ho mai smesso di chiedere, anche con la presentazione di interrogazioni, di calendarizzare il disegno di legge che reca «Distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia». L'ho chiesto a tutti voi colleghi, ai Capigruppo, al Presidente del Senato, con il quale ci siamo incontrati anche con i referendari, facendomi tramite di quel comitato che ha portato nel luglio 2007 alla delibera del Consiglio comunale di Sappada n. 33, con la quale veniva formulata la richiesta di *referendum*. Un lavoro silenzioso ma efficace, ininterrotto, malgrado resistenze diverse anche da parte di chi ora ne cavalca la battaglia. L'importante però è sempre l'obiettivo. Ora, ad un passo dall'arrivare al compimento - se non oggi, probabilmente sarà domani - concretamente vogliamo procedere accelerandone l'*iter* di approvazione e la conseguente calendarizzazione nell'altro ramo del Parlamento che voglio credere non troverà altri strumentali ostacoli ostruzionistici.

Un *referendum* il cui quesito recava: «Volete voi che il territorio del Comune di Sappada sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Friuli-Venezia Giulia?». A questo quesito, lo ricordo, la popolazione sappadina ha risposto con un voto espresso il 9 e 10 marzo 2008: su 1.199 aventi diritto si sono recati alle urne 903 elettori, pari al 75,3 per cento, e di questi per il sì hanno votato 860 sappadini, pari al 95 per cento, per il no 41. La popolazione intera ha espresso una chiara volontà, un sì confermato e affermato.

Chiaro, netto il risultato nei numeri, un plebiscito a dimostrazione di come la popolazione abbia dato voce a quel sentire per il quale evidente è l'affinità con le comunità carsiche. Con esse infatti, da sempre, i sappadini condividono territorio, valori, destino ed anche disagi di chi vive in montagna, ai margini di una Regione, il Veneto, che non ha saputo ad oggi coglierne le difficoltà, l'isolamento, il contesto storico e geografico. Le motivazioni di carattere geografico, storico-culturale e socio-economico, contenute nel documento di sintesi predisposto dal comitato di Sappada, sono la conferma che fin da tempi non sospetti i sappadini sono molto vicini ai friulani confinanti, ne condividono gli stessi modi di vita, le stesse leggi consuetudinarie, prospettive e speranze per il futuro, oltre ai legami etnici, linguistici e culturali.

Forti quindi le motivazioni che hanno portato al superamento del doppio *quorum*: contiguità geografica, stessa struttura economica e sociale, vicinanza storico culturale.

Un pronunciamento popolare fuori da schemi o schieramenti politici, ma solo una chiara e forte conferma di un disagio che l'esito referendario poteva e può superare. (*Brusio*). Signor Presidente, con questo brusio ho difficoltà a proseguire il mio intervento, potrebbe chiedere ai colleghi di fare un po' di silenzio? (*Richiami del Presidente*).

Forte la domanda di autogoverno e di amministrazione alpina che tutti i Comuni referendari (e sono molti) hanno espresso con la stessa determinazione. Forte l'esigenza di autonomia, la stessa richiesta che ora sarà possibile esprimere per la Provincia di Belluno con il *referendum* nell'*election day* del 22

ottobre, autonomia che peraltro già avevo chiesto in sede di riforma costituzionale con un preciso emendamento, la cui sorte purtroppo a tutti è nota.

Ma vorrei tornare a focalizzarmi sulla parte fondamentale, il centro di questo provvedimento, e cioè il *referendum*, la madre di ogni scelta, strumento democratico per dare voce ai cittadini, strumento che va rispettato e che dovete rispettare.

Ma questi anni di attesa, con false illusioni come quella del 16 marzo dello scorso anno, rischiano veramente di togliere fiducia nelle istituzioni, istituzioni fortemente in ritardo nel dare una risposta, nell'adempiere a doveri costituzionali.

E non possono essere fatti sconti nei confronti di chi usa la volontà popolare per meri calcoli di opportunità politica, in qualunque consesso ciò accada. Basti pensare all'azione inopportuna, probabilmente concordata - mi sentirei di dire certamente concordata - della Provincia di Belluno che, avendo espresso parere favorevole alcuni anni orsono, il giorno antecedente la discussione del 16 marzo 2016 programmata in Assemblea al Senato ha votato un ordine del giorno con una richiesta veramente assurda, quella di soprassedere, attraverso il voto di un documento tanto tempestivo, quanto imbarazzante.

Come dicevo, la discussione non è mai avvenuta per un increscioso ritiro del disegno di legge senza motivazione alcuna, senza nemmeno tentare di sostenere o giustificare una scelta offensiva nei confronti dei sappadini, che a casa erano in attesa di avere finalmente risposta al loro grande e corretto - ribadisco: corretto - impegno.

Una brutta pagina di politica locale, legata ad un'altrettanto brutta pagina di politica romana, a volte troppo distante dai problemi dei paesi che si trovano ai margini ed ai confini della nostra Nazione e che, tra l'altro, ricadono in zone montane.

L'emozione di quel 16 marzo, condivisa con i sappadini e spenta in un attimo, mi porta oggi ad essere cauta prima di esternare soddisfazione per un percorso che ha visto proprio in prima linea, con impegno costante, il lavoro di chi, al fianco dei referendari è sempre stato insieme a me, Flavio Tosi, segretario del Fare!, che ancora prima della sua espulsione - e tengo a sottolineare che di espulsione si è trattato - dalla Lega aveva sottoscritto e sostenuto concretamente i sappadini in questa loro scelta. Ha creduto e sostenuto fin da subito chi, attraverso un *referendum*, ha espresso la sacrosanta volontà di entrare a far parte di un'altra Regione, al contrario di chi non ha tenuto minimamente in considerazione le esigenze dei cittadini, della montagna, e cerca di ostacolare una battaglia di libertà, portata avanti nel rispetto delle posizioni di tutti, anche di chi ora se ne fa portavoce cavalcando battaglie non proprie a caccia di consenso. Troppo comodo, troppo facile.

Per questo, signor Presidente, concludo qui il mio intervento, riservandomi di esporre le conclusioni della componente Fare! Del Gruppo Misto nel corso della mia dichiarazione finale prima del voto, che tutti noi ci auguriamo sarà positivo e favorevole, nel rispetto dei cittadini di Sappada e di uno strumento democratico che ancora esiste in Costituzione. Darò poi le nostre posizioni anche sull'accaduto e sulla mancanza di sensibilità e di coraggio, ma più che altro sulla mancanza di democrazia che è stata dimostrata in quest'Assemblea e da parte di coloro che hanno osteggiato l'*iter* di questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, questo provvedimento che propone il distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto ed il suo passaggio al Friuli-Venezia Giulia, è sparito dall'ordine del giorno di questa Assemblea da marzo 2016, cioè da oltre diciotto mesi.

Il suo approdo in Parlamento, lo scorso anno, aveva fatto sorgere non poche aspettative in capo ai cittadini di Sappada, che già attendevano questa pronuncia da più di nove anni, dato che il *referendum* che vide il 95 per cento dei cittadini di Sappada votare a favore del distacco è datato addirittura 2008. Siamo nel 2017 e non siamo ancora riusciti a dare una risposta a questa legittima richiesta.

Dei 1.199 aventi diritto al voto, nel *referendum* comunale del 2008 votarono per il sì in 860 (il 95 per

cento dei votanti); ci fu, nella sostanza, una manifestazione di volontà netta a favore del trasferimento amministrativo del Comune dalla Regione Veneto al Friuli-Venezia Giulia. Una sostanzialmente univoca volontà dei cittadini, quindi, fuori da ogni discussione. Parlare del passaggio del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia significa, quindi, parlare di *referendum* e dell'importanza che attribuiamo, come forza politica, a questo importante strumento di democrazia diretta.

Certo, colleghi, mi rendo perfettamente conto che, quando si parla di *referendum*, nasce, in seno agli appartenenti a molti partiti rappresentati in Parlamento, una certa dose di fastidio. La parola «*referendum*» così come «sovranità popolare» danno fastidio. Basti pensare al *referendum* disatteso sul finanziamento pubblico ai partiti: dava fastidio, come dava fastidio quello sull'acqua pubblica. Pensiamo al sabotaggio di Partito Democratico e maggioranza al *referendum* contro le trivelle, solo per citare i casi più noti. Certo, in questo caso parliamo di un *referendum* di minore rilevanza, che riguarda un solo Comune, anche piccolo, del Veneto; ma per il rispetto di questa manifestazione di sovranità popolare si sono espresse anche la Provincia di Belluno e quella di Udine. Si sono espressi favorevolmente al distacco anche i Consigli regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Chi altro si deve esprimere? Non vediamo, dunque, ragione per opporci.

Ben sappiamo che in Parlamento ci sono forze politiche che non rispettano affatto la volontà popolare e non certo per ragioni di carattere geografico, storico, culturale, economico, religioso, politico o linguistico. Se andiamo a vedere, ciascuna di queste ragioni, al contrario, deporrebbe per una immediata adesione di Sappada al Friuli-Venezia Giulia, piuttosto che al Veneto. Sembra piuttosto che la contrarietà manifestata da taluni, e da noi non condivisa, sia fondata sulla volontà di non creare un precedente giudicato pericoloso. Staremo a vedere nel prosieguo dei lavori.

La mia conclusione, a questo punto, è prevedibile: il Movimento 5 Stelle è favorevole al riconoscimento del diritto di autodeterminazione di questa comunità. È favorevole a tutte le legittime manifestazioni di democrazia diretta ed è favorevole, *in primis*, all'istituto del *referendum*.

Per questi motivi, valutiamo favorevolmente la proposta di distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e il suo conseguente passaggio alla Provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marin. Ne ha facoltà.

MARIN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, ci troviamo stasera a parlare di Sappada ed è una discussione che va avanti da anni, dal momento che il *referendum* con cui i cittadini di Sappada, circa 1.300 abitanti, votarono per il distacco del Comune dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, risale al 2008. Il *quorum* per questi *referendum* è altissimo e le persone che votarono sì furono più del 95 per cento: è tantissimo.

E per quale motivo ci troviamo a discutere di questo? Lo dico da veneto, naturalmente, e mi dispiace pensare che un Comune lasci la nostra Regione per passare ad un'altra. Discutiamo di questo forse perché i sappadini, nella loro storia, nella loro cultura, nelle loro tradizioni si sentono più vicini alla Provincia di Udine rispetto a quella di Belluno? Non credo sia solo questo il punto. È vero che la storia del Comune di Sappada porta a guardare verso il Friuli, almeno fino al 1835 - posso sbagliarmi nella data di qualche anno - ma non può essere solo questo il punto. La questione è ben più complessa.

Sappada, questo Comune di confine con l'Est della nostra Regione, guarda a una Regione a statuto speciale. È vero che la decisione presa con il *referendum* mi pare quasi vincolante per il Parlamento: questo ramo del Parlamento, così come la Camera dei deputati, non potrà bloccare una cosa ineludibile. Ma chiedo per quale motivo si è arrivati a questo e, naturalmente, è responsabilità della politica. Ho ascoltato un collega - che probabilmente ha un parere negativo sul provvedimento in esame e magari voterà no, almeno da ciò che ho capito dal suo intervento, mentre il mio è un parere favorevole - che ha spiegato per quale motivo si è arrivati a questo ed è anche vero che ci sarà o che potrebbe seguire una valanga: ci sono circa 28 Comuni veneti che guardano ad Est, ovvero verso il Friuli-Venezia Giulia, e 35 Comuni che guardano ad Ovest, verso il Trentino-Alto Adige. Chiediamoci dunque quali sono le condizioni dei Comuni che si trovano in posizione di confine rispetto a queste Regioni e quali sono le condizioni socio-economiche dei loro abitanti. In questo caso parliamo di un

Comune di poco più di 1.000 abitanti, a forte vocazione turistica. Si tratta di Comuni piccoli, non stiamo parlando dei Comuni di Milano, di Roma, di Napoli, di Venezia, di Bologna o di Firenze, ovvero delle grandi città (ho voluto appositamente citare città governate da amministrazioni di colori diversi e quindi senza alcun intento polemico), piccole realtà dove i servizi offerti dai Comuni sono, se possibile, ancora più fondamentali. Spesso per i trasporti o la polizia municipale, come sa chi ha fatto l'amministratore locale, queste piccole realtà comunali sono costrette a mettersi insieme per poter andare avanti. In questi casi contano le differenze economiche con i territori confinanti delle Regioni a statuto speciale, che oggi - lo dico con rispetto per tutte le Regioni in questione - appaiono sempre più anacronistiche. Un conto infatti è parlare di autonomia, un conto è parlare d'altro e farò poi un inciso su ciò che avverrà in Veneto e in Lombardia il 22 ottobre. È evidente che le condizioni sono difficili.

Il *referendum* è del 2008: cosa ha fatto nel frattempo la politica? Pensate alla legge Delrio sulle Province, che ha massacrato le Province stesse e quindi la possibilità di aiutare i piccoli Comuni. Cosa hanno fatto la politica e il Governo rispetto alle associazioni di Comuni di confine e ai provvedimenti del Governo di centrodestra, guidato da Berlusconi, che prevedevano fondi a favore delle associazioni dei Comuni di confine? Non è stato fatto nulla e i fondi sono stati completamente tagliati!

Lo dico con dispiacere: è evidente che i sappadini aspettano con ansia il provvedimento in esame, perché sono già di là con la testa. Non so se lo siano anche con il cuore, ma sono sicuramente di là per tutto ciò che riguarda gli interessi del proprio territorio.

Per evitare la valanga di cui parlava un collega, che credo in questo momento sia di maggioranza, facendo parte di un Gruppo derivante da una delle scissioni del PD, guardiamo a quello che avverrà il 22 ottobre in Veneto e in Lombardia. Ci sarà un *referendum* sull'autonomia, su cui abbiamo già annunciato il nostro voto favorevole. Sappiamo bene che sarà un *referendum* consultivo, ma anche il *referendum* sulla Brexit fu tale, esso non era obbligatorio; poi Cameron si è dimesso ed è successo ciò che è successo, perché c'è la volontà del popolo e la politica non può pensare di essere sempre autoreferenziale, di chiudersi nelle stanze dei palazzi e non guardare fuori. Se in Veneto, il 22 ottobre, una grande percentuale di veneti andrà a votare per dire che vuole l'autonomia, quella sarà una voce forte. Guardate che non si tratta del *referendum* di un partito, in Veneto, ma è il *referendum* dei veneti. Spero per i miei corregionali veneti che vadano a votare con forza per il sì, perché siamo a favore del *referendum*. Accadrà lo stesso in Lombardia e diventerà inevitabile che questa prassi venga seguita da altre Regioni.

La politica non può infatti vivere nei palazzi, ma conta quello che dice il popolo. A volte sento dire che ci sono forze politiche che non vanno bene e che non sono adatte, ma tutti sono adatti e tutti vanno bene, quando il popolo dà loro il voto. Dobbiamo richiamarci a questo principio: in piccolo, questo è quello che è accaduto con Sappada.

A Sappada il popolo dei sappadini ha detto chiaramente, credo anche con dispiacere, che vuole andar via da una Regione ed essere allocato in un'altra. Vi pare una cosa da poco? Può la politica lasciar perdere? Inviterei la politica a prendere atto di quello che sta avvenendo, che oggi riguarda questo piccolo Comune, ma che riguarda già tanti altri. Per evitare quella che può diventare una slavina, una valanga, una difficoltà, bisogna che la politica corra ai ripari. In questo senso noi veneti corriamo ai ripari il 22 ottobre. Vogliamo dare un segnale molto forte di autonomia. Credo lo faranno tante altre Regioni, ma sicuramente oggi dobbiamo assecondare la volontà dei sappadini e votare sì. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, come già altri colleghi, devo dire che siamo arrivati con gran soddisfazione a dare risposta positiva a un sentimento diffuso e condiviso di una comunità che vuole appartenere al Friuli-Venezia Giulia e dal 2007 chiede di farlo. Ne è passato di tempo. Finalmente ci stiamo arrivando e con questo Governo, dopo tanti anni di stagnazione.

Esprimo soddisfazione per la discussione in Aula del disegno di legge n. 951, «Distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e relativa aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia», a prima firma della deputata De Monte, e del disegno di legge n. 1082, a prima firma della senatrice Bellot. I

disegni di legge traggono origine da un *iter* procedurale molto articolato, che ha visto nella storia della comunità di Sappada diverse mobilitazioni di iniziativa popolare. Cito due esempi particolarmente significativi, come la raccolta di firme promossa dal parroco sappadino di allora, presso i capifamiglia a metà degli anni Sessanta, e il *referendum* consultivo del 2008, entrambi con percentuali di partecipazione molto alte e un pressoché totale favore (95 per cento nel 2008) per il passaggio di Sappada al Friuli-Venezia Giulia. Le stesse due Amministrazioni regionali, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, l'una cedente e l'altra ricevente, si sono espresse positivamente sul passaggio, avallato peraltro dalle Province e dai 28 sindaci dei Comuni della Carnia.

Non mancano, ovviamente, le motivazioni storiche che spiegano la genesi della proposta legandola al DNA dei sappadini, più affini alle comunità limitrofe della Carnia (Friuli-Venezia Giulia) rispetto al Veneto, per lingua (germanofona e friulana alla pari dei Comuni carnici di Sauris e Timau), cultura e storia. Vi si parla una lingua germanofona, un dialetto tedesco antico, simile a quello dei Comuni carnici di Sauris e Timau, entrambi situati in Carnia. È un'isola linguistica, quindi, che condivide una cultura minoritaria e tradizioni secolari con isole sorelle del Friuli. Vi convive anche la lingua minoritaria friuliana. Ricordiamo che l'annessione al bellunese è avvenuta sotto l'Impero ausburgico nel 1852, pertanto da considerarsi, a ragion veduta, recente, se si considera che il rapporto con la diocesi di Udine è stata una costante nel corso di secoli, di cui oggi fa ancora parte.

È da ricordare che nella Grande guerra la popolazione civile sappadina partecipò al rifornimento delle truppe sul fronte orientale con il movimento passato alla storia come quello delle «Portatrici carniche», che rischiavano la vita salendo sul fronte a foraggiare le truppe. Anche nel secondo conflitto mondiale, nel 1944, Sappada prima dell'arrivo delle truppe alleate fece parte della Repubblica libera della Carnia.

Per venire ad oggi, evidenzio che i rapporti culturali ed economici di Sappada, orientati nettamente al Friuli-Venezia Giulia, sono forti e quotidiani. È da evidenziare, per quanto attiene le motivazioni più vicine a noi, che anche in ambito sportivo Sappada vive una integrazione con il Friuli-Venezia Giulia piuttosto che con il Veneto. Basti pensare che l'associazione sportiva di sci nordico Camosci, da cui sono usciti noti campioni internazionali del calibro di Silvio Fauner e Pietro Piller Cottler, Marina Piller, Lisa Vittozzi e molti altri, ha sempre fatto parte del comitato Friuli-Venezia Giulia. Lo stesso dicasi per lo Sci Club Sappada, sodalizio di sci alpino che fa parte del comitato Friuli Venezia Giulia e, infine, della locale ASD Calcio Sappada, che da sempre milita nel campionato carnico.

Anche dal punto di vista strategico e militare, Sappada è parte del Friuli. Fino a pochi anni fa vi era infatti a Sappada una caserma della Brigata Alpina Julia (non del Cadore): la caserma Fasil, ora dismessa.

Infine, voglio sgombrare il campo da qualche perplessità già sollevata nel corso della discussione in sede della Commissione bicamerale per le questioni regionali che riguarda un possibile effetto domino, quello prima citato dal senatore Sonigo: un effetto domino di richieste di passaggi da una Regione ad un'altra, investendo non tanto il provvedimento in esame quanto l'articolo 132 della Costituzione. Osservo, perciò, che l'articolo costituzionale prevede tanti e specifici presupposti per il distacco-aggregazione di un ente locale da rendere improbabile che la sua applicazione diventi generalizzata.

Infine, su tutte queste premesse e considerazioni ritengo non ci siano ragioni ostative al passaggio del Comune di Sappada, della comunità di Sappada, dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia, alla comunità friulana e davvero è grande la soddisfazione per il positivo - speriamo - esito del provvedimento.

Io credo che, soprattutto, debba essere rispettata da più parti richiamata volontà dei cittadini, che sono stati molto chiari e decisi, e per molti anni, nella loro intenzione di voto. Cittadini le cui aspettative non possono essere deluse. Misure di cautela e di procedura hanno determinato in passato un rinvio, per trovare i giusti consensi interni, pur essendo il provvedimento su Sappada già iscritto da tempo nei lavori di Aula. Esso troverà valutazioni assolutamente positive e non è più eludibile con ulteriori rinvii: la risposta del nostro Parlamento dovrà esserci e io spero che sia favorevole. Il mio parere, quindi, è assolutamente favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[CAMPANELLA](#) (*Art. 1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò dei fatti di Bagheria. Il 7 e l'8 aprile del 2015 il sindaco di Bagheria, attivista del Movimento 5 Stelle, già stretto collaboratore di Giancarlo Cancelleri, già deputato all'Assemblea regionale siciliana ed oggi candidato a Presidente, affida alla Tech Servizi Srl la gestione straordinaria del servizio di raccolta di rifiuti per il Comune di Bagheria. Solo che lo fa senza gara e per sei mesi, per un importo di 500.000 euro più IVA al mese: troppo e troppo a lungo.

Parte dell'opposizione in Consiglio comunale ha fatto una dura battaglia contro questi provvedimenti, chiedendo l'intervento degli assessorati regionali competenti che, in effetti, il 15 aprile successivo mandano una nota nella quale si evidenzia la dubbia regolarità del procedimento. L'amministrazione comunale di Bagheria procede comunque senza tentennamenti sulla strada decisa, mentre la Regione siciliana, nonostante le segnalazioni anche formali delle opposizioni, non si attiva efficacemente.

In effetti, il Movimento 5 Stelle nella attuale legislatura regionale siciliana è stato spesso accusato di collateralismo con l'amministrazione Crocetta. Fatto sta che la Regione ha mostrato un torpore profondo verso le modalità di gestione del Comune di Bagheria da parte del Movimento 5 Stelle, nonostante le reiterate segnalazioni delle opposizioni.

Il 24 settembre 2015 viene presentata una interrogazione a mia prima firma, rivolta al Governo per sapere se tali fatti sono noti e, se sì, cosa si intenda fare. Tale interrogazione è stata più volte sollecitata, fino ad oggi inutilmente. Io stesso, allora, presento un esposto ai carabinieri di Bagheria il 2 novembre 2015. Di oggi è la notizia di una serie di provvedimenti della magistratura che hanno raggiunto il sindaco di Bagheria e alcuni assessori e funzionari del Comune.

Da questi fatti traggio due considerazioni, che vi sottopongo. La prima è che il Movimento 5 Stelle deve riconsiderare il proprio atteggiamento nella gestione concreta della cosa pubblica, se vuole essere credibile come forza di governo, anche nel rapporto con le opposizioni. La seconda è che tutta la politica ha bisogno di riprendere a funzionare correttamente: i ritardi da parte di chi doveva operare i controlli amministrativi (la Regione) e da parte degli organi periferici dello Stato e i ritardi del Governo, che ad oggi non ha risposto, hanno lasciato un'enorme responsabilità di supplenza alla magistratura.

Il controllo della politica deve avere maglie assai più strette rispetto a quelle penali. La tempestiva e puntuale condanna politica di certi atteggiamenti amministrativi avrebbe ridotto il danno per i cittadini e forse avrebbe anche ridotto il numero delle persone coinvolte in questi tristi fatti.

[DONNO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Signor Presidente, sono passati pochissimi giorni dalla drammatica morte di Noemi Durini, la ragazza di Specchia che è stata barbaramente uccisa. Oggi ci troviamo, ancora una volta, davanti a un altro tragico episodio, che ha ridotto una giovane donna in fin di vita, veramente in condizioni disperate. È successo stamattina. Si tratta di una ragazza di quindici anni di Ischitella, in provincia di Foggia, ferita brutalmente da un uomo che poi si è suicidato: ferita da un colpo di pistola in pieno volto. Parliamo quindi di un altro episodio che apre uno scenario veramente macabro di violenza e di paura.

È evidente che ci troviamo davanti a un allarme veramente importante, che deve trovare i giusti

strumenti per essere finalmente placato. Non possiamo assolutamente continuare a piangere vittime e abusi continui. Quante altre morti serviranno per prendere atto di questa situazione e di questa emergenza, perché ormai si tratta di una vera e propria emergenza? Quante altre volte, quanti altri giorni, mesi, anni dobbiamo aspettare perché questo Governo intervenga finalmente, facendo delle buone azioni, tutelando il territorio, aiutando i cittadini?

Stiamo parlando di stragi senza arresto, che giorno dopo giorno hanno assunto una portata veramente spaventosa. La violenza di genere infatti rappresenta la prima causa di morte tra le donne. Il Governo dov'è, mentre si compie questo massacro?

Perché le reti territoriali non vengono rafforzate e messe nella condizione di lavorare in sinergia con le altre? Perché non c'è una lungimirante programmazione degli interventi e lo stanziamento di adeguati fondi e risorse? Domande a cui segue un silenzio imbarazzante, perché l'Esecutivo è assente.

Non dimentichiamo che lo scorso luglio è scaduto il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e il fatto che le istituzioni temporeggino sull'argomento è a dir poco scandaloso. Ormai anche uscire dalla porta di casa per andare a scuola, per fare acquisti, per fare semplicemente una passeggiata significa esporsi a un pericolo concreto per la propria incolumità. Tutto questo è davvero inaudito per una società che si definisce evoluta.

Non c'è più tempo, non si può aspettare ancora, non si può indugiare su un tema così delicato. Una cosa è certa: in questa situazione ogni altra vittima ricadrà sulla responsabilità dello Stato e di chi non interviene, cioè voi. (*Applausi del senatore Puglia*).

[FASIOLO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FASIOLO](#) (PD). Signor Presidente, vorrei sottolineare un fatto molto scioccante che ha avuto come protagonista una dottoressa della guardia medica di Trecastagni, in provincia di Catania, la quale è stata vittima prima di un'aggressione e poi di una vera e propria violenza da parte di un ragazzo ventiseienne che si era presentato in ambulatorio.

Al riguardo segnalo che dal 2009 è stato redatto il «Dossier Violenza - storie di ordinaria follia» da parte dell'esecutivo nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale, che reca una denuncia soprattutto relativa alle donne che si trovano nelle postazioni della guardia medica, spesso prese di mira. Ricordiamo in proposito un episodio avvenuto a Tor Bella Monaca nel 2010, quando una dottoressa di turno di barricò in stanza a causa di un malvivente che la minacciò di morte.

Non entro nei dettagli per ragioni di tempo, ma vorrei sottolineare che la presidente della Federazione degli ordini dei medici, Roberta Chersevani, ha proposto ieri di spostare le guardie mediche all'interno delle stazioni dei carabinieri o nei commissariati di polizia per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro delle dottoresse, prese di mira perché sole e in ore notturne. Lo stesso tipo di esigenza si pone per altre professioni che sono a rischio di violenza: quelle di donne che operano da sole nei posti di polizia, come personale di sicurezza, dipendenti di ristoranti e hotel, tassisti, autiste di bus e così via.

Si tratta di un problema che va sicuramente affrontato e approfondito, come ha chiesto in questi giorni la presidente Boldrini, che ha esortato le forze politiche a mettere in campo un provvedimento in cui si aumentino le tutele a favore delle donne e le misure interdittive per gli uomini violenti. È un dovere e una responsabilità alla quale la classe politica non può e non deve sottrarsi.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

[MANDELLI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANDELLI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta alla mia interrogazione [3-03973](#) del 13 settembre. In quest'interrogazione chiedo una risposta urgente del Ministero, perché il 13 giugno 2017 il Ministero dell'istruzione ha emanato i requisiti *standard* e gli

indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specialità dell'area sanitaria, in particolare stabiliti dall'Osservatorio nazionale di specializzazione medica.

Questi *standard* specifici appaiono assolutamente incongrui rispetto alle realtà cliniche presenti e ciò ha fatto sì che molte scuole hanno dovuto inserire dati esageratamente ottimistici o entusiastici per poter essere all'interno di tali *standard* e quindi avere la possibilità di formare un numero di studenti idonei, un numero importante per la loro attività. Avremo quindi scuole di specialità riconosciute per la loro ottima offerta formativa che si trovano ad avere ottemperato ai requisiti richiesti dal Ministero, ma che non potranno avere un numero di studenti così come negli altri anni era successo.

Sollecito quindi la risposta perché, dovendo in questi giorni cominciare l'anno accademico, bisogna capire se davvero per il Governo non c'è possibilità di porre rimedio a questi *standard* veramente irrealistici.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 21 settembre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 21 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,44).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia (**2287-BIS**)

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

La Relatrice

Approvata

Al comma 4, come modificato dall'emendamento 2.218 (testo 2), sostituire le parole: «f-bis) previsione del progressivo superamento» con le seguenti: «5) il progressivo superamento».

N.B. Cfr. anche sedute nn. 878 e 879

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Legge quadro sullo spettacolo dal vivo (**459**)

ARTICOLI DA 1 A 27

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività

culturali di cui all'articolo 117 della Costituzione ed è riconosciuto dalla Repubblica quale elemento insostituibile della coesione dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché fattore determinante per lo sviluppo dell'attività turistica nazionale.

2. In attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare forme di sostegno e di incentivazione alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e all'interdisciplinarietà dell'espressività, promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 2.

3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei principi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività, del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale nonché del riconoscimento e della tutela delle attività dei professionisti dello spettacolo dal vivo.

4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva, tutela la proprietà intellettuale, prevede misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e garantisce la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale.

5. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il *musical*, il circo e lo spettacolo viaggiante ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.

6. Ai fini della presente legge le attività culturali di cui al comma 5 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.

Art. 2.

(Principi fondamentali)

1. La presente legge stabilisce i principi che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni per organizzare la politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione di risorse dei settori privato e privato sociale.

2. Costituiscono principi fondamentali della presente legge:

a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;

b) l'azione in favore delle attività di produzione nazionali, in particolare della tradizione teatrale, musicale e di danza italiana del grande repertorio classico, moderno e contemporaneo, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela dei suoi dialetti e degli idiomi delle minoranze linguistiche;

c) la promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo anche come strumento di interculturalità, di relazione tra le culture e tra le generazioni, di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale e di presenza negli istituti di prevenzione e di pena per favorire il recupero e il reinserimento sociale;

d) la radicata e diffusa presenza delle forme dello spettacolo dal vivo sul territorio per promuoverne pari opportunità di accesso da parte dei cittadini;

e) l'azione in favore dei giovani autori e artisti e la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale;

f) l'azione in favore delle strutture pubbliche e private dello spettacolo dal vivo, ivi inclusi i teatri tenda e le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), essenziale momento di aggregazione sociale, imprenditoriale e di fruizione multidisciplinare della proposta artistica e del tempo libero;

- g) la presenza della produzione nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi fra istituzioni e compagnie nazionali ed estere;
- h) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;
- i) la promozione delle attività di spettacolo dal vivo e la diffusione dell'informazione ad esse relativa, attraverso la stampa e gli strumenti della comunicazione multimediale;
- l) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etno-antropologici per la costituzione di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;
- m) la regolamentazione dell'attività di procuratore degli artisti professionisti e di organizzatore culturale;
- n) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;
- o) la tutela della libera concorrenza nel mercato dello spettacolo dal vivo e il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori privati del settore;
- p) l'azione di incentivazione dell'apporto privato in favore delle attività e dei soggetti dello spettacolo dal vivo;
- q) il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale strumento di riqualificazione di aree o zone a ridotto interesse turistico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 27.

Art. 3.

(Compiti dello Stato)

1. Le competenze statali in materia di spettacolo sono esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale spetta la contitolarità con le regioni della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle attività musicali, di danza, teatrali circensi e dello spettacolo viaggiante.
2. In attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo:
 - a) propone alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo e, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, disciplina, con proprio decreto, l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore;
 - b) promuove, valorizza e sostiene la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo nelle sue molteplici espressioni e in tutte le forme possibili di creatività, quale strumento per diffondere la conoscenza della storia culturale delle regioni, affinare e approfondire i diritti di cittadinanza, conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni;
 - c) favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per promuovere l'integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo e una migliore comprensione delle culture di altri Paesi;
 - d) promuove l'utilizzo di fondi dell'Unione europea e la partecipazione ad iniziative della Commissione europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, mediante la rete diplomatica e consolare e quella degli istituti italiani di cultura all'estero;
 - e) promuove e favorisce, in relazione con i preposti uffici dell'Unione europea, l'accesso ai fondi europei da parte degli operatori del settore, avvalendosi delle strutture attualmente esistenti all'interno della pubblica amministrazione, anche promuovendo l'istituzione di un portale informatico che consenta di utilizzare le informazioni disponibili relativamente ai fondi destinati ad attività e manifestazioni culturali svolte a livello italiano, europeo e internazionale;
 - f) favorisce un'adeguata politica di accesso al credito in favore dei soggetti dello spettacolo dal vivo, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo;
 - g) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le piattaforme radiotelevisive pubbliche e

private per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico nel medesimo settore, anche attraverso la valorizzazione degli artisti italiani come ospiti e l'utilizzo di colonne sonore composte da autori italiani e registrate in Italia. Specifici obblighi di informazione, promozione, programmazione e produzione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

h) assicura la conservazione del patrimonio artistico nazionale dello spettacolo dal vivo e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;

i) promuove, anche attraverso forme di collaborazione con enti pubblici e privati, quali gli Archivi di Stato, la Mediateca Rai, il Centro sperimentale di cinematografia e l'Istituto Luce, l'istituzione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservare e diffondere la memoria visiva del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo, anche attraverso le nuove tecnologie in sistema digitale, e realizza, presso l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, una banca dati della produzione musicale che raccoglie e conserva il patrimonio musicale italiano, comprensivo anche della musica popolare e dialettale e della canzone tradizionale.

Art. 4.

(Compiti della Conferenza unificata)

1. Per l'attuazione dei principi fondamentali, di cui all'articolo 2, la Conferenza unificata esercita le seguenti funzioni:

a) stabilisce la ripartizione del FUS tra la quota di competenza statale e la quota da attribuire alle regioni, nonché i criteri di utilizzo e la ripartizione tra le regioni del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti di cui all'articolo 12;

b) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche e il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

c) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di diffusione, di circolazione e di fruizione omogenei;

d) promuove e coordina intese e accordi di collaborazione interistituzionali per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori dello spettacolo dal vivo, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione nonché alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;

e) promuove e coordina intese interistituzionali per la valorizzazione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

f) valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo.

Art. 5.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2. In particolare, le regioni:

a) nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa, definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato;

b) gestiscono le quote del FUS loro attribuite per il sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica in concorso con lo Stato;

- c)* concorrono con lo Stato, le province, le città metropolitane e i comuni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;
- d)* promuovono il turismo culturale e i circuiti nazionali di eccellenza per il turismo delle arti e dello spettacolo, di cui all'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, 79, partecipando al coordinamento delle strategie di promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;
- e)* concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di audiovisivi mediante forme di collaborazione in rete con l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *i*);
- f)* promuovono iniziative per agevolare l'accesso al credito, anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia, e attivano prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo;
- g)* definiscono, dopo aver acquisito le indicazioni delle province, delle città metropolitane e dei comuni, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;
- h)* possono promuovere e stipulare protocolli d'intesa, anche attraverso la previsione di appositi finanziamenti, con la società RAI -- Radiotelevisione italiana Spa per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio, anche attraverso le testate giornalistiche regionali;
- i)* possono istituire osservatori territoriali per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;
- l)* verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in collaborazione e attraverso lo scambio di informazioni con l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7;
- m)* anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente e in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate che rispondono ai suddetti criteri concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;
- n)* in collaborazione con le province, le città metropolitane e i comuni, promuovono la conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito dello spettacolo dal vivo;
- o)* partecipano alle convenzioni triennali tra enti locali e soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il sostegno di progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, auditorium e strutture polivalenti, quali forme di residenza destinate alle attività di teatro, danza e musica, ovvero all'interno di più strutture che, nell'ambito di un territorio definito, con carattere di continuità, assicurano il riequilibrio della presenza culturale e valorizzano la funzione dei luoghi di spettacolo quale strumento di aggregazione sociale;
- p)* in concorso con gli enti locali riconoscono e sostengono l'attività musicale esercitata nei teatri tenda, come servizio offerto alla collettività per favorire la diffusione della musica popolare e di altre forme dello spettacolo dal vivo, come ulteriore sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico;
- q)* definiscono gli indirizzi generali ai quali le città metropolitane e i comuni devono attenersi per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti.

2. Alle regioni spetta l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri atti legislativi e regolamentari. In sede di prima attuazione, le

regioni provvedono entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Compiti delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di Roma Capitale)

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono con le regioni all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2.
2. In particolare, le province, le città metropolitane, i comuni e Roma Capitale:
 - a) partecipano con le regioni alla definizione del programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo;
 - b) concorrono con le regioni al sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica;
 - c) concorrono con lo Stato e le regioni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;
 - d) concorrono con le regioni al periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;
 - e) partecipano con le regioni all'attuazione delle strategie di turismo culturale per la promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;
 - f) collaborano con le regioni nella tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo;
 - g) partecipano all'elaborazione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;
 - h) collaborano alla verifica, in ambito locale, dell'efficacia dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti, favorendo lo scambio di informazioni e svolgendo attività di osservatorio e di monitoraggio mediante forme di collaborazione in rete;
 - i) promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate dagli enti locali, che rispondono ai suddetti criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;
 - l) collaborano con le regioni, alla valorizzazione della conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo;
 - m) promuovono e sostengono, d'intesa con le regioni, le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p);
 - n) nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalle regioni per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti, le città metropolitane e i comuni definiscono l'elenco delle aree disponibili per ospitare tale attività e rilasciano le relative autorizzazioni;
 - o) riconoscono e sostengono, in concorso con le regioni, l'attività musicale esercitata nei teatri tenda.

Art. 7.

(Osservatorio dello spettacolo)

1. L'Osservatorio dello spettacolo, di seguito denominato «Osservatorio», nell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, svolge, funzioni consultive nei riguardi della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore e instaura rapporti continuativi e organici con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli osservatori territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).
2. Nello svolgimento della propria attività, l'Osservatorio, per l'individuazione di metodologie di

lavoro, di condivisione e scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo, sui fabbisogni formativi, sulle dinamiche evolutive e previsionali dei diversi settori, sulle politiche di promozione nei riguardi del pubblico, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, centri di ricerca e documentazione e di banche dati di organizzazioni rappresentative degli operatori del settore e di altri soggetti pubblici e privati, la cui attività abbia direttamente o indirettamente riferimento allo spettacolo dal vivo.

3. L'Osservatorio partecipa al portale informatico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), curando in particolare l'attività di orientamento, informazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l'accesso alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea e per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori, anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio instaura rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, con particolare riguardo a quelle europee, anche al fine di consentire alle attività italiane dello spettacolo dal vivo la più ampia presenza e integrazione nei processi culturali promossi dall'Unione europea.

5. La Società italiana degli autori ed editori fornisce periodicamente all'Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ad esclusione del comma 3, si provvede in sede di riparto annuale delle risorse del FUS secondo le aliquote di riparto annuale stabilite dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Capo II

INTERVENTI DI RIFORMA

Art. 8.

(Riorganizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo e individuazione delle tipologie di attività)

1. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favoriti trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità. Le agevolazioni per le aggregazioni tra imprese, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano alle operazioni di aggregazione, realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo anche successivamente all'anno 2009.

2. Al fine di garantire responsabilità e trasparenza per il più ampio e libero accesso alla direzione degli enti dello spettacolo dal vivo a prevalente partecipazione pubblica, degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi.

3. Per l'individuazione delle tipologie dell'attività dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si tiene conto dei seguenti elementi, riferiti all'attività svolta dal soggetto nel triennio precedente:

- a) la quantità, la qualità artistica e la complessità organizzativa degli spettacoli prodotti;
- b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo, anche mediante la messa in scena di nuove opere e l'impiego di nuovi talenti;
- c) la continuità del progetto artistico e imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici;
- d) il numero degli spettatori paganti, complessivo e medio per ciascuna rappresentazione, nonché le iniziative realizzate per promuovere la crescita della domanda di spettacolo, anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti e alle aree del disagio sociale;
- e) l'economicità e l'efficienza della gestione, anche in relazione al rapporto tra i costi di produzione e i proventi degli spettacoli e alle caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale;
- f) la rilevante valenza dell'attività internazionale, quando il soggetto abbia costantemente esercitato

attività al di fuori del territorio nazionale, anche mediante la partecipazione a scambi culturali con istituzioni estere, tesi a valorizzare la produzione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali;

g) la preponderante valenza dell'attività nazionale, quando l'impresa abbia costantemente assolto ad una funzione culturale sull'intero territorio nazionale;

h) la preponderante valenza dell'attività locale, quando l'impresa operi prevalentemente in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana o il comune nel cui territorio essa ha sede.

4. Con le medesime procedure adottate per l'individuazione delle tipologie delle attività dello spettacolo dal vivo, di cui al comma 3, la tipologia dell'attività è soggetta a revisione triennale per la verifica della sussistenza, della modifica o della cessazione delle condizioni che hanno prodotto il riconoscimento.

5. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, nell'assegnazione delle risorse del FUS, per tutti i soggetti si tiene prevalentemente conto del criterio della spesa storica riferito alla media dell'intervento statale registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata.

Art. 9.

(Accordi di programma)

1. Secondo i principi di leale collaborazione e cooperazione istituzionale, la gestione unitaria delle risorse del FUS può essere attuata, su richiesta della regione, anche attraverso accordi di programma, quali strumenti concertativi e convenzioni triennali con lo Stato, in cui sono definiti obiettivi e priorità generali degli interventi finanziari e per tutte le forme e i singoli soggetti dello spettacolo dal vivo, inclusi quelli di prioritario interesse internazionale e nazionale, i rispettivi investimenti economici e ulteriori interventi degli enti locali e di privati. L'accordo di programma può anche prevedere la compartecipazione di più regioni.

2. All'accordo di programma sono allegati l'istruttoria preliminare e il parere della regione sui progetti presentati dai soggetti dello spettacolo dal vivo che hanno sede legale nel proprio territorio.

3. La gestione delle risorse determinate ai sensi del comma 1 è affidata alla regione, che, con cadenza periodica e comunque al termine del triennio, ovvero anche su richiesta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, riferisce sugli esiti artistici, organizzativi, economici e sociali degli accordi di programma in seno al Consiglio di cui all'articolo 18.

Art. 10.

(Agevolazione su finanziamenti)

1. Sono istituiti presso l'Istituto per il credito sportivo, che ne cura la gestione, il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi e il Fondo per la concessione di garanzie in favore di finanziamenti erogati alle imprese e agli operatori del settore dello spettacolo dal vivo.

2. I Fondi sono di esclusiva titolarità dello Stato e sono alimentati con la destinazione, da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un importo annuo pari all'1 per cento della quota del FUS destinata alle attività disciplinate dalla presente legge.

3. Il contributo e la garanzia, concessi dai fondi di cui al comma 1, possono essere assegnati a soggetti pubblici e privati operanti nello spettacolo per:

a) finanziamenti diretti alla costruzione, al recupero, al restauro, alla conservazione, all'adeguamento tecnico e funzionale e alla conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ivi compresi i teatri tenda;

b) finanziamenti per il sostegno, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo.

4. Con decreto adottato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono definiti le quote delle risorse da destinare al Fondo per la concessione di contributi in conto interessi ed al Fondo per la concessione di garanzie, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione e i criteri di selezione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse dei fondi di

cui al comma 1.

5. Le regioni, per la quota del FUS di propria competenza, possono concedere contributi in conto interessi e garanzie a valere su finanziamenti di cui al comma 3. A tal fine, le regioni stabiliscono la quota del FUS di propria competenza eventualmente da destinare allo scopo di cui al presente comma nonché le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo medesimo.

Art. 11.

(Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo)

1. È istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Fondo perequativo», con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. L'esclusiva titolarità del Fondo perequativo è attribuita al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la gestione alla società Arcus Spa. Le risorse del Fondo perequativo sono destinate:

a) allo svolgimento di un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di attrattori culturali territoriali e di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da attuare d'intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;

b) alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ammodernamento tecnologico, con criteri comprensoriali, di strutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto.

Art. 12.

(Istituzione del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti)

1. È istituito, con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, il Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti le cui risorse sono destinate alla promozione e al sostegno di nuovi autori e artisti dello spettacolo dal vivo e alla realizzazione degli spettacoli da loro prodotti. Le risorse del Fondo, la cui titolarità esclusiva spetta al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono ripartite dalla Conferenza unificata, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 18, tra le regioni e ad esse attribuite sulla base di progetti proposti da nuove imprese e dalle imprese già esistenti con l'indicazione specifica, per queste ultime, delle somme destinate a ciascun progetto nei rispettivi bilanci.

2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1, il 50 per cento delle risorse annue è riservato al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare, alla promozione e al sostegno di giovani autori teatrali, compositori, coreografi o gruppi musicali, di danza e dei nuovi linguaggi e alla realizzazione delle loro opere; il 25 per cento annuo a borse di studio in favore di ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo; il restante 25 per cento alla promozione della musica, della danza e del teatro mediante il sostegno all'attività dei soggetti più rappresentativi a livello regionale e degli organismi di formazione di autori e interpreti di spettacoli contemporanei.

3. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti all'innovazione interdisciplinare, si tiene conto dell'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi artistici, dell'apporto di altre forme artistiche o letterarie, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale e della creazione di presidi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l'incontro artistico tra gli attori e il pubblico.

Art. 13.

(Norme di agevolazione e interventi in materia fiscale).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016, è riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività d'impresa, anche fuori del settore dello spettacolo, un credito d'imposta, entro il limite massimo complessivo di 300.000 euro annui per ciascun soggetto, per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo ovvero per gli investimenti finalizzati al recupero, al ripristino o all'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito

ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. I requisiti e le modalità per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, le tipologie degli investimenti e delle spese agevolabili, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione del limite di fruizione del credito d'imposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la copertura finanziaria risulti insufficiente.

4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016, le spese documentate sostenute dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche strumentali allo svolgimento dell'attività artistica, nonché le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o di lavoro in associazione, sono deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle misure e secondo le modalità previste dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione dei limiti di deducibilità da far valere in sede di imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno successivo, nel caso in cui la copertura finanziaria risulti insufficiente, a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Per la copertura degli interventi di cui al presente articolo, è istituito il Fondo di agevolazione fiscale, con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

7. In deroga alla normativa vigente, gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese, usufruendo delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste per tale fattispecie.

Art. 14.

(Educazione e formazione culturale)

1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo quali elementi fondamentali di crescita culturale dell'individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue manifestazioni.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e delle università, formula linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, della sua storia, dell'educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e della pratica delle tecniche di recitazione, dell'animazione teatrale e del teatro di figura, della storia della danza e della pratica della danza e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.

3. Al fine di favorire la formazione culturale e la pratica artistica, amatoriale e professionale, delle nuove generazioni, sono attivate forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 15.

(Formazione professionale e alta formazione)

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza unificata promuove intese e accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo, promuovendo il coordinamento nazionale delle iniziative formative e la condivisione delle linee di intervento.
2. Le regioni, avvalendosi di poli formativi e del sistema della formazione professionale con attività comprovata di almeno cinque anni operanti nel settore, curano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione e l'aggiornamento, permanenti e continui, del personale dei profili tecnico-professionali dello spettacolo dal vivo, quali scenografo, tecnico delle luci e del suono, costumista, truccatore e parrucchiere di scena, e assicurano l'adeguato livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli amministratori, organizzatori ed altri operatori del settore.
3. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lo Stato sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo. Previa intesa in sede di Conferenza unificata, lo Stato promuove corsi di alta qualificazione professionale, anche a carattere di scambio internazionale, organizzati da soggetti pubblici e privati e rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti, per favorire la circolazione di esperienze artistico-formative.
4. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuati i criteri di classificazione nazionale per le scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea, e per le scuole di ballo riconducibili ad attività sportive e di ginnastica artistica. I medesimi decreti fissano altresì le caratteristiche delle strutture preposte all'insegnamento, i titoli, i *curricula* e gli altri requisiti necessari per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le verifiche periodiche della qualificazione. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso dell'attestato di cui al comma 5 .
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottati di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza ad allievi di età inferiore a quattordici anni.
6. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è riconosciuta, all'Accademia d'arte circense, con sede a Verona, la funzione didattica e professionale di formazione e perfezionamento per gli operatori circensi. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove l'attività del Centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC) di Verona per la costituzione di un archivio permanente di studio delle arti circensi e di quelle affini, anche al fine di istituire un museo del circo e di mettere a disposizione di ricercatori, studiosi e studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.
7. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Scuola nazionale dell'amministrazione concorre alla formazione del personale dirigente per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali delle regioni e degli enti locali. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Art. 16.

(Banca dati professionale del personale dello spettacolo dal vivo)

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituita una banca dati professionale in cui è iscritto, a domanda, il personale appartenente ai quadri artistici, tecnici e organizzativi dello spettacolo dal vivo, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica da parte del medesimo Ministero.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 18, determina con proprio decreto i requisiti necessari per l'iscrizione nella banca dati.

Art. 17.

(Disposizioni in materia di rappresentanza contrattuale degli artisti professionisti)

1. Fermo restando che le attività di cui all'articolo 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono riservate alle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il procuratore degli artisti professionisti è la persona fisica che, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti:

a) tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica;

b) tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.

2. Il procuratore cura gli interessi dell'artista professionista, che gli conferisce procura al fine di:

a) promuovere, trattare e definire, in nome e per conto dell'artista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività;

b) prestare opera di consulenza in favore dell'artista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la redazione dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto dell'artista;

c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione del contenuto, della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione relativa al contratto di prestazione artistica.

3. L'esercizio della professione di procuratore è subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 16, comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i requisiti per l'iscrizione e le cause di decadenza.

4. Agli organizzatori culturali, che in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano e allestiscono gli spettacoli, anche di musica popolare contemporanea dal vivo, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo.

Art. 18.

(Consiglio dello spettacolo dal vivo)

1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto dal presidente, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da venti membri designati, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, nel numero di:

a) sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

b) sei dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) quattro dalle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, delle imprese di musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante nonché quattro dalle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei relativi contratti nazionali di lavoro.

2. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta, e sono scelti tra esperti aventi comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche, organizzative, dirigenziali e contabili, che non versino in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della ripartizione delle risorse del FUS.
4. In caso di impedimento il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente, eletto dal Consiglio tra i propri membri. In caso di impedimento di entrambi presiede il membro più anziano per età. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e nei comitati tecnici. I membri di cui al comma 1, lettera c), partecipano ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici con voto consultivo. Ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o persona da lui designata.
6. Il Consiglio, in seduta plenaria, si esprime:
 - a) sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione e di erogazione dei contributi a valere sul FUS per la quota spettante allo Stato, con l'adozione di specifici indirizzi per l'attività interdisciplinare di prosa, musica, danza, circo e spettacolo popolare;
 - b) sull'individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni ai sensi dell'articolo 5;
 - c) sulla ripartizione tra le regioni della quota parte del FUS loro destinata;
 - d) sul riconoscimento e sulla permanenza delle tipologie di cui all'articolo 8;
 - e) sulla quota di partecipazione statale agli accordi di programma di cui all'articolo 9;
 - f) sull'utilizzo di risorse aggiuntive destinate al sostegno dello spettacolo dal vivo;
 - g) sulle iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;
 - h) sulle questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e sulle altre questioni ad esso deferite su iniziativa del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta dei rappresentanti designati dal Ministro medesimo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o sui temi proposti dalle associazioni dei datori di lavoro, dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore e dalle venti associazioni di promozione sociale degli spettatori dello spettacolo dal vivo, a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge e legalmente costituite e operanti da almeno un anno.

Art. 19.

(Comitati tecnici)

1. I comitati tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 18 sono composti da cinque membri scelti in base alla competenza nelle materie attribuite a ciascun comitato.
2. I comitati tecnici sono presieduti dal presidente o, su sua delega, dal vicepresidente del Consiglio, e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. I comitati tecnici si esprimono:
 - a) sulla normativa di riferimento del settore e sui criteri e parametri attuativi dei progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;
 - b) sulla ripartizione delle risorse all'interno del settore di riferimento relativamente ai progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale, compresi quelli inclusi negli accordi di programma di cui all'articolo 9;
 - c) sull'istruttoria relativa agli oggetti di cui all'articolo 18, comma 6, lettere d), e), f) e g);
 - d) sulla valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività di prioritario interesse internazionale e nazionale per l'erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;
 - e) sull'esame di specifiche questioni concernenti il settore di riferimento.

Capo III

ATTIVITÀ SETTORIALI

Art. 20.

(Attività musicali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. È riconosciuta la necessità della sua esecuzione dal vivo come fattore costitutivo della sua esistenza e salvaguardia per le attuali e future generazioni, nonché del valore culturale e storico dei suoi autori.

2. La Repubblica tutela e valorizza, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del FUS destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attività lirico-concertistiche, orchestrali, musicali e dei teatri di tradizione, riconosce l'importanza dei soggetti che favoriscono la produzione musicale nelle sue varie forme di diffusione, dal vivo, discografica, video e con mezzi telematici, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme di produzione, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

- a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;
- b) la tutela del repertorio classico, compreso il jazz, e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione dell'attività degli interpreti e degli esecutori nazionali;
- c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;
- d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;
- e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival*, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
- f) la formazione, lo studio e il perfezionamento del canto, dello strumento musicale e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;
- g) l'attività di complessi musicali;
- h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;
- i) la diffusione della musica jazz, popolare contemporanea e per le immagini, quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale;
- l) la conservazione, il sostegno, la valorizzazione e l'ampliamento degli spazi polifunzionali, inclusi i teatri tenda, di fruizione dello spettacolo, sport e tempo libero adeguati alle esigenze strutturali e artistiche per la realizzazione e l'ascolto di concerti e di tutte le forme dello spettacolo dal vivo.

Art. 21.

(Attività teatrali)

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del FUS destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attività teatrali professionali e amatoriali, per queste ultime con la prioritaria competenza degli enti locali, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme di produzione, di distribuzione, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

- a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

- b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;
- c) l'azione imprenditoriale a carattere di diffusione nazionale che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolari incentivi se detta azione è svolta anche nelle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
- d) una qualificata azione di distribuzione e ospitalità dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, tesa a diffondere la cultura teatrale;
- e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
- f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
- g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

3. L'attività riconosciuta con il carattere della stabilità deve attenersi e sostenere i criteri atti a promuovere:

- a) la capacità produttiva nell'ambito delle funzioni e dei territori di riferimento;
- b) la promozione degli autori contemporanei italiani ed europei;
- c) la formazione di nuove generazioni di interpreti anche attraverso un loro adeguato inserimento nell'attività produttiva;
- d) il perseguimento di un corretto rapporto tra attività produttiva e di ospitalità per un equilibrato sviluppo del sistema teatrale in ambito locale e nazionale.

Art. 22.

(Attività di danza)

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica favorisce, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del FUS destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:
 - a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;
 - b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;
 - c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
 - d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;
 - e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
 - f) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

Art. 23.

(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare)

1. La Repubblica promuove e tutela la tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del FUS destinata al settore,

regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

- a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
- b) iniziative promozionali, quali *festival* nazionali e internazionali e attività editoriali;
- c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;
- d) la diffusione all'estero della presenza delle attività di cui al presente comma.

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività. La disciplina concernente l'istituzione dei registri di cui al periodo precedente è definita con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

(Decadenze)

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 18 della presente legge, decadono i componenti delle sezioni dello spettacolo dal vivo della Consulta per lo spettacolo e delle Commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

Art. 25.

(Coordinamento normativo)

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al coordinamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, con le disposizioni della presente legge.

Art. 26.

(Autorizzazione della Commissione europea)

1. L'efficacia delle misure che realizzano aiuti di Stato di cui all'articolo 13 della presente legge, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede ai necessari adempimenti.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere fruite soltanto a decorrere dalla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto per gli articoli 11, 12 e 13, si provvede mediante utilizzo della quota del FUS destinata alle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché della corrispondente quota parte del fondo destinata alle spese di funzionamento dell'Osservatorio e di comitati e commissioni, così come integrata ai sensi del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e con la quota degli utili derivanti dal gioco del lotto destinati allo spettacolo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 13, quantificati in complessivi 15.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 12, comma 30, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. È prevista la possibilità di bilanciamento e compensazione tra i fondi di cui agli articoli 10, 11 e 12, al fine di migliorarne l'efficacia rispetto alle manifeste ed effettive esigenze, anche di natura economica, delle diverse misure previste.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2287-*bis*.

Cfr. anche sedute nn. 878 e 879.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo ([1116](#))

ARTICOLI DA 1 A 16

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini.

2. In attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare alla musica, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada e alle diverse forme dello spettacolo popolare, forme di sostegno e di incentivazione tutelando il pluralismo e la libera espressione della creatività.

Art. 2.

(Oggetto e principi fondamentali)

1. Costituiscono principi fondamentali in linea con l'articolo 9, della Costituzione:

- a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;
- b) la valorizzazione dello spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio artistico e culturale;
- c) la radicata e diffusa presenza sul territorio per favorire pari opportunità di accesso alla fruizione degli spettacoli dal vivo anche da parte dei meno abbienti e disagiati;
- d) la promozione dei nuovi talenti e dell'innovazione artistica ed imprenditoriale, favorendo adeguati criteri formativi agli operatori del settore dello spettacolo dal vivo;
- e) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema scolastico;
- f) la sensibilizzazione e la promozione del pubblico e del prodotto artistico attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;
- g) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etnoantropologici per favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;
- h) la tutela sociale degli operatori del settore attraverso gli strumenti del *welfare*;
- i) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;

l) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore, nell'ottica di salvaguardare l'efficacia e l'efficienza degli investimenti, secondo principi di qualità imprenditoriale ed artistica, di ricaduta sociale e di economicità.

Art. 3.

(Compiti della Conferenza unificata)

1. In attuazione delle finalità della presente legge, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato per i criteri e per le modalità di erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, di seguito denominato «Fondo»;
- b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;
- c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;
- d) promuovere la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;
- e) promuovere il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione e alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;
- f) promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;
- g) definire gli indirizzi generali in materia di formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo, e degli addetti ai servizi culturali delle regioni e degli enti locali;
- h) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, strutture ed immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo e alla multimedialità;
- i) promuovere la costituzione di un archivio digitale nazionale, in cui condividere in rete i fondi archivistici e i documenti prodotti da enti e associazioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, a livello sia nazionale che regionale;
- l) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, sia statale che territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale, anche in collaborazione con uffici studi e banche dati di strutture private che perseguono medesime finalità

Art. 4.

(Compiti dello Stato)

1. Regolamentare la disciplina di accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo, che assume il carattere di fondo di investimento pluriennale, e di ulteriori risorse destinate e da destinare al settore.
2. Operare, su indicazione del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 11, la ripartizione della quota parte del Fondo tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo e delle risorse aggiuntive, incluse specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare e al sostegno di nuovi talenti, inclusi nuovi autori e cantanti di musica leggera per la tutela del patrimonio della canzone italiana.
3. Promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo.
4. Favorire la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo.
5. Promuovere l'insegnamento della musica, nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della

danza e della pratica coreutica e della tradizione circense.

6. Sostenere l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

7. Predisporre, verificare e aggiornare la banca dati professionale del settore di cui all'articolo 8.

8. Favorire un'adeguata politica di accesso al credito, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la costituzione di un apposito fondo di garanzia.

9. Sottoscrivere protocolli d'intesa con l'emittenza radiotelevisiva, in chiaro, criptata e in *streaming*, per destinare consoni spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere alla costituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di spettacoli dal vivo e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero.

10. Assicurare la conservazione del patrimonio artistico e promuovere la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano.

11. Vigilare, attraverso le autorità preposte, sulla sussistenza delle condizioni per un corretto sviluppo del mercato dello spettacolo dal vivo, rimuovendo ogni situazione, potenziale e reale, che sia di turbativa della concorrenza e del pluralismo culturali.

12. L'azione della pubblica amministrazione è improntata a tempestività, certezza e oggettività della normativa regolamentare nonché alla trasparenza dei criteri di quantificazione, erogazione e verifica degli esiti del sostegno pubblico.

Art. 5.

(Compiti delle regioni, delle aree metropolitane, delle province e dei comuni)

1. Nell'ambito delle specifiche prerogative istituzionali, le regioni, le aree metropolitane, le province e i comuni, in ossequio ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi fondamentali di cui alla presente legge, e in particolare:

a) promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, in ogni genere e manifestazione, favorendone il consolidamento del rapporto con il territorio con criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni secondo i principi di cui alla presente legge; le iniziative direttamente assunte e partecipate dalle regioni e dagli enti locali, che rispondono ai citati criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo del settore senza preconstituire oggettive limitazioni della libera concorrenza del mercato;

b) valorizzano la cultura della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria dello spettacolo dal vivo e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;

c) favoriscono il sostegno di nuovi talenti e il rinnovamento della scena artistica in concorso con lo Stato;

d) curano la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali, secondo presupposti e criteri predeterminati per l'attività formativa di scuole e di organismi operanti nel settore, definiti dalla Conferenza unificata, e assicurano l'alto livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli operatori del settore e degli addetti della pubblica amministrazione, con il coinvolgimento di poli formativi, università ed enti competenti;

e) svolgono, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con la borsa «Listaspettacolo.it», di cui all'articolo 10, comma 1, il periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità del mondo del lavoro di assorbire nuova occupazione;

f) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alla

- commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo, come prefissate nelle sedi di concertazione competenti;
- g) individuano le aree comprensoriali in cui promuovere la costruzione, il restauro, l'adeguamento e la qualificazione di sedi polivalenti dello spettacolo dal vivo;
 - h) concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di materiali audiovisivi da condividere in rete all'interno dell'archivio nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i);
 - i) effettuano il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili a ospitare tali attività, e regolamentano le concessioni stesse;
 - l) promuovono l'istituzione di fondi di garanzia per agevolare l'accesso al credito;
 - m) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio in collegamento con l'attività di osservatorio dello Stato.

Capo II

DELEGHE LEGISLATIVE

Art. 6.

(Delega al Governo per il riordino del settore)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, è delegato ad adottare, sentita la Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi recanti norme per la rideterminazione dei soggetti dello spettacolo dal vivo, delle loro finalità e dei criteri di intervento pubblico e di misure correlate.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo;
 - b) adozione di forme giuridiche e di modalità operative volte a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali, individuando nuovi presupposti e requisiti per l'accesso all'intervento pubblico;
 - c) regolamentazione dell'avvicendamento alle direzioni degli enti e degli organismi, attraverso pubblici bandi di concorso per titoli ed esami, al fine di favorire il ricambio delle esperienze artistiche e professionali;
 - d) costituzione di una videoteca e di una biblioteca dello spettacolo dal vivo, in rete con analoghe strutture presenti sul territorio nazionale, promozione e diffusione del teatro antico;
 - e) individuazione e razionalizzazione dell'uso di risorse aggiuntive all'investimento operato attraverso il Fondo;
 - f) introduzione di adeguate tutele sociali e di idonee forme contrattuali correlate all'atipicità dei lavoratori dello spettacolo dal vivo;
 - g) riconduzione dell'attività della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) alle competenze esclusivamente collegabili alla tutela del diritto d'autore, con preclusione di funzioni in ambiti non direttamente pertinenti alla propria finalità istituzionale;
 - h) quantificazione dell'intervento dello Stato prioritariamente rapportato al numero delle produzioni, al pubblico pagante, al numero di repliche assicurato, alla presenza di interpreti italiani, alla capacità di avviamento professionale artistico e tecnico e di rinnovamento della scena artistica, all'attività svolta in coproduzione, alla capacità innovativa del progetto di ampliare la diffusione della lirica sul territorio cittadino, regionale, nazionale e internazionale e di rivolgersi alle scuole, ai giovani e agli anziani, nonché alla sana gestione economica.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere,

qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'adozione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni sei mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Delega al Governo in materia fiscale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentita la Conferenza unificata, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme di agevolazione e di incentivazione fiscali per l'economia del settore dello spettacolo dal vivo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione delle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese;

b) adozione della detassazione degli utili reinvestiti, di crediti di imposta, della detassazione di entrate e di proventi finalizzati alla gestione delle attività dello spettacolo dal vivo, sia per gli operatori che per gli esterni al settore;

c) introduzione della pubblicità indiretta;

d) esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione o reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo;

e) definizione di crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore per il sostegno di nuovi autori, interpreti, musicisti, cantanti e ballerini;

f) individuazione di interventi di agevolazione fiscale in favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e alloggio correlate allo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo;

g) ampliamento del limite di deducibilità sia dal reddito imponibile delle persone fisiche, sia dal reddito delle società delle erogazioni liberali in denaro;

h) riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 4 per cento e armonizzazione del regime dell'IVA agevolata ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali; individuazione di misure per l'applicazione alle fondazioni e alle associazioni con personalità giuridica finanziate dal Fondo del regime di esenzione fiscale dell'imposta sui redditi delle società (IRES), già operante per le fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'adozione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni sei mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

INTERVENTI DI RIFORMA

Art. 8.

(Banca dati professionale)

1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con l'ENPALS e con la borsa «Listaspettacolo.it» di cui all'articolo 10, comma 1, è istituita una banca dati professionale in cui sono censite in base ad autocertificazione curricolare soggetta alla verifica della pubblica amministrazione, le persone fisiche che presentano presupposti e titoli per svolgere attività manageriale artistica ed economica nel settore, inclusi i promotori della musica leggera e le persone giuridiche che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di gestione di parchi di divertimento.
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 11, provvede, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione dei presupposti, delle condizioni soggettive e oggettive nonché dei titoli necessari per l'inserimento nella banca dati.
3. La registrazione nella banca dati costituisce titolo esclusivo per rivestire il ruolo di direttore generale, direttore artistico e direttore organizzativo nelle fondazioni lirico-sinfoniche, nei teatri di tradizioni, nelle istituzioni concertistico-orchestrali, nei teatri stabili e nei soggetti stabili della danza, negli organismi di promozione e di formazione del pubblico, nei teatri municipali, nelle rassegne e nei festival, nella fondazione La Biennale di Venezia e nella Fondazione INDA - Istituto nazionale dramma antico, nonché per svolgere attività di organizzatore di compagnia e di promotore in imprese che operano nella musica leggera con il sostegno diretto o indiretto dello Stato.
4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione di *manager* per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per gli addetti ai servizi culturali di regioni e di enti locali, secondo modalità fissate con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la figura di agente di spettacolo quale soggetto che, in forza di un contratto scritto di procura, rappresenta artisti, esecutori e interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:
 - a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;
 - b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base ad esplicito mandato;
 - c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
 - d) ricevere comunicazioni che riguardano prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un registro degli agenti dello spettacolo dal vivo e la commissione deputata alla tenuta del registro, alla verifica dei requisiti di ammissione e di cancellazione, alla vigilanza sull'attività degli iscritti, previa definizione dei principi del codice deontologico espressamente predisposto, e all'erogazione delle sanzioni a carico di coloro che esercitano tale attività senza la necessaria iscrizione o violando il codice deontologico.
3. La commissione di cui al comma 2, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dura in carica due anni, non rinnovabili, ed è composta da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata e da due rappresentanti degli agenti, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4. Per l'esercizio della professione di agente per lo spettacolo dal vivo è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al comma 2.

5. Al fine di evitare la creazione di cartelli e di iniziative monopolistici od oligopolistici, la commissione di cui al comma 2 provvede a definire il numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.

Art. 10.

(Interventi in materia di collocamento al lavoro e di welfare)

1. La rapida iscrizione dei lavoratori dello spettacolo e l'incontro con gli operatori del settore sono assicurati dalla borsa «Listaspettacolo.it» istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -- Collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, in coordinamento con la borsa continua nazionale del lavoro prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Al fine di constatare l'andamento del mercato del lavoro nel settore, alla medesima lista sono altresì attribuite competenze finalizzate al monitoraggio statistico e alla valutazione delle politiche del lavoro.
2. Per gli appartenenti alle categorie dei tescicorei e dei ballerini già iscritti all'ENPALS alla data del 31 dicembre 1995, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento del quarantatreesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne.
3. Per tutti i lavoratori artistici e tecnici dello spettacolo dal vivo è prevista la possibilità di effettuare versamenti volontari per il raggiungimento del numero minimo annuo di giornate lavorative necessarie ai fini pensionistici; è altresì facoltà dei medesimi lavoratori di operare il ricongiungimento dei contributi versati, ai fini pensionistici, all'ENPALS e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Ai lavoratori dello spettacolo dal vivo che, in modo permanente o avventizio, prestano opera retribuita alle dipendenze e sotto la direzione altrui, sono applicate le tutele dell'INAIL in tema di infortuni sul lavoro.

Art. 11.

(Consiglio dello spettacolo dal vivo)

1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Consiglio», presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed articolato in quattro comitati tecnici, rispettivamente per la musica, il teatro, la danza, il circo e lo spettacolo popolare, per un numero complessivo di ventiquattro membri.
2. I membri del Consiglio sono designati nel numero di:
 - a) quattro dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
 - b) quattro dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
 - c) quattro dall'Unione delle province d'Italia (UPI);
 - d) quattro dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - e) quattro dalle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) quattro dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. I componenti del Consiglio restano in carica due anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta, e sono scelti tra esperti di comprovate e specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali nel settore, ed esperti di bilancio che non versano in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.
4. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di area esprimendo pareri obbligatori e vincolanti al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Partecipa ai lavori, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

6. Il Consiglio, in seduta plenaria, esprime indicazioni su:

- a) la ripartizione della quota parte del Fondo per ogni settore di intervento di cui al comma 1;
- b) le proposte di utilizzo di risorse aggiuntive;
- c) le proposte per lo sviluppo e per il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;
- d) l'esame di questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e di temi prospettati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalle regioni, dall'ANCI, dall'UPI, nonché dalle associazioni datoriali e sindacali operanti nel settore.

7. I comitati tecnici di cui al comma 1, composti da sei membri scelti proporzionalmente rispetto alle istituzioni che li hanno designati e alle materie di competenza, esprimono indicazioni su:

- a) il riparto delle risorse all'interno del settore di riferimento;
- b) la valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività, con erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;
- c) l'esame di specifiche questioni inerenti il settore di riferimento.

8. I comitati tecnici sono presieduti dal membro designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui al comma 2, lettera d), e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

9. All'atto d'insediamento del Consiglio sono soppresse la Consulta per lo spettacolo e le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo previste dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

Capo IV

ATTIVITÀ SETTORIALI

Art. 12.

(Attività musicali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

- a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;
- b) la tutela del repertorio classico e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione di interpreti e di esecutori nazionali;
- c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;
- d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;
- e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
- f) la formazione, lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;
- g) l'attività di complessi musicali;
- h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;
- i) la diffusione della musica leggera e popolare, anche attraverso video musicali, quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale.

Art. 13.

(Attività teatrali)

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
 - a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;
 - b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;
 - c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
 - d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale;
 - e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
 - f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
 - g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.
3. Alle attività teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 14.

(Attività di danza)

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:
 - a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;
 - b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;
 - c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
 - d) una qualificata azione di promozione della danza e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;
 - e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, con estensione alle scuole di danza iscritte alla Federazione italiana attività di danza (Federdanza) dei benefici fiscali previsti per gli enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
 - f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
 - g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.
3. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a

chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.

4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito il parere dell'Accademia nazionale di danza, sono fissati i requisiti indispensabili, i titoli e le modalità dell'eventuale esame necessari per l'abilitazione all'insegnamento della danza.

Art. 15.

(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare)

1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.

2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;

c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente comma all'estero;

e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti a eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;

f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

g) la ristrutturazione di aree attrezzate.

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.

4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

5. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è soggetta alle disposizioni del Ministero dei trasporti sulle direttive e sul calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati.

Art. 16.

(Attività delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza)

1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico e l'Accademia nazionale di danza assicurano ai propri allievi adeguati criteri di attività formativa e di ricerca didattica, realizzando progetti in collaborazione con istituzioni estere volti a favorire gli scambi internazionali, l'alta formazione professionale e il conseguente ed effettivo inserimento nel mondo del lavoro italiano ed europeo.

2. Qualora risulti utile al percorso didattico e a specifiche esigenze sinergiche manifestate da regioni ed enti locali, le Accademie di cui al comma 1 possono temporaneamente attivare sul territorio sedi decentrate delle propria attività.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2287-bis

Cfr. anche sedute nn. 878 e 879 .

Allegato B

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Amati, Anitori, Bubbico, Capacchione, Cattaneo, Chiavaroli, Cioffi, Cociancich, Della Vedova, De Poli, Divina, D'Onghia, Fissore, Formigoni, Gentile, Mancuso, Mangili, Marino Luigi, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Santangelo, Stefani, Turano e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Sangalli e Stucchi, per attività della 3a Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Nugnes, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Puglisi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Lanzillotta, per partecipare ad un incontro internazionale; Fazzone e Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Unione Interparlamentare.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Petraglia Alessia, Bocchino Fabrizio, De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe

Norme in materia di diritto allo studio universitario (2902)

(presentato in data 18/09/2017);

senatore Consiglio Nunziante

Istituzione dei punti di prima accoglienza del neonato (2903)

(presentato in data 19/09/2017);

senatori Quagliariello Gaetano, Augello Andrea, Compagna Luigi, Fucksia Serenella, Giovanardi Carlo

Disposizioni per la prevenzione del rischio sismico, per la ricostruzione post terremoto e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, nonché per l'adozione di un Piano antisismico nazionale (2904) (presentato in data 19/09/2017).

Governo, trasmissione di atti

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 7 agosto 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, settimo periodo, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le relazioni concernenti le motivazioni per cui il Governo non si è conformato ai pareri parlamentari con riferimento:

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido (atto del Governo n. 341);

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane (atto del Governo n. 398).

Le predette relazioni sono state trasmesse dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Le relazioni sono state altresì trasmesse alla 5a Commissione permanente (Atti n. 1087 e n. 1088).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

La Regione Piemonte, con lettera in data 18 settembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita all'anno 2016, concernente l'attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. CLXVII, n. 5*).

Interrogazioni

[COMPAGNONE](#), [BARANI](#), [MILO](#), [SCAVONE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

nella mattinata del 12 settembre 2017, presso la sede centrale INPS di Roma, il presidente Boeri, affiancato da due dirigenti generali, ha ricevuto una delegazione del comitato "Cumulo e casse professionali", per discutere della mancata attuazione, a distanza di 9 mesi, di una norma in materia previdenziale, contenuta nella legge di bilancio n. 232 del 2016 e approvata dal Parlamento nel mese di dicembre 2016;

la mancata completa attuazione della norma, peraltro, ha già prodotto numerosi casi di lavoratori, i quali, raggiunti i requisiti per la pensione in cumulo (così come recita la norma e la prima circolare emessa nel mese di marzo 2017), sono stati costretti a licenziarsi dal lavoro rimanendo privi di stipendio e pensione. La domanda è se possano essere considerati esodati del cumulo;

la delegazione, nel contesto della discussione, ha presentato un documento in cui, oltre a rimarcare il disagio per la mancata attuazione della norma "di civiltà", illustra la grande novità legislativa, ne chiarisce i contorni e fa alcune semplici richieste;

appare indifferibile e urgente, ad avviso degli interroganti, verificare sul tema la piena e giusta applicazione delle leggi che il Parlamento approva,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quali siano le ragioni per le quali questa riforma a tutt'oggi non è stata ancora resa operativa;

se non ritenga di dover verificare per quale motivo l'INPS, i Ministeri competenti e le casse professionali cerchino continuamente di riversare l'uno sull'altro la responsabilità della sua mancata attuazione, a giudizio degli interroganti dando luogo ad un inaccettabile caso di "scaricabarile";

se non intenda porre in essere un decisivo intervento verso le istituzioni pubbliche interessate, per rendere operativo l'istituto del cumulo, attraverso l'emanazione, nel più breve tempo possibile, della circolare preannunciata 6 mesi fa, integrativa della circolare n. 60 del marzo 2017, rispettando fedelmente i contenuti della norma, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata in cumulo;

se non ritenga verosimile che questo continuo rimando di competenze tra gli enti interessati (INPS, Ministero e casse privatizzate), che a giudizio degli interroganti traspare ormai con grande evidenza, sia operata ad arte per arrivare alla nuova legge di bilancio, attraverso la quale modificare la norma sul cumulo contributivo gratuito, per attenuarne l'impatto in particolare sulle casse privatizzate a discapito dei lavoratori, e quali iniziative intenda porre in essere con estrema urgenza al fine di scongiurare tale eventualità.

(3-03994)

[D'ANNA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

Consip SpA ha indetto una gara per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 58 della legge n. 388 del 2000;

la seduta pubblica della gara si è tenuta in data 18 settembre 2017 ed è stata convocata per comunicare il punteggio delle offerte tecniche dei partecipanti e l'apertura delle buste per l'offerta economica degli stessi;

dalla disamina della graduatoria provvisoria della gara si evince con assoluta chiarezza che i vincitori sarebbero operatori economici che detengono una posizione dominante nel mercato;

gli esiti della procedura ad evidenza pubblica contengono, inoltre, a parere dell'interrogante talune singolarità: la società Com Metodi SpA di Milano, ad esempio, non si sarebbe presentata nella regione di origine, la Lombardia, ma avrebbe lasciato spazio alla società Sintesi SpA che invece ha sede a Roma. La stessa società, inoltre, non si sarebbe presentata nel lotto 6-Lazio, lasciando spazio alla società Sintesi; le società Com Metodi e Deloitte non si sarebbero presentate nel lotto 9-Calabria e Sicilia, dove ha prevalso momentaneamente la società Igeam Srl, la quale, stranamente, risulta sul

portale della società Com Metodi come legatissima a Com Metodi e Deloitte, e vincitrice nella precedente gara Consip nello stesso raggruppamento;

la società Com Metodi SpA, presentatasi insieme alla società Deloitte consulting, risulta provvisoriamente prima in 6 lotti dei 9 previsti;

la società Com Metodi sul proprio sito afferma di essere una società di consulenza, mentre la Deloitte consulting, per anni consulente di Consip SpA, dichiara, sempre sul proprio sito, di essere una società di consulenza;

sembra singolare e preoccupante che i punteggi tecnici di Com Metodi SpA e Deloitte siano tutti di 59,700 su 60 in tutti i lotti, mentre i punteggi assegnati, sempre per la parte tecnica, alla società Sintesi SpA siano, per lo stesso progetto, pari a 56,975 e, invece, nel lotto 6 la medesima società abbia miracolosamente conseguito un punteggio tecnico pari a 59,875 e nel lotto 9 un punteggio pari a 58,275;

ad avviso dell'interrogante, i progetti presentati sembrerebbero tutti praticamente identici e, più che rivolgersi alla vera esecuzione della medicina del lavoro, risulterebbero essere di tipo ingegneristico, quasi metafisico;

la società Sintesi potrebbe essere esclusa dalla gara in quanto, in altra gara, specificatamente all'INPS, avrebbe presentato un'offerta anomala, dichiarando in sede di apertura buste di meritare 4 punti in meno, al fine di evitare l'anomalia dei 4 quinti;

nella stessa gara INPS, Sintesi SpA potrebbe, ad avviso dell'interrogante, aver reso dichiarazioni non corrette, sia sul fatturato dei lavori svolti, che con riferimento alle certificazioni ISO, che non apparirebbero coerenti con l'attività da svolgere. Ove tali circostanze fossero confermate, peraltro, si determinerebbe a carico di Sintesi SpA una causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica che può giungere sino a 2 anni (si veda l'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

la società Sintesi ha praticato sconti, in alcuni casi, con ribassi fino al 75 per cento;

la commissione di gara di Consip è formata dal dottor Gianluigi Albano presidente, da Nicolina Di Sarli, da Valerio Luzzi, da Marta Valletta e da Giuseppina Leonardi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e come li valuti;

se ritenga di intervenire, nei limiti della propria competenza, sospendendo lo svolgimento della gara, al fine di consentire alla stazione appaltante di procedere con ogni più opportuno e necessario approfondimento istruttorio, in modo da salvaguardare ed assicurare la piena realizzazione dei principi di trasparenza, pubblicità, terzietà, correttezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché in modo adeguato e funzionale alle reali esigenze espresse dal decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007;

quali accertamenti di propria competenza intenda avviare in ordine a qualsiasi tipo di relazione o collegamento che possa esistere tra le società menzionate e i dipendenti di Consip SpA, evidenziando che, secondo quanto risulta all'interrogante, nel passato le società Igeam e Sintesi sono riuscite a vincere la stessa gara conseguendo l'aggiudicazione, equilibrata con efficacia quasi aritmetica, di 3 lotti ciascuna (nello specifico, Sintesi nei lotti 1, 4 e 6 e la Igeam-Deloitte nei lotti 2, 3 e 5).

(3-03997)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca -

Premesso che:

istruzione e formazione sono chiamate a offrire ai giovani gli strumenti adeguati per sviluppare competenze chiave, tali da prepararli ad affrontare non solo la vita adulta, ma anche la futura attività lavorativa;

il percorso formativo universitario rappresenta un punto di contatto imprescindibile con il mondo del lavoro, rivelandosi fattore fondamentale per lo sviluppo del capitale umano, con ricadute significative sullo sviluppo economico e sociale del territorio;

in tal senso, le università del Veneto si sono sempre distinte a livello nazionale ed europeo per qualità e livello della ricerca, rappresentando un punto di riferimento e di eccellenza, tanto per il territorio regionale, quanto per l'intero sistema universitario del Paese;

gli atenei di Padova, Venezia e Verona si distinguono infatti per impegno e successo della ricerca scientifica, così come nel reclutamento di giovani, nella tutela della qualità didattica e del diritto allo studio, con risultati riconosciuti di grandissimo valore;

in modo che appare alle interroganti incomprensibile si è deciso di tagliare i fondi da destinare a queste università, specie nella prevista quota premiale, che, al contrario, dovrebbe attestare, riconoscere e quindi incentivare qualità del reclutamento e ricerca;

l'università di Padova ha perso oltre 5 milioni di euro, a Venezia, "Ca' Foscari" ha subito una decurtazione di un milione e 360.000 e quasi 519.000 euro lo IUAV, e infine l'ateneo di Verona ha perso quasi 2 milioni di euro;

l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ha fra i suoi compiti istituzionali più rilevanti la valutazione della ricerca, in particolare con il progetto di valutazione della qualità della ricerca (VQR);

a generare perplessità, in un sistema di valutazione di per sé già molto articolato e complesso, è il nuovo indicatore che tiene conto del cosiddetto coefficiente territoriale, a palese vantaggio delle università situate nel Centro e Sud Italia;

con il cambio degli indicatori, le università del Sud hanno un vantaggio del 40 per cento rispetto a quelle del Nord, con il rischio concreto che tale sistema alimenti forme di assistenzialismo e disincentivi il miglioramento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei dati e delle valutazioni relative agli atenei del Veneto e come intenda intervenire, per quanto di propria competenza, al fine di tutelarne la qualità della ricerca e gli elevati *standard* di formazione;

se non ritenga opportuno attivarsi per una revisione dei criteri di valutazione, scongiurando il consolidarsi di un sistema che penalizzi fortemente le eccellenze universitarie del Paese in base alla loro collocazione geografica.

(3-03995)

[ZIZZA](#), [BRUNI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a parere degli interroganti:

negli ultimi anni, a causa di alcune scelte compiute dall'amministrazione della Regione Puglia e talvolta anche dal Governo nazionale, si è registrata una graduale discriminazione dei territori delle province di Brindisi e di Lecce;

tali scelte politiche hanno comportato disagi e crescenti disservizi per i cittadini e un territorio sempre maggiormente penalizzato. A titolo esemplificativo si possono citare la chiusura della camera di commercio e della Polizia postale di Brindisi, l'eliminazione dell'autorità portuale brindisina, la mancata bonifica e ambientalizzazione delle imprese del petrolchimico, l'esclusione delle stazioni di Brindisi e Lecce dalla rete dell'alta velocità;

a tutto questo da oggi si deve aggiungere la cancellazione dei voli da parte della compagnia *low cost* Ryanair in partenza e in arrivo all'aeroporto di Brindisi;

sono 67 i voli che la compagnia irlandese, sul proprio sito *web*, ha annunciato di cancellare da e per l'aeroporto di Brindisi;

il Salento viene così tagliato fuori dai collegamenti nazionali e internazionali assicurati dal vettore irlandese, con gravissimi danni per i passeggeri, che, dovendo ripiegare su voli alternativi, rischiano di vedersi aumentare i prezzi in maniera esorbitante,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di ovviare a tale incresciosa situazione;

quali provvedimenti intenda adottare affinché i collegamenti e gli spostamenti da e per Brindisi non si

paralizzino, tagliando fuori di fatto un intero territorio per oltre un mese;
quali azioni intenda mettere in campo per tutelare i consumatori, garantendo loro un servizio adeguato.
(3-03996)

[BORIOLI](#), [FILIPPI](#), [Stefano ESPOSITO](#), [CANTINI](#), [MARGIOTTA](#), [ORRU'](#), [RANUCCI](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [BROGLIA](#), [CALEO](#), [CAPACCHIONE](#), [CARDINALI](#), [D'ADDA](#), [FABBRI](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [IDEM](#), [LAI](#), [MANASSERO](#), [PUPPATO](#), [SCALIA](#), [SPILABOTTE](#), [TOMASELLI](#), [VATTUONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la compagnia aerea *low cost* Ryanair ha deciso di cancellare tra il 19 settembre e il 28 ottobre 2017 numerosi voli programmati su diversi scali europei e già prenotati da centinaia di migliaia di passeggeri;

la decisione assunta dalla compagnia risulta particolarmente penalizzante per il nostro Paese; dall'analisi delle liste dei voli cancellati emerge, infatti, che su 1.976 voli cancellati ben 741 (pari al 37,5 per cento) sarebbero dovuti partire da uno scalo italiano;

considerato che:

la decisione assunta da Ryanair sta comportando gravi disagi e forti danni tanto agli utenti quanto ai numerosi scali aeroportuali italiani coinvolti, in particolare a quello di Bergamo-Orio al Serio;

diversi aeroporti italiani, o direttamente attraverso i gestori o indirettamente attraverso gli enti locali e le Regioni, hanno assunto nei confronti della compagnia irlandese impegni onerosi, o in termini di *co-marketing* o in altre forme, al fine di rafforzarne la presenza;

considerato inoltre che:

il Governo italiano, attraverso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo una lunga trattativa proprio con la compagnia irlandese, ha congelato nel corso del 2016 il previsto incremento delle tasse d'imbarco; intervento a seguito del quale Ryanair ha con grande enfasi annunciato "il più grande piano di investimenti mai realizzato in Italia";

la cancellazione dei voli annunciata in questi giorni può configurarsi oltre che come danno a migliaia di passeggeri, anche come danno arrecato alle finanze pubbliche italiane, nella fattispecie del possibile mancato rispetto degli impegni contrattuali assunti da Ryanair con gli scali italiani,

si chiede di sapere:

quali siano gli scali italiani eventualmente interessati dalla cancellazione dei voli annunciata da Ryanair e quali tra questi rientrino negli accordi contrattuali sottoscritti dalla stessa compagnia e le società di gestione aeroportuali da un lato e le Regioni e gli enti locali dall'altro, o comunque quali dei voli cancellati siano riconducibili a un rapporto di carattere contrattuale oneroso sotteso alla presenza strategica della compagnia sullo scalo;

a quanto ammonti complessivamente il valore dei minori introiti determinato dal congelamento nel 2016 delle tasse d'imbarco rispetto all'incremento già previsto;

quali urgenti iniziative e misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire ai passeggeri italiani il rimborso dei biglietti già acquistati e il risarcimento dei danni subiti a causa della cancellazione dei voli da parte della stessa compagnia;

come intenda garantire che siano quantificati e risarciti alle società di gestione degli aeroporti o alle Regioni e agli enti locali, gli oneri derivanti dalla mancata piena attuazione dei contratti in essere;

se non ritenga di dover introdurre misure stringenti affinché i bandi per l'assegnazione di risorse pubbliche, o messe a disposizione da società partecipate dal pubblico, finalizzate a insediare rotte negli scali aeroportuali mediante la concessione di contributi alle compagnie, prevedano puntuali meccanismi risarcitori, oltre che nei confronti dell'utenza anche verso i soggetti erogatori della contribuzione.

(3-03998)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CANTINI](#), [GINETTI](#), [MARCUCCI](#), [MOSCARDELLI](#), [SCALIA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia* - Premesso che:

il 19 marzo 2016, un bus che percorreva l'autostrada tra Valencia e Barcellona perse il controllo e fece

un frontale con un'auto nei pressi di Tarragona;
nell'incidente persero la vita 13 persone, tra le quali 7 ragazze italiane, e 34 rimasero ferite;
un primo procedimento penale, nel novembre 2016, è stato archiviato senza che l'autista fosse mai stato interrogato;
le proteste delle famiglie delle vittime avevano ottenuto la riapertura delle indagini affidate ad un nuovo giudice per le indagini preliminari;
il nuovo magistrato è però giunto alle stesse conclusioni, dopo avere interrogato l'autista Santiago Rodriguez Jimenez, 62 anni. L'uomo ha dichiarato che aveva riposato sufficientemente durante la breve sosta a Valencia, che non si era addormentato al volante e che era in condizioni idonee alla guida, sostenendo che l'incidente era stato causato dalla pioggia. L'uomo era indagato per 13 presunti omicidi per imprudenza. Il giudice per le indagini preliminari ha concluso per l'assenza di indizi che possano portare all'incriminazione penale dell'autista, e rinviato le parti ad una possibile causa civile;
in un primo momento la Polizia spagnola aveva ipotizzato come causa dell'incidente un improvviso colpo di sonno dell'autista, che aveva percorso il tragitto tra Barcellona e Valencia in 24 ore per portare le passeggere alla festa dei fuochi a Fallas;
gli interroganti hanno apprezzato i contatti immediati dei ministri Alfano e Orlando nei confronti dei loro omologhi spagnoli,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di procedere ufficialmente presso il Governo spagnolo affinché venga valutato se sia possibile appellarsi direttamente alla corte d'appello di Taragona per tutelare il diritto ad un processo che metta in luce le responsabilità del grave incidente.
(4-08082)

[BUEMI, Fausto Guilherme LONGO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la commissione di inchiesta delle Nazioni Unite sui diritti umani in Eritrea denunciava l'8 giugno 2016 come la dittatura del presidente Isaias Afewerki si sia resa responsabile, da ben 25 anni e in modo sistematico, di crimini contro l'umanità, quali riduzioni in schiavitù, esecuzioni extragiudiziali, omicidi, torture, stupri, carcerazioni illegittime, arruolamento forzato nell'esercito a tempo indeterminato e lavori forzati "in una campagna per istillare la paura e scoraggiare l'opposizione". Il Governo di Asmara non ha concesso l'ingresso nel proprio Paese ai membri della commissione, che ha ottenuto le informazioni da 833 interviste con eritrei della diaspora, residenti in 13 Paesi, e grazie a 1.609 dichiarazioni scritte ottenute durante la sua prima indagine da metà del 2014 a metà 2015;
Isaias Afewerki ha imposto il monopartitismo impedendo lo svolgimento di libere elezioni e controllando capillarmente assetti istituzionali e militari, scelte politiche e programmi economici;
la drammatica situazione è stata più volte denunciata da organizzazioni internazionali come "Amnesty international", "Human rights watch" e "Reporter senza frontiere" e confermata dalle migliaia di richiedenti asilo che continuano a sbarcare sulle nostre coste;
tenuto conto che, a quanto risulta agli interroganti:

il Governo eritreo obbliga gli espatriati a pagare la "diaspora tax", prelievo del 2 per cento sullo stipendio guadagnato nel Paese ospitante, una misura già condannata dall'Onu con la risoluzione n. 2023 del 2011, nella quale si diffida l'Eritrea dall'usare "estorsione, minacce di violenza, frode e altri mezzi illeciti per raccogliere tasse dai suoi cittadini" residenti fuori dal Paese e anche perché i fondi così incassati vengono parzialmente usati per destabilizzare la regione, cioè per finanziare gruppi di opposizione. Il pagamento del 2 per cento del reddito è il prerequisito per accedere ad ogni servizio consolare, dal rinnovo del passaporto, al rilascio del visto di entrata e di uscita dal Paese e ad altri servizi simili e coloro che non pagano la tassa sono generalmente soggetti a intimidazioni, estese fino alla famiglia rimasta in Eritrea. Questa forma di tassazione ha già suscitato prese di posizione in alcuni Paesi, come il Canada, la Svizzera e l'Inghilterra, dove l'ambasciata eritrea è stata diffidata dall'usare metodi estorsivi per raccogliere la tassa;

i finanziamenti destinati all'Eritrea dall'Unione europea, pari a 200 milioni di euro fino al 2020, stanziati attraverso l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo e sui quali è stato siglato un accordo ad

Asmara il 28 gennaio 2016 tra il Ministro eritreo dello sviluppo nazionale e il capo della delegazione dell'Unione europea, nonostante il Parlamento europeo abbia adottato una risoluzione contraria, e l'inclusione di Asmara nel processo di Khartoum, un piano di cooperazione tra Paesi della UE e del Corno d'Africa per prevenire la tratta di esseri umani, di cui l'Italia si è fatta promotrice, sono una dimostrazione dell'apertura di credito concessa al regime eritreo, nonostante le scelte politiche del dittatore eritreo abbiano contribuito alla destabilizzazione del Corno d'Africa fin dal 1994, come dimostrano le guerre condotte contro gli Stati confinanti;

don Mussie Zerai, presidente dell'agenzia Habeshia e candidato al Nobel per la pace nel 2015 per la sua opera a favore dei rifugiati, sollevando il problema dei finanziamenti concessi dall'Italia all'Eritrea, notava che finanziamenti per centinaia di milioni di euro avrebbero potuto rafforzare la dittatura in Eritrea;

considerato che il diritto internazionale, con la convenzione di Ginevra *in primis*, e la Costituzione italiana (articolo 10, comma terzo: "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge") delineano in modo inequivocabile i presupposti per ottenere lo *status* di rifugiato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano, per le parti di propria competenza, fornire prontamente ai profughi eritrei sbarcati nel nostro Paese tutte le informazioni possibili, al fine di rendere più veloci le pratiche per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

se risulti ancora in vigore, da parte dell'ambasciata e dei consolati di Asmara, la riscossione della tassa del 2 per cento sul reddito percepito in Italia dagli immigrati eritrei e se ritengano opportuno intervenire al fine di impedire tale illecita tassazione;

se siano informati del fatto che, presso diverse questure in occasione di rinnovi del permesso di soggiorno o altre pratiche relative alla presenza di eritrei nel nostro Paese, gli stessi siano invitati a rivolgersi presso l'ambasciata o presso i consolati eritrei, con la conseguenza che tale procedura li esporrebbe a possibili ritorsioni, anche nei confronti dei loro familiari rimasti in patria;

se intendano promuovere misure di sostegno ai migranti eritrei in Italia e di sviluppo economico in Eritrea, condizionate a un'evoluzione democratica e di rispetto dei diritti umani, tenuto conto del rapporto storico tra l'Italia e il popolo eritreo.

(4-08083)

1.5.2.8. Seduta n. 881 (ant.) del 21/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

881a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente DI GIORGI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 883 del 26 settembre 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[URAS](#) (Misto-Misto-CP-S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (Misto-Misto-CP-S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39)*.

Sui lavori del Senato

AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, intervengo soltanto perché, nel corso della discussione delle mozioni sulle banche, ci siamo arrestati alle dichiarazioni di voto di fronte a una proposta di mediazione, di cui si è fatto interprete il sottosegretario Baretta a nome del Governo, accolta da tutti i Gruppi che avevano presentato le mozioni. Tra questi vi ero anch'io, in quanto primo firmatario di una delle mozioni.

L'impegno sollecitato da tutti in Aula era però che non si dilazionasse la conclusione dell'esame e il voto oltre la successiva giornata utile per discutere le mozioni, ovvero martedì prossimo. Tutti hanno più o meno assentito. Il problema tecnico ora è che deve essere convocata una Capigruppo per rendere possibile il mantenimento di tale impegno, tanto più che il nostro calendario prevede per martedì prossimo la discussione delle mozioni sui monumenti commemorativi di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti. Avendo già terminato il dibattito relativo alle mozioni sulle banche, sarebbe possibile concludere con il voto l'esame di tali mozioni in un tempo ragionevolmente breve per poi proseguire con il calendario già fissato.

Le rappresento questa necessità perché tale era l'accordo emerso in Assemblea, come ricorderanno tutti i colleghi che erano presenti. Per un problema puramente tecnico non siamo ancora riusciti a definire una modifica del calendario che renda possibile il rispetto di questo impegno. Quindi affido a lei e all'Assemblea tale esigenza, sperando di trovare una soluzione rapida, magari con una convocazione lampo della Conferenza dei Capigruppo che modifichi il calendario.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, intervengo sulla stessa questione posta dal senatore Augello. Poco prima di arrivare alle dichiarazioni di voto e alla votazione sulle mozioni, avevamo raggiunto l'accordo in Aula per fare uno sforzo di sintesi, ma con l'impegno di tutti di concludere l'esame nella seduta di martedì prossimo dedicata alle mozioni. Per fare questo o si arriva a un accordo tra i Capigruppo e viene inserito questo punto all'ordine del giorno della seduta di martedì, oppure deve essere convocata la Conferenza dei Capigruppo. La prego, Presidente, di farsi portavoce di questa richiesta.

[CAPPELLETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo mi associo alla richiesta di modifica del calendario dei lavori o di convocazione della Conferenza dei Capigruppo. D'altra parte, non solo i rappresentanti dei Gruppi in Senato, ma anche il rappresentante del Governo aveva assunto l'impegno di presentare una proposta a brevissimo termine, se non nell'immediatezza; di conseguenza l'occasione di martedì prossimo potrebbe essere quella più opportuna per definire in via conclusiva la questione della mozione sulle banche.

[FORNARO](#) (*Art.1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, anche a nome del nostro Gruppo vorrei associarmi alla richiesta avanzata dal senatore Augello e dai colleghi che mi hanno preceduto.

Martedì scorso abbiamo concluso il dibattito su un tema delicato ed importante per l'opinione pubblica come quello sulla gestione delle banche e lo abbiamo fatto in un clima estremamente positivo, in quanto credo sia stata apprezzata da tutti la disponibilità del Governo a cercare una sintesi. Questo presupponeva, però, la convocazione della Conferenza dei Capigruppo al fine di calendarizzare per martedì la discussione finale sulle mozioni. Pertanto, anche noi avanziamo la medesima sollecitazione, in modo da risolvere la questione nella direzione indicata.

[RUSSO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (*PD*). Signor Presidente, intervengo brevemente per confermare anche da parte del Gruppo del Partito Democratico che, proprio alla luce del dibattito e dell'accordo raggiunto martedì scorso, consideriamo scontato ed auspicabile che martedì i lavori dell'Assemblea possano partire proprio dalle mozioni sulle banche.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia si associa alla richiesta, perché martedì si possa arrivare al termine della discussione delle mozioni sulle banche, che riteniamo sicuramente importante. Del resto, quando è stata interrotta la discussione era abbastanza palese che l'intendimento fosse questo e riteniamo logico e doveroso che si tenga fede a questo intendimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, confermo la disponibilità del Governo alla conclusione della discussione delle mozioni sulle banche nella seduta di martedì, come auspicato dai senatori intervenuti.

[PRESIDENTE](#). Rappresenterò al Presidente del Senato la volontà unanime dell'Assemblea che, stante anche la disponibilità del Governo, potrebbe portare alla decisione, senza la necessità di convocare la Conferenza dei Capigruppo, di svolgere la discussione delle mozioni in materia di banche martedì mattina, in luogo (o precedentemente, se dovesse essercene il tempo) di quelle riguardanti i monumenti commemorativi di Cristoforo Colombo, che potrebbero eventualmente essere discusse ove fosse conclusa la discussione su questo punto.

Rappresenterò comunque la richiesta al Presidente del Senato e le eventuali conseguenze sul calendario dei lavori di martedì mattina saranno comunicate ai Gruppi per organizzare gli interventi e le altre iniziative.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(951) DE MONTE. - *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

(1082) BELLOT ed altri. - *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

(Relazione orale) (ore 9,47)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 951 e 1082.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

BISINELLA, relatrice. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, vorrei approfittare dell'occasione di questa replica per fornire dei chiarimenti, qualora vi fossero ancora dei dubbi, perché mi pare che ieri, nell'ambito della discussione generale qualche collega, in particolare il senatore Sonogo, abbia espresso ancora qualche perplessità in ordine alla fonte utilizzata come riferimento per arrivare oggi all'approvazione del distacco del Comune di Sappada dalla Provincia di Belluno, nella Regione Veneto, e della sua aggregazione alla Provincia di Udine, nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Vorrei chiarire che il testo proposto, approvato dalla Commissione il 2 febbraio 2016, che ci accingiamo ad approvare, si inserisce pienamente nel percorso e nel procedimento previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Tale articolo prevede che le Province e i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra quando la richiesta dell'ente interessato, previo *referendum* popolare e sentiti i Consigli regionali, sia approvato con legge della Repubblica.

Mi soffermo sul punto per ricordare - ma già fu fatto nella seduta del 31 maggio scorso dal presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Salvo Torrisi, essendo stata la questione particolarmente approfondita in quella sede, con la partecipazione di colleghi di tutte le forze politiche presenti - che la disposizione costituzionale non distingue in base alla natura ordinaria o speciale della Regione, proprio come nel caso particolare che ci interessa. Infatti, il Comune di Sappada chiede il distacco dalla Regione Veneto e l'annessione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, il cui Statuto è stato approvato con legge costituzionale. Non vi è, pertanto, la necessità di una legge costituzionale. Le disposizioni richiamate si riferiscono a tutte le Regioni, senza deroghe alla procedura, qualora una delle Regioni interessate, come nel caso di specie, sia dotata di uno Statuto approvato con legge costituzionale. Peraltro, la necessità di una legge costituzionale è stata esclusa proprio dalla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2007, che veniva richiamata anche ieri, quando si occupò del caso del distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e l'aggregazione alla Valle D'Aosta. Ricordo altresì che tale necessità è esclusa dall'articolo 46 della legge n. 352 del maggio 1970.

Nel ringraziare tutti i colleghi della Commissione affari costituzionali delle varie forze politiche, che in maniera così approfondita e articolata hanno avuto modo di dibattere sull'argomento, e in particolare l'allora presidente della Commissione Anna Finocchiaro e l'attuale presidente Salvo Torrisi, mi premeva chiarire che la necessità di individuare in maniera puntuale il tipo di fonte da utilizzare è di competenza specifica della Commissione affari costituzionali che l'ha valutata in maniera approfondita.

L'*iter* procedurale è iniziato nell'ottobre del 2013 e vorrei anche ricordare in maniera molto opportuna - mi sta particolarmente a cuore - che il *referendum* popolare che la comunità di Sappada ha svolto nel 2008 ha ottenuto non solo la prescritta maggioranza, ma un esito ampiamente favorevole, direi plebiscitario. Quindi, la richiesta soddisfa tutti i requisiti previsti dalla procedura indicata: continuità geografica, omogeneità economica e sociale, vicinanza storico-culturale del Comune di Sappada alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Non è una questione solamente economica, ma molto più complessa; ha profonde radici storico-culturali e anche linguistiche.

In conclusione, auspico un'approvazione a larga maggioranza da parte di quest'Assemblea: sono ben nove anni che la popolazione sappadina attende questo voto da parte del Parlamento. Oggi arriviamo a poter dare finalmente una risposta, dopo molti anni di attesa, alle esigenze di un'intera popolazione. Sappiamo che questo è un voto molto significativo; la condivisione in Commissione è stata ampia e mi auguro che in maniera molto veloce si possa procedere anche in questa Assemblea, proprio a significare un passaggio atteso e fondamentale che dà risposta a una esigenza espressa in modo plebiscitario da parte di un'intera comunità, innescandosi in un percorso importante - lo vediamo anche in questi giorni, in queste ore - di rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli.

Siamo nel 2017; dal 2013 l'*iter* è stato affrontato in maniera molto articolata e approfondita; quindi, nel ringraziare ancora i colleghi, mi auguro che il passaggio di approvazione possa essere rapido anche alla Camera dei deputati. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il provvedimento in esame va, a mio avviso, molto contestualizzato e vanno derubricate alcune considerazioni, che ho sentito svolgere nel corso di diversi interventi. Penso che non si debbano trarre valutazioni di tipo generale dalla vicenda di Sappada, su cui peraltro il Governo esprime parere favorevole e voglio dirlo a diversi colleghi che sono intervenuti in materia. Lo dico al collega D'Alì, perché la vicenda di Sappada nulla ha a che fare col tema del riordino degli enti locali territoriali, presente nel progetto di riforma costituzionale, poi bocciato dai cittadini, lasciando nel limbo una serie di situazioni, ivi compresa quella relativa alle Province; la vicenda di Sappada esula però da tale contesto. Lo dico al collega Sonogo, perché il tema dell'etnia, in termini antropologici, nulla ha a che fare con la vicenda di Sappada. Casomai c'è un tema di comunanza di costumi, di socialità condivisa dentro lo Stato, infraconfine e non extraconfine. Quindi non si tratta di un'affermazione etnica, ma di un ricongiungimento di comunità, all'interno di una diversa entità amministrativa locale. Guardate che la vicenda c'entra poco anche con il tema della specialità: la questione di Sappada è presente da decenni, quando il tema della specialità ancora non era parte del confronto e del dibattito. Naturalmente non nego la contestualità, ma di certo le ragioni hanno più a che fare con la storia, che non con l'attuale contesto amministrativo e istituzionale. Vorrei dire inoltre al collega Marin che tale vicenda non ha a che fare con il *referendum* lombardo veneto, che, oltretutto, alla luce degli avvenimenti internazionali, maneggerei con particolare cura. Questi due *referendum* sono manifestazioni pubbliche sollecitanti il fare, oserei dire per occultare il non fatto, stante la disponibilità del Governo attuale e del precedente ad affrontare i temi dell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, con protocolli d'intesa con le due Regioni, mai richiesti e mai attuati dalle due Regioni stesse. (*Applausi dal Gruppo PD*). Direi che il tema va affrontato con rigore e senza rinunciare alle responsabilità, ma senza attenuare la responsabilità del non fatto.

Sappada è storicamente carnica: è stato detto in diversi interventi e ciò è testimoniato, oltretutto, dalla continua appartenenza alla diocesi di Udine. La rottura è avvenuta a metà dell'Ottocento, a causa di un dominio esterno alla storia italiana. In breve tempo, però, dopo quel passaggio alla provincia di Belluno, la popolazione chiese il ricongiungimento alla provincia di Udine, nel 1966 con una petizione popolare e nel 2008 con un *referendum* plebiscitario, ora richiamato. La vita comunitaria è legata alla più vasta comunità carnica. Appunto per questo la rilevanza non è la specialità, ma la comunità. Nemmeno parlerei di autodeterminazione dei popoli: nulla c'entra la vicenda di Sappada con il tema dell'autodeterminazione, mentre c'entra con il ricongiungimento comunitario.

C'è un fatto di particolare rilievo: entrambe le Regioni, sia quella cedente sia quella ricevente, hanno espresso parere favorevole. Quindi, si tratta di un caso che definirei più unico che raro, di una condizione davvero specifica e particolare, puntuale e non estensibile ad altre situazioni.

Vorrei infine dire, in ordine al tema dello strumento utilizzato, che in fatto di costituzionalità il Servizio studi del Senato è stato chiaro, affermando che: «la procedura descritta si applica anche quando, come nel caso in esame, si prevede il distacco di un ente locale da una Regione a statuto ordinario (nel caso di specie il Veneto) e l'aggregazione ad una Regione a statuto speciale (nel caso di specie il Friuli-Venezia Giulia). La procedura prevista all'articolo 132, secondo comma, non distingue infatti fra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale (i cui confini sono individuati dagli statuti approvati con legge costituzionale)».

Infatti l'articolo 132 della Costituzione, mentre al primo comma dice che «Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni», al secondo comma non fa alcun riferimento a leggi di rango costituzionale e dice semplicemente che «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica (...)». Quindi non è in alcun modo richiamata la necessità di una norma di rango costituzionale per il passaggio del Comune di Sappada dalla Regione Veneto alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Per queste ragioni il Governo esprime parere favorevole sulla proposta di legge e anticipo già il parere favorevole ai due emendamenti che sono stati presentati. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bisinella*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo unificato proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BISINELLA, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.200. Preciso che quest'ultimo emendamento recepisce le indicazioni della Commissione bilancio, che sostanzialmente correggono, per quanto riguarda la copertura finanziaria della presente proposta, la decorrenza a partire dall'anno 2017, perché ovviamente il testo è stato licenziato dalla Commissione l'anno scorso e quindi occorre aggiornare la decorrenza e il riferimento al bilancio triennale 2017-2019, con conseguente soppressione del comma quinto.

PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Torrisi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, ascoltiamo oggi finalmente la voce di Sappada e dei sappadini; la voce di una popolazione che in questi mesi ha scelto di non urlare e di portare avanti le proprie istanze con esemplare determinazione e innata dignità.

Mi chiedo e vi chiedo, cari colleghi, può la politica permettersi di non ascoltare? O peggio, come accaduto in questi mesi per Sappada e come accade da troppi anni per tutti gli altri Comuni referendari del bellunese (e non solo, ma dell'intera nostra nazione), può far finta di non sentire?

Oggi, colleghi, è una giornata importante, lo dicevo ieri e lo ribadisco in conclusione di questo mio intervento; penso lo sia anche in termini di responsabilità e di riflessione sul ruolo della politica e del Parlamento. È quindi doveroso da parte mia anche ringraziare i membri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio per aver compreso le motivazioni del disegno di legge in esame e dei cittadini di Sappada. Oltre alla volontà espressa con un *referendum*, anche l'*iter* di costituzionalità del provvedimento è stato supportato dalla 1a Commissione e le coperture dalla Commissione bilancio, pertanto ringrazio i colleghi.

Rivolgo inoltre un invito alla riflessione prima di tutto a quanti in quest'Aula hanno preferito rimandare, rinviare sempre; a quanti, in sintesi, hanno deliberatamente scelto di non ascoltare. Il perché di questo atteggiamento è noto, direi tristemente caratterizzante e insieme distante dai doveri, le funzioni e i compiti che è chiamato a svolgere chi ha il privilegio di sedere tra questi banchi. Oggi Sappada volta pagina e chiedo scusa ai sappadini per i ritardi che hanno dovuto subire a causa di altre persone, di altri colleghi, o della politica in genere che non ha voluto ascoltare le loro richieste. Chiedo scusa a loro e ai cittadini di tutti i Comuni referendari che da troppo tempo attendono risposte dovute e non più rinviabili ed ai quali esprimo piena solidarietà.

Da parte mia e del Gruppo Fare! con Tosi, porgo all'amministrazione e ai cittadini di Sappada sinceri e veri auguri di cuore per il nuovo percorso intrapreso, confidando, come è stato richiesto da altri e dalla stessa relatrice, nella serietà delle forze politiche che oggi con questo voto favorevole si impegnano a sostenere ed accelerare l'intero *iter* di approvazione. Mi auguro infatti che questo passaggio non sia la fine del presente disegno di legge, ma che al più presto la Camera abbia la possibilità di discuterlo e di approvarlo prima della fine della legislatura, perché diversamente sarebbe veramente un atto increscioso e imperdonabile da parte di coloro che oggi si atteggiavano a voler dare risposta, ma poi dietro le quinte magari lavorano in modo diverso.

Il mio appello è perché quindi vi siano la correttezza, la serietà e l'onestà di rispondere fino in fondo ai cittadini e dare loro la dovuta risposta che è rimasta ferma in maniera corretta e silenziosa, senza proteste o manifestazioni, ancora con la convinzione che ci possa essere uno spiraglio per una conferma che la politica è vicina ai cittadini. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

DAVICO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, illustri colleghi, quella che ci apprestiamo ad approvare non è una norma di poco momento, ma quello che molti di noi considerano un vero e proprio atto di giustizia in favore della popolazione sappadina che da dieci lunghi anni attende che il via libera del Parlamento dia corso ad una istanza che ha trovato ragione in un *referendum* e che, in seguito, è stata avallata dai Consigli regionali di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In questo senso dichiaro immediatamente il voto favorevole del Gruppo Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI).

Oggi, dunque, abbiamo l'opportunità di offrire finalmente una risposta alla richiesta che ci giunge da Sappada che, come tante altre domande pervenute da diverse località italiane, è rimasta purtroppo

giacente per anni, contravvenendo così ad una precisa volontà democraticamente espressa da una comunità intera nell'ormai lontano 2008. Siamo chiamati, senza ulteriori indugi e senza esitazioni di sorta, a dare il via libera al ricongiungimento di una comunità, quella sappadina, che geograficamente, storicamente e culturalmente è legata alla Carnia.

La norma in esame, che io stesso promossi da cofirmatario nel 2013, è in sostanza un atto dovuto anche in forza del principio internazionalmente riconosciuto dell'autodeterminazione dei popoli anche all'interno di una stessa Nazione: un principio richiamato anche tra quelli fondamentali della nostra Costituzione che, proprio in ragione della necessità di garantire alle comunità locali la possibilità di autodeterminarsi e nella volontà di non imporre altri ostacoli a questo diritto, ci consente di approvare questa norma senza le formalità e le maggioranze stabilite, invece, per una legge di rango costituzionale.

L'occasione rappresentata da questa votazione ci permette però di portare alla luce anche un'altra grande problematica che affligge il comprensorio delle Dolomiti venete ed in particolare tutto il Cadore. Infatti, la richiesta forte e chiara giunta da Sappada, oltre a trovare le proprie radici nella storia, nella lingua, nella tradizione di una comunità che ha origini germanofone e tratti comuni con le vicine località della Carnia, è motivata, inevitabilmente, anche da un fattore economico.

Non sfugge, infatti, che tutto il Cadore, così come altre zone montane e pedemontane del Veneto confinanti con Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, soffrono oggi di un *gap* enorme nei confronti delle vicine località trentine e friulane che possono godere di tutti gli innegabili benefici provenienti dalla amministrazione autonoma regionale.

La disparità tra Regioni ordinarie e Regioni autonome in questi territori montani del Veneto, e non solo lì, è estremamente evidente e viene vissuta ogni giorno sulla pelle dei cittadini. Servizi, infrastrutture, promozione turistica, interventi di sostegno per lo sviluppo di nuove attività ricettive e commerciali sono nettamente diversi tra Veneto da una parte e Trentino e Friuli dall'altra. Una situazione questa che, negli anni, ha provocato un netto arricchimento del Sudtirolo, lo sviluppo turistico della Carnia e, allo stesso tempo, un progressivo impoverimento delle attigue località bellunesi.

È indubbio, infatti, che la realtà delle Regioni autonome ha favorito lo sviluppo dei territori che hanno potuto godere di tutti i benefici costituzionalmente garantiti per queste zone; così non è stato per il bellunese, ma anche per parti del vicentino e del feltrino che soffrono una situazione economica di minor benessere rispetto ad altri comuni confinanti, ma appartenenti a Regioni diverse. Una condizione che non ha soltanto risvolti economici ma anche sociali e che si traduce inevitabilmente nel fenomeno dell'abbandono delle comunità montane venete da parte dei giovani costretti a recarsi altrove alla ricerca di un lavoro e della possibilità di condurre una vita dignitosa.

Dunque la volontà espressa dalla comunità di Sappada, che ha delle fondate ragioni per chiedere di essere aggregata alla provincia di Udine, deve giungere in quest'Aula anche come una richiesta di maggiore attenzione da parte del Governo, dell'amministrazione e - non ultimo - del legislatore nei riguardi di interi territori costretti oggi a fare i conti con una limitata disponibilità di strumenti per far fronte alla sempre più competitive offerte turistiche e sociali delle zone limitrofe.

Una problematica che non è risolvibile con una serie infinita di distaccamenti dal Veneto e aggregazioni alle Regioni confinanti, ma che richiede, anche nel rispetto dell'articolo 9 della nostra Costituzione, l'adozione di una politica di valorizzazione e sostegno alle aree montane e pedemontane che custodiscono una parte rilevante del patrimonio ambientale e paesaggistico del nostro territorio. Diversamente rischieremo nei prossimi anni di dover ridisegnare in maniera marcata i confini non solo di queste Regioni ma anche di altre che in Italia si trovano a vivere la stessa condizione di svantaggio.

Auspicio che le misure necessarie a sostenere le aree montane meno sviluppate possano essere elaborate ed adottate presto e bene e nuove politiche di sviluppo siano concepite per questo e per moltissimi altri territori più svantaggiati, ribadisco l'appoggio del Gruppo Federazione della Libertà alla legittima richiesta avanzata da questa comunità di nostri connazionali che per cultura, sentimento e tradizione gravita sulla provincia di Udine, di cui peraltro è stata parte integrante fino al 1852, e che

già da molto tempo, troppo, attende una risposta in questo senso per riprendere a vivere e sperare in una condizione che essa stessa considera migliore.

PRESIDENTE. Sarebbe potuta intervenire in dichiarazione di voto la senatrice Stefani, che però è assente per le note ragioni politiche.

LO MORO (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (Art.1-MDP). Signor Presidente, gli argomenti e la problematicità emersi nel corso della discussione su questo disegno di legge, sia in Commissione che in Aula, ci portano a guardare con attenzione e in qualche modo con preoccupazione a procedure finalizzate alla variazione dei confini regionali. Preoccupazione che è stata colta in interventi di diversi colleghi e che il nostro Gruppo condivide.

Oggi però si tratta di esprimere il proprio orientamento su un caso concreto ed è a questo che dobbiamo guardare per esprimere il nostro orientamento e il nostro voto.

Il distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e la sua aggregazione al Friuli-Venezia Giulia avviene a fronte di una espressione di volontà in questo senso quasi plebiscitaria dei sappadini, avvenuta nel *referendum* del 9 e 10 marzo 2008, al quale ha preso parte il 75 per cento degli aventi diritto, che si sono espressi quasi unanimemente, e cioè per il 95 per cento a favore.

Avviene inoltre con il parere favorevole dei Consigli delle due Regioni coinvolte e soprattutto avviene sulla base di solide ragioni storiche, culturali e linguistiche a favore della ricostituzione di una comunità che, pur divisa dal punto di vista geografico, non ha mai visto venire meno i solidi legami che la tengono unita.

Nel merito, pertanto, il disegno di legge va nella direzione giusta.

Aggiungo che anche sul piano procedurale non emergono problemi di sorta e, anzi, appare pienamente rispettata la normativa vigente a partire dall'articolo 132, secondo comma della Costituzione. Sotto quest'ultimo profilo aggiungo, con riferimento alla circostanza che stiamo per sancire il passaggio da una Regione a statuto ordinario ad una Regione a Statuto speciale, che la procedura prevista in Costituzione non prevede alcuna distinzione ed è applicabile al passaggio da una Regione a un'altra prescindendo dal fatto che si tratti di Regioni a statuto ordinario o di Regioni a Statuto speciale. Anche il Sottosegretario, che ha espresso il parere del Governo, poco fa ha sottolineato questa circostanza.

Per queste ragioni, condividendo nel merito il disegno di legge, che ha alle spalle un *referendum* e il parere delle due Regioni coinvolte, a nome del Gruppo Articolo 1 - MDP, dichiaro il voto favorevole al disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Comune di Sappada finalmente passa dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia. I cittadini di Sappada si sentono friulani, da sempre vicini a quel territorio; una vicinanza che si esprime non solo in termini di contiguità geografica, ma anche per struttura economica e vicinanza storico-culturale.

Il *referendum* è stato stravinto dal sì con il 95 per cento dei voti e a nove anni da questo evidente risultato è chiaro e necessario che i cittadini debbano avere una risposta definitiva. Sappada, fino al 1852, faceva parte della provincia di Udine e i legami socio-culturali sono certamente rimasti, compreso il dialetto delle zone.

Al di là delle ragioni economico-culturali, sono favorevole a questo distaccamento perché la volontà popolare deve prevalere, perché così specifica la nostra Costituzione, al di là di qualsiasi calcolo o schieramento politico. Non a caso i diritti popolari esercitabili soprattutto attraverso iniziativa legislativa e *referendum* rappresentano una prerogativa non negoziabile. Il mancato rispetto dell'espressione della maggioranza dei votanti sarebbe devastante in una democrazia del nostro tipo e rischierebbe di creare un solco sempre più profondo fra cittadini e Stato e davvero non ce lo possiamo

permettere. Lo scopo è quello di creare una classe politica capace di rispettare la volontà popolare, anche e soprattutto quando si manifesta con orientamenti differenti dai desideri di parte, per colmare sempre più il *deficit* di rappresentanza vissuto da molti cittadini.

Signor Presidente, per tutti questi motivi, dichiaro il mio voto favorevole e quello del mio Gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie esprime, nel merito, una posizione favorevole: noi pensiamo che il voto referendario e la volontà dei cittadini di Sappada debbano essere rispettati. Vi sono, inoltre, i pareri positivi delle Regioni interessate.

Siamo dell'avviso che, in questo specifico caso, vi siano tutti i presupposti culturali, linguistici e storici per avallare il passaggio del Comune di Sappada dalla Regione Veneto alla Regione Friuli-Venezia Giulia, anche perché - spiace dirlo - la Regione Veneto, per le sue minoranze (compresa la minoranza ladina dei tre Comuni di Cortina d'Ampezzo, Villa Longo e Colle), non ha mai fatto più di tanto per sostenerne le ragioni storiche ma anche linguistiche e culturali. Ciò spiega anche la tendenza ad aggregarsi alle Regioni a statuto speciale limitrofe, in questo caso al Friuli-Venezia Giulia e, nel nostro caso (ossia dei ladini), alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Esprimiamo, invece, una perplessità in merito allo strumento utilizzato, cioè la legge ordinaria. Noi da sempre - e non solo noi, ma anche grande parte della dottrina - abbiamo sostenuto che per modificare il territorio di una Regione a statuto speciale serva una legge costituzionale. Ciò per il semplice motivo che il territorio della Regione a Statuto speciale è disciplinato dallo statuto stesso, cioè da una norma di livello costituzionale. È di tutta evidenza che, se si modifica il territorio di una Regione a Statuto speciale, in casi estremi potrebbe venire meno la natura della specialità. Ad esempio, siccome tutti i Comuni della Provincia di Belluno hanno chiesto l'aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol, se si consentisse con legge ordinaria questo passaggio, verrebbe totalmente snaturata la natura della Regione a Statuto speciale, la composizione linguistica e forse, se i comuni bellunesi venissero aggregati alla Provincia autonoma di Bolzano, anche i rapporti tra i vari gruppi linguistici. Pertanto siamo dell'avviso che bisognerebbe agire con una legge costituzionale.

Per questa ragione, anche noi, proponendo il passaggio dei tre Comuni di Cortina d'Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana alla nostra Regione, abbiamo proposto lo strumento della legge costituzionale. Sono consapevole della sentenza n. 66 del 2007 della Corte costituzionale che sostiene il contrario, ma la Corte consente la legge ordinaria come strumento e non lo impone. Sarebbe quindi più opportuno procedere in questo modo, anche per evitare precedenti negativi, poco rispettosi delle autonomie speciali.

All'interno del nostro Gruppo non abbiamo tutti una posizione unanime al riguardo. Come ho detto, nel merito condividiamo il passaggio del Comune di Sappada alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ma con uno strumento che a noi non sembra quello più appropriato. Per questo motivo una parte del nostro Gruppo voterà a favore e un'altra parte si asterrà.

[DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, anticipo che il mio Gruppo voterà «sì», però devo dire con forza che sia in Parlamento sia nella Regione Veneto c'è una grande ipocrisia su quello che stiamo dicendo e facendo: questa è la mia opinione. Teniamo presente che negli ultimi dodici anni nel Veneto ci sono stati trentuno *referendum* per far passare dei Comuni al Friuli-Venezia Giulia o al Trentino-Alto Adige. Ripeto, trentuno *referendum*. Di essi, in quasi tutti ha vinto il sì; solo in sedici di essi si è raggiunta la maggioranza del 51 per cento e quindi sono validi. Pertanto, quando diciamo che vogliamo rispettare la volontà del popolo, dobbiamo sapere che nelle Aule del Parlamento nei prossimi anni dovremo dire sì a sedici Comuni, se vogliamo essere coerenti con quello che stiamo dicendo. La

stessa cosa devono fare il Consiglio regionale del Veneto, il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e i Consigli provinciali del Trentino-Alto Adige.

Adesso il collega Zeller ha detto che è disponibile a ricevere Cortina, come a dire: dateci l'oro che a noi fa bene, ma il resto non lo vogliamo. È facile ragionare in questo modo. Perché questi trentuno Comuni hanno chiesto di passare alla Regione Friuli-Venezia Giulia o al Trentino-Alto Adige? Badate, io sono veneziano però sono consigliere in un Comune che confina con Sappada. La realtà vera è che anche qui c'è una grande mistificazione: si parla di cultura, di tante cose, di storia, di etnie. La banalità è una sola: i cittadini di quei Comuni al confine vedono la differenza dei trasferimenti dello Stato alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Non prendiamoci in giro. In tutti i Comuni di confine ci sono storie, culture diverse e quant'altro. Quindi dobbiamo dire pane al pane e vino al vino.

Lo Stato per sopperire a questa difficoltà ha varato diverse leggi sulle aree di confine; ricordiamo, ad esempio, i cosiddetti provvedimenti Brancher. Queste leggi però non state finanziate, se non in minima parte, e le differenze di trasferimento si notano in maniera evidente.

Pensiamo quindi di risolvere il problema dando l'assenso alla democrazia e al rispetto della volontà popolare; benissimo. Vi ripeto però che ci sono sedici Comuni per i quali dovremo far sì che venga rispettata la volontà popolare. Vi assicuro altresì che, una volta che daremo il via a questo fenomeno, data l'assenza di una risposta equa da parte dello Stato ai trasferimenti tra le Regioni a statuto ordinario e quelle a Statuto speciale, confine per confine, tra molti Comuni, ci sarà la rincorsa a percorrere questa strada. Pertanto, se il Parlamento e lo Stato non rivedranno e non rimetteranno in equilibrio i trasferimenti e le politiche con tali Regioni, rischieremo di creare una condizione di disparità che non verrà compresa dai cittadini.

Il 22 ottobre non è una data a sé stante; il voto in Veneto per l'autonomia della Provincia di Belluno e per la maggior autonomia della Regione, è frutto anche della sedimentazione di una domanda rispetto a tali politiche, alla quale non è stata data risposta. I cittadini, che si confrontano ogni giorno con differenze un metro al di là del proprio confine, percepiscono queste cose.

Ripeto allora che stiamo aprendo una strada che sottovalutiamo e a cui, forse, diamo la risposta sbagliata. Pertanto, nonostante il mio Gruppo voterà a favore del provvedimento al nostro esame, credo che il Parlamento debba fare una riflessione importante su queste tematiche. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD, PD e FL (Id-PL, PLI)*).

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, i senatori di Sinistra Italiana voteranno a favore del disegno di legge al nostro esame. Del resto, sia nel corso del lavoro svolto in Commissione, sia nei svariati tentativi di riuscire ad approvarlo, abbiamo sempre fatto la nostra parte.

Voteremo a favore perché siamo assolutamente d'accordo sulla necessità di rispettare la democrazia e la volontà dei cittadini, in una situazione che non è analoga a tante altre. Ci troviamo infatti di fronte alla situazione di una comunità, che è un'*enclave* linguistica ed anche dal punto di vista delle tradizioni; ha gravitato per secoli e continua anche oggi a gravitare, per interessi economici e per affinità, attorno alla Provincia di Udine.

È chiaro che non bisogna enfatizzare; non stiamo parlando di autodeterminazione. Capisco che i recenti fatti della Catalogna possano evocare anche in questa sede un dibattito, che sarebbe forse anche opportuno.

Siamo comunque per rispettare l'esito del *referendum*. Vorrei anche far presente che sono trascorsi ormai dieci anni; si è quindi trattato di un processo molto lungo e difficile.

C'è poi un tema, sollevato dal collega che mi ha preceduto, di cui dovremo assolutamente farci carico. Ho ascoltato infatti una preoccupazione velata sul fatto che molti altri Comuni possano intraprendere la stessa strada; spetta allora a noi, al Governo e al Parlamento, affrontare il tema del riequilibrio territoriale dei trasferimenti. Ricordo che in Italia è presente in merito una diffusa disparità e che i Comuni e gli enti locali, a causa dei trasferimenti e dei tagli pesanti e notevoli, hanno sopportato

grandi sacrifici. È evidente allora che alcune spinte, che magari sono solo di natura economica, devono essere governate affrontando con serietà il tema che abbiamo di fronte.

Altra cosa è invece una situazione come quella che si è venuta a creare nel Comune di Sappada, perché - torno a ripetere - stiamo parlando di un'*enclave* germanofona e di una comunità che ha affinità culturali e di tradizioni storiche con i territori del Friuli-Venezia Giulia e della Carinzia. Quindi, il *referendum* è davvero l'espressione democratica di una volontà che in questo caso dovrebbe essere considerata naturale. È poi evidente che, essendo l'economia del Comune di Sappada basata esclusivamente sugli sport invernali e sulla montagna, l'attrazione verso una Regione a Statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia ha anche motivazioni economiche.

Proprio per questo motivo, con riferimento ad altre aspirazioni e questioni che si stanno ponendo nel nostro Paese in molti Comuni, soprattutto in aree di confine con Regioni a Statuto speciale, credo sia arrivato il momento di affrontare con serietà anche il tema di un riequilibrio dei trasferimenti, sia in prospettiva, che nell'occasione che a breve ci viene offerta dalla manovra finanziaria.

A mio avviso, le procedure sono state costituzionalmente corrette e, quindi, credo che da questo punto di vista non ci sia assolutamente nulla da dire, così come ha confermato la Commissione affari costituzionali.

Per tutti questi motivi, confermo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, colleghi, il fatto che ci troviamo a discutere in Assemblea del distacco del Comune di Sappada dal Veneto solamente oggi, undici anni dopo l'avvio dell'*iter*, è emblematico del baratro che separa questi Palazzi dai territori e della scarsa attenzione - voglio essere cortese - che la maggioranza rivolge alla legittima volontà dei cittadini e delle amministrazioni locali. Undici anni sono passati e mai sono comparse difficoltà o elementi ostativi, eppure i sappadini ancora sono sospesi in attesa che vengano riconosciuti la loro volontà e i loro diritti.

Non ci si stupisca, poi, se alle amministrative il partito di governo continua a prendere bocciature sonore ed emblematiche. Penso a Genova e Pistoia, ma anche a Carrara, Fabriano e Guidonia, dove è stato scelto il Movimento 5 Stelle. E a poco giova presentarsi, più o meno mascherati, dietro il paravento di altre liste civiche, perché se è questo il modo con cui le maggioranze di governo occupano il Parlamento, la loro distanza dai cittadini è ormai siderale. Passatemi un'amara battuta: il vero distacco non è quello del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia, ma quello tra PD e cittadini. L'*iter* di approvazione di questo disegno di legge a dir poco imbarazzante lo dimostra. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Ripercorriamolo. Nel luglio 2007, su richiesta sottoscritta da oltre 400.000 cittadini, il Consiglio comunale delibera l'indizione di un *referendum* popolare consultivo per il passaggio di Sappada alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine. La votazione si è tenuta nelle giornate del 9 e 10 marzo 2008: l'affluenza è stata pari al 75,3 per cento (ossia 903 elettori) e i sì hanno vinto con il 95 per cento dei voti. Il 18 marzo 2009 il Consiglio provinciale di Udine ha approvato l'ordine del giorno per il passaggio di Sappada alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Sia il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, il 23 novembre 2010, che quello del Veneto, il 28 giugno 2012, hanno espresso il proprio parere favorevole. L'8 gennaio 2014 la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso anch'essa parere favorevole. Poi?

Poi, malgrado fosse un disegno di legge semplice e condiviso, che si sarebbe potuto licenziare in poche ore, alla volontà popolare non si è mai dato spazio nel calendario della 1ª Commissione, occupato com'era dalle "deforme" del PD renziano. Mi riferisco alla sciagurata legge Delrio, che ha finto di abolire le Province, ma le ha solo dissestate e sottratte al voto popolare, e alla finta abolizione del finanziamento ai partiti, riformulato sotto mentite spoglie, per finire poi con una legge elettorale incostituzionale e valida solo per una Camera, di cui vediamo adesso gli effetti, perché tanto poi avrebbero riparato con la riforma della Costituzione. La riforma della Costituzione è stata cioè

degradata a sanatoria di una legge ordinaria. Non si trattava di una "deforma" di cui l'Italia avesse necessità, perché altre erano le urgenze, ma serviva al PD per blindarsi il potere. Queste sono le logiche.

I tempi in Commissione sono sempre stati decisi dal Partito Democratico, forzando quando servivano annunci propagandistici e rallentando quando dava loro fastidio. Così sono stati congelati la legge sul lobbismo, quella che tutela chi denuncia la corruzione (la cosiddetta *whistleblower*) e molti altri provvedimenti come questo disegno di legge, mentre sono passati avanti provvedimenti che onestamente, colleghi, non potete definire prioritari.

Ci sono voluti oltre due anni perché questo provvedimento venisse messo in calendario e, a quel punto, è bastato verificare che la richiesta rispettava ampiamente i requisiti di continuità geografica, omogeneità economica e sociale e vicinanza storico-culturale del Comune di Sappada alla Regione di destinazione, previsti dalla legge, per capire che si trattava di un passaggio pressoché scontato e rapidissimo. Poi, di nuovo, il nulla. Malgrado reiterate proteste e denunce delle istituzioni locali, oggi che, lo ribadisco, siamo a settembre 2017 ed è passato un altro anno e mezzo, ci avviciniamo al termine della legislatura e ancora manca il passaggio alla Camera.

Perché? Dobbiamo forse pensare che ci sia una sorta di allergia della maggioranza di Governo - e del Partito Democratico, in particolare - a recepire la volontà popolare? (*Commenti dal Gruppo PD*). I fatti lo indicano. Pensate al fastidio per la consultazione popolare su una possibile maggiore autonomia per Veneto e Lombardia: Governo e PD hanno avuto il coraggio di dire che sono soldi sprecati. Sarebbe uno spreco chiedere ai cittadini cosa vogliono veramente? Per voi magari sì, ma ricordo che questo presunto spreco l'ha voluto il Governo, negando l'*election day* che avrebbe consentito, quello sì, di risparmiare 14 milioni di euro pubblici.

La refrattarietà del PD alla volontà popolare, però, ha origini lontane: lo abbiamo visto con il tradimento dell'esito del *referendum* sull'acqua pubblica del 2011, prima trattato con sufficienza, poi, all'ultimo momento, condiviso, sull'onda di milioni di firme, e poi definitivamente tradito in questa legislatura con la legge Madia.

Abbiamo visto com'è stato vilipeso il *referendum* contro le trivellazioni nel 2016: i cittadini hanno raccolto milioni di firme per sei *referendum*, il Governo si è spaventato e che ha fatto? *In extremis*, ha cambiato la legge, falciandone cinque; sul superstite è calato poi il silenzio di Stato della nuova RAI voluta dal PD, durante la campagna referendaria. Stesso giochino con il *referendum* sul lavoro, con l'aggiunta di una beffa atroce sui *voucher*: ancora una volta, i cittadini hanno raccolto milioni di firme, ma il Governo ha cambiato la legge, per evitare un *referendum* che sarebbe stato una valanga per il Partito Democratico e poi, scampato il pericolo e vilipesi i cittadini, sostanzialmente ha reintrodotta i *voucher*, con caratteristiche, per alcuni versi, assolutamente identiche.

Ci rendiamo conto dell'affronto alla democrazia? Che importanza può avere dunque, signor Presidente, per questa maggioranza, che tradisce un'intera Nazione, la richiesta di una comunità locale? In questi mesi, sia in Conferenza dei Capigruppo, sia in Assemblea, il Movimento 5 Stelle ha più volte chiesto la calendarizzazione del provvedimento in esame, trovando un muro di gomma di voti contrari e di rinvii ad opera della maggioranza. Oggi, che magari paga, più a ridosso delle elezioni politiche, si intravede una lucina in fondo al tunnel in cui era piombato questo provvedimento. Ancora, però, lo ripeto, manca il passaggio alla Camera e qui voglio ribadire qualche concetto d'assoluta importanza.

Il primo è che il Movimento cinque Stelle è, per i suoi principi, favorevole a tutti gli strumenti di democrazia diretta, *in primis* il *referendum*, che ne è la massima espressione. Il secondo è che il Movimento Cinque Stelle si oppone e si opporrà strenuamente al soffocamento dei territori che si ribellano. Mi dispiace quel che ho sentito dire poco fa dal collega Dalla Tor, perché va difesa la volontà popolare dei Comuni Veneti, quando è legittima e basata su un diritto. Non possiamo addurre motivazioni oblique che esulano dal merito specifico e dalla valutazione attenta della legittimità della richiesta.

Ogni altra comunità che affermi i principi di autodeterminazione nel rispetto della Costituzione della Repubblica va rispettata. Noi abbiamo dimostrato questo rispetto con la battaglia in difesa della

Costituzione e delle autonomie locali, vinta il 4 dicembre 2016. Lo dimostriamo oggi, nel rispetto di quanto enunciato dall'articolo 132 della Costituzione, esprimendo, ovviamente, voto favorevole al disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Il disegno di legge ordinaria alla nostra attenzione è costituito da un unico articolo che disciplina la procedura per il distacco del Comune di Sappada dal Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia conformemente al procedimento di cui all'articolo 132, comma 2, della Costituzione.

Ovviamente la previsione contenuta nel testo in esame tiene conto della decisione espressa con il *referendum* consultivo del 9 e 10 marzo del 2008 della comunità di Sappada. Essa, superato il *quorum* previsto dalla legge n. 352 del 1970, con il 95 per cento dei voti a favore, ha scelto di aderire alla Regione con cui confina, lasciando la Regione Veneto cui attualmente appartiene. Del resto, le due Regioni coinvolte dalla variazione territoriale hanno manifestato il proprio parere favorevole, come richiesto dalla norma costituzionale, offrendo in questo modo al Parlamento un ulteriore elemento, sia pure non vincolante, così come in senso favorevole si sono pronunciate la Provincia di Belluno e quella di Udine.

Sappada, com'è stato detto, è un piccolo Comune (1.300 abitanti) a ridosso dell'omonima cima dolomitica, sulle Alpi Carniche, attraversato dal fiume Piave. La storia di Sappada parte dal X secolo ed è prevalentemente legata alla Provincia di Udine, che lascia nel 1852, per passare a quella di Belluno. Nel paese, che è una località a forte vocazione turistica invernale ed estiva, dotata di un patrimonio ambientale straordinario, sono presenti tre differenti musei (etnografico, della civiltà contadina e della Grande Guerra) sinonimo di una vivace varietà di iniziative culturali ed artistiche fortemente radicate nella tradizione locale.

Nella valorizzazione della propria tradizione e della propria cultura e nel riconoscimento di Sappada come isola linguistica germanofona è stato elaborato anche un vocabolario del dialetto sappadino, nato dall'esigenza di creare uno strumento alla portata di chiunque voglia consultarlo.

Insomma, ci troviamo di fronte a una realtà attiva che, considerata la propria origine e la propria storia civile e religiosa, si riconosce certamente di più nella realtà friulana che in quella veneta. Dunque, un insieme di singolari caratteristiche, le quali, a un primo e superficiale approccio, potrebbero essere sufficienti a motivare il distacco.

Signor Presidente, è necessario però approfondire ulteriormente la questione: la richiesta degli abitanti di Sappada riporta al disagio economico e sociale vissuto quotidianamente dai territori ordinari adiacenti ad aree di Regioni a ordinamento differenziato. La richiesta di Sappada riporta all'esigenza concreta di un territorio montano di ammodernare l'offerta turistica nella parte impiantistica e nella parte ricettiva, e risponde alle necessità di chi opera, di chi intraprende, di chi fornisce servizi e di chi ne fruisce. Riguarda cioè la vita quotidiana di cittadini, imprese ed enti. Risponde inoltre all'esigenza di disporre di adeguati strumenti amministrativi e finanziari a supporto dello sviluppo del territorio.

Non c'è dubbio che una delle motivazioni che hanno sostenuto il largo successo del *referendum* tra la popolazione sta nell'esigenza di poter guardare verso un futuro caratterizzato da condizioni economiche, amministrative e legislative più favorevoli allo sviluppo. In altre parole, i tentativi di migrazione verso le Regioni a Statuto speciale da parte dei territori ordinari sono determinati da forti squilibri esistenti che si ripercuotono, particolarmente in questo periodo di congiuntura economica sfavorevole, sulle piccole realtà locali, in particolare su famiglie ed imprese, determinando spopolamento ed impoverimento economico-sociale. Non solo i Comuni confinanti con il Friuli come Sappada, ma numerosi altri della Provincia di Belluno si sono pronunciati a favore del passaggio ad altra Regione (Lamon, Voltago Agordino, Sovramonte, Taibon Agordino, verso il Trentino-Alto Adige). Allo stesso tempo, il caso di Sappada è l'emblema di criticità che riguardano a Est, ben 28 Comuni del Veneto, confinanti con il Friuli-Venezia Giulia e ben 35 Comuni che confinano, ad Ovest,

con il Trentino-Alto Adige.

In assenza di azioni incisive che affrontino la condizione cui ho fatto cenno, ci si troverà di fronte ad un vero e proprio effetto domino devastante per la Provincia di Belluno e ingovernabile, nel caso dell'altra parte del territorio veneto, motivato da anacronistici privilegi e garanzie che peraltro la riforma costituzionale bocciata il 4 dicembre non aveva neppure - colpevolmente - lontanamente affrontato, svelando un'azione politica del Partito Democratico incapace di dare le dovute risposte di equità e di parità di possibilità competitive alle popolazioni interessate, insieme all'incapacità di affrontare il disegno di un nuovo ed efficiente governo del territorio, con ciò esprimendo, a mio avviso, l'arroganza politica di questa posizione e la mancanza di volontà di ascoltare ed accompagnare i territori.

D'altronde, proprio le resistenze manifestate in più occasioni verso la calendarizzazione di questo provvedimento sono l'ulteriore prova della insensibilità verso il problema. Le risposte attese dalle popolazioni interessate riguardano dunque la relazione esistente tra territori cosiddetti ordinari e territori a Statuto speciale, con tutto il carico di disparità di trattamento che questo porta con sé.

Proprio per questo, ed al fine di contribuire alla ricerca di soluzioni praticabili, avevo presentato ed avevo richiesto più volte la calendarizzazione del disegno di legge n. 2279 condiviso dall'Associazione dei Comuni di confine, concernente azioni e progetti a favore dei territori dei Comuni della Regione Veneto confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia, riprendendo il modello dei Fondi di confine riconosciuti ai territori veneti e lombardi confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e noti come fondi Calderoli-Brancher, migliorando, se possibile, le modalità di erogazione soprattutto in merito al profilo strategico attribuito a tali fondi. Fosse stato avviato un serio esame, presupposto di provvedimenti adeguati, ora, con elevata probabilità, non ci troveremmo qui a trattare l'argomento all'ordine del giorno.

Neppure le ordinarie azioni consentite agli enti locali e territoriali possono venire in aiuto, atteso che gli ultimi Governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni hanno ridotto all'impotenza i Comuni, hanno eliminato la concreta possibilità di programmi territoriali adeguati da parte delle Regioni a statuto ordinario, hanno eliminato l'operatività delle Province quale effettivo strumento di coordinamento e programmazione attraverso l'attuazione della legge Delrio, portandole letteralmente al disastro operativo e finanziario. Sono certo che il *referendum* consultivo che si celebrerà in Veneto e Lombardia il prossimo 22 ottobre contribuirà a chiarire a tutti che è necessario attribuire ulteriori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, procedendo ad un indispensabile riequilibrio del sistema amministrativo del nostro Paese quale presupposto stesso della coesione sociale dei territori.

In conclusione, Presidente, considero personalmente doveroso, anche se doloroso per me bellunese, permettere ai sappadini di intraprendere questa nuova strada, auspicando allo stesso tempo che Parlamento e Governo rispondano con urgenza ed in modo organico alle pesanti questioni che la decisione di oggi lascia irrisolte dietro di sé.

Con ciò, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

RUSSO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signor Presidente, come ripetutamente richiamato anche da molti colleghi che mi hanno preceduto, quest'oggi finalmente il Senato è chiamato ad approvare un disegno di legge che - dobbiamo ammetterlo - arriva all'esame di questa Assemblea con qualche colpevole ritardo. Infatti, la norma che, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, dispone il distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e l'aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia nasce come risposta, eufemisticamente poco tempestiva, all'iniziativa assunta da quel territorio addirittura dieci anni fa, quando il Consiglio comunale formulava la richiesta di *referendum* popolare consultivo per permettere ai cittadini di esprimere la loro opinione in merito. Ebbene, come sappiamo, la volontà dei sappadini è stata chiara: la votazione si è tenuta il 9 e 10 marzo 2008 e, su un totale di 1.199 aventi diritto, come è stato ricordato, si sono recati alle urne 903 elettori, il 75 per cento, e di questi ben 860 si sono

pronunciati per il sì: il 95 per cento.

Aggiungo, allora, a quanto emerso in questo dibattito due brevissime considerazioni e una riflessione legata all'attualità di quanto succede in queste ore in Europa.

Chiunque conosca la realtà di quel territorio, sa che le ragioni dei sappadini sono, dal punto di vista storico, assolutamente fondate. Pur facendo parte da più di centocinquanta anni della Provincia di Belluno, Sappada mantiene un'originaria identità culturale e linguistica germanofona, che affonda le sue radici probabilmente nell'insediamento di un nucleo di famiglie austriache nell'XI secolo. Da quel momento Sappada appartenne alla gastaldia della Carnia (incorporata nel 1420, insieme a tutti i territori del patriarcato, nel dominio della Repubblica di Venezia), e, appena dopo l'alternarsi delle dominazioni francese e austriaca, venne staccata dalla Carnia, quindi dal Friuli, nel marzo del 1852, quando dalla Provincia di Udine passa a quella di Belluno (già allora tra le proteste dei suoi abitanti). Va ricordato inoltre che, durante la Seconda guerra mondiale, il paese fece parte della Repubblica libera della Carnia e che per la giurisdizione ecclesiastica è rimasta, senza soluzione di continuità, legata alla diocesi di Udine, erede del soppresso patriarcato di Aquileia.

Dal punto di vista culturale, quindi, non vi è dubbio che Sappada presenti fortissime affinità con le vicine comunità carniche, con cui condivide da sempre, oltre che il profilo delle comuni montagne, cultura, valori, territorio, destino e disagi, e che il *referendum* di dieci anni fa rappresenti una forte e legittima richiesta di autogoverno e di amministrazione alpina capaci di coinvolgere e rilanciare l'intera area-sistema della Carnia e della Val Degano. A questo proposito voglio qui richiamare una seconda considerazione. Oltre ai motivi storici già ricordati, va ribadito che le aspettative dei cittadini di Sappada sono assolutamente legittimate dal percorso che è stato seguito ai sensi del dettato costituzionale. Per questo territorio, infatti, valgono appieno i requisiti previsti dalla legge: la contiguità geografica, la stessa struttura economica e sociale, la vicinanza storico-culturale, così come è stato ricordato proprio dalla meritoria iniziativa della collega Isabella De Monte. E, cosa ancora più decisiva, vi è stata un'affermazione della volontà popolare univoca e chiara, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Tornerò tra poco su alcune criticità che legittimamente anche alcuni colleghi hanno espresso nel dibattito, ma credo sia assolutamente necessario riconoscere che quando i cittadini si esprimono con tanta forza, unità e determinazione, attraverso uno strumento riconosciuto dalla nostra Costituzione, sia obbligo del legislatore offrire una risposta adeguata e corrispondente alle aspirazioni democraticamente espresse.

Potremmo - lo abbiamo fatto anche in occasione della riforma costituzionale - disquisire a lungo se un *referendum* sia sempre e comunque la migliore e più fedele modalità di rilevazione della volontà popolare, ma è certo che quando i cittadini si sono espressi è impossibile non tenerne conto.

A questo proposito voglio agganciarvi, in conclusione, alla riflessione del collega Sonigo che sottolineava ieri il rischio, oggi drammaticamente attuale alla luce della vicenda catalana, di affermare un principio unicamente nazionale e identitario nella definizione dei confini (in questo caso, confini regionali ma anche statuali). Dico al collega che la sua preoccupazione in termini generali è certamente anche la nostra, ma questo è un caso diverso, come ha ben richiamato il sottosegretario Pizzetti e che l'assoluta e trasversale unità di intenti dei cittadini di Sappada, la fondatezza della loro aspirazione, il pronunciamento favorevole, poi solo in parte ritrattato per strumentali contingenze elettoralistiche, dei Consigli regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, rendono assolutamente chiaro che non vi sono gli elementi di un uso distorto e potenzialmente conflittuale di questa vicenda.

Una cosa va detta a questo proposito, anche a futura memoria. Credo che una diversa riflessione avrebbe con ogni probabilità fatto l'Assemblea del Senato se questa scelta avesse creato o fosse nata da strappi istituzionali, conflitti territoriali e rivendicazioni unilaterali non condivisi da maggioranze che, invece, potremmo definire quasi plebiscitarie, e se il riconoscimento della volontà dei sappadini non fosse stato così generale e trasversale. Poi, per fortuna, c'è l'Europa: le vicende di queste ore ci ricordano una cosa che dovremmo sempre tenere a mente e che vorremmo fosse di buon auspicio (è un augurio che esprimiamo per la soluzione positiva della crisi istituzionale che sta investendo la

Spagna). Se è vero, infatti, che la condizione delle minoranze e delle specificità territoriali, la loro autonomia, il riconoscimento delle loro specificità e dei loro diritti, la loro tutela sono, come talvolta saggiamente diciamo, il miglior termometro del buon funzionamento di un sistema democratico, è altrettanto vero che la storia insegna che spesso, proprio in nome di malintese aspirazioni separatiste, strumentalizzando vicende tragiche di minoranze linguistiche e culturali, aizzando l'uno contro l'altro gruppi nazionali, obbligati in confini innaturali, il Novecento ha visto compiersi le peggiori nefandezze e i peggiori errori. Per questo crediamo che l'Europa, che altro non è - e dovremmo sempre ricordarlo - se non un insieme di minoranze, sia la cornice migliore entro la quale le giuste rivendicazioni a tutela dei gruppi minoritari e le diverse aspirazioni dei territori dovranno trovare sempre maggiore ascolto e anche, se possibile, una normazione generale, oggi affidata agli Stati nazionali. Proprio il comune contesto europeo è la migliore garanzia che tutto ciò diventi occasione di maggiore coesione e non motivo di divisioni e conflitti, che vogliamo lasciare definitivamente alla storia del secolo scorso. Per questo il Partito Democratico voterà a favore della proposta al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bisinella).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 951 e 1082, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). *(Applausi dai Gruppi PD e Misto).*

Discussione dei disegni di legge:

[\(2304\) PELINO ed altri.](#) - *Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone*

[\(2355\) PEZZOPANE ed altri.](#) - *Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio (ore 10,58)*

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2304 e 2355.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo ai relatori se intendono integrarla.

[EASIOLO](#), relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge, recante disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, che oggi voteremo, è un tassello ulteriore, dopo altri provvedimenti come quelli in materia di cinema e di spettacolo dal vivo, che segnano la valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale e una speciale attenzione alla formazione dei giovani. La grandiosità dell'opera letteraria di Publio Ovidio Nasone è riconosciuta in tutto il mondo, a distanza di duemila anni dalla sua morte, come patrimonio comune. Il presente disegno di legge sottoposto all'esame della Assemblea è il frutto della sintesi di due disegni di legge e più precisamente dell'Atto Senato 2304, a prima firma della senatrice Pelino, e dell'Atto Senato 2355, a prima firma della senatrice Pezzopane.

La 7a Commissione, addivenendo a un testo unificato, proposto dai relatori attraverso varie fasi in cui

sono stati accolti sia emendamenti dei relatori sia emendamenti di varie componenti della Commissione, ha prodotto infine un testo finale largamente condiviso, che ha visto l'adesione ampia e trasversale delle forze politiche, con l'astensione del Movimento 5 Stelle e della componente Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto.

Grazie a questo disegno di legge unificato l'opera di Ovidio, per troppi anni emarginata dai banchi dei licei perché estranea alla classica compostezza oraziana e virgiliana, caratterizzata da una vena passionale e anticonformista in contrasto con i valori tradizionali della Roma augustea, vena che fluisce libera e determina la modernità del poeta e dell'opera, si apre a una maggiore e più capillare conoscenza degli studenti, attraverso progetti e iniziative di enti pubblici e privati, in un programma di manifestazioni culturali nazionali e internazionali che promuovono anche la valorizzazione dei luoghi ovidiani.

Sulmona, l'antica *Sulmo*, è la terra che duemila anni fa diede i natali al poeta elegiaco, il 20 marzo del 43 a.C.. Figlio di una famiglia facoltosa della classe equestre, a dodici anni si trasferì a Roma, insieme al fratello, per completare gli studi di grammatica e retorica. Ma non divenne retore: si sentì da subito incline alla poesia. Dopo una visita ad Atene, nelle città dell'Asia minore e in Egitto e il soggiorno di un anno in Sicilia, contrariamente alla volontà di suo padre si dedicò agli studi letterari, entrò nel circolo di Mecenate ed ebbe contatti stimolanti con i più importanti poeti del tempo: Orazio, Propertio, Virgilio. Produsse allora opere come gli *Amores*, le *Heroides*, i *Remedia amoris*, le *Metamorfosi*, i *Fasti*, ma soprattutto quello che fu il poemetto in distici elegiaci, opera della maturità che gli costò forse l'esilio: l'*Ars amatoria*. Siamo nel periodo storico della *pax augustea*, in cui i costumi e la morale, con l'influenza ellenistica, tendono a rilassarsi. Ovidio, il più giovane dei poeti elegiaci, rifiuta le contraddizioni del tempo, rifiuta i valori fissi e rigidi della vecchia società romana, per aprirsi alle mode del tempo, assecondando il gusto del pubblico.

Nell'8 d.C. cade in disgrazia di Augusto ed è relegato nella lontana Tomi, oggi Costanza, nella Scizia, centro sul Mar Nero nell'attuale Romania. Nell'opera *Tristia*, che scrive appunto in esilio, egli scrive: «*Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error, alterius facti culpa silenda mihi*». Cioè: «Due crimini mi hanno perduto, un carme e un errore: e la colpa del secondo debbo tacere». Da qui continua a scrivere altre opere memorabili, come le *Epistulae ex Ponto* e, appunto, i *Tristia*.

Nonostante il grande fervore letterario, l'autore non riuscirà mai ad ottenere, sino alla fine della sua vita, l'agognato ritorno in patria. Si rivelarono del tutto inutili i suoi tentativi di convincere l'imperatore, prima Augusto, poi Tiberio. Morirà a Tomi il 17 d.C., senza avere mai più avuto la possibilità di rientrare nella terra natia. È quindi importante oggi, dopo ben duemila anni, che il nostro Paese ricordi orgogliosamente il grande scrittore elegiaco che ha dato lustro al mondo.

Con questo atto s'intende rendere giustizia a Ovidio, onorarne la memoria, ma soprattutto valorizzare, tutelare e rimettere al centro dell'attenzione del mondo culturale e in particolare dei giovani la sua prestigiosa figura, attraverso iniziative di ricerca e di promozione dei suoi luoghi e della sua opera letteraria.

Nel merito dell'articolato, chiedendo aiuto anche al senatore Marin che ha elaborato la relazione insieme a me, devo dire che l'articolo 1 definisce le finalità del disegno di legge teso a salvaguardare ed a promuovere il patrimonio culturale, storico, artistico e letterario di Publio Ovidio Nasone in ambito nazionale ed internazionale.

L'articolo 2 elenca in modo dettagliato i diversi interventi da intraprendere per promuoverne la figura e l'opera, finanziando negli anni 2017 e 2018 progetti di promozione, ricerca, salvaguardia e conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio. In particolare, si prevede: il sostegno ad attività didattico-formative e culturali finalizzate a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera; il recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano; l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea a ospitare il museo ovidiano; il recupero edilizio e la riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, a Sulmona e nella Valle Peligna; la costituzione di un parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale; la realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la città di Sulmona e la città di - Roma, luogo in cui

soggiornò a lungo - e la prosecuzione del gemellaggio esistente tra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo dell'esilio. Si prevede altresì la promozione di attività di ricerca e di studio in materia ovidiana, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado. Si configura quindi una perfetta sintesi tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 3 istituisce il Comitato promotore della conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, composto dai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della Regione Abruzzo, dal sindaco del Comune di Sulmona, dal presidente della Destinazione turistica di Sulmona-DMC Cuore dell'Appennino, da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato promotore rimane in carica fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione conclusiva nonché il rendiconto, quindi tutto all'insegna della massima trasparenza. È prevista l'istituzione di un comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità, che formulerà gli indirizzi generali per le iniziative di cui ai precedenti articoli. Sono componenti di diritto del comitato scientifico i tre esperti nominati, tra i quali il comitato elegge il proprio coordinatore. Si tratta quindi di una struttura complessa, ma snella al tempo stesso. Il comitato promotore, sulla base degli indirizzi del comitato scientifico, redige un programma delle attività, ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività. È inoltre prevista la pubblicazione nel proprio sito *web* di tutte le spese, dell'attività conclusiva e della rendicontazione. In conclusione, ai componenti dei comitati non sono riconosciuti compensi (questo mi sembra importante), mentre i costi di funzionamento sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

Un elemento di novità nel testo riguarda l'istituzione di un comitato di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni, denominato «Comitato dei cinquanta ovidiani», selezionati con un apposito bando, che formula proposte al comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresentanti che partecipano ai suoi lavori. Si potrà inoltre autorizzare la concessione di buoni studio ai componenti del comitato per particolari iniziative di promozione e di approfondimento dell'opera di Ovidio.

L'articolo 4 prevede infine un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, in favore del Comitato promotore, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari.

Devo dire grazie a tutta la Commissione perché veramente c'è stata grande armonia nell'*iter* di questo disegno di legge nel quale abbiamo recepito varie proposte che abbiamo cercato di accogliere e armonizzare il più possibile e che hanno portato ad un disegno unico. Si tratta di un altro tassello importante per la formazione dei giovani e per il recupero delle nostre forti radici culturali, da non dimenticare, anche dopo duemila anni. Non vanno mai dimenticate, anche in queste sedi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[MARIN](#), *relatore*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dalla senatrice Fasiolo.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Pelino. Ne ha facoltà.

[PELINO](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, Publio Ovidio Nasone è il più moderno tra gli antichi, così potremmo definirlo. A lui si deve un'opera che, nonostante siano passati più di duemila anni, mostra ancora tutta la propria straordinaria attualità.

Il provvedimento proposto all'Assemblea dalla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato, che risulta dall'unificazione di due disegni di legge presentati, il primo all'inizio del 2016 dalla sottoscritta, si propone, appunto, di celebrare i duemila anni dalla morte del poeta latino, nel 17 d.C., a

Tomi, sul Mar Nero. Ovidio era nato sessant'anni prima a Sulmona, in Abruzzo.

Il disegno di legge intende assicurare alla città di Sulmona, alla Provincia dell'Aquila e al territorio dell'intera Regione Abruzzo la possibilità di ricordare adeguatamente la figura e l'opera del sommo poeta. Si tratta di una ricorrenza di notevole rilevanza e di ampio respiro culturale, che certamente richiedeva un apposito intervento legislativo in grado di delineare la cornice delle manifestazioni, gli organi dedicati alla promozione e alla formulazione degli indirizzi, nonché le risorse necessarie a realizzare una serie di importanti progetti.

Sulmona, la provincia aquilana e l'Abruzzo saranno perciò al centro di una serie di iniziative culturali per la promozione dell'opera ovidiana e per il suo sviluppo. Sono varie e diverse le celebrazioni, soprattutto nella sua città, già iniziate e che stanno proseguendo durante questo 2017. Ci troviamo, infatti, in un centro dove si respira quotidianamente la presenza di Ovidio, una città che porta nel suo simbolo cittadino l'acronimo SMPE: «*Sulmo mihi patria est*», un verso tratto dai *Tristia*, una delle opere più decantate del poeta. A Sulmona, città che gli ha dato i natali, anche la biblioteca comunale e il liceo classico portano il nome del grande poeta.

Ovidio è autore, tra l'altro, anche delle *Metamorfosi* e dei *Fasti*, opere più mature, cui si aggiunsero altre poesie elegiache del periodo dell'esilio, tra cui le *Epistulae ex Ponto*, attraverso le quali indirizzava elegie a personaggi della Roma del suo tempo, affinché perorassero la causa della fine del suo esilio e il rientro in Italia. Ma la sua fine, come detto, ebbe luogo in una terra lontana, sia dalla sua città natale, che dalla capitale dell'impero, che lo aveva adottato e lo aveva reso famoso. Un poeta romano, ma appunto di origine abruzzese, trasferitosi giovanissimo a Roma, dove studiò la grammatica e la retorica, ancor prima di dedicarsi alla poesia. Era stato esiliato nella odierna Costanza, in Romania, dopo essere caduto in disgrazia, sotto Augusto, a causa sembra di un *carmen*, che aveva colpito la sensibilità del primo imperatore romano

Ars amatoria è il capolavoro della poesia erotica latina, dove il poeta elegiaco tratta dell'arte di amare, intrigando le donne romane dell'epoca, facendo innamorare molte matrone, tra cui, forse, anche Livia. E quell'interesse per lui da parte della terza consorte di Ottaviano Augusto fu forse la causa del suo esilio.

Il disegno di legge prevede una serie di interventi da portare avanti durante quest'anno e durante il prossimo, 2018, al fine di promuovere la ricerca e la conoscenza della vita e dell'opera, ma anche dei luoghi in cui è vissuto Ovidio.

Nei primi due articoli vengono delineate le finalità di sviluppo e promozione del patrimonio culturale Ovidiano e il ventaglio di iniziative orientate al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, dando rilevanza all'opera e ai luoghi della figura ovidiana. Queste iniziative riguarderanno l'anno in corso e proseguiranno, appunto, nel 2018. Convegni, rievocazioni storiche, valorizzazione dei luoghi, manifestazioni di respiro culturale per diffondere ad ampio raggio l'opera del sommo poeta caratterizzano una stagione che porterà la città di Sulmona al centro dell'attenzione, nazionale e internazionale. E la promozione dovrà partire dai tanti progetti che sono già in corso e che si stanno sviluppando durante quest'anno.

In tal senso dovranno essere promossi il recupero, il riordino e il restauro dell'opera artistica e del materiale storico, proprio allo scopo di ospitarlo in un museo di Ovidio, a tal fine individuato nella città di Sulmona. Anche la riorganizzazione e, ove necessario, il recupero edilizio, dei luoghi in cui Ovidio ha vissuto e ha scritto, sia a Sulmona che nella Valle Peligna, rientrano nelle finalità di questo disegno di legge, che si propone inoltre di istituire un parco letterario ovidiano, costituendo un nuovo itinerario turistico e culturale. Viene altresì prospettata una serie di gemellaggi tra le città che ospitarono Ovidio: Sulmona, Roma e Costanza.

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI\(ore 11,15\)](#)

(Segue PELINO). Ma riteniamo molto importante prevedere anche borse di studio per gli studenti delle scuole superiori e universitari che si impegnino in ricerche in materia di studi ovidiani. Le ricerche vengono inoltre promosse per favorire l'eventuale individuazione e pubblicazione di materiali

inediti del grande poeta.

Per coordinare quello che si auspica un vasto lavoro di celebrazioni ovidiane, viene istituito, dalla presente legge, un comitato promotore, composto dal presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dei beni e delle attività culturali e dell'istruzione, oltreché dal Presidente della Regione Abruzzo e dal sindaco di Sulmona al fine di valorizzare la figura di Ovidio.

Un comitato scientifico, istituito dal comitato promotore e composto da massimo dieci personalità della cultura e dell'arte letteraria latina, avrà il compito di formulare gli indirizzi generali delle iniziative indicate. Vi sarà anche un comitato di giovani studiosi (con età massima di venticinque anni) che avrà il compito di formulare proposte al comitato promotore. Questi giovani studiosi saranno selezionati con apposito bando del Ministero dell'istruzione.

Ovviamente, lo scopo di questo provvedimento è anche quello di favorire una maggiore diffusione internazionale dell'opera e del pensiero del poeta latino.

Al disegno di legge è affidata una dotazione non eccessiva, ma simbolicamente adeguata, di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla dotazione riservata degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Noi ci impegniamo ad essere di sprone e di controllo, affinché quella dote finanziaria venga utilizzata al meglio e ponga le basi per proseguire questo anno ovidiano anche nei prossimi anni, come invito a progredire nello studio e nella celebrazione della modernità di un grande poeta antico, indissolubilmente legato alla sua città natale, Sulmona. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XII e PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrara Elena. Ne ha facoltà.

[FERRARA Elena](#) (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, in riferimento al testo in esame sulle celebrazioni della figura di Ovidio nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, vorrei porre l'attenzione sui tre aspetti che mi paiono i più rappresentativi del grande poeta latino.

Il primo aspetto è l'importanza in termini culturali dell'opera di Ovidio. Egli è profondo conoscitore della lingua latina e della lingua greca e per questo leggere Ovidio oggi significa attingere direttamente da una delle fonti più ricche della cultura antica e, quindi, della cultura occidentale.

Scrittore fondamentale dell'epoca augustea insieme a Virgilio e Orazio, Ovidio è poeta a tutto tondo sia perché fin dalla sua formazione decide di abbandonare il *cursus honorum* politico per dedicarsi a tempo pieno all'attività di scrittore sia perché, nel corso della sua prolifica attività letteraria, sperimenta quasi tutti i generi poetici, raggiungendo sempre vette ineguagliabili. Esordisce nella poesia elegiaca con gli *Amores*, per poi passare al teatro tragico con la *Medea* e in seguito al genere epistolare con gli *Heroides*; sorvola la precettistica morale con la *Ars Amatoria* e infine raggiunge la maturità artistica con il suo capolavoro, il poema *Le metamorfosi*. Ed è proprio sulle *Metamorfosi* che vorrei porre l'attenzione nella analisi del secondo aspetto legato all'importanza di Ovidio, come poeta della memoria culturale.

Le Metaforfosi, infatti, non sono semplicemente un'opera antologica in senso stretto, ma prima di tutto una rielaborazione del sapere greco in chiave latina. Ovidio è un consapevole rielaboratore del passato: fa tesoro della cultura greca ellenistica, che a sua volta si era fermata a ragionare sulla cultura greca classica, e tesse le lodi del passato usando come chiave di racconto la mitologia. La consapevolezza è tanto più chiara se si pensa all'opera come ad un erudito e programmatico dialogo con il passato da parte di un presente che stava vivendo in quel momento un mito moderno. Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma, dopo tanti anni di lotte fratricide che avevano ridisegnato le egemonie nel Mediterraneo, proprio negli anni di massima attività del poeta, realizza il sogno di una pace universale che unisce tutta la cultura allora conosciuta sotto l'egida romana. Troviamo dunque nelle *Metamorfosi* la *summa* enciclopedica della cultura greco-latina e la testimonianza storica di un'epoca d'oro.

Ma non è tutto. Il terzo aspetto per il quale Ovidio è una figura di riferimento necessaria per la nostra cultura è che egli è poeta del futuro e con *Le metamorfosi* disegna un progetto culturale che è destinato

ad attraversare i secoli. Egli, infatti, prima di tutto individua un tema che è alla base di ogni suo racconto: il cambiamento. Il cambiamento è per Ovidio, e grazie a lui anche per noi, una nuova filosofia del sapere. La metamorfosi è intesa come approccio metodologico alla ricerca: la consapevolezza che tutto è destinato a cambiare, nella sua forma, ma non nella sua sostanza. Questo è il cuore pulsante dell'opera ovidiana, ed è questo che oggi lo rende uno degli scrittori antichi più attuali.

Il suo insegnamento è tanto più forte quanto più si allontana dalle contingenze storiche per raggiungere la ricerca della natura umana. I personaggi ovidiani infatti, anche se spesso sono semidei, fauni e ninfe, sono in definitiva forgiati con una profondissima umanità. I loro cambiamenti sono spesso dolorosi e irreversibili, ma mai inconsapevoli: questo è il concetto che voglio approfondire. Sono sempre il frutto di una scelta che Ovidio pone come prerogativa imprescindibile nei suoi racconti: sapere da dove veniamo ci dà la libertà di scegliere dove vogliamo andare, senza per forza scegliere il meglio per noi. Questo è un concetto importantissimo.

Ad Ovidio è sufficiente, infatti, una scelta consapevole ed è la consapevolezza a permetterci la libertà. Questo aspetto rende *Le metamorfosi* non tanto un'opera attuale, quanto piuttosto un'opera senza tempo. A questo proposito, vanno salutate con piacere ed incentivate di più le iniziative come quella promossa dalla RAI, che ha deciso di trasmettere la lettura integrale delle *Metamorfosi*, lette e tradotte da Vittorio Sermonti, in onda su Radio 3 tutti i pomeriggi dal 10 luglio al 5 settembre di quest'anno.

Ovidio è esponente di punta di una letteratura che è figlia di una cultura nata e sviluppatasi nel grande bacino del Mediterraneo. La civiltà romana, seppur in un'ottica imperialista, ebbe fin dalle sue prime conquiste territoriali l'intelligenza di rispettare e fare tesoro delle culture dei popoli che conquistava, primo fra tutti il popolo greco. L'unione politica romana è stata resa possibile per oltre mille anni a partire dal rispetto delle culture del Mediterraneo: un dialogo, questo, che ha portato allo sviluppo della moderna cultura occidentale.

Il provvedimento che oggi stiamo discutendo, con le misure rivolte ai giovani studiosi e al settore dell'istruzione (sono già state elencate), si iscrive a pieno titolo nella direzione auspicata da un ordine del giorno che abbiamo approvato in 7a Commissione (approvato anche dal Governo), durante la discussione dell'Atto Senato 2371, di cui sono stata relatrice, concernente il patrimonio culturale immateriale che dal 6 aprile di quest'anno è legge dello Stato: la n. 44 del 2017.

Nel dispositivo leggiamo al primo punto un impegno al Governo «a farsi garante di una continua sensibilizzazione soprattutto nelle politiche scolastiche, per la salvaguardia concreta delle lingue latina e greca, come massima espressione della sostanza culturale d'Europa, portata in diverse parti del mondo». L'Europa tutta, infatti, riconosce nelle civiltà greca e latina le radici storiche del proprio mondo e il tesoro inesauribile della memoria comune del vecchio continente.

Un'importante risposta viene data proprio da questo disegno di legge e il Governo va ringraziato, perché lo sta sostenendo e portando avanti. D'altra parte, questo disegno di legge si inserisce in vari provvedimenti, non solo quelli di carattere celebrativo, ma quelli di produzione e di promozione della cultura umanistica. Pensiamo, per esempio, al decreto legislativo n. 60 del 2017, conseguente alla legge n. 107 del 2015, alla citata legge n. 44 del 2017, ma anche la Convenzione di Farola, la cui ratifica ci aspettiamo sia portata al più presto in questa sede, che porta all'attenzione soprattutto il discorso della memoria e dell'eredità.

Auspichiamo inoltre che il presente disegno di legge sia al più presto approvato in via definitiva per dare ragione dell'operatività progettuale che è già in atto e che è stata ricordata dalle colleghe e consentire un'operazione che abbiamo tutti a cuore.

Ringrazio quindi chi ha promosso il disegno di legge, le senatrici Pezzopane e Pelino, i colleghi relatori, la senatrice Fasiolo e il senatore Marin, consapevole che questa legge si riveste simbolicamente di un ulteriore significato a fronte delle avversità che specificamente il territorio da cui proviene la proposta ha dovuto fronteggiare in questi anni. La valorizzazione di questi luoghi, simbolo della vita di Ovidio, come la città di Sulmona che gli ha dato i natali, sono proprio il rafforzamento dell'identità culturale che da Ovidio, poeta della memoria e filosofo del cambiamento, può attingere.

Possiamo attingere davvero grande propulsione e fiducia nel futuro. Le esperienze che vengono promosse nel disegno di legge proprio per i più giovani, penso siano in questo senso fondamentali per ricostruire all'interno di quei territori la spinta e la propulsione a ricercare, dal proprio territorio ad una dimensione di cultura e di civiltà molto più allargata, che va verso l'Europa e a livello internazionale. Ben vengano allora i gemellaggi e questi lavori; ben venga la ricerca. Ricordo infatti che ci sono ancora materiali inediti.

Abbiamo parlato dunque di Ovidio come conoscitore della lingua e della cultura grecoromana, come poeta della memoria culturale e filosofo del cambiamento. Concludo osservando come alla base di questi aspetti si debba considerare Ovidio figlio di una cultura matrice di tutte le culture, che non va annichilita nella considerazione di una cultura passata, ma alimentata con lo stesso nutrimento con cui Ovidio nutriva i suoi personaggi: l'attenzione per l'uomo. (*Applausi dei Gruppi PD e FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Elena Ferrara. Ho ascoltato anche la senatrice Pelino e devo dire che ho trovato i loro interventi molto interessanti. In realtà, non siamo abituati in questa sede a parlare spesso di cultura, quindi ascoltare questi interventi credo faccia bene a tutti.

Tra l'altro, sono fortunati i giovani che sono oggi nostri ospiti che vengono da Vigasio, in provincia di Verona, gli insegnanti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Italo Montemezzi», cui do il benvenuto. Oggi siamo in argomento: tramite Ovidio, stiamo parlando di scuola e della vostra formazione. È quindi una bella sollecitazione per gli insegnanti che vi accompagnano.

Ben arrivati e buona permanenza. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2304-2355 (ore 11,27)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signora Presidente, è certamente encomiabile che la Repubblica provveda alla celebrazione delle ricorrenze per i duemila anni dalla morte di Ovidio, per i centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini e così tutte le altre.

Le risorse stanziare per il funzionamento dei relativi comitati promotori e per il finanziamento dei progetti valutati sono derivati dai capitoli di spesa nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, già alimentati in forma stabile con apposita norma inserita in legge di bilancio.

Certamente, l'impegno non è eccessivamente oneroso per un Paese come l'Italia, che può essere ben annoverato in termini comparativi, almeno rispetto al resto dei Paesi europei, come quello con la maggiore densità territoriale di beni culturali.

Nel caso dei disegni di legge in esame stiamo parlando di un impegno di spesa di 700.000 euro complessivi per le celebrazioni di Ovidio, 700.000 euro complessivi per le celebrazioni di Gioachino Rossini e 3.450.000 euro per le celebrazioni di da Vinci, Raffaello e Dante Alighieri. Si tratta di celebrazioni che certamente, oltre all'intrinseco valore culturale a esse attribuito, genereranno cadute positive per i territori in cui si svolgeranno.

Il mio voto ai provvedimenti in esame sarà dunque certamente favorevole, perché la cultura, soprattutto quando fortemente alimentata da iniziative tese a salvaguardare la memoria e la figura di illustri personaggi, con particolare attenzione ai programmi che saranno svolti, è sempre un fattore positivo di crescita per i nostri ragazzi, uomini e donne di domani.

Non posso però non stigmatizzare il fatto che per circa 240.000 studenti disabili delle scuole italiane tali iniziative non saranno pienamente accessibili per la carenza endemica di docenti di sostegno,

problema, questo, che emerge con tutta la sua gravità sin dall'inizio dell'anno scolastico. Rivolgo, quindi, un appello al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e alla Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca affinché provvedano a che i comitati promotori delle celebrazioni, nel definire i progetti ammessi al finanziamento, tengano nella debita considerazione quelli che si rivolgono, coinvolgono e favoriscono la partecipazione di studenti disabili. La cultura è infatti un diritto di tutti, nessuno escluso, e non può, né deve incontrare impedimenti, neppure la carenza di insegnanti di sostegno.

Da ultimo, ma non per ultimo, vorrei fare un'osservazione. Siamo qui a discutere, per tutta la settimana, del Comune di Sappada e delle celebrazioni di Dante e Raffaello in un'Italia di emergenze. In un'Italia di emergenze pensiamo a questo? Eppure, abbiamo un'emergenza di sicurezza, con l'aumento degli stupri e dei femminicidi, ormai all'ordine del giorno. Ci vorrebbe sì la cultura: introduciamo cultura del rispetto. Abbiamo l'emergenza della povertà, con la necessità, anche qui, di cultura, della cultura della condivisione. Abbiamo emergenza di democrazia e anche qui avremmo bisogno di cultura. Senza dimenticare poi che, a un passo dalla fine della legislatura, non abbiamo ancora un testo comune sulla figura del *caregiver*.

Concludo allora dicendo che se vogliamo parlare di cultura in quest'Assemblea dobbiamo riferirci non solo a quella del ricordo e della storia delle sue arti, ma anche a quella dell'accoglienza e dell'inclusione. Se vogliamo che i nostri figli accettino i disabili a scuola, dobbiamo educarli a considerare sempre gli ultimi e a pensare sempre, per primi, agli indifesi. Allora sì, avremo la classe dirigente che vogliamo. Allora sì che avremo davvero chi potrà togliere l'Italia dal pantano in cui si trova. (*Applausi del senatore Campanella*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché i relatori non intendono intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signora Presidente, come è stato detto dai senatori che hanno preso la parola prima di me, questa è una giornata un po' particolare, perché approviamo un provvedimento che sostiene le celebrazioni ovidiane ed è un giovedì mattina in cui qui, nel Senato della Repubblica, parliamo di cultura, ricordando una figura eminente della nostra storia e letteratura.

Siccome c'è anche una scuola superiore, ho inteso prendere la parola perché, tra i vari aspetti importanti che sono stati sottolineati del pensiero di Ovidio (il più moderno degli antichi, come ha detto la senatrice Pelino, e il poeta della memoria, come ci ha ricordato la senatrice Elena Ferrara) ci sono due parole sulle quali vorrei riflettere insieme a voi. Sono parole che sono state graffite su un muro di Ercolano, *morieris Tomi*, «morirai a Tomi». Recenti studi epigrafici hanno cercato d'interpretare queste due parole: probabilmente era un messaggio trasversale di tipo elettorale, ma anche una velata minaccia, rivolta a un cittadino di Ercolano, che, candidandosi a una carica pubblica, doveva mettere in conto di essere ossequiente al potere, altrimenti rischiava di fare la fine di Ovidio, «morirai a Tomi».

È importante ricordare in quest'Aula, nel Parlamento italiano, che chi ambisce a rappresentare la cosa pubblica deve, da un lato, rifuggire ogni tentativo di pressione indebita sulla sua attività e, dall'altro, avere come esempio figure eccezionali come Ovidio, che fu non solo un grande poeta, ma anche una persona inserita nella vita del suo tempo: apparteneva all'ordine equestre, ma non ambì mai al laticlavio, volendo mantenersi libero e non succube di un potere che, al suo tempo, era particolarmente permeante e invasivo, quello di Augusto. Partecipava piuttosto al circolo di Messalla Corvino e non a quello di Mecenate e forse questa sua indipendenza intellettuale - lo dico ai ragazzi che sono presenti in tribuna - gli costò l'esilio a Tomi, dal quale non ritornò mai e che lo rende, tra i grandi della letteratura latina, uno dei più grandi per la dirittura morale e la capacità d'interloquire con il potere, restando sempre coerente con i suoi principi ideali.

Mi fa piacere che nel provvedimento che ci accingiamo ad approvare, se l'Assemblea lo riterrà, siano incluse anche borse di studio per incoraggiare i nostri giovani ad approfondire il pensiero di Ovidio,

grande letterato, ma davvero grande cittadino romano e dunque esempio illustre da ricordare in quest'Aula per celebrare nel miglior modo il bimillenario della sua morte. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE))*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

EASIOLO, relatrice. Signora Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, identico al 2.7, 2.8 e 2.9, altrimenti esprimo parere contrario.

CESARO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Signora Presidente, il Governo esprime parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Gotor, identico all'emendamento 2.7, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

[DONNO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DONNO](#) *(M5S)*. Signora Presidente, le chiedo di far rimuovere la scheda dal dispositivo del senatore Segretario assente. *(Il senatore segretario Sibilia provvede a rimuovere la scheda dal dispositivo del collega assente).*

PRESIDENTE. Bene. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FASIOLO](#), *relatrice*. Signora Presidente, esprimo un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, su tutti gli emendamenti, dal 3.1 al 3.18, fatta eccezione per l'emendamento 3.100, su cui il parere - naturalmente - è favorevole.

Sull'emendamento 3.19, formulo un invito al ritiro o a trasformarlo in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Petraglia, accetta l'invito rivoltole della relatrice?

[PETRAGLIA](#) *(Misto-SI-SEL)*. Sì, signora Presidente, accetto di trasformare l'emendamento nell'ordine del giorno G3.19

[CESARO](#), *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice ed accolgo, a nome del Governo, l'ordine del giorno G3.19.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

[BIGNAMI](#) *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[DONNO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DONNO](#) *(M5S)*. Signora Presidente, evidentemente pochi hanno raccolto l'invito fatto in precedenza. Mi offro volontaria per passare tra i banchi a rimuovere le schede dei senatori assenti, se diventa difficoltoso per chi è seduto al banco della Presidenza.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a procedere alla rimozione delle schede dei senatori assenti. *(Il senatore segretario Sibilia procede a rimuovere le schede dei senatori assenti).*

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata dalla senatrice Bignami risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dai senatori Petraglia e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.19 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, l'emendamento 4.1 concerne le coperture, che è un po' il tema ricorrente nei provvedimenti di questo genere. Essenzialmente, la copertura di questo testo grava sui fondi destinati agli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche. Si tratta, quindi, di una partita di giro interna al MIBACT.

Capisco, signora Presidente, signora relatrice, che ci possono essere pareri contrari della Commissione bilancio su questo emendamento, però credo sarebbe giusto anche dare un segnale da parte di quest'Assemblea e di tutti i colleghi affinché la copertura si sposti su fondi realmente aggiuntivi e non semplici partite di giro tutte interne al MIBACT.

Sentiremo naturalmente il parere della relatrice, ma vorrei sin d'ora dichiarare la nostra disponibilità a trasformare l'emendamento 4.1 in ordine del giorno, magari impegnando al Governo - penso alla prossima legge di stabilità, ad esempio - a reintegrare gli stanziamenti necessari con risorse veramente aggiuntive. Se ci fosse questo impegno da parte del Governo e della relatrice, lo apprezzeremmo senz'altro, ritirando l'emendamento e trasformandolo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, questo vale anche per l'emendamento 4.2, che ha la stessa caratteristica?

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Sì, Presidente.

PELINO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 4.3, non perché non abbia creduto in quanto ho emendato, ma perché mi è sembrato di capire che, rispetto alle nostre richieste, il Governo non potesse concedere più di quanto ha concesso e quindi, come si dice, "meglio questo che niente". Sono costretta quindi a ritirarlo.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

EASIOLO, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno che recepisce gli emendamenti 4.1 e 4.2; si tratta di un'esigenza avvertita anche dall'Esecutivo. Nei limiti della finanza pubblica, cercheremo di appostare risorse adeguate.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.1 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 4.3 è stato ritirato.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G4.100.

EASIOLO, *relatrice*. Signora Presidente, il parere all'accoglimento dell'ordine del giorno G4.100 ove riformulato è favorevole. Dovrebbe essere espunta una parte del testo che, se si è d'accordo, potrebbe diventare come segue: nelle premesse, dopo le parole «considerato che», propongo di mantenere la parte in cui si dice che i provvedimenti di natura a vario titolo elaborativi all'esame delle Camere «trovano coperture finanziarie mediante riduzioni nell'autorizzazione di spesa interne al medesimo comparto», di eliminare il resto, fino alle parole «lo stato di abbandono», per poi proseguire con: «impegna il Governo ad adottare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica opportune iniziative di carattere normativo, volte a favorire investimenti per la cultura in generale e, più nello specifico, a reperire risorse aggiuntive nell'ambito della legge n. 420 del 1997».

PRESIDENTE. Riepilogo la riformulazione anche a beneficio della senatrice Montavecchi, che dovrà accettare o no le modifiche proposte dalla relatrice, e a beneficio dei colleghi. Dopo le premesse (pagina 8 del fascicolo), rimane un primo paragrafo, successivo alle parole «considerato che», la parte restante viene eliminata e infine, nella parte dispositiva, si impegna il Governo ad adottare quanto richiesto «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

Mi sembra chiaro ciò di cui stiamo trattando. Attendiamo dunque la riflessione della senatrice Montevercchi.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signora Presidente, siccome l'obiettivo dell'ordine del giorno è quello di spingere il Governo a cercare risorse aggiuntive, sono disposta ad "epurare" il testo di tutte le parti politicamente rilevanti, perché è questo quello che mi si sta chiedendo di fare, nel senso che mi si sta chiedendo di togliere le riflessioni politiche all'interno di questo ordine del giorno, al di là della correzione tecnica. Bene: se questo significa che il Governo si impegna a trovare risorse aggiuntive, senza andare a pescare sempre nel solito comparto, spostando le risorse anziché metterne di nuove, accetto di depurare l'ordine del giorno di tutte le riflessioni politiche, che però ritengo siano valide e sulle quali spero che il Governo rifletta, al di là del fatto che saranno espunte dal testo.

PRESIDENTE. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G4.100 (testo 2)?

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Premettendo che lo spazio dell'ordine del giorno non è quello deputato alle riflessioni politiche ed essendo stato depurato il testo da tali considerazioni, accogliamo l'ordine del giorno così riformulato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

DAVICO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, non può che essere positiva la considerazione da parte del Gruppo Federazione della Libertà su questa iniziativa. Le celebrazioni per i duemila anni dalla morte di Ovidio si compiono, in quest'Aula, nel più opportuno dei modi: emanando una normativa che consenta la realizzazione di progetti miranti alla promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura del poeta abruzzese. Tale compito spetta al legislatore statale, perché le specifiche iniziative culturali meritevoli di finanziamento, da assumere nell'ambito delle finalità di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario nazionale, come quella contenuta nella proposta che ci accingiamo a votare, devono essere garantite esclusivamente dalla legge statale.

Più in generale, la proposta contenuta nel testo riguarda un bene comune per eccellenza, la

conoscenza. Essa rappresenta un beneficio per tutti, un gioco a somma positiva, poiché di essa ci si può nutrire assieme senza che il consumo di un singolo escluda dal godimento un altro consociato. Il nostro impegno deve tendere a garantire non solo l'informazione, la corretta ed esaustiva rappresentazione dei fatti, della vita e delle opere di Ovidio, bensì anche un obiettivo ancor più preferibile, perché più elevato: fornire a chiunque, in particolare agli studenti, la possibilità di possedere un insieme di informazioni organiche, organizzate ed elaborate per poter apprendere e diffondere la comprensione e l'esperienza derivanti dalla conoscenza della cultura ovidiana.

Accogliamo con piacere quindi il provvedimento, con un plauso particolare per la parte in cui esso mira a garantire il sostegno ad attività didattico-formative e culturali per promuovere, in Italia e all'estero, la consapevolezza dell'importanza della vita e dell'opera di Ovidio.

Analogamente virtuosa appare la strada intrapresa per raggiungere l'obiettivo, ovvero la strada della «collaborazione con enti pubblici e privati» per la realizzazione delle «attività didattico-formative e culturali». Il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato è auspicabile, non solo perché rispondente al contenimento della spesa per investimenti, all'ottimizzazione dei costi operativi, al riconoscimento di un ruolo attivo del soggetto privato nell'impresa culturale, oltre che al raggiungimento di obiettivi di efficacia, efficienza e trasparenza, ma soprattutto perché questa ci appare la via maestra per salvaguardare in via generale il settore culturale, sotto il profilo delle soluzioni organizzative in grado di favorire una corretta amministrazione e promozione del settore stesso.

Concludiamo con l'apprezzamento di un'ulteriore previsione contenuta nella norma. Ci riferiamo al fatto che il comitato promotore sia composto non solo da cariche apicali dell'Esecutivo stesso, oltre che da «personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio», ma anche da un comitato di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni, denominato «Comitato dei cinquanta ovidiani».

L'obiettivo ambizioso, che mira a raggiungere obiettivi importanti e concreti, come la promozione della conoscenza, in Italia e all'estero, della vita e dell'opera di Ovidio, il recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, il recupero edilizio e la riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, la costituzione di un parco letterario ovidiano e la promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti, è da noi condiviso. Per questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Federazione della Libertà al provvedimento in esame.

[BARANI](#) (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA-SCCLP). Signora Presidente, colleghi, discutere questo disegno di legge ci offre la possibilità di approvare sì un'ottima iniziativa delle senatrici Pelino e Pezzopane, che con Ovidio condividono di certo i natali, ma al contempo ci offre la possibilità di celebrarlo a duemila anni dalla scomparsa e di prendere spunto dalla sua straordinaria vita e dalle sue illuminanti opere per cogliere l'occasione di soffermarci su diverse riflessioni.

L'iniziativa legislativa in merito a una commemorazione così importante si è resa necessaria per fare in modo che tutti possano riscontrare come la genialità del poeta nelle nostre classi scolastiche, quelle che abbiamo percorso noi, quelle dei nostri padri, dei nostri figli (e speriamo sia diverso per i nostri nipoti) sia stata talvolta emarginata. Ovidio, infatti, è stato troppo spesso "arginato", poiché lontano dalla classica compostezza dei suoi tempi. Forse le insegnanti o gli insegnanti lo conoscono poco, quindi è difficile portare nelle scuole un autore poco o mal conosciuto.

A duemila anni di distanza trascuriamo colui che fu, oltre che un poeta di grandezza smisurata, un rivoluzionario, un anticonformista, un precursore. A duemila anni di distanza tendiamo a non evidenziare le gesta, oltre che la poesia, di uno dei più grandi italiani; un uomo che duemila anni fa scrisse le *Metamorfosi*, testo abnorme e stupefacente creazione letteraria; un poema epico nel quale Ovidio ha raccolto tutto lo scibile umano e nel quale però non ha taciuto le verità di una realtà sociale

che lui stesso ha vissuto fuori dalle righe. A duemila anni di distanza questo sembra ancora disturbarci e, come purtroppo spesso è accaduto, lo ha portato all'esilio.

Nell'opera le *Metamorfosi* (a mio parere già il titolo non poteva essere più rivoluzionario) Ovidio racchiude tutte le brutture e le bellezze dei percorsi della vita. In essa Ovidio sviscera e non nasconde gli aspetti della vita come l'amore in quanto tale e in tutte le sue forme (la gelosia, l'invidia, la cattiveria, la mancanza di meritocrazia, la tirannia) e racconta che se un mortale osa gareggiare con un dio nel canto, nella poesia, nell'arte subirà un castigo, non importa quanto sia bravo o quanto possa essere migliore del dio stesso. Sembra di essere ai giorni nostri.

Il nostro Paese talvolta pecca con i cittadini che più gli danno lustro. In vita, infatti, Ovidio è stato molto ostacolato: ha avuto di certo una vita fuori dagli schemi, è stato additato per cose per le quali ancora oggi qualcuno nel Belpaese si sconvolgerebbe: ciò è lezione del fatto che non sono gli anni ma le menti che portano all'evoluzione sociale. Egli condusse una vita sopra le righe con diverse mogli e numerose amanti (tante, tantissime, ovviamente anche nella famiglia dell'imperatore si dice) ed ebbe diversi contrasti con la politica del tempo che lo portarono in esilio, quindi lo allontanarono negandogli la possibilità di arricchire con il suo pensiero e le sue ragioni il popolo tutto. Lo abbiamo fatto con Dante, che è considerato solo il padre della lingua italiana: anch'egli, contrastato per la sua vita strettamente legata agli avvenimenti della politica, fu esiliato e non rivide mai più la sua patria. Tra l'altro ho l'onore di vivere nella terra della Lunigiana che lo ha ospitato in esilio per due lunghi anni e dove ha scritto i meravigliosi canti del Purgatorio, descrivendo il paesaggio di quella splendida terra. Lo abbiamo fatto con Machiavelli che, spinto dalla possibilità di salvarsi e compiacere chi lo poteva graziare dal suo esilio, scrisse proprio in esilio la sua opera maggiore, *Il Principe*. Ebbene, lo abbiamo fatto per Bettino Craxi, ultimo statista italiano dal quale il Paese ha preso il meglio, con cui l'Italia ha raggiunto la vetta dei Paesi più industrializzati, la dimensione che la politica dovesse essere anticonformista; eppure il Belpaese, dopo aver preso il meglio che egli potesse dare, lo ha lasciato morire in esilio. Tutti sanno che quello è stato uno dei pochi tentativi di cambiare davvero il sistema politico e il nostro Paese, ma pochissimi lo dicono, anche a distanza di anni, e quindi tentano di manipolare la storia. Infatti, moltissimi, pur pensando queste stesse cose, non le dicono, perché agli occhi dell'opinione pubblica Craxi è ricordato spesso solo per i suoi aspetti giudiziari e ancora oggi contrastare uno stereotipo risulta sconveniente.

Credo che oggi stiamo investendo più che bene il nostro lavoro in Assemblea per far sì che la commemorazione di Publio Ovidio Nasone diventi legge, poiché credo fermamente che questo Paese, la nostra Italia, debba necessariamente investire e fare in modo che gli strumenti culturali diventino parte pregnante della nostra società. Ovviamente devo ripetere al Governo che è necessario "svecchiare" i nostri docenti, introducendo insegnanti giovani nella scuola.

La visione delle cose e delle diversità non deve mai essere adombrata da sterili preconcetti, ma deve essere illuminata, sebbene non condivisa, affinché il Paese impari ad avere un'analisi oggettiva oltre che di massa. I populismi non servono a nulla se non a portare i nostri uomini migliori in esilio.

In questo, tutti devono fare la loro parte: la politica, che deve pensare sempre e comunque al bene del Paese, senza lanciare ai cittadini false esche, portandoli a conoscere molti *slogan* e pochi fatti; l'informazione, che ad esempio non può continuare ad avere la presunzione di condurre i processi sui giornali, demolendo le vite di persone che la nostra Costituzione vuole innocenti fino al terzo grado di giudizio, esiliandole a non poter continuare la loro vita poiché marchiati da un'opinione pubblica che si sta allenando a non fare sconti a non avere indulgenza, anzi. Ma la parte più importante la devono fare i nostri insegnanti, la nostra scuola, i nostri programmi scolastici, sia pubblici che privati, perché lo dice la Costituzione. Per questo non capisco il senso degli emendamenti presentati e contro i quali il nostro Gruppo ha convintamente votato, perché è a scuola che nasce e cresce il nostro approccio alla vita, alla cultura, alla collettività e quindi è necessario dare ai nostri studenti tutti i mezzi per poter scegliere chi essere.

È per questo, signor Presidente, che in conclusione vorrei dire che come io andrò sulla tomba di Ovidio, come sono stato a Ravenna sulla tomba di Dante e come ritengo sia doveroso andare sulla

tomba di Machiavelli e di tutti i nostri grandi esuli, è necessario forse che anche i relatori si spargano un po' di ceneri in capo e vadano ad Hammamet sulla tomba di Bettino Craxi. (*Applausi della senatrice Eva Longo*).

GOTOR (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOTOR (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, a nome di Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista, esprimo il nostro consenso al disegno di legge che istituisce l'anno ovidiano e le celebrazioni della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio, com'è stato ricordato, l'immortale autore delle *Metamorfosi*, straordinaria raccolta di miti di trasformazione: uomini che diventano animali, piante, statue, girasoli, ragni, pipistrelli, forse anche (non ricordo) uomini di destra che diventano di sinistra e uomini di sinistra che diventano di destra.

Farlo proprio oggi mi sembra particolarmente significativo. È infatti questo il giorno in cui al Senato viene presentata in Commissione una nuova legge elettorale, il *Rosatellum* o il *Trasformellum* che dir si voglia, che, nel caso in cui fosse approvata, istituzionalizzerebbe il trasformismo completando la *metamorfosi* italiana. Nel nome del venerando Ovidio che celebriamo ci opporremo, come si diceva una volta, ma lo faremo nel Parlamento e nel Paese.

Oggi sosteniamo questo disegno di legge a lui dedicato, che prevede di far conoscere agli studenti l'opera di Ovidio e un programma di manifestazioni culturali nazionali e internazionali che promuovono la giusta valorizzazione dei luoghi ovidiani, ma con lo spirito che ho voluto condividere con l'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

PRESIDENTE. Possiamo dire, senatore Gotor, che l'ha presa larga nella valutazione di Ovidio.

CONTE (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE (*AP-CpE-NCD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare è il risultato di un intenso e proficuo lavoro svolto dalla 7a Commissione. Ricordo che siamo partiti da due disegni di legge, di origini abruzzesi, per così dire, in seguito unificati per perseguire un obiettivo comune: diffondere la conoscenza e approfondire lo studio delle opere di Ovidio.

Con questo provvedimento si immagina di intraprendere una serie di azioni e iniziative, sia pubbliche che private, nel quadro di un programma di manifestazioni culturali, nazionali e internazionali, che promuovano anche la valorizzazione dei luoghi ovidiani. Tali progetti appaiono quanto mai opportuni, poiché l'opera letteraria di Publio Ovidio Nasone ha segnato profondamente la cultura e la storia dall'epoca romana fino ai nostri giorni.

Sicuramente riconosciuto come uno dei più grandi poeti latini, Ovidio è ancora studiato nelle più prestigiose università del mondo per modernità e attualità di linguaggio e contenuti. Questo proprio per una lirica caratterizzata da passionalità sincera e senza costrinimenti stilistici, che ne hanno subito fatto un poeta rivoluzionario ed innovatore.

Il provvedimento mira a sfruttare la ricorrenza dei duemila anni dalla morte del grande poeta per celebrarne la figura e le opere, contribuendo alla massima diffusione internazionale dell'opera e delle conoscenze legate ad esso.

All'articolo 2 si elencano gli interventi da intraprendere. I progetti previsti sono da attuare sia nel 2017, anno ovidiano, sia nel 2018 e comprendono il sostegno ad attività didattico-formative e culturali; il recupero e il restauro del materiale storico e artistico ovidiano e dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, a Sulmona o nella Valle Peligna; la costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale e di un museo dedicato ad Ovidio, nella città di nascita; infine, un gemellaggio istituzionale tra quest'ultima e la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo, e la promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado.

Si prevede opportunamente che tali attività dovranno essere coordinate da un comitato promotore, in carica fino alla fine del 2018, che comprende rappresentanti del Governo, della Regione Abruzzo e

della città di Sulmona, oltre a personalità esperte della materia. L'azione del comitato promotore sarà ispirata e monitorata da un apposito comitato scientifico. A questi due organi si aggiunge, con funzione consultiva, un comitato di giovani *under* venticinque, studiosi dell'opera ovidiana, denominato «Comitato dei cinquanta ovidiani».

Tutte le attività del disegno di legge sono finanziate con un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Ovidio rappresenta ancora oggi uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, con la sua vitalità intellettuale inesauribile. Il Medioevo lo considerò non inferiore a Virgilio ed ebbe inoltre notevole influenza su tutta la poesia umanistica italiana e sullo stile dotto e sui carmi dei filologi franco-olandesi.

È quindi importante che l'Italia ricordi questo grande scrittore e compositore poetico che ha dato lustro alla Penisola in tutto il mondo. La storia di un popolo passa anche dalla protezione e valorizzazione della propria cultura che, con il presente provvedimento, si cerca di tutelare, consegnando ai posteri la prestigiosa figura dell'autore sulmonese.

Siamo sicuri che i progetti presenteranno ampi e qualificati livelli di collaborazione fra istituzioni, scuole e privati, sul piano nazionale e internazionale, valorizzando anche singole e autonome proposte a livello locale o di singole città. Si creerà un sistema virtuoso, che congiungerà l'ottimizzazione delle risorse, la qualità delle proposte, il coordinamento dei calendari e delle attività di promozione sul piano nazionale e internazionale.

Gli obiettivi di promozione, ricerca, salvaguardia e conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio potranno essere raggiunti con interventi di messa a punto e potenziamento delle strutture e delle istituzioni già esistenti e attive sui luoghi ovidiani.

In conclusione, un Paese che ricorda il proprio passato può aspirare a diventare o confermarsi guida di tutela e celebrazione storico-letteraria a livello internazionale. Un Paese che valorizza adeguatamente l'opera dei propri cantori più autorevoli, fondatori di quella cultura classica alla base della nostra anima italiana, può trovare la giusta strada per formare le nuove generazioni e, quindi, il proprio futuro.

Il provvedimento al nostro esame contiene gli strumenti per procedere in quelle direzioni. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alternativa popolare-Centristi per l'Europa.

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, quando dobbiamo formulare le dichiarazioni di voto su provvedimenti del genere, le confesserò che ci troviamo sempre un po' in difficoltà. Da un canto, riconosciamo l'altissima valenza che un provvedimento del genere rappresenta: la promozione della cultura e di quella ovidiana in particolare, in un territorio che ha bisogno di ripartire, di crescere e anche di rinascere. E quali, se non i canali culturali, sono i migliori strumenti per poter fare ripartire un territorio? Questo tipo di approccio ci vede estremamente favorevoli ed accogliamo quindi con favore iniziative che celebrino personalità storiche illustri con iniziative che vanno opportunamente finanziate. D'altro canto, però, rimangono delle criticità sul modo in cui si propone di realizzare tutto questo.

Io vorrei esaminare in particolare tre aspetti di questo provvedimento che sicuramente vanno migliorati. Il tema dei finanziamenti è stato già affrontato in sede di esame degli emendamenti. Abbiamo visto che il Governo si è impegnato a trovare una nuova copertura e di questo noi siamo molto felici; ad ogni modo, monitoreremo l'impegno del Governo e sarà nostra cura, nell'imminente legge di stabilità, avanzare proposte specifiche anche sui finanziamenti e le coperture del disegno di legge in discussione, nonché di quelli su Rossini e sui centenari di Leonardo, Dante e Raffaello, che ci apprestiamo a discutere in quest'Aula e che soffrono dello stesso problema.

La copertura che insiste sugli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche è particolarmente odiosa. Ricordo che noi, all'inizio di questa legislatura, facemmo una battaglia per la sopravvivenza degli archivi e delle biblioteche statali; ci fu anche un appello firmato da tante persone,

tra cui studiosi ed intellettuali - ricordo Eco, Montanari, Magris - per cercare di salvare questi istituti. A quanto pare ci siamo riusciti nel corso della legislatura, ma purtroppo, una volta salvati, si comincia di nuovo ad usarli come serbatoio per drenare risorse verso altri progetti, sia pur meritevoli. Questo non va bene, ed è particolarmente odioso vedere che attingiamo a risorse dopo che faticosamente le abbiamo trovate per salvaguardare istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, che - è inutile dirlo - rappresentano la nostra essenza, la conservazione del nostro passato e della nostra cultura.

C'è un altro aspetto che dobbiamo rilevare e che presenta delle criticità: la costituzione del comitato di cui all'articolo 3 del provvedimento in discussione. Tale comitato è addirittura presieduto dal Presidente del Consiglio e vi sono anche Ministri: quindi il Governo entra pesantemente nella programmazione delle celebrazioni ovidiane. Questo, a nostro parere, non è sano perché si presta ad essere usato in modo distorto. Noi avremmo preferito un comitato molto più snello a cui partecipassero esclusivamente personalità locali o studiosi. Ancora una volta, in questo comitato si fa anche la confusione tra organi consultivi ed organi esecutivi: c'è un comitato scientifico, ma alcuni suoi membri sono anche componenti del comitato promotore. In realtà sarebbe più sano separare nettamente la fase consultiva e propositiva dalla fase esecutiva, in modo tale che ci possa essere un bilanciamento e un monitoraggio, ancora più efficace, tra questi due organi, che dovrebbero essere indipendenti e che sono a tutela di un uso più efficace del denaro pubblico.

Tutto questo non c'è. A tal proposito avevamo presentato degli emendamenti all'articolo 3, che però non sono stati accolti. Ci dispiace di ciò, perché non è questo il modo migliore per gestire delle iniziative culturali.

Anche il tema del monitoraggio e del controllo rimane aperto. Il comitato promotore pubblica sul proprio sito istituzionale la relazione conclusiva, ma un vero controllo sulle modalità di spesa dei soldi non c'è; non ci sono infatti atti che possano seguire la relazione e possano così consentire il recupero di eventuali strutture. Lo auspico, ma sono sicuro che non sarà così. Inoltre, non c'è un vero meccanismo di controllo e di sanzione che preveda di correggere queste forme. Tale meccanismo è previsto invece nella legge n. 420 del 1997. La proposta, da questo punto di vista, è quindi debole e troppo verticistica.

Signora Presidente, vorrei poi fare un cenno al problema della strategia. Ben venga la proposta di celebrazione ovidiana nel territorio abruzzese. Nel nostro Paese manca però una vera e propria strategia di recupero territoriale. Non nascondiamoci, infatti, che il tema coinvolge anche il recupero dei territori attraverso le attività culturali. Perché dobbiamo ridurci nell'ultima fase della legislatura ad emanare un provvedimento localistico relativo ad una Regione specifica? Il Paese ha un problema di ripartenza, un problema di sottosviluppo in alcune Regioni e, in particolare, nel Meridione. Perché allora non affrontare questo tema, che è strategico da un punto di vista più generale? Occorrerebbe predisporre un piano di intervento culturale, utilizzando non necessariamente anniversari, ma anche altre forme di interventi culturali. Sarebbe necessario un vero e proprio piano di ripartenza delle Regioni più svantaggiate del Paese tramite interventi culturali.

Tutto questo non è stato fatto. Non abbiamo ascoltato dal Ministero una vera e propria strategia al riguardo e ci riduciamo, ancora una volta, ad esaminare provvedimenti locali e localistici, in fasi della legislatura che si presterebbero ad interpretazioni di altro tipo. Non possiamo non riconoscere l'importanza di questi provvedimenti, ma proprio per sgombrare il campo dalle critiche che possono essere avanzate, sarebbe necessario avviare una vera strategia di recupero dei territori attraverso interventi culturali.

Signora Presidente, ho così espresso tutta la difficoltà della nostra posizione nel giudicare questo e altri interventi; riconoscendo però l'importanza dell'avvenimento, della ricorrenza e delle possibili ricadute sul territorio, non faremo mancare il nostro voto favorevole al provvedimento.

Ritengo però che un altro dei problemi che andrebbero affrontati concerne la situazione del territorio abruzzese all'indomani di tali ricorrenze. Siamo a conoscenza, ad esempio, del museo ovidiano. Cosa succederà alle strutture che verranno realizzate in occasione del bimillenario, una volta che si spegneranno le luci su tale evento? Cosa rimarrà in quei territori e come essi potranno sfruttare le

infrastrutture e le iniziative legate all'avvenimento?

La legge non risolve questo problema, perché lo stanziamento è relativo solamente a due anni, ma in una strategia globale che, a nostro parere, dovrebbe effettivamente esserci, esso dovrà essere affrontato e risolto. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, quando si parla di Publio Ovidio Nasone si fa riferimento ad un poeta geniale, dotato di una grande improvvisazione, mai ingessato nei suoi versi, qualunque siano le motivazioni e l'animo che li hanno ispirati: amoroso, personale, mitologico.

Le sue opere, a duemila anni dalla morte, sono ormai riconosciute da tutti come patrimonio dell'umanità e quest'Assemblea non poteva essere indifferente a questa importante ricorrenza: esserlo avrebbe significato non riconoscere la sua originale e straordinaria vena poetica. L'estrema facilità di composizione di cui Ovidio era dotato non sconfinò mai nel banale verseggiare, ma fu invece il suo punto di forza, il suo carattere distintivo, l'autentica e l'alta dimostrazione di quella immediata espressione del sentimento che è la poesia. La sua opera va ben oltre le Metamorfosi citate oggi in Assemblea.

Se l'intenzione è valorizzare, far conoscere a tutti e trasmettere ai giovani il nostro patrimonio e la nostra identità culturale, ben vengano iniziative come questa in Assemblea, in cui si discute di cultura, letteratura e opere letterarie, che sono la storia del nostro Paese. Sarebbe auspicabile un intervento normativo più organico, come è stato richiesto nell'ordine del giorno approvato, a prima firma della collega Montevecchi. Ovidio è nato a Sulmona e per noi abruzzesi è un orgoglio, un punto di riferimento irrinunciabile.

Entrando nel merito, non si può non evidenziare come il provvedimento in esame abbia avuto in Commissione istruzione pubblica, beni culturali un cammino non proprio rapidissimo, soprattutto perché la discussione si è sviluppata su quattro differenti testi unificati. Tra gli aspetti positivi vi è sicuramente da annoverare la volontà di promuovere l'opera ovidiana a livello sia nazionale che internazionale. Vi sono, quindi, non solo l'intenzione di celebrare una ricorrenza, quella appunto dei duemila anni dalla sua morte, e la contestuale volontà di valorizzarne l'opera, ma anche l'intento di diffondere il pensiero ovidiano nelle scuole. In questo modo si creano le condizioni affinché il messaggio di Ovidio sia proiettato nel futuro e diventi elemento formativo per i nostri ragazzi, cittadini del futuro. L'arte, quando è vera, supera ogni tempo. Pertanto è una ricchezza immensa quella che sarà messa a completa disposizione dei nostri giovani. Si tratta di un approccio lodevole che si rinviene in modo inequivocabile nella ferma intenzione di sviluppare una seria attività di ricerca intorno all'opera del grande poeta abruzzese, finalizzata soprattutto alla raccolta di materiali ancora inediti.

Il disegno di legge in esame prevede una copertura finanziaria di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e definisce gli obiettivi che devono essere perseguiti nella totale condivisione dal comitato promotore e dal comitato scientifico: sviluppo di iniziative finalizzate al sostegno delle attività didattico-formative di promozione dell'opera ovidiana; il recupero, il restauro e il riordino del materiale storico e artistico dell'opera di Ovidio, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea a ospitarne il museo; il recupero dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella città di Sulmona, sia nella Valle Peligna; la costituzione di un parco letterario ovidiano quale itinerario turistico-culturale; la realizzazione di un gemellaggio tra la città di Sulmona e la città di Roma, luogo di soggiorno di Ovidio, e la prosecuzione del gemellaggio esistente tra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio; la promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, attraverso la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado.

Questo è esemplare di come i nostri artisti, poeti e scrittori possano diventare volano per un turismo di qualità, di alto livello. Tali obiettivi sono sicuramente condivisibili e mi auguro che il loro raggiungimento abbia ricadute economiche, occupazionali e turistico-culturali importanti, per la

Provincia aquilana e l'intera Regione Abruzzo.

Non si comprende però la ragione per la quale nel comitato promotore, oltre alla condivisibile partecipazione del sindaco di Sulmona, si debba dare spazio al Presidente della Regione Abruzzo e a due parlamentari del territorio. In questo modo, cari colleghi, si corre concretamente il rischio di dimenticare i buoni propositi del disegno di legge che ho enunciato, facendoli passare in secondo piano, e di contribuire ad alimentare la sensazione, per altro ormai diffusa, che la politica cerchi in tutti i modi di mettere il cappello su ogni progetto. È per questo che molte persone possono provare fastidio e considerano inutili e strumentali questi provvedimenti, anche a fronte dei concreti e cogenti problemi che i cittadini vivono quotidianamente.

Pertanto, il mio Gruppo esprimerà un voto di astensione sul provvedimento, nonostante siamo soddisfatti che durante l'esame in 7^a Commissione sia stato approvato un emendamento a mia prima firma mediante il quale, a garanzia dei valori di trasparenza e pubblicità, sempre difesi dal Movimento 5 Stelle, si prevede che il comitato promotore, entro il 31 dicembre 2018, pubblichi sul proprio sito *web* istituzionale, che dovrà essere realizzato, la relazione conclusiva assieme agli atti e al rendiconto sull'utilizzo dei contributi assegnati. Bisogna sempre dare conto ai cittadini di come si utilizzano i loro soldi.

[PELINO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, svolgerò una brevissima dichiarazione di voto a nome del Gruppo di Forza Italia a favore di questo disegno di legge, che intende celebrare concretamente la figura e la grandiosità dell'opera letteraria di Publio Ovidio Nasone.

La sua intelligenza e la sua eccelsa genialità poetica hanno segnato profondamente la cultura e la storia, dall'epoca romana sino ai nostri giorni. È un'occasione straordinaria e irripetibile per ricordare all'Italia e a tutto il mondo le qualità poetiche di Ovidio, a distanza di duemila anni dalla sua morte, come patrimonio dell'umanità.

Con l'auspicio che l'*iter* prosegua velocemente alla Camera e che diventi legge un testo con un finanziamento non eccessivo, ma utile a coadiuvare le tante iniziative già messe in piedi in sede locale dal Comune di Sulmona, dalla Provincia aquilana e dall'intera Regione Abruzzo, per celebrare la modernità di questo antico poeta, il voto del Gruppo di Forza Italia sarà favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e delle senatrici Fabbri e Pezzopane*).

[PEZZOPANE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (PD). Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, signora relatrice e colleghi, con grande soddisfazione il Partito Democratico approva e sostiene un disegno di legge da noi fortemente voluto, presentato ad aprile 2016. Sono la prima firmataria, ma ho l'alto onore di avere con me a firmare questo disegno di legge il presidente Napolitano, Sergio Zavoli, uno storico importante come il senatore Corsini e tanti altri colleghi. Questo ha fatto sì che il disegno di legge al nostro esame si sia inserito nel dibattito sull'anno ovidiano con forte autorevolezza, per far capire a tutti che non stiamo facendo un regalo o un obolo a una comunità, che così magari organizza qualche iniziativa festosa, ma stiamo dentro un tracciato che il Governo ha messo in campo e che rimette in moto processi di alto valore culturale.

Non è un caso che ieri abbiamo approvato il disegno di legge delega sullo spettacolo dal vivo e non è un caso, checché se ne dica in quest'Assemblea, che finalmente in questa legislatura si è tornati a reinvestire nella cultura e a un impegno finanziario che va oltre i due miliardi, con la legge sul cinema e gli altri provvedimenti che bene la presidente Di Giorgi ricordava durante il dibattito sul disegno di legge delega.

Pertanto, l'occasione del bimillenario non va considerata come un'iniziativa campata in aria o un gioco, ma come un processo culturale importante che guarda ai territori come luoghi in cui un lavoro speciale

sulla cultura può dare un ritorno, all'interno di un progetto complessivo che magari aiuta anche a promuovere il turismo sulla base dell'alta valenza culturale di un passato che parla al futuro. L'occasione del bimillenario ha messo in movimento tante energie da parte di intellettuali, studenti e altri operatori. Uomini e donne che vogliono, in nome di Ovidio, cimentarsi in un ambizioso progetto culturale.

Con l'approvazione del disegno di legge al nostro esame è come se il Senato - lo dico anche con un po' di ironia - compisse un atto simbolico, teso a revocare quel decreto con cui, nell'anno 8 d.C., l'imperatore Augusto relegò il poeta a Tomis, sul Mar Nero. In realtà Augusto, quando decise di mandar via da Roma il grande Ovidio violò alcune regole. La *relegatio*, infatti, in base al diritto romano, andava inflitta a seguito di un pubblico processo e doveva essere ratificata dal Senato, ma ciò non avvenne. L'imperatore dittatore decise da solo: Ovidio va via da Roma e non ci torna più. Oggi, con l'approvazione di questo disegno di legge, pur simbolicamente, facciamo ritornare ufficialmente il poeta, cantore dell'amore, qui a Roma, qui in Italia, a tutto campo e a tutto titolo.

I luoghi di Ovidio, nella terra di Ovidio, sono importanti. Ricordiamo che lì c'è il tempio di Ercole Curino, c'è la *fons amoris*, ci sono i resti della villa di Ovidio. C'è una splendida montagna, una Conca Peligna, con Sulmona al centro e i monti che fanno corona. C'è la Badia Morronese e, proprio salendo su quella strada per le marane, si raggiunge Fonte d'amore, la fontana celebrata da Ovidio. All'ombra di quegli alberi risuonano i versi ovidiani, tratti da Tristia, che prima venivano ricordati: «*Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis, milia qui novies distat ab Urbe decem*»; «La mia patria è Sulmona, ricchissima di gelide acque, che dista nove volte dieci miglia da Roma». Ritorna Roma.

Il 2017, con questo disegno di legge, viene dichiarato anno ovidiano. Ho ricordato quei luoghi di Sulmona perché proprio in quei luoghi per settimane è divampato un incendio criminale e proprio in quei luoghi si sono sfidate le forze più positive. Ed è sempre a Sulmona che a dicembre si è dovuto ricordare con dolore, alla presenza delle alte cariche dello Stato, la morte della giovane Fabrizia Di Lorenzo, colpita da un atto terroristico a Berlino. Cito questo perché voglio far capire che con questo atto importante diamo a quella terra un segno di qualità e di valore, una sorta di opportunità.

Le celebrazioni sono già iniziate, l'attesa per questa legge era tanta ed ora noi rispondiamo con i fatti. Le risorse sono importanti e anche se ne avremmo volute di più, non si ricorda nel tempo recente un impegno finanziario così elevato. Per questo voglio ringraziare il ministro Franceschini, il sottosegretario Cesaro, la sottosegretario Bianchi, che saluto, il presidente Marcucci, la relatrice senatrice Fasiolo e la senatrice Elena Ferrara, che si sono battuti per questo disegno di legge, e tanti altri.

Le celebrazioni sono iniziate e con questo disegno di legge potranno avere un forte sostegno. Sentivo alcuni colleghi preoccupati per i controlli, ma cosa c'è di più autorevole, nei controlli, della Corte dei conti e della procura della Repubblica? Perché, nell'atto di formulare una legge avanzata, che dà ai territori tante opportunità, dobbiamo già da subito criminalizzare quei territori? Se ci saranno problemi, se ne occuperanno le autorità competenti, ora noi facciamo il nostro lavoro, che non è certo quello di pensare pregiudizialmente che quelle risorse possano essere distolte, ma semmai di dare degli strumenti positivi perché quelle risorse, come abbiamo fatto, diano delle effettive possibilità.

Nel disegno di legge si pensa ai giovani ovidiani. Questo faceva parte della mia proposta ed io ci credo molto. Con il *certamen* ogni anno centinaia di ragazzi si cimentano negli studi di Ovidio. A quei ragazzi abbiamo pensato e per quei ragazzi abbiamo previsto una norma specifica.

Ovidio diceva: «Lodiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri». È questo il messaggio che diamo a quei giovani: mentre lodiamo i tempi passati, vogliamo dar loro gli strumenti per muoversi nei nostri tempi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 2304 e 2355, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII).*

DE BIASI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signora Presidente, desidero segnalare che non sono riuscita a partecipare alla votazione finale, ma il mio voto sarebbe stato favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

RUSSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signora Presidente, vorrei sottoporre all'Assemblea l'ipotesi di avviare l'esame del provvedimento successivo nella giornata di martedì, in quanto il tempo a nostra disposizione non ci consentirebbe di esaurirlo e ritenendo che esso meriti di essere affrontato senza interruzioni.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta, che mi sento di condividere, si intende accolta.

Per la calendarizzazione della mozione 1-00724 e lo svolgimento di un'interrogazione

MANDELLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo brevemente per sollecitare, per il suo tramite, la trattazione della mozione [1-00724](#) presentata il 2 febbraio scorso, e la risposta all'interrogazione [3-03974](#), recentemente presentata, entrambe a mia prima firma, sul tema dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

Come sapete, proprio in queste settimane si deciderà in merito all'assegnazione della sede di questa Agenzia, un fatto importante per l'Italia non solo in termini di prestigio, ma anche sotto il profilo economico. Milano è stata scelta nella rosa perché, secondo me, ha caratteristiche importanti: innanzi tutto la logistica, in secondo luogo la struttura perché, come sapete, la Regione Lombardia ha messo a disposizione il palazzo dove potrebbe trovare sede l'EMA in forma gratuita, almeno per il primo anno.

Allora, poiché c'è una grande volontà del Paese e anche un interesse che questa agenzia possa venire in Italia, vorrei sollecitare affinché la mia mozione sia messa in discussione al fine di poter dare un contributo anche parlamentare a chi dovrà, poi, difendere la nostra candidatura in Europa, avendo anche il supporto di una mozione votata dal Parlamento.

Spero, quindi, che la mozione a mia prima firma possa trovare una calendarizzazione celere proprio perché così il *Premier*, i Ministri e chi sarà deputato a difendere la candidatura, possano essere forti di una decisione parlamentare.

Ricordo i tempi: a fine mese avremo la scrematura dalle 19 sedi proposte; poi, dal 20 ottobre al 20 novembre la votazione. A tal fine si è costituito anche un gruppo interparlamentare con lo scopo di fiancheggiare il Governo in questa importante battaglia. Spero quindi che la mozione venga calendarizzata perché un voto favorevole potrebbe essere di grande aiuto per dimostrare la volontà del

Parlamento italiano. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, il 14 settembre ho presentato un'interrogazione, l'atto [4-08057](#), per sapere quanti fossero gli alunni disabili presenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, di quante ore di sostegno necessitassero e quante di queste fossero coperte da insegnanti di sostegno. Tali dati venivano chiesti suddivisi per Provincia e Regione. La richiesta è stata presentata nel 2014 e nel 2015; la risposta è sempre stata parziale: sembrerebbe che non si possa rilevare centralmente l'orario effettivo di sostegno assegnato a ogni singolo studente, a detta del Sottosegretario. Esiste dunque un vuoto, certamente colmabile, nelle procedure di rilevazione dei dati da parte del Ministero.

Secondo il MIUR quest'anno gli alunni disabili sono più di 234.000, molti dei quali (uno su tre) non avranno un insegnante di sostegno di ruolo, a discapito della continuità didattica prevista per legge, perdendo così ogni anno un punto di riferimento scolastico e affettivo.

Gli studenti disabili hanno diritto all'istruzione come tutti. Una sentenza della Corte costituzionale (la n. 275 del 2016) recita: «È la garanzia dei diritti incompressibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione».

Continuerò in questa sede a ricordare questo baco fintantoché non avrò una risposta in grado di farmi fare due conti sul calcolo dell'efficienza. Ho fatto questa domanda tutti gli anni e ogni anno mi sono stati forniti dati inutili perché i dati servono per fare dei calcoli.

Concludo con una perplessità sul significato della parola «continuità»: quando ho presentato l'emendamento sulla continuità didattica e ne ho fatto una battaglia che poi ha portato a una vittoria, non intendevo la continuità delle pessime modalità; intendevo la continuità delle figure professionali. *(Applausi dei senatori Bencini e Orellana).*

GIROTTO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (*M5S*). Signora Presidente, mi rivolgo soprattutto agli italiani, oltre che ai colleghi, dicendo a tutti che siamo vivi per miracolo: siamo letteralmente vivi per miracolo, e non è un modo di dire.

Nel 1983, da una base sovietica partì l'allarme che cinque missili con testate nucleari erano partiti dagli Stati Uniti e si stavano dirigendo in Russia per colpirla. Ora, se ci fosse stato un qualsiasi funzionario, qualsiasi militare, questa storia sarebbe finita nel peggiore dei modi con l'olocausto nucleare perché il militare avrebbe semplicemente avvisato il Cremlino - nel 1983 i rapporti tra USA e Russia erano pessimi - e il Cremlino avrebbe dato l'ordine per il lancio dei contro missili verso gli Stati Uniti e sarebbe stato l'olocausto nucleare. Invece, questo militare, incredibilmente e miracolosamente, capì che si trattava di un errore dei macchinari al momento non comprensibile. Solo successivamente si scoprì che una rara congiunzione tra la terra e il sole aveva ingannato il satellite. Questo militare comprese che si trattava di un errore dei macchinari e si assunse la responsabilità di non avvisare il Cremlino, salvando letteralmente il pianeta dall'olocausto nucleare.

Sto parlando di questo perché ieri è iniziata la ratifica di un Trattato, votato nel luglio di quest'anno da 122 Paesi presso le Nazioni Unite, che l'Italia non ha votato. È iniziata dunque la sua ratifica e, per il momento, è stato ratificato da tre Stati, tra cui la Città del Vaticano. Ancora una volta si dimostra che il Papa è una figura che sta facendo più di tutta la politica mondiale messa insieme. Ricordiamo, tra l'altro, che la Corte di giustizia dell'Aja ha sentenziato l'illegalità delle armi atomiche. Il Trattato di cui sto parlando riguarda infatti lo smantellamento delle armi nucleari e delle infrastrutture necessarie.

Come dicevo, l'Italia non lo ha firmato e non lo ha ratificato: forse perché abbiamo un atteggiamento estremamente servile nei confronti degli Stati Uniti d'America? Abbiamo votato qui in Senato una

mozione diversa da quella che abbiamo presentato noi e molto debole dal punto di vista dell'impegno nello smantellamento delle armi nucleari. Vorrei ricordare che, molto cinicamente, dal punto di vista economico, mantenere, manutene e aggiornare i sistemi d'arma nucleare ha un costo talmente elevato, che se si utilizzassero queste risorse per combattere la fame nel mondo, essa potrebbe essere superata. Lo smantellamento costerà moltissimo e noi italiani siamo *leader* tecnologici in questo settore, perché stiamo smantellando le nostre centrali nucleari. Pagheremo infatti 14 miliardi di euro per smantellare le nostre quattro centrali atomiche e li stiamo già pagando nella bolletta elettrica. Il nucleare deve diventare un *business* solo per il suo smantellamento. (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Chiedo di poter concludere l'intervento, signora Presidente.

Potremmo vendere il nostro *know how* e la nostra tecnologia e quindi acquisire un'utilità economica per smantellare le armi atomiche, che vanno smantellate. Mi appello dunque al Governo e alla maggioranza affinché l'Italia firmi e ratifichi il Trattato di smantellamento delle armi nucleari.

PRESIDENTE. Senatore Girotto, mi scuso per la disattivazione del microfono, ma non mi ero accorta che stava terminando il tempo a sua disposizione.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signora Presidente, oggi è il 21 settembre, la Giornata mondiale dell'Alzheimer. Questa è un'occasione molto importante per riflettere su una realtà che sono in Italia colpisce oltre 600.000 malati, destinati ad aumentare, anche perché il nostro è il Paese più longevo d'Europa, con quasi 14 milioni di ultrasessantenni. Si tratta di una patologia per cui ancora non ci sono cure definitive e che riverbera, tra l'altro, i suoi cupi riflessi non solo sul malato, ma anche su chi gli è vicino, come pochissime altre malattie. Esso diffonde infatti sensazioni come depressione, impotenza e disperazione. L'Alzheimer è una malattia molto personalizzata: c'è chi resta in silenzio e c'è chi invece sproloquia verso i suoi interlocutori, molto spesso immaginari, usando di volta in volta infermieri, badanti o familiari come destinatari prescelti di questi loro sproloqui.

Ognuno ha il suo delirio e per ognuno c'è una sorta di ritorno all'infanzia. Il morbo di Alzheimer, in fondo, non è altro che una forma di demenza, che prende il nome dal neurologo tedesco, che nel 1907 fu il primo a descriverne le caratteristiche. Con il passare del tempo, le lacune mentali provocate da questa malattia diventano sempre più gravi, fino ad avere un'interferenza con le attività quotidiane. Almeno il 20 per cento dei casi di demenza vengono classificati come morbo di Alzheimer.

A differenza del pensiero comune, l'Alzheimer non colpisce soltanto i pazienti in età molto avanzata, ma può insorgere anche prima dei sessantacinque anni. Il periodo peggiore per la gestione di un paziente con l'Alzheimer va dalla manifestazione dei sintomi fino agli otto o dieci anni successivi, in cui la malattia progredisce inesorabilmente.

L'unica cosa che al momento si può fare è dare supporto e sostegno sia ai familiari che ai pazienti. Ecco quindi il perché di campagne di sensibilizzazione nazionali che avvengono in questa giornata nelle circa 60 residenze, soprattutto per dare risalto ad un ruolo importante, quello dei *caregiver*. (*Applausi della senatrice Bignami*).

Traendo spunto dall'interrogativo che dà nome alla campagna («E se le persone che ami sparissero?») e che richiama l'attenzione sugli effetti devastanti della malattia, le diverse iniziative di comunicazione enfatizzeranno l'importanza dell'affetto dei familiari. Quindi è qui che è importante l'affiancamento pratico ed emotivo dei malati, sia da parte dei familiari che dei *caregiver*, che sono molto importanti. Soprattutto, è importante trattare con amore una persona che ti urla in faccia, che non ti riconosce, che non sta ferma oppure che resta ferma con lo sguardo lucido nel vuoto e che non è più la buona o brava mamma o babbo, nonna o nonno, moglie o marito. E tutto questo per anni, sapendo che si può solo peggiorare, restare così per altri mesi, per poi peggiorare ancora. Ecco che allora si alternano momenti di sollievo con momenti di senso di colpa, quando si lasciano in custodia ad altri in residenze sanitarie.

Ecco, io in questa giornata vorrei ricordare a tutti noi l'importanza di portare avanti un disegno di legge per il riconoscimento della figura dei *caregiver*, presentato dalla qui presente senatrice Bignami e

firmato da ben 94 senatori, tra cui il sottoscritto. In questo giorno pensiamo anche a questa cosa. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bencini, Bignami e Orellana).*

PRESIDENTE. Grazie molte, senatore Maurizio Romani, per l'argomento veramente grave che ha toccato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,01)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (**951** -1082)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (**951**)

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1082)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla provincia di Udine.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 4. Qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, nel testo emendato, il disegno di legge composto del solo articolo 1

EMENDAMENTI

1.100

PICCOLI

Approvato

Al comma 3, dopo le parole:«ad adottare», inserire le seguenti: «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

1.200

TORRISI

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «a decorrere dal 2016» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017», le parole: «bilancio triennale 2016-2018» con le seguenti: «bilancio triennale 2017-2019» e le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per l'anno 2017».

Sopprimere il comma 5.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio ([2304](#) -2355)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone (2304)

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio (2355)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Finalità)

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la sua opera in ambito nazionale ed internazionale.

2. L'anno 2017, nel quale ricorrono i duemila anni dalla morte di Ovidio, è dichiarato «anno ovidiano».

Art. 2.

Approvato

(Interventi)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017 e 2018, attraverso i seguenti interventi:

a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea a ospitare il museo «Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale;

c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture

esistenti. Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;

d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;

e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la città di Sulmona e la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo, e prosecuzione del gemellaggio esistente tra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio;

f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

EMENDAMENTI

2.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e privati».

2.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso interventi di», con le seguenti: «attraverso interventi che non comportino aumenti di volumetria, anche mediante il».

2.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo criteri di separazione per la gestione delle attività commerciali e culturali;».

2.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «studenti universitari», con le seguenti: «studenti delle università statali» e dopo le parole: «scuole secondarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche».

2.6

[GOTOR](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.7

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Id. em. 2.6

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), un terzo delle risorse del contributo straordinario di cui all'articolo 4 è destinato per una quota parte pari al 50 per cento interventi di sostegno alla ricerca in materia di studi classici latini nelle università statali e per la restante quota parte a borse di studio da attribuire agli studenti delle scuole pubbliche secondarie di secondo grado.

1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità

di assegnazione delle risorse di cui al comma 1-*bis*.».

2.9

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, nonché la successiva gestione delle attività ad essi riferibili sono affidati mediante procedure a evidenza pubblica, prevedendo particolari criteri di selezione volti al sostegno e alla valorizzazione della filiera e del settore produttivo locali».

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Il Comitato promotore è composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente della Destinazione turistica di Sulmona -- DMC Cuore dell'Appennino e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comitato promotore promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio mediante le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4.
3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2018. Entro la predetta data, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
4. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1, tra i quali il Comitato elegge il proprio coordinatore.
5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, redige un programma delle attività, ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, il Comitato promotore provvede altresì, entro il 31 dicembre 2018, a pubblicare nel proprio sito *web* istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
6. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Comitato di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni, denominato «Comitato dei cinquanta ovidiani», selezionati con un apposito bando da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresentanti che partecipano ai lavori del Comitato promotore senza diritto di voto. Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e l'opera di Ovidio, a

valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 4.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato» con le seguenti: «da un membro eletto a maggioranza dei suoi componenti».

3.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona - DMC Cuore dell'Appennino».

3.100

I Relatori

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «presidente della Destinazione turistica di Sulmona - DMC Cuore dell'Appennino», con le seguenti: «presidente del Consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) - Terre d'amore in Abruzzo».

3.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «tre personalità di chiara fama» fino alla fine con le seguenti: «una personalità nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate, che abbia svolto per un arco di tempo non inferiore a dieci anni attività di studio e ricerca nel settore degli studi ovidiani, due componenti selezionati dal Comitato promotore tra i membri del Comitato scientifico dell'associazione Amici del Certamen Ovidianum Sulmonense».

3.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre personalità di chiara fama» con le seguenti: «due personalità di chiara fama».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «tre esperti» con le seguenti: «due esperti».

3.9

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le decisioni del Comitato promotore sono assunte a maggioranza qualificata».

3.11

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Comitato promotore di cui al comma 1 si avvale di un organo consultivo e propositivo, il Comitato scientifico, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. I componenti del Comitato scientifico sono individuati dal Comitato promotore tra personalità di chiara fama della cultura e dell'arte letteraria italiana e latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio e non possono essere anche membri del Comitato promotore».

3.12

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2 sono formulati da un Comitato scientifico, i cui membri sono nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate. I membri del Comitato scientifico non possono contestualmente appartenere al Comitato promotore di cui al comma 1».

3.13

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «un Comitato scientifico» inserire le seguenti: «i cui membri vengono scelti sulla base del più alto livello di competenza culturale».

3.16

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

3.18

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni» con le seguenti: «composto da studenti delle università statali e delle scuole secondarie pubbliche, studiosi».

3.19

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G3.19

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali buoni studio sono concessi tramite procedure pubbliche di comparazione dei titoli e delle esperienze maturate, differenziate sulla base dell'iscrizione dei componenti agli studi universitari o alle scuole secondarie di secondo grado.».

G3.19 (già em. 3.19)

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2304-2355,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.19.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Contributo straordinario)

1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, di cui alla presente legge, è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito *web* istituzionale.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 4.2 nell'odg G4.1

Al comma 1, sostituire le parole: «350.000» con le seguenti: «4 milioni».

Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - *(Copertura finanziaria)* - 1. All'onere di cui alla presente legge, pari a 4 milioni di euro

per ciascun anno del biennio 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.2

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 4.1 nell'odg G4.1

Al comma 1, sostituire le parole: «350.000» con le seguenti: «4 milioni».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire, ove ricorrano, le parole: «350.000 euro» con le seguenti: «4 milioni».

G4.1 (già emm. 4.1 e 4.2)

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2304-2355,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 4.1 e 4.2.

(*) Accolto dal Governo

4.3

[PELINO, GIRO, SIBILIA](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «350.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere di cui alla presente legge derivante dal contributo di cui all'articolo 4, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per 500.000 euro per il 2017 e 500.000 euro per il 2018».

G4.100

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2304-2355-A, recante Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio,
premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame stabilisce che, per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, è prevista l'attribuzione al Comitato promotore di un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

secondo quanto stabilito dall'articolo 5, all'onere derivante dal contributo di cui all'articolo 4, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

vi sono attualmente all'esame delle Camere diversi provvedimenti di natura a vario titolo «celebrativa» e, nella fattispecie degli stanziamenti predisposti per le coperture finanziarie degli oneri,

si ha:

nell'Atto Senato 2227 - per le celebrazioni relative al 2018, decretato «anno rossiniano» in virtù del centocinquantenario della morte del musicista - è prevista l'attribuzione di un contributo straordinario (pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017) finalizzato alla predisposizione e all'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative che comprendono anche l'acquisizione e il restauro di «luoghi rossiniani» nella provincia di Pesaro e Urbino. All'onere derivante, pari a 680.000 euro per l'anno 2018 e a 20.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in particolare incidendo, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul finanziamento previsto per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale;

medesima copertura finanziaria è prevista a favore del disegno di legge Atto Senato 2810, recante disposizioni per la costituzione di tre Comitati nazionali finalizzati alle celebrazioni relative alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio, ricadenti rispettivamente nel 2019 e nel 2020, e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che avrà luogo nel 2021;

valutato che:

è evidente che i citati provvedimenti d'ordine culturale trovino coperture finanziarie mediante riduzioni nell'autorizzazione di spesa «interne» al medesimo comparto;

il provvedimento in esame, dunque - insieme con quant'altro elencato nello specifico «celebrativo» - è, per quanto apparentemente circoscritto, un osservatorio privilegiato per riflettere su una visione d'insieme circa una strategia lungimirante di politica culturale e museale di ampio respiro nazionale, e su una politica di «servizio pubblico» per il cittadino;

l'Italia che intende celebrare le sue «eccellenze», non dimentichiamolo, è il Paese in cui la lista della cancellazione di istituzioni culturali si va allungando da anni: dove a teatri disabitati, orchestre stabili divenute precarie, cinema chiusi, festival soppressi, zone archeologiche trascurate, monumenti o aree culturali che versano in un generale e insistito stato di degrado, rispondono solo gli appelli ripetuti a vuoto per salvarli o quanto meno per darne testimonianza e denunciarne lo stato di abbandono,

impegna il Governo ad adottare opportune iniziative di carattere normativo, volte a favorire investimenti per la cultura in generale e, più nello specifico, a reperire risorse aggiuntive utilizzabili per le coperture finanziarie di singoli provvedimenti celebrativi, che pertanto non gravino su un comparto qual è quello relativo alla cultura tradizionalmente penalizzato da tagli, riduzioni e investimenti insufficienti.

G4.100 (testo 2)

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2304-2355-A, recante Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio,

premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame stabilisce che, per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, è prevista l'attribuzione al Comitato promotore di un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

secondo quanto stabilito dall'articolo 5, all'onere derivante dal contributo di cui all'articolo 4, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali

e del turismo;

considerato che:

vi sono attualmente all'esame delle Camere diversi provvedimenti di natura a vario titolo «celebrativa» che trovano coperture finanziarie mediante riduzioni nell'autorizzazione di spesa «interne» al medesimo comparto,

impegna il Governo ad adottare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, opportune iniziative di carattere normativo, volte a favorire investimenti per la cultura in generale e, più nello specifico, a reperire risorse aggiuntive nell'ambito della legge n. 420 del 1997.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di cui alla presente legge derivante dal contributo straordinario di cui all'articolo 4, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 951-1082 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 1, comma 4, le parole: "a decorrere dal 2016" siano sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2017"; che le parole: "bilancio triennale 2016-2018" siano sostituite con le seguenti: "bilancio triennale 2017-2019" e che le parole: "per l'anno 2016" siano sostituite con le seguenti: "per l'anno 2017";
- che all'articolo 1 sia soppresso il comma 5.

Sull'emendamento 1.100 esprime parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2304-2355 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione, programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2 e 4.3.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Amati, Anitori, Bubbico, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti (*dalle ore 11.45*), Compagnone, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Poli, Divina, D'Onghia, Fissore, Gentile, Manassero, Mancuso, Mangili, Marino Luigi, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Russo, Saggese, Santangelo, Scavone, Spilabotte, Stefani, Turano e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Sangalli e Stucchi, per attività della 3a Commissione permanente; Filippi, per attività dell'8a Commissione permanente; Albano, Buemi, Cardiello, Esposito Stefano, Falanga, Gaetti, Giarrusso, Giovanardi, Lumia, Marinello, Mineo, Mirabelli, Molinari, Moscardelli, Pagano, Perrone, Ricchiuti, Tomaselli e Vaccari, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Puglisi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; De Pietro, Fattorini e Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Lanzillotta, per partecipare ad un incontro internazionale; Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Unione Interparlamentare.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

L'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con lettera pervenuta il 20 settembre 2017, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento penale (n. 29100/17 R.G.N.R. - n. 22426/17 R.G.GIP) nei confronti della senatrice Paola Taverna.

I predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV-ter*, n. 13).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Ermini David, Ferranti Donatella, Verini Walter, Morani Alessia, Di Maio Marco, Fregolent Silvia, Fiano Emanuele, Lenzi Donata, Mariani Raffaella, Marchi Maino, Di Salvo Titti, Grassi Gerolamo, Marantelli Daniele, Vazio Franco, Rostan Michela, Iori Vanna, Parrini Dario, Richetti Matteo, Lattuca Enzo, Manfredi Massimiliano, Carra Marco, Carrozza Maria Chiara, Patriarca Edoardo, Rotta Alessia, Fabbri Marilena, Dal Moro Gian Pietro, Gasparini Daniela Matilde Maria, Malpezzi Simona Flavia, Amato Maria, Coccia Laura, De Menech Roger, Senaldi Angelo, Minnucci Emiliano, Moretto Sara, Donati Marco, Bergonzi Marco, Giacobbe Anna, Iacono Maria, Albin Tea, Carnevali Elena, Bragantini Paola, Marchetti Marco, Carella Renzo, D'Ottavio Umberto, Incerti Antonella, Capozzolo Sabrina, Rossi Paolo, Cani Emanuele, D'Arienzo Vincenzo, Becattini Lorenzo, Maestri Patrizia, Antezza Maria, Lodolini Emanuele, Giulietti Giampiero, Dallai Luigi, Campana Micaela, Venittelli Laura, Porta Fabio, Gadda Maria Chiara, Gandolfi Paolo, Piccolo Salvatore, Zardini Diego

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace (2909)

(presentato in data 21/09/2017)

C.4130 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.40, C.257, C.407, C.4362).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Mazzoni Riccardo

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2905)

(presentato in data 19/09/2017);

senatore Del Barba Mauro

Disposizioni in materia di Home Sharing (2906)

(presentato in data 19/09/2017);

senatore Longo Fausto Guilherme

Disposizioni per favorire il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero mediante l'introduzione del voto elettronico (2907)

(presentato in data 21/09/2017);

senatori Scavone Antonio, Compagnone Giuseppe, Barani Lucio, Amoruso Francesco Maria, D'Anna

Vincenzo, Falanga Ciro, Gambaro Adele, Iurlaro Pietro, Langella Pietro, Longo Eva, Mazzoni Riccardo, Milo Antonio, Pagnoncelli Lionello Marco, Verdini Denis
Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori sanitari presso le strutture ospedaliere e i presidi ambulatoriali di guardia medica (2908)
(presentato in data 21/09/2017).

Indagini conoscitive, annunzio

La 11a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'approfondimento di tematiche riguardanti l'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Gaetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03993 della senatrice Montevecchi ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 14 al 20 settembre 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 179

ALBANO ed altri: sulla tempistica di realizzazione del progetto di ampliamento del tunnel di Tenda tra l'Italia e la Francia (4-05092) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

AMORUSO: sull'arresto di un cittadino italiano in Venezuela (4-07687) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

ANITORI ed altri: sul piano di riorganizzazione dei servizi della medicina di laboratorio del settore pubblico del Lazio (4-07304) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

BERTOROTTA ed altri: sulla moria di bestiame in Tanzania, a causa della malattia denominata "East Coast fever" (4-06709) (risp. GIRO, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

BOTTICI ed altri: sull'inquinamento nella zona di Montale (Pistoia) (4-07540) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DONNO ed altri: sulla salvaguardia del lago Verbano (4-07417) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GAMBARO, BARANI: sulla salvaguardia del bosco dei Bregoli nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna) (4-07880) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GIROTTI ed altri: sull'applicazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi europei (4-07908) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

LIUZZI: sulla vendita della sede storica dell'Istituto italiano di cultura a Bruxelles (4-07790) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

MARINELLO: sul decesso presso il policlinico di Catania di un paziente per una malattia contratta in ospedale (4-07030) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

MARTON ed altri: sulla realizzazione di alcuni chioschi nel centro storico di Monza (4-05809) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per il beni e le attività culturali ed il turismo*)
sulle modalità di iscrizione alle scuole (4-07331) (risp. FEDELI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

MORRA ed altri: sull'equiparazione tra personale della scuola e funzionario ministeriale presso l'ATP di Cosenza (4-07589) (risp. FEDELI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

ORELLANA: su iniziative in favore della mobilità ferroviaria delle persone con disabilità (4-08047) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

PETRAGLIA: sullo spiaggiamento di presunto materiale illecito lungo le coste della Toscana (4-07716) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

RAZZI: sulla pericolosità di alcune gallerie presenti nella circonvallazione pescarese (4-07693) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

SONEGO: su un caso di sottrazione internazionale di minore (4-01367) (risp. AMENDOLA,

sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)

su un caso di sottrazione internazionale di minore (4-06124) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

sulla reale possibilità di implementare i programmi di scambio scuola-lavoro di cui alla riforma detta "la Buona Scuola" (4-07262) (risp. FEDELI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

Mozioni

[ORELLANA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [Maurizio ROMANI](#), [MOLINARI](#), [BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BENCINI](#), [URAS](#), [STEFANO](#) - Il Senato,

premessi che:

l'Assemblea costituente ha riconosciuto il ruolo della Provincia quale ente autonomo e politicamente rappresentativo, in possesso di capacità tecniche e funzionali più efficaci nel rispondere alle esigenze della popolazione rispetto agli altri enti locali e allo Stato medesimo;

tale impostazione è stata poi trasposta nella formulazione originaria dell'articolo 114 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni;

la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ha delineato un quadro delle funzioni e dei poteri dei Comuni e delle Province, nonché della loro organizzazione, non più esclusivamente rimesso alla statuizione della legge statale, individuando così una disciplina delle autonomie locali di rango costituzionale;

il processo di costituzionalizzazione degli enti locali non interessa, peraltro, solo le funzioni e l'organizzazione, ma anche, e forse principalmente, le fonti del diritto locale, quali statuto e regolamenti, per la prima volta espressamente indicate nella Costituzione;

difatti, da una parte il secondo comma dell'articolo 114 stabilisce che: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"; dall'altra, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, "I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";

è bene inoltre specificare, sia per gli statuti che per i regolamenti, che gli oggetti di disciplina non presentano un carattere meramente organizzativo, ma hanno un rilievo diretto nel processo di concretizzazione dei diritti degli amministrati;

tuttavia, in risposta all'aggravarsi della crisi finanziaria, la riforma delle Province è assunta a obiettivo cardine della XVI Legislatura, il cui precipuo scopo, soprattutto nella fase finale, è coinciso con la riduzione della spesa pubblica e del contenimento dei costi dell'apparato istituzionale e burocratico;

il primo provvedimento che ha perseguito l'obiettivo del depotenziamento e della progressiva dismissione delle Province è stato il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

in particolare, all'articolo 23, ha disposto la cancellazione dell'elezione diretta degli organi provinciali di governo, la drastica riduzione del numero di consiglieri provinciali e la soppressione delle relative giunte, nonché un sostanziale svuotamento delle funzioni attribuite a tali enti, garantendo il mantenimento unicamente delle funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Le restanti funzioni sarebbero dovute essere trasferite ai Comuni;

a seguito delle numerose critiche sollevate in proposito dalle Regioni, sono stati successivamente apportati dei correttivi tramite il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario". Il decreto, all'articolo 17, pur ripristinando in capo alle Province parte delle originarie funzioni, dall'altra ha sancito una revisione dell'assetto di tali enti, incentrata sulla dimensione territoriale e sulla popolazione residente in ciascuna Provincia. La conseguente deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, ha indicato in 2.500 chilometri quadrati la

dimensione minima e in 350.000 abitanti il numero minimo di residenti;
tali norme, nel tentativo di raggiungere l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, non hanno inciso sulle funzioni delle Province ma sul loro numero complessivo che, difatti, è passato da 86 a 54; tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 220 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, sia degli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 95 del 2012;

premesso altresì che:

nel corso della XVII Legislatura il processo di riforma delle Province è ripreso con la legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (cosiddetta legge Delrio), che, partendo da quanto espresso nella sentenza della Corte costituzionale, ha elaborato un complessivo riassetto della *governance* territoriale, non più basata su una riduzione meramente numerica, quanto sulla depoliticizzazione dell'ente garantita da due elementi, ossia l'elezione indiretta dei suoi organi di governo e la complessiva riduzione delle funzioni da esso esercitate;

le Province non sono più concepite come enti territoriali direttamente rappresentativi e, pertanto, titolari di funzioni amministrative cardine, ma divengono sede di raccordo e di coordinamento dell'azione dei Comuni compresi all'interno della circoscrizione, con funzioni suscettibili di assegnazione da parte del legislatore nazionale e regionale, ai sensi di quanto previsto dal comma 89, dell'art. 1;

la portata complessiva della legge n. 56 del 2014 ha, di fatto, eliminato le Province dal circuito di sovranità discendente dal combinato disposto degli articoli 1, 5 e 114 della Costituzione, per rispondere unicamente ad esigenze organizzative di buon andamento e di più razionale gestione di un limitato numero di funzioni amministrative, secondo principi esplicitamente orientati dal testo di riforma costituzionale approvato il 12 aprile 2016;

emblema della natura transitoria della legge Delrio è il comma 51, dell'art. 1, ai sensi del quale: "In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge". Giova però ricordare che le disposizioni previste dalla legge hanno cominciato ad essere applicate immediatamente e già nell'autunno 2014 tutte le Province hanno provveduto al rinnovamento degli organi di governo tramite il nuovo meccanismo indiretto, hanno ridefinito le proprie funzioni e sono state oggetto di un processo di significativa riduzione delle risorse e mobilità del personale;

considerato che:

nonostante diverse sentenze della Corte costituzionale (rilevano in particolare le sentenze n. 50 del 2015, n. 202 e n. 205 del 2016) abbiano più volte affermato la costituzionalità dell'elezione indiretta degli organi di governo, nonché della riduzione delle funzioni e delle risorse umane e finanziarie, a seguito dell'esito del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016, appare imprescindibile rivedere il testo della legge n. 56 del 2014, anche in virtù dei possibili profili di incostituzionalità derivanti da un assetto costituzionale immutato;

difatti, con specifico riferimento alla riduzione complessiva delle funzioni provinciali, quanto previsto dai commi 89, 90, 91, 92 e 95 dell'articolo 1 della legge Delrio, mal si concilia con il disposto degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, che pongono una riserva di funzioni proprie a favore delle Province;

anche la consistente riduzione delle risorse umane e finanziarie, che avrebbe dovuto seguire contestualmente il processo di riordino delle funzioni, ma che di fatto ha seguito un percorso indipendente incardinato nella legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), con specifico riferimento ai commi 418, 421-423 e 427 dell'art. 1, ha destato non poche perplessità a livello costituzionale, anche perché, in tale contesto, l'orientamento del giudice costituzionale è stato piuttosto ambivalente;

difatti, se con le citate sentenze n. 202 e n. 205 del 2016 la Corte ha legittimato il percorso di riordino delle funzioni e del personale provinciale intrapreso dal legislatore statale, con la sentenza n. 10 del

2016 la medesima Corte (in un giudizio incidentale avente ad oggetto una legge regionale che disponeva la radicale riduzione di risorse destinate alle Province non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite) ha riconosciuto, tra l'altro, una duplice violazione dell'articolo 3 della Costituzione, sia in riferimento al principio di ragionevolezza, sia sotto il profilo del principio dell'uguaglianza sostanziale a causa dell'evidente pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei servizi erogati alla collettività;

difatti, la Corte specifica che, pur tenendo conto del processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre alla soppressione di queste ultime per effetto della riforma costituzionale all'epoca *in itinere*, l'esercizio delle funzioni a suo tempo conferite, così come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente, deve essere correttamente attuato, indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmente titolare, e comporta, soprattutto in un momento di transizione caratterizzato da plurime criticità, che il suo svolgimento non sia negativamente influenzato dalla complessità di tale processo di passaggio tra diversi modelli di gestione;

proprio in merito a quest'ultimo aspetto, si ricorda che pochi mesi dopo la bocciatura referendaria della riforma costituzionale, l'Unione delle Province italiane (UPI) ha aperto una fase di confronto con il Governo al fine di ottenere le risorse necessarie all'approvazione dei bilanci, molti dei quali in disequilibrio anche a causa degli ingenti prelievi destinati al contenimento della spesa pubblica;

pertanto, al fine di accertare i reali bisogni finanziari delle Province, anche alla luce delle funzioni fondamentali attribuite loro dalla legge n. 56 del 2014, il Governo ha avviato un processo di ricognizione di fabbisogni e costi *standard*. Al termine di questo lavoro di certificazione, portato avanti per conto del Ministero dell'economia e delle finanze dalla società SOSE (Soluzioni per il sistema economico SpA), è stato confermato un *deficit* finanziario complessivo pari a 650 milioni di euro;

considerato altresì che:

il decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", all'articolo 20, stanziava unicamente 180 milioni di euro a fronte dei 650 milioni stimati dallo stesso Ministero dell'economia;

successivamente, l'articolo 15-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", ha stanziato ulteriori 72 milioni in favore di tali enti;

nonostante queste dotazioni "emergenziali", la quasi totalità delle Province avrà enormi difficoltà nel chiudere e approvare il bilancio di previsione 2017 e, di conseguenza, svolgere efficacemente il proprio ruolo nei confronti della cittadinanza,

impegna il Governo a favorire una sistemica revisione del disposto della legge n. 56 del 2014, non solo al fine di renderne il contenuto pienamente in linea con la Costituzione vigente, ma riportando al giusto equilibrio il nesso tra funzioni costituzionalmente riconosciute e risorse attribuite alle Province delle regioni a statuto ordinario, assicurando così i finanziamenti necessari a far fronte all'erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza.

(1-00832)

Interrogazioni

[Stefano ESPOSITO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici (FSE) è una società a responsabilità limitata, il cui capitale sociale è ad oggi integralmente detenuto da Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. a seguito dell'operazione di trasferimento di partecipazioni, attuata in data 28 novembre 2016, precedentemente possedute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il servizio pubblico di trasporto locale su gomma e ferrovia è svolto da FSE sulla base di un contratto di pubblico servizio sottoscritto con la Regione Puglia in data 29 luglio 2009, il quale prevede il

riconoscimento a FSE di un corrispettivo annuo in conto esercizio pari a circa 123,5 milioni di euro; la durata di tale contratto di servizio è stata successivamente prorogata sino al 30 giugno 2018 con riferimento ai servizi di trasporto su strada e al 31 dicembre 2021 con riferimento a tutti gli altri servizi, giusta delibera della Giunta della Regione Puglia n. 1453/2013;

in considerazione della situazione economica e finanziaria, in data 12 gennaio 2017 FSE ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 161, comma 6, della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, dichiarata aperta dal Tribunale di Bari con decreto del 12 giugno 2017 e con convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato per il giorno 12 dicembre 2017;

attraverso le notizie apprese a mezzo stampa, le diverse denunce sindacali, i riscontri risultanti dalla relazione e *due diligence report* della gestione commissariale del 2016 pubblicate sul sito *web* del Ministero, risulterebbe che: a) FSE gestisce tuttora un rapporto contrattuale di somministrazione di personale interinale con la società Adecco Italia SpA da più di 3 anni, a fronte della scadenza al 2015 originariamente fissata fra le parti; b) FSE ha provveduto senza alcuna procedura di reclutamento all'assunzione a tempo indeterminato di n. 16 ex lavoratori delle società "Centro calcolo" e "Bit informatica", fornitrici di servizi informatici per FSE e segnalate nella relazione del commissario governativo, presumibilmente interessate da procedimenti penali in corso; c) FSE, a fronte di eterofinanziamenti pubblici, avrebbe utilizzato una cospicua parte dei fondi erogati dalla Regione Puglia in favore di dipendenti FSE, dei quali alcuni tuttora in organico con incarichi dirigenziali, a titolo di presunti compensi per attività di Registro ufficiale produttori o di supporto ad esso svolte all'interno dell'azienda medesima;

considerato, in particolare, che, per quanto risulta:

in data 1° aprile 2014, FSE, in persona dell'amministratore unico ingegner Fiorillo, concluse un contratto con l'agenzia interinale Adecco Italia SpA, avente una durata di 18 mesi, per la somministrazione di 25 conducenti;

non risulta che, successivamente, FSE abbia indetto una gara per l'assegnazione, mediante capitolato di appalto, della somministrazione. Diversamente, FSE avrebbe proceduto a prorogare il contratto con Adecco Italia SpA mediante atti successivi, anche in piena procedura di concordato preventivo, con richieste dall'amministratore delegato e direttore generale Andrea Mentasti, prevedendo, peraltro, un aumento progressivo del numero e della tipologia del personale inserito nonché dei costi derivanti;

all'inizio del 2017, FSE avrebbe, inoltre, proceduto ad inserire nella propria attività ulteriori 25 conducenti di autolinee, in aggiunta ai 70 già presenti ed inseriti a più riprese dal 2014, richiamando l'applicazione di un ulteriore contratto di somministrazione con Adecco Italia SpA del 2016 riguardante personale addetto alla manutenzione, anche questo oggetto delle successive proroghe disposte dall'attuale amministratore delegato. La procedura di selezione adottata sarebbe stata gestita direttamente da FSE, mediante una propria commissione interna di dirigenti, presieduta dal direttore operativo nonché direttore acquisti, che avrebbe rifiutato il rilascio agli interessati di copia dei verbali sottoscritti dagli stessi candidati, anche malgrado specifiche richieste formali di accesso agli atti;

considerato, altresì, che, a quanto risulta all'interrogante:

dalla relazione elaborata su incarico del commissario straordinario della FSE, Andrea Viero, del 19 marzo 2016, depositata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da ulteriori approfondimenti di cronaca giudiziaria, risulterebbe che l'amministratore unico della società abbia appaltato all'esterno attività fondamentali per la gestione aziendale con esborsi milionari. In tal senso, egli avrebbe pagato 42 milioni di euro a Centro calcolo per la gestione contabile delle buste paga, 30 milioni di euro a "Bit Informatica" per i biglietti e 10 milioni a "Eltel", oltre a 116 milioni di euro per i sistemi informativi e a 73 milioni per spese legali, amministrative e di consulenza;

pur in questa gravissima esposizione finanziaria, senz'altro già al vaglio dell'autorità giudiziaria, non è dato sapere perché l'attuale amministratore delegato e direttore generale di FSE Andrea Mentasti abbia deciso, a pochi giorni dalla presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato (12 gennaio 2017), di caricare sui costi già dissestati di FSE ulteriori 16 unità amministrative con contratti a tempo

indeterminato dal 1° gennaio 2017, tutti ex dipendenti delle società Centro calcolo e Bit informatica, surrettiziamente "licenziati" rispettivamente dalle due società alla vigilia della interruzione del rapporto di affidamento con FSE (dicembre 2015). Dette unità sarebbero state destinate dall'amministratore delegato nelle più disparate funzioni aziendali, dal legale all'amministrazione finanziaria dal personale alle attività di mera attività segretariale, tanto che il servizio di assistenza dei sistemi informativi risulterebbe ancora esternalizzato ad altra società (Eade srl);

considerato, ancora, che, per quanto risulta:

a fronte di finanziamenti sul PO FESR 2007-2013, FSE avrebbe utilizzato una cospicua parte dei fondi erogati dalla Regione Puglia in favore di propri dipendenti a titolo di presunti compensi per attività di Registro ufficiale produttori o di supporto ad esso all'interno della società, pratica non conforme alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

tali compensi sarebbero stati percepiti a titolo di incentivo o compenso da personale anche con incarico dirigenziale, successivamente fuoriuscito dall'azienda e da altro tuttora in forza di FSE (avvocato Nicola Di Cosola), superando altresì il limite stabilito dall'art. 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in tema di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni;

tali oneri non sono stati riconosciuti dalla Regione Puglia e resteranno a carico dell'azienda per un ammontare plausibilmente stimabile in circa 11 milioni di euro;

ritenuto che la citata relazione del commissario straordinario ha esposto un quadro complessivamente grave, nel quale emergono storture anche in riferimento a sprechi di denaro, ulteriori incarichi ingiustificati anche con riferimento alla gestione dell'archivio storico di FSE,

si chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito alla relazione del commissario straordinario di FSE, Andrea Viero, e, dei fatti rappresentati dagli organi di stampa, nonché dall'interrogante;

se, nel corso della loro attività, i vertici di FSE abbiano riferito in ordine alle iniziative intraprese o abbiano promosso azioni volte a tutela dell'Azienda e degli interessi pubblici ed erariali;

quale sia il giudizio del Ministro sul comportamento e sulle attività poste in essere dagli amministratori di FSE, sulla ritualità e legittimità delle loro scelte di gestione, nonché sulle conseguenti responsabilità;

(3-03999)

[D'ADDA](#), [PUPPATO](#), [ORELLANA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [MANASSERO](#), [BIGNAMI](#), [CANTINI](#), [GRANAIOLA](#), [FORNARO](#), [CONTE](#), [MASTRANGELI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il talidomide è un farmaco ipnotico-sedativo che, negli anni '60, veniva somministrato alle donne come anti-nausea. In seguito alla comparsa di malformazioni, generalmente focomeliche, in bambini nati da madri che lo avevano assunto nel periodo di gravidanza, ne è stato dimostrato l'elevato effetto teratogeno ed il suo impiego è stato vietato;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria per il 2008), articolo 2, comma 363, ha previsto un indennizzo a favore dei soggetti affetti da sindrome derivante dal suddetto farmaco;

l'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha previsto, inoltre, che il predetto indennizzo sia riconosciuto ai soli soggetti affetti dalle patologie sopra indicate "nati negli anni dal 1959 al 1965";

inoltre, l'articolo 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163 ha disposto che per ottenere il citato beneficio è necessario presentare la domanda "entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

rilevato che a quanto risulta all'interrogante:

il Tribunale ordinario di Livorno ha sollevato, con ordinanza del 28 giugno 2016, n. 221, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, nella parte in cui limita il riconoscimento dell'indennizzo, di cui all'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, spettante

ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, ai nati negli anni dal 1959 al 1965;
il decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, ha pertanto introdotto nuove disposizioni in materia, prevedendo, in particolare, all'articolo 21-*ter* l'estensione anche per i nati nel 1958 e nel 1966, nonché ai soggetti che, in presenza di nesso causale tra l'assunzione del farmaco e le suddette malformazioni, presentino malformazioni compatibili con la sindrome citata;

il predetto articolo specifica che la tutela decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2016;

per poter accedere all'indennizzo, tali ultimi soggetti dovranno attendere l'emanazione del regolamento attuativo da parte del Ministero della salute, con cui verranno definiti i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo;

considerato che:

il Consiglio superiore di sanità ha reso in data 17 gennaio 2017 apposito parere sulle modifiche regolamentari da apportare ed è stato istituito un gruppo di lavoro congiunto con il Ministero della difesa per definire la redazione del nuovo regolamento;

il regolamento avrebbe dovuto essere approvato entro il 21 febbraio 2017;

a tutt'oggi detto regolamento non risulta ancora adottato, con grave pregiudizio per i soggetti beneficiari dell'indennizzo;

il 28 dicembre 2017 scadranno i termini utili per la presentazione della domanda di indennizzo da parte dei soggetti, di cui l'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 richiamato in premessa,

si chiede di sapere quali siano i motivi che hanno impedito a tutt'oggi l'adozione del nuovo regolamento e se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover provvedere con la massima urgenza alla sua emanazione, per consentire a tutti i soggetti affetti da sindrome da talidomide di poter beneficiare dell'indennizzo che la legge loro riconosce.

(3-04001)

[CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la strada statale n. 1 "Aurelia" è, nel tratto tra la città di Grosseto ed il confine con la Regione Lazio, una delle strade più pericolose d'Italia, a causa soprattutto delle numerose intersezioni a raso e, in alcuni tratti, della presenza di una sola corsia per senso di marcia;

da tempo, il cosiddetto corridoio tirrenico è oggetto di conflitti e discussioni tra i cittadini e le istituzioni, senza che sia stata trovata una soluzione definitiva a garanzia della sicurezza dei cittadini, del diritto alla mobilità, della tutela dell'ambiente;

nel documento "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture", allegato al documento di economia e finanza 2017, per il corridoio tirrenico Livorno - Civitavecchia si è scelta una *project review* del progetto autostradale con valutazione delle possibili alternative, inclusa la riqualifica dell'attuale infrastruttura extraurbana principale;

l'adeguamento e la messa in sicurezza dell'Aurelia, rispetto al tracciato autostradale, è a parere degli interroganti preferibile anche dal punto di vista idraulico e idrogeologico, poiché evita che sia sottratta preziosa superficie per casse di espansione e che siano create ulteriori barriere come nella zona già alluvionata di Albinia, e inoltre è un'opera urgente e non più procrastinabile;

il 17 maggio 2017 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del diritto dell'Unione, in merito alla proroga senza gara di appalto della concessione alla SAT, Società Autostrada Tirrenica SpA, per la costruzione e gestione dell'autostrada A12 Civitavecchia - Livorno;

il 14 settembre 2017 i tecnici Anas hanno presentato al competente assessorato della Regione Toscana, alla presenza dei sindaci dei comuni interessati, della camera di commercio e del presidente del parco della Maremma, la revisione del progetto della Tirrenica riguardante i lotti tra Grosseto e Ansedonia,

per i quali si prefigura una soluzione strutturale analoga a quella del tratto nord (ovvero quello compreso tra Grosseto e San Pietro in Palazzi) con una carreggiata da 18,60 metri (anziché i 23 previsti per l'autostrada), senza intersezioni a raso e con la realizzazione di complanari e nessun pedaggio;

considerato che:

la revisione del progetto finalizzata all'adeguamento e messa in sicurezza della attuale Aurelia non dovrebbe a giudizio degli interroganti limitarsi al tratto tra Grosseto ed Ansedonia, ma dovrebbe comprendere anche l'intera parte all'interno del comune di Capalbio fino al confine con la Regione Lazio;

tale soluzione, più sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, trova per la prima volta il consenso dei cittadini, delle istituzioni locali, delle forze politiche ed economiche del territorio, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente attivarsi affinché venga immediatamente revocata la proroga della concessione a SAT, per l'illegittimità del provvedimento e per la scarsa capacità di gestione dimostrata da SAT nel corso degli anni;

se intenda, inoltre, attivarsi affinché Anas definisca in tempi brevi, in collaborazione con la Regione Toscana e gli enti locali interessati, il progetto di messa in sicurezza e adeguamento della statale Aurelia e siano stanziati celermente le risorse necessarie per affidare la realizzazione dell'infrastruttura, rispondendo così alle esigenze del territorio e dei cittadini.

(3-04002)

[TAVERNA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'art. 1, comma 1, legge 31 luglio 2017, n. 119 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

l'art. 1 del decreto-legge, come modificato in sede di conversione, al comma 1, prevede che, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologia in termini di profilassi e di copertura vaccinale, "per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b". Il comma 1-bis contempla che, per gli stessi fini del comma 1, "sono altresì obbligatorie e gratuite (...) le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella";

in virtù dell'art. 1, comma 2, sono esonerati dall'obbligo della relativa vaccinazione i soggetti la cui "immunizzazione a seguito di malattia naturale" risulti comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica;

le vaccinazioni obbligatorie, come contemplato all'art 1, comma 3, "possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta";

l'art. 3, comma 1, specifica che i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a richiedere, all'atto dell'iscrizione del minore "la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente". La mancata presentazione della predetta documentazione nei termini previsti è segnalata dai dirigenti scolastici all'azienda sanitaria locale, che, qualora non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale,

provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4 (art. 3, comma 2);

limitatamente ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, "la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso" (art. 3, comma 3);

l'art. 3-*bis* prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, il decreto introduce misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in funzione dell'iscrizione al sistema di istruzione. A regime, dunque, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non parificate, trasmettono "alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico", e tali elenchi sono restituiti dalle aziende sanitarie alle scuole "con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente". A seguito di tali adempimenti, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati negli elenchi saranno convocati dalla scuola e invitati a depositare "la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente". La documentazione così prodotta o l'eventuale mancato deposito nel termine previsto saranno comunicati dalla scuola all'azienda sanitaria locale, per gli adempimenti previsti, anche di tipo sanzionatorio;

l'art. 5 precisa che al fine di consentire l'applicazione delle nuove disposizioni a partire dall'anno scolastico di prossima apertura, il medesimo decreto ha previsto una disciplina transitoria per l'anno 2017/2018, secondo la quale la documentazione prevista dall'art. 3, comma 1, deve essere presentata dai genitori dei minori alle scadenze previste (10 settembre 2017, per i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie; 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione). In particolare, "La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018";

inoltre, l'art. 3, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge gli operatori scolastici e sanitari presentino alle istituzioni presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante la propria situazione vaccinale;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

in data 16 agosto 2017, con prot. n. 1622, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione, ha emanato a riguardo una circolare, concernente "Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"";

in pari data, con prot. n. 25233, anche il Ministero della salute ha emanato a riguardo una circolare, recante "Prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"";

in data 1° settembre 2017, con prot. n. 26382, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, ad integrazione delle precedenti circolari del 16 agosto 2017, hanno emanato a riguardo una circolare congiunta concernente disposizioni per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018;

con le circolari del 16 agosto 2017 e del 1° settembre 2017, richiamate, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno dunque fornito le indicazioni in ordine all'applicazione del decreto-legge, specificando la documentazione idonea, da presentare agli istituti scolastici, per comprovare: a) l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL oppure il certificato vaccinale rilasciato dalla ASL, oppure l'attestazione rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età; b) l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990 oppure attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Sistema sanitario nazionale anche a seguito dell'effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia; c) l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie: attestazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della salute e dall'ISS (Istituto superiore di sanità) in apposita guida; d) l'avvenuta prenotazione delle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate: copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, secondo le modalità consentite dalla stessa ASL per la prenotazione oppure autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

le suddette circolari precisano altresì che sarà onere dei genitori/tutori/affidatari dei minori verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l'espletamento degli adempimenti vaccinali;

le circolari del 16 agosto 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero della salute riportano, in allegato, i modelli di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sia in riferimento agli obblighi vaccinali dei minori e sia in riferimento agli obblighi previsti per gli operatori scolastici e gli operatori sanitari/sociosanitari di rendere una dichiarazione sostitutiva comprovante la propria situazione vaccinale, pur non sussistendo a riguardo alcun obbligo vaccinale;

risulta agli interroganti che i modelli di autocertificazione elaborati dai due Dicasteri siano in realtà difformi tra loro e recherebbero diffuse incongruenze, soprattutto in riferimento all'autocertificazione da rendersi da parte degli operatori scolastici e sanitari laddove mentre il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fa esclusivo riferimento all'onere di autocertificare le vaccinazioni previste nel decreto-legge citato, il Ministero della salute fa riferimento anche ad altre vaccinazioni non incluse nel decreto o a tutte le possibili vaccinazioni;

considerato inoltre che:

l'Autorità garante per la protezione dei dati personali (Garante *Privacy*) è intervenuta sul decreto-legge in questione, con provvedimento d'urgenza del presidente n. 365 del 1° settembre 2017 (emanato ai sensi dell'art. 5, comma 8, del regolamento n. 1/200 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, stante l'impossibilità di convocare il collegio dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) in riferimento alla trasmissione dei flussi informativi tra gli istituti scolastici e le ASL;

il Garante *Privacy*, all'uopo sollecitato dall'ufficio scolastico regionale per la Toscana, ha ritenuto ammissibile, ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 39, comma 1 lett. a), del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), solo la trasmissione degli elenchi dei minori iscritti da parte degli istituti scolastici e dei servizi educativi alle aziende sanitarie locali competenti per territorio e non viceversa, giacché le amministrazioni pubbliche possono comunicare ad altri soggetti pubblici dati personali, non aventi natura sensibile o giudiziaria, allorquando tale comunicazione, benché non sia prevista da una norma di legge o di regolamento (il legislatore ha, infatti, introdotto i predetti flussi informativi diretti tra scuole e aziende sanitarie solo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020), sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'amministrazione richiedente, verificando che tali finalità non possano essere altrimenti perseguite

senza l'utilizzo dei dati oggetto della richiesta (si vedano gli artt. 18, comma, 2, 19, comma 2, e 39, del Codice);

l'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2017, al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, prevede che, con atto di natura regolamentare, sia istituita presso il Ministero della salute l'Anagrafe nazionale vaccini nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti già immunizzati per malattia e i soggetti per i quali la vaccinazione sia omessa o differita, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. L'anagrafe nazionale vaccini raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni;

considerato altresì che:

il decreto-legge n. 73 del 2017 dispone un imponente trasferimento e trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute sia di minori che di adulti, con il coinvolgimento di numerose istituzioni pubbliche, senza che sia stata contemplato nel medesimo decreto alcun intervento del Garante della *privacy* né siano stati fatti specifici riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

gli articoli 1 e 2 del suddetto Codice sanciscono il diritto di ciascuno alla protezione dei dati personali che lo riguardano e prevedono che il trattamento degli stessi si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;

l'articolo 3 sancisce il principio di necessità nel trattamento dei dati, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

l'articolo 4 definisce "dati sensibili" quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

l'articolo 11 sancisce la pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

l'articolo 18 nel disciplinare il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali precisa che il trattamento avviene nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti e il successivo articolo 19 del Codice stesso precisa che la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;

in particolare, l'articolo 20 stabilisce che il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite; nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo;

il succitato articolo 20 prevede, altresì, che se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni eseguibili;

l'articolo 22 del Codice stabilisce che i soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato; nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa; i dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato; i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa; il medesimo articolo precisa altresì che al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene;

specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità;

l'articolo 22 altresì precisa che i dati idonei a rivelare lo stato di salute sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo e non possono essere diffusi. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi;

il Titolo V del Codice in materia di protezione dei dati personali è dedicato specificatamente al trattamento di dati personali in ambito sanitario, e contempla una disciplina specifica sull'informativa e sul consenso informato al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del medesimo codice o di altra disposizione di legge, da effettuarsi adottando idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale; tra le diverse misure si evidenzia, altresì, la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

il decreto-legge n. 73 del 2017 non appare sostenuto, nel suo articolato, da alcun riferimento e/o dispositivo idoneo a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nel trattamento dei dati atti a rivelare lo stato di salute di minori e adulti, laddove non è prevista alcuna "anonimizzazione" dei dati, né alcuna misura atta a rispettare il principio di necessità dei dati;

né il decreto né le circolari esplicative del medesimo sembrano garantire la pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, con particolare riferimento anche ai dati idonei a rivelare lo stato di salute di operatori scolastici e operatori sanitari, stante l'assenza di alcun obbligo vaccinale in capo agli stessi e dunque la carenza di alcuna idonea motivazione che giustifichi tale trattamento di dati sensibili;

in particolare, il decreto-legge n. 73 del 2017 non appare sufficientemente esaustivo riguardo ai dati che possono essere trattati, con particolare riferimento soprattutto agli operatori scolastici e sanitari;

tanto è vero che le circolari del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 agosto 2017, negli allegati recanti i *fac-simile* di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà", richiedono agli stessi operatori scolastici e sanitari dichiarazioni difformi riguardo le vaccinazioni eseguite (il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede solo le vaccinazioni riferite al decreto-legge in questione, mentre il Ministero della salute richiede di autocertificare anche le vaccinazioni non previste nel decreto-legge stesso);

il decreto-legge e le circolari esplicative non specificano le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite per tutti i dati sensibili richiesti (com'è il caso degli operatori scolastici e sanitari) talché il trattamento dovrebbe essere consentito, solo previa adozione di un atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante della *privacy* ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 22, ossia l'adozione di modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;

le succitate circolari ministeriali peraltro trasferiscono sui genitori l'onere di verificare che la documentazione prodotta agli istituti scolastici non contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l'adempimento vaccinale (circolare del 1° settembre 2017), in contrasto con quanto esplicitamente previsto all'articolo 22 del Codice ai sensi del quale "al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti";

il decreto-legge n. 73 del 2017 e le circolari esplicative non hanno fornito alcuna indicazione sulla necessità che i dati debbano essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità, né è stata fornita alcuna indicazione sulla necessità di conservare i dati idonei a rivelare lo stato di salute separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo e non possono essere diffusi;

il decreto-legge n. 73 del 2017 e le circolari esplicative non prevedono alcuna disciplina specifica che, quanto meno in analogia con quanto disciplinato al Titolo V del Codice, dedicato specificatamente al trattamento di dati personali in ambito sanitario, contempli un'informativa e il consenso informato al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, da effettuarsi adottando anche idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale;

il decreto-legge n. 73 del 2017, nella parte in cui dispone che i dirigenti scolastici nella formazione delle classi tengano conto della presenza di bambini non vaccinati, contemplando dunque anche la necessità di spostamento dei minori da una classe all'altra, sembra violare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati laddove tali misure o spostamenti determinerebbero nei confronti di estranei la possibilità di correlare all'interessato l'esistenza di un particolare stato di salute,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano sia necessario adottare ogni misura, nell'ambito delle proprie competenze, utile a rendere il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, in applicazione della legge n. 119 del 2017, conforme alle disposizioni vigenti;

se, per le medesime finalità, non ritengano sia necessario richiedere un parere al Garante *Privacy*, in riferimento agli atti di propria competenza, considerando che non risulta sia stata condotta alcuna consultazione preliminare all'adozione del decreto-legge n. 73 del 2017 o alle successive circolari esplicative, pur essendo tali provvedimenti suscettibili di incidere diffusamente sulle materie disciplinate dal Codice della *privacy*.

(3-04003)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SCALIA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'ufficio della motorizzazione civile di Frosinone, già storicamente sotto organico, nell'ultimo periodo è stato oggetto di delicate vicende giudiziarie, che ne hanno ulteriormente ridotto la quantità e la qualità dei servizi erogati;

la situazione che si è venuta a determinare è tale per cui, come sostengono anche le forze sindacali, i mezzi di comunicazione e gli operatori che usufruiscono dei servizi, si è di fronte ad un vero e proprio collasso di tale ufficio, che oramai rischia la chiusura;

per cercare di rappresentare la situazione, si segnala che nell'ultimo periodo, su circa 1.600 domande presentate per l'ammissione a sostenere l'esame teorico, tra queste molte domande da parte di candidati che necessitano di patenti professionali, l'ufficio ha aperto sedute a poco più di 500 candidati; grandi difficoltà si registrano anche per gli esami di guida, a causa del taglio di circa la metà delle sedute richieste per le revisioni annuali (dalla richiesta al controllo tecnico del veicolo occorrono dai 6 ai 10 mesi) e per il taglio del 50 per cento del numero di sedute dei centri di revisione;

una situazione molto difficile che rischia in tempi brevissimi di aggravarsi ulteriormente con pesanti ripercussioni per i dipendenti, per i cittadini, per le aziende di trasporto e per gli operatori del settore; considerato che:

la provincia di Frosinone si compone di 91 comuni, ha una popolazione di poco meno di 500.000 abitanti e con le sue 1.438 imprese per 6.005 addetti è una tra le provincie italiane con il maggior numero di aziende di autotrasporto, un settore vitale per l'economia dell'intera provincia;

nella stessa provincia sono attualmente presenti circa 60 autoscuole che occupano circa 200 persone, tra titolari e dipendenti, oltre a 100 studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che occupano 200 persone e decine di centri di revisione autorizzati con i loro dipendenti,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, affinché nella provincia di Frosinone, già segnata da una profonda crisi industriale e occupazionale a cui con abnegazione si sta ponendo rimedio, venga rapidamente ristabilito un livello di efficacia e di efficienza dei servizi erogati dall'ufficio della motorizzazione civile, al fine di tutelare i diritti dei cittadini e l'economia di tale provincia.

(3-04000)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[LO MORO](#), [GUERRA](#), [DE PETRIS](#), [RICCHIUTI](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CERVELLINI](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [PETRAGLIA](#), [SONEGO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:

da tempo è emerso un fenomeno, assai rilevante anche per i risvolti giudiziari, di cui sono state e continuano ad essere protagoniste donne che si ribellano al contesto mafioso in cui sono inserite (per nascita o per matrimonio) e si allontanano anche fisicamente dalle famiglie di appartenenza. Si tratta per lo più di giovani donne, spesso con figli piccoli, che con la loro scelta hanno messo e mettono in grave rischio la loro stessa vita;

sono numerosi i casi di donne in fuga da un destino di criminalità e di sangue che non ritengono più accettabile per sé e per i propri figli. Molti dei loro nomi sono diventati dei simboli della battaglia contro la criminalità organizzata. È così, per esempio, con riferimento alla Sicilia, per la giovanissima Rita Atria, morta suicida dopo la strage di via d'Amelio e rinnegata dalla stessa madre, e per Carmela Ioculano, moglie di un *boss*, che, dopo aver ella stessa compiuto i delitti commissionati dal *clan*, ha trovato la forza di collaborare nelle parole delle sue figlie bambine che non volevano appartenere ad una famiglia di mafia. È così anche per le calabresi Lea Garofalo, Giuseppina Pesce, Tina Buccafusca e Concetta Cacciolla che con le loro scelte coraggiose, pagate a caro prezzo, hanno acceso la speranza di poter, dall'interno, fare breccia sull'omertà delle famiglie 'ndranghetiste;

nella maggior parte dei casi, si tratta di donne che iniziano un percorso di collaborazione con lo Stato, riferendo o rendendo testimonianza su fatti delittuosi in cui sono state coinvolte o di cui comunque sono venute a conoscenza. Per questi casi sono applicabili le norme sui collaboratori di giustizia o

quelle sui testimoni di giustizia che andrebbero meglio calibrate, tenendo conto del fatto che per lo più si tratta di donne con figli in giovane età e che la tutela coinvolge pertanto non singole individualità, ma nuclei familiari;

cominciano però ad emergere casi di donne in fuga per le quali, a legislazione vigente, non risulta applicabile alcuna tutela, trattandosi di soggetti non qualificabili come collaboratori o testimoni di giustizia. Per questi casi non sono previsti né la possibilità di un cambio di identità né altre tutele particolari, tanto che, per quanto è dato sapere, di loro si occupano non le istituzioni pubbliche, ma solo associazioni come "Libera" o la Caritas;

tale stato di cose non garantisce risposte adeguate che richiedono interventi pubblici sia sotto il profilo della tutela che sotto il profilo dell'assistenza. Gli interventi di quest'ultimo tipo, tra l'altro, non possono essere lasciati per competenza agli enti territoriali, per la circostanza evidente che si tratta di persone che lasciano il contesto di appartenenza per lo più senza una destinazione precisa e duratura sul piano temporale;

è evidente l'importanza non solo simbolica delle scelte compiute da queste donne coraggiose che sfidano contesti familiari criminali, minandone la compattezza, e pagano il prezzo di vivere e far vivere ai loro figli una vita da fantasmi. È anche evidente che le scelte da loro effettuate dovrebbero essere sostenute e aidate anche per l'effetto destabilizzante che hanno su famiglie che si reggono sulla coesione interna e sull'omertà;

recentemente, soggetti qualificati, per ruolo ed esperienza, come il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Cafiero De Raho, hanno invocato un intervento pubblico in materia. E in effetti, già a legislazione vigente, c'è spazio per un intervento dello Stato capace di affrontare il tema e di contribuire alla costruzione di un progetto che dia delle risposte, anche sperimentali, ponendo le basi eventualmente per mirati interventi legislativi,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza del fenomeno in crescita di donne in fuga da contesti di criminalità organizzata che si trovano senza alcuna assistenza o tutela, non potendo essere qualificate come collaboratrici o testimoni di giustizia;

se siano state già poste in essere azioni positive per affrontare il problema e sostenere le scelte coraggiose di donne che, con il loro comportamento, mettono a serio rischio la solidità e la coesione delle famiglie mafiose e danno così un contributo importante al contrasto della criminalità organizzata; in caso contrario, se non si ravvisi l'urgenza di valutare quali azioni porre in essere e di avviare progetti, anche sperimentali, che aiutino da subito queste donne.

(4-08084)

GIBIINO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la città di Catania, in ragione della peculiare collocazione geografica, sta affrontando, più di altre realtà territoriali, i disagi derivanti dalle migrazioni di popolazioni provenienti dall'Africa e dall'Asia;

l'assoluta imprevedibilità delle dimensioni di tale fenomeno ha trovato la città e le istituzioni locali del tutto impreparate ad affrontare la situazione di emergenza attraverso scelte che, da un lato, tenessero conto della necessità di una razionale distribuzione sul territorio cittadino della popolazione immigrata e, dall'altro, fossero in linea con il piano di sviluppo urbanistico e di riqualificazione sociale dei singoli quartieri cittadini;

in assenza di tali indispensabili accorgimenti politici, la città di Catania assisterebbe inerme alla scelta delle popolazioni migranti di inurbarsi, con i propri usi e costumi, nella zona di perimetro alla centralissima arteria cittadina del " Corso Sicilia";

corso Sicilia si sviluppa dal centro storico della città, e lo stesso, secondo la volontà politica della comunità locale, per come espressa dal piano regolatore di Catania, doveva costituire il suo cuore economico pulsante. Infatti, hanno lì sede tutte le direzioni compartimentali per la Sicilia orientale dei principali istituti di credito ed assicurativi; alle spalle del corso, si trova il mercato storico "fiera di Catania", fonte di sostentamento di un significativo numero di famiglie di commercianti e lavoratori dell'indotto, e irrinunciabile tappa di ogni itinerario turistico;

in ragione della centralità del quartiere e del prestigio delle attività professionali qui espletate, il corso Sicilia ha vissuto, nel suo sviluppo originario, l'insediamento urbano di una borghesia strutturata, composta da professionisti e imprenditori che nel quartiere hanno trovato, sostenendo onerosi investimenti immobiliari, residenza e domicilio professionale;

considerato che:

nelle quasi totalità dei casi le comunità allogene di corso Sicilia, come testimoniato dagli organi di informazione, invece di tentare un utile percorso di integrazione sociale sarebbero sostanzialmente dedite ad attività illecite che spaziano dall'ambulante abusivo finalizzato alla commercializzazione, su larga scala, di merce di contrabbando ovvero oggetto di falsificazione commerciale, allo sfruttamento della prostituzione mediante la riduzione in schiavitù di donne anche minorenni, al traffico di sostanze stupefacenti;

come riportato dagli organi di stampa, il proliferare della commercializzazione abusiva di articoli contraffatti avrebbe suscitato il palese malumore dei commercianti locali i quali, oltre a sopportare gli oneri di concessione di autorizzazioni e licenze, gli oneri tributari e fiscali, devono affrontare la concorrenza sleale di soggetti che vendono prodotti "taroccati" senza avere licenza alcuna ed esenti da imposte e tributi;

la conflittualità tra i venditori italiani e gli abusivi stranieri sarebbe sfociata nel mese di agosto 2017, in due gravissimi episodi di violenza che avrebbero profondamente turbato l'opinione pubblica e la popolazione residente; in entrambi i casi è del tutto mancata un'attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale;

le bancarelle dei venditori extracomunitari abusivi occupano illegalmente, per centinaia di metri, i portici di corso Sicilia, rendendo difficoltoso alla cittadinanza il passeggio sui marciapiedi ed impossibile la visione delle vetrine degli esistenti esercizi commerciali;

a causa di tale perenne occupazione abusiva, molti esercenti hanno preferito trasferire la propria attività in altra area della città, preferendo abbandonare una zona in cui è ormai impossibile operare in condizioni di legalità e sicurezza;

vani ed improduttivi sarebbero risultati tutti i tentativi posti in essere dalle forze dell'ordine; infatti, i venditori abusivi extracomunitari, momentaneamente sgomberati con sporadiche operazioni di polizia, ritornerebbero sui luoghi imponendo le loro attività illecite certi della loro sostanziale impunità;

altra piaga che affligge la zona, a seguito degli incontrollati flussi di migrazione, è quella della prostituzione. Durante la notte, e fino alle prime ore del mattino, il quartiere è "presidiato" da centinaia di giovani prostitute, per lo più di origine nigeriana, che non solo adescano il cliente per strada ma, addirittura, consumano il rapporto sessuale sulla pubblica via incuranti delle famiglie che vivono nel quartiere;

le operazioni di contrasto a tale increscioso fenomeno, purtroppo rare per scarsità di uomini di mezzi, poste in essere dalle forze di polizia, avrebbero accertato che le ragazze sono ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi da feroci organizzazioni criminali costituite dagli immigrati clandestini, che organizzerebbero il viaggio, in concorso con le organizzazioni di "scafisti", dai Paesi d'origine delle malcapitate donne;

tali attività di sfruttamento, compiute nelle ore notturne, oltre a mortificare il decoro del quartiere hanno letteralmente "tolto il sonno" agli abitanti. Le risse tra le prostitute, tra prostitute e clienti, tra clienti, tra prostitute e sfruttatori sarebbero ripetute. Al mattino le strade apparirebbero coperte da un tappeto di anticoncezionali che l'inefficiente servizio di nettezza urbana comunale trascura di raccogliere;

le chiamate notturne, puntualmente effettuate, alle centrali operative delle forze dell'ordine rimarrebbero sostanzialmente inevase per mancanza di uomini e mezzi da inviare sui luoghi, e di conseguenza gli abitanti del corso Sicilia sono quasi rassegnati a subire tale incredibile situazione;

la zona sarebbe ulteriormente umiliata dall'accampamento notturno di diverse decine di extracomunitari, verosimilmente fuggiti dai locali centri di accoglienza, che già dalle prime ore della sera, utilizzerebbero i portici del corso Sicilia e della vicina piazza della Repubblica come dormitorio e

luogo adibito al soddisfacimento dei loro bisogni corporali alla vista dei residenti;
da quanto sopra, emerge chiaramente che nel quartiere si siano insediati migliaia di extracomunitari, per lo più dediti ad attività illecite, sprovvisti di regolare permesso di soggiorno o di altro titolo che ne legittimi la permanenza sul territorio italiano;

è evidente come, a causa della cattiva gestione dell'emergenza "immigrazione", i residenti, i commercianti e i lavoratori di corso Sicilia abbiano subito un deciso peggioramento del livello della qualità della vita. In particolare, è oramai impossibile girare con tranquillità nel quartiere senza il timore costante di subire azioni delittuose da parte di criminali e vagabondi, è gravemente peggiorata la situazione igienico-sanitaria, la quiete e la tranquillità pubblica sono praticamente inesistenti;

di conseguenza, sarebbero crollati gli investimenti immobiliari ed economici nel quartiere. Il valore degli immobili residenziali e di quelli adibiti ad ufficio sarebbe più che dimezzato. Numerose famiglie che avrebbero investito tutti i loro risparmi nell'acquisto della prima casa avrebbero avuto, attesa l'incapacità delle istituzioni nella gestione di tale emergenza, danni per diverse centinaia di migliaia di euro. L'apertura di attività commerciali sarebbe calata notevolmente, ad eccezione di quelle clandestine, e molte già esistenti cesserebbero;

evidenziato che:

l'unico presidio di polizia previsto sul territorio il commissariato sezionale di pubblica sicurezza "Centrale" è allocato nella non lontana zona del teatro Massimo. Tale commissariato versa in uno stato di grave carenza di personale e la sua dimensione e struttura funzionale sono del tutto inadeguate ad arginare l'emergenza di ordine e di sicurezza pubblica. Inoltre sul commissariato Centrale graverebbero tutti i servizi di ordine pubblico per ogni manifestazione nel centro storico nonché i servizi di vigilanza agli uffici giudiziari di Catania, determinando così l'impossibilità di impiego di uomini nel necessario controllo del territorio;

gli abitanti del quartiere avrebbero chiesto al Comune di Catania la dichiarazione dello stato di emergenza atteso che lo Stato italiano sembrerebbe avere perso la propria sovranità nazionale sulla zona oramai del tutto abbandonata all'illegalità diffusa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione descritta e quali iniziative immediate e concrete intenda approntare per fare fronte all'emergenza di ordine e sicurezza pubblica della città di Catania;

se non intenda provvedere, con la massima urgenza, all'istituzione nella città di Catania di un commissariato di Polizia "fiera-Corso Sicilia", con una dotazione di organico sufficiente a ripristinare nel quartiere legalità, ordine e sicurezza;

se non ritenga opportuno rivedere le politiche dell'immigrazione, pensando ad una gestione che veda il coinvolgimento delle comunità e delle istituzioni locali al fine di evitare che, attraverso insediamenti spontanei e non programmati, si creino situazioni di forte conflittualità tra migranti e popolazione residente;

se non ritenga opportuno predisporre delle misure di esenzione fiscale e tributaria ovvero di risarcimento per tutti i residenti del quartiere di corso Sicilia che hanno subito, per fattori a loro del tutto estranei, un ingiusto deperimento dei loro investimenti immobiliari.

(4-08085)

[STEEANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: si apprende da organi di stampa la notizia della proposta di nomina a giudice della Corte dei conti di un attivista e dirigente di partito della principale componente politica del Governo. Il professore docente della Scuola nazionale dell'amministrazione, alla sapienza e a Pisa, si è distinto per la campagna di delegittimazione dei *referendum* regionali per l'autonomia della Lombardia e del Veneto, attraverso due ricorsi innanzi al Tar;

di recente, l'organo anticorruzione del Consiglio d'Europa è intervenuto raccomandando all'Italia di introdurre leggi che pongano limiti più stringenti per la partecipazione dei magistrati alla politica;

la legislazione italiana, infatti, contiene ancora diverse lacune e contraddizioni che contribuiscono a

sollevare dubbi per quanto concerne la separazione dei poteri e la necessaria indipendenza ed imparzialità dei giudici. L'organismo europeo stigmatizza l'effetto negativo che qualsiasi presunta politicizzazione della professione possa avere sulla percezione che i cittadini hanno dell'indipendenza dell'intera magistratura;

al fine di evitare che il sentimento dell'antipolitica e di disaffezione da parte dei cittadini verso le istituzioni possa continuare ad alimentarsi, è necessario che, in merito alle nomine fiduciarie che spettano all'Esecutivo per incarichi istituzionali sulla trasparenza, l'indipendenza e l'autonomia, non si proceda seguendo logiche partitiche fondate sull'apparenza politica,

si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Governo intenda adottare, al fine di introdurre nel nostro ordinamento disposizioni normative chiare che garantiscano, da un lato, la trasparenza e l'indipendenza degli organi predisposti all'esercizio della giustizia e, dall'altro, che impongano un'effettiva separazione dei poteri, principio fondamentale del nostro sistema costituzionale.

(4-08086)

LUMIA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

nel nostro Paese la produzione di grano duro ha ripreso fiato con la valorizzazione della qualità delle nostre varietà territoriali che incontrano sempre più i favori dei consumatori in Italia e nel mondo;

come emerge purtroppo da diverse notizie di stampa ogni anno, subito dopo la mietitura e trebbiatura del grano in Italia, cominciano ad arrivare, soprattutto nei porti pugliesi e siciliani, navi cariche di grano duro, spesso di qualità scadente e in pessime condizioni di trasporto, con la conseguenza che il prezzo del grano duro prodotto nel Sud Italia subisce un crollo irreparabile, portando così gli agricoltori del Mezzogiorno a non veder equamente remunerato il valore commerciale della propria produzione;

il grano proveniente dall'estero stipato nelle navi infatti, oltre ad aver subito trattamenti antiparassitari, diserbanti e pesticidi, durante il viaggio di trasporto è soggetto ad altri numerosi trattamenti affinché almeno esteticamente si conservi nel miglior stato e non venga alterato da muffe e infestazioni di varia natura, compresa quella da parte dei ratti;

dal 1992 l'Italia importa circa il 60 per cento della farina dall'America settentrionale e dall'Ucraina. Solo apparentemente le caratteristiche organolettiche di queste farine possono avere sembianze simili a quelle di produzione italiana visto, che subiscono alterazioni durante il trasporto, essendo stipate per lunghi periodi in condizioni sanitarie pessime;

inoltre, è opportuno evidenziare che i controlli sul grano che arriva dall'Ucraina sono notevoli, per escludere la presenza di radionuclidi, sviluppatasi a seguito dell'inquinamento nucleare verificatosi dopo il disastro della centrale nucleare di Chernobyl e che ha interessato sia l'Ucraina, sia la Russia. Proprio queste zone sono coltivate a cereali, a cominciare dal grano duro, nonostante ci sia un divieto di coltivazione per circa un milione di ettari di terreno tra Russia, Bielorussia e Ucraina perché i terreni sono impregnati di plutonio;

le navi cariche di grano proveniente dal Canada, dall'Ucraina, dall'Australia continuano ad arrivare a ritmo continuo nonostante siano stati predisposti controlli da parte delle autorità competenti, come nel caso del grano arrivato nel porto di Pozzallo (Siracusa), che dopo ben 7 giorni è stato sigillato alla presenza dei NAS e portato presso gli stabilimenti "Molino di Sicilia Srl", che hanno sede a Modica-Pozzallo e che fanno capo al gruppo Casillo, il più grande importatore di cereali d'Italia;

solo l'USMAF, ufficio del Ministero della salute con sedi in tante aree portuali italiane, effettua i controlli sul 5 per cento in media dei cereali che arrivano con le navi. Nello specifico, l'USMAF di Siracusa ha comunicato che i controlli in corso sono quelli relativi a tutti i carichi di cereali ed anche il grano arrivato nel porto di Pozzallo con la nave Erdogan Senkaya (una *general cargo* IMO 8857655 MMSI 271002242 costruita nel 1991, battente bandiera della Turchia con una stazza lorda di 1.239 tonnellate, summer DWT 2.429 tonnellate), è attualmente oggetto di analisi;

di conseguenza emergono anche gravi problemi legati alla tutela della qualità della pasta *made in Italy* a partire dal suo ingrediente base, il grano duro, che non è tutto italiano: ogni anno, nei nostri porti, arrivano 2.372.000 tonnellate di grano straniero;

il Governo italiano ha deciso di non attendere più le scelte dell'Unione europea e ha approvato lo schema di decreto attuativo che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta dei prodotti alimentari. L'obbligo era già sancito dalla legge italiana (lo prevedeva il decreto legislativo n. 109 del 1992), ma poi abrogato per il riordino della normativa UE sull'etichettatura a seguito dell'entrata in vigore il 13 dicembre 2014 del regolamento (UE) n. 1169/2011. L'Italia ne ha stabilito la reintroduzione per garantire la rintracciabilità immediata degli alimenti da parte degli organi di controllo e tutelare l'origine dei prodotti alimentari *made in Italy*; a quanto risulta all'interrogante adesso la sfida è quella di preservare la qualità delle nostre produzioni, consentendo loro di giocare un ruolo importante nel mercato globale e di non subire ostacoli sia per quanto riguarda le importazioni e sia da accordi internazionali squilibrati, come ancora risulta essere quello fatto con il Canada e denominato CETA, e che ancora deve essere ratificato dal nostro Paese. Tale accordo infatti va a discapito delle produzioni agroalimentari italiane di qualità, aumentando pesantemente il rischio di contraffazioni. Ogni anno infatti fanno capolino nel nostro Paese prodotti irregolari e pericolosi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, intenda prendere provvedimenti affinché vengano sistematicamente e capillarmente controllate le importazioni di grano straniero, incentivando la produzione locale e privilegiando i prodotti a chilometri zero;

se intenda impedire l'importazione di grano proveniente da quei territori contaminati di radionuclidi.

(4-08087)

[VOLPI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano "La Nuova Sardegna", dopo un calo negli ultimi mesi è prevista una nuova intensificazione degli sbarchi di migranti nell'isola, che si trova nuovamente in una condizione di forte emergenza per la gestione dell'accoglienza. L'allarmante portata del fenomeno migratorio e il malcontento crescente dei cittadini richiederanno, inevitabilmente, un ulteriore impiego delle forze di polizia per garantire l'ordine pubblico;

i bandi delle Prefetture cercano nuove strutture. Per i prossimi 2 anni sono richiesti circa 8.000 posti da distribuire nei maxi centri di accoglienza, in grado di ospitare solo sino a 300 persone;

i bandi, nei quali si cercano soggetti gestori di strutture, con le quali stipulare accordi, sono ancora aperti nelle prefetture di Cagliari, Oristano, Sassari e Nuoro;

moltiplicando l'importo giornaliero che lo Stato versa a chi offre accoglienza, pari a 35 euro a migrante, il grande *business* del *no profit*, considerando tutte le province sarde coinvolte, supererebbe i 150 milioni di euro;

la quota assegnata alla Regione è stata ampiamente superata, il sistema dell'accoglienza è al collasso e non possono essere sottovalutate le conseguenze che inevitabilmente graverebbero sul territorio e sui cittadini sardi se gli sbarchi di massa dovessero perdurare nel tempo,

si chiede di sapere quali misure urgenti il Governo intenda adottare affinché si ponga fine al fenomeno dei continui sbarchi di migranti in Sardegna.

(4-08088)

[BOTTICI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [MORRA](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti da un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Tirreno" *on line*, edizione Pisa, in data 26 luglio 2017, si apprende che: "Un bando su misura, cucito addosso a un vincitore già designato, realizzato ad hoc per assegnare una cattedra ad personam. È quello su cui indaga la procura di Pisa dopo un esposto presentato da una ricercatrice dopo una selezione da professore ordinario al dipartimento di Economia e management. Il sospetto dei magistrati adesso è che la commissione d'esame avesse già deciso su chi puntare. Presunta vittima di un concorso truccato Giulia Romano, ricercatrice dello stesso dipartimento. È stata lei, insieme al marito Andrea Guerrini, anche lui docente universitario ma a Verona, a presentare denuncia contro Luciano Marchi, presidente della commissione d'esame, Silvio Bianchi Martini, membro della commissione e direttore del dipartimento di Economia e management, e contro l'ex rettore Massimo

Augello";

considerato che si apprende inoltre da notizie di stampa che il rettore dell'Università di Pisa avrebbe sospeso il procedimento interno che la commissione etica dell'Ateneo aveva aperto sulla citata vicenda ("Il Tirreno", edizione *on line* del 30 luglio 2017),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda avviare un'indagine al fine di verificare come si siano svolti i fatti in merito all'intero episodio e, comunque, quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di ripristinare la verità;

quali siano le iniziative e le procedure già adottate o in corso di adozione finalizzate ad apportare i necessari interventi per il caso descritto.

(4-08089)

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [ROMANO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ORELLANA](#), [CROSIO](#), [BERGER](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in testa alla classifica dei prodotti più contraffatti ci sono i formaggi a denominazione di origine Dop a partire dalla Fontina e dal Parmigiano reggiano;

nel 1996 la Fontina ha ottenuto dall'Unione europea la denominazione di origine protetta;

la Fontina, come gli altri formaggi italiani Dop, costituisce una parte importante delle esportazioni italiane, è famosa nel mondo per la sua qualità e tipicità ed esercita un'immagine positiva per l'intero Paese, grazie al lavoro di allevatori e casari impegnati a rispettare rigorosi disciplinari;

considerato che:

risulta agli interroganti, da varie segnalazioni, che è stato messo in vendita formaggio denominato "Fontina", in supermercati italiani e esteri, prodotto fuori dal territorio della regione Valle d'Aosta, con latte proveniente da zone al di fuori del territorio valdostano, e dunque che non segue il disciplinare DOP della Fontina;

a parere degli interroganti, si configura un chiaro caso di pirateria alimentare con l'utilizzo di denominazioni che richiamano la Fontina;

tale vicenda comporta un danno economico e di immagine incalcolabile, mettendo a rischio la credibilità conquistata con un prodotto divenuto simbolo del *made in Italy*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente intervenire per evitare una chiara contraffazione della "Fontina Dop", uno dei nostri più celebri prodotti caseari, anche ricorrendo alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

se intenda mettere in atto strategie per bloccare l'operazione di contraffazione, che produce un grosso danno ai produttori della "Fontina Dop" e si configura in un'evidente truffa ai danni dei consumatori.

(4-08090)

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno* - Premesso che:

vengono pubblicate con crescente insistenza sui *media* italiani ed internazionali nuove ricostruzioni dei metodi con i quali il Governo del nostro Paese sta perseguendo l'obiettivo di contenere i flussi migratori irregolari, che transitano nel Mediterraneo centrale dirigendosi verso le coste italiane;

secondo alcune di queste ricostruzioni, tra le misure adottate vi sarebbe anche il finanziamento diretto dei trafficanti di esseri umani;

viene d'altra parte ribattuto che, al contrario, riceve l'appoggio finanziario del nostro Paese un gruppo di cosiddetti "sindaci" libici, che avrebbero già provveduto a respingere verso l'interno diverse migliaia di migranti irregolari;

non è peraltro chiaro in che rapporti siano questi "sindaci" con le organizzazioni criminali che gestiscono i flussi migratori illegali;

si ha altresì notizia di interferenze di altri Paesi terzi, che cercherebbero di ostacolare le iniziative intraprese dal Governo italiano nella direzione anzidetta,

si chiede di sapere:

se risponda al vero l'illazione, sostenuta soprattutto da fonti britanniche e francesi, secondo cui il nostro Paese sarebbe entrato direttamente in trattative con gruppi di natura criminale sul suolo libico; se, invece, sia ipotizzabile soltanto un collegamento tra le legittime autorità locali libiche e le organizzazioni criminali che operano o sono presenti sul territorio soggetto alla loro giurisdizione; se il Governo non ritenga di rafforzare, attraverso le misure descritte in premessa, proprio i gruppi criminali che a parole si intenderebbe indebolire, esponendo a più lungo termine l'Italia al rischio di essere ricattata.

(4-08091)

[RAZZI](#), [MALAN](#), [MARIN](#), [AMIDEI](#), [ALICATA](#), [D'ALI'](#), [SERAFINI](#), [ZUEFFADA](#), [AURICCHIO](#), [CASSINELLI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#), [PELINO](#), [Mariarosaria.ROSSI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 19 settembre 2017 sono stati sversati enormi quantità di fango e liquami direttamente nel mare di Pescara dall'ACA (Azienda comprensoriale acquedottica);

è stata sufficiente una piccola quantità di pioggia e non certamente una bomba d'acqua, a causare grandi allagamenti a Pescara, dalla zona del Rampigna a via De Gasperi, sino addirittura al ponte nuovo, e sul lato di Porta Nuova, che di via Gran Sasso, incluse via Ferrari e via del Circuito;

l'intero contenuto di una fogna è stato direttamente sversato nel mare, perché il normale flusso del depuratore è stato compromesso da poche gocce d'acqua piovana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto avvenuto nel mare di Pescara, e se non ritenga necessario e impellente intervenire sul territorio, affinché questa vergognosa azione non diventi una consuetudine;

se non intenda sensibilizzare le autorità locali, affinché attuino piani di prevenzione che possano evitare simili scempi ambientali.

(4-08092)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03999, del senatore Stefano Esposito, sulla situazione finanziaria e sulla gestione di Ferrovie del Sud Est (FSE);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-04001, della senatrice D'Adda ed altri, sull'indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide;

3-04003, della senatrice Taverna ed altri, sulla questione del trattamento dei dati personali nella normativa in materia di prevenzione vaccinale.

